DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA

DA S. PIETRO SINO AI NOSTRI GIORNI

SPECIALMENTE INTORNO

AI PRINCIPALI SANTI, BEATI, MARTIRI, PADRI, AI SOMMI PONTEFICI, CARDINALI E PIÙ CELEBRI SCRITTORI ECCLESIASTICI, AI VARII GRADI DELLA GERARCHIA DELLA CHIESA CATTOLICA, ALLE CITTÀ PATRIARCALI, ARCIVESCOVILI E VESCOVILI, AGLI SCISMI, ALLE ERESIE, AI CONCILII, ALLE FESTE PIÙ SOLENNI, AI RITI, ALLE CEREMONIE SACRE, ALLE CAPPELLE PAPALI, CARDINALIZIE E PRELATIZIE, AGLI ORDINI RELIGIOSI, MILITARI, EQUESTRI ED OSPITALIERI, NON CHE ALLA CORTE E CURIA ROMANA ED ALLA FAMIGLIA PONTIFICIA, EC. EC. EC.

COMPILAZIONE

DEL CAVALIERE GAETANO MORONI ROMANO

PRIMO AIUTANTE DI CAMERA DI SUA SANTITÀ

GREGORIO XVI.

VOL. XV.

ALMA COLLEGE
203
LIBRARY
M829
Alma, California

IN VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA EMILIANA

MDCCCXLII.

25429

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/dizionario0015vari

DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA

C

COL COL

COLORI Ecclesiastici degli abiti e vesti de' chierici, de' loro sagri paramenti, e di quelli usati dalla Chiesa ne' suoi templi, cioè delle tinte che hanno i diversi panni, drappi, e stoffe destinate a tali usi. Prima di ogni altra cosa crediamo opportuno di dare un cenno generale sul colore. *Il Dizionario de' Sinonimi* dice, che panno colorato si chiama quello, il quale non è nè nero, nè bianco, e il *Dizionario delle Origini* aggiunge che il bianco è uno degli estremi de' colori opposto al nero. Il Petrarca per esprimere tutti i colori visibili disse, che luci aperte aveva nel bel nero, e nel bianco; e il *Dizionario della lingua italiana* dichiara per *colore* quell'ammodamento (moderazione) della superficie de' corpi opachi, o anche quella costituzione interna de' corpi trasparenti, onde si mandano raggi lucidi all'occhio, tinti in diverse guise, secondo che porta la loro natura, e si dice anche della tinta che i corpi mandano all'occhio. I colori poi primitivi sono sette, il rosso, il giallo, il verde, l'azzurro, l'arancio, la porpora, e il violetto. Il colore verde fu anche detto prasino, e l'azzurro o torchino, come è l'onda del mare, si disse veneto. Ma venendo ai colori delle vesti ecclesiastiche, e dei sagri paramenti dalla Chiesa prescritti ne' suoi riti e cerimonie, e da s. Carlo Borromeo chiamati geroglifici de' segreti del Cielo, e dall'erudito Cardinal Baronio *Quae nunquam mysterio vacant, et plurimum faciunt ad fovendam fidelium pietatem*, diremo che con vago e nobile aspetto, e con pari ordine e diligenza si adoperano questi colori nella casa di Dio dai suoi ministri, e nelle cose più sacrosante della religione cattolica, nella varietà dei venerabili misteri, *Mille trahit varios adverso sole colores.*

Colore degli abiti, o vesti degli ecclesiastici.

Sino dal nascere della Chiesa cattolica furono distinti i chierici colla tonsura, e colla veste talare più corta però di quella delle donne, cioè usavano la tonaca, o toga senza maniche, che veniva sovrapposta all'altra toga colle maniche più o meno strette, nel modo che vestono diversi orientali appartenenti al clero. Inoltre i chierici vennero pure distinti pel colore di tale vestimento, il quale fu il più modesto, secondo i luoghi ove vivevano. Da sant' Agostino rileviamo, che da alcuni usato veniva il color fosco; s. Girolamo però afferma che altri lo portavano bianco, come si legge nel *lib. contra Pelagianos:* » quia serica veste non » utimur, monachi judicamur: si » tunicam non induerit, statim il- » lud e trivio, impostor, et grae- » cus est". Giacchè la veste bianca era stimata onestissima presso i Romani, e riferisce Svetonio, *in Ost.* c. 40, che Augusto riprese i romani i quali vestivano di colore bruno, e loro ordinò che intervenissero al teatro solo vestiti di bianco. Clemente Alessandrino, come si ha dal suo *Paedagog.* lib. 2, nel procurare di ridurre gli egiziani ai buoni costumi, cercò d'indurli a vestire di bianco, ed altrettanto vuolsi che facesse coi cristiani del medesimo Egitto, da lui ammaestrati. Gli africani vestivano di bianco, e perchè ne' funerali usavano il nero, s. Cipriano ebbe a rimproverarli. S. Antonio abbate, bramoso di soffrire il martirio, perchè fosse dai persecutori conosciuto per cristiano, assunse vesti bianche.

In appresso i Novaziani per mezzo del candore delle vesti volevano ipocritamente comparire mondi, come significa il nome *Catharos*, col quale si facevano chiamare, e vantavansi di non essere mai caduti, laonde non volevano conversare con chi aveva peccato. Ma s. Agostino, *de Agon. Christian.* cap. 31, disse loro: *Nomen suum si vellent agnoscere mundanos se potius quam mundos vocarent:* ed è perciò, che il clero cattolico per distinguersi dagli eretici Catari, adottò vesti, il cui colore era tra il nero e il bianco. Quindi scrivendo s. Girolamo a Nepoziano, che avea abbracciato lo stato clericale, circa l'abito l'ammonì con queste parole nella ep. 3: *Vestes pullas aeque devita ut candidas,* per cui si conosce che era in libertà di usare vesti bianche o nere, e che non essendo colore confacente al clero nè il nero, nè il bianco, vuolsi dedurre, che la maggior parte lo portasse castagno, paonazzo o pavonazzo, colore, che poi si stabilì pei Cardinali, prelati, famigliari pontificii ec. Altrettanto afferma il Bonanni nella *Gerarchia ecclesiastica* capo XXX dove dice: *Si cerca se la veste del clero fosse di colore diverso della comune.* Ed aggiunge eziandio che conservandosi nella primitiva Chiesa la memoria essere stata la veste usata da Gesù Cristo del colore tendente al violaceo o paonazzo, è molto perciò probabile, che tal colore si adottasse dal clero. Ma nel capo LXXXVI, *Delle vesti usate giornalmente dal sommo Pontefice,* a pag. 355 dice, che l'introduzione del colore nelle vesti del Papa, fosse in memoria della veste bianca, con cui per ischerno fu vestito il Redentore. A tal effetto an-

ticamente anche i patriarchi di Gerusalemme vestivano di colore bianco, ed oggi, come tutti gli altri patriarchi, vestono di color violaceo, meno quelli, che per privilegio vestono di color rosso, e godono alcune particolarità negli ornamenti, come si dirà all'articolo *Patriarchi (Vedi)*.

Racconta Socrate nel lib. VI. cap. 20 *della storia della Chiesa*, che il vescovo Sisinio, seguace dei Novaziani, essendo stato ripreso perchè usava veste bianca, rispose non essere da veruno comandato che si usasse veste nera, e che Salomone anzi ordinò: *sint tibi vestimenta alba*. Che s. Giacomo vescovo di Gerusalemme, e s. Bartolommeo apostolo dell'Armenia vestissero sempre di lino bianco, è a tutti noto. Ma ad onta della proibizione fatta da s. Girolamo a Nepoziano, il clero adottò nelle vesti il colore nero o bruno, comechè si ignori l'epoca del suo principio. L'annalista Baronio afferma all'anno 328, che tal uso provenne dai monaci dopo che essi furono ammessi agli ordini sagri, e quindi anche fatti vescovi di diverse chiese. Lo stesso conferma il Bernini, nel suo erudito trattato sul *Tribunale della Rota*, al capo 26 citando il Macri, il quale alla voce *Clericus*, scrisse: » Fuit » color niger per monachos in cle» ricos saeculares introductus, pro il» lis nempe saeculis, in quibus ni» grorum ordo cathedram s. Petri » obtinebat, quare ex eodem ordi» ne innumerabiles per orbem ad » episcopatum assumpti, atque ni» grum habitum eorum religionis » retinentes, hinc saeculares clerici » eorum subditi ad superiorum si» militudinem eundem colorem ni» grum introduxerunt in vesti» bus ". Ai rispettivi articoli, come Cappello, Collare, Calze, Vescovi, si dice di qual colore vestono i vescovi regolari, e dei loro ornamenti, tra i quali è comune a tutti i vescovi il colore verde.

Il vescovo Saussai, nella sua *Panoplia clericale* al capo 5 del lib. IV parte seconda, contraddice il Baronio, e tra le molte ragioni cui adduce, dice che l'abito nero del clero non ebbe origine dal monachismo, parte del quale vestì di bianco, parte di colore scuro o grigio del colore naturale della lana delle pecore, e parte di color nero. Aggiunge, che per lo spazio di molti anni furono stabiliti diversi decreti da vari sommi Pontefici e concilii, i quali determinarono pene ai chierici, che avessero usate vesti rosse, bianche, verdi, o di altri colori, senza nominare il nero, e senza prescrivere l'uso di esso. Ma il Bonanni afferma senza dubbio essere il color nero provenuto al clero secolare dai monaci, e poi universalmente praticato, e ritenuto in vigore dei decreti emanati dai concili posteriori, principalmente dopo il secolo decimo, ritenendosi quello violaceo, ed il rosso per la corte del Papa. Il concilio di Narbona del 689 proibì ai chierici il colore rosso; ed il concilio di Aquisgrana dell'816, ci conferma che le vesti clericali erano nere, sebbene di forma diversa da quella dei monaci. Il definitivo stabilimento poi del colore nero si deve al concilio generale lateranense, adunato da Giulio II, nel quale si confermò la proibizione di usare colori rossi e verdi da chi non poteva adoperarli; e s. Carlo Borromeo stabilì nel primo concilio da lui celebrato in Milano, che i

chierici potessero usare soltanto il colore nero, come decretò nel 1585 il concilio provinciale di Bordeaux, e come si osserva in tutto il mondo cattolico nella veste civile propria del clero, che diviene uno dei principali distintivi dell'ordine sagro. *V.* gli articoli Abito, ed Abiti *degli ecclesiastici*, non che tutti quelli relativi ad ogni loro indumento od ornamento delle vesti diverse; non che il Ferrari, *De re vestiaria*, e l'*Historica disquisitio de re vestiaria hominis sacri vitam comunem more civili traducentis*, Amstelodami 1704.

Pompeo Sarnelli, nelle sue *Lettere ecclesiastiche* t. I, p. 73, ci dà ulteriori notizie sull'argomento, e conchiude che il solo colore nero deve usarsi nell'abito e veste chiericale sì dei greci, che dei latini. A' greci parlando Simeone di Tessalonica, sul loro iniziamento al clericato, dice: » Episcopus vestem » nigram, quae humilitatis, et re- » ligiosi timoris symbolum est, be- » nedicit, et consecrandum jubet » eam induere ". A' latini, com'è notissimo, eccetto quelli costituiti in dignità ecclesiastiche, ai quali si riserba il paonazzo a' prelati ed il rosso ai Cardinali, il nero è solo consentito, meno le concessioni di privilegi, di cui si tratta ai rispettivi articoli del *Dizionario* anche circa i colori diversi dei diversi ornamenti, che lungo qui sarebbe citare.

L'editto de' 26 novembre 1624 di Urbano VIII sulla regola delle vesti chericali sì interiori che esteriori egualmente prescrive il colore nero. Parlando poi del divieto ai chierici di portare vesti di lutto o corruccio per morte de' congiunti, riporta il citato Sarnelli le analoghe proibizioni dei sinodi di Milano del 1579, di Piacenza del 1589, di Firenze del medesimo anno, e di Amelia del 1595. *V.* s. Cipriano *De mortalitate.*

Il medesimo erudito Sarnelli, nel t. V delle stesse *Lettere Eccl.*, parlando dei diversi colori delle insegne delle confraternite, dice che di vari colori erano pure le divise loro antiche, le quali si vogliono originate nella prima crociata di Palestina pel ricupero de' luoghi santi, nella quale il Papa Urbano II diede a' crociati una croce di panno rosso da portarsi nel petto, affine di denotare il fermo proponimento di combattere per la croce sino all'ultimo sangue. Quindi ogni cavaliere con particolari divise espresse i suoi generosi pensieri; e tutti i sette colori a tal fine furono adoperati, cioè il giallo, il bianco, l'azzurro, il verde, il rosso, il purpureo o violaceo, e il nero. Col colore giallo si volle significare lo splendore del proprio sangue e ricchezze; col bianco l'innocenza e la fede; coll'azzurro i pensieri sublimi e celesti; col verde la speranza; col rosso il valore; col purpureo o violaceo, l'industria ed arte; e col nero, i pensieri dolenti e profondi. In memoria di che tali divise di semplici colori rimasero per insegna alle famiglie di que' prodi, e prima gli ebbero semplici, e poi mescolati. *V.* il Piazza *Iride sagra* capo XXXI: *Quali sieno i colori, che convengono alla modestia degli ecclesiastici negli abiti, secondo la mente de' sagri canoni:* capo XXXII; *Essere il color nero solamente lecito agli ecclesiastici;* Ant. Thylesius, *de Coloribus* in t. IX *Thes graecor. Gronov.*; Salmasius, *de coloribus apud graecos et latinos E-*

pist. p. 109; Jo. Venc. Khalus, *de coloribus atque in specie de viriditatis caussa*, Vitteb. 1668; Jo. Burc Menkenius, *de cerulei coloris usu apud veteres, et de coccineo, nigro, et albo coloribus. V.* ancora gli articoli, Porpora cardinalizia, Vesti Pontificie, Vesti Cardinalizie ec., ed il volume VIII, p. 190 del *Dizionario*, ove si tratta delle vesti usate dai Cardinali e prelati in sede vacante.

Colori de' sagri paramenti, e di quelli usati dalla Chiesa ne' suoi templi.

La Chiesa romana ne' paramenti sagri usò, ed usa secondo i tempi, e i divini misteri che celebra, quattro principali colori; cioè il *bianco* per significare la gloria, il gaudio e il candore dell' innocenza; il *rosso* per denotare l'eccellenza del grado sopra gli altri; il *nero* o il *paonazzo* che dicesi pur *violaceo*, per significare afflizione, astinenza, e ricordare i defonti; ed il *verde*, siccome colore medio, ne' giorni feriali, e comuni. La Chiesa romana con questi quattro colori forse volle imitare i colori usati nelle vesti dal sommo Sacerdote dell' antica legge, nelle quali si distinguevano quattro preziosi colori che erano il *bisso*, la *porpora*, il *giacinto*, ed il *cocco*, come abbiamo dall' Esodo c. XXVIII, v. 5. Di questo rito, e dell' uso dei detti quattro colori così scriveva il dotto Pontefice Innocenzo III, nei primi del XIII secolo, *De Mysteriis Missae* lib. I, cap. LXV, p. 337: » Quatuor autem sunt principales colores, quibus secundum proprietates dierum sacra vestes ecclesia Romana distinguit, *albus, rubeus, niger, et viridis.* Nam et in legalibus indumentis quatuor colores fuisse leguntur: *byssus, purpura, hyacinthus, et coccus* ". Segue poscia Innocenzo III a spiegare come il color bianco si adoperasse nelle feste dei santi confessori e delle vergini, il rosso nelle solennità degli apostoli, e dei martiri, e il nero nelle preghiere pei defonti e nei giorni di afflizione, destinati a chiedere a Dio il perdono de' peccati; e come in appresso ne' dì feriali e comuni si usasse il colore verde, ch' è tra il bianco, il nero, e il rosso. Il medesimo Pontefice spiegando poi distintamente i tempi, o, per meglio dire, i termini, ne' quali del colore nero si serve la Chiesa romana, dice essere questi dall' avvento alla vigilia di Natale, e dalla settuagesima sino al sabbato santo: » nigris autem indumentis utendum est in die afflictionis et abstinentiae pro peccatis, et pro defunctis; ab adventu scilicet usque ad Natalis vigiliam, et a septuagesima usque ad sabbatum Paschae ". Indi con queste altre parole ne rende la mistica ragione: » Sponsa quippe dicit in Canticis; *nigra sum, sed formosa filiae Jerusalem, sicut tabernacula Cedar, sicut pellis Salomonis. Nolite considerare, quod fusca sim, quia decoloravit me sol* ".

Da tutto ciò chiaramente si conosce, che la Chiesa romana ebbe l'antichissimo rito di usare nelle sagre funzioni quattro colori principali, e tra questo il nero, come destinato pei tempi di penitenza, e di lutto, non solo nell' avvento, e nella quaresima, ma nelle preghiere pubbliche, e di penitenza per implorare da Dio qualche ajuto, e finalmente nelle esequie, o com-

memorazione pei defonti. Nè si deve tacere, come Alcuino asserisce, che nella benedizione delle candele, e nella processione dei 2 febbraio, festa della Purificazione di Maria Vergine, si adoperava il color nero, per denotare la profezia di Simeone: *Tuam ipsius animam doloris gladius pertransibit.*

Avendo detto, che sino ad Innozenzo III si adoperava il colore nero in que' giorni ne' quali ora si usa il paonazzo o violaceo (meno il venerdì santo, e pei defonti, nei quali tempi si prosegue ad usare il nero), in seguito per significare la afflizione e l'astinenza s' introdusse il colore violaceo, che da principio s' incominciò ad usare nella festa dei santi Innocenti, affine di compassionare la loro strage; si adopera anche nella quarta domenica di quaresima detta *Laetare*, e nella terza dell'avvento detta *Gaudete*, perchè ambedue sono domeniche di astinenza. Tuttavia in queste due domeniche, particolarmente nella Cappella Pontificia, si usa il color rosaceo, o di rose secche. Di poi si ampliò tal colore *pro peccatis et defunctis*, come dice lo stesso Innocenzo III; e quindi è rimasto l'uso di vestire di colore violaceo i cadaveri de' vescovi, de' preti, e de' diaconi, come si ha dal cerimoniale, e rituale romano. Però il Papa, e i Cardinali diaconi, dopo morte, si vestono con paramenti di colore rosso. Pure va qui avvertito, che i Cardinali diaconi, dopo la loro morte sono bensì vestiti co' paramenti sagri rossi; ma hanno la dalmatica di colore paonazzo; dappoichè quando debbono assumere i paramenti di questo colore, indossano la pianeta piegata dinanzi. Finalmente il violaceo rimase appunto *pro afflictione, abstinentia et pro peccatis*, ed il colore nero fu interamente applicato alle funzioni, esequie, messe, ed anniversari, ec. de' morti. Così questo colore paonazzo, che prima non si usava, o almeno di rado, divenne quinto colore. Più tardi s' introdusse il colore d' oro sì pel bianco che pel rosso nei dì solenni. Da Balsamone, *hist.* lib. 2, cap. 17, si ha che Costantino *il Grande* donò a Macario una stola tessuta d' oro. Nella Chiesa greca il rosso è segno di lutto, e si adopera nel tempo dei digiuni, e nelle memorie dei morti. Anticamente veniva da quella chiesa usato anche nel Natale; ma dice il Bergier, che i greci moderni non curano molto la distinzione de' colori, al paro degli altri orientali, nè per riguardo ai colori degli apparati ecclesiastici, gli stessi armeni hanno una distinzione esatta come i latini, ma soltanto per le feste principali, come per esempio pel s. Natale, per la Pasqua di risurrezione ec., in cui si servono del color bianco, per la Pentecoste del colore rosso, e pei defonti del color nero, o paonazzo. Pure tanto essi che i greci, ed altri orientali, trovandosi tra i latini, quando non glielo vieti il rito loro, procurano di uniformarsi nei colori alla Chiesa romana. Così fanno i vescovi di tali nazioni, che sono in Roma per le sacre ordinazioni, come si descrive all' articolo Cappelle Pontificie. Ai detti cinque colori della Chiesa romana, quella di Parigi aggiunse il colore giallo, e cinericcio; anzi in alcune diocesi si fa uso del colore azzurro nella festa della b. Vergine, ed inoltre ciascuna chiesa può avere i suoi usi particolari sulla scelta dei colori per la celebrazione degli uffizi;

e tali usi debbonsi eseguire quando si trovano introdotti.

In Roma per esempio si adopera il color bianco pei santi Pontefici, ma in vece a Parigi si usa il verde, e ad Autun il giallo. Nella chiesa Ambrogiana, o di Milano, si usa il rosso, e non il bianco per la festa della Circoncisione del Signore; nella quaresima usa quella chiesa il violaceo tutte le domeniche, meno quella ultima delle Palme, e si serve del nero anche nei giorni feriali. Nella domenica delle Palme però, e in tutta la settimana santa usa il colore rosso, eccettuato il venerdì santo, in cui adoperasi il nero. Così nella festività del *Corpus Domini*, in luogo del bianco, fa essa uso del rosso; e pei santi Innocenti adopera quest' ultimo colore, in vece del paonazzo. Il Giorgi disapprova che i Papi si seppelliscano coi sagri abiti di colore rosso, e dice, che secondo gli antichi rituali, dovrebbono essere di colore nero, e ne fa a tal uopo la descrizione a p. 52, ricordando quelli coi quali fu vestito Bonifacio VIII, morto nel 1303, cui si può aggiugnere essersi rinvenuto il cadavere di Adriano IV, morto nel 1159, adorno delle vesti pontificali di colore nero. I soli martiri, per decreto di s. Eutichiano Papa del 275, come si legge nel libro pontificale, si dovevano seppellire col *Colobio (Vedi)*, di color di porpora, per significare il trionfo, che avevano riportato nella loro morte. La Chiesa romana sempre si servì del colore rosso nelle feste dei santi martiri, ma non lo usò mai nei giorni, a' quali fossero appropriati segni esterni di mestizia.

Il medesimo Giorgi dice, che impropriamente nell' avvento, e nella quaresima il Pontefice usa il piviale rosso, e prima la cappa di saja o velluto rosso foderata con pelli di armellino, detta nel cerimoniale *Mantum, Chlamis, Chlamis rubea*, come meglio dicesi all' articolo *Cappa (Vedi)*, ove pure si parla delle pelli bianche, e grigie, ed altre fodere delle diverse cappe, non che dei colori loro. Disapprova il Giorgi tale colore rosso nel piviale, perchè non è secondo gli antichi riti della Chiesa romana, la quale nelle sagre funzioni considerò sempre per segno di mestizia non il colore rosso usato dai greci, ma il colore nero o paonazzo nel piviale, giacchè la cappa fu sempre rossa, dovendo prevalere all' esempio la ragione. Ciò egli sostiene ad onta che alcuni liturgici dicano convenire al Papa il piviale rosso, come per segno di singolare prerogativa della propria dignità, colla mistica spiegazione, che colla divisa rossa si allude al beneficio della redenzione di Gesù Cristo, la cui persona è rappresentata dal sommo Pontefice. Con erudizione, e giusta critica lo stesso Giorgi dice doversi adoperare il colore verde ne' tempi prescritti, sì dal Papa, che da quelli, i quali celebrano privatamente, o solennemente la messa alla presenza di lui, confutando quelli, che sono di un contrario parere. Così al capo XII dice, che il piviale paonazzo si deve usare dal Papa sì nello scomunicare, che nell' assolvere, leggendosi nel cerimoniale pontificio, pel rito di fulminare solennemente la scomunica, il seguente ordine: » Pontifex paratus amictu, stola, » pluviali violaceo et mitra simplici, assistentibus sibi duodecim » presbyteris superpelliceis indu-

» tis, et tam ipso, quam presby-
» teris candelas ardentes in ma-
» nibus tenentibus, sedeat su-
» per faldistorium ante altare ma-
» jus, aut alio loco publico, ubi
» magis sibi placebit; et ibi pro-
» nunciet, et proferat anathema
» hoc modo etc.". Nel rito della assoluzione solenne, lo scomunicato si deve presentare alla porta della chiesa » coram Pontifice, ipsum » absolvere volente: qui indutus » amictum, stolam et pluviale vio-» laceum et mitram simplicem, se-» deat super faldistorium, ante » principalem portam ecclesiae si-» bi paratum". *V.* Domenico Giorgi, *Gli abiti sagri del sommo Pontefice paonazzi e neri in alcune solenni funzioni della Chiesa, giustificati coll' autorità degli antichi rituali, e degli scrittori liturgici*, Roma 1724.

Cinque adunque sono i colori, che usa la Chiesa romana sì nei sagri paramenti degli ecclesiastici, che negli addobbi ed ornamenti de'sagri templi, e degli altari, come sarebbero i paliotti, i canopei, i drappi, i damaschi ed i parati co' quali si addobbano le pareti, per distinguere gli uffizi, le messe, i diversi misteri, i tempi, e le feste. La determinazione de' cinque colori bianco, rosso, verde, violaceo, e nero oltre quella del rosaceo principalmente per la Cappella Pontificia, cioè per la quarta domenica di quaresima, e per la terza dell'avvento, sì pel Papa nel piviale, che pei Cardinali negli abiti cardinalizi, e pei sagri ministri ne'paramenti, non che nel paliotto dell'altare, e drappo su cui si posa la Rosa d' oro, rimonta al secolo XIII, perchè Durando, che morì nel 1296, ne parla come di una cosa conosciuta da tutti, nel suo *Rational. divin. Offic.* lib. 3. pag. 17.

Per riguardo poi al colore rosaceo va qui avvertito, coll' autorità dell' Amati, nelle note al Sestini, capo VI dell' *Abito Cardinalizio*, che se nella terza domenica dell'avvento, e nella quarta domenica di quaresima cadesse l' anniversario della creazione, o coronazione dei Pontefici viventi, o se vi fosse occasione di fare qualche pubblica allegrezza, che riguardasse l' utilità della Chiesa di Dio; o se nella quarta domenica di quaresima s'incontrasse la festa della ss. Annunziata, i Cardinali esser debbono vestiti di rosso, e non rosaceo, o di rose secche, ed in conseguenza i paramenti sagri devono essere di color bianco.

La regola poi, che si deve osservare nel mutare i colori, è di farne menzione nei vesperi della festa. Se i vesperi non sono interi, allora si usa quel colore che conviene all' ufficio di cui si dice il capitolo. Se l' uffizio, e la messa discordano, il colore dell' altare deve seguire l' uffizio. Il colore quindi delle vesti sacerdotali dev' essere conforme a quello della messa, la quale diversità suole succedere nella feria terza delle rogazioni, e nelle vigilie tra le ottave. Per la messa solenne bisogna, che altresì il canope o padiglione del ciborio, o tabernacolo dell'altare, concordi col colore dei paramenti della messa, come prescrive il Gavanto, part. I, tit. XIX, rubr. 6.

Il colore bianco è pei misteri di Gesù Cristo, meno il venerdì santo, per le feste della b. Vergine, per quelle dei confessori, delle vergini, di tutti i santi, e di tutte le sante, che non soffrirono il martirio. Il colore bian-

co pertanto si usa dai vesperi della vigilia di Natale sino all' ottava dell' Epifania *inclusive*, eccettuate le feste de' martiri, che cadono tra la ottava del Natale; si usa nella feria V in *Coena Domini*, nel sabbato santo nell' uffizio della messa, e da quel giorno sino al sabbato della vigilia della Pentecoste a nona nell' uffizio *de Tempore*, fuorchè nella messa delle litanie, e nelle rogazioni; si usa ancora nella festa della ss. Trinità, in quella del *Corpus Domini*, e della Trasfigurazione, nelle feste di Maria Vergine (fuorchè nella benedizione delle candele, e nella processione, che si fa in detto giorno sagro alla di lei purificazione), nella festività degli angeli, nella natività di s. Gio. Battista, nel giorno di s. Gio. Evangelista, nelle feste della cattedra, e del primo agosto, festa di s. Pietro *ad Vincula*; nella conversione di s. Paolo; nella festa degli Ognissanti, de' confessori pontefici, e non pontefici, e dei dottori; in quelle delle sante vergini non martiri, e delle non vergini, e non martiri; nella dedicazione, e consagrazione della chiesa, e dell'altare; nella consagrazione del sommo Pontefice, nell' anniversario di sua creazione, e coronazione, e nell' anniversario della elezione, e consagrazione del vescovo. Egualmente si usa in tutte le ottave delle nominate feste dove abbiano ottave, e quando celebrasi la messa dell' ottava, e nelle domeniche che s' incontrano fra di esse, allorquando si faccia l'uffizio della domenica, meno però quelle domeniche, in cui è stabilito il colore violaceo, e finalmente nelle messe votive delle suddette festività, in qualunque tempo si dicano, deve usarsi il bianco, il quale colore pur si adopera nella messa *pro sponso et sponsa*.

Il colore rosso è per la solennità della Pentecoste, ossia dello Spirito Santo, pegli apostoli, eccettuato s. Giovanni pel quale si adopera il bianco, e pei martiri. Si usa tal colore dalla vigilia delle Pentecoste nella messa fino al sabbato seguente, come sieno terminate e nona, e la messa. Si usa ancora il rosso nelle feste della ss. Croce, della decollazione di s. Gio. Battista, nel dì natalizio de' principi degli apostoli, eccettuata quella di s. Gio. Evangelista, cioè nella festa che cade dopo il santo Natale, nella festa di s. Giovanni *ante portam latinam*, nella commemorazione di s. Paolo apostolo, nelle feste dei martiri, eccettuata quella dei santi Innocenti, quando non viene in domenica, giacchè in tal caso adoperasi il colore rosso. Si usa di esso pure nella festività delle sante vergini e martiri, come delle martiri non vergini; in tutte le ottave delle mentovate feste, che portano l' ottava, e quando si fa l' uffizio di ottava; nelle domeniche che vengono fra le stesse ottave, come dicemmo del colore bianco; nelle messe altresì delle suddette festività, nonchè nella messa *pro eligendo summo Pontifice*.

Il verde è colore proprio, che si adopera dall' ottava dell' Epifania, sino alla settuagesima, e dall'ottava della Pentecoste sino all'avvento esclusivamente nell'uffizio *de tempore*, eccettuata la domenica della ss. Trinità come sopra, ed eziandio eccettuate le domeniche fra l'ottava, nelle quali si usa il colore delle ottave, ed eccettuate ancora le vigilie, e le *quattro tempora*, come diremo qui appresso.

Il colore violaceo, o paonazzo, si usa nella prima domenica dell' avvento dai primi vesperi sino alla vigilia della messa del santo Natale *inclusive*, e dalla settuagesima sino al sabbato santo prima della messa *inclusive;* nell' uffizio *de tempore*, eccettuata la feria V in *Coena Domini*, in cui si usa il bianco, la feria VI *in Parasceve*, in cui si adopera il nero, e la benedizione del cereo pasquale nel sabbato santo, in cui il diacono soltanto, che canta l' *Exultet*, usa il bianco, e terminato il canto si veste di paonazzo come prima. Egualmente si usa del violaceo nella vigilia di Pentecoste avanti la messa; nelle quattro tempora, e nelle vigilie in cui si digiuna, eccettuata però la vigilia, e le quattro tempora della Pentecoste; nella messa delle litanie, nel giorno di s. Marco evangelista, e delle rogazioni, e nelle processioni che hanno luogo in quei giorni; nella festa de' santi Innocenti, quando, come dicemmo, non cada di domenica; nella benedizione delle candele nel dì sagro alla Purificazione della b. Vergine, nella benedizione sì delle ceneri che delle palme, e generalmente in tutte le processioni, eccettuate quelle del ss. Sagramento, le quali si fanno nei giorni più solenni, o *pro gratiarum actione;* nelle messe di passione, *pro quacumque necessitate; pro peccatis; ad tollendum schisma; contra paganos; tempore belli; pro pace; pro vitanda mortalitate; pro iter agentibus;* e finalmente nella messa *pro infirmis.*

Il colore nero si usa nella feria VI in Parasceve, e in tutti gli uffizi, e le messe dei defunti. *V. Rubr. Miss. Roman.*, parte I, tit. XVIII.

Le stoffe d'oro, e d'argento quando interamente ricuoprono il fondo s'impiegano per tutti i colori, e in tutte le solennità; altrettanto dicasi di quelle stoffe, che contengono nel tessuto i cinque colori bianco, rosso, verde, paonazzo, e nero, le quali però si adoperano in qualche oratorio, o cappella privata, o in alcuna chiesa suburbana. Il p. Quarti dice, che l'oro ha in sè un lucido, il quale rassomiglia al bianco, ed un che d'igneo, che si avvicina al rosso; quindi conchiude, che eccettuato il paonazzo e il nero, a tutti gli altri colori l'oro può equivalere. Si loda però che l' oro serva di ornamento agli abbigliamenti, e ai drappi assegnati a notare l'afflizione e il dolore, come il paonazzo e il nero, purchè la maggior parte di questi colori resti invariabile. Che se pel lungo uso di tali paramenti, i fili d'oro vengano per la massima parte a disperdersi, ed a consumarsi, rimanendo la sola seta in color giallo, che a quelli serviva come di appoggio e di fondamento, non sono allora più capaci simili paramenti di essere nè all'uno, nè all'altro colore attribuiti. Va qui però avvertito, che avendo la Chiesa non senza mistero stabilito nella celebrazione degli augusti suoi riti la varietà de'sagri paramenti, e dei colori di essi, per distinguere un colore dall' altro, fa duopo stare al principal del drappo o stoffa, che forma il fondo del paramento, e non ai ricami, ai disegni, ai fiori, ed agli abbellimenti, i quali per quanto sovrabbondino non possono definire un colore, differente da quello del fondo; quindi per esempio una pianeta in fondo bianco ricca di ornati di colore rosso, non

può servire che pel primo colore, e non mai pel secondo. Similmente in que' paramenti, che sono a più colori intessuti, si deve attendere a quello che prevale, meno i casi summentovati per mancanza di modi a poter sostenere le occorrenti spese per farli diversamente.

Si deve pure avvertire, che i decreti della sagra congregazione dei riti prescrivono, che ciascun sacerdote, tanto secolare quanto regolare, celebrando la messa debba sì per la solennità, sì pel colore de' paramenti seguire la rubrica prescritta nella chiesa ove celebra, ancorchè l'ufficio particolare del sacerdote stesso non si conformasse a quello della chiesa. Così ancora quando si celebra la messa in un altare ove sia esposto il ss. Sagramento, sia in domenica privilegiata o altra festa, dovranno usarsi paramenti di color proprio alla festa del santo corrente, e non già esclusivamente il colore bianco proprio della solennità del ss. Sagramento, ed anche il violaceo se la festa del giorno lo richiede. Allorchè poi in alcuna chiesa per concorso di popolo, per particolare indulgenza concessa o altra solennità si cantasse la messa di santo particolare, ed ancorchè vi fosse esposto il ss. Sagramento, nelle messe private si useranno parimenti di colori propri al santo del giorno corrente, ed anche il violaceo se occorra, per nulla avendo riguardo al colore che si usa nella messa solenne.

Per ciò poi che riguarda il colore rosaceo, o di rose secche, ci permetteremo di aggiungere a quanto su di esso abbiamo detto, il seguente cenno. Il colore di rosa secca viene chiamato dai greci *Xerampelino*, e da altri *Zalolino*. Questo colore ritiene qualche vaghezza dell' originario della rosa; ma alquanto mortificato, e meno vivace. Il rosaceo si considera un colore tra la porpora, e il colore violaceo o violetta, e si adopera, come dicemmo, nella quarta domenica di quaresima, e nella terza dell'avvento. Analogo alla prima si crede proprio per quanto si legge nell' introito, e nell' evangelo della messa, e perciò qual sollievo ed allegrezza dai digiuni, e dalle penitenze del corso della quaresima, e qual preparazione al colore più giulivo e solenne della prossima solennità pasquale, avendo la rosa tre singolari proprietà l'odore, il colore, e il sapore, equivalenti alla carità, alla giocondità ed alla spirituale sazietà, figura di Gesù Cristo vero fiore del campo. Vuolsi ancora derivato nella quarta domenica di quaresima il colore di rosa secca, dalla *Rosa d'oro* (*Vedi*), che si benedice dal Papa con quella bella, misteriosa, ed espressiva orazione, che riportammo al vol. VIII, p. 276 del *Dizionario*. Così nella terza domenica dell'avvento col colore di rose secche, intende la Chiesa prepararsi ad altra solenne festa, ma con minori dimostrazioni, in espettazione della venuta del Salvatore annunziato dai profeti con sospiri, e desideri ardentissimi. Si conchiude, coll'autorità de' liturgici, che il colore rosaceo è porpora di tinta più leggera, non tinta due volte, cioè una specie di porpora violacea, come si espresse il detto Ottavio Ferrario. *V.* il Bonanni, *Gerarchia ecclesiastica* p. 343 e 347, sui diversi colori usati dalla Chiesa.

Sui colori dei paramenti ecclesiastici, su quelli degli ornamenti dell'altare, e de' sagri templi, oltre

gli articoli relativi, e principalmente quelli delle CAPPELLE PONTIFICIE e CARDINALIZIE, PARAMENTI SAGRI ec., vanno consultati Carlo Bartolommeo Piazza, *Iride sagra spiegata nei colori degli abiti ecclesiastici*, Roma 1682. In essa al capo V dice, *Che l'uso, e la diversità prescritta dei colori appartiene ai sagri riti, e non puossi trasgredire senza grave colpa.* Al capo VI tratta: che tanto la *Chiesa trionfante, quanto la militante si diletta della varietà dei colori: quella rappresentata nelle gemme, questa ne'fiori.* Ed al capo XXXIV asserisce: *essere contro la mente de' sagri canoni l'uso degli apparati ecclesiastici di colore ambiguo, e diverso. V.* Gio. Gasparo Krausen, *Dissertatio de colore sacro speciatim vestitus sacerdotalis*, Wittembergae 1707; Claudio Villette, *delle ragioni dell'uffizio e delle cerimonie della Chiesa Romana*, Parigi 1611. Sono pure a vedersi il padre Carlo Guiet, gesuita, *della Heortologia* libro III, capo XXIX; Bouquillot, *Liturgia sacra*, pag. 96; Diclich, *Dizionario sacro-liturgico*; Gavanto, *Delle cerimonie ecclesiastiche*, colle *Addizioni* del p. Merati, p. 36, e seg. Pel colore delle gemme degli anelli degli ecclesiastici, *V.* l'articolo ANELLI, e pel colore degli abiti sagri de' greci, Balsamone nella sua *Collezione de'canoni*, e il Macri, *Notizie de'vocaboli ecclesiastici* alla voce *Saccus* (veste sagra usata dalla chiesa greca), dove tratta dei colori bianco, e rosso, adoperati dai greci.

COLOSSEO o COLISEO DI ROMA, ovvero *Anfiteatro di Flavio Vespasiano.* Questo anfiteatro, volgarmente detto dall' ottavo secolo *Colosseo*, si considera pel più celebre monumento della romana grandezza, il principalissimo edifizio dell'antica architettura, la più vasta mole, che l'edacità del tempo, e la ferocia de' barbari non seppero interamente distruggere; anzi tutti gli archeologi dicono essere la più sontuosa delle antiche fabbriche giunte sino a noi. Questo portento di romana magnificenza, che nelle stesse sue rovine reca singolar lustro alla odierna Roma, e desta in tutti sorpresa ed ammirazione, descritto e illustrato da molti e gravi scrittori, fu confrontato colle meraviglie del mondo antico da Marziale, che nell'epig. I *de Spect.* non dubitò di asserire:

Omnis caesareo cedat labor amphitheatro;
Unum pro cunctis fama loquatur opus.

Nel luogo dov'è ora il grandioso anfiteatro fu già un mercato o emporio, che l'imperatore Nerone occupò per farne parte del suo palazzo, o *casa aurea*, e dove costruì uno stagno a foggia di lago; laonde fu detto *Stagnum Neronis. V.* Nardini *Roma antica*, pag. 3. Avendo Augusto immaginato di fondare un anfiteatro nella parte centrale di Roma, poscia l' imperatore Flavio Vespasiano ne mandò ad effetto l' idea nel sito da Nerone ridotto a lago, e dove alcuni aggiungono un giardino. Si servì Flavio per architetto (almeno secondo la più comune opinione) di Gaudenzio cristiano; altri però ne danno il merito ad un tal Rabirio. L'edifizio fu incominciato nel penultimo anno della vita di Vespasiano, che gl' impose il suo nome di Flavio, ma per aver tolto dal vestibolo della casa di Nerone il

celebre colosso, o statua colossale marmorea di quell' imperatore che poi Adriano eresse innanzi all' anfiteatro, verso il tempo suindicato la denominazione di Colosseo dal colosso, prevalse al suo vero nome di anfiteatro Flavio. Alcuni archeologi asseriscono, che il nome di Colosseo derivasse piuttosto al monumento dalla sua grandiosa costruzione, portentosa ed eccelsa altezza, come si esprimono il Mazzocchi, e il Cassio. Il Borghini dice, che al suo tempo gli anfiteatri, forse da questo famoso, chiamavansi *Culisei*, con voce alquanto corrotta da *Colossei*. Si racconta che l'edifizio fu terminato in soli cinque anni, colla spesa di dieci milioni di scudi, avendoci lavorato dodicimila giudei fatti schiavi da Vespasiano, e dal suo figlio Tito nella guerra giudaica, in cui fu presa Gerusalemme. Tali trionfi furono anzi celebrati col vicino arco di Tito in capo alla via sacra. Cassiodoro, *Variar.* lib. V, *Epist.* XLII, attribuisce tutta la gloria e tutta la spesa di questo edificio a Tito, dicendo che vi versò un fiume di ricchezze. Barthelemy, e il p. Jacquier formando un calcolo della spesa stabilirono, che il solo muro esterno costerebbe diciassette milioni di franchi. Da ciò si può rilevare quanto sarà costato tutto intero l' edifizio, con tutti gli ornamenti, senza nominare le spese per la celebrazione dei sorprendenti, e sontuosissimi spettacoli.

Dopo la morte di Vespasiano, fu continuata la gran fabbrica da Tito imperatore, e nell' anno 80 dell' era nostra fu dedicata solennemente alla memoria del suo augusto genitore Vespasiano, con sontuosissimi giuochi di gladiatori, e combattimenti di fiere, le quali in numero di cinquemila comparvero sull' arena, e furono tutte uccise, come raccontano gli storici.

Ricorderemo qui, che presso i romani le dedicazioni venivano celebrate a seconda dell' edifizio. I teatri si dedicavano con un dramma; i circhi colla corsa delle carrette; le naumachie coi combattimenti navali; e gli anfiteatri coi giuochi e lotte dei gladiatori, e colla caccia di fiere. Alla splendidissima dedicazione fatta da Tito dell'anfiteatro, ed ai giuochi sontuosi allora celebrati alludono due medaglie, che si vogliono fatte coniare dal di lui fratello Domiziano, le quali portano ambedue nel diritto la figura di Tito, e nel rovescio il prospetto dell' anfiteatro, che mostra a sinistra avere avuto la Meta sudante di cui si parlerà, a destra un portico a doppio ordine di colonne, il cui prospetto corrisponde alla parte dell' edifizio rivolta al monte Celio, ed il cui arco prossimo al centrale del primo ordine esterno portava il numero I. Finalmente l' imperatore Domiziano diede compimento all' edifizio, e se Vespasiano portò la cavea fino ad un certo numero di gradini, e se Tito la innalzò sino ai superiori, Domiziano la compì portando l' anfiteatro fino agli scudi, cioè a quegli ornamenti rotondi che coronavano la cornice estrema dell' anfiteatro, formando così una specie di merlatura, come si vede dalle medaglie. E magnifici spettacoli vi diede pure Domiziano, fra i quali un combattimento navale.

Trajano probabilmente portò l'arena al piano attuale, reggendola sopra costruzioni. Altri grandiosi giuochi vi diede Adriano nell'anni-

versario di sua nascita, ne' quali caddero cento leoni ed altrettante leonesse, e in sei giorni furono uccise mille belve. Avendo l'edificio sofferto in un incendio, Antonino Pio vi operò de' restauri; mentre per Marco Aurelio successore di lui, grandi feste solennizzarono le sue vittorie sui Marcomanni. I giuochi quivi fatti non salirono in tanta fama quanto quelli dispendiosi di Commodo, che andando perduto pegli spettacoli volle combattervi qual gladiatore, e giostrò colle stesse fiere; anzi a maggior comodo e sicurezza, aprì un passaggio sotterraneo per pervenire sul podio al suggesto imperiale, ove fu una volta inutilmente assalito dall' ardito Quinziano. *V. Osservazioni sull' arena e sul podio dell' anfiteatro Flavio*, fatte dal cav. Pietro Bianchi architetto, illustrate e difese dal professore Lorenzo Re, che sono riportate nel tom. I, parte II, p. 125 delle *Dissertazioni dell' Accad. Rom. di Archeologia.* Dice il Panciroli, *Tesori nascosti* p. 270, che l'edifizio si chiamò ancora arena, perchè nel mezzo era tutto sparso di alta arena, sì perchè i gladiatori nel fare alla lotta ungendosi le carni, le potessero coll'arena imbrattare, acciò non fossero tanto sdrucciole, ed anco perchè i gladiatori feriti, nascondendo coll' arena il proprio sangue, più coraggiosi seguissero l' incominciata pugna. Quindi aggiugne, che in apposite stanze intorno all' edifizio si mantenevano orsi, tigri, leoni, ed altre fiere, oltre quelle che si custodivano nel vivajo fuori delle porte di s. Agnese, e di s. Lorenzo. Uscendo le fiere nell' arena, i combattenti le affrontavano, e riportavano copiosi premi nell' ucciderle. Talvolta vi furono esposti i condannati all' estremo supplizio, gli schiavi, i prigionieri di guerra, ed i cristiani in odio della fede, come poi si dirà. Tanta crudeltà veniva scusata dalla passione del popolo romano pegli spettacoli, e per ispirare negli animi degli spettatori tale coraggio, che li facesse sostenere nelle guerre qualunque attacco, senza provarne timore o spavento.

Anche Alessandro Severo fece celebrare nell'anfiteatro solenni spettacoli, e con maggior frequenza il fece Caracalla, lasciandovi la vita il celebre gladiatore Batone. Nel breve impero di Macrino, verso l'anno 217, siccome molte parti che costituivano l'edifizio, massime quella superiore della cavea, erano di legno, così a' 23 agosto percosso venendo l'anfiteatro da un fulmine fu arso da cima a fondo, rimanendo consumati dal fuoco tutto il recinto superiore, e tutti i gradini all'intorno, nulla valendo ad arrestarne l' incendio l' acqua pluviale che in gran copia cadeva, e quella portatavi da tutta Roma. Il perchè rimanendo inservibile, lo spettacolo de' gladiatori fu dato per molti anni nel circo. In seguito le parti consumate dal fuoco furono rifatte di materiali solidi, da potere impedire altri incendi di conseguenza. Il primo a restaurarlo fu Eliogabalo, ma continuò e compì il lavoro Alessandro Severo, per cui furono coniate medaglie colla sua effigie, e coll' anfiteatro con combattenti e giuochi di gladiatori, il che accadde verso l' anno 223. Nel rovescio di una medaglia di Gordiano III, si vede l' anfiteatro avente a sinistra la Meta sudante, il colosso di Nerone, e a destra legato colla fabbrica una specie di portichetto arcuato sostenuto da colonne ed or-

nato di un timpano, che cuopre una statua. In mezzo poi all'arena vedesi un toro alle prese con un elefante. È noto quanto Gordiano amasse avere molte belve, che poi correndo l'anno 248, furono consumate dal successore Filippo nei giuochi secolari, e con caccie sontuose.

Nell'impero di Decio Mario Venanzio Basilio, verso l'anno 260, soggiacque l'anfiteatro con lieve suo danno ad altro incendio, che fu subito riparato; indi anche Probo vi diede magnifiche caccie per celebrare nel 281 il suo trionfo. In una sola volta fece uscire cento leoni giubbati, che co' loro ruggiti fecero rimbombare orrendamente la cavea, e che poi furono tutti uccisi. Seguì la caccia di cento leopardi africani, e di altrettanti siriaci, di cento leonesse, di trecento orsi; dipoi comparvero trecento paja di gladiatori, ed il combattimento fu formato dai prigionieri portati a Roma. Numeriano ed altri vi diedero giuochi magnifici; ma furono aboliti per sempre dall'imperatore Onorio cristiano i combattimenti dei gladiatori nel 403, giacchè Prudenzio avea esortato l'imperatore Teodosio di lui genitore a non permettere più tali feroci combattimenti contrari alla morale, e alla religione cristiana, onde s. Almachio fu l'ultimo martire, che ivi perisse per avere innanzi ad Alipio prefetto di Roma, invitato i gladiatori a cessare una volta da tal carnificina. Ma sebbene Onorio rigorosamente proibisse la continuazione de' combattimenti de' gladiatori, le caccie e gli spettacoli delle bestie feroci continuarono almeno sino a Giustiniano I ne' primi del VI secolo. Già verso l'anno 442 un tremendo terremoto aveva danneggiato l'anfiteatro, che fu ristorato da Rufo Cecina prefetto di Roma, il quale rifece di nuovo il piano dell'arena, il podio, e le porte posteriori, e ristabilì i gradini. Nell'anno 508, essendosi rovinato il podio, e sprofondata l'arena per un altro fortissimo terremoto, cagionato da un vulcano, Decio Mario, altro prefetto di Roma, accorse a riparare i danni.

Divenuto re d'Italia il goto Teodorico, nel 519 per avere assunto il consolato Eutarico Cillico genero di lui, furono nell'anfiteatro celebrati splendidissimi giuochi, con caccie di belve fatte venire dall'Africa. Tali giuochi rinnovaronsi nel 523 nell'assumere il consolato Anicio Massimo. Insorsero dipoi le ostilità tra i goti e i greci, nel qual tempo Roma soggiacque a gravissimi danni, per cui sembra probabile quanto asserisce Ridolfino Venuti *Roma moderna* t. I, p. 4, che l'ira de'barbari principiasse a guastare in parte una mole così ammirabile, anche per l'avidità di levarne i metalli che la componevano. Fu Teodorico il primo, che concesse i sassi dell'edifizio per uso di altre fabbriche; ed il Cancellieri a p. 97 de' *Possessi*, aggiugne, che il popolo romano chiese licenza a Teodorico di ristorare le mura della città, colle pietre de'gradini, che si trovavano smosse dall'anfiteatro. Il Platina, nella vita del Pontefice s. Gregorio I eletto nel 590, nel difenderlo dalla calunnia, che in odio del culto de'pagani e gentili rovinasse molti antichi edifizi, dice ch'egli in vece siccome romano amava teneramente Roma, e il suo lustro.

Tuttavolta il venerabile Beda, il quale fiorì nell'ottavo secolo, *in Coll.*

de Bell. c. III, chiaramente indica col noto vaticinio, che allora il monumento era ancora intero, esprimendosi: *Quamdiu stabit Coliseus, stabit et Roma: quando cadet Coliseus cadet et Roma: quando cadet Roma, cadet et mundus.* Ecco la prima volta, che l' anfiteatro Flavio viene chiamato *Coliseus*, e si deve credere con più ragione, che il fosse dalla colossale sua mole, che dal colosso di Nerone, il quale a'tempi di Beda non più esisteva. Sembra adunque, che sino a questi tempi le invasioni di Alarico, Genserico, ed Odoacre l' avessero risparmiato, e che piuttosto dai fieri terremoti del 739, e 780, e dalla barbarie de'secoli seguenti ripetesse l'edifizio la sua rovina. Nel declinare poi del secolo XI incontrò la sorte di altre grandi fabbriche dell' antica Roma, e per la sua forma e solidità, fu ridotto a dover essere fortezza feudale di varie famiglie nobili, e potenti, che ne'successivi secoli turbarono la pubblica tranquillità, e mantennero accesa la discordia civile. Non va qui taciuto, che i portici contigui al Colosseo, nell'anno 1085, furono rovinati da Roberto Guiscardo duce de'normanni, recatosi in Roma per liberare il Papa s. Gregorio VII, assediato dall'imperatore Enrico IV, in Castel s. Angelo.

Nell'anno 1130, il Colosseo, come una rocca difesa, era già in potere della celebre famiglia Frangipani, della quale il Cancellieri dà erudite notizie a p. 348 de' suoi *Possessi*. Pertanto venendo a' 15 febbraio eletto Pontefice Innocenzo II, insorse contro di lui l'antipapa Anacleto II assai potente, quel Pontefice insieme co'suoi fratelli Guidoni-Papareschi, nobili di Trastevere, si ricovrò nel Colosseo presso i Frangipani suoi amici. Inutilmente il falso Papa colla sua numerosa fazione assaltò il Colosseo; il perchè tutto furente andò a depredare la basilica Vaticana, il patriarchio di s. Maria Maggiore, ed altre chiese di Roma, servendosi delle ricchezze usurpate per corrompere i romani a sostenerlo, per cui Innocenzo II passò in Francia. Ritornato in Roma, dopo la morte di Anacleto II, vide con suo dolore nel 1142 ripristinare il senato romano, e la repubblica, che occupò il Colosseo, e tutte le altre fortezze e torri dei Frangipani, siccome avversi al governo popolare. *V.* Agnello Anastasio, *Ist. degli Antipapi*, tom. II. p. 35.

Ricuperato dai Frangipani il Colosseo, sappiamo che il gran Pontefice Alessandro III, *Bandinelli*, nello scisma de' quattro antipapi, sostenuti dall'imperatore Federico I, mentre era pseudo-Pontefice Pasquale III, dal patriarchio lateranense ove abitava, nel 1166 per insidie tesegli dall'esercito dell'imperatore, co'suoi fratelli, e famiglie si rifugiò nelle sicure case de'Frangipani, presso s. Maria Nuova, cioè nella torre *Cancelleria o Cartularia*, di contro all'arco di Tito, e nel Colosseo. Ivi teneva le congregazioni, i concistori, trattava le cause, ed emanava i pontificii ordini: finchè dopo di avere scomunicato Federico I, nell'agosto 1167 partì di Roma per maggiore sicurezza, nelle due galere, che con armati gli avea mandate sul Tevere il re di Sicilia Guglielmo, come raccontano il nominato Agnello Anastasio t. II. p. 73, e 74, il Baronio, ed il Pagi all'anno 1167.

A quell'epoca l'edifizio del Colos-

seo dava nome ad una delle contrade di Roma, della quale i Frangipani erano i capitani, ed i cui *bandonarii*, o *banderarii* precedevano colle insegne il Papa nelle solennità, massime nel dì della incoronazione, siccome si legge negli Ordini Romani. I medesimi bandonari, così detti dalle bandiere che usavano, erano la guarnigione del Colosseo. Dipoi nel termine del pontificato d'Innocenzo III, *Conti*, e circa l'anno 1216 il nipote di lui Pietro Annibaldi, d'una delle primarie famiglie romane, quale emula della Frangipane, volle costruire una torre nelle vicinanze del Colosseo, per poi attaccarlo, e rendersene signore: ma i Frangipani, e Giacomo capo della famiglia con tutto il loro potere sì dallo stesso Colosseo che dalla torre della vedova di Naione Frangipane, ne impedirono l' esecuzione. Tuttavolta, profittando gli Annibaldi delle gravi differenze tra Federico II, e il Papa Gregorio IX, e facendosi forti per Riccardo Annibaldeschi della Molara, fatto nel 1237 Cardinale, ottennero che l'imperatore obbligasse Arrigo, e Giacomo Frangipani a ceder con giuramento la metà del Colosseo, col palazzo contiguo. Ma, divenuto Pontefice Innocenzo IV, *Fieschi*, nel 1243 ottennero da lui i detti Frangipani padre e figlio l'annullamento del trattato, perchè essi non potevano disporre del luogo come feudatarii del sovrano Pontefice; laonde con breve de'18 marzo 1244, Innocenzo IV, per impedire che il Colosseo non cadesse a danno di Roma nelle mani di Federico II, e de'Ternesi suoi seguaci, formalmente dichiarò essere questo di dominio diretto della Santa Sede.

Nel tempo che i Frangipani dominarono l'edifizio, questo fu assai malmenato, e tra i danni cui ricevette si vogliono, forse di preferenza alle altre cagioni accennate di sopra, riconoscere quei buchi che con violenza si operarono per trarne il ferro, il piombo, e il bronzo de'perni, i quali legavano tra di loro i massi, ciocchè altri attribuiscono, come dicemmo, ai barbari, ed altri in parte alle botteghe di legno indossate ai pilastri antichi allorchè l'anfiteatro volle convertirsi in mercato, locchè non si deve credere.

Verso i principii del secolo XIV nuovamente il Colosseo tornò in potere degli Annibaldeschi, finchè, recatosi in Roma, nel 1312, Enrico VII per ricevervi la corona imperiale dai legati spediti da Avignone dal Papa Clemente V, costrinse Annibaldo a rendere i palazzi e le fortificazioni delle milizie, non che la torre di s. Marco, ed il Colosseo di cui era possessore. I legati posero sotto la giurisdizione del popolo romano il Colosseo, che di nuovo fu destinato ai pubblici spettacoli. Difatti si ha che nel 1332 ai 3 settembre vi fu fatta una giostra, sebbene fosse in parte rovinato, e ne mancassero i sedili, per cui si fecero palchi di legno per le dame da una parte, occupando l'altra le donne artigiane; un' egual distinzione si usò ancora cogli uomini. Questa famosa giostra, o torneo, riuscì quanto celebre altrettanto funesta, perchè morirono diciotto giostratori, giovani nobili; e nove feriti dai tori, dei quali rimasero morti undici. Ai giostratori si fece grande onore, e si tumularono nelle basiliche lateranense, e liberiana. Questa giostra

viene descritta dal Marangoni, dal Muratori, nel t. XII *Rer. Ital. Script.*, e dal Bonet a p. 46.

Nel terremoto, che afflisse Roma nel settembre 1349, cadde una parte del Colosseo, per cui la storia non nomina più il Colosseo, nè come fortezza, nè come luogo di spettacoli; anzi nel 1362 il vescovo d'Orvieto, legato o vicario di Urbano V in Roma, scrisse in Avignone a quel Papa di aver trovato i soli Frangipani, i quali volessero comperare pietre dello stesso Colosseo da lui poste in vendita. Si sa inoltre, che i capi delle diverse fazioni, le quali allora laceravano la città, trattarono di dividersi il Colosseo, per farne una cava di pietre. In appresso, e nel pontificato di Urbano VI, era già caduta la parte, che guarda i monti Palatino e Celio, e nel 1381 il senato romano ne cedette porzione all'ospedale di s. Gio: Laterano *ad Sancta Sanctorum*, il quale lo ridusse a modo di ospedale sotto il nome di ospedale di s. Giacomo *ad Colosseum*. Tale risoluzione del senato romano si attribuisce dal Bonet al funesto avvenimento della giostra summentovata del 1332, conoscendo ora mai i romani, che doveva venerarsi e rispettarsi un luogo santificato dal sangue di tanti martiri. La nobile compagnia del ss. Salvatore *ad Sancta Sanctorum* discacciò dal Colosseo i malviventi, che vi si erano rifugiati: e siccome ne aveva ricevuto una terza parte, chiuse con muri sei archi pegli ammalati verso la via, la quale conduce al Laterano. Presso quel luogo aggiunge il Bonet, secondo alcuni, essere stato per un tempo un monistero di monache. Nel pontificato di Martino V, scrisse il Poggio, che il Colosseo trovavasi nella maggior parte distrutto al suolo per istoltezza de' romani, ed a cagione dello scisma, che lacerò la Chiesa Romana dal 1378 all'anno 1417.

Mentre la vicina chiesa, e il monistero di s. Maria Nuova erano divenuti proprietà de' monaci olivetani verso la metà del XV secolo, il Colosseo venne con mura chiuso coll'orto del monistero; ma avendo il popolo romano atterrate le mura, l'edifizio tornò ad essere aperto al pubblico. Paolo II, eletto nel 1464, impiegò i materiali delle parti cadute del Colosseo nella fabbrica del *palazzo di s. Marco* (*Vedi*), che divenne abitazione de' Papi. Il Cancellieri citato, a p. 311, dice che coi travertini del Colosseo Paolo II abbellì ed ingrandì anche la chiesa di s. Marco contigua al palazzo, e che nel secolo XIV si andavano a prendere liberamente gli scalini al Colosseo per erigere le case. Il Vasari poi nella vita di Giuliano da Majano, che fu l'architetto del palazzo di s. Marco, ora di Venezia, dice che una gran quantità di travertini furono per esso scavati da certe vigne vicine all'arco di Costantino, le quali venivano ad essere contrafforti ai fondamenti del Colosseo, cioè da quella parte che oggi è rovinata, forse per avere allentato l'edifizio. Altrettanto fece il Cardinal Raffaele Sansoni Riario, nel fabbricare il palazzo della Cancelleria, del quale si parla al vol. VII, p. 192 del *Dizionario*, coll'assenso dello zio Sisto IV; e lo stesso dipoi fecero i Farnesi, nel secolo seguente per edificare il sontuoso *palazzo Farnese* (*Vedi*).

Da Paolo II a Giulio III, nel 1550, molte altre fabbriche di Ro-

ma furono erette, ed abbellite in parte co'materiali del Colosseo, leggendosi nel Bicci, *Notizia sulla famiglia Boccapaduli*, p. 132, che dei travertini del Colosseo s'impiegarono in parte nei palazzi del senatore, e conservatori di Roma. Nella vita poi del famoso Benvenuto Cellini si legge al lib. II, e all'anno 1532; che il Colosseo era in tale stato di abbandono, che durante la notte serviva alle stregonerie, e ad altre iniquità. D'altronde si sa che dai primordi del secolo XVI nel Colosseo incominciò a rappresentarsi la storia de' patimenti di Gesù Cristo, in drammi sagri. A questa epoca appartiene la pianta di Gerusalemme, che si vede dipinta sulla parte interna dell'arco grande d'ingresso verso occidente. Ma di questa nuova destinazione dell'arena, ci permetteremo il seguente cenno.

Attesta Girolamo Ferrucci, nelle note alle *Antichità di Roma* di Andrea Fulvio, stampate in Venezia nel 1558; che fino al pontificato di Paolo III furono recitate nel Colosseo le rappresentazioni della passione del Signore, di cui ancora si parla dal Fontanini, *Elog. Ital.* p. 498, dal Mazzuchelli t. IV, p. 973, e specialmente dal citato Marangoni al § IX. Il Panciroli, ove tratta della chiesa di s. Maria in campo Carleo, congettura che fosse appellata di *Spoglia Cristo*, perchè coloro che facevano tali rappresentazioni, venivano a deporre in essa le vestimenta, colle quali le rappresentavano. Ma ciò non parve verosimile al dotto Marangoni per la non piccola distanza del luogo, e perchè potevano ciò fare con maggior comodità, o ne'portici dell'anfiteatro, già chiusi in parte ad uso di abitazione, oppure nella contigua chiesa di s. Giacomo a'piedi dello stesso Colosseo. Il medesimo Panciroli, a p. 269 de' *Tesori nascosti*, stampati nel 1600, parla d'una chiesuola, detta l'oratorio del Gonfalone, esistente dentro il Colosseo; e Ridolfino Venuti aggiunge, che la cappella detta della Pietà, situata nell'anfiteatro, e principiata colle limosine de' passeggieri, essendo poi passata all'arciconfraternita del Gonfalone, fu da quella compagnia ristaurata ne' primi del secolo XVIII, ed essa vi pose un eremita per custode. La lapide, che ricorda tali ristauri, porta la data del 1622.

Solevano i Pontefici nel prendere con solenne cavalcata il possesso alla basilica lateranense, ascendere il Campidoglio, e poscia pel foro romano passare innanzi al Colosseo, mentre dall'arco di Tito sino all'anfiteatro spettava l'apparato della strada all'università degli ebrei, e quindi proseguire per la via che conduce al Laterano. Ma s. Pio V, nel possesso che prese a'23 gennaio 1566, volle passare con tutta la cavalcata per mezzo del Colosseo stesso; e Sisto V ne raddrizzò la strada. Questo ultimo magnanimo Pontefice, per sollievo de'poveri voleva ridurre il Colosseo ad abitazione e stabilimento per l'arte della lana da migliorarsi in Roma trovandosi allora negletta; ed è perciò che ne commise il disegno al cav. Domenico Fontana; cosicchè, secondo il divisamento di tal architetto, egli restituiva all'edifizio l'antica circonferenza con l'ingresso di quattro porte, ed altrettante scale. Nel mezzo vi doveva essere una fonte, e le loggie di fuori restavano aperte per uso de' lavoranti;

nelle altre si volevano adattare stanze, e botteghe. Però quando già si era principiato a spianare la terra al di fuori, morì Sisto V nel 1590, e l'impresa non ebbe più effetto. *V.* Fontana, lib. II, *Alcune fabbriche fatte in Roma da Sisto V;* e il p. Mabillon, *Itinerario d'Italia* p. 76, num. 29.

Nel 1644, sotto Urbano VIII, narra il diarista Gigli, che nella notte seguente ai 21 maggio, rovinò una parte del Colosseo, cioè tre archi e mezzo; e di que' soli materiali si fece uso nell'edificare il palazzo Barberini, e non di altri appositamente tolti con distruzione dell'antico, come tuttora dai più erroneamente si va ripetendo. Nel pontificato di Clemente X, e nel l'anno 1671, ritornò l'idea di dare nel Colosseo nuovamente gli spettacoli, massime la caccia de' tori, e già si erano ottenute le debite licenze, quando alcune pie persone, e principalmente il zelante p. d. Carlo Tommasi teatino ricorrendo al Papa, lo impedirono. La vastità dell'edifizio non solo offriva nascondigli a gente di mal affare, ma di notte rendeva pericolosa la contrada; il perchè Clemente XI fece chiudere gli archi esterni inferiori, ed i corridori furono ridotti a deposito di letame per ricavarne il salnitro per la vicina fabbrica delle polveri. Tali depositi però furono tolti nel 1811.

Essendo nel 1703 pel terremoto caduto un arco del secondo ordine verso occidente, i travertini di questo anfiteatro furono impiegati per la costruzione del porto di Ripetta, insieme a quelli rinvenuti nelle fondamenta delle case dei Serlupi. Però si legge in Cancellieri, p. 162 del *Mercato*, che avendo rovinato tre archi del secondo recinto dal lato del monte Celio, si trattava di vendere que' travertini al popolo romano, quando il Papa li assegnò pel detto porto. In seguito il ven. p. Angelo Paoli carmelitano ottenne dallo stesso Clemente XI facoltà e soccorsi, perchè il Colosseo non restasse alla profanazione de' cattivi, dopo che tanti santi martiri vi avevano versato il sangue; indi venendo consultati il cav. Bernini, e il principe Giambattista Pamphily, venne risoluto di fare risarcire le mura circondanti l'edifizio, consagrarne l'arena, e fabbricarvi una chiesa in onore dei santi martiri. Il cav. Carlo Fontana ne fece il disegno, e il Cardinal Altieri incaricò Giacinto del Bufalo per l'esecuzione, che per altro non ebbe luogo. Solo la città di Gerusalemme, ch'eravi dipinta, venne rinnovata, insieme alle mura, e collocate furono sopra le porte analoghe iscrizioni in onore dei santi martiri; le quali iscrizioni sono riportate dal Bonet nella sua *Breve notizia.* Quelle che vi erano state erette sotto Clemente X, nell'anno santo 1675, si leggono nel *Menologio* del Piazza a p. 475, e seguenti, dove parla dell'indulgenza concessa da Clemente X alla piccola chiesa o cappella dentro il Colosseo, precipuamente per risvegliare venerazione all'insigne martire s. Almachio, o Telemaco, come lo chiama Teodoreto, che significa in greco *fine della pugna,* e che appunto fu l'ultimo a spargere il sangue nell'arena, come superiormente si disse.

Gli altri martiri, che sappiamo essere stati bersaglio, e pasto delle fiere in questo anfiteatro, sono i ss. Taziana, Polito, Prisca, Marti-

na, Ignazio successore di s. Pietro nella chiesa di Antiochia, Eleuterio, Restituto, Vito, Sinfronio, Abdon, e Sennen, Giulio senatore romano, Eustachio, Alessandro, Grisanto, Gaudenzio creduto architetto dello stesso anfiteatro, Marino ed altri innumerabili; oltre duecento settanta invitti soldati cristiani, stati colà saettati nel dì primo marzo.

I primitivi cristiani, che fervorosamente veneravano le memorie de' martiri, ebbero questo luogo in gran divozione, riguardandolo con occhio ben diverso dai gentili per la sua mirabile struttura, e pei singolari suoi pregi. E siffatta divozione pubblicamente manifestarono appena cessate le persecuzioni, ed appena Costantino *il Grande* diede la pace alla Chiesa. Questo imperatore nel 331 abolì per tutto l'impero gli spettacoli della carne umana, locchè confermò nel 357 l'imperatore Costanzo, e poi espressamente il vietò in questo anfiteatro Onorio, come si è detto di sopra. Dal Bonet si apprende, che grande fu la venerazione di s. Gregorio I per questo luogo a cagione delle migliaia de' martiri, i quali vi avevano sparso il sangue in sostenimento della fede di Gesù Cristo; e che richiesto da alcuni ambasciatori di qualche reliquia, prese un pugno di terra dell'anfiteatro, e portata dentro un panno la diede loro. Nè mostrando gli ambasciatori alcuna fiducia in quella terra, il santo spremette il panno, da cui uscì vivo sangue, con immenso stupore degli astanti. S. Pio V soleva dire » *che chi voleva re-* » *liquie andasse a prendere la ter-* » *ra del Colosseo, tutta impastata* » *del sangue de' martiri*". Ed altrettanto era solito ripetere Benedetto XIII. S. Ignazio ne fu divotissimo, non meno che i ss. Filippo Neri, e Camillo de Lellis, tutti fondatori di Ordini religiosi, e che esperimentarono gli effetti del patrocinio de' santi martiri. D. Francesco Rovina Bonet, prima nel 1754, e poi nel 1796 pubblicò la *Breve e divota notizia della vita, martirio, virtù e miracoli di alcuni santi dell'anfiteatro Flavio volgarmente detto il Colosseo, i nomi de' quali ritrovansi registrati ne' martirologi, e presso gravi ed approvati autori.* Del medesimo abbiamo diversi pii esercizi da praticarsi nello stesso anfiteatro. Racconta questo pio autore a p. 11, che non lungi dal Colosseo, ov'era la chiesa di s. Pantaleo ai monti (di cui parla il Panciroli a p. 644), cioè dove prima esisteva il tempio della dea Tellure, eretto da Tito Sempronio, sovente i martiri erano dal senato esaminati, e quindi condotti al tempio del Sole presso il Colosseo; e ricusando essi di prestare culto alle false divinità, erano il più delle volte dai cacciatori delle fiere crudelmente flagellati, e condannati ad essere esposti, e nell'anfiteatro divorati dalle fiere, esclamando i gentili: i *Cristiani al leone.*

Ripieno di venerazione per un'arena santificata dal sangue de'martiri, il Pontefice Benedetto XIV, agli 8 febbraio 1744, fece pubblicare un editto da monsignor Simonetti governatore di Roma, col quale fu rigorosamente proibita la profanazione del Colosseo anche per la crescente divozione de' fedeli verso di esso. Quindi mossi alcuni divoti dalle prediche, che andava facendo per Roma il beato Leonardo da

Porto Maurizio, religioso de' minori riformati del ritiro di s. Bonaventura alla polveriera, nel 1749 ad istanza di essi cooperò a stabilire nel Colosseo il divoto esercizio della *Via Crucis* (*Vedi*), e volle fondata *l'arciconfraternita degli amanti di Gesù Maria* (*Vedi*), nel convento di s. Bonaventura; arciconfraternita, che da Benedetto XIV ai 25 settembre 1754 fu confermata, ed arricchita di grazie spirituali, dichiarandone eziandio protettore il Pontefice *pro tempore*. Nel suddetto anno 1749, volendo Benedetto XIV consagrare l'arena alla passione di Gesù Cristo in memoria de' martiri che ivi lasciarono la vita, dal vicegerente patriarca Ferdinando Maria de Rossi, fece a proprie spese edificare le quattordici edicole o cappellette per le stazioni della *Via Crucis*, con pitture della passione di Gesù Cristo; indi dal medesimo prelato, coll' assistenza dei confrati, le cappellette, e il Colosseo furono a' 27 dicembre solennemente benedetti, e piantata fu in mezzo dell'arena la croce, e dato principio al sopraddetto religioso esercizio con immenso concorso di popolo. In seguito lo stesso benemerito Papa, con chirografo degli 8 gennaio 1752, donò al sodalizio le cappelle, e pel grande aumento dei fratelli, e delle sorelle ascritte all'arciconfraternita, riconoscendosi angusto il luogo assegnato a s. Bonaventura alle adunanze del sodalizio, e contrario al ritiramento e quiete degli esemplari religiosi, a proprie spese fece dal vicegerente costruire un conveniente oratorio vicino alla chiesa de' ss. Cosma e Damiano nel foro romano, il quale donò all'arciconfraternita, prescrivendo che ivi si adunassero gli uomini, e nella detta chiesa le donne, per poi processionalmente recarsi al Colosseo per l'esercizio della *Via Crucis*, preceduta da una predica d'un religioso del mentovato sagro ritiro. Indi fu dichiarato che invece del vicegerente, un Cardinale fosse sempre direttore del sodalizio, dopo che monsignor de Rossi fu creato Cardinale; e che il porporato direttore nella processione portasse la croce in forma di piccolo tronco. Le donne hanno una presidente, che suole essere una principessa, o primaria signora romana; una regolatrice, ed altre officiali. Benedetto XIV spesso si recò a venerare l'arena del Colosseo (come poi fecero i suoi successori massime Clemente XIII, e Leone XII), e la fece con solenne religiosa pompa dichiarare chiesa pubblica, al qual effetto a' 19 settembre 1756, il Cardinal Guadagni, vicario di Roma, vi celebrò la messa, vi fece la comunione generale ad infinito numero di confrati, consorelle, ed altri divoti, colla distribuzione di una medaglia benedetta. Quella comunione pur si fece in appresso, e con più solennità dal Cardinal de Rossi dopo avervi celebrato il santo sagrifizio, e sì in questa, che nella precedente Benedetto XIV, e Clemente XIII concessero l' indulgenza plenaria. *V.* Giovanni Marangoni, *Delle memorie sagre e profane dell'anfiteatro Flavio di Roma, volgarmente detto il Colosseo*, Roma 1746, nella stamperia di Nicolò e Marco Pagliarini.

Ridotto il Colosseo a luogo sagro, valse a salvare il rimanente dell' edifizio, oggetto dell' ammirazione di tutti i secoli, soggetto di studio e di ricerche di tutti gli ar-

chitetti, di tutti i letterati, e sul quale più opere si pubblicarono, e più commenti che sugli altri insieme presi.

Dopo il corso di tanti secoli, i primi lavori fatti per conservare questo monumento si devono al magnanimo Pio VII, animato dal lodevolissimo spirito di conservare gli antichi monumenti. A sostegno della fascia esterna verso il Laterano, che minacciava rovina, nel 1805, come si legge nella iscrizione, fece costruire un gran contrafforte o sperone solidissimo, che reca stupore per la difficoltà dell'esecuzione. La urgenza non permise di dare a questo sostegno la forma originale del monumento, come poi potè eseguirsi nel 1828 dalla parte del foro romano, nell'altro contrafforte eretto da Leone XII, con architettura del valoroso architetto cav. Giuseppe Valadier, il quale formò un bellissimo castello di travi per sostenere l'angolo, e fabbricò nel primo ordine tre archi, due nel secondo, ed uno nel terzo, seguendo così l'architettura antica del monumento. Dopo la costruzione del primo sperone nel 1811, sotto l'amministrazione francese s'incominciò lo sterramento dell'edifizio, lo si purgò dalla terra, dalle macerie, e dal letame; indi nel 1815 si diede principio alle riparazioni interne, le quali indefessamente furono continuate, per curarne la importante conservazione; e fu negli scavi del 1813, che si discoprirono gl'ipogei, o sotterranei dell'arena, per cui grandi furono le analoghe discussioni degli archeologi, ed architetti. In tale argomento sono a consultarsi le succitate Osservazioni sull'*arena*, e *sul podio*, e l'avvocato Carlo Fea, *Dissertazione sulle rovine di Roma.*

La forma dell'anfiteatro Flavio è elittica ed ovale, come quella di tutti gli altri anfiteatri; ed i materiali in esso impiegati, sono il marmo, il travertino tiburtino ben tagliato, il tufo litoide, ed i mattoni. Di marmo era rivestito il podio ove sedevano i magistrati, e le Vestali, la corte imperiale e il senato. L'imperatore sedeva nel luogo più alto. Con lastre di marmo erano pure fasciati in parte alcuni degli ambulacri interni; e di marmo erano i gradini pegli spettatori. Di travertino sono i portici esterni, gli archi ed i legamenti dei portici interni, e degli accessi alle scale, non che le scale stesse. Di mattoni poi, e di tufo sono le pareti interne, e le volte. Si osserva da alcuni, che l'ampiezza dell'edifizio forse aveva esaurito i materiali, giacchè nelle parti superiori si vedono posti in opera massi di travertini scorniciati e rotondati, che già aveano servito ad altro uso, e che dovendo essere internamente coperti dal muro laterizio, non furono appianati. Altri però con più fondamento affermano che i massi di travertini scorniciati e rotondi, furono posti nei ristauri della parte superiore, e non per esaurimento di materiali nel murar l'edifizio. Tutto l'anfiteatro è fatto con quella imponente semplicità, e grave sodezza, che richiede la vastità della mole, i cui pregi si godono meglio ascendendo alla sua estremità, e vedendone dall'alto l'interno. Se poi si vede di notte al chiarore della luna, magico, e indescrivibile è l'effetto che produce, e le memorie che risveglia. La sua destinazione, come abbiamo già

indicato, era pegli spettacoli di caccie di bestie feroci, di giuochi de' gladiatori, e talora anche per le naumachie, e spettacoli navali, dappoichè si poteva allagare l'arena, ad un' altezza sufficiente a sostenere piccole navi. La sua circonferenza all'esterno è di piedi 1641, la sua altezza è di piedi 157; il suo maggior diametro è di piedi 581; mentre la sua larghezza si calcola a piedi 481. L' interna arena poi è lunga piedi 285, larga 182, e ne conta 748 di circonferenza. Ne' sedili potevano assidersi ottantasette mila persone, e potevano comodamente prendere luogo, ne' portici superiori alle gradinate, altri ventimila individui; laonde vuolsi che potesse contenere centomila spettatori. Quantunque l'anfiteatro abbia ricevuto gravi danni dal tempo, e dalle narrate vicende, pure è sì bello, e pittoresco nelle sue rovine, che alcuni giunsero a non desiderarne il ristabilimento. Gli spettatori venivano garantiti dalla pioggia, e dal sole da un velario con tende, o vele di colori, le quali seguivano la forma dei sottoposti cunei. Nella sommità dell' attico si veggono praticati all' esterno alcuni forami quadrati, dai quali uscivano i travi, che poggiavano sulle sottoposte mensole, e davano il comodo di assicurare nella loro cima le corde, sulle quali col giuoco delle girelle potevano le vele scorrere sino al centro dell'anfiteatro, dove facevano capo e centro tutte le vele.

La configurazione esterna dell'anfiteatro è di quattro ordini di architettura; il primo è dorico, il secondo è jonico, il terzo è corintio; tutti formati di archi, con colonne ai lati. Il quarto ordine è a foggia di attico adorno di pilastri corintii corrispondenti alle colonne degli ordini sottoposti, e vi sono delle finestre intermedie, e quadrilunghe. L' edificio è circondato nella sua base da tre gradini; il numero de' suoi archi era di ottanta, ed all' esterno si vedono numerati perchè il popolo conoscesse il luogo corrispondente nell'interno, che doveva occupare. Tra l'arco XXXVIII e XXXIX, evvi un arco senza numero, per cui dalla sua diversa forma, e dalla sala interna decorata di stucchi e marmi, a cui dà accesso, rilevasi che si doveva da quel lato congiungere al di fuori un ambulacro, o ponte pel quale gl' imperatori della famiglia Flavia, che avevano il palazzo nel vicino monte Esquilino, potessero comodamente recarsi al podio dell' anfiteatro. Entrando poi il popolo pegli archi esterni, mediante i vasti ambulacri interni, giungeva a venti scale, le quali davano accesso ai portici superiori, ai vomitorii, ed alle gradinate. Così nell' uscire dopo il termine dello spettacolo, potevano comodamente in breve spazio di tempo, essere fuori senza confusione tutti gli spettatori. I principali ingressi dell'anfiteatro erano nelle due estremità della curva elittica, cioè incontro al tempio di Venere e Roma, e dalla parte opposta che conduce al Laterano. Incontro al detto ingresso imperiale eravi un passaggio sotterraneo, dal quale si veniva al palazzo imperiale sul monte palatino, altri dicono al Celio ove era la casa Vitelliana di Commodo, nobilmente adorna di marmi, e musaici, e dove Commodo fu trucidato. Quattro adunque erano i grandi ingressi, due chiamati imperatorii, e due dell' arena, rima-

nendo i loro archi senza numero, sovrastati da altrettante quadrighe, siccome vedesi nelle medaglie.

L'arena interna aveva intorno un muro elevato sino all' altezza del podio, acciò gli spettatori fossero sicuri dallo slancio delle fiere. Al disopra del podio alzavasi l'amplissima gradinata divisa in tanti cunei, o piccole scale di comunicazione, ed in tre circuiti, o precinzioni, e dai portici esterni, e dalle scale interne si perveniva ad essa, col mezzo dei nominati vomitorii, ossia di alcuni anditi, che vi davano accesso, e pei quali gli spettatori andavano a sedere nelle gradinate. Al disopra di queste, sino alla sommità dell'edificio, alzavasi un ordine di loggiato di legno, chiamato *meniano*, dove pure situavansi altri spettatori. Si veggono ancora negli accessi, dall' ambulacro sottoposto al podio, all' arena, gl' incastri dei perni metallici delle grate di bronzo, che guardavano quegli aditi. Presentemente non rimane conservata all'esterno che la parte orientale cogli archi numerati dal XXIII al LIV degli ottanta che erano, rimanendone così soltanto tre ottave parti. Da questo lato però restano conservati gli ambulacri interni, mentre dagli altri lati si ha la parte esterna, cosicchè tutta la prima linea dei portici è distrutta. Nell'interno non rimangono che informi avanzi delle volte, che sostenevano i gradi, o sedili marmorei, nella cavea da dove si vedevano gli spettacoli. Vuolsi inoltre, che dinanzi al parapetto esteriore fosse in ciascun arco un piedistallo con una statua pedestre, come apparisce dalle medaglie.

Finalmente faremo menzione della *Meta Sudante*, o antica fonte, così chiamata perchè aveva la forma delle mete de' circhi. Le acque la bagnavano dalla cima all' intorno, e gli avanzi di essa si vedono avanti il Colosseo verso l' arco di Costantino. Si crede eretta da Domiziano, che compì l' anfiteatro, con gran bacino, non solo per pubblico abbellimento, ma per dissetare gli spettatori de' giuochi, e quelli che agivano in essi, massime i gladiatori, che, terminato lo spettacolo, coperti di polvere e di sudore, si tuffavano nel suo bacino, e ne ricevevano refrigerio. Oltre poi i summentovati scrittori dell' anfiteatro Flavio, si possono consultare i seguenti: Carlo Fontana, *Descrizione, e delineazione dell' anfiteatro Flavio*, Aja 1625; Josephus M. Suaresius, *Diatriba de foraminibus lapidum in priscis aedificiis*, Vasioni 1651, et Romae 1668, et in tom. I *Thes*, Sallengre p. 1313; Scipione Maffei, *Degli anfiteatri*, Verona; Carlo Fea, *Dissertazione sulle rovine di Roma* nel tomo III della sua edizione del Winckelman p. 393; Guattani, *Monumenti inediti* 1789, p. 29; Morcelli, *De stylo inscriptionum latinarum*, p. 199; Gaetano Marini, *Atti, e monumenti de' fratelli Arvali* t. I, p. 219; ed A. Nibby, *Roma nell'anno* 1838 parte I antica, *Anfiteatro Flavio*, pag. 399, e seg.

COLOSSI, COLOSSO o COLOSSA, *(Colossen.)*. Sede arcivescovile *in partibus*, in Asia, nella Frigia Pacaziana. Posta sopra un altura, non lungi da Laodicea, fu gran città, e fioriva già ai tempi di Erodoto. Il suo governo era democratico, e il suo primario magistrato portava il titolo di arconte, o pretore. Venuta in potere dei

Persiani, Serse vi passò con tutto il suo numeroso esercito. I macedoni la tolsero ai Persiani, indi divenne dominio dei Seleucidi; ma dopo la battaglia di Magnesia, dove fu interamente sconfitto Antioco III, se ne rese signore Eumene re di Pergamo. Allorquando Attalo, l'ultimo de' suoi successori, donò i suoi stati ai romani, Colosso con tutta la Frigia fece parte della provincia proconsolare d'Asia; divisione che durò fino all'impero di Costantino *il Grande*. Divisa poscia la Frigia in Pacazia o Pacaziana, e Salutare, Colosso fu la sesta città della prima, ed in appresso prese il nome di *Chonos*, *Chonae*, *Chone*, o *Chonna*, e più modernamente eziandio quello di *Konos*.

Il dottore delle genti, l'apostolo s. Paolo, vi predicò l'evangelo. Celebre è la lettera, che ai colossensi scrisse il santo apostolo, mentre era in Roma, verso l'anno 62 dell'era nostra, stretto da catene. Per preservare que' novelli cristiani da qualunque tentazione di tornare al giudaismo, o paganesimo, s. Paolo diede loro nella lettera la più sublime idea di Gesù Cristo, del benefizio della redenzione, della grazia che Dio loro fece chiamandoli alla fede; e diede ad essi le più saggie lezioni di governo, e direzione. Basta leggerla per sentirne la efficacia, l'importanza, la bellezza, la grazia e l'energia. Dalla stessa rilevasi che Epafrata, discepolo di s. Paolo, aveva fondata la chiesa di Colosso, nella quale Filemone, e il suo schiavo Onesino, da lui fatto libero, si distinguevano per la fede, e per la pietà.

Divenuta Colossi nel primo secolo sede vescovile, fu sottoposta alla metropoli di Laodicea, ed il patriarca Fozio, verso il nono secolo, l'elevò al grado di metropoli onoraria. Adesso la santa Sede la riguarda, e la conferisce come titolo arcivescovile *in partibus*, senza chiese suffraganee. In questo medesimo anno 1842, il Papa regnante Gregorio XVI, nel concistoro dei 24 gennaio, ne dichiarò arcivescovo monsignor Gio. Battista Canali, già vescovo di Ferentino, attuale vicegerente di Roma. Il penultimo arcivescovo di Colossi era stato monsignor Alberto Maria Capobianco. Dall'annalista Rinaldi, all'anno 60, num. 2, si ha che in Colossi era grandemente onorato s. Michele arcangelo, per un insigne miracolo ivi operato.

COLUMNA o COLUMPNA. Sede episcopale nell'Africa, nella provincia della Mauritiana Cesariana, sotto la metropoli di Giulia Cesarea. *Not. Afr.*

COLYBRASSUS. Sede vescovile d'Asia, nella prima Panfilia, dipendente dalla metropoli di Side. Commanville dice, che la sede di Colybrassus fu eretta nel quarto secolo.

COLYDRI. Sede episcopale dell'esarcato di Macedonia, nella prima Tessaglia, suffraganea della metropoli di Larissa, la cui erezione rimonta al secolo nono.

COMACCHIO *(Comaclen.)*. Città con residenza vescovile nello stato pontificio, legazione apostolica di Ferrara. Comacchio, *Comaclum*, e *Comacula*, dal greco nome che significa ondosa, è situata tra Ravenna e Ferrara in luogo piano presso la sponda orientale dell'ampio stagno, noto sotto il nome improprio di *Valli di Comacchio*. Una lingua di terra divide lo stagno dal

mare Adriatico, ed in mezzo a quella si apre un passaggio o canale, che dal mare conduce alla laguna, e che da una delle torri da cui è difeso, viene denominato *Porto di Magnavacca*. Il circuito dello stagno si approssima a cento trenta miglia. Un tempo stanziò nel porto una flotta di legni imponente, che destò gelosia nei veneziani. Alla città anticamente non si aveva accesso che per acqua col mezzo delle gondole. Non oggi così, chè nel 1821, fu costruita una strada rotabile, la quale da Magnavacca conduce alla porta di Comacchio, così detta dei *Treponti*. Questi ponti in uno riuniti, sono un vero capo d'opera d'arte, giacchè sono cinque grandi archi riuniti a direzioni opposte, sotto ai quali passano altrettanti canali navigabili della città, che in un solo ivi si riuniscono, e così riuniti vanno direttamente al porto di *Magnavacca*, e si perdono finalmente nell'Adriatico. Evvi pure altra strada formata di recente, non però ancora compita, che dal convento de'cappuccini, punto estremo del paese, conduce alla valle Lepri, e si unisce alla terra ferma, che mette a Ferrara.

Comacchio è cinta di mura, ha bella cattedrale e decorose chiese, non che eleganti fabbriche. Le case sono edificate sopra tredici isolette divise da canali, e congiunte per molti ponti, tutte circondate dalle valli. Le acque delle valli non sono stagnanti nè dolci, come altri scrissero, ma veramente salse, ed in diretta comunicazione col mare per modo, che mercè il flusso, e riflusso del medesimo da sei in sei ore, si ottiene l'intero tramutamento delle acque stesse. Il perchè l'aria non è insalubre, ma bensì bassa ossia grossa. I Canneti non appartengono alle valli di Comacchio, ma a quelle di Massa Fiscaglia, e di Ferrara. Dalla copia immensa del pesce, e principalmente delle rinomate anguille fresche, le quali anche insalate, ed eccellentemente marinate, si mandano nelle più lontane parti dello stato, ed ancora all'estero, la città ritrae gran vantaggio, e anticamente le fu sorgente di ricchezze, come lo fu il sale, che in abbondanza si ricava dalle sue saline. Tanto le saline, che le valli, ove si alimentano le anguille, la cui pesca si fa nell'autunno, appartengono al dominio della camera apostolica. I casali di Bosco-Eliceo, e di Vacolino sono annessi a Comacchio; e ne' suoi recinti furono già le celebri ed antiche abbazie di s. Jacopo, detta in *Cella Volana*, de' canonici regolari, e di s. Maria Pomposa, sulla cui fondazione tante dispute insorsero tra gli eruditi, e delle quali si parlerà in fine. Il suo territorio era estesissimo, comprendeva molta parte del Ferrarese, e Ferrariola, ove surse Ferrara. Aveva diverse isole assai abitate, e che contenevano castelli, e ville. Dell'importanza ed antichità di Comacchio, si rinvennero alcuni avanzi e monumenti. Fu prima ducato, poi contea, e venne onorata di privilegi sì dai Papi, che dagl'imperatori. Si governò in forma di repubblica, fu dominata dai barbari, dai Papi, dagli arcivescovi di Ravenna, dagli Estensi, finchè tornò sotto l'immediata sovranità della santa Sede. Ed è appunto pel suo contrastato dominio, che dovremo allontanarci dalle usate vie compendiose, ed essere alquanto diffusi, sebbene non sia nostro

avviso che di riferire le cose principali.

L'origine di Comacchio è incerta, non avendo noi sode notizie sul suo principio. Tuttavolta alcuni la vogliono fondata dai Pelasgi, dopo ch'ebbero fabbricata la città di Spina, la quale esisteva dove poi fu la valle di Mezzano, pienissima di canne palustri nate dopo che Spina fu sommersa, donde poi sorse il foro Alieno, e la gran valle di Comacchio, che aumentossi per la maggior copia di acque del mare, recate nella valle Mezzano, mediante il canale fattovi dal Cardinale Gio: Battista Pallotta, legato di Ferrara. All'epoca di tal sommersione l'antica città di Adria, che diede il suo nome al mare Adriatico, pegli straripamenti del Po, e dell'Adige, da marittima divenne città terrestre. Anch'essa spettò al dominio della santa Sede, come dice il Borgia, citando l'Ughelli, perchè nel 920 Giovanni X, in un al territorio la cedette a Paolo suo vescovo. Quel territorio abbracciando Rovigo giugneva al fiume Tartaro: però il Papa in vece di annuo censo, obbligò il vescovo a rifabbricare la chiesa d'Adria. *V.* lo Scotto *Itinerario d'Italia,* p. 229.

Gli storici di Comacchio fanno rimontare la sua fondazione a Diomede, il quale co' suoi Pelasgi, in origine greci di Tessaglia, edificò la detta città di Spina: ma discacciato dagli Assagi toscani fabbricò invece Comacchio. Altri pretendono dare alla città un'origine veramente remota, dicendola fondata 1575 anni avanti la nascita di Gesù Cristo. Certo sembra, che gli Assagi costruissero il porto, che dal proprio nome chiamarono Sagis; quindi discacciati furono dagli Egoni, popoli delle Gallie, che ne restarono padroni sino alla conquista fattane dai romani. Augusto fece nella laguna di Comacchio la fossa per andare ad Altino, che dal suo nome fu detta Augusta, oltre all'aver pure ingrandito il porto.

Comacchio divenne città verso l'anno 500 della nostra era. Per lo più soggiacque ai destini di Romagna e di Ferrara, in cui è compresa, e più tardi fu dichiarata ducato. Sotto i Goti, e i Longobardi divenne ampia e ricca, il perchè pose in mare gran numero di vascelli, e si rese molto commerciante. Attila non potè prenderla per la sua posizione, essendo circondata dalla laguna come Venezia; ed è perciò che molti colle loro ricchezze vi si rifugiarono. Belisario nell'assediare Ravenna fu aiutato da' Comacchiesi. Comacchio fu poi presa da Antaro o Antari re de' longobardi, che col suo oro si fece potente. Sebbene prima non facesse parte dell'esarcato, seguì poi il partito dell'esarca, che l'imperatore Giustino pose in Ravenna l'anno 568. Quindi Comacchio si armò contro l'eretico Costantino Pogonato, e contro Giustiniano II per difesa del sommo Pontefice. Altrettanto fece coll'imperatore Leone l'Isaurico.

Fece causa Comacchio in appresso coll'esarcato di Ravenna, che il Papa s. Zaccaria aveva preso sotto la protezione della sede apostolica; ma venendo occupato l'esarcato da Astolfo re de' longobardi, questi non si limitò a cacciarne l'esarca Eutichio, che il governava per Costantino Copronimo imperatore greco, e quindi usurparne il dominio, ma fece altrettanto colle

città spettanti al ducato romano, e che sino da s. Gregorio II stavano sotto la sovranità de' romani Pontefici, compresa Comacchio. Stefano II, detto III, che allora sedeva sulla veneranda cattedra di s. Pietro, vedendo l'imperatore non curare l'esarcato, ed il re Astolfo indocile e di mala fede, per liberar l'Italia dal giogo longobardico, valicò le Alpi, e recossi in Francia affine d'invitare il re Pipino, che riconosceva il suo trono dalla santa Sede, a venire in Italia, *propter erepta Romanae Ecclesiae per regem longobardorum dominia*, come scrive Eginardo, in *Annal.* Il Papa giunse in Parigi nel 754, e convenne col re, che ritogliendosi da lui l'esarcato ai longobardi, per munificenza, degna di cattolico principe, lo donasse alla Chiesa romana (come si legge in Pietro de Marca, *de Concord.* lib. I, cap. 12, § 3), la quale da tanti anni aveva assunto il peso di quelle provincie, ed affaticavasi di salvarle dal giogo straniero, abbandonate com'erano dai greci. Pipino si recò in Italia; ma mostrandosi Astolfo pentito e pronto a restituire l'esarcato di Ravenna, e le altre città occupate, Stefano III per compassione indusse il re di Francia a non far uso di sua possanza. Pure ritornato appena Pipino nel suo regno, non solo Astolfo mancò a' giuramenti, ma minacciò di assalire Roma stessa. Fu allora che Pipino tornato in Italia, obbligò Astolfo a recare ad effetto le sue promesse, colla cessione alla santa Sede di Ravenna, della Pentapoli, e di tutto l'esarcato. Pipino *pro amore beati Petri*, e con amplo diploma donò tali dominii alla Chiesa romana, o, per dir meglio, gliene fece la restituzione. Fra quei dominii si comprese la città di Comacchio (dall'Anastasio detta *Comiaclum*, e nel codice di Cencio Camerario *Comiadum*), insieme al ducato di Ferrara, che poi fu infeudato da Giovanni XV, detto XVI, a Tedaldo avolo della gran contessa Matilde, come affermano Donizone, e il Muratori, *Script. Rer. Ital.* t. V, pag. 391.

Essendo morto Astolfo, Stefano III si adoperò affinchè gli succedesse Desiderio, il quale con aperta ingratitudine e mala fede, invase l'esarcato, prese Comacchio, e s'impadronì delle molte sue ricchezze. Divenuto in questa epoca Pontefice Adriano I, implorò ed ottenne l'aiuto di Carlo Magno, figlio del re Pipino, contro Desiderio che minacciava la stessa Roma. Carlo con copioso esercito recossi in Italia, vinse Desiderio, e lo fece prigione, dando così termine al regno longobardico. Avendo ricuperato l'esarcato e Comacchio, tutto restituì alla Chiesa romana; e quindi si servì dei Comacchiesi nella spedizione di Dalmazia, ove onorò il valore di Buovo, e di Guido valorosi comacchiesi, facendo il secondo duca di Artona. Non andò guari, che volendo l'imperatore Niceforo riconquistare l'esarcato in unione dei veneziani, la sua armata si condusse sotto Comacchio, e restò sconfitta. A punire Venezia, Carlo Magno comandò al figlio Pipino di muovere contro quella città in unione dell'armata de'Comacchiesi. Dipoi, mentre Comacchio era sottoposta al dominio della Sede apostolica, Ludovico II, figlio di Lotario, dopo essere stato coronato in Roma nell'844 da Sergio II, contro i giuramenti fatti, e con ripro-

vevole sconoscenza, devastò, ed usurpò varie terre della Chiesa romana, e smembrandovi Comacchio, lo diede col titolo di contea ad Ottone d'Este suo generale, comprese le valli, la marina e le sue pertinenze, in compenso di quanto egli, e i suoi maggiori avevano fatto per la Francia, per cui Marino d'Este, suo figlio, ne prese il possesso, verso l'anno 854.

Presi i veneziani da gelosia, che Comacchio sotto i nuovi signori potesse divenire potente sull'Adriatico, ed emulare la loro possanza, il doge Badovero spedì suo fratello al Papa per domandarla in feudo. I Comacchiesi, che ciò seppero, gli tesero un'imboscata, il ferirono, e lo fecero prigioniero; lo trattarono però con riguardo, ed il rimandarono a Venezia, ove poco dopo morì. Accesi di collera i veneziani giurarono di vendicarlo, e con formidabile armata navale nello stesso anno 854 presero la città, e in un alle isole, la devastarono. In progresso di tempo riavutisi i Comacchiesi dal disastro, infestarono il mare co'loro legni, facendo rappresaglie sui veneti, i quali dopo averli ammoniti, di nuovo s'impadronirono di Comacchio, e vi posero un presidio. Non andò guari, che i Comacchiesi ripreso coraggio, si ribellarono, e contro la volontà del Pontefice Giovanni XII, seguirono le parti di Berengario re d'Italia, e di Adalberto suo figlio. Questi discacciò i veneti da Comacchio, se ne impadronì, in uno ad altri dominii della romana Chiesa, locchè mosse l'imperatore Ottone I ad unirsi col doge di Venezia Pietro Candiano II, ed a muovere aspra guerra a Berengario. Adalberto restò vinto, e i veneziani non solo distrussero l'armata navale di Comacchio, ma ritornati nella città nel 946, col ferro, e col fuoco interamente la rovinarono; quindi l'imperatore Ottone I ne restituì il dominio a Papa Giovanni XIII, ciò che poi fu approvato nel 1014 da Enrico I, e dagli altri imperatori. Tuttavia i Papi sovente ne trasferirono il governo agli arcivescovi di Ravenna, che per la loro vicinanza potevano meglio invigilare ai bisogni della città e della contea, il che si fece pel primo dal Papa Gregorio V, nel 997.

Alcuni imperatori vollero confermare agli arcivescovi ravennati tal dominazione su Comacchio, con piena lesione alla sovranità della Sede apostolica, come portarono lesione ai suoi diritti quegli imperatori, che fecero alla città il donativo delle valli, peschiere, dazi ec. Egualmente si debbono considerare come violenze contro la Chiesa romana, le investiture di Comacchio date da altri imperatori agli Estensi, come fecero Ridolfo ad Obizzo VI, Carlo IV ai marchesi Aldobrandino, Nicolò, Ugo, e Folco, Sigismondo a Nicolò V, e Federico III al duca Borso, per non dire di altre investiture.

Comacchio poco a poco si riebbe dai tanti sofferti danni, ma non mai potè ritornare alla primiera grandezza, e alla forza navale perchè Venezia sempre ne vagheggiò il possesso. Nel 1254 i Comacchiesi si diedero ai ravennati; pure la santa Sede, ad onta di tali dedizioni, concessioni degl'imperatori, e vicende delle fazioni cui andarono soggette le città italiane, conservò sempre il diritto e la suprema sovranità sulla contea di Comacchio. Questo si può rilevare dallo stesso diploma

di Ridolfo re de' romani, il quale nel pontificato di Nicolò III, confermando alla Chiesa romana i suoi privilegi e dominii, tra questi espressamente nominò Comacchio. *V.* ancora il Rinaldi all'anno 1279 num. 6, ed il Bellarmino, *de Translat. Imperii*, lib. III, cap. III.

Nel 1299 i Comacchiesi si sottrassero dalla soggezione di Ravenna, e si sottoposero agli Estensi, ma poi, essendo ritornati ad unirsi ai ravennati, Azzo d'Este col suo esercito investì e prese Comacchio, esiliandone i primari cittadini. Fu verso il 1300, che i Comacchiesi, divelte dalle paludi le canne, le quali le imboschivano, ed inventati i lavorieri pescarecci, mirabili pel giudizioso loro artifizio, ne fecero valli ubertosissime di pesce, e d'allora in poi Comacchio prese una certa pescareccia rinomanza presso le città d'Italia, e fuori ancora. Dipoi, mentre i Papi risiedevano in Avignone, Carlo IV imperatore, come si ha dal Muratori, nel 1354 diede agli Estensi, vassalli della santa Sede per lo stato di Ferrara, in investitura la città di Comacchio, colle sue ricche valli pescareccie. Gli Estensi abbellirono la città, come narra il succitato Scotto nel suo *Itinerario*, e fuori di essa su solide palizzate edificarono una bella casa di delizie. Tuttavolta i Comacchiesi tornarono a ribellarsi, e passarono ai ravennati, ma poco dopo si assoggettarono agli Estensi, i quali essendo in guerra coi genovesi, non seppero impedire l'avvicinamento di questi a Comacchio, e l'incendio di essa per essi operato nel 1378. A tale catastrofe soggiacque pure Comacchio nel 1388 per parte dei veneziani che guerreggiavano con casa d'Este. Però i marchesi, ed i duchi di sì illustre stirpe fecero di tutto perchè Comacchio risorgesse. Finalmente nel 1508, tornò la città sotto il veneto dominio, nella guerra tra Alfonso I, e Giulio II; ma riconciliatosi questo Papa con quella repubblica, riebbe le terre che aveva essa occupate, insieme a Comacchio, la quale nel fine del medesimo secolo tornò al diretto dominio dei sommi Pontefici.

Sembra, che le ricche saline di questa città fossero dai Pontefici riservate al diretto dominio della camera apostolica, dappoichè nella guerra, che Giulio II nel 1510 fece ad Alfonso d'Este collegato coi francesi, uno de' motivi fu perchè il duca feudatario ricusava restituire quelle saline alla santa Sede; anzi si legge nella vita di Gregorio XIII, ch'egli nel 1579 pose fine alla controversia sopra le saline di Comacchio, che col duca di Ferrara avea sino da venticinque anni la camera apostolica. Qui noteremo, che in progresso di tempo le saline furono distrutte forse per favorire quelle di Cervia: tuttavolta per decreto del già regno italico, nel 1810 fu attivato un imponente stabilimento salino di eccellente sale bianco granito ad uso di Francia, e che oggi forma un secondo mezzo d'industria alla popolazione, ed un cospicuo reddito alla camera apostolica.

Morto Alfonso II, ultimo duca di Ferrara, senza legittima successione, Clemente VIII dichiarò la riunione del ducato alla santa Sede cui era devoluto insieme a Comacchio. E perchè Cesare d'Este voleva ritenere il ducato, ed avea preso possesso di Comacchio, il Pon-

tefice fulminò la scomunica, e fece avanzare un esercito di venticinque mila nomini sotto gli ordini del legato Cardinal Pietro Aldobrandini suo nipote. Intimoriti i Comacchiesi si rivoltarono agli Estensi, ed il vescovo Orazio Giraldi prese possesso della città in nome della Sede apostolica. Egualmente intimorito Cesare, vedendo che le sue pretensioni non si potevano sostenere, cedette il ducato di Ferrara, diede in ostaggio al Cardinal legato il proprio figlio Alfonso, e partì per Modena nel 1598. Clemente VIII riunì per sempre ai dominii della Chiesa romana il ducato di Ferrara, e la contea di Comacchio, colla autorità della bolla *Sanctissimus*, che a tal effetto emanò a' 19 gennaio 1598, e che riportasi nel *Bull. Rom.* tom. V, par. II, p. 205, ad onta dei reclami degli Estensi duchi di Modena, che in appresso non mancarono rinnovare. Inoltre Clemente VIII impose al Cardinal Aldobrandini d'impossessarsi di Ferrara, e Comacchio, e poi egli stesso vi si recò a prenderne il solenne possesso. Condottosi a Comacchio con isplendido seguito, ed accompagnato da trecento gondole, vi fu ricevuto dal vescovo Giraldi, col giubilo delle grandi feste dei Comacchiesi, che ricolmò di beneficenze e di privilegi, facendo tra le altre provvidenze prese erigere il monte di pietà. Così Comacchio rinacque ad era novella e gloriosa, e provò gli effetti del pacifico, e paterno dominio dei sovrani Pontefici.

Indi, nel 1612, Paolo V coll' autorità della costituzione 63, *Bull. Rom.* tomo III, p. 250, del Cherubini, aggiunse alla bolla, detta volgarmente *Coena Domini*, la città di Comacchio. Nelle contese poi insorte tra Luigi XIV, re di Francia, ed il Pontefice Alessandro VII, per l' insulto, che le milizie de' corsi fecero all' ambasciatore Crecquì, rimisero in campo gli Estensi le pretensioni su Ferrara e Comacchio, per cui nella pace seguita a Pisa nel 1664, ricevettero il *jus patronato* delle ricche abbazie di s. Maria in Pomposa, e della Pieve di Bondeno, ed un palazzo in Roma valutato quarantamila scudi; assumendo a sè la Camera apostolica il monte Estense di Roma, che ammontava a scudi trecentocinquantamila. In seguito furono principalmente benemeriti della contea, e città di Comacchio, ed organi delle pontificie concessioni, pegli abbellimenti, e pei miglioramenti, i Cardinali legati di Ferrara; cioè Giacomo Serra, Francesco Cennini, Gio: Battista Pallotta, Gio. Stefano Donghi, Nicolò Acciajuoli, e Giuseppe Renato Imperiali, senza dire dei più moderni, perocchè gli storici di Comacchio ne trattano con diffusione.

Morendo nel 1700 Carlo II, re di Spagna, ebbe principio la funesta e lunga guerra per la successione a tal monarchia nel pontificato di Clemente XI. L'imperatore Leopoldo I sostenne colle armi le ragioni dell'arciduca Carlo suo figlio, e Luigi XIV quelle di Filippo V, suo nipote, risentendone nello stato pontificio gli effetti il Ferrarese, e Comacchio. Non persuaso l'imperatore, che Clemente XI col saggiamente mostrarsi, come padre comune, neutrale, favorisse in vece Filippo V, così nel 1702 fece entrare le sue truppe nel Ferrarese, ove furono attaccate dai francesi. Il Papa fulminò censure ai generali dei

due eserciti perchè uscissero dai suoi dominii, ed oppose loro un corpo di cavalleria, per cui ottenne momentaneamente quanto desiderava. Nel 1705 morì Leopoldo I, e gli successe il primogenito Giuseppe I. Rinnovaronsi allora i dissapori colla corte di Roma e le ostilità, a' 24 maggio 1708, come a tal anno racconta il Muratori. Gl'imperiali all'improvviso s'impadronirono di Comacchio; e l'imperatore rinnovò le pretensioni del genitore sui feudi, e sugli stati imperiali d'Italia, fra' quali dichiarò appartenere Comacchio. Afflitto Clemente XI per tale avvenimento, ne portò le lagnanze a vari principi, scrisse una lettera di proprio pugno al conte palatino del Reno, ed all'imperatore medesimo, scrisse il breve *Vis simile* de' 2 giugno, che si legge presso il Lunig, t. II. p. 839. Quindi a' 17 luglio coll'altro breve *Hactenus lenitatis* loc. cit. p. 484, rinnovò energicamente il suo malcontento, le sue paterne esortazioni e minacce, rammentandogli, che Dio dà i regni, e insieme spezza i troni.

Considerando Clemente XI, che le vie della ragione, e della dolcezza non avevano prodotto quell'effetto, che il suo pacifico carattere bramava, obbligato a sostenere i diritti del principato della Sede apostolica, e respingere colle armi gli aggressori, senza aggravarne i sudditi, col consenso di trentadue Cardinali tolse da Castel s. Angelo mezzo milione di scudi, da quelli ripostivi da Sisto V, e ne assegnò in reintegrazione, il fondo della pingue abbazia di Chiaravalle nella Marca d'Ancona. Fece arruolare ventimila soldati, e ne diè il comando al conte Marsigli bolognese, che spedì contro le truppe imperiali. Nello stesso tempo incominciossi anche la guerra colle scritture d'illustri istorici e giureconsulti, i titoli delle quali per la loro importanza saranno di poi in parte da noi riportati. Molte ne pubblicò la corte di Roma, per dimostrare le sue ragioni sulla sovranità di Comacchio; mentre altre ne oppose Francesco II, duca di Modena, pretendendo spettarne il diritto a lui, e all'imperatore. Per la santa Sede scrisse il celebre monsignor Giusto Fontanini, e pel duca di Modena il suo bibliotecario Lodovico Antonio Muratori dottissimo, ambedue sudditi dei rispettivi sovrani. Le scritture sono le seguenti.

Il Fontanini nell'anno stesso 1708 pubblicò: *Il dominio temporale della Sede apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli, esposto ad un principe.* Questa scrittura, degna del suo autore, fu molto encomiata per la erudizione delle prove, e pel fuoco piccante proprio di quel grand' uomo. Nello stesso tempo pretese di dimostrare tutto il contrario, ma con placido ed ameno stile, il lodato Muratori, con due risposte al Fontanini, piene anch'esse di profonda erudizione. La prima è intitolata: *Lettera diretta ad un prelato di Roma, in risposta al dominio temporale di Comacchio* ec. Quindi si accese la zuffa letteraria fra questi due insigni scrittori, e nell' anno 1709, come scrive il ch. Zaccaria nella *Storia letteraria d' Italia* §. XIII p. 256, il Fontanini pubblicò la sua prima opera, e poi una *Difesa seconda del dominio temporale della Sede apostolica sopra*

la città di Comacchio, Roma 1711, con osservazioni, e repliche al Muratori, il quale rispose con due scritture, una col titolo: *Umilissima supplica di Rinaldo d' Este duca di Modena alla S. C. M. di Giuseppe I imperatore per la controversia di Comacchio;* e l' altra: *Riflessioni sopra la voce sparsa dalla corte di Roma per la restituzione del possesso di Comacchio.* Tornò in campo il Fontanini colla confutazione di uno scritto italiano e francese, sparso contro Comacchio, Roma 1711; e colla, *Risposta a varie scritture contro la santa Sede in proposito di Comacchio, pubblicate dopo il* 1711, Roma 1720. A favore ancora della santa Sede in questo argomento scrisse un'opera in latino Lorenzo Alessandro Zaccagni, primo custode della biblioteca Vaticana, colla *Dissertatio historica de Summo Apostolicae Sedis imperio in urbem, comitatumque Comacli* anno 1709; *Appendix Actorum veterum*, appendice voluminosa pei documenti, fino allora per la maggior parte inediti. La causa dunque, che di sua natura era pubblica, diventò privata fra i difensori dei due partiti, le ragioni de'quali si fecero sinceramente compilare in un grosso volume in foglio in Francfort sul Reno nel 1713, da monsignor Annibale Albani nipote del Pontefice, allora suo nunzio in Germania, per meglio dimostrare la giustizia della causa ch'egli difendeva, in confronto di quanto si era scritto per abbatterla. Le ragioni per la santa Sede erano così vittoriose, che avendo l'imperatore Giuseppe I consultato due volte su questo punto il suo consiglio, ed anche gli elettori del sagro romano impero, quello e questi risposero non potersi più differire la restituzione di Comacchio alla santa Sede, a cui fuor di dubbio apparteneva. *V.* Lafiteau, *Vie de Clement XI*, t. II p. 13 e seg.

Intanto la guerra proseguiva tra l'imperatore, e il Papa, ma con poco vigore, e con successo vario, perchè veramente l' animo di Giuseppe I non era di fare la guerra a Clemente XI, ma di costringerlo a favorire il suo fratello arciduca Carlo nella guerra per la successione di Spagna. Non devesi passare sotto silenzio, che quasi tutti i principi cattolici presero parte per l'emergente di Comacchio in favore del Pontefice, massime Luigi XIV, che minacciò una lega per difenderlo. Sebbene Clemente XI si protestasse di non intendere di guerreggiare, ma solo di difendersi, l'imperial corte si dispose alla pace, la quale fu sottoscritta ai 15 gennaio 1709. Allora però non seguì la restituzione di Comacchio, come si era conchiuso. L'arciduca Carlo, col nome di Carlo VI, successe all'impero al fratello Giuseppe, per lo che il Pontefice Clemente XI, ai 6 febbraio 1712, gli scrisse di proprio pugno una lettera, *Epist. et Brev.* t. II, p. 128, nella quale gli dimostrò la singolare gioia per quella imperiale notizia, portatagli dal nipote Cardinal Albani, reduce dalla Germania, nella quale Carlo VI assicurava il Papa di voler terminare le differenze tra il sacerdozio, e l'impero colla libera restituzione di Comacchio alla santa Sede. A sollecitarne l' effettuazione, Clemente XI spedì suo nunzio a Vienna l'altro nipote Alessandro Albani, che poscia da Innocenzo XIII fu creato Cardinale.

Ad onta di tuttociò, Clemente XI

morì nel 1721, senza che Comacchio fosse sgombrato dalle truppe imperiali. Continuate furono le pratiche dal successore Innocenzo XIII, ma quando giunse in Roma, ai 7 marzo 1724, la notizia che la corte di Vienna andava a restituire Comacchio, in quel medesimo giorno Innocenzo XIII era passato all'altra vita.

Per altro non andò guari che sotto Benedetto XIII e nel medesimo anno fu definito, che non agli Estensi duchi di Modena, ma sibbene alla Sede apostolica spettasse la sovranità della contea, e della città di Comacchio, allora compresa nel ducato di Ferrara. Fu pertanto conchiuso il negozio ai 25 novembre 1724 sulle basi degli articoli stabiliti fra Innocenzo XIII e Carlo VI, dal Cardinal Paolucci segretario di stato, e dal Cardinale Cienfuegos ministro dell'imperatore, ambedue nella qualifica di plenipotenziari delle due corti. Quindi Benedetto XIII partecipò l'accordo al sagro Collegio nel concistoro dei 29 gennaio 1725, e con giubilo di tutta Roma e degli abitanti della contea e città di Comacchio, fu questa ristabilita alla Sede apostolica ai 20 febbraio, per mezzo del generale di battaglia conte di Pinos, a ciò autorizzato da Carlo VI. Fu però dichiarato di non pregiudicare con tal restituzione chi delle due parti ne fosse il legittimo signore (finchè si conoscesse a chi propriamente appartenesse), colle seguenti parole riportate dal Muratori, *Annali d'Italia* all'anno 1724: » Possessionem Comacli a » sacra caesarea maiestate eo dum» taxat pacto dimitti, ut eadem » Sedi apostolicae restituatur, ut » prius, ita scilicet, ut neque eidem » Sedi apostolicae per hanc restitu» tionem aliquid novi juris tributum, » neque imperio, vel domui Ate» stinae quidquam juris sublatum » esse censeatur; sed sacra caesa» reae majestatis, et imperii, domus» que Atestinae jura omnia tum » respectu possessionis, quam petito» rii salva remaneant, neminique » ex hoc actu praejudicium ul» lum irrogatum intelligatur, usque » dum cognitum fuerit ad quem » Comaclum pertineat ". Di poi Benedetto XIII colla bolla, *Cum nuper* data 1 ianuarii 1725, presso il Lunig. t. IV. p. 375, confermò gli articoli della concordia, ed in riconoscenza della seguita restituzione, accordò poi all'imperatore le decime ecclesiastiche per tutti i dominii austriaci, perdonandogli tutte le rendite maturate, e premiando nel 1727 col cappello Cardinalizio Filippo Luigi di Sinzendorf, figlio del primo ministro dell'imperatore, perchè il di lui padre avea molto contribuito all'accomodamento. Chi bramasse conoscere la raccolta di tutte le scritture sulla controversia di Comacchio, oltre quelle succitate, potrà leggere la *Bibliografia storica ec. dello stato pontificio*, e *suo supplemento*.

Nel seguente pontificato di Clemente XII, e nel 1735, si riaccese la guerra tra l'impero, e la Spagna per la sovranità del regno delle due Sicilie, il cui alto dominio spetta alla santa Sede. Il Pontefice a difendere da ogni pericolo i suoi sudditi, accrebbe il numero delle milizie papali, e aggiunse un presidio alla Mesola, borgo posto alla destra del Po di Ariano, non che fortificò la bocca di questo fiume, il che produsse discordie colla confinante repubblica veneta, la quale

si pacificò sotto Benedetto XIV, e stabilì meglio i confini.

Ma mentre Comacchio continuava a godere gli effetti del soave e paterno dominio de' sommi Pontefici, nel 1796 i repubblicani francesi colla prepotenza delle armi, tolsero a Pio VI anche Ferrara e Comacchio; quindi l'obbligarono nella pace di Tolentino di rinunziare alla sovranità delle legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna, per cui Comacchio fu governata dai francesi. Fece poi parte del regno italico, e finalmente nel 1815 fu restituita al suo legittimo sovrano Pio VII, in forza dell'articolo 103 del celebre trattato di Vienna, insieme alle legazioni, convenendosi in quel congresso, che l'Austria ponesse guarnigione nelle piazze di Ferrara e Comacchio. Laonde un distaccamento della guarnigione di Ferrara, occupa il piccolo fortino, senza avere affatto alcuna ingerenza sulla città.

Comacchio ha dato uomini distinti, e da ultimo il celebre p. Appiano Buonafede, conosciuto sotto il nome di *Agatopisto Cromaziano*, abbate celestino, ed il suo fratello chiamato *Agatopisto giuniore*, uomo celebratissimo per le sue cognizioni nelle finanze. Esso ottenne a prezzo vilissimo sotto l'amministrazione francese da Napoleone lo stabilimento delle valli di Comacchio a pro de' Comacchiesi. Ma postosi alla testa dell'amministrazione, fu in una sera ingratissimamente trucidato. Verso la metà del secolo passato fiorirono i due fratelli Zappata, celebri poeti. Visse pure negli ultimi tempi monsignor Gaetano de Carli vescovo di Rieti, e monsignor Manasse già vescovo di Terracina, soggetto, che per la sua pietà, e per la profondità de' suoi studii teologici, merita di essere commendato. Viveva altresì ne' decorsi anni il canonico Cesare Petrignani, uomo insigne per pietà, ed integra morale: fu egli valente maestro di musica, e scrisse con lode degli intelligenti varie opere sagre. Da ultimo morì pure il camaldolese p. abbate d. Michele Parmiani, profondo teologo, dotto in molte scienze, lodato per ingegno, e soda pietà. Un conte Giuliano Parmiani fu mandato dall'imperatore, per ambasciatore alla repubblica veneta. Fra i viventi onorano assai la patria il p. Felletti inquisitore del s. offizio di Bologna; Pietro Cavalieri canonico di quella metropolitana, già vicario generale di Faenza; e, per non dire di altri, Nicola Cavalieri San-Bertolo, professore nell' università romana nell' architettura statica ed idraulica, ec., ed autore di un' opera insigne di architettura, e d'idraulica, che da molte scuole, ed università fu adottata per testo.

La sede vescovile di Comacchio, secondo gli storici di questa città, fu fondata da s. Apollinare arcivescovo di Ravenna, e secondo Commanville nell'anno 490, e divenne in appresso suffraganea della metropoli di Ravenna, per cui le cause in appello furono, e sono devolute al tribunale di Ravenna.

Il primo vescovo di Comacchio, come si legge nell'Ughelli t. II, p. 482, fu Pacazio, il quale sottoscrisse al concilio convocato nel 502 da Papa s. Simmaco; poi si nomina un Vincenzo fiorito nel 702, il quale edificò in onore di *s. Cassiano martire* (*Vedi*), e maestro di scuola a Imola, la cattedrale, e quindi la consacrò. Vitale fu vescovo

nell'827, ed è lodato per dottrina e pietà; Cipriano nell'898; indi Stefano; poi Bernardo, che ottenne un privilegio a favore di sua chiesa dall'imperatore Ottone I. Nel 997 Giorgio fu vescovo degnissimo di Comacchio; verso il 1050 Giovanni, che terminò in penitenza i suoi giorni; nel 1086 Adalberto; nel 1151 Enrico; quindi Giovanni cisterciense, che morì nel 1205, e fu sepolto nella chiesa di s. Giacomo di Cella Volana. Nel 1226 fiorì Donato, che col priore della detta chiesa, stabilì alcuni anniversari pei vescovi. Nel 1243 s'ignora il nome di chi occupava questa sede; nel 1253 trovasi un Botio; nel 1270 un Michele; nel 1283 un Onorato già camaldolese del monistero di Classe; nel 1304 un fr. Pietro Mancinelli di Ferrara dell'Ordine de' predicatori; nel 1328 Esuperanzio, eletto da Giovanni XXII Papa residente in Avignone, poi traslatato al vescovato d'Adria. Nel 1329 gli successe l'altro domenicano Francesco de Boatheriis bolognese, al quale nel 1333 fu dato in successore l'illustre fr. Bartolommeo bolognese, pure domenicano, e già vescovo di Segni. Clemente VI, nel 1348, fece vescovo di questa città Pacia, dell'Ordine de' minori morto in viaggio senza prenderne il possesso, e nell'anno seguente Remigio eremitano di s. Agostino, che nel 1358 ebbe in successore Guglielmo religioso de' minori, francese della Guascogna. Tebaldo fu vescovo nel 1370, il quale rinunziò per vivere a Dio, ed ebbe a successore Blasio nel 1382 postovi dall'antipapa Clemente VII. Simone religioso domenicano della famiglia Saltarelli di Firenze fu promosso a questo episcopato l'anno 1385, e dopo di lui nel 1396 fiorì Pietro Bono, o Buovo ottimo personaggio, già abbate benedettino del monistero di s. Bartolommeo fuori di Ferrara. Nel 1402 divenne vescovo Giacomo Bertucci degli Obizzi di Lucca; nel 1404 l'imolese Giovanni de Strada; nel 1413 il dotto, ed eloquente oratore Alberto Boncristiani fiorentino de' servi di Maria; nel 1432 Mainardino de Contrariis ferrarese, già amministratore di detta chiesa, che promosse grandemente la divozione di s. Maria in *Aula Regia*, restaurandone il tempio; nel 1460 Francesco Fogliani di Reggio di Modena cui successe nel 1471 il concittadino Filippo Zoboli, il quale col beneplacito di Papa Sisto IV cedette ai monaci cassinesi nel 1480 la commenda di s. Prospero. Nel 1497 Alessandro VI fece vescovo Maladusio Estense, figlio del marchese Nicolò, prudente, e benemerito. Giulio II per la di lui rinunzia gli nominò a successore nel 1506, Tommaso Turchi di Ferrara.

Leone X nel 1514 pose al governo della diocesi il celebre Ghilino de Ghilini di Alessandria, uomo di grande autorità e consiglio per la sua dottrina, e caro ai Visconti, e agli Estensi. Nel 1549 gli successe il coadjutore Alfonso Rossetti di Ferrara, alla cui chiesa nel 1563 Pio IV il trasferì, nominando invece alla cattedrale di Comacchio l'altro ferrarese Ercole Sacrati, che nel 1572 introdusse i cappuccini, ottenne dal Papa s. Pio V nuove prebende canonicali, e morì compianto dal popolo, che tanto lo amava. Il Rossetti fu consigliere degli Estensi, e da molti Papi venne spedito a vari sovrani a trattare rilevanti affari, il perchè Massimilia-

no II imperatore, e Alfonso II duca di Ferrara, supplicarono Gregorio XIII a crearlo Cardinale, ma la morte gl'impedì il meritato onore. Il Sacrati ebbe in successore il concittadino Orazio Giraldi, che per le sue virtù, ed opere pubblicate si procacciò la benevolenza di Clemente VIII e Paolo V. Questi nel 1617 preconizzò alla sede Comaclense Alfonso Sacrati di Ferrara, fratello del Cardinal Francesco, che nel 1625 rinunziò, passando a governare varie città dello stato ecclesiastico, e terminando la sua carriera coll'essere segretario de'vescovi e regolari, viceregente di Roma sotto Urbano VIII ed Innocenzo X. Nel detto anno Camillo Moro ferrarese occupò la sede di Comacchio, ornò la cappella del ss. Rosario nella cattedrale ove istituì la compagnia di tal pio esercizio, ed ivi volle essere sepolto nel 1630, dandogli Urbano VIII a successore il di lui concittadino Alfonso Pandolfo, di rara scienza, pio, e zelante pastore. Sotto di lui nella città si aumentarono le opere pie, e vennero fabbricate le chiese del ss. Rosario, del Carmine, e di s. Pietro, oltre l'oratorio delle sagre Stimmate, e morì assai compianto in Comacchio, per altro non senza critica. Egli istituì l'accademia dei *Fluttuanti*, ora non più esistente. Nel 1649 Innocenzo X creò vescovo Giulio Cesare Borea di Lugo, il quale agli 8 settembre con solenne rito fece l'ingresso in Comacchio, arricchì la cattedrale di suppellettili, procurò l'aumento delle prebende; e morendo nel 1655 fu tumulato nella cattedrale nella cappella del ss. Corpo di Cristo. Dopo di lui occupò la sede Sigismondo de'conti Isei di Cesena, che volle pur fare il solenne ingresso nella città; e, riedificandosi la cattedrale ai 25 marzo 1659, vi pose la prima pietra, venendo encomiato per vigilanza, e bontà pastorale, lasciando alla cattedrale molte e ricche suppellettili sagre: inoltre l'Isei consagrò la chiesa dei ss. Mauro ed Agostino, ora non più esistente. Ne imitò le beneficenze Nicola de'conti Arcani cesenate, che nel 1670 gli successe, dappoichè concorse al compimento ed ornato della nuova cattedrale, in più maniere, e con donativi di sagre reliquie e suppellettili; vi promosse il culto al ss. Nome di Gesù, procurando l'erezione di un altare alla sua circoncisione; e fu seppellito nel 1714 nel mezzo della cattedrale, con breve iscrizione, il cui ultimo verso dice: *Urnam lustrali spargc, viator, aqua.* Egli si mostrò degno discendente dei re di Croazia, e costantemente difese la giurisdizione dell'abbazia di s. Maria Pomposa, contro gli Estensi duchi di Modena. Clemente XI, nello stesso anno 1714, fece vescovo Francesco Beatini nobile di Faenza, già uditore del Cardinal Santacroce, che governò la chiesa trenta anni. Fin qui il nominato Ughelli, di cui sono a vedersi le note del Coleti.

La continuazione della serie dei vescovi di Comacchio, si può vedere nelle *Notizie annuali di Roma, Diocesi per ordine alfabetico* ec. Fr. Gio. Antonio Chevedo, minore osservante bergamasco, nel 1744 da Benedetto XIV fu fatto vescovo, ed ebbe la gloria di consagrare l'odierna cattedrale, il cui edifizio era stato compito nel 1705. Attualmente con sollecitudine, e zelo apostolico governa la chiesa Comaclense, monsignor Michele Vir-

gili di Cervia, nato in Longiano diocesi di Cesena, fatto vescovo ai 19 marzo 1816 dal glorioso Papa Pio VII, il qual vescovo, fra le altre cose, istituì in Bosco-Eliseo una parrocchia con grande utile spirituale dei parrocchiani; nel 1825 tenne un sinodo che poi pubblicò colle stampe, restaurò il seminario, ridusse a bella forma il palazzo dal comune acquistato per la villeggiatura del vescovo in Codigoro, senza qui enumerare le altre sue benemerenze, alcune delle quali andiamo ad accennare. Sulla storia dei vescovi, e della sede di Comacchio va consultato, Josephus Antonius Cavalerius, *De Comaclensibus episcopis liber ad alteram Coletianam editionem, Italia Sacra Ughelli locupletandam*, Comacli 1779; excudebat idem Cavalerius. Il Bollando poi dice, che prima di Pacaziano, Comacchio ebbe altri vescovi, e che l' Ughelli non li registrò tutti, giacchè Vigovenza l'ebbe sino dal 339, ed il primo fu s. Oldrado, cui nel 364 successe s. Leone, che poi fu il primo Papa di questo nome, e siccome Vigovenza era soggetta a Comacchio, vuole che questa già fosse sede episcopale quando lo divenne Vigovenza. Va qui notato, che i vescovi di Vigovenza erano nel territorio di Comacchio, poi passarono a risiedere in Ferrara; e nella vacanza delle chiese di Comacchio, o Vigovenza, il vescovo vivente governava le due diocesi.

La chiesa di Comacchio fu inoltre feconda di martiri, e vanta, come si disse, per suo fondatore s. Apollinare discepolo del principe degli apostoli s. Pietro. Per questa chiesa prese gran premura s. Gregorio I, che la raccomandò all' arcivescovo di Ravenna Mariniano. I principi l' ebbero in venerazione, e l'imperatore Ottone II l'esonerò da ogni peso, e gravezza. La cattedrale possiede diverse sagre reliquie, fra le quali una insigne del martire s. Cassiano cui è dedicata, il quale è pure patrono della città. Di questo santo si leggono erudite notizie nel Cancellieri, *Dissert. Epist. sulle ss. Simplicia, ed Orsa*, p. 55. Quella, che nel 702 riedificò il vescovo Vincenzo con bella torre campanaria, era a tre navi sostenute da colonne di marmo; essendo la presente di una sola vasta nave. Quel vescovo stabilì, che nella cattedrale si dovessero seppellire i vescovi, non nelle chiese di *Cella Volana*, e di *Aula Regia*. Dopo circa mille anni, e dopo che il vescovo Isei gettò la prima pietra nelle fondamenta della nuova cattedrale, per le cure e generosità sì del Cardinal legato Imperiali, sì del lodato vescovo Arcani, e sì per la pietà e per lo zelo de' concittadini, fu rifabbricata la presente cattedrale, ed è un bello edifizio di ordine corinto. Essa è fornita di argenti, e di sagri arredi: l'altare maggiore è di marmo bianco, e di verde antico. È a sapersi, che la cattedrale manca di campanile, per cui le campane sono collocate sul piedistallo di marmo dell'antico campanile, il quale mancando di anima interna rovinò da capo a fondo, nè ancora si è pensato a ricostruirlo, forse per l' enorme spesa che si richiede.

Il capitolo, che per dignitarii ha l' arciprete, e l' arcidiacono, oltre di essi si compone di diciassette canonici, tre mansionari, e diversi sacerdoti, e chierici addetti al servigio ecclesiastico della chiesa. Il re-

gnante Gregorio XVI nel 1839 concesse ai canonici l'uso del fiocco di seta paonazza al cappello. In coro i canonici indossano la mozzetta paonazza, e l'arciprete prima dignità, e l'arcidiacono seconda dignità creata di recente sotto l'attuale ottimo vescovo, godono del privilegio della sottana, e mantelletta paonazza. L'arciprete esercita nella cattedrale le funzioni di parroco, coadjuvato da tre cappellani amovibili. Nella città non avvi altra parrocchia, vi sono però i cappuccini, ed anticamente eravi pure il convento degli agostiniani scalzi. Vi sono alcuni pii stabilimenti, l'ospedale, mirabile per la sua architettura, il monte di pietà, ed un buon seminario. Non è lontano dalla cattedrale l'episcopio, il quale fu nobilitato dal vescovo Borea, che fu pure benemerito della mensa vescovile, per averne accresciute le rendite, come lo fu della cattedrale pei donativi, che le fece di paramenti, ed arredi sagri. Per riguardo all'episcopio, va qui notato, che l'antecessore del presente vescovo fu monsignor Boari cappuccino, già predicatore apostolico, barone della *Corona ferrea,* uno dei vescovi, che intervennero al concilio di Parigi. Egli abitava due sole camere nel piano superiore del palazzo vescovile, per cui il lodato odierno vescovo monsignor Virgili, trovò l'episcopio nel 1819 in un totale abbandono, ed in istato di intera rovina. Il perchè dovette risarcirlo quasi per intero, erogandovi ingenti somme, ed erigendo altresì dalle fondamenta un nuovo braccio; per lo che può dirsi, che abbia egli rinnovato l'episcopio, da lui pure decorato con pitture rappresentanti la serie dei vescovi di Comacchio. Il Boari fu assai caritatevole coi poveri, ed affettuoso colla gioventù, e lasciò la sua piccola biblioteca per uso comune. La mensa ad ogni nuovo vescovo, nei libri della camera apostolica, è tassata in fiorini cento. Per ultimo faremo menzione delle seguenti chiese, e celebri abbazie:

S. Giacomo in Cella Volana, o del Vaccolino. Fu essa celebre pel suo monistero appartenente prima ai canonici regolari lateranensi, poi ai Frigidiani, religiosi così chiamati per la austerità della loro vita, e ruvidezza delle vestimenta, e quali abitatori de' deserti. Il monistero fiorì per uomini illustri, ebbe dei privilegi, e nella chiesa vi furono seppelliti molti vescovi.

S. Mauro con monistero di benedettini, tra i quali fiorirono il b. Domenico Comacchiese, e s. Apiano: eravi pure un collegio pei nobili di Comacchio. Nel 1783 Giuseppe Antonio Cavalieri pubblicò in Comacchio, *Storia della chiesa di s. Mauro di Comacchio.*

S. Maria del Popolo, o *s. Maria in Aula Regia.* Già esisteva ai tempi di s. Leone I, che le concesse un singolare privilegio: fu del clero secolare, poi de' canonici regolari lateranensi. Il vescovo Mainardino del 1432 l'avea rinnovata. Giuseppe Antonio Cavalieri seniore nel 1782 pubblicò in Comacchio, *Istoria della chiesa della Madonna del Popolo, detta s. Maria in Aula Regia della città di Comacchio.*

Dell' Isola de' ss. Vito e Modesto. S. Leone IV le concesse un gran dominio: era dei canonici regolari lateranensi. In questa chiesa l'odierno vescovo ha ripristinato la confraternita in onore della

beatissima Vergine Maria, patrona principale di Comacchio.

S. Maria della Pomposa. Celebre abbazia, che secondo alcuni fondò Ugo d'Este, e la diede agli arcivescovi di Ravenna, dai quali Ottone III l'ottenne pei monaci benedettini, donando alla mensa Ravennate le terre di s. Apollinare, e facendola esente. In seguito Innocenzo VIII la conferì in *jus patronato* ad Ercole I duca di Ferrara, e Clemente VIII la visitò. Vi fiorì s. Guido abbate; e s. Pier Damiani vi dimorò due anni, e vi compose parte delle sue opere. Gli altri imperatori confermarono l'esenzione di Ottone III, ciò che pur fecero i Papi Benedetto VIII, s. Leone IX, e Celestino II. L'abbate di Pomposa era signore di varie terre, tra le quali Codigoro (*Caput Gauri*), borgo situato all'estremità boreale delle valli di Comacchio, in riva al Po di Volano.

Prima esisteva la chiesa di s. Agostino, che fu soppressa nel 1831, e presentemente serve di arsenale per la guarnigione austriaca stazionata in Comacchio. Oltre le descritte chiese vi è quella del suffragio, come altresì due oratorii pubblici, l'uno a Magnavacca, l'altro sulle vicinanze del porto della marina. Nella chiesa dei cappuccini si venera la miracolosa immagine della b. Vergine protettrice di Comacchio, e che si riguarda qual santuario. Ad esso si giugne dalla città per un delizioso loggiato sostenuto da cento quarantadue archi.

Scrissero su Comacchio, Gio. Francesco Bonaveri, *Della città di Comacchio, delle sue lagune e pesche, Descrizione storica civile, e naturale, ampliata, corretta e con varie note illustrata da Pietro Paolo Proli*, Cesena 1761. Le osservazioni però che spettano alla storia, sono del dotto p. abbate Ginanni. Dopo la pubblicazione del libro, fu corredato di una gran tavola antica del territorio di Comacchio, ed in fine di due carte rappresentanti la pesca, e la cucinatura delle anguille. Inoltre si ha dal Comacchiese Gio. Francesco Ferro, *Istoria della antica città di Comacchio*, dedicata a Clemente XI, Ferrara 1701, Alcuni opinano esserne il vero autore Bartolommeo Ferro. Nel 1705, sotto il nome del primo, fu pubblicato il *Supplemento alla Storia ec. Ambasciatore delle quattro città Comacchio, Ferrara, Bologna, e Ravenna al Cardinal Conti visitatore pontificio.* Quest'opuscolo riguarda le acque delle provincie di Bologna, Ferrara, e Ravenna, contro quelli che progettavano la perdita di Comacchio, per liberare dalle acque le tre provincie. Bartolommeo fu autore di altre opere. Questa città ha per istemma una passera, pesce di color naturale.

COMANA *(Comanen.)*. Sede vescovile *in partibus*, nell'Asia in Cappadocia, città dell'Armenia minore posta sul fiume Sarus, nella Cataonia. Plinio ne parla come esistente al suo tempo nella gran Cappadocia. Fu poi chiamata *Chrysa*, e volgarmente anche Tabacasa. Questa città era consacrata a Bellona, ed i Romani, dopo aver trionfato di Mitridate, ai sacerdoti di quel tempio concessero il diritto di sovranità tanto sulla città, che sui dintorni. Strabone dice che fosse molto bella. Dipoi Pompeo la diede al re Archelao, Giulio Cesare a Nicomede, ed Augusto a Diteuto. Tolomeo nomina altre tre Comane, l'una nell'isola di Trapobana, l'altra nella

Pisidia, e la terza nella Frigia. La nostra Comana vuolsi fondata da Oreste.

Nel quinto secolo vi fu eretta la sede vescovile, suffraganea alla metropoli di Melitene. Ora non è che titolo *in partibus*, e gli ultimi due vescovi, che ne furono investiti, sono Michele Witmann, e Benedetto Lascana, poi vescovo di Cordova nel Tucuman. Ad essi va aggiunto Antonio Larrazabal di Guatimala, fatto vescovo di Comana *in partibus* dal regnante Gregorio XVI, nel concistoro degli 8 luglio 1839. Questa Comana non va confusa con *Comaco* (*Comacen. Vedi*), altra sede vescovile di Armenia nella Cilicia, alla quale il detto Pontefice, per morte di Gio. Battista Masclet, ultimo vescovo *in partibus* della medesima, agli 11 luglio 1836, diede in successore Giuseppe Agostino Molina, americano del Tucuman.

COMANA. Sede vescovile, soprannominata *Comana Pontica*, perchè città dell'Asia nel Ponto Polemoniaco, situata sul fiume Iris verso il monte Paryadres, la quale venne pure chiamata *Manteium*. Fu celebre anch'essa per un tempio di Bellona, a cui era la città consagrata, ricevendovi un culto particolare. Venere eravi egualmente adorata, e vi si celebrava la festa con magnifica solennità, il perchè vi erano molte cortigiane. Strabone aggiugne, che anche Diana vi riscuoteva un culto.

Il martirologio romano, ed il menologio greco, fanno memoria a' 22 maggio di s. Ermias, soldato, il quale condotto a Comana nell'impero di Antonino, per la costanza con cui soffrì grandi tormenti, convertì lo stesso carnefice, che con lui ricevette la gloriosa palma del martirio. Commanville pone l'erezione della sede episcopale di Comana al quinto secolo, e la fa suffraganea alla metropoli di Neocesarea, quindi ne'fasti ecclesiastici fu rinomata per molti suoi vescovi.

COMANA. Sede episcopale d'Asia nella prima Panfilia sottoposta alla metropoli di Sides, e posta da Tolomeo tra Baris, e Pergen nell'antica Pisidia. Comanville la chiama Commacum, e la dice eretta in seggio episcopale nel quarto secolo. Fu chiamata anche *Manua*.

COMANDAMENTI DI DIO, E DELLA CHIESA. I *comandamenti di Dio* primieramente sono i dieci precetti, che Dio diede a Mosè scolpiti in tavole di pietra, come la sostanza ed il sommario della morale, il compendio dei doveri dell'uomo verso Dio, e verso il prossimo. Dal loro numero tali precetti si chiamarono *Decalogo*, nome che viene dal greco, e significa *dieci parole*, quanti appunto sono i comandamenti, che si leggono nel capo ventesimo dell'Esodo, e replicati nel quinto del Deuteronomio, tali quali Dio li dettò. Gesù Cristo disse nel vangelo, che i comandamenti si riducono a due, ad amare Dio sopra tutte le cose, ed il prossimo come noi stessi.

I comandamenti della Chiesa, sono le leggi fatte dalla Chiesa in diversi tempi per istabilire l'ordine e l'uniformità nel culto divino, e nei costumi. Santificare le feste, assistere alla messa, osservare a certi giorni l'astinenza ed il digiuno, rispettare le censure ecclesiastiche ec., sono doveri che la Chiesa ebbe diritto d'imporre ai fedeli, i quali in coscienza sono tenuti a soddisfarvi. Sotto il nome pertanto di leggi ec-

clesiastiche egualmente s'intendono le regole sui costumi, e sulla disciplina della Chiesa, che furono fatte o dai concili generali, e particolari, o dai sommi Pontefici. Tal è la legge di osservare la quaresima, di comunicarsi la pasqua ec. Tanto dei comandamenti di Dio, quanto di quelli della Chiesa, e delle sue leggi ecclesiastiche, si tratta in molti articoli del *Dizionario*. Solo qui aggiungeremo:

Se alcuno dirà, che i Comandamenti di Dio sono impossibili ad osservarsi anche da un uomo giustificato, e nello stato di grazia, sia anatema. *Concil. di Trento ses.* 6. *Decret. della Giust. can.* 18.

Se alcuno dirà, che nel vangelo vi è la sola fede, la quale sia di precetto; che tutte le altre cose sono indifferenti; che non sono nè comandate, nè proibite, ma lasciate in libertà, ovvero che i dieci comandamenti non risguardano in verun conto i cristiani, sia anatema. *Can.* 19.

Se alcuno dirà, che un uomo giustificato, per quanto sia egli perfetto, non è obbligato alla osservanza dei comandamenti di Dio, e della Chiesa, ma solamente a credere, come se il vangelo non consistesse, che nella semplice, e assoluta promessa della vita eterna, senza nessuna condizione di osservare i comandamenti, sia anatema, cioè separato, smembrato, e disgiunto dal corpo de'fedeli. *Can.* 20.

COMARCA DI ROMA O DISTRETTO DI ROMA, *Presidenza della Comarca*. Questa è una delegazione apostolica di prima classe, e dopo le legazioni prende il suo posto, come quella, che in vasto territorio celebratissimo nella storia, contiene i luoghi suburbani soggetti alla capitale del mondo cattolico, ne' quali risiedono quattro illustri sedi di Cardinali vescovi suburbicari, l'abbazia *nullius* de'ss. Vicenzo ed Anastasio delle tre fontane, e l'abbazia *nullius* di Subiaco, per solito governate nello spirituale da un Cardinale, senza nominare le altre sedi vescovili. Questo territorio forma quasi baloardo e corona all'alma Roma, racchiude Castel Gandolfo soggetto al prelato maggiordomo *pro tempore*, prefetto dei sagri palazzi apostolici, come villeggiatura pontificia, i luoghi baronali di Bracciano, Gallicano, e la Colonna, e tredici distretti o governi, cioè Albano con due comuni; Marino; Gonzano con tre comuni; Frascati con cinque comuni; Campagnano con sette comuni; Castel nuovo di Porto con dodici comuni; Tivoli con dodici comuni; Palombara con dieci comuni; Genazzano con tre comuni; Arsoli con undici comuni; Palestrina con dodici comuni; Subiaco con dodici comuni; e s. Vito con tredici comuni. La maggior parte dei governi, e delle comuni, e tutte le sedi vescovili hanno articoli nel *Dizionario*. La popolazione di detti luoghi suburbani a Roma, ora si fa ascendere a circa centosessantamila individui. Gravi e dotti autori descrissero, e illustrarono il suolo del distretto di Roma, feracissimo d'importanti memorie artistiche, e storiche sì sagre, che profane, e civili. Da ultimo, e nel 1837, A. Nibby ci ha dato la preziosa *Analisi-storico-tipografico-antiquaria della carta de' dintorni di Roma*, in tre volumi.

Il vocabolo Comarca venne sostituito a quello, che in precedenza usavasi nei regolamenti sì amministrativi, che giudiziari, cioè di

Distretto, per lo che nei medesimi si diceva *Roma e Distretto*, non *Roma e Comarca*. Quindi s'incominciò ad adottare come sinonimo del primo nel moto-proprio di Papa Pio VII de' 6 luglio 1816, quando riorganizzò l' amministrazione pubblica; e il suo degno successore Leone XII lo usò non come sinonimo, ma in modo copulativo; cioè nel moto-proprio de'5 ottobre 1824 sulla riforma dell' amministrazione pubblica, dicendo all'articolo XVII: *Nel distretto e Comarca di Roma*, i governatori corrisponderanno immediatamente colla segretaria di stato, e coi rispettivi dicasteri della capitale, com'erasi espresso Pio VII all'articolo XXII del citato suo moto-proprio.

È certo però che sì l'uno, che l'altro vocabolo non solo hanno avuto sempre l' identico significato; ma hanno compresa la medesima estensione di territorio, e solo dal 1316 a questa parte si è stabilita con precisione la nomenclatura de'luoghi, che vi restano compresi. Prima di detta epoca il *Distretto* di *Roma* s'indicava genericamente, ma poscia si spiegò composto di un raggio di quaranta miglia all'intorno di Roma. Il Cardinal De Luca, *in Relat. Romanae Curiae*, discus. 37 n. 19 tom. XV, così si esprime; » Iste districtus antiquiori tempore » Romae triumphantis se protendebat ad ambitum centum milliariorum. Intermedio vero post » dissolutionem imperii Romani certam non habebat regulam, cum » solum de districtu ea loca dicerentur, in quibus populus rom. » quandam exigebat gabellam, quae » focaticum vocatur ". Narra lo stesso De Luca, *de Regalibus*, discurs. 72, n. 9, t. II, che negli antichi *Statuti di Roma* al lib. III, cap. 257, si legge: » expliciter declaratur qui sit districtus urbis, id » est illae terræ, quæ solvunt Camerae populi sal et focaticum ". Va qui notato, che la prima edizione degli *statuti di Roma*, secondo il p. Audifredi, *Catalog. edit. Rom. saec. V.* p. 70, fu del 1471, ma il ch. monsignor Marini in una nota apposta a quelli, che sono nella biblioteca Casanatense, dimostra essersi differita la stampa sino verso il 1480.

Questi *statuti di Roma* furono poi riformati per ultimo nel pontificato di Gregorio XIII, e confermati in forma specifica con lettere apostoliche 8 kal. junii 1580, pubblicati con questo titolo: *Statuta almae urbis Romae in aedibus populi Romani*, 1580, ma nel lib. I, cap. 10, dicesi soltanto: » Inter cives, incolàs, et districtuales » serventur Urbis statuta: " e nel lib. III cap. 60 dicesi solo: » Communitates, et homines civitatum, » oppidorum, castrorum, et villarum *Districtus urbis* teneantur » vias publicas ..... aptare, et » sternere ". A fronte però di questa generica indicazione, fu senza contrasto ritenuto, ed osservato che: » Hodie vero occasione reformationis statutorum, quae sub Gregorio XIII sequuta est, ille (Districtus) in universo ambitu temporalis ditionis ecclesiasticae, est » quadraginta milliariorum: " *V.* De Luca citato, *Relatio Rom. Curiae* disc. 37. n. 16 in fin. t. XV. Nè dissimilmente fu intesa per le cause criminali, affermandolo con più estesi termini i dotti *Commentatori* dei bandi generali di Alessandro VII, e di Alessandro VIII, Silvestro, e Francesco Antonio, zio e nipote, Bonfini di Bertinoro, *ad*

Bannim generalia, cap. 80. num. 121 e 122. *V.* Roma e vescovi suburbicari.

Se eguale è stato sempre presso di noi il significato di Distretto, e di Comarca, conviene poi osservare, che questo ultimo ha una derivazione antica di somma analogia, sia che provenga da *Comes*, sia che abbia origine da *Marchia*, o da *Marchio*. Il p. abbate Angelo della Noce, che nel 1667 dedicò a Clemente IX la più accurata edizione della celebre *Cronica cassinese* di Leone Marsicano Cardinal d'Ostia, l'arricchì di dotte note, e dissertazioni, ed in una di esse trattando dell'origine, e delle funzioni dei *Conti* (*Vedi*), prima compagni militari dei sovrani, poi onorati d'importanti funzioni, ed in fine premiati con governi, giurisdizioni e feudi, soggiunge: *a comite appellata est Comarcha Regia illa, in quam jus haberet comes*, Muratori *Rerum italic. script.* tom. IV, col. 295 D. Sull'origine, prerogative, e funzioni dei conti, conviene anche il famigerato glossografo del medio evo Carlo Du Cange, Glossar. *ad script. med. et inf. latin.* edit. venet. 1737, tom. II, p. 743. Egli spiega il vocabolo Comarchia, come *confine, limes, gallis frontière, commarque*. Potrebbe altresì provenire dal vocabolo *Marcha, Marchio*; il primo si spiega come *terminus, finis*, l'altro come quegli *qui marchae praeest, hoc est limiti. V. Calep. septem linguar.* Patavii, 1741, t. II, in fin. p. 17.

Meglio ancora il nominato Du Cange, *artic. Marcha*, col. 489 e 490, t. IV, dice, *Marcha, Marchia, terminus, limes, fines cujusque regionis, Marcha videtur etiam sumi interdum pro modo agri, vel certe pro territorio*; ed i dotti Maurini, per darne un esempio, vi aggiungono una carta di Carlo Magno, che con una particolare concessione accorda: *quidquid in hoc sub mea potestate consistit ab oriente .... Marcha per tria milliaria passuum tendatur.* Ed altrove, t. II, col. 751 *Comites Marcharum, iidem cum marchionibus.* Conviene nello stesso parere l'altro rinomato lessicografo, Gian Giacomo Hoffmann, *Lexicon universale*, Basileae 1677, t. I, p. 984, dicendo: » Marchio » originaria significatione aliud non » est quam comes limitaneus, seu » limitibus regionis cujusdam prae» fectus, Marck enim limitem Ger» manis denotat. In ciò d'altronde conviene il Du Cange, t. II, p. 743, soggiungendo che *Comes* è anche *Judex civitatis, ac pagi circum jacentis.* » Ita appellabant no» stri praefectos majorum civitatum » quam vocem a Romanis hausisse » existimant plerique, alii a comi» tibus germanicis ". Plauto pose in bocca al parassito Curculione il vocabolo *Comarchus* nel senso certamente di una fra le diverse autorità di Epidauro .... *Nec Demarchus, nec Comarchus*, che dal commentatore Ouvrier si spiega *Praefectus Vico, seu Vici magister;* lo che però indicherebbe una carica municipale, una specie di commissario di polizia. Si è portato anche quell'esempio unicamente per osservare, che il vocabolo *Comarca* non può attribuirsi per prima erezione al medio evo, ma rimonta sino all'epoca della più scelta latinità.

Passando ora all'origine della presidenza della Comarca di Roma, è a sapersi che il zelante Pontefice Leone XII, per soddisfare ai voti

dei popoli più vicini a Roma, e per riparare ai gravi sconcerti, che le amministrazioni comunali di essi soffrivano per mancanza di un dicastero, che direttamente le sopraintendesse, col moto-proprio de' 25 settembre 1827 per conto della Comarca di Roma, ch' era noverata dopo l' ultima delegazione, e che componevasi dei distretti di Tivoli, e Subiaco, ambedue con governatori, istituì una presidenza col titolo di Comarca, colle sole facoltà per altro di trattare unicamente il ramo amministrativo delle comuni, sotto la dipendenza della congregazione Cardinalizia del buon governo. Alla presidenza riunì pure il distretto di Poggio Mirteto, che prima faceva parte della delegazione di Rieti, composto di trentotto comuni, per cui la giurisdizione della medesima si estendeva sopra tre governi distrettuali, cioè Tivoli, Subiaco, e Poggio Mirteto, che contenevano altri quindici governi soggetti, e sopra una popolazione circa di centocinquantatre mila anime. Vi prepose Leone XII a primo presidente monsignor Ludovico Gazzoli, che promosse da commendatore di s. Spirito, con otto impiegati compreso il segretario generale conte Giuseppe Alborghetti, e per ordine di delegazione la Comarca fu posta seconda, dopo quelle di Urbino e Pesaro. Il presidente, e il dicastero di essa debbono risiedere in Roma.

Non andò guari, che l' intermedio della presidenza tra le comunità e la congregazione del buon governo ritardava il disbrigo degli affari, e dava poca uniformità nelle risoluzioni. Il perchè Leone XII erasi determinato di ripararvi, quando la morte nel 1829 troncò i preziosi suoi giorni. Gli successe Pio VIII, il quale voleva prendervi provvidenza, che non potè effettuare a cagione del suo breve pontificato. Divenuto nel 1831 sommo Pontefice il regnante Gregorio XVI; e volendo dare una più esatta organizzazione alla presidenza della Comarca, con editto de' 5 luglio dichiarò la Comarca stessa delegazione di prima classe pei luoghi suburbani in prossimità della capitale dello stato pontificio, e le accordò tutte le attribuzioni, meno il ramo politico, sottraendo eziandio dal suo territorio il distretto di Poggio Mirteto, per riunirlo alla ripristinata delegazione di Rieti, e togliendovi pure qualche altra comunità, che andò a far parte della nuova legazione di Velletri. Vi nominò un consiglio amministrativo in luogo della congregazione governativa istituita nelle altre provincie, perchè col prelato presidente cooperasse alla economia, ed alla civile sua amministrazione. Compose quel consiglio di quattro consiglieri, cioè di due principi romani per Roma, e due principali possidenti provinciali per la provincia, aumentando altresì il numero degli impiegati. I consiglieri amministrativi sono nominati a sessennio, e si rinnovano per metà a triennio, conformemente all' editto de' 5 luglio 1831, tit. I, art. dall'8 al 16, siccome è prescritto per i consiglieri delle delegazioni. Il consiglio amministrativo fu facoltizzato inoltre dalla segreteria di stato a disimpegnare le attribuzioni, che nelle altre provincie sono affidate alle commissioni amministrative. Per disposizione sovrana, partecipata dalla segreteria di stato, si rivestì il consiglio amministrativo della facoltà di riunirsi in ogni anno in forma di consiglio provinciale, coll' inter-

vento dei gonfalonieri delle città della Comarca, e parte de' principi romani primari possidenti della provincia, dando a questi il titolo di consiglieri aggiunti. Nell' istituzione della segreteria per gli affari di stato interni, nel 1836 la presidenza della Comarca fu a questa assoggettata. Con altra sovrana disposizione venne in seguito riunita alla presidenza di Comarca l' amministrazione delle strade nazionali dipendenti dalla prefettura delle acque e strade; indi ancora le venne concessa l'amministrazione delle strade dell' agro romano.

Il medesimo regnante Pontefice ai 30 settembre 1831 creò Cardinale, e lo riservò in petto, il primo presidente della Comarca monsignor Ludovico Gazzoli di Terni, e lo pubblicò a' 2 luglio 1832. Ebbe egli i seguenti rispettabili prelati per successori.

Domenico Cattani, già delegato di Urbino e Pesaro, quindi propresidente del censo, ed insieme fatto nel 1832 presidente della Comarca, da dove nel 1835 fu promosso alla cospicua carica di assessore del s. offizio, nella quale morì. Fu assai compianto per le preclare sue virtù.

Paolo Mangelli-Orsi di Forlì, già chierico di camera, fatto nell' aprile 1835 presidente della Comarca, e pro-presidente del censo, da ultimo nel gennaio 1842 fu promosso alla prelatura di fiocchetti, cioè ad uditore generale della reverenda camera apostolica.

Domenico Lucciardi di Sarzana, già delegato apostolico di Ancona, fu fatto come i precedenti dal Papa regnante, presidente della Comarca di Roma, nel detto gennaio 1842.

COMARE, COMPARE e COMPARATICO. La comare è quella donna che tiene altrui a battesimo, o a cresima. Deriva un tal nome dal latino *Commater*. Comare dicesi altresì rispetto a chi tiene a battesimo, la madre del battezzato, o cresimato. Il compare è quegli, che egualmente tiene altrui a battesimo, od a cresima, ed un tal nome è proveniente dal latino *Compater*. Compare altresì dicesi il padre del battezzato, o cresimato, rispetto a chi lo tiene a battesimo, o a cresima. Il Comparatico poi è un nome originato dal greco, e significa *cognatio spiritualis*. *Il Dizionario della lingua italiana* spiega la parola *Comparatico* » L' esser com- » pare, e si potrebbe generalmente » dire, *Parentela spirituale*". Santolo, e Santola inoltre si denominano il compare, e la comare; mentre appellasi Figlioccio, e Figlioccia, Figliano, e Figliana chi è tenuto a battesimo, ed è così detto da chi lo tiene. Altrettanto si suol dire del comparatico per la cresima. Agli articoli Madrina, e Padrino si daranno le erudizioni, che riguardano la comare, il compare, non che il comparatico, pei quali argomenti sono a vedersi gli articoli, Battesimo, e Cresima. Solo qui ci limiteremo a definire meglio le tre denominazioni di comare, compare, e comparatico. Sui doveri delle comari, e dei compari, è a vedersi *Il codice d' economia pubblica, ossia codice universale de' doveri*, del ch. avv. Giuseppe Gaetano Martinetti, a pag. 94.

La comare è ancor detta *Madrina (Vedi)*, ed è precisamente quella donna, o fanciulla, che ha tenuto con qualcuno un bambino, o una bambina al fonte battesimale.

Quegli, ch' è stato il padrino di un fanciullo, o di una fanciulla, non è compare di quella che n' è stata la comare, come questa non diviene la comare del compare del fanciullo o fanciulla tenuto al sagro fonte. Il padre e la madre del fanciullo o fanciulla battezzati, divengono naturalmente compari, e comari di quelli, che sono stati padrini, e madrine dei loro figliuoli. Gli uni e gli altri tra loro contraggono una parentela, o alleanza spirituale.

Il compare è ancor detto *Padrino* (*Vedi*), ed è quegli che tiene un bambino, od una bambina al fonte battesimale. Non è compare della donna, o fanciulla, colla quale tiene il bambino, o la bambina. È poi compare rispetto al padre, ed alla madre del bambino, o bambina; e contrae un' alleanza spirituale con loro. Questa alleanza, o parentela spirituale sì dal compare, che dalla comare non si contrae che col sagramento del battesimo; non per le cerimonie che lo accompagnano, o che dipoi si suppliscono, allorquando il bambino o la bambina ha già ricevuto in casa l' acqua battesimale. La stessa parentela spirituale dalle nominate parti si contrae nel sagramento della confermazione, o cresima.

Il Comparatico pertanto è quell' affinità, o parentela spirituale, che nel battesimo o nella cresima, contraggono tra di loro reciprocamente la comare, o il compare, la figlioccia, il figlioccio, e i genitori di questi, non che il ministro del sagramento del battesimo, e del sagramento della confermazione. È questa una convenienza fondata sulla natura, che persuase la Chiesa a fare della parentela e legame spirituale un impedimento dirimente, che cioè rende nullo il matrimonio. Essendo considerato il battesimo una seconda nascita, il compare, e la comare, e con più ragione il sagro ministro del sagramento, vi sono considerati come i genitori del bambino, o bambina. Contraggono tutti perciò tra di loro un legame, che prima non avevano, e per ragione del quale sarebbe cosa indecente, che cambiando in certa qual maniera di natura, diventassero tra di loro sposi. Secondo il concilio di Trento però non si contrae questa spirituale parentela dalle parti, quando la comare ed il compare, per aver il bambino, o la bambina ricevuto l' acqua in casa, furono poi solo richiesti del loro nome, ovvero per assistere alle cerimonie del battesimo; allora non si può dire *infantem de sacro fonte suscipiunt.* Quando alcuno, od alcuna tiene al fonte battesimale, od alla cresima taluno per mezzo di procuratore o procuratrice, delegati a rappresentarli, contraggono il legame spirituale come lo facessero di persona. Il padre poi del bambino, o della bambina non può amministrare il battesimo, che in caso di necessità. Adunque l' impedimento, che nasce dalla parentela spirituale essendo di istituzione ecclesiastica, la Chiesa può darne dispensa, e togliere il vincolo del comparatico.

Le procure pei comparatici si fanno per mano di notajo, ma i Cardinali, e i principali signori le fanno con lettere patenti, su di che va consultato Francesco Parisi, *Istruzioni* etc. t. II, p. 253 a 264, e t. IV, p. 35, dove riporta la formola di mandato per tenere a battesimo,

ed a cresima. Da una lettera, che il Parisi ci dà a p. 260 del tom. II, si rileva una notabile costumanza del secolo XVI sui comparatici, giacchè scrivendo Mutio Colonna a Pietro Aldobrandino nel 1568 (il cui fratello fu poi Papa col nome di Clemente VIII), gli dice che avendo la consorte partorito una figliuola, ha voluto col mezzo del ss. sagramento del battesimo farlo compare, e perciò gli mandava la bambagia, che aveva toccato l'olio santo amministrato nel battesimo, pregandolo ad accettarlo per suo compare. Qui noteremo, che verso l'anno 761 Pipino re di Francia mandò al Pontefice s. Paolo I le fascie, in cui fu posta la sua figliuola Gislana dopo battezzata, per cui giusta il costume restò il Papa suo compare, e gli mandò dei donativi. *V.* gli articoli, *Fascie benedette, e Padrini Pontefici.*

Relativamente poi ai donativi, che hanno luogo nei comparatici, siccome in alcuni luoghi si fecero con gran profusione, per qualche tempo furono del tutto proibiti. Noi riporteremo il seguente canone del sinodo *Audomarense* cap. 7: » E » giacchè alcuni si persuadono aver » fatto abbastanza pel loro com- » paratico, se dopo il battesimo of- » frono qualche dono ai paren- » ti del battezzato, che quasi ser- » va all' educazione, ed istruzione » della prole, perciò sarebbe cosa » ben fatta togliere del tutto quel- » la consuetudine di offrire donati- » vi siccome alcuna volta fu pre- » scritto con editto imperiale, se » l'abuso dei doni per l'iniquità dei » tempi si rendesse troppo mani- » festo. Non per questo però vo- » gliamo proibire, che i padrini do- » viziosi sovvengano i figliocci di » tenue o povera condizione, che an- » zi in tutto lo approviamo, e de- » sideriamo ". Le elargizioni pertanto, che si fanno nei comparatici, non saranno biasimate, quando abbiano per principio la carità cristiana, non la vanità, oppure alcun fine riprovevole.

All'articolo *Campane* (*V.* §. IV), si parla del comparatico, e degli abusi introdotti de' compari, e delle comari, di altre superstizioni abolite risguardanti il preteso battesimo delle campane, e delle soverchie spese, che si facevano dai padrini, e dalle madrine delle campane, massime in Germania. L'Olcario, *In syntagm. I. Rerum Thuringicarum* p. 364, produsse una curiosa lettera, con cui il senato di Tenstad fu nel 1516 invitato ad assistere qual padrino al battesimo di una campana; anzi per tali spese fu ricorso ad Adriano VI del 1522, siccome un gravame dell'impero germanico.

COMAYAGUA *(De Comayagua)* o Valladolid. Città con residenza vescovile nelle Indie occidentali nell' America settentrionale, nello stato di Guatimala, capo luogo del governo di Honduras. Questa città, appartenente ad uno degli stati formanti la nuova confederazione dell'America centrale, quando appartenne alla dominazione spagnuola, si chiamò *Nostra Senora de la Conception, Vagliadolid o Valladolid: Vallisoletum, Pinthia nova.* Comayagua è una notabile città, ed occupa la riva sinistra del fiume Ulna. I suoi abitanti superano i diciotto mila, ed il suo distretto ne conta da cinquantasette mila. Fra i migliori edificii si noverano il collegio, l' ospedale riccamente provveduto, il palazzo governativo,

e la chiesa cattedrale. La regione di Honduras fu discoperta a' 14 agosto 1502 da Colombo, ma toccò ad Alvarado di farne la conquista. Si comprese il governo di Honduras nella capitaneria generale, o audientia di Guatimala, ma nel 1790 divenne intendenza, perchè ne fu distaccato. Lo stato di Honduras novera dodici dipartimenti, popolati da più di centomila abitanti, appartenenti alla diocesi di Comayagua.

Il sommo Pontefice Paolo III, per le istanze dell'imperatore Carlo V, il quale come re di Spagna era sovrano di Comayagua, nel 1539 vi stabilì la sede vescovile, nominandovi per primo vescovo Cristoforo di Pedrasa, e trasferendovi quella di Truxillo suffraganea di s. Domingo, diversa da Truxillo del Perù, suffraganea di Lima. Divenuta metropoli Guatimala, fu dichiarata sua suffraganea Comayagua, la quale ora è vacante, essendo morto da ultimo Emmanuele Giuliano Rodriguez di Almazan, che Pio VII avea preconizzato nel concistoro dei 14 aprile 1817. Quando la sede fu fondata, si assegnarono tre mila pezze per mensa vescovile, che adesso dà circa annui scudi sei mila, e perciò ogni nuovo vescovo è tassato ne' registri della camera apostolica a fiorini trentatre. La cattedrale è dedicata all' Immacolata Concezione della beatissima Vergine, ed è un amplo, e bello edifizio. Il capitolo si compone di cinque dignità, la prima delle quali è il decano, non che di due canonici, cioè del teologo, e del penitenziere. Vi sono pure diversi preti, e chierici provveduti di conveniente onorario, per servigio del culto divino. Nella cattedrale evvi il fonte battesimale, e la parrocchia. Nella città vi sono pure due altre chiese parrocchiali munite del sagro fonte, oltre tre conventi di religiosi.

COMBA o COMBI. Sede vescovile dell'Asia minore, nell' interno della Licia, e secondo Tolomeo in vicinanza del monte Cragus. Divenne vescovato nel secolo quinto, sotto la metropoli di Mira.

COMBEFIS Francesco. Scrittore ecclesiastico del secolo decimo settimo, nato in Marmande sulla Garonna, diocesi di Agen. Professò l' Ordine dei frati predicatori, e ben presto passò da scolare a maestro nella filosofia e teologia. Era dotato di un bel talento, ma più ancora d' una esemplare virtù. Avea un particolare diletto per lo studio della lingua greca, che imparò assai bene. I prelati di Francia, nel 1656, lo scelsero per attendere alle nuove edizioni dei padri greci: e infatti disimpegnò l' incarico con tale accuratezza, che la repubblica letteraria dovrà essergli per sempre obbligata. Egli ci diede molti frammenti, e trattati interi di parecchi padri; pubblicò le opere di s. Amfiloco vescovo d' Iconio, di s. Metodio e di s. Andrea cretense; pose alla pubblica luce alcuni nuovi scritti di s. Giovanni Grisostomo, che avea tratti dalla biblioteca del re con una difesa degli *Scolii di s. Massimo sopra s. Dionigi.* Diede poi il nuovo aumento della biblioteca de' padri greci in due volumi in foglio, nel primo de' quali abbiamo le opere di s. Asterio vescovo di Amasia, e di altri padri greci; e nel secondo, ch'è tutto storico, ci ha data la storia de' monoteliti. Nel 1672 accrebbe di un nuovo volume la biblioteca de' padri greci, dandogli il titolo: *No-*

vissimum auctuarium. Due anni dopo pubblicò il suo *Ecclesiastes graecus*, opera utile ai predicatori. In questa introdusse molti opuscoli dei due Basilii di Cesarea e di Seleucia. Dipoi diede alla luce le opere di s. Massimo in due volumi in foglio. Nel 1675 fece stampare il libro di s. Teodoto di Ancira contro Nestorio, con note ed un' orazione di s. Gennaro di Costantinopoli. Il clero di Francia volle dargli un compenso coll' assegnargli una pensione di mille lire annue, favore per lo innanzi non mai accordato ad alcun regolare. Per ordine di Colbert, ministro di stato, fece anche la edizione dei cinque storici greci, che scrissero dopo Teofane, per servire di seguito alla storia di Costantinopoli. Abbiamo egualmente di lui un' altra operetta col titolo: *Manipulus originum rerumque constantinopolitarum ex variis auctoribus.* Quest' opera consiste in alcuni trattati di parecchi autori antichi sopra la storia di Costantinopoli. Sul finire della sua vita coronò le tante fatiche letterarie con una raccolta di note e correzioni sopra tutte le opere di san Basilio, pel quale nudriva una particolar devozione. Il p. Combefis cessò di vivere nel 1679 in età di settantaquattro anni, consumato dalle austerità del chiostro, dall' assiduità allo studio, e dai dolori della pietra.

COMEA. Sede episcopale dell'Asia, della seconda Mesia, nel patriarcato di Costantinopoli. Fu eretta nel quarto secolo, e sottoposta al metropolitano di Marcianopoli. Mario, suo vescovo, intervenne al concilio generale di Nicea.

COMES CHARRORUM, ovvero *Chemoara seu Choara.* Sede vescovile dell' Asia nella seconda provincia di Fenicia del Libano, dipendente dalla metropoli di Damasco, che Commanville dice eretta nel quinto secolo. Siccome alcuni la chiamano anche *Charra*, ed *Hauram*, così può vedersi l' articolo Carra seu Charres, detta anche *Harram*, sotto il patriarcato d'Antiochia, nella provincia Osroena.

COMINGES, o COMMINGES. Città vescovile del regno di Francia, antico paese dell'alta Guascogna, già capitale della contea del suo nome, ed ora appartenente al dipartimento dell'alta Garonna. Prese il nome di Convenaei, dalla popolazione formata da una parte degli abitanti de' Pirenei, che vivevano indisciplinati, e senza ordine. Pompeo, dopo aver vinto in Ispagna il partito di Sartorio, riunì quelle genti in un luogo detto perciò *Convenae*, cioè comunità, formando una delle nove popolazioni, che fecero chiamare l' Aquitania *Novempopulana.* Questa città corrisponde all' antica *Lugdunum Convenarum*, che s. Gregorio di Tours disse posta sulla cima d'un monte isolato. Fu distrutta Cominges dall' esercito del re Gontrano nel 585, per avere aperto le sue porte a Gondobaldo, che dicevasi essere figlio di Clotario. Tutti i cittadini furono passati a fil di spada, nè alcuno ne sopravvisse, come racconta il medesimo s. Gregorio. Il vescovo, che sino dal 506 eravi stato istituito sotto la metropoli di Eluse, e poi d' Auch, ne fu scacciato, ed ignorasi ov' egli e i suoi successori avessero sede sino al secolo XI.

Essendo morto Ottone, vescovo di Cominges, nel 1705 fu eletto a succedergli s. Bertrando, figlio di

Attone conte dell' Isola. Il suo zelo fece subito rifiorire la diocesi, e rifabbricò la città nel medesimo sito, ma in modo più ristretto; il perchè viene riconosciuto per secondo fondatore, ed anzi d' allora in poi la città prese comunemente il nome di *s. Bertrando di Comminges.* Vicino alla sua chiesa, il santo vescovo fece edificare un monistero pei chierici, e volle che vi osservassero la vita comune. Terminò i suoi giorni dopo cinquant' anni di episcopatò. Dipoi Bonifacio VIII fece vescovo di Comminges Bertrando de Got, che nel 1299 trasferì all'arcivescovato di Bordeaux, da dove nel 1305, benchè non decorato della dignità Cardinalizia, fu assunto al pontificato col nome di Clemente V. Quindi stabilì la residenza pontificia in Avignone. Nell'anno 1309 da Tolosa si recò all'antico suo vescovato di Comminges, ed ai 16 gennaio fece trasportare ad un ricco avello le ceneri di s. Bertrando, suo predecessore, le quali erano state seppellite nella sua chiesa, avanti la cappella della beata Vergine.

Cominges ebbe i suoi conti particolari, che pretendevano essere affatto indipendenti dai duchi di Aquitania; ma essendosi estinta la loro casa nell' anno 1548, nel regno di Enrico II, fu la contea riunita alla corona di Francia. La città col territorio nella giurisdizione apparteneva al parlamento di Tolosa; ma il vescovo aveva diritto di assistere agli stati. Pel concordato del 1802, questa sede vescovile restò soppressa, come si legge nella bolla, perciò emanata da Pio VII nel precedente anno, tertio Kal. decembris, che comincia colle parole: *Qui Christi Domini vices in terra.* Ne fu ultimo vescovo Eustachio Antonio d' Osmond della diocesi di Parigi, il quale era stato eletto a governarla nel 1785 da Pio VI. La chiesa cattedrale, dedicata alla b. Vergine ed al patrono e vescovo s. Bertrando, era uffiziata da tredici canonici, da quarantadue prebendati, e da quattro dignitari. Si contavano nella diocesi duecento ventidue parrocchie, ventidue delle quali erano nel territorio spagnuolo: ed eranvi religiosi di diversi Ordini. La mensa vescovile ascendeva a ventotto mila lire, con la tassa di quattro mila fiorini.

COMMEDIE, e COMMEDIANTI. *V.* Teatri.

COMMEMORAZIONE, *Commemoratio, mentio.* Ricordanza, che si ha di alcuno, e ciò che si fa in onore della sua memoria. In termine ecclesiastico di liturgia, e di breviario, la commemorazione è un' orazione che si recita in memoria di un santo nel giorno che si celebra un' altra festa. La commemorazione, per dir meglio, è una preghiera e cerimonia destinata a rinnovare la memoria, che si fa delle feste, e delle ferie, di cui non si può fare interamente l' uffizio, a cagione di una maggior festa, che succede nel medesimo giorno. Questa memoria si fa con un' antifona, un versetto, ed una orazione, che diconsi alle laudi ed al vespero in onore del santo, o della feria, di cui celebrasi la sola commemorazione. Nel *memento* della messa si fa la commemorazione delle persone, alle quali si applica in particolare il frutto spirituale di essa. Dicesi anche commemorazione una colletta, una segreta, ed un *postcommunio* nella messa.

La commemorazione da Ridolfo

fu chiamata *Memoria Sanctorum*, e da Gemma *Suffragia Sanctorum*. Dice il Macri essere queste commemorazioni per l'ordinario della Croce, della b. Vergine, e degli apostoli Pietro e Paolo patroni di tutta la Chiesa, e della pace. La prima della croce si tralascia nelle feste per togliere la cagione di mestizia; si dice poi nel tempo pasquale per denotare il suo trionfo. Quella della ss. Vergine si tralascia quando nel coro si è recitato il suo piccolo uffizio, come prescrisse la S. C. de' Riti ai 10 gennaio 1604. I beneficiati sono obbligati di fare le commemorazione de' santi titolari de' loro benefizi, e tralasciandola sono obbligati alla restituzione *Pro rata V.* Bonacin. *disput.* I, *quaest.* I, *punct.* 4 n. 28. Anche i religiosi sono obbligati alla Commemorazione del santo titolare di quella chiesa, dove sono stabiliti di famiglia. Nel tempo dell' avvento non si dicono le consuete commemorazioni, perchè facendosi allora menzione della venuta del supremo principe della Chiesa, cedono i Santi suoi servi, siccome osserva il Durando, l. VI, c. 2. Nel tempo della Passione di Gesù Cristo si lasciano le Commemorazioni, perchè la Chiesa attende solamente a Cristo sofferente. Nel tempo pasquale, e nelle ottave si tralasciano ancora in segno di solennità; laonde cadendo la domenica privilegiata nell' ottava, ancorchè si faccia l'uffizio della domenica, e non dell' ottava, con tuttociò si lasciano le solite commemorazioni. *V.* il Ruiz, in *Caerem. Romano.*

Ma per tutto ciò che riguarda le commemorazioni, vanno consultati i liturgici, come il Gavanto colle addizioni del Merati, parte 1. delle Rubriche, *delle Commemorazioni; di quelle dell' avvento, e quaresima; dell' ordine da osservarsi nelle commemorazioni; di quelle de' morti nelle messe da vivo, e della conclusione delle commemorazioni: terza parte o sezione delle rubriche* del breviario Romano; *Tavola delle commemorazioni dei giorni delle ottave; de commemorationibus*, rubrica IX, cioè delle commemorazioni delle ferie, delle vigilie, della festa semplice, de' giorni fra l'ottava, e delle domeniche; mentre alla sezione quinta, riporta la rubrica, *De Commemorationibus communibus, seu suffragiis.* D. Giovanni Diclich nel suo *Dizionario sac. lit.* vol. I, p. 170, e seg., coll'autorità della s. congregazione dei Riti, tratta pure delle Commemorazioni d'ogni specie, colla spiegazione di varii dubbi liturgici.

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFONTI, O ANNIVERSARIO DEI MORTI. È una festa, che si celebra da più secoli il secondo giorno di novembre, in memoria di tutti i fedeli trapassati, e della quale in parte si trattò all' articolo *Anniversario dei Defonti (Vedi)*. Nella Scrittura Iddio, nel 2 lib. c. 12, 46 de' *Maccabei*, disse, *che è cosa santa, e salutare il pregare pei defunti, e suffragarli*, perchè sciolti dai legami delle pene che soffrono pei peccati da loro commessi, giungano all'eterna felicità della visione beatifica di Dio nel paradiso. Delle colpe veniali non vanno esenti neppure i giusti, cadendo facilmente anche per sorpresa; il perchè debbono le loro anime cancellarle col patire in purgatorio, e sdebitarsi colla divina giustizia, affine di presentarsi nel cielo, nette da ogni macchia. D'altronde le anime

de'fedeli defonti, dopo che sono partite da questa vita, per sentirsi diminuite e accorciate le gravissime pene del purgatorio, ed agevolarsi il sollecito godimento di Dio, al quale aspirano continuamente, hanno bisogno della caritatevole pietà de'viventi fedeli, acciocchè colle orazioni, penitenze, limosine, celebrazioni di messe, ed altre opere pie e meritorie possano essere ammesse all'eterno godimento del cielo.

La preghiera per i morti è un atto di pietà, e di carità, di cui si trovano le prove nell'antico testamento, non che nella pratica della giudaica sinagoga. Una delle prove è quella delle purificazioni, che gli ebrei usavano per riguardo de'defonti, lo che dimostra la loro persuasione, che la divozione dei vivi procurasse spirituali soccorsi ai morti. Quindi gli scritti de' primi Padri chiaramente provano, che sino dall'origine del cristianesimo fu sempre creduto nella Chiesa esservi un purgatorio; e tutte le antiche liturgie fanno parola dell'orazione, e del sagrifizio pei defonti. San Cirillo di Gerusalemme, spiegando ai catecumeni molti luoghi della liturgia, dice loro doversi pregare per l'imperatore, e per tutti i vivi, nominarsi i martiri per invocare la loro valida intercessione, e far menzione ancora de' fedeli defonti per sollecitare la divina misericordia in loro favore. Clemente di Alessandria, che fioriva nell'anno 200 dell'era nostra, assicura dover gli uomini espiare i falli leggeri con pene che soffriranno dopo morte, prima di entrare in cielo. Tertulliano, parlando di certe tradizioni apostoliche, dice che si offerivano al suo tempo de'sagrifizii pei morti, e nelle feste dei martiri; anzi dalle stesse costituzioni apostoliche, l. 8, abbiamo al c. 14, questo invito: *facciamo memoria dei martiri per essere fatti degni di partecipare dei loro combattimenti. E s. Cipriano* nell'ep. 12, 39, disse: *offriamo sagrifizi pei martiri ogni volta, che celebriamo l' anniversaria commemorazione della loro passione.* Va qui avvertito, che questi sagrifizii e queste oblazioni non si facevano ai martiri, ma a Dio in onore de'martiri.

Osservò s. Agostino, che le esterne pompe funerali sono fatte a consolazione de'vivi; e non vi ha che la preghiera, i sagrifizii, e le limosine, che possono essere utili ai morti. A questi le pompe funerali possono giovare solamente, in quanto destano nel cuore de' viventi la fede, e la pietà verso di loro, e li eccitano a pregare per essi. Le pompe esteriori poi sono attestati della fede de' vivi, o una testimonianza ch'essi danno alle virtù dei trapassati, donde gli spettatori possono trarre eccitamento a seguitare i lodevoli esempli. Molti poi sono quelli de'primi secoli della Chiesa, che domandarono pregarsi per loro dopo morti, non che pei genitori, parenti ed amici. Costantino il grande volle essere sepolto nel portico della chiesa degli apostoli, per aver parte alle sante preghiere, al mistico sagrifizio, e alle divine cerimonie. Si sa inoltre, che anticamente le orazioni, e i sagrifizii pei defonti alcuna volta si continuavano, ed offerivano per trenta, o quaranta giorni dopo la morte. Si legge di s. Gregorio I, ch'egli ordinò di cantare trenta messe per Giusto monaco defonto, il quale dopo l'ultima messa apparve a Copioso suo prevosto, e gli disse, ch'era stato libe-

rato dalle pene. Di più, la fondadazione delle chiese, de' monisteri, de'collegi, le donazioni, i monumenti, i funerali, i testamenti *pro redemptione animae suae*, provano che dall' imperatore Costantino in poi, massime dopo il sesto, e settimo secolo, la pia pratica di pregare pei morti era generale nella Chiesa, nella quale si distinsero gl' inglesi.

In un concilio, adunato in Celchyt dai vescovi soggetti alla sede di Cantorbery nell'816, venne ordinato che dopo la morte di un vescovo si facessero preghiere per lui, non che limosine. Quindi, dato il segno nella chiesa di ciascuna parrocchia, i fedeli si doveano unire nella basilica per cantare trenta salmi per l'anima del defonto. Poi ogni prelato ed abbate dovea cantare seicento salmi, far celebrare centoventi messe, porre tre schiavi in libertà, e dare a ciascuno di essi tre scellini; e tutti i buoni servi di Dio digiunavano un giorno. Volle inoltre il concilio, che per trenta giorni si recitasse dopo le ore canoniche un certo numero di orazioni domenicali pei trapassati, e se ne rinnovassero i funerali nel trentesimo giorno, cioè che si cantasse la messa con gran solennità. Comandò finalmente il concilio ai fedeli, di compiere questi doveri di religione con egual fedeltà, come se si trattasse di uno della loro famiglia, affinchè, mediante il fervore di una generale intercessione, essi possano meritarsi il regno eterno, ch' è comune a tutti i santi. Quello, che qui è ordinato pei vescovi, ogni famiglia lo praticava pei suoi genitori; si facevano celebrare delle messe per trenta giorni; si distribuivano limosine pel riposo dell'anima del defunto, e quelli che le ricevevano andavano a pregare sulla tomba delle persone morte. *V.* c. 10. apud Spelman, *Concil. Brit.* vol. I, p. 327; Johnson, *Canon. eccl. di Lawsand* vol. I, *ad an.* 816; *Conc. Labbé* t. VII, p. 1489.

Finalmente fu stabilito un giorno, consacrato specialmente alla preghiera pei morti, ch'è appunto la festa della loro commemorazione, la quale per divozione, e per vieppiù suffragare le anime de' trapassati, da molte chiese si celebra anche con ottavario, e da alcune anco con solennità, massime da quelle dei *Cimiteri di Roma* (*Vedi*). Secondo Sigiberto, all'anno 998, s. Odilone abbate di Cluny, istituì in tutti i monisteri della sua congregazione cluniacense (che tanto fiorì e si propagò), la festa della Commemorazione, o anniversario de' fedeli defunti, assegnandola al secondo giorno di novembre. Tale festa con autorità apostolica fu poscia adottata da tutta la Chiesa di occidente, indi propagossi per tutto il mondo cattolico. Pietro Galesino, nelle note al Martirologio, ne fa autore il Pontefice Giovanni XVI per insinuazione dell'abbate Odilone, come altri l'avevano attribuita a Papa s. Bonifacio IV. Il Bercastel, *Storia del cristianesimo*, t. XII, pag. 34, dice che s. Odilone abbate, il quale terminò di vivere nel 1049, stabilì la divozione, che si solennizza per tutti i morti nel giorno seguente alla festa di Ognissanti, forse a suggerimento d'un santo eremita; e che tal commemorazione dovea consistere, nel dire nella vigilia il vespero de' morti, nella mattina seguente il mattutino, e la messa solenne, col suono di tutte le campane; dice ancora che una pratica sì pia passò in breve

ad altre chiese, e dopo qualche tempo divenne comune a tutto il mondo cattolico. *V.* l'annalista Rinaldi all'anno 1048, num. 6.

Dipoi il concilio di Oxford, adunato l'anno 1222, dichiarò la Commemorazione di tutti i morti, festa di seconda classe, ed in essa erano permessi solo que' lavori, che erano necessari ed importanti. In qualche diocesi era di precetto fino al mezzodì; in quella di Vienna, e di Tours, e nell'Ordine cluniacense era solennizzata in tutto il giorno, mentre in altri luoghi non era che festa di divozione. I greci hanno fatto per lungo tempo la rimembranza generale dei defonti nel sabbato prima di quaresima, e in quello avanti la Pentecoste, ma offrivano il sagrifizio pel riposo dei defunti in ogni sabbato. Il Pontefice Urbano VI poi, nel 1389, dispose che cadendo la Commemorazione de' fedeli defonti in giorno di domenica, si dovesse trasferire nel seguente lunedì, siccome notò il Burio, *RR. PP. brevis notitia in vita Urbani VI.*

Avverte il Cardinal Bona, *Rer. Liturg.* lib. I, cap. 18, § 7, che nel regno di Valenza, ed in altri luoghi della Spagna costumavano a tempo suo i sacerdoti celebrare per la Commemorazione de' morti due, o tre volte la messa, o per privilegio o per consuetudine, pervenuta forse da Alessandro II, che nell' ordinare a' sacerdoti la celebrazione di una sola messa al giorno, e celebrandosi allora in un medesimo giorno la messa de' defunti, ed altra per la corrente solennità, nulla su ciò dispose. Essendo però andata tal pratica in disuso, il Pontefice Benedetto XIV per le suppliche dei re di Spagna, e Portogallo, coll'autorità della costituzione *Quod*, etc. data a' 21 agosto 1748, Bull. Bened. XIV, t. II, p. 498, concesse che nei regni di Spagna e di Portogallo, ogni sacerdote potesse celebrare tre messe nel giorno 2 novembre per la memoria, che si fa di tutti i defunti, pe' quali ognuno dovrebbe applicare le due messe concesse di nuovo, senza ricevere per queste limosina alcuna, sotto gravissime pene, contenute nella stessa bolla. Il suo successore Clemente XIII, per maggiormente giovare le anime del purgatorio, col consiglio, e voto della congregazione delle indulgenze, a' 19 maggio 1761, pubblicò un decreto, col quale in perpetuo concesse, che la messa celebrata nel giorno della Commemorazione de' morti da qualsivoglia sacerdote, godesse il privilegio come fosse detta in altare privilegiato, prescrivendo però che il celebrante non possa pretendere maggior limosina della consueta, secondo l'uso de' luoghi.

La Chiesa cattolica adunque stabilì la Commemorazione di tutti i fedeli defonti, che sono morti nel Signore, cioè in grazia sua, ma che nell' uscire da questa vita non sono stati trovati dal divin giudice colla coscienza sì pura, che abbiano potuto essere ammessi immediatamente nel regno del cielo, nel quale, come si disse, non può entrare cosa alcuna, che non sia affatto monda ed immune da ogni pur tenue macchia. È vero, che se ne fa la commemorazione tutti i giorni nella messa, nella quale sempre la Chiesa costumò pregare pei defonti tanto in generale che in particolare, e che parimenti ogni giorno con vari esercizi di pietà, e specialmente la sera ad un'ora di notte sono

invitati i fedeli a porgere le loro preghiere a Dio, e a recitare il salmo *De profundis* (*Vedi*), per le sante anime purganti; ma, per ravvivare maggiormente quest' obbligazione che abbiamo verso di esse, e in peculiar modo pei genitori ed altri congiunti, la quale è un effetto della comunione de' santi, che unisce in un sol corpo la Chiesa trionfante in cielo, e la Chiesa militante in terra, e la Chiesa purgante o paziente nel purgatorio, ha voluto saggiamente la medesima santa Chiesa, accordando anche il tesoro delle indulgenze, che in quel giorno tutti i fedeli si uniscano a suffragarle con ogni sorte di orazioni, messe, ed opere buone, offerte a Dio con la intenzione, che giovino alla soddisfazione de' debiti cui quelle benedette anime hanno contratto colla divina giustizia. *V.* Albano Butler, *Vite de' Padri, dei Martiri,* ec., secondo giorno di novembre, *La Commemorazione dei morti,* e gli articoli analoghi nel *Dizionario.*

COMMENDA. Beneficio ecclesiastico dato in custodia, in amministrazione e godimento ai Cardinali, ai vescovi, agli abbati regolari, ai chierici, ed anche ai cavalieri di Ordini equestri religiosi, i quali prendono perciò il titolo di *Commendatore,* e *Commendatario.* Commenda viene dalla parola latina *commendare,* cioè dare in custodia; *committere,* dare in commenda, ridurre in commenda un beneficio ecclesiastico. Dicesi anche *Commendatario* e *Commendatore* colui, che fonda una commenda, o che la gode per successione condizionata, e con obblighi spirituali; e chiamasi pure *Commendatoria* il fondo, e lo stato su cui fu istituita la commenda. Un vescovato, un'abbazia, un titolo o una diaconia cardinalizia si danno pure in commenda; il vescovato a' vescovi, l'abbazia agli ecclesiastici o prelati secolari e regolari, i titoli e le diaconie a' Cardinali, i quali possono essere preti Cardinali di un titolo, e commendatari di un altro, diaconi Cardinali di una diaconia, e commendatari di un'altra, non che Cardinali vescovi suburbicari, e commendatari di un titolo. Ciò è avvenuto quando un Cardinale dell'ordine de' preti passando dalla sua chiesa titolare al vescovato suburbicario, o ad altro titolo, come di primo prete; ovvero quando un Cardinale diacono passando dalla diaconia che aveva ad un' altra, per amore che portava all'antica sua chiesa titolare o diaconale, bramò ritenerla in commenda; locchè si concede dal sommo Pontefice nel concistoro segreto. Gli ultimi esempi si leggono nelle *Notizie di Roma per l'anno* 1837; dove sono registrati il Cardinal De Gregorio vescovo di Frascati, e commendatario della chiesa di s. Alessio: il Cardinal Fesch del titolo di s. Lorenzo in Lucina (chiesa che suol ottarsi dal Cardinale più antico dell' ordine presbiterale residente in Roma), e commendatario della chiesa di s. Maria della Vittoria: non che il Cardinal Riario Sforza diacono della chiesa di s. Maria in via Lata, e commendatario della chiesa diaconale di santa Maria in Domnica. Così i Cardinali dei tre ordini dei vescovi, de'preti, e de'diaconi, possono essere commendatari di vescovati, ed abbazie anche *nullius*; anzi di queste ve ne hanno alcune che per lo più a loro si conferiscono in commenda. Rileva il Galletti *del Pri-*

miccro, p. 343, che il Cardinal Bentivenga, creato da Nicolò III nel 1278, aveva in commenda il titolo cardinalizio della chiesa di s. Croce in Gerusalemme di Roma: laonde già erano in uso nel secolo XIII tali commendatorie, mentre quelle degli Ordini equestri e cavallereschi voglionsi originate verso il 1270. *V.* Commendatore. L'abbate commendatario è diverso dall'abbate regolare.

L'uso delle commende è antichissimo nella Chiesa, ed eccone l'origine. Allorquando un beneficio ecclesiastico era vacante per assenza, o morte del titolare, la custodia ed amministrazione si confidava ad un economo finchè fosse provveduto di altro titolare. L'economo era un vescovo, un semplice ecclesiastico, ed anco un laico. Se l'economo era ecclesiastico, governava il beneficio sì nello spirituale, sì nel temporale: se laico, non aveva che l'amministrazione del temporale, e godeva di una parte del reddito durante il tempo di sua amministrazione. E che tali commende si usassero nel IV secolo della Chiesa, lo abbiamo da s. Atanasio, il quale secondo Niceforo lib. II, parlando di sè stesso dice, che gli avevano dato in commenda, cioè gli avevano dato da governare una chiesa, oltre quella di Alessandria di cui era patriarca. Ed a'tempi di s. Gregorio I, eletto l'anno 590, le commende ecclesiastiche già erano assai frequenti durante l'assenza o la malattia de'pastori, o durante la vacanza delle loro sedi per morte, per violenza ec. *Il Registro* di tal Pontefice è pieno di questa specie di commende, ovvero di commissioni ch'egli dava a'vescovi, per prendere cura delle chiese vacanti. Questi vescovi erano chiamati nell'occidente *Commendatari*, o *Visitatori*: e nella chiesa africana *Intercessori*, o *Intervenienti*.

Il Codice dei doveri, del ch. Martinetti, parlando a pag. 325, di quelli degli abbati commendatari beneficiati e prebendati di ogni specie, ecco quanto dice sull'origine delle Commende: » Vacando » una chiesa, o monistero amministrato da'regolari, e qualora le » persecuzioni, le circostanze, il ristretto numero impediva l'elezione di un capo, che curasse il » buon governo della chiesa o monistero; il vescovo soleva nominare una specie di economo, che » chiamavasi *intercessore* quasi *interveniens*. Questi non poteva durare più di un anno perchè non » abusasse nell'amministrazione, e » quindi se ne nominava un altro » finchè fosse durata la vacanza. » Insensibilmente questi intercessori » si confermarono, *commendata fideli administratione*. D'indi ebbero origine le commende, i cui » frutti si applicarono poscia ai » Commendatari ad *instar beneficii*. » *V.* il testo in cap. *Constitutum*. 22. » 7. 9. 1. Chopin lib. 1. *monast.* tit. » 2. n. 6: Landemeter *de veterib. cler. et monachis*, lib. 2, c. 14: » Gonzales in cap. *ne pro defectu, de elect.* Idem in cap. 2. de » *concess. praebenda* ".

Può dirsi coi trattatisti delle materie beneficiarie, che vacando in antico un beneficio elettivo, un vescovato, un'abbazia, o un beneficio di *jus patronato*, al quale l'Ordinario per alcun riguardo non potesse provvedere immediatamente, la cura di quello era raccomandata dal superiore a qualche degno individuo, finchè se ne facesse la prov-

visione. Egli però non aveva facoltà di valersi dell'entrate, ma solo di governarle; e a questo si nominava un idoneo soggetto, che per lo più era un beneficiato, a cui la cura comandata era di peso perchè bisognava, che la prendesse per solo servizio della chiesa. Questi non potevasi dire avere il beneficio della chiesa commendatagli, se non assai impropriamente; il perchè in realtà non aveva due benefici; ciò non pertanto nacque una massima tra i canonisti che uno poteva conseguire due benefizi; uno in titolo, l'altro in commenda. Questa in principio non durava che sino alla provvisione, ed in progresso si commendò per un tempo lungo a segno, che i Pontefici dovettero proibire ai vescovi di commendare più che per sei mesi, giacchè era sì grande l'abuso, che sino dal secolo VIII i vescovati, le parrocchie e i monisteri si davano in commenda perpetua, contro la lodevole origine, ed istituzione delle commende, ch'ebbero per iscopo non l'utilità de' commendatari, ma sibbene quella delle chiese, cui davansi a custodire. Indi giunsero i commendatari ad impadronirsi dei beni delle chiese loro affidate in custodia. Laonde nel IX secolo i concili invitarono i principi di cooperare a rimettere abbati nei monisteri affidati ai laici, che impunemente avevano usurpato anche il nome di abbati. *V.* l'articolo Abbate di questo *Dizionario*, ove parlasi degli *abbati-conti*, come degli *abbati in partibus*. Il primo ad introdurre un tale abuso vuolsi sia stato Carlo Martello. Questa specie di abbati commendatari pretendevano di farsi per anco reggitori de'monaci, ai quali bisognò dare, oltre l'abbate laico, divenuto ereditario, un abbate monaco.

I Capitolari di Carlo Magno, i concili, e lo zelo de'Pontefici in diverse epoche si dichiararono contro le commende perpetue tanto degli ecclesiastici, che dei secolari, finchè nel 1307 Clemente V, con una bolla le annullò tutte senza neppure eccettuare i Cardinali, come si legge nel Bercastel, *Storia del Crist.* t. XV. p. 139, e nell'*Extrav.* 2. *de praebend. in extravag. commun.* D'allora in poi i Pontefici, ritenendo gli altri vescovi ristretti nel termine di sei mesi, passarono a dare le commende *ad vitam*, le quali se si danno a chi abbia in titolo un altro beneficio incompatile, serve benissimo e non ferisce la legge che vieta non si possano dare due benefici, cioè se non uno in titolo, l'altro in commenda; ma realmente il commendatario *ad vitam*, in quanto alle utilità è come il titolare. Anche col dare in commenda il beneficio ad uno, che non abbia le qualità ricercate dai sagri canoni, non si contravviene alle prescrizioni dei medesimi, ma gli si dà coi fatti, non colle parole. Il concilio generale Lateranense celebrato da Leone X, nelle sessioni del 1514, nei *Decret. de Reformat.* dispose: che le commende essendo pregiudizievoli ai monisteri, tanto pel temporale, che per lo spirituale, dopo la morte degli abbati regolari, le loro abbazie non potessero essere date in commenda, se non fosse per la conservazione dell'autorità della santa Sede; e quelle che sono erette in commenda, cessassero d'esserlo dopo la morte degli abbati commendatari; o non fossero date in commenda, che ai Cardinali, o ad

altre persone qualificate: che i commendatari, i quali hanno una mensa separata da quella dei monaci, somministrassero la quarta parte della loro mensa pel mantenimento del monistero: e se la loro mensa fosse comune con quella de'religiosi, si prenderà la terza parte di tutte le rendite pel mantenimento dei monaci, e del monistero. Così quel venerando concilio dispose, e decretò.

Egualmente il concilio di Trento annullò le commende perpetue nella sessione 25 *De reform.* c. 21; e nella sessione 27. c. 4. Va qui rammentato, che fu intenzione di quel sagrosanto concilio di rimediare sulla materia beneficiaria a tre cose: primo alla pluralità dei benefizi; secondo alla successione ereditaria; terzo all'assenza dei beneficiati; e per proibire ogni pluralità ordinò che uno, benchè insignito della dignità Cardinalizia, non potesse avere più di un beneficio, e se quello fosse così tenue che non bastasse per le spese del beneficiato, potesse averne anche un altro, il quale fosse però senza cura d'anime; proibì le commende de'benefici di curati *ad vitam* per essere un pretesto ad averne due; comandò pure che i monisteri per l'avvenire non fossero commendati, e quelli che sino allora lo erano, quando vacassero, fossero ridotti in titolo; proibì ancora le unioni *ad vitam*, essendo un altro pretesto di conferire più benefizi sotto il nome di uno. Per levare la successione proibì ingressi, ed accessi, e le coadiutorie con futura successione, eccetto nelle cattedrali, e ne' monisteri, che il Papa accorderebbe per giuste cause. Ma queste proibizioni non sortirono interamente l'effetto, e le commende sussistettero ancora nella Francia prima delle turbolenze lacrimevoli accadute nel declinare del secolo decorso. S'intende che tali commende, o benefici regolari si davano dal re di Francia colla dispensa del Pontefice. Nel nuovo regolamento fatto per la Brettagna nel 1742, tra le altre cose si legge, che gli abbati commendatari sedevano come i vescovi in rocchetto, e mantelletta; uso particolare della provincia di Brettagna, che rimontava ad una concessione di Francesco I. Va però avvertito, che le commende non sono ingiuste di loro natura; dappoichè il concilio di Trento e gli altri anteriori concili si sono contentati di far voti pel ristabilimento dell'antica disciplina per questo rispetto. E quanto al succitato capo 21, sess. 25 del concilio di Trento, il quale sembra non approvare, che le abbazie sieno possedute in commende, i canonisti non lo considerano, che come un consiglio, e non come una proibizione. La parola *confidit* è il vero fondamento di tale interpretazione.

Per riguardo ai diritti dei commendatari, ed i loro doveri, essi gli hanno comuni a quelli degli ecclesiastici. Oltre a quanto andiamo ad accennare, vanno consultati i canonisti, come La Combe, *Raccolta di giurisprudenza* alla parola *Commenda;* Piales, *Trattato delle Commende;* l' Altaserra, *Asceticon, seu originum rei monasticae,* lib. 10. Gli abbati commendatari sono veri amministratori delle rendite della commenda, e dei diritti, e proprietà della sospesa legittima corporazione. Come amministratori delle rendite, differiscono

dagli altri amministratori, poichè l'erogazione s'impiega a proprio comodo, mentre le commende divengono una specie di beneficio, di cui il fruttato appartiene al commendatario. Come amministratori delle proprietà, e dei diritti altrui sono tenuti gli abbati commendatari a migliorare piuttosto che deteriorare le terre, e i fabbricati della commenda, non imporre debiti, usi, e servitù pregiudizievoli; sostenere i diritti vigenti, e rivendicare i perduti; non frapporre alcun impedimento perchè la sospesa corporazione proprietaria venga a riprendere l'antico governo de' suoi beni; non alienarli presa l'alienazione anco nel lato senso, e convenire nei contratti permessi, purchè vi sia l'utilità della Chiesa, e sotto la censura dell'ecclesiastica autorità, e finalmente distribuire a' poveri limosine, cioè il sopravvanzo d'un convenevol mantenimento ecclesiastico, e prendere a cuore il bene spirituale e temporale dei loro monisteri ec. *V.* il Rebleffa, titul. *de Commenda*, n. 25, e n. 26; e l'Amydenio, *De stylo dateriae; Commenda proprie non est titulus*, cap. 14, n. 18. *Commendae a principio dabantur ad quinquennium, quod proragabatur*, cap. 17, n. 28.

COMMENDATORE. Titolo onorifico di equestre dignità, come di cavaliere proprietario di una commenda di *jus patronato*, o cavaliere celibe, e religioso professo di Ordine militare, investito dell'amministrazione d'una commenda del medesimo Ordine, ovvero cavaliere appartenente all'Ordine cavalleresco col titolo di Commendatore. Nel già sovrano e rifiorente Ordine gerosolimitano, chiamato volgarmente di Malta, dalla sede di esso, e pel gran maestro, che stava in quell'isola, le commende, e i commendatori sono di due specie, e nature: i primi sono commendatori celibi, che appartengono alla medesima religione equestre gerosolimitana, la quale dà loro in amministrazione le commende, chiamandosi commendatore l'investito; i secondi sono i commendatori delle commende di *jus patronato*, le quali appartengono a quelle famiglie, che le istituirono con beni fondi. E siccome tali commende si godono nelle rendite dal capo od altro della famiglia fondatrice, esso prende il titolo di Commendatore. Un tal godimento di redditi si gode da padre in figlio, sino alla estinzione della linea maschile, terminata la quale è interamente devoluta alla detta religione Gerosolimitana. Uno de'distintivi del Commendatore Gerosolimitano dal semplice cavaliere, è di portare la croce d'oro smaltata di bianco, più grande nella forma, ed appesa al collo. Tanto per le dette commende dell'Ordine gerosolimitano, che per quelle di *jus patronato*, e per la distinzione dei commendatori dai cavalieri della medesima religione gerosolimitana, ciò è in uso anche in altri Ordini equestri religiosi. Alcuni di questi hanno anche il titolo di *gran Commendatori*. Tre se ne leggono nel p. Fulvio Fontana, *I pregi di Toscana nell' imprese di s. Stefano*. L'ultimo di essi fu il Cardinale Carlo de Medici. Dopo di esso la dignità di *gran Commendatore* rimase sospesa. *V.* Commenda.

Commendatore è pur quel cavaliere di un Ordine militare, che gode il reddito di una commenda, e

si dice religioso, perchè ne segue gli statuti. Questi, sebbene ammogliato, conservando la castità conjugale, per indulto, e beneplacito del Pontefice, ne gode il titolo e la rendita. Tali sono nella Spagna i commendatori degli Ordini di s. Giacomo di Calatrava, come in Francia una volta i commendatori dell' Ordine di s. Lazzaro, e tutti gli altri commendatori degli Ordini, di cui si tratta nel *Dizionario*. Per un somigliante privilegio i re di Spagna sono gran maestri dei tre Ordini menzionati di s. Giacomo, di Calatrava, e di Alcantara. Fu Papa Adriano VI che, essendo re di Spagna il suo discepolo Carlo V imperatore, fece perpetua nei re di Spagna la dignità di gran maestri de' sopraddetti tre Ordini del loro regno, locchè quei sovrani aveano già ottenuto da altri Pontefici a tempo limitato, come si legge in Natale Alessandro, *Hist. Eccl.* t. VIII, p. 37, num. 4. Se può essere commendatore, col godimento del reddito della commenda della religione cui appartiene, un semplice laico ammogliato, con più di ragione può esserlo un ecclesiastico, il quale talvolta è pure commendatore di semplice titolo di qualche Ordine cavalleresco, avente tali gradi, essendo stato aggregato al medesimo per onorificenza. Vi sono commendatori anche dei prelati, come in Roma monsignor *Commendatore di san Spirito* (*Vedi*), il quale è uno de' primari prelati della Sede Apostolica.

Finalmente vi sono degli Ordini equestri, che conferiscono il grado di commendatore, maggiore del *Cavaliere* (*Vedi*); il quale consiste nella distinzione del titolo, nella croce più grande di quella di cavaliere, e nell'appendersi essa al collo con nastro di fettuccia più larga, come si potrà vedere a'rispettivi articoli. Per dire qui alcuna cosa di siffatti Ordini e gradi, parleremo di due Ordini, che il regnante Pontefice Gregorio XVI istituì, e rese più splendidi, cioè quello di s. Gregorio Magno, fondato coll' autorità della costituzione *Quod Summis*, data il primo settembre 1831; e quello dello *Speron d'oro* rinnovato con maggior onorificenza, mediante il contenuto del breve, *Litterae apostolicae*, *Cum hominum mentes* dei 31 ottobre 1841. Per l' Ordine di s. Gregorio I stabilì quattro gradi, cioè di gran croce di prima, e seconda classe, di commendatori, e di cavalieri; ai commendatori diede la croce e fettuccia più grande de' cavalieri, perchè l'appendessero al collo, potendo usare in vece di questa l'altra di cavaliere, la quale si dovesse appendere al lato sinistro del petto. I militari commendatori, e cavalieri ricevono la croce, sovrastata dalle insegne, ed emblemi militari, gli altri colla corona smaltata di color verde. Dipoi lo stesso Gregorio XVI, per maggior decoro dell'Ordine, colla lettera apostolica *Cum amplissima honorum munera jure*, data ai 30 maggio 1834, ridusse ad uno i due gradi di gran croce di prima classe, stabilendone il numero a trenta; il secondo grado volle che fosse dei commendatori, in numero di settanta; ed il terzo quello de'cavalieri composto di trecento individui. Dichiarò poi, che in tali cifre si dovessero comprendere i soli appartenenti allo stato pontificio, riserbandosi oltre tal numero di annoverarvi gli esteri; e volendo,

che il gran cancelliere dell' Ordine fosse il Cardinal segretario de' brevi *pro tempore*. Laonde il primo fu il Cardinale Emmanuele de Gregorio, come abbiamo dalle *Notizie di Roma* annuali, giacchè il Cardinal Albani, che allora era segretario dei brevi, non fu pubblicato dalle *Notizie* annuali di Roma con tal grado, perchè morì a' 3 dicembre dello stesso anno 1834.

Per conto poi dell'antichissimo ed illustre Ordine dello Sperone d' oro, col breve, *Cum hominum mentes*, il medesimo Papa che regna per restituirlo al suo primiero gran lustro, e rinomanza, lo riformò, col vietare a chiunque di conferirlo. Abrogandone perciò i privilegi, lo dichiarò composto di due classi, cioè di commendatori, e di cavalieri col godimento degli antichi diritti e privilegi. Per distinguere poi i commendatori dai cavalieri, volle che i primi portassero al collo la croce più grande, ed appesa a fettuccia più larga di quella de'cavalieri; e perchè il grado di onore, e di dignità tanto più risplenda, quanto minore è il numero di coloro, al quale si conferisce, dispose il Pontefice, che di centocinquanta sia il numero dei commendatori, e di trecento quello dei cavalieri. Stabilì ancora, che tale prescrizione di numero in entrambe le classi fosse pei soli sudditi pontificii; quindi creò gran cancelliere dell' Ordine dello Speron d' oro, il Cardinal segretario de' brevi *pro tempore*, per cui ne divenne per primo il Cardinal Luigi Lambruschini segretario di stato, e vescovo suburbicario di Sabina, che lo è pure di quello di san Gregorio Magno. *V.* S. Gregorio Magno *Ordine equestre*, e Sperone d'oro, *Ordine equestre*.

COMMENDATORE di s. Spirito. Dignità, di cui in Roma è rivestito uno de' primari prelati della Sede apostolica, come gran maestro, e precettore generale dell' Ordine de'canonici regolari di s. Spirito in Sassia, e del celebre e grandioso arcispedale apostolico di tal nome, veramente degno, e conveniente alla capitale del cristianesimo. Egli è ancora abbate mitrato di Monte Romano, e barone della Manziana, con giurisdizione anche spirituale su Monte Romano. Prima si chiamava presidente, poi precettore e maestro generale di tutto l'Ordine, indi commendatore.

Ina, re de' sassoni occidentali, nel pontificato di s. Gregorio II, nelle vicinanze del Vaticano, fece edificare la chiesa di s. Spirito col titolo di s. Maria in Sassia. Poscia recandosi in Roma, aggiunse alla chiesa una gran scuola, o collegio, perchè servisse di ospizio a' pellegrini suoi sudditi anglo-sassoni, e perciò fu denominata in Sassia. Assegnò inoltre alla chiesa ed ospizio (ove vennero posti alcuni sacerdoti pel divin culto), ricche rendite, le quali in seguito furono aumentate per la pia generosità di Offa re de'merciori, allorquando recossi in Roma, per venerare la tomba dei principi degli apostoli, acciocchè venendo quivi i sudditi del suo regno, potessero godervi l' ospitalità. Inoltre ne furono benefattori altri sovrani inglesi, e principalmente i romani Pontefici, massime pegl' incendi ed altre gravi vicende, cui andarono soggetti l' ospizio, e la chiesa. Tuttavolta allorchè fu creato Papa Innocenzo III, essendo la scuola affatto rovinata, siccome d'animo

grande, e di vasta mente, edificò un sontuoso ospedale pegl' infermi, e pei fanciulli esposti perchè illegittimi, d'ambo i sessi. Ne affidò la cura ai *Canonici regolari dello Spirito Santo (Vedi)*, siccome ospitalari, istituiti in Montpellier dal conte Guido francese; laonde la chiesa, e l'ospedale presero il nome di *s. Spirito in Sassia*, come pure lo prese l'Ordine, perchè il Pontefice dedicò l'una, e l'altro allo Spirito Santo, come scuola di carità. Dichiarò Innocenzo III l'*Ospedale di di s. Spirito in Sassia di Roma*, capo e principale di quelli, che in seguito avessero eretto i medesimi canonici regolari, e Guido gran maestro generale di essi. Innocenzo IV ristorò ed ampliò l'ospedale; Gregorio XIII tra questo, e la chiesa eresse il magnifico palazzo per residenza del commendatore, e de'canonici; ma la chiesa e l'ospedale già avevano ricevuto grandiosi abbellimenti, giunte, e riparazioni dalla provvidenza e splendidezza di Sisto IV, che vi fece un luogo anche pei nobili infermi. Dipoi, nel 1605, Paolo V eresse l'utilissimo, e celebre banco dei depositi di s. Spirito; Benedetto XIII, e Clemente XII vi unirono l'ospedale de' dementi, e molto benemeriti dell'intero stabilimento furono Benedetto XIV, e Pio VI, senza nominare altri. *V.* Ospedale di s. Spirito in Sassia.

Nel pontificato di Nicolò V, essendo nata grave controversia sul primato tra l'ospedale di s. Spirito di Roma, e quello di Montpellier, de'canonici regolari ospitalari, il Cardinal di Lerida diede formale sentenza in favore di quello di Roma contro l'ospedale, e il commendatore di Montpellier; e Nicolò V con autorità apostolica la confermò pienamente nell' anno 1455. Oltre i canonici regolari, furono anco istituite delle monache ospitalarie, principalmente per la direzione delle fanciulle illegittime, delle quali monache si parla al volume VII, p. 275 del *Dizionario*. Considerando per altro Benedetto XIV la grande distanza da Roma tanto di esse quanto dei canonici dello stesso Ordine, che diversi Pontefici avevano assoggettato al commendatore generale di s. Spirito in Sassia di Roma, sottopose gli uni e le altre ai rispettivi Ordinari, togliendole dalla giurisdizione del commendatore, come si ha dalla costituzione *Saepe Romanorum*, data ai 5 aprile 1741, *Bull. Magn.* t. XVI p. 24. Che il commendatore sia gran maestro generale dell' Ordine di s. Spirito, dalla cui giurisdizione dipendevano tutti gli ospedali, e le pie case sì di canonici regolari, che di monache ospitaliere le quali professavano la regola di s. Agostino ed erano aggregate all'ospedale, o arcispedale di Roma, lo dice in due eruditissimi discorsi storico-legali Prospero Lambertini, avvocato concistoriale, poi romano Pontefice col nome di Benedetto XIV.

Notizie dei più celebri Maestri generali, Precettori o Commendatori dell'Ordine, ed arcispedale apostolico di s. Spirito, ove sono interessanti notizie riguardanti il pio stabilimento.

Innocenzo III avendo approvato l'Ordine ospitalario, di cui fu fondatore il conte Guido, chiamò, come si disse, quello a Roma, e nel l'affidargli l'ospedale di s. Spirito, lo dichiarò maestro generale sì di

esso, che di tutto l'Ordine, e degli ospedali dipendenti. Quindi i canonici regolari, e i loro maestri generali fondarono ospedali in molte parti d'Italia, Germania, Francia, Spagna, Polonia, ed in altri stati di Europa, e in alcune parti del mondo, come nelle Indie occidentali. Difatti, negli anni 1560 e 1562, per opera di Bernardino Cirillo, precettore, e maestro generale della casa di Roma, e di tutto l'Ordine, si fondarono ospedali nella città di Cusco nel Perù, in Messico, in Goa nell' Indie orientali, per non dire di tanti altri luoghi, pel gran zelo de' gran maestri, e de' canonici regolari, e per l'ampia protezione, che si meritarono dai Papi, e dai sovrani. A Guido successe Cintio nella dignità di maestro generale, cui Onorio III confermò quanto era stato concesso all' Ordine dal predecessore Innocenzo III: quindi fiorirono tra i precettori, maestri generali, o commendatori, i seguenti personaggi:

Bernardo, che da Onorio III ebbe una bolla nel 1224 in favore dell' Ordine.

Accorambono, che ottenne da Alessandro IV la conferma della stazione, concessa alla chiesa di s. Maria, o s. Spirito in Sassia.

Giovanni ricevette da Gregorio IX la conferma della donazione fatta all' ospedale di una cappella di s. Nicolò di Wirtel dal re d'Inghilterra, colla chiesa di tutti i santi.

Paolo, cui Alessandro IV diede il monistero di s. Elia, quello di s. Maria Fallerense, la casa detta di s. Leonardo, colla facoltà di ricevere nell' Ordine qualunque religioso di altro professo, eccettuati i certosini; facoltà, che fu confermata da Martino V, e da Clemente VII, ma venne poi rivocata da Paolo V.

Raimondo di Trebi fu commendatore di ottimi costumi.

Smizio venne dichiarato chierico della camera del Papa.

Silvestro pel primo fu comunemente chiamato *priore di tutto l'Ordine.*

Giovanni nel 1290 comprò da Pietro de Vico prefetto di Roma, il castello di s. Pupa, con mezza parte di altro castello. Il castello di s. Pupa è la baronia della Manziana.

Ventura acquistò anch'egli per l'ospedale nel 1292 i castelli di Torriano, e Torricella.

Simone Orsini fu molti anni commendatore, accrebbe la pia casa di ricchezze, ne curò la disciplina, ed acquistò altra porzione del castello di Torricella, e quello di Stracciacappa.

Giacomo difese la giurisdizione del castello di Torricella, e nel 1334 comprò il castello Apollonio.

Giovanni di Luca, come quegli che per le sue virtù godeva molta autorità sul popolo romano, nel pontificato di Clemente VI residente in Avignone, sedò in Roma un grave tumulto insorto contro il Cardinal legato Annibale da Ceccano.

Egidio de Horto governò trenta anni, e permutò la rocca di Castiglione, col castello di Fabrica, nel cui tempo in Roma si trovarono più di quaranta frati dell'Ordine. Sotto di lui essendosi recato in Roma Urbano V, e poi l'imperatore de'greci Giovanni Paleologo, questi a' 18 ottobre 1369 abiurò nelle mani del Papa gli

errori de' greci, dentro la chiesa di s. Spirito in Sassia, con iscrittura in greco e latino, che sigillata con bolla d'oro consegnò ad Urbano V, acciocchè per memoria si conservasse nell' importantissimo archivio del contiguo ospedale.

Pietro de Horto, colla sua vita esemplare, meritò che Tommaso Luzio Marerio, vescovo di Savona nel 1394, lasciasse suo erede l' ospedale.

Giovanni Mallorio de Magistris, alla nobiltà de' natali accompagnò singolar bontà di vita.

Corrado de Tivio, nel 1408, accettò una donazione fatta da Pietro Astorgo, discendente dai re di Asturia nella Spagna.

Lelluzio da Castel s. Elia soggiacque a molti travagli pel grande scisma, che ancora affliggeva la Chiesa, il perchè la casa fu ridotta a fortezza, e la chiesa a stanza di duecento soldati, che pugnavano contro Castel s. Angelo. Un tal Venturello subentrò in suo luogo nel magistero dell' Ordine, ma dipoi venne restituito Lelluzio alla dignità, che a cagione delle sostenute fatiche non godette molto, e morì.

Venturello di Corneto mentovato, ricevè nella religione Pietro Matteo Cappuccini, che fu poscia commendatore.

Giovanni di Tricarico per le sue virtù venne fatto vescovo di Ferentino da Eugenio IV, e fu il primo vescovo dell' Ordine.

Baronte da Pistoja acquistò da Maria, vedova di Poncello Orsini, le tenute di Paola, e Buonricovero.

Pietro Barbo, veneto, nipote di Eugenio IV, sebbene non fosse dell'Ordine, fu il primo estraneo ad esserne commendatore; ma lo zio, che lo aveva eletto a questo cospicuo incarico, vedendo che il nipote per altre occupazioni poco vi attendeva, assunse egli stesso la cura dell' ospedale, e dell'Ordine, laonde fu insieme Papa e commendatore di s. Spirito. In seguito creò Pietro Cardinale, che nel 1464 divenne Pontefice col nome di Paolo II. Questi fece commendatore d. *Francesco Pessirotti*, chiamato anche *Landi*, assai benemerito del pio luogo, come dicemmo al volume VIII, pag. 274 del *Dizionario*. Altri però dicono, che esso divenne commendatore, come vedremo più tardi.

Pietro Matteo Cappuccini, dopo un interregno di tre anni, nel quale esercitò l' uffizio di camerlengo, fu prescelto al governo, e con molta prudenza lo amministrò trenta anni. Sotto di lui Pio II fece albergare nelle case di s. Spirito Tommaso Paleologo despota di Morea, fratello dell' ultimo imperatore de' greci, ambedue vinti da Maometto II gran signore de' turchi.

Innocenzo de Flavii della Rovere, dall' abbazia di s. Clemente fu da Sisto IV suo parente fatto commendatore di s. Spirito, per le cui premure il medesimo Sisto IV accrebbe la casa di copiose rendite, e di magnifici edifizii.

Pio Medici della Rovere, piacentino, da Sisto IV suo zio, dall'Ordine di s. Benedetto, fu nominato commendatore di s. Spirito, al cui Ordine quel Papa comunicò tutte le grazie, e i privilegi del benedettino.

Costanzo Guglielmi, romano, acqui-

stò al pio stabilimento il casale di Porcareccia, col legato del Cardinal Balve, il quale di sua mano segnò tra i confrati dell'*Arciconfraternita di s. Spirito in Sassia* (*Vedi*), il nome di Carlo VIII re di Francia, per secondare la divozione del principe verso l'antico e nobile sodalizio.

Graziano di Villanova, sebbene la morte non gli permise un lungo governo, pure lasciò di sè gran nome.

Benedetto da Siena, della congregazione olivetana, da abbate di s. Gregorio, nel 1501 passò al commendatorato di s. Spirito, in abito clericale.

Gabriele de Sales di Savona, prima come camerlengo, poi come commendatore governò lo stabilimento, e le terre di Corchiano, Fabrica, e Valerano; e da Leone X ottenne Porta Pertusa.

Albertino della Rovere, che fu di molto vantaggio all'ospedale, e si fece onore.

Ilario Filippi da Siena, il quale intervenne al concilio generale Lateranense terminato da Leone X, dove sedette, e sottoscrisse prima di tutti i generali degli Ordini.

Alessandro Neroni, fiorentino, da maggiordomo di Leone X, divenne commendatore di s. Spirito, ossia precettore, ritenendo la prefettura de' palazzi apostolici, anche ne' pontificati di Adriano VI, e Clemente VII. Nel suo governo il signore di Cipiciano fece sua erede la casa di s. Spirito. Il Neroni, siccome ben veduto da Leone X, ottenne da lui, che i commendatori godessero della dignità prelatizia, e ne potessero usare l'insegne, e le vesti come tutti gli altri prelati della Corte romana; giacchè sino a quel tempo i precettori, o commendatori, avevano usato l'abito regolare di s. Spirito, come abbiamo dal Saulnier, *de cap. ordin. s. Spir.*, Lugduni 1644. Morì il Neroni nel 1526, e fu sepolto nella chiesa di s. Spirito, dove monsignor Tornaboni gli fece porre un bell'epitaffio.

Cosimo Tornaboni, fiorentino, versatissimo nella teologia, successe nella precettoria per l'immatura morte di Bartolommeo Neroni, nipote e coadiutore nel commendatorato dello zio Alessandro. Sotto il Tornaboni Roma fu presa, e orrendamente saccheggiata dall'esercito di Borbone, che vi entrò per la porta presso lo spedale, dopo esserne stato vittima il condottiere, per un colpo tiratogli, o da Castel s. Angelo, o dal campanile della chiesa di s. Spirito, la quale in uno alla casa soggiacque al saccheggio, e alle profanità de' soldati luterani.

Leonardo Buonafede, fiorentino, poco dopo avere ricevuta la dignità di precettore, subito la rassegnò in mano di Clemene VII, per essere stato eletto vescovo di Vaison, e poi di Cortona.

Carlo Ariosto, ferrarese, vicario, e canonico della basilica vaticana, e insieme vescovo di Acerra, per singolar dispensa di Clemente VII. Questi inoltre lo fece prefetto del palazzo apostolico, conservandogli tutto quando il Buonafede rinunziò la ragguardevole carica di precettore o commendatore dell'Ordine ed ospedale di s. Spirito. Morì nel 1532.

Gio. Pietro Santoro, passati tre

anni, divenne vescovo Castellanense.

Francesco de Landis, bolognese, governò dieci anni, e terminò la fabbrica della *Chiesa di s. Spirito in Sassia* (*Vedi*), principiata sotto i suoi predecessori. Al suo tempo il pio luogo soffrì notabile danno, perchè Paolo III unì allo stato di *Ronciglione* (*Vedi*), i castelli di Borgo s. Leonardo, s. Elia, Corchiano, Vignanello, Fabrica, Carbognano, e l'intera abbazia Fallerense.

Pietro di s. Carpino da Fermo, prima per lungo tempo segretario della casa che governò per alcuni mesi nell'interregno, con molta integrità, e col titolo di *governatore generale*.

Alessandro Guidiccioni di Lucca, nel 1546, fu eletto commendatore. Adornò notabilmente la chiesa, e l'ospedale, ed edificò l'altare del ss. Crocifisso, con soffitto vagamente dipinto. Tale splendidezza essendo stata rappresentata a Giulio III dagli emoli come eccesso di spese inconsiderate, con danno dello stabilimento, soppresse la dignità di precettore, o commendatore, commettendo l'amministrazione dell'ospedale, all'arciconfraternita del medesimo summentovata.

Ludovico Simonetta, milanese, fu fatto commendatore da Paolo IV, che nell'anno 1559 in cui morì, ripristinò la dignità di precettore. Quindi Pio IV nel 1561 lo creò Cardinale, e fu il secondo Cardinale dopo Barbo, dovendo perciò lasciare la precettoria.

Antonio Lomellini, milanese, nominato da Pio IV commendatore, vi restò circa due anni.

Francesco Cappello, veronese, oltre la dignità, ottenne da Pio IV per la casa di s. Spirito, l'abbazia di s. Sabba, e la franchigia delle merci, locchè confermò s. Pio V.

Benedetto Cirillo, aquilano, ristorò la casa in più luoghi, abbellì la chiesa, riformò la disciplina dei canonici regolari, pubblicò le regole colle stampe, e liberò il luogo da molti debiti. A tal effetto vendette ad Agostino del Nero fiorentino il castello di Porcigliano, il Fraguetto, il Pisciarello, la Dogana, il Quarto di s. Lucia, Cerro Sovero, e la Mola di Decimo, a Gondisalvo Alveri romano, oltre Castel Romano, Piscina torta, Valle Carbonara, e la Santola. A Tommaso Guidacci fiorentino, vendette il Casal di Decimo, il Monte della Caccia, e la Castelluccia, il tutto per la somma di cento mila scudi.

Teseo Aldovrandi, bolognese, canonico regolare di s. Pietro in Vincoli, fu nominato precettore nel 1575 dal concittadino Gregorio XIII; arricchì la sagrestia con preziose suppellettili, con disegno di Ottavio Mascherino terminò la facciata esterna del palazzo dei commendatori, ne compì l'edificio, e bonificò quelli delle ampie tenute del pio luogo. Però Gregorio XIII gli tolse l'abbazia di s. Sabba, che assegnò al collegio germanico.

Gio. Battista Ruino, bolognese dell'Ordine certosino, da Gregorio XIII fu trasferito al governo di s. Spirito, nel quale si mostrò pio, e valoroso: fabbricò la scuola pei putti, ampliò il monistero per le monache, terminò la fabbrica del cortile del palazzo

de' commendatori, e morì nel 1586.

Antonio Migliore da Acquaviva, cappellano di Sisto V, fu da lui fatto commendatore: restaurò la casa, le fece del bene, e venne creato vescovo di s. Marco.

Michele Mercato, di s. Miniato in Toscana, fu esaltato alla vacante precettoria, ma morì prima di prenderne il possesso.

Agostino Fivizani, romano, religioso agostiniano, sagrista di Clemente VIII, suo teologo e confessore; per la sua dottrina, e virtù meritò, che il Papa lo assistesse nel punto di morte.

Salustio Taurusio da Montepulciano, pe' suoi pregi da Clemente VIII fu eletto commendatore, indi fatto vescovo di sua patria, e poi arcivescovo di Pisa.

Giulio de Angelis da Barga di Toscana, professore di medicina, fu caro a Clemente VIII. Eletto commendatore da questo Papa, governò diciassette mesi, dopo i quali morì a' 9 settembre 1601, e venne sepolto nella cappella della Madonna nella chiesa di s. Spirito, cui lasciò una lampada di argento, e trecento scudi, coll' obbligo di tre messe la settimana.

Girolamo Agucci o *Agucchi*, bolognese, venne fatto commendatore da Clemente VIII. Egli corrispose alla fiducia di lui, perchè fu zelante difensore delle tante prerogative dell'Ordine, ospedale, e casa di s. Spirito. Quindi nel 1604 fu creato Cardinale dal medesimo Pontefice.

Ottavio Estense Tassoni, ferrarese, ricevette la dignità da Clemente VIII. Propose ed ottenne dalla bella mente di Paolo V l'erezione del rinomato e provido banco di s. Spirito, e dei suoi depositi per la pubblica utilità, e per comodo anche della vasta amministrazione della casa, da custodirsi, e ritenersi dai ministri dello stabilimento ospitalario, sotto la dipendenza del prelato commendatore. Poco dopo morì nel 1605.

Pietro Campora di Modena, fu promosso alla carica da Paolo V. Con molta prudenza, ed economia governò otto anni la casa di s. Spirito, e lo stesso Pontefice nel 1616 lo creò Cardinale. Poco mancò che non gli succedesse nel pontificato.

Evangelista Torniolo, perugino della congregazione olivetana, governò il pio luogo con prudenza e modestia religiosa per lo spazio di quattro anni. A capo della salita della via, che conduce a s. Onofrio, fabbricò una comoda scuderia, ed un ben ordinato granaio; quindi fu vescovo di Città di Castello.

Baldassare Bolognetti, bolognese, da generale dell' Ordine de'Servi di Maria, nel 1621 fu fatto precettore di s. Spirito. Governò la casa con molta pietà, ed Urbano VIII nel 1624 lo fece vescovo di Nicastro.

Raffaele Invitiato, veneto, uomo di merito singolare, vescovo di Zante, e Cefalù, quindi commendadore. Morì nel nono mese dacchè esercitava l' uffizio. Fu talmente religioso e penitente, che col suo esempio avea introdotto tra le altre esemplari cose, l' uso di battersi colla disciplina in alcuni giorni nella cappella della casa.

Giuseppe Anselmo, fiorentino, dopo avere esercitato in Roma molte

onorifiche cariche, fu eletto precettore di s. Spirito, la cui regola e disciplina procurava riformare, essendo molto pio. Morì nel 1630.

Cesare Racagna di Brisighella era rettore di Carpentrasso, e commissario della camera apostolica, quando Urbano VIII lo promosse al commendatorato di s. Spirito. Fece tagliare alcune selve inutili, e ridurre con utile della casa quel suolo a terreno seminativo. Accrebbe il numero dei frati, o canonici regolari, e delle monache del luogo, e poi fu fatto governatore di Roma, e vescovo di Città di Castello.

Stefano Vajo da Prato, prelato di gran sapere, e perciò impiegato, sebbene commendatore di s. Spirito, in molti negozi della santa Sede. Fu vescovo di Cirene, giudice, vicario, e canonico di s. Pietro. Governò la casa con molto splendore, adornò la sagrestia di nobili armadi, e scansie di noce, che riempì di vasi di argento. Decorò la volta di belle pitture, rese più luminosa la chiesa coll' apertura di alcune finestre, fece di ferro i fusti dei letti dell' ospedale, ed accorse a migliorare tanto l' ospedale e la casa, che i castelli e i luoghi da essa dipendenti, per cui lasciò gran desiderio di sè.

Gio. Battista Pallotta di Caldarola, nel 1649, era commendatore. Grandi encomi fa di lui il Saulnier, giacchè con esemplarità e carità esercitò la carica, visitando di frequente gl'infermi, e porgendo loro rimedi, aiuti, e sollievi.

Girolamo Lannuvio, romano, decano della segnatura di giustizia, morì commendatore, lasciando di sè eccellente fama.

Carlo Antonio Dondini, bolognese, era governatore di Loreto, nel 1654, quando Innocenzo X lo promosse al commendatorato, che disimpegnò con molta lode.

Virgilio Spada di Brisighella, prete della congregazione dell' oratorio, già elimosiniere maggiore d' Innocenzo X, donde Alessandro VII lo trasferì alla carica di commendatore, ed ebbe a stretti congiunti i Cardinali Bernardino, e Fabrizio Spada.

Francesco Maria Febei divenne commendatore, e nel conclave per morte di Clemente IX, ed elezione di Clemente X nel 1670, fu il primo maestro delle cerimonie pontificie.

Divenuto il prelato commendatore o precettore dell' Ordine dell' ospedale di s. Spirito sempre più cospicuo nella sua dignità, ed estese prerogative, e crescendo altresì il lustro de' grandi stabilimenti da lui governati, i sovrani Pontefici ben a ragione adottarono il lodevole sistema di porre nella carica di commendatore uomini di un merito anche più distinto di quello degli antichi, sì per decoro ed utilità del celebratissimo pio luogo, che per essere degni del Cardinalato, a cui incominciarono a poco a poco ad esaltarne taluni, ovvero promoverli ad altro primario posto, che egualmente porti secondo le consuetudini a promozioni maggiori. Il perchè il commendatorato di s. Spirito nella Corte romana si considera posto distintissimo, o posto da cui si passa ad altro Cardinalizio, dipendendo ciò dalla benignità, e dal volere dei Papi. Siccome poi le notizie de' commendatori divenuti Car-

dinali, si possono leggere ai rispettivi articoli biografici *del Dizionario*, e di quanto li riguarda si tratta pure all' articolo Ospedale, e Chiesa di s. Spirito in Sassia, così ci limiteremo ne' seguenti commendatori, d'indicarne alcuni degni di speciale menzione.

Incomincieremo da Gio: Carlo Denoff, nobile polacco de' conti di tal nome, canonico di Gnesna. Trovandosi questi in Roma in qualità di ambasciatore di Giovanni III, il venerando Innocenzo XI lo volle annoverare tra i prelati della Sede apostolica, quindi osservando che la pia e virtuosa indole del Denoff s'impiegava con frequenza ad assistere gl'infermi del grande arcispedale di s. Spirito, nel 1680 lo nominò commendatore, e nel 1686 lo creò Cardinale, e poi vescovo di Cesena. Dopo il commendatore Denoff, vanno rammentati: Bandino Panciatici, che nel 1690 Alessandro VIII creò Cardinale; Gio: Battista Spinola, che Innocenzo XII nel 1695 decorò della porpora, e monsignor Bernardino Casali, precettore di s. Spirito sotto Clemente XI. Considerando questo Papa la grave età di 85 anni del Casali, gli diede in coadjutore Giorgio Spinola, stretto parente di Giambattista Spinola Cardinale di Clemente XII, e di Girolamo Spinola Cardinale di Clemente XIII. Si legge pertanto in un Diario mss. che ai 15 luglio 1706, Clemente XI diede a monsignor Casali per coadjutore il detto Giorgio con libera, e ampla facoltà di esercitare tal carica come vero precettore, per cui gli pose la mantelletta colla croce di tela, la croce d'oro col cordoncino nero, e il commendatore coadjutore emise nelle mani dello stesso Papa il giuramento, e poscia si recò alla casa, e chiesa di s. Spirito a prenderne il possesso, praticandosi in tutto quanto diremo sul possesso dei commendatori. Soltanto si deve notare, che Clemente XI diede facoltà al Cardinal Carpegna, vicario di Roma, di dare il possesso della carica a monsignor Spinola, autorizzandolo a delegarvi altri, e il Cardinale deputò il canonico Marc' Antonio Boldetti. Monsignor Spinola, che prima di entrare in chiesa aveva assunta la cappa, con essa andò all'ospedale, al conservatorio ed alle officine etc. Ma nel recarsi a visitare nella sua residenza il commendatore Casali, depose la cappa. Nello stesso *Diario* è descritta la benedizione degli *Agnus Dei* di cera, fatta da Clemente XI alla conca del Papa. Vestiti di rocchetto, mantelletta, e zinale, eranvi i monsignori Casale commendatore di s. Spirito, e Spinola suo coadjutore. Il nostro Giorgio Spinola fu anche egli creato Cardinale nel 1719 da Clemente XI.

Quindi faremo menzione di monsignor Zosimo Valignani di Chieti, arcivescovo di Tessalonica, consultore del s. offizio, e commendatore; così di Pietro de Carolis romano arcivescovo di Trajanopoli, commendatore sotto Benedetto XIII, e Clemente XII. Questo Pontefice nell' anno 1731 creò Cardinale Sinibaldo Doria genovese, già commendatore di s. Spirito, e maestro di camera d'Innocenzo XIII, e dello stesso Clemente XII. Questi fece commendatore Antonio Maria Pallavicino di Cremona, arcivescovo di Lepanto, che altri chiamano Lazzaro Opizio arcivescovo di Tebe. Volendo dipoi premiarne i meriti, Benedetto XIV lo avvisò

che andava ad innalzarlo al Cardinalato, ma egli ricusandosi costantemente di accettare la dignità, il Pontefice nel concistoro de' 9 settembre 1743, in cui fece la prima promozione di ventisette Cardinali, lungamente encomiò la modestia, ed eroica umiltà del prelato, che dipoi fece patriarca di Antiochia; e il quale morì con questa dignità, e con quella di commendatore nel 1749 d'anni 76. Benedetto XIV gli diede per successore Gio: Ottavio Bufalini di Città di Castello governatore di Loreto, che dipoi spedì nunzio degli svizzeri, quindi Clemente XIII lo fece maggiordomo, e nel 1766 creò Cardinale. *Il Diario di Roma*, num. 5853 del 1755, riporta la descrizione delle formalità usate da Benedetto XIV nel dare la Croce di commendatore di s. Spirito, ad Antonio Maria Erba Odescalchi milanese che aveva fatto successore del Bufalini. Clemente XIII, nel 1759, creò Cardinale il detto monsignor Erba, non che Giuseppe Maria Castelli milanese, che nel commendatorato era successo al precedente. Quindi avendo nominato commendatore Ludovico Calini bresciano, a'26 settembre 1766, lo annoverò poi al sagro Collegio. Il numero 7725 del *Diario di Roma* del 1767, riporta la descrizione delle cerimonie, colle quali il Cardinal Calini restituì a Clemente XIII la croce commendatorale, che il Papa impose al novello commendatore monsig. Giovanni Potenziani di Rieti, il quale prestò il solito giuramento per l'esatta e zelante amministrazione della cospicua carica.

Dipoi Pio VI nel 1778 creò Cardinale Romualdo Guidi di Cesena, che da segretario del buongoverno era divenuto commendatore di s. Spirito; gli diede per successore Ippolito Antonio Vincenti Mareri di Rieti, promovendolo da ponente di consulta, e nel 1793 fece Cardinale. In suo luogo nominò commendatore Francesco Albizj di Cesena. Questi morì nel 1796, e il *Diario di Roma* num. 2206, di quell'anno, ci dà la descrizione della pompa funerale, ed esequie che gli si celebrarono, essendo stato esposto con abiti diaconali, avente da un lato la mitra, e il pastorale di commendatore di s. Spirito, ed a'piedi la cappa come canonico di s. Pietro. Lo stesso Pio VI fece perciò commendatore, Giovanni Castiglioni d'Ischia, che Pio VII nel 1803 pubblicò Cardinale di s. Chiesa. Dopo un interregno, Pio VII nel suo glorioso ritorno in Roma fece commendatore, nell'anno 1814, Antonio Pallotta di Caldelora, che nel 1816 promosse ad uditore generale della camera, e in sua vece nominò al commendatorato Ercole Dandini romano, promovendolo in uno al Pallotta al Cardinalato nel 1823. Ne fece poi successore Ludovico Gazzoli di Terni, che Leone XII trasferì alla presidenza della Comarca di Roma, dalla qual carica il regnante Pontefice lo aggregò al sagro Collegio nel 1831. Presentemente è commendatore dell' Ordine, ed arcispedale di s. Spirito in Sassia monsignor Antonio Cioja romano, il quale si distingue per elevati talenti, e nobili prerogative. Sotto di lui il pio luogo fece il grandioso acquisto della Mesola, borgo e tenuta vastissima, posta nella legazione di Ferrara, che già Pio VI avea acquistato per la camera Apostolica, dall'imperial casa d'Austria.

Prerogative, distinzioni, e privilegi de' Commendatori di s. Spirito in Sassia di Roma, come gran maestro dell' Ordine, abbate di Monte Romano, e barone della Manziana.

I. La giurisdizione spirituale, e temporale del castello di Monte Romano, e suoi annessi, per concessione di Calisto III, come da bolla spedita nel 1456, confermata con bolla di Sisto IV data nel 1471, e con breve di Alessandro VII dei 18 luglio 1664, il quale ingiunse l'ampliazione del castello col cambiamento del nome, cioè di Castello Alessandrino. Nel prezioso ed importantissimo archivio della pia casa di s. Spirito, esistono numerosi documenti comprovanti l'esercizio della giurisdizione sì temporale, che spirituale senza interruzione, continuata dal 1456 sino al presente.

Il feudo di Monte Romano è un borgo della delegazione di Civitavecchia, situato sopra una collina, donde scende un torrente ad ingrossare il Mignone. Fu noto agli antichi questo luogo col nome di Aria; e contiene circa mille abitanti.

II. La giurisdizione baronale della terra di Manziana ed annessi, esercitata dall'anno 1290 dal pontificato di Nicolò IV, e mantenuta sino al presente.

Il feudo della Manziana, anticamente chiamato Castello di s. Pupa, è una terra della delegazione di Civitavecchia, posto all'ovest del lago di Bracciano. Ha vasto ed ubertoso territorio, in parte abbandonato alle naturali produzioni. Vi sono cave di pietra resistente al fuoco, che in gran copia si esporta anche all'estero per costruzione di forni, e cammini, e si conosce comunemente sotto il nome di *manziana*, sebbene la maggiore escavazione oggi si operi nel territorio di Casale. Questo feudo contiene circa mille e duecento popolani.

III. Facoltà di esentare le projette del conservatorio di Roma dall'obbligo delle pubblicazioni, allorchè queste si collocano in matrimonio, come da rescritto di Clemente VIII, de'6 maggio 1595.

IV. Facoltà di amministrare, o fare amministrare da qualsivoglia vescovo il sagramento della Cresima ai fanciulli projetti della pia casa di s. Spirito, come da breve di Nicolò IV, dato in marzo 1290.

V. Simile facoltà in ordine agli infermi dell' arcispedale, per breve di Benedetto XIV de' 12 gennaio 1741.

VI. Facoltà di conferire ai canonici di s. Spirito la prima tonsura, e gli ordini minori, come da bolla d' Innocenzo III data nel 1204; e da altra di Sisto IV del 1477 dal medesimo confermata nel 1483 colla bolla *Religionis zelus.*

VII. Facoltà di spedire le lettere dimissorie per qualunque vescovo, ad oggetto di fare ordinare anche *in sacris* i canonici di s. Spirito, come da rescritto di Benedetto XIV del 1745.

VIII. Facoltà di visitare, e far visitare tutte le chiese spettanti all'Ordine di s. Spirito, e dovunque esistenti, rese esenti dalla giurisdizione vescovile, come da bolla di Bonifacio VIII dell'agosto 1295, e confermata da Sisto IV con bolla nel febbraio 1484, non che dal breve di Clemente XI, spedito a' 7 agosto 1711.

IX. Privilegio d' indossare ed assumere gli abiti, e le insegne pon-

tificali, come gli abbati mitrati, anche nella cappella pontificia, comprovato da rescritto della sagra congregazione de' riti de' 19 novembre 1667; e confermato da Clemente IX a' 19 dicembre 1667.

X. Facoltà di affittare i beni dell' ospedale anche ad un dodicennio, e di rinnovare l'enfiteusi, come da rescritto di Benedetto XIV, de' 28 novembre 1752.

XI. Facoltà di nominare uno, o più canonici in archivisti della pia casa colla prerogativa del notariato, come da breve di Urbano VIII dei 28 novembre 1636.

XII. Facoltà di concedere in adozione i projetti, e le projette, non che ad arti i primi, ed a tempo nubile le seconde, senza bisogno d' interposizione di decreto del giudice, e di altre solennità, come da moto-proprio di Benedetto XIV dei 21 dicembre 1749.

XIII. Facoltà di potere aggregare all' insigne ed antichissima arciconfraternita di s. Spirito altre confraternite colla partecipazione delle stesse indulgenze concesse alla medesima arciconfraternita.

XIV. Facoltà di accordare la matricola chirurgica ai decorati della medaglia di oro nel concorso di anatomia pratica, dopo però compito il triennio del sostitutato, come da breve di Pio VI degli 8 agosto 1780.

XV. Facoltà di concedere la licenza di portare armi, come risulta da rescritto di Sisto V, dei 24 novembre 1588.

XVI. Facoltà di conferire ai canonici dell' Ordine di s. Spirito i priorati, le cappellanie, e benefizii regolari dello stesso Ordine, in qualsivoglia luogo esistenti, a tenore della bolla, *Et si ex debito* di Sisto IV, confermata da Pio IV colla bolla, *Si ad universa.*

XVII. Facoltà di disporre delle rendite dei beneficii, o priorati vacanti rimossa la camera degli spogli, come da bolla di Sisto IV del 1473, confermata con breve de' 4 marzo 1749 da Benedetto XIV.

XVIII. Giurisdizione amministrativa dell' ospedale dei dementi, accordata al commendatore di s. Spirito, allorchè tale ospedale fu trasferito dall' antico in piazza Colonna, nelle case di s. Spirito, ove attualmente si trova stabilito, come da' pontificii chirografi de' 4 ottobre 1725 di Benedetto XIII, e dei 18 agosto 1731 di Clemente XII.

Finalmente aggiungeremo, che il commendatore di s. Spirito, quando non è regolare, cioè di quegli Ordini cui è vietato il colore violaceo, veste da prelato in abito paonazzo, e rocchetto. Al sinistro lato della mantelletta, e sul petto, usa la croce con doppie aste, che dicesi dal Bonanni doppia biforcata, di tela bianca; ed al collo tiene appesa ad un cordone violaceo frammisto ad oro con suo fiocco, la croce d' oro di smalto bianco pure doppia biforcata, e sovrastata da una colomba raggiante, figura dello Spirito Santo; la qual croce gli viene conferita dal Papa colle solennità, che diremo. Promosso il prelato commendatore ad altra carica più cospicua, o al Cardinalato, perde l' uso della croce dell' Ordine; ed allorchè il commendatore veste l'abito nero ossia corto, detto di abbate, alle asole del vestito porta appesa la croce d' oro smaltata più piccola della descritta. In tutte le solennità maggiori, il commendatore assiste alle sagre funzioni nel coro della chiesa di s. Spirito, nel

suo seggio, in cappa di saia paonazza sciolta, essendo nell' inverno foderata di armellini. Sul sciogliere la cappa in Roma segno di giurisdizione, si tratta nel volume VIII, pag. 91 del *Dizionario*. Nella cappella pontificia egualmente il commendatore di s. Spirito usa la stessa cappa, e quando nella detta cappella assume i sagri paramenti, essi consistono nell' amitto, nel piviale di damasco con trine d' oro, essendo il damasco del colore corrente, e nella mitra di tela bianca, il tutto come gli abbati regolari mitrati. Sopra di questi il commendatore siede nella cappella, cioè appresso i vescovi non assistenti al soglio, ma dopo l'archimandrita di Messina quando vi è. Tale regola di posto si tiene pure nelle processioni, ed altre funzioni delle *Cappelle Pontificie* (*Vedi*), al quale articolo è descritto quanto appartiene al commendatore, in tutte le sagre funzioni.

Nel pontificato di Clemente XIII insorse questione di precedenza tra monsignor Castelli commendatore di s. Spirito, e monsignor decano della rota in ordine al posto da occuparsi nelle congregazioni dei consultori del santo uffizio. Dal commendatore fu provato, che il gran maestro dell' Ordine regolare di s. Spirito aveva sempre avuto la precedenza sopra il generale dei domenicani, come di Ordine mendicante; e siccome il generale domenicano nelle congregazioni del santo uffizio ha la precedenza sopra qualunque uditore di rota, così *a fortiori* il commendatore di s. Spirito deve precedere all'uditore di rota, perchè a questo precede il generale de' domenicani, sul quale il medesimo commendatore prende la mano. Senza dire di altre prerogative, e preeminenze del commendatore di s. Spirito, egli come prelato fu uno di quelli considerati commensali, e famigliari del sommo Pontefice, e finchè a questi il palazzo apostolico diede la quotidiana parte di pane e vino, sempre la ricevette. Finalmente questo prelato nella sua arme gentilizia inquarta quella dell' arcispedale, che consiste nello Spirito Santo raggiante, e nella croce doppia.

Cerimoniale col quale il sommo Pontefice, dopo aver dichiarato il Commendatore di s. Spirito, impone a lui la mantelletta colla croce doppia biforcata, e quindi al collo quella d' oro smaltata; e descrizione del possesso che il Commendatore prende di sua rispettabile carica, della chiesa, ed annessi.

La carica di commendatore è amovibile *ad Pontificis nutum*. Prima, come si è veduto dall' elenco dei gran maestri, precettori, o commendatori dell' Ordine ed arcispedale di s. Spirito, essi erano eletti dai canonici regolari del medesimo Ordine, i quali in molte bolle pontificie vengono chiamati frati. Ma dopo che Eugenio IV avocò a sè questa dignità, essa non fu più conferita ad uno de' canonici, ma alcuna volta a distinti religiosi di altri Ordini, e sempre poi ai primari prelati della santa Sede, cui è immediatamente soggetto, e dipendente, con precedenza ai superiori generali degli Ordini mendicanti, come meglio si può vedere presso gli autori, che hanno scritto sull' argomento, e principalmente presso il canonico Pietro Saulnier,

nella *Dissertatio De capite sacri Ordinis s. Spiritus*, Lugduni apud Guill. Barbier. 1649.

Seguita la nomina del nuovo commendatore di s. Spirito, per mezzo di biglietto, che il Cardinal segretario degli affari interni fa in nome del Papa, il commendatore si procura la spedizione del corrispondente breve apostolico. Ricevuto che lo abbia, il consegna a monsignor prefetto delle cerimonie per l'attestato, e poi col medesimo resta d'accordo pel possesso, che il cerimoniere stabilisce col prelato maestro di camera, secondo la prescrizione del Pontefice; avendolo già particolarmente ringraziato. Nel giorno combinato pel ricevimento della croce, e successivo possesso, il commendatore in abiti prelatizii si reca nelle pontificie anticamere, cioè in rocchetto, e mantelletta. Un di lui domestico porta un'altra mantelletta violacea, colla croce doppia biforcata di tela bianca, cucita sul petto dalla parte sinistra, la qual mantelletta si consegna ai camerieri segreti del Papa, ovvero ai due maestri delle cerimonie pontificie, che dovranno assistere alla funzione; e qualora non avesse il nuovo commendatore il rocchetto, il detto domestico deve portarlo, e consegnarlo ai mentovati, i quali poi lo danno al Pontefice per l'imposizione.

Il Papa vestito di mozzetta, e rocchetto, sedente nella sua sedia, riceve il commendatore nella camera di udienza privata, assistito ai lati dai prelati, maggiordomo, e maestro di camera. Il secondo maestro di cerimonie lo annunzia nell'entrare, con queste parole: *monsignor Commendatore di s. Spirito.* Il prelato, fatte le consuete tre genuflessioni, si reca a baciare il piede del Pontefice, e resta genuflesso avanti a lui. Allora il detto secondo cerimoniere gli leva la mantelletta che indossava, ed il primo porge al Papa quella colla croce sopra, ed il Pontefice la mette al commendatore, ponendogli prima il rocchetto se non l'aveva. Indi lo stesso primo cerimoniere consegna al Pontefice la croce d'oro smaltata, pendente dal cordone abbaziale, croce che al Papa aveva già restituito il precedente commendatore, e la impone al collo del nuovo dopo averla baciata, e fatta ad esso baciare, pronunciando queste parole: *Esto praeceptor generalis Ordinis S. Spiritus: In nomine Patris* ✠ et *Filii* ✠ et *Spiritus Sancti* ✠ *Amen*, facendo tre volte il segno della benedizione. In questo punto i cerimonieri pongono tra il Papa, e il commendatore uno sgabello con sopra il libro degli evangeli, e la seguente formola di giuramento, che il commendatore legge: » Ego » N. N. Praeceptor s. Spiritus pro» mitto, et juro Sanctitati vestrae, » officium mihi commissum bene, » et fideliter exercere, et omnia e» jus jura, et bona conservare, de» fendere, et augere. Sic me Deus » adjuvet, et haec sancta Dei E» vangelia ". Dicendo queste ultime parole, il commendatore pone ambe le mani sull'immagine del Crocifisso del libro degli evangeli, quindi lo bacia, come pure bacia il piede del Papa. Si alza quindi il commendatore, e pronunzia un breve ringraziamento, cui il Pontefice risponde analogamente; indi il Commendatore gli bacia di nuovo il piede, e se ne parte qualora non resti all'udienza, facendogli spalliera gli svizzeri nell'uscire dal-

la sala pontificia, e dalla porta grande del palazzo. Avanti però di partire da questo, visita il Cardinal nipote del Papa, se vi è, il Cardinal segretario di stato, i Cardinali palatini, ed al più presto visita pure di poi il Cardinal decano, tutti gli altri Cardinali, ed altri personaggi, giusta il costume. A piè delle scale del palazzo apostolico, il commendatore trova a sua disposizione una carrozza palatina detta frullone, con due *Bussolanti* (*Vedi*), in abito (e prima due *Camerieri extra*, de' quali si parla al citato articolo perchè dal regnante Papa furono uniti ai bussolanti, e gli antichi cerimoniali aggiungevano ai *Camerieri*, e ad altri della curia, *et aliis de Curia*), i quali ascendono col prelato nel frullone, sedendo essi dalla parte dei cavalli. Agli sportelli della carrozza incedono due parafrenieri pontificii in abito, come in abito è il cocchiere; col seguito della carrozza del commendatore, colle sue cappe nere dentro, e i servitori colle livree di gala a piedi. In questo modo il commendatore è accompagnato per ordine del Papa, alla chiesa di s. Spirito. Ivi trova i canonici regolari dell' Ordine ad attenderlo in mezzo alla chiesa, colla croce astata, in cotta e mozzetta paonazza, orlata di seta rossa, ornata della croce di lino doppia biforcata, insieme ai chierici, e cantori disposti per ordine. Il priore dei canonici, e i più anziani incontrano il commendatore sulla porta, avendo il priore assunto il piviale. Prima di entrare in chiesa il commendatore depone la mantelletta, e prende la cappa, indi quasi sulla porta si prostra sul tappeto a tal effetto ivi posto con cuscino, e bacia la croce presentatagli su cuscino, coperto di velo, dal priore della chiesa, insieme agli anziani. Si alza il commendatore, prende l'incenso dalla navicella sostenuta dal priore, lo pone nell' incensiere o turibolo, lo benedice, e prendendo dal priore stesso l' aspersorio coll' acqua santa, prima asperge sè, poi gli astanti. Ciò fatto, il priore incensa tre volte il commendatore, e mentre i cantori incominciano i seguenti versetti, i canonici due a due seguiti dal commendatore, e dagli altri vanno all' altare maggiore. Ecco i versetti:

» Ecce Praeceptor magnus, qui in
» diebus suis placuit Deo, jure-
» jurando fecit illum Dominus
» crescere in plebem suam".
» Fidelis namque, et prudens di-
» spensator in magni patris fa-
» miliae domo constitutus erat,
» ut conservis suis mensuram
» tritici erogaret pro salute, et
» augmento gregis sibi commis-
» si cura pervigili sollicitus erat".
» Ut conservis suis mensuram tri-
» tici erogaret etc. ".

Rimanendo la processione dei canonici e chierici all' altare maggiore, il precettore o commendatore, fatta genuflessione al ss. Sagramento, si reca in sagrestia, ove dopo breve orazione all' altare delle reliquie, si alza, e si pone a sedere sulla predella dell'altare dalla parte del vangelo. Indi viene consegnato al priore l' apostolico breve della precettoria conferita al prelato commendatore, che passandolo al segretario o notaro dell'Ordine, questi lo legge ad alta voce, e poscia attesta del possesso preso, colla legale sua sottoscrizione. Dalla sagrestia il commendatore fa ritorno all' altare maggiore, si prostra sul tappeto e cuscino all'ultimo

gradino, e resta in tal posizione, mentre il priore, essendo tutti genuflessi, intona le seguenti orazioni:

» Veni Creator Spiritus ". Terminato il canto di questo inno, dice i seguenti versetti, cui rispondono i cantori:

℣. Salvum fac servum tuum, Domine.

℟. Deus meus, sperantem in te.

℣. Mitte ei, Domine, auxilium de Sancto.

℟. Et de Sion tuere eum.

℣. Nihil proficiat inimicus in eo.

℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

℣. Domine, exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus

» Omnipotens sempiterne Deus, » qui facis mirabilia magna solus, » protende super hunc famulum » tuum N. N. et cunctas congre- » gationes illi commissas spiritum » gratiae salutaris, et ut in verita- » te tibi placeat, perpetuum ei ro- » rem tuae benedictionis infunde. » Per Christum Dominum nostrum. » Amen. "

Dopo tale orazione, il priore depone il piviale, il commendatore si alza, ascende all'altare, lo bacia in mezzo, quindi rivolgendosi al popolo resta in piedi finchè i cantori per tre volte abbiano cantata l'antifona: » Non vos relinquam or- » phanos. " Allora il commendatore, fatta riverenza all' altare, si reca a *cornu epistolae*, a recitare le seguenti orazioni:

℣. Emitte spiritum tuum, et creabuntur.

℟. Et renovabis faciem terrae.

Oremus.

» Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus etc. "

Finita l'orazione, precedendo i canonici, entrano in coro, dove il commendatore assidendosi al suo seggio, dà loro l'amplesso, e li esorta ad esercitare con carità e zelo l'ospitalità, e la custodia de' poveri, così all'ubbidienza, che alla riverenza verso il divin culto. Terminato il discorso, il quale può non farsi, e prestata l'ubbidienza dai canonici, tutti si alzano, e fanno ritorno all'altare maggiore, dove il precettore o commendatore genuflette, e il priore intona l'inno *Te Deum laudamus*, e mentre i cantori lo proseguono, tutti disposti per ordine vanno all' ospedale grande degli infermi, e giunti all'altare del ss. Sagramento, e terminato il detto inno, il commendatore bacia l'altare, e detto *Dominus vobiscum*, dice quindi l' *Oremus Actiones nostras*. Terminata la quale, tutti discendono dall'altare, e il commendatore, in mezzo ai due canonici più anziani, e al canonico maestro di casa, si reca al conservatorio delle donzelle, dalle quali nell'interno della chiesa è ricevuto, ed ivi gli viene baciato da esse il lembo delle vesti. Può allora il commendatore visitare, o una parte del conservatorio, o tutto, ed interrogare la superiora, o altre donzelle su ciò che loro possa abbisognare; può anche fare un discorso se gli piacerà risguardante il bene della religione, l' educazione, e la disciplina delle donzelle.

Per altre notizie sui commendatori, canonici, ed apostolico arci-

spedale di s. Spirito in Sassia, si possono consultare le seguenti opere pubblicate colla stampa: *Transumptum privilegiorum hospitalis Sancti Spiritus in Saxia de Urbe; Regula sacri Ordinis s. Spiritus in Saxia,* Lugduni 1547; *Regula sacri Ordinis sancti Spiritus in Saxia,* Romae 1564. Fr. Pietro Saulnier francese, professo del medesimo Ordine nella casa di Roma, oltre la succitata *Dissertatio,* ci ha dato: *Trattato del sagro Ordine di s. Spirito detto in Saxia di Roma, in cui si discorre della sua fondazione, regole, e voti, e in particolarità del quarto voto che è della carità verso i poveri infermi,* Roma 1662. *Regole da osservarsi nell'arcispedale di s. Spirito in Sassia,* Roma 1654. I canonici di s. Spirito hanno: *Officia propria Sanctorum pro canonicis Reg. Ord. s. Spiritus s. Mariae in Saxia Urbis Romae.*

COMMENDONE Gianfrancesco, *Cardinale.* Gianfrancesco Commendone, nobile veneto, nato nel 1522, era uomo grande per eccellenza di ingegno e letteratura. Per alcuni epigrammi ingegnosi in lode della villa di Giulio III, fu dallo stesso accolto tra i suoi familiari, e nel 1553 divenne datario del Cardinal Dandino. Dipoi penetrò nell' Inghilterra a conoscervi lo stato della religione, e degli affari civili della regina Maria, ove ricevè la sua obbedienza alla santa Sede, e la domanda dell' assoluzione dalle censure. In questo impegno riuscì con molta soddisfazione del Pontefice, e del sagro Collegio; perlochè Paolo IV lo fece suo segretario, lo elesse vescovo di Zante e Cefalonia, conferendogli pure un benefizio a Verona di 500 scudi di rendita. Poscia, come abilissimo in affari di alta importanza, nel 1556 ebbe dal medesimo Paolo IV la nunziatura al senato veneto; e nel 1561 da Pio IV fu trasferito a quella presso Ferdinando Cesare, perchè spedisse al concilio generale di Trento i prelati dell' Alemagna. Intervenne al congresso di Naumburgh, tenuto dai protestanti, e trattò di affari gravi risguardanti la religione coll' elettore di Brandemburgo ed altri principi alemanni; non potè però trovarsi col re di Danimarca, nè con quello di Svezia, poichè gli fecero dire che non lo avrebbero accolto. Tornato a Trento, i legati del concilio lo spedirono ad inchinare il detto Ferdinando re de' romani; dipoi nel 1563 andò nunzio al re Sigismondo, presso il quale giovò d' assai i gesuiti, che furono ammessi nella Polonia, ed ebbero il governo dell' università di Vilna. Frattanto Pio IV, ad istanza del proprio nipote s. Carlo Borromeo, lo promosse alla sacra porpora col titolo presbiterale di s. Ciriaco, a' 12 marzo del 1565. Indi passò per ordine di s. Pio V in Ausburgh, per la elezione di Massimiliano II già re de' romani all' impero, ed a promuover la osservanza de' decreti tridentini. Tornato in Roma dipoi venne deputato alla ispezione delle strade, dei fiumi, e del porto del Tevere; quindi passò a Vienna a rimuover l' imperatore dall'accordare la confessione Augustana ai due circoli dell' arciducato d'Austria, che calorosamente la richiedevano. Tornò di nuovo a Vienna ed in Polonia ad unir quei due sovrani contro il turco; e morto Sigismondo si trattenne fino alla elezione del nuovo re caduta sopra Errico di Angiò,

fratello di Carlo IX re di Francia. Da ultimo più glorioso che vecchio, morì a Padova nel 1584 di sessantadue anni, e diciannove di Cardinalato, e fu sepolto in chiesa ai cappuccini. Fu presente al solo conclave di Gregorio XIII, poichè quando fu eletto s. Pio V era occupato nella legazione di Polonia. La vita di questo grande uomo, uno de' più rinomati del suo secolo, per talenti, eloquenza, e sperienza, fu scritta in purissimo latino da monsignor Antonmaria Graziani, vescovo d'America, e stampata in Parigi nel 1669, della quale monsignor Flechier, sotto il finto nome di Roggiero Ahakia, fece un'eccellente traduzione in francese, che fu pubblicata pel Cramoisy in Parigi nel 1671, e poi in Lione nel 1702.

COMMISSARI APOSTOLICI. Commissario in generale è quegli, che è commesso, o delegato per qualche funzione ed affare particolare, e in alcuni Ordini religiosi significa quella persona, alla quale dal superiore maggiore è affidato l'incarico di terminare le differenze, che nascono nei conventi, e monisteri. I Commissari apostolici poi sono quelli deputati dal sommo Pontefice in qualche parte, o per alcun affare di rilievo. Gli antichi Commissari apostolici erano ecclesiastici, i quali giudicavano l'appello delle sentenze degli uffiziali primarii, e Papa Bonifacio VIII comandò ch'essi dovessero essere costituiti in dignità, o essere canonici di qualche chiesa principale; locchè fu pure confermato dal concilio di Trento. Ma di questo argomento meglio si parla all'articolo *Commissione*, o *Commissioni (Vedi)*.

COMMISSARIO, e COMMISSARIATO DELLE ANTICHITA' ROMANE. Quantunque in ogni tempo i Romani Pontefici tutelassero la conservazione degli antichi edifizi, e monumenti di *Roma (Vedi)*, siccome ne rendono testimonianza tutti gli analoghi e relativi articoli del *Dizionario*, sia delle loro biografie, che quelli principalmente, i quali riguardano i tanti, ed importantissimi suoi edifizi ed avanzi della romana grandezza, tuttavolta sino al XV secolo si mancò di una speciale provvidenza. Per sì utile e decorosa conservazione Papa Pio II, nel 1462, emanò particolari disposizioni, dalle quali si rileva, ch'egli a ciò era mosso dall'esempio dei Pontefici suoi predecessori. Quindi simili provvidenze furono rinnovate da Sisto IV nel 1474, come si può vedere nello *Statuto* di *Roma* dell'edizione del 1636 a pag. 667, e 668, dove sono riportate. Questo Pontefice del secolo XV imitò Nicolò V, che fiorì nel medesimo, in ornare, abbellire, ed ingrandire la città di Roma; anzi, per servirci delle parole di un grave scrittore, diremo, che Sisto IV è uno de'Pontefici più benemeriti della città; e che colle pietre delle marmoree iscrizioni, le quali in questa furono erette in suo onore, si potrebbe erigere un vasto edifizio.

Tuttavolta il primo Pontefice, che deputasse una speciale persona perchè vegliasse sopra gli antichi edifizi e monumenti, fu l'immortale Leone X, che diede nome di aureo al suo secolo. Egli pertanto affidò sì nobile cura al sommo fra i pittori, Raffaele da Urbino, come quegli che essendo perito in architettura, ed in ogni arte, avea grandemente studiato sugli antichi mo-

numenti. Il breve apostolico diretto a quell'insigne artefice porta la data del 1515. Tra le altre cose si dice in esso: » Præterea quoniam » certus factus sum multum antiqui marmoris et saxi literis monumentisque incisi . . . . . temere secari ita ut inscriptiones aboleantur ; mando omnibus qui caedendi marmoris artem Romae exercent, ut sine tuo jussu aut permissu lapidem ullum inscriptum caedere secare ne audeant etc.". Questo breve fu scritto dal Bembo, e si legge nelle opere di lui, della edizione di Venezia del 1729 nel tomo IV, lit. IX, n. 14. Questa deputazione però non durò lungo tempo, e forse finì con lo stesso Raffaele, e le calamità e i successivi travagli, massime del pontificato di Clemente VII, lasciarono le cose senza nuovi provvedimenti.

Elevato al pontificato nel 1534 con gran giubilo de'Romani il loro concittadino Paolo III, come uno de' più cospicui soci della celebre accademia delle antichità, volle dare subito stabile ordine alla conservazione di ogni specie di antichi monumenti. Creò pertanto con apposito moto-proprio il nuovo ufficio del *Commissario delle antichità*, dandogli estesissima facoltà, e grandi onori, e preeminenze, con titolo di famigliare, e segretario del Pontefice. Prescelse poi a tal carica uno de'più colti e pronti ingegni del floridissimo secolo XVI, qual fu Latino Giovenale Manetti. Il breve di questa nomina è del 28 novembre 1534, e lo pubblicò il dotto monsignor Gaetano Marini nel tomo II degli *Archiatri Pontificii*, appendice n. XCVI. Fra le molte attribuzioni assegnate al commissario delle antichità romane, vi ebbe sino d'allora quella di accompagnare come antiquario della corte Pontificia i sovrani, che si recassero in Roma. Di fatti toccò al Manetti di coprire tale ufficio con l'imperatore Carlo V; la qual cosa non si volle taciuta nella sua iscrizione sepolcrale, ch'è nella chiesa di s. Maria sopra Minerva, ove si legge: .... *Carolum V Romam venientem excipiens, veterum monumenta suspicientem romanae virtutis admonuit.* A dimostrare in che conto avesse l'illustre antiquario il Pontefice Paolo III, basterà qui il ricordare, che servissi dell' opera di lui nelle cose più ardue, mandandolo ancora come straordinario ambasciatore ai re di Francia, di Scozia, e d'Inghilterra, non che al senato veneto.

Sembra, che dopo questo primo commissario delle antichità romane, rimanesse l'ufficio vacante, finchè Paolo IV nominò ad esso con suo moto-proprio del 1556, Mario Frangipane, ch' è il secondo commissario, del quale si abbia memoria. Pio IV successore di lui, desideroso di proteggere anche più efficacemente le cose antiche, con moto-proprio degli 11 luglio 1562, nominò commissari conservatori di esse due Cardinali, cioè il celebre Marc' Antonio Amulio, ed Alfonso Gesualdo, poi decano del sagro Collegio. Nei successivi pontificati si tornò per altro ad eleggere nuovamente in commissario delle antichità un illustre cittadino romano; e perchè avesse più agevole modo ad eseguire quanto a lui era commesso, cumulò ancora le funzioni già divise di antiquario dell' inclito popolo romano. In processo di tempo, sebbene i sovrani Pontefici riservassero sempre

esclusivamente a sè soli la collazione, e disposizione di questo ufficio, divenne il commissario delle antichità uno dei magistrati addetti specialmente al Cardinal *Camerlengo di santa romana Chiesa (Vedi)*, cioè quando al camerlengato si assegnò la tutela dei monumenti di antichità ed arte. Le attribuzioni sotto questo nuovo aspetto, vennero stabilite dal Cardinal camerlengo Silvio Valenti, con l'editto dei 5 gennaio 1750. Laonde, nelle notizie annuali di Roma al titolo *Belle arti ed antichità*, e nell'indice all'articolo Commissioni, si legge che il commissario delle antichità romane è consigliere della commissione generale per la conservazione de' monumenti antichi, per gli acquisti di oggetti di antichità, ed ornamento dei pontificii *Musei di Roma* (*Vedi*), e pinacoteche di essi, e per le altre dipendenze di belle arti; commissione, la quale è consultiva del camerlengato, che Pio VII istituì con legge dei 7 aprile dell'anno 1820. Nello stesso luogo viene descritto il *Commissariato delle antichità*, composto del *commissario*, dell'*assessore per la pittura*, dell'*assessore per la scoltura*, e dell'*assistente per l'estrazione da Roma degli oggetti di antichità, e belle arti*. Su questo argomento va consultato il dotto avv. Fea, *Dei diritti del principato sugli antichi edifizi pubblici, sacri, e profani*, memoria ch'egli fece stampare in Roma nel 1806; e principalmente le *Annotazioni alla memoria sui diritti del principato sugli antichi edifizi pubblici* ec., dal medesimo autore pubblicate nello stesso anno. Qui si riporta a pag. 124 l'appendice dei chirografi di vari sommi Pontefici, ed editti pubblicati d'ordine dei medesimi, per le antichità, e ornato di Roma, con altri documenti.

Volendo poi far menzione di alcuno dei tanti illustri, e dotti antiquarii, che si distinsero in questo nobile incarico, e che pubblicarono opere in argomento, ricorderemo il cav. Paolo Alessandro Maffei; Ridolfino de' marchesi Venuti, e l'insigne archeologo Gio. Winchelmann. Si può poi asserire che il successore Gio. Maria Visconti, recasse il commissariato al massimo splendore; dappoichè secondando egli, e promovendo i magnanimi pensieri di Clemente XIV, e di Pio VI, adunò in Vaticano l'incomparabile Museo Pio-Clementino, formato tutto di monumenti da lui acquistati, e procurati, o discoperti negli scavi, che per ogni dove promosse, e riuscirono felici ed ubertosi alla villa Adriana, in Otricoli, a Tivoli, a Castronovo, e in più luoghi di Roma medesima, sempre ferace di preziosi avanzi di splendidezza, e magnificenza.

Successe nel commissariato a Gio. Battista, Filippo Aurelio Visconti suo figlio, che lo assisteva come coadiutore sino dai 13 luglio 1782. Ritenne egli con gran lode, e profitto dello stato, il geloso incarico, sino a che nella mutazione delle cose romane, che fece terminare col pianto il decorso secolo, il generale d. Diego Naselli, comandante le truppe napoletane, che dopo l'effimera repubblica tennero Roma pel sovrano legittimo, il Pontefice Pio VII, in suo luogo nominò l'avvocato d. Carlo Fea. Questo celebre archeologo dotato di un sommo zelo e di molta dottrina, qual si ravvisa nelle diverse erudite sue opere, sostenne con benemerenza il ragguardevole uffizio, nel quale potè

come il primo commissario eletto da Paolo III, accompagnare anche esso alla visita degli antichi monumenti un imperatore, cioè Francesco I d'Austria di gloriosa ricordanza, ospite in Roma dell'immortale sommo Pontefice Pio VII. Dopo la morte del Fea, il Papa che regna meritamente gli diede in successore un individuo di quella stessa famiglia, la quale avea per due generazioni decorosamente sostenuto l'incarico, cioè il cavaliere Pietro Ercole Visconti romano, che attualmente l'esercita, e dallo stesso Pontefice venne annoverato all'Ordine equestre di s. Gregorio Magno.

La giurisdizione del commissario delle antichità Romane fu diminuita da Pio VII colla costituzione *Post diuturnas* del 1800, e col suo moto-proprio, emanato li 6 luglio 1816 sulla pubblica amministrazione. Fu ristretta ulteriormente da Leone XII coi moto-proprii del 1824, e del 1827. Venne poi limitata alle sole cause di contravvenzione e frodi, a danno dell'erario, cioè del *Regolamento organico,* e di procedura criminale, promulgato li 15 novembre 1831 per ordine dell'odierno Pontefice.

Fu l'abito del commissario delle antichità una veste talare, sulla quale poneva una specie di rubone, e riceveva perciò dalla camera capitolina canne quattro di panno nero. Sul principio del secolo passato, s'incominciò a sostituire a tale vestiario il così detto abito di città. Pio VII, nel 1801, assegnando ai diversi corpi artistici e letterarii uno speciale uniforme, ne provvide anche il commissario. Siccome però si riuniva a tal carica la presidenza del museo capitolino, l'attual commissario ne indossa l'uniforme, che è turchina con ricami d'oro, essendogliene stato attribuito l'uso dal Papa regnante, anche dopo restituita quella presidenza all'eccellentissimo magistrato romano, e resa onoraria nella persona del commissario medesimo.

COMMISSARIO *del s. Offizio o della Congregazione della s. romana ed universale Inquisizione. V.* Congregazione Cardinalizia del s. Offizio, carica che si esercita sempre da uno de'primari maestri dell'Ordine de'predicatori.

COMMISSARIO *generale della reverenda Camera Apostolica. V.* Vacabili, il volume VII, pag. 14, e 15, ed il volume VIII p. 219 del *Dizionario*, non che i relativi articoli. Questa carica si esercita da un prelato di mantellettone.

COMMISSARIO o COMMISSARIATO *della s. casa di Loreto.* Carica prelatizia, la seconda nell'ordine delle delegazioni dello stato Pontificio. *V.* Loreto, Santa Casa, e delegati apostolici delle provincie dello stato Pontificio.

COMMISSARIO *del Conclave.* Uffizio, che si esercita da un avvocato concistoriale, nell'erezione del conclave, ed in tutto il tempo che i Cardinali sono racchiusi nel conclave medesimo, per dare un successore al defonto sommo Pontefice. Appartiene al Cardinal camerlengo di S. R. Chiesa, il deputare a suo beneplacito il commissario del conclave, ma deve sceglierlo dal cospicuo collegio degli avvocati concistoriali, a tenore delle pontificie prescrizioni, le quali furono confermate colla bolla di Benedetto XIV, che incomincia colle parole *Inter conspicuos.* Il medesimo Cardinal camerlengo fa questa nomina con for-

male patente, e riceve dal commissario il giuramento di fedeltà; e mentre il Cardinale fa nell'interno del conclave coi Cardinali capi di ordine la visita della clausura interna, contemporaneamente il commissario fa con rogito la chiusura esterna del medesimo, portandone le chiavi ai nominati Cardinali, che poscia ne danno una al maresciallo del conclave.

Accaduta pertanto la morte del sommo Pontefice, il Cardinal camerlengo spedisce un biglietto d'ufficio ad uno degli avvocati del sagro concistoro, nominandolo commissario del conclave. Nello stesso tempo lo invita a porsi di concerto col segretario, e cancelliere della R. C. apostolica, per conseguire le corrispondenti lettere patenti, ed a stabilire il giorno per emettere il giuramento di ubbidienza ed esattezza nel disimpegno dell'ufficio, e riceve subito dieci libbre di cera, dalla distribuzione, che si fa nell'esequie del defonto Papa, venendogli assegnati per mensile onorario scudi venticinque sinchè dura il conclave. Alla presenza dunque di monsignor governatore di Roma, come vice-camerlengo, del segretario del camerlengato nella qualità di sostituto commissario del conclave, del computista generale della camera apostolica, e del depositario del monte di pietà, il commissario del conclave coll'abito di avvocato concistoriale presta il giuramento nelle mani del Cardinal camerlengo sedente in trono. Allora gli astanti si pongono in ginocchio, ed il segretario della camera apostolica, prendendo la parola a nome di monsignor governatore, ringrazia il Cardinale che si degna ammettere tutti i nominati al giuramento per adempiere ognuno fedelmente il proprio uffizio nel conclave durante la sede vacante. Quindi il medesimo segretario di camera distribuisce a ciascuno le anologhe lettere patenti, e riguardo al commissario sono considerevoli queste espressioni: » Officii con- » clavis hujusmodi commissarii, » cum omnibus honoribus, et emo- » lumentis, auctoritate, et faculta- » te solitis, et consuetis ad no- » strum beneplacitum facimus, con- » stituimus ". . . . . Chiudonsi queste lettere coll'invitare i subalterni uffiziali del conclave, ad ubbidire al commissario, e sotto di esse il segretario della camera fa fede del prestato giuramento.

Dopo di che il commissario del conclave stabilisce col sostituto di andare a vedere i lavori del conclave, e il modo col quale si eseguiscono, dovendo egli poi rivedere ed approvare i conti degli artisti, e delle spese fatte pel conclave. Giunto al conclave il commissario si fa riconoscere da tutti gli addetti, che interamente dipendono dai suoi ordini. In seguito il commissario ritorna al conclave a piacimento, ed ha il privilegio di fare entrare la sua carrozza entro il palazzo apostolico dello stesso conclave, mentre ad altri in tale circostanza viene impedito. Nel giorno, in cui i Cardinali fanno l'ingresso in conclave, il commissario col sostituto ivi si trovano agli ordini del sagro Collegio, visitando tutte le parti sì esterne, che interne: e quando i Cardinali si recano nella cappella, il commissario in abito di avvocato concistoriale, prende luogo tra la prelatura. Alle tre ore di notte, ed all'*extra omnes*, che intima l' ultimo cerimoniere, il commissario si reca al luogo ove

già precedentemente ha fatto radunare i subalterni, l'architetto del conclave, e un maestro delle cerimonie, trovandovisi pure monsignor maggiordomo, governatore del conclave. Questi col commissario, e gli altri preceduti da torcie accese, percorrono tutta la strada sottoposta al palazzo apostolico Quirinale sino alle quattro fontane ove termina il conclave. Quivi il commissario fa chiudere i cancelli di legno appositamente eretti, ed ogni altra porta esterna; e retrocedendo sotto le finestre del conclave per la via che porta alla piazza del Quirinale, egli fa serrare il cancello costruito presso il monistero e chiesa di s. Maria Maddalena, e poi coi nominati rientra nel palazzo apostolico, e trovato tutto regolarmente, vicino alle rote al ripiano del cortile fa murare la porticella, ch'era rimasta aperta. Allora il notaro della reverenda Camera apostolica, alla presenza del governatore, commissario, ed altri del conclave, redige il processo verbale della visita da essi eseguita intorno al conclave, atto che viene sottoscritto dal commissario, dal sostituto commissario, e dall'architetto in forma. Finalmente il maestro delle cerimonie riceve dal commissario le chiavi delle porte, che sono state chiuse, e le consegna al maresciallo del conclave, ed ognuno si ritira.

Durante il conclave il commissario ha diritto di recarvisi, senza però prendervi alcuna parte, essendone devoluta la custodia al maresciallo: riceve dal Cardinal camerlengo un numero di medaglie per agevolare l'ingresso alle ruote del conclave, cui dispensa a chi crede. Appena eletto il nuovo Papa si trova all' apertura del conclave, e poi, come si disse, esamina, e riconosce tutti i conti delle spese occorse in conclave. L'avvocato concistoriale, che fu nominato commissario, finchè appartiene al collegio degli avvocati concistoriali, in ogni conclave viene nominato commissario dal Cardinal camerlengo di s. Chiesa. *V.* Conclave.

COMMISSIONE, o COMMISSIONI. Commissione è quella, che il Papa dà ad alcuni *Delegati (Vedi)*, per far giudicare le cause, delle quali è stato interposto l'appello alla Sede Apostolica. All'articolo *Appellazioni alla santa Sede (Vedi)*, si è già veduto, che costituito da Gesù Cristo un primato di onore, e di giurisdizione nella sua Chiesa, era legittima conseguenza di esso il diritto nel romano Pontefice di rivedere, e correggere le sentenze da qualunque ecclesiastica autorità pronunciate, mentre i suoi giudicati erano irreformabili. In questo comune rifugio dell' appellazione, Stefano Tornacense diceva *consistere dignitatem Ecclesiae Romanae*, ep. 162, tom. 25, della *Biblioth. Patr.* pag. 34. Nell'appellazione il dottore s. Bernardo ravvisò la gemma più preziosa della tiara pontificia, e la riguardava talmente necessaria al genere umano, come la stessa luce del sole, ed ecco come su ciò scrisse a Papa Innocenzo II: » Hoc inter caetera ve-
» stri singularis primatus insignia
» specialius, nobiliusque nobilitat
» vestrum, et inclytum reddit apo-
» stolatum, si eripitis pauperem de
» manu fortiorum ejus. Nulla, meo
» judicio, in corona vestra pretio-
» sior gemma zelo illo vestro, quo
» aemulari consuevistis oppressos,
» nec relinquitis virgam peccatorum
» super sortem justorum". *V.* l'*E-*

pist. 198, tom. I, *Oper.* col 190. Quindi il medesimo dottore, nel lib. 3, *De Consideratione*, cap. 2, disse al Pontefice Eugenio III: » fa» teor grande, et generale mundo » bonum esse appellationes, idque » tam necessarium, quam solem » ipsum mortalibus".

Il diritto delle appellazioni si esercita dal Romano Pontefice, o col ritenere le cause, ed esaminarle nella sua curia, o col rimetterle ai giudici *in partibus*, che da lui delegati pronunciano in suo nome; e ciò come stima più conducente alla retta amministrazione della giustizia, considerata la qualità delle cause stesse, e le circostanze di luogo, di tempo, e di persona. L'uno e l'altro modo di esercitare un tal diritto è nel Papa antichissimo, ed è riconosciuto ben anche nel celebre concilio di Sardica dell' anno 347, ne' canoni 4, e 7, come ampiamente dimostrano il Marchetti nella *Dissert. del Concil. Sardic.*; il Politi nella *Jurispr. eccles. univ.*; ed il Zaccaria nel suo *Antifebronio.*

Segnarono quindi i romani Pontefici le norme colle quali si dovessero ammettere, e discutere le appellazioni, e stabilirono le leggi da osservarsi nelle delegazioni dei giudici *in partibus.* Fra le prime basterà ricordare le costituzioni di Benedetto XIV, cioè *Ad militantis Ecclesiae regimen,* de' 30 marzo 1742; e *Romanae Curiae praestantiam,* data a' 21 dicembre 1744; non che l'altra, *Iustitiae et pacis,* emanata a' 9 ottobre 1746. E per riguardo alle seconde, è celebre la decretale di Bonifacio VIII nel cap. *Statutum de Rescriptis* in 6, sulla quale stabilì le qualità, che adornare devono i giudici delegati.

Il sagro concilio di Trento, nella sessione XXV, cap. 10, *De reformat.*, confermate le disposizioni di Bonifacio VIII, ordinò ai vescovi di scegliere nei concili provinciali, o nei sinodi le persone, che riconoscevano idonee alle delegazioni delle case ecclesiastiche, e che perciò si chiamarono giudici sinodali, ed ingiunse ad essi di far noti alla santa Sede i loro nomi, affinchè potesse valersene nell' occorrenza. Benedetto XIV coll'enciclica, *Quamvis paternae* dei 26 agosto 1741, eccitò nuovamente i vescovi all'adempimento delle sanzioni tridentine, e prescrisse il metodo da tenersi nel rimpiazzare le mancanze, e nel notificare alla santa Sede le seguite elezioni. Volle poi colla bolla *Dei miseratione,* data ai 3 novembre 1741, che le cause matrimoniali si commettessero ai giudici sinodali in mancanza soltanto di qualche vescovo viciniore, che potesse trovarsi comodamente.

Questi giudici non hanno giurisdizione alcuna finchè non sieno delegati, e nel disimpegno delle loro funzioni debbono servirsi dei notari delle curie vescovili, come fu risoluto dalla sagra congregazione del concilio. *V.* il Lambertini *de Synodo dioeces.* lib. IV, capo V.

In conseguenza di ciò, allorquando si appella alla santa Sede, e la causa si voglia rimettere *in partibus,* ossia fuori di Roma, si presenta al *Revisore delle Commissioni* un'istanza, diretta al sommo Pontefice, corredata di atti autentici, nella quale brevemente si espone lo stato della controversia, ed il gravame, che si crede ricevuto, e s' implora la provvidenza. Approvata questa dallo stesso revisore, il Cardinal prefetto della suprema *Segnatura di giustizia (Vedi)* rescri-

ve per la grazia, e questa supplica coll'analogo rescritto chiamasi Commissione, e si esibisce in dateria per la spedizione del breve, che presentato poi ai giudici delegati, forma base del nuovo giudizio.

Il *Revisore delle Commissioni* è nominato dal Papa a relazione del nominato Cardinal prefetto del tribunale della segnatura di giustizia, il quale poi *ex Audientia Sanctissimi* rilascia il rescritto comprovante la pontificia volontà, che abbiano luogo le lettere apostoliche di elezione, per mezzo della segreteria de' brevi. Deve l'eletto revisore essere laureato nel diritto civile, e canonico, ed è annoverato fra i famigliari pontificii, come dimostra il Vitale, *De jure Signaturae justitiae*, cap. I, et. 3. Attualmente il *Revisore delle Commissioni* meritamente è monsignor Gio. Battista Cannella, cameriere d' onore del Pontefice regnante, e canonico della basilica di s. Maria in Trastevere. *V.* la parola *Commissione* nell' Indice generale della *Pratica della Curia Romana*, Roma l'anno 1815.

COMMUNICANTES. È la terza preghiera del *Canone della Messa (Vedi)*, che il sacerdote dice colle mani stese, stando eretto, e con voce segreta. Questa preghiera in alcune feste del Signore si varia, come il prefazio; ed alcune volte si deve separare il prefazio dal *Communicantes*, come per esempio venendo la festa de' ss. Filippo, e Giacomo apostoli, ovvero l' invenzione della ss. Croce tra l' ottava della Ascensione, perchè in tal caso si dice il prefazio della festa corrente, ed il *Communicantes* dell' ottava, sebbene non si faccia di essa commemorazione, come decretò la S. C. de' Riti, a' 28 agosto 1627. *V.* il Gavanto colle *Addiz.* del Merati, *Cerim. Eccl.* p. 33, del variare il *Communicantes*, e l' *Hanc igitur*. Si vuole, che s. Lino Papa, eletto nell' anno 69, aggiugnesse il *Communicantes* al sagrifizio della messa, la quale allora si componeva della consagrazione, e dell' orazione del *Pater noster*. *V.* Nicolò de Plove, in *exposit. Missae*, citato dal p. Sangallo, *Gest. de' Pont.* t. III, p. 128, n. 2. Altri attribuiscono a s. Siricio il *Communicantes*, e perciò ad epoca più tarda, perchè egli fu creato Pontefice nel 385. Tuttavolta tale commemorazione de'santi si trova presso s. Clemente I, del 93, che alcuni fecero autore del canone. *V.* lib. 8 *Constit. Apost.* cap. 13. Si nominano poi prima della consagrazione in un alla b. Vergine Maria, gli Apostoli, e i sommi Pontefici, i vescovi, i diaconi, i laici, e tutti i martiri, perchè quelli colla loro dottrina, questi col proprio sangue confermarono la fede del sagrifizio della *Messa (Vedi)*, siccome spiegò l' erudito Gemma nel lib. I, al cap. 104. Non è poi certo, che s. Leone I del 440 sia l' autore dell' *Hanc igitur oblationem* ec. Altri fanno autore del canone della messa dal *Te igitur* ec., fino al *Pater noster*, Gelasio I Papa del 492; ma il Pagi ne tratta nel suo *Breviar.* t. I, p. 126, n. 15.

COMMUNIO e POSTCOMMUNIO. Il *Communio* è quella antifona, che dicesi nella messa dal sacerdote colle mani giunte, dopo che si è purificato le dita. Il *Postcommunio* è quell' orazione, che dal medesimo sacerdote si dice appresso il *Communio*, avendo però prima salutato il popolo col *Domi-*

nus vobiscum. Così il *Miss. Rom. Rubr.* 11, n. 1, ed il Gavanto, parte I, tit. XIII, *Rubrica* I e II.

Il Macri alla voce *Communio* dice, che così viene chiamata quell'antifona, la quale si cantava nel coro mentre si distribuiva l'Eucaristia al popolo, istituita da s. Gregorio I. *V.* Gemma lib. I, cap. 90. Altri la dicono derivata dall'oriente. Nel messale Ambrogiano viene chiamata questa orazione *Transitorium,* ed il sacerdote dopo la purificazione la dice *a cornu epistolae.* Nella messa del sabbato santo non si dice il *Communio,* perchè non si faceva, nè si deve fare la comunione del popolo.

Il Chardon, *Storia de' Sagramenti* t. I, p. 285 dice, che la vera *Postcommunio* è la orazione, o colletta, la quale sempre si disse per ringraziare Dio della ineffabile grazia di aver partecipato de' sagri misteri, e per supplicarlo a conservarne in noi il frutto, e tuttociò che può operare la nostra santificazione. *V.* Comunione § VII.

COMO (*Comen.*). Città con residenza vescovile, antica e forte del regno lombardo-veneto, situata in amena valle circondata all'intorno da alte montagne, nell'estremità del corno occidentale del delizioso lago del suo nome, detto in latino *Larius,* la cui forma è quella di un ipsilon rovesciato. È alto 198 metri sopra il mare, e riceve ventisette fiumane, e trentasette torrenti, oltre il fiume Adda. Tante acque formano diverse bellissime cascate, e talora innalzano il livello ordinario del lago sino a quindici piedi sopra il suo ordinario livello, per cui alcune volte si vede una gran porzione della città inondata. Ha nel mezzo l'isola Comacina celebre nel medio evo per la resistenza che gl'italiani opposero ai barbari invasori. Le sue rive, e dintorni sono sparsi di paesetti, campi ubertosi, e ville abbellite dalla natura, e dall'arte. Plinio il giovane fece il magico quadro delle ridenti sponde del lago.

Como, *Comum,* che ne'bassi tempi fu chiamato anche *Cumae,* è capo luogo della vasta provincia del suo nome, e di due distretti dal 1816 in poi. Diversi sono i pareri sulla fondazione della città. Catone il maggiore asserisce essersi fondata dagli orobj di razza etrusca, Cornelio dai greci che popolarono le vicine terre, e Giustino dai gaulesi, o galli venuti in Italia con Brenno; quindi i consoli romani Furio Purpureone, e M. Claudio verso l'anno 197 avanti la nascita di Gesù Cristo, trionfarono dei comensi, e dei galli. Nell'invasione dei rezi Como soffrì gravi disastri: il perchè dai romani fu quasi del tutto riedificata, laonde fu detta *Novo-Comum.* Non andò guari che aumentando in lustro Pompeo Strabone la eresse in municipio, Scipione vi pose tre mila abitanti, e dipoi ve ne indusse altrettanti Giulio Cesare, tra' quali cinquecento greci appartenenti a distinte famiglie, avendo abbellito anche la città. Ripopolata da sì differenti coloni, odonsi tuttora nella contrada più nomi che rammentano le diverse derivazioni, alle quali debbonsi aggiugnere, i goti, i longobardi, ed altre barbariche nazioni. Sotto i goti, come narra Cassiodoro, la città fu florida, come lo fu sotto i longobardi, i quali nell'ottavo secolo in poca distanza fabbricarono su di una rupe la rocca di Baradello, resa dipoi più famosa per esservi

morto in una gabbia di ferro Napoleone Torriani.

Sottrattasi Como dal giogo straniero, si rese libera come tutte le città lombarde, governandosi a comune nei secoli XI e XII, ma seguendo un partito opposto a quello dei milanesi, ebbe a sostenere con essi accanite guerre. La più memorabile fu quella che si accese nel 1118, al qual anno il Muratori ne' suoi *Annali* racconta, che ciò ebbe origine mentre era vescovo di Como Guido, contro il quale l' imperatore Enrico IV avea investito della sede Landolfo da Carcano nobile milanese, da Urbano II già scomunicato. Insorto dipoi per opera di Enrico V, l' antipapa Burdino col nome di Gregorio VIII, Landolfo volle tentare l' occupazione del vescovato, ma in vece restò prigione delle genti di Guido, e dei Comaschi, restandovi ucciso Ottone nipote di Landolfo, e rinomato capitano de' milanesi. Si racconta inoltre che due furono i Carcano uccisi in tal fatto dai Comaschi, e che le loro vedove colla croce in mano ricoperte delle camicie insanguinate dei mariti, eccitarono i milanesi a vendicarle, e che dopo dieci anni di guerre, debellarono Como. Certo è, che pel malaugurato avvenimento irritata l' intera città di Milano, in un all' arcivescovo Giordano, questi indusse i milanesi a marciare su Como: sorpresi i cittadini all'improvviso, e per le forze superiori del nemico furono vinti presso Baradello, sul cui monte i Comaschi si rifugiarono, abbandonando la città al furore milanese, che la saccheggiò, ed incendiò, liberando dal carcere Landolfo. Ma i Comaschi scossi dall'estremo eccidio dell' amata patria, per disperazione piombarono sul nemico sbandato, ed intento alla preda; per cui molti ne uccise, altri imprigionò, altri ne pose in fuga, e ricuperò la città, accrescendosi perciò l' irritazione dei milanesi, che posero tutta l'Insubria in armi collegandosi con venti popoli, per debellare per sempre la città di Como tenuta per ghibellina. Non si sa comprendere però, come i milanesi, e il loro arcivescovo co' suffraganei mentre concorrevano alla rovina de' Comaschi, col sostenere il pseudo vescovo Landolfo, riprovato dai Papi, si mostrassero contrari all' imperatore, le cui parti seguivano i marchesi, i conti, ed altri vassalli dell' impero, per cui si vide trasparire qualche principio delle tremende fazioni guelfa, e ghibellina.

Ad onta di tante forze collegate, Como senza straniero soccorso bravamente si difese nell' anno 1119, e costrinse il nemico a retrocedere, come l' obligò a fare nel seguente anno. Dopo ciò i Comaschi portarono la guerra sulle terre ribelli del lago, che punirono con incendi, e saccheggi. Durando la guerra tra i milanesi, e i Comaschi, nel 1122 riuscì ai primi di togliere Lugano dalla soggezione dei secondi, sebbene ciò contraddica il Sigonio, che anzi dice essere stato sostenuto dai Comaschi il dominio anco sul lago. Finalmente nel 1127 più che mai bramosi i milanesi di assoggettar Como, con potente esercito, e co'formidabili ajuti, che descrive il citato Muratori in detto anno, si recarono all' assedio della città, che fu sostenuto con vigore dai cittadini finchè ebbero forze. Ma vedendo inevitabile la loro rovina, imbarcarono una notte le

loro donne e i figli col meglio delle proprie sostanze, riparandosi nel castello di Vigo. Di fatti nella seguente mattina, cioè a' 17 agosto, vedendo l'inimico indifesa la città vi entrò, passando quindi al castello: trovatolo però inespugnabile si convenne ad un accomodamento, laonde conservati i beni ai cittadini, distrutte le mura, colla perdita delle fortezze, furono costretti i Comaschi a prestare ubbidienza, e tributo a Milano, e ai suoi signori. Federico I imperatore nel 1159 riedificò la città, cingendola di robuste mura, e di torri alte; ma il presente circuito è minore dell'antico. In seguito fu agitata dalle fazioni dei Vitani, e dei Rusca, i quali ultimi ne ebbero anche il dominio al principio del 1400, e che poi cedettero ai Visconti nel 1415, dopo la qual epoca corse i destini di *Milano (Vedi)*, aggiungendo alcuni, che per un tempo fu dominata pure dai Torriani.

La fede fu predicata in Como nel primo secolo della Chiesa, ed alcuni ne fanno banditore l'apostolo s. Barnaba, come altri dicono che s. Ermagora d' Aquileja, discepolo dell' evangelista s. Marco, vi pose il primo vescovo. L'Ughelli, nel tomo V dell'*Italia sagra*, p. 258, asserisce che ne fu primo vescovo nel 379 s. Felice romano, discepolo di s. Ambrogio, che morì nel 391 agli 8 ottobre. Commanville registra la fondazione della sede vescovile di Como all' anno 350. Divenne suffraganea del patriarcato di Aquileja; dipoi nel 1751 avendo Benedetto XIV soppresso il patriarcato, nell' anno seguente a' 18 aprile eresse in metropoli Gorizia, cui sottopose il vescovo di Como per suffraganeo; ma il Pontefice Pio VI nel 1789 dichiarò questa sede suffraganea della metropolitana di Milano.

A s. Felice successe s. Provino francese, anch'egli discepolo di s. Ambrogio, che morì nell'anno 420; il quale ebbe i seguenti santi per successori. S. Amante, che governò dal 420, al 448; s. Abbondio ordinato nel 450, che fu spedito dal Pontefice s. Leone I in oriente, per combattere gli errori d'Eutiche, morendo nel 469; s. Console greco dal detto anno al 495; s. Esuperanzio discepolo di s. Abbondio morto nel 512; s. Eusebio di Como, che cessò di vivere nel 525; s. Eutiche morto nel 532; s. Eopilo africano, o alemanno, che terminò i suoi giorni nel 535; s. Flaviano discepolo del precedente, che morì l'anno 560; s. Prospero, morto nel 565; s. Giovanni Orco Comasco morto nel 568; s. Agrippino di Colonia, che lasciò di vivere nel 586; s. Rubiano, morto nel 591; s. Adalberto I, morto nel 615: s. Adalberto II, che morì nel 628; s. Vittorino di Nicomedia, morto nel 644; s. Giovanni II, morto nel 660; s. Giovanni III, morto nel 668; s. Ottaviano Comasco, che morì nel 680; s. Benedetto pur di Como, morto nel 692; s. Flaviano II di Tebe, morto l' anno 700. Per gli altri vescovi di Como sino a monsignor Giuseppe Olgiati trasferito da Clemente XI nel 1711 a questa sede da quella di Parma, si vegga il citato Ughelli da pag. 265 a pag. 322; e dall'Olgiati sino all'attuale zelante vescovo monsignor Carlo Romanò nato in Cantù, fatto vescovo dal Papa regnante a' 20 gennaio 1834, si può consultare la serie delle *Notizie annuali di Roma*.

Mentre ne era vescovo Alberico di nazione tedesco, allorchè si recò in Italia Corrado II il *Salico*, il sommo Pontefice Giovanni XIX detto XX, andò ad incontrarlo in Como, ove lo coronò re di Germania, e poi nell'anno seguente in Roma colla corona imperiale. I vescovi di Como, che dai Papi furono creati Cardinali di s. Romana Chiesa, sono i seguenti. Gerardo Landriani de' Capitani milanese, da Eugenio IV nel 1437 fatto vescovo di Como, e nel 1439 Cardinale; Antonio Trivulzi milanese fatto vescovo di Como nel 1487 da Innocenzo VIII, e nel 1500 Cardinale da Alessandro VI, e Scaramuccia Trivulzi milanese, promosso nel 1508 da Giulio II al vescovato di Como, e nel 1517, da Leone X al Cardinalato nella celebre promozione di trentuno Cardinali. Quest'ultimo fu comunemente chiamato il *Cardinal di Como*. Mentre n'era vescovo il suddetto Cardinal Antonio nel 1504, fu mandato a Como per inquisitore della fede, fr. Michele Ghislieri domenicano, da dove passò a Coira nel 1557, e poi fu creato Cardinale, e nel 1566 Papa, col nome di s. Pio V. L'ultimo Cardinal vescovo di Como, fu Carlo Ciceri, di cui riparleremo.

La cattedrale antica dal vescovo s. Felice fu dedicata al martire s. Carpoforo, e rimaneva fuori della città; ma il vescovo Alberico tedesco summentovato ne fabbricò altra in città, la consagrò a' 13 maggio del 1025, vi trasferì il capitolo, e la dedicò all' assunzione della B. Vergine in cielo. La cattedrale fu quindi splendidamente rifabbricata con belli marmi, lavoro che incominciato nel 1396, venne soltanto compito nel 1513 mediante le volontarie pie offerte dei cittadini; maestoso edifizio, il cui pensiero non uniforme dimostra la diversità degli architetti, vedendosi in esso le varie graduazioni del gusto gotico del XIV secolo, sino all'elegante solidità del XVI secolo. Sulla facciata esteriore pure di stile gotico si vedono le statue dei due Plinii, ivi poste dai Comaschi qual monumento di ammirazione, e riconoscenza ai loro illustri concittadini. L'interno della cattedrale è a croce latina nella forma, con tre navate nobilitate dalle meravigliose pitture di Bernardino Luini, e di Gaudenzio Ferrari. Nella medesima evvi il fonte battesimale, e molte insigni reliquie, e corpi di santi in gran venerazione. Il capitolo si compone della dignità dell'arciprete, di venti canonici, fra' quali sono compresi il teologo e il penitenziere, ed i canonici sono divisi in tre ordini, cioè di preti, di diaconi e di suddiaconi. Vi sono inoltre otto mansionari, sette cappellani, non che altri preti, e chierici addetti al servigio divino. L'arciprete assistito da due canonici esercita nella cattedrale le funzioni parrocchiali. Nella città sonovi pure altre tre chiese parrocchiali, con fonte battesimale, un monistero di monache, un conservatorio di donzelle chiamato dell'Immacolata, fondato nel 1680 dal Comasco Lavizzari, tre confraternite, due seminari, un amplissimo ospedale detto di s. Anna, istituito nel 1356, e ampliato nel 1498 da Michele Carcano patrizio di Como, un monte di pietà eretto dalla matrona milanese Lucrezia Crivelli, e da ultimo riattivato, non che diversi stabilimenti pii, de'quali parleremo qui appresso. Due sobborghi si estendono in ambo i lati della

città, quello di s. Agostino a destra, e quel di Vico a sinistra ornati di eleganti casini: in uno di questi popolosi sobborghi, si trova il santuario del ss. Crocifisso, che è in molta venerazione da diversi secoli. L'episcopio è distante dalla cattedrale, il cimiterio è fuori della città, la diocesi è vasta, e comprende una buona parte del cantone svizzero del Ticino e parte del paese de' grigioni. La mensa vescovile è tassata per ogni nuovo vescovo ne' libri della cancelleria apostolica, a fiorini ottocento. Prima delle note vicende la diocesi conteneva trecento trentacinque parrocchie, cinquantadue monisteri di uomini, e venticinque di monache. Per conto delle parrocchie ora il numero è maggiore, perchè trecento ottantuno nel Comasco, cento ottanta uno nel cantone del Ticino, e due in quello de' grigioni.

In Como vi sono un liceo, ed un ginnasio; al liceo va unito un buon gabinetto di fisica, un orto botanico, ed una biblioteca fondata da Francesco Benzi nel secolo XVII. Ragguardevole è il prospetto esterno del liceo decorato di otto colonne di marmo cipollino antico, e dei busti di alcuni cittadini, che illustrarono Como. Il collegio Gallio è nel borgo Vico; i due luoghi pii della Carità, e dei Catecumeni sono uniti allo spedale di s. Anna, come furono uniti al conservatorio dell'Immacolata, quello delle orfane fondato nel 1693 dal cav. Ludovico Turconi, e quello detto del Soccorso. Havvi pure un istituto elemosinario, e di dotazioni alle zitelle, senza mentovare altre istituzioni di pubblica beneficenza, e di patria industria, che onorano l'animo benigno di molti Comaschi. Antichissimo è poi il commercio di lane di questa città, giacchè sino dal secolo XIV i religiosi Umiliati avevano diciotto case: nella metà di detto secolo vi fu introdotto il commercio delle seterie, ed il primo setifizio vi fu eretto nel 1510 da Pietro Boldoni, e fiorì in maniera, che due anni dopo il Muratto diceva che le campagne comasche sembravano selve di gelsi. Da ultimo il Comasco Giuseppe Rovelli, istancabile nel raccogliere con sana critica le memorie patrie, nel 1802 pubblicò una completa istoria di esse.

Finalmente illustrarono la città di Como fra gli altri, Plinio il vecchio, e Plinio il giovane, Cecilio poeta comico, Caninio Rufo che cantò le vittorie di Trajano, Paolo Giovio storico, ed oratore, Benedetto Giovio che descrisse l'istoria patria, e ne raccolse le molte ed antiche iscrizioni, Giambattista Giovio, che egualmente illustrò con zelo patrio le cose comasche; Ignazio Martignoni buon letterato e legista, e Alessandro Volta, cui venne innalzato un monumento con istatua colossale. Nella provincia di Como fiorirono molti professori nell'arte del disegno, e fu feconda di belli ingegni, come furono il pittore Bernardino Luini, i cavalieri Domenico e Carlo Fontana architetti, de' quali Roma possiede molti edifici, non che va rammentato l'altro architetto Cantoni. Il Boldoni fu buon scrittore, e poeta latino, i due Venini si distinsero, l'uno nelle matematiche, e nella poesia, l'altro nella sagra eloquenza; commendevoli sono pure il Sacco benemerito della vaccinazione, Rezzano, Parini, l'Appiani ec. Dall'antico paese di Perlasca, vicino a Como,

trasse l'origine la celebre famiglia *Odescalchi* (*Vedi*). Benedetto ai 16 maggio 1611 fu battezzato in Como nella parrocchia di s. Benedetto, ora soppressa, e questi come principale ornamento della famiglia, nel 1645, da Innocenzo X fu creato Cardinale, e dipoi nel 1676 fu meritamente elevato alla veneranda cattedra di s. Pietro col nome d'Innocenzo XI. Da ultimo il Cardinal Carlo Odescalchi prima vice-cancelliere di s. Romana Chiesa, poi vicario di Roma, con universale ammirazione rinunziò la sagra porpora, per vestire l'abito modesto dell'inclita compagnia di Gesù, ove morì santamente. Va notato, che Benedetto aveva appreso i primi studi dai gesuiti, che in Como avea pel primo introdotti il pio Bernardo Odescalchi. Nella morte d'Innocenzo XI, entrò in conclave per maestro delle cerimonie Pontificie Candido Cassina di Como. Dalla città di Como ripete pur l'origine la distinta famiglia veneta *Rezzonico* (*Vedi*), che per lunga serie d'anni vi sostenne il decurionato. Tra i dotti, che uscirono dalla famiglia Rezzonico, è a nominarsi il conte Gastone, vivace scrittore; e tra i Cardinali Carlo, che nacque in Venezia a' 7 marzo 1693, che nel 1758 divenne Pontefice Clemente XIII. Oltre a ciò Como diede al sagro Collegio dei Cardinali, i sette seguenti personaggi.

Tolomeo Galli, nato da onesta famiglia di Como, fu creato Cardinale nel 1565 da Pio IV, e perciò detto il *Cardinal di Como*. Morì nel 1607 decano del sagro Collegio.

Marco Galli di Como, creato Cardinale nel 1681 dal concittadino Innocenzo XI.

Raimondo Capizucchi comasco, celebre oratore domenicano, maestro del sagro palazzo apostolico, fatto nel 1681 Cardinale da Innocenzo XI.

Michelangelo Ricci, il cui genitore era nativo di Como, creato Cardinale nell'anno 1681 da Innocenzo XI, ad onta della sua ritrosa ripugnanza durata per ben due mesi.

Carlo Ciceri nato in Como, fatto vescovo nel 1680 della comune patria da Innocenzo XI suo amico, parente, e concittadino, quindi dal medesimo Pontefice innalzato al cardinalato nel 1686, poscia morto in Como nel 1694.

Luigi Maria Lucini di Como, domenicano, commissario del s. offizio di Roma, fatto Cardinale da Benedetto XIV nel 1743.

Giuseppe Maria Velzi, nato in Como, domenicano, maestro generale del suo Ordine, quindi maestro del sagro palazzo apostolico, dal regnante Gregorio XVI nel concistoro de' 2 luglio 1832 fatto Cardinale, e vescovo di Corneto, e Montefiascone, dove morì a' 23 novembre 1836.

COMPAGNIA, *Societas, Coetus, Conventus.* Nome collettivo, che si dà a parecchie persone, radunate in uno stesso luogo. Compagnia si dice per unione, *foedus*; per congregazione, o conversazione, *sodalitium*; per congregazione di persone, che si adunano insieme per opere spirituali, *Confraternita. V.* Arciconfraternita, e Confraternita, che dicesi pure Sodalizio, Pia Unione, Società. Sotto il nome di *Compagnia* s'intende anche una congregazione di frati d'un certo Ordine, ovvero una congregazione d'uomini studiosi, di quelle che chiamiamo Accademie. Fra

le società ecclesiastiche, e religiose, quella fondata da s. Ignazio Lojola, si chiama Compagnia di Gesù. *V.* Gesuiti. Finalmente chiamansi compagnie certi corpi illustri stabiliti dall'autorità sovrana per l'amministrazione della giustizia ec. ec.

COMPARATICO. *V.* Comare.

COMPARE. *V.* Comare, e Padrino.

COMPIENGE (*Compendium*). Città di Francia, dipartimento dell'Oise, capo luogo di circondario, e di cantone, sul confluente dell'Aine, e dell'Oise, nella diocesi di Soissons. In parte è situata sulla sommità, e in parte sul declivio di una collina, è sede di tribunale di prima istanza, e di commercio. Si distingue il delizioso castello reale, costruito sotto i re della prima dinastia, la cui facciata esterna interamente fu rifatta da Luigi XIV. In questo castello cinto di bellissimi giardini, e da un grandioso parco, fecero il loro ordinario soggiorno molti antichi re di Francia, cioè in qualche tempo dell'anno; laonde e pel soggiorno della corte, e per la celebrazione de'seguenti concili, Compienge divenne rinomata, come sono rinomati la sua ampla foresta, e il luogo di riunione della caccia reale, che abbonda di selvaggiume. Questa città era assai frequentata sotto i re Luigi XV e XVI. Contiene diverse belle chiese, una delle quali possiede il primo organo introdotto nella Francia, che rimonta al regno di Pipino.

Compienge, antica città gaulese, sotto Clodoveo ricevette il titolo di Contea reale: e quivi morì nel 561 Clotario I. Dipoi nell'876 la fece rifabbricare Carlo *il Calvo*, e le diede il nome di Charleville, *Carolopolis*, e vi fondò, ed aumentò la celebre abbazia de'benedettini, detta di s. Cornelio, dove furono sepolti Luigi II, Luigi V, e qualche altro re di Francia. Nell'anno 757, Pipino vi convocò una corte plenaria, chiamata il *campo di maggio*. In seguito Carlo VI s'impadronì di questa città nel 1415, togliendola al duca di Borgogna, il quale però quindici anni dopo l'assediò, comandando il suo esercito Giovanni di Luxemburgo. La famosa Giovanna d'Arco detta la *Pulcella d'Orleans*, vi fu presa dagl'inglesi nel 1430; ma le truppe di Carlo VII vi fecero levare l'assedio nell'anno seguente. Nel 1624 il Cardinal Richelieu, primo ministro di Francia, conchiuse in questa città un trattato di alleanza cogli olandesi.

Concili di Compienge.

Il primo concilio fu tenuto l'anno 756, o 757, che alcuni chiamano assemblea generale della nazione francese. Fu adunato dal re Pipino, con diversi vescovi, e signori, insieme ai legati del Pontefice Stefano II, detto III. Vi si fecero diciotto canoni, quasi tutti riguardanti il matrimonio, co'casi ne'quali si proibì contrarlo, come l'incesto, l'affinità spirituale del comparatico, il discioglimento di quello dei lebbrosi, e che valga più la testimonianza del marito di quella della moglie, e sulle controversie della consumazione. Ivi si approvò un privilegio concesso da Crodenago vescovo di Metz all'abbazia di Gorze da lui fondata; e il re Pipino ricevette alcuni donativi, tra'quali degli organi, per parte dell'imperatore d'oriente. Si raccoglie da questo concilio, che il

re da per tutto portava seco delle reliquie. Regia t. XVII, Labbé t. VI, Arduino t. III.

Il secondo ebbe luogo nel 758, in cui il duca di Baviera Tassilone prestò giuramento di fedeltà al re Pipino pel suo ducato, che aveva ricevuto da lui. Vi si trattarono affari risguardanti la disciplina ecclesiastica. Regia t. XVII, e Labbé t. VI.

Il terzo si adunò nell'anno 833, sugli abusi delle cose sante. L'imperatore Luigi *il Buono* fu messo in penitenza pubblica, ed altri dissero deposto. Regia t. XXI, Labbé t. VII, e Arduino t. IV. *Il Diz. de Concilii* di questo concilio ne fa due, dicendo il primo celebrato nell'823.

Il quarto l'anno 877 nel primo maggio, radunato dall' imperatore Carlo *il Calvo,* e composto dei vescovi della provincia di Reims e di altri. Carlo vi fece solennemente dedicare la chiesa di s. Cornelio, alla presenza dei pontificii legati. Altri dicono, che vi furono trattate delle cose contro gl'idolatri. *V.* Lenglet, e *Diz. de' Concilii,* il primo de'quali ne registra un altro nel 1031. Il p. Mansi pone ancora un concilio in Compienge all' anno 871, nel quale Incmaro, arcivescovo di Reims, scomunicò i fautori di Carlomano, ch'erasi ribellato al suo padre Carlo *il Calvo,* tom. I. p. 1013.

Il quinto nel 1085, in cui l'arcivescovo di Reims Rinaldo, cogli altri, esentò l'abbazia di san Cornelio de'benedettini, dalla giurisdizione del vescovo di Soissons. Ivi furono da alcuni donati dei beni all'abbazia di Saint Acheul d'Amiens. Labbé t. X, Arduino t. VI.

Il sesto verso il 1092, nel quale Roscellino convinto di errore sul mistero della ss. Trinità, lo confessò per timore del popolo. *Diz. dei Concilii.*

Il settimo nel 1235, incominciato a'5 agosto, sopra diversi articoli che ferivano la libertà ecclesiastica secondo l'arcivescovo di Reims; per cui il Papa ammonì s. Ludovico IX, re di Francia, che sosteneva tenacemente i diritti della corona. *Diz. de Concilii.*

L'ottavo nel 1256. *Gallia Christiana* t. III.

Il nono convocato da Giovanni Courtenay, arcivescovo di Reims nel 1270, il quale scomunicò gli usurpatori dei beni ecclesiastici, ed interdisse i luoghi ove si nascondessero le cose rapite. Regia t. XXVIII, Labbé t. XI, Arduino t. VII.

Il decimo, nel 1277, o nel 1278, a cui presiedette Pietro Barbet, arcivescovo di Reims, per la pace tra lui, e i suoi canonici della cattedrale. Insieme a lui intervennero i suffraganei. Vi si fece inoltre un decreto contro i capitoli delle cattedrali, che pretendevano di avere diritto di cessare dall' uffizio divino, e di porre nella città l'interdetto, per conservare la loro libertà. Labbé t. XI, Arduino t. VII, e *Diz. de' Concilii.*

L'undecimo ebbe luogo nel 1301, e vi si formarono sette statuti sulla giurisdizione ecclesiastica. Labbé t. XI, Arduino t. VII.

Il duodecimo si adunò nel 1304, ai 4 gennaio, in cui Roberto di Courtenay, arcivescovo di Reims, insieme ad otto vescovi, e a tre deputati di quelli assenti, fecero degli statuti compresi in cinque articoli. In essi fu proibito agli uffiziali de' signori temporali, il sottoporre alla taglia i chierici, sotto falsi pretesti. Venne negata sepoltura agli scomu-

nicati; e si prescrisse che gli ecclesiastici dovessero contentarsi per pranzo della minestra, e di due pietanze, eccettuati i casi, che avessero seco a desinare personaggi di considerazione Labbé t. XI, Arduino t. VII.

Il decimoterzo del 1529 incominciò coll'intervento di Gugliemo di Briè, arcivescovo di Reims ai 9 settembre, di tre vescovi suffraganei, e dei deputati degli assenti. Vi si formò un regolamento diviso in sette articoli, tra i quali, che i giudici ecclesiastici fulminassero colle censure chi avesse violato i diritti della Chiesa, e dei chierici, e che i parrochi le pubblicassero nella domenica. Anglia t. XI. *Diz. de' Concilii.*

COMPIETA (*Completa Completorium*). L'ultima tra le ore canoniche del giorno, cioè l'ultima parte dell'uffizio del breviario, o preghiera della sera. È così chiamata perchè con essa si compie l'uffizio divino, o perchè in essa si rappresenta l' adempimento della gloria de'beati, come insegna Ugone di s. Vittore, *In specul. Eccl.* c. 3. Secondo la Glossa, la compieta, c. 10. *de celeb. Missar.*, è destinata ad onorare la sepoltura di Gesù Cristo, il quale nella medesima ora nel tempo di sua passione fece orazione nell'orto. Da s. Isidoro, lib. 1. c. 21, fu chiamata *Completa*; ma non si conosce il vero tempo della sua istituzione. Il Cardinale Bona, *de Psalmodia* c. 11, prova contro Bellarmino, che non vi era nella primitiva Chiesa, in cui non trovasi traccia delle compiete, e terminava l'uffizio a nona, e secondo s. Basilio, *major regular.* q. 37, si cantava il salmo *Qui habitat*, che al presente vien recitato nella compieta. L' autore delle costituzioni apostoliche parla dell' inno; Cassiano dell' uffizio della sera, che era in uso presso i monaci d' Egitto; ma sembra, che ciò si dovesse intendere dei vesperi. S. Benedetto stabilì nella sua regola, che si aggiunga alle ore ordinarie dell'uffizio, l'ora di compieta, per cui alcuni dicono, che forse egli nell'occidente ne fu il primo autore. Egli prescrisse tre salmi senza antifona per compieta, ed un inno che cambia. E se alcuno volesse asserire, che il rito della compieta era già in uso ai tempi di s. Ambrogio, potrà appoggiare la sua opinione alle parole dello stesso santo dottore, lib. 3. *de Virg.*: *Solemnes orationes cum gratiarum actione sunt deferendae, et hora incensi*, ecco il vespero. *Cum denique cubitum pergimus*; ecco la compieta. Si cominciava la compieta con una breve lezione tratta dalla Scrittura, che rispondeva alla lettura spirituale delle conferenze, o delle vite dei padri, che i monaci facevano nel chiostro, o nel capitolo. Altre volte dicevasi compieta in Parigi, ed altrove prima di coricarsi; e s. Luigi IX re di Francia, la faceva dire dopo la sua cena. Prudenzio poeta cristiano, ed autore di vari inni delle ore canoniche, intitolò quello del vespero: *Ad accensionem lucernae*; dopo il quale seguendo quello della compieta, venne intitolato *Ante somnum.* Inoltre alcuni hanno stimato, che la compieta fosse chiamata *Somnum* dai padri del concilio Emeritano, celebrato nel 666 nel pontificato di s. Vitaliano. La compieta anticamente non era che la preghiera, la quale facevasi prima di coricarsi; quindi non era cantata solennemente; non era detta

in comune, laonde ciascuno la recitava particolarmente da sè. La benedizione dopo compieta fu prescritta nel concilio di Aix-la-Chapelle; ma le antifone, che si dicono alla b. Vergine, vengono dalla divozione di qualche particolare individuo.

I greci non hanno compieta, essendo i vesperi presso di loro l'ultima ora dell'uffizio, e perciò i vesperi furono chiamati *Completorium* in un canone del Trullano, che mal si è tradotto per *Compieta*, come osserva il Grancolas a p. 355 del suo *Trattato dell'uffizio divino*. Difatti il Macri alla voce *Compieta*, nella *Notizia de' Vocaboli ecclesiastici*, dice che l'ora della compieta si dovrebbe dire dopo il tramontare del sole, per cui i greci la chiamarono *dopo cena*; quindi aggiunge, che la compieta dei greci è di due sorte, cioè la grande che si canta nella quaresima, e la piccola che si dice nel resto dell'anno. Ecco quanto riportano il Gavanto, ed il Merati nella sezione IV delle rubriche del Breviario Romano, *Rubrica de Completorio*.

» I. Ad Completorium absolute » dicitur Lectio brevis ut in psal- » terio, deinde Pater noster, Con- » fiteor, Misereatur, Indulgentiam, » Deus in adiutorium, antiphona, » psalmi, hymnus, capitulum, re- » sponsorium breve, canticum cum » antiphona, omnia ut in fine psal- » terii, et post antiphonam in du- » plicibus, et infra octavas dicitur » oratio; in alio autem officio an- » te orationem dicitur *Kyrie elei-* » *son*, cum reliquis precibus, ut » ibidem in psalterio.

» II. Post versum, *Benedicat et* » *custodiat nos etc.*, dicitur una ex » antiphonis Beatae Mariae, cum » versiculo, et oratione ut ibidem, » et dicto versu, *Divinum auxilium*, » dicitur secreto, *Pater noster*, *Ave* » *Maria*, *Credo* ".

La compieta, e prima sono due ore senza sostanziali cambiamenti, e variazioni per significarci, che il principio, e il fine delle nostre azioni devono essere stabili; nella compieta si recita l'innò immediatamente prima del capitolo, il che non si fa nelle altre ore, perchè l'inno significando la vittoria, avendola già riportata gli eletti, essi non hanno bisogno di esortazione. La compieta, come dicemmo, è anche simbolo degli eletti, e del loro eterno riposo; ed i quattro salmi di essa hanno relazione al riposo della notte.

Alla difficoltà poi che si fa sul cantare la compieta immediatamente dopo il vespero da parecchi monisteri e capitoli, cioè un buon pezzo prima dell'ora del sonno, contro l'intendimento della Chiesa che brama sia recitato ogni uffizio nell'ora debita, ecco come rispondono i liturgici: » 1. Che quello che può scu- » sare coloro i quali cantano com- » pieta immediatamente dopo vespe- » ro, è che, non essendo più chiu- » si nei chiostri, e non vivendo più » in comunità, non potrebbero ra- » dunarsi comodamente per canta- » re all'ora conveniente; 2. Che » devesi presumere della loro divo- » zione, che non manchino di pre- » gare o far letture di pietà pri- » ma di coricarsi, e che per tal » modo si avvicinino all'intenzione » della Chiesa, da cui sembrano » essersi un poco allontanati." *V.* Bauldry parte 2, cap. 12. Il p. Bourecucil, nel 1734, stampò in Parigi, *l'intenzione della Chiesa nella recita di quella parte dell' offi-*

zio, che si chiama Compieta. Questa opera consiste in una spiegazione di tutte le preghiere, che compongono questa parte dell'officio divino. Questa ora canonica è forse, come si esprime, parlando della medesima, il dotto prelato Maria Felice Peraldi, nelle sue erudite *Lettere,* stampate in Bastia nel 1840, la più tenera, la più adattata al tempo, e spirante tutta una meravigliosa unzione di pietà. *V.* gli articoli Ore canoniche, e Breviario.

COMPOSTELLA (*Compostellan.*). Città con residenza arcivescovile nella Spagna, capitale della Galizia, e della provincia di Lugo o Lucense, una delle quattro formanti l'antico regno di Galizia. Chiamasi anche *s. Giacomo di Galizia, s. Giacomo di Compostella, Santiago, Campus Stellae,* così chiamata a motivo della stella straordinaria, che si vide sopra il terreno dove poi fu fabbricata la città, segnalando il sito dove riposava sepolto il corpo del santo apostolo. È situata in una amena pianura circondata da montagne nel mezzo di due piccoli fiumi, cioè il Tamebra, e l'Ulla, precisamente a piè del monte Pedroso. Vi risiede il capitano generale della Galizia, in uno alle principali autorità di essa, ed a parecchi tribunali; come pure è residenza e capoluogo del nobilissimo Ordine equestre di *s. Giacomo della Spada* (*Vedi*). Ha un recinto murato, vari sobborghi, belle strade, e piazze pubbliche, tra le quali si distingue la piazza *mayor* per l'elegante sua architettura. Degno di osservazione è pure il numero delle sue fontane, il suo delizioso passeggio, i diversi edifizi pubblici e particolari, vasti ed eleganti, come sono il palazzo già dell'inquisizione, ora occupato dal tesoro, ed altri uffizi pubblici, il palazzo della famiglia Camarasa, il seminario della Piazza maggiore, il gran monistero di s. Martino ec., ed altri edifizi, di cui parleremo. L'università, che sotto l'imperatore Carlo V vi fu fondata nel 1532, occupa un bellissimo casamento, del quale è degna di osservazione la parte dov'è collocata la preziosa biblioteca, ed il gabinetto di fisica. Dei quattro collegi che ne dipendono, uno è abbandonato sino dal 1808, ed il maggiore chiamasi di Fonseca dal suo fondatore d. A. Fonseca-y-Acevedo, arcivescovo di Toledo, celebre giurisconsulto del secolo XIII, nativo di Compostella.

L'origine di questa città è contemporanea all'invenzione del corpo di s. Giacomo, e perciò a quella del celebratissimo santuario di s. Giacomo apostolo, frequentato da molti pellegrini, e si attribuisce ad un re di Oviedo, chiamato Alfonso *il Casto,* re di Leone, che la fece edificare nell'835: quindi si accrebbe colle rovine dell'antica *Iria Flavia,* di cui si crede ravvisare le vestigia nel villaggio, o borgo situato sulla fosse dell'Olla, chiamato *El Padron,* a quattro leghe spagnole distanti da Compostella. I mori presero Compostella, o Santiago nel 997, e l'abbandonarono al saccheggio. Vuolsi quivi fondato il suddetto Ordine di s. Giacomo, che prima aveva ottantasette commende, e godeva la rendita di duecento mila ducati d'oro, allorchè il principe arabo Almanzorre portando alla città col ferro e col fuoco l'ultimo eccidio, risparmiò prodigiosamente il sagro tempio di s. Giacomo, doviziosissimo di ricchezze. Dipoi nel 1520 in Compostel-

la Carlo V imperatore e sovrano della Spagna, convocò le cortes. Nelle guerresche vicende de' primordi del corrente secolo, i francesi s'impadronirono di Compostella, e la dominarono sino al 1814. Anticamente tanto della città, quanto del borgo *Padron,* era signore l'arcivescovo, meno le imposizioni, ed altri diritti, che spettavano ai conti di s. Giovanni, e visconti di s. Vincenzo dell'antica ed illustre famiglia di Calderon-y-Valdes.

Propagandosi molto per la Spagna nell'anno 809 la divozione dell'apostolo s. Giacomo il maggiore, fratello di s. Giovanni apostolo ed evangelista; Iddio rivelò nello stesso tempo ad alcune pie persone, che il corpo di s. Giacomo fosse in Compostella, mediante la narrata apparizione di una stella: ed avendo il re Alfonso *il Casto,* in onore del medesimo santo fabbricato un maestoso tempio, perchè nulla mancasse di decoro a questa città, depositaria di sì preziose reliquie, ottenne dal Pontefice s. Leone III, che la sede vescovile della chiesa Iriense, la cui città era decaduta dal primitivo splendore, fosse trasferita a Compostella. Siccome altri attribuiscono il ritrovamento del corpo di s. Giacomo ad Iria Flavia, e il trasferimento della sede in Compostella ad epoca diversa, aggiungeremo le seguenti analoghe notizie.

Primieramente si deve notare, che sebbene gli apostoli nei primi dodici anni del cristianesimo abbiano predicato soltanto nei luoghi confinanti alla Giudea, s. Giacomo avrebbe nonostante potuto recarsi nella Spagna, e portarvi il lume del vangelo, essendo questa la tradizione della chiesa di Spagna, appoggiata all'autorità di s. Isidoro, del breviario di Toledo, e de' libri arabi di Anastasio patriarca d'Antiochia sui martiri. Il padre Cuper uno dei continuatori di Bollando, fa rimontare molto indietro questa tradizione, e la conferma con la testimonianza di s. Girolamo, e del citato s. Isidoro, non che colle liturgie di Spagna, e con molte circostanze risguardanti questo interessante punto d'istoria. Il p. Farlati provò molto a lungo, *Illirici sagri Prologom.* part. 3, t. I, pag. 262, che l'apostolo san Giacomo Maggiore ha predicato la fede di Gesù Cristo in Ispagna. Certo è, che s. Giacomo per ordine del re Agrippa nipote di Erode, e primo persecutore della Chiesa, fu fatto decapitare in Gerusalemme, ed ivi venne sepolto. Vuolsi però, che poco dopo i suoi discepoli prendessero il santo corpo, lo portassero nella Spagna, e lo deponessero a Iria Flavia sulle frontiere della Galizia. Quindi nel cominciare del nono secolo, sotto il regno del mentovato Alfonso, per ordine di lui le insigni reliquie del santo allora discoperte, furono trasportate a Compostella, dove s. Leone III trasportò la sede d'Iria Flavia. Questo luogo dapprima fu detto *ad sanctum Jacobum apostolum,* o *Giacomo Postolo,* d'onde per iscorciamento è venuto il nome di Compostella, sebbene altri, come dicemmo, lo derivino con maggior fondamento da *Campo della Stella* da quella apparsa, che divenne rinomatissima per lo straordinario concorso de' pellegrini, i quali recavansi dalle più remote regioni, e spesso per solenne voto, a visitare il venerando corpo di s. Giacomo nella cattedrale. Anzi abbiamo, che il

Pontefice Giovanni X del 914, spedì un legato a Compostella per venerare in suo nome il corpo di s. Giacomo, con lettere per Sisenando vescovo della città, che era in concetto di santità, pregandolo di tenerlo raccomandato nelle sue orazioni al medesimo santo apostolo.

Il detto p. Cuper inoltre prova la verità della tradizione della chiesa di Spagna intorno la traslazione del corpo di s. Giacomo di Compostella. Egli ci diede pure l' autentica istoria di molti miracoli operati da Dio per intercessione del santo Apostolo, come ancora di diverse prodigiose apparizioni, colle quali egli protesse visibilmente le armate cristiane contro i mori di Spagna. Sulla detta traslazione del corpo di s. Giacomo a Compostella, va consultato il dotto agostiniano p. Flores *Espana Sagrada*, t. III, *Appendic.* p. 50, e 56. Fra i personaggi che visitarono il santuario di Compostella, rammenteremo il Cardinal Giorgio Radzivil di Lituania, il quale in abito da pellegrino vi si recò a' piedi, locchè pur fecero un gran numero di personaggi di alta portata e santità, come furono s. Elisabetta regina del Portogallo, s. Brigida con suo marito, s. Guillermo d' Aquitania, e molti altri santi, e personaggi anche reali. I romani Pontefici arricchirono il santuario di privilegi, ed aprirono su di esso il tesoro della Chiesa colle indulgenze, da guadagnarsi da quelli che lo visitassero, come poi meglio si dirà. Anzi avendo Sisto V, con breve del primo febbraio 1589, e Gregorio XV, con breve de' 30 ottobre 1621, concesso alla città e diocesi di Compostella la facoltà di recitare col rito semidoppio l' uffizio dell' apostolo s. Giacomo protettore della Spagna, in tutti i lunedì dell' anno che non fossero impediti con altro uffizio di nove lezioni, eccettuati i lunedì dell' avvento, di quaresima, e di vigilia, Clemente IX ch' era stato nunzio di Spagna, colla costituzione *In Suprema*, data a' 23 luglio 1667, *Bull. Rom.* t. VI, par. VI, p. 164, estese questo indulto a tutto il clero de' regni di Spagna. Dipoi, per concessione di Benedetto XIV, gli Spagnoli celebrano l' apparizione del loro patrono s. Giacomo nella battaglia di Clavijo, uffizio che quel Papa fece approvare dalla sagra congregazione de' Riti.

Ritornando alla istituzione della sede vescovile in Compostella, alcuni ne assegnano l' origine soltanto alla fine del secolo XI, e per opera di Urbano II. Quindi avendo i mori rovinata Iria Flavia, trasportò il seggio episcopale a Compostella, togliendolo dalla soggezione della metropoli di Braga, e sottoponendolo immediatamente alla santa Sede, ovvero approvò la traslazione operata già da s. Leone III, liberandola dalla giurisdizione metropolitica di Braga. Quindi nel 1120 il sommo Pontefice Calisto II, per onorare maggiormente s. Giacomo e il suo venerando santuario, elevò al grado di metropoli la sede vescovile di Compostella, riunendovi la giurisdizione di Merida, *Emerito*, eretta nel IV secolo, oltre le seguenti chiese per suffraganee: *Tui*, *Orenze*, *Lugo*, *Mondonedo*, *Oviedo*, *Bretagna*, *Leon*, *Astorga*, *Zamora*, *Numantia*, *Salamanca*, *Ciudad-Rodrigo*, *Calabria*, *Avila*, *Coria*, *Placencia*, e *Pax Julia*, ossia *Beia*. Laonde in seguito Compostella sostenne gravi dispute sulla primazia, colle

metropoli di Toledo, e di Braga. Il medesimo Calisto II, nella cattedrale istituì sette canonici col nome di Cardinali, o principali degli altri, a' quali solamente fosse lecito di celebrare la messa e i divini uffizi nell' altare del santo apostolo; ed inoltre concesse ai detti canonici l' uso della mitra, e dell' abito rosso cardinalizio, come i canonici di Ravenna, Lisbona, Lucca ec. Va però avvertito, che i detti sette canonici Cardinali non fanno uso delle vesti rosse, ma sibbene della mitra nelle processioni, e nelle messe cantate. Quindi Papa Innocenzo III, colla costituzione *In eminenti*, data a' 14 luglio 1199, *Bull. Rom.* tom. III, part. I, p. 89, dichiarò con maggior solennità l' erezione di Compostella in metropoli, confermando il decretato dal predecessore Calisto II. Lo stesso Innocenzo III, nell' anno 1211, commise all' arcivescovo di Compostella, di punire colle censure della Chiesa Sancio I re di Portogallo, se non si correggeva dalla sua riprovevole condotta. Da ciò si rileva a qual grado fossero saliti gli arcivescovi di Compostella. Presentemente occupa la sede Raffaele de Velez, de' minori cappuccini, che Leone XII nel 1824, traslatò da Burgos, ed a cui nel 1825 fu dato in ausiliare Emmanuele Maria de San-Lucar, vescovo di Cidonia *in partibus*. Ora sono dodici le sedi vescovili suffraganee della illustre metropolitana di Compostella, cioè le seguenti per la maggior parte summentovate: *Salamanca*, *Tuy*, *Avila*, *Coria*, *Placencia*, *Astorga*, *Zamora*, *Orense*, *Badajoz*, *Lugo*, *Mondonedo*, *Città o Ciudad Rodrigo*.

La cattedrale è dedicata a Dio, in onor dell'apostolo s. Giacomo Maggiore, ed è un maestoso, e splendido edifizio, di cui sono mirabili le tre alte torri, le campane, il grandioso chiostro, ed i ricchi ornamenti e decorazioni di architettura, e di scoltura, principalmente quella della cappella maggiore, nella quale è posta sopra una sedia riccamente adornata, l' effigie del medesimo s. Giacomo; il corpo del qual santo, e quello de' suoi discepoli i santi Atanasio, e Teodoro, stanno chiusi in sepolcri situati in una cappella sotterranea. Oltre a ciò, in questa cattedrale si venerano anche altre insigni reliquie, ed è doviziosa di paramenti, ed arredi sagri di molto valore. Ma quello, che sopra ogni cosa rende illustre e celebre la basilica cattedrale di Compostella, non solamente in Ispagna ma bensì nel Portogallo ed in tutta la cristianità, e che cagiona la concorrenza innumerabile de' pellegrini ed altri forestieri, si è il giubileo dell' anno santo così chiamato, e che celebrasi ogni qual volta la festività del santo Apostolo accade nel giorno di domenica, vale a dire il 25 luglio. A questo giubileo sono accordate dalla santa Sede le stesse indulgenze di quello che pubblicasi in Roma nei tempi consueti. Incominciasi il detto giubileo nel modo medesimo che in Roma, cioè facendo l' apertura pubblica della porta chiamata *Santa*, la quale resta sempre chiusa col muro in tutto il tempo, che corre dall' uno all' altro giubileo. Questa cerimonia dell' apertura si fa dall' arcivescovo coll' assistenza del capitolo, del clero, e di tutte le corporazioni religiose. Nell' occorrenza del giubileo i monarchi cattolici di Spagna a nome suo, e a nome di tutta la reale famiglia, mandano a Compostel-

la due vescovi dal re scelti ad adempire il voto, al quale obbligossi anticamente la reale famiglia in ossequio del santo Apostolo, e consiste in presentar per modo di donazione un bauletto pieno di monete d'oro, ed altre gioie preziose. Quanto sia celebre questa basilica, si manifesta ancora dal tributo, che tutta la Spagna ha pagato sempre al santo Apostolo in forza del voto fatto dal re don Ramiro, e da tutto il regno di Spagna in memoria, e gradimento del trionfo riportato sopra i Saraceni nella battaglia detta di Clavijo, nel qual tempo si fece vedere sull' aria il sant' Apostolo all' esercito cristiano con ispada in mano, su di un cavallo bianco, facendo una strage orribile tra i Saraceni. Consiste questo tributo in una misura di grano, che nel tempo della raccolta ogni anno debbono pagare tutti gli agricoltori. Prima il capitolo componevasi di venti canonici dignitari, di altri quarantatre canonici, e di venti cappellani ec. La città contiene trenta mila persone ripartite in quattordici parrocchie, sette case religiose di uomini, tre di donzelle; i gesuiti vi avevavo un bel collegio, e la direzione d' un seminario ibernese. La diocesi comprendeva 1293 parrocchie distribuite in cinque arcipreture, ed un vicariato. Il detto capitolo della cattedrale era nella Spagna rinomatissimo, massime per le copiose limosine che faceva, e per la scelta musica della sua cappella, che annualmente costava ventiquattro mila ducati. La rendita della mensa arcivescovile ascendeva a trentamila scudi; altri dissero a cento cinquanta, o sessanta mila ducati.

Lo stato della cattedrale, città, e diocesi nel 1824 all' esaltazione dell' arcivescovo attuale, è il seguente. L' arcivescovo fra gli altri privilegi godeva di farsi precedere colla croce astata, e di conferire gli ordini sagri nel real convento dell' incarnazione di Madrid. Il capitolo della cattedrale si compone di venti canonici dignitari, primo dei quali è il decano, di quarantasei canonici, fra' quali evvi compreso il teologo, ed il penitenziere, di nove porzionarii, di venti cappellani maggiori, di quarantuno cappellani minori, e di altri preti, e chierici addetti all'uffiziatura della chiesa, nella quale vi è il fonte battesimale per la parrocchia. Nella città sonovi altre otto parrocchie, cinque conventi e monisteri di religiosi, e sei di monache, alcune confraternite, e tre ospedali, il maggiore de' quali è uno de' più spaziosi in Europa, chiamato il *reale*, perchè con magnificenza edificato da Ferdinando V il *Cattolico*. L' episcopio sta presso la cattedrale, ed ogni nuovo arcivescovo è tassato nei libri della camera apostolica in fiorini 4050; perchè si valuta la rendita della mensa a cento cinquantamila ducati, però gravata di antiche pensioni.

Molti sono gl' istituti letterari, scientifici, e di pia beneficenza, come gli ospizi pei pellegrini; belli, e vasti sono i conventi e le chiese di s. Domenico, di s. Francesco, di s. Agostino ec. Il monistero di s. Martino si reputa uno de' più magnifici dell' Ordine benedettino: l' abbate di questo gran monistero è canonico della chiesa cattedrale, senza altra obbligazione che quella di assistere al coro nelle feste solenni. Sul modo singolare di profumare con incenso la cattedrale durante il giubileo, e nelle festi più

solenni, si può vedere l'articolo INCENSAZIONE.

Concili di Compostella.

Il primo concilio *Compostellanum* fu celebrato a' 6 maggio, per la dedicazione della nuova chiesa di s. Giacomo. Vi assistettero diciassette vescovi, il re Alfonso, la regina sua consorte, i figli, tredici conti, ed un popolo innumerabile. *Diz. de' Concili.*

Il secondo nell' anno 900, dove s. Cesario abbate fu eletto, e consagrato arcivescovo di Tarragona; ma il vescovo di Narbona vi si oppose coi vescovi di Spagna, che lo riconoscevano per metropolitano. Regia t. XXIV, Labbé t. XI, Arduino t. VI.

Il terzo fu celebrato nel 971; e ne fanno menzione il Lenglet, il Pagi *ad annum* 900, e il *Diz. dei Concili.*

Il quarto si adunò per la disciplina ecclesiastica nel 1056. Cresconio, arcidiacono di Compostella, vi presiedette. Furonvi ordinati degli eccellenti regolamenti intorno la disciplina; e tra le altre cose venne disposto che tutti i vescovi, e tutti i preti direbbono ogni giorno la santa messa, e che i chierici nei giorni di digiuno, e di penitenza porterebbero il cilicio. Regia t. XXV, Labbé t. IX, ed Arduino t. VI.

Il quinto venne adunato nell' anno 1114, sotto Didazio Gernierez vescovo di Compostella, e vi si formarono venticinque regolamenti, sulla giurisdizione, e si presero provvidenze sulle case dei nobili, e plebei, sui pegni, sulle calunnie, contro i ladri e traditori; sui caratteri, sui memoriali, ed altre scritture; sui beni di quelli, che erano morti, ec. Aguirre t. III, p. 322. Arduino t. VI.

COMUNE (*Officium comune*). Così chiamasi un officio generale, che conviene a tutti que' santi, che non hanno ufficio proprio, e che fornisce i salmi, le lezioni, gli inni, le antifone, le orazioni, in mancanza dell' ufficio proprio suddetto. Vi è il comune degli apostoli, dei martiri, dei confessori, delle vergini, e non vergini, de' santi, della dedicazione di una chiesa, ec. *V.* il Gavanto *Delle rubriche del Breviario Romano*, sezione ottava.

COMUNICANTI. Setta di anabattisti, che si appellarono con tal nome per la comunità delle donne e dei fanciulli, ch' essi ammetteano ad uso de' nicolaiti. Sorsero costoro nel secolo decimoquarto.

COMUNIONE o COMMUNIONE (*Communio*), partecipazione. La parola Comunione si interpreta in diverse maniere, e si prende principalmente ne' seguenti significati.

I. Per la credenza universale di parecchie persone, la quale le unisce tutte sotto un medesimo capo, in una medesima Chiesa. Per tale uniforme credenza dicesi pure comunione di fede. Senza questo carattere la Chiesa non può avere vera unità. Tale è stata la persuasione dei membri di lei sino dai primi secoli, come abbiamo dal concilio di Elvira, adunato verso l'anno 313. Ed in tal modo si è sempre inteso il concilio di Nicea, il quale chiama la Chiesa una, santa, cattolica, ed apostolica. In conseguenza tutte le sette, che disgraziatamente lasciarono di essere nella comunione di fede, per loro somma sventura hanno cessato di essere membri della Chiesa di Gesù Cristo. Il sommo Pontefice è il ve-

nerando capo della comunione cattolica; la Chiesa di Roma, o la santa Sede, n'è il centro, nè alcuno può separarsi da essa senza essere scismatico. *V.* Chiesa per congregazione de' fedeli.

II. Per la società di tutti i membri della Chiesa militante sulla terra, sofferente nel purgatorio, trionfante nel cielo. Questa dicesi ancora Comunione de' santi, cioè l'unione tra la Chiesa trionfante, la Chiesa paziente, e la Chiesa militante, vale a dire tra i santi che sono nel cielo, le anime che penano nel purgatorio, e i fedeli che vivono sulla terra. I membri sono uniti tra di essi coi vincoli della carità per la scambievole comunicazione d'intercessione, e di preghiere. Quindi l'invocazione de' santi, l'orazione pei morti, la fiducia nel potere dei beati appresso il trono di Dio. La Comunione dei santi è un domma di fede, uno degli articoli del simbolo degli apostoli, costantemente riconosciuto per la tradizione, e fondato sulla santa Scrittura. Dal che conchiudono i teologi, che nella Chiesa tutto è comune, preghiere, opere buone, grazie, meriti, ec.; che una delle maggiori, anzi incomparabile disgrazia per un cristiano è quella di essere privato per la scomunica, e lo scisma della Comunione de' santi. Il Sarnelli spiega la Comunione de' santi, nelle sue *Lettere eccl.* t. VII, p. 127, lett. LIX. *Che vuol dire: Credo sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem.*

III. Pel commercio di suffragi, di preghiere, di meriti, di buone opere, che regna fra tutti i membri della Chiesa. S. Paolo chiama comunione anche gli aiuti scambievoli di limosine, e di servigi, che i fedeli a vicenda si prestavano. In oltre in alcune carte del secolo XIII si diede il nome di Comunione alle offerte, che i fedeli facevano in comune. *V.* Berlendi, *Delle oblazioni all'altare*, pag. 47 e 48, ove dice, ch'erano di due sorte, una dell'orazione, l'altra del sagrifizio, e che i fedeli talvolta potevano partecipare dell'una, e non dell'altra.

IV. Per l'unione de' fedeli fra loro per mezzo de' sagramenti, della grazia, della carità, di tutti i doni soprannaturali.

V. Per l'unione delle chiese particolari tra di loro, che ne' primi tempi conservavano per mezzo delle lettere, cui si scrivevano reciprocamente, e che si chiamavano *lettere di comunione, di fraternità, e di amicizia.* Con tal mezzo testificavano di essere unite tra esse, non solo coi vincoli di una stessa fede, e di un medesimo culto, ma anche per mezzo d'una scambievole carità, che s'interessavano alla proprietà le une delle altre, e partecipavano del bene, o del male, che loro poteva avvenire.

VI. Per la riconciliazione alla Chiesa, e pel sagramento di penitenza, che qualche volta è stato chiamato *comunicazione, comunione*, perchè ristabiliva i penitenti nel diritto di comunicarsi, cui avevano perduto pel peccato.

VII. Per la partecipazione alla santa Eucaristia. Comunione nella liturgia è la parte della messa dove il sacerdote prende e consuma sotto le specie del pane, e del vino, il corpo, ed il sangue di Gesù Cristo. Questa parola si prende anco pel momento, in cui si amministra il sagramento dell'Eucaristia, e in questo senso dicesi: la *messa è alla Comunione. Comunione*

o *Communio (Vedi)* si dice l'antifona, che il sacerdote recita, dopo aver preso le abluzioni, e prima delle ultime orazioni, che si chiamano *post-comunione*, o *post-communio*. Sull'abluzione, suo uso, e riti diversi dopo la santa comunione, tratta il Garampi, *Mem. Eccles.* pag. 188 e seg. *V.* il Giorgio, *De Calice ablutionis*, Lubeccae 1711; ed il Sartorio, *De more vinum aqua diluendi*, Tremoniae 1736.

Ma della comunione Eucaristica, della laica, peregrina, passiva, sotto le due specie, pasquale, de' fanciulli, degl' infermi, delle sue cerimonie, ed altro che la riguarda, parleremo brevemente ne' seguenti paragrafi.

§. I. *Comunione Eucaristica, o Sagramentale.*

La comunione eucaristica è la partecipazione del corpo, del sangue, dell'anima, e della divinità di Gesù Cristo Signor nostro, vero Dio, e vero uomo, realmente presente nel sagramento dell'Eucaristia: atto evidentemente il più augusto, e il più santo della nostra religione. In tutte le religioni è stato uso costante il mangiare in comune le carni della vittima offerta in sagrifizio. Sino dai primi tempi i padri di famiglia presiedevano alla cerimonia, univano i loro figli, i domestici, e sovente pure gli stranieri alla partecipazione di quel convito fraterno. Gesù Cristo coll' istituzione della ss. Eucaristia, nello stesso tempo fu sacerdote, vittima, e cibo de' suoi adoratori. La comunione eucaristica è o reale, o spirituale, o ecclesiastica, o laica.

La comunione reale è quella, per la quale ricevesi veramente, per la bocca del corpo, e dalle mani del sacerdote, un' *ostia consagrata*. *Vedi.*

La comunione spirituale consiste nel desiderio di comunicarsi realmente, quantunque non si riceva allora il corpo di Gesù Cristo. Questa è una pratica eccellente di pietà per fare la comunione spirituale ogni volta che si assiste alla messa con sentimenti fervorosi, per rendersi degno della sagramentale. Pompeo Sarnelli, nel tom. III, p. 142 delle citate lett. eccl., del *sagramento della ss. Eucaristia in voto*, parla dottamente e con belle erudizioni della comunione spirituale, de'suoi effetti, e de' prodigi talvolta in essa avvenuti a persone di santa vita.

La comunione ecclesiastica è la comunione tale quale la ricevono i preti. *V.* Gavanto, parte II, tom. X, rubrica IV, *Dell'assumere l'Ostia e dell'assumere il Calice.* I domenicani, i certosini, e i cisterciensi si comunicano colla mano sinistra. Il Sarnelli, *Lett. Eccl.* t. IX p, 31, Lettera XV, *della comunione colla mano sinistra* dice, che in quanto al mistero di comunicarsi colla mano sinistra, questa parte significa la presente vita, denotando l'altra la parte destra; e che coloro i quali si comunicano colla sinistra essendo più nobile tal parte nelle cose sagre presso gli antichi, anch'essi sperano, per virtù del sagramento, e della passione di Cristo, di venire trasferiti dalla presente miseria ai gaudi sempiterni. A Parigi nel 1740 venne pubblicata una *Dissert sur la communion avec la gauche.* Sul comunicarsi il Papa allorchè celebra solennemente, colla mano sinistra, non all'altare ma sul trono, come della comunione che sul medesimo in piedi, o sedendo, fa

agli altri, si tratta al volume IX, p. 28, 29, 30, e 31 del *Dizionario*. Sul comunicarsi colla mano sinistra, aggiungeremo, che in tal rito dal concilio di Trento lasciato ai domenicani ec., si spiega, che siccome all'altare si rinnova il sagrificio della croce, il sacerdote consumando colla mano sinistra, viene a sostenere, colla sposa dei sagri Cantici, il capo di Gesù moribondo: *Laeva ejus sub capite meo.* Perciò dalla parte del cuore, sede dell'amore, il sacerdote mette il manipolo, e lo sposo l'anello nuziale. Il Macri ne dà la seguente spiegazione. I domenicani tenendo colla mano sinistra l'Eucaristia, mostrano colla destra libera di essere sempre pronti a difendere la verità del medesimo sagramento contro gli eretici impugnando la spada della predicazione evangelica, di cui i domenicani fanno particolare professione.

L' erudito fr. Luigi Vincenzo Cassitto, nella sua *Liturgia domenicana*, dedicata a Pio VII, t. I, *Delle cerimonie della Messa*, cap. VIII, p. 113 e seg., chiaramente dice, che i domenicani usano il rito di comunicarsi colla mano sinistra sino dal principio dell'Ordine, e prima del 1254, giacchè anche a molte chiese, ed ai vescovi Cardinali era comune tal rito. E ne porta le ragioni, come per difendere colla destra il calice ec., e parla dei certosini, e cisterciensi nel modo sopraddetto, nonchè di un quadro il quale esisteva nella Certosa di Bologna, ove si vedeva dipinto s. Girolamo comunicato da un sacerdote colla mano sinistra.

La comunione laica è la comunione tale quale la ricevono i laici. Per comunione laica un tempo s'intese il castigo de' chierici, che avevano commesso qualche colpa grave, giacchè erano ridotti per penitenza a questa comunione, cioè allo stato di un semplice fedele. Tal castigo prova pure essersi sempre posta una distinzione tra lo stato dei chierici, e quello dei laici. Pamelio, ed altri dicono essere stata tal comunione fatta fuori del presbiterio ai chierici, confusi coi laici. Tuttavolta osservano vari autori, che ridurre un ecclesiastico alla comunione laica, non era già l'ammetterlo alla comunione di una sola specie consagrata; ma, come dice il de Marca con altri periti dell'antica disciplina, *Clericum non solum e consessu Cleri extra cancellos depulsum, et redactum in locum et ordinem laicorum ad communicandum synaxi,* ma anche del tutto degradato con la privazione di ogni privilegio del chiericato, e ridotto al semplice stato di laico. Dal che si scorge, che tal gravissima pena era imposta anche ai vescovi; e non solo consisteva colla negazione della comunione anche laica, la degradazione dallo stato ecclesiastico, ma il chierico era come discacciato dal grembo della Chiesa, e restavagli interdetta, e per sempre ogni comunione cogli altri fedeli. *V.* il padre Lupo nelle note del primo canone del concilio celebrato nel 347 in Sardica t. I. fol. 287. 2. Può forse sembrare rigore inaudito una tal pena, come appunto sembrò ad Alessio Aristeno diacono di Costantinopoli, che viveva verso il 1130, se riguardasi alla disciplina della chiesa orientale, non a quella occidentale. Si legge poi nel Macri, che la comunione laica non era la comunione del ss. Sagramento, ma la sola partecipazione delle orazio-

ni fatte dai laici, stando tali chierici penitenziati con loro orando in chiesa, come si conferma coll'autorità di molti concilii, i quali ordinarono, che morendo un pubblico penitente, senza aver compita la penitenza, fosse ammesso alla sola comunione laica, lo che non si può intendere della Eucaristia, ma solo della comunicazione delle orazioni fatte dai laici. Così il Macri, nella *Notizia dei vocaboli ecclesiastici.*

La comunione straniera, o pellegrina, era un altro castigo, o pena, alla quale i canoni condannarono i vescovi, ed i chierici colpevoli di certe leggiere mancanze. Questo castigo non era scomunica, nè deposizione, ma una specie di sospensione dalle funzioni dell' ordine, e la perdita del posto, che il chierico occupava, e solo gli si dava la comunione come ai chierici stranieri. Se era un prete, aveva l'ultimo luogo tra i preti, e prima dei diaconi, come l'avrebbe avuto un prete straniero, il quale pellegrinasse senza le lettere commendatizie del proprio vescovo, chiamate *Formate*, perchè fatte con certi caratteri, e note particolari per isfuggire ogni inganno; e così dei diaconi e dei suddiaconi. Il concilio Agatense ordinò, che un chierico, il quale ricusasse di frequentare la chiesa, fosse ridotto alla comunione straniera, e pellegrina. Il Berlendi dice che quelli, i quali erano ammessi alla comunione pellegrina, non potevano esercitare ministeri ecclesiastici, nè partecipare delle oblazioni del sagrifizio, ma solamente delle orazioni. *V.* il Macri *Communio peregrina.* Il medesimo Macri alla voce *Communio passiva*, dice che anticamente veniva chiamata così, massime dal concilio cartaginese, la comunione, che senza riguardo alcuno di meriti, si concedeva indifferentemente nella Chiesa a tutti. Tal nome derivò dall'addiettivo *passivus*, molto usato dai padri africani per significare cosa comune.

§. II. *Comunione sotto le due specie.*

Per comunione sotto le due specie s'intende la comunione che si fa ricevendo le specie del pane, e del vino. Tal comunione non è nè comandata, nè proibita da Gesù Cristo ai laici, ed ecclesiastici, che non sagrificano. Sebbene la comunione sotto le due specie non sia mai stata tenuta per necessaria, è stata però in uso, anzi fu comandata in certi tempi, ed in alcuni luoghi, nella Chiesa, dappoichè durante i primi quattro secoli della Chiesa i fedeli comunicavansi anco pubblicamente tanto sotto una sola, che sotto due specie, a loro piacimento. Verso l'anno 445, il Pontefice s. Leone I comandò ai fedeli di prendere le due specie quando si comunicassero pubblicamente, per iscoprire i manichei, i quali non si comunicavano che sotto la specie del pane, perchè abborrivano il vino chiamandolo fiele del principe delle tenebre, e dal demonio creato; eretici che si nascondevano presentandosi all' eucaristica mensa coi cattolici, in grazia della libertà, che avevano di non comunicarsi che sotto una sola specie. Questa disciplina prescritta da s. Leone I non fu universale, e non durò se non tanto quanto l' eresia dei manichei in occidente. Sembra, che nel pontificato di s. Gelasio I eletto nel 492, i manichei si moltipli-

cassero, giacchè quel Papa per riconoscerli in Roma, ordinò che tutti i fedeli si comunicassero sotto ambedue le specie, ed il Mabillon, *in Ord. Rom.* cap. 9 et 19, ne tratta diffusamente. Però dopo il quinto secolo si tornò all'antica libertà di comunicarsi, anche pubblicamente, sotto una, o due specie. Avverte il Macri, che sebbene i fedeli nella messa fossero obbligati a ricevere il Sagramento sotto le due specie, nondimeno comunicandosi fuori della messa, si comunicavano sotto quella del pane, giacchè si concedeva ai fedeli il portare a casa l'Eucaristia in tempo delle persecuzioni, acciò prima del martirio si potessero comunicare. I monaci nel deserto non avendo sacerdoti, o modi per celebrare, tenevano presso di sè il Sagramento per comunicarsi. Nella Chiesa occidentale questa consuetudine durò sino a Papa s. Ormisda, eletto nel 514, perchè fu tolta dal canone 3 del concilio Cesaraugustano, durando però ancora alcun tempo nella Chiesa orientale.

In progresso l'uso del calice insensibilmente si andò abolendo, e come per gradi senza verun regolamento della Chiesa. Nel secolo XII più che mai principiò a tralasciarsi questo rito; anzi nel declinare dell'XI, nel concilio di Clermont del 1095, Urbano II che lo celebrò, avea già ordinato, che niuno ricevesse la comunione, se non sotto ambedue le specie, per estinguere l'enorme abuso di alcuni, i quali amministravano l'Eucaristia, col corpo di Cristo tinto nel sangue del medesimo Signore. *V.* il Micrologo, *de Eccles. observat.* cap. 19 in *biblioth. PP.* tomo XVIII, p. 417, e Pietro de Marca, in *Notitia ad Concil. Claramontanum*, p. 266.

Nel secolo XIII la comunione sotto le due specie divenne generalmente ristretta a'preti della Chiesa latina, giacchè i greci ed altri orientali la continuarono, ed osservano tuttora, anzi i greci usano dare insieme il corpo col sangue mescolato ai laici, porgendolo con un cucchiarino. Non essendo adunque la detta comunione necessaria, nel secolo XIV erasi tanto tralasciata, che il Pontefice Clemente VI residente in Avignone, nel 1344 concesse ad Ottone duca di Borgogna, a Giovanni duca di Normandia, colla sua sposa, e a Filippo VI re di Francia, insieme alla regina sua moglie, di comunicarsi sotto ambedue le specie, del qual privilegio i sovrani di Francia fecero in seguito uso nel giorno della loro solenne coronazione, e nell'articolo o punto di morte. Il Macri aggiunge, che i re di Francia usavano di tal privilegio anche una volta l'anno. La concessione però a Giovanni, che fu poi re di Francia col nome di Giovanni II, porta anche la data del 1351: il Pontefice raccomandò ai detti privilegiati, che tutto si faccia con estrema precauzione, affinchè nessuna parte delle sagre specie vada a male, e con qualche segretezza, perchè non abbia a venirne scandalo. *V.* il Bercastel, *Storia del Cristianesimo*, dell'edizione francese, tom. XIV, pag. 111; e tom. XVI, pag. 60 dell'edizione veneta di Antonelli; e il Rinaldi agli anni 1344, n. 62, e 1345 n. 32. Egual privilegio restò agli imperatori romani nel dì della loro coronazione; al diacono, e suddiacono, che assistevano alla messa solenne nelle domeniche, ed

altre feste nell'abbazia di s. Dionigio in Francia; ai medesimi ministri dell'altare sì nelle domeniche che in altri giorni festivi; nell'abbazia di Cluny, ed a tutti i monaci cluniacensi nel dì dell'apertura del capitolo generale dell'Ordine. Al volume IX, p. 29, e 30 del *Dizionario*, si dice, che allorquando il Papa celebra solennemente, partecipano della comunione d'ambe le specie il Cardinale diacono, e il prelato suddiacono assistenti, e ministranti.

In seguito, avendo sulla comunione delle due specie eccitato funestissime turbolenze Pietro di Dresda, Giovanni Huss, ed altri infelici novatori, pretendendo che l'uso del calice fosse assolutamente necessario, il concilio di Costanza nel 1415 colla sessione XIII, lasciando ai sacerdoti l'obbligo di comunicarsi sotto le due specie quando dicono la messa, non quando non la dicono poichè allora si comunicano colle sole specie del pane, represse i detti eretici e loro seguaci, col proibire severamente ai ministri dell'altare, sotto pena di scomunica, di comunicare i fedeli sotto le specie del vino. Le giuste ragioni, che hanno indotto la Chiesa ad ordinare la comunione sotto una sola specie, sono ampiamente riportate dai trattatisti. Ed è perciò, che Federico III imperatore nel 1452 ricevendo solennemente in Roma l'imperial corona da Nicolò V, nella funzione non si comunicò sotto ambedue le specie, com'erano stati soliti fare i predecessori, per non parere d'approvare l'errore ancora sostenuto dagli *Ussiti* (*Vedi*), massime boemi, che ostinatamente propugnavano necessaria la comunione ancora del *Calice* (*Vedi*). Quindi il concilio di Basilea accordò ai boemi la comunione sotto le due specie. *V. Compactata Bohemorum*, presso Natal Alessandro *Hist. Eccl.* tom. VIII, p. 91 etc. *saec. XIV et XV*, non che il Mansi, ed il Roncaglia. Che le due specie dell'Eucaristia non sieno necessarie alla salute dei laici, e che il contrario sia errore adottato dai protestanti ad imitazione degli Ussiti, lo dimostrò eruditamente il Chardon: *Traité de la Comunion sous les deux espèces*, Paris 1701. *V.* il Bernini *Istoria delle Eresie* pag. 532, 541, e 560.

Enea Silvio Piccolomini, che era segretario di Federico III, allorchè questi si recò ad incoronarsi in Roma, divenuto Pontefice col nome di Pio II, ricevette una legazione da Giorgio Podebrachio, fautore degli Ussiti boemi, dai quali era stato acclamato re nel 1458. Narra il Rinaldi all'anno 1462, n. 14, che faceva parte della legazione un sacerdote ussita, il quale disputando *De calicis communione numquam divinitus revelata, et obliquis illationibus ad salutis necessitatem pertinente plura praecepti oratione fuderit*, tentò d'infettare la stessa sede del cattolicismo, con la sua eresia. Laonde Paolo II, successore di Pio II, prevalendosi nel 1467 della circostanza del ritorno in Roma di Federico III ad adempiere un voto, per reprimere la rinascente eresia con un esempio di gran peso, avendo già scomunicato il Podebrachio, volle che Federico III nella comunione prendesse soltanto la specie del pane. Affinchè poi non dispiacesse a sì gran principe di restar privo della comunione del calice, contro il co-

stume fino allora usato nel pontificale, ch'egli il primo di gennaio celebrò nella basilica lateranense, comandò, che anche il diacono, ed il suddiacono suoi assistenti, e ministranti se ne astenessero, con un rito affatto nuovo. Agostino Patrizio, allora chierico, cioè maestro di cerimonie della cappella, lo scrisse al suo amico Marcello in questo modo: » Communicavit summus » Pontifex altaris sacramentum cum » imperatore, diacono, et subdia» cono de pane tantum; de cali» lice autem, etsi consuetudo sit » communicantes cum Pontifice » partecipare, propter insurgentem » tamen Hussitarum, ac Bohe» morum damnatam haeresim, » quae calicis potationem necessa» riam putat, praeter Pontificem » bibit nemo ".

Non è vero che Innocenzo VIII concedesse a' norvegi di consagrare il calice senza vino, per mancanza di questo, nella difficoltà di conservarlo. Il vino è indispensabile, ed i Pontefici non dispensano dall'essenzialità de' sagramenti. *V.* Vino. In appresso l' *Interim (Vedi)*, o professione di fede di Carlo V del 1548, concesse ai laici la comunione sotto le due specie, il perchè Paolo III spedì nunzi a quell' imperatore per riparare tal errore, ma la pertinacia lagrimevole dei protestanti, non fece conseguire il bramato e lodevole scopo. Il concilio di Trento nella sessione 23, ecco quanto trattò nel canone 1.° su questo grande argomento: » Se al» cuno dirà che la santa Chiesa » cattolica non ha avuto cause giu» ste, e ragionevoli per dar la Co» munione sotto la sola specie del » pane ai laici, ed eziandio agli » ecclesiastici, quando non consa» crano, o che in questo ella ha » errato, sia anatema ". Canone 2.° » Se alcuno negherà che Gesù » Cristo, l' autore, e la sorgente di » tutte le grazie, sia ricevuto tutto » intero sotto la sola specie del pa» ne, per cagione, come alcuni sos» tengono falsamente, che non è » ricevuto conformemente alla isti» tuzione di Gesù Cristo, anche » sotto l' una, e l'altra specie, sia » anatema ". *V.* il Rinaldi all' anno 1562, n. 75, e seg.

Tuttavolta, dopo avere Pio IV approvato solennemente il concilio di Trento, i tedeschi insistettero nel domandare il permesso di comunicarsi sotto ambedue le specie; e credendo il Pontefice che con questo permesso dovesse maggiormente confermarsi, e dilatarsi nella Germania la religione cattolica, al qual sentimento univansi le preghiere di Ferdinando I imperatore, di Alberto di Baviera, e di Carlo arciduca d' Austria, accordò la domanda, usando dell' indulgenza della santa Sede. Però nei brevi, che intorno a ciò spedì agli elettori, ed arcivescovi della Germania, dichiarò ch' egli concedeva loro tale facoltà, qualora lo stimassero conveniente, di amministrare cioè la comunione sotto le due specie a quelli, che la domandassero divotamente, e protestassero, che sì nell'una, che nell'altra si conteneva il vero corpo di Cristo, e che non avea errato la Chiesa nel distribuire una specie soltanto, come neppure nel concedere l' una, e l'altra. *V.* Lambertini, *De sacrif. Missae*, sect. I, n. 363. Trovandosi poi in progresso, che per tal benigna concessione i luterani divenivano sempre più contumaci, come si legge nel citato Rinaldi all' anno 1564, n. 36; e

maggiori danni ne seguivano, come scriveva il celebre Cardinal Commendone ai 6 di giugno 1565 al santo Cardinal Borromeo, e ai 22 marzo dell'anno seguente al Cardinal Reomario, presso Lagomarsini, *Epist. Pogiani*, t. III, p. 165, e seg.; perciò s. Pio V, coll'*Epist. ad Patr. Aquilej* die 8 junii 1566, et *Epist. ad Card. archid. Austriae* die 9 ejusd. jun. presso il medesimo Lagomarsini, e poscia Gregorio XIII rivocarono interamente la permissione di Pio IV, e restituirono l'uso praticato per più secoli, di amministrare a' laici la comunione sotto una specie soltanto. Anzi allorquando nel 1712 Clemente XI fu pregato dal duca di Brunswich e Luneburgo, per la facoltà di comunicarsi sotto le due specie, il Papa con opportuni esempi, e valide ragioni, si rifiutò di contentarlo, nel modo che si legge nella raccolta *Epist. et Brev.* t. II, p. 207. Sopra la comunione dei laici sotto ambedue le specie, sono da vedersi il nominato Lambertini, *Del sagrificio della Messa*, tomo II, parte IV, sez. I, dalla pag. 416 a 431, e particolarmente il *Trattato della Comunione sotto le due specie*, scritto da monsignor Bossuet in francese colla sua profonda erudizione, e tradotto nell'idioma italiano in Venezia, ed ivi pubblicato sì nel 1733 che nel 1782. *V.* il Zaccaria nell'*Antifebronio*, tomo I, p. 19, dell'edizione di Cesena.

Siccome poi la comunione del calice fu chiamata anche *Confermazione*, noteremo, che siccome l'unzione col sagro crisma, considerato come un tal qual compimento del battesimo, si chiama *Confermazione*; così secondo il modo di dire degli antichi, la bevanda del divin sangue, stante l'uso di comunicarsi con ambe le specie, consideravasi qual compimento della comunione, e chiamavasi confermazione. Il sangue poi si sumeva da chi riceveva la comunione, non con accostarsi immediatamente il calice alle labbra, ma per mezzo di una fistola, o sia canna di argento, oro, o altra materia; ed il popolo non beveva nel calice dei principi. Tra le ragioni, che indussero la Chiesa ad ordinare la comunione sotto una sola specie, appunto una fu il disgusto che avevasi di bere in una medesima coppa, o di succhiare colla fistola l'un dopo l'altro ad un medesimo cannello. Nel succitato luogo del *Dizionario*, si dice che il Papa nei pontificali colla canna d'oro o fistola, sume il sangue di Cristo, facendo poi altrettanto il diacono e suddiacono assistenti, e ministranti.

§ III. *Comunione pasquale.*

Nel fervore della Chiesa nascente, non eravi precetto ecclesiastico di comunicarsi; ma i fedeli si comunicavano ordinariamente tutti i giorni di loro proprio impulso. Rallentandosi questo primo fervore, bisognò obbligare i cristiani a comunicarsi. Si legge nelle vite dei Pontefici romani, che s. Zeffirino, eletto Papa l'anno 203, secondo l'opinione di alcuni ordinò, che tutti i cristiani, giunti al tempo della pubertà, si comunicassero nella *Pasqua di Risurrezione (Vedi)*, e che s. Fabiano creato Papa nel 238 comandò ai fedeli di comunicarsi tre volte l'anno. Il concilio d'Agde celebrato nell'anno 506 da molti vescovi delle Gallie, e presieduto da s. Cesario d'Arles, ordinò ai fedeli

di comunicarsi tre volte l'anno, cioè il giorno di Natale, di Pasqua e della Pentecoste. Il concilio generale XII, lateranense IV celebrato dal Pontefice Innocenzo III, sulla comunione pasquale decretò col canone IX nel 1215: » che ogni » fedele dell'uno e dell'altro ses- » so, essendo arrivato alla età del- » la discrezione, confessi solo al » proprio sacerdote, almeno una » volta all'anno, tutti i suoi pec- » cati, e adempia la penitenza, che » gli sarà imposta: ognuno riceva » almeno a Pasqua il sagramento » dell'Eucaristia, s'ei non giudi- » casse opportuno di astenersene » per qualche tempo col consiglio » del proprio suo sacerdote; altri- » menti sarà scacciato dalla Chiesa, » e privato della sepoltura eccle- » siastica. Che se alcuno volesse » confessarsi ad altro sacerdote, ne » ottenga prima la permissione dal » suo proprio sacerdote, poichè al- » trimenti l'altro non può nè le- » gare, nè assolvere". *V.* Confessore.

Per riguardo al tempo pasquale il Fagnudez dice, che sotto il nome di Pasqua per *jus comune* s'intende il giorno stesso di Pasqua cogli otto precedenti, e seguenti giorni, cioè durante la quindicina di Pasqua, dalla domenica delle Palme fino a quella in *Albis* inclusivamente. Questo tempo poi fu assegnato da Eugenio IV coll'autorità della costituzione, *Fide digna*. Laonde tutti quelli, che entro questo tempo senza un legittimo impedimento, e per loro colpa non adempiono tal precetto, incorrono nelle pene imposte dal concilio Lateranense; cioè *post latam sententiam*, come avvertì il Suarez, *De Poenitent.* in 3 part. disp. 35, sect. 8, n. 2. In alcuni luoghi però evvi antica consuetudine, come nel Portogallo, e nella Spagna, che basta si comunichino i fedeli in qualunque giorno di quaresima, per adempiere al precetto della Chiesa, e secondo poi il costume di Dalmazia, dopo la metà di quaresima. Non si soddisfa alla comunione pasquale con una comunione sacrilega, come definì nel 1679 Innocenzo XI; imperciocchè il sacrilego ricevendo indegnamente l'ostia consagrata, ch'è il vero e real corpo di Gesù Cristo, viene a conculcarlo, e a fare scempio delle carni adorabili dell'umanato Figliuolo di Dio.

Sono obbligati i fedeli a comunicarsi durante la quindicina di Pasqua nella loro parrocchia, o nella chiesa che tiene loro luogo di parrocchia, eccettuati gli esenti, e quelli che avessero un permesso espresso dai loro vescovi, o dai loro parrochi, per comunicarsi altrove. Chiunque riceve la comunione dalle mani del proprio vescovo, adempie il precetto pasquale. In Roma nella patriarcale basilica Vaticana si ritiene da molti, che pel privilegio che gode, si può da chiunque soddisfare il precetto pasquale, e per accertare i rispettivi parrochi della seguita comunione, si dà loro il bollettino, che i comunicandi ricevono dai ministri della detta chiesa appena ricevuta la comunione. Ma siccome la comunione pasquale deve farsi onninamente nella propria parrocchia, non riuscirà discaro che qui riportiamo, quanto su questo grave punto si è potuto trovare.

Paschalis communio extra propriam Ecclesiam parochialem suscepta non juvat pro satisfactione prae-

cepti, etiam si sumpta fuerit in Ecclesiis patriarchalibus, aliisque quibuscumque.

1. Ex decreto s. Congregationis Concilii edito anno 1586.

2. Item ex alio decreto praefatae Congregationis sub die 14 martii 1613.

3. Ex declaratione sa. me. Innocentii XI, quam refert p. Lucius Ferraris in sua biblioth. tom. III, Eucharistia art. I. num. 13 sequentis tenoris:

Innocentius XI sub die 10 februarii 1682 in audientia reverendis parochis Urbis a Sanctitate sua publice data, inter caetera vivae vocis oraculo decrevit omnes utriusque sexus fideles, qui in Urbe commorantur teneri pro satisfactione praecepti annuae communionis paschalis sacram communionem a suo proprio parocho in suis ecclesiis parochialibus, in quarum parochiis habitant, suscipere, et nullo modo dicto praecepto satisfacere per communionem in ecclesia lateranensi, vel vaticana, vel nationali cujusvis nationis, vel in quacumque alia susceptam: et ita in posterum omnino servari mandavit, praesentibus eminentiss. Card. vicario, ac illustriss. vicesgerente, et ipsomet Pignattello cleri romani camerario, ac omnibus parochis urbis, non obstantibus quovis decreto congregationis visitationis apostolicae, aliarumque congregationum, ac privilegiis, ac consuetudinibus etiam immemorabilibus.

4. Ex declaratione fel. record. Cardinalis Marci Antonii Colonna in Urbe vicarii facta sub die 20 martii 1773 de mandato sa. me. Clementis XIV sub num. V, sic praecipiente.

Son tenute di comunicarsi nelle chiese parrocchiali tutte le persone, che si troveranno abitare in parrocchia nel tempo, che si fa lo stato delle anime, come anche i forestieri, che vi dimoreranno, benchè di passaggio per tutto, o per la maggior parte del tempo dell' adempimento del precetto pasquale, ai quali non gioverà se dicessero di averlo adempito, e ne mostrassero il biglietto di qualsivoglia altra chiesa, benchè basilica patriarcale, secondo la dichiarazione della sa. me. di Innocenzo XI sotto li 10 febbraio 1682.

Tandem idipsum aperte colligitur ex institutione XVIII Benedicti XIV olim Prosperi Card. Lambertini, qui in suo Institutionum ecclesiasticarum libro, loco citato num. II sic ait:

Hac proscripta sententia illud novum contra parochiales ecclesias excogitatum fuit, idest paschale mandatum satis impleri si quis pro sumenda communione, metropolitanam, vel cathedralem ecclesiam adiret. Sed omissis his omnibus, quae in hanc rem scripta fuerant, certum quidem est post Innocentii XI decisionem, in qua Pontifex hujusmodi praecepto minime satisfieri declarat si quis Romae etiam in ecclesiis patriarchalibus s. Joannis lateranensi, aut sancti Petri in Vaticano sacram Eucharistiam sumat, certum inquam est, sententiam, quae superius allata est, omnino corruere, nisi forte episcopus vel parochus consentiant, ac id permittant.

Tuttavolta per ciò che riguarda al privilegio che alcuni dicono godere la basilica vaticana, aggiungeremo quanto ci fu dato in proposito rinvenire in quel prezioso archivio, tanto più che Benedetto

XIV colla bolla *Honoranda*, confermò alla basilica tutti i privilegi che godeva, e che non erano contrastati dalle pontificie costituzioni. Si legge pertanto nei registri dell' archivio, che il parroco di s. Giovanni in Aino contrastò al reverendissimo capitolo vaticano il privilegio di amministrare il sagramento dell' Eucaristia a chiunque si presenterà nella basilica di qualunque parrocchia, per l' adempimento del precetto pasquale. Il capitolo provò che impiegava una certa somma per l' annua impressione di trenta mila bollettini da distribuirsi uno per comunicato, laonde non si poteva supporre che tanti fossero gli atti alla comunione nel circondario della parrocchia di s. Pietro, ov' erano sole mille ottocento anime, come appariva dai libri di stato delle anime, per cui ne restò verificato l'uso, ed il parroco di s. Giovanni in Aino ebbe il torto. La consuetudine di amministrarsi il sagramento del battesimo nella basilica vaticana a tutti, sembra provare che vi fosse ancora quella di amministrare la ss. comunione, massime ai tanti forestieri che sono in Roma, trovando per loro comodo nella basilica confessori di tutte le lingue. Attualmente nella basilica si dispensano nel tempo pasquale otto mila bollettini, cioè la metà ai parrocchiani, il resto ai forestieri.

I sacerdoti per l'adempimento del precetto pasquale, basta che celebrino la santa messa; per lo più nella mattina del giovedì santo ricevono la comunione, nella propria parrocchia. Tuttavolta il Macri chiaramente dice, che tutto il clero, e i sacerdoti devono comunicarsi nel giovedì santo, non perchè s. Sotero Papa nel 175, lo abbia ordinato, *dist.* 2, *de consacrat.*, giacchè è apocrifa tal decretale; ma perchè il prescrisse la congregazione de' riti con un decreto de' 27 settembre 1608, nel qual atto i sacerdoti devono assumere la cotta, e la stola, locchè fanno sempre quando ricevono la comunione, secondo il canone 3 del concilio terzo di Braga. Va qui avvertito, ch' essendo vera l' obbligazione del clero di comunicarsi nel giovedì santo alla messa, non si deve intendere di tutto il clero, ma di quelli soltanto, che sono addetti ad un clero particolare di cattedrali, collegiate, e comunità religiose. Quanto poi fu comandato e stabilito circa questa comunione del clero dagli Ordini Romani, e dal Sagramentario Gregoriano, e confermato dalla congregazione de' riti, non riguarda ciascun individuo particolarmente preso delle cattedrali, collegiate, comunità religiose in modo, che se alcuno di questo o quell' altro de' sopraddetti chierici non si comunichi, com' è prescritto, dalle mani del celebrante, trasgredisca il comando; ma riguarda sibbene il clero delle cattedrali, collegiate etc. preso in comune. L'istituzione poi, che i nominati si comunichino nel giovedì santo alla messa dalle mani del celebrante, è una rappresentazione di quanto fece Gesù Cristo, il quale comunicò gli apostoli; quindi è che in memoria di ciò il solo primo, ossia più degno sacerdote di qualunque clero, comunica di sua mano tutti quelli del clero preso, come si è detto, in comune. E secondo Benedetto XIV la origine di questa istituzione, fu anche il celebrare in questo giorno la solenne festa, e memoria della ss. Eu-

caristia istituita nell' ultima cena, nella quale circostanza, come si esprime il concilio di Trento, fu conferito agli apostoli il sacerdozio. La comunione del clero si fa dentro al presbiterio, per distinguerla da quella de'laici, che la fanno fuori di esso, secondo le prescrizioni del concilio di Toledo IV, col canone 17. Anticamente questa comunione del giovedì santo si faceva dopo quella messa, che dicevasi dopo cena, del cui uso fanno menzione s. Agostino nell' *epist.* 118 *ad Janaur.*, il sinodo di Cartagine VI, e noi al Volume VIII p. 289 e seg. del *Dizionario;* anzi alla pag. 305, dicesi che non solo nel giovedì santo, ma anche nel venerdì santo in varie chiese latine si faceva la comunione generale de' fedeli, uso che durò sino al IX secolo; ed il Martene asserisce che quella del venerdì santo ebbe più lunga durata; ma la congregazione de'riti a' 19 febbraio 1622, decretò, che non si faccia più la comunione tra la messa dei presantificati nel venerdì santo se non agl' infermi. Il medesimo Martene, de *ant. Eccl. rit.* t. III. p. 423, racconta che prima in diverse chiese nel sabbato santo facevasi la comunione del clero, e del popolo. I pellegrini poi e i viaggiatori soddisfanno al precetto pasquale, comunicandosi nella parrocchia del luogo in cui si trovano. *V.* su questo punto, oltre quanto di sopra dicemmo, il Baruffaldi, tit. XXV dal n. 31 al 36. Della comunione pasquale, che si fa nel palazzo apostolico dal Pontefice, o da altri alla corte papale, si tratta al volume IX p. 167 del *Dizionario*, mentre alla p. 30 dicesi della comunione, che fa il Papa nel pontificale ai Cardinali diaconi, ed altri personaggi. Sulla comunione del popolo nel venerdì santo, è a vedersi il ch. Zaccaria, *Storia lett. d' Italia*, t. III, p. 160 e seg.

§ IV. *Comunione de' fanciulli.*

Anticamente la comunione si amministrava eziandio ai fanciulli non solo nell'amministrazione del battesimo, ma ancora dopo di esso. Questo uso, che tuttora sussiste presso i greci, presso i latini terminò nel secolo XIII, come osserva il Chardon *Storia de'Sacramenti* t. 1. p. 141. Egli aggiunge; che non solo comunicavansi i fanciulli nel dì del battesimo, ma ogni giorno per tutta l'ottava di Pasqua, o della Pentecoste, se nella sua vigilia erano battezzati, così ordinando il rituale romano, e i libri pontificali. Cantavasi anche di buon mattino una messa espressamente per loro, nella quale venivano i fanciulli comunicati, come testifica s. Agostino nel sermone 227 a' neofiti. E siccome non era facile comunicare i piccoli bambini, principalmente i lattanti, per timore che non rigettassero la Eucaristia, nei primi secoli si dava loro solamente il prezioso sangue. Vari canoni permisero di dare ai fanciulli in caso di necessità il latte avanti di ammetterli alla partecipazione della comunione eucaristica; dalla qual permissione risulta una solida conferma dell' antico precetto di accostarsi digiuni alla comunione. Nel XII secolo per riparare ad ogni inconveniente nelle comunioni de' fanciulli, il sacerdote bagnava il dito nel prezioso sangue, e lo metteva in bocca al fanciullo che lo succhiava: ai medesimi fanciulli che non sapevano bere, in alcuni luoghi veniva somministrato il sangue a mezzo di

una foglia. Nel fare tale atto il sacerdote diceva al fanciullo: *Il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo custodisca l'anima tua per la vita eterna. Amen.* I giovanetti poi andavano all'altare a ricevere le reliquie rimaste dell'Eucaristia dopo la messa: locchè, come dice il Bergier, serve di confutazione a que' moderni novatori, i quali pretendono essenziale al sagrifizio della messa, l'attuale partecipazione dell'Eucaristia. Quindi sulle diverse opinioni intorno la causa della comunione data a' bambini ed a' fanciulli, il medesimo Bergier stima per lo più verosimile, che fosse loro concesso quel sagramento perchè avessero poi nell'età ragionevole grazia maggiore e maggior virtù. Fu forse anche loro conferito quel sacramento, come un segno non necessario, ma il più esprimente la comunione cattolica di tutti i fedeli. *V.* Battesimo.

Il Macri asserisce, che Pasquale II del 1099 pribì l'abuso di pigliare il corpo intinto nel sangue, ordinando, che si ministrasse distintamente, come Cristo nell' ultima cena; concesse però ai fanciulli, ed infermi, che non possono inghiottire, la comunione del sangue solo. Ed anche egli aggiunse, che ai medesimi fanciulli si davano le reliquie dell'Eucaristia rimaste nella messa, dopo la comunione del popolo. Il concilio di Trento nella sessione XXI c. 4. dice che » i santi Padri nei » tempi loro antichi ebbero certa» mente una ragione sufficiente per » dare in quelle circostanze la co» munione anche ai fanciulli: ma » è da credere che nol fecero a » titolo di necessità per la loro sa» lute ". Così dicendo i padri di quel venerando consesso dimostrano che non fu mai sentenza della Chiesa insegnante, che necessaria sia alla eterna salute dei fanciulli, la partecipazione dell'Eucaristia. Per lo che nel canone IV di quella sessione fulminarono l' anatema contro chi dicesse necessaria alla eterna salute dei fanciulli avanti l'età della discrezione e l' uso di ragione, la eucaristica comunione. *V.* Chardon citato p. 268, 269 e 270. Adunque l'uso presente della Chiesa latina è di non dare la comunione a' fanciulli, che quando sieno pervenuti all'età di discrezione, la quale non è precisamente determinata dalla Chiesa, ed è lasciata alla prudenza de' vescovi, parrochi, superiori etc. Essi devono ammettere i fanciulli alla comunione allorchè li trovino ben regolati, e sufficientemente istruiti per comunicarsi con frutto. Circa all'età san Tommaso e s. Carlo Borromeo opinarono dai dieci agli undici anni. Supposte poi le sufficienti disposizioni, si può farli comunicare anche nell'età di sette a otto anni; ma in *articulo mortis*, come nel 1704 dichiarò la conferenza tenuta in Angers. Prima di tal' epoca, il concilio di Tolosa nel 1590 fece il seguente canone: » Bisognerà ri» formare quest'uso sì pernicioso » pel bene delle anime, che si è » stabilito in più di un luogo, di » aspettar troppo tardi a far la » prima comunione, e per venirne » a capo, bisogna che i curati o » i confessori ammettano alla pri» ma comunione, e vi eccitino an» che i giovani nei quali ritroveran» no assai discernimento per far » con riflessione, e con pietà questa » azione la più santa di tutte ". A tal effetto i parrochi nella quaresima fanno apposite istruzioni a

quelli, che debbono fare la prima comunione, al cui scopo sono pure per tutto lodevoli, e benemerite istituzioni pie d'ambo i sessi, di cui si fa parola in molti articoli del *Dizionario*.

§ V. *Comunione degl' infermi.*

Degli ammalati alcuni sono in pericolo di morte, ed altri senza essere in pericolo, sono confinati in casa da qualche infermità, senza che possano recarsi alla chiesa. Gli ammalati, che si trovano in pericolo di morte, sono obbligati a comunicarsi per precetto divino: e i concili, e i Pontefici ordinarono ai medici di prescrivere agl'infermi prima la confessione, poi la comunione a tempo opportuno, affinchè non avvenga che per incuria loro, o di altri muoiano privi di tanto bene. Fu sempre sì grande la premura della Chiesa, che i fedeli ammalati non avessero a morire senza essere prima muniti di questo ss. Sacramento; che infierendo le persecuzioni nella primitiva Chiesa, come si disse superiormente, si concedeva ai medesimi di ritenere appresso di loro la santa Ostia, al solo fine appunto che, succedendo il caso di morte, l'assumessero immediatamente. *V.* il Macri, *Notizia de'vocab. eccl.* p. 145.

Che agl'infermi specialmente si permettesse in alcuni luoghi d'intingere l'Eucaristia nel sangue per maggior facilità d'inghiottirla, l'osservarono già il p. Mabillon nel *Mus. Ital.* t. II, p. 62, 81, e nella *Praef.* 1 *in saec. III Ord. s. Benedict.* num. 75, e nella *Praefat.* 2 *in saec. V*, n. 97. *V.* Monsignor Giorgi, *de Liturgia Rom. Pont.* t. III, p. 188, e il Menardo *in sacram. s. Greg. not.* 993. Sull'antico rito di dare la ss. Eucaristia dopo l'estrema unzione, si possono consultare il Martene, il Menardo *not.* 915, e il Giuvenino, *Dissert. VI De sacram. quaest. XI.* Sull'Eucaristia intinta nel sangue, e data agli infermi è notabile un luogo dell'Ordine romano X, presso il p. Mabillon *Mus. Ital.* t. II, p. 114, che in alcuni codici così lesse: » tunc tradat ei sacerdos » Eucharistiam Dominici Corporis » intincti vino, et vinum tali intin- » ctione in Christi sanguinem » transmutatum ; dicitur: *accipe,* » *frater, Viaticum Corporis et san-* » *guinis* etc." Ma in un insigne codice di questo stesso Ordine scritto nel secolo XIII, della biblioteca di s. Fortunato di Todi, si legge più giustamente: » Vinum tali » intinctione sanctificatum " siccome pure in altri testi notò il medesimo padre Mabillon. *V.* Viatico.

Per conto degli infermi, che sono ritenuti in casa senza pericolo di morte, sono obbligati a comunicarsi a digiuno almeno una volta all'anno. Devonsi però esortare a farlo più spesso, ed a tal effetto particolarmente in Roma, nella maggior parte delle chiese parrocchiali, nelle maggiori solennità dell'anno si porta la comunione agl'infermi, con ecclesiastica pompa, e con l'accompagnamento di qualche arciconfraternita. *Delle arciconfraternite* (*Vedi*) istituite per accompagnare con decenza il ss. Sagramento, che si porta agl'infermi, si tratta a quell'articolo.

Sulla comunione degl'insensati, degli energumeni, dei sordi muti dalla nascita, non che dei delinquenti condannati a morte ec., ne

trattano i teologi. Anticamente in Francia, come è a tutti noto, non solo non si dava a' delinquenti condannati a morte la comunione, ma si negava ad essi pure la confessione. Gregorio XI nel 1375 ordinò che si annullasse il pessimo uso introdotto in quel regno, di negare la confessione sagramentale, sebbene richiesta, ai miseri infelici che dovevano essere giustiziati, lo che interamente venne riprovato, e tolto dal re Carlo VI. Intorno a ciò è a vedersi il Berlendi a p. 51.

§ VI. *Principali disposizioni alla Comunione, e della Comunione frequente.*

I modi per disporsi alla comunione, i primi si riferiscono al corpo, gli altri all' anima. Le disposizioni del corpo consistono in un esteriore modesto, e raccolto, e nell'essere a digiuno dalla mezzanotte precedente al giorno della comunione, eccettuati gl' infermi che si comunicano per viatico, ai quali si dà la comunione dopo che hanno mangiato e bevuto. A voler essere istruito intorno le altre eccezioni a cui potesse andar soggetta la legge del digiuno si consultino i trattatisti. Il precetto di comunicarsi a digiuno secondo alcuni è di tradizione apostolica, essendo stabilito dagli apostoli (su di che è a vedersi quanto diremo al termine del seguente paragrafo) per onorare il sagrosanto corpo di Cristo, facendolo entrare nella bocca de' fedeli prima d' ogni altra cosa. Il solo sommo Pontefice può dispensare da questo precetto, come fece s. Pio V con un breve apostolico, ad istanza del pio re di Portogallo Sebastiano, il quale lo implorò pei sacerdoti delle Indie soggette alla monarchia portoghese, a cagione delle gravi malattie, alle quali andavano soggetti per l' intemperie del clima; per cui quel Papa permise ai detti sacerdoti di celebrare la messa, benchè si fossero dovuti cibare. Giulio III l'accordò all' imperatore Carlo V, quando già dimorava coi religiosi di s. Girolamo nel monistero di s. Giusto nella Estremadura, essendo nell' età di cinquantaquattro anni. Innocenzo XIII compartì la stessa facoltà alla regina di Boemia Elisabetta Cristina nel giorno della sua unzione, e coronazione a sovrana di quel reame, per non poter sostenere la sua delicata complessione la lunghezza di quella solennità, in cui doveva comunicarsi. Lo stesso fece il Papa che regna nel 1838 coll'attuale imperatore d'Austria allorquando si coronò in Milano re del regno lombardo-veneto. Innocenzo XIII la concesse parimenti a Luigi XV re di Francia, nel giorno altresì di sua coronazione, nella quale la tenera età del principe dava timore, che non potesse reggere alla funzione, se prima non avesse preso qualche ristoro. Quindi per tali esempi ragionevoli, e considerando Benedetto XIV che in alcune chiese dell'Africa si comunicavano i fedeli nel venerdì santo dopo che avevano cenato, e che nella chiesa sì orientale, che occidentale era stato tollerato l'uso di comunicare i bambini appena battezzati, benchè prima avessero preso il latte; allorchè Giacomo III re d' Inghilterra, e dimorante in Roma, gli domandò egual dispensa, per cagione di sua debole salu-

te, mediante il breve *Quodam de more*, dato ai 14 marzo 1756, *Bull. Bened. XIV*, t. IV, p. 404, concesse al detto re cattolico la facoltà di potersi comunicare, col parere del suo confessore, tuttochè dopo la mezza notte precedente fosse stato necessitato a prendere cibo, o bevanda. Nello stesso anno fu pubblicato in Roma colle stampe un libro con questo titolo: *Del divoto e pio desiderio di S. M. Giacomo III re di Inghilterra, di potersi comunicare col consiglio del suo padre spirituale, ancorchè dopo la mezza notte precedente abbia preso qualche ristoro, per l' indigenza della sua complessione.* Per quanto riguarda al Cardinale, che nella Cappella pontificia celebra la mezza notte di Natale, se debba essere digiuno, e se può ristorarsi, può leggersi il Macri, *in missa Nativitatis, in Hierolexico*, e quanto appunto in argomento si disse al volume IX, p. 113 del *Dizionario*.

Fra le superstizioni o abusi della comunione riportate dai teologi, evvi quella di non voler mangiare, che un buon pezzo dopo la comunione, oppure per un eccesso contrario non voler digiunare nel giorno della comunione, quando fosse anche giorno di digiuno, per timore di tormentare troppo il corpo che è stato onorato della presenza di Gesù Cristo, o per timore di far digiunare Gesù Cristo stesso. Si può pertanto sputare e mangiare senza scrupolo un quarto d'ora dopo la comunione, ed anche meno quando vi fosse una grande necessità. Il canone *Tribus*, che Graziano attribuisce a s. Clemente I Papa del 93, e che vieta a quelli che si sono comunicati di mangiare se non per alcune ore dopo, è abolito.

Le disposizioni poi dell'anima necessarie alla comunione, consistono nella purità dell'anima, mediante la sagramental confessione. Il concilio di Trento, sess. 13, cap. 7 e 8, domanda da chi vuole comunicarsi con frutto, che sia in istato di grazia, e si accosti al ss. sagramento con fede, umiltà, rispetto, e carità. Così vi sono le regole per quelli, che si comunicano spesso, come ad ogni otto giorni, o parecchie volte la settimana, od anche ogni giorno. All' articolo Messa si dirà di quelle, che in un medesimo giorno anticamente celebrava un sacerdote, ciò che i greci scismatici rimproverarono alla Chiesa latina. Non meritava però tal biasimo questo costume de' sacerdoti, ma bensì, come dice il Berlendi a p. 247, la pretensione di alcuni laici di quel tempo, che indebitamente volevano imitarlo, col fare tante comunioni al giorno, quante messe in quello ascoltavano, conforme narra Valfrido Strabone c. 22. Il concilio di Trento nella suddetta sessione c. 19, rinnovò il canone del concilio lateranense c. 8, coll'esortare i fedeli a comunicarsi frequentemente, e nella sessione 22, c. 6, bramerebbe che a ciascuna messa gli assistenti si comunicassero. Il canone 18 del concilio Agatense tenuto l'anno 566, ingiunse ai chierici di comunicarsi ogni volta, che servivano al sagrifizio della Messa. *V.* il Bergier *Dizionario enciclopedico, della comunione frequente.* Per conto poi della famosa questione eccitata in Crema intorno alla comunione liturgica, repressa da Benedetto XIV, e rinnovata dal sinodo di Pistoja, va consultato il dottissimo gesuita p. Giovanni Perrone, il quale nelle

sue acclamate *Praelectiones Theologicae*, di cui abbiamo già diverse edizioni in parecchie lingue, ha confutato tali errori nel tom. VI *Tract. De Eucharist.* part. post. cap. II, prop. I, et II, pag. 517 e seg.

Il Garampi nelle sue *Memorie eccl. sulla b. Chiara* a p. 177 e seg, riporta interessanti notizie sulla frequenza della comunione; e qual fosse nei secoli XIII, XIV e XV. Nota inoltre che negli statuti della riforma fatta dal monistero di s. Tommaso di Torcello, leggesi fra le altre determinazioni, anche la seguente: » Cum frequentatio corporis Domini nostri Jesu Christi, cum digne sumitur a nobis, devotionem augeat animarum, atque nos ipsos Christo spiritualiter incorporet, omnes sacerdotes ad minus bis in hebdomada celebrare jubemus. Non sacerdotibus vero omni dominica poenitentiae sacramentali confessioni, et festis solemnibus ad sacram mandamus attendere communionem, prout in usibus et statutis ordinis certum est contineri. Illos vero, quos hujus ordinationis saluberrimae abbas repererit transgressores, puniet, qualitate personae pensata, secundum quod videbitur sibi expedire". Nella storia mss. del monistero di s. Cosimato di Roma, scritta da suor Orsola Formicini, si legge che circa l'anno 1580 fosse ivi introdotto il pio costume di frequentare ogni otto giorni la s. comunione; il che prima si faceva nel solo avvento, e quaresima: e pareva miracolo, cioè cosa di gran perfezione, dappoichè nel rimanente dell'anno si faceva una volta il mese. Notabile finalmente si rende anche ciò, che dei suoi tempi racconta il Castelvetro, il quale morì nel 1571, nelle sue *Opere varie* a p. 109: » Ora le donne si sogliono confessare un mese almeno innanzi che si comunichino, e poi alcuni giorni innanzi, e ancora la mattina riconciliarsi. Gli uomini, e specialmente i gran peccatori, si sogliono condurre insino all'ultimo punto a confessarsi.

§ VII. *Delle cerimonie ed usi antichi della comunione.*

Le cerimonie della comunione si riferiscono od al prete che l'amministra, od al fedele, che la riceve, su di che trattano il *Rituale Romano*, *Ordo ministrandi sacram Communionem*, ed i liturgici, ed analoghe opere, come il *Dizionario Storico-liturgico* di don Gio. Diclich all'articolo Eucaristia. Volendo qui parlare delle principali cerimonie, ed usi antichi della comunione, oltre quanto abbiamo detto sulla diversità di tali cerimonie e riti, ne' precedenti paragrafi, aggiungeremo le seguenti coll'autorità del Chardon, *dell' Eucaristia* tom. I, p. 266 e seg., del Berlendi, *delle Oblazioni*, del Macri, e di altri autori.

Anticamente, prima che s' incominciasse la comunione, un diacono diceva ad alta voce queste terribili parole: *Sancta Sanctis*, come se volesse dire: que' che non sono santi si guardino bene di approssimarsi a questi tremendi misteri. Di più quando il vescovo, o il sacerdote distribuiva il corpo di Cristo, diceva: *Corpus Christi*, e chi lo riceveva rispondeva *Amen* (*Vedi*); per la qual parola egli professava il grande articolo di fede sulla presenza reale di nostro Si-

gnore in questo sagramento: consuetudine, che si praticò nell'occidente, e nell'oriente per lo meno sino al VI secolo. Tertulliano, s. Agostino, e s. Leone I ne fanno testimonianza. Quest' ultimo disse nei sermoni 6 ed 89: » Voi dovete partecipare alla mensa del » Signore talmente, che non abbiate il menomo dubbio della » verità del corpo, e del sangue » di Gesù Cristo. Imperciocchè » colla fede si crede ciocchè colla » bocca si riceve; ed in vano rispondono *amen* coloro, che introducono questioni intorno quanto ricevono ". Quindi abbiamo da Giovanni diacono, che ai tempi di san Gregorio I, il sacerdote comunicando diceva con altra formola: *Il Corpo del nostro Signore Gesù Cristo conservi l' anima tua*, ed Alcuino nell' VIII secolo riporta quest' altra formola: *Il Corpo, e il Sangue di nostro Signore Gesù Cristo ti conservi per la vita eterna.*

Ecco poi l'ordine, che si osservava nella comunione. Prima il celebrante comunicavasi da sè stesso, poi i vescovi se vi erano presenti, indi i sacerdoti assistenti secondo l'anzianità, seguiti dai diaconi, suddiaconi, chierici, monaci, diaconesse, vergini, e da ultimo il popolo, cioè prima gli uomini, poscia le donne. Il celebrante faceva il tutto assistito dai sacerdoti, facendosi altrettanto nella comunione del prezioso sangue, colla sola differenza, che i sacerdoti lo prendevano da per loro, i diaconi dalle mani dei sacerdoti, indi li medesimi diaconi lo distribuivano agli altri, come si legge nell'Ordine romano, e nell' eulogio de' greci. In alcune chiese dal sacerdote si nominava quella persona, cui si somministrava la comunione. I diaconi per l' amministrazione dei beni ecclesiastici, e per la familiarità, che avevano coi vescovi, qualche volta dominati da orgoglio vollero cambiare il detto ordine alla comunione; ma i concili li fecero rientrare al loro dovere, massime il concilio Niceno, ordinando che si comunicassero per mano del vescovo dopo i sacerdoti, ovvero da questi. In alcune chiese si usava dare la comunione a' fanciulli, subito dopo il clero, e perciò si mettevano presso la sagrestia.

Il luogo, in cui anticamente facevasi la comunione, in tutte le chiese, non era il medesimo. Nella Chiesa Romana, come adesso in parte, e in altri luoghi si costuma, il celebrante comunicava in mezzo all' altare, i sacerdoti all'intorno, e i diaconi dietro l'altare, i suddiaconi e i chierici all'ingresso del santuario o nel coro, e i laici fuori della balaustra, che divideva il santuario dalla nave, ma gl' imperatori si comunicavano all'altare, ove facevano la loro offerta. Tanto praticavasi dai latini, dai greci, e da molte chiese di occidente, mentre nelle altre, come in quella di Spagna, eravi qualche piccola differenza. Ciò rilevasi dal quarto concilio di Toledo, il quale ordinò, che il sacerdote e il diacono si comunicassero all' altare, il clero nel coro, e i semplici fedeli fuori di esso: il concilio di Braga prescrisse quasi altrettanto. Nella Chiesa romana tutti i fedeli venivano comunicati senza muoversi dal loro luogo, portando ad essi il celebrante la specie del pane, e il diacono quella del vino, cioè quando era in uso la comunione sotto le due specie,

per cui tutto procedeva regolarmente senza alcun affollamento. Nella chiesa africana i laici si recavano ai cancelli, che separavano il santuario dal resto della chiesa, per prendervi la comunione; ai neofiti però per la rigenerazione ricevuta si permetteva di accostarsi all'altare. In Francia non si facevano tante distinzioni, e uomini, e donne andavano a comunicarsi all'altare, laonde la chiesa gallicana diversificava in questa disciplina dalle altre chiese. Sulle diverse parti della chiesa va letto quanto si riporta nel volume XI, p. 222 e seguenti del *Dizionario*. Ricavasi dal Martene, *de ant. eccl. rit.* lib. 1, c. 4, art. 10, che in Roma il Papa comunicavasi sedendo nel suo trono, ivi i vescovi venivano da lui comunicati in piedi, i sacerdoti genuflessi all'altare, i grandi da una parte del senatorio, e le matrone nello stesso senatorio dall'altra, quindi il Papa ritornato al trono, comunicava i chierici assistenti. Noteremo qui, che talvolta i Pontefici nel recarsi in qualche chiesa a celebrare la messa bassa, comunicano un numero di fedeli d'ambo i sessi, e di tutte le condizioni, i quali prima di ricevere la santa ostia baciano l'anello, come si fa coi vescovi ec. Di Clemente XI abbiamo, che si recava nelle basiliche Lateranense, e Vaticana, e prima di celebrare la messa, togliendosi la mozzetta, si faceva porre la stola sul rocchetto, e quindi faceva la comunione. A chi la riceveva monsignor elemosiniere dava una medaglia benedetta per cadauno; e siccome parecchie centinaia d'individui accorrevano a soddisfare la divozione di ricevere il corpo di Cristo dal suo vicario, così proseguivano a dispensarlo i Cardinali palatini. Monsignor maestro di camera, e gli svizzeri invigilavano al buon ordine. Il medesimo Papa ogni prima domenica del mese, od ogni due mesi comunicava tutta la famiglia nobile pontificia fino alla dignità inclusiva di aiutanti di camera.

Per quanto riguarda alla positura, colla quale ricevevasi l'Eucaristia, nella chiesa orientale venne ricevuta in piedi sì dai ministri della chiesa, che dai semplici fedeli, abbassando la testa e gli occhi per dimostrare la venerazione a questo cibo divino, che niuno deve ricevere senza prima avere adorato, come dice s. Agostino. Non è certo se i latini facessero altrettanto. Il Bona osserva, che quando il Papa celebra solennemente, il diacono assistente ministrante si comunica in piedi, senza dubbio per antica consuetudine. Il Martene dice, che gli antichi monaci si comunicavano in piedi. S. Odone di Clunì nelle sue conferenze insegna, che gli antichi per dimostrare più rispetto verso l'ineffabile mistero della Eucaristia, vi si accostavano a piedi nudi. I francescani, tanto osservanti che riformati, si cavano i sandali nel comunicarsi; e scalzi lo facevano, e colla faccia e le mani lavate gli orientali. Che il Papa si comunichi sedendo, locchè per altro è in sua libertà, come dicemmo al vol. IX, pag. 29 del *Dizionario*, non dee sembrare strano, qualora si consideri che gli apostoli ricevettero i sagri misteri a tavola alla maniera degli ebrei di quel tempo, cioè distesi sopra letti, posti intorno alla tavola.

Anticamente i fedeli ricevevano in mano il corpo del Signore, col

quale essi medesimi si comunicavano. Infinite sono le testimonianze, che si hanno su tal rito, tanto dell'oriente che dell'occidente, e s. Cirillo gerosolimitano avvertì i fedeli ad usare diligenza nel ricevere il corpo di Cristo nel concavo della mano destra colle dita unite, sostenute dalla mano sinistra per sicurezza e precauzione; rito ancora in uso nell' VIII secolo, mentre il sesto sinodo avea ordinato, che ricevendosi in detto modo il sagramento, si formassero le mani in croce, come fanno i greci. Gli uomini si lavavano prima bene le mani, e le donne ricevevano la comunione colla mano coperta da un candido pannolino chiamato *domenicale*. Alcuni poi dissero, che questo fosse una parte di quello col quale cuoprivansi il capo, ossia quel velo, con cui le femmine debbono coprirsi nell' accostarsi alla comunione. Di tali *domenicali* si parla nel sermone *de Tempore* attribuito a s. Agostino, ovvero a s. Cesario. Quest'uso delle femmine comune in occidente, in Africa, e principalmente in Francia, non lo era per l'oriente. Chi aveva così ricevuta la Eucaristia, doveva consumarla subito, ma per alcun disordine avvenuto, la Chiesa non volle dar più la comunione in mano ai fedeli. In Roma tal consuetudine fu tolta sotto s. Gregorio I, altrove nel VII e nell' VIII secolo, ed in Boemia durava nella metà del secolo XV, e più oltre presso qualche chiesa orientale. Va qui rammentato, che anticamente, anche dopo che nella chiesa occidentale si usò comunemente, o, a meglio dire, unicamente l'azzimo nell' Eucaristia, si ripartiva il pane consagrato ai fedeli, che dovevano parteciparne; e che nelle chiese di Roma, e forse in molte altre il celebrante non assumeva il pane intero consagrato, ma rompevalo in più pezzetti, de' quali uno ne assumeva egli, e dava gli altri al diacono, e suddiacono, che servivano all'altare, e qualche volta anche ai laici. Così fece Pasquale II con Enrico V. Nell'Egitto poi, verso il quarto secolo, porgevasi col cucchiaio l'Eucaristia a' fedeli, e poscia si costumò nella chiesa greca di porgere col cucchiaio una particella del pane consagrato intinta nel divin sangue.

Sulla comunione del prezioso sangue, che i fedeli ricevevano tanto in oriente quanto in occidente, trattammo di sopra al § II. La maniera più antica fu quella di darlo loro nel calice, dopo aver preso il corpo del medesimo Cristo. Importante è quanto su ciò scrisse s. Cirillo citato, Cat. 5. *Mistag.*: » Dopo aver così comunicato al corpo di Cristo, accostatevi al calice del sangue, non istendendo » le mani, ma inchinandovi per » adorarlo, e rendergli omaggio, e » dite: *Amen*. Poi santificatevi pel » contatto di questo Sangue di Cristo che voi ricevete; e finchè le » vostre labbra ne sono ancora » molli, asciugatele colla mano, e » toccate li vostri occhi, la fronte, » gli altri organi de'sensi vostri, per » consacrarli. Finalmente, aspettando l'ultima orazione del sacerdote, ringraziate Dio che vi ha » resi degni di partecipare di sì » sublimi misteri ". In Roma si introdusse il cannellino, o fistola per sumere il sangue, e ciò perchè non si spandesse. In seguito, per riparare a tal disordine, e per maggior cautela, s'incominciò in vari

luoghi a dare tutte insieme le due specie, ponendo in bocca ai comunicanti una particella di pane consagrato, bagnata nel sangue. Della cessazione di ministrare la comunione sotto le due specie, si disse al mentovato paragrafo, e gravi autori tolsero l'errore popolare, che il corpo di Cristo posto nel semplice vino il consacrasse. È poi da notarsi, che allorchè era in uso la comunione delle due specie, non fu creduta indispensabile, avuto riguardo agli astemi dal vino; laonde ricevendo una sola specie, ricevevano i fedeli intero il Sacramento, ed i decreti di s. Leone I e Gelasio I furono fatti per discoprire i manichei. Difatti nel venerdì santo non si consagrava, ma si serbava il solo Corpo di Cristo consagrato nel giorno precedente. Con esso comunicavasi tutto il clero, e tutto il popolo, non potendosi conservare con sicurezza la specie del vino; e la comunione del sabbato santo facevasi egualmente colle specie del pane serbato nel giovedì santo.

Il canto dei salmi coll'alternativa ad ogni versetto dell'antifona *Communio*, accompagnava prima la comunione, e continuava sinchè il Pontefice facesse cenno ai cantori che dicessero *Gloria Patri*; il qual uso vuolsi derivato dall'oriente. Sul tempo del fare la comunione ai fedeli, Strabone, e Durando espressamente dicono, che il tempo proprio è avanti l'ultima orazione della messa; e il rituale di Paolo V, e gli altri stampati successivamente, ordinano a'fedeli che si comunichino avanti il *Post-Communio*, purchè qualche ragionevole causa non astringa a variar questo tempo. *V.* Communio. Il p. Le Brunn dice, che l'uso di recitare il *Confiteor* (*Vedi*) avanti la comunione in tempo della messa, si è introdotto da circa sei secoli, e certamente deriva dalla condiscendenza di comunicare fuori della messa. Nel secolo XIII i religiosi mendicanti autorizzarono l'uso di dirlo colle preghiere dell' assoluzione nel tempo stesso del sagrifizio, prima di comunicare. Però gli statuti dei certosini, e i costumi de'cluniacensi non facevano menzione del *Confiteor* in tale occasione; anzi il sacerdote certosino dopo essersi comunicato, comunica gli altri senza altra orazione, che questa: *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat te in vitam aeternam.* Questo tempo della messa è proprio alla comunione de'fedeli secondo lo spirito della Chiesa insinuato dalle orazioni del *Post-Communio.* Suppongono esse che il popolo, o almeno alcuno del popolo, abbia comunicato col sacerdote, osservando il Bona che anche oggidì in alcune chiese principali dura il costume, che i ministri dell'altare si comunichino alla messa solenne, siccome praticasi nella basilica vaticana, in tutte le messe solenni.

Avendo detto ciò, che riguarda i riti della comunione pubblica, e ordinaria, passeremo a dire di quelle fatte dai fedeli fuori delle pubbliche radunanze della chiesa, e che si possono chiamare domestiche. I primi cristiani avevano una santa avidità di ricevere la vivifica Eucaristia, e siccome sapevano l'odio portato loro dai nemici del vangelo, e la vigile attenzione che avevano d'impedire le loro assemblee, così pascevansi nella propria casa di questo cibo celeste. Le persecuzioni della Chiesa resero questo uso quasi necessario, e con-

tinuò per qualche tempo come una consuetudine. S. Giustino, che fiorì poco dopo gli apostoli, nell'apologia indirizzata al senato dice, che dopo la celebrazione de'misteri si riserbarono alcune porzioni, le quali dai diaconi portate erano ai fedeli, che non avevano potuto trovarsi presenti. Tertulliano parlò di questa consuetudine come di cosa ordinaria. Altra ragione di essa era, che anticamente in qualche città si celebrava soltanto una messa, alla quale tutti i cristiani non potevano essere presenti; quindi bisognava mandare agli assenti l'Eucaristia, o per mano di diaconi, o per quella degli accoliti, ed altri ministri inferiori; e si legge che l'accolito Tarsicio fu ucciso dai pagani a colpi di bastone nell'esercitar tale uffizio. Non devè però tacersi, che questo fatto da alcuni eretici si mette in dubbio.

Dopo le persecuzioni quest'uso divenne più raro, ma non cessò così presto per le altre ragioni, come si ha da s. Basilio quando parla del costume dell'Egitto, e de' solitari. Tale privilegio fu comune in altri paesi della cristianità, ed in oriente ancora durava nel sesto secolo. I monaci greci la portavano quando loro piaceva. Abramo Eccellese racconta, che in oriente dopo essere stati nella chiesa comunicati gli astanti, portavasi l'Eucaristia ai pastori, ed altra gente delle campagne e montagne, che pei loro affari, e lontananza non potevano talora assistere ai santi misteri. Nella Francia, come narra Fulberto vescovo Carnotense nella Epist. 2, quando il vescovo ordinava qualche sacerdote, consegnavagli in mano il pane consagrato, il quale poi consumava nello spazio di quaranta giorni comunicandosi di quello quotidianamente in memoria de'quaranta giorni, ne'quali il Salvatore dimorò in terra coi suoi cari discepoli dopo la gloriosa risurrezione. I critici ritengono ciò inverosimile, ed affatto opposto alla ecclesiatica consuetudine.

Nell'occidente ne fu abolito il costume nel quarto secolo, per rimediare agli abusi, che i Priscillanisti commettevano coll'Eucaristia, per cui fu ordinato a' fedeli, sotto pena di scomunica, di consumarla nella chiesa prima d'uscirne. Meno che nelle Spagne, in qualche luogo continuò ad osservarsi, ma non da tutti, anzi sin dopo il XII secolo si usava dare la Eucaristia alle sagre vergini nel dì della loro consagrazione, per mezzo d'un ostia intera, colla quale esse si comunicavano da sè per otto giorni successivi.

La comunione degl'infermi può considerarsi come una comunione domestica. Abbiamo molti esempi, che gli antichi cristiani ad onta del male si sforzarono recarsi in chiesa a ricevere il ss. Viatico. Quando assolutamente non potevano, e quando comunicavansi colle due specie, comunemente veniva portata alla casa la sola specie di pane, come quella che trasportavasi più facilmente, e con minor pericolo. Non mancano esempi che potendo i moribondi si comunicarono colle due specie. Ciò è manifesto dalle due diverse formole, che loro recitavansi nell'amministrarle, e che sono presso il Menardo, *In not. ad Sacr.* p. 308. In alcuni luoghi oltre il pane consagrato, il quale comunemente si serbava per la comunione degli infermi, o di quei neofiti, i quali non potevano aspet-

tare il giorno solenne del battesimo, si serbava allora il sangue del Signore pel fine medesimo. I monaci cluniacensi infermi ricevevano la specie del pane immollato in vino non consagrato; i greci, i quali preparano nel giovedì santo il sagramento, che dee servire di viatico agl' infermi per tutto l'anno, anche al dì d'oggi lo immollano nel vino ed acqua per farlo prendere ai moribondi. Su questo grave punto, ci permetteremo una digressione, nella quale riporteremo quanto ci fu dato di raccogliere.

È antico tra i greci l'uso di conservare per lungo tempo la santa Eucaristia. Sofronio ne fa menzione nel suo *Prato spirituale* capo 79, e dice che qualche volta si conservò anche per un anno intero. Eusebio pure nella sua *Storia Ecclesiastica* lib. VI, capo 44, citando la lettera di Dionisio Alessandrino, dice che il sacerdote consegnò al suo inserviente una particola consagrata per portarla ad un certo vecchio infermo chiamato Serapione, e comandò che prima di comunicarsi il vecchio la bagnasse; poichè conservandosi per lungo tempo il pane eucaristico, per necessità deve la specie del pane indurirsi, cosicchè riusciva difficile l'inghiottirla, massime da un malato privo di forze. A ciò si riferisce anche quello che scrive santo Amfilochio nella vita di s. Basilio magno, che il santo consacrando la prima volta, divise il pane in tre porzioni, delle quali ne consumò una con molto timore; altra conservò per riceverla come viatico nel fine di sua vita; la terza poi chiuse dentro la colomba d'oro, appesa sopra l'altare. Aggiunge quindi il citato autore, che s. Basilio negli ultimi momenti di sua vita, si comunicò di questa parte che da lungo tempo avea consagrato. Osservano alcuni che le specie del pane non si corrompono, ma solo s'induriscono, e così formano un pane duro e solido, ed altri dicono che se poi annualmente si rinnovasse il pane consagrandone di fresco, sarebbe più sicuro, e sufficiente, e meno pericoloso per la corruzione, qualora si avesse tutta quella necessaria avvertenza per conservarlo incorrotto. *V.* Arcudio, lib. III, cap. 55.

Eguali sono le parole di Leone Allazio, e di Edmondo Martene, nel trattare questo argomento, dicendo che presso i greci si costuma di consagrare il pane eucaristico nel giovedì santo, e conservarlo per tutto l'anno per viatico de' moribondi. Prendono essi a tale effetto un pane fresco; consacrato questo pane, il sacerdote ne consuma una parte, quindi versa sopra alcune goccie di vino consagrato, e sopra una graticola di argento con lentissimo fuoco fa prosciugare: così svanisce l'umidità nella specie del pane, e si può conservare per un anno intero senza che si corrompa. Nell'amministrarlo poi agli ammalati ne prendono una particella dentro un cucchiarino bagnata col vino o acqua, comunicano l'infermo, poichè essendo dura la particella sarebbe difficile e pericoloso che l'infermo la possa inghiottire. Ma Innocenzo IV nel 1254 con una lettera che a' 4 marzo scrisse ai vescovi dell'isola di Cipro, proibì che il pane eucaristico si conservasse per un intero anno per viatico degl'infermi, ed ordinò che si rinnovasse ogni quindici giorni. Osserva poi il Baronio all'anno

411 numero 17, che secondo la lettera di s. Gio. Grisostomo ad Innocenzo I, romano Pontefice, qualche volta l'Eucaristia si fosse conservata sotto tutte e due le specie.

Non vi ha dubbio che i cristiani i quali conservavano in casa l'Eucaristia, con essa comunicarono anche quelli in pericolo di morte; ma dal ritenere in casa l'Eucaristia nacque l'abuso che le donne si prendevano la libertà di comunicare gl'infermi, ed i vescovi e i concilii la repressero non senza fatica, prescrivendo ai sacerdoti di comunicar gli ammalati, e particolarmente al curato. Nel decimo secolo i curati cominciarono a commettere questo ministero ai diaconi, e principalmente a quello che li assisteva; costume che si osservò lungo tempo, massime nelle comunità religiose, e fu proibito verso il fine del secolo XIII. Accadde anche di sovente, che gli infermi si comunicassero dopo la messa, e nella chiesa, se si poteva condurveli, o nella loro camera, ove si ergeva a questo effetto un altare; ma quest'ultimo modo avveniva più di rado, e nei primi sei o sette secoli, niuno o pochissimi esempi se ne trovano. *V.* Altare, Cappella ed Oratorio.

Sul tempo destinato alla comunione de' fedeli fu varia la disciplina della Chiesa, come di sopra in parte si è detto. Ripetiamo, che ne' primordi della Chiesa la comunione fu frequentissima, perseverando i fedeli nella comunione della frazione del pane, come dice s. Luca negli Atti apostolici. Il sacerdote, dopo aver celebrato i divini misteri distribuiva a ciascuno l'Eucaristia, o egli stesso, o per mezzo del diacono. Non solo tutti quelli, che avevano assistito al sagrifizio, partecipavano della vittima immolata, ma la portavano anche alle lor case per nudrirsene ogni giorno prima di pigliare altri cibi, come afferma Tertulliano. Nei tre primi secoli si mantenne tal disciplina per ispirito di pietà; ma poi passò in legge di comunicarsi i fedeli tutte le volte, che assistevano ai divini misteri, cioè quasi quotidianamente; lo che in molti luoghi si continuò ad usare sino al quinto secolo. Coll'andar del tempo, crescendo sempre più il numero de' cristiani negligenti, fu ordinato a tutti di comunicarsi a Natale, Pasqua, e Pentecoste; ma i buoni cristiani lo facevano tutte le domeniche. Similmente facevano i greci poichè altrimenti erano scomunicati. Oltre le tre nominate festività, si comunicavano i cristiani ancora nel dì della Trasfigurazione, specialmente nella Spagna in cui si dicevano tre messe. Diversa fu in ciò la disciplina delle chiese. Chi voleva che si facesse la comunione nelle domeniche di quaresima, altri il giovedì, venerdì, e sabbato santo, altri tutti i giorni della settimana di Pasqua. S. Silvestro I aveva comandato che i fedeli si comunicassero nelle domeniche della quaresima e dell'avvento, se non lo facevano più spesso; e il rituale Ambrogiano vi aggiunge (oltre la Pasqua, già da esso supposta, ed oltre le tre soprannominate solennità), anche l'Epifania, e le feste maggiori della B. Vergine. Finalmente, come già si è detto, col decreto del concilio lateranense vennero obbligati i cristiani a comunicarsi almeno una volta all'anno, il qual decreto fu spiegato dai dottori, che tra le altre cose determinarono doversi fare la comunione nella propria par-

rocchia, e che gl'infermi la ricevessero dal proprio parroco. Dipoi parecchi concili imposero molte leggi più severe, a'cristiani negligenti.

Sul ricevere l'Eucaristia ne' tempi apostolici, dopo un pasto chiamato *Agape* (*Vedi*), ognun sa che nostro Signore non istituì il Sagramento del suo corpo e sangue se non dopo la cena legale, e non lo diede agli apostoli, che dopo aver mangiato l'agnello pasquale, giacchè era giusto che la figura precedesse il figurato. I primi cristiani ne seguirono l'esempio, ricevendo l'Eucaristia dopo un'ordinaria cena, che chiamavano Agape, nome che significava essere tale cena un convito di carità, e dilezione. In questo pasto, al quale i ricchi principalmente contribuivano, ed i poveri erano invitati, tutto facevasi con modestia, frugalità, e moderazione, presiedendovi il vescovo, o per ordine di lui qualche sacerdote. Ivi uno invitava l'altro a cantare le divine lodi, e terminava tal banchetto di carità coll'orazione. Queste adunque erano le Agape o cene, in cui si distribuiva a' fedeli l'Eucaristia, come afferma pure s. Paolo coll'analoga esortazione che fece ai Corinti, ma la cena precedeva la comunione. Di queste Agape però alcuni abusavano, e san Paolo ebbe a rimproverarne gli stessi Corinti. È incerta poi l'epoca in cui si ordinò di ricevere digiuni la comunione, che s. Agostino fa risalire ai tempi apostolici, senza però addurne le prove. Da sant'Ignazio, e da Tertulliano si apprende che le *Agape* erano assemblee religiose, alle quali presiedevano i vescovi, e i sacerdoti, i quali facevano le funzioni d'ordine loro, cioè sagrificavano l'ostia immacolata, della quale tutti partecipavano.

O sia nata al tempo degli apostoli, o dopo, la proibizione di comunicare dopo il pasto, è certo che quest'uso durò poi lungo tempo in diverse chiese, massime nell'Africa, i cui vescovi volendolo abolire nel concilio celebrato in Cartagine nel 397, credettero doverlo lasciar sussistere pel giorno del venerdì santo, o per condiscendenza, o in memoria dell'Eucaristica Cena, che dopo il cibo veniva celebrata. Da quel tempo e anche prima, non si comunicò, eccetto nell'indicato anniversario della cena del Signore, se non a digiuno pel rispetto dovuto al sagramento, e per onorare il corpo di Cristo, tolti i casi di malattia. Ciò non ostante in alcuni luoghi continuò la celebrazione dei conviti di carità, i quali pegli abusi introdotti furono aboliti, massime nelle chiese, dappoichè per lo più essi facevansi per le feste de'martiri, negli anniversari de'morti, e nelle dedicazioni delle chiese. Ammesso ancora, che i primitivi cristiani non ricevessero la comunione digiuni, facevano nulladimeno quanto potevano per rendersi degni di un cibo sì celeste, ed alcuni dissero, che tutta la loro vita era una continua preparazione ad azione cotanto importante. In progresso di tempo, anche a' *Cadaveri* (*Vedi*) fu data l'Eucaristia. S. Gregorio I, nel lib. 2. Dialog. cap. 24, racconta di un monaco partito dal monistero senza licenza, il quale essendo poi morto, il cadavere di lui era sempre ributtato dalla terra, finchè s. Benedetto comandò che gli si ponesse sul petto la s. Eucaristia, colla quale fu sepolto. Tuttavolta era un pessimo uso quel-

lo di comunicare i morti, e fu proibito dal concilio Cartaginese 3 colle seguenti parole: » Placuit ut corporibus defunctorum Eucharistia » non detur. Dictum est enim a » Domino: accipite, et edite. Cadavera autem nec accipere possunt, » nec edere ".

Finalmente per riguardo alla comunione, che si fa per gli altri, sieno morti, sieno vivi, se riesca loro di giovamento, ecco quanto dicono i teologi. Le comunioni, che si offrono a Dio secondo l'intenzione di quelli per cui si fa, o per ottenere loro delle grazie, non recano direttamente profitto ad essi, come si esprimono gli stessi teologi, *et ex opere operato*, perchè l'Eucaristia dà profitto direttamente a quello che la riceve; pure reca loro spiritual vantaggio indirettamente, *et ex opere operantis*, come le elemosine, le orazioni, e le altre pie opere meritorie di un merito di congruità, qualora si facciano pegli altri, e per ottener loro grazie in virtù della applicazione, che ne viene fatta. Nel pontificato di Alessandro VIII giustamente fu condannata l'opinione erronea di quelli, che biasimavano il religioso costume di comunicarsi pei defonti. Su questo punto va letta l'erudita lettera, ch'è la XXVII del tom. VI del Sarnelli, la quale ha per titolo: *Se il comunicarsi per un'altra persona sia a quella di alcun giovamento*. Egli fra le altre cose dice, coll'autorità di gravi teologi, che accrescendosi per virtù del sagramento della Eucaristia, la grazia e la carità a quelli che devotamente la ricevono, le preghiere fatte nel giorno della comunione, e le altre opere soddisfattorie, come i digiuni, e le limosine, dalla precedente comunione hanno virtù di impetrare i divini benefici, e di soddisfare tanto per essi, quanto per altri. Così direttamente giova ai vivi, ed indirettamente ai morti, e riesce meritoria, e soddisfattoria per le anime del purgatorio, essendo la comunione la più eccellente fra tutte le opere buone.

COMUNITA' Ecclesiastica. Società, o corpo composto di persone ecclesiastiche, le quali vivono in comune, ed hanno gli stessi interessi. Queste comunità sono o secolari, o regolari. Le regolari sono i capitoli dei canonici regolari, i conventi, e i monisteri dei religiosi, e i monisteri delle religiose. Quelli, che compongono siffatta comunità, vivono insieme, osservano una medesima regola, e nulla posseggono del proprio. Le comunità secolari sono le congregazioni di preti, i collegi, i seminari, e le altre case composte di ecclesiastici, che non fanno voti, nè sono obbligati ad una regola particolare. Si attribuisce la loro origine a s. Agostino. Egli formò una comunità di cherici della sua città vescovile, ed essi abitavano, e mangiavano col vescovo. Tutti erano vestiti ed alimentati a spese della comunità; facevano uso di arredi e di abiti comuni, senza distinguersi per alcuna singolarità; rinunziavano a tutto ciò che avevano di proprio; e non formavano voto di continenza che allorquando ricevevano gli ordini, cui è annesso questo voto. Tali comunità ecclesiastiche, moltiplicate nell'occidente, servirono di modello ai canonici regolari, i quali si recano ad onore di portare il nome di s. Agostino. Ora si chiamano comunità ecclesiastiche tutte quelle, che non appartengono ad alcun Ordine, o con-

gregazione stabilita. Vi sono zitelle, e vedove, le quali non fanno voti, almeno solenni, e vivono una vita regolare. *V.* Clero, ove si tratta della vita comune.

Altri parlando più genericamente, definiscono le comunità ecclesiastiche per una società d'uomini, che abitano un medesimo luogo, ed hanno leggi ed usi medesimi. Le comunità sono ecclesiastiche, o laiche. Le comunità ecclesiastiche possono ridursi a tre specie: 1.° Le comunità secolari così chiamate, perchè sono composte di ecclesiastici, che vivono nel secolo, ciascuno particolarmente da sè, come i capitoli delle chiese cattedrali, o collegiali ec.; 2.° Le comunità regolari composte di religiosi, che fanno voti solenni, e vivono in comune sotto superiori, o sotto una regola approvata dalla Chiesa ec., o dallo stato, come in conventi, monisteri ec.; 3.° Le comunità ecclesiastiche, che senza voti solenni, vivono in comune per servire la Chiesa, sotto l'autorità de'vescovi, e di questa specie sono alcune congregazioni, i seminari, le società dei missionari ec. Le comunità laiche si formano in diverse maniere, come per l'esercizio d'una medesima carica, per la professione della stessa arte, per la stabile dimora in uno stesso luogo etc. Così chiamavansi comunità i conventi, gli ospedali, i collegi, le confraternite, e tutti i corpi approvati e stabiliti in società, affine di far osservare le regole dell'arte, del mestiere, della professione ec. *V.* Bergier, *Comunità Ecclesiastica*, e Lacombe, *Giurisprudenza canonica* alla parola *Comunità*.

COMUNITA' o COMUNE (*Commune, respublica*). Così chiamossi alcun popolo, che si reggeva con leggi comuni, e qualche città libera. Dicesi ora Comunità, Comune, o *Municipalità* (*Vedi*) la civica magistratura d'una città, o di un luogo, ossia il corpo de' cittadini, oppure de' nobili uniti coi cittadini, ed avente uffiziali, rendite proprie, e statuti con autorità limitata, e dipendente dal governo superiore. Il dottissimo Muratori, nella *Dissertazione XVIII sopra le antichità italiane*, nel ricercare se le città d'Italia avessero anticamente comunità come oggidì, conservando qualche forma di repubblica, ancorchè fossero governate dai magistrati dei re, ed imperatori, dice che allora quando moltissime città italiane godevano la libertà, o soggette erano solamente all'alto dominio degl'imperatori, usavano il nome di Comune, e Comunità; e sebbene in seguito si dessero ai principi, continuò nondimeno in esse il nome, il corpo, il possesso de' beni, e gabelle. Ancora p. es. durano le comunità di Modena, Reggio ec. Ordinariamente i nobili sono quelli, che regolano il Comune a nome di tutto il popolo, colla giunta in alcuni luoghi di qualche giurisconsulto, che co' suoi lumi ne ponderi le determinazioni.

Anticamente le città d'Italia non solo erano suddite degl'imperatori romani, ma venivano anco governate dai loro magistrati, proconsoli, pretori, presidenti ec., come dicesi all'articolo *Città (Vedi)*. Con tutto ciò anche allora conservavano una specie di repubblica, di varie forme, essendo alcune *Municipi* (*Vedi*), altre *Colonie (Vedi)*, ed altre città collegate, e perciò altresì venivano diversificate ne' privilegi, che individualmente godevano. Noto è ancora, che gl'impera-

tori non impedivano, che Roma avesse il suo senato, i suoi magistrati, le sue rendite, gabelle, ec., ed altrettanto si dica nelle città subordinate, dappoichè ciascuna aveva il suo senato, i duumviri, gli edilii, i questori, i censori, i curatori, *praefecti juri dicendo*, ed altri uffiziali. Perciò ritenevano il titolo di repubblica, ed impiegavano le loro entrate nel risarcimento delle mura, de' ponti, delle terme, degli acquedotti, de' templi, ed altri pubblici edifizii. Anche sotto gl' imperatori cristiani durò questa polizia, se non che talvolta v' intervenne qualche mutazione. Di fatti nel lib. X tit. 3 del codice Teodosiano, la legge I, data nell'anno 361, si legge che Giuliano comanda *possessiones publicas civitatibus restitui*. Così in Appiano Marcellino nel lib. XXV, cap. 4 della *Storia* si legge, dal medesimo Giuliano *Vectigalia civitatibus restituta cum fundis*. Dalle quali parole si rileva, che già le città godevano rendite; p. e. sui ponti, sui porti, e simili altre gabelle, o di antico loro diritto, o assegnate dal principe affinchè potessero soddisfare al bisogno delle pubblice fabbriche. Di questi esempi e testimonianze molti se ne leggono nel Sigonio, nel Gottofredo, nel Ciampini ed altri autori, che hanno scritto sullo stesso argomento. Anzi presso il Grutero, alla pag. 164, n. 1, si legge un decreto di Vespasiano Augusto, indirizzato ai decurioni della città di Savora, ove sono degne di essere ricordate queste parole: *Vectigalia, quae a d. Augusto accepisse* (la vostra città) *dicitur, custodio*, etc.

Poche mutazioni soffrì l' Italia nel suo governamento e nei costumi sotto Teodorico re dei goti, divenutone sovrano verso l'anno 495, perchè quel principe di gran mente, ed allevato in Costantinopoli, ben conosceva con quanta prudenza avessero i romani regolate le pubbliche cose. Non però così fecero i Longobardi allorchè chiamati furono da Narsete in Italia nel 568. Siccome incolti e fieri cambiarono le anteriori costumanze, ed introdotte ne furono di nuove. Al pubblico ministero deputarono essi i duchi, e i giudici, che in appresso chiamaronsi conti, i vice conti, o visconti, i gastaldi, i sculdasci, gli azionari, e simili altri uffiziali, che per la maggior parte furono conservati dagli imperatori franchi e germani dopo il fine del regno longobardico. Gli uffizi venivano conferiti dai re e dagl'imperatori, e chi li godeva era per ciò appellato ministro del re, o dell'imperatore. Quindi è, che in quei secoli sovente si fa menzione della comunità sotto il nome di *repubblica*, come dei *ministri della repubblica, della parte pubblica, de' giudici pubblici*. In un diploma di Berengario I re d' Italia, dell'899, si legge: *Ut nullus judiciariae potestatis dux, marchio, comes, vicecomes, sculdascius, locopositus, aut quilibet reipublicae procurator* etc. Così per *res publica* s'intese dire l'impero, e il regno, e per ministri della repubblica, i ministri del principato, *reipublicae exactores, agentes*, etc.

Osserva il medesimo Muratori, che sebbene non apparisca chiaro che nei secoli barbari le città di Italia godessero il privilegio, usato nel tempo di Roma dominante, cioè di far corpo, comunità, o comune, e di eleggere i magistrati, pure nelle medesime città sembra che i cittadini avessero qualche for-

ma di governamento. Analogamente abbiamo, che l'imperatore Lotario I nella legge XLVIII ordinò, che i messi regi depongano gli Scabini cattivi, *et cum totius populi consensu, in eorum loco bonos eligant.* Ed ecco gli Scabini, magistrato del particolare del popolo, con qualche speciale autorità. È naturale che il popolo non poteva eleggere gli Scabini senza un corpo, un ordine, un collegio, o università dove presiedessero magistrati che regolassero le cose. Al popolo apparteneva eziandio il risarcimento *viarum, portuum et pontium,* e talora del *palazzo regio,* come apparisce dalla legge XLI del medesimo Lotario I. Sotto l'impero de'romani lo stesso peso era adossato alle città, le quali per questo possedevano stabili, e gabelle. Aggiungasi, che dai primi tempi della Chiesa sino al secolo XIII per rendere testimonianza della idoneità, e probità delle persone che eleggere si volevano, il popolo ed il clero concorrevano anche all'elezione de' vescovi, i quali canonicamente sceglievansi dal clero, e e dalla plebe, cioè dal popolo compresi i nobili. Ed in Roma *Senatus Populusque Romanus* per molti secoli concorsero col clero all'elezione del sommo Pontefice. L'intervento del clero, dei nobili detti *militi,* e del popolo nei gravi affari delle città era un indubitato indizio, che il popolo godesse qualche autorità, e ritenesse alcuna forma di comune, ed il popolo di Modena nel 1014 godeva *bona communalia.* Prima del mille, secondo il Muratori, si è all'oscuro, e nell'incertezza sugli antichi affari particolari delle città, giacchè perirono tutti i vecchi e preziosissimi archivi delle medesime. Solo dal poco che resta, vi sono molti indizi, che anco allora la cittadinanza si potesse radunare, avesse ordine, e magistrati, e possedesse beni stabili in comune.

Sul significato della voce comunità, e sull'origine del Comune, e Comunità, il Borgia a pag. 186 delle *Memorie istoriche di Benevento,* parte seconda, dice quanto segue: » In que'tempi e dappoi, » per Comune e Comunità s'in- » tese una repubblica o città libe- » ra, che aveva il diritto di for- » mare le proprie leggi, e di eleg- » gere i propri magistrati, e d'im- » porre tributi. Soggetta ell'era so- » lamente all'alto dominio del Pon- » tefice, dell'imperatore ec., e go- » deva di una specie di autocra- » zia. Allora fu, che prendendo le » città d'Italia forma di repubblica, » massime quelle della Lombardia, e della Toscana crearono » i propri consoli per essere da » essi governate. Cotale spirito di li- » bertà penetrò dentro la stessa città » di Roma, il popolo della quale, » dopo lo scisma di Anacleto II, se- » dotto dagli empi consigli di Ar- » naldo da Brescia, tentò di porsi » in libertà, onde creato patrizio » di Roma Giordano di Pier Leo- » ne, rimesso fu in piedi il sena- » to romano. Nè lo spirito di li- » bertà e di rivolta si estinse che » nel 1188, nel qual anno si venne a » stabile accordo tra il senato sud- » detto, e Papa Clemente III. L'esem- » pio de'Romani fu imitato da altre » città e terre dello stato Pontifi- » cio. Così il popolo di Corneto » ne usurpò la signoria, ma ridot- » to fu poscia nel 1144 all'ubbi- » dienza del Papa. Così Orvieto » prese forma di repubblica, e creò » i suoi consoli, comunque Adriano

» IV nel 1157, la riponesse nel pri-
» miero suo dovere, e così altri
» luoghi. Continuò in appresso in
» molte città, e dura tuttavia il
» nome di Comunità, cioè la con-
» gregazione e corpo de' soli no-
» bili, oppure de'nobili, oppure dei
» nobili mischiati co'popolari (sic-
» come da antico tempo si è pra-
» ticato, e si usa ancora in Bene-
» vento per essere stata questa
» città da che venne in dominio
» della s. Sede democratica nel suo
» governo) col possesso di beni e
» rendite pubbliche, con autorità
» limitata alla elezione di alcuni
» magistrati per provvedere alla
» pubblica annona, ed all' orna-
» mento della città, per curare le
» vie, i ponti, gli argini de'fiumi
» ec., con aver dimesse in mano
» del principe, e de'suoi ministri
» quasi tutte le regalie ".

Passando, coll'autorità del medesimo Muratori, a dire qualche cosa sull'origine degli statuti e leggi delle comuni, diremo che gli statuti o leggi municipali cominciarono nel declinare del secolo XII; e nei primordi del secolo XIII in grandissima abbondanza non solo per le città, ma anche per le terre, e castella separate dal loro distretto vi ebbero particolari statuti; usanza che venne praticata anche in altri paesi d'Italia, Germania, e Francia. Si vuole stabilire la prima introduzione degli statuti nell'anno 1183, dopo la famosa pace di Costanza, la quale fu conchiusa fra l'imperatore Federico I, e le città della società de' lombardi.

Prima di tal'epoca eranvi alcune consuetudini che aveano forza di legge, anche per decreto fatto da Carlo Magno. Inoltre appena le città italiane col mettersi in libertà, ed eleggere i loro consoli, ed altri magistrati, non poterono esentarsi dal formare nuovi regolamenti, e decreti, risguardanti la novità di questo governo. Tuttavolta non si giunse a formare un corpo di simili particolari leggi della città, se non dopo la detta pace di Costanza; perchè avendo le città ottenuta la libertà, e le regalie, allora godendo esse la pace, attesero a concertare la maniera di governarsi per l'avvenire. Siffatte leggi chiamaronsi statuti, che a poco a poco si aumentarono secondo l'utilità, e i bisogni de' luoghi. Già nel 1208 Ferrara avea formato un corpo di statuti, e così pure prima dell'anno 1213 il popolo di Modena formò il libro degli statuti. Nei primi tempi niente altro contenevano gli statuti delle città, e de' luoghi, se non decreti della maniera con cui i podestà, e gli altri uffiziali dovevano governare la repubblica; ma di rado nel resto si allontanavano dalle leggi romane, o longobarde, osservate dai loro antenati. Indi in progresso di tempo s'incominciarono a riformare varie leggi di Giustiniano, o dei longobardi, regolando con altro ordine le successioni, i contratti, le pene dei delitti, ed altri affari civili, e criminali, secondochè ciascuna delle città giudicò più spediente alla posizione del proprio governo. Presso i veneti, il primo a raccogliere gli antichi statuti, e dar loro buon ordine, fu Jacopo Tiepolo doge nel 1242, come si legge nella cronaca di Andrea Dandolo. Nello stesso tempo forse niuna città mancò di fare altrettanto. Verona formò gli statuti nel 1228, e Pistoja fu egualmente una delle

prime città a farli. I nostri maggiori, avanti che le romane leggi tornassero a signoreggiare per l'Italia, sbrigavano con facilità, e sollecitudine le liti, senza emettere tante citazioni, proteste, eccezioni, istanze, contraddittorii, ed altre lunghe pratiche forensi. *V.* Gonfaloniere, Podesta', e gli articoli relativi. Tali magistrati godono prerogative, insegne onorifiche, ed abiti distinti; così dicasi de' priori, sindaci, ed altri superiori comunali.

Altre nozioni sulle Comunità, principalmente italiane, ci vengono porte dal Muratori nel tomo III delle nominate *Dissert. sopra le antichità italiane*, e specialmente in quelle che trattano della forma di repubblica presa da moltissime città d'Italia, e dell' origine della loro libertà; dei magistrati delle città libere d' Italia; della signoria e potenza accresciuta delle città d'Italia; della società de' lombardi, e di altre città d' Italia per conservare la libertà; delle paci di Venezia, e di Costanza; delle leghe e paci delle città libere d' Italia; della libertà, dell' esenzioni, e dei privilegi delle città e de' principi italiani ne' vecchi secoli, e del governo, e della divisione de' nobili, e della plebe nelle città libere.

In quanto al regime ed economia comunale d' oggidì, questa suole presiedersi da un ministero, amministrazione, o prefettura generale delle comuni, chiamata in alcuni stati *del Buon Governo*, che suol risiedere nella capitale, sotto la dipendenza del principe e del ministro per l' interno. Nello stato pontificio, sino al 1831, le comunità furono soggette alla *Congregazione Cardinalizia del Buon Governo* (*Vedi*); ma coll' editto emanato ai 5 luglio dal Cardinal Tommaso Bernetti, allora pro-segretario di stato, sull'ordinamento amministrativo delle comunità, e delle provincie, non che dei consigli comunitativi, vennero le comunità sottoposte ai rispettivi legati, o delegati delle provincie cui appartengono, ed alle loro congregazioni governative, pel tramite dei quali magistrati, allora alla segretaria di stato, e poi a quella degli affari interni, sono portate alla approvazione o alla cognizione del sovrano Pontefice, per la decisione, o conferma della sovrana sua autorità.

La dipendenza delle comunità nella capitale al ministro per gli affari interni è utilissima per una suprema sorveglianza, per l'uniformità delle discipline, e perchè le comuni non si credano emancipate ed indipendenti, vedendo l' ultimo anello dell' amministrazione nelle mani del sovrano. I legati, prefetti, sotto prefetti, delegati, e governatori delle provincie, sono ministri ed organi dell'amministrazione, ministero, o prefettura generale delle comuni. Li *Maires*, così chiamati dai francesi, altrimenti detti *Gonfalonieri*, *Priori*, e *Sindaci*, sono i capi amovibili delle singole amministrazioni subalterne di ciascuna comunità, sotto le istruzioni de' propri consigli comunitativi, che corrispondono gradatamente coi suddetti ministri per mezzo del capo, e segretario di ogni comune. In conseguenza l' amministrazione comunale è l'amministrazione di una grande famiglia, che ha i suoi libri di entrata, ed uscita, detti dai francesi *budjets*, ossia preventivi e consuntivi, ha i suoi consigli di famiglia, i suoi impiegati, le sue liti, le

sue azioni, i suoi tutori, i suoi difensori, ed il supremo capo, ch' è il sovrano, a cui solo deve spettare di giudicare le differenze, e non scindere impoliticamente questo giudizio, distribuendolo nei capi delle provincie, poichè sarebbe lo stesso di cambiare in oligarchico un governo monarchico, o disperdere in varie teste una prerogativa reale e sovrana, senza conservare quell' unità di massime, che si richiede in questo ramo, siccome dottamente scrisse nell' erudito *Codice de' doveri,* il ch. Martinetti. Questi aggiunge, che il governo degli Stati Uniti di America è piantato sulla base di una grande amministrazione comunale, il cui capo è presidente, e non un sovrano, e seguendo il pensiero di un grave scrittore, dice, che perciò non è governo perfetto, mancando di giudice inappellabile, che faccia tacere i dissidenti, e decida sovranamente le questioni.

Sulle notizie istoriche delle principali comunità dello stato Pontificio, abbiamo la *Bibliografia storica delle città e luoghi dello stato Pontificio,* Roma 1792, con supplemento pubblicato nel 1793, opera sommamente utile, e ricca di note importanti. Nel 1829 l'ingegnere Gabriele Calindri pubblicò in Perugia l' utilissimo *Saggio statistico storico del Pontificio stato,* trattando al capitolo VI specificatamente delle città, terre stabilite con atti sovrani, borghi, e castelli, ec. Va pure consultata la collezione pubblicata nel 1824 in Roma, da Reginaldo Angeli intitolata: *I doveri de' cittadini verso la patria, e degli impiegati municipali, con una collezione di costituzioni, editti, e circolari ad istruzione, ed uso dei medesimi impiegati.* I principii di pubblica economia sviluppati in quest'opera, e la saviezza delle leggi municipali, che si riportano, non sono idee estranee, o inutili a qualsivoglia governo. Per le comuni dello stato pontificio, è pure interessante l'opera del ch. Pietro Castellano: *Lo stato Pontificio nei suoi rapporti geografici, storici, e politici,* ec., Roma 1837. Così ancora *l' Indice alfabetico di tutti i luoghi dello stato Pontificio, legazioni, delegazioni, governi, diocesi, comuni, appodiati, frazioni,* ec., Roma 1836; riprodotto secondo gli ultimi cangiamenti territoriali, nel corrente anno 1842. Soprattutto è vantaggiosa per le comunità, *la Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione,* che si vanno pubblicando in Roma dalla stamperia della reverenda Camera apostolica, ed in cui sono notate ai rispettivi *Indici alfabetici semi-analitici delle materie,* le cose più considerevoli delle comunità, le regole, le massime, i diritti, gli oneri, la giudicatura civile, le magistrature, la conferma degli antichi statuti, le norme, sulla rinnovazione biennale delle magistrature, e del terzo dei consiglieri comunitativi; i casi per ricorrere alla congregazione del Buon Governo, l'autorizzazione pontificia concessa per mezzo della congregazione dell' immunità ad imporre, ed esigere i dazi comunali dagli ecclesiastici; in somma le competenze, le vertenze, e tuttociò che riguarda le comunità dello stato Pontificio, a seconda delle odierne leggi. Sulle magistrature delle comunità dello stato pontificio, è a vedersi il moto-proprio emanato da Leone XII li 21 dicembre 1827, che incomincia colle parole: *Nel compiere.*

Francesco Parisi poi nelle *Istruzioni per la gioventù impiegata nella segretaria*, alle voci Comunita' e Segretario di Comunita', dell' indice generale, ci dà molte notizie, ed istruzioni, gran parte delle quali coll' autorità del De Vecchis, *De bono regimine*. Da ultimo è stata pubblicata dal ch. Angelo Galli, computista generale della R. C. A., l'opera laboriosa, ed utilissima, massime alle comunità, intitolata *Cenni economici-statistici sullo stato Pontificio, con appendice, ed un discorso sull'agro romano, e sui mezzi di migliorarlo*, Roma 1840.

CONACH Bertrando, *Cardinale*. Bertrando Conach, nato a Briva nel Limosino, si ascrisse tra gli agostiniani di Briva, e poscia si laureò a Tolosa in diritto canonico. Nel 1337 fu priore della chiesa di Briva, e nel 1351 vescovo di Comminges. Due volte fu nunzio apostolico nella Spagna, sotto Innocenzo VI nel 1356, e sotto Urbano V nel 1370, a riconciliare i monarchi di Portogallo, di Castiglia, e di Aragona, dai quali ottenne, che il Papa fosse arbitro delle loro controversie. Nel 1368 intervenne al concilio delle tre Provincie, tenuto a Lavaur, e poi agli 8 di giugno del 1371, Gregorio XI lo creò Cardinal prete assente, del titolo di san Marcello, e per singolar distinzione gli spedì il cappello Cardinalizio. Compose gli animi discordi nel clero di Catalogna, con Pietro di Aragona, e l' arcivescovo di Tarragona per l' immunità ecclesiastica, ma la morte lo colse in Avignone nel 1374, dopo tre anni di Cardinalato. Ebbe la tomba nella chiesa de' domenicani.

CONCEZIONE immacolata della Beata Vergine Maria. Festa, che si celebra nella Chiesa latina agli 8 dicembre. È sentimento comune dei teologi cattolici, che la B. Vergine Maria, Madre di Dio, sia stata preservata dal peccato originale quando fu conceputa nel seno della sua madre s. Anna. Questa credenza è fondata: 1.° sul sentimento dei padri più venerandi della Chiesa; 2.° sulla precauzione presa dal concilio di Trento nella sessione V, nella quale decidendo, che tutti i figliuoli di Adamo, nascono colla macchia del peccato originale, dichiarò non essere sua intenzione di comprendervi la santissima Vergine Maria; 3.° sui decreti di molti sommi Pontefici, che approvarono la festa della Concezione della santa Vergine, e l' offizio composto a tale oggetto, e che peraltro proibirono di predicare ed insegnare la dottrina contraria, a cagione della celebrità di questa controversia, e famosa questione. Ma tanto della controversia, che della festa, e di tuttociò che vi è relativo, parleremo in compendio nei seguenti tre paragrafi. Nel primo principalmente si dirà della questione, nel secondo della festività, nel terzo riferiremo altre notizie analoghe.

In quanto al motivo dell' istituzione di questa festa, gli uni credono, ed è il sentimento comune, che abbiasi per fine di onorare la purità della Concezione della B. Vergine, e ch' essa non possa essere materia di culto nella Chiesa, se non in quanto sia stata del tutto santa, ed esente dalla macchia originale; gli altri pensano, che si voglia semplicemente onorare la santificazione di Maria, e la scelta che Dio fece di lei per ren-

derla madre del suo divin Figliuolo, per cui chiamavasi altre volte questa festa la sua santificazione, e non la Concezione. Adunque, sebbene la Chiesa, come abbiamo detto, e meglio si dirà, favorisca grandemente il sentimento della concezione immacolata di Maria Vergine, non l'ha però interamente deciso, per cui non è articolo di fede. *V.* Albano Butler *Della festa della Concezione della santa Vergine,* agli 8 dicembre; Tomassino lib. I, cap. 19, e lib. 2, cap. 5, *Della celebrazione delle feste;* Thiers, *Della diminuzione delle feste*, cap. 50, e il Muzzarelli, *Esame delle feste di Maria;* non che il Bergier. Dice il citato Butler, che l'opinione più generale è che la b. Vergine fu immacolata nella stessa sua Concezione; ed oltre a ciò l'onore, che dobbiamo a Gesù Cristo Salvatore nostro, ed il profondo rispetto, e la tenera divozione verso Maria ci persuadono a non contrastare per verun modo alla santissima Vergine questo privilegio, cui sembra esigere la sua purità senza macchia. Non era pertanto conveniente, che colei la quale era da Dio prescelta a dare al mondo l'autore della santità, fosse neppure un solo istante macchiata dal peccato; dappoichè sarebbe stato in quell'istante, e prima ancora, che fosse stata purificata, oggetto di collera pel Signore, malgrado le altre sue belle doti, e la sua destinazione ad esser madre di Dio.

Controversia, e questione della Concezione immacolata della Beata Vergine Maria.

Correndo l'anno 1476, compresa Roma da pestilenza cagionata da una smisurata inondazione del Tevere, che sommerse tutti i luoghi piani della città; il Pontefice Sisto IV, *della Rovere*, già dell'Ordine de' minori conventuali, per arrestare il flagello di sì grande castigo, implorò il patrocinio della b. Vergine, e con bolla del primo marzo 1477, e con copiose indulgenze impegnò i fedeli a celebrare in ogni luogo la festa della Concezione di Maria, ch'egli dice Immacolata, con termini affatto espressi, come quello che prima del pontificato avea scritto un trattato a favore della Immacolata Concezione. Alcuni opinano essere tal decreto del 1477; ma l'Advocat dice che fu spedito nel primo di marzo 1476, ed aggiunge che questo fu il primo decreto della Chiesa romana spettante alla Concezione. Il medesimo Sisto IV pertanto alle antiche festività di precetto, aggiunse quella della Concezione di Maria Santissima, come pure afferma il Panvinio nella vita di Sisto IV, appresso il Platina, ed ordinò quindi la messa, e l'uffizio colle medesime indulgenze concesse da' suoi predecessori alla festa del Corpo di Cristo. Quindi rilevasi da Natale Alessandro, tom. VIII, art. IX 21, *Hist. Eccl.*, che Leonardo da Nogarola protonotario apostolico di Vicenza, o piuttosto di Verona, compose l'uffizio della Concezione, cui Sisto IV approvò con molte lodi ed indulgenze, come quelle della festa del *Corpus Domini. V.* Mansi nelle note al Fabricio nella *Bibliotheca med. et inf. latin.* Il Rinaldi poi, all'anno 1477, ed all'anno 1483 dice, che Bernardino de Bustis francescano milanese compose quell'uffizio, e che Sisto IV lo approvò con sua bolla; ed inoltre

dichiarò festa la Presentazione della Madonna nel Tempio, e quelle di s. Anna, e di s. Giuseppe per tutta la Chiesa. Quindi agli Ordini religiosi de' minori francescani, e domenicani proibì Sisto IV nel 1483 di muovere dispute sopra la Immacolata Concezione di Maria Vergine, fintantochè la Chiesa non avesse su questo punto pronunziato il suo sentimento, ciò che dipoi confermò il concilio generale di Trento, ordinando, sotto pena di scomunica, che niuna delle due parti, che affermasse, o contraddicesse la Concezione Immacolata, fosse rimproverata di alcun delitto, non dovendosi aver rispetto veruno al conciliabolo di Basilea, il quale incompetentemente definì il privilegio della Concezione immune dal peccato originale, nè al concilio di Avignone, che confermò il decreto Basileense, siccome andiamo a dire.

Per lungo tempo si celebrò nella Chiesa la festa della Concezione di Maria Vergine, senza che alcuno pensasse ad esaminare, se questa fosse, o no immune dal peccato originale. Il celebre Scoto, religioso francescano, egregiamente difese la sentenza dell' Immacolata Concezione nelle università di Colonia e di Parigi, dove si meritò il titolo di *Dottor sottile.* Morì lo Scoto nel 1308, e ottanta anni di poi Giovanni di Montesono, religioso domenicano, sebbene si fosse fino allora propagata per ogni parte la pia sentenza dello Scoto, sostenne nondimeno certe proposizioni contro l' Immacolata Concezione, che furono condannate dall'università di Parigi, e da Pietro Oredeomonte vescovo di quella città. Il Montesono si appellò all' antipapa Clemente VII residente in Avignone, ed al quale ubbidivano alcuni nello scisma. Vedendo però la sua causa a mal partito, se ne fuggì da Avignone, onde fu abbandonato da' suoi partigiani, che pubblicamente si ritrattarono. *V.* lo Spondano negli *Annali ecclesiastici* all'anno 1387, il Buleo nell' *Istoria universale* al tomo IV, e l'Echart, *degli scrittori dell' Ordine de' predicatori*, tomo I.

Disputavano tuttavia i teologi con gran calore su questa controversia, quando nel 1431 cominciò il concilio di Basilea, il quale la commise al famoso domenicano Gio. de Torrecremata, allora maestro del sagro palazzo, perchè ne desse il suo voto, ma trasferito frattanto da Eugenio IV il concilio a Ferrara, vi si trasferì ancora il Torrecremata, rimanendo a Basilea alcuni ostinati padri, i quali nel 1439, nella sessione XXXVI, definirono la Concezione Immacolata dichiarandone la credenza conforme alla dottrina, ed alla divozione della Chiesa, alla fede cattolica, alla diritta ragione, alla Scrittura santa, e doversi tenere da tutti i fedeli. Essendo però allora quel concilio non più legittimo, ma scismatico, i Pontefici non ebbero mai riguardo alcuno, nè fecero menzione del decreto basileense, sebbene un sinodo provinciale di Avignone del 1457, e l' università di Parigi, ne avessero abbracciato il decreto, perchè avesse forza di legge.

Per riguardo alla bolla, che pubblicò lo stesso Sisto IV nel 1483, come s'è detto, e nella quale condannava chiunque osasse di affermare incorrere in peccato grave chi celebrasse la festa della Concezione, o che fosse eretico chi sos-

tenesse essere la B. Vergine immune dal peccato originale; credettero molti, che a ciò fosse mosso il Pontefice per occasione di certa disputa propugnata in presenza del duca Ercole d'Este in Ferrara, nel 1481, da Vincenzo de Brandelis, domenicano di Castelnuovo nella diocesi di Tortona, come altresì in un trattato, nell'anno stesso stampato, che cioè la Vergine Santissima, siccome il resto degli uomini, fu concepita nel peccato originale, nè essere lecito di credere, o di predicare il contrario.

Dall'altra parte Tritemio nel 1494 in un trattato, che scrisse di s. Anna, propugnò la Concezione Immacolata di Maria, onde Wigando Weri domenicano predicatore nel convento di Francfort, con un libro stampato nel medesimo anno ad Oppenheim, fieramente si scagliò contro il Tritemio, che fu però difeso da tutta la Germania. *V.* lo Spondano all'anno 1494. Poco dipoi nel 1497, Giovanni Vero teologo di Parigi, osò pronunziare in pubblico, che Maria Vergine fu concepita nel peccato originale. Di che nacque tanto scandalo, che la università di Parigi costrinse il Vero a ritrattarsi parimenti in pubblico, e prescrisse con un decreto fatto poi ancora da trentotto altre università, come in un suo panegirico affermò il celebre gesuita Segneri, che nell'avvenire niuno fosse ammesso al grado di dottore in teologia, se prima non prestava il giuramento di difendere l'Immacolata Concezione fino a spargere il proprio sangue. *V.* il Buleo citato nell'*Istoria universale*, Paris tom. V. pag. 815; Frassen, *Theologia* t. VIII p. 227; Fleury t. XXIV, p. 336, e l'*Annalista* Spondano all'anno 1497. Questo è il voto, che fu dal Muratori chiamato *Sanguinario*, e per cui si procacciò tanti nemici.

Seguitandosi in appresso a disputare la medesima controversia, si propose essa al Concilio generale XVIII, Lateranense V, e Leone X che nell'anno 1513 vi presiedéva, la commise al Cardinale de Vio detto il Gaetano, per darne il suo parere in iscritto, come fece, e come si vede nelle sue opere all'opuscolo I del tom. 2.°, ma il concilio nulla decise. Quando poi nel concilio generale di Trento (siccome può vedersi nell'*Istoria* del Cardinal Pallavicini al lib. VII) si trattava del peccato originale, il Cardinal Pietro Paccieco vescovo di Giaen propose, che si decidesse una volta questa controversia. Formato dunque il decreto del peccato originale, proponeva il detto Cardinal Paccieco vescovo di Giaen, celebre per zelo, integrità di vita, e rara dottrina, ammirata nel medesimo concilio, che alla proposizione generale, con cui si dichiararono tutti gli uomini soggetti al peccato originale, si aggiungessero le parole: » *Della Beatissima Vergine* » *dichiara il concilio di nulla de-* » *finire, benchè creda esser ella* » *concepita senza macchia origi-* » *nale*". Stimando però molti di que'Padri, che non si dovesse pregiudicare alla contraria sentenza, tutti convennero, che al sopraddetto decreto si aggiungessero queste altre parole: *dichiara per altro il concilio, che non è sua intenzione comprendere nel decreto del peccato originale la Beata, ed Immacolata Vergine Maria, ma che si devono osservare le costituzioni di Sisto IV sotto*

le pene in esse contenute, le quali ora rinnova.

Non fu tuttavia terminata la controversia con questo decreto, che anzi nuove dissensioni nacquero nell'università di Parigi, contro ciò ch'essa aveva determinato, principalmente sul giuramento da prestarsi, come s'è detto da quelli, che dovevano ottenere il grado di dottore. *V.* Maldonato nella *Prefazione delle sue Opere* stampate a Parigi nel 1667. Quindi è, che osservando s. Pio V, come molti ecclesiastici, sì regolari, che secolari, disputavano sulla Concezione della beatissima Vergine con disprezzo de'decreti di Sisto IV, colla bolla *Si Scandala* data die 7 augusti 1560 (anche l'*Epitome* del Guerra porta questa data sbagliata, che forse deve essere 1570), e riportata dal *Bollario Romano*, tom. IV, parte III, risolvette di confermare di nuovo gli accennati decreti, volendo inoltre, che restassero sospesi *a divinis* quei vescovi, i quali sapendo, che alcuni trascuravano l'osservanza della costituzione di detto Sisto IV, non fossero pronti a punirli. Lasciando poi la libertà a ciascuno di pensare su questa controversia come credesse più probabile, vietò nondimeno a'predicatori colla costituzione *Super Speculum* data ai 10 novembre 1570, presso il *Bollario*, luogo citato, di trattare pubblicamente da'pergami al popolo le questioni sulla Concezione, come altresì di scriverne, e dettarne in volgare idioma. Non essendo pertanto definita dalla santa Sede alcuna delle due sentenze, lasciò la libera facoltà agli uomini dotti di disputare nelle pubbliche accademie, purchè non vi fosse occasione di scandalo, nè si tacciasse di erronea alcuna delle due opposte sentenze.

Approvò dipoi Paolo V la costituzione di Sisto IV, già confermata dal concilio Tridentino, e da s. Pio V domenicano, nella quale si vieta di caratterizzare per eresia la sentenza, con cui si afferma, o nega che la beatissima Vergine sia stata concepita in peccato originale, ed inoltre maggiori pene aggiunse ai trasgressori, in virtù della costituzione *Regis Pacifici* de' 6 luglio 1616, come si legge nel tomo V del *Romano Bollario* parte IV, privandoli di voce attiva e passiva, e stabilì che dal solo Pontefice potessero esserne abilitati. Indi vedendo che dalla permissione di s. Pio V nascevano nuovi scandali, con decreto apostolico de'12 settembre 1617, riportato dal *Bollario*, restrinse la facoltà dal santo Pontefice espressa, proibendo con gravi pene a' laici di disputare di questa controversia, e che niuno osasse pubblicar ne' sermoni, nelle tesi, e negli altri atti pubblici, che la Vergine santissima abbia contratto il peccato originale nella sua Concezione, finchè non fosse definita dalla santa Sede, senza tuttavia intendere perciò di riprovare niuna delle due sentenze.

Gregorio XV, successore di Paolo V, con decreto Pontificio de'2 luglio 1622 presso il *Bollario* al tomo V, parte V, proibì espressamente negli atti pubblici, ed anche privatamente, per togliere gli scandali i quali ne nascevano, di poter difendere, che la beatissima Vergine fosse concepita in peccato originale, anzi comandava, che nell'uffizio divino, e nella messa di questa festività si usasse della sola parola Concezione; dichiarando non-

dimeno, che perciò non intendeva di riprovare questa sentenza, nè di recarle pregiudizio. Quindi, con nuova costituzione de' 28 luglio 1622, non ostante il mentovato suo decreto, permise a' frati domenicani di poter fra loro, e con altri disputare privatamente sull' articolo della Concezione, senza incorrere nelle pene della suddetta pontificia costituzione.

Tutti questi decreti, e pene rinnovò di poi Alessandro VII agli 8 dicembre 1661, coll' autorità della costituzione, *Sollicitudo*, che leggesi nel tomo VI del *Bollario*, ad istanza di Filippo IV re di Spagna, dove pubblicamente disputavasi sulla Concezione di Maria santissima, contro le costituzioni de' suoi predecessori, che lo stesso prudente Pontefice proibì d' interpretare sotto pena di scomunica, vietando inoltre di ritenere i libri, che trattavano di questa materia. Diede quindi la facoltà agl' inquisitori di procedere contro quelli, che parlavano ingiuriosamente della Concezione, senza che per altro si potesse accusare di eresia la sentenza contraria non essendo ancora definita dalla santa Sede, nè lo stesso Alessandro VII intendendo di definire.

Egli è però vero, che per questa definizione fecero premurose istanze i re di Spagna Filippo III a Paolo V; e Filippo IV a Gregorio XV per mezzo de' loro ambasciatori, di cui abbiamo gli atti accuratamente descritti dal p. Wadingo *de legatione Philippi III et IV ad Paulum V et Gregorium XV pro definienda controversia de Conceptione Virginis*, Lovanii, 1622, istanza che altri sovrani replicarono ad Urbano VIII, ad Alessandro VII, e a Clemente XII; ma la santa Sede, lo ripetiamo ancora, nulla su questa causa ha voluto finora risolvere. Ciò non per tanto non può negarsi, come scrisse il Lambertini, poscia Benedetto XIV, *De festis B. M. V.* capo XV num. 16, che la Chiesa sia più proclive alla sentenza dell' Immacolata Concezione di Maria santissima, desiderando, che tale sentenza ricevuta sia ed abbracciata da tutte le accademie cattoliche, come quella che più è conforme alla pietà de' fedeli, e alla divozione verso la stessa Madre di Dio, come diremo descrivendo quanto fece Alessandro VII.

Or, sebbene la Chiesa nulla abbia voluto definire sulla Concezione di Maria Vergine, ha potuto bensì prescriverne la festività, senza punto dichiararsi sul mistero, come eruditamente dimostrano il Cardinal Bellarmino nel tomo II delle *Controversie*, e Gotti contro il Picenini. Quest' ultimo avverte, che nel titolo della costituzione di Clemente XI *Ut festum Conceptionis B. M. Virginis Immaculatae de praecepto ubique in posterum observetur*, la parola, *Immaculatae* non alla Concezione, ma sì alla B. Vergine si riferisce. E perciò essendo questa bolla, che or ora citeremo, stampata in una città dell' Italia col titolo variato » *Ut fe-* » *stum Immaculatae Conceptionis* » *B. Mariae Virginis de praece-* » *pto ubique servetur* », il Pontefice se ne lagnò amaramente, e ai 12 ottobre dell' anno 1709, ordinò al vescovo di quella città, che riprendesse acremente chi avea stampata la sua bolla con quel falso titolo, e che fosse soppressa così stampata.

Festa dell' Immacolata Concezione di Maria Vergine.

Veniamo dunque all' origine, ed al progresso della festività della Concezione, che il Bergier dice fosse celebrata nel nono secolo in occidente, e assai prima nell' oriente. L' Assemanni, *Col. Univ.* t. V, p. 433 e 462, prova, giusta il calendario inciso in Napoli in marmo nel nono secolo, che celebravasi allora in quella città la festa della Concezione, e che la chiesa di Napoli fu la prima dell'occidente a seguirla ad esempio degli orientali. Certo è, che nell' oriente vi era di obbligo avanti la legge, che ne fece Emmanuele o Manuelo Comneno. E Giorgio vescovo di Nicomedia, sotto il regno di Eraclio, la chiama festa antica. Universalmente però come festa di precetto, presso gli orientali questa festa si celebrava nel 1180, poichè l' imperatore Manuelo Comneno, che in detto anno morì, ne fa menzione *In novella apud Theodor. Balsam. in observ. ad Nomocanonem Photii*, tra le feste, che si dovevano dal popolo osservare, come già prima istituite. Nell'occidente secondo alcuni si cominciò a celebrare nell' Inghilterra, come scrive il Baronio, in nota *ad martyrologium die* 8 *decembris*. Egli, in uno a Benedetto XIV, suppone, che verso l'anno 1150 sia stata istituita da s. Anselmo nella chiesa di Cantorbery, ovvero secondo altri nell'abbazia di Bec, nella diocesi di Roano, nel tempo che lo stesso s. Anselmo era priore di quel monistero. Dall' Inghilterra si propagò alla Normandia, indi nelle Gallie alla chiesa di Lione, e particolarmente nella chiesa di Aisnai fu fabbricata la prima cappella, che si dedicò alla Concezione di Maria Santissima, come scrive il gesuita Velarde, *Geografia* tomo III. Quando in Lione fu introdotta questa festa, san Bernardo vi si mostrò fortemente contrario, nell' *Epistola* 174, non già perchè lo fosse al mistero della Concezione, ma per aver quella chiesa abbracciata una festa nuova senza consultarne prima la santa Sede. Nella Chiesa romana cominciò a celebrarsi da alcuni al tempo di s. Bonaventura (che morì nel 1274), com' egli stesso scrive, l. III delle sentenze, dist. III, quest. I; ed il Baronio, religioso carmelitano, morto nel 1350, afferma, che ogni anno nella chiesa del suo Ordine si celebrava questa festa con messa solenne, e panegirico alla presenza de' Cardinali, come dice il Gavanto nella sezione VII.

Abbiamo già detto, che il francescano Sisto IV, *della Rovere*, approvò l' uffizio della Concezione, o da lui, o da altri composto. Ma non essendo andato a grado al domenicano s. Pio V, *Ghislieri*, Papa, un altro ne sostituì, del quale si fa uso nella Chiesa universale, e Clemente VIII, *Aldobrandini*, creato nell'anno 1592, lo elevò al rito doppio maggiore. Alessandro VII, *Chigi*, ad istanza del re cattolico Filippo IV, lo concedette con ottava ne' regni della Spagna, e delle Indie ad essa soggette, mediante la costituzione *Quae inter, data die 7 julii* 1664, presso il *Bollario Romano* al tomo VI, parte VI; come ancora nel ducato di Milano, e nello stato di Finale, colla costituzione *Ex injuncto data in arce Gandulphi die 24 octobris* 1665, che si legge nel Bollario al

luogo citato; ne' regni di Sicilia, e di Sardegna; ne' dominii del duca di Savoja, in virtù della costituzione *Praeclara, data die 17 augusti* 1665, e del gran duca di Toscana, colla costituzione *Egregia, data die 14 septembris* 1665. Clemente IX, *Rospigliosi*, lo concesse con ottava in Roma, e nello stato ecclesiastico, mediante la costituzione *Sincera* de' 21 ottobre 1667, avendolo già permesso a' gesuiti, coll'autorità della costituzione *Augustissimae*, de' 17 settembre 1667; e poi agli eremiti di s. Agostino, colla costituzione *Exigit*, de' 31 ottobre 1667. Dipoi Papa Innocenzo XII, *Pignatelli*, lo estese ancora con ottava a tutta la Chiesa universale, secondo il contenuto della costituzione *In Excelsa*, spedita a' 15 maggio 1693, che si legge nel tomo IX del Bollario, con rito doppio di prima classe alla chiesa di s. Giacomo degli Spagnuoli in Roma, benchè questa festività venga nella seconda domenica dell'avvento. Lo stesso rito concesse Clemente XIII, con decreto de' 6 novembre 1765, riportato dal Guerra nel suo *Epitome delle Bolle*, alla repubblica di Lucca, come si recita in tutto l'Ordine francescano. E con decreto dei 2 aprile 1766, presso il citato Guerra al tomo I, concesse a' francescani d'Augusta nella diocesi di Siracusa in Sicilia di poter cantare la messa solenne votiva della Concezione, col *Gloria*, e col *Credo* ne' dodici sabbati precedenti a questa solennità, benchè in essi cadesse festa di rito doppio, che non sia di prima o seconda classe la messa conventuale della festa corrente.

Innocenzo X, con un breve dei 10 novembre 1644 *In his*, presso il *Bollando*, al tomo VI, aveva comandato che il giorno della Concezione della beatissima Vergine si osservasse di precetto nella Spagna, a quella guisa che nella Francia lo prescrisse dipoi il suo immediato successore Alessandro VII ai 15 giugno 1657, mediante la Pontificia costituzione, *In his*, e l'ordinò di poi per tutta la Chiesa Clemente XI, *Albani*, con bolla de' 6 dicembre 1708, *Commissi Nobis* presso il Bollario al tomo X. Benedetto XIV, *Lambertini*, volendo rendere in Roma più solenne questa festa, con un decreto concistoriale de' 26 novembre 1742, riportato dal Bollario dello stesso Benedetto XIV, al tomo II, ordinò, che con cappella Papale si celebrasse agli otto dicembre nella basilica di s. Maria Maggiore, che oggidì si celebra nella cappella del palazzo apostolico. *V.* il vol. IX, p. 97 e 98 del *Dizionario*.

Per compimento delle notizie sull'argomento della Concezione di Maria Santissima, oltre quelle che descriveremo, avvertiamo, che avendo Papa Clemente X, *Altieri*, nel 1671, dato la facoltà a' pp. teatini di benedire e distribuire a' fedeli gli scapolari turchini, volgarmente chiamati *abitini della Concezione di Maria Vergine*, Clemente XI dipoi, colla costituzione *Coelestium munerum*, de' 12 maggio 1710, riportata dal Bollario nel tomo XII, concesse l'indulgenza plenaria a tutti quelli, che confessati, e comunicati prenderanno questi scapolari, ampliando ancora tale indulgenza all'articolo di morte. La stessa indulgenza concesse parimenti a quelli, che disposti nella stessa maniera visiteranno nel giorno della

Concezione una chiesa di detti pp. teatini, e indulgenza di sette anni, e sette quarantene a quelli, che la visiteranno nello stesso modo negli altri giorni festivi della Madonna Santissima.

Altre notizie sulla controversia, e festa della Immacolata Concezione.

Sisto V, *Peretti*, francescano, nel 1586 pubblicò indulgenza plenaria nella solennità dell' Immacolata Concezione. Dipoi il sommo Pontefice Paolo V, con bolla de' 31 agosto 1617, rinnovò la costituzione di Sisto IV, e di s. Pio V sulla Concezione della Madre di Dio, per terminare la disputa, che si era riaccesa fra i domenicani, ed i francescani di Spagna, dove i fedeli si erano altamente scandalezzati, nel vedere, che fra i cattolici vi fossero alcuni dottori, i quali disputavano alla Madre di Dio un onore, che ad essa era attribuito pel consenso di tutte le chiese, e per l'applauso di tutti i popoli cristiani. Fu allora pressato il santo Padre a fare il mistero della Concezione della Madonna un articolo di fede; ma egli si contentò di proibire, che s'insegnasse il contrario in pubblico, per non offendere i domenicani, i quali pretendevano, ch'essa fosse stata conceputa come l'altre creature nel peccato originale. Gregorio XV, colla costituzione *Honor laudis* de' 23 aprile 1622, ordinò che si osservasse di precetto la festa di s. Anna madre della madre di Dio, la quale festa già per comando di Gregorio XIII si celebrava a' 26 luglio con rito doppio. Indi, con simile costituzione *Apostolatus*, presso il Bollario tomo V, de' 2 dicembre dell'anno stesso 1622, ordinò che l'uffizio di s. Gioacchino, padre della medesima Vergine Santissima, si celebrasse a' 20 di marzo per tutta la Chiesa con rito doppio maggiore, come si celebrava quello della suddetta sant'Anna sua consorte. Clemente XII dipoi, con decreto de' 3 ottobre 1738, trasferì la festività di detto s. Gioacchino alla domenica fra l'ottava della Assunzione di Maria Santissima sua figlia.

Innocenzo X, *Pamfili*, romano, creato nel 1644, prese con solenne pompa il possesso della basilica lateranense, ed in quest' occasione distribuì a' Cardinali, e principi romani, medaglie d' oro e d'argento colla immagine della Concezione, e con questa epigrafe: UNDE VENIET AUXILIUM MIHI. *V.* Bonanni *Numismata Pontificum*, e Venuti. Quindi nel 1647 confermò Innocenzo X la congregazione delle nobili vedove di Dole, istituite per maggiormente propagare il culto dell' Immacolata Concezione della Madre di Dio, la vigilia della quale comandò il Pontefice, ad istanza di Ferdinando III re de' romani, che si celebrasse con digiuno.

Alessandro VII, *Chigi*, sanese, successore d' Innocenzo X, continuando nelle zelanti applicazioni, che sono proprie del sommo Pontefice, e del giudice universale della Chiesa, colla bolla CXVII, che si legge nel tomo V del Bollario, e nell' Arduino *Storia de' concili* tomo XI, spedita agli 11 dicembre 1661, stesa tutta di sua mano, e che tenne per più giorni sotto la pietra sacra dell'altare della cappella domestica mentre celebrava la messa, rinnovò i decreti de' suoi predecessori, particolarmente di Si-

sto IV, di s. Pio V, di Paolo V, e di Gregorio XV, in favor della sentenza, la quale afferma, che l'anima della gran Vergine nella sua creazione ed infusione nel corpo fosse piena di Spirito Santo, ed immune dal peccato originale. *V.* su ciò il p. Pascari in *Trutina theologica pro Immaculata Conceptione* disp. IX dell'edizione di Lione del 1666, e Lambertini, *de Canonizatione ss.* lib. I. Ad istanza poscia del re Cattolico Filippo IV, e dei vescovi della Spagna, Alessandro VII, coll'autorità della bolla *Sollicitudo* nel tomo VI del citato Bollario, emanata a' 18 dicembre 1661, rinnovò i sopraddetti decreti, per la qual cosa Filippo IV ordinò al vescovo di Placenzia suo ambasciatore in Roma, che rendesse al santo Padre le maggiori grazie, per aver principalmente (come dice Domenico Lossada diss. I., *Discussionis theologicae super definibilitate*, edizione di Madrid del 1732) prescritto il titolo dell'*Immacolata Concezione della Beata Vergine*, in favor della festa, e del culto della quale ordinò il medesimo Pontefice, che, secondo questa pia sentenza, fossero sotto le stesse pene, e censure osservati que' medesimi decreti.

Il Burio, *Notitia Romanorum pp.*, avverte che, oltre i sette uffizi da Alessandro VII messi di nuovo nel breviario romano, comandò che la festa della Concezione della ss. Vergine fosse con ottava celebrata. Benedetto XIII permise di recitare ogni sabato un uffizio dell'Immacolata Concezione in Austria e nell'impero; ma l'epiteto d'Immacolata non è che nel titolo dell'uffizio, e non è in alcuna delle orazioni che esso rinchiude. Ed il Novaes, nella vita di Clemente VII, dice che questo Papa approvò l'uffizio della Concezione della B. Vergine, composto dal Cardinal Francesco Quignones. *V.* Sandini, *Historia Famil. Sac. de Maria V.* capo XXII, e Benedetto Piazza gesuita siracusano nella sua aurea opera; *Causa Immaculatae Conceptionis sanctissimae Matris Dei Mariae sacris testimoniis, ordine chronologico utrisque allegatis et ad examen theologico-criticum revocatis, agitata, et conclusa*, Panormi 1747, nella quale si tratta con maschia erudizione la causa della Concezione co' testimonii, per l'una, e per l'altra parte della contesa, della Scrittura, della tradizione, della Chiesa, de' concilii, de' Pontifici, de' padri e degli scolastici, in fine de quali conclude: Che la causa, o pia sentenza dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio, è di tanta sicurezza, che giunge al grado di certezza, almeno teologico-morale.

Siccome poi la festa della Concezione fu chiamata la festa *dei Normanni*, perchè essi sono stati zelantissimi a celebrarla, non riuscirà discaro, che qui se ne adducano i principali motivi. Questa divozione ebbe fra essi origine, per la persuasione di avere ottenuto pel patrocinio della b. Vergine, venerata nel suo immacolato concepimento, non pochi prodigi. Nel 1070 non solo celebrossi tal festa in Normandia, ma vennero in essa istituite parecchie pie società, e compagnie private, per onorare la ss. Concezione. La più conosciuta è quella fondata nella parrocchia di s. Giovanni a Rouen, che confermò l'arcivescovo Giovanni de Bayeux; quindi nel 1486, nella medesima chiesa si formò un'altra società, che poi fu unita

alla prima. I confrati istituirono una specie di accademia, ove sarebbono coronati poeti gli autori delle migliori poesie su Maria conceputa senza peccato; ed allora vi si aggregarono molti letterati per aiutare i confrati a giudicare sul merito delle composizioni poetiche. Riuscendo angusta la chiesa di s. Giovanni per la cerimonia delle incoronazioni, nel 1515 si passò a farle nel chiostro dei Carmelitani, che perciò venne ampliato, chiamandosi quel luogo *Palinodo*, ossia *canto reiterato*, dal ritornello che si usava nei canti reiterati e reali, e nelle ballate. L'accademia fu pure detta di *Puy* a cagione della tribuna, da dove si leggevano le opere incoronate, e le altre che avevano più meritato il suffragio degl'intelligenti. Questo esempio fu seguito dall'università di Caen, la quale ebbe parimenti una delle denominazioni della società letteraria, ed un *Puy dei Palinodi*, formato sul modello di quello di Rouen. Queste due accademie sono le più antiche della Normandia, meno quella de'giuochi di onore di *florali* a Tolosa, e divennero esse celebri nella repubblica letteraria.

CONCEZIONE ss. del Chilì (*ss. Conceptionis de Chile*). Città con residenza vescovile nell'America meridionale, appartenente alla repubblica del Chilì, capo luogo della provincia della Concezione. Chiamasi ancora *La nuova Concezione, Conceptio o la Mocha*, e nella lingua del paese è detta anco *Penco*. É situata sulla costa del mare del sud, nel fondo di una rada, e di una baja assai gradevole presso l'imboccatura del Biobio. Nella parte nord è attraversata da un ruscello, ed in quella del sud dallo Andalien. Ha una grande estensione, perchè le sue case non hanno che un solo piano a cagione dei frequenti, e violenti terremoti, che vi si fanno sentire. L'ultimo di essi accadde nel 1835. De'suoi principali edifizi parleremo dappoi, ed il più considerabile è il collegio. Le celebri miniere di *Quilacoya* o *Quilacura*, dalle quali gli spagnuoli trassero immensa quantità d'oro, sono circa quattro leghe distanti dalla Concezione.

La città fu edificata nel 1550 da Pietro Valdivia, conquistatore del Chilì, e divenne la seconda città del Chilì medesimo, incominciando a figurare per le sue miniere d'oro. Nel 1554, dopo la disgraziata battaglia del monte Andalicano, fu abbandonata dal governatore Villagra, successore di Valdivia, e dagli abitanti all'arrivo degli araucani, che interamente la incendiarono. Rifabbricata dopo sette mesi, nel novembre dell'anno 1555, Lautarù, generale degli araucani di nuovo se ne impadronì, uccidendo nell'assalto gran parte della guarnigione, e rovinandola quasi dalle fondamenta. Quindi d. Garzia de Mendoza, dopo le vittorie riportate su Caupolicano nel 1558, la ricostruì coll'aggiunta di nuove fortificazioni. Ciò non pertanto Autuneul, luogotente di Autuguenu I, tentò di rendersene padrone assediandola per circa due mesi. Ciò non gli è però riuscito, anzi la città si sostenne sino al 1603, epoca in cui, insieme alle altre città spagnuole australi, fu incenerita da Paillamachu-Toqui auracano. Tuttavia poco dopo risorse mediante il gran commercio che allora esercitava, non essendo in seguito più inquietata dagli auracani.

Nel 1730 il terremoto la rovinò quasi del tutto, e il mare ne allagò una gran parte. Gli abitanti, con patrio zelo, e con istancabilità, tornarono a rifabbricarla. Se non che a' 24, e 25 maggio 1751, la sfortunata città nuovamente fu distrutta da un orribile terremoto, e dal mare che l'allagò, e sommerse. Ritiratisi gli abitanti nella vicina collina, dopo tredici anni di dissensioni per la opposizione di un loro presidente, determinaronsi a riedificarla poco distante dal sito ove sorgeva l'antica, in una bella pianura detta *Mochà*, sulla riva settentrionale del nominato Biobio. Ricevette i nomi della *Nuova Concezione* o della *Mochà*. Finalmente approfittando gl'indiani della discordia degli abitanti, nel 1823 ne guastarono molti quartieri.

La sede vescovile della Concezione, che nel 1564 Pio IV avea stabilito nella città chiamata l'Imperiale, dedicata alla ss. Concezione della b. Vergine, ebbe nella fondazione l'assegno di quattro mila pezze per mensa, e fu dichiarata suffraganea della metropolitana di Lima. Ma dopo che gl'indiani rovinarono la imperiale, il seggio vescovile da Clemente VIII, nel 1603, fu trasferito nella città della Concezione, restando sottoposta a Lima. La cattedrale, ch'era dedicata a Dio, e sotto l' invocazione dell'arcangelo s. Michele, restò atterrata nel terremoto del 1835, e dagli atti e proposizioni concistoriali rilevasi, che nel concistoro dei 27 aprile 1840, nel preconizzarvi il regnante Pontefice il vescovo Diego Antonio Elizondo, ancora la cattedrale non era stata riedificata, ma doveva esserlo quanto prima. Il perchè l'officiatura ha luogo in una chiesa succursale, ove evvi il fonte battesimale, esercitando la cura parrocchiale due sacerdoti chiamati rettori. Il capitolo si compone di alcuni canonici, e delle dignità di decano, e di arcidiacono, oltre alcuni preti e chierici addetti al servizio divino. Prima eranvi diversi monisteri e conventi, anch' essi rovinati dal terremoto, non che l' ospedale. La diocesi è vasta con molte parrocchie, ed ogni nuovo vescovo è tassato nei libri della cancelleria apostolica, al pagamento di fiorini trentatre, e mezzo.

CONCEZIONE ss. DE LA VEGA. Città vescovile dell' Isola di Haiti, sulla costa settentrionale dell'America, dipartimento di Cibao, capo luogo di circondario. Essa fu fondata per ordine di Cristoforo Colombo in bellissima pianura sul Camus, quindi nell'anno 1511, ovvero nel 1513, fu eretta in sede episcopale suffraganea di s. Domingo. Ma avendola rovinata il terremoto nel 1564, la diocesi fu riunita alla metropoli di s. Domingo.

CONCEZIONE, o VERGINI DELLA ss. CONCEZIONE. Ordine di monache fondato in onore della Concezione della b. Vergine Maria, nel 1484 in Toledo dalla nobilissima portoghese Beatrice de Silva nubile. Stabilì la fondatrice per abito alle monache, tonaca e pazienza o scapolare di lana bianca, sulla quale ordinò, che portassero l'immagine della b. Vergine col santo bambino sulle braccia, il quale con una lunga lancia ferisse un serpente. Oltre a ciò Beatrice diede alle monache un manto di color celeste, in memoria dell' apparizione della ss. Vergine, che erasele mostrata con tal manto. Il Pontefice Innocenzo VIII, ad istanza d'Isabella regina

di Leone e di Castiglia, nel 1489, approvò l'istituto, e le dette vesti, assegnandogli la regola cisterciense, e lo sottopose alla giurisdizione del vescovo. Dopo la morte di Beatrice le sue campagne seguirono la regola di s. Chiara, senza però cambiare nè il nome della ss. *Concezione Immacolata*, nè il loro primo abito. Nel 1501 Alessandro VI le tolse dalla dipendenza degli Ordinari, e le pose sotto la direzione de'francescani. Dipoi, nel 1511, Papa Giulio II confermando meglio i detti cambiamenti, diede a quel monistero una regola particolare, ed analoghe costituzioni, che furono compite nel 1516 dal p. Francesco Angelico vicario provinciale di Castiglia, e poi generale di tutto l'Ordine. Per opera di lui la nobile donna Marina Cardena impiegò le sue facoltà nella fabbrica di un monistero per le monache in Roma, alle radici del Campidoglio, edifizio, che venendo compito nel 1525, la fondatrice di esso vi si consacrò a Dio in uno a dieci vergini. *V.* il Gonzaga, parte prima, carte 21; Mireo, *Orig. delle relig.* lib. V, cap. 14, e Bonanni, *Catalogo degli Ordini religiosi*, parte seconda pag. 44, ove ne riporta anche la figura.

CONCEZIONE ss. MONACHE TEATINE. Esse sono di due specie. Teatine Vergini della ss. Concezione, e Teatine solitarie dell'eremitaggio della ss. Concezione. *V.* TEATINE MONACHE.

CONCEZIONE *Ordine militare ed equestre*, o della *Milizia Cristiana*. Carlo Gonzaga di Cleves duca di Nivers, de'duchi di Mantova, volendo emulare il proprio fratello Vincenzo, che avea fondato l'Ordine del Redentore, in onore di Dio, e difesa de' principi cristiani, istituì contro i Turchi l'Ordine militare della Concezione, colla regola di s. Francesco, e sotto il patrocinio dei ss. Michele e Basilio. Prese nella fondazione per compagni Adolfo, o, come lo chiama il Giustiniani, Alfonso conte d'Althan, e Gio. Battista Petrignano Sforza, che nel giorno sagro a s. Michele Arcangelo, o, come altri dicono, agli 8 marzo del 1619, solennemente in Vienna costituirono l'Ordine in milizia cristiana. Le insegne cavalleresche furono una croce smaltata di azzurro, orlata d'oro, biforcata nelle estremità, a somiglianza di quella gerosolimitana, e nel mezzo di essa l'effigie della Concezione della B. Vergine raggiante, coronata di dodici stelle, ed avente sotto i piedi la luna. Formava poi misteriosa circonferenza alla croce, il cordone bianco di s. Francesco, simbolo della regola sotto la quale vivevano i cavalieri, e da cui come da divoto nodo erano legati all'osservanza. Nel centro del rovescio della croce era scolpita l'immagine di s. Michele arcangelo vestito di bianco, minacciando colla spada il dragone infernale. Consimile a questa portavano i cavalieri un'altra croce di velluto celeste con sopra l'immagine della B. Vergine. Dagli angoli della medesima croce si dipartivano quattro raggi d'oro. I priori avevano la croce diversa da quella de'cavalieri di giustizia, ed era di velluto, si portava nel petto, colla differenza che i quattro raggi d'oro in vece di uscire dagli angoli, erano sopra i rami della stessa croce. Però i serventi d'armi titolati nella milizia, non portavano croce d'oro nel petto, ma solo la comune di velluto sul tabarro, o casacca, ed in vece del-

l'immagine della B. Vergine, vi era nel di lei centro il venerabile nome di Maria abbreviato colle tre lettere d'oro MRA. Dodici stelle circondavano le lettere, ed esse lo erano dal cordone di s. Francesco.

Il governo politico dell'Ordine dividevasi in tre regioni, orientale, meridionale, ed occidentale. Ogni regione conteneva quattro gran priorati, o priorati maggiori, dei quali ognuno presiedeva a sei priorati minori, ed ogni priorato comandava a tre commende. L'elezione dell'offizio maggiore, o sovrano della religione equestre, si faceva da ventinove priori eletti a sorte, e prendeva il nome di *Offizio superiore candidato*. A qualunque priore era assegnata una cappella, ed un sacerdote per cappellano. Le pie opere esercitate dai cavalieri, i loro obblighi, i voti che emettevano per la difesa delle vergini, vedove, e pupilli in cause giuste; la pace tra i principi, l'aumento della religione, e il guerreggiare cogl'infedeli, tutto si legge nel Giustiniani, *Hist. cronol. degli Ordini equestri* pag. 392, e seg. Quest'Ordine fu poscia confermato da Urbano VIII nel 1624, principalmente ad istanza di Ferdinando duca di Mantova, acciocchè vi si potesse ascrivere qualunque nobile di nazioni cattoliche, ingiungendo che il gran maestro fosse eletto nel capitolo generale, e che dopo tre mesi dovesse domandare l'approvazione alla santa Sede. Permise al gran maestro di ricevere nell'Ordine i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli uditori di Rota, ed altri prelati della corte romana, purchè per due anni esercitassero gli uffizii, dispensandoli in tal caso dall'anno del noviziato, e volendo che avessero voce nei capitoli generali, e godessero i privilegi dei cavalieri. Il supremo consiglio, per autorità apostolica stabilito in Roma, doveva convocarsi il martedì d'ogni settimana.

Racconta il Novaes nella vita di Urbano VIII, che Carlo Gonzaga si recò in Roma col seguito di molti nobili, e ricevette dal Papa la croce, ed il manto dell'Ordine. Il medesimo autore dice che i cavalieri avevano per divisa una croce rossa, pendente da un cordone d'oro coll'immagine della Vergine Immacolata, che calpestava coi piedi il demonio, colla seguente epigrafe: *Vicisti, Vince, hoc insigni vere nostro*. Non si deve passar qui sotto silenzio ciò, che riportano alcuni autori, vale a dire che verso il 1617 tre fratelli gentiluomini di Spello della famiglia Petrignani, meditarono l'istituzione di quest'Ordine per difesa della cattolica fede, per l'esaltazione della Chiesa, e per frenare le scorrerie de' turchi. Ne compilarono quindi gli articoli, che in diverse lingue pubblicarono, per eccitare tutte le nazioni ad entrare nell'Ordine. Fra le norme principali dei tre fratelli, eravi quella, che l'elezione del gran maestro dovesse riserbarsi al sommo Pontefice, dichiarato protettore perpetuo dell'Ordine, il quale avrebbe ricevuto dall'eletto il giuramento di ubbidienza. Come ancora, che il Papa come capo dell'Ordine desse ai cavalieri l'apostolico palazzo lateranense, per casa conventuale, ed il porto di Civitavecchia per farvi il loro arsenale; e che nel convento di Roma vi fossero maestri di tutte le facoltà per insegnare ai cavalieri gli esercizii propri del loro nobile stato. Ma di questo piano non si effettuò che parte, as-

serendosi che Gio. Battista Petrignani passò in Francia dove lo comunicò a Carlo Gonzaga, il quale col conte d'Althan lo mandò ad effetto con alcune diversità.

Lo stendardo generale dell'Ordine doveva essere bianco, ed avere da un lato l'immagine di Gesù crocifisso sul calvario, con a destra la B. Vergine addolorata, ed alla sinistra s. Michele nell'atto di ferire colla lancia il drago infernale, mentre colla destra impugnava una spada, su cui leggevasi: *Quis ut Deus?* Nell'altro lato poi doveva esservi una croce turchina simile a quella usata dal gran maestro, con in mezzo la Concezione raggiante, e la coronà di stelle sul di lei capo. L'immagine di s. Francesco colle sagre stimmate doveva essere alla diritta della ss. Vergine, ed alla sinistra quella di s. Basilio in abito patriarcale. Ma divenuto Carlo Gonzaga duca di Mantova, distratto egli dagli affari di quei tempi, e morto inoltre nel 1644 Urbano VIII, il nobile Ordine non ebbe lunga durata, e solo ne vive la memoria tra gli scrittori. *V.* il Giustiniani, p. 392, *Cavalieri della milizia cristiana di s. Maria della Concezione*, il quale ne riporta le tre diverse croci: l'*Annalista* Spondano all'anno 1619 n. 14; ed il Bonanni a pag. 22, *Cavaliere della Concezione della B. Vergine*, di cui ci dà anche la figura.

CONCEZIONE ss., Protettrice del regno di Portogallo. Ordine militare ed equestre, detto anche di *s. Maria di Villa Viciosa.* Il particolare culto col quale si venera in Portogallo il mistero dell'immacolato concepimento di Maria Vergine, ebbe principio nella diocesi di Coimbra per un editto del vescovo Raimondo, ad istanza della regina s. Elisabetta, moglie del celebre re di Portogallo Dionisio. Per tutto il regno rapidamente si propagò tal culto, e principalmente in *Villa-Viciosa* (*Vedi*), nella diocesi di Evora, provincia di Alem-tejo, siccome luogo di residenza degli antichi duchi di Braganza, i quali presero l'Immacolata Concezione, cioè la B. Vergine sotto questo mistero, in patrona, e protettrice. Ivi eressero una sontuosa cappella, che pei pregi, e privilegi concessi dai sommi Pontefici, può considerarsi come la cappella reale di Lisbona, ed una delle cattedrali del regno. Dopo la morte del Cardinal Enrico, occupò il Portogallo Filippo II re di Spagna, laonde i duchi di Braganza cui toccava salire al trono, gli fecero guerra, ed aiutati dalla nazione, per i trionfi ottenuti presso di Villa Viciosa, e per la vittoria riportata sugli spagnuoli a Montes-Claros, il duca di Braganza Giovanni IV fu da tutti riconosciuto per sovrano del floridissimo reame portoghese. Grato il re al divino aiuto, e al patrocinio di Maria santissima, la dichiarò patrona e difenditrice del regno; ed in onore della sua immacolata Concezione, ordinò che nella famigerata università di Coimbra a niuno si conferisse grado accademico, se non riconosceva tal mistero con giuramento.

I successori di Giovanni IV lo imitarono nella venerazione all'Immacolata Concezione, per cui uno di essi il re Giovanni VI di Braganza, nel giorno 6 febbraio 1818 in cui fu in Rio-Janeiro incoronato imperatore del Brasile, con regio decreto istituì l'Ordine militare ed equestre della *ss. Concezione di*

Villa-Viciosa, così detta dal venerarsi in quel luogo con grandissimo culto, e per onorare la culla degli odierni regnanti del Portogallo, non che sotto l'invocazione di Maria Vergine protettrice del regno. Quindi nel seguente anno 1819, a' 10 settembre con regio editto furono pubblicati gli statuti del nuovo cospicuo Ordine. Per insegna, e decorazione venne stabilita la croce d'oro in forma di stella di nove punte smaltate bianche sopra raggiera d'oro, sui quali raggi e le punte sono intramezzate nove piccole stelle smaltate. Nel centro è il nome ss. di Maria in cifra di oro, circondato da un circolo di smalto celeste, sul quale evvi l'epigrafe: Padroeira Do Reino, cioè *Protettrice del Regno.* La croce è sovrastata da una imperiale corona d'oro, terminante con piccola croce, e per mezzo dell'anello pende dal nastro di fettuccia di seta ondata, e di due colori, bianco e celeste. Il re Giovanni VI stabilì inoltre, che i re di Portogallo conferirebbono l'Ordine, cui egli divise in tre gradi: cioè di gran croci per le persone reali d'ambo i sessi, con dodici gran croci onorarii; di quaranta commendatori; e di cento cavalieri, con altri cavalieri soprannumerarii, i quali dovessero entrare effettivi alle vacanze.

Di questo rispettabile Ordine si fa menzione nell' Almanacco di Lisbona, e dai moderni autori, che hanno trattato degli Ordini militare ed equestri, istituiti nel corrente secolo.

CONCEZIONE ss. Immacolata, e s. Giorgio martire. Ordine militare ed equestre. Il duca Carlo di Baviera, poi imperatore col nome di Carlo VII, in adempimento della volontà del suo defonto genitore il duca Massimiliano, volle ristabilire l'Ordine militare in onore dell' Immacolata Concezione, e sotto gli auspici di s. Giorgio martire, siccome di antica origine nella Germania. Il sommo Pontefice Benedetto XIII confermò l'Ordine con autorità apostolica, e gli concedette i medesimi indulti, che si godono dall' Ordine Teutonico, come si legge nella costituzione dei 18 marzo 1728. Quindi, ad istanza dello stesso principe, Papa Benedetto XIV, mediante la costituzione *Militare* data die 6 octobris 1741, *Bull. Bened. XIV*, tom. I, p. 78, eresse nell' Ordine sei cavalierati ecclesiastici, cioè: 1.° il vescovo locale; 2.° il preposto, il quale sia vescovo titolare coll'uso de' pontificali, ed il quale dovrebbe supplire al vescovo nelle solennità della sola chiesa dell' Ordine in Monaco, ma esente dalla giurisdizione dell' Ordinario, ai quali due può il gran maestro conferire quelle prepositure, a cui ha diritto di nominare; 3.° e 4.° decani per recitare l'uffizio in coro coi cavalieri, e debbono avere le prebende collegiali; 5.° e 6.° elemosinieri, a' quali il gran maestro darà due commende di quelle, che godono i cavalieri secolari. I primi due debbono avere la prima croce come i cavalieri, e tutti e sei debbono prestare il giuramento di difendere la cattolica religione, e di perpetua ubbidienza alla santa Sede. Quest' Ordine venne formato di due lingue una tedesca, l'altra di qualunque diversa nazione, che non abbia i quarti alemanni. Ambedue devono provare otto gradi di nobiltà tanto dal canto materno, che paterno. Il duca, oggi re

di Baviera, n'è il gran maestro.

CONCEZIONE di Maria ss., Ordine equestre chiamato anche di *Carlo III* dal nome del suo istitutore. Carlo III di Borbone, re di Napoli, dopo la morte del suo fratello Ferdinando V, divenne re di Spagna, ove rese glorioso il suo governamento; e siccome avea sempre presente che la molla, la quale con tanta prontezza fa agire gli uomini a seconda del pensiero di chi comanda, è l'onore; però prima, essendo re di Napoli, fondò l'Ordine cavalleresco di s. Gennaro, poscia trovandosi sul trono della possente monarchia spagnuola, volle fondare questo della Concezione. Il pio re operò tale istituzione in memoria e riconoscenza alla beata Vergine pel neonato suo nipote, figlio primogenito del principe delle Asturie, suo figlio maggiore, e successore alla corona. Quindi, ad istanza del re, il Pontefice Clemente XIV confermò l'Ordine con due brevi apostolici emanati nell'anno 1771, approvandone gli statuti e l'abito de'cavalieri. Quello dei gran croce consiste in un gran manto in forma di cappa con lunga coda di seta bianca, che assumono nella funzione in cui sono fatti gran croci, e in alcune solennità. L'ordinaria distinzione poi consiste in una fascia di colore bleu celeste con orli bianchi, la quale discende dalla spalla dritta sino al fianco della parte sinistra, dov'è fermata nelle due estremità da un nodo in forma di nastro del medesimo colore. Questo nodo sostiene una croce d'oro a otto punte guernita di gigli, la quale da una parte rappresenta l'immagine della ss. Concezione di Maria Vergine, e dell'altra la cifra di Carlo III, coll'epigrafe: *Virtuti et merito.* I cavalieri poi di questo insigne Ordine godono l'uso della croce piccola della forma suddetta, la quale, appesa ad un nastro di fettuccia bianco e celeste, portano dal lato sinistro del petto, dalla qual parte i gran croce, oltre la fascia mentovata, ordinariamente portano una croce grande detta *placca,* o *crassard.* Quindi lo stesso Clemente XIV volle essere il padrino del neonato principe, e ne fece celebrare l'avvenimento colla coniazione d'una medaglia.

CONCHIGLIA. Ordine di Cavalieri. L'Ordine di *s. Michele* aveva ne'suoi cavalieri per distintivo un collare, o collana d'oro fatta di conchiglie; e i cavalieri dell'Ordine della *Nave* egualmente usavano la collana d'oro formata di conchiglie, il perchè ambedue questi Ordini talvolta furono chiamati della *Conchiglia*, così i cavalieri. *V.* s. Michele Ordine equestre, Nave Ordine equestre.

CONCILIABOLO (*Conciliabulum, conventiculum*). Adunanza, o assemblea irregolare, illecita, tumultuosa non convocata legittimamente, o rivolta poi, e tenuta in forma illegittima, ed irregolare. Si chiama pure Conciliabolo l'assemblea degli eretici, e degli scismatici contro le regole della disciplina della Chiesa. Per esempio celebrarono conciliaboli gli ariani, i novaziani, i donatisti, i nestoriani, gli eutichiani, ed altri settari, nei quali stabilirono i loro errori, ed in essi manifestarono il loro odio contro la religione cattolica; il perchè furono condannati dai concili canonicamente convocati, e dai sommi Pontefici. I più celebri di questi falsi, o pseudo-concilii, sono i seguenti.

Conciliaboli di Costantinopoli, adunati nella causa di san Giovanni Grisostomo. Il primo fu tenuto nell'anno 403, detto *ad Quercum* presso a Calcedonia, da Teofilo patriarca di Alessandria con quarantacinque vescovi, per deporre il santo dalla sede di Costantinopoli. L'altro tenuto nel 404 fu adunato in Costantinopoli, nel quale il medesimo s. Gio. Grisostomo fu nuovamente deposto, e mandato in esilio, dove morì, mentre erasi appellato alla santa Sede. Il sommo Pontefice s. Innocenzo I, avendone assunto le difese, rescrisse quanto erasi decretato contro di lui, dichiarò innocente il santo, e lo ripose colla sua sentenza sulla sede Costantinopolitana.

Conciliabolo di Efeso, chiamato *Assassinio di Efeso*, *Latrocinium Ephesinum*, dell'anno 449, fu tenuto sotto Teodosio II imperatore in quella città, da Dioscoro patriarca d'Alessandria, infelice capo dei disgraziati partigiani di Eutiche. Empiamente violando quel settario i diritti della santa Sede, ne volle con violenza assumere la presidenza, non curando i reclami dei legati, che s. Leone I vi aveva destinati. Anzi ancor questi furono vilipesi. La verità vi fu condannata, l'eresia Eutichiana approvata, Eutiche assoluto. S. Floriano, vescovo di Costantinopoli, difensore della fede, fu condannato ed ucciso per i colpi ivi ricevuti. Perciò tale adunanza, rescissa in Roma in un concilio tenuto lo stesso anno da s. Leone I, fu chiamata poi *Praedatoria Synodus*, *Latrocinium Ephesinum etc.*

Conciliabolo di Costantinopoli del 754, celebrato per ordine dell'imperatore Costantino Copronimo contro le sagre immagini, e condannato prima dal Pontefice Stefano II detto III, e poi da san Paolo I nel concilio romano del 767.

Conciliabolo di Costantinopoli dell'879, presieduto dal deposto Fozio, e con l'intervento di 385 vescovi, oltre i legati pontificii, i quali sedotti ed ingannati assolvettero Fozio. Conosciutosi l'errore, il Papa Giovanni VIII proscrisse gli atti del pseudo-concilio, e nell'881 spedì il legato Cardinal Marino ad annullarlo, oltre la condannazione di Fozio.

Conciliabolo Romano del 963, adunato dall'imperatore Ottone I contro Giovanni XII, che venne sacrilegamente degradato, ed eletto l'antipapa Leone VIII. Tal deposizione non ha verun vigore, e fu iniqua ed empia.

Conciliabolo Romano del 964 celebrato dal falso Pontefice Leone VIII, per deporvi Papa Benedetto V, eletto canonicamente per morte di Giovanni XII.

Conciliabolo di Brixen nel Tirolo del 1080, adunato dal deposto Enrico IV, il quale con trentotto vescovi scismatici del suo partito si credette capace di poter deporre il sommo Pontefice s. Gregorio VII, vanamente e baldanzosamente arrogandosi di eleggere in sua vece Guiberto di Ravenna, il quale si fece chiamare Clemente III, che visse venti anni nell'intruso antipapato.

Conciliabolo di Pavia del 1159 o 1160, tenuto dall'imperatore Federico I contro il venerando Papa Alessandro III, ed in favore del pseudo-Pontefice Vittore IV.

Conciliabolo di Costantinopoli del 1283, tenuto dal patriarca Giuseppe sotto Andronico II imperatore, dopo che, essendo stato espulso

Giovanni Vecco, egli era nuovamente ritornato alla sede di Costantinopoli. In questo conciliabolo, il quale si teneva per condannare l'unione colla chiesa latina, Giovanni Vecco fu costretto a dimettersi, e morì poi nella cittadella detta di Gregorio, ove era stato rinchiuso. Nel medesimo anno, essendo morto il patriarca Giuseppe, si tenne in Costantinopoli un altro Conciliabolo da Gregorio II di Cipro, nel quale egli condannò, e maltrattò tutti i vescovi, che avevano preso parte favorevole per la unione coi latini, conchiusa nel concilio di Lione I nel 1274, sotto Gregorio X.

Conciliabolo di Basilea del 1431, il quale per resistere ai pontificii decreti di Eugenio IV, da concilio ecumenico, divenne conciliabolo vero di satanasso, eleggendo l'antipapa Felice V, contro il detto legittimo Pontefice.

Conciliabolo di Losanna del 1439, o continuazione del Basileese, per esservisi trasferita l'assemblea dei padri. Venne poi riprovato anche da Nicolò V.

Conciliabolo di Pisa del 1511, convocato dai Cardinali scismatici, che in esso formarono de' capi di accusa contro Giulio II. Questi, dopo averli scomunicati, ad esempio di Eugenio IV, il quale al conciliabolo di Basilea oppose il concilio generale di Firenze, promulgò il concilio di Laterano V, fulminando l'interdetto a Pisa. Rivoltisi perciò gli abitanti agli scismatici, li costrinsero a fuggire, e passati in Milano, ove il clero chiuse i sagri templi, essi si trasferirono a Lione, città che Giulio II sottopose subito all'interdetto. Gli atti di questo conciliabolo furono riprovati dal detto concilio generale.

Conciliabolo di Utrecht, o sinodo provinciale del 1763 convocato dal pseudo vescovo Meindarts, con l'intervento dei pseudo-vescovi di Harlem, e Deventer, di sei canonici, e nove parrochi, con altri ecclesiastici. Questi scismatici stabilirono canoni intorno la fede, i costumi, e la disciplina, come avessero autorità di farlo, ed ebbero l'ardire d'invocarne la conferma da Clemente XIII, che in vece lo dichiarò nullo, illegittimo, e detestabile, ne cassò gli atti e ne proibì la lettura col pontificio decreto de'30 aprile 1765, il quale incomincia colle parole: *Non sine acerbo. V.* Utrecht.

Conciliabolo, o *Congresso di Ems* nella Germania, celebrato sotto Pio VI l'anno 1786. *V.* Ems.

Conciliabolo di Pistoja, adunato nel 1786 da monsignor Scipione Ricci, vescovo di Pistoja e Prato, accanito seguace dei Giansenisti. I suoi atti furono riprovati nell'assemblea de'vescovi della Toscana, che ebbe luogo in Firenze, e solennemente furono condannati nel 1794 da Pio VI colla bolla dommatica *Auctorem fidei*. Il Ricci poscia si ritrattò, e tuttora esiste la sua autografa e formale ritrattazione. *V.* Pistoja.

CONCILIO (*Concilium*). Adunanza, compagnia d' uomini, o di spiriti, o l'adunanza parziale o generale de' prelati di s. Chiesa per consultare, e giudicare. Così il *Dizionario* della lingua italiana. Secondo quest'ultimo significato i teologi però definiscono il concilio per l'assemblea de'pastori o vescovi della Chiesa per decidere le questioni spettanti alla fede, ai costumi, ed alla disciplina. Meglio di tutti Benedetto XIV ha definito il concilio

de *Synod. dioec.* l. 1, cap. 1, n. 1, con queste parole : » Synodus, ut » ipsa praesefert nominis etymo- » logia, idem est ac concilium, seu » plurium in unum locum, aliquid » deliberandi gratia, conventus.... » verum postea apud nos passim » usus obtinuit, ut *Synodi* et *Con-* » *cilii* nomine non locus, nec qui- » cumque hominum coetus, sed ii » significentur, in quibus episcopi » intersunt, et ecclesiastica negotia » potissimum pertractantur. " Vi sono quattro sorte di concili, cioè *l'ecumenico* o *generale*, il *nazionale*, il *provinciale*, e il *diocesano*. Si chiama *concilio generale* ossia *ecumenico*, dalla voce greca che significa *tutta la terra abitata*, quando v'intervengono tutti i pastori della Chiesa, in modo da rappresentare, secondo l'espressione di Tertulliano, il nome cristiano; e si chiama il *concilio particolare*, quando vi assiste una sola parte maggiore, o minore de'pastori, o vescovi. Il concilio *nazionale* così viene chiamato dai vescovi di una nazione, che lo celebrano; e il concilio *diocesano* prende tal nome da quell'adunanza, che tiene il vescovo di parrochi, ed altri della sua diocesi. Questa distinzione de'concili è antichissima, e s. Agostino c'insegna nel secondo libro *de Bapt.* cap. 3, n. 4, che vi sono tre sorte di concili; e nella sua epistola 54. num. 1, dice con ragione, che l'autorità dei concili, non solamente è veneratissima nella Chiesa, ma santissima.

Il concilio *ecumenico*, o *generale*, o *plenario*, è quello, che convocato con l'autorità del sommo Pontefice, e coll'intervento de'suoi legati, rappresenta il corpo della Chiesa, per cui dev' essere convocato da tutte le parti del mondo cattolico, acciocchè tutti i vescovi o la maggior parte di essi, se lo vogliono, vi si possano trovare. Benedetto XIV nel succitato luogo n. 2, dice in argomento: » Generalia, quae et » Oecumenica dicuntur, ea sunt, » ad quae vocantur episcopi totius » Orbis, qui possunt, et debent » iisdem interesse, nisi legitime im- » pediantur, et quibus praesidet » Romanus Pontifex per se, vel per » suos legatos ".

Il concilio *nazionale* è una assemblea di arcivescovi, e vescovi di uno stato o nazione, alla quale prisiede un patriarca, od un primate.

Il concilio *provinciale* è un consesso di vescovi di una provincia ecclesiastica, il quale si tiene, ed è presieduto dal rispettivo metropolitano.

Il concilio *diocesano*, o sinodo, è un'adunanza dei parrochi di una diocesi, alla quale presiede il vescovo della medesima. Ancor di questo giova riportare la definizione del dottissimo Benedetto XIV, *De synod.* n. 4: » Ad definitionem » quod attinet, non incongrue ..... » synodus dioecesana hisce fere ver- » bis describitur: Legitima congre- » gatio ab episcopo coacta ex pres- » byteris, et clericis suae dioecesis, » aliisque qui ad eam accedere te- » nentur, in qua de his, quae cu- » rae pastorali incumbunt, agen- » dum, et deliberandum est. ".

Alcuni concili riuscirono più che nazionali, senza essere ecumenici, e tali sono quelli che i romani Pontefici convocarono da tutto l'occidente nelle grandi divergenze risguardanti la Chiesa in generale, prima d'inviare agli orientali i loro sentimenti intorno materie, sulle quali fossero stati consultati. Ed è perciò, che il Papa s. Celestino

I radunò un concilio contro Nestorio; s. Leone I, contro Eutiche; s. Felice II, detto III, contro Acacio autore del primo scisma fra la chiesa greca e la latina; s. Martino I contro i monoteliti; così pure fece s. Agatone coll'intervento di cento venticinque vescovi nel 679, ove furono condannati i monoteliti, ed eletti i pontificii legati, che dovea mandare al concilio generale di Costantinopoli, ec.; e Stefano II, detto III, contro gl'inconoclasti, condannando il *Conciliabolo (Vedi)*, o pseudo-concilio, che erasi tenuto in Costantinopoli contro le sagre immagini. Così vi furono concilii, che riuscirono più che provinciali, senza essere nazionali. Tali sono quelli, in cui i vescovi di un patriarcato, od anche di diversi, si adunarono per deputati, come furono il concilio di Costantinopoli sotto Menna, ed Agapito, e quello detto di *Trullo* ec. Veramente il concilio *Trullano*, o *Quini-Sesto* si ha, per i canoni non disapprovati dalla santa Sede, come un vero concilio nazionale dei greci. Finalmente vi furono alcuni concili, ch'ebbero il nome di generali, perchè come tali furono approvati dai Romani Pontefici, al che aderirono i vescovi di occidente, sebbene non fossero stati composti che dai vescovi di oriente.

§. I. *Origine, necessità, autorità dei concili, e collezione di essi.*

I concili sono d'istituzione divina tanto nell'antica che nella nuova legge. Senza confondere l'istituzione del concilio della Chiesa, colla istituzione del sinedrio dell'antico testamento, diremo qui per sola erudizione, che gli ebrei avevano il loro sinedrio o gran consiglio, concistoro, o concilio composto di settanta seniori, i quali avevano l'autorità di interpretare la legge, e di fissarne il senso. Iddio stesso, come si ha dai *Num.* 11, 16., e dal *Deuteron.* 17, 8, aveva comandato a Mosè di stabilire questo concistoro o concilio. Quindi Gesù Cristo, supremo legislatore, di cui Mosè era stato la figura, con più di ragione stabilì nella sua Chiesa un senato, che ha diritto di giudicare infallibilmente in materia di religione. Il primo concilio apostolico ebbe luogo dopo la sua morte, e gloriosa risurrezione, cioè dopo l'Ascensione. Fu celebrato in Gerusalemme nell'anno 33, coll'intervento di cento venti discepoli ed apostoli. Ivi il vicario di Gesù Cristo, il Pontefice s. Pietro, esercitò il primo atto di giurisdizione, nell'elezione di s. Mattia sostituito al traditore Giuda Iscariote, di cui parlasi nel capo I degli *Atti apostolici*. Il secondo concilio, egualmente in Gerusalemme, fu celebrato da s. Pietro cogli apostoli e discepoli, dopo essere stati illuminati dallo Spirito Santo nella sua venuta. Il terzo concilio, il quale per essere più solenne, da molti viene considerato pel primo, fu quello che nell'anno 51 s. Pietro celebrò in Gerusalemme, reduce da Roma, cogli altri Apostoli, i quali attribuiscono allo Spirito Santo la loro decisione, dappoichè questa fu inviata per lettera ad Antiochia con una formola, che dipoi fu adottata dai concili generali: *Visum est Spiritui Sancto et nobis.* Dipoi i concili osservarono, che questa assemblea degli apostoli in Gerusalemme per dare la loro decisione sopra un punto controverso, servì di modello alla

Chiesa in occasione di tenere i suoi concili generali.

I primi concili, di cui abbiasi cognizione dopo quelli di Gerusalemme, sono i concili dell'Asia contro i montanisti, giacchè non vi sono prove sicure, che ne sieno stati tenuti da quel tempo sino alla metà del secondo secolo. Dopo i detti di Gerusalemme sono notati tra i primi concili quello di Aquileia, e quello di Gerapoli. In quello di Aquileia s. Soto, alla testa di dodici vescovi, convinse di errore, e condannò Teodoto detto il Coramaio, con Massimilla e Montano, i quali dicevano di essere lo Spirito Santo. Quei che furono celebrati dipoi verso il fine del secondo secolo, furono sopra la questione della Pasqua, e del battesimo. Tertulliano dice, che sino da allora si tenevano concili in oriente, particolarmente nella Grecia, dove tutte le chiese di una provincia radunavansi in un luogo medesimo per trattare d'accordo sulle materie più importanti. Questo concorso di tutti i fratelli formava una rappresentazione di tutto il nome cristiano, e ne dava una idea grande ed augusta, perchè cominciavasi dalle preghiere, e dai digiuni, per trarre lo spirito di Dio sopra gli assistenti. S. Cipriano fa menzione di parecchi concili d'Africa più antichi del suo tempo; ed egli stesso ne tenne molti, inculcando, che bisogna aspettar l'occasione per regolare gli affari importanti della Chiesa, come a dire la riconciliazione di quelli, ch'erano caduti nella persecuzione. Ma nel tempo stesso egli osserva, che le persecuzioni servirono di ostacolo alla riunione dei concili, perchè i vescovi, e i sacerdoti vivevano dispersi, e nascosti. Quindi sembra, che i vescovi di varie provincie pel commercio delle lettere procurassero supplire a questo difetto, non lasciando però di tenere concili negl'intervalli di pace e tranquillità. Talvolta eziandio si radunarono concili di parecchie provincie, come i due concili di Antiochia, contro Paolo di Samosata. Quando poi cessò del tutto il timore delle persecuzioni, i concili provinciali si tennero con frequenza e regolarità maggiore, e si cominciò a tenerne di ecumenici, vale a dire di tutte le chiese del mondo per gli affari principali della religione.

Il Pontefice s. Ilaro, fiorito nel 461, ordinò che i vescovi celebrassero concili ogni anno, ciò che aveva comandato il primo concilio generale celebrato nel 325 in Nicea da Papa s. Silvestro I, ma di due in due anni. Osserva il Bergier, che dopo la propagazione e lo stabilimento della fede cristiana nelle più remote regioni, essendovi dei vescovi in tutte le parti di America, nella Cina, e nelle Indie (ed ora possiamo aggiungere nell'Oceanica), divenne più difficile congregare i concili generali. Il Cardinal Pallavicini, autore della *Storia del concilio di Trento*, nel lib. 16, c. 10, anno 1562, così si esprime su questo argomento: » Io mi confi» do che la lezione di questa mia » istoria, ov'ella non partorisse al» tro frutto, leverà uno scandalo » assai comune di persone zelanti, » ma non esperte negli affari civi» li, e nel corso del presente mon» do politico; cioè, che i Papi non » usino a nostra età di raunare i » concili, come solevasi per altri » tempi, come prescrivono i sa» gri canoni, e come par che ri-

» chiederebbe il ristoro della sem-
» pre labile, e sdrucciolante disci-
» plina. Senza dubbio in legge-
» re i successi di questo ultimo
» Concilio (il Tridentino), si accor-
» geranno, che nel cielo mistico
» della Chiesa non si può imma-
» ginar congiunzione o più diffici-
» le ad accozzare, o, accozzata, di
» più pericolosa influenza, che un
» concilio ecumenico. Onde fin-
» chè il tenore del mondo proce-
» de così, il tentarlo, fuorchè negli
» estremi bisogni, sarebbe appunto
» un tentare Dio, e un far con-
» gregazione che minacciasse evi-
» dente rischio di pervertirsi in
» disgregazione della Chiesa ".

Tuttavolta per ciò che riguarda la necessità ed utilità de' concili, la maggior parte dei teologi asseriscono, che i concili sia generali, sia particolari sono utilissimi, ma però non sono assolutamente necessari parlando generalmente, avvegnachè la Chiesa sparsa non essendo meno infallibile della Chiesa riunita, può terminare le questioni, che mai sorgessero ricorrendo alla santa Sede, che n'è il centro, e la maestra. Dicono ancora i teologi, che tuttavia i concili possono in certo modo divenire necessari in parecchie circostanze sommamente straordinarie. Per ciò che riguarda il riconoscere in tempo di scisma se l'elezione del Pontefice riuscì canonica, e distinguere quello intruso, ecco in questo proposito come si esprime l'ab. Gusta; *della condotta della Chiesa Cattolica nell'elezione del suo capo visibile il Romano Pontefice*, Venezia 1799, pag. 42 e seg.: » stabiliremo in questo luogo » come certo pure, e fuori di dub-» bio: *l'elezione del Papa non tocca al concilio generale.* Non si » addurrà un solo testo della Scrit-» tura, nè un decreto dei Papi, » nè dei concili ecumenici, neppu-» re la tradizione, con cui si pro-» vi appartenere l'elezione Ponti-» ficia al concilio generale. Di 251 » Papi, che conta la Chiesa fino » al presente (noi, secondo i più » critici cronologisti, e per le ra-» gioni che diremo all'articolo cro-» nologia dei Papi, registrammo » Pio VI il 260 Pontefice, che le » *Notizie annuali di Roma* segna-» no pel 254), neppure un solo » si trova, che sia stato eletto dai » concili, esclusi i Cardinali, e ben-» chè siavi stata sede vacante nel » mentre che la Chiesa universale » era radunata in concilio, come » nel Lateranense, Costanziese, e » Tridentino, non pertanto l'ele-» zione del nuovo Papa fu riser-» vata ai soli Cardinali, come i le-» gittimi elettori destinati dai som-» mi Pontefici (l'elezione dei Pa-» pi divenne privativamente pro-» pria dei soli Cardinali, nel con-» cilio generale Lateranense III, te-» nuto nel 1179 sotto Alessandro III) » ai quali, siccome di sopra abbiamo » dimostrato, tocca soltanto di pre-» scrivere il metodo dell'elezione, e » determinare gli elettori (s'inten-» de a seconda delle pontificie co-» stituzioni). Se nel Costanziese fu-» rono aggiunti ai Cardinali altri » elettori per venire alla elezione » di Martino V, ciò non si fece senza » il consenso espresso dei Cardi-» nali, e fu limitata l'aggiunta a » quel solo caso (per ricondurre i » fedeli all'unità, giacchè erano di-» visi nell'ubbidire a Gregorio XII, » a Giovanni XXIII, ed all'antipapa » Benedetto XIII), come vedremo a » suo luogo. Quindi le ragioni ad-» dotte da qualche canonista sono

» così deboli, che non meritano at-
» tenzione, e se mai i novatori ten-
» tassero di promovere coll'appog-
» gio dei cari loro alleati, i filo-
» sofi, un tal modo di eleggere il
» Papa, debbono opporvisi vivamen-
» te i Cardinali, ed il corpo dei
» vescovi, poichè tal metodo altro
» scopo non presenta, che d'intro-
» durre l'anarchia nella Chiesa, sì
» per l'indispensabile dilungaggine
» che va sempre annessa alla con-
» vocazione d'un concilio generale,
» e che sarebbe maggiore nei tem-
» pi presenti, che per la somma
» difficoltà di riunire i voti neces-
» sari di una grande moltitudine
» nella scelta del soggetto. » *V.* Elezione de' Pontefici.

Le collezioni poi dei concili, dei canoni, atti, e decreti de'medesimi, si sono fatte sino dai primi tempi della Chiesa tanto dai greci, che dai latini. Si conoscono quattro antiche principali collezioni greche, ed altrettante almeno latine, senza comprendervi quelle dei canoni apostolici. La prima collezione greca del 385 è quella di Stefano vescovo di Efeso, o di Sabino vescovo di Eraclea, e comprende quanto è avvenuto nei sinodi dopo il Niceno sino ai primi anni del secolo quinto. La seconda collezione greca, col titolo di *Codex Canonum Ecclesiae universae*, fatta dopo il concilio calcedonese, è diversa dal codice della Chiesa orientale. La prima collezione poi dei *Canoni (Vedi)*, che in Roma abbia avuto forza di legge, fu quella di Dionisio *il Piccolo*, secondo il p. Constant; ed i Ballerini nel trattato *De Collectoribus Canonum*, dicono che la Collezione di Dionisio, *il Piccolo*, ossia *l'Esiguo*, ebbe per lunghissimo tempo grande celebrità, perchè principalmente era in uso nella Chiesa Romana. Incominciò poi a chiamarsi *Codex Canonum*, allorquando Adriano I nel 774, ne fece un presente a Carlo Magno in Roma, essendo però già state fatte a tal collezione delle aggiunte importanti. Ma perciò che riguarda le nuove collezioni de'concili, ve ne sono di generali, che contengono tutti i concili generali, e particolari; e di particolari, le quali non racchiudono che i concili tenuti in alcuni stati particolari, come ve ne sono dei soli principali concili sì generali, che particolari, delle quali ne citeremo due cioè: 1.° p. Antonio Baldassarri della compagnia di Gesù, *Istoria compendiosa de' concili ecumenici dell'oriente, e dell'occidente, con la scelta di alcuni concili nazionali, e provinciali*, opera dedicata a Clemente XI, e stampata in Venezia dal Poletti nel 1713; 2.° *Dizionario portatile de' concili*, contenente una somma di tutti i concili generali, nazionali, provinciali, e particolari, il motivo per cui furono tenuti, le loro decisioni sopra il dogma e la disciplina, e gli errori che furono condannati etc., con una tavola cronologica di tutti i concili. Questo libro interessante fu tradotto dal francese nell'idioma nostro, ed una terza edizione vide la luce in Venezia nel 1789 pel Bettinelli. A pag. 18 e seg. vi sono utili notizie sulle diverse e più celebri collezioni de'concili; ed a pag. 23 riportansi le differenti *Somme de' Concili.*

L'abbate Lenglet Dufresnoy, nella parte seconda delle preziose *Tavolette cronologiche*, Venezia 1748, ci dà nella quinta colonna esatte ed importanti indicazioni di tutti i concili dal primo di Gerusalem-

me sino al concilio provinciale di Benedetto XIII del 1725, e quello di Ambrun celebrato nel 1727; tutti colle autorità delle tre grandi collezioni de' concili, cioè con quella di Louvre *Collectio Conciliorum Regia*, impressa in Louvre nel 1644 in trentasette volumi in foglio; dei pp. gesuiti Labbé Filippo, e Gabriele Cossart, *Collectio magna conciliorum*, pubblicata nel 1672 in Parigi, in diciotto volumi in foglio; e del p. Giovanni Arduino gesuita, la cui prima edizione è in dodici volumi in foglio stampati nel 1715 a Louvre, col titolo, *Conciliorum Collectio regia maxima*; colle collezioni particolari di Baluzio, il quale ci ha dato in un volume *la nuova collezione de' concili, la collezione dei concili della Gallia Narbonese, e le Miscellanee;* e del p. Martene, *Thesaurus, e Collectio novissima.* Queste sono due collezioni di antichi monumenti ecclesiastici, pubblicati da quel dotto benedettino della congregazione di s. Mauro, nelle quali riporta dei concili, che mancano nelle grandi collezioni. Egualmente il Lenglet si servì delle autorità di Davide Vilkins pei concili d'Inghilterra, ed Irlanda, *Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae* a *synodo Verolamensi ab anno Domini* 446 *ad annum* 1717, Londini 1737, in quattro volumi in foglio. Quelli della Spagna furono raccolti in quattro volumi grandi, *Collectio maxima conciliorum Hispaniae, et novi orbis*, Romae 1693-1694, dal Cardinal Giuseppe Saens de Aguirre benedettino. La *Gallia Christ.* dai Sammartani fu stampata in XIII volumi a Parigi nel 1715, ove sono molti concili descritti, che prima erano ignoti. E Guglielmo Bessin, benedettino, pubblicò in Rouen nel 1717 una nuova edizione dei concili della Normandia, incominciata dal p. Bellaise nel 1710. Lungo sarebbe riportare le diverse ristampe ed edizioni delle summentovate collezioni; per cui solo faremo menzione, che a quella dei pp. gesuiti Labbé, e Cossart, furono aggiunti sei tomi in foglio (per supplimento dell' edizione Veneta fatta per cura di Nicola Coletti nel 1732) da monsignor Giandomenico Mansi de'chierici regolari della Madre di Dio, stampati in Lucca dal 1748 al 1752.

Oltre alle nominate collezioni, vanno rammentate quelle particolari de' concili di Roma di Luca Olstenio del 1662: quella de'concili d' Africa del padre Granier dell'anno 1673; quella de' concili di Francia del padre Sirmond, e del suo nipote del 1629; quella dei concili del Perù, sotto il titolo di *Lima Limata*, di Francesco Araldo francescano del 1673; quella dei concili d' Inghilterra di Enrico Spelmann del 1639; quella dei concili di Germania, che consiste nell' edizione dei capitolari di Carlo Magno, di Beato Renano del 1531, nella seconda parte del t. I delle *Antichità di Germania*, stampata nel 1606 in Francfort per cura di Melchiorre Goldast, e nelle costituzioni imperiali del medesimo autore, t. I, nella *Storia di Magonza* del Serario, del 1604. Per conto poi della storia dei concili generali, accenneremo i più accreditati scrittori. Un anonimo francese scrisse l'*Histoire des Conciles generaux commençant par le premier concile de Nicè avec des Notes d'eclaircissement, et de critique* etc., à Paris 1694, ma per quanto fos-

se utile, ed erudita quest'opera, ella non fu proseguita, e non ci è rimasto che il primo tomo contenente il solo concilio I di Nicea. Un altro pubblicò l'*Histoire des conciles generaux jusq'au Concile de Trento*, Paris in due volumi. Marco Battaglini scrisse la *Storia universale di tutti i Concili generali e particolari di s. Chiesa*, la cui quinta edizione fu pubblicata in Venezia nel 1714 in foglio, ed è la più ampla. Gli stessi concili generali furono illustrati da Cristiano Lupo, celebre agostiniano, le cui opere in dodici tomi furono stampate in Venezia dal 1724 al 1729 in foglio, e poi con nuovi eruditissimi *Commenti* dal ch. p. Giuseppe Catalani, dell'oratorio di s. Girolamo della Carità di Roma, con questo titolo: *Sacrosancta Concilia Oecumenica commentariis illustrata*, Romae 1749, in quattro tomi in foglio. Furono ancora illustrati da Saverio Binnio con nove tomi in foglio stampati in Colonia nel 1618, dagli editori della *Collectio Conciliorum Regia* summentovata, raccolta da Labigne, e poi stampata dai lodati pp. Labbé, e Cossart. Osservano gl'intendenti, che le collezioni de'concili, sebbene rechino grandi vantaggi, tuttavia nella loro maggior parte non sono senza difetti, a cagione degli scogli senza numero, che vi s' incontrano. Negli articoli del *Dizionario* si fa la storia compendiosa dei concili, secondo i luoghi ove furono celebrati, con maggiore, o minore brevità, secondo la loro importanza. Spesso, sebbene molti luoghi non sieno stati vescovili, pure non si manca in riguardo ai concili in essi tenuti, di riportarne i principali cenni storici, e geografici.

§. II. *Rispetto dovuto ai Concili, loro autorità, convocazione, e conferma.*

Dopo la sagra Scrittura non si hanno monumenti più sagri de' concili generali, e per la venerazione di sì auguste assemblee in oriente istituironsi persino le feste in memoria dei principali concili, ciocchè fu poco noto all' occidente. Pei primi sei concili ecumenici, non che pel settimo, ne veniva ogni anno dai greci e dagli altri del loro rito celebrata solennemente la commemorazione. La santità e il numero di quelli, che assistettero a sì venerande assemblee, ne resero più rispettabili le decisioni, che dal capo della Chiesa, che le convocò, sancite, ottennero irrefragabile autorità universale. È quindi verità cattolica rispetto ai concilii, e sentenza unanime dei teologi, che le loro solenni decisioni non abbisognano per essere tali dell'accettazione della Chiesa; dovendo anzi questa sottomettersi ad ammetterle, tostochè sieno giuridicamente promulgate. Il perchè la cognizione profonda dei generali concili porge un particolare aiuto per rettamente rilevare, e stabilire viemmeglio i fondamenti della cattolica credenza, e per non iscostarsi dalle sue immutabili regole, essendovi in essi tutti svolti, e dispiegati i dogmi alla fede spettanti.

Insegnano infatti i teologi che in quanto alle verità di fede contenute nella Scrittura, o ricevute nella Chiesa per la dottrina degli apostoli, la decisione di un concilio generale dee fissare la credenza de' fedeli. Così le definizioni contenute ne' simboli, o nelle loro esposizioni, sono di fede, sebbene tra di esse ve ne

possono essere alcune, che non sieno di fede, siccome le questioni incidenti, intorno alle quali non si deliberò nel concilio. Tuttochè poi le leggi dei concili particolari sieno inferiori rispetto all' autorità delle leggi fatte dai concili generali, non sempre però lo sono in materia disciplinare. Avvertono i teologi, che non si deve esclusivamente attaccarsi ai concili degli ultimi tempi, nell' idea che contengano ciò ch' è pure contenuto negli antichi concili. Quelli dei primi secoli della Chiesa non sono meno degni di riflessione ed ossequio, perchè hanno anch' essi un carattere di maestà di grandezza, e di unzione, degni dello Spirito Santo, che vi assisteva. In una parola, i concili furono in tutti i tempi riguardati come l'anima della disciplina ecclesiastica, perchè ne stabilirono le regole, ne punirono le trasgressioni, ne impedirono il disprezzo, e ne ripararono le perdite insensibili, che il tempo, e il rilassamento resero inevitabili. Fu per mezzo dei concili, che la Chiesa si conservò nella purità della fede precipuamente nei tre primi secoli, nei quali fiorì ogni genere di virtù. Fu all'ombra di questa autorità spirituale, di cui la Chiesa fece particolare uso nei concili, ch' essa potè combattere, e reprimere tante eresie, che insorsero, massime nei suoi primi secoli, adoperando cogli infelici eretici le istruzioni, le conferenze caritatevoli, ed una invincibile costanza nel non avere nessun commercio cogl' incorreggibili, a tenore del precetto di s. Paolo *ad. Tit.* c. 3, 10.

Per maggior chiarezza poi conchiuderemo, che la Chiesa cattolica nelle cose di fede è nel suo Capo infallibile. Il romano Pontefice, come si esprime il concilio di Firenze nella definizione di fede, *est omnium christianorum Pater et doctor:* Egli è il successore di s. Pietro, ha il primato di onore e di giurisdizione su tutta la Chiesa. Egli è il vicario di Cristo, a lui *in b. Petro pascendi, regendi, gubernandi universalem Ecclesiam a Domino Nostro Jesu Christo plena potestas tradita est.* Ciò è sì vero, che non vi è tempo, in cui si possa provare ch' Egli errò: e non potrà errare nella fede giammai, ed in ogni tempo ancora sarà santissimo, e sapientissimo il governo, e il reggimento della Chiesa. Ciò per altro non dicesi come se si potesse credere non doversi grandissimo rispetto ai concili. Anzi la natura stessa della cosa dimostra il contrario. In fatti il concilio generale, o ecumenico, convocato per autorità del romano Pontefice, da esso presieduto o per mezzo dei suoi legati, quindi dalla Sede apostolica confermato, e proposto a tutti per essere osservato, è veramente generale siccome in realtà è la Chiesa congregata, che decide, e stabilisce, ed è perciò infallibile nelle sue definizioni, e da chiunque vuole mantenersi nella Chiesa cattolica, fuori della quale non v' ha salvezza, debbe essere inalterabilmente rispettato. Tale fu sempre il sentimento di chiunque intese la verità, e non abbia voluto tralignare dalle inconcusse massime della religione. Quindi doveroso è il rispetto e la venerazione, da cui furono sempre animati i cristiani verso sì auguste adunanze della Chiesa, sì negli antichi tempi che nei posteriori.

Finalmente gli altri concili ancora, sieno nazionali, sieno provinciali, qualora siensi celebrati col beneplacito della santa Sede, e da essa

approvati, naturalmente dovevano esigere, ed hanno esatto il particolare rispetto, osservanza, ed ossequio circa le determinazioni nei medesimi adottate, da quelle nazioni, e provincie, i pastori delle quali in tanto numero, e con tanta sapienza, ne trattarono e disposero gli spirituali negozi. Debbesi così anche dire nella rispettiva intelligenza riguardo alle singole diocesi, quando trattasi di concili diocesani.

L'autorità de' concili, siccome questi sono di due specie, generali o particolari, così è diversa: i particolari non hanno per sè stessi nè una autorità infallibile, nè un potere universale. Non l'hanno essi se ciò non consti dal modo ed ampiezza della conferma data dal romano Pontefice, cui sempre va unita l'adesione della Chiesa cattolica. Se ciò non si raccoglie dalla forma della pontificia approvazione, la quale non dia tanta ampiezza di autorità, allora i sinodi, sieno nazionali, sieno provinciali, sieno diocesani, non hanno autorità superiore alla propria loro natura, come concludono i teologi. I concili però ecumenici e generali, hanno per sè un'autorità suprema ed infallibile, tanto per ciò che riguarda la fede, che per quanto si riferisce ai costumi, ed a stabilire e riformare la disciplina; nel che è anche somma ed ineluttabile la loro autorità. Tale infallibilità de' concili ecumenici loro deriva perchè essendo la Chiesa infallibile, naturalmente lo deve essere raccolta in concilio veramente generale. Ma della potestà del Papa sopra il concilio, e dell'approvazione dei concili generali, nei quali i Papi non intervennero, mediante un sinodo da essi celebrato coi prelati immediatamente soggetti al patriarcato romano, ed ivi esaminati minutamente prima di procedere alla conferma, si trattò all'articolo *Basilea* (*Vedi*), e precisamente nel volume IV, pag. 153, 156 e 157 del *Dizionario*. Solo qui coi migliori teologi noteremo, che i Papi ancorchè non sieno intervenuti personalmente al concilio, possono riservarsene la conferma dappoi. Inoltre, acciò i Papi diano la loro suprema conferma al concilio, non sono tenuti a fare ciò in un sinodo romano, ma possono darla anche in altra maniera.

Quanto iniqua fosse la dichiarazione del conciliabolo di Basilea, che l'autorità del concilio generale era superiore a quella del Pontefice, lo dimostra s. Giovanni da Capistrano nel suo libro, *De auctoritate Papae et Concilii*, e il Cardinal Turrecramata, *De Ecclesia* lib. 2, cap. 100. Il Cardinal Giovanni Casanova aragonese, celebre per virtù e dottrina, a' tempi del detto conciliabolo scrisse un trattato della potestà del Papa sopra il concilio. Ecco su questo argomento quanto disse Benedetto XIV, *de Syn. dioec.* l. 13, c. 2, n. 3. » Ex eo quod episcopi in » concilio generali sint veri judices, cave ne inferas teneri Romanum Pontificem, in ferenda » sententia majorem partem judicum sequi, eorumdemque doctrinam approbare. Etenim uti » ratiocinatur Melchior Canus, » quamvis omnes episcopi sint veri judices, supremum tamen judicium est a Christo Domino suo » in terris vicario commissum; eidemque munus demandatum quot quot in errorem defluxerunt, sive pauciores, sive plures numero » fuerint, ad veram fidem revocan-

» di .... Hanc supremam Roma-
» ni Pontificis supra ceteros episco-
» pos praerogativam agnovit oecu-
» menica synodus Florentina, cui
» solus Eugenius IV qui eidem per
» se praefuerat, subscripsit defi-
» niens: *Ego Eugenius catholicae*
» *Ecclesiae episcopus ita definiens*
» *subscripsi*, ceteri vero licet Pon-
» tifici adstiterint tanquam conju-
» dices, in Pontificis tamen reve-
» rentiam, se abstinuerunt a ver-
» bo definiens, solumque dixerunt:
» *Ego N. Episcopus subscripsi* ".
Nei concili però, ne' quali il Papa non presiede in persona, ogni vescovo soscrisse colla parola *definiens*, come vedesi nel concilio Tridentino. *V.* il Cardinal Orsi, *Della infallibilità, e della autorità del Romano Pontefice sopra i Concili Ecumenici*, Roma 1741 in due tomi.

Per ciò, che spetta alla reità delle appellazioni dal Papa ad un concilio, e da questo ad altro concilio, ci limiteremo al seguente cenno. Nel concilio generale XIII, celebrato da Innocenzo IV nell'anno 1241 in Lione, fu scomunicato Federico II, il quale fu il primo, secondo de Marca, *de Conc. sac. et imper.* lib. IV, c. 17, § 5, che si appellò al futuro concilio più copioso e solenne. Abbiamo però dal Lenglet, *Principii della Storia*, in Filippo II Augusto re di Francia, che questi già quarantacinque anni prima avea fatto la stessa appellazione nel 1200, per non volere allontanare la concubina Agnese di Merania, e riunirsi ad Isemburga sua sposa. Quindi Pio II emanò una costituzione, nella quale vietò nel 1460, sotto pena di scomunica l'appellarsi chiunque si fosse dal Papa al futuro concilio, come allora aveva fatto Sigismondo duca d'Austria, e condannò gli appellanti quali rei di eresia, e di lesa maestà. Allorquando nel 1482 Sisto IV si separò dalla lega coi veneziani, e si collegò con diversi principi contro di loro, il concilio di Cremona scomunicò i veneziani, e il Papa ne approvò il decreto. Ma i veneziani essendosi da lui appellati al futuro concilio, Sisto IV dimostrò con una bolla, essere l'autorità della sede apostolica, e di chi in essa risiede, superiore a tutti i concili. Studiaronsi i veneziani di concitare contro il Papa i re di Spagna, e di Francia, supplicandoli di approvare la loro appellazione, ma restarono inutili i loro maneggi, e Luigi XI, re cristianissimo, volle all'opposto, che la sentenza di Sisto IV fosse con gran solennità pubblicata, giacchè a tal effetto il Papa l'aveva mandata a tutti i sovrani d'Europa. Poco appresso Carlo VIII re di Francia facendo vive istanze ad Alessandro VI per l'investitura del regno di Napoli, ed il Papa rifiutandosi di contentarlo, il re appellò al futuro concilio, ed Alessandro VI invece lo minacciò colla pena delle censure ecclesiastiche, secondo il decreto di Pio II, come narra Surita nel tom. V, lib. 1, cap. 3. Finalmente la costituzione di Pio II, prima da Gregorio XIII, e poi da Paolo V fu introdotta nella bolla in *Coena Domini*. *V.* gli articoli Appellazione alla santa Sede, e Commissioni.

Il Papa adunque ha diritto di convocare i concili generali, di presiedervi egli medesimo, o per mezzo de' suoi legati, di approvarli, e di confermarli con autorità apo-

stolica, siccome avvenne, e fece coll'ultimo concilio generale di Trento nel 1564 Pio IV, e col tenore della bolla *Benedictus Deus*, che si legge nel *Bull. Rom.* tom. IV, par. II, pag. 163. Tutto questo appartiene al sommo Pontefice in qualità di capo della Chiesa universale. I concili poi nazionali sono convocati dai patriarchi, o primati, i provinciali dai metropolitani, i diocesani dai vescovi. I medesimi prelati, che hanno diritto di convocare i concili, hanno pure quello di presiedervi, nonchè di proporre le questioni, che in essi debbonsi trattare, lo che non impedisce che gli altri vescovi, che vi assistono, non possano proporre parimenti quello che giudicassero a proposito.

§. III. *Persone, che hanno luogo, e voto nei concili.*

Anticamente vi erano delle pene contro quelli, che senza causa legittima si astenevano d'intervenire al concilio, per istruire od essere istruiti, essendo eglino obbligati di comunicare i loro lumi, se tanti ne avessero per illuminare gli altri; di profittare di quelli dei loro confratelli, se fossero stati meno dotti di essi. Il concilio di Laodicea dichiarò, che se un vescovo ricusava di recarsi al concilio della provincia, si prendeva la sua assenza come una prova convincente di sua cattiva condotta, e come l'effetto di un giusto timore di essere scoperto. Questo concilio eccettuò il solo caso d'infermità. Il quinto concilio cartaginese, nel X canone, non ammette altre scuse, che quelle d'infermità, o di una grave età, o di altra necessità indispensabile; e vuol che quelli che non potranno trovarsi al concilio, scrivano le loro scuse appiè delle lettere di convocazione. I padri del concilio Calcèdonese vogliono, che i vescovi, i quali non si troveranno al concilio, ricevano una specie di correzione fraterna per parte dei loro confratelli. I vescovi di Francia prescrivevano anch'essi la medesima correzione, e vi aggiunsero la pena inflitta dal concilio africano, il quale comandava al vescovo, che dispensavasi di andar al concilio, di avvertire il primate sotto pena di un certo genere di scomunica. Ed il concilio di Arles, parlando di un vescovo che abbandona il concilio, prima della chiusura, dice queste parole: *Alienatum se a fratrum communione cognoscat, nec eum recipi liceat, nisi in sequenti synodo fuerit absolutus.* Tale era lo spirito degli antichi concili; il perchè i concili provinciali non mai furono tanto frequenti quanto nei sei primi secoli. In progresso si cominciò a raccoglierli una volta l'anno, e la ragione della necessità, della residenza, e della povertà costrinsero i vescovi di Spagna a contentarsi di un solo all'anno. Il santo Pontefice Gregorio I riconosce che ponno esservi delle ragioni legittime di ridurre il numero de' concili provinciali, ma sostiene che essendo necessarissimi alla disciplina, non ve ne possono essere di giuste per interromperli. *V.* il decreto del concilio di Trento *Sess.* 24, *De Reform.* cap. 2, nel quale si stabilisce che *Synodi provinciales quolibet saltem triennio*, e che i sinodi diocesani *quotannis* debbano celebrarsi. Così invitano i teologi ad attenersi a quel

decreto sull'obbligo d'intervenirvi, ed è appunto quanto insegna Benedetto XIV lodato, *de Synod. dioeces.* lib. 13, cap. 3, et seq.

I soli vescovi hanno il diritto radicale, e intrinseco di trovarsi ai concili. Siccome giudici, essi soli vi hanno voto deliberativo, o decisivo pel loro carattere. I Cardinali, gli abbati consagrati, e i generali degli Ordini religiosi si trovano pure ai concili, e vi hanno voce deliberativa, ma non avviene essa che in forza di consuetudine, diritto ecclesiastico, e privilegio per rispetto ai Cardinali, benchè non sieno vescovi, e per riguardo alla sublimità della loro dignità. In quanto agli abbati, ed ai generali degli Ordini regolari, avviene in forza dei privilegi loro concessi. Per riguardo ai preti secolari, e regolari che vi si chiamano, non vi si trovano che come dottori e consiglieri, per esaminare, istruire, preparare le materie, e non vi hanno che voto consultivo; e se qualche volta vi ebbero voto deliberativo, fu loro concesso dagli stessi concili. L'uso più universale, per ciò che spetta al grado, e al modo di opinare nei concili, era che i vescovi delle principali chiese vi tenessero il primo grado, ed opinassero i primi, e di più gli altri vescovi secondo il tempo della loro ordinazione. Quanto ai Cardinali deve notarsi, che quantunque non vescovi, essi hanno però il diritto di prender posto avanti i vescovi, anche nei concili generali, attesa la dignità di cui sono rivestiti, e la loro sublimità, perchè costituiscono il senato, o consiglio del sommo Pontefice, e perchè essi hanno il privativo diritto di eleggerlo. Quindi essi *rubro galero* insigniti da Innocenzo IV, presero il posto nel primo concilio generale di Lione del 1245, ed in appresso dopo il Papa avanti a tutti i vescovi. Alcuni però dissero che il cappello rosso ai Cardinali venisse determinato in quel concilio, ma la solenne cerimonia dell'imposizione ebbe luogo in Cluny.

Nel concilio, che Papa Clemente II celebrò in Roma nel 1047, insorse la controversia tra gli arcivescovi di Milano, e di Ravenna riguardo alla dignità, e preeminenza della loro chiesa, i quali, come pure il patriarca di Aquileja, pretendevano ne' sinodi il luogo più onorevole, e però Clemente II con un decreto, che si legge appresso il Rossi, *Histor. Ravennat.* lib. V, pag. 283, ordinò che l'arcivescovo di Ravenna ne' concili abbia il lato dritto del sommo Pontefice, quando l'imperatore non sia presente, e che essendolo, occupar dovesse il lato sinistro. Pio IV nel concilio di Trento ordinò che i primati, tanto veri quanto pretesi, sedessero alla rinfusa tra i metropolitani, giusta però il tempo della loro consagrazione. Ciò ebbe effetto nel fine di dicembre 1562. Pompeo Sarnelli, *Lett. Eccles.* t. IX, pag. 129, dice che nei concili altre volte sono ammessi preti di eccellente sapienza ed erudizione, ma solo con voto consultivo. Così Origene fu introdotto dai vescovi nel concilio Arabico, di cui fa menzione Eusebio *Hist.* lib. VI, cap. 37; Melchiorre prete nel sinodo Antiocheno, che impegnò Paolo di Samosata, e lo confutò, come attestano Rufino e Socrate. Atanasio essendo ancor diacono, nel concilio Niceno disputò contro Ario. Quei preti pe-

rò, ch' erano procuratori dei vescovi assenti, avevano in oriente il voto decisivo, e sedevano nel luogo dei loro vescovi, benchè gli altri preti stessero dopo le sedie vescovili; ma in occidente, e precisamente nel concilio di Trento, gli stessi preti procuratori de' vescovi, non sedettero coi vescovi, nè ebbero il voto decisivo; ma il consultivo solamente; ed i legati apostolici, o fossero vescovi, o preti, o diaconi, sedevano sopra i patriarchi, o primati.

§ IV. *Cerimonia, forma, e modo della celebrazione dei Concili, e cerimonie ed ordine dei Concili generali.*

Per far conoscere quale sia generalmente il metodo, che si tiene nel celebrare i concili, recheremo taluni esempi del Cerimoniale osservato nelle indicate sacre adunanze. Alla prima ora del giorno, prima che levi il sole, si farà uscire tutta la gente di chiesa, e si chiuderanno le porte. Tutti i portinai staranno a quelle per dove i vescovi devono entrare, i quali entreranno tutti insieme, e sederanno secondo il rango della loro ordinazione. Dopo i vescovi si chiameranno i preti, che per qualche titolo debbano entrare, poscia i diaconi eletti allo stesso modo. I vescovi sederanno in circolo; i sacerdoti sederanno dietro di essi, e i diaconi staranno in piedi davanti i vescovi. Indi entreranno i laici, che dal concilio saranno giudicati degni, e si faranno entrare anche i notari per leggere, e scrivere ciò che sarà necessario; custodendosi intanto le porte. Dopo che i vescovi saranno stati lungamente in silenzio sedendo, e colla mente a Dio rivolta, l'arcidiacono dirà: *Pregate*, e subito si prostreranno tutti a terra, pregheranno lunga pezza in silenzio con lagrime, e gemiti; uno de' più anziani vescovi si leverà per fare ad alta voce una preghiera, e gli altri continueranno a stare prostrati, e finito che avrà l'orazione, e che tutti avranno risposto: *Amen*, l'arcidiacono dirà, *Levatevi*; tutti si leveranno, e i vescovi e i preti sederanno con timor di Dio, e con modestia. Tutti staranno in silenzio, ed un diacono vestito di camice, recherà in mezzo dell'assemblea il libro dei canoni, e leggerà quelli, che parlano sulla tenuta de' concili. Poscia il vescovo metropolitano prenderà la parola, ed esorterà quelli, che hanno qualche affare da proporre, e qualche querela da produrre. Non si passerà ad altro affare, se il primo non sia sbrigato. Se alcuno di fuori, prete, chierico, o laico, vorrà presentarsi al concilio, lo dichiarerà all'arcidiacono della metropolitana, che denunzierà la cosa al concilio. Allora si permetterà alla parte di entrare, e di proporre il suo affare. Nessun vescovo uscirà dalla sessione prima che venga al termine. Nessuno abbandonerà il concilio, se tutto non sarà terminato, per potere sottoscrivere alle decisioni; imperciocchè si deve credere, che Dio è presente al concilio, quando gli affari ecclesiastici si terminano senza tumulto, con applicazione, e con tranquillità. Questa forma di tenere i concili è prescritta dal IV concilio di Toledo, ch'era nazionale celebrato nell'anno 633, e nel canone quarto, nè dubitar si deve, ch'essa non venga

da un'antica tradizione, giacchè, come avverte il Fleury, altrove non si trova.

Il concilio poi di Toledo del 671, nel canone I ordinò, che la modestia e la gravità devono essere osservate nei concili. È proibito di farvi strepito, di ridere, di tenervi discorsi inutili, di disputare ostinatamente, e di venire alle ingiurie. È inoltre antica consuetudine, che in mezzo del concilio, sotto un baldacchino si collochi il libro degli Evangeli sopra di un cuscino, per denotare la presenza di Gesù Cristo, a seconda di quanto disse s. Matteo 28: *Ubi fuerint duo, vel tres in nomine meo congregati, ibi in medio eorum sum*, non che per le altre parole del Redentore: *Ecce ego vobiscum sum* etc.

L' ultimo concilio celebrato in Roma, e presieduto dal Papa, è quello di Benedetto XIII, tenuto nel 1725, nel qual anno se ne stamparono in Roma stessa gli atti, e nel seguente in Augusta. Qui ne daremo un sunto riguardante principalmente il cerimoniale, citando i numeri dei *Diari di Roma* di quell'anno, che ne fecero la descrizione, dai quali si desunsero i seguenti cenni. Il concilio trattò della fede, dei costumi e della disciplina ecclesiastica, e vi si formarono utilissimi canoni. Le cerimonie praticate nel concilio di Benedetto XIII, poco diversificano da quelle de' concili generali, ai quali articoli si dicono le individuali particolarità. Per celebrare il concilio romano dell'anno santo 1725, nella basilica patriarcale di s. Giovanni in Laterano, la prima in dignità del mondo cattolico, il Papa Benedetto XIII, a' 12 aprile, nel palazzo Vaticano tenne prima nella sala del concistoro, una congregazione generale di preambolo alla prima sessione del concilio, da aprirsi, e cominciarsi ai 15 del medesimo aprile, giorno di domenica, nella detta basilica lateranense. Intervennero alla congregazione trentuno Cardinali, vestiti di mozzetta, e mantelletta del colore corrente rosso, e con rocchetto; tutti gli arcivescovi, e vescovi invitati al concilio e presenti in Roma vestiti di rocchetto, e mantelletta; come in mozzetta, e mantelletta erano i vescovi regolari, mentre i procuratori de' vescovi assenti erano in abito talare di color nero in un alla berretta. Il Papa, a seconda del *Cerimoniale de'vescovi*, cap. 31 lib. 1, ordinò che dal principio del concilio sino al suo termine, in tutte le chiese di Roma, ed in ogni giovedì si cantasse la messa dello Spirito Santo, come in ogni giorno in tutte le messe si dovesse dire la colletta *de Spiritu Sancto*; che il sabbato precedente all' incominciamento del concilio, dalle ore 23 a 24 suonassero tutte le campane, il qual suono dovesse ripetersi nella seguente domenica dalle ore 13 alle 14; ed in fine che tutti i fedeli, predicatori, clero secolare, e regolare, monache etc. pregassero il Signore Iddio durante la celebrazione del concilio. *V. Diario di Roma* n. 1200.

Secondo il comando del Papa, il collegio de' parrochi di Roma elesse tre del suo ceto per intervenire al concilio. Benedetto XIII si recò al Laterano nella vigilia per osservare i preparativi, restando a dormire nella contigua canonica, nelle camere del canonico Vitelleschi. Nella seguente mattina, il Pa-

pa, i Cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli abbati mitrati, e i procuratori de' vescovi assenti, assunsero nella camera dei paramenti, o sagrestia del capitolo lateranense, gli abiti sagri di colore rosso, nella qual camera fu eretto un altare, giacchè Benedetto XIII sul genuflessorio doveva intuonare il *Veni creator*, etc. che i pontificii cantori cantarono successivamente. Il Papa si assise sulla sedia gestatoria, e sotto baldacchino, coi flabelli ai lati, fu portato fuori del palazzo pontificio lateranense, preceduto dalla processione composta non solo dei mentovati personaggi, ma dei canonici destinati dai capitoli delle basiliche lateranense, vaticana, liberiana, di s. Lorenzo in Damaso, e di s. Maria in Trastevere per assistere al concilio, dei tre parrochi deputati del loro collegio, della prelatura romana, dei generali e capi degli Ordini religiosi, e dei capitoli delle basiliche patriarcali lateranense, vaticana e liberiana, non che del senatore, conservatori di Roma, e priore dei capo-rioni, e del principe assistente al soglio, ambasciatore di Bologna, e solito corteggio. Quindi la processione, spalleggiata dalla guardia svizzera, e dalle milizie pontificie del palazzo, entrò nella basilica per la porta principale, essendo coperto di tende, ed ornato di arazzi il tratto di strada per dove passò.

Entrata la croce papale in chiesa, i cantori incominciarono il salmo *Exultate justi in Domino*. All'altare del Crocifisso, detto di s. Severina, Benedetto XIII adorò il ss. Sagramento ivi esposto, e quindi, mentre i cantori cantarono l'*Ecce sacerdos magnus*, il Papa si recò al consueto suo trono, dove vestitosi degli abiti per la messa, passò all'altare papale a celebrare la messa bassa e votiva *de Spiritu Sancto*, coll'assistenza dei Cardinali vescovo e diacono, e del suddiacono prelato uditore di Rota. Terminata la messa, Benedetto XIII riprese il piviale e la mitra di tela d'oro, indi da monsignor Farsetti, protonotario apostolico partecipante, furono chiamati a nome tutti i Cardinali, i prelati, e gli altri, che avevano luogo nel concilio. Dipoi il Papa intuonò l'antifona: *Exaudi nos, Domine*, avanti l'altare de' ss. Apostoli, ov'erasi recato, la quale fu continuata dai cantori pontificii, col salmo *Salvum me fac Deus;* e replicatasi l'antifona da Benedetto XIII, disse poi le solite orazioni. Il detto altare fu eretto nella navata di mezzo avanti quello Papale, essendo stato livellato il pavimento della detta nave col piano del coro o abside, sul qual piano furono collocati i banchi coperti di tappeti pei Cardinali, ed altri assistenti al concilio, dovendosi ivi celebrare le sessioni. Presso l'altare fu collocato il faldistorio pel Pontefice. Quindi recatosi al genuflessorio il Pontefice medesimo, i cantori dissero le litanie de' santi, e detto il versetto: *Ut omnibus fidelibus defunctis*, il Papa si alzò in piedi, restando tutti gli altri genuflessi, e presa colla sinistra la croce astata, benedì i Cardinali, e gli altri conciliari, a tenore delle prescrizioni del Pontificale Romano. Tornatosi ad inginocchiare, si proseguirono le litanie, e si dissero le orazioni. Allora Benedetto XIII si alzò dal genuflessorio, e si recò ad altro situato in mezzo al piano dell'altare, colla faccia rivolta verso la porta maggiore della basilica, ed ivi, assistito da

un Cardinale prete in piviale, il Cardinal diacono cantò il vangelo, dopo il quale fu dal Papa nuovamente intuonato il *Veni Creator Spiritus*, e proseguito dai cantori. Terminato l'inno, e seduti i Cardinali, e gli altri, e dettosi da un ostiario l'*extra omnes*, Benedetto XIII lesse un' analoga allocuzione, che incominciò colle parole: *Venerabiles consacerdotes*; sul pulpito eretto presso la statua di s. Pietro, ornato di velluti, e damaschi con trine d'oro, dei quali drappi era apparata tutta la basilica. Dopo avere il Papa per circa mezz'ora con zelo apostolico, qual padre, e pastore della Chiesa universale, perorato coll'allocuzione la grand' opera conciliare, fece ritorno al faldistorio dell'altare. Allora monsignor Finy, arcivescovo di Damasco, segretario del medesimo concilio, salì sopra il pulpito, in quello cioè eretto di contro al pontificio, ed ivi ad alta voce lesse le materie appartenenti alla prima sessione, che andavasi a celebrare. Fu allora, che Benedetto XIII fece la consueta professione di fede, e poi da monsignor Gambarucci, primo maestro delle cerimonie pontificie, fu letta la medesima in nome di tutti i membri del concilio, dopo di che uno ad uno i Cardinali, e gli altri andarono a giurarla, col toccare i santi vangeli nelle mani del sommo Pontefice. Ciò terminato, si diede principio alla prima sessione del concilio, e raccoltisi poscia i pareri da monsignor d' Althan, secondo segretario del concilio, i prelati Farsetti, e Ceva protonotari apostolici partecipanti, come notari del concilio, ne rogarono l' atto. Data da Benedetto XIII dal faldistorio l' apostolica benedizione a tutta la sagra assemblea, i Cardinali e gli altri, deposero gli abiti sagri. I primi assunsero le cappe, ed accompagnarono il Papa alla camera de' paramenti, ove egli si spogliò ritirandosi poscia nelle stanze del canonico Vitelleschi, per restituirsi nel giorno appresso al Vaticano.

La gran principessa Violante di Baviera, vedova del gran duca di Toscana, in un coretto presso l'altare maggiore, assistè alla messa detta da Benedetto XIII, indi passò a vedere la funzione dell' apertura del concilio, in altro coretto fattole nobilmente preparare dal Papa. *V. Diario di Roma* n. 1202.

Nel giovedì 19 aprile, nel palazzo Vaticano, Benedetto XIII tenne la seconda congregazione pro-sinodale, per la seconda solenne sessione del concilio romano, coll' intervento de' Cardinali, prelati, vescovi, abbati mitrati, procuratori de' vescovi assenti, ed altri soggetti, che hanno luogo nel concilio. *V. Diario di Roma*, n. 1203. Nel successivo sabbato Benedetto XIII si recò al Laterano, ed ivi pernottò nelle camere del canonico Vitelleschi, per tenere nella mattina seguente la sessione conciliare. Quindi nella mattina della domenica, ad ore dodici, andò nella sagrestia della basilica, che serviva di stanza de' paramenti, disse la messa nell' annessa cappella della beata Vergine, e condottisi nella stessa stanza de' paramenti i Cardinali, i patriarchi, e gli altri, processionalmente, colla croce pontificia sostenuta da un uditore di Rota, si trasferirono col Papa nella basilica, avendo i Cardinali e i vescovi assunto le cappe, e il Pontefice il piviale rosso, e la mitra bianca, cioè di lama d'argento. Salito sulla sedia gestatoria, all'uscire

della sagrestia, i cantori della basilica cantarono l'antifona: *Ecce sacerdos magnus*, che ripeterono dopo che Benedetto XIII, adorato il ss. Sagramento nella solita cappella di s. Severina, risalì in sedia gestatoria per recarsi all'altare maggiore ad assistere alla solenne messa, cantata dal Cardinale Paolucci, sottodecano del sagro Collegio, segretario di stato, e vicario di Roma, coll'intervento di tutti quelli, i quali hanno luogo nelle Cappelle pontificie. Terminata la messa, i Cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, e vescovi ec., deposte le cappe, presero i sagri paramenti rossi secondo l'ordine, come pur fecero i procuratori de' vescovi assenti, suonando intanto il grande organo della chiesa. Indi recatosi il Papa al faldistorio nel piano avanti l'altare dei ss. Apostoli, e detto da un Cardinale diacono l'*Orate*, deposta la mitra di tela d'oro, che avea presa terminata la messa, si pose in uno agli astanti in ginocchio a pregare, indi intuonò l'antifona, *Propitius esto*, che gli venne preintonata dall'uditore di rota suddiacono apostolico, e venne proseguita dai pontificii cantori, insieme al salmo: *Deus, venerunt gentes*. In fine, ripetuta dai cantori l'antifona, Benedetto XIII disse le tre consuete orazioni sinodali. Quindi il Papa andò all'altro faldistorio laterale, e posto l'incenso nel turibolo, ne baciò il libro dopo il canto, e l'incensazione. Allora il Pontefice intuonò il *Veni Creator Spiritus*, preintonatogli dal detto suddiacono apostolico, e dopo il primo versetto, si alzò insieme agli astanti. Indi Benedetto XIII fece la solita allocuzione al sinodo, prescritta dal pontificale romano, avendo prima l'ostiario ad alta voce intimato l'*extra omnes*, e si diede principio alla seconda sessione, essendosi praticate sì prima, che dopo, tutte le cerimonie suddescritte alla precedente sessione. La seconda sessione incominciò alle ore quattordici, e mezzo, e terminò ad ore diciassette. È da notarsi che il Papa, dopo l'allocuzione al sinodo, ne pronunziò altra per tutti gli individui ed offiziali assistenti al concilio. *V. Diario di Roma* n. 1206.

Nel palazzo vaticano, a' 26 aprile, Benedetto XIII tenne la congregazione prosinodale per la terza sessione del concilio Romano, coll'intervento de' soliti personaggi. Volendo poi il Papa suffragare le anime dei padri già defonti, che celebrarono in alcuni tempi i concili, ai 27 aprile dal Vaticano si recò alla basilica lateranense, nobilmente parata con damaschi paonazzi e trine d'oro, indi nella sagrestia presa la stola, e il piviale nero, e la mitra di tela di argento, e preceduto da ventotto Cardinali, dalla prelatura, dai pp. penitenzieri lateranensi vestiti di pianeta nera, dai canonici, ed altri che hanno luogo nel concilio, a piedi processionalmente passò a visitare il ss. Sagramento esposto nella cappella del Crocifisso, donde passò al trono assistito dal principe assistente al soglio duca di Gravina Orsini suo nipote, dal magistrato romano, dall'ambasciatore di Bologna ec. Ivi Benedetto XIII prese i sagri paramenti neri per la messa di *Requiem*, come fecero i Cardinali. Incominciò il Papa la solenne messa, facendo da prete assistente con piviale, il Cardinal Corsini, allora dell'ordine de' preti, ed oltre i due Cardinali diaconi assistenti, altro Cardinale di quest'ordine fece

da diacono ministrante, e cantò il vangelo in latino, mentre un uditore di rota fece da suddiacono apostolico e cantò l'epistola, e due alunni greci del collegio di s. Atanasio cantarono in greco, il suddiacono l'epistola, e il diacono l'evangelo. Dall'offertorio sino al fine della messa il Papa non partì dall'altare, sul quale terminato il santo sagrifizio deposè il pallio, e al trono gli altri sagri paramenti. Indi ripreso il piviale nero, e la mitra di tela d'argento, si trasferì con quattro Cardinali vescovi, e preti nel luogo, ove si celebravano le sessioni del concilio, cioè nella nave di mezzo al ripiano del catafalco ivi magnificamente eretto con gran copia di lumi, e colle consuete cerimonie e preci, avendo prima eseguite le solenni assoluzioni i detti quattro Cardinali parati di piviali neri, ed assistiti dai cerimonieri pontificii. Fece la quinta assoluzione Benedetto XIII assistito al faldistorio da un Cardinale prete in piviale nero, e nei giri intorno al tumulo da due Cardinali diaconi, nei quali giri avevano assistito i Cardinali, il diacono, e suddiacono della cappella pontificia. Dopo di che, avendo i Cardinali deposti i paramenti, e riprese le cappe, accompagnarono il Papa nella sagrestia. *V. Diario di Roma* n. 1207. Il numero de' Cardinali, vescovi, procuratori, ed abbati *nullius* si legge nello stesso Diario a pagine 30 e seg.

Successivamente sì le solite congregazioni conciliari prosinodali, che le sessioni terza, quarta, quinta, e sesta furono tenute da Benedetto XIII, le prime nel palazzo vaticano, le seconde nella basilica lateranense, osservandosi in tutto come nelle precedenti. Finalmente nel martedì 29 maggio, terza festa di Pentecoste, e giorno anniversario della sua esaltazione al pontificato, nella medesima basilica Benedetto XIII diede compimento al concilio Romano. Prima celebrò messa bassa sull'altare papale, e poi tenne la settima ed ultima sessione, dopo la quale il Pontefice intuonò il *Te Deum laudamus*. Quindi incamminatasi la processione, tutti i componenti della quale erano vestiti de' paramenti sagri, e quelli che ne avevano l'uso erano insigniti della mitra, si recò alla basilica di s. Croce in Gerusalemme. Precedevano i tre curati deputati dal loro collegio de' parrochi, indi seguivano, i capitoli di s. Maria in Trastevere, di s. Lorenzo in Damaso, di s. Maria Maggiore o Liberiana, di s. Pietro in Vaticano, e di s. Gio. in Laterano. Dopo veniva tutta la camera secreta, seguivano i cubiculari del Pontefice, incedendo appresso il collegio de' cantori pontificii, i prelati chierici di camera, gli uditori di rota col p. maestro del sagro palazzo, la croce papale portata dall'uditore di rota, in mezzo ai sette accoliti votanti di segnatura coi candellieri, i penitenzieri di s. Giovanni in Laterano, i ventotto procuratori de' vescovi assenti, i cinque abbati mitrati, i sessantacinque vescovi sì dello stato pontificio che dell'Italia, ventisei Cardinali, procedendo a' loro luoghi l'ambasciatore di Bologna, e il magistrato romano. Succedeva a piedi, vestito di piviale e mitra, il sommo Pontefice tra due Cardinali diaconi, sostenendo lo strascico del piviale, o manto, il principe assistente al soglio. In tal guisa, col canto dell'inno *Te Deum*, pervenne alla chiesa di s. Croce in Gerusalem-

me la processione, spalleggiata, e seguita dalla guardia svizzera, da due compagnie di cavalleggieri, e da quella delle corazze, fra il suono di tutte le campane di Roma, suono che durò un' ora. Nella detta chiesa i monaci cistercicnsi di Lombardia del contiguo monistero, avevano esposte tutte le sagre insigni reliquie, che ivi sono. Il Papa si pose al genuflessorio avanti l'altare maggiore, ed allora fu cantato il versetto: *Te ergo quaesumus* etc., proseguito dal canto dell' antifona: *O crux splendidior,* coi suoi versetti, dopo i quali Benedetto XIII disse l' *Oremus Adesto nobis* etc. Si fece pure la commemorazione della b. Vergine, cantandosi l' antifona *s. Maria*, etc., coi suoi versetti, e recitando il Papa l' *Oremus*, *Concede nos*, etc., e tornandosi dai cantori a ripigliare il canto del *Te-Deum*, al versetto *Aeterna fac*, etc., la processione uscì dalla chiesa per la porteria del monistero. Terminato l'inno, si diede principio al salmo: *Jubilate Deo*, etc., che tutto fu cantato due volte, dopo di che si prese a cantare il salmo: *Exultate Deo*, etc., ed il salmo, *Laudate Dominum*, etc. Rientrata la processione nella basilica lateranense, al genuflessorio il Pontefice recitò i versetti proprì di questa sagra ed augusta azione, ed i tre *Oremus Deus, cujus misericordiae non est numerus*, etc. *Famularum tuarum*, etc. *Omnipotens sempiterne Deus, qui hanc sacratissimam Constantinianam Basilicam*, etc. Dopo di ciò dal pulpito cantatesi da monsignor Antonio Camarda, vescovo di Rieti, uno de' promotori del concilio, le acclamazioni, con i cantori pontificii, i quali a vicenda cantavano un' altra strofa delle medesime; ed ammessi da Benedetto XIII *ad osculum pacis*, i ventinove Cardinali ivi presenti, i patriarchi, gli arcivescovi, e vescovi, non che i procuratori degli assenti, il Papa die' termine alla funzione col dare la solenne benedizione, non solo ai nominati, ma anche ai cinque capitoli, ch' ebbero luogo in concilio, agli altri, e all' infinito popolo accorso nella prima chiesa del mondo, e cattedrale del Papa, il quale dal Cardinale primo diacono fece pubblicare l' indulgenza plenaria. *V. Diario di Roma* num. 1221.

Nella seguente mattina recatosi Benedetto XIII nella sagrestia della pontificia cappella Sistina del Vaticano, vestito di piviale e mitra, e preceduto dalla croce, entrò nella cappella, e fatta orazione al genuflessorio nel piano del presbiterio, il primo de' Cardinali diaconi assistenti gli levò la mitra, ed alzatosi disse: *Actiones nostras*, etc.; dipoi riprese la mitra, ascese all'altare, e baciatolo nel mezzo, col libro de' decreti del celebrato concilio, dalla parte del vangelo si rivoltò verso i padri del concilio ivi presenti, dicendo il Papa ad alta voce: *Haec sunt decreta fideliter exarata, quae vobis placuerunt, ideo veniemus ad subscriptionem*, e li sottoscrisse. Indi postosi a sedere dalla parte dell' epistola sul faldistorio, colla faccia rivolta alla parte del vangelo, mentre salmeggiava col suo solito cappellano segreto monsignor Gennaro Genovese, trenta Cardinali, sei arcivescovi, trentotto vescovi, tre abbati, trentacinque procuratori successivamente con ordine andarono all' altare a sottoscrivere i medesimi decreti, e dopo la sottoscrizione ognuno par-

tì dalla cappella. Compite le sottoscrizioni, Benedetto XIII discese dai gradini dell'altare, e nel mezzo del piano del presbiterio, disse l'orazione *Pro gratiarum actione.* Questo venerando e zelantissimo Papa volle ritenere il governo della sua antica chiesa arcivescovile di Benevento, ove avendo da Cardinale celebrati due concili provinciali, nel pontificato si recò a quella città per celebrarvi il terzo, cui diede principio nella domenica *in Albis* del 1729. Nella prima sessione cantò la solenne messa dello Spirito Santo, e poscia cantò la solenne messa di *requiem* pei vescovi defonti della provincia. *V.* Benevento.

Passiamo ora a dire, coll'autorità del *Cerimoniale Romano,* lib. 1, p. 59 e seg., edizione del 1516, delle cerimonie, e forme de' concili generali, oltre a quanto superiormente si è detto in relazione ai medesimi, il che potrà considerarsi come un breve riepilogo di quanto si disse separatamente ed individualmente agli articoli di ogni concilio generale. È però interessante il concilio fiorentino, nel quale adunossi la Chiesa greca e la latina sotto Eugenio IV. Ma siccome di esso si fecero diverse sessioni a Ferrara, così si vegga quell'articolo in cui si descrive la distribuzione de' posti, che diviene assai importante per esservi adunati greci, e latini. A cagione della precedenza sui posti ne' concili, clamorosa fu la vertenza insorta nel concilio generale di Trento fra gli ambasciatori di Spagna e di Francia, per cui celebravansi con lentezza le sessioni. Pio IV aggiudicò la precedenza all'ambasciatore di Francia, come si può leggere al volume I, p. 302 del *Dizionario.* Dell'ordine e precedenza dei posti ne' concili, ed altre cose riguardanti il cerimoniale da osservarsi in essi, si è pure trattato al precedente paragrafo.

La convocazione del concilio generale si fa per mezzo di lettere e d'inviati, e per lo più si avvertono quelli cui viene intimato, degli argomenti e delle materie, che nel concilio dovranno trattarsi. Prima dell'apertura del concilio si ordinano digiuni e preghiere per implorarè il divino ajuto, e il lume dello Spirito Santo. Nel giorno della apertura il sommo Pontefice, se vi è, pronunzia un discorso o allocuzione dinanzi all'altare potendolo fare anche dal trono, nel quale accenna le cause della convocazione del concilio, recita la preghiera, *Adsumus Sancte Spiritus*, quindi cantansi le litanie, il vangelo *si peccaverit frater tuus*, l'inno *Veni Creator Spiritus*, e poscia i padri prendono i posti convenienti al grado loro. Dopo leggesi il decreto di convocazione, e si canta l'inno *Te Deum laudamus.* L'ordine di quelli, che hanno voto e voce deliberativa nel concilio, è il seguente. Il sommo Pontefice è assiso in trono, nel fondo della chiesa cattedrale, o di altra chiesa, o dell'aula conciliare, ed ha ai fianchi due Cardinali diaconi assistenti assisi su due sedie. Segue il sagro Collegio de' Cardinali di s. Romana Chiesa, indi vengono i patriarchi, i primati, gli arcivescovi, i vescovi e gli abbati mitrati; dipoi prendono posto quelli che hanno voce deliberativa nel concilio, essendo stato l'uso più ordinario, quello di terminare le questioni a pluralità di voti. Finalmente nella chiesa

cattedrale o altra chiesa, o nella sala del concilio, vi deve essere un altare per la celebrazione della messa, talvolta colla ss. Eucaristia sul medesimo, e sotto la tavola dell'altare le reliquie di qualche santo oltre un pulpito, il libro degli evangeli, ec. ec. *V.* il Marcelli *Sacrarum Caeremoniarum S. R. Ecclesiae* pag. 56 e seg., tit. XIII, *De concilio generali; de loco et sedibus concilii; qui habent vocem deliberativam in conciliis; de diversis officialibus concilii; Ordo sedendi in Conciliis; ordo rerum gerendarum in conciliis; de Constantiensi et Basileensi conciliis; de generali congregatione in concilio; de publica sessione, et de sacris precibus.* Per conto delle cerimonie ivi trattasi del luogo ove siedono l'imperatore, i re, ed i principi, avendo il Papa tre gradini al suo trono, e nello stesso ripiano avendone due l'imperatore; di quali drappi si ricuoprono i diversi sedili, e quali col postergale, e senza; del presidente del concilio in assenza del Papa; della voce consultiva che hanno i principi ne' concili; dei posti de'Cardinali, del primo prete, de'patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi ed abbati mitrati, di quelli degli ambasciatori, ed oratori de'principi; di quelli de' protonotari apostolici, de'chierici di camera, degli uditori di rota, degli accoliti apostolici, de'due camerieri segreti partecipanti, aventi in mezzo il decano della rota colla mitra pontificia; de' segretari apostolici, e di altri prelati sacerdoti, e chierici ec. ec. Inoltre si può consultare il Durando, *Tractatus de modo generalis concilii celebrandi*, Parisiis 1671.

Il modo poi della discussione e delle votazioni, essendo disciplinare, andò soggetto a variazioni. Anticamente le materie proposte si discutevano nelle sessioni, ed i notari tutto scrivevano parola per parola. Poscia stabilironsi diverse congregazioni particolari per approfondire nella materia. In essa si sogliono proporre diversi progetti di decreti, i quali si assoggettano all'esame dei prelati, e allorquando tutti vi convengono s'intima la seduta pubblica, ove l'accettazione fatta in privato si ripete pubblicamente, e può considerarsi un'accettazione di forma, come si praticò nel concilio Tridentino. Così pure i voti possono darsi dai singoli individualmente, come si praticò più volte, ovvero anche collettivamente dai vescovi appartenenti ad una nazione, come si fece nei concili di Costanza, e di Basilea; nel qual caso i vescovi di una nazione prima convengono tra di loro per poi portare il voto collettivo della nazione, nel concilio; quello chiamasi decidere *nationaliter*, questo *conciliariter*.

Nelle ultime sessioni del concilio si rileggono i canoni fatti, si sottoscrivono i padri del concilio, e supplicano il Papa, che confermi i decreti, sebbene non sieno ad essi presenti, siccome pur fecero i padri del concilio calcedonese nell'anno 451 con s. Leone I, che vi aveva mandato quattro legati: » *Ut* » nutu Divino gubernati, omnem » vobis gestorum vim insinuavimus » ad nostrae sinceritatis compro- » bationem, atque ad eorum, quae » a nobis gesta sunt, confirmationem », e siccome fecero pure gli altri susseguenti concili generali. Il p. Menochio nelle sue erudite *Stuore* nel tomo II p. 280, e 281, *Del-*

le acclamazioni che si facevano anticamente nel senato, ne' teatri, e in altri luoghi, e di quelle che si facevano ne' concili, ecco quanto dice. Nei sagri concilii si usarono le acclamazioni, come si rileva dalla storia e descrizione dei medesimi, le quali pur si fecero nell'ultimo concilio generale di Trento, con applauso e lieti evviva, con felici auguri, e voti prosperosi, encomi ec. al Pontefice Pio IV, che allor viveva, od alla memoria gloriosa dei Papi Paolo III, e Giulio III, sotto dei quali si era principiato, e continuato il concilio. Furono pur fatte acclamazioni a Carlo V imperatore, al suo fratello Ferdinando I, prima re de' Romani e poi imperatore, ai re, ai principi, ai pontificii legati, ai Cardinali presidenti del concilio, ai patriarchi ec., ed ai vescovi che l'avevano favorito, promosso, ed erano ad esso intervenuti. Alle quali acclamazioni fu risposto con venerazione ed effusione di animo da tutti i conciliari. Col mezzo poi delle acclamazioni anche talvolta manifestarono il concorde loro sentimento i padri nel concilio Efesino, e Calcedonese, e in due concili romani tenuti l'uno sotto Papa s. Ilaro, e l'altro sotto il Pontefice s. Simmaco, anzi quando sotto s. Celestino I fu portato in Roma il decreto del concilio Efesino, col quale si definì la b. Vergine Madre di Dio, vi fu ricevuto nel giorno del Natale con gioia, ed acclamazione.

§. V. *Numero de' Concili generali ed altre notizie su di essi.*

Secondo l'antica disciplina, i concili generali dovevano celebrarsi ogni dieci anni, dovendone il Papa destinare il luogo col parere del concilio. La maggior parte degli scrittori ecclesiastici italiani non contano che diciannove concili generali, sebbene altri solo ne noverino diciotto, escludendo quello di Costanza dal numero de'concili generali. Quelli, che ne contano diciannove, li registrano in questo modo. Due di Nicea, quattro di Costantinopoli, uno di Efeso, uno di Calcedonia, cinque di Laterano o Romani, due di Lione, uno di Vienna, uno di Firenze, uno di Costanza, e l'ultimo di Trento. Taluni vi aggiungono quello di Pisa, ove contro Gregorio XII, e l'antipapa Benedetto XIII fu eletto Alessandro V, il quale ebbe poi per successore Giovanni XXIII, ed alcuni quello di Basilea, dove contro Eugenio IV fu creato l'antipapa Felice V, ben inteso però che non dicesi lo stesso quando questo concilio divenne scismatico. Non mancarono inoltre tra gli scrittori francesi alcuni, che contendevano di non ammettere come concilio generale il quinto concilio lateranense incominciato da Giulio II, e terminato da Leone X. Pompeo Sarnelli, *Lettere ecclesiastiche* t. II. p. 6 e seguenti, *nella Lettera* III *dà breve ma accurata notizia dei concili generali di s. Chiesa*, e ne conta diciannove, annoverandovi quello di Costanza come approvato da Martino V. Egli di ognuno ci dà l'epoca della celebrazione, dice sotto qual Papa, ed imperatore furono celebrati, gli errori che in essi furono condannati, le cose principali che vi si trattarono, e il numero de'vescovi che ad ognuno intervenne, il che qui noi riportiamo secondo l'ordine della loro celebrazione. Al concilio generale di Nicea

intervennero trecento diciotto vescovi; al Costantinopolitano I, cento cinquanta; all'Efesino, duecento; al Calcedonese, seicento trenta; al Costantinopolitano II, centosessantacinque; al Costantinopolitano III, duecentottantanove; al Niceno II, trecentosessantasette: al Costantinopolitano IV, centodue; al Lateranense I, trecento; al Lateranense II, mille; al Lateranense III, trecento; al Lateranense IV, quattrocento ottantadue; al Lionese I, cento quaranta; al Lionese II, cinquecento; a quello di Vienna di Francia, trecento; al Costanziese, duecento sette; al Fiorentino centoquarantuno; al Lateranense V, venti; al Tridentino, duecento tredici. Notiamo qui coll'autorità del Novaes, che nel concilio Lateranense I, il primo tenuto nell'occidente, assistettero novecento vescovi, che nel Lateranense IV si contarono milleduecento ottantanove padri, e nel concilio Lateranense V, si trovarono sedici Cardinali, tre patriarchi, cento quattordici vescovi, e prelati regolari, che successivamente vi si recarono.

Lo stesso Sarnelli osserva, che il numero suddescritto de' vescovi intervenuti ai diciannove concili, secondo i diversi pareri degli scrittori, è minore e maggiore, ma egli afferma che quello da lui fatto è forse il più compito, dappoichè dal mille in poi molti calcolano i vescovi distinti dagli arcivescovi, per cui dicono essere intervenuti al concilio Lateranense IV quattrocento dodici vescovi, senza nominare i settanta arcivescovi. Al concilio di Costanza noverano centosessanta vescovi, ma v' intervennero ancora quarantasette arcivescovi; al concilio Lateranense V, ne contano cinquantacinque, eppure vi furono venticinque arcivescovi; ed al concilio di Trento intervennero vescovi duecento ventotto, mentre vi si recarono eziandio tre patriarchi, trentadue arcivescovi, benchè nell' ultima sessione tra que' che si sottoscrissero, non più fossero rimasti che tre patriarchi, venticinque arcivescovi, e cento sessant'otto vescovi. Riguardo al numero de' vescovi intervenuti ai concili generali, è bene attenersi alle Collezioni dei concili fatte principalmente dall' Arduino, dal Labbé, ed alla edizione del p. Mansi. Per dare poi qui un' idea delle cose principali, che si trattarono in detti concili generali, e dell' epoca della loro celebrazione, diremo che nel primo di Nicea del 325 sotto s. Silvestro I, fu decisa contro gli ariani la consustanzialità del Verbo, e la divinità di Gesù Cristo. Nel secondo, ch' è quello di Costantinopoli sotto s. Damaso dell'anno 381, si confermò la fede nicena, si professò la divinità dello Spirito Santo contro i macedoniani, e si condannarono gli apollinaristi. Nel terzo ch' è quello di Efeso, sotto s. Celestino I dell'anno 431, si determinò contro Nestorio, come già quel Papa aveva insegnato, condannando l'errore dei nestoriani, cioè fu decisa l' unione ipostatica delle due nature in Cristo, e si stabilì che Maria Vergine è, e deve dirsi veramente Madre di Dio, come anche vi fu confermata la condanna de' pelagiani fatta dal Pontefice s. Zosimo. Il quarto, tenuto in Calcedonia sotto s. Leone I nel 451, confermò l'anatema fulminato nel concilio efesino contro Nestorio, e condannò Eutiche, il quale confondeva le due nature in Gesù Cristo, le quali

sono inconfuse, impermiste, unite ipostaticamente. Il quinto adunossi sotto Vigilio nel 553 in Costantinopoli, condannò i tre capitoli o scritti che favorivano gli errori di Nestorio, ed anatematizzò Teodoro Mopsuestano. Il sesto, sotto s. Agatone, fu eziandio tenuto in Costantinopoli nel 680, e proscrisse gli errori de' monòteliti, che ammettevano una sola volontà, ed una sola operazione in Gesù Cristo. Il settimo sotto Adriano I si tenne nel 787 in Nicea contro gli iconoclasti, o disprezzatori delle sagre immagini. L'ottavo sotto Adriano II si congregò nell' 869 in Costantinopoli, e vi fu deposto Fozio, e fu tolto per allora lo scisma de' greci. Dopo quell'epoca i concili generali furono tenuti in occidente, per cui il nono nel 1123 si adunò in Roma da Calisto II al Laterano, e vi si fecero dei canoni disciplinari, e fu sanzionato ciò che formava il precipuo scopo del concilio, cioè il modo di por termine alla famosa controversia sulle investiture. Il decimo venne adunato da Innocenzo II nella medesima città nel 1139, ed ebbe per iscopo principale il porre riparo ai mali recati per lo scisma di Pier Leone, cioè di Anacleto II Antipapa, trattando opportunamente intorno alla disciplina. Vi fu condannato Arnaldo di Brescia, e condannati pur furono i manichei poi chiamati albigesi, che contrassero anche l'errore caratteristico de' manichei. L'undecimo concilio nel 1179 fu celebrato da Alessandro III al Laterano principalmente per ovviare allo scisma nelle elezioni dei Romani Pontefici, e per riformare gli abusi introdotti nella disciplina. Il duodecimo ebbe luogo nel 1215 al Laterano, in cui si fece l'esposizione della dottrina cattolica contro gli albigesi, ed i valdesi. Su questo concilio molto scrissero gravi autori, ed il Sarnelli la lettera XXV, *Perchè il concilio IV lateranense sotto Innocenzo III si chiama assolutamente concilio generale*, nel t. V, p. 51. Il decimoterzo fu da Innocenzo IV celebrato a Lione nel 1244, ed in esso venne scomunicato Federico II. Il decimoquarto fu parimenti congregato nel 1274 in Lione da Gregorio X, per la riunione de' greci, per cui si compose la professione di fede che sottoscrissero. Il decimoquinto da Clemente V nel 1311 si celebrò in Vienna nel Delfinato per sopprimere l'Ordine equestre de' templari, e per condannare gli errori de' beguardi, ed altri eretici. Il decimosesto da Eugenio IV nel 1439 si tenne in Firenze, e i greci vi sottoscrissero la professione di fede coi latini. Il decimosettimo sotto Giulio II nel 1511 ebbe cominciamento al Laterano, ove lo proseguì e compì Leone X. Lo si adunò per opporlo al conciliabolo Pisano, come avea fatto Eugenio IV nel Fiorentino, e contro il conciliabolo Basileese. Vi si trattarono vari punti di ecclesiastica disciplina, e venne abrogata la prammatica sanzione. Il decimo ottavo concilio è quello di Trento fatto incominciare da Paolo III nel 1545, e proseguire da Giulio III, e da Pio IV, che gli diede compimento nel 1563, contro l'eresie di Lutero, e Calvino.

I concili generali essendosi sempre tenuti per provvedere ai bisogni della Chiesa col difenderne la fede contro gli eretici, e sempre meglio ordinarne o riformarne la disciplina, debbono tutti dai catto-

lici riscuotere l'ossequio il più profondo. E perciò s. Gregorio I Magno, che dimostrar voleva a tutti quanto male si apponessero quei che non volevano sottomettersi all'autorità del concilio V generale, diceva ch' esso venerava i quattro concili generali come il Vangelo. Questi quattro concili generali soltanto eransi tenuti fino a quell' epoca con tutta ecumenicità, e sovr' essi tutta la Chiesa era concorde. Ciò non ostante anche gli altri concili ecumenici posteriori ebbero, e godono la medesima autorità. Il concilio di Trento poi, oltre l'autorità propria di tutti i concili, ha una particolare qualità di splendore risultante dalla vastità delle materie di fede e discipline in esso sapientemente discusse, definite, e decretate, per cui fu chiamato per antonomasia *Sagrosanto*, giacchè non vi fu concilio alcuno che abbia abbracciato tante materie nel domma, nel costume, e nella disciplina, laonde riguardasi come la fedele immagine, e il compimento de' concili, che lo avevano preceduto.

§ VI. *De' Concili particolari, e nazionali.*

Superiormente dicemmo, che di tre sorte sono i concili particolari, *nazionali, provinciali, e diocesani.* Per concilio particolare s' intende l'assemblea di parecchi vescovi convocati da chi abbia il potere di farlo. Si dà ancora il nome di concilio plenario ai concili particolari, dove assistono tutti i vescovi di una nazione, ovvero di tutta una provincia, sopra la quale hanno forza di legge. Un esempio lo abbiamo nel codice della chiesa di Africa, dove il concilio di quella chiesa è chiamato universale. Il quarto concilio di Toledo chiamasi plenario, sebbene non v' intervenissero che dei prelati spagnuoli, e alcuni vescovi delle Gallie. Siccome vi sono tre sorte di persone, che possono convocare i vescovi, cioè il patriarca, il primate, e il metropolitano, così si possono distinguere tre sorte di concili particolari, cioè patriarcali, primaziali, e provinciali.

I concili nazionali sono composti dai vescovi di una intera nazione, ossia complesso di più provincie, e vengono convocati, o presieduti dal patriarca o primate. Tali sono molti concili spagnuoli e francesi, e tali principalmente sono gli africani celebrati sotto la presidenza del vescovo di Cartagine, ch' era il primate di tutta l'Africa. I concili nazionali si celebrarono con assenso del sommo Pontefice, che talvolta v' intervenne, ovvero vi mandò i suoi legati, e poscia ne approvò i decreti.

§ VII. *De' Concili provinciali.*

I concili provinciali sono quelli, ai quali convengono i vescovi d'una provincia, e presieduti sono dal metropolitano. Secondo gli antichi canoni, dovevansi celebrare due volte all'anno, ed a cagione dell' importanza de' decreti, dovevano confermarsi dal Papa. Furono i padri del Niceno, che ne ordinarono la celebrazione due volte all'anno, come aveva disposto il XXX canone apostolico. Pare che i greci fossero i primi a diminuire la celebrazione de' concili provinciali, giacchè l'imperatore Giustiniano nelle nuove costituzioni CXXIII, e CXXXVII, il concilio di Trullo nell' VIII ca-

none, e il secondo concilio Niceno si contentarono di un solo concilio per anno; ma nella novella CXXXVII lo stesso imperatore si lagna, che fossero stati interrotti. I concili divennero più rari nell'occidente a cagione delle incursioni dei barbari, e delle guerre dei potenti, e delle fazioni. Sempre però rammentavasi il decreto del concilio Niceno I, e i Papi ne davano l'esempio tenendone ordinariamente uno in quaresima, l'altro nel mese di novembre come si osserva nei pontificati di s. Leone IX, Alessandro II, e s. Gregorio VII. Quest'ultimo non intraprendeva alcuna cosa, senza la risoluzione conciliare. La celebrazione de' concili provinciali doveva durare almeno un mese, talvolta due o tre giorni secondo i bisogni della Chiesa, essendo tali assemblee la miglior provvidenza anche per prevenire gli scismi, e l'eresie, correggere gli eccessi, riformare gli abusi, e serbare la Chiesa in florido stato. Il concilio generale Lateranense del 1215 ordinò ai vescovi, che se non tenessero i loro concili almeno ogni due anni, fossero sospesi dall'ingresso della Chiesa, sinchè non lo avessero adempito. Ma tali leggi, non venendo osservate, in progresso di tempo in parte furono richiamate dal Tridentino, che prescrisse la triennale convocazione, la quale quanto piaccia che si osservi, lo ha dimostrato tra gli altri principalmente il sommo Pontefice Gregorio XVI regnante, che ha tanto encomiato l'arcivescovo di Baltimore, ed i vescovi degli Stati Uniti di America, i quali dal 1829 in poi hanno sempre celebrato in ogni anno il concilio provinciale. Que' vescovi poi si conformarono sempre, come prescrive la costituzione di Sisto V, al dovere di trasmettere alla santa Sede gli atti, e decreti dei loro concili, acciò prima di pubblicarli fossero esaminati dalla sagra congregazione del concilio, e qualora occorresse, venissero corretti. *V.* il tante volte citato Benedetto XIV, *De synod. dioec.* lib. XIII, cap. 3, ove tratta di questo dovere.

Lo stesso concilio Niceno fissò il primo avanti la quaresima, e il secondo in autunno: il concilio antiocheno assegna il primo nella quarta settimana dopo pasqua, e il secondo a' quindici di ottobre. Urbano V, nel 1366, aveva in Avignone ordinato a tutti gli arcivescovi di celebrare in ciascuna provincia dei concili, ne' quali stabilissero salutari costituzioni per estirpare i vizi, promovere le virtù, e determinare i chierici, che godevano più benefizi, a contentarsi di un solo.

Tutte le cause più gravi della provincia trattavansi dal concilio, e massime allorchè insorgevano errori in materia di fede, subito si condannavano. Quelli, che si credevano aggravati dal proprio vescovo, ricorrevano al concilio provinciale. In questo si ricevevano i decreti de' concili generali, e si adattavano ai costumi della provincia. Talora ne' concili provinciali si prepararono gli argomenti per discuterli poi nei concili generali. Il concilio calcedonese, ed un concilio d'Antiochia emanarono provvidenze su questi concili, ne' quali anche si riconciliavano i vescovi discordi. Essi non dovevano essere interrotti dagli avvenimenti, o affari temporali. Per facilitare la riforma degli abusi, in ogni diocesi eranvi delle persone, che se ne informavano diligentemente, e ne facevano il rapporto al primo con-

cilio; invigilando altresì alla osservanza dei decreti conciliari.

Giustiniano, nella sua costituzione CXXXVII, entrò in dettaglio degli affari, che celebravansi in siffatti concili. I padri del concilio Antiocheno del 341, ordinarono che i sacerdoti e i diaconi assistessero a questi concili. Superiore a questi concili non eravi tribunale, almeno ordinario. Si tenevano eziandio de' concili per la dedicazione delle chiese, per cui furono frequenti sotto l'imperatore Costantino, e per riparare le rovine della persecuzione. La forma, colla quale anticamente tenevansi i concili provinciali, è descritta da quello IV di Toledo summentovato. Allora quando i concili provinciali avevano condannato qualche eresia, i vescovi intervenuti ne avvertivano i loro confratelli per lettere circolari, le quali poi davano occasione alla celebrazione di altri concili provinciali in regioni rimote, ovvero i vescovi si contentavano sottoscrivere quelli loro partecipati. Nota Eusebio, l. 3, c. 16, che i montanisti furono condannati da molti concili provinciali dell'Asia. L'affare della Pasqua, sotto il Pontefice s. Vittore I, fu giudicato in più concili provinciali in Roma, nelle Gallie, nella Palestina, nel Ponto, nell'Osroena ec. Così i novaziani furono condannati da diversi concili romani ed africani, e da quasi tutte le provincie dell'impero. I vescovi diocesani dovevano intervenirvi, e presiedervi, purchè non avessero qualche legittimo impedimento. Questi concili cominciavano con un discorso, nel quale si esortavano gli assistenti a menare una vita regolare e conforme alla santità del sacerdozio, a porre in vigore la disciplina, a istruire i popoli in tutte le domeniche e feste; si faceva la lettura degli statuti sinodali, si prescriveva la maniera di amministrare con pietà i sagramenti; si prendeva esatta informazione della vita e dei costumi de' sacerdoti, e de' chierici, e si correggevano con carità.

§ VIII. *De' concili diocesani.*

Il concilio, o sinodo diocesano o vescovile, è quello che aduna il vescovo nella sua diocesi. Esso è l'adunanza del clero, cui presiede il proprio vescovo. Anticamente i concili diocesani si celebravano due volte l'anno ad esempio de' provinciali, i cui decreti dovevano promulgarsi. Dipoi s'incominciò a celebrarli una volta all'anno, e siccome a poco a poco erano caduti in disuso, il concilio di Vagliadolid del 1321 ne richiamò l'osservanza, e il concilio di Trento rinnovò la prescrizione nella sessione XXIV, *decret. de reformat.* c. 2. A seconda della presente disciplina, nel sinodo diocesano si deve trattare della condotta del clero, della riforma degli abusi, del ristabilimento della disciplina ecclesiastica, e sulla nomina de' giudici ed esaminatori, che perciò diconsi sinodali. Il Sarnelli dice, che il vescovo può nel sinodo diocesano fare statuti, e costituzioni col solo consiglio, non già col consenso del suo capitolo; e dai decreti di questi concili diocesani si può appellare alla santa Sede. *V.* Benedetto XIV, *Lambertini, de Synodo dioecesana.* Gli ultimi sinodi diocesani celebrati dai vescovi dello stato pontificio e pubblicati colle stampe, sono quelli dei monsignori Michele Virgili vescovo di Comacchio, d'Innocenzo Castracane

degli Antelminelli quando era vescovo di Cervia, di Guglielmo Aretini-Sillani vescovo di Terracina, Sezze, e Piperno; e di Antonio Maria Cadolini vescovo di Ancona, per non dire di altri. In Italia inoltre nel 1826 lo celebrò e stampò il Cardinal Giuseppe Morozzo vescovo di Novara; e nel 1838 fece altrettanto il Cardinal Placido Maria Tadini, arcivescovo di Genova. Nel seguente anno 1839, monsignor Gio. Domenico Mensini, vescovo di Grosseto, celebrò il sinodo, e lo pubblicò colle stampe. *V.* Sinodo,

CONCINA Daniele. Scrittore del secolo decimottavo, domenicano, nato nel Friuli verso l'anno 1686. Fece professione nell' Ordine di s. Domenico, nella congregazione del b. Giacomo Salomonio. Passò i suoi giorni nell'insegnare, scrivere, e predicare. Non volle mai accettare nè cariche, nè dignità: cose tutte aliene dal suo umile sentimento. Era stimato assai dai Pontefici Clemente XII e Benedetto XIV; anzi quest'ultimo non poche volte lo consultava, e riceveva con piacere le sue risposte. Il carattere particolare di lui venia formato dall'amore alla sacra dottrina, e dallo zelo nel difenderla contro le opinioni rilassate. Morì in Venezia nei più grandi sentimenti di pietà il 21 febbraio 1756. Ecco il catalogo delle sue opere latine ed italiane.

1. *Commentarius historico-apologeticus, in duas dissertationes distributus*, etc.
2. *Praefatio ad lectorem et animadversiones critico-morales in mendа Pontasiana*, etc. È questo l'esame, e la critica del Dizionario di Pontas.
3. *Disciplina apostolico-monastica dissertationibus illustrata*, etc.
4. *La quaresima appellante dal foro contenzioso di alcuni casisti al tribunale del buon senso, e della buona fede del popolo cristiano sul precetto del digiuno*, Venezia 1739.
5. *La disciplina antica e moderna della Chiesa Romana sul santo digiuno della quaresima, espressa nei due brevi di Benedetto XIV*, Venezia 1742.
6. *Varie dissertazioni teologiche, morali e critiche su diversi argomenti*, Venezia 1740.
7. *Epistolae theologico-morales advers. librum inscriptum: Dissertatio in casus reservatos venetae dioeceseos*, Venetiis 1744.
8. *In rescriptum Benedicti XIV ad postulata septem archiep. Compostellae jejunii legem spectantia, commentarius theologicus*, Venet. 1745.
9. *Defensio Conc. Trident. et apostolicar. constitutionum Eccl. Romanae in causa paupertatis monasticae adversus duos libros infrascriptos. Vita claustralis et vindiciae regularium*, Bononiae 1745.
10. Operazioni critiche e morali per la difesa della storia del probabilismo, e del rigorismo, contro un libro intitolato: *Giustificazione di parecchi personaggi*, ec. Lucca 1743.
11. Esame teologico del libro: *Saggio di un supplemento teologico, morale e critico, di cui abbisogna la storia del probabilismo e del rigorismo*, 1745.
11. *Spiegazione dei quattro paradossi, che sono in voga nel nostro secolo*, Lucca 1746.
13. *Esposizione del dogma, che la*

Chiesa propone da credersi sull' usura, 1746.

14. *In encyclicam Benedicti XIV adversus usuram commentarius,* Romae 1746.

15. *Usura contractus trini dissertationibus historico-theologicis demonstrata,* Romae 1746.

16. *Memorie storiche sull'uso della cioccolata nei giorni di digiuno,* Venezia 1748.

17. *Theologia christiana dogmatico-moralis,* Roma 1749.

18. *De spectaculis theatralibus* etc.... *de presbyteris personatis,* Romae 1752.

19. *Della religione rivelata contro gli atei,* ec., Venezia 1754.

20. *Sul teatro moderno,* ec. È una difesa dell' opera *De spectaculis,* etc.

21. *Ad R. P. Carolum Nocetium epistolae octo,* etc. Venetiis 1755.

22. *Vita del Card. Ferrari, domenicano.*

23. *Istruzione pei confessori e pei penitenti,* ec. Venezia 1753.

24. *De sacramentali absolutione impartienda vel differenda recidivis, consuetudinariis,* etc. Romae 1755. Quest' opera è stata tradotta in francese, e stampata in Parigi nel 1756.

CONCISTORO o CONCISTORIO, *Consistorium,* o *Concistorium.* È l' adunanza, e assemblea de' Cardinali di santa romana Chiesa, convocati dal sommo Pontefice come suo senato e consiglio; *Sacrum concilium, consistorium.* Dicesi concistoro dallo stare insieme consigliando, ovvero pel luogo in cui si tiene tale adunanza, pel parlamento, per un concilio, od assemblea de' ministri ed anziani per regolare i loro affari, il buon governo, e la loro disciplina.

Il De Luca, *Il Cardinale pratico* p. 91 dice, che il vocabolo di concistoro è antico, ed usato anche nell'imperio romano particolarmente dopo il trasferimento della sua sede da Roma a Costantinopoli, e significa lo stesso che il senato, cioè una radunanza del principe. Quindi nella *Relatione Rom. Cur.* disc. 5, num. 1, del medesimo autore, si aggiunge che concistoro è una voce introdotta dai principi cristiani. Questa voce presso Tertulliano, come osserva il Macri, non significa radunanza di savi per dar consiglio, secondo la spiegazione di alcuni, ma significa la terra dalla latina parola *consisto,* perchè in essa risiedono gli uomini. Nel medesimo significato Sidonio chiamò *Consistorium* il luogo dove si trattenevano, e si fermavano i cubiculari, o camerieri per riposare. Lo stesso Macri poi dichiara, che in Roma la voce concistoro denotò il sagro Collegio, o adunanza de' Cardinali congregati avanti il sovrano Pontefice, per prendere consiglio, e trattare gli affari più importanti della santa Sede, ossia della Chiesa universale, e dello stato ecclesiastico; quindi col parere del concistoro il Papa determina i rilevanti negozi. Ecco come viene definito il concistoro dal Plati, *de Consistorio* p. 282, colla addizione del Tria, *De Cardinalis dignitate et officio*: » Consistorium » unde suam trahat originem, jam » supra innuimus; secundum praesentem disciplinam, Consistorium » significat coetum, conventum, » seu congregationem, quae per » Papam cum collegio Cardinalium, instar senatus, in apostolico palatio fit: adeo ut, quamvis » alii in eadem Romana curia ha-

» beantur conventus per eumdem » Papam cum ipso Collegio, vel cum » aliqua ejus parte ut in Cappel- » lis Pontificiis vel aliquibus congre- » gationibus contingit, in illis prae- » sertim sancti officii, et signatu- » rae gratiae, atque examinis epi- » scoporum, et quandoque rituum » sacrorum pro canonizatione San- » ctorum, ac in aliis: non tamen » hoc, sed aliis nuncupantur voca- » bulis ".

Francesco Antonio Zaccaria dice che il concistoro è succeduto *al Presbiterio*, vale a dire al collegio, e radunanza de'sacerdoti, ovvero all'adunanza del clero romano, in cui i primi Pontefici solevano portare gli affari gravi della Chiesa avanti di risolvere, e di pronunziare giudizio. *V.* il Constant nella *Prefazione* al primo tomo, *Epist. Rom. Pont.*, e Cristiano Lupo *de appellat. ad Petr. Cathedr.* dissert. XI, cap. 14.

L'annalista Rinaldi all'anno 254 n. 97, descrivendo la partenza da Roma dello scismatico Novato, e de'suoi compagni, che ivi eransi recati per volere dell'antipapa Novaziano, affine di suscitare il clero contro il santo Pontefice Cornelio, dice che subito all'ubbidienza di questo fecero ritorno i sedotti, per cui Cornelio convocò il presbiterio, ossia il sagro concistoro, dove intervennero anche cinque vescovi. In esso si presentarono Massimo, Urbano, Sidonio, Macario ed altri, i quali invocarono perdono, fecero la professione di fede, e dichiararono essere Cornelio il legittimo Papa. Anche da s. Siriaco Pontefice del 385, il concistoro fu chiamato *Presbyterium*, che s. Girolamo nell'epist. 2, chiamò *Cleri romani senatus*. Esso nei primi tempi della Chiesa fu pure appellato *Compresbyterium*. Il Bernini, *Istoria delle Eresie* p. 113, nel descrivere l'elezione di Papa s. Zosimo, avvenuta nel 417, racconta com'egli scrisse agli africani perchè gli mandassero il processo fatto contro Celestio, e come i vescovi immediatamente l'ubbidissero. Quindi meravigliandosi que' padri, che la pontificia condanna tardasse a pronunziarsi, rispose loro, come si legge nel Baronio all'anno 417: *tolerabilius est innocentem quemlibet tardius inveniri, quam cito pro nocente damnare*, e perciò intimò il concistoro nella chiesa di s. Clemente, dove letta la confessione di fede di Paolino, interrogato Celestio più volte, dubitando de' suoi inganni, lo lasciò scomunicato come lo aveva trovato, quindi procedette a discutere la causa di Pelagio.

Inoltre si legge di Papa s. Nicolò I (Rinaldi all'anno 861, n. 56), che difendendo s. Ignazio patriarca di Costantinopoli contro l'intruso Fozio protetto da quell'imperatore, nelle lettere che scrisse ad Ignazio, gli partecipò che alla presenza di Leone ambasciatore imperiale, egli presso di sè aveva convocata tutta la chiesa, ch'era appresso di lui per sostenerlo, e protestare, che mai avrebbe riconosciuto Fozio, come ebbe a scrivere a Fozio medesimo, ed all'imperatore a mezzo dell'ambasciatore. Laonde avendo detto Nicolò I, aver ciò fatto in presenza dello ambasciatore colla Chiesa, per essa intese dire la radunanza di tutti i Cardinali nel sagro concistoro, come viene dimostrato in altre lettere del medesimo Papa, in cui si osserva, ch'era lo stesso il dire convocare la chiesa, che adunare appreso di sè il presbiterio,

ossia il concistoro, in cui intervenivano allora anche i vescovi vicini, massime i suburbicari. *V.* Cardinali. Dal sin qui detto chiaramente rilevasi l'antichità del concistoro, e le materie, e gl'importanti affari, che nei concistori trattavansi.

Meglio del Plati non sembra che altri abbiano descritta l'origine del concistoro, e dei personaggi, di cui si compose ne'primi tempi della Chiesa. Egli pertanto osserva, che nella Chiesa nascente, furono soliti i Romani Pontefici trattare coi preti, e coi diaconi della Chiesa Romana le cose spettanti non solo alla diocesi, e metropoli, ma altresì alla Chiesa universale, e solevano inoltre aggiugnervi i vescovi, i quali straordinariamente per varie cause trovavansi presenti in Roma, mentre per cause di maggior gravità usavano ancora di riunire concili chiamati nazionali, cioè dei *vescovi italiani*. In seguito cresciuti gli affari, non potendosi molto spesso riunire i vescovi, cominciarono a rendersi più rari i suddetti concili, per lo che tutto si restrinse al senato dei Cardinali, e questi furono dai Pontefici presi in ajuto e compagni, come consiglieri, per trattare, e decidere le cause e negozi appartenenti alla Chiesa, laonde nacque l'uso del concistoro, vale a dire della riunione del Papa coi Cardinali per la spedizione dei mentovati affari, e ciò il medesimo Plati opina a somiglianza dei concistori profani, che i principi, e gl' imperatori formarono col senato.

Altre testimonianze sull'antichità de' concistori, le abbiamo dal Galletti, *del Primicerio* p. 38, e 132. Parlando egli del presbiterio e diaconismo della romana Chiesa, che sino dai primi secoli formarono un corpo universalmente conosciuto, e venerato, giacchè il suo vescovo avea il primato sopra tutti gli altri vescovi del mondo, dice che i principali uffizi del clero romano, cioè del detto presbiterio e del diaconismo furono quelli di eleggere il Romano Pontefice, di comporre il suo consiglio, per assisterlo nel grave peso del governamento della cristiana repubblica, e nelle più importanti deliberazioni, siccome nato colla stessa Chiesa di Roma, e perciò non dee recare meraviglia, se quale collegio di somma autorità e riputazione fosse riguardato dai principali prelati della Chiesa universale. Presso Anastasio bibliotecario, e nella vita dei Pontefici s. Zaccaria del 741, e Adriano I del 772, viene chiamato il presbiterio e il diaconismo de' Cardinali, *sacerdotale collegio*, e con esso si vede ivi prendere i Pontefici le loro deliberazioni nel fare stabilimenti, per cui si può dire aversi in quelle istorie chiare prove delle antichità de'concistori.

Abbiamo dal Muratori, *Med. aevi*, t. III. p. 675, che ai 26 marzo 1159 Filippo Saccellario della Chiesa romana, intervenne con altri giudici, allorchè il Pontefice Adriano IV nel palazzo Lateranense, sedendo nel concistoro, in *in domo scilicet nova, quae dicitur Leonis Papae*, alla presenza di parecchi Cardinali, e di vari personaggi secolari, ricevette da Capascia, procuratore del comune di Ostia, la promessa, a nome de' cittadini di quella città, di dare ogni anno al sommo Pontefice, quando però risiede in Roma, due *platrate* di le-

gna, l'una nel Natale, l'altra la Pasqua di risurrezione. Già ai tempi d' Innocenzo III, eletto nell'anno 1198, si trattavano nel concistoro cause pure forensi, locchè si può vedere negli atti dello stesso Papa, fol. 28 ediz. Bosquet; ma in progresso, come diffusamente si vedrà, le cause forensi non furono più vendicate in concistoro, ed ivi tratteronsi affari più confacenti all'augusto capo della Chiesa, ed al supremo senato Cardinalizio. *V.* l'Alemanni, *De Lateran. parietinis, Concistorii locus* p. 27.

Nella vita d' Innocenzo III si nota, ch' egli siccome versato in ogni genere di letteratura, precipuamente nelle facoltà civile e canonica, avendo in oltre acutissimo ingegno, e felice memoria, tre volte alla settimana radunava pubblico concistoro, ciò che da lungo tempo non era usato, ed in esso concistoro, udite le parti, commetteva ad altri le cause minori, serbava per sè le maggiori, e di esse disputava con dottrina sì grande, che molti celebri giureconsulti recavansi a Roma per udirlo. In seguito i concistori si tennero più regolarmente e frequenti, per cui il Garampi nell' *Illustrazione del sigillo della Garfagnana*, a p. 101, descrive come si celebrasse nel principio del XIV secolo, e come il Papa vi si recasse. Ed è perciò che coll' autorità del Cardinale Stefaneschi racconta, che *dum sedent in Concistorio Cardinales, tenent bireta, in collationibus bireta deponunt, et sunt sine bireto dum conferunt, sive cum Papa, sive inter se; et uterque conferentium, si ad invicem conferunt, vel disputant, est sine bireto. Papa vero conferens et definiens, mitram tenet: sed ipso definiente, primo dum præambula dicit, Cardinales tenent bireta; cum vero definit in concistorio, deponunt bireta; cum confert cum aliquo, tunc ille est sine bireto.* Il solo Papa adunque teneva ne' concistori la mitra detta concistoriale, la quale era *cum aurifrisio in titulo sine circulo*, ed era vestito del manto, ossia piviale: *Dominus Papa more concistoriali, videlicet cum manto sive pluviali rubeo et mitra aurifrigiata cum perlis, et omnes Cardinales, et prælati cum communibus vestibus, videlicet cum cappis laneis conveniunt.* Nell' inventario poi de' mobili di Bonifacio VIII, pubblicato dal citato Galletti, si nominano *duo cofini cubiculariorum rubei cum pluvialibus, mitris, et manibus pro concistorio.*

Il concistoro è di tre specie, *ordinario*, o *segreto*, in cui intervengono i soli Cardinali; *pubblico straordinario* o *solenne*, in cui sono ammessi tutti que' personaggi, che diremo; e *semipubblico* in cui, oltre i Cardinali, hanno luogo i vescovi ed altri. Dicesi ai seguenti loro paragrafi tuttociò, che riguarda ognuno. Il concistoro si tiene dal Papa nel palazzo di sua residenza, cioè il segreto presso le sue intime stanze, il pubblico ed il semipubblico nelle vaste sale a ciò destinate. Ovunque i Pontefici hanno soggiornato, celebrarono i concistori, ed anche nei viaggi, come si rileverà in appresso, avendone dato gli ultimi esempi Pio VI quando si recò in Vienna, e Pio VII allorchè andò a Parigi. In Roma in alcuna circostanza diversi Papi, come Sisto IV, e Paolo III, non che Clemente XI, tennero concistori in qualche palazzo non di loro residenza; ed il maestro di cerimonie, che ha seguito il Papa nel viaggio, con rogito fa le-

gale fede dei concistori tenuti fuori di Roma. Riporteremo esempi dei concistori tenuti dai Pontefici prima di morire nella propria camera del letto, siccome fecero Adriano VI, Clemente VII, Clemente IX, ed Alessandro VIII. Siccome i concistori segreti ordinariamente soglionsi tenere nel lunedì mattina e nel venerdì mattina, i pubblici nel giovedì, si vedranno i casi che furono tenuti in altri giorni, ed anche in altre ore. Il Marcelli, *Sacrarum Cæremoniarum* Romae 1560, a p. 135, riporta la nota dei giorni, in cui prima non si teneva concistoro. Sopra il modo di tenersi le consulte ne' concistori, si ha del Cardinale Gabriele Paleotti, *de sacri concistorii consultationibus tractatus*, Romae 1596. Il Cardinal de Luca, Il *Cardinal della S. Romana Chiesa pratico*, Roma 1680, nel capitolo VIII tratta del concistoro, e del consiglio, che devono dare i Cardinali. Il Cohellio, *Notitia Cardinalatus de Consistorio* a pag. 42; ed il Plato, *de Cardinalis dignitate et officio*, capo XXVIII p. 272; *de sententia in concistorio dicenda* p. 277; *de lucro Cardinalis, qui amore justitiæ, aut religionis, bonique communis spretis mundi terroribus in concistorio cum libertate loquitur;* e p. 281 *de consistorio, et de S. R. Ec. Cardinalium congregationibus*, etc.; non che pag. 282 *de concistorio*. Da un mss., che conservano i prelati maestri di camera *pro tempore*, ch' è il diario di quanto accadde nel ministero de' loro predecessori, si rileva che prima d' incominciare il concistoro segreto, cioè prima dell'*extra omnes*, e mentre il Papa riceveva all' udienza quei Cardinali che la domandavano, sedente nella sedia concistoriale, dalla parte destra dietro il banco dei Cardinali si ammettevano i principi sovrani, i quali trovavansi in Roma, ed alla sinistra prendevano luogo gl' individui della camera segreta pontificia. Si racconta inoltre, che essendo venuto a Roma sotto Innocenzo XII il gran duca di Toscana Cosimo III, bramoso di vedere il concistoro segreto, ei fu ammesso sino all' *extra omnes* dalla parte destra; ed ivi si aggiunge, a distinzione dei re, che se intervenissero, prenderebbono luogo nel concistoro segreto, come Alessandro VII vi ammise Cristina regina di Svezia. Dall' opera poi del maestro di cerimonie Cristoforo Marcello, *Sacr. Cærem.*, che Paride de Grassis volle attribuire ad Agostino Patrizi Piccolomini, a pag. 53 e 54, si apprende in qual modo i re fossero ricevuti ne' concistori, in cui sedevano dopo il primo Cardinal vescovo suburbicario; a p. 54 come fossero ivi ricevute le regine, e i primogeniti dei re, che sedevano dopo il Cardinal primo prete; e come gli elettori del sagro romano impero, che prendevano posto tra i due ultimi Cardinali diaconi, prendendo tra loro la precedenza i tre elettori ecclesiastici. A pag. 55 tratta il Marcello *de receptione principis non ita clari*, ed ecco quanto dice: » Princeps autem non elector » imperii, sive dux non ita clarus, » magnus tamen, iisdem fere cæ- » remoniis honorabitur, sed non » ibunt obviam ei Cardinales ali- » qui, neque sedebit inter Cardi- » nales, verum post omnes Cardi- » nales, et erit medius intrans inter » duos primos prælatos *Pontific.* » cætera ut supra. Et si esset dux, » aut princeps minoris qualitatis, » qui non deberet sedere in sedi-

» bus Cardinalium, non recipietur » in concistorio publico, sed modo » supradicto deducatur ad suum » hospitium.

§ I. *Notizie sui concistori segreti, pubblici, e semipubblici più interessanti per gli affari e materie, che in essi trattaronsi, e per altre ragioni meritevoli di speciale menzione.*

All'articolo *Cardinali*, ed al § V, num. I, si disse come le creazioni, o concistori de'Cardinali si facevano in chiesa, e poi nei palazzi della residenza de' Papi, principalmente nelle quattro tempora. In quelle creazioni si tenevano in una medesima settimana tre concistori, due segreti, ed uno pubblico, e di tuttociò che in essi praticavasi. Incominciando nel secolo XIII, abbiamo degno di memoria, che Gregorio IX nel 1227 in un concistoro fece in Anagni sei Cardinali, tre de' quali gli successero col nome di Celestino IV, Innocenzo IV, ed Alessandro IV. Nel 1253 Innocenzo IV in Perugia tenne concistoro nel sabbato santo, e fra i tre Cardinali creati ci fu il nipote Ottone Fieschi, che divenne Adriano V. Nel 1261 Urbano IV celebrò il concistoro in Viterbo con sette nuovi Cardinali, fra i quali poi furono Papi Clemente IV, Martino IV, ed Onorio IV. In Orvieto nel 1273 Gregorio X nel concistoro pubblicò cinque Cardinali, tre dei quali diventarono Pontefici, e sono: Giovanni XXI, Innocenzo V, e Gregorio XI, che, per aver vissuto un giorno, non è contato.

Adriano V, appena eletto nel 1276, sospese la bolla, che Gregorio X avea fatta sul Conclave, e ne fece sottoscrivere in concistoro la sospensione, avendo in animo di meglio riordinarla. Nel sabbato santo 1281, Martino IV tenne concistoro, e fra i Cardinali che fece, uscì Bonifacio VIII.

S. Celestino V nel 1294 cenando in Teano con Giovanni di Castroceli, arcivescovo di Benevento, lo creò ivi Cardinale; ma i Cardinali, a cagione della stravaganza del luogo, vivamente se ne lagnarono; per lo che Castroceli rinunziò la dignità, che dopo pochi giorni riebbe in pieno concistoro. Considerando s. Celestino V di non essere per la sua umiltà atto al governo della Chiesa, ai 13 dicembre 1294, in Napoli, nel concistoro pubblico, solennemente rinunziò il papato, e spogliandosi nel medesimo concistoro delle vesti pontificie, con generoso e modesto portamento si pose a sedere ai piedi de' Cardinali.

Bonifacio VIII, adunato il sagro Collegio, in concistoro ai 22 febbraio 1300, rinnovò e stabilì la celebrazione dell'anno santo del giubileo. Agli articoli degli Anni santi, si dice dei concistori in cui si promulgò la loro celebrazione, e di quelli, in cui si crearono i Cardinali legati all'apertura e chiusura delle porte sante. Per le gravi vertenze, che Bonifacio VIII ebbe con Filippo IV, *il Bello*, re di Francia, ad istanza di questo, Clemente V sicuro di rendere gloriosa la memoria del predecessore, e far a tutti palese la innocenza di lui, nel 1309 in Avignone, in pubblico concistoro, pronunziò che fosse lecito promuovere la causa contro Bonifacio VIII, deputando in pari tempo giudici, e difensori. Di fatti Bonifacio VIII poi da Clemente V

in concistoro fu dichiarato pienamente innocente, e degno di lode.

Giovanni XXII nel 1322 stabilì che in concistoro i Papi promulgherebbero tutti i nuovi vescovi. Clemente VI, nel concistoro di marzo 1348, creò Cardinale il nipote, che divenuto Papa, assunse il nome di Gregorio XI, e restituì a Roma la residenza pontificia, dopo che in Avignone avevano soggiornato sette Papi. A quell'articolo si fa menzione dei principali concistori ivi tenuti, massime di tutti quelli nei quali si crearono i Cardinali. Innocenzo VI fu coronato nel giorno di Natale 1352, e tenne concistoro in cui senza consultare i Cardinali com'era solito, creò Cardinale il nipote Aldoino d'Albret, che dalla sede vescovile di Auxerre trasferì ad un'altra.

Urbano VI vedendosi abbandonato dai Cardinali, che in Fondi elessero l'antipapa Clemente VII, nel 1378, nel palazzo di s. Maria in Trastevere, in concistoro depose da ogni dignità gli scismatici, fulminò delle censure ecclesiastiche i loro fautori, e creò ventisei Cardinali, tre de' quali non accettarono. Ivi in concistoro depose dal regno di Napoli Giovanna I, e la scomunicò come seguace dell'antipapa, dando il reame a Carlo III Durazzo. Nel concistoro poi del 1381, fece diciannove Cardinali, sei de' quali ricusarono la dignità a cagione dello scisma.

Bonifacio IX, nel suo primo concistoro del 1389, creò Cardinale Migliorati, e per la stima che ne concepì, gli affidò i più gravi affari, e quando cadde infermo, lo dichiarò presidente del concistoro, e lo ebbe a successore col nome d'Innocenzo VII. Sollevato al pontificato, per guadagnarsi l'animo de' romani, nel concistoro del 1404, ne fece sei Cardinali, fra' quali uscì Martino V; e tra i cinque altri Cardinali, che creò nello stesso concistoro, due divennero Pontefici coi nomi di Gregorio XII, ed Alessandro V. Avendo Gregorio XII promesso in conclave, che per far cessare lo scisma non avrebbe fatto Cardinali, vedendosi mal veduto, tenne nel 1408 in Lucca un concistoro, in cui ne creò quattro. Irritati i Cardinali vecchi, insieme agli anticardinali dell'antipapa, in Pisa crearono Alessandro V.

Sebbene a Martino V si attribuisca l'origine, che il Papa nei concistori segreti crei segretamente, e si riservi in petto i Cardinali per poi pubblicarli a suo beneplacito, tuttavolta si vuole, che già Bonifacio VIII avesse ciò fatto con Egidio Colonna, senza però averlo pubblicato. Ma della creazione segreta de' Cardinali in concistoro, e di quelli in esso riservati in petto, si tratta al volume IX, pag. 303 del *Dizionario*. Tra i Cardinali di Eugenio IV, furono fatti Pontefici Nicolò V, Calisto III, e Paolo II. Nel 1448, gran consolazione provò Nicolò V, per la pubblica ubbidienza prestatagli in concistoro dall'ambasciatore a lui inviato dal vescovo e dal popolo di Basilea, riconciliato colla chiesa per aver abbandonato le parti dell'antipapa Felice V, e confessato l'errore. La rinunzia dell'antipapa Felice V fu da Nicolò V ricevuta in Spoleto, nel concistoro de' 18 giugno 1449, e Paolo II nel 1470 ebbe la consolazione di conchiudere in pubblico concistoro, cogli ambasciatori dei principi italiani, la sagra lega contro i turchi. Il Cardinal Alano Cetivo fu libero e ardito nel parlare in

concistoro, arrivando a dire a Paolo II, che nei ventiquattro anni del suo Cardinalato avea usata arte una volta sola, per gabbare i Cardinali, cioè quella che lo fecero Papa. Tale esagerazione si confuta col solo leggere la biografia del magnanimo e zelante *Paolo II* (*Vedi*). D'altronde non si deve tacere che Pio II, predecessore di Paolo II, amò in un modo singolare il Cardinal Riccardo Olivero de Longueil, per la costante libertà, colla quale esponeva nei concistori il suo sentimento. A Paolo II si devono i banchi più alti dei prelati ne' concistori, ove siedono i Cardinali per meglio distinguerli da quelli.

Sisto IV, avendo fatto arbitro degli affari il celebre Cardinale Latino Orsini, e consultandolo nei maggiori affari nell'ultima malattia di lui del 1477, dal Vaticano si recò col sagro Collegio nel palazzo degli Orsini a monte Giordano, ed in una camera del Cardinale tenne concistoro. Nello stesso anno, ad istanza dell'imperatore Federico III, con ripugnanza Sisto IV creò Cardinale Giorgio Kesler, stante la contrarietà del sagro Collegio pei costumi e per la rozzezza di lui, e creandolo per ciò segretamente, dichiarò con un breve, che morendo prima di pubblicarlo, potesse il Kesler prendere l'insegne ed esercitare le prerogative della dignità Cardinalizia. Tuttavolta lo pubblicò in altro concistoro. Si osserva che Sisto IV tenne concistori per creazioni di Cardinali più de'suoi predecessori, facendone in otto concistori trentaquattro, fra i quali uscirono Innocenzo VIII e Giulio II.

Alessandro VI, eletto agli 11 agosto 1492, e coronato ai 26, ai 31 dello stesso mese creò Cardinale suo nipote Giovanni Borgia, che era governatore di Roma. Nel concistoro del 1493 segretamente creò Cardinale Luigi d'Aragona, pronipote del re di Napoli, che pubblicò nel 1497. Nell'anno precedente 1495, elevò alla porpora Guglielmo Brissonett, ad istanza del sagro Collegio, e di Carlo VIII re di Francia, che l'avea seco condotto in Roma, facendone la domanda il re stesso al Papa in pubblico concistoro. A' 19 febbraio 1495, Alessandro VI fece in concistoro la segreta creazione di quattro Cardinali pubblicandoli nel concistoro dei 24 dello stesso mese. Essi erano tutti suoi concittadini di Valenza; ed all'articolo *Patria de' Pontefici* (*Vedi*), si riporta il novero dei Cardinali, creati dai loro compatriotti. Nel concistoro de'7 giugno 1497, fece ducato Benevento, e con Terracina donò a Giovanni Borgia duca di Gandia suo figlio, prestandovi il consenso i Cardinali presenti al concistoro, fuorchè il Cardinal Piccolomini, poi suo immediato successore col nome di Pio III, che inutilmente vi si oppose con zelantissimo coraggio. Nel concistoro dei 28 settembre 1500, Alessandro VI creò dieci Cardinali, l'ultimo dei quali fu Ferreri di Vercelli da lui nominato segretamente, e pubblicato a' 28 giugno 1502 nei primi vesperi della festa di s. Pietro, alla presenza de' Cardinali, che vi assistevano.

Divenuto Pontefice, a'22 settembre 1503, Pio III nel dì seguente convocò il concistoro, sebbene ciò non fosse in uso prima della coronazione, e trattò col sacro Collegio di mettere in pace il re di Francia, con quello di Spagna; inoltre promise di adoperarsi per ri-

mettere nell'antico splendore la disciplina, e riformare senza indugio la romana Corte nelle cose ove abbisognasse; tanto per riguardo al Papa, che ai Cardinali ed ai loro ministri; ma morì compianto passati venti giorni, e gli successe Giulio II il primo di novembre. Celebri sono i concistori da lui adunati per cagione de' tempi, laonde non riuscirà discaro, che coll'autorità del Burcardo contemporaneo, se ne faccia qui particolare menzione. Ai 29 novembre Giulio II, presente tutto il sagro Collegio, tenne concistoro segreto, e vi creò Cardinali Francesco di Clermont, che fu poi tacciato di soverchia libertà di parlare al Papa in concistoro, in favore del re di Francia, del qual regno era suddito e protettore; Giovanni di Zuniga spagnuolo; non che Clemente Grosso della Rovere, e Galeotto Franciotti nipoti del Pontefice. Si spedirono in questo concistoro molte chiese: il Burcardo, o Broccardo allora chierico, ossia maestro delle cerimonie Pontificie, fu fatto vescovo di Orte, con riserva degli uffizi, e benefizi, che precedentemente godeva. Finito il concistoro, i Cardinali nuovi non furono a ringraziare il Pontefice, nè i Cardinali antichi, come altre volte si soleva pur fare, ma per consiglio del Burcardo se ne restarono nel palazzo apostolico nelle loro camere, nè si mutarono di berretta, di vesti, di mantello, mentre nel concistoro seguente andarono in abito cardinalizio, e fu loro serrata la bocca, come aperta lor venne nel seguente concistoro. Fu anche nel detto concistoro destinato legato al re di Francia l'illustrissimo Cardinal Rotomagense. In questo medesimo giorno entrarono in Roma due oratori del duca di Ferrara. Venerdì 11 dicembre ebbe luogo il concistoro pubblico nella terza sala, nella quale, fatte le solite riverenze dai Cardinali, l'illustrissimo Cesis romano propose la prima commissione, la quale finita, il Cardinale Alfonso Piceno propose la seconda, che cominciata, stando l'oratore del duca di Ferrara nella piccola cappella, prestarono gli oratori secondo il solito, solenne ubbidienza a sua Santità.

Ai 13 gennaio 1504, il mercoledì e la domenica seguente, gli ambasciatori di Siena e di Firenze prestarono separatamente ubbidienza a Giulio II nel concistoro segreto. Ai 25 di detto mese fu concistoro segreto, e prima che sua Santità vi entrasse, concluse nella sua camera segreta, alla presenza del Cardinal san Giorgio, Santacroce, Alborense, Cosentino, Capo di Acqua, ed Eligense, l'accordo con Cesare Borgia duca Valentino, ancorchè assente. Nella prima domenica di quaresima, entrarono in Roma i due ambasciatori della repubblica di Genova, per prestare in concistoro ubbidienza a Giulio II. Ai 12 maggio entrarono in Roma tre oratori del re d'Inghilterra, ed ai 20 prestarono ubbidienza a sua Santità nella terza sala, e presentarono le lettere credenziali del loro re, nelle quali di sopra era scritto: Enrico VIII per la grazia di Dio re d'Inghilterra, e di Francia, e duca d'Iberna. Monsignor Roberto, vescovo Rodonense, ambasciatore del re di Francia, che sino dal precedente novembre trovavasi in Roma, gettandosi in ginocchio avanti sua Santità, la pregò istantemente a non

permettere, che gli oratori inglesi prestassero ubbidienza alla Santità sua col titolo del re suo, la quale grazia egli ottenne. Laonde gli ambasciatori inglesi prestarono ubbidienza a Giulio II, semplicemente a nome del re d'Inghilterra, duca d'Iberna; e l' ambasciatore francese fece di ciò pubblico istromento. Alli 29 di giugno, festa dei ss. Pietro e Paolo, dopo la messa papale furono presentate a Sua Santità due chinee con fornimenti, e gualdrappe bellissime, l' una fu presentata dal detto vescovo Rodonense ambasciatore del re di Francia, in nome di sua maestà Cristianissima pel censo del regno di Napoli; e Sua Santità rispose, *acceptamus* senza nostro, ed altrui pregiudizio. Quindi ai 25 ottobre il mercoledì, entrarono in Roma, con grandissimo onore, quattro ambasciatori di Francia, de' principali di quella corte, e il lunedì a' 26 del medesimo ebbero concistoro pubblico, e baciarono il volto, le mani, e i piedi a Giulio II in nome del re Lodovico XII. Ai 14 dello stesso mese entrarono in Roma otto ambasciatori della serenissima repubblica di Venezia, e furono ammessi all' udienza del Papa nella terza sala, prestandogli ubbidienza; e similmente il primo di giugno si recarono in Roma tre ambasciatori del re di Portogallo. Nella cavalcata per la città nacque gran contesa tra l'ambasciatore di Francia, e quello di Spagna, perchè d. Francesco Royas esigentissimo spagnuolo, voleva cavalcare coll' arcivescovo Todense, per non cedere al vescovo Rodense ambasciatore francese, e venendo alle mani si percossero coi cappelli. S' interpose più volte il cerimoniere Burcardo con poco successo, finchè dispose gli animi a tenere questa graduazione: che il vescovo Nebridiense cavalcasse col Trabolense, prelato palatino, e perchè fosse il primo l' ambasciatore di Portogallo; dopo di questi i vescovi, ma che per rispetto alla dignità il vescovo Ardonense andasse in mezzo, mentre l' ambasciatore di Spagna, tenesse la mano dritta, e quello di Francia la mano manca. Li predetti ambasciatori prestarono ubbidienza a Giulio II in sala regia. Se si consulteranno gli articoli Ambasciatori, al § V, Ricevimento degli ambasciatori in Roma; e Cavalcate, al § III, Cavalcate degli ambasciatori presso la Santa Sede, non saranno del tutto inutili le cose suddescritte, siccome analoghe.

Nel lunedì primo dicembre 1504, Giulio II tenne concistoro segreto, nel quale si trattò di fare Cardinali. Il Papa circa le ore 13 uscì nella camera di udienza, e chiamò nella camera de' pappagalli (chiamata così forse da qualche pappagallo ivi dipinto o custodito), ovvero del concistoro, il Cardinal di Napoli, poi tutti gli altri separatamente. Ad essi parlò sopra la promozione, e durò tale ragionamento e concistoro sino alle ore ventiquattro. Dopo essere uscito dal concistoro Giulio II, parlò ad ognuno in comune; ma nè pure così potè ottenere lo scopo, per cui gli avea adunati. Finalmente venne alle minacce dicendo loro, che aveva un non so che già fatto da Eugenio IV; però tutti alla fine acconsentirono, ma in vece di dieci, vollero che se ne facessero nove, cavando Bandinello Sauli, con questo però, che non si pubblicassero in quel giorno, ma nel giorno di mercoledì, ch' erano le quattro tempora; cosa che non piacque pun-

to a Sua Santità. Con tuttociò indugiò la Santità Sua a pubblicarli sino al primo concistoro, minacciando i Cardinali, che se non si contentassero, trenta ne avrebbe creati loro in faccia. Dispiacque grandemente al Papa, che il Cardinal di s. Severina non volesse fare a suo modo, e perciò privò il Cardinal Alborense delle camere, che teneva in palazzo, e della legazione di Perugia, che diede al Cardinal di Gubbio. Ai 12 dicembre fu il concistoro segreto, nel quale Sua Beatitudine, acconsentendo il sagro Collegio, pronunciò, e nominò i nuovi Cardinali, meno Bandinello Sauli. Tra i nominati c' era l'assente mantovano Gonzaga. I novelli Cardinali baciarono il piede al Papa, e fecero gli abbracciamenti con gli altri Cardinali; e nel concistoro fu loro dopo serrata la bocca, e poi aperta, e dati loro vennero gli anelli, e i titoli Cardinalizj. Sin qui il Burcardo ne' suoi *Diari*.

Nella vita di Giulio II del Novaes si legge che nel dì primo di dicembre 1505, tenne concistoro, il quale per la resistenza dei Cardinali durò dalle ore tredici alle ventiquattro, creandovi nove Cardinali da lui pubblicati ai 12. Di essi due erano suoi parenti, e tre famigliari nel suo Cardinalato. Il sagro Collegio si mostrò contrario a due di questi, cioè ad Antonio Ferrari di Savona di bassa nascita, come quegli che tenevasi per arrogante, e poco sincero, ed a Francesco Alidosi imolese, per la fiera sua natura. Difatti ambedue furono ingrati, e mal corrisposero a Giulio II, dappoi che il Ferrari ebbe poscia a tiranneggiare Bologna, per cui ebbe severa punizione; e l'Alidosi, nominato alla stessa legazione di Bologna, non solo diede la città ai Bentivoglio, ma ne incolpò il duca di Urbino nipote del Papa, che se ne vendicò col pugnalarlo. Non va quindi passato sotto silenzio, che Giulio II, nel concistoro de' 22 marzo 1511, pubblicò otto Cardinali, che avea creati segretamente in quello del 1508, e tra essi vi fu Bandinello Sauli, che voleva esaltare nel famoso concistoro, il quale durò undici ore. Nè per altro Giulio II sospese di conferirgli quella dignità se non per la tenace contraddizione del sagro Collegio, sebbene allora fosse di candidi costumi, e sino dal 1499 fosse vescovo di Gerace. Tuttavolta il Sauli in appresso divenne complice nella congiura ordita contro Leone X, e temporaneamente restò privato di voce attiva, e passiva.

Leone X nel 1515, accompagnato da diciotto Cardinali, da molti principi, e da tutta la curia romana si recò a Bologna per abboccarsi con Francesco I re di Francia, il quale fuori della città fu incontrato da venti Cardinali, che lo condussero ad alloggiare nel pontificio palazzo, dove fu presentato a Leone X in concistoro, dopo avere desinato. Il re poichè ebbe renduti gli omaggi religiosi, fece al Papa i più graziosi complimenti, da cui il gran Leone X non si lasciò punto superare. In otto concistori Leone X creò quarantadue Cardinali, e in quello del primo luglio 1517 ne fece trentuno, cosa non mai rinnovata. Fra essi otto erano romani. Ed a quella numerosa elezione fu determinato dal vedersi poco amato dai tredici Cardinali, che allora componevano il sagro Collegio, e per la tremenda congiura del Cardinal Petrucci, cui eransi uniti altri

colleghi. Tra i Cardinali scelti otto erano fiorentini e quindi suoi concittadini, e tra essi cinque fra nipoti e parenti, oltre il cugino, il quale poi divenne Clemente VII, ed oltre l'immediato suo successore Adriano VI. Restituì ancora Leone X in detto concistoro il cappello Cardinalizio, che avea ricevuto da Innocenzo VIII, al nipote di lui Innocenzo Cibo. Amò Leone X assai la caccia, di cui non poteva privarsi che per fare concistoro, od intervenire alle cappelle papali.

Per morte di Leone X nel 1522, sebbene dimorante nella Spagna, fu eletto Adriano VI. Recandosi egli a Roma, sbarcò alla basilica ostiense ai 29 agosto, nella cui sagrestia coi Cardinali ch'erano andati ad ossequiarlo, tenne concistoro, in cui ringraziò i Cardinali di sua elezione, espose il motivo della tardanza di sua venuta, e li pregò a non ricevere nei loro palazzi gente bandita e cattiva, anzi per l'esecuzione della giustizia ne permettessero l'ingresso al bargello de' birri, alle quali cose tutti i Cardinali acconsentirono. Adriano VI, dopo diciotto mesi di pontificato, prima di morire, convocò nella camera del suo letto il concistoro, e creò l'unico Cardinale Enchenwoer, vescovo di Tortosa, col titolo de' ss. Gio. e Paolo.

Clemente VII, creato nel 1523, fece negli undici anni del suo tempestoso pontificato in tredici concistori trentatre Cardinali, creandone uno per volta, in sette dei detti concistori, anco per distinguere i personaggi esaltati. In castel s. Angelo, ov'era assediato, tenne concistoro a' 21 novembre 1527, e vi promulgò otto Cardinali, non accettando Sigismondo Pappacada. Uno de' Cardinali creati da Clemente VII, cioè l'Arboreo per la podagra mai non potè vestire da Cardinale, per lo che facevasi portare ai concistori in una sedia, coperto con un mantello, e si collocava dopo l'ultimo Cardinale prete, al cui ordine apparteneva. Essendo nel 1529 Clemente VII gravemente infermo, a' 10 gennaio ad un'ora di notte tenne concistoro nella camera del letto, ove creò Cardinale il cugino Ippolito de' Medici, non ostante la promessa, che avea fatta al sagro Collegio, di non creare nuovi Cardinali, finchè lo stesso sagro Collegio non fosse ridotto ad un certo numero. Quindi, acciocchè non potesse nascere dubbio sulla legittima creazione d'Ippolito, lo abilitò poscia, con breve de' 30 giugno 1534, alla dignità Cardinalizia, e al godimento de'benefizi, perchè non avea alcun ordine sagro.

Paolo III, eletto nel 1534, in quindici anni, ed in tredici concistori creò trentaun Cardinali, quattro de' quali furono sollevati al pontificato, cioè Giulio III, Marcello II, Paolo IV, e Pio IV; e due divennero re, cioè Enrico di Portogallo, e Carlo X Borbone di Francia. Restituì il cappello alla famiglia Borgia, nella persona di Enrico, pronipote di Alessandro VI, ed obbligò Bembo ad accettarlo, e per ubbidienza impose altrettanto a Badia, che umilmente lo ricusava. Allorchè creò il Cervini, poi Marcello II, siccome assente in Germania, gli mandò il cappello, l'anello, il titolo, gli aprì e chiuse la bocca, come ciò fosse fatto nei consueti concistori. Paolo Gualtieri, nel suo *Diario Concistoriale*, narra che, nel 1542, Paolo III, essendo entrato in possesso dei beni,

confiscati ad Ascanio Colonna, nel ritorno da un viaggio fatto pel suo stato, si fermò per alcuni giorni nel palazzo de'Colonnesi ai ss. Apostoli, ed ivi ai sei ottobre, tenne il concistoro, in cui diede il cappello ai Cardinali Moroni, e Cortese.

Non si deve passare sotto silenzio l'imprudenza commessa da Carlo V nel concistoro, come descrive il Bercastel, *Storia del Cristianesimo*, tom. XX, p. 108 dell'edizione fatta dal tipografo Antonelli in Venezia. Mentre Carlo V trovavasi in Roma per istabilire la celebrazione dell'ultimo concilio generale, stretto ivi dagli ambasciatori francesi per la restituzione del Milanese, Paolo III avea radunato un concistoro straordinario, in cui, in uno ai Cardinali, si trovarono prelati distinti, gli ambasciatori dei diversi principi, ed i signori, e gli uffiziali più ragguardevoli della corte imperiale. Alla presenza di sì augusta, e numerosa assemblea, Carlo V, dopo aver detto alcune parole sulla convocazione del concilio generale, e sulla brama di pacificare l'Europa, fece un lungo ed ingiurioso racconto di tutti i pretesi capi di accusa, cui rimproverava all'illustre suo emolo Francesco I re di Francia. E facendo l'elogio delle proprie geste, conchiuse da paladino con offrire un duello, in cui i due sovrani in camicia, colla spada, o col pugnale alla mano, o in un' isola, o sopra un ponte, o in un battello terminerebbero le loro contese da solo a solo, affine di risparmiare ulteriormente il sangue de'loro sudditi; altrimenti intendeva di proseguire la guerra, finchè uno de'due fosse ridotto allo stato di semplice gentiluomo. Indi fece l'enumerazione degli elementi della sua formidabile potenza, che gli assicuravano la vittoria in confronto dello stato rovinoso de'Francesi. Che se i suoi non gli avessero nondimeno superati, egli colla corda al collo, in ginocchio, invocherebbe misericordia a'piedi del suo nemico. Il Papa, i Cardinali, e tutti i signori restarono sbalorditi, e maravigliati rimasero gli ambasciatori di Francia, senza però rispondere, se non che furono aspramente interrotti dall'imperatore, il quale dicendo loro, che poi risponderebbono a sangue freddo, si partì dal concistoro. Il Papa ottenne poscia agli ambasciatori un'udienza da Carlo V, che vergognandosi della sua stravaganza procurò di temperarla: ed il Pontefice disse che se avesse preveduto l'accidente, avrebbe prese opportune misure, affine di prevenirlo.

Giulio III, nel concistoro de'20 dicembre 1552, creò segretamente, coll'assenso del sagro Collegio, Sebastiano Pighini Cardinale, riserbandolo in petto, e pubblicandolo dappoi. Di Giulio III si narra che avendo edificato per suo diporto una villa fuori di porta Flaminia, volgarmente detta la *Vigna, o Villa di Papa Giulio*, egli la frequentava coi Cardinali. E siccome era di allegro umore, quando un giorno, giusta il costume, il maestro dei cursori gli domandò colla consueta formola: *Beatissime Pater, cras erit Concistorium?* rispose sorridendo: *Cras erit Vinea.* L'ultima sua infermità cominciò ad essere palliativa, perchè vedendosi pressato da Baldovino suo fratello a dargli lo stato di Camerino, e sapendo, che a ciò i Cardinali si opponevano, finse di sentirsi oppresso di languo-

re, per non essere costretto dal fratello a tenere per ciò il concistoro. Gli successe nel 1555, Marcello II, che visse soltanto ventidue giorni, nel qual tempo adunò tre soli concistori, gli atti de'quali passarono nella biblioteca Barberini. Essendo egli Cardinale, fu assai commendato per la sincerità de'suoi consigli, pel decoro, che amava nei Papi, e nella sede Apostolica a segno; che partendo da Roma quando il suddetto Baldovino istigava il fratello per avere il ducato di Camerino, avvisò i Cardinali suoi colleghi, che mai vi prestassero il consenso.

Paolo IV, *Caraffa*, nel primo concistoro dopo la sua coronazione, accolse benignamente tre ambasciatori, mandati alla santa Sede da Filippo II, e dalla sua moglie Maria regina d'Inghilterra; e supplicando essi pel perdono de' passati errori in nome di tutto il regno, Paolo IV, levandoli da terra gli abbracciò, li assolvè dalle censure incorse, ed eresse l'isola di Irlanda in regno. In appresso, essendo nati de'disgusti colla corte di Spagna nel 1556 Silvestro Aldobrandini, avvocato del fisco pontificio ai 27 luglio in pubblico concistoro citò il re Filippo II, come reo di violato giuramento, già prestato a Giulio III, nel ricevere in feudo il regno di Napoli, e lo dichiarò decaduto dalla sovranità di esso, perchè il vicerè duca d'Alba macchinava contro il Pontefice, e i suoi dominii. Causa di queste vertenze erano i nipoti di Paolo IV, che abusavano del potere, per lo che furono anzi puniti dallo stesso zio coll'esilio.

Pio IV però, che gli successe, ebbe la denunzia di varii delitti commessi dal Cardinal Carlo Caraffa, nipote di Paolo IV, laonde nell'uscire dal concistoro de' 7 giugno 1560, lo fece arrestare, e compilatosi il processo colla deputazione di otto Cardinali, e riferitosi per nove ore nel concistoro de'6 marzo 1561, Carlo fu condannato ad essere strangolato, come reo di lesa maestà. L'inesorabile Pontefice non cedette alle preghiere, e alle lagrime del suo nipote s. Carlo Borromeo, del Cardinal Ghislieri, che fu poi san Pio V, e del ven. Burali, poi Cardinale; anzi per amore della giustizia, e per non compromettere alcuno, ne sottoscrisse la sentenza, che fu eseguita in Castel s. Angelo. (*V.* Caraffa famiglia). Pio IV, nel dì dell' Epifania 1563, tenne concistoro, e vi creò Cardinali Federico Gonzaga de' duchi di Mantova, e Ferdinando de' Medici, che fu poscia gran duca di Toscana. Nel concistoro segreto poi de' 31 marzo, Pio IV condannò per eretico, e privò della porpora il Cardinal Odetto di Coligny. Nel concistoro tenuto nell' anno 1564, esortò gravemente i Cardinali, a non prevalersi delle introdotte carrozze, ma di continuare ad andare a cavallo, dappoichè Carlo V, nel suo soggiorno in Roma, più di tutto rimase sorpreso per la maestosa cavalcata, colla quale i Cardinali recavansi al concistoro.

S. Pio V in tre concistori creò ventuno Cardinali, e trentasei vescovi, ed essendosi i turchi impadroniti dell' isola di Scio, nel 1566, s. Pio V in concistoro fra le lagrime annunziò a' Cardinali lo scempio sofferto ivi dai cristiani, occupati in celebrare la Pasqua.

Gregorio XIII, creato Papa nel 1572, nel primo concistoro fece leg-

gere la bolla di s. Pio V, di non alienare i beni della Chiesa Romana, ed accostando la mano al petto giurò di mai violarla. Quindi nel 1577 in pubblico concistoro confermò l'elezione di Ridolfo II in imperatore, a cui trasmise la bolla di tal conferma, sottoscritta da lui, e dai Cardinali intervenuti al concistoro. Nel concistoro del 1583 Gregorio XIII creò diciannove Cardinali, ed i primi quattro divennero Papi col nome di Urbano VII, Gregorio XIV, Innocenzo IX, e Leone XI. A questi in un medesimo concistoro pubblico aveva imposto il cappello cardinalizio. Nell' ultimo concistoro, Gregorio XIII solennemente ricevette gli ambasciatori del Giappone, e ne pianse di consolazione, cavando eziandio le lagrime dagli occhi de' Cardinali. La descrizione di questo avvenimento si può leggere al Vol. X. p. 310 di questo *Dizionario.*

Sisto V, nel concistoro dei 3 dicembre 1585, formò la celebre bolla, sottoscritta da trentasette Cardinali, sulla loro creazione, numero, qualità, e tenore di vivere ec. Dispose, che si debbano creare solo nei concistori di dicembre nei giorni di digiuno, secondo l'antico costume dei Pontefici Clemente I, Anacleto, Evaristo, Alessandro I, ec. durato per più di seicento anni. Nel concistoro del 1586, Sisto V si lagnò col sacro Collegio sull' esorbitante numero de' prelati referendari, e sulla indegnità di alcuni, ed in molti concistori egli trattò delle istituzioni de' luoghi di monte camerali, e della creazione de' vacabili. Fu quel Pontefice, come si vedrà in appresso, che più d' ogn' altro separò dai concistori le cause minori, e gli affari particolari. Fra le *cose memorabili* di M. Antonio Valena, va qui riportata la seguente. Sisto V faceva giustizia tanto coi grandi, che coi poveri, e siccome egli rigorosamente avea proibito la delazione delle armi, recandosi a baciargli i piedi Ranuccio Farnese, figlio del duca di Parma, nell' inginocchiarsi gli cadde una pistoletta, per cui subito lo fece mandare nel Castel s. Angelo, con ordine che ad una certa ora di notte fosse fatto morire. Il Cardinal Farnese, nipote di Paolo III, e zio del giovinetto, ajutato dai Romani, fece in modo che niun orologio della città suonasse, e fece prendere il mastro di giustizia, il ponte s. Angelo, e il corridore, che dal castello conduce al palazzo Vaticano. Quindi si presentò al Papa per ottenere grazia al nipote. Venendo l'ora stabilita, e non suonando altro orologio, che quello della camera del Papa, Sisto V allora lo fece entrare. *Gli disse fargliene grazia nell' essere che si trovava,* credendo che fosse morto, per cui il Cardinale se ne fece fare il chirografo per la consegna, e portatolo al castellano, subito gli fu consegnato il nipote. Quando il Pontefice seppe l' astuzia, disse: *un prete ha gabbato un frate;* e vantandosi poscia il Cardinal Farnese dell'operato, una mattina finito che fu il concistoro, Sisto V non fece uscire alcun Cardinale, chiamò in vece a sè il Farnese, lo fece inginocchiare avanti, e con le braccia in croce, gli ordinò di recitare il *Pater,* l' *Ave,* e il *Credo,* dicendogli: *questa è penitenza da frate; se non tacete un' altra volta ve la daremo da Papa;* e così lo mortificò in presenza del concistoro.

Gregorio XIV nel concistoro dei 6 aprile 1591, concesse a' Cardina-

li religiosi le berrette rosse; ed Innocenzo IX, che gli successe, ebbe nella distribuzione delle celle nel conclave, quella dove suol collocarsi il trono pontificio nei concistori pubblici, ciocchè fu preso per felice augurio. Nel secondo giorno dopo la sua esaltazione tenne concistoro per consultare sui rimedi da prendere per la fame, e peste, che avea rapito all' Italia circa la terza parte de' suoi abitanti. Accolse affettuosamente il duca di Mantova, ed in concistoro lo fece sedere sopra l'ultimo Cardinale diacono.

Clemente VIII fu il primo, dopo Paolo III, che creò maggior numero di Cardinali. Quello ne fece settantuno in tredici concistori, ed egli ne creò cinquantatre in sei. In quello del 1592, ricevette i due figli dell' elettore di Baviera, facendoli sedere dopo i Cardinali. Elevò alla porpora Peretti, in restituzione di quella ricevuta dallo zio Sisto V, e nell'allocuzione in cui proclamò Cardinale il gesuita ven. Bellarmino, disse: *hunc eligimus, quia parem non habet in Ecclesia quoad doctrinam.* In Ferrara Clemente VIII tenne concistoro pubblico, e vi ricevette con somma onorificenza, il Cardinal de Medici, che ritornava nel 1595 dalla legazione di Francia, e fu di lui successore per pochi giorni col nome di Leone XI.

Paolo V, sedici giorni dopo la sua elezione, convocò il concistoro per ringraziare i Cardinali di sua esaltazione; e col voto di quaranta Cardinali in difesa dell' immunità ecclesiastica, nel concistoro dei 17 aprile 1606, intimò un terribile monitorio ai veneziani, non convenendovi un solo Cardinale, siccome nato suddito di quella repubblica. In dieci concistori creò egli sessanta Cardinali.

Gregorio XV, sei giorni dopo la sua elezione, celebrò il primo concistoro, in cui annoverò al sagro Collegio, il solo nipote Ludovisi, e nel successivo restituì al Boncompagno, il cappello rosso, che avea ricevuto da Gregorio XIII. Il Cancellieri, nella sua *Lettera* al dottor Koreff, a pag. 106, racconta, che Gregorio XV si recò in Frascati spesso a diporto nella sua villa Ludovisi, poi Conti, ed ora Torlonia, ove si ha per tradizione, che tenesse un concistoro, senza però esservene prova alcuna, come avverte a pag. 338. Vicino a morire, per quanto facessero i più intimi perchè adunasse nella sua camera il concistoro, Gregorio XV non volle occuparsene, tutto intento al tremendo passaggio.

Urbano VIII, elevato alla cattedra di s. Pietro nel 1623, vi sedette sino al 1644, nel qual tempo in nove concistori diede al sagro Collegio settantaquattro Cardinali, non avendo pubblicati quattro, che riteneva in petto. A Saraceni, detto Borghesi, per gratitudine restituì la dignità Cardinalizia, a cui l' aveva elevato Paolo V. Nel concistoro del primo maggio dell' anno 1627 Urbano VIII assicurò il sagro Collegio, che la pace conchiusa per le controversie della Valtellina, era riuscita di sommo decoro per la sede apostolica. Quanto commovente era riuscito il concistoro in cui Paolo V nel 1608 ricevè Carlo Gonzaga duca di Nevers, spedito come ambasciatore da Enrico IV re di Francia, per contestare all' augusto capo della Chiesa riverenza filiale, e

sincero ossequio; altrettanto disgustoso fu quello degli 8 marzo 1632 tenuto da Urbano VIII, dove il Cardinal Borgia, ambasciatore di Filippo IV re di Spagna, con più intrepidezza che rispetto, osò dire alla presenza de' Cardinali, che il Papa non aveva soccorso l'imperatore contro l'acattolico e bellicoso Gustavo Adolfo re di Svezia; inoltre accusollo d' indolenza nel proteggere, e difendere la religione cattolica. Il Pontefice gli comandò di tacere, ma il Borgia proseguì nell' impegnato discorso, anzi gli consegnò una scrittura di protesta, che tutto il danno, il quale avvenisse alla medesima religione in Germania dai vittoriosi progressi di Gustavo, al solo Papa sarebbe imputato, proseguendo tali lagnanze co' Cardinali ben affetti alla casa d' Austria, anche dopo il concistoro. Urbano VIII, lungi dal punire l' insolenza del porporato, perchè ciò non s' interpretasse come atto contro il re di Spagna, nel medesimo giorno con una costituzione solennemente protestò, che la sua tolleranza non esentava il Borgia, e i complici suoi dalle censure in cui erano incorsi. Passati tre giorni Urbano VIII, con altra costituzione dichiarò nella congregazione del s. uffizio, e alla presenza dello stesso Borgia, che tanto egli, quanto i fautori restavano allacciati dalle pene e censure ecclesiastiche, incorse per la loro temerità.

Innocenzo X in sette concistori creò quaranta Cardinali. Gli successe Alessandro VII nel 1655, il quale nel primo concistoro ripetè al sagro Collegio nel ringraziarlo, quello che nella sua elezione avea detto; cioè che in conformità di quanto scrisse s. Francesco di Sales, l' uomo ecclesiastico nulla dee cercare, e nulla rifiutare, per cui erasi uniformato al loro volere. Abjurati poi gli errori luterani dalla celebre Cristina regina di Svezia, che s'era recata in Roma, il Papa le fece grandissimo onore nel suo ingresso, e la ricevette in pubblico concistoro. Ivi la regina inginocchiatasi tre volte, salì al trono, e baciò il piede, e la mano ad Alessandro VII, e con poche parole reciproche, si partì dal concistoro. Quindi Alessandro VII, nel primo concistoro dopo l' anniversario di sua coronazione, a' 24 aprile 1656, nel modo che dicemmo all'articolo *Chigi (Vedi)*, consultò i Cardinali, se poteva chiamare a Roma i suoi parenti. Nel concistoro de' 16 ottobre di detto anno, lo stesso Papa partecipò ai Cardinali la nomina dei nuovi nunzii di Spagna, e di Francia, per conchiudere la pace interrotta colla Francia per le avventure dei Cardinali de Retz, e Mazzarini. Nel concistoro de' 9 aprile 1657 fece Cardinale il nipote, ma non volle crearlo solo secondo l' uso de' predecessori, anzi per non condannarne l'esempio, nel medesimo concistoro fece due promozioni. Nel principio del concistoro proclamò il nipote, quindi passò a trattare diversi affari, ed in fine pubblicò otto Cardinali. Nel concistoro del 1661 riunì definitivamente al dominio della Chiesa lo stato di Castro; ed in quello del 1663 deplorò la durezza del re di Francia Luigi XIV, sulle gravi esigenze, e sull' insulto fatto all' ambasciatore Crequì.

Clemente IX tenne concistoro prima di morire, nella sua camera da letto. Essendo caduto infermo,

s' era in lui aumentata l' indisposizione, perchè Genova licenziò con forme improprie l' inquisitore, e perchè i turchi avevano tolto Candia al dominio veneto. Laonde, ai 28 novembre 1669, si accrebbe talmente il male, che fu comunicato per Viatico. Alle 17 ore della mattina seguente i medici scorgendo il pericolo della vita ne avvisarono il Cardinal Jacopo Rospigliosi nipote del Papa, al quale il nipote medesimo ebbe a partecipare la gravità del male. Ma Clemente IX pieno di coraggio, comandò che subito s' intimasse il concistoro segreto, come seguì ad ore 21. In esso il Pontefice, dopo avere esortato il sagro Collegio ad abbandonare tutti i rispetti umani affine di eleggere un buon Papa, che riparasse i suoi difetti, e governasse bene la Chiesa di Dio, dichiarò in primo luogo Portocarrero Cardinale, già riserbato in petto, e poi, venuto a nuova promozione, creò sette Cardinali, e pel primo Emilio Altieri suo maestro di camera, che dopo cinque mesi gli fu successore col nome di Clemente X, senza avere ricevuto il cappello, il titolo e l'anello cardinalizio, perchè il moribondo Pontefice non avea fatto altro concistoro. I novelli Cardinali, dopo il concistoro, furono introdotti da sua Beatitudine per mezzo del nominato Cardinal nipote, giusta il costume, e Clemente IX mise loro di propria mano la berretta in capo. Avendo poi disposte ad altri prelati le cariche vacanti, dichiarò legati di Bologna, Ferrara, ed Urbino tre dei nuovi Cardinali, cioè Pallavicini, Acciaiuoli, e Cerri, e senza rimettere punto della solita intrepidezza, incontrò l'ora estrema nella notte dei 9 dicembre.

Innocenzo XI, eletto nel 1676, nel primo concistoro segreto con patetico discorso riprovò le carrozze, e le livree di lusso dei Cardinali, pregandoli per le viscere di Gesù Cristo, a stare lontani dalle pompe, ma solo condursi con ecclesiastico decoro. In altro concistoro il Papa encomiò il sagro Collegio per aver offerto trentamila scudi per la guerra contro il turco, che assediava Vienna d'Austria, per la quale guerra Innocenzo XI medesimo contribuì duecentomila scudi, e diecimila ne contribuì Livio suo nipote. Dipoi Alessandro VIII, nel concistoro de' 13 febbraio 1690, per le vivissime istanze di Luigi XIV re di Francia, e di Giovanni III re di Polonia, in favore di Tussano Janson de Fourbin, creò lui Cardinale, perchè avea contribuito come ambasciatore di Francia all'elezione di Giovanni III. I Cardinali Aguirre, e Colloredo, con apostolica libertà in concistoro protestarono contro siffatta creazione, come quella, che era già stata rigettata da Innocenzo XI, quando i due sovrani lo bramavano Cardinale, per avere sottoscritto le proposizioni del clero gallicano del 1682, ed appellato al futuro concilio, per la scomunica fulminata all' ambasciatore Lavardino da Innocenzo XI, e per aver scritto contro Innocenzo stesso, e la Chiesa. A tali opposizioni rispose Alessandro VIII, che dopo avere la Francia restituito Avignone, e rinunziato alle franchigie de' palazzi di Roma, e dopo avere il Fourbin tutto ritrattato, e riprovato, confermandolo con esemplare condotta, meritava la porpora dai due sovrani a lui procurata. Nel concistoro de' 13 novembre 1690, creò due Cardinali, ma nel

concistoro pubblico in cui impose loro il cappello rosso, gli cadde la mitra dal capo, ciò che da alcuni fu preso come cattivo augurio. Ed in fatti, assalito sul principio del 1691 da grave infermità, chiamò in concistoro nella sua camera i Cardinali, partecipò loro la bolla contro le quattro famose proposizioni del clero di Francia; gl' invitò a sostenerla, e a non cedere ai diritti, all'autorità, e ai privilegi della Chiesa romana, e morì il primo di febbraio. Non va taciuto qui, che quanto accadde ad Alessandro VIII per l'aneddoto della mitra, era pure avvenuto in concistoro ad Eugenio IV, e a Gregorio XIII, con questo di più, che cadendo la mitra al primo andò sul capo del Cardinal Parentucelli, che fu immediatamente successore col nome di Nicolò V; mentre quando la mitra cadde a Gregorio XIII andò sulla testa del Cardinal Facchinetti, che poi divenne Pontefice col nome d' Innocenzo IX. A questi buoni o cattivi auguri, sarebbe gran sciocchezza se alcuno volesse dar qualche peso, essendo pure eventualità.

Clemente XI in quindici concistori diede al senato apostolico settanta Cardinali, con che lo rinnovò del tutto. Due di essi furono i Papi Innocenzo XIII, e Clemente XII. In detti ed altri concistori preconizzò e dichiarò ottocento cinquantatre vescovi a diverse sedi episcopali. Appena aveva in concistoro fatto un vescovo del reame di Francia, che subito paternamente gli scriveva, rammentandogli i sagri canoni, che vietavano violare i diritti della Chiesa. Le sue allocuzioni dette in concistoro si fanno ascendere a centotrenta, dappoichè ne faceva anche nel dichiarare i nunzi apostolici, secondo l'antico costume. Durante le questioni e le guerre sulla successione alla monarchia di Spagna, ed al trono di Napoli, dopo avere Clemente XI convocati più concistori, risolvette di essere neutrale, siccome conviene al padre comune de' fedeli. Nel concistoro de' 7 giugno 1706, accettò con sublimi encomi, la rinunzia del Cardinalato, a cui avea esaltato il maceratese Filippucci, e creò Cardinale in vece di lui Michelangelo Conti, che gli successe col nome d'Innocenzo XIII. Per causa gravissima avendo Clemente XI bisogno del consiglio del Cardinal Gaspero Carpegna, vicario di Roma, stimato assai per equità, scienza, ed intrepido zelo per l' immunità ecclesiastica, e trovandosi il porporato per malattia confinato in letto, a' 22 luglio 1708, si recò al palazzo di lui con trentacinque Cardinali, e tenne il concistoro nella camera dell' infermo. Nello stesso anno, a' 24 settembre, Clemente XI convocò il concistoro, ed esponendo a' Cardinali il bisogno di difendersi dalla guerra, che per sospetti aveagli dichiarato l' imperatore, propose di levare dal Castel s. Angelo mezzo milione di scudi dalle somme ivi deposte da Sisto V pei bisogni, e trentadue Cardinali vi acconsentirono. Nel concistoro de' 15 aprile 1709, oltre la creazione di due Cardinali, coll'approvazione del sagro Collegio, destinò i suoi nipoti Carlo, ed Alessandro Albani, ad incontrare e ricevere nello stato pontificio, Federico IV re di Danimarca. Quindi, ai 17 aprile 1711, dimenticatosi il Papa dei disgusti ricevuti dall'imperatore Giuseppe I, con dolenti espressioni ne deplorò la

perdita, e gli ordinò magnifici funerali, a' quali personalmente egli intervenne. In Bologna avendo, ai 12 novembre 1712, abjurato il luteranismo nelle mani del Cardinal Casoni, il principe Federico Augusto, primogenito del re di Sassonia, e re di Polonia, Clemente XI, con analoga allocuzione, partecipò in concistoro tale avvenimento ai Cardinali, colle espressioni del più vivo giubilo. Nel concistoro de' 20 febbraio 1715, cassò ed annullò il privilegio e monarchia ecclesiastica di Sicilia, riserbando alla santa Sede le cause maggiori, ed istituendo un giudice per le minori. Per rimeritare il principe Eugenio, vincitore de' turchi anche a Petervaradino, nel concistoro de' 22 settembre 1715 gli destinò lo stocco, e berrettone benedetti, come guiderdone dei benemeriti della religione cattolica. Nell'ultimo concistoro Clemente XI rese grazie a Dio, per la vittoria riportata dagli spagnuoli sopra i mori nell'attacco di Ceuta. Si predisse la vicina sua morte, che si verificò a' 19 marzo 1721.

Innocenzo XIII, nel primo concistoro, che tenne a' 28 maggio 1721, secondo l'uso introdotto da Sisto V, pubblicò un giubileo universale straordinario, per ottenere dalla divina clemenza un felice pontificato a vantaggio della Chiesa. Quindi nel concistoro de' 16 settembre 1722 efficacemente esortò i Cardinali a sovvenire i cavalieri gerosolimitani di Malta, minacciati dalla potenza ottomana, dandone egli l'esempio con ventimila scudi, che loro inviò dal pontificio erario, ed aggiungendone diecimila del suo privato peculio. In detto anno Innocenzo XIII tenne un concistoro segreto di mercoledì, ed il pubblico di sabbato. In altro concistoro partecipò a' Cardinali, che l'imperatore Carlo VI avea domandata l'investitura del regno di Napoli, la quale egli concesse in concistoro pubblico, ove il Cardinale Althann ministro imperiale prestò il giuramento in nome di Cesare. Partecipò al sagro Collegio, adunato nel concistoro de' 20 dicembre 1723, di aver posto fine alla causa del famigerato Cardinal Alberoni, con decoro non meno di quel porporato, che dello stesso senato apostolico, nella forma che fece sentire ai Cardinali, in una breve allocuzione, cui lesse il Cardinal Olivieri segretario de' brevi.

Benedetto XIII, nel primo concistoro, che tenne a' 13 giugno 1724, vestito di piviale rosso e mitra di tela d'oro secondo l'uso, ringraziò i Cardinali d'averlo esaltato al trono pontificio, fece il giuramento solenne delle bolle, che sogliono i nuovi Pontefici giurare per l'esatto adempimento, ed intimò il giubileo universale straordinario per un santo governo; di poi nel concistoro de' 16 giugno, siccome avevano praticato i suoi predecessori, pubblicò la celebrazione dell'anno santo 1725. Benedetto XIII tenne nel dicembre 1724 il concistoro segreto in giorno di mercoledì, e di sabbato, ch'era l'antivigilia di Natale, il pubblicò, e diede il cappello rosso ai Cardinali, che avea creati nel concistoro precedente. Nel concistoro degli 11 del detto mese di giugno, Benedetto XIII creò Cardinale Nicolò Coscia suo favorito, non ostante la gagliarda e giusta opposizione di venti dei ventisei Cardinali, che si trovarono presenti a quel concistoro. Il nominò pure suo coadiutore all'arcivescovato di Be-

nevento, che aveva ritenuto nel pontificato; e nel concistoro de' 23 luglio eresse in diaconia cardinalizia la chiesa di s. Maria *ad Martyres*. Nel concistoro de' 17 marzo 1727, elevò la terra di Pescia in Toscana al grado di città e sede vescovile, come quella chiesa di s. Maria Maggiore in cattedrale, secondo il costante uso praticato dai suoi predecessori. Quindi dichiarò al sagro Collegio il divisamento di recarsi a visitare il suo arcivescovato di Benevento, decretando, ad esempio di Clemente VIII, quando si recò a prendere il possesso di Ferrara, che la curia romana restasse in Roma, e che in caso di sua morte, in essa soltanto dovessero i Cardinali fare l' elezione del successore. Indi ai 28 marzo 1729, nuovamente partì per Benevento, dopo avere tenuto nella stessa mattina il concistoro pubblico. In questo Benedetto XIII diede il cappello al Cardinal Cibo, e subito dopo tenne il concistoro segreto, in cui colle solite formalità gli chiuse la bocca, quindi propose molti vescovati, e poscia colle consuete cerimonie aprì la bocca al medesimo, assegnandogli il titolo cardinalizio, e ponendogli in dito l' anello.

Clemente XII, nel concistoro dei 9 aprile 1731, smembrò Dijon da Langres, e l' eresse in sede vescovile; ed in quello del 1738 abrogò quanto da Benedetto XIII erasi conchiuso colla corte di Torino, sull' immunità ecclesiastica nei trattati del 1727 e 1728. Nel concistoro degli 11 maggio 1738, Clemente XII concesse l' investitura del regno delle due Sicilie, e del titolo regio di Gerusalemme a Carlo di Borbone, col consueto tributo; ed in quello de' 21 maggio nominò il Cardinal Mosca, legato di Ferrara, a ricevere al confine dello stato papale la sposa del re di Napoli, Maria Amalia, con l' invio della apostolica benedizione, e con molti donativi.

Benedetto XIV in sette concistori creò sessantacinque Cardinali; ed a' 29 agosto 1740, dodici giorni dopo la sua elezione, tenne il primo concistoro, in cui ringraziò i Cardinali, conferì la legazione di Bologna al Cardinal Alberoni, ed assolvette dalle censure il Cardinal Coscia; poscia nel concistoro degli 11 novembre diede parte al sagro Collegio della morte dell' imperatore Carlo VI, e pubblicò, secondo la pia consuetudine, il giubileo straordinario, e le missioni, che andava a far eseguire in Roma per ottenere il divino ajuto, affine di governare con zelo la Chiesa universale. Nel concistoro de' 6 marzo 1741 significò a' Cardinali la ingiuria fatta alla santa Sede, nel giuramento che esigette Maria Teresa imperatrice regina, dai deputati di Parma, e Piacenza qual sovrana di quel ducato, protestando su tal novità, che come feudo della Chiesa, non lascierebbe di difendere i suoi diritti. A' 26 novembre 1742, Benedetto XIV determinò in concistoro, che ogni anno si celebrasse nella basilica Liberiana di s. Maria Maggiore cappella papale, per la festa dell' Immacolata Concezione di Maria Vergine. Dipoi a' 9 settembre 1743 nel concistoro Benedetto XIV fece la sua prima promozione di ventisei Cardinali. Pel primo creò separatamente Gio. Teodoro de' duchi di Baviera assente; poi dichiarò il Cardinal Aldovrandi legato di Romagna per tre anni, quindi propose alcune chiese arcivescovili e

vescovili; similmente alcuni Cardinali preconizzarono alcune diocesi; pronunziò una dotta allocuzione in cui lodò la somma modestia, ed eroica virtù di Lazzaro Pallavicini commendatore di s. Spirito, per avere ricusata costantemente la sagra porpora, per replicate volte offertagli; creò gli altri Cardinali, e due ne riservò in petto.

Con decreto concistoriale de'12 giugno 1556 avea determinato Paolo IV, che i Cardinali assenti da Roma per qualunque ragione, non potessero ottare alle chiese vacanti, come non potessero partecipare della pecuniaria distribuzione chiamata volgarmente il *Rotolo*, la quale dovrebbono percepire i soli Cardinali, che intervengono ai concistori, ed alle cappelle. Ma siccome era inveterato l'abuso, che i Cardinali dimoranti ne' luoghi vicini a Roma intervenissero ai concistori per fruire del *Rotolo*, Benedetto XIV nel 1745 decretò non poter godere del Rotolo que' Cardinali, che per vescovati, o cariche dimorassero fuori di Roma, benchè vi si trovassero pei concistori; che se poi dimorassero in Roma per qualche tempo, allora ne godrebbero una rata in proporzione de'concistori, cui si fossero trovati presenti. A tal effetto il prelato segretario del sagro Collegio registra ad ogni concistoro i Cardinali, che v'intervengono. Il *Rotolo* poi è il cumulo delle rendite particolari del sagro Collegio, e delle tasse al medesimo dovute sulle sedi vescovili, che si provvedono nei concistori; e ordinariamente si distribuisce ogni anno. Chi bramasse altre notizie intorno questo *Rotolo*, può leggere il volume VII, p. 85 e 86 *del Dizionario*.

Indi, nel concistoro de'20 novembre 1747, Benedetto XIV, con elegante, e commovente allocuzione, provocò la pietà religiosa dei Cardinali a favore de'cattolici di Berlino riguardati con occhio benigno da quel sovrano. Nel concistoro segreto de'15 maggio 1749, colla sua solita profonda erudizione, espose le ragioni di avere voluto, con nuovo esempio, che nello acquisto del giubileo dell'anno santo, fosse aggiunta per opera imposta la sagramentale confessione, fino allora da niuno de'predecessori stata nominata. Nel precedente concistoro de'3 marzo manifestando di celebrare l'anno santo, avea invitato i Cardinali per decoro di Roma, e ad onore di Dio, a ristorare ed abbellire i loro titoli, diaconie, ed altre chiese loro soggette. Poscia, nel concistoro del primo dicembre, deputò i Cardinali legati per la apertura delle porte sante Lateranense, Ostiense, e Liberiana, ciocchè prima facevasi nella camera de' paramenti.

Mentre nel 1750 celebravasi l'anno santo, venuto il Papa in cognizione, che negli stati del principe di Hohenloe si erano ristabiliti i ministri luterani, pronunziò in concistoro al sagro Collegio l'allocuzione: *Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus multus*, e quindi spedì un breve a Cesare, acciò colla sua autorità vi ponesse riparo. Dipoi nel 1757 Benedetto XIV, essendo convalescente da malattia, nel mese di gennaio tenne nella sua ordinaria domestica camera il concistoro segreto, e nel mese di marzo ne tenne altro nella stessa camera.

Clemente XIII, avendo adunato il concistoro, nel settembre 1758 dichiarò arcivescovo di Corinto il

Cardinal duca di Yorck, e confermò il titolo di *apostolico* al re d'Ungheria. Nel principio del concistoro creò Cardinale il proprio nipote Carlo Rezzonico, e nel fine Prioli, e de Bernis. Terminato il concistoro giusta il cerimoniale in uso pei nipoti dei Papi, e pei loro fratelli, il Cardinal decano in nome del sagro Collegio pregò Clemente XIII a dare al nipote alla loro presenza la berretta Cardinalizia, e lo permise, mentre in Castel s. Angelo se ne diede il segno col cannone. Clemente XIII dipoi tenne concistoro ai 4 febbraio 1760. In esso da monsignor Emaldi, segretario de'brevi a'principi, fu letto il mandato di procura esibito dal Cardinal Orsini nelle mani del Papa, per ricevere l'investitura del regno delle due Sicilie pel re Ferdinando IV; dopo di che il Cardinale prestò il giuramento di fedeltà ed omaggio, da lui sottoscritto e suggellato; ed in fine, toccando colle mani il libro degli evangeli, consegnò il detto giuramento al primo maestro delle cerimonie, per cui Clemente XIII stringendo le mani del Cardinale, concesse la supplicata investitura, di cui si fece il rogito dai protonotari apostolici presenti in concistoro, dopo il quale il Papa sottoscrisse la bolla di concessione, come fecero tutti i Cardinali, partendo l'Orsini dal concistoro in forma pubblica, come vi si era recato. Nel concistoro poi de'28 settembre 1767, Clemente XIII deputò un Cardinale, legato *a latere*, per complimentare, nel passaggio per lo stato pontificio, l'arciduchessa di Austria Maria Giuseppa, destinata sposa a Ferdinando IV, e siccome la principessa restò vittima del vaiuolo, nel concistoro de'14 marzo 1768 il Papa stabilì monsignor Mello in nunzio straordinario, ed il Cardinal Spinola, ad incontrare l'arciduchessa Maria Carolina surrogata alla defonta.

Clemente XIV tenne il primo concistoro a'12 giugno 1769, in cui ringraziò il sacro Collegio di averlo esaltato, propose alcune chiese vescovili, e prestò il consueto giuramento sull'osservanza delle costituzioni apostoliche. Indi nel concistoro degli 11 settembre, intimò un giubileo straordinario con indulgenza plenaria, per impetrare il celeste patrocinio al santo governamento della Chiesa, e dello stato; e nel concistoro de' 18 dicembre lo estese per tutto il mondo cattolico, da pubblicarsi dai rispettivi pastori, cui si rivolse con apposita enciclica. Dipoi a' 29 gennaio 1770, Clemente XIV in concistoro recitò un'allocuzione, colla quale espose quanto l'animo suo fosse penetrato di duolo, per l'orrendo attentato contro la vita di Giuseppe I re di Portogallo. Nello stesso anno, essendo seguita la riconciliazione di quel regno colla santa Sede, nel concistoro de'24 settembre, il Papa con adatta allocuzione, con espressioni di gioja diede parte ai Cardinali della ristabilita concordia, dopo di che andò col sagro Collegio alla chiesa nazionale di s. Antonino de'portoghesi a ringraziare Dio, ed in quella de'ss. XII Apostoli intuonò il solenne *Te Deum*. Nel concistoro de'17 giugno 1771, Clemente XIV, convocati i Cardinali, significò loro la riunione alla Chiesa Romana del patriarca del Curdistan, che avea abiurato il nestorianismo; e siccome nel concistoro de'16 agosto 1770, ad istanza del re di

Portogallo aveva eretti i vescovati di Aveiro, e di Braganza, in questo concistoro, per appagare il detto monarca, eresse quei di Pinhel, Pennafiel, e Castelbranco. Vicino a morire Clemente XIV, con replicate istanze, fu pregato a tenere concistoro, ed ivi pubblicare gli undici Cardinali, che teneva *in pectore*, ma egli costantemente rispose: *Non posso, nè debbo farlo, ed il Signore giudicherà le mie ragioni*; e quando alcuni tornarono in ginocchio ad invitarlo a tenere nella sua camera il desiderato concistoro, Clemente XIV con tuono assoluto, disse: *no no, io me ne vado all'eternità ed io so il perchè*. Morì a'22 settembre 1774.

Pio VI, in ventitre concistori, creò settantatre Cardinali. Nel primo ringraziò il sagro Collegio per la sua esaltazione. Il Cardinal duca di Yorck, in assenza del Cardinal Albani decano, fece la risposta in nome dello stesso sagro Collegio. Dipoi, essendosi il finto Febronio ravveduto de'suoi errori, firmò il primo novembre 1778 una totale ritrattazione di essi, e la spedì a Pio VI, il quale per la gioia di sì gran trionfo della Chiesa cattolica, prima della cappella per la notte di Natale, in concistoro segreto la fece leggere ai Cardinali da monsignor Stay, segretario de'brevi a'principi, insieme alla lettera dell'elettore di Treveri Clemente di Sassonia, il quale pregava il Papa per l'assoluzione al traviato dalle censure. Laonde Pio VI, con molta energia parlò al sagro Collegio di questo felice avvenimento, lodando la mediazione dell'elettore, e la docilità del ravveduto vescovo di Miriofoli, cioè l'Hontheim, conosciuto sotto il falso nome di Febronio. Tanto riporta il Novaes nella vita di Pio VI: ma il Cancellieri nella *Lettera* al dottore Koreff a pagina 48, dice che il concistoro fu in vece tenuto nella seguente mattina dopo avere il Papa celebrato il pontificale, e precisamente nella temporanea sagrestia della basilica vaticana, essendo allora in costruzione l'odierna, cioè presso gli altari di s. Leone I, e quello della b. Vergine della Colonna. Dipoi nel 1780 Pio VI tenne un concistoro di vescovi nel lunedì santo; ed in settembre di tale anno, in un concistoro segreto, solo propose la coadiutoria della metropolitana di Colonia per l'arciduca Massimiliano, e la coadiutoria della chiesa vescovile di Munster nella Westfalia per lo stesso arciduca: quindi alcuni Cardinali diaconi ottarono ad altre diaconie. Nella allocuzione, che il Papa pronunziò, addusse i motivi, e giustificò la sua annuenza a confermare l'elezione dell'arciduca, sebbene fosse in giovanile età.

Facendo Giuseppe II continuamente nella Germania innovazioni contrarie all'antica disciplina della Chiesa, risolvette Pio VI di condursi a Vienna per ripararvi, e nel concistoro de'25 febbraio 1782, ne partecipò il divisamento ai Cardinali. Giunto in Vienna, tenne nel palazzo imperiale ove fu alloggiato, il concistoro, nel quale colle solite formalità impose il cappello rosso ai Cardinali Firmian, e de Bathyan, cui chiuse ed aprì la bocca, impose loro l'anello Cardinalizio, ed assegnò al primo il titolo di s. Pietro Montorio, e al secondo quello di s. Bortolommeo all'Isola, dopo avere recitato un'allocuzione, in cui lodò la pietà e la religione dell'imperatore. Ritor-

nando quindi Pio VI ne' suoi dominii, ai 21 maggio, trovandosi in Ferrara, celebrò ed ascoltò la messa nella cattedrale, indi egli passò in sagrestia, ed alla presenza dei Cardinali della Lanze, Caraffa, e Boncompagno, di alcuni vescovi, e della corte pontificia, pubblicò Cardinale di s. Romana Chiesa Mattei arcivescovo di Ferrara, creato e riserbato in petto nel concistoro de'23 giugno 1777, al quale poi diede il cappello nel concistoro, che tenne pubblico nell'episcopio d'Imola a'27 maggio, assegnandogli per titolo la chiesa di s. Balbina, non che alcune congregazioni cardinalizie. Ritornato Pio VI in Roma, nel concistoro de'25 settembre partecipò al sagro Collegio le circostanze principali del suo viaggio, avendo fatto distribuire ad ogni Cardinale l'istoria del medesimo. Nella lunga analoga allocuzione che Pio VI pronunziò, relativamente agli affari trattati coll'imperatore, disse di aver ottenuto dalla di lui equità alcune cose di somma importanza, come costava dagli editti imperiali pubblicati, aggiungendo che, se di molte altre ancora non avea potuto conseguire l'intento, avea non mediocre speranza di felice esito.

Nel concistoro segreto, che Pio VI tenne nel febbraio 1785, non fece alcun vescovo, nè si potè penetrare quali affari ivi siensi trattati. Nel concistoro poi de'13 febbraio 1786, sospese e privò della voce attiva e passiva, e di tutti gli onori e diritti della dignità cardinalizia il Cardinal de Rohan, incolpato di avere venduto per un milione, e seicento mila lire tornesi, la collana di Maria Antonietta regina di Francia; dipoi il de Rohan spedì a Roma le sue giustificazioni, e rappresentate in concistoro dal suo procuratore monsignor Albani con vivezza le di lui ragioni, restò assoluto, e rimesso al godimento delle antiche prerogative, ed onorificenze del Cardinalato. Nel concistoro de'18 settembre 1786, Pio VI propose la sola chiesa di Larissa in *partibus* per monsignor Passeri, che aveva dichiarato vicegerente, e vi annunziò la morte del re di Portogallo. Quindi nel concistoro de'14 dicembre, in giorno di lunedì creò Cardinale il solo suo nipote Romualdo Braschi, cui nel concistoro pubblico, che tenne nel seguente venerdì, diede il cappello rosso. Nel concistoro de'15 dicembre 1778, Pio VI ad istanza di Luigi XVI re di Francia, ripugnante, creò Cardinale Lominiè de Brienne, primo ministro di quel monarca, ed in seguito nel concistoro segreto de'26 settembre 1791 lo degradò, premettendo il racconto di sua riprovevole condotta, pel giuramento prestato alla costituzione francese, per essere stato uno de'soli quattro vescovi, i quali lo prestarono fra i centotto, cui contava la nazione.

Pio VI, nel concistoro de' 20 marzo 1790, dopo avere con somma prudenza pazientato, e pianto sulle dolorose vicende del regno di Francia, arrivando l'assemblea nazionale ad emanare decreti offensivi apertamente all'ecclesiastica gerarchia, ch'essa voleva distruggere in uno alla religione, sull'esempio del suo predecessore s. Gregorio I, *Nobis caute discendum est, quatenus os discretum, et congruo tempore vox aperiat, et rursum congrua taciturnitas claudat*, ragguagliò di tutto il sagro Collegio, e

del suo silenzio sino a quel punto osservato, notando ogni minuta, e dettagliata circostanza; ed informò i Cardinali con tenera e dotta allocuzione, dopo la quale scrisse vari brevi a diversi prelati di quell' infelice reame, che conosceva più zelanti della gloria di Dio. Nel concistoro del novembre 1790, Pio VI diede parte al sagro Collegio dell' elezione di Leopoldo II ad imperatore, alla quale avea spedito per nunzio monsignor Caprara, indi nella mattina dei 30 novembre tenne cappella *pro gratiarum actione*. Ma essendo morto quell' imperatore nel 1792, nel concistoro de' 18 giugno partecipò la sua morte, e quella dell' imperatrice Maria Luisa di lui consorte, ed ordinò per ambedue l'esequie nella cappella pontificia. Va qui notato, che, meno questa circostanza della morte quasi contemporanea degli imperiali coniugi, la morte delle imperatrici, e regine, ancorchè avessero regnato sole, non viene pubblicata in concistoro, come non hanno esequie in cappella pontificia, per le ragioni dette al volume VIII, pag. 195 del *Dizionario*. Il medesimo Pio VI, nel concistoro di settembre 1792, partecipò al sagro Collegio l'elezione dell' imperatore Francesco II, alla quale avea mandato ad assistere nella dieta di Francfort monsignor Sifredo de Maury, e poi tenne la cappella per ringraziare Dio.

Decapitato per ordine della convenzione nazionale di Francia il re Luigi XVI ai 21 gennaio 1793, il Pontefice Pio VI, penetrato dal più amaro cordoglio, con una robusta e patetica allocuzione, spesso interrotta dal pianto, partecipò al Collegio de' Cardinali, nel concistoro de' 17 giugno, il fatale regicidio, descrivendo l' abbominevole quadro della sovvertita Francia, provando che lo sventurato monarca fu strascinato innocente al supplizio, e che la sua morte doveva considerarsi siccome un martirio, cui paragonò a quello dell'infelice regina Maria Stuarda, fatta decapitare da Elisabetta regina d'Inghilterra in odio della cattolica religione, in odio alla quale appunto era stato sagrificato Luigi XVI, per non aver voluto secondare gl' infami progetti dei nemici di essa. Rivolto quindi con eloquente apostrofe a quel regno, così Pio VI esclamò: » Ah! Francia, che i » Pontefici nostri predecessori chia- » mavano specchio della cristianità, » e sostegno della fede. Tu che » lungi dal prendere esempio dalle » altre nazioni, tutto speravi nella » religione, che è la difesa più si- » cura e l' appoggio il più valido » degli imperi, ora sei persecutri- » ce implacabile, e furente. Tu per » le leggi fondamentali del regno » chiedevi un re cattolico, l'avevi, » ed appunto perchè era tale lo » assassinasti; ed infierita persino » contro il suo cadavere l' abban- » donasti a disonorata sepoltura "! Nello stesso concistoro Pio VI stabilì la messa solenne di *Requiem*, che si sarebbe celebrata nella cappella pontificia, nella quale monsignor Leardi cameriere segreto recitò l' orazione funebre.

Quindi, essendo stata decretata dai repubblicani francesi l' invasione dei dominii della Chiesa, ed occupate colle armi le legazioni, per arrestarne o ritardarne il compimento, fu necessitato Pio VI a sottoscrivere durissime condizioni nell' armistizio di Bologna, conchiuso ai 28 giugno del 1796. Esausto

l'erario, e dovendosi pagare ai nemici ventun milioni di lire tornesi, l'afflitto Pontefice, adunato il concistoro, si rivolse ai Cardinali, e loro espose la sua agitazione col seguente discorso: » La sorte dell'I- » talia è nelle mani dei francesi, » e le armate imperiali hanno do- » vuto cedere alle loro vittorie; e » perciò qual resistenza, e difesa » poteva fare Roma, e qual suc- » cesso sperarsi? Noi avremmo fat- » to versare torrenti di sangue in- » nocente, se avessimo preteso di di- » fenderci. Per non perdere dunque » tutto si è stabilito fare grandi sa- » grifizi, e trangugiare quelle con- » dizioni, che al vincitore piacque im- » porci. Scelto fra i due mali il mino- » re, il Dio delle misericordie bene- » dirà la nostra rassegnazione ai » suoi imperscrutabili decreti. Ma » se la necessità ci costrinse a con- » venire ne' patti, il dovere n'esige » la fedele esecuzione, per cui è » indispensabile ricorrere ai tesori » depositati in Castel s. Angelo dal » nostro glorioso predecessore Sisto » V, e da esso destinati ai bisogni » più urgenti dello stato. Tutti i » tesori del mondo non sono ca- » paci a rendere la vita ad un uo- » mo solo; sagrifichiamone adun- » que una parte, per non esporre » alla strage milioni e più di sud- » diti fedeli, che ancora ci riman- » gono". Alla proposta così ragionevole del Pontefice, tutto il sagro Collegio convenne nel suo progetto, e furono estratte dal castello le occorrenti somme di danaro.

Pio VII, dopo essere stato eletto Papa ai 13 marzo 1800, nel monistero di s. Giorgio della città di Venezia, ai 28 del medesimo mese tenne concistoro segreto, nel quale ringraziò i Cardinali di sua esaltazione; poscia nel concistoro pubblico impose il cappello rosso al Cardinal di Martiniana. Quindi nel mercordì primo di aprile ne celebrò altro segreto, in cui chiuse, e poi aprì la bocca al detto Cardinale, assegnandogli il proprio titolo di s. Calisto. Nel medesimo concistoro alcuni Cardinali ottarono alle sedi suburbicarie vacanti, altri ottarono a diversi titoli Cardinalizi. Lunedì 12 maggio, nello stesso monistero, tenne concistoro segreto, in cui propose tre vescovi. E recatosi Pio VII in Roma, nel lunedì 11 agosto, vi tenne il primo concistoro segreto in cui, oltre diversi vescovi, creò due Cardinali. Nel seguente anno 1801, e nel mese d'agosto, avendo dichiarato in concistoro segreto legato *a latere* in Francia il Cardinal Caprara, nel successivo concistoro pubblico, intuonata l'antifona: *In viam pacis,* e recitato il salmo colle consuete orazioni, diede al Cardinale la croce papale. Baciò il Cardinale i piedi, e la mano al Papa, e dal Papa fu ammesso al duplice amplesso.

Il cerimoniere Marcello, a pag. 42, descrive il modo come il Papa crea in concistoro segreto il Cardinale legato *a latere,* avendo prima esposto al sagro Collegio il bisogno, che ne tiene, e i motivi che l'inducono a tale determinazione; quindi propone il soggetto enumerandone i meriti, e convenendovi il sagro Collegio, lo dichiara legato *a latere,* lo ammette al bacio del piede e della mano, non che al doppio amplesso, conferendogli la croce legatizia nel successivo concistoro pubblico. Talvolta la croce si diede anco nel concistoro segreto, ed eccone un esempio, che prendiamo da un autentico ma-

noscritto. » Alli 8 di maggio 1702, » terminato il concistoro segreto, » si aprirono le porte, e rientra- » rono nuove genti. Si fece la fun- » zione di dare la croce al Cardi- » nal Carlo Barberini, dichiarato » poco prima dal Pontefice Cle- » mente XI, legato *a latere* al re » di Spagna, ch' era giunto in Na- » poli. Il Cardinal Barberini, ac- » compagnato da molti Cardinali » e prelati, si portò con ordine a » basso, ove si fece la cavalcata, » e fu accompagnato fino fuori la » porta, che conduce a Civitavec- » chia, dimostrando di proseguire » il Cardinale per quella volta il » suo viaggio. Da ciò si osserva, » che i legati ai principi si dichia- » rano come gli altri nel concisto- » ro segreto, ma poi si dà loro la » croce in pubblico, e si accompa- » gnano in cavalcata fino alla por- » ta, per cui devono proseguire il » loro viaggio ".

Recandosi di poi Pio VII in Francia, nell' episcopio tenne il concistoro pubblico, in cui diede il cappello rosso a due Cardinali; quindi tenne il concistoro segreto, nel quale preconizzò alcuni vescovi, ed arcivescovi; prima di ciò chiuse la bocca a due Cardinali, e dopo la pubblicazione dei vescovi la aprì, dando loro l' anello, e il titolo Cardinalizio, ed assegnando inoltre ad ognuno le congregazioni cardinalizie. Terminato il concistoro, entrò nella stessa sala monsignor Kolborn, consigliere intimo dell' elettore Teodoro di Dalberg, ed in suo nome domandò ed ottenne dal Papa il pallio, come arcivescovo di Ratisbona; ciò che pure domandò e conseguì in persona il nuovo arcivescovo di Tours, monsignor Canaveri. Essendo usciti i Cardinali dal concistoro, il Papa, sedente in trono, impose il rocchetto ai nuovi eletti vescovi presenti. Poscia, a' 22 marzo 1805, venerdì mattina, Pio VII tenne altro concistoro segreto, nel palazzo imperiale di Napoleone, ed in esso propose cinque chiese vescovili.

Ritornato Pio VII in Roma, in un concistoro segreto del 1807, con apposita allocuzione, espose a' Cardinali di volere solennemente annoverare al catalogo de' santi, cinque beati, ed i Cardinali risposero: *Placet.* Quindi tenne due altri concistori segreti per la stessa canonizzazione, ed altri semi-pubblici, per udire anco il parere de' vescovi. A' 24 agosto dello stesso anno, nel concistoro segreto, Pio VII preconizzò vari vescovi, quindi, apertasi l'aula concistoriale nelle consuete forme, fu al Papa fatta istanza dagli avvocati concistoriali a nome del Cardinal Marino Caraffa di Belvedere per la dimissione, che per giuste cause implorava della dignità Cardinalizia. Pio VII, richiesto il parere de' Cardinali, nell' accondiscendere alla domanda, creò e riservò in petto altro Cardinale dell'ordine de' diaconi, come lo era il rinunziante. Il primo concistoro poi, che Pio VII tenne in Roma a' 26 settembre 1814, dopo la sua gloriosa deportazione, fu singolare, perchè in esso preconizzò cinque sedi Cardinalizie suburbicarie, ed il nuovo camerlengo di s. Romana Chiesa. Quindi, nell'anno seguente a' 4 settembre, adunato il concistoro, Pio VII con allocuzione partecipò al sagro Collegio la restituzione fatta alla santa Sede de' suoi temporali dominii, delle legazioni, ed altre provincie, provocata dalla incomparabile energia, e somma

perizia diplomatica del celebre Cardinal Consalvi segretario di stato, nelle sue missioni come legato apostolico a Luigi XVIII re di Francia, al principe reggente in Londra, ed a Vienna all' imperatore Francesco I, e congresso delle potenze alleate. Le provincie furono le marche di Ancona, di Macerata, e di Fermo, il ducato di Camerino, il ducato di Benevento e Ponte Corvo, e le tre legazioni di Romagna, Bologna, e Ferrara. Quindi Pio VII protestò sulla parte sinistra del Pò, ritenuta dall' imperatore d'Austria, non che per la provincia di Avignone, e pel contado Venesino ritenuti dalla Francia, siccome a Vienna avea pur fatto il Cardinal Consalvi. Inoltre Pio VII fece egual protesta per la guarnigione militare, che l' Austria volle conservata nella fortezza di Ferrara, e nella città di Comacchio. Altre proteste il zelante Papa emise per gli affari risguardanti le chiese di Germania; dipoi nel concistoro segreto di venerdì 8 marzo 1816, Pio VII dimise la sua antica chiesa vescovile d' Imola, che avea sino allora ritenuta; indi creò ventuno Cardinali, e ne riserbò e creò in petto dieci, in tutto trentuno, rinnovando in parte il concistoro di Leone X, in cui pure creò trentuno Cardinali, che per altro tutti pubblicò nel medesimo concistoro. In ventuno concistori Pio VII creò, e pubblicò novantotto Cardinali di santa Romana Chiesa, numero da nessun Papa suo predecessore creato, ed è degno di osservazione, che avendo nel suo terzo concistoro creati e pubblicati tredici Cardinali, oltre a ciò ne creò, e riserbò in petto quattordici.

Tralasciamo di qui riportare altri principali, e celebri concistori di Pio VII, per non rendere più lungo questo paragrafo, potendosi vedere a' rispettivi articoli del *Dizionario*, come in altri si fa speciale menzione di quelli più interessanti tenuti da Leone XII, da Pio VIII, e dal regnante Gregorio XVI. *V.* Promozioni.

§ II. *Altre notizie sui Concistori. Modo col quale anticamente si proponevano, e dichiaravano i vescovi in concistoro, e sistema, che si tiene al presente, con quanto riguarda inoltre le Proposizioni, che stampate ricevono i Cardinali.*

Nel precedente paragrafo abbiamo riportato in genere alcuni esempi delle principali cose, che si trattarono nei concistori. Prima però di parlare del cerimoniale sulla dichiarazione dei vescovi, e di accennare gli affari, che ora si trattano ne' concistori, osserveremo quando ebbe origine l'odierno sistema, con altre cose che vi hanno relazione. In progresso di tempo, e quando i sovrani Pontefici poterono pacificamente governare la Chiesa e lo stato, incominciarono ad istituire tribunali, e ad ordinare leggi atte a provvedere molti degli affari, i quali trattavansi ne'concistori, massime quelli, che per l'accrescimento delle loro gravi cure, non sembravano adatti a discutersi in assemblea sì veneranda ed augusta qual è quella del Collegio cardinalizio, presieduto dal sommo Pontefice, coll' assistenza de' primari uffiziali della Sede Apostolica, locchè meglio fu regolato, e stabilito nel pontificato di Sisto V. Considerò questo gran Pontefice, che per es-

sere allora la maggior parte dei Cardinali protettori di regni e repubbliche, o ambasciatori e ministri dei primi e delle seconde presso la santa Sede, per tali eminenti ed influenti qualifiche formavasi un partito sui beni affetti, addetti, aderenti e nazionali degli stati di cui erano patrocinatori, o rappresentanti, e che allorchè ne' concistori trattavansi affari risguardanti i medesimi stati, e nazioni, sovente avveniva, come in qualche caso superiormente si è notato, che dimentichi tali Cardinali dei primari loro doveri, e di una certa moderazione, tratti dall'impegno di esercitare con successo il loro secondario ministero, anteponessero talvolta alla dignità della sede Apostolica il privato vantaggio, e gl' interessi di chi rappresentavano. Quindi per umani rispetti gli affari restavano intralciati e soggetti a certi riguardi, che di frequente esponevano nel concistoro la suprema dignità pontificia, forse ledevano alquanto la giustizia, esponevano i Cardinali i più coscienziosi, e molte volte ferivano i diritti della medesima santa Sede.

Tuttociò considerando Sisto V coll'alto suo intendimento, ed anco in riflessione all'accennato aumento degli affari, per cui tutti non si potevano in concistoro discutere, esaminare, e risolvere secondo la loro specie ed importanza, egli volle ad ogni cosa riparare. Coll'acume pertanto del suo felice ingegno egregiamente vi die' provvidenza, col confermare, o meglio regolare non che in parte istituire nel 1587, quindici *Congregazioni Cardinalizie* (*Vedi*), una delle quali fu la *Congregazione Concistoriale (Vedi)*, per l'erezione delle chiese vescovili, e provvisioni concistoriali. Ad essa volle che spettasse conoscere, ed esaminare le cause legittime dell'erezione delle sedi patriarcali, arcivescovili, e vescovili, dei loro capitoli etc. giusta il prescritto dalle costituzioni apostoliche, e dai sagri canoni, massime da quelli del concilio di Trento, e volle che si esaminassero tutte le difficoltà incidenti, le controversie, unioni, dismembrazioni, cessioni, pensioni, e pluralità de' benefizi, dignità incompatibili, presentazioni, nominazioni, elezioni, confermazioni, e che da essa si adoperasse in fine ogni diligenza in ciò, che riguarda l'età e qualità delle persone da promoversi. Tanto alla congregazione concistoriale, quanto alle altre congregazioni assegnò le cause determinate, ponendovi per membri con voto decisivo que' Cardinali, ch' egli credette i più opportuni, e riserbando la approvazione delle cose maggiori al romano Pontefice. La maggior parte di queste congregazioni eminentemente, insieme ad altre in appresso istituite, fioriscono tuttora a decoro della santa Sede, a lustro del sagro Collegio, e ad immenso vantaggio della Chiesa universale, per la scienza profonda, e per la maturità colla quale discutonsi i più rilevanti affari, mentre pegli oggetti straordinari, di maggiore importanza, ed esigenti il più stretto segreto, tanto da Sisto V che dai successori di lui vennero convocate, ed adunate le congregazioni secondo le circostanze, componendole di Cardinali creduti i più adatti, ed escludendo quelli prevenuti per interesse, per parzialità, o per altri riguardi. Gli affari in esse congregazioni stabiliti

si comunicano poscia secondo la qualità loro all'intero sagro Collegio raunato in concistoro, e talvolta dai Pontefici se ne domanda il parere colla formola: *Quid vobis videtur*?

Al citato articolo Congregazioni Cardinalizie, ed al § *Origine* ec. di esse, si dice che prima della loro istituzione, e di quella de' tribunali, alla presenza del Papa e de' Cardinali, si trattavano tutte le cause, e le liti anche private, coll' intervento degli avvocati, e procuratori delle parti, come ora si fa nei tribunali: per lo che il Pontefice faceva da giudice, e da principe. Così ancora si dice, che il concistoro si teneva ogni giorno non impedito da solennità o funzione ecclesiastica; ma istituiti i tribunali, e più tardi le congregazioni, trattandosi ne' concistori i soli affari di gran rilievo, si convocarono essi con minor frequenza, cioè prima due volte la settimana, poi una volta soltanto, indi due volte al mese, ed in seguito quando piacque ai sommi Pontefici di adunarli. Laonde ne' concistori più non trattansi tutti gli affari come prima, anzi Urbano VIII diede miglior provvedimento alle perorazioni, che nel concistoro facevano gli avvocati concistoriali. Era antichissimo costume, che gli avvocati del sagro concistoro, la cui istituzione vuolsi rimontare a s. Gregorio I, nei pubblici concistori facessero le perorazioni. Tra essi vi è l'avvocato del fisco, quello de' poveri, e quello del popolo romano. Nei primi tempi in esse perorazioni tali avvocati domandavano che il sommo Pontefice segnasse la commissione delle cause, cui proponevano, le quali sempre erano gravissime, ed il più delle volte anzi criminali. Per segnatura di commissione si deve intendere, che il Papa ammettesse la petizione, commettendo la cognizione della cosa ad una persona, o ad un collegio. Di fatti Vitalino in *Clementin.* I. n. 9, *de Judic. defensor redivivus*, cap. III, n. 31, asserisce di avere come avvocato concistoriale e del fisco proposta la causa contro l' antipapa Benedetto XIII. Stabilitisi in appresso i tribunali criminali, non si trattarono più simili affari ne' concistori. Per conservare però la consuetudine di queste perorazioni, l'avvocato concistoriale, cui toccava per turno perorare, fingeva di suo arbitrio la storia di un atroce delitto, e contro l' immaginato reo domandava che si segnasse la commissione. Dicono vari scrittori, presso il Gomes, *in Compendio utriusque signaturae*, ed altri, che ciò si faceva per dimostrare che i Pontefici, amanti sempre della giustizia, anche in mezzo agli atti solenni, erano pronti ad amministrarla.

Tuttavolta Urbano VIII elevò, e ridusse in miglior forma questa perorazione, dappoichè con suo decreto concistoriale de' 27 gennaio 1631, dopo avere discusso la cosa coi Cardinali, ordinò che d' allora in avanti nei pubblici concistori si perorasse la causa di un beato, o di qualche servo di Dio, del quale si cercasse la segnatura di commissione per la *Beatificazione* (*Vedi*), o *Canonizzazione* (*Vedi*), ovvero si domandasse che fra i beati, o fra i santi venisse ascritto per equipollenza, ossia riconoscimento dell' antico culto col quale si venerava. Tale metodo si continua anche a' giorni nostri. Prima si faceva dall' avvocato concistoriale a memoria, ma

il regnante Pontefice permise, che l'avvocato la leggesse in concistoro. L'intera perorazione di una causa si divide in tre concistori, ed allorquando al fine si chiede la beatificazione del servo di Dio, monsignor *Promotore della fede* (*Vedi*), che sempre è avvocato concistoriale, genuflesso al trono del sommo Pontefice, chiede a lui che si degni ordinare, che la cognizione della causa si prenda dalla cardinalizia *Congregazione de' sacri Riti* (*Vedi*), e si osservino i decreti generali, e particolari nell'andamento di siffatte cause. Accettando il Papa tale protesta, rimette la causa alla nominata congregazione, pronunziando queste parole: *Ad sacrorum Rituum congregationem, quae videat et referat*; ovvero, *Procedatur servatis servandis*, oppure, *serventur decreto*, o simili. Non riuscirà discaro che qui notiamo, che la prima perorazione eseguita con questo nuovo metodo, fu fatta dall'avvocato concistoriale Baila, il quale perorò la causa della ven. serva di Dio suor Anna di s. Agostino, monaca carmelitana, nel concistoro in cui Urbano VIII diede il cappello rosso ai Cardinali Guidi-Bagno, e Pallotta, concistoro tenutosi poco dopo la pubblicazione del suddetto decreto. Siccome poi non sono necessarie tali perorazioni in concistoro per la prosecuzione delle cause, così non poche hanno avuto un felice esito, senza che di esse siasi perorato nei concistori.

Il Marcello, *Sacrarum Cæremoniarum*, p. 43, *De habitu Pontificis in pronunciatione*, scrive quanto segue: » Consueverunt Pontifices semper quando pronunciabant novos Cardinales, sive episcopos Cardinales, sive legatos apostolicos, sive novos electos ad ecclesias cathedrales, sive translatos, habere pluviale et mitram concistoriales: et tunc Cardinales omnes faciebant reverentiam, ut in ecclesia. Et nota, quando Papae numquam fit reverentia a Cardinalibus, quando non habet pluviale, et mitram. Hodie, ut audio, raro Pontifex ista facit cum pluviali et mitra: et reverentia numquam fit in concistorio secreto ". Riguardo a ciò, che ora si fa nei concistori segreti, pubblici, e semipubblici, si potrà vedere ne'seguenti §§ IV, V e VI. Qui però parleremo della preconizzazione, e della dichiarazione de' vescovi, ed abbati *nullius*, che si fa dal sommo Pontefice nel concistoro segreto. Il *Preconio* fu istituito da Paolo IV con decreto del 1557, per le chiese cattedrali, ed abbaziali, avanti che esse venissero proposte, e provvedute in concistoro. Il Preconio era il permesso, che il Cardinal ponente, avanti alla presentazione di uno o più individui alle sedi vescovili, domandava al Papa; ed era ad un tempo l'avviso, dal medesimo ponente dato ai Cardinali, che nel prossimo concistoro sarebbe proposta e provveduta la tal chiesa, affinchè i Cardinali preventivamente alle *Proposizioni*, di cui parleremo, potessero osservare lo stato della chiesa, che andavasi a provvedere, e le qualità dei promovendi, per darne in concistoro il giusto parere al Papa. Quindi Pio IV, a' 14 febbraio 1565, emanò la costituzione, *Pro debito justitiae*, nella quale stabilì che le presentazioni delle chiese e de' benefizi concistoriali, non potessero accordarsi senza il voto, o consenso di due parti de' Cardinali. La

distribuzione poi dei memoriali, ossia fogli stampati delle Proposizioni delle chiese da proporsi in concistoro, venne comandata da Gregorio XIII con decreto del 1572, e confermata poscia da vari Pontefici successori, e ciò perchè i Cardinali possano riconoscere lo stato della chiesa, per la morte di chi è vacata, di chi è la nomina o presentazione, le qualità de' promovendi, in quali mani abbiano fatto il giuramento, come e da chi ne sia stato fatto il processo, per quindi darne in concistoro al Papa il loro libero, e giusto voto, allorchè glielo richiede colle parole: *Quid vobis videtur?* Indi Sisto V, nel concistoro segreto de' 31 ottobre 1585, ordinò che concedendosi grazie alle cattedrali e ai monisteri concistoriali, tanto i Cardinali ponenti o relatori, quanto i protettori dovessero prendere i loro emolumenti a norma delle grazie concedute.

Dipoi Clemente VIII istituì l'esame pei vescovi d'Italia, delle isole adjacenti, e pei vescovati di libera collazione del Papa, anche situati fuori d'Italia, come erano le cattedrali situate nello stato d'Avignone e contado Venesino, dominii della santa Sede. Ed è perciò, che l'eletto per un semplice titolo *in partibus*, non deve soggiacere all'esame, per essere la chiesa titolare *extra Italiam*. Se poi essi, e quelli fuori d'Italia, dovessero essere trasferiti ad alcuna chiesa residenziale d'Italia, secondo il disposto da Clemente XII, allora devono subire l'esame. Talvolta il Pontefice suole dispensare da questo esame, il quale ha luogo qualche giorno avanti il concistoro per prudenti ragioni. Altri poi sono dispensati in vigore di privilegio apostolico. Prima, pel giuramento emesso dagli esaminatori, a tenore del decretato di Urbano VIII, al Cardinale più antico della *Congregazione dell'esame de' vescovi (Vedi)*, e più tardi pel giuramento, dagli stessi esaminatori fatto al Cardinal vicario, non potevano essi dire all'esaminando i punti, sul quale sarebbe caduto l'esame; ma da Clemente XIII in poi lo fanno, non avendo più luogo il giuramento.

Perciò che riguarda le nomine regie ai vescovati, i sovrani usano nella nomina de'soggetti la formola *presento*, altri *nomino*, altri *supplico*, altri *raccomando*, cioè i soggetti per le chiese vacate nei rispettivi dominii, secondo i concordati, le concessioni, ed indulti apostolici. Però va qui avvertito, che in qualunque provvista di vescovato, benchè sia di nomina o presentazione regia, le parole che usa il Papa allora in concistoro, sono sempre le medesime, non facendosi mai menzione di *nominatione, et praesentatione*. Di queste clausole però si fa menzione nei decreti, e nelle cedole concistoriali, non che nelle proposizioni, e bolle apostoliche. Anticamente il Pontefice non proponeva in concistoro che le chiese pei Cardinali, nunzi, o altri personaggi qualificati, e preventivamente dai promovendi se ne avanzava supplica al Papa, acciò si degnasse proporre. Clemente XI fu il primo ad amare di proporre le chiese in concistoro, nel che fu imitato dai successori, massime da Benedetto XIV, che avrebbe voluto proporle tutte, come fanno adesso i Pontefici, non potendo soffrire, che un Cardinale protettore d'un regno, o repubblica talvolta

ne promovesse un numero maggiore del Papa stesso. Vero è però, che il Papa proponeva pel primo, indi gli altri, ed allorquando il Pontefice proponeva alcuna chiesa in favore di un Cardinale presente nel concistoro, dopo la relazione della chiesa, il Cardinal promovendo, o trasferendo usciva dal concistoro, perchè non si trovasse presente ad udire i voti dei colleghi. Uscito ch'egli era, il Papa diceva al sacro Collegio: *Quid vobis videtur?* E uditi i voti di tutti, l'ultimo Cardinale diacono suonava il campanello, ed a questo avviso rientrava il Cardinale, e stando in piedi al suo luogo il Papa pronunciava il decreto; quindi in fine del concistoro lo riceveva al bacio del piede e della mano, dandogli l'amplesso. Anche presentemente, quando in concistoro si propone una chiesa per un Cardinale ivi presente, egli esce dall'aula concistoriale, nè vi rientra sinchè l'ultimo Cardinal diacono, o il Cardinal camerlengo del sagro Collegio non abbia suonato il campanello. Quando i Cardinali proponevano le chiese, nella mattina del concistoro il Cardinal ponente si recava prima all'udienza del Papa per ringraziarlo dell'onore fattogli nell'averlo deputato a preconizzare e proporre alcuna chiesa, domandando perciò licenza. Chiuso il concistoro, il Cardinal più anziano si alzava in piedi, e principiava il preconio, e relazione della chiesa, e delle qualità del promovendo, colla seguente formola:

» Beatissime Pater,

» Si Sanctitati Vestrae placue» rit, in proximo consistorio pro» ponam ecclesiam N. vacantem » per obitum bo. me. N.N. ultimi » illius episcopi extra romanam » curiam defuncti, ac referam di» ctae ecclesiae statum, et qualita» tes reverendi N. N. presbyteri » N. ad illam ex benignitate San» ctitatis Vestrae promovendi ".

Altra formola più antica:

» Beatissime Pater.

» Vacat ecclesia N. per obitum » bo. me. N. N. ultimi illius epi» scopi, extra romanam curiam » defuncti. In sequenti consistorio, » si Sanctitati Vestrae placuerit, » referam illius statum, et quali» tates reverendi N. N. presbyteri » ad illam ex benignitate Sancti» tatis Vestrae promovendi ".

Preconizzata la chiesa, lo spedizionere portava il processo al ponente ed ai capi d'ordine dei Cardinali, che dovevano rivederlo, e approvarlo colla loro sottoscrizione. Indi mettevasi all'ordine pel primo concistoro, acciò si potesse proporre la chiesa già preconizzata, per cui il memoriale, o sommario per la proposizione, doveva sottoscriversi dai quattro suddetti Cardinali. Con quel memoriale il sostituto del concistoro formava il libretto pel Papa, ed il ponente aveva perciò la sua propina alla ragione di quindici ducati per mille di tassa. La propina poi del Papa, la quale tuttora pagasi in segretaria de' brevi pontificii, era di scudi sessantanove e bajocchi dodici e mezzo, cioè quando la chiesa non è tassata, o non eccede i duecento fiorini, dappoichè superando si pagano quindici ducati per cento al Papa.

Fattasi dai Cardinali per anzianità la relazione della chiesa, e delle qualità del promovendo, al termine di ognuna il Pontefice diceva: *Quid vobis videtur?* Indi si fermava per udire il parere di ciascun Cardinale, che in coscienza era tenuto di pronunziare chiaramente, e senza riguardi. Dopo il Papa si cavava il berrettino, e pronunziava il decreto: *Auctoritate Omnipotentis*, etc., e detto *Amen*, si copriva il capo, facendo altrettanto ogni qualvolta interponeva il decreto. Quando poi le chiese erano proposte dal Papa, come si fa oggidì di tutte, non si faceva, nè aveva luogo la preconizzazione, nè si richiedevano due concistori, ma uno solo, nel quale il Papa a dirittura proponeva.

Le chiese suburbicarie cardinalizie anticamente, dopo essersi formato il processo sul promovendo, venivano in concistoro proposte dal Cardinale primo prete, e perciò spettava a lui la propina. Dipoi ciò venne esercitato talvolta dal Cardinale vicario di Roma, e l'ultimo esempio fu nel 1794 per la sede suburbicaria di Palestrina, nel concistoro tenuto da Pio VI a' 21 febbraio. Ma, ad onta delle replicate istanze e premure dei Cardinali della Somaglia, e Litta, vicari di Roma, tal privilegio non fu ripristinato, proponendosi le sedi suburbicarie, come tutte le altre, dal sommo Pontefice. Il primo vicario di Roma, che abbia preconizzate le chiese suburbicarie, fu il Cardinal Ginnetti nel 1646 pel Cardinal Spada. D'allora in poi per vacanza dell'officio, o per ozione dello stesso Cardinale, preconizzò lo stesso Papa. La formola della proposizione era la seguente: » Ego Andreas episcopus Sa- » binen. S. R. E. Cardinalis Corsi- » nus SS. D. N. P. in urbe, ejusque » districtu, vicarius in spiritualibus » generalis, in proximo consisto- » rio, si eidem SS. D. N. placue- » rit, proponam ecclesiam Praene- » stinam, vacantem per obitum N. » N., quam ecclesiam optare in- » tendit reverendissimus dominus » Leonardus tituli s. Sabinae ec. ". Indi seguiva la forma secondo il costume, e terminava dopo la descrizione della diocesi: » Haec omnia » constant ex processu coram me » confecto, et a me de more sub- » scripto. Supplicatur pro expedi- » tione cum retentione omnium, » et quorumcumque, quae obtinet, » praeter laudatum titulum s. Sa- » binae, nec non cum clausis ne- » cessariis et opportunis ". Prima il Cardinal camerlengo del sagro Collegio preconizzava, o proponeva in concistoro l'ultima delle chiese, che ivi si provvedevano, locchè durò sino al 1782.

Un arcivescovo, che sia traslatato ad una sede vescovile, deve domandare al Papa l'indulto di ritenere il titolo arcivescovile. Pei vescovi vicari apostolici delle missioni, e pei vescovi coadiutori di essi seggetti alla congregazione di Propaganda, non si fa proposizione in concistoro, ma per breve. I vescovi soggetti a detta congregazione si propongono con decreto consultivo della medesima al Papa, che li approva, o rigetta. Anticamente li proposero in concistoro i Cardinali membri della congregazione, e talvolta per sollecitudine anche il Papa.

A voler meglio dichiarare i vescovi dipendenti dalla sagra congregazione di Propaganda, aggiu-

gneremo che tutti i vescovi dei luoghi, sui quali essa esercita spirituale giurisdizione, ed il cui elenco in uno a quello de' vicari, delegati, e prefetti apostolici dalla medesima dipendenti, riportiamo all'articolo Congregazione di Propaganda fide, vengono eletti dalla terna de'soggetti idonei, che la congregazione si procura, sì per le sedi vacanti, che pei coadiutori, e se ne fa quindi la scelta in piena congregazione. Indi si sottomettono al Papa per l'approvazione, affinchè la congregazione medesima spedisca il decreto analogo, rimesso il quale al Cardinal segretario de'brevi, segue la spedizione del breve apostolico. Qualora poi il soggetto sia per coadiutoria di chiesa residenziale, ovvero sia un vicario apostolico con titolo vescovile *in partibus*, viene chiesto dalla congregazione a monsignor uditore del Papa, perchè ne assegni uno. Per conto dei patriarchi orientali poi, che sono eletti dai vescovi delle loro nazioni, sono rimessi alla congregazione gli atti della loro elezione, e se questi sono riconosciuti canonici, si procede alla conferma, che si assoggetta al Papa pel conferimento del pallio, al qual effetto la congregazione ne dà parte all'uditore, e al decano degli avvocati concistoriali per la domanda del pallio medesimo. La proposizione di tali patriarcati si fa in concistoro, dopo il quale si dà il pallio, e poi si spedisce la bolla.

È rimarchevole, che monsignor Simeoni, vescovo di Sutri, nel pontificato di Pio VI, e nel 1782, fu proposto in concistoro a quella sede, quantunque semplice chierico. *V.* Vescovi, e Benefici ecclesiastici.

Le abbazie e monisteri *nullius dioecesis* si propongono in concistoro previo l'anteriore processo, come per le cattedrali; ma gli interrogatorii, secondo la disposizione di Urbano VIII, sono minori di quelli, che si fanno ai vescovi. Prima di proporre in concistoro una abbazia, o un monistero *nullius*, si deve, per organo della sagra congregazione concistoriale riconoscerne canonica l'elezione, e talvolta nella proposizione si provvede come di libera collazione della santa Sede.

Però vi sono alcuni casi, che le elezioni alle abbazie, ed ai monisteri furono annullate, ed altri che, spirato il tempo prefisso dall'elezione, si nominò dal Papa. Nel conferirsi a qualche soggetto il titolo di alcuna abbazia, che rimane occupata dagl'infedeli, non suol farsene proposizione in concistoro; ma scelto il titolo dal sostituto del concistoro, cui appartiene tenere il registro di simili abbazie, se ne fa l'istanza al sommo Pontefice per mezzo del Cardinale pro-datario, giacchè accordandosi la grazia, si fa poi la spedizione per via ordinaria della *Dateria*, e *Cancelleria apostolica* (*Vedi*), a somiglianza delle altre provvisioni apostoliche.

Qui appresso riporteremo delle formole, colle quali il regnante Pontefice ha preconizzato, e presentato in concistoro alcune sedi vescovili residenziali, ed *in partibus infidelium*, non che di monistero ed abbazia; in cui debbonsi notare le diverse circostanze in dette formole espresse.

Formola di traslazione da una sede residenziale, ad altra titolare *in partibus*.

» Vita functo bonae memoriae

» Francisco Pallù ultimo illius ar-
» chiepiscopo, vacans reddita est
» archiepiscopalis ecclesia Helio-
» politana in partibus infidelium,
» cujus statum jam (per la *Pro-*
» *positio* anteriormente dispensata
» a'Cardinali) Vos ex propositio-
» nibus percepistis;

» Ad dictam ecclesiam promo-
» vere intendimus venerabilem fra-
» trem Franciscum ex comitibus
» Pichi, jam episcopum Tiburtinum,
» cujus qualitates jam adprobatae
» fuerunt cum primum ad titulum
» episcopalem Lyddensem in par-
» tibus infidelium, et postea ad
» cathedralem ecclesiam Tiburti-
» nam evectus fuit.

» Quid vobis videtur?

» Auctoritate omnipotentis Dei,
» Sanctorum Apostolorum Petri et
» Pauli, ac Nostra, providemus prae-
» fatae ecclesiae de persona dicti
» Francisci, praeficientes eum in ar-
» chiepiscopum et pastorem, cum
» indulto quod quamdiu dicta ec-
» clesia ab infidelibus detinebitur, ad
» illam accedere, et apud eam per-
» sonaliter residere minime tenea-
» tur, prout in decreto, et sche-
» dula consistorialibus exprime-
» tur.

» In nomine Patris ✠ et Filii
» ✠ et Spiritus ✠ Sancti. A-
» men ".

Formola di nomina ad una se-de titolare *in partibus*, vacata per traslazione ad un patriarcato pure *in partibus*.

» Per promotionem venerabilis
» fratris Antonii Mariae Traversi
» ultimi illius archiepiscopi ad pa-
» triarchalem ecclesiam Constantino-
» politanam in partibus infidelium,
» pastore suo orbata remansit ar-
» chiepiscopalis ecclesia Nazianzensis
» pariter in partibus infidelium.

» Ad dictam ecclesiam promove-
» re intendimus venerabilem fra-
» trem Joannem Baptistam de
» Albertis jam episcopum Venti-
» miliensem, cujus qualitates ab A-
» postolica sede jam adprobatae
» fuere, cum ipsi ecclesiae in epi-
» scopum evectus fuit.

» Quid vobis videtur?

» Auctoritate omnipotentis Dei,
» Sanctorum Apostolorum Petri et
» Pauli, ac Nostra, providemus prae-
» fatae ecclesiae de persona dicti
» venerabilis fratris Joannis Bapti-
» stae, praeficientes eum archiepi-
» scopum et pastorem, cum de-
» creto quod quamdiu dicta eccle-
» sia ab infidelibus detinebitur,
» ad illam accedere, et apud eam
» personaliter residere minime te-
» neatur, prout in decreto et
» schedula exprimetur.

» In nomine Patris, etc.

Formola di nomina ad un titolo *in partibus* con dispensa del dotto-rato, da potersi consagrare da un solo vescovo, di deputazione in suffraganeo, con ritenzione di pre-positura.

» Per obitum bo. me. Josephi
» Calvo, ultimi illius episcopi, va-
» cans reddita est ecclesia Militensis
» in partibus infidelium.

» Ad hanc ecclesiam, cujus statum
» jam vos ex propositionibus percepi-
» stis, promovere intendimus dile-
» ctum filium Casimirum Donochow-
» ski presbyterum Vilnensis dioece-
» sis, illum dispensantes super defectu
» gradus doctoratus, et cum indulto
» suscipiendi in illis partibus mu-
» nus consecrationis ab uno epi-
» scopo, assistentibus sibi duobus
» presbyteris in ecclesiastica di-
» gnitate constitutis, atque cathe-
» dralis ecclesiae Vilnensis praepo-
» situm.

» Quid vobis videtur?

» Auctoritate omnipotentis etc.,

» Providemus praefatae ecclesiae » de persona dicti Casimiri, praeficientes eum in episcopum et » pastorem, ipsumque suffraganeum » deputamus ad pontificalia exercenda, aliaque pastoralia munia » in dioecesi Vilnensi obeunda cum » retentione praepositurae, quam » ut supra obtinet, et cum assignatione congruae eidem suffraganeatui constabilitae, ut decenter episcopalem dignitatem tueri » valeat, cum decreto tamen vacationis aliorum beneficiorum, » quibus nunc gaudet, atque insuper indulto quod quamdiu dicta » ecclesia Militensis ab infidelibus » detinebitur, ad illam accedere, et » apud eam personaliter residere » minime teneatur, prout in decreto, et schedula consistorialibus exprimetur.

» In nomine Patris, etc.

Formola di provisione di sede residenziale, con decreto di ritenzione d' un canonicato.

» Per obitum bo. me. Antonii » Begni, ultimi illius episcopi, pastoris solatio viduata est ecclesia » Feretrana.

» Illius ecclesiae statum in propositionibus cognovistis.

» Ad dictam ecclesiam promovere intendimus dilectum filium » Antonium Antonucci, presbyterum ecclesiae Sublacensis, canonicum, juris utriusque, ac sacrae » theologiae doctorem, qui deputatus a Nobis ad ecclesiasticas » res obeundas in missionibus Hollandiae uti vice-praeses, ibi charitatis, zeli, et religionis eximia » praebuit testimonia.

» Quid vobis videtur?

» Auctoritate omnipotentis etc.

» Providemus praefatae ecclesiae de persona dicti Antonii, » praeficientes eum in episcopum » et pastorem cum decreto vacationis canonicatus, quem ut supra obtinet, ac indulto retinendi » beneficia omnia compatibilia, quibus gaudet, atque etiam decreto » emittendi professionem fidei, illamque sic emissam ad Urbem » intra praefixum tempus transmittendi, prout in decreto, et schedula consistorialibus exprimetur.

» In nomine Patris, etc.

Formola di provvisione di un'abbazia, o monistero *nullius*.

» Abbatis regimine destitutum » est monasterium beatae Mariae » Virginis de Maristella, vulgo Wettingen ordinis cisterciensis, per » obitum bonae memoriae Alberici » Denzler, ultimi illius abbatis. » Ejus autem monasterii statum » jam vos ex propositionibus percepistis.

» Praeficere intendimus eidem » monasterio dilectum filium Leopoldum Hochle presbyterum et » monachum praefati ordinis expresse professum, a dilectis pariter filiis, capitulo et monachis » dicti monasterii in abbatem electum.

» Quid vobis videtur?

» Auctoritate omnipotentis etc.

» Confirmamus, et approbamus » eletionem ab iisdem capitulo et » monachis factam de persona praedicti Leopoldi, praeficientes eum » in Abbatem relati monasterii, » prout in decreto, et schedula » consistorialibus exprimetur.

» In nomine Patris etc.

Le proposizioni pel concistoro si compongono dal sostituto, e dal notaro di esso, e quindi si fanno stampare, e dispensare a tutto il

sagro Collegio. Le antiche erano più lunghe, e più dettagliate delle proposizioni odierne; ma da Pio VII si principiò anche a restringere quelle, che legge in concistoro il Papa, le quali però sono eguali a quelle dispensate a' Cardinali, meno la brevità, la forma, ed il decreto; anzi perchè di queste ultime si conosca la differenza, ne riporteremo una, del concistoro de' 21 gennaio 1842, con alcune generali avvertenze.

Propositio
Episcopalis Ecclesiae Aesinae
Romae 1842 ex typographia R. C. A.

E.me et R.me Domine.

Sanctissimus Dominus Noster in proximo consistorio proponet Ecclesiam Aesinam (quando è patriarcale qui dicesi *Patriarchalem Ecclesiam*, quando è metropolitana, dicesi *Metropolitanam Ecclesiam*, e quando è arcivescovile *Archiepiscopalem Ecclesiam*) vacantem per dimissionem libere et sponte (se vaca per morte, in vece si dice *per obitum bo: me: N.* N. *illius patriarchae, metropolitani, archiepiscopi, od episcopi extra Romanam curiam,* ovvero in *Romana curia defuncti*) ab E.mo et R.mo Domino Petro S. R. E. presbytero Cardinali Ostini in manibus ejusdem Sanctitatis suae factam, ac referet ipsius Ecclesiae statum, ad quam Sanctitas sua promovere intendit (quando le chiese sono di nomina o presentazione regia, qui dicesi *ad praefatam Ecclesiam . . . . ex benignitate Sanctitatis suae promovendi;* quando è traslazione di titolo *in partibus,* o da chiesa residenziale, dicesi *transferendi; ad nominationem* p. e. se dell' imperatore, *Sacrae Caesareae Majestatis Ferdinandi primi Austriae imperatoris, Bohemiae, Hungariae regis, et uti regni Lombardo Veneti etiam regis vigore indulti apostolici*) E.mum et R.mum Dominum Silvestrum S. R. E. presbyterum tituli s. Balbinae Cardinalem Belli.

Aesina Anconitanae provinciae civitas, partim in monte, et partim in planitie posita, trium circiter milliariorum est ambitus, et bismille domos ac 10000 circiter enumerat incolas, qui temporali quoque sanctae Sedis Apostolicae ditioni subjiciuntur.

Cathedralis ecclesia sancto Septimio martyri ac primo illius civitatis episcopo dicata, boni aedificii, nullam expostulat reparationem, dictaque sanctae Sedi est immediate subjecta (per quelle chiese che sono suffraganee di qualche metropolitana, o patriarcale, qui invece dicesi p. e., *et Patriarchae Venetiarum suffragatur,* ovvero, *et Archiepiscopo Monaco-Frisingensi suffragatur*; se poi le chiese sono patriarcali, o metropolitane con suffraganei, si aggiunge, *et eidem quatuor episcopi suffragantur*, ovvero, p. e. *Atrabatensis tantum episcopus suffragatur*). Ejus capitulum unica tantum constat prioratus dignitate, decem canonicis cum utraque praebenda, et octo beneficiariis; nonnullis insuper cappellanis et clericis ibi divinis inservientibus.

Animarum cura penes capitulum in praefata cathedrali exercetur per presbyterum vicarium nuncupatum, ubi fons baptismalis extat, nec non sacrarium omni sacra supellectili etiam ad Pontificalia obeunda necessaria satis provisum, plura insuper sanctorum pignora, inter quae corpus ejusdem sancti Septimii Ae-

sinae civitatis patroni, ac brachium sancti Romualdi, decenter asservantur. Chorus insuper, organum, turris cum campanis, coemeterium vero extra civitatem.

Episcopales aedes cathedrali proximae nuper partim a fundamentis auctae, ac partim instauratae nullius egent reparationis.

Fructus taxati sunt in libris camerae ad florenos 350; verus autem illorum valor est non minor 6000 scutatis monetae romanae.

Praeter cathedralem in dicta civitate tres extant parochiales ecclesiae sine fonte baptismali, quo tamen nonnullae paroeciae suburbanae sunt munitae. Extant pariter septem virorum, ac tria mulierum monasteria, conservatorium, plura laicorum sodalitia, hospitale, mons pietatis, et seminarium. Dioecesis ambitus ad 30 circiter milliaria protenditur, et quatuordecim sub se loca complectitur.

Constant haec omnia ex processu confecto coram R. P. D. Prospero Caterini Sanctitatis suae auditore (ovvero se vi è il pro-uditore, p. e. *confecto coram Ill.mo, et Exc.mo Domino Petro Paulo comite Lionardi sacri concistorii advocato, et Sanctitatis suae pro-auditore ad hoc specialiter deputato).*

Supplicatur pro expeditione cum retentione (ovvero se è traslato da altra chiesa, si dice.... *expeditione cum absolutione a vinculo, quo tenetur, praefata Ecclesia N. ac translatione ut supra memorata*) tituli presbyterali, omnium quae obtinet, ac indultorum quibus gaudet, nec non cum clausulis necessariis, et opportunis.

Va qui notato che i nuovi vescovi debbono fare la professione di fede se fuori di Roma, ai nunzi o ai vescovi, o persone deputate, se presenti in Roma, a monsignor uditore del Papa, ed in sua mancanza, nelle mani del Cardinal decano del sagro Collegio, meno il caso che il pro-uditore fosse un prelato; ma se è ammogliato, ancorchè fosse avvocato concistoriale, non può ricevere tal professione di fede; inoltre i nuovi vescovi, dopo che sono preconizzati in concistoro, debbono prestare il giuramento di fedeltà ed ubbidienza alla santa Sede, e al sommo Pontefice. Se sono in Roma lo prestano avanti al Cardinal vice-cancelliere, e quindi nuovamente avanti il Cardinal primo diacono; se poi sono fuori di Roma debbono prestarlo nelle mani del vescovo consagrante nell'atto della sua consacrazione. Le formole dei giuramenti formano parte delle bolle, che si spediscono ai nuovi vescovi, e sono differenti secondo li diversi stati, o regni nei quali si trovano le chiese vescovili. Aggiungeremo che i Cardinali pure facevano la professione di fede nelle mani di chi li consagrava, ma Benedetto XIV li dispensò, bastando che la facessero nella propria cappella, quindi da loro sottoscritta fosse la professione medesima inserita nel processo sullo stato della Chiesa, sia nella promozione, che nella traslazione, essendo la professione necessaria a tutti i vescovi sì nell'uno che nell'altro caso. I Cardinali presenti in concistoro prestano il giuramento al fine di esso nelle mani del Papa, cioè nel concistoro in cui sono preconizzati; gli assenti lo mandano a Roma, e talvolta si fa valere quello fatto nell' esaltazione al cardinalato. *V.* Professione di Fede, al qual arti-

colo si parla del giuramento, e del tempo in cui si deve fare.

Le proposizioni sono secondo le particolarità della chiesa in *partibus* o residenziale cui va a provvedersi in concistoro, e versano su tuttociò che riguarda lo stato presente della chiesa. Da queste proposizioni, quanto veridiche, altrettanto recenti e sicure, si ricavano in compendio le notizie che nel *Dizionario* si riportano nella diocesi ai rispettivi articoli.

Avendo di sopra prodotto per esempio un'intera proposizione di chiesa conferita ad un Cardinale, qui riporteremo presso a poco la modula come terminano le altre proposizioni. Dopo essersi detto sulla vastità della diocesi, si soggiunge:

Ad dictam Ecclesiam promovendus est R. D. Angelus Filipponi ex catholicis, honestisque parentibus Panormi ortus, in quinquagesimo secundo aetatis suae anno constitutus, jamdiu presbyter, juris utriusque, et sacrae theologiae doctor, qui in audiendis utriusque sexus atque etiam monialium sacris confessionibus a primis sacerdotii sui annis multo cum animarum fructu assidue se exercuit; deinde canonicatum in Panormitana ecclesia metropolitana assequutus, pluribus ecclesiasticis sodalitiis dato nomine, spiritualium exercitiorum, sacrarum missionum, et cujusdam mulierum asceterii moderator deputatus,egregie suo munere functus est. Demum episcopi Calatayeronensis vicarius generalis in spiritualibus et R.mi ac R.mi domini archiepiscopi Panormitani archidioecesis convisitator, et examinator pro-synodalis adlectus, magnam sibi nominis aestimationem adeptus est. Vir gravitate, prudentia, doctrina, morum probitate , rerumque experientia praeditus, et in ecclesiasticis functionibus versatus, dignus propterea, qui ad dictam ecclesiam Neritonen (cioè Nardò) promoveatur.

Haec omnia constant ex processu confecto coram R. P. D. Prospero Caterini Sanctitatis suae auditore.

Supplicatur pro expeditione cum decreto emittendi professionem fidei (qualora il nuovo vescovo non la avesse già emessa, come dicemmo di sopra), illamque ad urbem intra praefinitum tempus mittendi , nec non cum decreto vacationis canonicatus quem, ut super obtinet, et cum clausulis necessariis atque opportunis.

Passeremo a registrare alcune importanti erudizioni tratte dagli atti del concistoro, che il regnante Pontefice tenne a' 24 gennaio 1842, le quali possono servire di norma in casi simili. Ecco l'ordine che si tenne in questo nella proposizione delle chiese per provvederle.

I. Chiesa vescovile di Sabina suburbicaria, conferita ad un Cardinale. Fa qui d'uopo però avvertire che la chiesa di Sabina, quantunque vescovile, fu proposta per prima innanzi anche alle chiese metropolitane, e ciò per la ragione che le chiese vescovili suburbicarie sono considerate come Cardinalizie, giacchè i soli Cardinali possono conseguirle per diritto di opzione; e come i Cardinali nell'onore precedono gli arcivescovi, i primati, ed i patriarchi, così le chiese vescovili suburbicarie, perchè cardinalizie, si propongono prima delle altre benchè arcivescovili, e patriarcali.

2. Chiesa metropolitana di Bourges.

3. Chiesa metropolitana di Cambray, nuovamente eretta in metropoli.

4. Chiesa arcivescovile di Colosso *in partibus*, conferita ad un vescovo.

5. Chiesa arcivescovile di Nicea *in partibus*.

6. Chiesa vescovile di Jesi, conferita ad un Cardinale. Merita pure osservazione che la chiesa vescovile di Jesi, benchè conferita ad un Cardinale, fu proposta dopo le sedi arcivescovili, delle quali furono provveduti soggetti non Cardinali. La ragione di tal ordine nasce dalla regola solita a tenersi nelle proposizioni delle chiese, vale a dire che prima si propongono le chiese patriarcali, dipoi le arcivescovili, quindi le vescovili, ed in ultimo le abbazie. E siccome la chiesa di Jesi ha il rango di vescovile, perciò analogamente all'ordine gerarchico, venne provveduta dopo le sedi arcivescovili. La chiesa poi di Jesi fu la prima ad essere provveduta tra le vescovili, ed anche prima di quella di Orvieto conferita ad un arcivescovo, perchè il Cardinale per dignità è sopra l'arcivescovo.

7. Chiesa vescovile di Orvieto, che da un Cardinale fu conferita ad un arcivescovo *in partibus*.

8. Chiesa vescovile di Alatri.

9. Chiesa vescovile di Poggio Mirteto, *Mandelen*, di nuova erezione.

10. Chiesa vescovile di Savona, e Noli.

11. Chiesa vescovile di Chioggia.

12. Chiesa vescovile di Beauvais.

13. Chiesa vescovile di Viviers.

14. Chiesa vescovile di Ratisbona.

15. Chiesa vescovile di Sandomir.

16. Chiesa vescovile di Famagosta *in partibus*, unica chiesa *in partibus*, che abbia reddito, meno Atene che ne ha pure, ma tenue.

Se vi fosse stata abbazia o monistero *nullius dioecesis*, si sarebbe preconizzata per ultimo.

In quanto alla chiesa cardinalizia suburbicaria di *Sabina* (*Vedi*), cui venne unita l'abbazia *nullius* di Farfa, il Papa pronunciò l'*Allocutio de novo ecclesiae Sabinensis statu habita in consistorio die* 24 *Januarii* 1842, che incomincia: *Venerabiles Fratres. Quod tamdiu ad faciliorem Sabinensis ecclesiae procurationem stabiliendam optabamus* ec., nella quale si dice che con una parte della diocesi, coll'abbazia *nullius* di s. Salvatore maggiore, e con una porzione dell'altra abbazia *nullius* di Farfa, veniva istituita la chiesa vescovile di Poggio Mirteto, separando l'abbazia di s. Salvatore dall'altra di Farfa, la quale così circoscritta, e ridotta ad abbazia di semplice nome, si univa alla sede suburbicaria di Sabina, leggendosi nella proposizione di questa . . . . *vacan. per obitum clarae memoriae Antonii Dominici dum viveret S. R. E. Card. Gamberini ultimi illius episcopi in romana curia defuncti, et referet statum ipsius Ecclesiae, cui ex Apostolicis literis exordientibus » Studium » datis superiori anno septimo kalendas decembris, inhaeret etiam titulus abbatis Farfensis abbatiae hujus nominis ad simplicis abbatiae gradum redactae: quam Sabinensem ecclesiam optare intendit E.mus et R.mus Dominus Aloysius tituli s. Callixti ejusdem S. R. E. presbyter Cardinalis Lambruschini, dimisso tamen prius titulo presbyterali.*

Per l'erezione poi della nuova chiesa di Poggio Mirteto, *seu Man-*

delen, ecco come comincia la sua proposizione concistoriale: *Sanctissimus Dominus Noster in proximo consistorio proponet ecclesiam Mandelen nuper ad cathedralis honorem evectam, et ab hac nova sua erectione vacan. cui inhaeret etiam titulus abbatialis ecclesiae s. Salvatoris Majoris, ad simplicis abbatiae gradum redactae juxta literas apostolicas septimo kalendas decembris superioris editas, nec non referet ejusdem Ecclesiae statum, et qualitates R. D. Nicolai Grispigni presbyteri Viterbiensis ad dictam ecclesiam Mandelen ex benignitate Sanctitatis suae promovendi.*

Finalmente nella proposizione per l'erezione in metropoli di Cambray chiesa vescovile, ed anticamente metropoli con quattro suffraganei, si legge: *ad primodictam Cameracen Ecclesiam ab eodem ss. Domino Nostro Gregorio XVI nuper canonice in metropolitanam restitutam, ex benignitate Sanctitatis suae transferendi* (R. P. D. Giraud episcopi Ruthenensis) *ad nominationem serenissimi regis Christianissimi.*

Le proposizioni si chiamano ancora fogli concistoriali, sono i trasunti dei processi, che dal notaro di essi si fanno tanto del promovendo alla dignità episcopale, che delle medesime sedi; dei quali processi e trasunti si tratta in questo stesso articolo nel seguente paragrafo, al titolo: *Del notaro del concistoro, o de' processi.*

§ III. *Ministri del sagro Concistoro, ed altre notizie su di esso.*

Del Cardinale vice Cancelliere come Notaro del Concistoro.

Radunato il concistoro dal Sommo Pontefice, i Cardinali della s. romana Chiesa gli fanno corona per udirne le allocuzioni, e tuttociò che pronunzia dalla sua cattedra, per approvare col loro assenso le venerate disposizioni, partecipazioni, e proposte. Il Cardinale però vice-cancelliere di s. romana Chiesa (come quello che nel giorno precedente al concistoro riceve dall'uditore del Papa come segretario del concistoro, e dal sostituto del medesimo, i fogli concistoriali, cssia i ristretti delle preconizzazioni in un ai decreti che il Pontefice legge in concistoro) qual notaro della santa Sede e del concistoro, di mano in mano che il Papa legge detti fogli, e ne pronunzia i decreti, li va registrando nel libro che a tal effetto gli ha consegnato prima di entrare nella camera concistoriale il suo sottosommista, o sostituto della sommisteria apostolica: quindi fa fede delle creazioni o pubblicazioni Cardinalizie, e delle provviste di vescovati, abbazie ec., la qual fede serve di base alla spedizione delle bolle, dopo di che la segreteria de' *Brevi pontificii (Vedi)*, in virtù di tale attestato, ha formata la cedola concistoriale, cui il Papa sottoscrive. Di tuttociò si dà una esatta descrizione all' articolo Cancelleria della santa romana Chiesa, e principalmente alle pagine 156, 157, 161, 162, ec. del volume VII del *Dizionario*.

Del Cardinal camerlengo del sagro Collegio, e de' suoi ministri.

I detti fogli concistoriali nel giorno avanti il concistoro vengono consegnati anche al Cardinale *Camerlengo del sagro Collegio* (*Vedi*), dal sostituto del medesimo concistoro. Questi li dava ancora ai tre Cardinali

capi d'ordine, cioè al primo dell'ordine de' vescovi suburbicarii, al primo dell'ordine de' preti, e al primo di quello de' diaconi, ed anche a quei Cardinali che li domandavano, secondo il disposto di Alessandro VIII. Il Cardinal camerlengo del sagro Collegio tiene in concistoro un libretto per confrontare le chiese, che dal Papa si propongono coi detti fogli concistoriali; e se il Papa tratta qualche affare che voglia sia registrato, il camerlengo lo trascrive a parte, come meglio si dice a pag. 86 del citato volume, giacchè tutti gli atti concistoriali, egli li fa registrare nella segretaria del sagro Collegio, la quale si compone del prelato segretario, che lo è pure della congregazione concistoriale, del sostituto, del computista, e dello scrittore dello stesso sagro Collegio, per essere pronti ai comandi di questo, massime per le congregazioni, che dopo il concistoro i Cardinali tengono nella stessa aula del concistoro. Sempre i detti quattro individui intervengono ai concistori, anzi nell'ingresso, che ogni Cardinale fa nella camera del concistoro, il prelato segretario ne registra il nome per regolare le distribuzioni del *Rotolo*, di cui si è parlato di sopra. Altra parte nel concistoro non ha il segretario del sagro Collegio, benchè sia segretario della concistoriale, di cui è prefetto il Papa, e benchè in essa principalmente si tratti dell'erezione delle cattedrali, dell'approvazione e conferma di elezioni di vescovati, o monisteri elettivi, delle smembrazioni di vescovati, delle traslazioni della residenza de' vescovi; delle coadiutorie con futura successione ai vescovi, e suffraganei; dell'unione di chiese, della secolarizzazione de' monisteri, della ritenzione de' canonicati pei vescovi ausiliari, *loco congruae*, e di altre analoghe materie, di cui parlasi all'articolo della Congregazione Concistoriale. Della riduzione delle tasse riducibili una volta si occupava il sagro Collegio nelle sue congregazioni, siccome apparisce dalle sue costituzioni; in oggi le istanze diverse ad ottenerne la riduzione delle tasse si riferiscono dal segretario del sagro Collegio, non però come segretario della concistoriale, al Papa, ed egli l' ammette, o in tutto, o in parte, o la rigetta secondo che crede espediente. Tuttavolta il prelato segretario riceve dal cursore del sagro Collegio l' intimazione d' intervenire ai concistori segreti, ed ai pubblici è pure invitato, ma per mezzo di schedula.

Dell' uditore del Papa come segretario del concistoro.

Ogni materia pel concistoro, che riguardi provvedimenti di chiese, e concessioni di semplici titoli arcivescovili, e vescovili *in partibus*, spetta al prelato uditore del Papa, detto comunemente uditore santissimo. Le sue più particolari incumbenze concistoriali sono adunque la provisione delle chiese di residenza, e *in partibus*, massime quelle di libera collazione del Pontefice, dovendo tenere diligente nota dei requisiti dei promovendi per riferirli in ristretto al Papa, ed anche per formarne poi il processo concistoriale, prendendo in pari tempo segreta informazione sulle qualità de' promovendi stessi. Allorquando il Pontefice ha destinato di promovere il soggetto ad una chiesa, l' uditore nel pontificio nome dà

all' individuo l'avviso, con biglietto se in Roma, e con lettera se dimorante fuori di Roma. Il promovendo dopo avuto simile avviso dall' uditore, fa l' istanza per l' esame, e resta in suo arbitrio se in sagra teologia, ovvero in sagri canoni. Stabilito che abbia il Papa il giorno che terrà avanti di sè l' esame, l' uditore con biglietto lo partecipa al prelodato segretario della congregazione cardinalizia dell'esame, insieme alla nota de' soggetti da esaminarsi. L' intimazione ai promovendi per l'esame si fa quindi dal detto segretario, e deve avere luogo circa tre giorni innanzi al concistoro, per aversi tempo alla compilazione del consueto processo, il quale però generalmente suol farsi prima dall' uffiziale del concistoro chiamato *Notaro de' processi*, di cui parleremo, mentre i processi compilati fuori di Roma vengono trasmessi a monsignor uditore del Papa, affinchè ne prenda cognizione da sè stesso, o per mezzo del *sostituto del concistoro*, di cui pure tratteremo. L' uditore interviene all' esame, ma non esamina; e se fosse incaricato a farlo suole eseguirlo in sagri canoni. Approvato che sia il promovendo nell'esame, deve esso fare istanza che gli venga deputato un Cardinale ponente avanti del quale il detto notaro formerà il processo. Ma se la chiesa si propone dal Papa, come si fa oggidì, per abbreviare il tempo, il processo si fa innanzi l' uditore.

Dovendosi provvedere le chiese, che non sono di libera collazione del Papa, ma o a presentazione, nominazione, o supplicazione di sovrani o repubbliche, ovvero ad elezione, o postulazione de' capitoli, l' uditore non ha in questo da occuparsi sul processo, che viene compilato dai rispettivi nunzi, o altri deputati, e quindi da questi si trasmette in Roma. Il processo si estende tanto sopra lo stato della chiesa vacante, quanto sopra la qualità delle persone presentate, nominate, o elette, incombendo al segretario della concistoriale, ovvero all' uditore, di esaminare, se il processo è stato fatto a forma della costituzione di Gregorio XIV, che incomincia colle parole, *Onus Apostolicae servitutis*, e l' istruzione di Urbano VIII; in somma deve esaminare se in ogni parte è regolare, altrimenti per qualche difetto, o eccezione anche di espressioni non analoghe ai concordati, si sospende il provvedimento della chiesa, sinchè non venga tutto appianato. Se poi il difetto è lieve, ne stende il decreto di sanatoria il segretario della concistoriale, ovvero l'uditore. Dovendosi poi esaminare dalla congregazione concistoriale gli atti delle elezioni capitolari, l' uditore vi interviene per vedere se fu eseguìta secondo la disposizione del capo *Quia propter de electione*, e quindi la medesima fa il decreto di conferma, e secondo i casi emette il decreto di sanazione. Incombe inoltre all' uditore dare qualche giorno avanti al concistoro la nota delle chiese residenziali, e titolari, che in esso dovrà provvedere, colla nota di esse e dei soggetti promovendi, ed il giorno innanzi al concistoro il libretto contenente i fogli concistoriali, cioè il ristretto delle stesse proposizioni, ma coi decreti, secondo le formole che di sopra riportammo. Questo libretto è della lunghezza di un palmo, e largo quasi altrettanto: i fogli sono scritti con

carattere grande e ben formato, e nelle due estremità sono riuniti da due fiocchi semplici di seta bianca. Questi libretti dopo il concistoro vengono ritirati dal prelato uditore per collocarsi in archivio, nella serie degli atti concistoriali. Eguali fogli concistoriali deve eziandio l'uditore o il sostituto dare al vicecancelliere, e al camerlengo del sagro Collegio, perchè anche essi li ripongono dopo riscontrati in archivio.

I titoli di chiese *in partibus* ai nunzi, e suffraganei, ed ai vicari apostolici, non che ad altri, compresi talvolta anche quelli che si conferiscono ai vicari apostolici, o coadiutori di chiese residenziali, soggette alla giurisdizione della Propaganda, vengono stabiliti dall' uditore lo che fa con rescritto sulla istanza del promovendo, ritenendosi il registro di detti titoli dal sostituto del concistoro. Dovendosi richiedere il pallio per le chiese patriarcali, metropolitane, arcivescovili, non che per le vescovili, le quali ne godono speciale privilegio, prima si domandava separatamente dal concistoro detto della preconizzazione; e quelli che lo domandano dovrebbero trovarsi presenti in curia, per comparire essi stessi, ed in compagnia di un avvocato concistoriale; e se assenti, lo devono chiedere con ispecial mandato di procura. A questa regola si suole derogare pegli arcivescovi dell'Indie, ai quali in vigore d' un decreto di Urbano VIII si concede il pallio senza mandato di procura, e nel medesimo concistoro della proposizione. Ma perchè alcuni arcivescovi traslati, o eletti bramano avere il pallio nello stesso concistoro della proposizione della chiesa, la qual cosa è proibita, perchè diversi Pontefici ordinarono non doversi concedere prima della spedizione delle bolle pel conferimento della Chiesa; perciò l'uditore fa il rescritto di abilitazione, colle consuete condizioni. *V.* Pallio. Inoltre l' uditore riceve la professione di fede dei novelli vescovi. Prima toccava all' uditore imporre le pensioni sulle mense cattedrali di libera collazione del Papa, ma dopo l' uditorato di monsignor Argenvilliers, nel pontificato di Benedetto XIV, da questo venne conferita tal mansione al Cardinal datario. *V.* Uditore del Papa.

Del sostituto del concistoro.

Il sostituto del concistoro è un ecclesiastico, il quale anticamente chiamavasi *sostituto concistoriale dell' uditorato; sostituto dell' uditorato nelle materie concistoriali; e sostituto nelle materie del concistoro degli uditori pontificii*, finchè sotto Clemente XIII fu fissato il titolo di *sostituto del concistoro*, venendo considerato come uditore perpetuo dell' uditore *pro tempore* del Papa, per ciò che spetta il concistoro. L'origine di questo uffizio rimonta al 1579, sotto il pontificato di Gregorio XIII, e soleva conferirsi ad uno degli spedizionieri delle lettere apostoliche, almeno sino dal pontificato di Clemente X del 1670, il quale conferì l'ufficio ad un tal Lorenese, spedizioniere delle lettere apostoliche. Lo nomina il Papa per mezzo di un apostolico breve, nel quale il sostituto viene chiamato *officialem nostrum, et sanctae Sedis nostrumque ac romani Pontificis pro tempore existentis familiarem continuum cunctis cum honoribus, et oneribus,*

privilegiis. Come famigliare del Papa forse anticamente avrà vestito del colore violaceo. Egli però veste l'abito talare nero di sottana, e ferraiolone, e prima usava la fascia co' fiocchi neri. Per dovere del suo uffizio, e per essere pronto a qualunque occorrenza, quando il Papa tiene concistoro segreto, il sostituto deve trovarsi nelle pontificie anticamere, insieme a monsignor uditore del Papa, e agli altri ufficiali del concistoro.

Egli ha varie incumbenze, cui esercita sotto la direzione e dipendenza di monsignor uditore, che n' è il superiore immediato. Quindi, oltre quanto già si è detto su questo uffiziale del sagro concistoro, tocca a lui comporre il libretto, o fogli concistoriali detti *parole del Papa*, che il Papa legge nei concistori segreti; e dal medesimo sostituto se ne comunicano i decreti al Cardinal vicecancelliere, avendo ciò regolato Alessandro VIII. Simili fogli o decreti, come si disse, devono anche darsi al Cardinal vice cancelliere, al Cardinal camerlengo del sagro Collegio, e al Cardinal segretario de' brevi pontificii. Spetta egualmente al sostituto del concistoro l'officio di esaminare i processi, e di riferire a monsignor uditore se vi sieno difetti, non che di formare i ristretti dei medesimi, cui si dà il nome di *Proposizioni*. Egli dopo l'approvazione del prelato uditore accorda l' *imprimatur* colla formola *Poterit imprimi* alle suddette proposizioni da lui stesso distese, cioè sui processi dei nunzi, ed anche a quelle compilate dal notaro dei processi, se si tratti di quelli, che sono fatti in curia. Spetta ancora al sostituto di occuparsi ad esaminare se nelle proposizioni debbasi imporre ai vescovi il peso del risarcimento, e riedificazione delle chiese cattedrali, e palazzi vescovili; dell'istituzione delle due dignità capitolari, teologica e penitenziaria; di provvedere le sagrestie di suppellettili sagre pel culto divino, e per l'esercizio de' pontificali, ec.; di erigere il seminario, e provvederlo di alunni, non che per l'erezione dei monti di pietà, sulle quali cose il sostituto forma un decreto, il quale viene distribuito al Cardinal vice-cancelliere, al Cardinal camerlengo del sagro Collegio, ed al Cardinal segretario de' brevi per la formazione della cedola concistoriale, che poi il Papa sottoscrive, in forza della quale si viene alla spedizione delle bolle apostoliche, come altrove si disse.

Gli atti concistoriali, che esistono nella segretaria del concistoro, incominciano dall' anno 1409 sino al 1433 essendo mancanti quelli dei seguenti cinquantasei anni, cioè dal 1434 sino al 1488. Quindi i successivi atti incominciano dal 1489, e proseguono sino ai nostri giorni. Le bolle principali nell'archivio vaticano incominciano dal 1398. Le vicende de' tempi mandarono in perdizione gli anteriori atti concistoriali, e le bolle.

Del notaro del concistoro e de' processi.

Sebbene sia stato sempre a cuore de' sommi Pontefici, che al governo delle varie chiese patriarcali, metropolitane, e vescovili si scegliessero persone fornite di gravità, ed esperienza, pure a prevenire qualunque errore in siffatte elezioni, in progresso di tempo varie

costituzioni essi fecero, come espressamente praticò Alessandro III, che nel concilio generale lateranense da lui celebrato nell'anno 1179 ordinò con decreto, che nella elezione dei vescovi, e degli abbati, prima della loro promozione si esaminasse l'età, la bontà e gravità de'costumi, non che la scienza. Di poi Leone X ne ordinò una regolare inquisizione con sue lettere apostoliche in data di Laterano ai 5 maggio 1514, che incominciano colle parole *Supernae dispositionis arbitrio*; quindi il concilio di Trento nella sessione VII, cap. I con solenne decreto comandò, che sieno prescelte al regime delle varie chiese persone sommamente degne, e la cui vita in ogni età fosse stata irreprensibile.

Il Pontefice Gregorio XIV prima della sua assunzione al pontificato, come vescovo di Cremona essendosi trovato presente al concilio Tridentino, bramando l'esatta esecuzione del citato decreto, nel 1591 colla bolla *Onus apostolicae servitutis*, stabilì e comandò una formale inquisizione da effettuarsi dai rispettivi nunzi, o altri personaggi in dignità ecclesiastica, delegati della Sede apostolica, ed in curia da un Cardinale a ciò legittimamente deputato, cioè tanto relativamente alla nascita, e legittimità dei rispettivi genitori, che all'età, ai sagri ordini, ai gradi della scienza teologica, ed alla purità dei costumi dei promovendi, e nello stesso tempo anche sullo stato relativo della chiesa cui sono promossi. La quale inquisizione volle che fosse fatta legalmente alla presenza ed alla deposizione giurata dei testimoni, e per un pubblico notaro. Questo notaro in appresso a maggior decoro della santa Sede Gregorio XV colla bolla de'16 luglio 1621, *Consuevit Romanus Pontifex*, volle che fosse particolarmente incaricato di trattare i soli affari dei promovendi nel concistoro, la cui destinazione spettasse sempre al Papa, onorando l'officio con grazia, prerogative, privilegi, come quello d'indossare la toga paonazza, e vestire l'abito di egual colore in qualunque circostanza, come di aver luogo distinto nelle sessioni, nelle cavalcate, nelle processioni insieme agli altri notari della camera apostolica, e colla bolla *Pridem cum in formandis*, data a'7 dicembre, nominò per primo Odoardo Tibaldeschi, già appartenente al clero di Spoleto. A questo Gregorio XV ordinò, che gli atti delle mentovate inquisizioni e processi da lui e dai successori fossero fedelmente eseguiti.

Urbano VIII poi, in conferma delle pontificie provvidenze de' suoi antecessori, nel 1627 fece pubblicare colle stampe: *Instructio particularis circa conficiendos processus inquisitionis in qualitates eorum, qui promovendi sunt ad regimina cathedralium, aut aliarum superiorum Ecclesiarum, vel monasteriorum.* Con questo regolamento di procedura pel detto esame Urbano VIII determinò il numero de'quesiti, e delle interrogazioni da farsi ai testimoni, tanto relativi alle qualità de' promovendi, quanto alla chiesa cui sono promossi. In esecuzione di tale istruzione, la procedura del notaro de'promovendi al sagro concistoro, è la seguente. Va però avvertito che il notaro dei processi fa i processi pei vescovi e monisteri d'Italia soltanto, quando non vi sono i processi, che

mandano i nunzi dai luoghi ove risiedono. Ricevuto che abbia il promovendo il viglietto o la schedula di nomina, deve immediatamente recarsi in curia, se non vi si trova, o se non ne venga dal Pontefice dispensato: e presentatosi quindi al Papa, o al prelato suo uditore, fa presentare il medesimo biglietto, o schedula di nomina per mezzo di uno spedizionere apostolico al notaro de'processi, insieme ai documenti e requisiti necessari i quali sono: 1. fede del battesimo; 2. fede della cresima: 3. del sacerdozio: 4. della laurea dottorale in sagra teologia: 5 della sua curia *circa vitam, et mores*: 6. di altri requisiti, se ne abbia: 7. della curia capitolare della chiesa vacante, e rendite alla mensa vescovile etc.

Esaminato che abbia il notaro apostolico l'esame di tali requisiti, destina allo spedizionere il giorno per ascoltare privatamente nel luogo ove tiene l'officio, i testimoni che non possono essere meno di due, i quali testifichino per la chiesa, e due per la persona. Compiuto questo privato esame, il notaro stende legalmente il processo, e dal medesimo forma un trasunto, o schedula per presentarsi al Papa, e ai Cardinali; il qual trasunto è appunto la *Proposizione*, che si stampa, e in tal modo si dà al Papa, e ai Cardinali. Approssimandosi poi il giorno del concistoro, il notaro invita i rispettivi spedizioneri, e testimoni a comparire innanzi a monsignor uditore del Papa, il qual prelato è costituito dalla santa Sede come giudice ordinario, per la revisione di questi processi, ed alla sua presenza, e de'sopraddetti testimoni si legge ciascun processo, e dopo le singole letture ognuno de' testimoni fa la giurata deposizione, e sottoscrivendosi conferma quanto ha deposto. Compita la lettura si osserva se il trasunto o proposizione coincida col processo, dopo la cui verifica, si manda al sostituto del concistoro perchè, come dicemmo di sopra, accordi l'*imprimatur*, e la mandi alle stampe per distribuirsi quindi a tutti i Cardinali, e al Papa, oltre il libretto manoscritto, ch'egli legge in concistoro delle stesse proposizioni. E qui noteremo di nuovo, che da queste proposizioni, anzi dalle più recenti, noi pel *Dizionario* desumiamo le notizie del presente stato delle diocesi, non che delle sedi *in partibus infidelium*, per le quali ancora le pubblicazioni delle proposizioni hanno luogo colle stampe.

Giunto che sia il giorno dell'esame de' promovendi ai vescovati, i quali lo debbono subire secondo le leggi canoniche, sono essi invitati dal notaro a recarsi nelle camere di monsignore uditore di sua Santità (ed in vacanza della carica, assenza, o impotenza del prelato, dal Cardinal a ciò deputato *a Sanctissimo*, che per lo più è il Cardinal decano del sagro Collegio, ovvero il Cardinal pro-datario). Compito che abbiano l'esame, prestano essi la professione di fede, che viene loro esibita dallo stesso notaro, il quale inoltre ne esige una doppia sottoscrizione di mano propria in due eguali formule, una delle quali poi con suo rogito, e copia del già formato processo, trasmette il notaro alla segreteria della sagra congregazione concistoriale. Emessa dai promovendi la detta professione di fede, il notaro segna il giorno, il luogo, e i testimonii presenti a que-

sto atto, il quale si accenna eziandio nella proposizione. Il notaro nel giorno del concistoro, insieme a monsignor uditore, ed agli altri ufficiali, si reca nelle anticamere pontificie per essere pronto a qualsivoglia occorrenza analoga al suo officio, che consiste principalmente nelle cose dette. Dalle proposizioni poi stampate si formano, e spediscono in cancellaria le lettere apostoliche, dietro le quali vanno gli eletti promossi al possesso delle rispettive chiese, cui furono destinati in concistoro dal sommo Pontefice. *V.* il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma*, t. II, pag. 48. *Del notaro del processo de' promovendi alle chiese vescovili.* All'articolo poi CONGREGAZIONE SOPRA L'ELEZIONE DEI VESCOVI, si potranno leggere altre analoghe provvidenze de' Pontefici.

De' Protonotari apostolici, chierici di camera, ed avvocati concistoriali.

I Protonotari apostolici (*Vedi*) hanno luogo nei concistori, perchè a questi fu dato un posto distinto ne' concistori pubblici, dove rogano gli atti nella rinunzia della *porpora cardinalizia*, ed esercitarono il protonotariato ivi anco per altri atti, ed è perciò che nella nota delle tasse, che pagano i vescovi novelli, ve n'è in favore de' protonotari apostolici. Così ne' concistori semipubblici, per la canonizzazione de'santi, i protonotari vi hanno parte e posto presso il trono, e poi rogano il corrispondente atto. Prima quando ne' concistori trattavansi quasi tutti gli affari, dovevano essere pronti pei rogiti occorrenti. Nel concistoro semipubblico di Benedetto XIV, in mancanza dei protonotari rogò l'atto il primo maestro di cerimonie, cui pure tocca far legale fede e rogito dei concistori, che il Papa tiene ne' viaggi, essendo i maestri delle cerimonie pontificie protonotari, *sive notarii* della santa Sede.

I Chierici di camera (*Vedi*), ogni volta che il Papa convoca il concistoro, dal loro bidello sono invitati a recarsi nelle camere del tribunale nel palazzo ove risiede il Papa, con questa formola: *Erit camera concistorialis.* I chierici di camera pertanto si trattengono in detta camera sinchè il concistoro non è terminato. Ciò in memoria, che i chierici di camera quando ne' concistori segreti trattavansi affari civili, ed amministrativi, talvolta e di frequente erano dentro chiamati per rendere ragione delle aziende loro, e dare lumi sull'affare in discorso. Ed è perciò, che fra le tasse cui pagano i nuovi vescovi, vi sono ancora quelle pei chierici di camera, le quali però Innocenzo XII assegnò all'ospizio apostolico. I chierici di camera si trattengono in detta camera vestiti di mantelletta, e rocchetto, e nei concistori pubblici, e semipubblici sul rocchetto assumono la cappa. Anco nei concistori pubblici i chierici di camera erano tenuti a rispondere sulle materie, che trattavansi in concistoro, ovvero colla loro presenza corroborare la legalità di certi atti, come delle investiture, ed altre cose.

Gli avvocati concistoriali (Vedi), nel concistoro segreto appena è terminato, entrano nell'aula concistoriale, e alla presenza del sagro Collegio fanno la domanda pel pallio per chi ne ha l'uso, avendo a fianco il procuratore deputato. Prima, come si vide superiormente, ne' concistori gli avvocati concistoriali trat-

tarono, e perorarono cause civili, e criminali. Quindi ne' concistori pubblici perorano le cause per la beatificazione de' servi di Dio, domandano l'accettazione della rinunzia del cappello Cardinalizio, e nei concistori semi-pubblici promovono la solenne canonizzazione. Di altre notizie risguardanti gli offici degli avvocati concistoriali ne' concistori, si è trattato di sopra, e si tornerà a parlare ne' seguenti paragrafi.

De' chierici nazionali del sagro Collegio o del concistoro, e dell' uffiziale Extra omnes, custode del concistoro.

I chierici nazionali del sagro Collegio o del concistoro (*Vedi*), che prima erano cinque, adesso sono tre, cioè dell' Impero, della Francia, e della Spagna, a cagione che il chierico italiano divenne segretario del sagro Collegio, e quello dell' Inghilterra terminò di esistere dopo che Enrico VIII tolse quel regno alla comunione della santa Sede. I tre chierici nazionali per turno annuale intervengono, tanto nei concistori segreti, quanto nei pubblici, vestiti al modo, che si disse al citato articolo. La loro istituzione, e il loro uffizio principalmente consisteva nel sollecitare gli affari concistoriali delle rispettive nazioni, e la preconizzazione de' vescovi ai medesimi concistori, e nel procurare che le provviste concistoriali procedessero regolarmente.

L' *Extra omnes* è un uffiziale del concistoro, che non dee confondersi coi *Camerieri extra* incorporati ai *Bussolanti (Vedi)*, ed ai *Camerieri extra urbem*, di cui si tratta al volume VII, pag. 47 del *Dizionario*. Questo uffiziale si chiama ancora *Custode della segnatura di grazia*, dappoichè egli custodiva la porta dell'aula nella quale il Papa teneva la celebre *Congregazione della segnatura di grazia* (*Vedi*). È considerato famigliare del Papa, interviene ai concistori vestito di paonazzo alla foggia dei bussolanti, e sua incumbenza è il dire ad alta voce, prima di chiudersi il concistoro segreto, *Extra omnes*, ed al concistoro semipubblico soltanto *Extra*. A questa intimazione tutti escono dall'aula concistoriale, non rimanendo ne' concistori segreti che i soli Cardinali, e in quelli semipubblici i Cardinali e i vescovi, il prelato segretario de'riti, i cerimonieri pontificii, e gli altri di cui si parla al § VI. Dopo aver detto l' *Extra omnes*, o l'*Extra*, l'uffiziale chiude la porta del concistoro, sta ivi in guardia, e la riapre al termine dei concistori. Questo uffizio equivale a quello di custode, per cui l'uffiziale *Extra omnes*, viene chiamato *Custode del concistoro* anche dal Cancellieri. Questo era un uffizio vacabile della nobile famiglia Vicentini di Rieti, da cui fu alienato in favore di monsignor Giambattista Maggioli, che lo faceva esercitare da Antonio Righi. Essendo stato il vacabile liquidato sotto l' amministrazione francese, ora si conferisce dal Papa. Prima lo fece per mezzo della Daterìa apostolica, poi per quello del prelato maggiordomo. Pio VII lo conferì a Costantino Bellucci, al quale è succeduto Pio Biancalana, che il regnante Papa avea dato al precedente in coadiutore con futura successione. Questo uffiziale riceve dal palazzo apostolico per onorario scudi ottantasei, e bajocchi dieci all'anno, divisi in

rate mensili, e per ordine del Cardinal camerlengo di santa Chiesa, per la ricorrenza del Natale riceve scudi venticinque e baiocchi venti, per compenso del vestiario, cioè *per quattro canne e mezza di panno violaceo, detto largo di Firenze.* Ad ogni Cardinale novello riceve scudi sei per propina, e da ognuno di quelli che muoiono in Roma, una candela di cera, la quale ha pure dal palazzo apostolico per la candelora.

§. IV. *Dei concistori segreti.*

Nel giorno precedente al concistoro segreto, il maestro de' *Cursori pontificii* (*Vedi*), vestito col solito abito, si reca dal Pontefice, e genuflesso gli dice: *Sanitas et longa vita, Beatissime Pater. Cras erit Consistorium?* Alla qual domanda il Pontefice risponde, benedicendo il cursore: *Erit consistorium*, e ne stabilisce l'ora. Partito il cursore dal palazzo apostolico, dopo averne dato avviso al prefetto de' maestri delle cerimonie pontificie, si conduce cogli altri cursori pontificii col loro proprio abito, da tutti i Cardinali, partecipando con un ginocchio piegato ad ognuno il giorno, e l' ora del concistoro con queste parole: *E.me et R.me Domine, crastina die hora . . . . . erit consistorium.* Anticamente i cursori ogni domenica recavansi dal Papa, per sapere, se nel giorno seguente voleva tenere il consueto concistoro. Prima che i cursori facessero questa intimazione, abbiamo dal Cancellieri nelle sue *Campane* a p. 29, che i Cardinali erano invitati a diversi concistori settimanali a mezzo di una campana grande, il cui sonoro suono era inteso in diversi punti della città. Eccone le testimonianze. Descrivendo Pietro Amelio le cerimonie del sabato santo, in *Ord. Rom.* XV, in tom. II p. 101. *Mus. Ital.* dice, che *dum incipitur Gloria in excelsis Deo, parvae campanae debent pulsare, et etiam illa magna concistorialis.* Questa campana era così chiamata perchè si suonava ogni volta che si tenea concistoro, come rilevasi da un passo del *Diario* di Antonio di Pietro, in tomo XXIV, p. 1027 del Muratori, *Rerum Italic. anno* 1411 *die XI augusti. D. N. Papa Joannes XXIII fecit pulsare campanam ad Consistorium in quo fuerant XVII Domini Cardinales.* Il medesimo Cancellieri nei suoi *Possessi* p. 39 aggiunge, con l'autorità di un *Diario* anonimo del pontificato di Martino V: Nel 1421 a dì 11 agosto per chiamare li Cardinali al concistoro, sonossi la campana, perchè allora i cursori non doveano essere ancora trovati.

Il concistoro segreto si tiene dal Papa nel palazzo ove abita, se al Vaticano presso l'anticamera segreta, nella sala detta del Concistoro; se al Quirinale in quella pur detta del Concistoro, presso le due anticamere segrete, essendo ivi due gli appartamenti abitati dal Pontefice. Nella sala del concistoro sotto al trono si pone una gran sedia ricoperta di damasco rosso, ed intorno in quadrato si mettono i banchi pei Cardinali, i quali vanno al concistoro con vesti del colore corrente, secondo i tempi, rosso o paonazzo, mentre quello della cappa è paonazzo, ed i loro caudatari sono vestiti di nero. Nelle prime anticamere pontificie assumono la cappa, e si recano nella sala del

concistoro ad attendere il Papa. Anche nei concistori pubblici e semipubblici, i Cardinali assumono la cappa paonazza; ma se qualunque concistoro cadesse nelle tre feste seguenti a quelle di Natale, di Pasqua, e della Pentecoste ec., in detti tempi i Cardinali vestono di rosso, e adoperano anche nei concistori la cappa rossa, come meglio si disse all' articolo *Cappa dei Cardinali (Vedi)*. L' uditore del Papa si reca al palazzo apostolico in vesti prelatizie di mantelletta, e rocchetto, siccome veste il segretario del sagro Collegio; il sostituto del concistoro incede in abito talare (se è semplice sacerdote, altrimenti con quelli del suo grado), col quale abito incedono i sunnominati, sostituto, computista, e scrittore della congregazione concistoriale.

Giunta l'ora del concistoro, il prelato maestro di camera ne avvisa il Pontefice, il quale vestito con sottana bianca, fascia simile con fiocchi d'oro, rocchetto, e mozzetta, esce dalla sua camera, e passa in quella appresso ove il bussolante sotto-guardaroba vestito di cappa rossa, ha preparato la veste bianca detta falda, e la stola di raso rosso, la quale, se il concistoro si tenesse nella settimana di Pasqua, dovrebbe essere bianca, come le scarpe, e la mozzetta. Ivi sono a corteggiarlo tutta la sua *Camera Segreta (Vedi)*, ed il secondo de'maestri di cerimonie gli pone, e lega ai fianchi la falda, essendo vestito come i suoi compagni dell'abito di mantellone paonazzo. Quindi il Cardinale primo diacono prende la detta stola, e dopo averne fatto baciare la croce di mezzo al Pontefice, a questo la pone al collo. I due camerieri segreti partecipanti, vestiti di sottane paonazze e cappe rosse, prendono i lembi della falda, ed accompagnano il Papa col maggiordomo, e il maestro di camera, e gli altri della camera segreta, nella camera del concistoro, e sino alla sedia papale i due prelati, e camerieri segreti, in uno ai due primi cerimonieri, consegnando il maestro di camera al Papa l'allocuzione, e il libretto dei fogli concistoriali. I Cardinali alla venuta del Pontefice si alzano in piedi, e levandosi il berrettino l'inchinano, quindi dall'uffiziale custode del concistoro, ad alta voce s'intima l'*Extra omnes*, ed allora tutti partono, rimanendo nell'aula concistoriale soltanto il Papa, e i Cardinali. Si chiude allora dal detto officiale la porta dell'aula, e più non si riapre sino al termine del concistoro, o per farvi uscire quel Cardinale, che si provvede di chiesa vescovile, o da una passa ad altra, cioè nel tempo che il Papa legge la proposta, e fa il decreto, dopo il quale ritorna in concistoro. Mentre questo è chiuso, sopravvenendo altri Cardinali, essi ritornano alla propria residenza, non potendosi aprire la porta per nessuno. Avvertiremo, che le scarpe e la mozzetta rossa del Papa, si devono regolare nella qualità del drappo secondo i tempi, vale a dire: se i Cardinali vestiranno di colore paonazzo, il drappo sarà di lana, o ciambellotto; se vestiranno di rosso, allora il drappo sarà di seta o velluto secondo le stagioni. Qui rammentiamo, che nel solo primo concistoro segreto del nuovo Pontefice, egli vi si reca in piviale rosso, e mitra di tela, o tocca d'oro. Quando i Cardinali poteva-

no usare il lutto, ne'concistori segreti vestivano di cappa e vesti di sajetta paonazza, e di sajetta rossa dovevano essere le vesti, se rosso era il colore corrente. *V.* Vesti Cardinalizie e Pontificie.

Rimasto solo il Papa coi Cardinali in concistoro, legge al sagro Collegio in idioma latino un'allocuzione e discorso, incominciandola col saluto *Venerabiles fratres*. Questa allocuzione è scritta in un libretto diverso da quello dei fogli concistoriali, che pure sono scritti in latino. Con essa il Papa comunica a' Cardinali qualche grave affare della Chiesa, di una diocesi, o di una nazione, la conclusione di un concordato; talvolta impone loro il segreto, e talvolta la stessa allocuzione si pubblica colle stampe. Tanto poi i fogli concistoriali che l'allocuzione, dopo il concistoro sono consegnati al nominato monsignor uditore del Papa, che li pone in archivio della segretaria dell'uditorato; talora se l'allocuzione contiene cosa segretissima, il Papa non la consegna, ma la ritiene. Colla medesima allocuzione il Pontefice annunzia la morte degl'imperatori, e re cattolici, e la rinunzia del cappello, e della *Porpora cardinalizia (Vedi)*, al cui articolo si descrive un tal concistoro, e le relative cerimonie. Colla allocuzione il Papa rende noto al sagro Collegio quel Cardinale, che ha destinato spedire legato a *latere* a qualche principe o nazione, nel modo che dicemmo di Clemente XI, e Pio VII verso il fine del § I di questo medesimo articolo. Nè si deve tacere, che con allocuzione altresì il Pontefice talvolta destinò i Cardinali legati per governare le provincie, come fece Pio VI nel 1795. Colla allocuzione il Papa dichiara il nuovo Cardinal *Camerlengo di s. Romana Chiesa* (*Vedi*), e il nuovo Cardinal *Vice-Cancelliere di santa Romana Chiesa (Vedi)*, le quali due cospicue cariche sono quelle sole, che ora vengono proposte nei concistori segreti. Il Pontefice domanda a'Cardinali: *Quid vobis videtur?* ed alzandosi essi in piedi, e levandosi dal capo il berrettino in segno di approvazione, allora lo stesso Papa fa il decreto colle surriferite formole: *auctoritate Omnipotentis Dei* ec. Ma i Cardinali che hanno la boccachiusa nè si alzano, nè cavansi il berrettino, non potendo interloquire, e dare il proprio sentimento.

Inoltre con allocuzione il Pontefice dichiara al sagro Collegio di voler annoverargli nuovi, e illustri soggetti, per riparare alle perdite fatte coi defonti Cardinali, ed allora fa l'enumerazione dei promovendi, facendone rilevare i meriti, e le principali cariche sostenute in servigio della santa Sede, e dello stato, e se alcuno di essi è riservato in petto, il pubblica dicendo il concistoro in cui lo creò. Quelli poi, che in quel punto crea, e pubblica, l'indica prima colla formola: *Quos vero creare et publicare intendimus S. R. E. Cardinales hi sunt.* Se poi ne vuole creare e riserbare in petto degli altri, usa il Papa presso a poco queste espressioni: *His autem quatuor adjungimus S. R. E. Cardinales, quos tamen in pectore reservamus arbitrio nostro quandocumque evulgandos.* Indi dice: *Quid vobis videtur?* e poscia fa il decreto: *Auctoritate Omnipotentis Dei* ec..... *S. R. E. presbyterum Cardinalem evulgamus* N. N., nominan-

do poi la carica che allora il promosso esercita, o la sede vescovile che governa, soggiunge: *Item presbyteros Cardinales creamus et declaramus* NN. NN. E passando alla pubblicazione de' Cardinali diaconi: *Diaconos autem Cardinales NN. NN. cum dispensationibus, derogationibus, et clausulis necessariis et opportunis. Una vero cum his alios quatuor etiam creamus S. R. E. Cardinales, quos tamen in pectore reservamus arbitrio nostro quandocumque declarandos. In nomine Patris, ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.* Ecco come procede la creazione, e pubblicazione de'Cardinali nel concistoro segreto, oltre quanto si disse su questo argomento nel volume IX p. 308 e seg. del *Dizionario*, come alle precedenti pag. 300 e seg. dicemmo delle antiche cerimonie usate nella creazione de'Carnali, della creazione segreta, e dei Cardinali riservati in petto. *V.* Michele Catalani, *De Vita, et scriptis Dom. Capranicae Card. antistitis Firmani*; *Accedit Appendix monumentorum, et corollarium de Cardinalibus creatis nec promulgatis*, Firmi 1793.

Dopo l'allocuzione, e la creazione o pubblicazione dei Cardinali se il Papa la fa, ha luogo la lettura de' fogli concistoriali per la provvisione delle sedi ec. nel modo suddescritto, colle notate avvertenze. Se poi non fa l'allocuzione, incomincia il concistoro colla lettura di detti fogli. Talvolta si sono prima in concistoro preconizzati i vescovi, e poi si sono creati i Cardinali, e talvolta tra i vescovi proposti, vi è stato alcuno, che nella successiva creazione de' Cardinali vi è stato compreso. Così abbiamo ancora notato alla pag. 314 del citato volume quanto si pratica nella creazione de' Cardinali fratelli, nipoti, e stretti parenti dei Pontefici, e i principi di famiglie sovrane. Terminato in tal modo il concistoro segreto, e suonatosi il campanello dal Cardinal camerlengo del sagro Collegio, ovvero dal Cardinal ultimo diacono, si apre la porta della camera dall' uffiziale *extra omnes*, ed allora se nel concistoro è stata provista alcuna chiesa che gode il distintivo del pallio, viene dai cerimonieri introdotto a farne la domanda un avvocato concistoriale col procurator deputato, o colla persona stessa se vi è. Dopo di che alzandosi i Cardinali il Papa li saluta, e recasi nella camera, ove presa la falda che i due camerieri segreti sono tornati a sostenere, il Cardinal primo diacono leva al Papa la stola facendogliela ribaciare, e il secondo cerimoniere la falda. Qualora vi sieno in Roma dei vescovi proposti nello stesso concistoro, essi vestiti di abito di mantelletta senza rocchetto, ricevono questo dalle mani del Papa, ed ecco come ciò segue. Il Pontefice nella camera ove si è levata la falda, o in altra, siede sotto al baldacchino, ed avente dai lati il maggiordomo, e il maestro di camera, e corteggiato dalla sua camera segreta, riceve al bacio del piede i novelli vescovi, che gli annunzia il primo maestro delle cerimonie, ed ognuno con questa formola: *Monsignor eletto vescovo di N.* Stando il vescovo genuflesso avanti il Papa, i cerimonieri gli tolgono la mantelletta, ed allora il Papa gli mette il rocchetto, sul quale sovrappongono la mantelletta. Ricevuti che abbiano i vescovi il

rocchetto, si schierano dinanzi al pontificio trono, e poscia sono licenziati dal Papa colla benedizione apostolica. Si deve però notare, che i vescovi, i quali appartengono ad Ordini religiosi, cui è vietato assumere il rocchetto, in vece del quale usano la mozzetta, dopo il concistoro in cui sono stati dichiarati, si presentano al Papa in mantelletta, e dalle sue mani ricevono la mozzetta.

Negli stessi concistori segreti il Papa fa proporre la causa delle canonizzazioni nel modo che dicemmo a quell'articolo. Solo qui riporteremo la schedula, che i cursori pontificii a tal effetto portano precedentemente ai Cardinali, ed altri, cioè la schedula dispensata pel concistoro segreto dell' ultima solenne canonizzazione de' cinque santi celebrata nel maggio 1839 dal Papa che regna, la quale era del seguente tenore:

E.me et R.me Domine.

In proximo secreto consistorio, per cursores de more indicendo, E.mus et R.mus dominus Cardinalis Pedicini congregationis sacr. Rituum praefectus methodica et compendiosa narratione referet vitam, virtutes et miracula beatorum Alphonsi de Ligorio jam episcopi s. Agathae Gothorum,et fundatoris congregationis ss. Redemptoris, Francisci de Hieronymo sacerdotis professi societatis Jesu, Joannis Josephi a Cruce sacerdotis professi fratrum minorum discalceatorum s. Petri de Alcantara ac promotoris familiae Italae eorundem, Pacifici a s. Severino sacerdotis professi ordinis minorum de observantia s. Francisci reformatorum, confessorum, et tandem Veronicae de Julianis abbatissae cappuccinarum Tipherni, virginis, nec non acta universa in causis beatificationis et canonizationis eorundem, quae sacrorum rituum congregatio praevio rigoroso examine admisit et adprobavit. Quibus expletis, sanctissimus dominus noster GREGORIUS PAPA XVI fratrum suffragia exquiret: An scilicet deveniendum sit ad solemnem eorundem beatorum canonizationem: et singuli Cardinales per verbum PLACET et NON PLACET (*V.* il Plato *De Card.* pag. 284 *Plura* quando potest responderi per verbum *Placet*, etc.) sententias aperient, uti ad Dei gloriam et catholicae Ecclesiae magis eis expedire videbitur.

De Mandato ss.mi domini nostri PAPAE.

Mathias Pieri Apost. Caerem. Praefectus.

Sulle cerimonie precedenti la canonizzazione, si può consultare il Marcelli, *sacr. caerem. sive rituum ecclesiasticorum sanctae Romanae Ecclesiae*, stampato in Roma nel 1560, tit. VI *De canonizatione unius, et primo de inquisitione et commissione causae. De commissione tribus Cardinalibus, et prima definitione. Consistorium secretum cum praelatis curiae*, che oggidì sono i concistori semi-pubblici, giacchè in parte sono secreti, ed in parte pubblici.

Inoltre vi sono degli altri concistori segreti, o, per dir meglio, il Papa ne' concistori segreti, oltre le cose dette, promulga l'anno santo, dichiara i legati per aprire le porte sante, come si disse di sopra; accetta le dimissioni di chiese, di titoli e diaconie cardinalizie; permette la ozio-

ne ad altri titoli, e diaconie, ed erige nuovi vescovati. Nel successivo concistoro segreto il Papa chiude la bocca ai Cardinali novelli in principio del concistoro, ed in vece di riaprirgliela in altro concistoro, come si usava anticamente, al termine dello stesso concistoro ne fa l'apertura, assegna il titolo, e la diaconia, ed impone l'anello cardinalizio, le quali cose sono tutte descritte al detto volume IX, pag. 315, e seg., ove si dice a p. 317, che talvolta i Papi anche fuori del concistoro ed in camera assegnarono il titolo, ed imposero l'anello ai nuovi Cardinali. Qui però va narrato, che in un concistoro adunato da Benedetto XIV nel 1743, per un deliquio ivi sofferto dal Cardinal Girolamo Colonna cui il Papa doveva aprire la bocca, il Cardinale dovette uscirne, e solo in altro concistoro s'ebbe aperta la bocca (venne cioè abilitato ad interloquire negli affari), in un all'anello, e alla diaconia cardinalizia di s. Angelo in Pescaria. Si hanno poi diversi esempi, precipuamente nell'odierno pontificato, che per abilitare i nuovi Cardinali alla voce attiva e passiva, senza attendere l'ordinaria convocazione del concistoro segreto, che talora si adunava passati parecchi mesi, la provisione delle chiese vescovili si fa talvolta in due concistori segreti; il primo si tiene nella mattina, ed in esso si creano i Cardinali, il secondo si tiene dopo il concistoro pubblico. Laonde subito dopo il ricevimento del cappello, e dopo le consuete preci del sagro Collegio in cappella, i Cardinali si recano al concistoro, ove ai Cardinali novelli viene chiusa la bocca dal Papa; indi propone i vescovi, e poi apre la bocca, dà l'anello, i titoli, e le diaconie ai medesimi Cardinali nuovi, ricevendo così nel breve periodo di quattro giorni tutte le insegne, e prerogative cardinalizie.

Ma per le diverse circostanze, che in uno di tali concistori avvennero, è indispensabile qui che ne facciamo parola. Eletto il Pontefice Pio VIII ai 31 marzo 1829, fece dipoi intimare il primo concistoro a' 18 maggio nel palazzo vaticano con ischedula, nella quale si diceva che avrebbe ringraziato il sagro Collegio di sua esaltazione, cui avrebbe risposto il Cardinal decano, quindi in concistoro pubblico avrebbe imposto il cappello rosso a quei Cardinali, che non l'avevano, e poi a' 21 dello stesso mese avrebbe tenuto concistoro segreto, nel quale dopo aver chiusa, ed aperta la bocca ec. ad alcuni Cardinali, si sarebbe proveduto a diverse chiese vacanti. I Cardinali, che dovevano ricevere il cappello, erano forestieri, cioè Gaysruck, de Croy, e de Latil, creature di Leone XII, per cui dovettero al ricevimento del cappello premettere le consuete cerimonie che si praticano dagli altri, ma ch'è necessario qui riportare per tante ragioni. Ad onta che nella loro creazione, i rispettivi ambasciatori avessero in Roma ricevute le visite giusta il costume, incominciarono essi a ricevere le così dette visite di calore il venerdì 15, e sabbato 16 maggio, e mentre le ricevevano erano vestiti di color paonazzo, cioè sottana, fascia con fiocchi d'oro, e mozzetta: gl'individui poi delle lorp anticamere vestivano l'abito loro conveniente, e che non usarono nelle sere quando i tre Cardinali ricevettero

in abito corto le visite degli altri Cardinali, della prelatura, del corpo diplomatico, della nobiltà romana ed estera d'ambo i sessi, e di altri personaggi. Nei detti giorni di venerdì e sabbato, come nella seguente domenica, i tre Cardinali uniformandosi al cerimoniale, non uscirono mai dai loro palazzi, e nelle due prime sere fecero interna ed esterna illuminazione, che però dagli altri non si fece, perchè l'avevano fatta già alla loro promozione al cardinalato. Così ancora i tre Cardinali, sebbene da molti anni appartenessero al sagro Collegio, si conformarono al costume di mettersi ne' detti giorni le calze paonazze, riprendendo le rosse nella mattina, in cui, come andiamo a dire, ricevettero il cappello.

Il concistoro segreto si tenne nella sala Clementina del soffitto dorato, a cagione del gran numero de' Cardinali allora presenti in Roma. Non v'intervennero i tre Cardinali, perchè stavano nella solita cappella per attendere l'ora dell'imposizione del cappello. Recatosi Pio VIII nel concistoro in piviale e mitra, con acconcio discorso ringraziò il sagro Collegio per averlo eletto, ed il Cardinal decano della Somaglia col capo scoperto a nome de' colleghi vi rispose con analoghe parole. Indi il Papa preconizzò alcuni vescovi, e per primo promosse alla sede suburbicaria di Frascati, il Cardinal de Gregorio, il quale nel concistoro stesso andò subito a prendere il luogo tra i Cardinali vescovi suburbicari. Il Papa giurò le costituzioni de' suoi predecessori, e quindi ricevette il giuramento di fedeltà, dal nuovo vescovo Cardinal de Gregorio in ginocchio, e, secondo il consueto de' Cardinali presenti in concistoro alla loro promozione al vescovato, baciò a Pio VIII li piedi, la mano, e fu da lui ammesso al duplice amplesso. Si aprì quindi la porta dell'aula concistoriale, e allora il concistoro divenne pubblico. In questo si fecero tutte le cose proprie de' concistori pubblici, e dopo avere il Papa dato il cappello ai tre suddetti Cardinali, partì dall'aula, depose i sagri paramenti, e ripresa la mozzetta, passò in una delle sue anticamere, ove assiso ad una sedia, e contornato dal sagro Collegio, ricevette dal Cardinale Gaysruck, anco a nome de' due colleghi, il ringraziamento per l'imposizione del cappello Cardinalizio, come più degno per anzianità, ed il Papa rispose analogamente, e si ritirò. Allora tutti i Cardinali, preceduti dai cantori che intuonarono il *Te Deum*, andarono nella cappella, e recitate sui tre Cardinali le solite orazioni dal Cardinal decano, dipoi i medesimi ricevettero sull'egresso della quadratura de' banchi gli amplessi degli altri Cardinali, ed in questa circostanza li ricevette pure il Cardinal de Gregorio, locchè però non si pratica dopo gli altri concistori segreti all'esaltazione dei Cardinali ad una sede vescovile. Il medesimo Cardinal Gaysruck, siccome più degno, per mezzo del suo gentiluomo fece eseguire l'invito al sagro Collegio, acciocchè mandasse il corteggio, nel recarsi nelle ore pomeridiane alla visita della basilica di s. Pietro, e quindi a quella del Cardinal decano, e due giorni dopo lo stesso gentiluomo fece il ringraziamento a tutti i Cardinali per l'inviato corteggio. Pei due concistori i caudatari vestirono l'abito di croccia, uniformandosi all'atto maggio-

re, vale a dire a quel vestiario che assumono nei concistori pubblici; giacchè, come abbiamo detto, pei concistori segreti i caudatari vestono l'abito nero di sottana e ferraiolone. Finalmente nel concistoro segreto del giovedì 21 maggio, Pio VIII chiuse la bocca non solo ai sopraddetti tre Cardinali, ma anche ai Cardinali Caprano, Barberini, Benvenuti, Gamberini, Cristaldi, e Marco, anch'essi creati da Leone XII a' 15 dicembre 1828, senza che avesse loro ancora chiusa ed aperta la bocca, perchè morì ai 10 febbraio 1829, solendo prima passare qualche mese avanti di fare tali cose. Pio VIII dopo la chiusura della bocca, propose diverse sedie vescovili, e poi aprì la bocca ai menzionati Cardinali, cui diede la facoltà della voce attiva, e passiva, nonchè i titoli, e all'ultimo poi conferì la diaconia, e a tutti l'anello Cardinalizio.

Pel primo concistoro celebrato dal regnante Pontefice, si tenne un cerimoniale alquanto diverso; ma in tutto quello, che lo precedette e seguì, si fece ogni cosa come nel precedente esempio, compreso l'indispensabile ricevimento delle visite di calore della mattina, e della sera, ad onta che gli ambasciatori delle rispettive corti delle nazioni de' Cardinali, avessero fatto il solito ricevimento pubblico per essi, non dovendo confondersi questo di semplice formalità, coll'altro troppo necessario perchè personale. Ritornando adunque al primo concistoro del Papa Gregorio XVI, assunto egli al Pontificato ai 2 febbraio 1831, ai 23 del medesimo tenne concistoro pubblico, ove diede il cappello rosso ai Cardinali Inguenzo, Cienfuegos, e Rohan. Quindi nella medesima sala tenne il segreto, avendo prima data al Cardinal Marco, come nuovo camerlengo del sagro Collegio, la borsa colle costituzioni dello stesso sagro Collegio, ed essendo presenti anche i tre Cardinali che aveano ricevuto il cappello, pronunziò un'allocuzione, la quale tradotta dall'idioma latino, si legge nel numero 20 del *Diario di Roma*. Con essa il Papa ringraziò il sagro Collegio di sua elezione, ed annunziò la morte di Francesco I re delle due Sicilie, e l'esequie, che si dovea celebrare nella cappella Pontificia. All'allocuzione, e in ispecie ai sentimenti esternati dal Papa in lode del sagro Collegio, corrispose con analogo discorso, e in nome di esso il Cardinal Pacca decano, col capo nudo. Quindi il Pontefice chiuse la bocca ai tre Cardinali, propose poscia diverse chiese, ed il monistero di s. Vittoriano dell'Ordine di s. Benedetto, poi aprì la bocca ai tre Cardinali: dopo di ciò il Papa prestò il consueto giuramento di osservare le costituzioni apostoliche, ratificandolo col tatto degli evangeli. Le bolle, che principalmente si giurano dai Pontefici nel primo concistoro, sono quelle di s. Pio V, *Admonet nos*, Bull. Rom. t. IV, part. I, p. 277; quella di Alessandro VII, *Inter caeteras*, loc. cit. parte V, p. 127: e di altri Pontefici, come la bolla *De non alienandis, neque infeudandis bonis Romanae Ecclesiae*, non che la bolla d'Innocenzo XII, *Romanum decet Pontificem*, loc. cit. tom. IX, pag. 260, colla quale quel Papa provvide a quanto riguarda i parenti. Ciò fatto, assegnò i titoli ai tre Cardinali, ed impose loro l'anello Cardinalizio. Dagli avvocati si fece l'i-

stanza pel pallio a favore dei metropolitani di Rodi unitamente alla chiesa di Malta, di Praga, e di Gnesna e Posnania unite; finalmente ritiratosi il Papa dall'aula concistoriale, tutto il sagro Collegio s'avviò per la cappella, onde recitarsi sui tre Cardinali dal decano le solite orazioni, e rinnovare gli amplessi coi Cardinali colleghi, e poi nelle ore pomeridiane fecero la consueta visita alla basilica vaticana, e al Cardinal decano. Devesi poi notare, che i Cardinali intervenuti al conclave senza avere ricevuto il cappello rosso, pel ricevimento che di loro fece il sagro Collegio, per le visite che nel conclave reciprocamente si fecero, e per altre ragioni, possono trovarsi presenti non solo alla funzione della consagrazione, e coronazione del nuovo Papa, ma anche a tutte le successive cappelle Pontificie, e Cardinalizie, che si celebrassero prima del concistoro pubblico, in cui debbono prendere il cappello Cardinalizio. Quel Cardinale poi, che recasi in Roma a prendere il cappello appositamente, senza l'occasione del conclave, non può intervenire alle cappelle Pontificie, e Cardinalizie, finchè non abbia nel concistoro ricevuto il cappello.

Nella corte romana queste particolarità sono necessarie per la novità del caso, e pel complesso di tante circostanze, che importano cerimoniali proprii; d'onde avviene che quelle osservazioni, le quali da alcuni si potrebbero credere minuziose superfluità, sono invece necessarie a sapersi, anzi indispensabili per qualunque evenienza.

V. il Marcelli, *Sacrarum Caeremoniarum*, tit. VIII; *De creatione novorum Cardinalium*, p. 38; *De primo consistorio, an sint creandi Cardinales et quot; De secundo consistorio, et forma pronunciandi Cardinales*, p. 40; *De modo et forma claudendi os novis Cardinalibus; De dandis titulis, et anulis novis Cardinalibus*, p. 42; *De creatione episcopi Cardinalis, et quod Cardinalis de quo aliquid tractatur, exit consistorio; De habitu Pontificis in pronunciatione*, p. 43; *De consistorio secreto*, p. 45, tit. X; *De provisione ecclesiarum; pronunciandi abbatis forma; De habitu, et prima visitatione praelatorum et juramento*, ove pur dicesi del modo come si fanno i ringraziamenti dai promossi, e del modo come sogliono rispondere i Pontefici.

Termineremo col ricordare, che nel concistoro segreto, come con più diffusione si è detto, una volta si proponevano le chiese tanto patriarcali, quanto metropolitane, arcivescovili, vescovili, ed abbaziali da un Cardinale; e che nel concistoro posteriore venivano queste preconizzate dagli stessi Cardinali, che le avevano proposte nel concistoro anteriore. Se poi vi erano delle chiese metropolitane, alle quali appartiene l'uso del pallio, allora questo si riceveva personalmente, o per procura nel concistoro seguente. Al presente si propongono e preconizzano tutte le sedi del mondo cattolico, ed anche i titoli di sedi esistenti nelle parti degli infedeli, non che le abbazie concistoriali *nullius*, quando però queste non si danno in commenda, giacchè in questo caso nè si propongono in concistoro, nè hanno bisogno per la spedizione delle bolle apostoliche di decreto della sagra congregazione concistoriale, come

del pari non si propongono in concistoro, nè si provvedono con decreto della sagra congregazione le altre abbazie concistoriali, che non sono *nullius*. L'abbazia di Subiaco suole per lo più darsi in *Commenda*, quindi è che si conferisce senza decreto concistoriale, e non se ne fa dal Papa veruna menzione in concistoro. Più, come si è veduto, premessa la postulazione del pallio, che fa l'avvocato concistoriale, il Papa lo accorda nello stesso concistoro anche ai metropolitani, che in esso sono stati preconizzati, come agli arcivescovi, e a quei vescovi, che lo godono per singolare privilegio.

La varietà poi che passa da una sede all'altra, è la seguente, cioè di patriarcale residenziale, ed *in partibus;* di metropolitana residenziale, e primaziale, ambedue coi loro rispettivi vescovi suffraganei parimenti residenziali; di arcivescovile residenziale, e dicesi arcivescovile semplice, siccome senza suffraganei residenziali; di vescovile coi suffraganei titolari *in partibus;* e benchè questi sieno titolari semplici, pure vi sono alcuni che oltre l'esercizio dei pontificali, per commissione ed autorizzazione de' rispettivi vescovi, godono una parziale giurisdizione in alcuni luoghi della diocesi, come sarebbe in quella di Vilna, che ne ha quattro, di Mokilow, e Plosko che ne conta tre, in quella di Luceoria, e Zitomeritz unite; di Samogizia, e Varsavia che ne ha due, ed uno nella diocesi di Quebech, con giurisdizione nel distretto del Canadà settentrionale: inoltre tutti i suddetti suffraganei hanno la giurisdizione locale. Ve ne sono di suffraganei, che non hanno giurisdizione locale, come quelli delle sedi suburbicarie, e di altre, pure con titolo *in partibus*. Questo si dà ai coadiutori con futura successione, ed agli ausiliari, che domandano i vescovi alla santa Sede in ajuto alla loro età, e cagionevole salute. Finalmente vi sono i monisteri e le abbazie *nullius*. *V.* Diocesi, e gli altri articoli relativi alle cose nominate.

Terminato poi che sia il concistoro segreto, e partito dall'aula il Pontefice, entrano in essa i suddetti ministri del sagro Collegio, cioè il segretario del sagro Collegio, il sostituto, e il computista ec., con due maestri di cerimonie per le congregazioni, che sogliono tenere i Cardinali dopo i concistori segreti riguardanti gl'interessi del sagro Collegio medesimo. Da un lato de' banchi de' Cardinali vi sono due banchetti, ove dai ministri nominati si pone ciò, che deve servire alla ballottazione, e votazione, la quale viene presentata ad ogni Cardinale da un cerimoniere. In quanto poi al riferimento delle cose, il segretario del sagro Collegio le legge stando dappresso al Cardinal camerlengo del sagro Collegio. Il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, p. 57, vol. II, dice che prima, dopo il concistoro segreto, e dopo che erasi ritirato il Papa nella stessa aula concistoriale, talvolta si teneva la congregazione de' soli capi d'ordine, cioè dei Cardinali primo vescovo suburbicario, primo prete, primo diacono, vice-cancelliere, camerlengo del sagro Collegio, e del prelato segretario del sagro Collegio medesimo. Ivi si trattavano gli affari, che riguardavano il sagro Collegio, massime la riduzione delle tasse concistoriali, per la spedizione de' vescovati, anche perchè parte

di tali tasse appartengono ai Cardinali.

§ V. *Dei concistori pubblici.*

I concistori pubblici, e straordinari, con solennità ora si tengono per le *Canonizzazioni* (*Vedi*), e nel modo che si descrive al volume VII, pag. 289 del *Dizionario*, per cui qui ci limiteremo a riportare le due schedule dispensate dai cursori pontificii ai Cardinali, ed altri, dalle quali si rileveranno interessanti particolarità, cioè nella canonizzazione, che celebrò il regnante Gregorio XVI nell' anno 1839 di cinque beati. Le cause dei quali, tre furono trattate nel primo concistoro, e due nel secondo.

Intimatio per Cursores facienda etiam Domi dimissa copia.

Feria quinta die *secunda* mensis maii *hora decima quarta* in Aula superiori Palatii Apostolici Vaticani erit Consistorium publicum pro futura Canonizatione Beatorum Alphonsi Mariæ de Ligorio olim Episcopi s. Agathae Gothorum, et Fundatoris Congregationis sanctissimi Redemptoris Pontificis Confessoris; Francisci de Hieronymo sacerdotis Professi, et Missionarii societatis Jesu, et Joannis Josephi a Cruce Sacerdotis Professi, et Commissarii Apostolici familiae Italicae Ordinis Minorum Discalceatorum s. Petri de Alcantara, Confessorum.

Praestita obedientia sanctissimo Domino nostro ab E.mis at R.mis DD. Cardinalibus, sacri Consistorii Advocati seriem vitae, virtutum, et miraculorum eorundem trium Beatorum sequenti ordine referent.

Primam De beato Alphonso Maria narrationem habebit R. P. D. Antonius Maria Cagiano De Azevedo sacrae Consistorialis Aulae Advocatus, unaque pro illius canonizatione de more instabit.

Secundam De beato Francisco D. Advocatus Thomas Gnoli, qui et instantiam, ut supra, faciet.

Tertiam vero de beato Joanne Josepho D. Advocatus Philippus Baffi, qui pro Canonizatione pariter instabit.

Demum R. P. D. Gaspar Gasperini apostolicarum litterarum ad Principes secretarius DD. Advocatis in genua provolutis sanctitatis suæ nomine, stans a sinistro solii latere cappa indutus, respondebit.

Ideo intimentur omnes, et singuli E.mi, et R.mi D.D. Cardinales, ut hora praefata ad palatium Vaticanum accedant, Consistorio mox interfuturi cappis *violaceis* induti.

Intimentur etiam decani seu antiquiores Episcoporum assistentium, et non assistentium, Protonotariorum, Auditorum Rotae, Clericorum Camerae Apostolicae, Votantium Signaturae Justitiae, Abbreviatorum, et Advocatorum Consistorialium, ut Collegas admoneant, ut cappis induti intersint; sicut etiam Secretarius Congregationis Sacrorum Rituum, et Promotor Fidei.

Intimentur quoque Gubernator Urbis, Vice-Camerarius, Princeps solii, Conservatores Urbis, Magister Sacri Hospitii, ceterique intimari soliti.

De Mandato Sanctissimi Domini Nostri PAPAE.

Mathias Pieri Apostolicarum Caeremoniarum Praefectus.

Non essendo stato sufficiente un concistoro pubblico pei detti cinque santi, si compirono gli atti nel secondo, intimato colla seguente schedula.

Intimatio per Cursores facienda etiam Domi dimissa copia.

Sabbato die *quarta* mensis maii hora *decima quarta cum dimidio* habebitur alterum publicum Consistorium in Aula superiori Palatii Apostolici Vaticani pro futura Canonizatione Beati Pacifici a S. Severino Sacerdotis Professi Ordinis Minorum de Observantia Confessoris, et Beatæ Veronicæ de Julianis Abbatissae Ordinis Minorum Cappuccinorum Virginis, juxta ritum in superiori publico Consistorio servatum.

In eo de vivendi utriusque Beati ratione, deque ipsorum virtutibus, ac miraculis per DD. Sac. Consistorii Advocatos sermo fiet, et pro Canonizatione instabitur.

Super *primo* verba faciet R. P. D. Hieronymus Bontadossi Sacrae Consistorialis Aulae Advocatus.

Super *secunda* sermocinabitur R. P. D. Caesar Lippi Advocatus praedictae Aulae Consistorialis.

Orationibus absolutis, Sanctitatis Suæ nomine R. P. D. Gaspar Gasperini apostolicarum litterarum ad Principes secretarius stans a sinistro solii latere, DD. Advocatis in genua provolutis, responsum dabit.

Ideo intimentur omnes, et singuli E.mi et R.mi DD. Cardinales, ut hora praefata ad palatium Vaticanum accedant, Consistorio mox interfuturi cappis *violaceis* induti.

Moneantur insuper decani seu antiquiores Episcoporum assistentium, et non assistentium, Protonotariorum, Auditorum Rotae, Clericorum Camerae Apostolicae, votantium Signaturae Justitiae, Abbreviatorum, et Advocatorum Consistorialium, qui Collegas suos certiores reddant, ut cappis induti et ipsi intersint.

Intimentur quoque Gubernator Urbis Vice-Camerarius, Princeps solii, Conservatores Urbis, Magister sacri Hospitii, Secretarius Congregationis Sacrorum Rituum, Promotor Fidei, ceterique soliti.

De Mandato Sanctissimi Domini Nostri PAPAE.

Mathias Pieri Apostolicarum Caeremoniarum Praefectus.

Altri concistori pubblici presentemente i sommi Pontefici sogliono adunare per la consegna della croce ai *legati a latere* (*Vedi*), che il Papa spedisce fuori a qualche sovrano o nazione, ciocchè si fa nel modo descritto al termine del precedente § I, e come dicesi al citato articolo de'*legati a latere*, i quali ritornati dalla legazione vengono dal Papa ricevuti in concistoro pubblico. Si fa poi di frequente il concistoro pubblico per l'imposizione del cappello cardinalizio ai novelli Cardinali, che è la funzione cui andiamo ad accennare, giacchè se n' è trattato a lungo all'articolo *Cappello cardinalizio*, particolarmente a p. 176 e seg. del volume IX. In questo concistoro si discutono dagli avvocati concistoriali, vestiti di cappa, le cause dei venerabili servi di Dio per la solenne beatificazione; la quale perorazione, come dicemmo superiormente, fu surrogata a quella, che ivi essi facevano

pei rei famosi. Queste sono le cose, che ora si trattano ordinariamente nei concistori pubblici, non avendo più luogo in essi il ricevimento dei principi, degli ambasciatori di obbedienza, e straordinari, l'investitura dei dominii, ed altro, di cui diffusamente si è parlato al § I di questo articolo, ed in molti del *Dizionario* medesimo. Talvolta il Papa manifestò nel concistoro pubblico anche qualche particolare privilegio, e Benedetto XIV in quello de' 21 aprile 1749 significò al concistoro, che di moto-proprio andava a concedere al re di Portogallo il titolo di *Fedelissimo*. Laonde ci limiteremo a riportare le cose principali, risguardanti il concistoro pubblico, in cui il Papa dà ai Cardinali il cappello rosso.

Il concistoro pubblico si suol tenere nel giovedì mattina, ovvero, due o tre giorni dopo quello segreto, ovvero senza che questo sia stato prima adunato, come in occasione della venuta in Roma di Cardinali per prendere il cappello, che in detto concistoro viene loro dato, nelle quali circostanze, oltre le mentovate al § IV, il Papa dopo il concistoro pubblico, suole adunare quello segreto per compiere le cerimonie della creazione dei Cardinali, col chiudere ed aprire la bocca, dare l'anello, il titolo, o la diaconia al Cardinale, o ai Cardinali, che recaronsi a Roma a questo fine, ovvero ritornarono da qualche nunziatura ec. *V.* Nunzi Apostolici.

Nei giorni precedenti al concistoro pubblico, il maestro de' cursori pontificii porta l'intimazione di esso in forma di schedula stampata al Pontefice, ai Cardinali, ai soggetti nominati nella seguente schedula, e ad altri, di cui si parlerà all' articolo Cursori. Al nuovo Cardinale però oltre la schedula, il cursore di persona fa questa intimazione avendo piegato un ginocchio: *Sanitas o Salus et gaudium E.me ac R.me Domine: cras hora . . . . in aula ducali palatii apostolici . . . . . erit publicum Consistorium in quo SS.mus D.nus Noster* (ovvero *Sanctitas sua*) *tradet pileum rubrum pontificalem Eminentiae Vestrae R.mae ac aliis* (se ve ne sono) *Eminentissimis nuperrime creatis*, ovvero *prout in praesenti schedula*, ed in questo atto il cursore consegna nelle proprie mani del Cardinale la schedula, che è la seguente:

Intimatio per Cursores facienda Domi quoque dimissa copia.

» Feria quinta die vigesima septi-
» ma currentis mensis januarii hu-
» jus anni 1842, hora *decima sex-*
» *ta cum dimidio*, in aula du-
» cali (in aula superiori si dice quando il concistoro pubblico si tiene nella sala Clementina del soffitto dorato presso quella dei parafranieri) » palatii apostolici va-
» ticani publicum erit consistorium,
» in quo Sanctissimus Dominus
» noster Gregorius Papa XVI, tra-
» det galerum rubrum pontificalem
» E.mis et R.mis D. D. Cardina-
» libus Acton, Vannicelli-Casoni,
» Schwarzenberg, de Corsi, et Mas-
» simo.

» Ideo intimentur omnes, et sin-
» guli E.mi e R.mi DD. Cardinales
» ut vestibus et cappis violaceis
» (ovvero *rubris* secondo i tempi)
» amicti, intersint.

» E.mi, et R.mi Patres in quo-
» libet ordine Priores, S. R. E. Vi-

» ce-Cancellarius, et Camerarius, » nec non Camerarius sacri Collegii, dimidia hora ante initium » praefati Consistorii, videlicet hora » *decima sexta*, accedant ad praedictam aulam, ut inde pergant » ad sacellum Sixti IV (cioè alla cappella Sistina; ma se il concistoro si terrà nella Clementina, la prossima stanza decorata da arazzi serve di cappella erigendovisi l'altare, ed allora dicesi *ad proximum sacellum*) juramentum ab » iisdem Emin., et Rev. DD. Cardinalibus praestandum excepturi.

» Intimentur etiam Patriarchae, » Archiepiscopi, Episcopi, Gubernator Urbis, Vice-Camerarius, » Princeps solii, Generalis causarum » R. C. A. Auditor, s. Palatii a- » postolici praefectus, Conservato- » res Urbis, Magister sacri Hospi- » tii, et decani collegiorum omnium » tam praelatorum (cioè i rispettivi prelati decani dei protonotari apostolici, degli uditori di Rota, il maestro del sagro palazzo, apostolico, li chierici di camera, il perchè lo dicemmo al § III parlando di loro; così dei votanti di segnatura, degli abbreviatori di parco maggiore, i quali tutti incedono in cappa), » quam officialium, ceterique in- » timari soliti, qui collegas suos » admoneant, ut cappis de more » induti, una cum sacrorum Ri- » tuum congregationis secretario (il quale veste come il maggiordomo, il maestro di camera, l'uditore del Papa, il segretario del sagro Collegio, prelati tutti che intervengono al concistoro, cioè coll'abito di rocchetto, e mantelletta) » ac fidei promotore, et advocatis » consistorialibus in publicum Con- » sistorium conveniant ".

Se dopo ha luogo il concistoro segreto, allora nella schedula si aggiunge:

» Cantu hymni ambrosiani, et » ceteris de more in memorato sa- » cello absolutis, habebitur Consi- » storium secretum in consuetis » aulis pontificiis".

De Mandato SS. D. N. PAPAE.

MATHIAS PIERI Apost. Caerem. Praefectus.

Gli altri che hanno luogo nel concistoro pubblico, sono i maestri delle cerimonie pontificie in abito di mantellone paonazzo, la camera segreta del Papa, assumendo i cubicularii le cappe rosse, e il chierico del sagro Collegio.

La sedia pontificia sta in fondo della sala concistoriale sotto al baldacchino; è ricoperta della coltrina di drappo di lama d'oro frammista ad un tessuto di seta rossa; ed ai fianchi sono collocati i due flabelli, giacchè anticamente i Papi si recavano al concistoro pubblico in sedia gestatoria, coi due flabelli ai lati. Se il concistoro pubblico si tiene nella sala ducale del palazzo vaticano, o nella sala presso la galleria de' parafrenieri se al Quirinale, il baldacchino del trono, e le coltre di esso sono d'arazzo, che serve ancora per la funzione della lavanda, arazzo il quale descrivesi al volume VIII, p. 296 del *Dizionario*. Dintorno al trono evvi il quadrato dei banchi pei Cardinali, ricoperti di arazzi. I Cardinali vanno al concistoro con due carrozze, e tre i Cardinali principi, coi servi colle livree di gala, e il caudatario colla sottana violacea, e la roccia di simile colore. I Cardinali vestono del colore corrente, con cap-

pa paonazza, meno i tempi eccettuati, di cui facemmo parola parlando del modo, con cui recansi ai concistori segreti, sebbene la schedula d'intimazione sempre fa menzione del colore delle vesti, e di quello della cappa. A tenore della stessa schedula, i novelli Cardinali con iscarpe rosse (se di tal colore sono le vesti), mezz'ora prima degli altri si recano al palazzo apostolico, con quel treno, che descrivemmo al volume IX, p. 177 del *Dizionario*, ov' è pure descritto quello col quale ritornano alla propria residenza. Giunti al palazzo apostolico i Cardinali nuovi, e quelli che debbono ricevere da loro il giuramento, si conducono nella cappella suddetta, avendo prima assunta la cappa, che dovranno sciogliere, ed ivi i pontificii cantori danno principio al canto alternato dei mottetti, che si regolano dal maestro, secondo che ci dice l'Amati, *Osservazioni per ben regolare il coro delle cappelle Pontificie*, pag. 128, cap. VII *del Concistoro pubblico*. Giunti in cappella i Cardinali vecchi, cioè i Cardinali decano come primo de' vescovi suburbicari, i Cardinali primo prete, e primo diacono, e il camerlengo di s. Chiesa, e del sagro Collegio, mentovati nelle schedule, col segretario del medesimo sagro Collegio, personaggi tutti che debbono assistere al giuramento de' nuovi, lo prestano *a cornu epistolae*, e partiti i Cardinali vecchi affine di andare al concistoro, i nuovi attendono l'ora per esservi condotti. *V. Constitutiones apostolicae, quae jurantur a S. R. E. Cardinalibus, dum ad Cardinalatum promoventur*, Urbini 1728.

Giunta l'ora del concistoro, il maestro di camera ne avvisa il Papa, il quale si veste di sottana, e fascia bianca co' fiocchi d'oro, rocchetto, e mozzetta, preceduto da tutti quelli, che notammo al volume VIII, pag. 228 e 229 del *Dizionario*, in cui si dice come il Papa recasi alla cappella del suo palazzo, solo che pel concistoro pubblico è corteggiato ancora dai comandanti, uffiziali, e da tutti gli esenti delle guardie nobili, e dal tenente generale comandante le milizie pontificie col di lui aiutante maggiore. Se il Papa stando al Vaticano, dalle sue camere passa alla sala ducale per le loggie, allora il precede il crocifero colla croce astata, ed assume la stola. Anche pel concistoro pubblico il drappo delle scarpe, e della mozzetta del Papa, si regola dal colore delle vesti cardinalizie, cioè se rosso, il drappo sarà di seta, o velluto, se paonazzo il drappo sarà di lana o ciambellotto, secondo le stagioni. Giunto il Pontefice nella camera de' paramenti, o in quella che ne fa le veci, avendo preso nella precedente la falda, depone la stola, e la mozzetta, e si veste dell'amitto, del camice, del cingolo, della stola, e del piviale di colore rosso, il quale fermasi col formale, e colla mitra di lama d'oro in capo, preceduto dalla croce portata dall'uditore di rota in cappa, coll'accompagnamento menzionato, e con quello, che descrivemmo al detto vol. a p. 244, meno la mitra preziosa; ed entra nell'aula concistoriale benedicendo il sagro Collegio.

Assiso il sommo Pontefice sul suo trono, i Cardinali colle cappe sciolte, e per ordine di anzianità gli rendono l'*Ubbidienza* (*Vedi*), col baciare la mano coperta dal fregio

del piviale o manto; quindi i Cardinali primi diaconi dall'assistenza del trono, vanno a sedere ai loro stalli, restando i due primi maestri delle cerimonie ad assistere il Pontefice. Intanto il primo maestro delle cerimonie pontificie, dice a voce alta: *Accedant.* Allora gli avvocati concistoriali, col segretario della congregazione de' riti, si avvicinano al trono pontificio, e fatta al Papa la genuflessione, si fermano in circolo innanzi allo stesso trono. Uno degli avvocati, che per turno in ogni concistoro pubblico recita un'orazione latina, in cui tratta la causa per la beatificazione di qualche venerabile servo di Dio, stando in mezzo ai compagni, legge la perorazione. Questa si divide in tre diversi concistori, spettando perciò all'avvocato concistoriale una propina di vari scudi d'oro per ciascuna allocuzione. Dopo un tratto di perorazione, il primo cerimoniere col permesso del Papa dice *Recedant,* ritirandosi allora da una parte gli avvocati concistoriali col segretario de' riti. Quindi si alzano i due Cardinali primi diaconi, fanno un inchino al Papa, e vanno a prendere, accompagnati da un cerimoniere, e da due mazzieri, il nuovo Cardinale nella cappella. Se poi fossero più Cardinali novelli, andranno altrettante coppie di Cardinali diaconi, e in mancanza di questi suppliranno i Cardinali preti. Indi il primo cerimoniere torna a dire *Accedant,* acciò l'avvocato concistoriale prosegua la perorazione, recandosi co' compagni, e col segretario de' riti, di nuovo avanti al Papa. Intanto dalla cappella partendosi colle cappe sciolte i novelli Cardinali, ognuno in mezzo a due colleghi assistiti dai cerimonieri, ed accompagnati dai pontificii mazzieri, si recano alla sala concistoriale. Arrivati all'ingresso della quadratura, il cui ingresso, oltre che dalla guardia nobile, e svizzera, è guardato dal maestro del sagro ospizio, e da due bussolanti in cappe rosse, il detto primo cerimoniere, ottenutane licenza dal Papa, invita l'avvocato concistoriale, che sta perorando, a sospendere e ritirarsi, coll'intimazione *Recedant.* Subito si ritirano da un lato egli in uno ai compagni, ed al segretario de' riti, come avevano fatto prima.

Quindi il primo de' nuovi Cardinali senza berrettino in compagnia del cerimoniere entra nella quadratura alzandosi tutto il sagro Collegio, e fa una profonda riverenza, che rinnova due altre volte prima di ascendere al trono. Ivi in ginocchio bacia il piede al Papa, che gli dà a baciare la mano, e poi lo ammette sedendo al doppio amplesso, dopo di che il novello Cardinale si pone in piedi dalla parte sinistra dopo i gradini del trono aspettando, che gli altri Cardinali nuovi prestino come egli l'obbedienza al sommo Pontefice, che li ha sublimati a tanto onore. I nuovi Cardinali, reso che abbiano tal doveroso omaggio, si pongono appresso al primo, e poi accompagnati da due Cardinali primi diaconi, secondo l'ordine di promozione, vanno ad abbracciare affettuosamente, e con duplice amplesso, tutti i Cardinali, che col capo scoperto li attendono in piedi ai loro stalli, incominciando dal decano del sagro Collegio, e passando quindi agli altri, e dopo l'ultimo prete si recano dal primo diacono. Terminate queste fraterne, e commoventi dimostra-

zioni, i novelli Cardinali si assidono ai rispettivi stalli secondo l'ordine della loro creazione, non della pubblicazione, tra i preti, e i diaconi giusta l'ordine cui appartengono, e siedono colla berretta in capo, in segno che non avendo ancora voce attiva, e passiva, non possono interloquire alle cose, che trattansi nel concistoro.

Intanto che s'incominciano tali abbracciamenti, il primo maestro delle cerimonie, col beneplacito pontificio, richiama al trono per la terza volta gli avvocati concistoriali dicendo: *Accedant.* Continua l'avvocato la sua perorazione, e non la sospende e termina, che al cenno dello stesso cerimoniere, ed allora il promotore della fede fa la protesta pregando il Papa di far osservare nella causa del venerabile tuttociò, che è stabilito dalle costituzioni apostoliche, e di procedere nelle solite forme, per cui il Pontefice dice: *ad Sacrorum Rituum congregationem ut videat et referat,* o negli altri modi detti superiormente. Dopo di che i due Cardinali primi diaconi tornano all'assistenza del trono, e ciascuno de' Cardinali nuovi scende dai suoi stalli, ed uno ad uno vanno al trono per ricevere dal Papa sedente il cappello rosso, colla formola, e colle cerimonie già descritte al tante volte citato articolo, sorreggendo al Papa il libro, e le candele due patriarchi od arcivescovi, libro e candele che hanno portato i chierici dalla cappella Pontificia in cotta. Ricevuto che abbiano tutti i Cardinali il cappello pontificale, seguendo la croce pontificia, e precedendo il Papa, passano nella camera de' paramenti, ove dopo che il Papa ha deposto gli abiti sagri e ripresa la mozzetta, riceve i ringraziamenti di tutti, nel breve discorso che pronunzia il più degno de'Cardinali novelli, in cui il Papa risponde analogamente, e si ritira nelle sue camere preceduto e accompagnato dai personaggi suindicati. Se poi il Pontefice dispensa da tal pubblico ringraziamento, egli parte dal concistoro benedicendo gli astanti, e il sagro Collegio, il quale s'incammina processionalmente alla cappella, nell'atto che due soprani anziani de'cantori pontificii intuonano il *Te Deum.* Prostrati i nuovi Cardinali in cappella secondo il rito, e dettosi dai cantori in falso bordone il verso *Te ergo quaesumus,* e poi l'ultimo verso, termina la funzione colle orazioni recitate dal Cardinal decano, *super electos,* cioè, *Pater noster . Salvos fac servos tuos,* co'successivi versetti. Oremus: *Omnipotens sempiterne Deus,* coll'orazione *Actiones nostras.* Ciò terminato, si rinnovano all'uscire della cappella gli amplessi dei Cardinali. Così ha fine il concistoro pubblico, cui sono ammesse le persone di civile condizione, e distinte, erigendosi pei sovrani, e principi reali, se ve ne sono in Roma, alcune tribune, come se ne erigono per le dame forestiere *V.* il Marcelli, *Sac. Caerem.* p. 39, *De consistorio publico, in quo publicantur Cardinales novi, et datur galerus praesentibus,* secondo l'antiche cerimonie, facendosi nel sabbato; *De receptione novorum Cardinalium ad osculum pacis, et traditione galeri,* p. 40; *de novi Cardinalis deductione ; De novo Cardinali veniente ad curiam sine galero* pag. 43. tit. VII; *De consistorio publico , ac loco, et ordine consistorii,* p. 44; *De ha-*

bitu, et locis in publico consistorio; Quae servantur cum mittitur galerus extra curiam, tit. VI: *De canoniz.*; *De publico consistorio, propositione advocati, et Pontificis responso; Antiqua consuetudo praelatorum petentium canonizationem.*

§ VI. *De' Concistori semipubblici.*

Chiamasi il concistoro semipubblico, secondo il Cardinal de Luca, *Rel. Rom. Cur.* Dis. 5. num. 5, perchè parte si fa segretamente coi soli Cardinali, e parte pubblicamente coll'intervento di altre persone, e questa specie risguarda più il rito che il foro. Il Plati, parlando dei concistori semipubblici, ne dà la medesima definizione, dappoichè egli dice: evvi un' altra specie mista di concistoro, che dicesi semipubblico, giacchè parte è segreto coi soli Cardinali, e parte pubblico, ove intervengono altri: ma questa specie appartiene piuttosto ai rituali, che ai trattati del foro.

Pietro Galesino, *negli atti della canonizzazione di s. Diego*, osserva che questi concistori si chiamano semipubblici, perchè in essi danno il loro voto, non solo i Cardinali, ma eziandio tutti i vescovi, che si trovano in Roma, cioè i patriarchi, gli arcivescovi e i vescovi *in partibus*, e gli arcivescovi, e i vescovi dello stato pontificio, ed esteri, invitati già con lettera della sagra congregazione del concilio, cioè quelli distanti nel raggio di cento miglia da Roma sono obbligati ad intervenirvi, e sono dispensati per ragionevoli motivi. A cagione pertanto di consesso sì copioso ed augusto, il gran Papa Clemente XI nell'allocuzione pronunziata nel concistoro semi-pubblico per la solenne canonizzazione di s. Pio V, *Orat. consist.* II, lo paragonò ad un concilio romano.

I concistori semi-pubblici seguono quello pubblico, e si tengono in una delle grandi sale del palazzo apostolico abitato dal Pontefice, e quelli per la canonizzazione del 1839, furono tenuti nella sala Clementina del soffitto dorato, così detta da Clemente VIII, che la fece, e riccamente l' adornò. Essi vengono intimati con ischedule dai cursori pontificii. Si chiamano inoltre questi concistori semi-pubblici, perchè oltre i Cardinali, e i vescovi, che debbono votare con ischedula, sono pure invitati i protonotari apostolici partecipanti, i due più antichi uditori di rota, il segretario de' riti, l'avvocato concistoriale promotore della fede, il procuratore fiscale della r. camera apostolica, il segretario del sagro Collegio, ed il chierico nazionale del medesimo. Dietro il banco de' Cardinali vescovi, e preti siedono i patriarchi, gli arcivescovi, e vescovi assistenti al soglio, e dietro a quello dei Cardinali diaconi siedono i vescovi non assistenti al soglio. Nel secondo banco di fronte al trono, che si erige come nei concistori pubblici, siedono i protonotari apostolici, e nel terzo i due uditori di rota. Al ridosso del muro dalla parte destra assistono in piedi il segretario della congregazione de' riti, i maestri delle cerimonie pontificie, quindi il procuratore fiscale, poscia il segretario del sagro Collegio, ed in ultimo il chierico nazionale. Nella parte sinistra poi, incontro al segretario de' riti, prende luogo il promotore della fede. Questa distribuzione di posti soffre delle

variazioni, a seconda delle località, e del beneplacito de' Pontefici.

Nella mattina di ogni concistoro semipubblico, vestito il Papa di rocchetto, e mozzetta, prende la falda, quindi deposta la mozzetta, si veste dell'amitto, del camice, del cingolo, del piviale o manto pontificale di color rosso, con formale prezioso, e mitra di lama d'oro. Preceduto dalla croce astata, che porta l'ultimo uditore di rota, e preceduto e seguito dal consueto corteggio, dalla camera segreta, sostenendo lo strascico della falda due camerieri segreti partecipanti colle cappe rosse, ed in mezzo ai due Cardinali diaconi assistenti, il sommo Pontefice si reca nella sala concistoriale, e benedicendo tutti ascende al trono. Quindi l'uffiziale del concistoro *Extra omnes*, ad alta voce dice *Extra*, perchè escano quelli, che non hanno luogo nel concistoro semipubblico, la cui porta egli chiude, nè riapre sino al suo termine. Allora il Papa dalla cattedra pronunzia un'allocuzione, colla quale domanda ai Cardinali, ai patriarchi, agli arcivescovi, ed ai vescovi ivi radunati, se giudicano potersi celebrare la solenne canonizzazione di quel beato, che loro propone. Il voto, che dal Papa si chiede a sì venerabile assemblea, discende dall'antica disciplina, come osservò già il Penia dai più autorevoli libri cerimoniali, e confermano i dottori nei loro commentari al cap. *Audivimus de Relig. et venerat. Sanctorum.*

Del modo come procede la votazione, del rogito, che di essa si fa, e di tutto altro, che ha luogo in questi concistori semi-pubblici, si tratta al vol. VII, p. 290, 291 e 292 del *Dizionario*. Tuttavolta non riuscirà discaro, che qui appresso riportiamo il *Metodo*, tenuto nei cinque concistori semi-pubblici della suddetta canonizzazione dell'anno 1839; il qual *Metodo* si dispensa dai cursori pontificii in istampa ai Cardinali, al corpo episcopale, e a tutti quelli, che vi debbono intervenire. Le votazioni per la detta canonizzazione si divisero in cinque concistori semi-pubblici, quanti erano i beati canonizzandi; concistori che celebrati in altrettanti diversi giorni vennero intimati con ischedula dai sopraddetti cursori, il perchè riporteremo la prima sola di dette schedule, essendo le altre quattro eguali, solo notandosi il beato di cui trattasi in quel giorno la canonizzazione.

Ecco la formola del metodo tenuto nella celebrazione dei cinque concistori semi-pubblici, della quale insieme alle schedule, si fa la distribuzione per ordine del primo dei maestri di cerimonie.

METHODUS SERVANDA

IN

SEMIPUBLICIS CONSISTORIIS

Ante proxima indicendae Canonizationis solemnia

Ex ritu habendis et peculiariter intimandis.

In semipublicis Consistoriis de quinque Beatis in sanctorum album cooptandis disseretur; nempe de Beatis Alphonso Maria de Ligorio olim Episcopo s. Agathae Gothorum, fundatore congregationis Ss. Redemptoris; Francisco De Hieronymo sacerdote professo, et missionario societatis Jesu; Joanne Jo-

sepho a Cruce sacerdotè professo, et commissario apostolico Italicae Familiae Ordinis Minorum Discalceatorum s. Petri de Alcantara; Pacifico a s. Severino sacerdote professo Ordinis Minorum Observantium; et Veronica de Julianis abbatissa Ordinis Minorum Cappuccinorum.

Opportune autem tam E.mi, et R.mi DD. Cardinales quam R.mi Patriarchae, Archiepiscopi, et Episcopi suffragium laturi, quoad ipsorum Beatorum numerum, de quibus in unoquoque ex dictis consistoriis agendum erit, particularibus schedulis per cursores trasmittendis, certiores fient.

Eminentissimi Domini Cardinales cappis violaceis induti erunt.

Reverendissimi Patriarchae, Archiepiscopi, et Episcopi omnes in Urbe praesentes, nec non DD. Protonotarii, duo antiquiores Rotae Auditores, et Camerae Apostolicae Procurator Fiscalis eas respective deferent cappas, quibus in Pontificio sacello uti solent.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius Papa XVI, brevi allocutione initium dabit actioni, Fratrum suffragia exquirens.

E.mi Cardinales, ac Reverendissimi Patriarchae, Archiepiscopi, et Episcopi, suo proprio servato ordine, paucis suum sensum aperient.

DD. Cardinales, dum sententiam prodere incipient, singillatim nudato capite assurgent, eamque, capite tecto, prosequentur sedentes.

Superius recensiti Praesules, ferentibus suffragia E.mis Patribus, sedebunt capite cooperto, stabunt vero cum summus Pontifex verba faciet.

Surgent autem ipsorum singuli, statim ac primus Patriarcha sententiam dicturus assurget; et sic permanebunt, donec ultimus Episcoporum loqui desierit.

Auditis cunctorum placitis, iterum Papa sermocinabitur.

Mox Procurator Fiscalis Camerae consueta forma adstantes DD. Protonotarios rogabit, ut publicum actorum documentum conficiant.

Tunc eorundem decanus sui Collegii nomine respondebit *Conficiemus*, et ad Pontificis familiares conversus, qui stant circa solium, eosdem in testes appellans, dicet *Vobis testibus*, sicque consistorium absolvetur.

Meminerint omnes Eminentissimi Cardinales, aliique reverendissimi suffragatores, quod propriam quisque sententiam scriptam, atque subscriptam tradere debet in unoquoque ex futuris semipublicis consistoriis eadem in aula consistoriali habendis R. P. D. secretario Congregationis Sac. Rituum, vel ejus loco uni ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris.

Absentes vero ab hujusmodi semipublicis consistoriis, et in Urbe praesentes tam Eminentissimi Cardinales, quam Reverendissimi Episcopi, suffragium unusquisque suum transmittet enunciato Sac. Rituum Congregationis Secretario.

Matthias Pieri Apostolicarum Caeremoniarum Praefectus.

Ecco poi la schedula del primo concistoro semi-pubblico, essendo le altre quattro, che si dispensarono successivamente in tutto eguali, meno l'indicazione del beato, di cui dovevasi nel concistoro trattare la solenne canonizzazione.

Intimatio per Cursores facienda etiam Domi dimissa copia.

Feria quarta die 8 maii in consueta Aula Palatii Apostolici Vaticani, consistorium semipublicum habebitur hora *decimatertia*. In eo, servata methodo juxta schedulam jam distributam, sanctissimus Dominus Noster Gregorius Papa XVI tam Eminentissimorum Cardinalium, quam Reverendissimorum Patriarcharum, Archiepiscoporum, et Episcoporum suffragia excipiet pro futura Canonizatione Beati Alphonsi Mariae de Ligorio, olim Episcopi s. Agathae Gothorum, Fundatoris Congregationis ss.mi Redemptoris.

Intimentur idcirco omnes, et singuli E.mi, et R.mi DD. Cardinales, nec non R.mi DD. Patriarchae, Archiepiscopi, et Episcopi in Urbe praesentes, ac DD. Protonotarii Apostolici, duo antiquiores Rotae Auditores, Sacrorum Rituum Congregationis secretarius, Promotor Fidei, et Procurator Fiscalis Camerae Apostolicae, ut omnes cappis (*sine pellibus armellineis*) induti, enunciato Consistorio hora praedicta intersint.

De mandato Sanctissimi Domini nostri PAPAE.

Mathias Pieri Apost. Caerem. Praefectus.

Sui concistori semi-pubblici si può consultare l'Amati, colle note del Sestini, capitolo XXVII, *Della canonizzazione de' santi*, il quale avverte che in essi i Cardinali non prestano l'ubbidienza al Papa, ed i caudatari dei medesimi Cardinali v'intervengono in vesti paonazze, uscendo dalla sala concistoriale all'intimazione dell'*Extra*, detta dal sunnominato custode del sagro concistoro. *V.* pure il Lunadoro, t. II, p. 42, *Del concistoro de' Cardinali*, nel suo trattato, *Relazione della corte di Roma.*

CONCLAVE. Luogo, dove si racchiudono con clausura i Cardinali della Santa Romana Chiesa, per compiere ed effettuare la grande opera della elezione del vicario di Gesù Cristo, del successore di s. Pietro, del padre comune de'fedeli, e del sovrano ai dominii temporali della santa Sede apostolica. Gli antichi italiani chiamarono col nome di *Conclave, Conclavi, o Conclavio* un gabinetto, o una parte intima della casa; altri dissero conclave quel luogo che si chiude con molte chiavi, o in cui si entra per mezzo di molte chiavi.

Nei conclavi la sapienza divina confonde con mirabile stupore dell'umana, i calcoli, e le negoziazioni degli uomini, e solo lo Spirito Santo, con superno lume, ispira ai sagri elettori il prescelto da Dio al governo della sua Chiesa, giacchè, ripeteremo col libro de'*Proverbi*, c. 21: *Non est sapientia, non est prudentia, non est consilium contra Dominum.* Non pertanto, a norma delle circostanze nella successione de' tempi si è fatto luogo a delle opportune leggi e provvidenze, delle quali le più interessanti verranno da noi epilogate all'articolo Elezione dei sommi Pontefici.

Stabilita invariabilmente nel solo sagro Collegio dei Cardinali, la autorità di eleggere il sommo Pontefice Romano, i Cardinali si adunavano ogni mattina nella basilica di s. Giovanni in Laterano, o di s. Pietro in Vaticano, se erano in Roma, ovvero in altra chiesa del-

la città, come si notò all' articolo *Chiese di Roma (Vedi)*, secondo il comodo, e le circostanze. Se dimoravano poi i Cardinali in altro luogo, per essere l' ultimo Papa morto fuori di Roma, di buon mattino egualmente si adunavano ogni giorno nella cattedrale o chiesa principale, ed ivi, come avverte il Panvinio, *Adnot. ad Platinam*, nella stessa guisa che oggi si radunano per una congregazione, trattavano l'elezione del Papa, e compivano un'opera cotanto importante, non essendo ancora prescritto il conclave. Il luogo poi della Chiesa, ove si adunava il sagro Collegio, era il presbiterio, come afferma l' annalista Baronio, all' anno 254, n. 44.

§ I. *Origine del Conclave e sue leggi.*

Il conclave stabilito con legge pontificia ebbe origine nel 1274, come si dirà. Tuttavolta gli eruditi ne vogliono ripetere il primo esempio all'anno 827 per l'elezione di Gregorio IV, che fu eletto renitente nella basilica de' ss. Cosma e Damiano. In seguito, sebbene senza prescrizione, i Cardinali si adunarono racchiusi in alcun luogo per eleggere il Papa; ed in fatti Onorio III fu eletto in Perugia ai 18 luglio 1216 da diciannove Cardinali, che per affrettarne l'elezione erano stati, un giorno dopo la morte ivi avvenuta d'Innocenzo III, strettamente rinserrati dai perugini nel luogo dello scrutinio. Quindi Gregorio IX fu eletto Papa nel *Settizonio* (*Vedi*), benchè virtuosamente ripugnante, nel marzo 1227. Essendo i Cardinali divisi d'animo, fecero un compromesso in tre Cardinali, e tra questi vi era il Cardinal d'Urrach, in favore del quale si dichiararono i due compagni compromissari per farlo Papa, ma egli opponendosi generosamente, si adoprò in vece con tutto l'impegno per l'esaltazione di Gregorio IX. Dopo la morte di questo, Celestino IV fu eletto a'22 settembre del 1241, nel medesimo Settizonio al clivo di Scauro, dove dal senatore di Roma, e dai romani furono rinchiusi dieci Cardinali, tre de'quali però ebbero ad incontrare gravi sciagure. Uno morì non senza sospetto di veleno; l'altro, ch'era dei Colonnesi, fu imprigionato dai Romani, come fautore di Federico II, che in questo tempo dimorava a Grotta-ferrata, ed aveva permesso, che i Cardinali assenti da Roma vi ritornassero per l'elezione del nuovo Pontefice, ed il terzo, ch' era stato fatto prigioniero dallo stesso imperatore Federico II, avendo conseguito da lui egual permesso, ciò non ostante ritornò al luogo della prigione prima che fosse conchiusa la elezione.

Si rinchiusero i Cardinali ancora per l'elezione d'Innocenzo IV in Anagni, ove lo esaltarono a'24 giugno 1243 dopo la *Sede Vacante (Vedi)* di diciannove mesi: indugio nato pegli impedimenti frapposti da Federico II. Essendo morto Innocenzo IV in Napoli, i Cardinali intimoriti per la vittoria riportata da Manfredi sulle milizie pontificie, a' 2 dicembre volevano partire dalla città; ma dal governatore furono costretti a riunirsi, ed ai 10 di detto mese, chiusi in un luogo, e provvedendo alla necessità della Chiesa, quasi oppressa da Manfredi, in due giorni conchiu-

sero l'elezione di Alessandro IV, ad onta della ripugnanza di lui. Questo racchiudimento non era stabile, nè con legge prescritto, dicendo la Glossa, cap. *Licet de evitando* § *nullatenus de Elect. Tamen id de jure faciendum non est*, come dipoi venne ingiunto per quanto andiamo a narrare.

Clemente IV fu eletto Papa assente e ripugnante in Perugia ai 5 febbraio dell'anno 1265, quindi ai 22 dello stesso mese venne coronato in Viterbo, ove restò colla corte a soggiornare, ed ivi morì ai 29 novembre 1268, succedendo a lui la più diuturna vacanza della sede apostolica, giacchè la Chiesa Romana vacò due anni, nove mesi, e due giorni, a cagione della discrepanza dei diciotto Cardinali, che allora componevano il sagro Collegio. Non attendevano essi alle calde istanze di Filippo III re di Francia, e di Carlo I re di Sicilia, che appositamente eransi recati in Viterbo per affrettare la tanto ritardata elezione del nuovo Pontefice, laonde narra il Macri, *Notiz. de'vocab.* alla parola *Conclave*, che, essendo già passati diciassette mesi dalla morte di Clemente IV, s. Bonaventura, allora generale del suo Ordine de'minori, ed ivi presente, indusse i viterbesi a rinserrare tutti i Cardinali nel palazzo vescovile, affinchè in tal guisa ristretti, si risolvessero di conchiudere la sospirata elezione. Di fatti ai tempi del Macri si vedevano in quel palazzo le vestigia delle celle abitate dai Cardinali. Ciò non pertanto, persistendo i sagri elettori discordi ne'pareri, Raniero Gatti, capitano della città, e custode di questo conclave, fece scoprire la sala in cui erano i Cardinali chiusi e radunati pegli scrutini, affinchè costretti dalla necessità, dai disagi e dalla inclemenza dell'aria sotto la quale giacevano allo scoperto, tosto eleggessero il Papa.

Lo stesso Macri, in conferma di tale discoprimento del tetto, riporta una bolla, ch'egli dice aver letta in originale nell'archivio di Viterbo, con diciassette sigilli appesi di cera rossa, ne'quali si vedevano diverse immagini de'santi, che forse dovevano essere i patroni dei titoli, e delle diaconie di quei Cardinali, com'era l'uso di quel secolo. In quella bolla il sagro Collegio concesse la facoltà al Cardinal Ostiense infermo di uscire dal conclave, dal quale scoperto essi si sottoscrissero colle seguenti parole: » Nos miseratione divina » episcopi, presbyteri et diaconi S. » R. E. Cardinales. Infirmitati » ven. fratris nostri Henrici Ostien- » sis, et Velletrensis episcopi fra- » terno compatientes affectu, vobis » Alberto de Monte Bono pote- » stati, et Rainerio Gatto, qui pro » capitaneo Viterbiensi, tegeris, et » communi Viterbiensi, tenore prae- » sentium sub debito fidelitatis, quo » nobis, et Ecclesiae Romanae tene- » mini, districte praecipiendo, man- » damus, quatenus cum idem Episco- » pus juri, et voto sibi competenti- » bus in electione Romani Pontificis » renunciaverit coram nobis, quan- » tum ad praesentem vacationem » dumtaxat, volens ut non obstante » ejus absentia, sine ipso hac vi- » ce libere procedamus ad provi- » dendum Romanae Ecclesiae de » Pastore, ratam habiturus, et gra- » tam electionem, seu provisionem, » quam de Romano Pontifice abs- » que ipso, et ejus requisitione » duxerimus faciendam, ac instan-

» ter petierit, vobis mandari, ut
» de Palatio, in quo sumus inclu-
» si, ipsum permitteretis exire,
» eundemque Episcopum de ipso
» Palatio statim egredi libere per-
» mittatis, nec ipsum de caetero
» aliquatenus detineatis invitum.
» Dat. Viterbi in Palatio discoo-
» perto Episcopatus Viterbiensis
» VI. Idus iunii, MCCLXX, Apo-
» stolica Sede Vacante ".

Da questo stesso conclave uscirono due altri Cardinali, cioè Ottobono Fieschi, ed Ubaldino, i quali, avendo proposto al sagro Collegio di eleggere s. Filippo Benizj dei servi di Maria, già celebre pei miracoli, che Dio a sua intercessione avea operati, il medesimo sagro Collegio a lui li aveva inviati per offrirgli la suprema dignità. Ma il santo ricusandola la predisse al Fieschi insieme alla brevità del suo pontificato, e se ne fuggì al monte Tuniato.

Lo strano mezzo adoperato dal Gatti sortì felice effetto, dappoichè i Cardinali discordi, costretti dalle angustie che soffrivano, e vinti dalle persuasioni di s. Bonaventura, finalmente si compromisero in sei di loro, e questi prontamente elessero Teobaldo Visconti piacentino, arcidiacono di Liegi, e legato apostolico in Soria, benchè non decorato della dignità Cardinalizia. Quindi per la discordia de' Cardinali, Giovanni di Toledo vescovo di Porto, scrisse i seguenti versi:

Papatus munus tulit Archidiaconus unus,
Quaem Patrem Patrum fecit discordia fratrum.

Recatosi ad Acri di Soria, ove trovavasi Teobaldo, il decreto dei Cardinali, che lo avevano eletto Papa il primo settembre 1271, aspettò egli il tempo opportuno alla navigazione per recarsi in Viterbo, ove giunse ai 2 febbraio 1272, facendosi poi coronare in Roma col nome di Gregorio X. Or questi considerando la lunga sede vacante, che precedette la sua elezione, nel concilio generale XIV, che celebrò in Lione nel 1274, stabilì le seguenti santissime leggi, colle quali ad un tempo provvide per l'avvenire alla sollecita elezione de' Pontefici, adattando i convenevoli rimedi ai pregiudizievoli indugi, che in essa potrebbono insorgere, e per quelli che potevano nascere alla morte del Papa. Queste leggi, che diedero principio stabile al conclave, e all'opportuno regolamento che si pratica per la pontificia elezione, le riporteremo tradotte dal latino idioma. Si leggono esse nel cap. *Ubi periculum.* 3. *De elect.* in 6; nel Pagi *in vita Gregorii X;* nel Panvinio, *in Adnot. ad Platinam;* nell'Oldoino alle *Addizioni al Ciacconio,* tom. II, pag. 180; nel Camarda, *in Constit. Apost. ad Elect. Pont.*; nel Catalani, *Commentar. concil.* tom. IV; nel Novaes *Introduzione alle Vite de' sommi Pontefici,* tom. I, e in molti altri autori.

Prima legge.

» Morto il Pontefice, i Cardi-
» nali aspettino per soli dieci gior-
» ni gli assenti, dopo i quali, aven-
» dogli per nove giorni celebrate
» le esequie nella città, ove esso
» colla curia risiedeva, si rinchiu-
» dano tutti nel palazzo, che il
» Papa abitava, contento ciascuno
» di un solo servente o chierico,

» o laico, quando non vi fosse pa-
» tente necessità di due, che si
» potranno permettere, riservata re-
» standone ad arbitrio di ciascun
» Cardinale per sè la scelta ". Pio IV, colla bolla, *Ia eligendis*, data a' 9 ottobre 1562, Bull. Rom. t. IV par. II, pag. 145, dichiarò, che pei dieci giorni si dovevano computare quello della morte del Papa, locchè confermò Gregorio XV col suo *Cerimoniale*. Sovrastando però in questo tempo qualche necessità alla santa Chiesa, potrebbero i Cardinali differire a tempo più sicuro l'elezione, e l'ingresso in conclave, come dimostrano il Camarda, *De Elect. Pont. dissert.* pag. 28, 211; ed il Passerini, *De elect. Pont. quaest.* 19, pag. 84. Gli esempi relativi *pro et contra*, nonchè le altre successive leggi, saranno da noi riportati ai §§ II e III. Per ciò che riguarda le esequie novendiali, se ne vegga la descrizione al volume VIII, p. 189 del *Dizionario*. *V.* Conclavisti.

Seconda legge.

» Nello stesso palazzo, che abi-
» tava il Pontefice, si formi un
» conclave, nel quale, senza muro
» che separi uno dall'altro, senza
» tendine, o altro velo, tutti abi-
» tino in comune, riserbata sol-
» tanto una camera segreta. Que-
» sto conclave talmente sia chiuso
» da ogni parte, che niuno vi possa
» entrare, nè uscire ".

Questo rigore fu moderato da Clemente VI, il quale, colla bolla *Licet in Constitutione* de' 6 dicembre 1351, Bull. Rom. t. III, par. II, pag. 213, permise a ciascun Cardinale il letto dagli altri separato, per mezzo di semplici tende, o cortine; ciò che poi confermò il concilio di Costanza nella sessione XLI, celebrata agli 8 novembre 1417, come testifica il Rinaldi negli *Annali ecclesiastici* a tale anno. *V.* Cella del Conclave. Il conclave con clausura, come meglio si dirà, è da ogni parte chiuso, e le chiavi sono custodite dal primo maestro di cerimonie, dal Cardinal camerlengo, e dal *Maresciallo del Conclave (Vedi)*, dell'origine del quale ch'ebbe da Gregorio X nella persona di Luca Savelli, si parlerà in seguito. Ora questo cospicuo uffizio si esercita dal principe Chigi.

Terza legge.

» Non vi sia accesso alcuno ai
» Cardinali rinchiusi nel conclave;
» niuno con questi possa parlare
» segretamente, nè questi possano
» ricevere veruno, fuori di quelli,
» che, col permesso di tutti ivi
» presenti, vi saranno chiamati pel
» solo fine dell'elezione. Niuno pos-
» sa mandare ambasciate, o scrit-
» ture a' Cardinali, nè ad alcuno
» de' conclavisti, sotto pena di sco-
» munica ".

Sebbene anco in questa legge Gregorio X fosse rigoroso, e sebbene oggidì si osservi diligente custodia, nondimeno chi brama parlare a' Cardinali, o ad altri rinchiusi in conclave, non viene impedito; a' primi meno il tempo dello scrutinio, e dell'accesso che sono i due atti delle votazioni. Tali colloqui si fanno in pubblico, cioè alle rote, dove nell'interno vi sono di guardia gli addetti al conclave, e nell'esterno i prelati, ed altri destinati alla guardia del conclave. Ed anco intorno a questo punto si tratterà dipoi.

Quarta legge.

» Si lasci tuttavia qualche fine-
» stra nel conclave, per la quale
» si possa comodamente introdurre
» il vitto ai Cardinali; ma non vi
» possa essere l' ingresso ad essi da
» chicchessìa ".

Quinta legge.

» Passati i tre giorni dopo l'in-
» gresso de' Cardinali in conclave,
» se non sarà fatta l' elezione del
» nuovo Pontefice, i prelati e gli
» altri deputati alla guardia del
» conclave, dovranno impedire, che
» ne' seguenti cinque giorni s' im-
» bandisca la tavola de' Cardinali
» con più di un solo piatto sì al
» desinare come alla cena; e de-
» corsi questi cinque giorni, d'allo-
» ra in poi non permetteranno lo-
» ro altro che pane, ed acqua,
» sino a tanto che termineranno di
» fare l' elezione ".

Considerando Clemente VI, che tal rigore cagionava delle malattie ai Cardinali rinchiusi nel conclave, lo moderò in parte colla costituzione *Licet*, loco citato, pag. 313, col raccomandare a' Cardinali una moderata frugalità nel vitto per tutto il tempo, che trattassero dell' elezione pontificia. Permise ad essi di pascersi a pranzo, e a cena con pietanze di carne, o di pesce, o d' uova, ed inoltre di poter fare uso di carne salata, di erbaggi, e frutta; ma nello stesso tempo vietò, che potessero prendere cosa alcuna delle nominate da un altro Cardinale. Nella storia del conclave, in cui nel 1513 fu eletto Leone X, si legge, che » i custodi, i » quali erano fuori del conclave, » ed avevano cura di far entra-» re le robe da mangiare, che ve-» nivano per l' uso de' Cardinali, » restrinsero i fercoli in uno solo, » per osservare le bolle sopra di » ciò emanate ". Leone X successe a Giulio II dopo diciassette giorni di sede vacante. Dipoi il Pontefice Pio IV, colla costituzione *In eligendis*, del 1562, Bull. Rom., tom. IV, par. II, p. 145, confermò il disposto da Clemente VI, e stabilì che *Cardinales uno solo ferculo sint contenti, et esse debeant*, tanto a pranzo quanto a cena, quindi prese l'occasione monsignor Camarda *De elect. Pont. dissert.* 24 et 25, pag. 191 e seg., per trattare diffusamente di quante, e di quali parti debba comporsi questo sol piatto permesso.

Sesta legge.

» I Cardinali frattanto nulla
» prendano dalla Camera aposto-
» lica, o dalle sue rendite, le quali
» in tempo della sede vacante re-
» steranno in custodia di chi ne
» avrà la commissione, persona di
» fedeltà, ed integrità. Colla morte
» del Papa cessino tutti gli uffizi
» ecclesiastici, e tribunali della cor-
» te, fuorchè il penitenziere mag-
» giore, ed il camerlengo, i quali
» continueranno in tempo della se-
» de vacante ". Su questa legge va letto quanto dicesi al citato articolo Sede Vacante, e gli articoli Penitenziere maggiore, e Camerlengo di santa romana Chiesa.

Settima legge.

» I Cardinali in questo tempo
» di nulla più trattino nel concla-
» ve, che dell' affare dell' elezione
» del nuovo Pontefice, se la neces-

» sità non li costringesse a' difen-
» dere le terre della Chiesa in pe-
» ricolo imminente ".

Ottava legge.

» Se qualche Cardinale non en-
» trerà in conclave, o entrato ne
» uscirà per malattia, senza di que-
» sto nondimeno si proceda all' e-
» lezione; se però convalescerà que-
» gli che n' è uscito, sia rimesso
» in conclave, come pure i Cardi-
» nali, che verranno dopo l' ingres-
» so de' primi, non potendo niuno
» fuori del conclave dare il voto
» per l' elezione. Oltre di che nem-
» meno si potrà negare l' ingresso
» a' Cardinali, che sieno censurati,
» o scomunicati. Niuno può essere
» dichiarato Pontefice, se nell'eleg-
» gerlo non avessero convenuto al-
» meno due delle tre parti de' suf-
» fragi degli elettori. Non solamen-
» te i Cardinali, ancorchè assenti
» dal conclave, ma qualunque al-
» tro, che non v'abbia giusto im-
» pedimento, potrà essere eletto
» nella maniera detta al Pontifi-
» cato ".

Nel § III riporteremo vari esempi di Cardinali, che non giunsero in tempo al conclave, trovando già eseguita l' elezione. Dei Cardinali infermi, che uscirono dal conclave, e che vi ritornarono, come di quelli che morirono in conclave, e fuori di esso, si parlò ancora al volume VIII, pag. 190, col. 2 e seg. del *Dizionario*. Che l' ingresso in conclave non si possa negare a' Cardinali soggetti a censure o scomunicati, come dichiararono Pio IV, e Gregorio XV principalmente, coi relativi esempi, lo dicemmo al volume X, pag. 17 del *Dizionario*, VII. *Cardinali deposti, ed esclusi dalla Pontificia elezione;* e di quelli che vi concorsero benchè affetti delle censure. Qui però aggiungeremo quanto dice l' Amati, nelle note al Sestini, *Il Maestro di Camera*, e precisamente al capo XXI *Del concistoro segreto, del chiudere ed aprire la bocca ai Cardinali nuovi*. Dice egli pertanto, che anticamente i Cardinali colla bocca chiusa nella morte del Papa non potevano entrare in conclave, ma potevano ben essere eletti a sommi Pontefici. Però Eugenio IV, con bolla de' 15 novembre 1431, confermò tal disciplina, forse pei Cardinali da Martino V creati, e non pubblicati; ma s. Pio V, considerando che la chiusura della bocca fatta dai Pontefici ai novelli Cardinali, nel primo concistoro segreto cui essi intervenivano, non era che una semplice cerimonia, con suo decreto concistoriale de' 26 gennaio 1571, tolse l' impedimento di entrare in conclave, e in esso votare ai Cardinali, che avessero la bocca chiusa. Alla morte di Benedetto XI, e nel conclave del 1304, avendo il Cardinal d'Inghilterra la bocca chiusa, il Cardinal decano coll' assenso di tutto il sagro Collegio gli permise l' ingresso in conclave, e la votazione. In forza poi del decreto di s. Pio V, per non dire di altri, il Cardinal Conti colla bocca chiusa entrò nel conclave del 1592, e votò per l'elezione di Clemente VIII, facendo altrettanto i sette Cardinali creati da Clemente IX prima di morire, anzi uno di essi gli successe col nome di Clemente X.

Per conto poi dei Cardinali, eletti Papi assenti dal conclave, l' ultimo esempio fu Adriano VI, *Florenzi*, che trovavasi in Ispagna; come l'ultimo Papa non decorato della di-

gnità Cardinalizia, fu Urbano VI. All'articolo Porpora si dicono i Papi, che alla loro esaltazione non ne erano fregiati. Non è poi impedimento al pontificato la *Patria* (*Vedi*), l'oscura origine, la bassa condizione, e l'età, come dicesi all'articolo *Pontificato* (*Vedi*). Non è egualmente impedimento al pontificato l'aver professato l'eletto la regola di qualche Ordine regolare, come si potrà vedere a' rispettivi luoghi, e neppure lo è la parentela. *V.* Parenti.

Nona legge.

» Morto il Pontefice fuori della » città, in cui risiedeva colla cu- » ria, i Cardinali faranno il con- » clave in quella città, nel cui ter- » ritorio è morto; ma se questa » fosse interdetta, o ribelle, lo fa- » ranno nella città più vicina ". *V.* il § II di questo articolo.

Decima legge.

» I signori governatori, ed uffi- » ziali della città, in cui si farà il » conclave, faranno osservare le » prescritte leggi ".

Undecima legge.

» Appena udita la morte del » Papa, gli stessi signori governato- » ri ec., giureranno in presenza del » clero, o del popolo, a ciò con- » vocati, di osservare le sopraddette » cose ".

Duodecima legge.

» Se non le osserveranno, sieno » scomunicati, perpetuamente in- » fami, perdano i feudi, e la città » sia interdetta, e privata della di- » gnità vescovile ".

All'articolo Sede Vacante si dice quali provvidenze di sicurezza si prendano in Roma, e nello stato Pontificio durante il conclave.

Decimaterza legge.

» I Cardinali nell'affare dell'e- » lezione depongano interamente » gli affetti privati, e si curino » soltanto della comune utilità del- » la Chiesa ".

Decimaquarta legge.

» Niuno de' sagri elettori, sotto » pena di scomunica, potrà dire, » promettere, nè pregare in veru- » na guisa gli altri Cardinali, per » piegarli alla loro intenzione sul- » l'affare dell'elezione; anzi tutti i » patti, tutte le convenzioni, ed » obbligazioni validate ancora col » giuramento, sieno di niun valo- » re, meritando piuttosto lode, che » taccia di spergiuro chi non le » serberà ".

Questa legge fu confermata nel 1353 da Innocenzo VI, come notò a detto anno l'annalista Rinaldi, al num. 29. Al volume IX, pag. 297 del *Dizionario*, riportammo le proibizioni delle scommesse sulla creazione de' Cardinali, emanate dai Pontefici, anche per l'elezione de' loro successori, non che contro le detrazioni denigranti la fama de' promovendi, cui qui aggiungeremo le stesse parole, contenute nella costituzione di Gregorio XIV, *Cogit nos*: » Multi si quidem cupiditate » et metu jacturae pecuniarum, il- » licitis modis directe vel indirecte, » per se vel per alium, electiones, » seu promotiones impedire, aut

» retardare conabantur. Alii eli-
» gendorum, aut promovendorum
» honorem, famam, et existimatio-
» nem impiis, falsis, ac prorsus
» iniquis detractionibus, aut diffa-
» mationibus laedere, ac lacerare
» non erubescunt ".

Nel 1505 Giulio II emanò la bolla, *Cum tam divino, Bull. Rom.* tomo III, part. III, p. 268, contro la simoniaca elezione del sommo Pontefice, la quale fu dottamente commentata dal bolognese Gammaro. In questa bolla Giulio II stabilì » che l'elezione del Papa,
» fatta con simonia, fosse giudica-
» ta di niun valore: che l'eletto
» in tal guisa, benchè avesse il
» suffragio di tutti i sagri elettori,
» fosse riputato eresiarca, e priva-
» to di ogni carattere di onore, e
» dignità: che l'elezione simo-
» niaca non diventava valida col-
» l'intronizzazione, coll'adorazione,
» col corso del tempo, nè col-
» l'obbedienza de' Cardinali, anzi
» sarebbe lecito a questi, al clero,
» e al popolo romano sottrarsi dal-
» la ubbidienza al Papa eletto con
» simonia ".

Diverse altre pene decretò Giulio II non meno contro l'eletto, che contro i simoniaci elettori; laonde opportunamente osserva monsignor Spondano, *Annali ecclesiastici* all'anno 1505, n. 1, che, essendo questo rimedio difficile assai a potersi in qualche occasione ridurre in pratica, Iddio ha provvisto, che mai non ne sia stato di bisogno. Perchè poi maggior forza ricevesse questa bolla, Giulio II volle che fosse letta nel concilio generale, che allora si celebrava nella basilica lateranense, e da quei padri fu confermata nella sessione XIV, tenuta nel primo marzo 1512, colla bolla *Si summus*, Bull. Rom. loc. cit. pag. 349. Di poi Papa Paolo IV non solo approvò la bolla di Giulio II, ma ai 15 dicembre 1558, col tenore della costituzione, *Cum secundum Apostolum*, presso il Bull. Rom. tom. IV, par. I, pag. 347, dichiarò inoltre tali ambiziosi anche rei di lesa maestà.

Decimaquinta legge.

» In tutte le città e luoghi in-
» signi, udita la morte del Papa,
» gli vengano fatte esequie solenni,
» ed ogni giorno della sede va-
» cante si facciano preghiere a Dio
» per la sollecita, concorde, ed uti-
» le elezione del nuovo Pontefice,
» ciò che i prelati delle chiese
» procureranno di eccitare, col pre-
» scrivere ancora de' digiuni ". In osservanza di questa ultima legge di Gregorio X, oltre alle esequie novendiali, ogni mattina della sede vacante, cioè incominciando dal giorno appresso all'ingresso de' Cardinali in conclave, sino a quello della seguita elezione, per ordine del Cardinal vicario di Roma, il clero romano regolare e secolare, si reca processionalmente al conclave cantando le litanie de' santi, ed altre preci per ottenere da Dio una buona, e pronta elezione. Passando poi il clero nel cortile del conclave, canta l'inno *Veni Creator Spiritus*, e torna alla chiesa donde partì, o ad altra più vicina, mentre uno de' cappellani cantori della cappella pontificia, in una delle cappelle del palazzo, ove si fa il conclave, canta la messa dello Spirito Santo, e recita le consuete orazioni. Su questo punto importa leggere quanto si dice al volume VII pag. 90, e al volume IX pag. 162 del *Dizio-*

nario. Noteremo, che nel *Diario di Roma,* num. 3590, del 1740, nel conclave per l'elezione di Benedetto XIV, il sagro Collegio in alcuni giorni della stagione estiva dispensò il clero romano di condursi processionalmente al conclave del Vaticano.

Queste adunque sono le leggi fondamentali, che per lo stabilimento del conclave formò Gregorio X, ed a norma delle quali fu eletto nel 1276 il suo successore Innocenzo V, un giorno solo dopo l'ingresso de' Cardinali in conclave. Sulla sospensione, conferma, od altro che riguarda le leggi del conclave, si potrà vedere il § III, mentre ci limiteremo qui appresso di riportare le principali leggi emanate da alcuni Pontefici pel conclave, ed elezione de' loro successori.

Incominciando da Pio IV, questo zelante Pontefice non solo confermò le leggi di Gregorio X, ma nuove ordinazioni prescrisse sul conclave ed elezione pontificia, che desunte dalla citata bolla *In eligendis* del 1562, qui in compendio registreremo.

» 1. Morto il Pontefice, gli si » facciano le esequie: si scriva ai » Cardinali fuori di Roma, perchè » vengano all'elezione, e si aspettino per dieci giorni.

» 2. Dopo i dieci giorni si canti la messa dello Spirito Santo, » ed i Cardinali entrino in conclave, e senza alcun indugio procedano all'elezione del nuovo Papa, ed in ogni giorno si faccia » lo scrutinio, ed anche nel primo » scrutinio possa aver luogo l'accesso.

» 3. I Cardinali, che non vorranno entrare in conclave, o che » entrati, senza manifesta causa da » contestarsi con giuramento dai » medici, e da doversi altresì approvare per mezzo de' segreti suffragi dalla maggior parte dei » Cardinali, ne usciranno, restino » inabilitati all'elezione.

» 4. L'eletto dai Cardinali, dentro, o fuori del conclave, sarà » vero Papa.

» 5. Nella sede vacante i Cardinali non potranno disporre degli stati e dominii della Chiesa » Romana, nè del danaro della Camera apostolica, nè spendere dei » beni della santa Sede, se non fino alla somma di dieci mila » scudi.

» 6. Tre Cardinali più antichi » de' tre ordini vescovile, presbiterale, e diaconale per turno, insieme col camerlengo di s. Chiesa, esporranno i negozi in conclave.

» 7. Tre de' Cardinali del conclave, ogni tre giorni, sieno capi d'ordine per turno di tutti i » singoli Cardinali.

» 8. Il camerlengo, ed il penitenziere maggiore dureranno nei » loro uffizi anche nella sede vacante.

» 9. Ma il penitenziere ed i suoi » uffiziali spediranno soltanto ciò » che spetta al foro della coscienza.

» 10. Il datario alla morte del » Pontefice resti dimesso dal suo » impiego.

» 11. I Cardinali, e i prelati » della segnatura di grazia, e di » giustizia, nulla possano trattare » del loro impiego dopo la morte » del Papa.

» 12. Le celle del conclave sieno distribuite a sorte.

» 13. Al governatore del conclave spetta d'invigilare, che niuno » abiti, e dimori sotto, sopra, o

» ai lati del medesimo conclave.
» 14. I Cardinali destinati visi-
» tino il conclave.
» 15. I Cardinali sani abbiano
» due conclavisti, gl'infermi, o ca-
» gionevoli tre.
» 16. Questi sieno approvati dai
» Cardinali.
» 17. Nel conclave vi sieno un
» sagrista, due maestri di cerimo-
» nie, un confessore, due medici,
» un chirurgo, un falegname, due
» barbieri, dieci facchini.
» 18. Dopo chiuso il conclave
» niuno, neppure gli ambasciatori,
» senza grave causa, si ammetta
» a parlare con que' di dentro.
» 19. Le scommesse sul futuro
» Pontefice non si facciano di sor-
» te alcuna, e quelli che le faces-
» sero sieno puniti dal governa-
» tore.
» 20. I Cardinali abbiano una
» sola vivanda nella propria cel-
» la.
» 21. I prelati, custodi del con-
» clave, procurino, che da questo
» non si mandino, nè si ricevano
» lettere, scritture ec.
» 22. I conclavisti, una volta
» usciti dal conclave, non vi pos-
» sano ritornare.
» 23. I Cardinali, che non sieno
» nell'ordine sagro de' diaconi, non
» si ammettano all' elezione del Pon-
» tefice.
» 24. I Cardinali nulla altro
» abbiano in mente per l'elezione,
» se non che l'onore, ed il decoro
» della Chiesa.
» 25. I custodi del conclave fac-
» ciano osservare tutte le soprad-
» dette leggi.
» 26. Delle quali non possano
» mutare cosa alcuna.
» 27. I Cardinali non possano
» essere esclusi dalla elezione, ben-
» chè sieno soggetti, e sottoposti
» alle censure.
» 28. Dovunque si elegga il
» Papa si osservino queste leggi.
» 29. Alle quali tutti sono ob-
» bligati.

Altre provvidissime leggi pel buon regolamento del conclave prescrisse Gregorio XV a' 15 novembre 1621, coll'autorità della costituzione *Aeterni Patris Filius*, presso il *Bull. Rom.* tomo V, parte IV, pag. 400. Secondo il Ciacconio, la bolla fu per ordine del Papa scritta dal Cardinal Benedetto Giustiniani, ma non ci conviene il Cardella, nella *Storia de' Cardinali* tom. V, p. 263 e seg. Eccone il compendio:

» 1. Nel solo conclave si può
» eleggere il Pontefice in tre ma-
» niere: per iscrutinio, per com-
» promesso, e per acclamazione.
» 2. Il numero de' voti per la
» elezione deve essere di due delle
» tre parti degli elettori rinchiu-
» si in conclave; e il voto proprio
» per sè stesso nello scrutinio non
» s'include in questo numero.
» 3. Niuno s'abbia per eletto,
» se non pubblicati tutti i voti.
» 4. Se molti avessero le stesse
» due parti de' voti, niuno è e-
» letto.
» 5. Prima di mettere le sche-
» dule dentro il calice, tutti giu-
» rino di avere in essa nomina-
» to quello, che credono il miglio-
» re fra tutti. L' elettore scriva
» nella schedula il suo nome, e il
» nome del Cardinale a cui dà il
» voto.
» 6. Queste schedule si pieghi-
» no, e si sigillino, acciocchè dal
» sigillo si veda, che non vi sieno
» due schedule dello stesso elet-
» tore.
» 7. La schedula dello scrutinio

» sia conforme a quella dell'ac-
» cesso.

» 8. Il nome di quello, che si
» vuole eleggere, si noti, come nel
» foglio degli scrutini si sogliono
» notare i voti.

» 9. Chi vorrà accedere ad al-
» cuno de' nominati nello scruti-
» nio, nè scriva il nome; se non
» vorrà accedere, nel luogo del
» nome scriva *Nemini*.

» 10. In ciascuno scrutinio non
» sia lecito accedere se non una
» volta sola.

» 11. Prima di aprire le sche-
» dule dello scrutinio, e dell'ac-
» cesso, si contino per vedere se
» sieno tante quanti sono i Car-
» dinali in conclave.

» 12. Chi non osserverà queste
» leggi sia scomunicato.

» 13. Agl'impediti per infermità
» di poter andar in cappella allo
» scrutinio, si rechino alle loro cel-
» le tre Cardinali per ricevere le
» schedule nel calice, unitamente
» con tre scrutatori, prima dello
» scrutinio appositamente estratti
» a sorte tra tutti i Cardinali pre-
» senti non infermi, per mezzo
» dell'ultimo Cardinal diacono.

» 14. Lo scrutinio si faccia ogni
» giorno due volte, la mattina e il
» dopo pranzo ad ora opportuna,
» niun giorno escluso.

» 15. I Cardinali, sotto pena di
» scomunica, si astengano da qua-
» lunque convenzione, segno, mi-
» naccia ec. sull'elezione.

» 16. Gli elettori, e gli eletti,
» che non osservino tutte le cose,
» ed i modi di sopra enunciati
» espressamente, o vi abbiano di-
» rettamente contravvenuto, venga-
» no scomunicati colla scomunica
» maggiore.

» 17. Si comanda circa l'ele-
» zione del Romano Pontefice un
» rigoroso segreto.

» 18. I tre Cardinali, capi d'or-
» dine del rispettivo turno, insieme
» col camerlengo, sieno gli ese-
» cutori di questa bolla.

» 19. Che tutti i Cardinali deb-
» bano giurare di osservare, quan-
» do sono promossi al cardinalato,
» nel primo giorno dopo la morte
» del Papa, e dopo l'ingresso in
» conclave.

» 20. I Cardinali, che hanno le
» censure, non perciò sieno esclu-
» si dall'elezione del Pontefice.

Quando Gregorio XV ebbe pubblicato questa bolla, deputò una congregazione, composta dei Cardinali Antonio Sauli, Francesco Sforza, Giangarzia Millini, Roberto Ubaldini, Scipione Cobelluzzi, Ludovico Ludovisi suo nipote, e Francesco Sacrati, oltre Paolo Alaleoni maestro di cerimonie, e monsignor Francesco Ingoli per segretario. Questi dotti personaggi compilarono un *Cerimoniale* di tutte queste leggi, e di quelle emanate dai predecessori di Gregorio XV, il quale a' 12 marzo 1622, pienamente si confermò colla costituzione, *Decet Romanum Pontificem*, che riportasi dal *Bull. Rom.* t. V. p. 5. Si contiene in questo importante *Cerimoniale*, che stampato si dispensa ai Cardinali prima di entrare in conclave, tuttociò che minutamente si deve osservare intorno al conclave, ed alla elezione pontificia. Noi ci contenteremo però di brevemente riportare le cose principali.

» 1. Che morto il Papa, giu-
» rino i Cardinali di osservare la
» precitata bolla *Aeterni Patris*
» *Filius*.

» 2. Che la spesa dell'esequie del

» defunto Pontefice non sorpassi » la somma di diecimila ducati.

» 3. Che, fatte l' esequie, si » canti la messa dello Spirito San- » to.

» 4. Finita questa, un chierico » colla croce papale precederà i » Cardinali per l'ingresso nel conclave, ed i Cardinali vi andranno coll'ordine seguente; prima i vescovi, poi i preti, in fine i diaconi.

» 5. Essendo entrati in conclave, dopo i tre segni del campanello, frapposta un'ora tra ciascun segno, niuno più uscirà.

» 6. Nel conclave si osservino » le leggi prescritte da Pio IV.

» 7. La mattina seguente all'ingresso, dopo celebrata nella cappella Paolina la messa, e fatta la comunione, i Cardinali procedano all'affare dell'elezione.

» 8. Si spiegano i tre modi di » elezione, cioè per ispirazione, o » sia acclamazione, per compromesso, e per iscrutinio, del quale, e dell'accesso si espone la » forma, particolarmente dello scrutinio, di cui si assegnano otto atti: cioè, portare le schedule, giurare, mettere le schedule nel calice, mischiare le schedule, numerarle, pubblicare lo scrutinio ossia i voti, infilzare le schedule, e deporle separatamente.

Affinchè poi le sopraddette bolle di Pio IV, e Gregorio XV, insieme col *Cerimoniale* di questo secondo sul conclave, e sulla pontificia elezione, avessero sempre più maggior forza, e vigore, Urbano VIII confermò tutto a'28 gennaio 1625, colla bolla *ad Romani*, *Bull.* Rom. t. V. par. V. p. 397, prescrivendone l'esatta osservanza. Tuttavolta sembrò a Clemente XII ancora esservi bisogno di qualche ulteriore regolamento e legge, e perciò colla bolla *Apostolatus officium*, data a' 4 ottobre 1732, *Bull. Rom.* tomo XIII p. 302, e sottoscritta da trentotto Cardinali, ne stabilì altre utilissime, che compendiate qui riportiamo.

» 1. Esorta i Cardinali a non » avere altro in vista per l'elezione del Pontefice, se non che la » gloria di Dio e l'accrescimento » della fede cattolica.

» 2. Dichiara l'autorità de'Cardinali nella sede vacante, cioè non » poter essi far grazia o giustizia, » mutare la polizia della città di » Roma e dello stato, spendere il denaro della camera, pagare debiti, dare licenza per estrarre il grano, giubilare gli uffiziali, assolvere i rei, nè diminuire ad essi le pene.

» 3. Il tesoriere generale dovrà » mostrare al nuovo Pontefice la » lista delle spese fatte nel conclave, e ne'giorni precedenti.

» 4. La congregazione particolare de' tre Cardinali capi d'ordine che termina ogni tre giorni, » non farà cosa di rilievo senza » l'approvazione della congregazione generale di tutti i Cardinali.

» 5. I Cardinali confermino il » governatore di Roma, e gli altri » uffiziali; se questi poi notabilmente lo demeritassero, in tal » caso sostituiscano altri.

» 6. Venendo al conclave i legati delle provincie dello stato » ecclesiastico, andranno in vece a » governarle i prelati vice-legati; » ma nel pubblicare gli editti, lo » faranno in nome dei rispettivi » legati.

» 7. Conferma la deputazione » de' tre Cardinali, che dovranno » presiedere alla clausura del con-

» clave, e visitare le celle due volte la settimana.

» 8. Vieta di palesare i voti degli scrutini, che dai Cardinali costantemente si fanno due volte al giorno.

» 9. Ordina la frugalità nel vitto degli elettori; stabilisce pel conclave sei maestri di cerimonie, ed assegna il numero de' serventi.

» 10. Per la morte del Cardinal penitenziere, e del camerlengo nella sede vacante, dopo tre giorni i Cardinali eleggono per voti il successore di essi, che durerà fino all' elezione del nuovo Papa.

» 11. Non avendo il penitenziere in vigore di altre costituzioni la facoltà di dispensare, se non che nel foro della coscienza, vuol che possa ancora spedire le materie miste.

» 12. Morendo in detto tempo il Cardinal vicario, il vicegerente resti colle facoltà di lui.

» 13. Nascendo in qualche diocesi un negozio grave, che non ammetta dilazione di provvedimento, i Cardinali deputeranno una congregazione di alcuni di loro, che vi diano opportuno rimedio.

» 14. L' uditore della segnatura di giustizia continuerà le cause, che pendevano avanti l'uditore del Papa defunto, prendendo il nome di *Uditore del Conclave.*

» 15. Conferma le spese, che debbonsi fare in conclave, prescritte da Alessandro VIII.

» 16. Sopprime l' uffizio di *governatore del conclave e della città Leonina* ossia *di Borgo,* che rende soggetta al governatore di Roma. In vece commette, ed in perpetuo stabilisce il governo del conclave nel maggiordomo pontificio *pro tempore,* al quale assegna, per tutto il tempo della sede vacante, mille scudi al mese, col peso di dare la tavola ogni mattina ai prelati, ed altri custodi del conclave.

» 17. Sopprime ancora come inutile l'uffizio, che vi era di *custode dei fonti del conclave.*

» 18. Vieta al camerlengo, al tesoriere, e a' chierici di camera, che nella sede vacante godano emolumento alcuno proveniente dai loro uffizi.

» 19. Ordina, che il prelato limosiniere del defonto Pontefice, seguiti a distribuire le consuete limosine, restando soggetto al sagro Collegio.

Queste sono le leggi di Clemente XII, contenute nella menzionata bolla; comechè altre ne abbia pubblicate, con un chirografo de' 24 dicembre 1732: *Avendo Noi,* presso il *Bull. Rom.* tom. XIII, pag. 254, col quale principalmente dichiarò il salario, che si deve dare agli uffiziali del conclave, ordinando eziandio che il medesimo chirografo fosse osservato, come se fosse compreso nella precedente bolla. In detto chirografo fu stabilito come appresso:

» 1. Oltre ai cento scudi soliti darsi ai due medici, e al chirurgo del conclave, ogni mese, e ad altri ministri, si diano ancora cento scudi al mese al *segretario del conclave,* cioè al segretario del sagro Collegio, perchè dia il sostentamento ai due assistenti, che gli sono permessi di condur seco.

» 2. Ai sei maestri di cerimonie

» ordinari assegna scudi venticin-
» que al mese, e ai soprannume-
» rari (che permette di condurre
» in conclave) altri venticinque
» scudi al mese per ciascuno. Al
» *confessore del conclave*, e al sot-
» tosagrista scudi trenta per uno,
» e sei scudi al mese a quello, che
» il sotto-sagrista condurrà seco per
» servire la messa.

» 3. Se il primo maestro di ce-
» rimonie sarà vescovo, potrà a-
» vere un servente per la messa,
» come il sagrista, e a ciascuno di
» questi si daranno scudi dieci al
» mese. Al primo maestro di ce-
« rimonie spetta di tenere presso
» di sè le chiavi del conclave.

» 4. A' trentacinque scopatori
» del conclave, oltre il letto che
» si darà a ciascuno di essi, non
» si permette che portino via dal
» conclave, qualsiasi cosa, che pos-
» sa servire per gli altri conclavi.

» 5. I Cardinali facciano mu-
» rare le porte, che dal conclave
» conducono al palazzo vaticano.

» 6. Non si tolgano i legni, che
» si conservano per uso del con-
» clave, senza licenza de' capi d'or-
» dine; quelli che avanzeranno,
» serviranno al palazzo pontificio.

» 7. Le milizie si distribuiranno
» al Borgo-Pio, e alla chiesa di
» s. Spirito; i loro uffiziali permet-
» tano che i ministri della giustizia
» liberamente vi passino.

» 8. Vieta, che si diano le vesti
» di coruccio pel defonto Ponte-
» fice al camerlengo, al tesoriere,
» all'uditore generale della came-
» ra, a' due chierici, e al presiden-
» te della stessa camera apostolica.

» 9. Niuno emolumento si dia
» ad uffiziale alcuno, il quale non
» abbia l'uffizio comperato.

» 10. Il danaro, che prima si
» dava nella sede vacante ai con-
» servatori, e ai capo-rioni di Ro-
» ma per distribuirsi in limosine,
» si dia nell'avvenire a monsignor
» elemosiniere del Papa defonto
» per farne lo stesso uso.

» 11. Ad alcuni uffiziali del po-
» polo romano diminuisce la paga
« nella sede vacante, e ad altri l'ac-
» cresce.

» 12 Dispone delle milizie ur-
» bane ossia capo-tori, e de' loro
» uffiziali, e sopprime l'uffizio di
» quelli, che custodivano le porte
» della città in questo tempo.

» 13. Ordina, che i ministri del
» conclave non richieggano le ve-
» sti da mutare nel cambiamento
» della stagione, se non quando
» il conclave durasse per due me-
» si.

» 14. Eletto il Pontefice, il com-
» missario, e gli altri ministri del
» conclave, non che quei ministri,
» che in questo tempo ammini-
» strano il danaro della camera
» apostolica, rendano conto, e se
» avessero fatte spese fuori delle
» prescritte, non le potranno esi-
» gere dalla Camera.

» 15. Morendo un Cardinale in
» conclave, tutti i domestici di lui
» ne usciranno.

» 16. Nella prima congregazio-
» ne generale, che i Cardinali ten-
» gono dopo la morte del Ponte-
» fice, si leggano le costituzioni di
» Gregorio X, sul conclave, di Giu-
» lio II per la simoniaca elezione,
» di Pio IV, e di Gregorio XV
» sul cerimoniale da osservarsi in
» conclave per l'elezione. Si rompa
» l'anello pescatorio, ed il datario,
» o sotto-datario, e segretario dei
» brevi consegnino le rispettive
» cassette de' memoriali.

» 17. Nella seconda congrega-

» zione si confermino gli uffiziali, » e ministri di Roma, e dello » stato.

» 18. Nella terza si elegga il » confessore del conclave; si dia » sepoltura nella sera al cadavere » del defonto Papa, coll'assistenza » dei Cardinali sue creature.

» 19. Nella quarta si eleggano » i medici, ed il chirurgo pel con- » clave.

» 20. Nella quinta si scelgano » lo speziale, ed i barbieri.

» 21. Nella sesta l'ultimo Car- » dinale diacono tirerà a sorte le » celle de' Cardinali: i maestri del- » le cerimonie non partecipanti » mostrino il breve, in vigore del » quale ciascuno di essi possa en- » trare in conclave.

» 22. Nella settima si propon- » gano da' Cardinali, che sono in » Roma, le richieste per avere il » terzo conclavista.

» 23. Nell'ottava si eleggano due » Cardinali, da' quali si approveran- » no quelli, che dovranno entrare in » conclave, e che presenteranno ad » essi nome, cognome, patria, e » nome del Cardinale con cui en- » treranno per conclavisti.

» 24. Nella nona si deputeran- » no tre Cardinali, che debbano » invigilare alla clausura del con- » clave.

» 25. Nella decima, ed ultima » congregazione, i Cardinali, che » non hanno l'ordine sagro del » diaconato, presenteranno il bre- » ve per cui possono avere il vo- » to nell'elezione.

» 26. Nel giorno seguente, ce- » lebrata la messa dello Spirito » Santo, e recitata l'orazione *de* » *eligendo Pontifice*, entrino tutti » i Cardinali processionalmente in » conclave, nel quale subito si leg- » gano le costituzioni pontificie sul- » l'elezione, ed in fine di esse si » leggerà quella stessa di Clemen- » te XII.

Finalmente il Pontefice Pio VI, avendo nel 1782 stabilito di recarsi a Vienna, ad esempio de' suoi predecessori, massime di Clemente VIII quando andò a Ferrara, e di Benedetto XIII allorchè si condusse a Benevento, lasciò in Roma un breve in cui ordinò che accadendo la sua morte fuori di questa città, in essa soltanto dovesse celebrarsi il conclave, e procedere all'elezione del successore, restandovi la curia come s'egli vi fosse. Allorquando poi, nel 1798, il medesimo Pio VI dalle armate repubblicane francesi fu detronizzato, e condotto prigioniero alla Certosa di Firenze, volendo provvedere ai bisogni della Chiesa, e specialmente alla sede vacante per la sua morte, in un tempo in cui tutti i Cardinali si trovavano dispersi, e imprigionati, fece una bolla, che rimise al prelato Odescalchi, suo nunzio a Firenze, accordando a' Cardinali, in considerazione delle terribili politiche circostanze, di formare il conclave in quella città, e luogo ove si poteva adunare un maggior numero di Cardinali, affine di evitare il pericolo d' uno scisma. In questa bolla Pio VI incominciando colle parole: *attentis peculiaribus et deplorabilibus circumstantiis*, sospese con autorità apostolica le antiche leggi per l'elezione del sommo Pontefice, e del conclave; elezione che a cagione degli avvenimenti bisognava prontamente effettuare senza attendere a tutte le formalità, e solennità del conclave, diminuendo, ad arbitrio dei Cardinali, anche la prescritta dilazione

per celebrare le esequie novendiali. Racconta il Novaes, nella vita di Pio VI, che un cameriere di monsignor Caracciolo, maestro di camera del Papa, portò tal bolla segretamente ai Cardinali che dimoravano a Napoli, in Venezia, e nelle città e luoghi vicini. Altri vogliono, che la medesima bolla la avesse Pio VI già fatta in Roma prima di esserne strappato, cioè agli 11 febbraio 1798, e siccome molti Cardinali ritrovavansi nei dominii veneti, il Cardinal Albani, decano del sagro Collegio, stabilì di riunirli in Venezia, con darne parte eziandio a tutti i sovrani di Europa.

§ II. *Luogo ove si celebrà il conclave.*

Gregorio X, nella sua prima legge pel regolamento del conclave come si è detto, ordinò che i Cardinali si rinchiudano nel palazzo della città, ove colla curia romana risiedeva il Pontefice, per fare l'elezione del successore. Prima, ed anche dopo di questa legge, molti Papi furono eletti fuori di Roma, nel luogo appunto, dove la curia risiedeva, e per dire di alcuni precedenti esempii, nel 1087 morto Vittore III in Montecassino, come si ha dai *Fasti benedettini*, a' 16 settembre in Terracina ove stava la curia, fu eletto Urbano II, come affermano il Baronio, e il Pagi negli *Annali* ec., ad an. 1088. In Cluny morì Gelasio II nel 1119, ed ivi seguì l'elezione di Calisto II, come pure riportano i detti annalisti. Va qui osservato, che Calisto II ricusò di assumere le vesti pontificie *donec nuntii redeuntes Roma ..... viva voce, ac literis electionem ipsam canonice jureque confirmarent,* come scrisse nella di lui vita Pandolfo di Pisa, presso il Muratori, *Script. Rer. Ital.* t. III. par. I, p. 418. I Cardinali ch'erano in Roma, nella lettera ai Cardinali oltramontani, che si legge nel Martene, *Veter. Script.* t. I. p. 645, sebbene ratificarono l'elezione fatta in Cluny (quantunque dovesse questa eseguirsi *ex Romanae Ecclesiae filiis presbyteris, et diaconibus, et intra Urbem si possibile fuerit, vel extra in locis finitimis,* perchè non v'era ancora la legge di Gregorio X), protestano tuttavia di confermare l'elezione da essi fatta, *quia ex Romano more electionem facere impedirentur,* e però *tunc Papa solemniter a Lamberto Ostiensi episcopo, et aliis quam plurimis in Dei nomine consecratus fuit.* Quindi in Cività Castellana morì nel 1181 Alessandro III, ed in Velletri, dove stava la romana curia, gli fu dato per successore Lucio III, il quale essendo poi morto in Verona, fu quivi a lui sostituito nel 1185 Urbano III. Questi morì a Ferrara nel 1187, dove fu innalzato al trono pontificio Gregorio VIII, il quale essendo morto in Pisa nello stesso anno 1187, ivi ebbe per successore Clemente III. Nel 1216 lasciò di vivere Innocenzo III in Perugia, dove gli fu surrogato Onorio III. Già si disse che essendo Innocenzo IV morto in Napoli, ivi seguì l'elezione di Alessandro IV, il quale morendo in Viterbo, qui gli successe Urbano IV. Finalmente in Viterbo morì Clemente IV, ed ivi ancora fu dichiarato Papa Gregorio X, il quale, come osservò il Macri, conoscendo l'utilità del conclave ivi tenuto

nella medesima forma comandò, e colle narrate leggi ordinò, che si procedesse all'elezione pontificia.

Morto Gregorio X in Arezzo, in adempimento della sua legge, che il conclave si tenesse nel palazzo ove era morto il Papa, ivi fu eletto il successore Innocenzo V. In Viterbo, ove lasciò di vivere Giovanni XXI, si esaltò Nicolò III, che morendo in Soriano, luogo poco distante da quella città, in Viterbo ov'era rimasta la curia, venne eletto Martino IV, che morì in Perugia; città che vide succedergli Onorio IV. Nel 1292 morì Nicolò IV in Roma, ma diverse vicende costrinsero i Cardinali a passare in Perugia, dove fu eletto Celestino V. Bonifacio VIII venne dato in Napoli successore al medesimo Celestino V, che liberamente presso tal città avea rinunziato il pontificato. A Benedetto XI poi, che morì in Perugia, fu eletto per successore nell'anno 1305 Clemente V, il quale trovandosi in Francia, colà chiamò i Cardinali e stabilì la sua residenza in Avignone, dove successivamente furono esaltati Giovanni XXII, Benedetto XII, Clemente VI, Innocenzo VI, Urbano V, e Gregorio XI. Vari scrittori italiani deplorarono l'assenza de'Papi da Roma per circa settantadue anni, cioè da quel luogo, ove s. Pietro fondò la sede pontificia, per le ragioni che si possono vedere nel Bellarmino, de *Romano Pont.* lib. IV. cap. 4; nel Vittorelli, nelle *Addit.* al Ciacconio, *Cit. Pont.* t. II, p. 591; ed in altri autori. Le quali ragioni, considerate da Gregorio XI, nel 1377 restituì a Roma colla sua venuta la residenza del Papa.

Ammalatosi Gregorio XI in Roma nel 1378, e volendo provvedere all'elezione del successore, con decreto de' 19 marzo, presso il Rinaldi *Annali* ec. ad an. 1378, n. 1, stabilì che accadendo la sua morte da quel dì sino al primo giorno di settembre (mentre egli secondo alcuni, meditava di fare ritorno in Francia), i Cardinali, che allora fossero nella corte romana, ovvero la maggior parte di essi, senza chiamare, nè aspettare gli assenti, potessero eleggere alcun luogo conveniente dentro o fuori di Roma, non ostante la contraddizione della minor parte, e quivi creare il Pontefice per quella volta. Chi allora fosse eletto dalla maggior parte, ancorchè la minore non vi acconsentisse, fosse e si tenesse senza veruna eccezione per Pontefice, e pastore della santa romana ed universale Chiesa. Sembra, che Gregorio XI non abbia affatto escluso qualche luogo fuori di Roma, per farvi il conclave, e l'elezione del Papa, ma l'escluse interamente il Pontefice Clemente VII. Dovendosi questi recare a Bologna, prima di partire da Roma, stabilì, colla bolla *Cum carissimus,* emanata a' 6 ottobre 1529, Bull. Rom. t. IV, par. I, pag. 84, che morendo il Pontefice fuori di Roma, quivi soltanto dovesse farsi il conclave, ed eleggere il successore. Lo stesso poi confermò a' 30 agosto 1533, colla bolla *Licet variae,* loco citato pag. 85, allorchè doveva partire per la Francia ad abboccarsi con Francesco I, per trattarvi della pace con Carlo V, e del matrimonio della sua nipote Caterina de' Medici, col figlio primogenito del re.

Nella stessa maniera, avendo Pio IV in animo di andare al concilio di Trento, che allora si celebrava,

dichiarò a' 22 settembre 1561, mediante la bolla, *Prudentis patris familias*, etc., Bull, Rom. tom. IV, parte II, p. 90, che l'elezione del Pontefice si debba fare in Roma solamente col conclave, non già dov'è radunato il concilio, dove però la città di Roma non fosse dal Papa sottoposta all'interdetto; nel qual caso il conclave dovrebbe farsi in Orvieto, o in Perugia. Quando poi queste città avessero ancora l'interdetto, o fossero ribellate alla Chiesa romana, il conclave si dovrebbe fare dove lo stabilisse la maggior parte de' Cardinali, dai quali soli, non dal concilio, si dovesse effettuare l'elezione, osservando le bolle di Gregorio X, e di Clemente V. Così pure dovendo Clemente VIII partire per Ferrara a prenderne il possesso, dopo la morte del duca Alfonso II d'Este, nel quale essendo finita l'investitura di quel feudo, ritornava il feudo medesimo alla santa Sede, con bolla de' 30 marzo 1598, *Humanae vitae*, presso il Bull. Rom. t. V, part. II, p. 210, determinò che nel caso della sua morte, prima di ritornare in Roma, in questa città solamente si dovesse tenere il conclave per l'elezione del suo successore, come se egli fosse morto in Roma, dove lasciava la curia Pontificia.

Dovendosi fare in Roma l'elezione de' Pontefici, devesi fare il conclave nel palazzo Vaticano, ove, secondo le leggi di Gregorio X, per la prima volta erasi fatto nel 1303 per morte di Bonifacio VIII, e per l'elezione di Benedetto XI; per la seconda volta nel 1378 per morte Gregorio XI, ed elezione di Urbano VI. Altrettanto si prescrive nel cerimoniale compilato da monsignor Agostino Patrizi Piccolomini, vescovo di Pienza, e pubblicato da monsignor Cristoforo Marcelli vescovo di Corfù, ambedue maestri di cerimonie nella cappella pontificia, *Sacrar. Caer.*, dove al lib. I, § 10 si legge: » et quamvis Romani Pontificis electio ubicumque » Pontifex decesserit ex Gregorii X, » et Clementis V decretis et institutis celebrari debeat, tamen, » quia frequenter Romae, ubi plerumque agit, et auditores causarum, Pontifice absente, linqui » consuevere, et in palatio apostolico apud s. Petrum haberi solet utpote in peculiari, et propria sede, conclave (ita enim hodie appellant, ubi Patres pro electione includuntur) in ipso apostolico palatio designabimus. Is » locus continet aulas superiores » duas. . . . . e così va facendo la descrizione del conclave Vaticano, che noi faremo al § V. Tuttavolta non mancano esempi dell'essersi fatta in Roma l'elezione Pontificia, in conclave fabbricato fuori del palazzo Vaticano, come accade nell' elezione di Eugenio IV nel 1431, e del successore Nicolò V nel 1447; per le quali si fece il conclave nel convento de' domenicani della chiesa di s. Maria sopra Minerva nel modo, e per le ragioni che si dissero al volume XII, pag. 146 del *Dizionario*, e per quanto racconta monsignor Giorgi nella *Vita di Nicolò V*, ad an. 1447, n. 2. Anzi, per morte di Pio II, e per morte di Alessandro VI, alcuni Cardinali volevano celebrare il conclave nel detto convento. D'allora in poi tutte le elezioni da Calisto III sino a Pio VI inclusive, si fecero nel conclave del Vaticano. Di quelle degli ultimi quattro Pontefici fa-

remo parola in fine di questo paragrafo.

Al volume X, pag. 184 e 207 del *Dizionario* si riportano le trattative fatte per celebrare il conclave per morte di Alessandro VI nel *Castel s. Angelo*. Il Cancellieri, nella *Storia de' Possessi de' Pontefici*, a pag. 379 nella *Lettera* al dottore Koreff, a pag. 47 e 48, e nelle *Notizie storiche delle stazioni, e de' siti diversi, in cui sono stati tenuti i conclavi nella città di Roma*, riporta le seguenti notizie sul conclave, che per morte di Alessandro VII voleva farsi nel palazzo apostolico del Quirinale; sull' idea d' Innocenzo XII che voleva formare un conclave stabile, e sui progetti di volersi tenere nel patriarchio lateranense, sul colonnato della basilica vaticana, o nella camera capitolare dei canonici. E primieramente, nel 1667 a' 22 maggio, morì Alessandro VII, ed il maestro di cerimonie Fulvio Servanzio, riportato dal p. Gattico, *Act. Caer.* p. 472, racconta, che » fuit dubi- » tatum in prima congregatione » generali Cardinalium, an potius » in palatio Quirinali, quam Va- » ticano, ob timorem aeris aestivi » deberet conclave parari. Sed suf- » fragiis secretis major pars Cardina- » lium reprobavit dubium ipsum ". Dappoichè allora l' aria del Vaticano, neppure da chi non era solito respirarla, non era tenuta sospetta. Il conclave si celebrò in Vaticano, ove a' 20 giugno fu eletto Clemente IX. Si legge poi nel *Diario* di Francesco Valesio, quanto segue: » Giovedì 25 gennaio 1724, Be- » nedetto XIII mandò a chiamare » Paolo Bernino, figlio del celebre » Cav. Lorenzo, architetto, creden- » do ch' egli avesse fatto un dise- » gno del colonnato di s. Pietro, » con sopra le stanze pel con- » clave, dichiarando sua Beatitu- » dine di formarne uno stabile, » siccome avea pensato anche In- » nocenzo XII. Ma quello rispose; » che il disegno di ciò era stato » fatto dal Borromino. Sua Beati- » tudine mandò in casa Chigi, e » gliene fu mandato un abbozzo » che avevano. Ora dicesi che vo- » glia fabbricarlo nel patriarchio » di s. Giovanni ". Per ciò che riguarda all'opinione del Cancellieri, che Pio VI coll' erezione della canonica presso la sagrestia vaticana, pur da lui edificata, senza avervi pensato pressamente possa aver provveduto all' idea lodevole d' Innocenzo XII, e di Benedetto XIII, di fare ivi il conclave senza bisogno di grandi spese; e l'analogo progetto, il medesimo Cancellieri lo sviluppa nella citata *Lettera*, e *Notizie*, ove fa la descrizione degli ambienti della canonica, adattandoli a quelli occorrenti pel conclave.

Ad onta che venga osservato, che la maggior parte de' conclavi, è caduta ne' mesi estivi, e che questi, da Calisto III in poi, si sono tenuti sempre nel palazzo Vaticano senza pericolo de' Cardinali, e conclavisti, che vi sono intervenuti, meno quello in cui fu eletto Urbano VIII; nella morte di Pio VII, ch' era stato eletto nel conclave di Venezia, dal sagro Collegio fu stimato spediente di tenere il conclave per dargli il successore nel palazzo del Quirinale, ove appunto aveva cessato di vivere, e precisamente, secondo la disposizione della bolla di Gregorio X, anche in riguardo alla maggior comodità, amenità del sito, e forse con minore dispendio. Ed è perciò, che

il sagro Collegio, nella prima congregazione, che dopo la morte di Pio VII tenne nel medesimo palazzo a' 21 agosto 1823, quasi a pieni voti stabilì, che dentro di esso si tenesse il conclave, come si legge nel *Diario di Roma*, n. 67. Ne uscì eletto Leone XII, che morendo poi nel palazzo Vaticano nel febbraio 1829, i Cardinali nella prima congregazione dichiararono, che il conclave nuovamente si terrebbe nel palazzo Quirinale, in cui fu pure esaltato Pio VIII. Finalmente avendo questi cessato di vivere a' 30 novembre 1830, nel palazzo del Quirinale, in esso il sagro Collegio decretò tenere il conclave pel successore, che fu il Papa che regna.

§ III. *Notizie sulle altre leggi del Conclave, e notizie dei più celebri Conclavi, ed altro che li riguarda.*

Dopo avere Gregorio X, nel concilio generale di Lione II, il più numeroso pei padri intervenuti, ordinate e stabilite le provvide leggi pel conclave, e di averne dichiarato custode per l'osservanza della clausura Luca Savelli nobile romano, i cui discendenti ebbero il titolo di marescialli del conclave, egli, essendosi recato ad Arezzo, ivi morì nel palazzo dell'episcopio nel gennaio 1276. Laonde i dieci Cardinali, ch'erano appresso di lui, in esecuzione delle prescritte leggi, si rinchiusero in conclave nel detto palazzo, e nel primo ed unico scrutinio elessero Innocenzo V, come abbiamo dagli annalisti Rinaldi, e Spondano. Ad Innocenzo V nello stesso anno successe Adriano V, il quale subito dopo la sua esaltazione sospese la bolla di Gregorio X, e ne fece dai Cardinali sottoscrivere in concistoro la sospensione, avendo in animo di riordinarla meglio, come attesta Giordano, autore contemporaneo, presso il Rinaldi, ma egli morì passati trentanove giorni. Nel medesimo giorno, in cui venne eletto Giovanni XXI, cioè a' 20 settembre 1276, sospese la bolla di Gregorio X, non perchè egli volesse, che la pontificia elezione si prolungasse, chè anzi ardentemente desiderava si facesse con sollecitudine, ma perchè credeva non potersi mandare ad effetto, essendo stato uno de' Cardinali, che sottoscrissero la sospensione di Adriano V, ed a' 30 settembre vi spedì l'analoga bolla *Licet*, presso il Bull. Rom. t. III, p. II, p. 20. Dopo la morte di lui, gli otto Cardinali di cui componevasi il sagro Collegio, aveano fatto trascorrere due mesi di sede vacante, senza accordarsi nella scelta del nuovo Papa, il perchè, i viterbesi disgustati di tal indugio, rinchiusero i sagri elettori nel palazzo della città, e con tuttociò Nicolò III non venne eletto se non dopo sei mesi, ed otto giorni di sede vacante.

Morto Nicolò III a Soriano, in Viterbo si radunarono i Cardinali per dargli il successore; ma violata dai viterbesi la libertà del conclave, per istigazione di Riccardo Annibaldi, che n'era il custode, vi entrarono eglino con violenza per imprigionare i due Cardinali Matteo e Giordano Orsini, parenti di Nicolò III, col pretesto ch'essi ritardassero l'elezione del nuovo Papa, per cui i Cardinali che restarono liberi, elessero, dopo sei mesi di sede vacante, Martino IV, a' 22 febbraio 1281. Passato

questi a miglior vita a' 28 marzo 1285, e celebrate l'esequie per tre giorni solamente, nel primo di aprile i Cardinali, senza rinchiudersi in conclave, concorsero con un solo scrutinio concordemente nell'esaltare Onorio IV, *Savelli*. Essendo questi morto in s. Sabina sul monte Aventino, dove avea fatta continua residenza colla curia, i Cardinali, in osservanza della prima legge di Gregorio X, si adunarono in quel pontificio palazzo, per dare il capo alla Chiesa universale; ma essendo essi maltrattati da quell'aria, troppo soggetta a' venti australi, abbandonato il monte Aventino, si ritirarono a prendere aria salubre, differendo a miglior tempo l'elezione. Cessata poi col freddo dell'inverno l'epidemia, ritornarono allo stesso luogo, dove, con voti concordi, elessero Nicolò IV a' 22 febbraio 1288, dopo dieci mesi, e diciotto giorni di sede vacante. Questo fu il primo conclave, che si tenne in Roma dopo le leggi di Gregorio X.

Passato Nicolò IV al riposo eterno a' 4 aprile 1292, i Cardinali poco si curarono della reclusione del conclave prescritta da Gregorio X, e, come si è detto, sospesa dai successori di lui, e però discordi nei loro sentimenti, ebbero priva la Chiesa di pastore per ben due anni, tre mesi, e due giorni, che passarono fino all'elezione di Celestino V; ciò che senza dubbio provenne dal non essere osservato il salutare rigore prescritto da Gregorio X, dopo il quale, come nota il Panvinio, i Pontefici Nicolò III, Martino IV, Onorio IV, Nicolò IV, e Celestino V tutti furono eletti senza la clausura del conclave, e senza le regole fatte dallo stesso Gregorio X. Mosso adunque Celestino V dalla lunga sede vacante, che avea preceduto la sua assunzione al pontificato, e persuaso di essere utilissima la costituzione di Gregorio X a porgere rimedio alla fatale lunga vacanza della Sede, subito dopo la sua elezione volle ratificarla, confermando le leggi nella medesima contenute, con tre bolle, che a questo fine pubblicò; la prima in Aquila, ove fu coronato, *Quia in futurum*, data a' 28 settembre 1294; la seconda in s. Germano, *Pridem*, data a' 27 ottobre 1294; e la terza in Napoli, *Constitutionem*, de' 10 dicembre 1294; tutte e tre presso il Rinaldi, *Append.* tom. XIV, p. 633. e seg. Coll'autorità di esse furono da Celestino V ristabilite le rigorose leggi del conclave da Gregorio X prescritte; per cui non ebbero più luogo le lunghe sedi vacanti per l'elezione pontificia. Queste costituzioni di Celestino V, che pienamente ristabilirono quella di Gregorio X, furono confermate dal suo successore Bonifacio VIII, che le fece registrare nel VI libro delle Decretali, lib. I, tit. V, cap. 3.

Le costituzioni di Celestino V erano state esattamente osservate nell'elezione di Bonifacio VIII in Castelnuovo presso Napoli, come dimostrano il Cardinal Giacomo Stefaneschi, *De elect., et coronat. Bonifacii VIII*, lib. I, cap. 1; il Pagi, *Breviar. gest. PP. RR. in vita Bonif. VIII*, n. 1: ed il Catalani, *Commentar. in Caerem. S. R. E.* pag. 6, n. 17, contro il Papebrochio *In conatu ad Bened. XI* n. I, pag. 395; il quale pretende che in Benedetto XI, successore di Bonifacio VIII cominciasse ad osservarsi la legge di Gregorio X, di

frammettere nove giorni tra la morte del Pontefice, e l'ingresso dei Cardinali in conclave, ed in fatti dopo la rinunzia del pontificato fatta solennemente da Celestino V in Castelnuovo, ivi dopo nove giorni entrarono i Cardinali in conclave, e subito nel seguente concordemente si dichiararono per Bonifacio VIII. Da Celestino V adunque, e da Bonifacio VIII riprese la costituzione di Gregorio X quel vigore, che più non aveva dopo la sospensione di Adriano V, e di Giovanni XXI. Quindi avvenne che essendo morto Bonifacio VIII agli 11 ottobre 1303, i Cardinali, celebrati i novendiali delle esequie, nel giorno decimo cioè a' 21 dello stesso mese entrarono in conclave nel palazzo Vaticano, ove Bonifacio VIII era passato all' altra vita, ed in sua vece esaltarono al trono pontificale nel seguente giorno Benedetto XI, con un solo scrutinio, siccome egli stesso scrisse nella lettera enciclica della sua creazione, che fu la prima che seguì nel conclave Vaticano dopo le leggi di Gregorio X.

La stessa osservanza della costituzione Gregoriana si praticò dai Cardinali dopo la morte di Benedetto XI, seguita nel convento dei domenicani di Perugia ai 7 luglio 1304 per l'elezione dell'assente *Clemente V (Vedi)*, che si effettuò nel modo che dicemmo a quell' articolo, ed ai 5 giugno 1305, ch'era la vigilia di Pentecoste. A Bordeaux l'eletto ricevette la notizia, che da semplice arcivescovo di quella diocesi, era stato innalzato alla veneranda cattedra del principe degli Apostoli. Tuttavolta volle continuare a trattarsi da arcivescovo finchè non ebbe il decreto di sua elezione, che il sagro Collegio gli mandò dal conclave per Guy abbate di Beaulieu, Pietro di Montichiello, ed Andrea Hugugio, entrambi uffiziali della corte romana, e deputati dal conclave, i quali giunsero a Bordeaux ai 22 luglio; per lo che Clemente V avendo prestato il suo consenso, col quale atto si compie la canonica elezione, incominciò a vestire, e a procedere da Papa. Se non che lungi dal recarsi a Perugia per incoronarsi, come gli avevano scritto i Cardinali, e come avevano fatto Clemente IV, e Gregorio IX eletti assenti dal conclave, invitò quelli in vece a recarsi nella Francia, si fece coronare in Lione, e fermò come si disse la residenza in Avignone. In progresso venendo Clemente V in cognizione, che alcuni Cardinali andavano spacciando, che la costituzione di Gregorio X si poteva dal sagro Collegio modificare, correggere, e mutare, condannò questa sentenza, dichiarando nel 1308 nullo tuttociò che essi vi facessero, ed inoltre lo confermò di nuovo colla Clementina *Ne Romani*, 2 *Elect.*, lib. I tit. 3, data nel concilio generale XV di Vienna in Francia celebrato nel 1311.

Nella Linguadoca morì Clemente V, per cui i Cardinali fecero il conclave in *Carpentrasso* (*Vedi*), con quegli avvenimenti che a tale articolo si narrano insieme all'incendio del conclave, per cui furono costretti i Cardinali uscirne per un' apertura operata nel muro. Poscia i Cardinali dispersi furono costretti ad entrare nel conclave, che si tenne nel convento de' domenicani di Lione, dove dopo quaranta giorni, e la sede vacante di quasi ventinove mesi, fu eletto Giovanni XXII a' 28 giugno 1316. Il

primo de' cinque conclavi tenuti in Avignone ebbe luogo per la morte di Giovanni XXII nel 1334, e ne fece la guardia il conte Monasi siniscalco di Roberto re di Napoli allora sovrano di Avignone, non che il conte di Noailles maresciallo della corte Romana, e governatore della contea Venaissina della santa Sede. Indi nel detto conclave del 1334 fu eletto Benedetto XII, in quello del 1342 Clemente VI, in quello del 1352 Innocenzo VI, nel secondo giorno eletto da ventotto Cardinali: fu sollecita l'elezione perchè procedesse libera, e senza la potente influenza di Giovanni II re di Francia, che premurosamente recavasi ad Avignone per avere un Papa a suo genio. Dipoi Innocenzo VI coll'autorità della Bolla, *Sollicitudo pastoralis*, data apud Villam novam Avenionensis dioecesis, die 6 julii 1353, *Bull. Rom.* tom. III, par. II, pag. 316, cassò tutte le leggi che i Cardinali avevano stabilito in questo conclave, come contrarie al pontificio diritto. » Pacta inita inter Cardinales » post obitum Clementis VI, quae » sicut caeteri Cardinales, juravе» rat observanda, cassat, irritat, » tamquam opposita constitutioni» bus Gregorii X, et Clementis V, » jubentium sede vacante nihil » peragi debere a Cardinalibus, » quod laederet Pontificiam aucto» ritatem, sicut illa pacta laede» bant ". Sui capitoli che i Cardinali fecero in alcuni conclavi, si tratta al volume X, pag. 6 e 7 del *Dizionario*.

Nel 1362 fu creato Papa Urbano V, assente, senza essere Cardinale, per cui dal conclave i sagri elettori gli spedirono il decreto della seguita elezione, la quale solo pubblicarono all' arrivo di lui in Avignone, continuando nel frattempo a celebrare il conclave come se l'elezione non fosse conchiusa. Gli successe dopo un sol giorno di conclave Gregorio XI, che avendo riportato in Roma la pontificia residenza, morì nel Vaticano, ove si celebrò il conclave, che descrivesi per la sua importanza al volume III p. 200 e seg., e volume IV p. 84 del *Dizionario*. Nel volume poi XIII p. 251 si dice a chi i Cardinali affidarono la custodia del conclave. In questo celebre conclave fu fatto Papa Urbano VI, sotto del quale insorse il grande e lagrimevole scisma di Avignone, in cui successivamente divennero antipapi Clemente VII, Benedetto XIII, Clemente VIII, e Benedetto XIV, de' quali si parla agli articoli *Antipapi* ed *Avignone* (*Vedi*). All'articolo poi Elezione de' Pontefici riportansi quelle di Bonifacio IX, Innocenzo VII, Gregorio XII, e Giovanni XXIII, non che quelle di Alessandro V eletto nel 1409 nel concilio di Pisa, e quella di Martino V eletto nel 1417 in quello di Costanza. In quello di Pisa intervennero i Cardinali del partito Romano, e del partito Avignonese, i quali in numero di ventitre si rinchiusero in conclave ai 15 giugno, cioè nell'episcopio, di cui fu data la custodia a Filiberto Nalac, gran maestro de'cavalieri di Rodi, ed ai 26 di detto mese conchiusero l'elezione di Alessandro V, sebbene in Rimini ed altrove vivesse Gregorio XII, ed in Avignone l'antipapa Benedetto XIII. Nel concilio poi di Costanza, dopo la deposizione di Giovanni XXIII ch'era successo ad Alessandro V, della generosa rinunzia di Grego-

rio XII, e della degradazione e scomunica di Benedetto XIII, ventitre Cardinali de' tre nominati si rinchiusero in conclave con trenta prelati, cioè delle cinque nazioni di cui formavasi il concilio, e furono sei italiani, ed altrettanti francesi, tedeschi, spagnuoli, ed inglesi. L'imperatore Sigismondo, ch'era al concilio, disceso dal trono, dopo che il concilio ebbe fatto tal decreto per terminare il lungo scisma, toccò colla mano la croce, e gli evangeli, recatigli al trono da due Cardinali, per giurare solennemente, che avrebbe difeso gli ordini, che il concilio avea formato intorno al conclave, in tutto conformi alla costituzione di Gregorio X, ed introdusse gli elettori in conclave nel palazzo della comunità di Costanza, del quale conclave fu fatto guardiano il francese Ludovico de la Palù, vescovo di Morienna e poi Cardinale, con altri signori, che alcuni dicono sino al numero di ventiquattro, fra' quali il gran maestro di Rodi non partì più dalla custodia del conclave. Vi entrarono gli elettori agli 8 novembre tre ore dopo mezzo giorno, e nel terzo giorno del conclave agli 11 novembre cospirarono la maggior parte nel Cardinal Ottone Colonna, che prese il nome di Martino V, ed ebbe la gloria di terminare lo scisma.

Eugenio IV, e Nicolò V successivamente furono eletti nel conclave tenuto nel convento della Minerva. Narra il Burcardo, che nel conclave per l'elezione di Nicolò V, » i tre Cardinali capi d'ordine, » col consenso di tutto il sagro » Collegio, posero alla custodia » delle porte le guardie con tal or- » dine, cioè alla custodia del Cam- » pidoglio fu posto il procura- » tore dell'Ordine degli scalzi; la » custodia di Castel s. Angelo non » fu per allora mutata; fu ordi- » nato che il conclave si dovesse « fabbricare nella chiesa della Mi- » nerva, benchè li canonici vi con- » travvenissero, dicendo, essere be- » ne farlo nel palazzo Vaticano, » dove abitava il Papa quasi di » continuo, per essere luogo più » sicuro. Allora molti de' baroni » romani vennero al conclave per » voler intervenire all'elezione del » Pontefice futuro, ma il sagro » Collegio a questo non acconsen- » tì, dubitando, ch'essi, con qual- » che stratagemma, ovvero impeto » tirassero chi più loro aggradisse » alla somma dignità, o con qualche » altro impedimento maculassero » l'elezione; sospettando di qualche » scisma. Tra tutti li baroni Ro- » mani non fu alcuno, che a que- » sta espulsione facesse resistenza » maggiore, del sig. Gio. Battista » Savelli, uomo nobile, e di età » grave, il quale con grande ani- » mosità di cuore diceva, che pel » *jus* antico gli toccava quell'ono- » re, e che era obbligato ponervi » la vita; ma con tutto ciò fu ne- » cessario, che a queste ragioni » pubblicamente cedesse; con la » quale occasione i romani ancora » con bella circostanza furono li- » berati da molti carichi, che già » anticamente ad essi erano stati im- » posti. Frattanto il conclave fu » eretto nella chiesa della Minerva, » nel pubblico dormitorio, custo- « dito sotto quattro chiavi, le quali » tenevano separatamente quattro » personaggi, cioè l'arcivescovo di » Ravenna, quello di Aquileja, e » di Sermoneta, ed il vescovo An- » conitano, i quali tutti facevano re-

» sidenza in Campidoglio, alla cu-
» stodia de' quali era stato posto
» dal Collegio, l'ambasciatore dei
» cavalieri di Rodi. Passato il de-
» cimo giorno dopo la morte della
» fel. mem. di Papa Eugenio IV,
» e finite le esequie, tutti i Cardi-
» nali sulle ore venti si congrega-
» rono alla chiesa della Minerva,
» nel qual giorno fatta la congre-
» gazione, solennemente si dette
» il giuramento solito a tutti gli
» officiali, e così unitamente dai
» chierici intonato l'inno: *Veni*
» *Creator Spiritus*, con ogni som-
» missione di capo, ed occhi, i
» Cardinali processionalmente en-
» trarono in conclave ". Del con-clave tenuto sotto Eugenio IV in *Basilea* (*Vedi*), dove fu eletto l'ul-timo antipapa Felice V, se ne par-la a quell'articolo.

Dopo la morte di Nicolò V nel 1455 s'incominciò senza interru-zione sino al secolo corrente a te-nere il conclave nel palazzo Vati-cano, dove fu eletto Calisto III, dopo che un veemente discorso fat-to in conclave, dal Cardinal Alano de Cetivo, gettò a terra il partito che voleva innalzare il Cardinal Bessarione. Come dice il Burcar-do, fu annunziata al popolo l'ele-zione di Calisto III, dalla solita fi-nestra del conclave. Quindi nel conclave del 1458 gli fu dato a successore Pio II, cioè nell'atto del-l'accesso come Calisto III, siccome lo stesso Pio II, già Enea Silvio Piccolomini sanese dice ne' suoi *Commentari*, nel lib. I. Egli fu eletto nel terzo giorno di conclave, in cui morì il celebre Cardinal Domenico Capranica; al Cardinal Prospero Colonna mancò un solo voto; e quel che più fu mirabile in questo conclave è che nella not-te precedente all'esaltazione di Pio II, quasi tutti i Cardinali erano determinati ad eleggere il Cardinal d'Estouteville, perchè stimavano il sanese Enea Piccolomini debole di salute. Il Bercastel nell' *Histoire de l'Eglise* tom. XVI, p. 121, dice essere durato il conclave sette o otto giorni, ed essere stato nondi-meno uno de' più fecondi di brighe degne di osservazione; ne fa lun-go dettaglio, ed in fine saviamente riflette, ciò che si deve avere in simili conclavi sempre da tutti avanti gli occhi; che nelle fazioni, e negli intrighi de' conclavi, talvol-ta le passioni umane disposero del-la sede apostolica, o per meglio di-re influirono ed ebbero gran parte nella scelta del nuovo Papa: ma è pur vero, che la mano invisibile, la quale sostiene la cattedra di s. Pietro, le confuse, anzi sovente le fece servire per collocarvi colui, che la Provvidenza divina nei suoi eter-ni consigli avea preordinato. Sulla forma poi di questo conclave, non riuscirà discaro l'apprenderla dal suddetto Burcardo. » Fu fatto il con-
» clave, dice egli, nel palazzo del
» Papa a s. Pietro, nel quale si
» serrarono due sale, e due cap-
» pelle, nella maggiore si fecero die-
» ci camere, dove gl' illustrissimi
» Cardinali avessero a mangiare, e
» dormire; la minore, che è detta
» la cappella di s. Nicolò, fu ri-
» servata per l'elezione del sommo
» Pontefice, tutte le altre per ri-
» creazione, e passaggio de' Cardi-
» dinali, e conclavisti ". Racconta inoltre tale autore, che fra le bel-le parlate fatte dal Cardinal Pic-colomini, appena entrato in con-clave, a' suoi colleghi, disse che *Dio è quello che dà il papato, e non gli uomini, e che il Pontefice ro-*

mano è solo eletto da Dio. Va osservato che in questo conclave in alcune schedule furono nominati due o tre soggetti colla tacita condizione però che fosse preferito il primo nominato, e non avendo voti bastanti alla elezione succedesse l'altro, acciocchè più facilmente i Cardinali si accordassero per alcuno. Anzi il Cardinale Latino Orsini nella sua schedula ne nominò sette. Pubblicato lo scrutinio si trovò che il Piccolomini aveva nove voti, e sei il Cardinale Estouteville ambizioso del pontificato. Allora procedendosi alla votazione per accesso, alzatosi in piedi il Cardinal Roderico Borgia, disse: *io mi accosto ad Enea Piccolomini.* Facendo altrettanto Giacomo Cardinale di s. Anastasia, disse: *ed io ancora mi accosto al Sanese;* finalmente il Cardinal Prospero Colonna, ebbe la gloria di pronunciare il Papa, e levatosi in piedi, disse: *io mi accosto al Cardinal Enea, e lo faccio Pontefice,* onde tutti i Cardinali corsero ad adorarlo. Allora il Cardinal Piccolomini proruppe in un dirotto pianto, ed avendogli detto un Cardinale, che anzi doveva rallegrarsi, rispose: *Laetari tanto fastigio imperii illi possunt, qui labores, et pericula non cogitarent.*

Pio II morì nel 1464 in Ancona a' 14 agosto, ed il suo cadavere fu portato in Roma dai Cardinali ch'erano in sua compagnia, e nel palazzo Vaticano nel solito conclave, e nel primo scrutinio con singolare ammirazione di tutti a' 30 di detto mese venne eletto Paolo II. Il conclave non si fece in Ancona perchè incomodava ai Cardinali vecchi l'andarvi. In questo conclave si attribuisce l'origine, e la rinnovazione delle leggi, o capitoli che i Cardinali facevano nei conclavi per la buona amministrazione del pontificato, i quali tutti giuravano di osservare, come si disse più sopra. Passati tre giorni di conclave in cui si rinchiusero ventisei Cardinali, a Sisto IV ch'era stato eletto nel precedente conclave di diciotto Cardinali, successe Innocenzo VIII. Fra gli elettori vi fu il Cardinal Ascanio Sforza, sul quale mosso dubbio se dovesse avere voce attiva e passiva nel conclave, fu dal sagro Collegio determinato affermativamente, com'erasi anteriormente praticato in altre eguali circostanze. I Cardinali componenti il sagro Collegio erano trentuno, ma cinque stavano nelle rispettive diocesi; tuttavolta il numero di ventisei si ritenne superiore a quello de' precedenti conclavi, dappoichè va osservato che soli quattordici Cardinali intervennero al conclave per Eugenio IV, diciotto a quello per Nicolò V, quindici per Calisto III, diciotto per Pio II, venti per Paolo II, e diciotto pel predecessore Sisto IV. Innocenzo VIII confermò i capitoli formati nel suo conclave, e giurati per l'osservanza, beneficò quelli che concorsero alla sua esaltazione, facendo generale di s. Chiesa il fratello del Cardinal Giuliano della Rovere: donò al Cardinal Colonna venticinque mila scudi, al Cardinal Savelli il feudo di Monticelli, al Cardinal d'Aragona, figlio del re di Napoli, diede Pontecorvo, e il suo palazzo, ed al Cardinal di Parma la villa della Magliana.

Nel conclave per l'elezione di Alessandro VI si trovavano ventitre Cardinali, essendone quattro assenti. Il Panvinio, nella *vita di Alessandro VI,* il Surita, *Annali*

tom. V, lib. 1, c. 12; Mariana lib. 26, cap. 2; Raffaele Volterrano, il Rinaldi all'anno 1492, n. 24, ed altri autori, scrissero che molti Cardinali furono guadagnati, e corrotti coll'oro, ed allettati con promesse di benefizj, cariche, e lucrosi offizi, ma che essi furono i primi a sperimentare l'ingratitudine di Alessandro VI coll'esilio, colla prigionia, e in altri modi. Giova qui comtemplare ed ammirare gli arcani consigli della divina Provvidenza, ed inesorabile giustizia, giacchè quelli che diedero il voto per siffatte condizioni, tutti soggiacquero oppressi dalle calamità, dal carcere, e dallo spoglio di quanto possedevano, a cagione principalmente della rapacità del noto duca Valentino. Il Becchetti crede calunnioso quanto fu scritto sull'elezione di Alessandro VI.

Pel breve pontificato di 26 giorni in cui visse Pio III, i Cardinali ritornarono in conclave, raccontandone il modo il Burcardo. » Il » martedì ultimo del mese di ottobre si strinsero insieme trenta» cinque Cardinali, e celebrata la » messa dal Cardinal Alessandrino, » si avviarono tutti processional» mente in conclave, cantando con» tinuamente i canonici di s. Pie» tro l'inno: *Veni Creator Spiritus*, » ed appresso l'antifona: *Emitte* » *Spiritum tuum.* Tutti i custodi » del sagro palazzo l'uno dietro » all'altro secondo il costume die» dero il giuramento di fedeltà » in mani del Cardinal camerlengo. » Intorno alle 21 ore fu fatta » congregazione dalle loro signorie » illustrissime nella terza sala, nella » quale furono conclusi i capitoli, e si » ordinò che si sottoscrivessero per il » Papa futuro ". Nel precedente conclave eziandio furono dai Cardinali stabiliti dei capitoli utilissimi alla riforma della disciplina ecclesiastica, e tali che Pio III in concistoro avea detto di voler fare eseguire. In questo conclave poi prima che fosse serrato, e nella notte stessa dell'ingresso de'Cardinali, fu eletto Giulio II, e confermato nello scrutinio della seguente mattina. Per morte di Giulio II nel 1513 i Cardinali si recarono in conclave, il quale fu chiuso ad ore 23, quindi alle tre ore di notte vi entrò il Cardinal Adriano ch'era assente. Per opera de'Cardinali più giovani venne eletto Leone X; ed il Cardinal Alfonso Petrucci annunziò al popolo la elezione con queste parole: *Pontificem habemus Leonem X, ac vigeant valeantque juniores*, come racconta il Ciacconio, sebbene fu il Cardinal Farnese che ne pubblicò l'elezione, come primo dell'ordine de'diaconi. In tal guisa restarono deluse le speranze di Massimiliano I, il quale allora vedovo (se è vero ciò che scrive il Lenglet, *Principj della storia per la gioventù*, t. VII, parte II), credette di cambiare il manto imperiale per la pontificia tiara. *V.* il Mariana lib. 30. capo 5, ove tratta di questo stesso desiderio di Massimiliano I. La sua lettera all'arciduchessa Margherita sua figliuola, pubblicata dal Godefroy, è un testimonio manifesto di questo bizzarro disegno, per cui egli aveva già guadagnato alcuni Cardinali, e voleva prendere in prestito del danaro, sperando con esso di guadagnare il restante delle voci necessarie alla sua esaltazione al pontificato.

Alla morte di Leone X venne osservato che nel conclave entrarono trentanove Cardinali, numero

che per l'addietro non erasi mai veduto, giacchè il defonto ne avea creati quarantadue. L'eletto fu Adriano VI allora dimorante nella Spagna, e non conosciuto, per cui i Cardinali nell'uscire dal conclave furono bersaglio delle ingiurie della plebe: fu notato ancora che in questo conclave nello scrutinio del primo di gennaio si trovò una cedola o schedula, che nominava tredici soggetti, per lo che si sdegnarono molti Cardinali, e volevano aprirla, ma non fu fatto: nelle altre schedule erano annotate le nomine da uno sino a cinque. Nel conclave fatto per morte di lui nel 1523, ne fu data la custodia al gran maestro dell'Ordine Gerosolimitano, e per opera principalmente de'Cardinali giovani restò eletto Clemente VII, per atto di adorazione, nel quale accettando la suprema dignità volle tuttavia che si facesse lo scrutinio, per la cui libertà, protestò di cedere a qualunque ragione, che per la seguita adorazione avesse acquistato, ma fatto lo scrutinio venne concordemente confermato. Nel medesimo conclave, come nel seguente, ebbe diversi voti pel pontificato Nicolò Scomberg arcivescovo di Capua, che poi Paolo III creò Cardinale. Nel saccheggio di Roma, operato dai soldati di Carlo V, per la maggior parte luterani, rivestiti delle cappe de'Cardinali deposero Clemente VII, e contraffacendo le osservanze del conclave, ciascuno diede il voto a Lutero, che di comun consenso fu proclamato Papa da sì ridicola, ed abbominevole adunanza.

Memorabile fu il conclave per l'elezione di Paolo III, non solo perchè nel primo giorno di conclave fu conchiusa prima per ispirazione poi per iscrutinio, ma per essersi trovate con nuovo esempio le schedule poste nel calice non sigillate, ma aperte, ciò che dimostra quanto gli elettori furono costanti nell'approvare l'elezione, che avevano fatta per ispirazione. Per morte di Paolo III essendovi gran timore nella città perchè Ascanio Colonna avea ripreso Paliano ed altri castelli a lui confiscati, fu perciò data la custodia di Roma ad Orazio Farnese, nipote del defonto, e prefetto della città, con quattro mila uomini, e quattro tribuni: mentre la custodia del Vaticano, e del conclave, il sagro Collegio l'affidò a Nicolò Orsini con cinquecento soldati, oltre gli svizzeri. Per l'addietro nel decimo giorno della sede vacante i Cardinali si rinchiudevano in conclave, ma in questo fu differito l'ingresso al decimo nono giorno, avendo richiesta tal dilazione i Cardinali francesi, per dar tempo all'arrivo dei connazionali, aggiungendo essi alle richieste, le minacce che il loro re non avrebbe prestato ubbidienza a quello, che avanti l'arrivo de'Cardinali forestieri fosse eletto. Si vide ancora di raro in questo conclave l'introduzione di sei medici, ed altrettanti chirurghi, lo che non aveva, nè si rinnovò poi l'esempio, avendo i Cardinali deputati del conclave stabilito, che tutte le nazioni vi avessero i loro medici, per cui ne assegnarono tre italiani per quelli di tal nazione, un tedesco pegli alemanni, un francese pei galli, ed uno spagnuolo pei nazionali. All'articolo biografico di ciascun Pontefice si riporta in compendio, il modo come successe la di lui elezione, e perciò la influenza esercitata ne'conclavi dai Cardinali protettori di regni, e repubbliche

coi loro aderenti, e dai Cardinali ambasciatori, e ministri presso la santa Sede, lo che viene pure trattato all'articolo *Esclusiva del Pontificato (Vedi)*; la quale ne'conclavi diedero i Cardinali protettori, o ministri delle corone.

S. Pio V nel 1567 pubblicò la famosa bolla *Admonet nos*, in cui si vieta d'infeudare od alienare qualunque città e luogo de'domini della Chiesa Romana, e perciò comandò che i Cardinali ne giurassero l'osservanza prima di entrare in conclave, e il nuovo Papa dopo l'elezione. Appena eletto Gregorio XIV donò ad una gran parte de' Cardinali mille scudi per ciascuno, in compenso delle spese ch'essi avevano fatte in conclave. L'ultima malattia che condusse al sepolcro Gregorio XIV, talvolta lo fece credere prossimo alla morte, per lo che tre volte furono spediti corrieri ai Cardinali vescovi, e forestieri invitandoli al conclave, molti de'quali si misero in viaggio per Roma, dove alcuni arrivarono trovando il Papa ancor vivente, laonde fecero ritorno alle proprie diocesi, e il Cardinal Giojosa in Francia; ma giunto a Rimini dovè retrocedere per la notizia della seguita morte di Gregorio XIV. Di grande importanza riuscì il conclave in cui venne eletto *Clemente VIII* (*Vedi*), al qual articolo se ne riportano le particolarità, ed altre al Vol. XI pag. 68 del *Dizionario*. Si deve avvertire che per riguardo al numero dei Cardinali entrati nei conclavi, la discrepanza degli storici avvenne, perchè alcuni contarono quelli entrati nel dì dell'ingresso, oltre quelli, che si trovarono presenti all'elezione.

Nel conclave per l'elezione di Gregorio XV, che durò un sol giorno, fu governatore di esso monsignor Varese, il quale non lo potè chiudere sino alle nove ore della notte, per la resistenza che gli fece più volte l'ambasciatore di Francia, che fu l'ultimo ad uscirne, impegnato nelle dette ore a trattare coi Cardinali suoi aderenti, e protettore del regno sulla causa dell'elezione, sebbene non si effettuò in favore del Cardinale Campora, portato dal Cardinal Bentivoglio aderente de' francesi. Dopo la morte di Gregorio XV a' 19 luglio 1623 fecero l'ingresso in conclave cinquantadue Cardinali, a quali si aggiunsero tre altri, osservando tutti il cerimoniale, e i saggi regolamenti prescritti dal defonto sul conclave ed elezione. A cagione della stagione estiva, e per la moltitudine de' Cardinali, e conclavisti chiusi in conclave, l'aria divenne infetta, e dopo dodici giorni eransi già malati dodici Cardinali di febbre, per cui ne uscirono Peretti, Gherardo, e poi Borghese che avea domandato licenza per ritirarsi non fece in tempo, perchè a' 6 agosto fu sublimato al triregno Urbano VIII. Però usciti i Cardinali dal conclave quasi tutti si ammalarono, alcuni morirono, come accadde alla maggior parte dei conclavisti, anzi lo stesso Papa non andò esente da infermità, dovendosi perciò differire la coronazione ai 29 settembre, in cui fu fatta sebbene convalescente. Dipoi Urbano VIII nell'anno 1625 nel Vaticano istituì un archivio per uso de' Cardinali radunati in conclave.

Chiuso che fu il conclave nel 1644 per morte di Urbano VIII, ed elezione di Innocenzo X, i Cardinali Barberini fratello, e nipote

del defonto, si mostrarono offesi del duca Savelli maresciallo del conclave, perchè non volle permettere, che se ne custodissero le chiavi da d. Taddeo Barberini prefetto di Roma, che il sagro Collegio nella prima congregazione, avea confermato nella carica di generale di s. Chiesa, modificandone l'autorità. Nel conclave del 1676 per morte di Clemente X fu inventato il nome di *zelanti*, per quei Cardinali che nel conclave per puro zelo, senza rispetti umani attendono ad elevare al pontificio trono il più degno; ed infatti questi elettori dopo diversi trattati, non avendo più riguardo alla resistenza del Cardinal Benedetto Odescalchi, nel dopo pranzo de' 20 settembre, discesero in cappella, e quivi tutti i Cardinali andarono a baciargli la mano, ciò che basta per compiere la legittima elezione del capo della Chiesa; e fattosi nel seguente giorno lo scrutinio, in cui ebbe diecinove voti, restò eletto nell'accesso con tutti; e superandosi la sua renitenza, per le riflessioni del discapito che avrebbe portato alla Chiesa il prolungamento del conclave, accettò e prese il nome d' Innocenzo XI. *V.* Rinunzia al pontificato, e renitenza in accettarlo. In questo conclave entrarono sessantasette Cardinali, ed il segretario del medesimo Guido Passionei fu grandemente sfregiato nel volto da mano incognita, per cui il sagro Collegio pose il premio di diecimila scudi, e la liberazione di tre banditi, a chi ne avesse scoperto il reo. Per fare poi la spesa necessaria del conclave, essendo la Camera apostolica esausta di denaro stabilì il sagro Collegio, che dal castel s. Angelo si estraessero venticinque mila scudi; nel giorno dell'ingresso trentacinque elettori si fermarono nelle loro celle, gli altri vi si recarono nel dì seguente, per cui il principe Savelli maresciallo del conclave, la sera colle solite formalità lo chiuse.

Dopo la morte di Alessandro VIII nel conclave del 1691 per l' elezione d' Innocenzo XI, per Roma si fecero molte scommesse che il Papa sarebbe stato eletto prima della festa di s. Caterina da Siena, cui la Chiesa celebra a' 30 di aprile, come quella che tanto cooperò al ritorno di Gregorio XI da Avignone in Roma, giacchè erasi osservato, che in quel tempo dopo tal epoca la santa Sede non era mai stata vacante. Altrettanto si diceva della festa dei bb. apostoli Pietro, e Paolo, che dopo Martino V non erasi celebrata senza il Sommo Pontefice. Laonde il primo esempio in contrario lo diede questo conclave, che durò dai 12 febbraio ai 12 luglio. Nel medesimo prima della festa di Pentecoste si attaccò furiosamente il fuoco vicino alla cella del Cardinal Altieri, per cui ad estinguerlo fu necessario aprire le porte e la clausura del conclave per farvi entrare la gente occorrente, e fu detto che un *Agnus Dei* di quelli benedetti dal ven. Innocenzo XI gettato nelle fiamme per virtù divina lo estinguesse. L' impudente e satirico Pasquino disse allora: *che lo Spirito Santo era venuto su quelli Apostoli con lingue di fuoco;* ma i Cardinali zelanti applicarono il castigo alla divisione degli elettori. Quindi l'eletto Innocenzo XII, avendo con bolla, *Romanum decet Pontificem*, abolito il nepotismo, obbligò i Cardinali a giurarla nell' ingresso in con-

clave, e i successori dopo seguita la elezione. Diversi esempi di alcune delle principali solennità in cui celebravasi il conclave, e di ciò che per esse fece il sagro Collegio in conclave, non che di alcune feste fatte dai Cardinali nelle proprie celle per alcun santo, si possono leggere nel volume IX, pag. 124, 125, e 126 del *Dizionario*.

Per morte di Giulio Savelli principe di Albano, terminò con lui la sua nobilissima prosapia, e l'esercizio della cospicua carica di maresciallo del conclave, subentrando ad esercitarla la principesca famiglia Chigi, ed il primo maresciallo fu d. Augusto Chigi, nominato nel 1712 da Clemente XI. Nel conclave per morte di questo Pontefice, il Cardinal Salerno uscì per malattia dal conclave, e solo vi rientrò il giorno avanti alla elezione d'Innocenzo XIII; ed al volume XIII, p. 251 e 252 del *Dizionario*, riportansi alcune notizie risguardanti le onorificenze, e l'autorità del maresciallo, e del governatore del conclave, il quale faceva piantare sulla piazza vaticana una trave colla corda, e le forche. Siccome poi Clemente IX avea abolito il governatore di borgo s. Pietro, affidandone la giurisdizione al governatore di Roma, eccettuato il tempo della sede vacante, che allora apparteneva al governatore del conclave, eletto dai Cardinali, perchè il Vaticano trovasi nella regione di Borgo, così quando Clemente XII destinò in perpetuo governatore del conclave il prelato maggiordomo *pro tempore*, passò in questo tal giurisdizione nella sede vacante, e pel primo nel conclave per l'elezione di Benedetto XIV l'esercitò il maggiordomo Girolamo Colonna poi Cardinale. Il conclave per l'elezione di tal Papa con aurea latinità fu descritto dal gesuita p. Cordara, ed il Cancellieri ne riporta tal descrizione a pag. 513 de' suoi *Possessi*. Tra i Cardinali, che ammalarono in questo conclave, rammenteremo il Cardinal Belluga preso da un colpo apopletico nella cappella degli scrutini; il Cardinal Lorenzo Altieri, ed il Cardinal Cenci, che n'era pure uscito per malattia, vi fece ritorno ottenendo il terzo conclavista. Tra gli addetti poi al conclave che per male ne uscirono, vi fu monsignor Cervioni sagrista. In questo conclave del 1740 sono degne di osservazione le notizie che si hanno registrate nell'archivio del sagro Collegio: » 1°. Addì 15 febbraio di detto anno uscì infermo dal conclave il Cardinal Ottoboni decano del sagro Collegio, e nel susseguente giorno 28 del medesimo, cessò di vivere e gli successe per decano dello stesso sagro Collegio il Cardinal Ruffo. 2°. Ai 12 del succeduto marzo morì in conclave il Cardinal Gio. Battista Altieri, il quale fece quivi stendere il testamento dal suo uditore abbate Fausto Cosatti. 3°. Addì 10 maggio uscì infermo dal conclave il Cardinal Porcia, che morì ai 10 giugno di quell'anno. 4°. Ai 24 di detto mese fu trovato morto nel suo letto il Cardinal Cenci, dopo avere celebrato la messa, e preso la cioccolata. 5°. Nella mattina del 17 agosto 1740 fu a pieni voti eletto in sommo Pontefice il Cardinal Prospero Lambertini arcivescovo di Bologna sua patria, il quale in venerazione di Benedetto XIII s'impose il nome di Benedetto XIV. L'improvviso concorso dei

» voti in lui avvenuto senza pre-
» cedente trattato, se non di poche
» ore dopo lo scrutinio vespertino
» del giorno innanzi, e dopo la
» ostinata diserzione di vari pre-
» lati, che in prima avevano avuto
» luogo per altri soggetti, e mas-
» sime pel Cardinal Aldovrandi,
» chiaramente dimostra che al Pa-
» pato non si ascende per voler
» degli uomini, ma che lo Spirito
» Santo quando gli piace rende
» degni gli elettori della scienza
» della sua divina volontà, coll'ispi-
» rare in un momento agli elettori
» stessi il consiglio di dare il voto
» a quel soggetto, che ha prede-
» stinato negli imperscrutabili suoi
» voleri. L'anzidetto conclave du-
» rò sei mesi: il numero de' Car-
» dinali, che votarono per cosiffatta
» elezione fu di cinquanta ". Anche il conclave del 1758 per morte di Benedetto XIV ed elezione di Clemente XIII fu descritto dal p. Cordara, ed il Cancellieri a p. 514 della citata opera, ne riporta la scrittura. A questo conclave il Cardinal Mesmer, creatura del defonto, essendo divenuto affatto privo della memoria, si astenne dall'intervenire; ed il Cardinal Bardi che per infermità era uscito dal conclave, vi fece ritorno per trovarsi all'adorazione del nuovo Papa.

A' 15 febbraio 1769 entrarono ventotto Cardinali in conclave per dare un successore a Clemente XIII, ma alcuni tornarono ai propri palazzi, recandosi la sera a tre ore a racchiudersi in conclave; quindi arrivarono al numero di quarantasei, e gli altri undici non si recarono in Roma. In questo tempo giunse nella città Pietro Leopoldo I gran duca di Toscana, per cui il sagro Collegio gli mandò col mezzo del maggiordomo e governatore del conclave monsignor Rezzonico, il donativo di centocinquanta portate di commestibili, le quali furono presentate da Rovere, maestro di casa del palazzo apostolico. Poscia giunse pure in Roma in incognito l'imperatore Giuseppe II: laonde il sagro Collegio sì a lui che al gran duca fratello fece godere due corse di barberi nella via del Corso, e l'incendio di una grandiosa girandola sul Castel sant' Angelo, ad onta che quel forte nel sabbato santo non dovette sparare alcun colpo, ciocchè fu pur vietato ad ognuno. Con raro esempio poi ambedue i principi, oltre diverse visite che avevano fatto al sagro Collegio alle ruote, ai 21 marzo, entrarono nello stesso conclave, nel modo che descrivesi alla biografia di *Clemente XIV* (*Vedi*), il quale fu il Papa che ne uscì eletto.

Nel conclave per l'elezione di Pio VI, che fu l'ultimo tenuto in Vaticano, giunse in Roma Carlo Teodoro elettore palatino; il perchè monsignor maggiordomo governatore del conclave, d'ordine del sagro Collegio si recò a visitarlo rimettendogli il regalo di cento portate di commestibili, secondo quanto allora praticavasi dalla corte Romana nella venuta de' sovrani. L'elettore perciò si recò al conclave a ringraziare i Cardinali capi d'ordine. In questo conclave il segretario del sagro Collegio erasi condotto per aiutante, il computista del medesimo sagro Collegio abate Toesca, che per infermità ne uscì, e fu rimpiazzato dal sollecitatore del sagro Collegio, d. Bartolommeo Cassoni. Morto Pio VI in Valenza di Francia si tenne il conclave nel monistero di s. Giorgio

de' monaci benedettini in Venezia, in cui si racchiusero trentaquattro dei quarantacinque Cardinali viventi, dai quali dopo sei mesi, e quindici giorni di sede vacante, e tre mesi e giorni quattordici di conclave fu eletto a' 14 marzo 1800 Pio VII. I *Diari di Roma* di quell'anno, e il Cancellieri ne' suoi *Possessi* fanno la storia di quel conclave. Quella poi de' successivi per morte di Pio VII, di Leone XII, e di Pio VIII, l'abbiamo dai medesimi Diari di Roma. Nell'odierno pontificato, e nell'anno 1833 il prelato maggiordomo Patrizi, ora Cardinale, pubblicò le *Regole, e disposizioni sulla custodia e conservazione dell' archivio de' maestri di cerimonie pontificie*, e per l'estrazione delle carte del loro archivio in tempo di conclave.

§ IV. *Elenco de' Cardinali che vissero assai, ed intervennero a molti conclavi, l'età de' quali con altre relative notizie sono alle loro biografie.*

Dopo cinquanta anni di cardinalato *Sindagero* o *Ruggiero* di Mayendorf, nel 1046 fu eletto Papa col nome di Clemente II.

Giacinto Bobò Orsini, dopo sessantacinque anni di cardinalato, e dopo essere intervenuto ai sagri comizi dieci volte, fu esaltato in quelli del 1191, ed assunse il nome di Celestino III.

Goffredo d'Alatri intervenne all'elezione di sette Papi, essendo stato Cardinale ventisei anni.

Guglielmo Bray fu a sette o otto conclavi, in venti anni di cardinalato.

Matteo Rosso Orsini si recò a tredici conclavi, e coronò cinque Pontefici, avendo goduto quarantatre anni la dignità cardinalizia.

Jacopo Colonna fu a sei conclavi, restando escluso da quelli per morte di Bonifacio VIII, e Benedetto XI per le censure fulminategli dal primo, e fu per quaranta anni Cardinale.

Napoleone Orsini coronò tre Papi, concorse all'elezione di sette, e per cinquantaquattro anni appartenne al sagro Collegio.

Jacopo Gaetani Stefaneschi si recò a cinque conclavi, e visse nella dignità quarantotto anni.

Angelo Maria da Sommariva fu a sette conclavi, morì decano del sagro Collegio, di cui per quaranta anni aveva fatto parte.

Gianlodovico Milano godette cinquantadue anni il Cardinalato.

Alessandro Farnese fu Cardinale quarant'anni, si recò a sette conclavi, nell'ultimo de' quali nel 1534 divenne Paolo III.

Francesco Pisani, ne' cinquantatre anni del suo Cardinalato, coronò due Papi, e si trovò ad otto conclavi.

Alessandro Farnese visse cinquantatre anni colla porpora, morì decano del sagro Collegio, dopo aver fatto parte di sette conclavi, e con grande influenza.

Nicolò Gaetani quarantasette anni fu Cardinale, e si trovò a sei dei sette conclavi, che adunaronsi sotto di lui.

Girolamo Simoncelli godette la porpora sessanta anni, ed intervenne dieci volte al conclave.

Jacopo Savelli quarantasette anni fu Cardinale, ed entrò in sette conclavi.

Giovanni Moroni visse trentacinque anni nel sagro Collegio di cui diventò decano. Intervenne a

cinque conclavi, e trovossi assente per l'elezione di Marcello II. In uno s. Carlo Borromeo lo voleva Papa, in altro ebbe ventotto voti.

Cristoforo Madrucci in trentasei anni di Cardinalato fu a sei conclavi, e giunse ad essere il decano de' Cardinali.

Carlo d'Armagnac visse sotto otto Pontefici quarantun anno colla porpora.

Giulio Feltre della Rovere fu trenta anni Cardinale, ed entrò in sei conclavi.

Carlo di Borbone in otto pontificati godè la dignità cardinalizia quarantadue anni, venendo per ultimo acclamato re di Francia col nome di Carlo X.

Luigi Cornaro in trentatre anni di cardinalato si trovò presente a cinque conclavi.

Lodovico Madrucci godette più di quaranta anni la dignità, ma nei sette conclavi cui si recò, molto abusò dell' influenza che gli dava l'autorità del re di Spagna Filippo II, per cui fu chiamato *il tiranno de' conclavi.*

Marco Sittico Altemps trentaquattro anni fu Cardinale, esercitando in sette conclavi grande autorità.

Innico Avalos d'Aragona trentanove anni fu decorato della porpora, e concorse all' elezione di sette Pontefici.

Alfonso Gesualdo morì decano del sagro Collegio, di cui fece parte quarantadue anni, ne' quali entrò in sette conclavi.

Marc'Antonio Colonna, sebbene sia stato Cardinale per soli ventidue anni, pure col suo suffragio diede opera all' elezione di sette Papi.

Tolomeo Galli di Como entrò in sette conclavi ne' quarantaquattro anni del suo cardinalato, in cui giunse al decanato del sagro Collegio.

Girolamo Rusticucci in trentatre anni di cardinalato fu a sei conclavi.

Francesco Sforza quarantadue anni godè la porpora, e morì di sessantadue. Ne' nove conclavi di cui fece parte assai influì nella grande opera dell' elezione, per l'estimazione in cui lo tenevano i colleghi.

Alessandro Damasceni Peretti in trentotto anni di cardinalato si trovò all'elezione di Urbano VII, Gregorio XIV, Innocenzo IX, Clemente VIII, Leone XI, Paolo V, e Gregorio XV, morendo trentasei giorni prima di quest'ultimo.

Domenico Pinelli con soli ventisei anni di cardinalato potè trovarsi a sei conclavi, e diventare il decano de' Cardinali.

Girolamo Bernerio in venticinque anni di cardinalato fu a sei conclavi.

Anton Maria Galli morì decano del sagro Collegio cui avea appartenuto ventiquattro anni, nel qual tempo entrò in sei conclavi.

Benedetto Giustiniani visse trentacinque anni colla porpora, nei quali assistette a sette conclavi.

Ascanio Colonna, ad onta che soli ventidue anni abbia goduto il Cardinalato, ciò non pertanto sei volte si trovò elettore ne' sagri comizi.

Anton Maria Sauli trentasei anni fece parte del senato apostolico; morì decano d'esso, ed intervenne ad otto conclavi.

Gio. Evangelista Pallotta concorse all'elezione di sei Papi ne' trentatre anni del suo cardinalato.

Federico Borromei intervenne ad otto conclavi ne' quarantaquattro anni che fu Cardinale.

Francesco Maria Bourbon del Monte s. Maria giunse ad essere decano del sagro Collegio, vi appartenne trentanove anni, e diede il voto in otto conclavi.

Mariano Pier Benedetti fu a sei conclavi, e Cardinale per ventidue anni.

Gregorio Petrocchini in ventitre anni di cardinalato sei volte entrò in conclave. Egli è il decimoquarto Cardinale di questo elenco, che sia stato creato da Sisto V, giacchè dalla morte di questo nel breve periodo di sedici mesi morirono Urbano VII, Gregorio XIV, ed Innocenzo IX, venendo eletto nel 1592 Clemente VIII; ed ecco per qual cagione la maggior parte di detti Cardinali, sebbene non ebbero lunghissimo cardinalato, furono a sei conclavi.

Odoardo Farnese godette venticinque anni la porpora, e concorse per l'elezione di sei Pontefici.

Alessandro Ottaviano de' Medici nei ventidue anni del suo cardinalato fu a sei comizi, nell'ultimo de' quali venne esaltato al trireguo col nome di Leone XI, e lo godette ventisei giorni.

Luigi Capponi visse cinquantaun anno colla porpora, e si recò ai conclavi per le elezioni di Gregorio XV, Urbano VIII, Innocenzo X, ed Alessandro VII.

Marcello Lante terminò i suoi giorni decano del sagro Collegio, dopo aver goduto la dignità quarantasei anni senza aver mai sofferto alcun incomodo di salute. Concorse alle elezioni di Gregorio XV, Urbano VIII, ed Innocenzo X, e visse novantaun anno.

Baldassare de Moscoso-y-Sandoval cinquanta anni fu Cardinale, e visse sotto cinque sommi Pontefici.

Carlo de Medici come primo diacono coronò Innocenzo X, divenne decano de' Cardinali, visse cinquant' anni colla porpora, fu a quattro conclavi, e se fosse vissuto un altro anno sarebbe entrato in quello in cui fu eletto Clemente IX. In tutti i quattro conclavi esercitò autorevole influenza.

Francesco Barberini cinquantadue anni fu Cardinale, concorse all'esaltazione di cinque Papi, capo di numeroso partito, perchè lo zio Urbano VIII avea creato ne' ventidue anni del suo pontificato settantaquattro Cardinali, e pel primo il nipote. Fu anche decano del sagro Collegio, e morì d'anni ottantadue.

Francesco Maria Brancacci visse nella dignità quarantadue anni, fu a quattro conclavi, e per poco non entrò nel quinto.

Ulderico Carpegna cinque volte entrò in conclave ne' quarantasei anni del suo Cardinalato.

Giulio Gabrielli nei quarantaquattro anni del suo cardinalato fu elettore per ben cinque volte.

Cesare Facchinetti visse settantaun anno, quaranta de'quali colla porpora, entrò in cinque conclavi, e morì decano de' Cardinali.

Alderano Cibo fu decano del sagro Collegio, visse anni ottantotto, e cinquantasei Cardinale, ed intervenne a sei conclavi.

Francesco Maidalchini cinquanta-

tre anni andò fregiato della dignità cardinalizia, e fu sei volte elettore.

Carlo Barberini morì d' anni settantaquattro dopo cinquantadue di Cardinalato, nei quali intervenne a sette conclavi.

Flavio Chigi quarantaun anno portò la porpora, morì di sessantatre anni, e fu cinque volte elettore.

Emmanuele Teodosio de la Tour, detto *il Cardinale di Buglione*, fu decano del sagro Collegio, quarantatre anni Cardinale, visse settantadue anni, e diede il voto in cinque conclavi.

Nicolò Acciajuoli morì decano dei Cardinali, fra' quali visse quarantanove anni. Morì di anni ottantanove, dopo essere concorso all' elezione di cinque Papi, ed aver ricusato il triregno per ben due volte.

Galeazzo Mariscotti visse novantanove anni, e undici colla porpora, e fu sei volte elettore.

Benedetto Pamphily dopo quarantotto anni fu Cardinale, settantasette ne visse, e morì dentro il sesto conclave cui era intervenuto.

Alessandro Ottoboni, dopo trentasette anni di porpora e settantanove di età, e dopo aver concorso alla elezione di quattro Pontefici, nel 1689 fu eletto Papa col nome di Alessandro VIII.

Pietro Ottoboni morì decano del senato apostolico, di settantatre anni di età, e cinquanta di Cardinalato, mentre celebravasi il conclave del 1740, cioè il sesto in cui entrò.

Renato Imperiali visse ottantasette anni, e quarantasette colla porpora. Fu cinque volte elettore eleggibile, ma un sol voto ne impedì l' effettuazione.

Francesco Barberini godè la porpora quarantasette anni, ne visse settantasei, morì decano del sagro Collegio, dopo aver fatto parte di cinque conclavi.

Lorenzo Altieri visse settanta anni, cinquantauno colla dignità cardinalizia, e fu a sei conclavi, nell' ultimo de' quali uscì per malattia, che il condusse alla tomba.

Tommaso Ruffo divenne il decano del Collegio de' Cardinali, perchè ne fece parte quarantasette dei novantatre anni che visse, e concorse ad eleggere cinque Pontefici.

Alessandro Albani visse ottantotto anni, e cinquantanove colla porpora, intervenne alle elezioni di sei Papi, con molta autorità, e come primo de' diaconi pubblicò quelle di Clemente XIII, Clemente XIV, e Pio VI.

Vincenzo Maria Orsini, dopo avere ricusato tre volte il cardinalato, dovette accettarlo, e visse in esso cinquantadue anni. Fu a sei conclavi, e nell'ultimo restò Papa col nome di Benedetto XIII.

Gianfrancesco Albani morì decano del sagro Collegio nel 1805 di anni ottantatre, dopo cinquantasei di cardinalato, durante il quale fu ai tre ultimi conclavi tenuti in Vaticano, ed in quello celebrato in Venezia, esercitando in tutti un' influenza.

Enrico Benedetto Maria Clemente duca di Yorch visse sessanta anni di splendido cardinalato, e morì di anni ottantadue decano del sagro Collegio, dopo essere stato a quattro conclavi.

Francesco Caraffa di Trajetto visse novantasei anni, e quarantacinque come Cardinale. Votò nelle elezioni di Pio VI, e Pio

VII, i cui pontificati arrivarono a circa quarantotto anni. Altrettanto visse il Cardinal Giuseppe Firrao, che ne' trenta anni del suo cardinalato intervenne ai conclavi del 1823, e 1829 da Napoli ove risiedeva, e nell'ultimo conclave, in cui morì assente, aveva circa novantaquattro anni di età.

Sono poi viventi il Cardinale Giambattista Bussi, arcivescovo di Benevento, che conta ottantasette anni di età, e diciotto di cardinalato, e che intervenne agli ultimi due conclavi; ed il Cardinal Bartolommeo Pacca, decano del sagro Collegio, il quale conta ottantasei anni di età, e quarantuno di cardinalato. Egli intervenne ai conclavi per le elezioni di Leone XII, Pio VIII, e Gregorio XVI regnante, cui domandò il consenso per l'accettazione del pontificato, e poscia consagrò. Dei Cardinali creati in giovanile età, che vissero poco, o molto, si tratta al volume IX, pag. 292, e seguenti del *Dizionario*.

§ V. *Descrizione del conclave, che tenevasi nel palazzo Vaticano.*

Sebbene i Cardinali potessero scegliere in Roma per adunarsi in conclave il luogo che fosse creduto da essi più opportuno, pure riputando il più adatto il palazzo Vaticano abitato dai Pontefici, e nel quale principalmente molti di essi cessarono di vivere, perciò di questo palazzo si servirono pel conclave sino al 1775, anco per la ragione della sua ampiezza, non che per la vicinanza alla contigua basilica di s. Pietro, dove il nuovo Pontefice riceve la terza adorazione, e dove poi è consagrato e coronato. Occupava il conclave tutto il primo piano del palazzo, ed abbracciava quel tratto di fabbrica, che dalla loggia della benedizione, o portico superiore della basilica, corrispondente alla sua facciata esterna, e dalle due scale, regia e ducale, delle quali si tratta al vol. VIII, pag. 125, e seguenti del *Dizionario*, correva sino alle altre stanze de' paramenti, ed a quella delle congregazioni. Nella cappella Sistina si facevano gli scrutini, e nella cappella Paolina si alzavano sei altari, oltre il maggiore, e in essi i Cardinali, e i conclavisti celebravano la messa. Prima però ciò facevasi nelle due cappelle di Nicolò V, come si disse nel vol. IX p. 154 e 155 del *Dizionario*. Le celle, che ivi formaronsi di tavole inchiodate sopra travi fermate per lungo e per traverso, erano lunghe palmi diciotto e quindici larghe con proporzionata altezza, ed erano distanti l'una dall'altra circa un piede. Esse erano tante quanti erano i Cardinali viventi con numero d'ordine sulla porta. Tutti i luoghi, pe'quali potevasi entrare nel conclave, venivano chiusi e murati, lasciandosi libera la sala, che dalla regia scala grande conduce alla sala regia, per dove entravano, o uscivano i Cardinali e i conclavisti, dopo chiuso il conclave. Quella porta serravasi con quattro chiavi: le due chiavi esterne erano nelle mani del maresciallo del conclave, una di quelle interne veniva custodita dal primo maestro delle cerimonie, mentre l'altra si teneva dal Cardinale camerlengo. Tutti gli archi delle loggie e dei finestroni venivano mu-

rati, con creta, e mattoni, formandosi nella sommità un finestrino, difeso da un telajo con una tela bianca oliata, acciò non venisse impedito il lume. Muravasi anco la gran finestra della loggia della benedizione, ma quella muratura demolivasi appena fosse eletto il Papa, che ivi pubblicavasi al popolo dal Cardinal primo diacono. In vari punti di questa clausura formavansi, in siti aperti, otto ruote di legno simili a quelle dei monisteri delle monache, ed esse servirono per introdurvi il cibo, ed ogni cosa occorrente ai Cardinali e ai conclavisti. Due di queste ruote stavano a capo della scala regia, ed erano custodite dai conservatori di Roma in uno al priore de'caporioni, e dai prelati votanti di segnatura: due altre ruote erano sotto l'orologio, e venivano guardate dai prelati uditori di Rota, e dal p. maestro del palazzo apostolico, per decreto dei Cardinali capi d'ordine, de'30 marzo 1740, come riporta il Catalani loc. cit. pag. 17. num. 7: due altre ruote erano dalla parte della segreteria di stato, ed in cura dei prelati chierici di camera, e due altre formavansi dal lato del cortile di Belvedere, assistite dai patriarchi, arcivescovi assistenti al soglio, e dai protonotari apostolici. Queste ruote furono istituite per consiglio del ceremoniere Paride de Grassis, nel conclave per morte di Giulio II, come attesta il Catalani, *Commentar. in Caeremon.* S. R. E. pag. 11. num. 8. Alla porta poi d'ingresso al conclave eravi un finestrino, dal quale il sagro Collegio dava udienza agli ambasciatori, e ministri, ed una tenda impediva la vista dell'interno: dopo l'udienza il fenestrino si chiudeva.

Il governatore del conclave aveva l'abitazione a capo della cordonata, che porta al cortile del primo loggione a mano destra, guardandone la porta la sua guardia degli alabardieri vestiti di cosacca, e calzoni di colore paonazzo. Il maresciallo del conclave aveva l'abitazione presso l'ingresso del conclave per essere pronto a custodirlo, aprirne e chiuderne la porta. La guardia del maresciallo co'suoi uffiziali, prendeva luogo in un casotto di legno, che erigevasi vicino alla statua di s. Paolo, appiè della scalinata della basilica. Presso al detto casotto vè n'era un altro pegli alabardieri, e carabinieri svizzeri coi proprii uffiziali. Dall'altro lato verso il palazzo del s. offizio, avevano il quartiere i cavalleggieri pontificii, ed alla sinistra di tal quartiere, dalla parte chiamata *tor de'venti* eravi quello per la guardia reale pure a cavallo delle corazze, parte delle quali guarnivano il quartiere del Quirinale. Altro corpo di guardia reale, composta di milizie pontificie di fanteria occupava il quartiere della piazza vaticana: altri due quartieri di simili soldatesche erano sull'angolo del muraglione di castel s. Angelo, e l'altro nella piazza, che dà l'ingresso al ponte ov'erano i rastelli, o cancellate di legno. Dalla parte inferiore della piazza, e sul principio del borgo nuovo, eravi la squadra de'birri col bargello di Roma; quindi, oltre le milizie urbane v'aveano quelle dette dei rossi, e dei corsi, che vegliavano alla quiete della città. Una cancellata divideva il borgo dalla città; ed intorno alla clausura del conclave vigilavano le sentinelle. Sì per la parte del ponte sant'Angelo, sì per quella dei pon-

ti di Trastevere non si permetteva di andare al Vaticano, senza il segnale delle medaglie, che si coniano durante il conclave, e con altri segnali, dei quali in seguito si parlerà. Nel conclave del 1730 il sagro Collegio permise per la festa di s. Pietro l'illuminazione della cupola, e facciata della contigua basilica, e i fuochi d'artifizio detti girandola nel Castel sant'Angelo. *V.* Palazzo apostolico Vaticano. Gaspare Sibilla pubblicò: *Nuova ed esatta pianta del conclave con le funzioni e cerimonie per l'elezione del nuovo Pontefice fatta nella sede vacante di Papa Clemente XIV*, ec. Quella pianta del conclave incisa e descritta, fu da lui dedicata al Cardinal Carlo Rezzonico camerlengo di s. Romana Chiesa.

§ VI. *Descrizione del conclave nel palazzo Quirinale.*

Nell'anno 1823, per morte di Pio VII, come si disse superiormente, il sagro Collegio decretò di celebrare il conclave nel palazzo apostolico del Quirinale, ove quel Pontefice avea cessato di vivere, e precisamente in quella parte, che corrisponde alla strada, la quale conduce alla porta pia, nel braccio eretto per abitazione della famiglia pontificia da Clemente XII coll'opera del cav. Fuga, cioè dalla gran loggia dal palazzo, sino al palazzetto inclusive presso le mura del giardino pontificio. Fu primieramente chiusa con due barriere la strada, dal monistero di s. Maddalena a quello de'ss. Gioacchino ed Anna alle quattro Fontane. Tutti gli appartamenti dei due piani erano suddivisi in cinquantatre celle, quanti erano i Cardinali viventi, e venne compreso nella clausura il cortile detto degli svizzeri, ove essi abitano. Ventiquattro celle formaronsi nel corridoio superiore, ventuna nell'inferiore, ed otto nel palazzetto. I maestri di cerimonie furono situati presso la cappella Paolina, nel tratto di camere dell'appartamento pontificio, cioè dalla sala de' parafrenieri alla detta loggia della benedizione, la quale fu murata nella sua aperta per demolirsi, affine di pubblicarvi l'elezione del nuovo Papa. Monsignor sagrista, i due medici, e il chirurgo vennero collocati in altre abitazioni della clausura. Ne' pianterreni, oltre la spezieria furono collocati i magazzini per le legna, carbone, suppellettili, utensili, mobilie per l'occorrenza; così formaronsi abitazioni pel dispensiere, pei barbieri, muratore, falegname, e facchini del conclave. La cappella Paolina fu destinata pegli scrutini, e la galleria dei parafrenieri venne ridotta a cappella comune, erigendovi, oltre l'altare principale, altri sei altari pei conclavisti sacerdoti, e pei Cardinali, che non avessero l'altare nella propria cella; potendolo tutti erigere in essa.

Le rote di legno, chiuse ciascuna dallo sportello con doppie chiavi, aprivansi da quelli cui spetta la custodia, ed erano in numero di dieci. Tre di esse, che servivano per parlare coi Cardinali, si eressero in cima allo scalone, dietro la piccola galleria dell'abitazione ordinaria di monsignor maggiordomo, corrispondente al giardino pontificio, e vennero custodite dai conservatori di Roma, dal priore de'capo-rioni, e dai prelati uditori di rota, insieme al p. maestro del sagro palazzo apostolico. Quat-

tro ruote erano collocate sotto l'arcata per la quale dal gran cortile si passa a quello de'corridori, ossia degli svizzeri, per l'introduzione delle vivande portate ogni mattina ai Cardinali, ed altri, ed erano custodite dai prelati votanti di segnatura. Due altre ruote pel medesimo uso si eressero alla altra estremità della clausura, nel così detto entrone, od ingresso del palazzetto verso le quattro Fontane, guardate dai patriarchi, arcivescovi, e vescovi assistenti al soglio pontificio, non che dai prelati chierici di camera. La decima rota si collocò da un lato delle quattro suddette, e questa fu per uso del segretario del sagro Collegio. Finalmente nell'unica porta del conclave era uno sportello con chiave, destinato alle udienze pubbliche dei principi sovrani ed ambasciatori, limitandosi la clausura del conclave ai suaccennati luoghi, giacchè il resto del palazzo, cioè i tre bracci dell'appartamento pontificio, e le abitazioni dal lato della panetteria, e della dateria, erano rimasti liberi, e senza clausura.

Il maresciallo di s. Chiesa, custode del conclave, aveva la sua dimora fuori di esso: ma dentro al palazzo apostolico, nell'appartamento ove si sogliono tenere, quando vi risiede il Papa, le congregazioni dai Cardinali, e poco distante venne assegnato un locale pel menzionato magistrato romano. Nella cappella degli uditori di Rota, durante il conclave, si canta la messa dello Spirito Santo dai cantori della cappella pontificia. Sulla piazza del Quirinale, oltre i quartieri delle guardie nobili, e della civica, era collocato in altre stanze del palazzo apostolico un distaccamento di truppa di linea, da cui era guardato altro quartiere verso le quattro Fontane, alla estremità del conclave. Nella discesa del Quirinale fu collocato un quartiere di carabinieri, e la guardia svizzera custodì al suo posto, l'ingresso del palazzo. Ai 28 settembre fu eletto il sommo Pontefice Leone XII, il quale rimase ad abitare nel medesimo palazzo, e dipoi nel seguente anno a'7 maggio passò alla residenza del Vaticano. All'articolo del commissario del conclave, uffizio che esercita sempre un avvocato concistoriale per privilegio pontificio, confermato da Papa Benedetto XIV, si parla della clausura esterna del conclave, nella sera dell'ingresso nel medesimo del sagro Collegio, la quale si fa formalmente in uno a monsignor maggiordomo prefetto de'sagri palazzi apostolici, come governatore del conclave. *V.* Palazzo apostolico Quirinale, e Maggiordomo de'Pontefici.

§ VII. *Modo in cui si celebra il conclave colla descrizione di quanto lo riguarda, secondo ciò che si è praticato negli ultimi due conclavi.*

Nel precedente paragrafo V si è veduta la forma della costruzione del conclave nel Vaticano, e nel seguente § VI quella del conclave nel palazzo Quirinale, in cui le abitazioni de'famigliari pontificii abitanti il braccio, che guarda la strada la quale dalla piazza Quirinale conduce alle quattro Fontane, ed alla porta pia, furono ridotte, e divise per abitazione dei Cardinali conclavisti ed altri addetti al conclave, non avendo più luogo l'erezione delle celle nel modo di quelle del con-

clave Vaticano, servendo di celle le stesse abitazioni. Ora passiamo a narrare come celebrasi il conclave a seconda delle costituzioni, e regolamenti analoghi emanati dai Pontefici, ed a seconda dei cerimoniali, e delle consuetudini della corte Romana, avendo curato la formazione, e provvisione del conclave il commissario, il provvisore, e altri ministri del conclave, la cui nomina appartiene al Cardinal camerlengo, al quale prestano giuramento. Ai rispettivi articoli delle vesti cardinalizie, si tratta di quelle, che i Cardinali usano in conclave, e nella sede vacante, incominciando dalla morte del Pontefice, come pure si può vedere al volume VIII, pag. 186 e seg., e 190 e seg. del *Dizionario*. Così all'articolo Congregazioni Cardinalizie (*Vedi*), nel descriversi le dieci che si tengono dai Cardinali avanti di entrare in conclave, a seconda delle leggi ricordate di sopra, riportansi le disposizioni risguardanti il conclave, i conclavisti, e gli addetti al conclave, mentre alla pag. 194 del citato volume evvi la descrizione della cappella, che precede l'entrata dei Cardinali in conclave, e la celebrazione della messa dello Spirito Santo. Per conto delle vesti adoperate dalla prelatura romana, durante il conclave, e la sede vacante, se ne tratta egualmente ai rispettivi articoli che lo riguardano, ed a quelli delle vestimenta prelatizie, non che alla citata pag. 190. Mentre si celebrano i novendiali, si pone una guardia di onore al palazzo del maresciallo del conclave, il quale poi si reca a visitare i Cardinali ne' loro palazzi. Prima si entrava in conclave subito dopo la messa dello Spirito Santo, e la recita della orazione *pro eligendo*; ma dipoi il sagro Collegio adottò il sistema di fare un tale ingresso nelle ore pomeridiane, non partendo dalla basilica vaticana, come praticavasi quando il conclave si celebrava nel contiguo palazzo; ma dalla chiesa di s. Silvestro al Quirinale, de' signori della missione.

Nel giorno pertanto dell'ingresso in conclave, i Cardinali vestiti di sottana, fascia, rocchetto e mozzetta si recano alla porteria di detta chiesa, con due carrozze, e coi caudatari vestiti di sottana e ferraiuolone nero. Col medesimo ferraiuolone, e coll'abito nero veste il conclavista cameriere, mentre l'altro conclavista veste come i caudatari, ed i servi assumono le livree di gala. I Cardinali si adunano in una camera contigua alla chiesa, quindi deposta la mozzetta assumono la cappa, e passano in chiesa ad adorare il ss. Sagramento chiuso nel ciborio, prendendo luogo ne' banchi laterali, ove i loro decani preparano il cuscino. Poscia l'ultimo maestro dei cerimonieri pontificii, vestito di abito di mantellone, prende la croce papale, ed i custodi maestri ostiari *virga rubea* si pongono ai fianchi di lui. Subito i cantori della cappella pontificia intuonano l'inno *Veni Creator Spiritus*, e dopo le prime strofe, i Cardinali si alzano, e secondo la dignità, collegialmente seguono in processione la croce due per due, avendo ai lati i propri famigliari. Prima d'incominciare la processione i cerimonieri dispensano ai Cardinali, e agli individui delle anticamere dei Cardinali il libretto: *Preces tempore sedis vacantis in conclavi recitandae*. Il libretto contiene il detto inno, i versetti, e le

orazioni da recitarsi poi dal Cardinal decano, ec., in uno alle *Preces recitandae post missam conventualem a clero saeculari et regulari utriusque sexus tempore apostolicae sedis vacantis.*

In tal modo processionalmente i Cardinali, in mezzo a due cordoni movibili di guardie nobili, e svizzere, ed a quello stabile de' civici, che tiene fermo l'immenso popolo il quale vi accorre, si recano in conclave, incedendo presso il Cardinal decano, monsignor governatore di Roma, siccome prescrive il cerimoniale. Recitando le suddette preci, fra il giulivo suono delle bande musicali delle milizie, il sagro Collegio entrato nel palazzo apostolico, per la scala regia va nella cappella *Paolina*, la cui descrizione si trova a pag. 138 del volume VIII del *Dizionario*. Ivi il Cardinal decano, dopo la recita delle orazioni, con breve discorso esorta i Cardinali suoi colleghi per l'ottima, e sollecita elezione del pastore della Chiesa universale. Indi si leggono ad alta voce le costituzioni pontificie sul conclave, ed elezione; costituzioni che i Cardinali giurano di osservare. Dopo di che prestano nella stessa cappella il giuramento, monsignor maggiordomo come governatore del conclave, il maresciallo del conclave come custode di esso, e quindi pel suo uffizio monsignor tesoriere generale, ed i patriarchi, arcivescovi e vescovi assistenti al soglio, i protonotari apostolici, gli uditori di Rota col p. maestro del sagro palazzo apostolico, i chierici di camera, i votanti di segnatura, ed altri cui spetta alternativamente custodire, e fare la guardia alle ruote del conclave. Inoltre prestano il giuramento di fedeltà i conservatori di Roma, col priore de' capo-rioni, il castellano di castel s. Angelo, ed il comandante le milizie della linea pontificia. Va avvertito che i Cardinali impotenti non vanno in processione, ma aspettano i colleghi nella cappella Paolina, o alla porta del palazzo in cappa, e taluno si reca alla propria cella dalla mattina.

Usciti tutti dalla cappella, nella sala ducale i famigliari de' Cardinali si riuniscono ai loro padroni, accompagnandoli alle rispettive celle con torcie di cera accese, cioè sei precedono i Cardinali principi, e quattro gli altri. Giunti i Cardinali nella cella, depongono la cappa e il rocchetto, ed in sottana, fascia, mozzetta e berretta cardinalizia nella migliore camera ricevono in piedi le visite del corpo diplomatico, della prelatura, della nobiltà sì romana che estera, e di altri personaggi. I servitori colle torcie accese sono schierati fuori della cella, ed accompagnano alla cella più vicina con due sole torcie, gli ambasciatori e ministri esteri, i prelati di fiocchetti, i patriarchi, i principi, il maresciallo del conclave, ed altri, a' quali compete l'accompagnamento delle torcie. Tutta l'anticamera, cioè gli individui che la compongono, di ogni Cardinale, assiste il maestro di camera, il quale dopo l'annunzio che fa il decano dei visitanti, introduce questi dal Cardinal padrone, e nell' uscire i visitandi ne annunzia il nome. Il solo maresciallo del conclave, nel fare le visite ai Cardinali, è preceduto dagli individui della sua anticamera, e da quattro servi con livree di gala, e torcie accese. Ad un'ora e mezzo di not-

te circa, l'ultimo maestro delle cerimonie, vestito di zimmarra di panno o seta nera, secondo le stagioni (che è il vestiario degli altri cerimonieri, dei conclavisti, dei medici, chirurgo, ed aiutanti del segretario del sagro Collegio, che usano in conclave, mentre i conclavisti camerieri de' Cardinali vestono l'abito corto di nero) suona avanti le celle per la prima volta il campanello, per avvertire gli estranei esser d'uopo che partano. Questo invito col medesimo suono si rinnova dallo stesso cerimoniere alle ore due, e poi anche verso le ore tre, esclamando in questa ultima volta dinanzi alle celle: *Extra omnes.* Allora tutti quelli, che non debbono rimanere in conclave, ne partono, ed il Cardinal camerlengo di s. Chiesa, coi tre Cardinali capi d'ordine de' vescovi, dei preti, e de' diaconi, col maresciallo del conclave, fanno formale chiusura di questo, mentre contemporaneamente il maggiordomo, col commissario del conclave, nel modo che dicesi a questo articolo, fanno la chiusura delle altre parti esterne. Il decano d'ogni Cardinale lascia nella cella l'ombrellino paonazzo (col quale i Cardinali recansi al conclave, mentre rosso è quello che usano quando poi ne escono), e la cappa rossa, che deve assumersi dal Cardinale nel rendere nella cappella Paolina la seconda adorazione al nuovo Pontefice, avendo reso la prima colla *Croccia violacea* (*Vedi*). La cappa rossa si usa anche se l'elezione avviene nell'avvento, o nella quaresima. Mentre poi hanno luogo le descritte visite, una *guardia nobile pontificia* (*Vedi*) deve guardare la cella di un Cardinale, cioè quella che per sorte gli è toccata nel bussolo, che a tal effetto fanno gli uffiziali del corpo, venendo beneficata quella guardia nobile, la quale stette alla cella del Cardinale, che poi venne esaltato al triregno.

Nella seguente mattina, primo giorno del conclave, quattro ore circa avanti mezzodì, l'ultimo maestro di cerimonie suona il campanello avanti ogni cella affine di avvertire i Cardinali di prepararsi per andare in cappella; fa altrettanto dopo mezz'ora, e ripete il suono passata altra mezz'ora, aggiungendo in questa terza volta l'invito: *in Cappellam Domini.* Allora i Cardinali vestiti di sottana, fascia, rocchetto, mozzetta e croccia, veste ch'essi sempre devono portare nel conclave, colla berretta, o col cappello rosso, accompagnati dai due conclavisti, si recano alla cappella Paolina, nella quale celebra la messa bassa il Cardinal decano, e comunica (secondo il preventivo avviso dato dai maestri delle cerimonie a tutto il sagro Collegio nel giorno precedente con biglietto stampato) due per due tutti i Cardinali, meno quelli che non avessero potuto fare di meno di celebrare prima la messa nella propria cella, o nella cappella comune. Prima di ricevere la comunione i Cardinali depongono la croccia, prendono dai cerimonieri la stola bianca alla presbiterale, e i diaconi alla diaconale, ossia a traverso. I Cardinali regolari non assumono rocchetto, meno quelli cui non è vietato. Dopo la messa i Cardinali escono dalla cappella, e coll'accompagnamento dei due conclavisti si restituiscono alle loro celle a far colazione, dopo di che senza il rocchetto, e vestiti come sopra (ch'è

il loro ordinario vestiario) ritornano in cappella per far il primo scrutinio, accompagnati sempre dai due conclavisti, uno de' quali nell'ingresso consegna al Cardinale il portafoglio o cassetta chiusa a chiave, ove sono i fogli pel registro delle votazioni quotidiane, le schedule, il sigillo ec. Nello scrutinio i Cardinali possono recitare l'uffizio, o leggere stampe e libri.

Descrizione della cappella Paolina, ridotta pegli scrutini della mattina e del giorno.

Gli scrutini si fanno nel presbiterio della cappella, il quale è diviso dalla parte inferiore della balaustrata, chiusa da una cortina di saia paonazza. Il piano del presbiterio per mezzo di un tavolato è a livello di quello del trono pontificio, il quale viene prima levato, ed il pavimento si cuopre di panno verde. L'arazzo dell'altare rappresenta la discesa dello Spirito Santo, e viene sovrastato da baldacchino paonazzo. Il paliotto è sempre rosso con ricami d'oro: le sei candele che hanno in mezzo il crocefisso si accendono in tempo della quotidiana messa, e degli scrutini sì della mattina che del giorno. Sulla predella dell'altare, e a *cornu evangelii* evvi la sedia pontificale, ove deve assidersi l'eletto Papa per la prima adorazione che gli prestano i Cardinali, e poco distante vi è la croce pontificia. Intorno al riquadro del presbiterio vi sono i troni per tutti i Cardinali, ognuno con suo baldacchino; di saia verde sono i baldacchini, e i dosselli o postergale dei Cardinali non creati dal Papa defunto, e di saia paonazza sono quelli de' Cardinali da lui creati. Per mezzo di un cordone i baldacchini possono calarsi, ciò che si fa appena il Cardinale eletto Papa ha prestato il suo consenso, non rimanendo allora alzato che il suo baldacchino, anzi per venerazione i Cardinali a lui vicini si discostano. Sotto ogni baldacchino vi è un tavolinetto, coperto di saia del colore del baldacchino, avente dalla parte davanti il nome del Cardinale cui appartiene, come: *R. Cappellari*, e sotto il proprio stemma gentilizio. Sopra il tavolino vi è una cartella di pelle nera filettata d'oro, col foglio stampato per segnare i voti di ciascun giorno, con iscrivania fornita dell'occorrente. Le panche ove siedono i Cardinali sono coperte di saia paonazza, ed ecco l'ordine de' posti.

Il Cardinal decano siede sotto il primo baldacchino dalla parte del vangelo dell'altare; lo seguono gli altri Cardinali vescovi suburbicarii, i Cardinali preti, e i Cardinali diaconi, rimanendo il primo di questi ultimi a *cornu epistolae;* laonde il quadrato circonda l'altare. In mezzo al presbiterio vi sono sei piccoli tavolini con altrettanti sgabelli di legno coperti di saja verde con l'occorrente, come a quelli dei Cardinali. Questi sei tavolini sono per riserva de' Cardinali oltramontani, o per uso de'Cardinali presenti che temessero di essere veduti dai vicini segnare il proprio voto. Vicino poi all'altare vi è un tavolino grande coperto di saja rossa, con sopra i seguenti oggetti: schedole piegate, ostie, e cera-lacca per suggellarle, quattro candellieri con candele smorzate pel bisogno, anzi nello scrutinio del giorno si pongono due candellieri per ogni

tavolino dei Cardinali, per accendersi le candele in caso di oscurità. Evvi ancora una cassetta con l'acciarino, esca, solfanelli ec., del cordoncino sì rosso che paonazzo per infilzare le schedule, ed una scatola di aghi pel medesimo oggetto. Vi è pure una tavola di noce con settanta buchi numerati, quanti dovrebbono essere i Cardinali nel pieno del sagro Collegio; sui detti vani si pongono altrettante pallottole di legno, sulle quali è scritto il nome di cadauno de' Cardinali viventi. Queste pallottole sono dentro una borsa paonazza, e vengono estratte dall'ultimo Cardinale diacono mattina, e giorno, i tre Cardinali scrutatori, ed i tre Cardinali infermieri se vi fossero Cardinali ammalati, le quali pallottole si lasciano ai loro buchi della tavola sino al termine dell' accesso. Finalmente sul gran tavolino vi è la formola del giuramento per porre le schedule nel calice, non che due calici grandi con patene, i quali in tempo dello scrutinio si pongono sulla mensa dell'altare; come vi è eziandio una cassetta con apertura, e chiave, colla quale i Cardinali infermieri si recano alle celle a prendere le schedule dei colleghi ammalati, che colle loro mani le pongono nell'apertura.

Dietro l'altare vi è un camminetto di ferro col suo tubo, il cui canale corrisponde per un foro nel muro alla parte sinistra della gran loggia murata, nella facciata esterna del palazzo. Terminato che sia l'accesso, che è il secondo atto dello scrutinio, qualora non sia compita la elezione, si pone dentro al camminetto una graticola con ferratelle, sulle quali si mettono tutte le schedule sì dello scrutinio che dell'accesso, e con della paglia umida, dandosi a tutto fuoco con quello che si cava coll'acciarino; chiudendosi subito lo sportello del camminetto, acciocchè le schedule in uno alla paglia umida nel bruciarsi con istento tramandino dallo sfogatojo esterno del tubo accanto la detta loggia un fumo denso, atto a far conoscere al popolo, il quale appositamente si reca nella piazza del Quirinale, che l'opera dell'elezione non è ancora terminata. Questa uscita del fumo chiamasi *la sfumata*, la quale è molto celebre. Serve ancora di segnale al cannoniere, che dal Castel s. Angelo sta in osservazione guardando il Quirinale, giacchè quando l'elezione è seguita, oltre la demolizione della loggia, si fa dal conclave un segnale al castello, acciò colle salve dell'artiglieria ne dia l'avviso a tutta la città, con ordine del castellano comandante del forte.

Descrizione di ciò che si fa nel conclave dai Cardinali e dai Conclavisti. Delle ruote del conclave. Continuazione di ciò che si fa in conclave. Delle medaglie pel conclave. Cerimoniale dell' ingresso di un Cardinale forestiere, o altro in conclave. Dei Cardinali infermi, e dei Cardinali infermieri. Ambasciatori straordinari dei sovrani in conclave. Termine del conclave.

Riserbandoci a parlare di tutto ciò, che propriamente concerne il modo delle votazioni, al citato articolo Elezione de' Sommi Pontefici, qui appresso riporteremo ciò, che si fa dai Cardinali, e dai conclavisti in conclave, risguardante l' e-

lezione stessa. Entrati adunque i Cardinali nella cappella Paolina, il primo maestro delle cerimonie pontificie legge ad alta voce l' istromento della perfetta clausura del conclave, quindi dai suoi colleghi sono distribuiti ai Cardinali altri libretti *Preces tempore sedis vacantis*, etc., e da monsignor sagrista, ch' è sempre vescovo, in cotta e stola s'intuona il *Veni Creator Spiritus*, quindi recita. l' *Oremus* ec., e sì egli, che gli altri, tutti si ritirano, meno i Cardinali, uno dei quali va a porre il catenaccio alla porta della cappella, che dev' essere così chiusa mentre si fanno gli scrutini. Terminato il primo scrutinio ed accesso, a mezzodì il Cardinal decano ne dà l'avviso col suonare il campanello che tiene sul proprio tavolinetto, ed allora si alzano tutti i Cardinali per partire dalla cappella, e chi primo giunge alla porta, suona il campanello, che corrisponde nella sala ducale, per dare il segno ai conclavisti essere terminato lo scrutinio, e leva il catenaccio alla porta. Intanto alle ruote viene portato il pranzo dai *Dapiferi* (*Vedi*), o da altri famigliari d' ogni Cardinale, ed a quell'articolo se ne descrive il modo. Per lo più la messa, lo scrutinio, e l'accesso della mattina, durano circa due ore, e lo scrutinio ed accesso del giorno un'ora e mezzo.

Delle Ruote del Conclave.

Nella stessa mattina il maggiordomo governatore del conclave, in tutta formalità, accompagnato dalla guardia svizzera, si reca ad aprire le ruote del conclave, incombendo a lui la sorveglianza e la distribuzione quotidiana de' custodi. Al governatore del conclave Clemente XII assegnò scudi mille al mese durante il conclave, da pagarsi dal tesoro pontificio, per imbandire la mensa ai prelati, che giornalmente assistono alle ruote, servendosi delle suppellettili, e degli uffiziali del palazzo apostolico. Ecco poi altre notizie sulle ruote, e sul modo, con cui esse si aprono e si chiudono. Ogni mattina quattro ore circa avanti mezzodì, tre dei quattro uffiziali del maresciallo del conclave aprono all'esterno le ruote, cioè le quattro dalla parte, ed al ripiano del cortile del palazzo; le tre nobili, in cui i Cardinali, principalmente i capi d'ordine, ricevono all'udienza chi li ricerca, e gli ultimi i principali ministri di Roma, e dei sovrani; e le due ruote dalla parte delle quattro Fontane: la decima ruota, ch' è quella del segretario del sagro Collegio, siccome facente le funzioni di segretario di stato in sede vacante, l'apre e chiude lo stesso segretario a qualunque ora, come quegli, che deve trattare gli affari, ed ascoltare i ministri sì della corte romana che esteri, e perciò essere pronto ad ogni richiesta. Nel tempo stesso che i ministri del maresciallo aprono all' esterno le nove ruote, lo fanno nell' interno i cerimonieri; quindi si chiudono circa tre quarti d'ora dopo mezzodì, si riaprono verso le ore ventuna e mezzo, e si richiudono mezz' ora prima di notte, ed alle ore ventiquattro le tre ruote nobili. Quindici servitori dei Cardinali, come diremo all'articolo Conclavisti, col titolo di scopatori del conclave debbono fare ogni giorno per turno la guardia alle ruote, coll'obbligo di chiamare qualunque persona del conclave, che venisse ricer-

cata dagli esterni. Otto di questi scopatori stanno alle quattro ruote al ripiano del cortile Quirinale, quattro alle due delle quattro Fontane, mentre tre sono alle ruote nobili. In tutte le ruote poi vi è un campanello sì all'esterno, che nell'interno; ed ogni Cardinale nell'esterno ha uno de' suoi servi pronto ai suoi comandi, in tutto il tempo del conclave. I detti scopatori del conclave, e servi de' Cardinali, oltre la guardia alle ruote, in numero di dieci ogni mattina debbono pulire la cappella Paolina, la sala ducale, la camera delle congregazioni, e i luoghi delle ruote. Nel giorno puliscono la cappella comune, le camere dei cerimonieri, ed uno de' detti scopatori viene deputato dai Cardinali, che vegliano alla nettezza del conclave, col nome di caporale.

Qui rammenteremo, che le tre ruote nobili sono guardate all'esterno da due uditori di Rota, che in ogni giorno si suddividono insieme al p. maestro del sagro palazzo apostolico, ed ai conservatori di Roma, e priore de' capo-rioni; che le quattro ruote al ripiano del cortile sono custodite, insieme alle due alle quattro Fontane, dai patriarchi, arcivescovi, vescovi assistenti al soglio, protonotari apostolici, chierici di camera, votanti di segnatura ec., ed al di dentro da un maestro delle cerimonie, acciò non si riveli quello, che accade in conclave. Alle ruote debbonsi suggellare le lettere, le quali dal conclave s'inviano fuori, dopo che quelli che le guardano le hanno lette; e quelle che vengono di fuori debbonsi aprire. Per le cose segrete i Cardinali si servono della ruota del prelato segretario del sagro Collegio. Non si può parlare alla ruota con voce bassa, ma con voce sonora, e percettibile. I prelati ed altri custodi delle ruote ne' canestri delle vivande, ed in ogni altra cosa ricercano, ed esaminano, che non s'introducano lettere, viglietti e carte di nascosto, come prescrisse Pio IV nella costituzione *In eligendis*: » Praelati ad custodiam conclavis » deputati, sub poena perjuri, et » suspensionis a divinis, maxima, » et exquisita diligentia utantur in » inspiciendis, ac perscrutandis epu- » lis, aliisve rebus, ac personis con- » clavem intrantibus, ac de eo exeun- » tibus, ne sub earum rerum ve- » lamine literae, aut notae, vel si- » gna aliqua transmittantur". *Bull. Rom.* tom. IV, part. II, pag. 145. Di questo argomento, e da chi, e in qual maniera debbasi guardare il conclave, tratta il Passerini, *De elect.* quaest. X, pag. 48, ed altri autori. Talvolta il Cardinal decano del sagro Collegio esortò i conclavisti a non manifestare le cose del conclave.

Continuazione di ciò, che si fa nel primo, e secondo giorno in conclave.

Nel dopo pranzo, come si fa poi in tutti i giorni, l'ultimo cerimoniere, alle ore venti e mezzo passa avanti le celle suonando il campanello. Lo stesso ripete ad ore ventuna, e per la terza volta dopo mezz'ora aggiungendo in quest'ultima l'invito: in *Cappellam Domini*, acciocchè i Cardinali si rechino allo scrutinio, accompagnati da due conclavisti, co' quali prima di entrarvi, sogliono adorare nella cappella comune il ss. Sagramento, che ivi sempre si custodisce chiuso nel

ciborio. Radunati tutti i Cardinali nella cappella Paolina, monsignore sagrista in cotta e stola dice le orazioni della mattina, il *Veni Creator Spiritus,* locchè pratica in tutti i giorni, e poi esce dalla cappella, la cui porta è chiusa da un Cardinale con catenaccio. Terminato lo scrutinio, ed accesso del giorno, i Cardinali parte ritornano alla propria cella coi conclavisti, che sempre li attendono nella sala ducale, altri deponendo la croccia e la berretta, e preso il cappello rosso, e, se è inverno, il ferraiuolo paonazzo, si recano a passeggiare nel cortile detto degli svizzeri, o nei due corridoi, ed altri incominciano a fare le reciproche visite di complimento ai colleghi, in compagnia di uno, o di due conclavisti, i quali portano la nota stampata dei Cardinali, e delle celle, che abitano per ordine numerico, affine di rinvenirle. I Cardinali infermi, o di età decrepita, come il Cardinal Firrao, che in età di anni novantatre si recò al conclave del 1829, non potendo restituire le visite, mandano in vece ad ogni Cardinale un biglietto di visita.

Il Cardinale, che riceve la visita, è vestito come il visitando, cioè di sottana, fascia, e mozzetta; può ricevere più Cardinali insieme, e può trattarli di bevande, come caffè, cioccolata, limonata ec. All' uscire dei visitandi, se è di notte, il conclavista cameriere del visitato, con due candellieri con candele accese li accompagna sulla porta della cella. Le visite in progresso si fanno reciprocamente dai Cardinali, anzi in qualche cella talvolta se ne uniscono diversi per trattare sull'elezione. Ricorrendo nel conclave le feste del s. Natale, si ricambiano i lieti auguri incontrandosi, non avendo luogo formalità di visite. Delle visite ai Cardinali, che giungono dopo in conclave, faremo menzione allorchè parleremo del loro ingresso.

Nella stessa sera del primo giorno del conclave, incominciano le serali congregazioni dei Cardinali capi d'ordine, del cui modo si dice all'articolo Congregazioni Cardinalizie, *che si adunano nella sede vacante ec., de' capi d' ordine in conclave ec.*, ove si parla pure delle altre, che i Cardinali tengono nello stesso conclave. Nella medesima sera gli scopatori, ed artisti del conclave prestano nelle mani dei tre Cardinali deputati al governo di esso, il giuramento in ginocchio, di non rivelare agli esterni ciò che avessero inteso, o veduto risguardante l' elezione del nuovo Papa, portando ad ognuno il primo cerimoniere il libro de'santi evangeli, ed il Crocefisso annesso allo stesso libro. In questo medesimo giorno, e nel seguente, i conclavisti sono invitati a recarsi nella cappella Paolina, per prestare nelle mani di detti Cardinali egual giuramento, leggendone ad alta voce il primo cerimoniere la formula eguale a quella letta ai precedenti in italiano. Quindi il detto cerimoniere chiama ad uno ad uno i conclavisti, che rispondono: *adsum*, ed ogni conclavista dipoi va a baciare il crocefisso sul libro degli evangeli, toccandolo colla mano destra in segno di giurare. Prestano adunque il giuramento il p. confessore del conclave, i medici, il chirurgo, i sacerdoti, non che i camerieri conclavisti, gli speziali, i due aiutanti del segretario della segreteria del sagro Collegio, il p. sottosagrista, il cappellano degli inservienti

ec. Finalmente nella sera del primo giorno del conclave, come si pratica nelle seguenti sere, l'ultimo cerimoniere a due ore di notte suona il campanello avanti le celle, per invitare i Cardinali a ritirarsi nella propria; dopo mezz'ora si rinnova dal cerimoniere il suono, ed alle tre ore viene ripetuto coll' esclamazione: in *Cellam Domini.*

Ecco quanto si pratica nella mattina del secondo giorno del conclave, locchè serve di norma per sapere quanto si fa nelle seguenti mattine. Circa quattro ore avanti mezzodì l'ultimo cerimoniere incomincia le tre intimazioni col campanello, dicendo nell' ultima: *in Cappellam Domini.* In questa mattina, e in tutte quelle appresso celebra la messa, e dice le menzionate preci monsignor sagrista assistito dai due penultimi cerimonieri, alzando le torcie all'elevazione due conclavisti preti. Va poi avvertito che nei giorni, in cui il sagro Collegio riceve formalmente qualche ambasciatore, ovvero entra qualche Cardinale forestiere, lo scrutinio si anticipa di mezz'ora.

In questo giorno il conclavista prete, o cameriere di ciascun Cardinale, fa fede con biglietto, che allo scopatore del conclave N. N. famigliare del Cardinale N. N. liberamente si può conseghare il vestiario, che gli passa il conclave. Desso consiste nel cappello appuntato, orlato di velluto, nei calzoni e nel vestito di panno bleù con mostre e bavaro di velluto nero: il quale vestiario debbono usare durante il conclave medesimo. Lo stesso dispensiere del conclave dietro richiesta in iscritto del cameriere conclavista, fornisce per la cella di cadaun Cardinale carbone, carbonella, legna, ed utensili di uso comune ec.

Se in conclave giungono donativi di commestibili, che dovrebbono appartenere al Papa, si distribuiscono al sagro Collegio, e se ne fa parte ai prelati sagrista, e segretario del sagro Collegio.

Delle medaglie pel Conclave.

Per recarsi al conclave ed accostarsi alle ruote, ognuno deve essere munito di un bastoncello dipinto di verde, o di paonazzo collo stemma cardinalizio di quel Cardinale, che lo dispensa per lo più ai soli suoi famigliari, distinguendosi col colore paonazzo i Cardinali creati dal defonto Pontefice, mentre gli altri, come nelle coperture dei mobili, portiere ed altri drappi, che usano in conclave, adoperano il color verde. Danno inoltre accesso al cortile del Quirinale, e alle ruote del conclave, le medaglie d'argento, o di mistura bianca, che hanno il privilegio di coniare i seguenti personaggi, i cui esempi sono del conclave 1829.

Il Cardinal camerlengo di santa romana Chiesa, che pure ha il diritto in sede vacante di battere moneta di qualunque sorte nella zecca pontificia, fa coniare medaglie di argento, e di mistura bianca, nel cui dritto vi è l'iscrizione SEDE VACANTE MDCCCXXIX, intorno allo stemma gentilizio, sovrastato dal cappello cardinalizio, e questo dal padiglione e dalle chiavi, che sono l'insegna della Sede vacante; e nel rovescio l'iscrizione: PETRUS FRANCISCUS CARD. GALEFFI EPISC. ALBANENSIS S. R. E. CAMERARIUS.

Monsignor maggiordomo, come governatore del conclave, fa coniare

medaglie di argento, e di mistura bianca; nel diritto vi è lo stemma gentilizio inquartato con quello del Papa defonto, sovrastato dal cappello prelatizio, ed intorno vi sono le parole: SEDE VACANTE. Nel rovescio l'iscrizione: ALOYSIUS DEL DRAGO SAC. PAL. APOSTOLICI PRAEFECTUS ET CONCLAVIS GUBERNATOR MDCCCXXIX.

Il maresciallo del conclave fa coniare medaglie d'argento, di mistura, ed anche d'oro, delle quali ne dà una, come diremo, agli ambasciatori, che con solenne pompa si recano al conclave. Nel dritto evvi l'iscrizione: AUGUSTINUS PRINCEPS CHISIUS S. R. E. MARESCHALLUS PERPETUUS MDCCCXXIX. Nel rovescio il suo stemma della quercia, e dei sei monti colla stella, inquartato a quella della principessa consorte, col padiglione, e le due chiavi incrociate sotto alla corona, e manto ducale, siccome discendente da famiglia, che ha avuto un Pontefice; mentre vi sono altre due chiavi più grandi, che sono l'insegna propria del maresciallo del conclave, e pendenti dai due lati della targa.

I conservatori di Roma fanno coniare medaglie d'argento, e mistura bianca, nelle quali si vede da un lato lo stemma del senato e popolo romano, sovrastato da corona, e contornato da emblemi e trofei militari, nel rovescio in giro: SEDE VACANTE 1829, e in mezzo il nome dei tre conservatori, e del priore de' capo-rioni.

Monsignor governatore di Roma fa coniare medaglie d'argento e mistura, nel cui diritto è impresso il suo stemma gentilizio col cappello prelatizio, ed in giro le parole: BENEDIC. CAPPELLETTI PRÆF. URB. ET VICE-CAMERARIUS; e nel rovescio il padiglione, e le due chiavi incrociate, con intorno l'epigrafe: SEDE VACANTE 1829.

Monsignor uditore generale della reverenda Camera apostolica conia in tal tempo medaglie come i precedenti, col suo stemma, ed analoga iscrizione sul rovescio.

Monsignor tesoriere generale egualmente fa coniare medaglie della specie del sopraddetto col suo stemma sotto il cappello prelatizio, ed intorno le parole: SEDE VACANTE 1829, e nel rovescio l'iscrizione: MARIUS MATTEI R. C. A. THESAURARIUS GENERALIS.

Di queste medaglie, che sogliono coniarsi pure in bronzo, trattano gli autori di numismatica, e se ne fa menzione nel libro intitolato *Museum Nummarium Milano-Vescontianum Trajecti ad Rhenum*, 1782, part. III, pag. 16. Si trovano ancora nelle compite serie delle medaglie. L'origine dei bastoncelli, e delle medaglie rimonta all'epoca, in cui celebrandosi il conclave nel palazzo vaticano, non si poteva andare alla *Città Leonina*, ossia regione di Borgo, ove il Vaticano ritrovasi, senza presentare tali segnali e medaglie all'imboccatura del ponte s. Angelo, ed alle imboccature de' ponti, che danno comunicazione al Vaticano per la regione di Trastevere. A questo proposito va rammentato, che la nobilissima famiglia romana Mattei, la quale si crede l'antica Papareschi, che abitava al di là del ponte Quattro capi nella casa, ove sono ancora le sue armi gentilizie, aveva il privilegio di custodire i ponti in tempo di conclave, perchè era la prima casa di Trastevere. Abbiamo una medaglia collo stemma del Cardinal duca di Yorch da

una parte, e dall'altra l'iscrizione: Henricus Cardinalis dux. ebor. s. r. e. Vice-Cancellarius sede vacante 1769. Si congettura, che quel regio porporato la facesse coniare, in vece del segnale dei bastoncelli, per far passare i ponti alle persone a lui addette.

Cerimoniale dell'ingresso di un Cardinale forestiere o altro in conclave: che cosa faccia egli prima, e dopo di tale ingresso.

Allorchè in tempo di conclave arriva in Roma un Cardinale, fa sapere al sagro Collegio la brama, che ha di riunirsi ad esso per concorrere all'elezione del Papa. Quindi il sagro Collegio gli stabilisce il giorno, e l'ora in cui lo riceverà, cioè dopo lo scrutinio del giorno. Intanto il Cardinale nella mattina del giorno, nel quale deve entrare in conclave, si reca a visitare la basilica vaticana con due carrozze, vestito di sottana, fascia, rocchetto, e mozzetta, col seguito della sua corte, vestendo il caudatario tutto di nero. Nel giorno poi dopo pranzo il Cardinale si unisce ad altro, che vi debba entrare, se vi è; quindi si conduce al palazzo Quirinale con due carrozze vestito come sopra; così anche il caudatario, mentre il conclavista prete assumerà la zimmarra, e il ferraiuolone di seta nera, ed il conclavista cameriere il suo abito corto nero consueto, col ferraiuolone di seta nera; i servitori incederanno a piedi intorno alla carrozza, che verrà preceduta da altro servitore coll'ombrellino, e il decano va allo sportello destro.

Arrivato il Cardinale alla residenza del maresciallo del conclave, viene dal medesimo e dalla sua corte incontrato sulla porta, ed introdotto nelle sue camere, ove tratta di rinfreschi e gelati il Cardinale, e il suo seguito. Terminato che sia lo scrutinio e l'accesso, i Cardinali che sono in conclave si levano la croccia, e quelli che ne hanno l'uso, assumono il rocchetto, sul quale pongono la mozzetta per uniformarsi al vestito di quello o quelli, che dovranno entrare. Il sagro Collegio pertanto si conduce nella sala ducale, e si schiera avanti la cancellata e porta del conclave, nella quadratura de'banchi ivi posti all'oggetto, e coperti di panno pavonazzo, ivi attendendo il Cardinale forestiero. Allora il Cardinal decano va in fondo alla sala ducale, ove aperto uno sportellino con chiave che tiene sempre presso di sè, suona il campanello, il quale corrisponde nelle camere del maresciallo, per dargli il segno, che i Cardinali sono pronti a ricevere quello, o quelli, che debbono entrare in conclave. E qui noteremo che questo campanello si suona ancora dal Cardinal decano al maresciallo, se qualche bisogno o circostanza lo esigesse, ed allora subito il maresciallo si presenta allo sportello della porta del conclave.

Inteso adunque dal maresciallo il segnale, che il sagro Collegio è pronto a ricevere il Cardinale o i Cardinali forestieri, si avvia con questi, e coi loro seguiti alla porta del conclave, la cui serratura interna apre con chiave il Cardinal camerlengo, dopo che il primo cerimoniere con chiave ha aperto la cancellata di legno, che gli sta davanti. Quindi il maresciallo colla sua chiave apre la serratura esterna della porta, e senza entrarvi introduce il Cardinale, o i

Cardinali forestieri, i quali sono ricevuti dai tre Cardinali capi di ordine, dal Cardinal decano e dal Cardinal camerlengo. Quindi il Cardinale o Cardinali forestieri salutano, abbracciano, e complimentano individualmente ogni Cardinale. Tutti i Cardinali sono in piedi, e ai loro luoghi per corrispondere alle fraterne dimostrazioni. Entrano pure in conclave i conclavisti, e il servo in uno all'equipaggio. Terminate le vicendevoli dimostrazioni di convenienza, e licenziatosi dal sagro Collegio il maresciallo, si chiude la porta colle due chiavi, e la cancellata. Il Cardinale, o i Cardinali forestieri passano nella cappella comune accompagnati dai Cardinali capi d'ordine, e adorato il ss. Sagramento chiuso nel ciborio, fanno alla presenza di essi i consueti giuramenti, facendo altrettanto i conclavisti, e il servo, mentre già il sagro Collegio è partito dalla sala ducale. Usciti dalla cappella comune i Cardinali forestieri sono attesi da quattro scopatori del conclave con torcie accese, e dal Cardinal decano sono condotti alla propria cella. Dopo breve trattenimento i forestieri si licenziano dal Cardinal decano, ed ognuno si reca alla propria cella coll' accompagnamento di due torcie. Indi nelle proprie celle ricevono le visite di tutti i Cardinali, ai quali poi le restituiscono, siccome diremo. Non riuscirà discaro che qui si noti, che quei Cardinali forestieri, i quali dopo la loro esaltazione al Cardinalato, non eransi ancora recati in Roma, dopo il conclave debbono fare le visite a tutti i Cardinali; ma se giungessero in Roma mentre si celebrano l'esequie novendiali, faranno allora le visite. All'occasione poi dell'ingresso di qualche Cardinale in conclave, vi entrano anco i conclavisti, servi, o inservienti per surrogare quelli, che ne uscirono per infermità, e prestano il giuramento in unione dei conclavisti del Cardinale estero. In pari tempo sogliono introdursi nel conclave i mobili per uso del medesimo, e l'equipaggio di quel Cardinale, che sta per giugnere in Roma. I Cardinali, che non vi si possono recare, lo fanno sapere al sagro Collegio, e quei Cardinali, che per infermità non poterono, sebbene residenti in Roma, entrare cogli altri in conclave, allorchè vi si recano ricevono lo stesso trattamento de'Cardinali forestieri, e come essi domandano al sagro Collegio di entrare in conclave.

In quanto alle visite, che i Cardinali fanno ai Cardinali forestieri, è degna di esser ricordata quella del Cardinal decano. Egli vi si reca vestito col consueto abito Cardinalizio, col rocchetto sotto la mozzetta, il quale rocchetto dovranno prendere anche i Cardinali visitati, meno quelli ai quali l'Ordine religioso cui appartengono lo vieta. Il Cardinale decano è preceduto da due scopatori con bastoni dipinti di verde, col suo stemma gentilizio, mentre altri quattro scopatori lo circondano con torcie di cera accese, che fornisce il dispensiere del conclave. Inoltre il Cardinale decano è accompagnato dal primo, ed ultimo cerimoniere, e da' suoi conclavisti.

Dei Cardinali infermi, e dei Cardinali infermieri.

Quando uno, o più Cardinali sono malati, o indisposti, non si re-

cano allo scrutinio, ma rimangono in cella. Allora ha luogo nella cappella l'estrazione de' tre Cardinali infermieri. Questi, dopo che per sorte sono stati eletti, dopo il Cardinal decano, e prima degli altri vanno a porre nel calice la loro schedula, e quindi aprendo la porta della cappella, preceduti da due scopatori, i quali portano bastoni di color verde collo stemma della sede vacante, e dai cerimonieri, si recano alle celle de' Cardinali infermi a prenderne il voto. Incede pel primo il Cardinal meno anziano di Cardinalato, e l'ultimo è il più degno dei due, colla precedenza del vescovo al prete, e di questo al diacono. Il primo porta un bacile colle schedule in bianco, e l'ultimo la cassetta, in cui l'infermo pone il suo voto dopo che lo ha scritto. Quando gl'infermieri ritornano alla cappella Paolina, uno degli scopatori bussa alla porta, che viene aperta, e poi richiusa da un Cardinale. Terminato lo scrutinio, i medesimi infermieri ritornano colle dette formalità dagli infermi a prendere il voto per l'accesso. Tutti quelli, che s'incontreranno cogli infermieri, debbono genuflettere, perchè rappresentano una corporazione. Quando un Cardinale è infermo, tutti i colleghi lo visitano, e guarito che sia, egli restituisce loro individualmente la visita, ringraziandoli.

Ambasciatori straordinari dei Sovrani al conclave.

All'articolo Ambasciatori § VII (*Vedi*), genericamente dicemmo delle cerimonie praticate in Roma dagli ambasciatori prima del conclave, e nel conclave; laonde per dare un'idea della formalità, e solennità colla quale gli ambasciatori si conducono al conclave, riporteremo qui il cerimoniale con cui l'attuale ambasciatore d'Austria si recò al conclave, nel quale fu eletto Pio VIII, e poi aggiungeremo alcuni analoghi cenni risguardanti gli ambasciatori.

Appena giunse in Vienna l'infausta notizia della morte di Papa Leone XII, l'imperatore Francesco I si fece la più viva premura di nominare un ambasciatore straordinario presso il sagro Collegio, nella persona del conte Rodolfo di Lützow, già suo ambasciatore in Roma al defonto Pontefice, sia per esprimere ai Cardinali tutto il cordoglio, che l'imperatore avea sentito per una perdita tanto sensibile, sia per assicurare l'augusto consesso rinchiuso in conclave, della sua costante benevolenza, e del sommo impegno per la libera elezione di un nuovo Papa, che riassumesse le parti di comune padre, spiegando quelle virtù, zelo, e sapienza, che tanto distinsero il defunto Pontefice di santa e gloriosa rimembranza.

Quindi, allorchè l'ambasciatore ricevette da Vienna le sue credenziali, e le lettere di condoglianza responsive a quella, che il sagro Collegio diresse all'imperatore, nel parteciparli la morte di Leone XII, credendo di non poter differire di adempiere alle sue istruzioni, nel presentare senza ritardo le suddette lettere, quantunque la ristrettezza del tempo non gli avesse ancora permesso di allestire completamente il suo nobile treno, non ostante fece chiedere al sagro Collegio l'udienza, e questa essendo stata fissata pel giorno di lunedì 9 marzo 1829 alle ore ventidue e mezzo, e dopo lo scrutinio pomeridiano, l'am-

basciatore fece precorrere la partecipazione, e gl' inviti soliti a farsi in questi casi; cioè ai Cardinali, al corpo diplomatico, ai principi, alla primaria nobiltà romana, ed a tutte le persone addette per cariche, per onorificenza, e per sudditanza, alla imperiale e reale corte di Austria.

Per tanto verso le ore ventuna di detto giorno l'ambasciatore venne complimentato dai maestri di camera di tutti i Cardinali, dal corpo diplomatico, dei principi ed altri signori romani, e di altri personaggi distinti, dopo di che principiò a partire il treno e corteggio dal palazzo di Venezia, residenza dell'ambasciatore, coll'ordine seguente.

Aprivasi il corteggio da un drappello di dragoni pontificii a cavallo, quindi andava nella propria carrozza, con quattro staffieri a piedi il barone di Gennotte, segretario di questa straordinaria ambasciata, portando le lettere dell'imperatore Francesco I. Veniva poi, preceduta dalle insegne proprie degli ambasciatori, la carrozza ove stava il conte di Lützow ambasciatore, accompagnato dai prelati Mattei patriarca di Antiochia, e de Corsi uditore di rota per la Toscana, in luogo di monsignor Ruspoli uditore di rota per l' Austria, essendo in lutto per la morte del principe suo genitore. La carrozza dell'ambasciatore era ricchissima, ed assai elegante, tirata da cavalli baj con bardatura e finimenti guarniti di metalli dorati, con fiocchi, nastri, e retini di seta turchina e bianca, e con pennacchi di penne dello stesso colore. Sei guardaportoni, due lacchè, quattro cacciatori, e numerosi staffieri, tutti vestiti di nuove e ricchissime livree, accompagnavano a piedi la carrozza.

Seguivano quindi altre quattro bellissime carrozze dell' ambasciatore, nelle quali stavano il conte di Ohms segretario d' ambasciata, il cav. di Halk commesso della medesima, il principe di Paar cav. dell' ambasciata, ed il cav. Pandolfini console generale di Toscana: in una di queste carrozze avevano preso posto il marchese Filippo Sacripanti, ed il cav. Fidanza, maestri di camera dell' ambasciata.

Poscia seguivano le carrozze di tutti i Cardinali presenti in Roma, che per una particolare e gentile dimostrazione tanto verso l' imperatore, quanto pel suo rappresentante, avevano ordinato ai loro maestri di camera di far corteggio, ai quali si unirono quelli del corpo diplomatico, di vari principi, e ragguardevoli personaggi di Roma colle rispettive carrozze, ascendenti a più di sessanta. Chiudeva il corteggio un altro drappello di dragoni a cavallo.

Giunto l'ambasciatore al palazzo Quirinale, in mezzo agli onori militari, fu ricevuto da monsignor del Drago maggiordomo, e governatore del conclave, e quindi si recò nell' appartamento del principe Chigi, maresciallo del conclave, il quale dopo avere ricevuto l'ambasciatore con tutta la cortesia possibile, fece servire di copiosi rinfreschi tutta la nobile comitiva, ed offrì all'ambasciatore una medaglia d'oro, ed altre molte di argento fatte da lui coniare come maresciallo nell'attual conclave, per avere accesso al medesimo.

Intanto essendo terminato lo scrutinio, i Cardinali deposta la croccia, presero chi ne ha l'uso il rocchetto, sul quale rimisero la croccia; ed il Cardinal decano suonò al

maresciallo il campanello solito, e questi accompagnò l'ambasciatore alla porta del conclave, seguito dal corteggio. Presentatosi l'ambasciatore allo sportello difeso da una ferratella, fece le consuete genuflessioni. Il Cardinal decano, e i tre Cardinali capi d'ordine, cioè Castiglioni che fu l'eletto Pontefice, Naro, e Frosini complimentarono l'ambasciatore, il quale consegnò in nome dell'imperatore al Cardinal Castiglioni, come primo de'capi d'ordine, le lettere imperiali in idioma latino, che già in copia, in un al discorso cui andava a pronunciare, avea esibito precedentemente al sagro Collegio. Il Cardinal Castiglioni diede le due lettere a monsignor Polidori, segretario del sagro Collegio, vestito in abito prelatizio nero e rocchetto liscio, il quale le aprì tagliando colle forbici la carta intorno al sigillo, e lesse ambedue ad alta voce al sagro Collegio. Colla prima l'imperatore esternò il suo vivo rammarico per la morte di Leone XII; colla seconda prometteva a' Cardinali il suo aiuto, e difesa alla nostra santa religione, e allo stesso sagro consesso, stabilendo in suo ambasciatore straordinario al conclave il presente conte di Lützow porgitore delle lettere, e conchiudendo col desiderio di attendere una santa e sollecita elezione.

Compitasi dal detto prelato la lettura delle lettere, l'ambasciatore siccome rappresentante del suo sovrano, si coprì il capo con cappello piumato, e lesse in latino un analogo discorso, nel quale egli fece conoscere quanto grata ed onorevole riuscisse per lui l'imperiale destinazione in ambasciatore straordinario al sagro Collegio, ed esternò i sentimenti del proprio monarca, interprete de' quali sarebbe stato nel conclave il Cardinal Albani come depositario di sua fiducia. Mentre poi l'ambasciatore leggeva, i Cardinali tenevano in mano la berretta, cavandosi l'ambasciatore il cappello, tutte le volte che nominò il Papa, l'Imperatore, il sagro Collegio, e un Cardinale.

Terminato il discorso dell'ambasciatore, i Cardinali si cuoprirono il capo colla berretta rossa, ed il Cardinal Castiglioni lesse in idioma italiano analoga risposta sì alle due imperiali lettere, che al discorso recitato dall'ambasciatore, cavandosi egli e i Cardinali colleghi la berretta allorchè nominava un Pontefice, l'imperatore e l'ambasciatore. Encomiò nella risposta il Cardinal Castiglioni, la pietà dell'imperatore Francesco I, la sua protezione verso la Chiesa esercitata nei pontificati di Pio VI, di Pio VII, e di Leone XII, e lodando principalmente le geste dell'ultimo, rammentò i meriti dell'ambasciatore, e qual interprete de'sentimenti del sagro Collegio, mostrò la soddisfazione di questo nella sua destinazione; risposta che giusta il costume, il Cardinal alcuni giorni dopo rimise in copia all'ambasciatore, cui mai dal Cardinale si diede il titolo di eccellenza, perchè parlava in nome del sagro Collegio, nè si deve attendere se per isbaglio talvolta fu dato.

Le lettere imperiali, il discorso dell'ambasciatore, e la risposta del Cardinal Castiglioni si applaudirono dal sagro Collegio. Quindi passarono allo sportello il Cardinal decano, i Cardinali capi d'ordine, ed i Cardinali di particolare conoscenza dell'ambasciatore, a congratularsi seccolui, e riverirsi scambievolmente. Quindi l'ambasciatore rin-

novate le genuflessioni, partì dal conclave, di cui venne chiuso lo sportello, e col medesimo corteggio fece ritorno alla sua residenza in mezzo a foltissimo popolo. In fine l'ambasciatore ringraziò tutti quelli che avevano fatto parte del corteggio, fece distribuire ai poveri un'abbondante limosina; e nella stessa sera nel suo nobile appartamento tenne ricevimento pubblico, cui intervennero il corpo diplomatico, i principi e principesse romane, la prelatura, e la più scelta nobiltà tanto nazionale che estera in abito d'etichetta.

I cenni generici sulle ambascerie al conclave sono, che il Cardinal vescovo capo d'ordine è quello che sempre pronunzia le risposte, ciò che anticamente faceva il Cardinal decano; che presso a poco il cerimoniale descritto, e le formalità praticate sono le medesime sì per parte de' Cardinali, che per quelle degli altri ambasciatori. Dai *Diari di Roma* sempre si pubblicano colla stampa, ed anche a parte i discorsi degli ambasciatori, e le risposte dei Cardinali vescovi suburbicarii, che sono tutte le volte i primi dei tre capi d'ordine. È regola generale nella corte Romana, che dai Cardinali, che sono invitati dagli ambasciatori ma a tempo conveniente, per la carrozza di corteggio, si manda il frullone col maestro di camera, o gentiluomo, e due servi col cocchiere in livree di gala: chi non è invitato non dovrà mandar corteggio. Di poi gli ambasciatori mandano i propri gentiluomini ai palazzi dei Cardinali, che spedirono il corteggio, a ringraziarli.

Le lettere del re di Francia al sagro Collegio sono scritte in francese, e in questo idioma pronunzia il discorso l'ambasciatore, cui risponde il Cardinale in lingua italiana, ch'è sempre quella usata dai Cardinali capi d'ordine in tali risposte. In quanto al cerimoniale e treno, in tutto è eguale a quello degli ambasciatori d'Austria, meno le individuali particolarità di addobbi ec. È avvenuto talvolta che il segretario del sagro Collegio essendo infermo, il primo aiutante della sua segreteria ha supplito nella lettura delle lettere.

Il conte di Celles, ambasciatore al conclave del 1829, presentò due lettere scritte in francese dal suo re di religione protestante, sovrano de' Paesi-Bassi, ed in francese pronunziò il discorso. Talvolta gli ambasciatori dopo essere stati al conclave Vaticano, passavano a visitare la contigua basilica di s. Pietro. Le lettere del re di Spagna sono scritte in due lingue, in ispagnuolo quella responsiva alla partecipazione della morte dell'ultimo Papa, ed in latino quella colla quale dichiarasi chi è l'ambasciatore al conclave; ma il discorso dell'ambasciatore suole essere in idioma spagnuolo.

Anticamente i Cardinali non mandavano corteggio agli ambasciatori, perchè in sede vacante figurano da principi supremi, e sono elettori eleggibili; ma i Cardinali ambasciatori, o ministri, e i protettori di qualche regno solevano mandarlo. Non va però taciuto, che per lo più il corteggio si mandava agli ambasciatori appositamente spediti a Roma, non a quelli che già vi stavano, sebbene evvi qualche esempio favorevole. Ma ora, come dicemmo di sopra, il corteggio si manda dai Cardinali agli ambasciatori, che fanno l'invito.

Talvolta un ambasciatore straor-

dinario è giunto in Roma senza effettuare col conclave la sua rappresentanza. Così avvenne nel conclave del 1758 col marchese Clerici ambasciatore dell'Imperatore, che arrivò in Roma quando già erasi eletto Clemente XIII. Nel conclave celebrato per morte di questo ultimo Papa nel 1769, il conte di Kaunitz si recò al conclave come ambasciatore straordinario dell'imperatore Giuseppe II; e dipoi vi ritornò formalmente quale ambasciatore straordinario dell'imperatrice Maria Teresa, regina d'Ungheria, e Boemia, madre di detto imperatore. L'ultimo ambasciatore che la serenissima repubblica di Venezia inviò al conclave fu Alvise Tiepolo, cioè nel conclave per l'elezione di Pio VI. Al discorso di lui rispose il concittadino Cardinal Carlo Rezzonico. Così l'ultimo ambasciatore, che il sagro militare Ordine gerosolimitano accreditò in conclave al sagro Collegio, fu il Bali Tonnellier de Bretteville, già ambasciatore ordinario presso il defonto Clemente XIV, nominato pel conclave mentovato dal gran maestro dell'Ordine fr. Ximenes de Texada. Essendo indisposto il Cardinal Carlo Rezzonico, primo dei capi d'ordine, supplì nella risposta al discorso, il Cardinal Pallavicini secondo capo d'ordine, perchè di quello de' preti. Finalmente nel medesimo conclave per l'elezione di Pio VI, il principe Bartolommeo Corsini fece due volte la rappresentanza di ambasciatore straordinario, la prima per l'imperatore Giuseppe II, la seconda per la di lui madre Maria Teresa, imperatrice vedova, regina d'Ungheria, e di Boemia. Eletto poi il nuovo Pontefice, quei medesimi ambasciatori che recaronsi al conclave, dopo avere ricevuto nuove lettere credenziali per congratularsi col Papa novello, vanno alla di lui udienza col medesimo treno con cui andarono al conclave, meno però il corteggio delle carrozze de' Cardinali, e del corpo diplomatico.

Termine del conclave.

Riconosciutasi canonica l'elezione del Cardinale, che ha avuto nello scrutinio e nell'accesso due delle tre parti de'voti a seconda delle bolle pontificie, e di quanto si dice al più volte citato articolo Elezione, i Cardinali suonano il campanello, ed allora entrano nella cappella degli scrutini i due primi cerimonieri, il sagrista, e il segretario del sagro Collegio. Questi si uniscono al Cardinal decano, al Cardinal camerlengo, al Cardinal primo prete, e al Cardinal primo diacono, e si recano al tavolino del Cardinale ch'è stato eletto Papa. Schierati dinanzi, il Cardinal decano interroga l'eletto se accetta il sommo pontificato, con questa formola: *Acceptasne electionem de te canonice factam in summum Pontificem?* Uniformandosi l'eletto ai divini voleri ed accettando la suprema dignità, l'elezione è compita, per cui immediatamente vengono dai Cardinali calati i propri baldacchini, restando quello solo del nuovo Papa, cui il medesimo Cardinal decano domanda qual nome voglia imporsi, e detto p. e. *Gregorio XVI*, il primo cerimoniere pontificio come protonotario, e notaro della santa Sede, in presenza del sagro Collegio, dei due prelati, e del suo compagno che chiama in testimonio, roga ad alta voce l'atto di

tale elezione ed accettazione, e ne stende solenne e formale istromento, il quale viene sottoscritto da lui, dal sagrista, dal segretario del sagro Collegio, e dal suo compagno. *V.* Nome de' Papi. Nel conclave dell'anno 1724, essendo morto il Cardinal Tanara decano, gli successe il Cardinal del Giudice sotto-decano, e domandò il consenso a Benedetto XIII.

Quindi i due Cardinali primi diaconi invitano il nuovo Papa a recarsi nella contigua sagrestia a vestirsi degli abiti pontificii usuali: per cui alzatosi il Papa dal suo luogo in mezzo ai due Cardinali, e seguito dai camerieri, sagrista e segretario del sagro Collegio, va in sagrestia, ove trova i due suoi conclavisti precedentemente chiamati dai cerimonieri. Qui trovansi preparati gli abiti completi di tre diverse grandezze, e sceltasi dal cameriere conclavista quella che reputa adatta al Pontefice, questi viene spogliato della croccia, e degli abiti cardinalizi dai cerimonieri e dai detti suoi conclavisti, e coll'aiuto di essi si veste degli abiti pontificii secondo la stagione. Si compone il vestiario di calze di seta bianca, oltre l'intero sotto-abito di tal colore, di collare simile, di scarpe crucigere, di sottana bianca, di fascia di seta bianca con fiocchi d'oro, di rocchetto con merletto basso, di mozzetta rossa, di berrettino bianco, e di camauro rosso, se il Papa vuole usarlo, imponendogli la stola di raso rosso co'ricami d'oro il Cardinale primo diacono.

Così vestito il nuovo Pontefice in mezzo ai due Cardinali diaconi ritorna nella cappella Paolina, ed avente ai lati ambedue si pone a sedere sulla sedia pontificale posta sulla predella dell'altare, ove riceve da tutti i Cardinali colla coda della croccia sciolta, per ordine di dignità la prima *adorazione* (*Vedi*), cioè baciano i Cardinali il piede, e la mano, e ricevono dal Pontefice un duplice amplesso. Quando il Cardinal camerlengo ha reso l'adorazione, presenta *l' anello pescatorio (Vedi)* al Papa, il quale lo dà al primo maestro di cerimonie, perchè vi faccia incidere il nome che ha preso. Talvolta i novelli Pontefici, nell' atto che ricevono all'adorazione un Cardinale, gli conferiscono per distinzione qualche eminente carica, come fece Pio VIII, che nell'abbracciare il Cardinale Pacca lo confermò in prodatario, e nell' abbracciare il Cardinale de Gregorio, gli disse: » vi » fo penitenziere maggiore " ch' era la carica che esercitava prima dell' assunzione al pontificato.

Resa che abbiano l'adorazione i Cardinali primo e secondo diacono, si partono dalla cappella, lasciando all'assistenza del Papa due altri diaconi, e preceduti da un cerimoniere colla croce pontificia, si recano sulla loggia per annunziare al popolo la seguita elezione. Appena questa è effettuata, il muratore, ed altri artisti del conclave hanno demolito il muro precario che chiudeva la loggia esterna del palazzo Quirinale, sbarazzandola con prontezza dai cementi, per cui il popolo di ciò avvertito, da ogni parte accorre sulla gran piazza, per udire chi Dio fece suo vicario in terra. Giunto il Cardinal primo diacono sulla loggia, colla croce astata da un lato, e il secondo Cardinal diacono, con sonora voce annunzia al popolo il desiderato av-

venimento, con queste parole, che legge da una schedula: » Annuncio » vobis gaudium magnum; Papam » habemus Em.um ac Rm.um Domi- » num Maurum S. R. E. presbyte- » rum tituli s. Callysti Cardinalem » Cappellari, qui sibi nomen impo- » suit Gregorius XVI ", e ciò detto getta al popolo la schedula. È inesprimibile ciò che produce un tale annunzio, dappoichè subito il Castel s. Angelo collo sparo di cento uno colpi di cannoni annunzia all'alma Roma, che di nuovo ha il padre ed il sovrano, e poi inalbera il suo stemma gentilizio; sparo ch'è seguito dal suono di tutte le campane delle numerose chiese della città. Il popolo, che da tutti i lati corse al Quirinale, esclama vivissime grida di gioia e tripudio, cui fanno lieto eco i tamburi, e la banda musicale della milizia. Cresce poi l'allegria, e la religiosa consolazione del popolo romano, se il novello Papa comparisce sulla loggia a benedirlo per la prima volta, siccome fece il regnante Pontefice, nella sua gloriosa, ed acclamata assunzione al pontificato. Anticamente il Cardinale primo diacono, per la narrata pubblicazione del nuovo Papa, fruiva il donativo di dodici mila scudi, come quello che poi impone il triregno sul di lui capo, e solennemente lo incorona.

Prestata dai Cardinali la prima adorazione, si apre la porta della cappella Paolina, ed essendo stati chiamati in conclave il maggiordomo governatore di esso, e il maresciallo del conclave, questi in uno a tutti i conclavisti, ed addetti al conclave, sono ammessi dal Papa al bacio del piede. Indi si apre la clausura del conclave, e si recano a baciare i piedi i custodi delle rote, molti prelati, nobili famigliari dell'eletto, ed altre persone, oltre i parenti se sono in Roma. Nell'elezioni d'Innocenzo XIII, Benedetto XIII, Clemente XII, ec. trovandosi residenti in Roma il re, e la regina cattolici d'Inghilterra, si condussero nella cella di tali Pontefici a prestar loro un eguale omaggio, ove pure anche oggidì accorrono molti personaggi, anche del corpo diplomatico a fare altrettanto. Sebbene il Cardinale camerlengo consegni subito le chiavi dell'appartamento Pontificio, per lo più i novelli Papi passano a desinare, se l'elezione è seguita di mattina, nella propria cella, o in quella di qualche Cardinale, come sogliono talvolta visitare le celle del Cardinal decano, e dei Cardinali infermi. Alcuni Cardinali partono subito dal conclave e si recano ai propri palazzi, altri restano a desinare nelle proprie celle, e qualcuno rimane a dormirvi la sera.

Il novello Papa si occupa subito in sottoscrivere le lettere di partecipazione ai Cardinali che non si recarono al conclave, e a tutti i sovrani, della sua esaltazione alla cattedra di s. Pietro, anzi l'odierno Pontefice appose la sua prima firma alla dispensa matrimoniale, che qual primo atto di sua spirituale autorità concesse agli augusti regnanti imperatore, e imperatrice d'Austria. Quindi il novello Pontefice dichiara il suo segretario di stato, le prime cariche, e la famiglia pontificia confermando in questa i soliti individui del predecessore. Della seconda, e terza adorazione pubblica, che i Cardinali prestano al nuovo Pontefice nella cappella Sistina, e nella basilica vaticana in cappe

rosse, e coi caudatari in croccia, come delle successive funzioni, si tratta al volume VIII, pag. 150 e seg. del *Dizionario*. Quei Cardinali, che non possono recarsi al conclave, scrivono al Papa lettere ubbidienziali riconoscendolo pastore della Chiesa universale, dichiarando la loro riconoscenza al sagro Collegio, per avere fatta ottima scelta, ringraziando Dio di avere dato a' Cardinali lume per procedere all' elezione secondo il cuor suo, ringraziando lo stesso Papa di avere ad essi partecipata la sua esaltazione, mostrando dispiacere per non avervi potuto concorrere, ed umiliandosi ai piedi del Pontefice, li baciano collo spirito, ed implorano l'apostolica benedizione. I Cardinali poi elettori, appena seguita la elezione, depongono tutti i segni di duolo, e riprendono il sistema, che tenevano prima del conclave, e della sede vacante nel colore e nella qualità delle vesti, come anche in altre particolarità, di cui si parla ai relativi articoli. Quei Cardinali, che nell'entrare in conclave erano in corruccio per morte di qualche stretto congiunto, all'uscire da esso lo riprendono, contando il tempo trascorso come se lo avessero portato. Sol qui noteremo, che ora per corruccio dei Cardinali s'intende soltanto quello che portano i loro famigliari di livrea. Sebbene, quando tocca loro assumere la livrea di gala, il depongono.

Tutti i mobili, e i legnami, le ferramenta ec. serviti per uso del conclave, si ripongono nei magazzini della camera apostolica, ma i drappi, la cera, gli avanzi delle provvisioni dell' olio, legna, carbone, carbonella ec. appartengono ai due primi cerimonieri, i quali hanno due scudi al giorno per tutto il tempo del conclave, insieme ad una propina, che si dà ad essi da ogni Cardinale, mentre gli altri cerimonieri fruiscono venticinque scudi il mese. Ma dei profitti dei cerimonieri, privilegi, ed altro, non che di quelli riguardanti i conclavisti, ed appartenenti agli addetti al conclave, si fa parola all'articolo Conclavisti. Al segretario del sagro Collegio sono condonati i mobili, e le suppellettili delle sue camere. Oltre a ciò il nuovo Pontefice concede ai primi sei Cardinali vescovi suburbicari, ed ai primi sei Cardinali dell' ordine de' preti, di nominare, e presentare dodici parafrenieri per ammetterli al suo servigio. Prima lo stesso nuovo Papa concedeva scudi cinquecento ai primi cinque Cardinali diaconi, perchè li dividessero cento scudi per cadauno ad altrettanti loro famigliari; ma di questo argomento diffusamente si tratta agli articoli *Famiglia Pontificia* (*Vedi*), e *Famiglie de' Cardinali* (*Vedi*). In quanto alle spese, quelle del funerale ascendono a circa ventimila scudi, quelle del conclave a circa settantamila scudi, e quelle della coronazione a circa trentacinque mila scudi. Però le spese del conclave sono in ragione della sua durata, e quella della coronazione del nuovo Papa in proporzione delle elargizioni, ch' egli fa dispensare in sì fausto avvenimento. Chi bramasse conoscere meglio tuttociò, ch' è relativo al conclave, ed alla storia particolare di ognuno, potrà consultare i seguenti autori, oltre quelli summentovati.

Conclavi de' Pontefici Romani da Clemente V, Urbano VI, Nico-

lò V, ad Alessandro VII inclusive, 1668; Anonimo continuato da altri sino ad Innocenzo XII. Tra gli storici anonimi il can. Giuseppe de Novaes, nel tomo I, p. 272, e seg. riporta una biblioteca delle edizioni di tali scrittori de' conclavi, cioè nelle sue *Dissertazioni storico-critiche*, ove dottamente tratta *del Conclave e sue leggi*. Il Marcelli scrisse *Sacrarum Caeremoniarum* etc., *De electione romani Pontificis* etc.; tit. I Hieronymi de Plato, *De Cardinalis dignitate* etc.; *Romani Pontificis electio* pag. 82; *Quid spectari debeat in electione* etc. pag. 323; Cav. Lunadoro, con note del p. Zaccaria tom. I, p. 80, capo IX, *Del Conclave*: Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, cap. XVI; *De privilegiis, De electione romani Pontificis*: Francesco Cancellieri, *Notizie istoriche delle stazioni, e de' siti diversi in cui sono stati tenuti i conclavi nella città di Roma*, Roma 1823; Bernardino Borgarucci, *Disordini cagionati dalla lunghezza del conclave*, presso il Mazzucchelli tomo V, pag. 1716. I continuatori del Platina, nelle *Vite de' Pontefici*, danno interessanti notizie pei conclavi di Paolo III, Gregorio XIII, Sisto V, Urbano VII, Gregorio XIV, e Clemente VIII.

FINE DEL VOLUME DECIMOQUINTO.

DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA

DA S. PIETRO SINO AI NOSTRI GIORNI

SPECIALMENTE INTORNO

AI PRINCIPALI SANTI, BEATI, MARTIRI, PADRI, AI SOMMI PONTEFICI, CARDINALI E PIÙ CELEBRI SCRITTORI ECCLESIASTICI, AI VARII GRADI DELLA GERARCHIA DELLA CHIESA CATTOLICA, ALLE CITTÁ PATRIARCALI, ARCIVESCOVILI E VESCOVILI, AGLI SCISMI, ALLE ERESIE, AI CONCILII, ALLE FESTE PIÙ SOLENNI, AI RITI, ALLE CEREMONIE SACRE, ALLE CAPPELLE PAPALI, CARDINALIZIE E PRELATIZIE, AGLI ORDINI RELIGIOSI, MILITARI, EQUESTRI ED OSPITALIERI, NON CHE ALLA CORTE E CURIA ROMANA ED ALLA FAMIGLIA PONTIFICIA, EC. EC. EC.

COMPILAZIONE

DEL CAVALIERE GAETANO MORONI ROMANO

PRIMO AIUTANTE DI CAMERA DI SUA SANTITÀ

GREGORIO XVI.

VOL. XVI

IN VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA EMILIANA

MDCCCXLII.

DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA

C

CONCLAVISTI. Sono quelli, che si racchiudono in conclave in servigio de' Cardinali; onore che principalmente conviene ai due conclavisti idonei, che ogni Cardinale sceglie fra i suoi famigliari, cioè uno sacerdote, l'altro laico anche coniugato. Il primo è un famigliare effettivo, o di onore, e per lo più il segretario, ovvero l'uditore, il maestro di camera, il caudatario, il cappellano, il confessore, il gentiluomo, uno che sia stato dapifero ec. Evvi qualche raro esempio, che tal segretario, o altro famigliare sia stato anche laico ed ammogliato; ed i Cardinali oltramontani per lo più sogliono avere per uno de' conclavisti il proprio vicario generale. Della stessa classe sono i terzi conclavisti, domandati da quelli, che ne hanno bisogno. L'altro conclavista secolare è sempre il cameriere, non permettendosi a' Cardinali religiosi di condur seco per secondo, o terzo conclavista, uno del loro ordine. Non sono esclusi i parenti de' Cardinali al conclavistato, anzi anticamente l'uso era comune; come non è impedimento riportare in conclave per conclavista quelli, che sono già stati in altri conclavi, o col Cardinale che li nomina, o con altri. Altrettanto si dica degli altri conclavisti, e addetti al conclave, cioè di tutti quelli, che in esso si racchiudono.

L'ordine, col quale il nuovo Pontefice nomina quelli, che sono stati nel conclave, in cui egli fu sublimato al pontificato, nel moto proprio, delle *gratiae, et privilegia conclavistis postremi conclavis concessa*, è il seguente, che pubblicasi in istampa:

Il sagrista pontificio, che è sempre agostiniano, e vescovo *in partibus*.

Il prelato segretario della sagra congregazione concistoriale, e del sagro Collegio, facente le veci di segretario di stato in sede vacante.

Il prefetto de' maestri delle cerimonie pontificie, col secondo cerimoniere, e coi quattro più antichi cerimonieri.

I due conclavisti, ovvero tre, se tanti erano, del Cardinale divenuto Papa, seguiti dagli altri due, o tre conclavisti di ogni Cardinale, secondo l'ordine di dignità del rispettivo padrone.

Il confessore per lo più religioso.

Il padre sotto-sagrista, che è sempre agostiniano.

Il cappellano addetto alla cappella comune del conclave.

I due aiutanti del segretario del sagro Collegio, ed il primo secondo il solito è il sollecitatore, ossia sostituto dello stesso sagro Collegio, essendo l'altro un avvocato della curia romana, ed uditore del detto prelato.

Il religioso agostiniano addettó alla sagrestia pontificia, in servigio della sagrestia, e cappella comune del conclave.

I due medici, il chirurgo, e lo speziale, con due aiutanti.

Il falegname con un garzone; il muratore con un garzone; il chiavaro con un garzone; lo stagnaro, ed il vetraro.

Scopatori del conclave, cioè tanti servitori, quanti sono i Cardinali chiusi in conclave.

Scopatori comuni, o facchini del conclave in numero di sedici.

Dall'articolo *Conclave* (*Vedi*), e da quanto andiamo a dire si rileverà quando i suddetti conclavisti, e addetti al conclave, vi furono ammessi.

Origine, qualità, numero, elezione, doveri, e principali aneddoti dei conclavisti.

Stabilito nel 1274 da Gregorio X il conclave, e la sua clausura, fra le leggi da lui formate pel regolamento di uso, prescrisse ai Cardinali, che si contentassero ciascuno di un solo servente, o chierico, o laico, quando non vi fosse patente necessità di due, i quali si potrebbono accordare dal sagro Collegio ai Cardinali, che li avessero domandati. Sembrando questa disposizione troppo rigorosa a Clemente VI, colla bolla *Licet in Constitutione*, data a' 6 dicembre 1352, ad ogni Cardinale permise due conclavisti. In progresso di tempo fu accordato anco il terzo, per la qual cosa i Cardinali, che lo bramano, ne fanno istanza al sagro Collegio nella settima congregazione generale, che il medesimo tiene prima di entrare in conclave. Comandò inoltre lo stesso Gregorio X, che niuno potesse mandare ambasciate o scritture ad alcuno de' conclavisti. Dipoi Pio IV nel 1562, nel confermare le leggi di Gregorio X, decretò che i Cardinali sani avessero due conclavisti, e gl'infermi e cagionevoli tre, i quali si dovessero approvare da tutti i Cardinali; come anche stabilì che nel conclave vi sieno un sagrista, due maestri di cerimonie, un confessore, due medici, un chirurgo, un falegname, due barbieri, dieci facchini; e che i conclavisti usciti dal conclave non vi potessero ritornare.

Per conto dei medici, e dei chirurghi, questi già prima di Pio IV si ammettevano in conclave, su di che sono a vedersi gli articoli Medici, e Chirurghi. È poi noto, che

nel conclave del 1550, in cui venne eletto Giulio III, entrarono sei medici, ed altrettanti chirurghi, per cui Pio IV ne avrà stabilito il numero, acciò non si rinnovasse tale esempio.

Il Burcardo scrive, che nel conclave del 1447, in cui venne eletto Nicolò V, » non potevano i » Cardinali in conclave servirsi di » altri, eccetto del cappellano e del » crocifero. Nè vi erano poi altri, » che due maestri di cerimonie, ai » quali era concesso, dopo la crea- » zione del nuovo Papa per sua » mercede, di avere tutti gli orna- » menti, e suppellettili della cella ". Nella relazione poi del conclave del conclavista Dionigi Atanagi pel conclave per morte di Giulio III, ed elezione di Marcello II, *Lettere dei Principi*, ediz. veneta del 1581, si legge: » che vi entrò per medi- » co l'archiatro Frigimelica pado- » vano, che fu deliberato di aprire » certe finestre, ch'erano chiuse, » acciò l'aere potesse entrare, ed » uscire, e mandar fuori tutti i » piatti, e le pignatte, che veni- » vano ogni dì dentro il conclave » colle vivande, acciocchè non si » generasse puzza, e simili cose ap- » partenenti alla sanità. Che dopo » la messa detta dal sagrestano, » alla presenza di tutti i Cardina- » li con le croccie, con un vesti- » mento di panno paonazzo, fatto » come un mantello, con coda di » Venezia, fu fatta un poco di » congregazione, dove fu delibera- » to, che dopo desinare si facesse » di nuovo la cerca de' conclavisti, » acciò non ve ne restassero, se » non gli ordinari, cioè tre per » ogni Cardinale, i quali s'inten- » dono servitori, che almeno sieno » stati in casa loro, che non sieno » parenti, nè mercanti, benchè que- » sta ultima condizione non fosse » poi osservata. E così alle ore » ventuna tutti i conclavisti si rin- » chiusero nella cappella Paolina, » ed i Cardinali capi d'ordine, e » il Cardinal camerlengo si posero » a sedere sulla porta della cap- » pella, e fecero uscire tutti uno » per uno; e quelli che non era- » no scritti nel rotolo de' concla- » visti, furono mandati fuori del » conclave, i quali arrivarono al » numero di quindici . . . . I con- » clavisti poi elessero otto difenso- » ri per far osservare i loro privi- » legi, che sono molti, de' quali » gran parte se ne osserva . . . . . » Saputosi dai conclavisti, che an- » davasi a far Papa il Cardinal » Cervini del titolo di s. Croce in » Gerusalemme, ne propalarono la » notizia, che prima dell' effettua- » zione si seppe per tutta Roma. » Per l' unanime consenso della » maggior parte de' Cardinali, fu » posto il Cardinal Cervini nella » cappella Sistina a sedere sulla » sedia per l'adorazione, ma il » Cardinal de Medici, benchè fos- » se de' confidenti si oppose, dicen- » do che bisognava fare tale ele- » zione giuridicamente; e tanto » fece, che tutti i conclavisti furo- » no cacciati fuori della cappella, » e i Cardinali si assisero ai luo- » ghi loro. Io solo nel cacciar fuo- » ra gli altri, andai dietro l'alta- » re; e come fu chiusa la porta, » me ne ritornai fuora, e andai » dietro la sedia del Papa; e ben- » chè io da tutti i Cardinali fossi » veduto, pur non mi fu detta co- » sa alcuna; e così postisi tutti a » sedere, il Cardinal decano in » piedi levato, cominciò a dire: » *Ego Joh. Petrus Card. ep. Host.*

» *decanus eligo in summum Pont.* » *rev. d. meum Card. s. Crucis;* » e così tutti gli altri dettero li » voti loro; ed eravi un segreta- » rio, che i voti di ognuno, co- » me notaio, scriveva; il quale su- » bito finito di dire, sonò l'*Ave* » *Maria*, la quale detta da tutti, » quasi che ringraziassero Iddio » di tal elezione; il Papa che » aveva preso il nome di Mar- » cello II si levò, e fece un'ora- » zioncella latina, ringraziando il » Collegio dell'elezione . . . Dopo » si levò il Cardinal decano, e dis- » se, che per osservare gli ordini » antichi, la mattina seguente si » farebbe lo scrutinio con le po- » lizze aperte, acciocchè sua San- » tità potesse vedere il buon ani- » mo di tutti verso lui, e questo » senza pregiudizio della presente » elezione; il che fu da tutti ad » una voce confermato, e vollero, » che anche il Papa dicesse queste » parole: *acceptamus sine praeju-* » *dicio praesenti electione.* Dopo » tutti i Cardinali andarono ad ab- » bracciare il Papa, ed aperte le » porte, io fui dei primi, che gli » baciai i piedi, il che egli non » voleva dicendo, *che il giorno se-* » *guente sarebbe stato meglio*. E » così tutti uscimmo dalla cappel- » la, ed accompagnammo il Papa » alla sua stanza, la quale trovò » tutta saccheggiata dai medesimi » conclavisti; perlocchè fu forzato » andare in quella del Cardinal » di Montepulciano. Mentre che si » facevano questi rumori, furono » rotte le porte del conclave, ed » entrati molti, se non era il si- » gnor Ascanio della Cornia, forse » tutto il conclave andava a sac- » co. Pure entrato lui, ad ogni co- » sa fu preso ordine, e non entrò » più persona, se non alquanti pre- » lati . . . e così tutta quella not- » te mai si dormì per lo strepito » e rumore che si fece da quelli, » che sgombravano le loro robe » dal conclave ".

Da questo interessante racconto principalmente rilevasi qual numero, e quali doti richiedevansi nei conclavisti, locchè era stato decretato pochi anni prima da Pio IV. In quanto all'abuso del saccheggio della cella per opera dei conclavisti, tanto prima che dopo Marcello II, come di quello di Leone XI, Paolo V, Gregorio XV, Alessandro VII, ec., si tratta all'articolo *Cella* (*Vedi*), ove pure si dice della benigna consuetudine dei Papi, di donare al cameriere conclavista tutto ciò, che è nella cella da loro abitata. Qui poi noteremo, che nel 1758, nella seconda congregazione generale della sede vacante, fu stabilito di fare quattro celle di più de'Cardinali viventi per iscartare le peggiori, e le auguste, e perciò anche anticipare l'estrazione delle celle, di uno o due giorni. Per conto poi di quanto dice lo storico conclavista, dell'esclusione dei conclavisti parenti, nella vita di Urbano VII, abbiamo che egli in gioventù fu al conclave per l'elezione di Giulio III, avendolo portato per conclavista il suo parente Cardinal Veralli, giusta il costume; quando però fossero a ciò adatti.

Gregorio XV fece altri utilissimi regolamenti sul conclave e sui conclavisti, i quali furono approvati da Clemente XII colla bolla *Apostolatus*, de'4 ottobre 1732. Questo Pontefice ne emanò delle altre, e nel medesimo anno ai 24 dicembre con un chirografo stabilì, che oltre ai cento scudi soliti darsi o-

gni mese ai due medici, al chirurgo del conclave, e ad altri ministri, si diano ancora cento scudi al mese al segretario del sagro Collegio, perchè dia il sostentamento ai due aiutanti, che gli permette portare seco, i quali sono per solito il sostituto del sagro Collegio, ed un avvocato della curia romana, suo uditore (per decreto de' capi d'ordine, nel conclave del 1823 al segretario furono in vece assegnati scudi duecento il mese). Ai sei maestri di cerimonie ordinari assegnò venticinque scudi il mese, e altrettanti ai soprannumerari, ai quali permise di entrare nel conclave. Al confessore, e al sotto-sagrista sono assegnati scudi trenta per cadauno, e scudi sei mensili all'inserviente alla sagrestia, e cappella comune. Se il primo cerimoniere fosse vescovo, come il sagrista, avrà come questi un servente per la messa, e ad ognuno si daranno scudi dieci al mese. Ai trentacinque scopatori del conclave da lui stabiliti, sebbene poi sono quanti si contano i Cardinali in conclave, concesse il letto, che ad essi passava il conclave, ma proibì a questi di portar via qualunque cosa appartenente al conclave: prima della disposizione di Clemente XII, gli scopatori del conclave erano ventiquattro. Ordinò, che i ministri del conclave avrebbono rinnovate le vesti al cambiamento della stagione, e dopo due mesi del conclave, che morendo in esso un Cardinale, i conclavisti, ed il servo ne dovessero uscire. Dispose, che nella terza congregazione, la quale si tiene dai Cardinali prima di entrare in conclave, si elegga per voti il confessore; nella quarta i medici, e il chirurgo; nella quinta gli speziali, ed i barbieri; nella sesta, che i cerimonieri presentino il breve apostolico per essere ammessi nel conclave; nella settima, che i Cardinali presenti avanzino la richiesta se abbisognano del terzo conclavista; nell' ottava, che si eleggano due Cardinali per approvare quelli, che dovranno entrare in conclave, i quali esibiranno nome, cognome, e patria, e i conclavisti il nome di Cardinali, che li portano in conclave. Queste sono le principali leggi riguardanti i conclavisti, e gli altri che entrano in conclave, alle quali noi aggiungeremo le seguenti dichiarazioni pratiche, oltre a quanto analogamente diremo in progresso di questo stesso articolo.

Tutti quelli, che concorrono per entrare in conclave per confessore, medico, chirurgo, speziale, barbiere, scopatori comuni, ossia facchini, ed altri, ne fanno individuali istanze a tutti i Cardinali, o ad alcuni, per essere presi in considerazione nel giorno, che si dovranno scegliere, il perchè ogni Cardinale per propria regola ne porta nota in congregazione. Nell'ultima congregazione si stabiliscono gli artisti, che dovranno chiudersi in conclave, preferendosi per lo più quelli, i quali in tal forma hanno ridotte le abitazioni anteriormente abitate dai famigliari del Papa, nel braccio dalla parte della via, che conduce alle quattro Fontane del palazzo Quirinale. La proposizione e scelta degli artisti si fa dal Cardinal camerlengo, e vien confermata dal sagro Collegio. Nella settima congregazione si fa dai Cardinali l'istanza, per avere il terzo conclavista, e si eleggono gli scopatori comuni del conclave. Siccome le pontificie costituzioni non permettono

a tutti i Cardinali di portare un terzo servo, o abbiano bisogno o no del terzo conclavista, così ogni Cardinale anticamente licenziava dal suo servizio quello che bramava aver seco, e poi lo faceva nominare per iscopatore del conclave da altro Cardinale, nominando egli per reciprocanza il servo di questo per iscopatore del conclave, ove poi ognuno si faceva servire dal proprio. Ora però ogni Cardinale nomina per iscopatore del conclave il servo di quel Cardinale, che nomina il proprio; nomine che si scrivono in un foglio di carta con questa formola, la quale da ognuno si presenta in congregazione: *Nomino bajulum conclavis N. N. romanum annorum circiter triginta, Eminentissimo Cardinali N. N. actu inservientem. N. Cardinalis N.* I Cardinali sogliono portare in conclave il servitore di camera, rare volte il decano, il cuoco, o altro loro domestico, e tutti debbono essere approvati dai Cardinali a ciò deputati. La mesata di questi scopatori del conclave, e degli scopatori comuni è di scudi sei. Del loro vestiario, doveri, e giuramento si tratta all'articolo Conclave, massime al § VII.

Ai medesimi Cardinali deputati all'approvazione di quelli, che dovranno entrare in conclave, si sottomettono le nomine, che ogni Cardinale fa dei proprii conclavisti. Eccone la formola.

Nos N. N. tituli N. N. Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyter Cardinalis N. N. Eligo, et nomino conclavistas meos R. D. N. N. presbyterum N. N. dioecesis, ac civem romanum aetatis N. N. annorum plurimis ab hinc annis; et in praeteritis comitiis meum dapiferum.

Laicum

N. N. romanum annorum N. N. plurimis ab hinc annis meum cubicularium. Datum Romae die etc.

N. Cardinalis N.

Loco ✠ signi.

Altra formola di nomina di conclavisti.

Nos N. N. Diaconus N. N. etc.

Eligo et deputo in conclavistas meos R. D. N. N. presbyterum N. N., qui tribus ab hinc annis mihi in auditoris munere inservit.

Et N. N. romanum aetatis suae annorum circiter viginti septem, cubicularium meum, qui spatio trium annorum meo servitio est addictus.

I conclavisti, sì ecclesiastico che secolare, secondo la bolla di Pio IV debbono essere famigliari domestici continui, e commensali dello stesso Cardinale che li nomina, almeno per un anno innanzi: non potrebbono essere mercanti, ministri de' principi, padroni di giurisdizione temporale, nè fratelli, e nipoti de' Cardinali. Di fatti abbiamo, che nel conclave del 1758 per morte di Benedetto XIV, si tenne la congregazione generale in conclave, in cui si accordò dal sagro Collegio l'ingresso nel medesimo al Cardinal Malvezzi. Se non che avendo egli mandato la nota de' conclavisti, cui voleva seco condurre in conclave, fra' quali vi era il canonico Bolognini, siccome dal sagro Collegio si

sapeva, che quegli non era stato famigliare del Cardinale per un anno, o almeno per sei mesi, come prescrivono le pontificie bolle, quantunque il Cardinal Alessandro Albani perorasse a favore del canonico sull' esempio de' Cardinali francesi, ed avesse anche favorevole il voto di quattro Cardinali, tuttavia per venticinque voti contrari fu risoluto di non ammetterlo, sebbene ciò producesse non lieve dispiacere al Cardinal Malvezzi. Dipoi il Cardinale de Rodt entrò in conclave, portando per conclavista Filippo Suttermann, che aveva preso per maestro di camera nel suo arrivo in Roma, e perciò mancante de' requisiti richiesti; pure, e come Cardinale forestiere, e per l'impegno che vi era pel Suttermann, non vi fu opposizione dei Cardinali deputati all'approvazione de' conclavisti, anzi non se ne fece parola in congregazione generale.

Dalla storia dello stesso conclave del 1758, si ha pure che nella terza congregazione, ove si elesse il confessore del conclave, ne furono proposti nove regolari, e tre secolari, e venne promosso il dubbio se poteva essere prete secolare, e fu risoluto affermativamente. Così nella quarta congregazione per la scelta de' medici, e chirurgo, pei primi concorrendo sette individui, fra' quali il sacerdote Mattia Carelli, non avendo autorizzazione pontificia per l'esercizio di tale arte, fu corso il bussolo, e benchè avesse tredici voti favorevoli, e altrettanti contrari, venne deciso di non ammettersi. Fra i cinque concorrenti chirurghi vi fu certo Guattani, per cui quando doveva correre il bussolo, il Cardinal duca di Yorck fece sapere ai Cardinali colleghi, che il re d'Inghilterra Giacomo III suo genitore avrebbe gradito, che non fosse ammesso in conclave; laonde, sebbene professore molto celebre ed accreditato, non venne eletto. Talvolta pel gran numero di quelli, i quali bramavano entrare in conclave per qualche offizio, il sagro Collegio ha deputato due o tre Cardinali a farne la scelta, la quale poi da essi viene partecipata in congregazione ai colleghi.

I conclavisti, e addetti al conclave debbono intervenire nella cappella comune a quegli esercizi di pietà, che per loro ivi si fanno, ed a quelli cui assistono i Cardinali. Nel volume IX, pag. 124 e seg. del *Dizionario,* si riportano le funzioni sagre, che si sono celebrate ne' conclavi, e si fa parola della parte, che ne hanno avuta i conclavisti. I Cardinali impotenti a scrivere il proprio voto nelle schedule, i motti e le altre formalità, che descrivonsi all'articolo *Elezione dei Pontefici* (*Vedi*), deputano a supplirvi il conclavista ecclesiastico degno della loro intera fiducia, per cui a tale effetto alcuni Cardinali conducono in conclave per terzo conclavista il proprio confessore. Dalla *Storia dei conclavi* del Burcardo, abbiamo, che in quello per l'elezione di Giulio II, i Cardinali di Napoli, Rothomagense, e Casanuova, fecero scrivere le schedule dai loro conclavisti; anzi lo stesso Burcardo, il quale vi si trovò presente, dice, che appena eletto Giulio II gli levò la croccia, il rocchetto, e la veste, cui prese per sè, non ostante la contraddizione del sagrista. La croccia, e gli abiti cardinalizi dell' eletto Pontefice, appartengono al cameriere conclavista; mentre le due mute delle tre com-

plete di vestiario, che si preparano pel nuovo Papa, cioè le due che restano dopo essersi vestito di quelle più adatte alla persona, appartengono ai due primi cerimonieri, cui pure appartiene quanto dicemmo al termine dell'articolo Conclave. Non si dee però tacere, che secondo l'articolo 9 del chirografo di Clemente XII, l'avanzo delle legna in conclave non dovrebbe appartenere ai due primi cerimonieri, nè ad altri, giacchè ivi fu esplicitamente prescritto che l'avanzo delle legna interamente si riservasse a beneficio del palazzo apostolico. Lo spirito poi, e lo scopo di siffatta legge tendente a riparare le provigioni studiosamente abbondanti, che solevano farsi per particolare speculazione, fa pur anche dubitare che gli altri avanzi, di cera, di olio, di carbone, ec. possano appartenere ai suddetti cerimonieri, locchè però sana la consuetudine in loro favore. Il nuovo Pontefice viene spogliato degli abiti cardinalizii, ed è vestito degli usuali Pontificii dal sagrista, dai due primi cerimonieri, e dai due suoi conclavisti, che a tal effetto subito si chiamano, appena è compita l'elezione. Ora il sagrista, oltre quanto si dirà, ha diversi incerti, come la cera, e i tappeti della cappella comune, ec.

I principali aneddoti pói dei conclavisti sono i seguenti. Avvertiremo prima di tutto, che i conclavisti, e gli addetti al conclave, che ne escono per infermità, sono tenuti al giuramento fatto di conservare il segreto di quanto nel conclave hanno udito o veduto riguardo all'elezione; e i nuovi conclavisti, o addetti al conclave, che in questo entrano, per supplire a quelli, che ne uscirono, debbono prestare eguale giuramento. Quando alcuno dei nominati deve uscire per infermità, il primo maestro di cerimonie colla sua chiave apre la cancellata interna, che difende la porta del conclave, il Cardinal camerlengo apre colla sua chiave la porta stessa, mentre all'esterno il maresciallo del conclave apre la medesima porta con altra chiave. Allora, o quando vi entra alcun Cardinale, si dà ingresso nel conclave a quelli, che subentrano agl'infermi. Se un Cardinale per malattia esce dal conclave, nel ritornarvi può condur seco i medesimi conclavisti.

Fra gli aneddoti adunque dei conclavisti, ricorderemo che nel conclave del 1590, in cui fu eletto Gregorio XIV, e che durò circa due mesi, il conclavista del Cardinal Girolamo Simoncelli di Orvieto, inventò le famose profezie dei romani Pontefici, che il medesimo e il volgo attribuì a s. Malachia, sperando con questo mezzo di fare esaltare al triregno il suo padrone, indicato nella profezia che tóccava a quell'elezione, colle parole: *De antiquitate urbis*, giacchè Orvieto patria del Cardinale, in latino dicesi *Urbs Vetus*. Il Simoncelli era stato creato Cardinale dallo zio Giulio III, godette la dignità cardinalizia sessanta anni, ne visse ottantuno, ed intervenne ai conclavi per le elezioni di Marcello II, Paolo IV, Pio IV, s. Pio V, Gregorio XIII, Sisto V, Urbano VII, Gregorio XIV, Innocenzo IX, Clemente VIII, e poco mancò che non intervenisse a quelle di Leone XI, e Paolo V, il primo eletto nel dì primo di aprile, il secondo a' 16 maggio del medesimo anno 1605, anno in cui morì il Simoncelli.

Nel conclave per l'elezione di Pio

IV, fra i Cardinali, che v' intervennero, vi fu lo spagnuolo Bartolommeo della Cueva, o Queva, benemerito della santa Sede, e munifico benefattore dell' ospedale di s. Giacomo degl' Incurabili, non che promotore di quello pegli alienati di mente. Concorse col suo suffragio all'elezione di quattro Pontefici (l' ultimo de' quali fu il detto Pio IV), e per lo stratagemma usato dal suo conclavista Ferrante Torres, pocò mancò che egli non fosse eletto Pontefice, la qual dignità meritava anche senza artifizio. Ed ecco come accadde questo stratagemma. Essendosi il Torres posto in capo di far creare Papa il suo padrone, da uomo accorto e sagace girò un giorno intero per le celle de' Cardinali, pregandoli uno ad uno fino al numero di trentadue (dei quarantaquattro, ch'erano in conclave), perchè onorassero, giusta il costume dei primordii del conclave, il suo padrone col voto nello scrutinio del giorno seguente. Ciascuno di essi, credendo di essere solo, glielo promise, massime gl' imperiali, e i francesi, ed in fatto tutti scrissero il nome del Queva nella propria schedula; ma per caso il Cardinal Capo di Ferro dimandò nella mattina allo scrutinio, a quelli che gli erano vicini a chi dessero il voto, e trovando che lo davano al Cardinal della Queva, pel quale egli pure era stato pregato, si venne in sospetto che la cosa andasse più innanzi, e perciò se ne interrogarono alcuni altri, i quali risposero lo stesso. Allora il Cardinal Capo di Ferro ne avvertì i colleghi, e giunse a far lacerare molte schedule, ed a rinnovarle, quando diciassette voti erano già stati dati, come si può vedere nel Cardinale Pallavicino nella *Storia del concilio di Trento,* lib. XIV, cap. X, p. 131, e nei continuatori del Burcardo nella *Storia de' conclavi,* i quali però dicono, che il Cardinal Queva fosse consapevole dell'astuzia del Torres. Non riuscirà discaro, che qui si aggiunga quanto di analogo avvenne nel conclave per morte di Pio IV, in cui il Cardinal Luigi Pisani, veneto, scorrendo di soppiatto le celle, pregò ad uno ad uno i Cardinali, perchè onorassero col loro voto la vecchiezza dello zio Cardinal Francesco, decano del sagro Collegio, e che per l' ottava volta interveniva a' conclavi. E siccome il porporato era in grande estimazione, tutti dissero che avrebbono concorso in lui, ciò che per altro essendosi scoperto per la fretta del nipote, andò a vuoto il piano di farlo Papa.

Disgraziato fu pei conclavisti il conclave del 1623 per l' elezione di Urbano VIII, incominciato li 19 luglio, e terminato a' 6 agosto, sì per la qualità dell'aria divenuta nel conclave vaticano infetta a cagione del tempo estivo, e sì per l' angustia in cui allora erano e le celle, e lo stesso conclave poco ventilato, e pieno di sagri elettori arrivati al numero di cinquantacinque, e di numerosi conclavisti, ed addetti al conclave. Dopo dodici giorni si ammalarono dodici Cardinali di febbre, e i Cardinali Peretti, e Gherardo si trovarono costretti ad uscirne. Insomma per l' influenza delle malattie pochi Cardinali ne andarono esenti; molti stettero per morire, come morirono quasi tutti i conclavisti; e lo stesso Urbano VIII cadde subito malato uscito che fu dal conclave, per cui credendosi anzi avvelenato per un mazzo di fiori, fu d'uopo differire a' 29 settembre

la sua coronazione, che fu fatta quando era ancora convalescente, come racconta il contemporaneo, e diligente diarista Giacinto Gigli. I Cardinali, che morirono in conclave, o poco dopo di esserne usciti, oltre il decano Saoli, furono Pignatelli, Serra, Gozzadini, e Gherardi.

Nel conclave dell'anno santo 1700, tenuto per morte di Innocenzo XII, i sagri elettori cospirarono ad esaltare il Cardinal Albani; ma fu tanta e sì grande l'angustia ch' egli ne ebbe, che per tre giorni ricusò il pontificato con molta costanza, e fu principalmente merito di un conclavista il vincerne la virtuosa ripugnanza. Fu questi l'abbate de Tencin, allora conclavista del Cardinal Camus, e poi anch' egli Cardinale, che contando sull'amorevolezza sempre dimostratagli dal Cardinal Albani, prese la risoluzione di andare nella sua cella col libro Pastorale di s. Gregorio I, per convincerlo con quel passo, nel quale quel gran Pontefice insegna, che quando per umiltà si ricusa il maggiore onore, si cessa di essere umile, quando non si ubbidisce alla voce di Dio, a noi palese per l' uniformità dei suffragi. Ma il Cardinal fermo nella bassa stima, che aveva di sè stesso, prontamente rispose: *sarebbe buono che io avessi le qualità, che a ciò si richiedono.* Tuttavolta alle persuasive del conclavista, e dei teologi, l'Albani si arrese, ed assunse il nome di Clemente XI. Il Tencin per morte di questo Papa entrò in conclave per conclavista del Cardinal de Bissy, e poi vi tornò per quella di Clemente XII come elettore.

Molti sono i conclavisti divenuti Cardinali, e per nominarne alcuni, Marcello Passeri fu uditore conclavista del Cardinal Corsini, che divenuto Papa Clemente XII, lo creò Cardinale; Clemente Argenvilliers fu conclavista del Cardinal Lambertini, che esaltato alla cattedra apostolica col nome di Benedetto XIV lo fece Cardinale; e Pio VI era stato segretario e conclavista col Cardinal Ruffo, nel conclave per l'elezione di Benedetto XIV, del quale divenne amanuense, ed aiutante di studio. Anche oggidì molti Cardinali viventi sono stati conclavisti. Di frequente qualche conclavista viene beneficato, ed anche annoverato tra i suoi famigliari dal Pontefice novello, il quale suole molto più esaltare, e beneficare i suoi fortunati conclavisti, sia col dichiarare il conclavista ecclesiastico cameriere segreto partecipante, cappellano segreto, ovvero col conferirgli alcuna carica, e provvista ecclesiastica; ed il conclavista cameriere col nominarlo suo primo aiutante di camera, e con sovrana munificenza onorarlo e provvederlo, come a mia somma ventura ebbi a provare io stesso.

Vesti dei conclavisti, ed altri addetti al Conclave, beneficenze, e privilegi loro concessi.

L'animo sempre grande de'sommi Pontefici pei primi ognora si esperimentò dai conclavisti principalmente ecclesiastici, per quella generosa liberalità che si diffonde come la luce, con grazie, e favori, sia col premiarli col donativo di diecimila scudi d'oro, sia col beneficarli con vitalizie pensioni, sia col conceder loro distinti privilegi, sia col promoverne alcuni in servizio della santa Sede. Bene a ragione esercitarono i Papi in singo-

lar modo la loro paterna effusione con un ordine sì rispettabile, che la meritò, come intimi famigliari dei Cardinali della santa Romana Chiesa, e da essi prescelti ad entrare in quell'augusto luogo ove si adunano, con grave ed imponente modo, per dare un degno successore a s. Pietro, il provvido sovrano ai felici dominii pontificii. Perciò i conclavisti dopo i Cardinali sono i primi tra i cattolici ad essere ammessi a venerare il nuovo Pontefice dato da Dio, baciargli riverenti i piedi, e riceverne l'apostolica benedizione.

I conclavisti ecclesiastici nella processione dell'ingresso in conclave è più conveniente che vestano colla sottana e ferraiuolone nero, ed il conclavista cameriere col consueto abito corto nero di città, e ferraiuolone di seta nera. Giunti in conclave, e dopo le visite di formalità, che riceve il proprio padrone, i conclavisti ecclesiastici assumono la zimarra di panno, o di brunella nera, secondo le stagioni, oltre la berretta clericale. I camerieri conclavisti vestono col detto abito, meno il ferraiuolone. Il sagrista, il sottosagrista, ed il loro laico religioso continuano a ritenere l'abito del proprio Ordine agostiniano. Il segretario del sagro Collegio, e i due suoi aiutanti, usano zimarra e berretta clericale: il primo assume l'abito prelatizio nero quando qualche ambasciatore si reca formalmente al conclave per presentarne le credenziali, cui tocca a leggere al detto prelato. Zimarra e berretta clericale pure usano i maestri di cerimonie, e il cappellano della cappella comune. I due medici, il chirurgo e lo speziale adoperano zimarre, e berretta dottorale. Gli scopatori del conclave, servi de'Cardinali, hanno vesti uniformi, che dà loro il conclave, e delle quali parlammo a quell'articolo: e gli scopatori comuni del conclave vestono di uniforme casacca, calzoni, cappello etc. Gli altri non hanno particolare vestiario.

Tutti quelli, che hanno l'uso della zimarra ed i camerieri conclavisti, non che il sagrista, ed il p. sotto-sagrista, benchè, come si disse, vestano l'abito religioso, ricevono dal conclave il seguente compenso, detto per le zimarre da inverno, e da estate. Queste si danno, ossia il compenso, appena entrati in conclave, e poi si rinnova ogni due mesi. Consiste la prima volta tale compenso in ventotto scudi, e bajocchi cinquanta per cadauno, giusta la riforma di Alessandro VIII eletto nel 1690, perchè prima di quel tempo davasi maggior somma. La seconda volta consiste in trenta scudi per cella; su di che è a vedersi il chirografo *Avendo noi*, n. 13 da Clemente XII emanato nel 1732, ove il Pontefice, a prevenire le istanze de'conclavisti nel cambiamento delle stagioni per rinnovazione delle zimarre, assegna la somma di scudi trenta per cella ad ogni due mesi. Siccome ad ogni cella di Cardinale sono assegnate le prime volte per le zimarre dei due, o dei tre conclavisti scudi cinquantasette, i quali dividonsi a parti eguali tra il conclavista ecclesiastico, e il conclavista cameriere, così ogni Cardinale fa l'ordine pel pagamento al camerlengo provvisorio del popolo romano, il quale ritira le somme dal pontificio erario, senza che a lui si debba dai conclavisti emolumento veruno. Ecco la formola dell'ordine:

» Signor N. N. camerlengo provvisorio del popolo romano, dagli emolumenti soliti darsi ai conclavisti per le zimarre, secondo la costituzione, e chirografo della sa. me. di Clemente XII, le piacerà pagare la rispettiva tangente alli signori d. NN., e NN. nostri conclavisti, che con ricevuta ec.

» Loco ✠ Signi. »

» N. Cardinale N. »

Sotto a questo ordine i conclavisti si sottoscrivono, aggiungendo, e per noi al signor NN. per altrettanti.

Passando a parlare del donativo dei diecimila scudi d'oro, dei privilegi, e delle provviste ecclesiastiche pei conclavisti, incomincieremo dalla domanda, ch'essi ne fanno nei primordi del conclave al sagro Collegio, perchè s' interponga col futuro Pontefice per la consueta concessione. Le notizie in argomento più antiche per noi si desunsero dalla *Storia de' Conclavi de' Pontefici Romani*. Ed incominciando da quelle, e da altre anologhe del conclave del 1513 per l'elezione di Leone X, ecco quanto si legge a pagine 134 e seguenti: » .... I » Cardinali vestiti colle croccie entrarono tutti nella sala ultima, » e trattarono sopra i capitoli del » conclave. Trattanto i conclavisti, » in un' altra sala, fecero congregazione, per domandare le esenzioni e prerogative, che sono solite concedersi ai conclavisti, ed » indi a poco si congregarono nella » medesima sala ventidue Cardinali sopra la conclusione dei capitoli del conclave: però non fecero cosa alcuna, e si ritirarono » alle loro camere .... In questo » tempo entrò in conclave un chirurgo chiamato Giacomo di Briera, ad istanza del Cardinal de » Medici, che poi divenne Papa, » acciò gli tagliasse una postema: » e dopo entrato non vollero che » ne uscisse, con tutto che ne avesse fatta grande istanza..... Il » lunedì 7, ad ore 21 in circa, » furono chiamati dal maestro di » cerimonie tutti i conclavisti a » scrivere i loro capitoli del conclave, i quali furono dettati » da Tommaso Fedra segretario » del collegio, e da molti di essi conclavisti furono scritti. Il » martedì 8 detto, all'ora solita, » vennero tutti i Cardinali alla messa, finita la quale entrarono in » congregazione, ed avendo i conclavisti formato i loro capitoli, » deputarono quattro di essi, che » andassero a farli firmare, e sottoscrivere dalli signori Cardinali, » che erano in congregazione. Furono deputati a quest'effetto monsignor Gabrielli sagrista, Tommaso Fedra, Bartolommeo Salicето segretario del sagro Collegio, e » Pietro Rapelli; i quali giunti » con Francesco Armellini, Rainiero » Gentile, e Pietro Rusignardo, » entrarono dalli signori Cardinali, a' quali domandarono, che si » degnassero di sottoscrivere i capitoli, e le grazie de' conclavisti, » ed avendo esibiti ad essi signori » Cardinali, i capitoli, e le grazie, che essi conclavisti avevano posto in buona forma, furono loro da quelli restituiti; e » detto ch'essi avevano fatto fare » detti capitoli, e grazie in modo, » che sarebbono stati soddisfatti, e » così li capitoli dai Cardinali fat-

» ti furono dai medesimi sottoscrit-
» ti, ed amorevolmente, senza con-
» traddizione alcuna, e con soddis-
» fazione ancora di essi conclavi-
» sti, che già speravano quello,
» che in detti capitoli, e grazie si
» conteneva, e questo detti Cardinali
» fecero segretamente senza pubbli-
» care allora quello, che in detti ca-
» pitoli e grazie si conteneva. E usciti
» i conclavisti stracciarono li capito-
» li, ch'essi avevano fatti ". Per questi ultimi debbonsi forse intendere i capitoli particolari, che i Cardinali facevano ne'conclavi, dei quali si parlò a quell'articolo, giacchè in appresso si legge, che i Cardinali rifecero i capitoli, e dopo molte dispute li sottoscrissero avanti molti testimoni, essendo stati chiamati tutti i notari, ch'erano in conclave pei rogiti. Ritornando ai conclavisti, a pag. 137 si legge come segue: » furono li detti con-
» clavisti dai maestri di cerimonie
» rinchiusi nella cappella grande
» di Sisto IV, essendo i Cardina-
» li nello scrutinio in quella di Ni-
» colò V, dove fecero congregazione
» e conclusero, e si obbligarono
» che quel conclavista, il padrone
» del quale in questo presente con-
» clave riuscisse Papa, fosse obbli-
» gato a pagare agli altri concla-
» visti per la camera di detto suo
» padrone, assunto al pontificato,
» ducati mille, e cinquecento d'oro
» di camera, da distribuirsi pro-
» porzionatamente tra tutti gli altri:
» del che fu rogato l' atto dal
» notaro della camera apostolica". La promessa poi de'conclavisti pel pagamento di tal somma, era del seguente tenore: » Nell'anno del
» Signore 1513, addì 30 mar-
» zo in Roma nella cappella del-
» la felice memoria di Sisto IV,
» vacante la sede apostolica, li re-
» troscritti conclavisti presenti pro-
» mettono, ed in ampla forma ca-
» merale si obbligano, e ciascuno
» di essi *in solidum* si obbliga
» pagare agli altri conclavisti du-
» cati mille cinquecento d'oro di
» camera, per la camera del suo
» illustrissimo Cardinale, che sarà
» assunto al pontificato, la quale
» camera per detto prezzo di mille
» cinquecento ducati adesso per al-
» lora comprano, e vogliono, che
» sia comprata da essi conclavisti,
» li quali di laudabile consuetu-
» dine asseriscono doversi ad essi,
» rinunciando *de aliis juribus et*
» *legibus*, in favore della cosa ven-
» duta ". Da questo importante passo, sembra certo, che per l'abuso di saccheggiare dai conclavisti la cella dell'eletto Papa, siccome appartenente al conclavista del Cardinale esaltato, acciocchè gli altri conclavisti non la toccassero, conveniva prima compensarli con tal somma, dalla quale rilevasi che molto maggiore sarà stato il valore delle suppellettili, le quali portavansi dai Cardinali nelle celle del conclave, come argenterie, ed altre cose di valore. Tuttavolta, dopo questo conclave molti sono gli esempi delle celle depredate dai conclavisti, finchè i Pontefici colle censure ecclesiastiche proibirono replicatamente tale abuso. Ad onta di ciò i conclavisti del Cardinale eletto Papa oggidì chiudono bene la cella, ora che hanno muri, e solide porte, ed appena aperto il conclave vi pongono alla custodia gli svizzeri, locchè si pratica da un distaccamento di soldati al palazzo del Cardinale divenuto Pontefice, affine di evitare, che il popolo lo saccheggi, come più volte è ac-

caduto, non ostante le pene fulminate dai Papi.

Termineremo quanto riguarda il conclave di Leone X, con questo altro importante tratto, relativo ai privilegi, » Nota delle riservazioni, » grazie, e facoltà concesse ai con- » clavisti nel presente conclave.

» A ciascun Cardinale si conce- » de la riserva di ducati mille e » cinquecento, secondo la tassa del- » la decima per ciascuno suo in » 3 dioc., e leggendosi nelle lette- » re con derogazione, con decreto, » che li Cardinali non possano dis- » porre di detti benefici in virtù » di dette riservazioni, se non in » favore di detti conclavisti, colla » clausula efficace sulla validità di » detto decreto, e con decreto an- » cora, che le dette riservazioni » non possano rivocarsi, e che non » spirino per morte del Cardinale, » ma dopo morto detto Cardinale, » in suo luogo si surroghi un al- » tro Cardinale vivente da eleggersi » da essi conclavisti, il quale Car- » dinale surrogato sia tenuto dis- » porre di dette riservazioni con- » forme la volontà de' detti con- » clavisti. Qualsivoglia conclavista » se era nobile conte palatino, e » famigliare descritto dai Papi con » aspettazione a tre collazioni, ed » altrettanti benefici, ed un bene- » ficio di qualsivoglia tassa con de- » rogazione della regola idiomete, » *extra rationem ordinariam colla- » tionis alternative, statuti de obti- » nendo, cum descriptione in fa- » miliari descripto*, e poi il primo » descritto immediate con clausola » di essere anteposto a qualsivoglia, » che avanti fossero descritti, e che » possa ciascun conclavista testare » delli benefici ecclesiastici sino alla » somma di ducati mille, che pos- » sa ottenerne quattro incompati- » bili, ed una parrocchiale in vita, » e remissione delle annate, e qual- » sivoglia beneficio, e provisioni » ottenute dai predecessori Ponte- » fici, ancorchè le lettere non fos- » sero con l'assoluzione di qualsi- » voglia irregolarità, e riabilitazio- » ne, e spedite, ed ottenute e da » ottenersi, con remissione de' frutti » malamente percetti, e che qual- » sivoglia conclavista possa surro- » gare altri in suo luogo in dette » prerogative, e che la supplica » data per un Cardinale, e regi- » strata pel segretario di detto » Cardinale con ascoltazione di un » prelato, sia autentica, e faccia » piena fede; e così ancora che le » lettere di sopra per un Cardi- » nale sotto il suo gran sigillo spe- » dite, abbiano quella fede come » spedite sotto il piombo; e che » così sia giudicato con deputazio- » ne di tre Cardinali sopra la con- » servazione di tutti li capitoli, ed » altre cose predette ".

Aggiungeremo eguali nozioni, cioè quanto si legge nella stessa *Storia de' conclavi*, in quello del 1590, per l' elezione di Urbano VII, a pag. 307 e seg.: » Circa le » ore 22 di giovedì 23 settembre, » essendo adunati i Cardinali nella » sala regia a ricevere il Cardina- » le di Pavia, che doveva entrare » in conclave quella sera, parendo » alli deputati de' conclavisti que- » sta essere opportuna occasione » per far sottoscrivere i loro pri- » vilegi, i quali la sera precedente » per detto del Cardinal decano » erano stati veduti, ed approvati » dal Cardinal Aldobrandini (che » sedici mesi dopo fu creato Papa » col nome di Clemente VIII), fe- » cero istanza unitamente di ciò

» ad esso decano, che sedeva ivi » con altri Cardinali vecchi, fra i » quali facendo qualche ripugnan- » za il Santi Quattro (che tredici » mesi dopo fu il Pontefice Inno- » cenzo IX), e Deza, parve ch'es- » so decano se ne volesse tornare » addietro. Onde essi deputati si » persero d'animo, avendo il ne- » gozio per disperato, e molti di » loro se ne partirono in collera, » il che vedendosi da molti con- » clavisti, mossi alla volta loro, » dissero che non bisognava cede- » re al primo incontro, e che si » doveva ricorrere ai signori Car- » dinali protettori, i quali s'eleg- » gono ne' conclavi dai conclavisti » per simili bisogni; ma accortosi » che le loro persuasioni poco o » nulla giovavano, per ritirarli dal- » la loro disperazione, da loro stessi » in compagnia del signor Silvio » Antoniano (allora segretario del » sagro Collegio, carica che egregia- » mente da quel grand'uomo si » disimpegnò per ventiquattro anni, » divenendo poscia amplissimo, e ce- » lebre Cardinale) andarono alla vol- » ta de' Cardinali Sforza, ed Asca- » nio Colonna protettori, supplì- » candoli ad impetrare dal deca- » no, che cominciasse a sottoscri- » vere, perchè lo seguirebbono poi » gli altri Cardinali, senza contrad- » dizione, ed essi benignamente to- » gliendo questa impresa, si mos- » sero verso il decano, e l'indus- » sero a contentarsi. Onde uno dei » conclavisti, che aveva mosso que- » sto partito, entrato nella cella del » suo Cardinale, tolse penna, e ca- » lamaro, ed insieme coi deputati, » che vedendo il buon successo, » già erano ritornati, fecero sotto- » scrivere i privilegi dal decano, » e poi dagli altri. Il che finito, » entrò in conclave il Cardinal di » Pavia, che dalla sua chiesa era » giunto in Roma a grandi gior- » nate.

» Il tenore de' privilegi era què- » sto: Nos Episcopi, Presbyteri, et » Diaconi infrascripti S. R. E. Car- » dinales conclavistis nostris, qui » intra septa dicti conclavis nobis » famulantur promittimus, quemli- » bet nostrum concessorum, et in- » dultorum omnes, et quascumque » gratias, concessiones, et indulta, » tam spiritualia, quam temporalia » alias per fel. record. Sixti Pa- » pae V, eisdem conclavistis in » conclave, in quo ipse ad aposto- » latus apicem assumptus fuit, exi- » stentibus concessas, et indultas. » Insuper, et facultates eisdem con- » clavistis concessas transferendi pen- » siones, vel fructuum reservatio- » nes usque ad summam scutorum » centum, extendantur, et amplien- » tur ad scuta ducenta similia.

» Ac insuper, quia de praesenti » major conclavistarum numerus » existit, promittimus, et quilibet » nostrum promittit, loco decem » millium scutorum auri in auro, » quae idem Sixtus conclavistis » praefatis donavit, donare, et lar- » giri ducatos aureos de camera » novos duodecim millia.

» Item quo dicti conclavistae non » teneantur ad observationem con- » stitutionis novissimae per fel. re- » cord. Sixti V dictae super ha- » bitu, et tonsura per clericos de- » ferendis, hoc quoad obtinentes » pensionem tantum.

Clemente VIII, *Aldobrandini*, elevato al pontificato a' 30 gennaio 1592, ai 9 del seguente novembre, emanò la costituzione *Aequitati consentaneum*, che riportasi nel *Bull. Rom.* tom. V, pag. 407, col-

la quale concesse ai conclavisti del suo conclave i seguenti indulti, e privilegi.

Egli li dichiarò: 1.° Veri famigliari continui commensali del Papa.

2.° Conti del sagro palazzo lateranense, e nobili di qualunque città dello stato ecclesiastico, che vorranno scegliere, affinchè non sia differenza fra essi, ed i vari originari antichissimi.

3.° Che possano godere di tutti i privilegi de' notari della santa Sede partecipanti, benchè non abbiano l'abito, e rocchetto di questi.

4.° Li esentò da pagare decime, pedaggi, sussidii, gabelle, e qualunque altro peso sì ordinario, che straordinario.

5.° Rimette loro i frutti ecclesiastici, che dovrebbero avere restituito per l'ommissione delle ore canoniche, e li dispensa nell'inabilità contratta nel celebrare le messe, o i divini uffizii colle censure, purchè non sia in disprezzo della Chiesa.

6.° Li rende abili a qualunque dignità, ed onore, benchè sieno nati illegittimi di qualsiasi commercio illecito, fuorchè con chierici.

7.° Li dispensa nel portare abito clericale, e tonsura, benchè godano beneficio semplice, il quale però non sia sopra a cento ducati d'oro di camera.

8.° Che tutte le grazie, provviste, commende, e qualunque altra bolla, e breve, sieno per essi spedite *gratis*.

9.° Li rende abili a qualunque pensione, sopra qualsivoglia beneficio ecclesiastico, con cura, e senza cura di anime, di qualunque Ordine, anche del gerosolimitano.

10.° Che le lettere apostoliche in loro favore, sieno sempre valide, benchè non ammesse, o registrate dentro il dovuto tempo.

11.° Questi privilegi non possono essere sospesi, o rivocati di sorte alcuna.

Leone XI, che il primo aprile 1605 successe a Clemente VIII, distribuì a' Cardinali poveri, ch'erano intervenuti nel suo conclave, generose somme; ed ai conclavisti donò dieci mila scudi d'oro di stampa corrispondenti prima a sedici mila, e cinquecento scudi, ed ora a soli quindici mila scudi di argento di moneta romana, secondo il consueto, e tutti i benefizi, che non sorpassavano le rendite di duecento scudi, vacati dopo la morte di Clemente VIII, la quale era accaduta a' 3 marzo del medesimo anno; quindi dopo ventisei giorni di pontificato Leone XI morì. Non si deve tacere, che il Maffei, *Annali di Gregorio XIII*, tom. II, pag. 455, racconta, che essendo stato ai 13 maggio 1572 eletto Papa Gregorio XIII, cioè nel giorno seguente a quello dell'ingresso de' Cardinali in conclave, negò a' conclavisti il solito donativo dei diecimila scudi d'oro, dicendo che per un solo giorno di conclave non poteano essi aver sofferto alcun incomodo; però fece distribuire doppia somma ai poveri, miserabili, e vergognosi.

Paolo V, eletto Papa ai 16 maggio 1605, nell'ottavo giorno di conclave, colla bolla *Romanum decet*, data die 31 julii 1605, *Bull. Magn.* t. III, p. 199, ai conclavisti accordò i privilegi di Clemente VIII, coll'aggiunta, che i diecimila scudi d'oro, i quali ad essi dovevansi dal nuovo Pontefice, fossero fra loro distribuiti egualmente tra i conclavisti ecclesiastici, e tra i conclavisti laici, ossiano i camerieri; e

che la dispensa pontificia per gl'illegittimi, fosse ancora per gli ordini sagri, e pei benefizi. Egli inoltre conferì agli stessi conclavisti tutti i benefizi, ch'erano vacati nella sede vacante, i quali non eccedevano il valore di duecento ducati d'oro. Di poi i medesimi privilegi di Paolo V furono concessi ai conclavisti dall'immediato successore Gregorio XV, coll'autorità della bolla *Romanus Pontifex*, presso il *Bull. Magn.* loco citato pag. 418, emanata ai 15 marzo 1621, benchè eletto nel secondo giorno di conclave, e per lui il primo, giacchè entrò nel medesimo giorno nel quale fu esaltato. Gli successe nel 1623 Urbano VIII, che colla bolla *Circumspecta*, data a' 6 agosto, giorno di sua elezione, *Bull. Magn.* t. IV, p. I, accordò ai conclavisti i medesimi privilegi di Clemente VIII, Paolo V, e Gregorio XV.: donò loro diecimila scudi d'oro di tanti vacabili, appena vacassero; li esentò come i Cardinali da tutte le gabelle ordinarie, e straordinarie, ed i loro beni dallo spoglio della camera apostolica; ratificò le nulle collazioni, e provviste de' loro benefizi, nel foro soltanto della coscienza, e li assolvette, giusta il costume dei Pontefici appena eletti, dalle censure incorse forse per la violazione delle leggi del conclave, del segreto ec. Alla bolla di Urbano VIII si uniformarono tutti i successori di lui sino a Clemente XII.

Narra Fulvio Servanzio, maestro delle cerimonie, nel conclave per l'elezione di Clemente IX, che » die 23 julii anno 1667, exegi a » Dom. de Nerlis depositario camerae Apostolicae scuta 92 monetae, portionem scilicet ad me » spectantem uti conclavistam a » largitione 10000 aureorum eisdem facta a S. D. N. pro ejus » assumptione ad Pontificatum; et » ultra, uti clericus, habui duo » numismata argentea pro possessione accepta a S. S. basilicae » Later. vel festivate ss. Petri, et » Pauli ". Abbiamo poi dal Novaes, t. XI, p. 6, 9, che Innocenzo XI, creato nel 1676, dopo un conclave, durato quarantanove giorni, cui intervennero sessantasette Cardinali, fece distribuire ai conclavisti i soliti diecimila scudi d'oro, dandone inoltre cinquemila ai poveri, ed altrettanti ai cattolici polacchi per la vittoria riportata sugli ottomani.

Clemente XII, confermando e rinnovando a' conclavisti i privilegi de' suoi predecessori, secondo la bolla di Urbano VIII, nella sua, che emanò ai 16 luglio 1730, ed incomincia, *Nos volentes* etc., presso il *Bull. Rom.* tom. XIV, pag. 12, aggiunse la facoltà ai conclavisti di testare, benchè fossero professi di qualunque Ordine, eccettuato il gerosolimitano, il che pur fecero i successori di lui, come Benedetto XIV e gli altri. Nel celebre conclave del 1758 per la morte di Benedetto XIV, nel secondo giorno, essendosi uniti nella sala regia i conclavisti, a viva voce dichiararono loro procuratore, secondo la consuetudine, monsignor Baldani, conclavista ed uditore del Cardinal Alessandro Albani come Cardinale del collegio vecchio, e d. Carlo Dionigi esperto conclavista, ed uditore del Cardinal Orsini, ministro del re di Napoli, come quello del collegio nuovo, per chiedere il solito donativo di diecimila scudi d'oro, le provviste ecclesiastiche, e i privilegi, per la spedizione dei

quali ambedue deputarono il canonico Alessandro della Torre. Il memoriale a tal uopo combinato, e diretto al sagro Collegio, era concepito nel seguente modo. Supplicavano i conclavisti i signori Cardinali d' interporsi al futuro Pontefice efficacemente, con promessa della sottoscrizione di ognuno, onde comprendervi quello che lo sarà, di gratificarli col solito donativo di diecimila scudi d'oro, coi soliti privilegi secondo le concessioni fatte a' conclavisti dai sommi Pontefici, e particolarmente da Clemente IX, da Clemente X, da Innocenzo XI, da Alessandro VIII, da Innocenzo XII, da Clemente XI, da Innocenzo XIII, da Benedetto XIII, da Clemente XII, e dal defonto Benedetto XIV. Così ancora di accordar loro quella rata dei benefizi vacati nella sede vacante secondo il solito, ed in contemplazione dell' assidua, e laboriosa assistenza, che i medesimi conclavisti prestano a' Cardinali in conclave. A questo memoriale sogliono i Cardinali sottoscriversi con queste parole: *Sic promitto, voveo, et juro N. Cardinalis N.* Tuttavolta il Cardinal Argenvilliers, scrupoleggiando su tal forma, si rese singolare per non volerla usare, protestandosi che in favore dei conclavisti avrebbe però fatto più degli altri col nuovo Papa. Anche nel precedente conclave il solo Cardinal Lanfredini non sottoscrisse quel memoriale, così concepito, sebbene s. Pio V, che fu poi eletto nel 1566, il Cardinal s. Carlo Borromeo, e Benedetto XIV non vi incontrassero alcuna difficoltà. In altri conclavi poi alcuni Cardinali fecero sottoscrizioni condizionate. Divenne Papa Clemente XIII, il quale benignamente tutto concesse ai conclavisti: *Gratiae et privilegia conclavistis postremi conclavis concessa*, Romae 1758.

Il Pontefice Pio VI, confermando ai conclavisti i privilegi de' suoi antecessori, li elevò pure al grado di nobili, ma Leone XII ne restrinse alcuno in quelli, che, in uno alle pensioni, ed ai diecimila scudi d'oro, accordò nel 1823. Il di lui successore Pio VIII fece altrettanto, e col moto-proprio *Nos volentes dilectos filios conclavistas, qui conclavi, in qua divina favente clementia ad summi Apostolatus apicem assumpti fuimus*, diretto al Cardinal Bartolommeo Pacca come pro-datario, ed emanato sexto kalendas julii 1829, concesse i seguenti privilegi, dei quali riportiamo il trasunto, notando con carattere corsivo quelli godibili dai conclavisti laici.

Veri famigliari, e commensali continui del Papa.

Cittadini di qualunque città dello stato ecclesiastico, che volessero scegliere, onde non sia differenza fra essi ed i veri originari antichissimi; il qual privilegio s'estende anche pei discendenti dei medesimi.

Notari di titolo, del Papa, e della Sede apostolica a forma della costituzione di Pio VII, Cum innumeri dat. id. decembris 1818.

Li dispensò nel portare abito clericale e tonsura, benchè godano beneficio semplice, il quale però non sia sopra cento ducati d' oro di camera.

Tutte le grazie, provviste, commende, e qualunque bolla, e breve sieno per essi spediti gratis.

Li rende abili sopra qualunque pensione, sopra qualunque benefi-

cio ecclesiastico, con cura, e senza cura di anime.

Le lettere apostoliche in loro favore sieno sempre valide; benchè non ammesse o registrate.

Li esentò dallo spoglio camerale, non ostante che sieno di qualche Ordine regolare, eccettuato però del gerosolimitano.

Li assolvette dalle censure incorse per la violazione delle leggi del conclave.

Possono testare, benchè professi di qualunque Ordine, meno del gerosolimitano.

I cavalieri di qualche Ordine, a cui è compatibile il matrimonio, potranno contrarlo con una vergine soltanto, senza perdere le pensioni, e potranno anche portare abito clericale, e tonsura.

I conclavisti potranno trasferire le loro pensioni in qualche altra persona, nella quale però essa termina: possono anche trasferirla ai laici, bene inteso però che volendo questi insignirsi del carattere clericale, il conclavista donatario dovrà rifarne l'atto di rassegna, e donazione.

Va avvertito, che i conclavisti, i quali sono stati in altri conclavi ove conseguirono privilegi e pensioni, in ogni conclave fruiscono liberamente que' beneficii, o pensioni, e privilegi, che l'eletto Pontefice loro accorda. Per la spedizione poi dei privilegi, il conclavista deve farne istanza ai tre Cardinali capi d'ordine, cioè de' vescovi, preti, e diaconi, domandando i privilegi concessi dal Papa, ed a qual cittadinanza vogliano appartenere; ed accludere nell' istanza la fede del Cardinal padrone, come il ricorrente sia stato suo conclavista. La quale fede deve essere circa come la seguente:

» Nos N. tituli N. sanctae Romanae Ecclesiae presbyter Cardinalis N. sacrae congregationis de etc. (s' intende che i vescovi, e i diaconi hanno altra formola), universis et singulis fidem facimus supra impressum motu-proprium cum suo originali concordare, ac praefatum N. N. laicum romanum (ovvero di altro luogo, e se è ecclesiastico devesi dire) fuisse nostrum conclavistam in apostolicis comitiis, in quibus sanctissimus Dominus noster N, Divina providentia Papa N., ad summi apostolatus apicem assumptus fuit. In quorum omnium fidem has praesentes manu nostra signatas, sigilloque nostro munitas dedimus. Romae ex aedibus nostris hac die ec.

Loco ✠ signi

N. Cardinalis N.

I tre Cardinali, capi d'ordine, per le facoltà loro concesse nel moto-proprio pontificio concedono i richiesti privilegi e cittadinanza; ma se il conclavista è laico vi appongono la clausula, *exceptis beneficiis ecclesiasticis etiam simplicibus*, e nella schedula di concessione si sottoscrivono essi, e i loro segretari, autenticando i Cardinali le loro firme col proprio sigillo.

Per conto della divisione dei quindici mila scudi, che paga la camera apostolica, e distribuisce la dateria con ordine del suo computista, ad ogni cella furono dati duecento cinquanta scudi, che vennero divisi a parti eguali tra i due conclavisti. I Cardinali, che ne portarono tre, ebbero fra tutti scudi duecento cinquanta, che divisero in

rate eguali. Ogni cerimoniere, venendo considerato come conclavista, ricevette centoventicinque scudi, ed altrettanto ognuno dei due medici, il chirurgo, e i due aiutanti della segretaria del sacro Collegio. Il sacrista ebbe doppia parte, cioè scudi duecento cinquanta, che però doveva dividere col padre sottosagrista. Lo speziale ricevette cinquanta scudi, trenta i due suoi aiutanti, dodici ogni capo artista, otto ogni scopatore delle due specie, e sei i garzoni degli artisti.

Nella spartizione de' diecimila scudi, concessi da Clemente XIII, la segretaria del sagro Collegio fu considerata per una cella, e così ebbe scudi duecento settantanove, la cui metà toccò al segretario, ed il resto fu diviso fra i due aiutanti. Il confessore, e il sotto-sagrista ebbero in due l'importo d'una cella: i due medici la metà, ed altrettanto il chirurgo. Fu data la spartizione ai conclavisti del Cardinal Bardi, che essendo uscito per infermità dal conclave, non si trovò presente all'elezione. Non la ebbe il sagrista, e fu negata ai famigliari del Cardinal Mesmer, perchè il male gl'impedì l'ingresso in conclave. I conclavisti infermi sogliono dividere con chi li ha surrogati la spartizione, ma la pensione si riceve da quello, che per male uscì dal conclave, essendo ad ambedue comuni i privilegi, come rilevasi da molti esempi. Nel conclave del 1829 un Cardinale portò seco il solo conclavista cameriere, e la spartizione fu divisa tra il conclavista ed il proprio caudatario, sebbene non fosse entrato in conclave, cui fece inoltre conseguire la pensione.

Qui noteremo, che nel conclave del 1823, per decreto dei Cardinali capi d'ordine, il segretario del sagro Collegio ebbe un mandato mensile di scudi duecento, rimanendo in tal somma compreso tanto l'onorario suo, quanto il trattamento per i suoi due aiutanti, i quali col medesimo mandato percepivano altresì scudi venti mensili per ciascuno, ed ebbero eziandio in compenso delle zimarre un mandato di scudi cinquantasette, da dividersi egualmente fra entrambi.

Passando ora a parlare delle pensioni concesse da Pio VIII ai conclavisti, diremo che egli assegnò dalla dateria apostolica, scudi quaranta annui per ogni conclavista ecclesiastico, e che distribuì le dette pensioni per ordine di cardinalato del proprio padrone di mano in mano, che la dateria le avesse disponibili. Il conclavista ecclesiastico del Papa ricevette doppia pensione giusta il costume: il sostituto del sagro Collegio, l'abbate d. Pietro Caterini ebbe trenta scudi; ma il conclavista segretario del Cardinal Albani, cioè il compagno del conclavista cameriere, non ebbe pensione siccome ammogliato, ed ecco l'esempio d'un Cardinale, che portò due laici per conclavisti. I due medici, in vece della pensione, ebbero la regalia di scudi cento cinquanta per cadauno, ed altrettanti ne ricevette il chirurgo, com'erasi praticato nel conclave del 1823. In quello del 1800, il medico Porta ottenne da Pio VII l'annua pensione di scudi centoventi. Prima degli ultimi pontificati i conclavisti ecclesiastici godevano di una provvista di beneficio semplice, o pensione, di fruttato annuo ascendente a scudi cento. Antica-

mente anche i camerieri conclavisti fruivano le pensioni, e negli ultimi tempi i re di Sardegna solevano nominare alle pensioni i conclavisti ecclesiastici, ed i conclavisti camerieri, sopra qualche mensa dei Cardinali nazionali, alla quale potevano imporle.

Finalmente il regnante Pontefice con moto-proprio dato decimo kalendas januarii 1832, *Nos volentes dilectos filios etc.*, concesse ai conclavisti del conclave, in cui fu assunto al pontificato, il donativo di quindici mila scudi, toccando ad ogni conclavista scudi centotrentatre, non che i medesimi privilegi accordati a tutti i conclavisti dal suo immediato predecessore Pio VIII, che riportammo di sopra. Aggiunse però ai conclavisti ecclesiastici quello dell'oratorio privato personale, a seconda della richiesta fatta in conclave colla solita istanza. Il Vannozzi, citato dal Parisio nel tomo I, p. 288, dà istruzioni sul conclave, e sul conclavista. *V.* Giulio Lavorino, *De conclavi, et conclavistis* Romae 1628; ed il *Caeremoniale continens ritus electionis Romani Pontificis Gregorii Papae XV*, ac Romae typis Rev. Cam. apostolicae, MDCCXXIV, pag. 30, 51, ec.

CONCLUSIONI o Atti pubblici. Così principalmente in Roma si chiamano le dispute ed esercitazioni, proposte, e divise in tesi, le quali precedentemente si dispensarono a molti stampate. Queste conclusioni si fanno dagli studenti di qualche accademia, collegio, scuola, Ordine regolare, ec. per lo più sopra materie filosofiche, teologiche, sul diritto canonico, sulla storia ecclesiastica ec. Talvolta si dedicano a'Cardinali, e talora al Papa; e si tengono in alcuna sala, o nelle chiese, avendo detto Benedetto XIV, *de Synodo dioecesana*, che per la qualità dell'argomento, non è sconveniente il fare queste conclusioni nei sagri templi.

Conclusioni pur chiamansi quegli atti e quelle dispute pubbliche, che i prelati uditori di rota, e gli avvocati concistoriali fanno nella grande aula della cancelleria apostolica prima d' incominciare ad esercitare la loro distinta qualifica, cioè i primi come giudici, e i secondi come suddiaconi apostolici, non solo come patrocinatori delle cause, ma come addetti al sagro concistoro. In queste conclusioni si propongono di difendere sette tesi, che precedentemente si notificano, e si dispensano al pubblico. Anticamente queste conclusioni tenevansi dentro la chiesa di s. Eustachio, i cui esempi rimontano all'anno 1444, e sono riportati dal Cartari *in Syll. Advocat. s. concist.* p. 64. E quando Giovanni Vannullio di Lucca, nominato uditore di rota sotto li 23 dicembre del medesimo anno, sostenne la sua disputa, e le conclusioni in detta chiesa, si rileva, che il primo argomentatore contro le conclusioni del nuovo uditore, era il rettore dell' università romana, ossia della Sapienza, ed il secondo argomentatore era il governatore di Roma. La ragione, che il Cartari assegna, perchè nella chiesa di s. Eustachio si tenessero le conclusioni, si deduce da queste parole: » Nam cum d. Eustachius, et na- » tione, et nobilitate romanus es- » set, ejus aedem, quae in medio » fere urbis umbelico sita est, ut- » pote omnibus accomoda roma- » no gymnasio, quasi Stoam Por-

» ticum speciosa christianorum di-
» cavit antiquitas ". In progresso non più si tennero nella chiesa di s. Eustachio, ma sibbene nell' aula della sagra rota presso la basilica di s. Pietro. In conferma di che si legge ne' Diari del Poeniac a p. 80: » Die Jovis 6 martii 1597 R. P. » D. Horatius Lancellotus, rotae » auditor designatus, habuit publi- » cam disputationem apud s. Pe- » trum in loco rotae solito. Con- » venit ingens multitudo hominum, » et totum fere collegium DD. Car- » dinalium ". Ma in appresso la gran disputa, tanto dagli uditori di rota, che dagli avvocati concistoriali, si fa entro la gran sala della cancelleria apostolica, della qual sala, e delle quali conclusioni parlammo al vol. VII, p. 194 del *Dizionario*.

Lungi dall' entrare nel merito delle materie filosofiche, teologiche, di jus canonico, di storia ecclesiastica ec., che si trattano nelle conclusioni, e negli atti pubblici dagli studenti, e dagli insigniti di gradi accademici, nelle sale e nelle chiese; e lungi dall'entrare nelle materie di giurisprudenza, che si discutono nell'aula della cancelleria apostolica dagli *Uditori della Romana Rota* (*Vedi*), e dagli *Avvocati concistoriali* (*Vedi*), ci limiteremo qui appresso a riportare le cose principali risguardanti il cerimoniale, per ciò che spetta al Papa, ai Cardinali, ed ai prelati relativamente a cosiffatte conclusioni.

Conclusioni, che si tengono nelle sale e nelle chiese, dedicate al Papa, ai Cardinali ec., e delle dispute degli accademici dell' accademia romana di teologia, che ha sede nell' università romana.

Conclusioni dedicate al Papa. Il sommo Pontefice Benedetto XIV, nell' anno 1745, nella sala del concistoro del palazzo Quirinale assistette a tre dispute, fatte in altrettanti giorni da monsignor Marc' Antonio Colonna, che ancora non si era posto in prelatura. V' intervennero molti Cardinali, prelati, ecclesiastici, religiosi, e nobili romani. Vi argomentarono i cappellani segreti, l'archiatro pontificio, il maestro del sagro palazzo, alcuni camerieri segreti, l'uditore del Papa, il segretario delle lettere latine, il sagrista, e i Cardinali Besozzi, e Cavalchini. I gesuiti pp. Stefanucci e Giuli assistevano il difendente, e le conclusioni furono di filosofia, matematica, teologia, e sagri canoni. Chi bramasse leggerne la descrizione, può consultare il n. 4395 del *Diario di Roma*. Nel 1781, nella chiesa di s. Apollinare gli alunni del collegio Germanico-Ungarico tennero due conclusioni, e solenni dispute teologiche, dedicate a Papa Pio VI, il quale deputò a presiedervi il Cardinal Pallavicini, suo segretario di stato; come si può vedere nel numero 72 del *Diario di Roma*. Solo qui noteremo, che la chiesa fu magnificamente parata, e ridotta in forma di sala, si chiuse il cappellone, si ornarono con arazzi le cappelle, e ne guardò l' ingresso la guardia svizzera pontificia. Il Cardinale vi si recò, avente nella propria carrozza cinque prelati. Si assise sulla sedia distinta presso il trono papale, ov'era il ritratto di Pio VI, e a lui si recarono poscia gli alunni difendenti a presentare il libro delle tesi su-

perbamente legato, ed una vaghissima mappa di fiori finti. Leone XII si recò nella chiesa medesima alla conclusione, che gli dedicò il nobile chierico Camillo de Pietro, allora studente del seminario romano, ed ora arcivescovo di Berito, e nunzio apostolico presso il re delle due Sicilie. *V. Favore ac tutela Ss. Domini Nostri Leonis XII Pont. Max. Camillus de Petro Romanus publicam disputationem de historia ecclesiastica instituit, in aede sacra s. Apollinaris tertio kal. septembris* 1827. *Joannes Baptista Palma doctor historiae ecclesiasticae, tradendae in lyceo seminarii romani*, Romae MDCCCXXVII. Fu invitato, e v'intervenne il sagro Collegio in buon numero. La chiesa fu splendidamente parata, il trono pontificio collocato in fondo del gran cappellone, cioè nel presbiterio, e l'altare fu coperto. A destra del trono presero luogo i Cardinali, ed a sinistra i prelati. Le cappelle furono nei vani coperte di bellissimi arazzi. Per quanto poi spetta all'artistica descrizione degli addobbi, ed illuminazione della chiesa, si vegga il numero 72 del *Diario di Roma* di quell'anno. Assiso Leone XII sul trono, il difendente di Pietro andò a baciargli i piedi, e gli presentò il libro delle Proposizioni; quindi montò sul pulpito, ch'erasi eretto presso i Cardinali, con accanto secondo l'uso l'assistente professore d. Gio. Battista Palma; e letta la dedicatoria, obbiettarono i prelati Giovanni Soglia, Paolo Polidori, e Pietro Ostini, ora tutti Cardinali. E siccome chiunque, dopo il terzo, poteva addurre contrari argomenti obbiettò eziandio il ch. padre abbate del Signore, professore di storia ecclesiastica nell'università Romana.

Nell'anno seguente lo stesso Leone XII, vestito coll'abito usuale di rocchetto, mozzetta e stola, ed accompagnato dalla sua corte, a' 18 settembre si recò nella chiesa interna del collegio urbano di *Propaganda*, ed in trono assistette alla conclusione, che in tutta teologia ed istoria ecclesiastica gli dedicò l'alunno Paolo Cullen, ora rettore del collegio irlandese, e cameriere d'onore del Papa regnante. Monsignor Zucchè prefetto dei maestri delle cerimonie fece l'invito in istampa ai Cardinali della congregazione di *Propaganda*, i quali vi si recarono in abito cardinalizio del colore rosso, col caudatario vestito di sottana, e fascia paonazza, e ferraiuolone nero, e col treno di due carrozze, e servi in livree di gala. Il Papa fu ricevuto, ed accompagnato alla carrozza dal Cardinal Cappellari, prefetto generale della medesima congregazione, e da monsignor Caprano, poi Cardinale, segretario di essa. *V. Auspice et patrono SS. Domino nostro Leone XII Pont. Max. Paulus Cullen hibernus alumnus Collegii urbani auctoribus pp. Cardinalibus sacri concilii christiano nomini propagando, publicam disputationem de theologia universa, et historia ecclesiastica instituit III idus septembris anno MDCCCXXVIII mane in aula maxima horis pomeridianis in templo Collegii Urbani*, Romae, typis s. Congregationis de Propaganda Fide.

Nel 1829 Gio. Battista Arnaldi, al presente protonotario apostolico, e votante della segnatura di giustizia, dedicò una conclusione al Pontefice Pio VIII, il quale in sua vece mandò a presiedervi nell'archi-

ginnasio romano, ossia università della Sapienza, il Cardinal Giuseppe Albani suo segretario di stato, coll' intervento di molti Cardinali. *V. Pio Octavo Pont. Max. Joannes Baptista Arnaldi januensis, theologicae academiae socius, dum se suasque theses in romano archigymnasio propugnandas ejusdem etiam academiae nomine, in perenne venerationis monumentum dedicat consecratque principi munificentissimo artium studiorumque patrono, felicia et fausta adprecatur,* Romae MDCCCXXIX. Il Cardinal Francesco Saverio Castiglioni, già accademico, e censore della cospicua accademia teologica, della quale si diede un cenno al volume I pag. 47 e 48 del *Dizionario*, e poi da Cardinale divenuto uno de' protettori della medesima, assunto al Pontificato col nome di Pio VIII, nell'accettare la dedica di tale atto pubblico, volle dare una solenne prova del conto in cui teneva, e la protezione che accordava a sì insigne e benemerita accademia, i cui accademici non si possono confermare, se non dopo alcuni assegnati esperimenti riusciti con decoro, in seguito all' approvazione de' censori. L' approvato non può passare censore dell' accademia medesima, senza essersi esercitato con lode nelle funzioni dell' accademicato.

Anche sotto i pontificati precedenti sono state dedicate simili dispute ai Pontefici. Può servire di esempio quella dedicata a Pio VI dal canonico d. Candido Maria Frattini, poi elevato da Pio VII all'arcivescovado di Filippi, e alla vicegerenza di Roma. Argomentarono in questa disputa i prelati Giovanni Castiglioni, Lorenzo Litta, ed Alessandro Lante, che poi divennero Cardinali.

Queste funzioni sono dispute sopra materie teologiche, tanto dommatiche quanto scolastiche, non meno che sopra la storia ecclesiastica, e la sagra Scrittura. Tali dispute debbono tenersi ordinariamente per lo spazio di un'ora nel martedì, e nel venerdì d'ogni settimana, e l'accademico destinato a sostenere la disputa sopra uno degli oggetti assegnati, incomincia col dichiarare, sempre in idioma latino, lo stato della questione, produce le prove del sentimento, che ha impreso a sostenere, e quindi due accademici, parimente assegnati, argomentano successivamente in forma sillogistica contro la proposizione proposta dal difendente, ed il solo arguente, dopo un quarto d'ora dacchè ha argomentato in forma sillogistica, aggiunge qualche obbiezione con discorso sciolto. Ogni accademico partecipante poi, dentro l'anno scolastico, deve sostenere una disputa solenne, che talvolta si dedica ad un Cardinale, e che si nomina *Atto pubblico*, per lo spazio di tre ore la mattina nell' aula dell' università romana, e di altrettante nelle ore pomeridiane nella chiesa interna. In essa difende otto conclusioni parimenti assegnate sulle quattro materie teologiche, intorno alle quali versa l'accademia, ed otto arguenti oppongono in forma sillogistica le difficoltà contro le tesi, che da lui si sostengono. Per essere annoverato nel numero dei sei partecipanti, l'accademico soprannumero deve avere sostenuto con lode uno di questi atti pubblici, oltre le private difese, ed argomentazioni. I censori giudicano del merito di queste funzioni a voti segreti, e secondo la primitiva istituzione

dell'accademia, se l'accademico vi riesce con onore nel corso di tre anni, viene dichiarato censore della stessa accademia. Di tre sorte sono i censori di questa accademia; altri sono d'onore, che vengono ascritti per un merito singolare indipendente dagli esercizi accademici; altri si chiamano ex accademici, cioè che si sono esercitati in questa accademia senza averne compito il corso; finalmente altri sono emeriti, quelli cioè che hanno fatto sei atti pubblici, oltre le difese private, fra i quali ora uno è il Cardinale Ostini, senza mentovare i precedenti. Abbiamo voluto far qui parola di queste esercitazioni per la frequenza onde si celebrano, e pel ragguardevole, e rispettabile uditorio, che vi fa parte e vi assiste, il fiore cioè della gerarchia ecclesiastica, e del clero secolare, e regolare di Roma. Il novero degli atti privati, e pubblici, le tesi che si disputano, e gli accademici, che le fanno nel corrente anno, si possono leggere nell'opuscolo: *Theses in academia theologica ad archigymnasium romanum a* 15 *kal. decembris anni* 1841, *ad* 15 *kal. octobris* 1842 *expendendae, protectoribus Eminentiss. et Reverendiss. D.D. Cardinalibus Bartholomaeo Pacca, Aloysio Lambruschini, Castrucio Castracane de Antelminellis, et Angelo Mai,* Romae 1841. Nell'anno precedente, ivi pure furono pubblicate colla stampa *Academicae theologicae constitutiones a Gregorio XVI Pontifice Maximo approbatae.*

Conclusioni, che si tengono nelle sale, e nelle chiese dedicate ai Cardinali.

Per dare un'idea di queste conclusioni, addurremo alcuni esempi, siccome abbiamo fatto più sopra. Avendo il Cardinale D. Mauro Cappellari, ora Pontefice regnante, accettata la dedica di una disputa di filosofia, da sostenersi ai 22 aprile 1828 nella sua chiesa titolare di s. Calisto dal monaco cassinese p. d. Mariano Falcinelli Antoniacci (attualmente priore claustrale e lettore benedettino, non che consultore della sagra congregazione de'riti), il Cardinale giusta il costume, fece l'invito con apposito biglietto ad alcuni prelati, perchè decorassero nella detta chiesa colla loro presenza la disputa, vestiti di rocchetto, e mantelletta. Avvertiamo che il rocchetto dai prelati non si può assumere a siffatte conclusioni, se queste si tengano in chiese, e luoghi ove il Cardinale invitante non abbia giurisdizione: come pure che invitandosi un prelato orientale non si fa menzione dell'abito cui debbe indossare, mentre invitandosi i prelati, ed altri che hanno l'uso di mantellone, non lo si deve loro perscrivere, ma dire semplicemente, che vengano in abito.

Il Cardinale vi si recò in abito cardinalizio, accompagnato da due prelati, col treno di due carrozze, servi in livree di gala, con ombrellino, cuscino rosso, del qual colore doveva essere l'abito, se non avesse appartenuto ad Ordine monastico. Venne ricevuto alla porta della chiesa dal p. abbate del monistero di s. Paolo, in uno ai monaci cassinesi, che uffiziano nella chiesa di s. Calisto, e dai prelati precedentemente invitati, nel qual tempo suonavano le campane di detto suo titolo. Deposta il Cardinale la mozzetta, e mantellet-

ta, assunse la cappa, la quale dovrebbe essere rossa pei Cardinali, che hanno l' uso di tal colore, e preso l' aspersorio dell' acqua santa, si segnò la fronte, ed asperse gli astanti; indi fatta breve orazione, ascese sul trono con baldacchino, coprendosi il capo colla berretta cardinalizia. Aveva lateralmente monsignore de Ligne, cerimoniere pontificio in mantellone, e gl'individui della sua nobile anticamera; ed il caudatario era vestito con sottana, fascia paonazza, e ferraiuolone di seta nera. Allora furono dispensate le tesi, e si diede incominciamento alla disputa, la quale terminò al cenno fatto dal Cardinale, che levatasi la cappa, e ripresa la mantelletta, e la mozzetta, fu invitato dal menzionato p. abbate ad ascendere cogli altri nel contiguo monistero cassinese, ove gustò un rinfresco, dopo il quale si restituì alla sua residenza. Nel giorno precedente nella stessa chiesa da altro monaco studente cassinese erasi tenuta altra disputa con argomenti filosofici, e dedicata al Cardinal Carlo Odescalchi di veneranda rimembranza. Questi vi si recò in abito rosso di ferraiuolone, cioè in sottana, fascia, mozzetta, e ferraiuolone, sul cui bavaro posava il cappuccio della mozzetta; il caudatario poi era vestito tutto di nero. Così il Cardinale vestiva, ed ascese il trono senza baldacchino, per non essere titolare della chiesa, sebbene fosse protettore dei cassinesi. Poscia vi ritornò nel terzo giorno per assistere ad altra disputa a lui dedicata, e sostenuta da altro studente monaco cassinese nelle facoltà teologiche, venendo ancor egli trattato in ambedue i giorni di rinfresco. I prelati, che in questi due giorni assistettero alle dispute dedicate al Cardinale Odescalchi, erano vestiti con abito prelatizio, ma senza rocchetto per le sopraddette ragioni.

Il medesimo Cardinal Cappellari avendo accettato la dedica d' una conclusione di teologia, da sostenersi agli 11 agosto 1829, nella chiesa di s. Maria sopra Minerva, dal religioso domenicano fr. Tommaso Oshea, dopo aver conseguito il solito permesso dal Cardinal titolare della chiesa, tre giorni prima con analoghi biglietti fece i consueti inviti alla prelatura, colla clausola *in abito senza rocchetto.* E qui noteremo, che dovendo i servi di quei prelati, i quali debbono argomentare, indossare le livree di gala, queste pure assunsero i domestici del Cardinale, che vi andò col treno di due carrozze, vestito di sottana, fascia, mozzetta, e ferraiuolone, col cappuccio della mozzetta fuori, colla berretta, e col cappello rosso. Il caudatario era vestito tutto di nero. Discese il Cardinale dalla carrozza co' due prelati, che l'accompagnavano alla porteria dell'annesso convento, dove fu ricevuto dal pontificio cerimoniere, monsignor de Ligne, col consueto abito di mantellone, e da alcuni religiosi domenicani, che lo condussero alle camere del p. generale, ov' erano i prelati invitati. Giunta l'ora della disputa, il Cardinale si recò in chiesa accompagnato dal p. generale, dalla prelatura, e dagli altri. Dalla parte della sagrestia entrò nella chiesa, dove gli venne presentato l'aspersorio dell'acqua benedetta dal detto p. generale. Indi passò ad orare avanti il ss. Sagramento chiuso nel ciborio, al cui altare erano accese le candele, come nel

genuflessorio eravi tappeto, e cuscino. Arrivato al luogo della disputa nella nave di mezzo, presso il pulpito si assise sopra una sedia elevata su tre gradini con tappeto, e postergale, o dossello di damasco rosso con trine, e frangie d'oro, ma senza baldacchino. Gli individui della sua famiglia nobile, e il detto cerimoniere erano presso il Cardinale. Allora vennero dispensate le tesi stampate, in opuscolo con questo titolo: *Insignia divinae revelationis monumenta queis Christiana stat nixa religio, adversus omnes aevi hujus physiotheos publico litterario certamine propugnanda per Thomam Oshea ord. praedicatorum provinciae Hiberniae, in Minervitano d. Thomae de Urbe Collegio sacrae theologiae auditorem, facto cuique a tertio jure contra dicendi, Romae MDCCCXXIX.* Incominciata la disputa, col permesso del Cardinale, ed in cui tra gli altri argomentarono i prelati Castracane, e Polidori, ora amplissimi Cardinali, al cenno del Cardinale si diede termine. Laonde ritornato il Cardinale ad adorare il ss. Sagramento, ed asceso poi alle camere generalizie, dopo aver gradito il rinfresco, fece ritorno al proprio palazzo.

Anche nei collegi, di cui sono protettori, i Cardinali assistono alle conclusioni, e agli atti pubblici. Così fece il Cardinal Zurla di onorata memoria nel collegio inglese, quando Carlo Michele Baggs, allora alunno di esso, ed ora rettore, e cameriere segreto soprannumerario del Pontefice regnante, dedicò al Cardinale la disputa, che ha per titolo: *Theses ex theologia universa, et historia ecclesiastica, quae sub tutela et auspiciis eminentissimi principis Placidi Zurla S. R. E. Cardinalis tituli s. Crucis in Jerusalem, SS. D. N. Pii Papae VIII in Urbe vicarii etc., et collegii anglorum patroni, propugnandas suscipit Carolus Michael Baggs ejusdem collegii alumnus, septimo kal. septembris, facta cuilibet mane indiscriminatim, vespere autem post tertiam singulas oppugnandi facultate*, Romae MDCCCXXX.

Conclusioni, che si tengono nell'aula grande del palazzo della cancelleria dai novelli uditori del sagro tribunale della Romana Rota.

Dopo che al Pontefice sono state riferite le qualità del nuovo uditore di Rota da lui nominato, non essendovi nulla in contrario alla sua accettazione ed esercizio, ha luogo in giornata di cancelleria, l'atto o disputa pubblica chiamata conclusione nell'aula della cancelleria apostolica. Ivi egli deve difendere, alla presenza del sagro Collegio dei Cardinali, della prelatura, e curia romana, e sostenere alcuni punti su materie di giurisprudenza, che dai tre ultimi uditori di rota, e dall'ultimo avvocato concistoriale gli verranno opposte, dopo averne, sulle decretali, precedentemente stabilito il punto il Cardinal vice-cancelliere di santa Romana Chiesa. Si pubblica la disputa colla stampa, decorata dallo stemma del Papa che regna, avente ai lati i ss. Pietro, e Paolo. Ed a produrre un esempio del modo, con cui la pubblicazione è concepita, daremo la seguente:

D. O. M. GREGORIO XVI PONT. MAX. BENEFACTORI
DIVINO IMPLORATO PRAESIDIO
EX AUCTORITATE EMINENTISSIMI PRINCIPIS
CAROLI MARIAE PEDICINI
S. R. E. VICE-CANCELLARII
ET PERMISSU
R. P. D. HIERONYMI BONTADOSI
SACRAE CONSISTORIALIS AULAE ADVOCATI ET ROMANI ARCHIGYMNASII
RECTORIS DEPUTATI
CAMILLUS DE PETRO ROMANUS J. V. D.
EX CAPITE SI VERO ALIQUIS VIII DE JUREJURANDO

(Decretalium lib. II, tit. XXIV).

Sequentes conclusiones defendendas proponit.

I. Sacrae litterae probant juramenti auctoritatem, religionem, fidem.

II. Quare commune juramentum, quod justis de causis emittitur, improbandum non est.

III. Sive sit assertorium, sive promissorium.

IV. Non est tutum, quemlibet contra suum juramentum venire.

V. Etsi metu sit extortum.

VI. Nisi ejusmodi sit, ut servatum vergat in interitum salutis aeternae, vel in detrimentum alterius.

VII. A juramento tamen per metum extorto absolvit ecclesia.

Disputantur publice in cancellaria apostolica die 15 mensis septembris 1835, hora 21.

Il foglio di dette tesi va distribuito dal candidato in persona, al Papa, a tutti i Cardinali, a tutti gli uditori di rota, agli avvocati concistoriali, e ad altri, che intende invitare. Al Papa si presenta il foglio delle tesi in raso di paragone con merletto d'oro, incluso in altro foglio impresso in carta imperiale dorata, e legata con nastro rasato bianco. Lo stesso si fa pel Cardinal vice cancelliere, ma col merletto più piccolo legato con nastro rosso. Gli altri Cardinali poi le ricevono impresse in seta rossa con nastro simile.

Pervenuto il giorno della conclusione, si fa essa coll'apparato il più imponente sia pel luogo ove si tiene, sia pel ragguardevolissimo uditorio. I Cardinali, che sono stati in persona invitati dal candidato, il quale poi si reca a ringraziarli, vi si conducono in abito del colore corrente col treno di due carrozze, i servi colle livree di gala, e il caudatario colla sottana, e fascia paonazza, e il ferrajuolone nero. Se poi sono impediti, mandano allo stesso palazzo della cancelleria il loro maestro di camera con due servi con livree di gala, per fare al candidato un complimento di scusa. Anche gli uditori di rota, e gli avvocati concistoriali hanno l'abito di mantellone e la cappa chiusa, i primi però usano anche il rocchetto, e tutti vanno coi servi in livree di gala. Giunti i Cardinali nel palazzo della cancelleria in abito Cardinalizio del colore corrente, sono ricevuti dal candidato vestito ancor egli di mantellone, cappa chiusa,

ma non allacciata, e senza rocchetto, e si trattengono nelle camere del Cardinal vice-cancelliere finchè, arrivata l'ora della conclusione, depongono la mozzetta, e la mantelletta, ed assumono la cappa paonazza, la quale dovrà essere rossa se fosse ottava privilegiata. Tutti siedono a' loro posti, tra i quali sono distinti quelli dei Cardinali, degli uditori di rota, degli avvocati concistoriali, de' prelati che vi si recano in abito prelatizio, e di molti togati della curia romana, secondo gl' inviti del candidato. Asceso il candidato il pulpito, avanti sì rispettabile consesso, premessa una breve prolusione, in cui modestamente deve rendere conto di sua persona, della sua famiglia, de' suoi studi fatti, e degl' impieghi sostenuti, rende quindi le dovute grazie, e fatto l'elogio a chi lo prescelse a tanta onorificenza, fatta onorevole e breve menzione dell'antichità, e dei pregi del tribunale della sagra rota, interpreta poscia il punto delle sue conclusioni, e contro di esse sostiene gli argomenti dei tre ultimi uditori di rota, e dell'ultimo avvocato concistoriale, che impugna la settima, ed ultima di lui conclusione. Terminata quindi sì maestosa ed imponente disputa, il candidato rende, con breve ed analoga perorazione, vive azioni di grazie alla nobile udienza, e disceso dal pulpito rinnova singolarmente i suoi ringraziamenti ad ogni Cardinale, ad ogni uditore di rota, e ad ogni avvocato concistoriale, e poi, deposte le cappe e i mantelloni, ciascuno degli uditori di rota fa ritorno alla propria abitazione; ma il nuovo prelato uditore, ritenendo il mantellone e la cappa non allacciata, prende nella sua carroza il prelato decano della rota, lo accompagna, preceduto dai servitori a piedi, alla di lui residenza, com' egli poscia si conduce alla propria. Così ancora i Cardinali, levatesi le cappe, riprendono la mantelletta, e mozzetta, e fanno ritorno ai propri palazzi, ove, come si disse, sono ringraziati dal candidato, il quale fa altrettanto con tutti gli uditori di rota, ed avvocati concistoriali.

Dell'antichissimo donativo della pizza di marzapane elegantemente decorata, che il novello uditore di rota fa al Papa dopo la conclusione pubblica, e dopo la conclusione segreta; e della medesima pizza, scatola di confetti, berrette, guanti e fiaschetti di vino di Montepulciano, bianco e rosso, che il candidato suole offrire dopo la disputa segreta ai colleghi, al Cardinal decano, al Cardinal vice-cancelliere, ai Cardinali che dall'uditorato di rota erano stati promossi alla porpora, e che sono presenti in Roma, non che ai Cardinali palatini, e ad altri, si tratta all'articolo *Uditori di Rota* (*Vedi*). Qui però avvertiremo, che se un Cardinale abbia doppia rappresentanza, ed anche tripla, deve avere il doppio, e il triplo de' suddetti donativi, e che le berrette per essi sono rosse, di seta, e di panno, e pegli altri sono nere.

Dopo la pubblica conclusione, il candidato prega i colleghi ad eleggere commissari, che riferiscano al Pontefice la seguita disputa, quindi segue l'esame segreto, non meno laborioso e difficile, delle pubbliche conclusioni; esame ch' è indispensabile a chiunque venga eletto all'auditorato di Rota, sebbene egli già sia cospicuo dottore,

o pubblico professore di università. Non potè evitare l'esposizione di questo esperimento neppure lo stesso Felino, quantunque già da venti anni occupasse nei pubblici ginnasi la cattedra di diritto pontificio, allorchè fu ammesso all'uditorato; ed egli stesso ciò riferisce in cap. *Cum venerabilis sub. num.* 49 verso il fine. E neppure poco dopo lo evitò Gio. Antonio de Sangiorgio, chiamato volgarmente il preposito Alessandrino, sebbene già per la sua fama fosse celebratissimo. Contro le sue tesi Felino nello stesso esame pubblico formò sessanta argomenti desunti soltanto dai testi, e dalle glosse ordinarie, ed a cui Sangiorgio soddisfece con altrettante risposte all'improvviso. Quindici giorni dopo la disputa, e difesa delle pubbliche conclusioni, comparisce di nuovo l'eletto uditore vestito col mantellone nel palazzo della cancelleria, ed avanti il Cardinale vicecancelliere, e gli uditori di rota, vestiti di rocchetto e cappa, premesso un esordio breve di convenienza, spiega un nuovo punto di legge a lui prescritto dal Cardinale, come lo avea prescritto nella pubblica disputa. Quindi si offre alle opposizioni, ed agli argomenti, che a lui fanno tutti gli uditori, cominciando dall'ultimo, e terminando dal decano in prova d'inaspettata pugna d'ingegno, nella quale comparisce la capacità sua, e la profondità delle cognizioni in giurisprudenza. A tutti gli uditori il candidato risponde, ma all'argomento del decano, *ob reverentiam tanti viri*, china con ossequio il capo, e senza altra risposta parte dal consesso. Allora dall'ultimo uditore si raccolgono i voti, ed il Cardinal vice-cancelliere, ch'è stato il primo a porre il suo nell'urna, col suono del campanello, chiama il notaro, custode della cancelleria, e per mezzo di lui fa intendere l'approvazione dell'eletto, il quale ritornando nella sala, fa un succinto ringraziamento, e viene ricevuto dal Cardinale all'abbraccio, non che da tutti gli uditori di rota. Poi legge la professione di fede, giura di osservare le costituzioni del tribunale, e d'allora in poi il candidato è riconosciuto per uditore, veste l'abito prelatizio, e pone al cappello il cordone paonazzo, se prima già non fosse prelato.

Conclusioni, che si tengono nell'aula della cancelleria dai novelli avvocati del sagro concistoro.

Anche gli avvocati concistoriali novelli debbono, come gli uditori di rota, sostenere la disputa, e atto pubblico, che volgarmente chiamasi *Conclusione*, di argomenti eziandio di giurisprudenza, nella gran sala del palazzo della cancelleria, coll'intervento de' Cardinali, che vi si recano (come dicemmo alle precedenti conclusioni), della prelatura, e curia romana, sostenendo e difendendo il punto stabilito dal Cardinal vice-cancelliere, e le tesi oppugnate dai colleghi. Anche pegli avvocati concistoriali si pubblica la disputa colla stampa, secondo che praticano i novelli uditori, essendo in tutto eguale alla suddescritta, solo aggiungendosi il nome del nuovo avvocato. Sette sono pure per lui le conclusioni, che si propone difendere. Queste tesi si riportano in fine delle dissertazioni, le quali dedicate al Papa che regna, si

pubblicano colle stampe con opuscolo, di cui volendo riportare il titolo, citeremo quella fatta da ultimo nell'aprile 1842: *Joannis Baptistae de Dominicis Tosti, sacri consistorii advocati, Dissertatio ad legem V codicis, de operibus publicis*, Romae 1842. Giunto il giorno della conclusione, e premesso l'invito personale a' Cardinali, l'avvocato concistoriale è vestito col mantellone, e cappuccio aperto, come lo sono i suoi colleghi, i quali però hanno il cappuccio allacciato; mentre gli uditori di rota assistono coll'abito di mantellone, e cappuccio chiuso. In tutto il resto osservasi quanto dicemmo dell'uditore di rota. Salito il candidato il pulpito alla presenza dell'imponente e grave consesso, premessa una breve perorazione, incomincia a spiegare i punti delle sue conclusioni desunte dal jus civile, e contro di esse sostiene gli argomenti, che gli si fanno dagli ultimi tre avvocati concistoriali.

Terminata la conclusione, l'avvocato concistoriale fa i debiti ringraziamenti al rispettabile uditorio, e poi in persona li rinnova ai Cardinali, agli uditori di rota, ed agli avvocati concistoriali colleghi. Indi anch'esso si reca a presentare al Pontefice l'omaggio della pizza di marzapane, decorata col pontificio stemma, e con ornati allegorici; e quindi dona altre pizze di marzapane, abbellite di graziose decorazioni, in uno a due scatole di confetti, quattro berrette rosse, e due paja di guanti al Cardinal vice-cancelliere. Ai colleghi poi si debbono dare da lui due berrette, una di seta, l'altra di panno, due libbre di zucchero, e quattro paja di guanti di pelle bianca. Al decano del collegio il doppio di tali donativi, secondo l'uso, ch'è antichissimo. Oltre a ciò, gli avvocati concistoriali fanno le private conclusioni, nelle camere del Cardinal vice-cancelliere, terminate le quali, e fatta pubblicare dallo stesso Cardinale, per mezzo del segretario della cancelleria apostolica, l'approvazione del candidato, in tutto simile agli uditori di rota, egli emette nelle mani del Cardinale il consueto giuramento, e riceve l'abbraccio, dopo che lo stesso Cardinale gli ha allacciato il cappuccio, in segno del pieno possesso dell'uffizio. *V.* Avvocati Concistoriali.

CONCORDATO (*Concors*). Accordo, convenzione, *pactum*, *foedus*. Concordato comunemente si chiama una convenzione conchiusa intorno ad oggetti disciplinari misti fra la podestà ecclesiastica, e civile, rappresentata la prima dal sommo Pontefice, la seconda dall'imperatore, re, principe, sovrano, repubblica, o corpo qualunque investito dell'autorità sovrana. Quello, che fra due potenze civili si chiama trattato, dicesi concordato, allorchè v'intervengono le due autorità. Come convenzione fra i due poteri, il concordato verte necessariamente in oggetti disciplinari misti, ecclesiastico-civili, non potendo entrambi convenire, che su cose in cui ciascuno abbia un interesse. I concordati, generalmente parlando, nacquero sempre dipendentemente da qualche divergenza, o discordia insorta fra il sacerdozio, e l'impero, fra la santa Sede, e qualche principe, o corpo sovrano. Per amore della pace, per non andare incontro a mali maggiori, il più delle volte la Sede apostolica fece concordati per le pretese esagerate del

potere civile, il quale oltrepassando bene spesso i propri confini, invadeva quello, che era puramente ecclesiastico. Adunque si venne ad accomodamenti, i quali mentre estendevano le concessioni altre volte fatte, assicurarono viemaggiormente quello che si riservava, perchè acconsentito formalmente anche dalla parte opponente.

Concordati principali, e più celebri.

Può primieramente considerarsi un concordato, la rinomata *Transazione Callistina*, che ne' primordii del secolo XII pose un termine alla famosa questione delle investiture ecclesiastiche, quantunque non si chiami concordato. Questa convenzione prese il nome di Callistina, perchè conchiusa nel 1122 in Worms, dai legati pontificii ed imperiali di Calisto II, ed Enrico V, ciò che fu ratificato nel concilio lateranense I, generale IX (il primo dell'occidente), celebrato dallo stesso Papa, coll'intervento di novecento e più vescovi. La convenzione determinò, che in avvenire i vescovi, e gli abbati fossero eletti dal clero, e dal popolo, giusta il costume antico, alla presenza però dell'imperatore, o de' suoi legati, che l'eletto giurasse fedeltà all'imperatore, e che questi nella tradizione simbolica de' beni, si servisse dello scettro, e non dell'anello, e pastorale, come faceva prima. *V.* INVESTITURE ECCLESIASTICHE.

Concordato Germanico.

Questo è il primo concordato propriamente detto, che fu conchiuso in Germania nelle calende di aprile 1447 tra il Pontefice Nicolò V, e l'imperatore Federico III, ed i principi dell'impero germanico. Tutto si aggirava in materie beneficiarie, e specialmente vi si determinava il diritto di prevenzione nella collazione de' benefizi, si derogava a molte riserve pontificie e grazie aspettative, e vi si moderava l'esazione delle annate. In sostanza esso si componeva di quattro parti. Nella prima il Papa riteneva la collazione di tutti i benefizi, mentovati nella estravagante *Execrabilis* di Giovanni XXII, che proibiva il possedere due dignità, personati, offici, e cure, benefizi che erano dichiarati vacanti di diritto per incompatibilità; e nella estravagante *ad Regimen* di Benedetto XII, questo Papa si riservava espressamente la provvisione di tutti i benefizi vacanti in curia, e a due giornate da Roma, senza eccettuare i Cardinali; riservavasi pure i benefizi vacanti, per la promozione alle dignità. La seconda parte conteneva le elezioni, che avessero bisogno della conferma della Sede apostolica. La terza comprendeva i benefizi collativi, che si conferivano alternativamente dal Papa, e dai collatori ordinari, il Papa cominciando nel mese di gennaio. Le prime dignità delle chiese cattedrali e collegiali erano eccettuate, e conferite da quelli a cui apparteneva di diritto. Il re di Francia per indulto di Alessandro VII, e di Clemente IX aveva tutti i diritti del Papa sui paesi riuniti, o conquistati in Germania. La quarta parte parlava delle annate, e del pagamento, che ne doveva essere fatto. Ma il concordato Germanico fu abrogato nel 1790 dall'imperatore Leo-

poldo II, che in tale anno successe a Giuseppe II suo fratello. Nel giurare Leopoldo II in Francfort la costituzione, che dagli elettori del sagro romano impero gli fu presentata prima della coronazione, non volle conformarsi al concordato Germanico di Nicolò V, e Federico III, e che anzi nel punto delle nunziature si dovesse osservare il decreto di Giuseppe II, e che i benefizi si conferissero dai soli arcivescovi, e vescovi esclusa la santa Sede, a cui vietò ricorrere, ed appellarsi, nulla calcolando le proteste energiche del pontificio nunzio ivi presente, e le vive doglianze di Papa Pio VI. Per altre notizie sul Concordato germanico, è a vedersi l'articolo Benefizio ecclesiastico al § X, *Alternativa nel nominare ai Benefizii*, e principalmente l'articolo Preci primarie.

Concordato tra Leone X, e Francesco I.

Questo celebre concordato venne stipulato in Bologna tra il Pontefice Leone X, e Francesco I re di Francia, e la disciplina in esso introdotta divenne poi quasi generale, piacendo essa ai Pontefici, ed ai sovrani, per cui diventò sì famigerato. Ebbe esso qualche variazione per parte dei successivi Papi, e restò annullato con l'altro, che Pio VII fece nel 1801 con Bonaparte, primo console della repubblica francese, comunque poi sia stato ristabilito in quello del 1817, di cui appresso si parlerà. Questo concordato fra Leone X, e Francesco I, fu fatto a' 16 agosto 1515, ed abolì la *Prammatica Sanzione* (*Vedi*), regolamento di disciplina ecclesiastica formato da Carlo VII nell'assemblea de' vescovi della Francia, ch' ebbe luogo in Bourges nel 1438, con articoli principalmente tratti dal concilio Basileese. Ecco poi i diversi regolamenti del concordato rispetto a' benefizi.

I. Stabilisce che il re nominerà entro sei mesi, a contare dal giorno della vacanza della sede, a tutti i vescovati, arcivescovati, ed abbazie, una persona in età almeno di ventisette anni cominciati, e che sarà dottore, o licenziato in teologia, o dottore nell' uno e nell' altro diritto, se si tratti di un vescovato, per essere investito della chiesa vacata dal Papa. I principi del sangue, le persone di alta portata, e i religiosi di una segnalata dottrina, che secondo gli statuti del loro Ordine non possono pigliare verun grado, sono eccettuati, e possono essere nominati ai vescovati senza avere i gradi suddetti.

II. Il Papa rinuncia a tutte le grazie, aspettative generali o speciali sui benefizi di Francia.

III. Il Papa potrà solamente una volta durante il suo pontificato, accordare lettere in forma di mandato per un benefizio, quando un collatore ne avesse dieci da conferire; e per due benefizi quando il collatore ne avesse cinquanta, purchè nondimeno lo stesso collatore non fosse gravato in due prebende nella stessa chiesa cattedrale, o collegiata.

IV. Le cause devono essere terminate sui luoghi dai giudici a cui appartenesse per diritto, per consuetudine, o per privilegio, il conoscerne, ad eccezione delle cause maggiori, che sono espresse nel diritto.

V. È fatta proibizione di appel-

lare *omisso medio* fino pure dinanzi al Papa.

Il concordato da Leone X nel concilio generale lateranense V fu sostituito all' abrogata Prammatica sanzione: tuttavolta soffrì molte difficoltà per parte del parlamento di Francia, di quel clero, e dell' università, e non fu registrato nel parlamento di Parigi che a' 22 marzo 1517 per ordine del medesimo re Francesco I. In seguito, tanto questo concordato, che il Germanico divennero titoli solenni, che formarono il diritto pubblico delle chiese, le quali vi erano soggette. Dipoi il Pontefice Alessandro VIII, per procurare l'accomodamento con Luigi XIV sulle vertenze delle regalie, e franchigie abolite dall' immediato predecessore Innocenzo XI, gli diede l' indulto di poter nominare i vescovati di Metz, Toul, Verdun, Arras e Perpignano, che non erano stati compresi nel concordato tra Leone X, e Francesco I, ed in vece il re Luigi XIV rinunziò subito alle franchigie, come ad esempio di lui fecero gli altri sovrani. Già Clemente IX nel 1668 aveva concesso allo stesso Luigi XIV, la facoltà di poter nominare alle chiese, ai monisteri, ed altri benefizi, nelle provincie allora unite alla monarchia francese, e che già appartenevano alla Lorena, ed alle Fiandre. Nel 1555 venne pubblicato in Parigi il libro: *Concordatum inter SS. D. N. PP. Leonem X, et sedem apostolicam, et Christianissimum D. N. regem Franciscum et Regnum, cum interpretationibus D. Petri Rebuffi.* *V.* il Bercastel *Hist. de l' Eglise*, tom. XVI, pag. 526, e seg., e l'edizione veneta dell'Antonelli, tom. XIX, pag. 54 e seguenti; l' articolo Francia, e quanto si disse al volume V, pag. 88, del *Dizionario*.

Concordato fra Benedetto XIV, e Ferdinando VI re di Spagna.

Nella convenzione, o concordato, stipulato tra Clemente XII, e Filippo V re di Spagna nel 1737, erasi conchiuso, che si venisse alla nomina de' deputati per definire l'antica controversia del preteso giuspatronato regio universale della Spagna; ma successo a Clemente XII il Papa Benedetto XIV, nel 1753 conchiuse col re Ferdinando VI un concordato, nel quale lasciò ai re di Spagna la nomina delle sedi vescovili, dovendo però i nominati continuare a spedire in Roma le bolle. Sui benefizi residenziali e semplici, riserbò alla santa Sede la libera collazione perpetua di cinquantadue benefizi per darsi a benemeriti spagnuoli. Accomodò inoltre il Pontefice nel concordato le vertenze sugli spogli del regno, colla condizione che il re dovesse assegnare dalla crociata annui scudi cinquemila ai pontificii nunzi presso la sua corte, ed il re Ferdinando VI per tutto l' accomodamento diede un pecuniario compenso alla santa Sede per riguardo alle gravi perdite che faceva per questo concordato, ed ogni cosa fu formalmente sanzionata dalle parti ne' debiti modi. *V.* il volume V, pag. 88 del *Dizionario*, e l'articolo Spagna. Abbiamo *Concordato celebrado en el anno 1753 entres la cortes de Roma y Macrida*, Madrid, 1763.

Concordato fra Pio VI, e l' imperatore Giuseppe II.

Il Pontefice convenne alla con-

clusione di questo concordato, per impedire il proseguimento delle riforme, che in materie ecclesiastiche andava facendo quel principe con istabilire nel 1784 con questo atto la cessione perpetua del diritto che la santa Sede godeva nelle nomine ai vescovati, e benefizi ecclesiastici della Lombardia, all'imperatore Giuseppe II, e suoi successori, come duca di Milano, e di Mantova. Questo concordato si riporta distesamente dal Tavanti, *Fasti di Pio VI*, tom. I, p. 129, e dal Beccatini, *Storia di Pio VI*, tom. II, p. 126. *V.* Germania.

Concordato fra Pio VI, e Ferdinando IV re delle due Sicilie.

Questo concordato principalmente contemplò le vertenze sulla cessazione della presentazione del tributo della *Chinea* (*Vedi*), e sul diritto delle nomine de' vescovati. Si convenne pertanto nel 1791 tra il Papa e il re, che ogni re di Sicilia nel suo esaltamento al trono pagherebbe alla santa Sede cinquecento mila ducati, e godrebbe invece la nomina delle sedi episcopali; che resterebbe al Papa quella dei benefizi da conferirsi ai sudditi del regno delle due Sicilie, collo scegliere uno dei tre nominati dallo stesso re nelle vacanze delle sedi vescovili; e che si dovrebbero invocare dalla medesima Sede apostolica le dispense matrimoniali. Pio VI per altro confermò quelle già date dai vescovi nel tempo delle differenze. Inoltre si convenne che dovesse cessare per questo concordato la solenne formalità della chinea. Tuttavolta questo concordato non venne eseguito: laonde i Pontefici continuarono solennemente a protestare sull' ommissione del censo, e chinea. *V.* Sicilia.

Concordato fra Pio VII e la repubblica Francese.

Questo fu conchiuso nel 1801 tra il Papa, e Napoleone Bonaparte, primo console della repubblica. Troppo è noto quanto la religione cattolica soffriva nella Francia durante la fatale rivoluzione del 1789, e quanto necessario fosse dipoi l'intervento delle due autorità. Bandito, proscritto, e massacrato fu il clero, rovesciati gli altari, e proibito il pubblico culto di nostra santa religione. Fatti in progresso più miti i tempi, si potè venire ad un accordo tra li due poteri, e si stabilì, oltre altre cose, la pubblicità del culto cattolico, il diritto del primo console alla nomina degli arcivescovi, e vescovi, e del sommo Pontefice alla canonica loro istituzione, giusta il concordato di Leone X, una nuova circoscrizione delle diocesi francesi, e la rinunzia dei titolari alle loro sedi: nelle quali cose per le lagrimevoli circostanze de' tempi, e pel bene della Chiesa gallicana fu d'uopo convenire. Apertesi adunque le trattative fra la Francia, e la santa Sede, il Pontefice Pio VII per conchiudere il concordato nominò plenipotenziari monsignor Spina arcivescovo di Corinto, ed il p. Caselli ex generale de' servi di Maria, ambedue poi Cardinali, e la Francia destinò plenipotenziari Giuseppe Bonaparte fratello del primo console, Emmanuele Cretel, e Giuseppe Bernier. Il Cardinal Ercole Consalvi fu perciò dal Papa inviato in Parigi; come per l'esecuzione del concordato dipoi Pio VII man-

dò in Francia suo *legato a latere* il Cardinal Gio. Battista Caprara. Ecco il tenore del concordato, riportato dal num. 148 del Diario di Roma del 1802:

Il governo della repubblica riconosce, che la religione cattolica apostolica romana è la religione, la quale è professata dalla massima parte de' cittadini della repubblica francese.

Il sommo Pontefice riconosce egualmente, che la medesima religione ha ricevuto, ed attende anche al presente un grandissimo vantaggio e lustro dallo stabilimento del culto cattolico in Francia, come dalla particolar professione, che ne fanno i consoli della repubblica.

Le quali cose essendo così, ed essendo state riconosciute da ambe le parti, pel bene della religione, e per la conservazione dell' interna tranquillità, si è convenuto fra loro nelle cose che seguono:

Art. I. La religione cattolica apostolica romana si eserciterà liberamente nella Francia. Il culto sarà pubblico, avuto però ragione ai regolamenti di polizia, che il governo stimerà necessari per la pubblica tranquillità.

II. Dalla Sede apostolica, d'accordo col governo francese, si farà una nuova circoscrizione delle diocesi della Francia.

Su questa circoscrizione veggasi *Decretum et bulla novae circumscriptionis dioecesium*, che incomincia colle parole: *Qui Christi Domini vices in terris gerere.* Il primo console, per mandare ad effetto la progettata circoscrizione delle diocesi, domandò la dimissione degli antichi titolari. Sino dal 1791, i vescovi offrirono liberamente a Pio VI la rinuncia delle loro sedi, e fu sull' eroismo della loro divozione, che il successore di lui fondò la speranza di queste definitive dimissioni; ma se egli ebbe la paterna consolazione di vedere molti prelati abdicare la loro sede, ebbe d'altronde il dolore di conoscere, che alcuni tra essi opponevansi alla esecuzione delle sue viste conciliatrici. In fine della citata bolla si legge l' elenco delle circoscritte chiese metropolitane, e cattedrali, i rispettivi titoli, ed il prescritto limite delle diocesi.

III. Il sommo Pontefice significherà ai vescovi titolari delle chiese francesi, che egli attende dai medesimi con ferma fiducia pel bene della pace, e dell' unità, qualunque sagrificio, quello neppure eccettuato della dimissione delle loro sedi vescovili.

Premessa una tale esortazione, se essi ricusassero di fare questo sagrificio, che il bene della Chiesa richiede (il che per altro il sommo Pontefice giudica non poter accadere), si provvederà col mezzo di nuovi titolari al governo delle chiese francesi della nuova circoscrizione nella maniera seguente:

IV. Il primo console della repubblica francese ne' tre mesi, che decorreranno dopo la promulgazione della costituzione apostolica, nominerà gli arcivescovi, ed i vescovi per le diocesi della nuova circoscrizione. Il sommo Pontefice darà ai medesimi l' istituzione canonica secondo le forme stabilite relativamente alla Francia avanti la mutazione del governo.

V. Similmente il primo console nominerà i nuovi prelati alle sedi episcopali, che in avvenire vacheranno, e ai medesimi, come è stato stabilito all' articolo precedente, la

Sede apostolica darà l'istituzione canonica.

VI. I vescovi, prima di entrare nell'esercizio del loro ministero, presteranno direttamente nelle mani del primo console il giuramento di fedeltà, che era in uso prima della mutazione del governo, espresso nelle seguenti parole: » Io giu-» ro, e prometto sui santi evangeli, » ubbidienza e fedeltà al governo » stabilito dalla costituzione della » repubblica francese. Similmente » prometto, che non terrò alcuna » intelligenza, non interverrò ad » alcun consiglio, e non prenderò » parte alcuna, unione sospetta, o » dentro o fuori della Francia, che » sia pregiudizievole alla pubblica » tranquillità, e manifesterò al go-» verno ciò, che io sappia trattarsi » nella mia diocesi, o altrove in » pregiudizio dello stato".

VII. Gli ecclesiastici del secondo ordine presteranno lo stesso giuramento avanti le autorità civili deputate dal governo francese.

VIII. In tutte le chiese cattoliche della Francia, dopo i divini uffici, si farà la seguente preghiera: *Domine, salvam fac rempublicam: Domine, salvos fac consules.*

IX. I vescovi faranno, ciascuno nella sua diocesi, una nuova circoscrizione delle parrocchie, la quale però non avrà il suo effetto, se non dopo che il governo vi avrà prestato il suo consenso.

X. Gli stessi vescovi nomineranno alle parrocchie, nè eleggeranno se non persone accette al governo.

XI. Potranno gli stessi vescovi aver ciascuno un capitolo nella chiesa cattedrale, ed un seminario nella propria diocesi, senza che il governo si obblighi a dotare nè l'uno, nè l'altro.

XII. Sua Santità, pel bene della pace, e del felice ristabilimento della religione dichiara, che nè egli, nè i romani Pontefici suoi successori recheranno alcuna molestia a coloro, che avessero acquistati beni ecclesiastici alienati; ed in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso dei medesimi, e di quelli, che hanno causa da loro.

XIII. Il governo della repubblica francese s'incarica di dare ai vescovi, ed ai parrochi, le cui diocesi, e parrocchie sono comprese nella nuova circoscrizione, il mantenimento, che sia conveniente allo stato di ciascuno.

XIV. Lo stesso governo prenderà le necessarie misure, perchè sia in libertà de' cattolici della Francia, se loro piacerà, di provvedere alle chiese con nuove fondazioni.

XV. Sua Santità riconosce nel primo console della repubblica francese, gli stessi diritti, e privilegi, dei quali godeva l'antico governo presso la santa Sede.

XVI. Si è convenuto fra ambe le parti, che nel caso, che alcuno de'successori dell'odierno primo console non professasse la religione cattolica, si farà rispetto al medesimo una nuova convenzione sopra i diritti, e privilegi mentovati nel precedente articolo, e sopra le nomine agli arcivescovati, e vescovati.

Il cambio delle ratifiche si farà in Parigi nel termine di quaranta giorni.

Fatto in Parigi il dì quindici luglio 1801. Seguono i nomi dei plenipotenziari alla formazione del concordato.

Quindi Pio VII, dopo aver data

parte al sagro Collegio in concistoro della conclusione del concordato, emanò la lettera apostolica in forma di breve, che principia colle parole, *Ecclesia Christi, quam civitatem sanctam Hierusalem*, etc., data decimo octavo kalendas septembris 1801, colla quale ratificò il concordato. Il Pistolesi, *Vita di Pio VII*, tom. I, p. 147 e seg., fa delle opportune osservazioni sulla traduzione di tal bolla fatta per ordine del governo francese, e ne fa notare l'infedeltà. Nel medesimo tomo, e alle pag. 109 117 e seg., 132, 136, 139 ec., si leggono interessanti notizie su questo concordato, pel quale si celebrarono molte feste in segno di pubblica allegrezza. Inoltre il valente Gio. Battista Wicar lo rappresentò in un quadro, ove effigiò il Papa nell'atto di ricevere dal suo segretario di stato Cardinal Consalvi, il concordato portato da Parigi per la pontificia ratifica. Dipoi per comando di Pio VII tal dipinto fu rappresentato con incisione da Leféve Marchand, e dedicato a Napoleone Bonaparte. *V. Storia della vita, e del pontificato di Pio VII* di A. F. Artaud, tradotta dal Rovida tom. I, capitoli X, XI, XII, XIII, XIV, ec.; non che l'ab. Bellomo, *Continuazione del Bercastel*, vol. I, pag. 80, e seg. Il concordato però conchiuso nel 1817, tra il medesimo Pio VII, e Luigi XVIII re di Francia, annullò questo del 1801, a cui fu sostituito.

Concordato tra Pio VII, e la repubblica italiana.

Il concordato fra il detto Pontefice e la repubblica francese non produsse quel bene, che generalmente speravasi. La condotta del primo console si manifestò subito, e Pio VII provò il dolore di vedere sempre più ingrandirsi le piaghe della Chiesa, nè cessò di versare lagrime sulle perdite, che ogni dì faceva la cattolica religione. Questo stato di cose durò due anni, senza che Pio VII tralasciasse d'indirizzare vive rappresentanze al governo francese per ottenere la riforma degli abusi, che eransi introdotti nel concordato in virtù dei precitati articoli organici. Allora fu che, senza potersi rimediare ai primi disordini, s'intavolarono le negoziazioni ad oggetto di stabilire un concordato a favore della repubblica italiana. L'operazione non incontrò grandi ostacoli, laonde il concordato venne conchiuso a Parigi, e sottoscritto ai 16 settembre 1803 dai due plenipotenziari per esso nominati, cioè dal Cardinal Caprara legato *a latere*, per la santa Sede, e dal cittadino Ferdinando Marescalchi, ministro delle relazioni estere per la repubblica italiana. In seguito fu ratificato da Pio VII ai 29 ottobre 1803, e dal primo console presidente li 2 novembre 1803, approvato dalla consulta di stato di Milano ai 27 novembre dello stesso anno, ed è del seguente tenore:

La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, e il presidente della repubblica italiana, primo console della repubblica francese, animati da egual desiderio, che in detta repubblica sia fissato uno stabile regolamento di quanto spetta alle corti ecclesiastiche, e volendo che la religione cattolica apostolica romana sia conservata intatta ne' suoi dogmi, sono convenuti ne' seguenti articoli.

Art. I. La religione cattolica apostolica romana continua ad essere la religione della repubblica italiana.

II. Sua Santità nelle debite forme assoggetterà alla giurisdizione metropolitana delle chiese arcivescovili di Milano, di Bologna, di Ravenna, e di Ferrara le infrascritte chiese vescovili, cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di Novara, di Vigevano, di Cremona, e di Lodi all' arcivescovo di Milano, di cui saranno suffraganee.

Le chiese di Modena, di Reggio, d' Imola, e di Carpi saranno suffraganee dell' arcivescovo di Bologna:

Quelle di Cesena, di Forlì, di Faenza, di Rimini, e di Cervia saranno suffraganee dell'arcivescovato di Ravenna:

Quelle di Mantova, di Comacchio, di Adria, e di Verona dalla parte della repubblica italiana, saranno suffraganee dell' arcivescovato di Ferrara.

III. Il santo Padre alle istanze della repubblica italiana condiscende alla soppressione delle due chiese vescovili di Sarzina, e di Bertinoro, e delle due abbazie *nullius* di Asola, e di Nonantola; a condizione, che le rispettive diocesi sieno riunite di comune concerto ad altre diocesi vicine. Dichiara poi, che gli attuali vescovi, ed abbati, qualora non fossero trasferiti in altre sedi, riceveranno un compenso adeguato per la cessione della giurisdizione, e congrua delle quali godevano, ottenute nelle convenienti forme le rinunzie dei detti vescovi, ed abbati. I beni, e le rendite delle suddette chiese, ed abbazie situati nella repubblica italiana, saranno dalla medesima Santità sua ripartiti, ed incorporati ad altre fondazioni ecclesiastiche di concerto col governo.

IV. In considerazione dell'utilità, che dal presente concordato ridonda agl' interessi della Chiesa, e della religione, sua Santità accorda al presidente della repubblica italiana medesima, ed agli ecclesiastici da esso presidente nominati, forniti delle doti volute dai sagri canoni, la canonica istituzione secondo le forme stabilite.

V. Gli arcivescovi e vescovi presteranno il giuramento di fedeltà nelle mani del presidente della repubblica, secondo la infrascritta formola: » Io giuro e prometto sui » santi evangeli ubbidienza e fe- » deltà al governo della repubbli- » ca italiana. Similmente prometto, » che non terrò alcuna intelligen- » za, non interverrò ad alcun con- » siglio, e non prenderò parte in » alcuna unione sospetta, o dentro » o fuori della repubblica, che sia » pregiudizievole alla pubblica tran- » quillità, e manifesterò al gover- » no ciò, ch' io sappia trattarsi, o » nella mia diocesi, o altrove, in » pregiudizio dello stato ".

VI. Il medesimo giuramento presteranno i parrochi alla presenza delle autorità civili costituite dal presidente della repubblica.

VII. Sarà sempre libero a qualunque vescovo di comunicare, senza verun ostacolo, colla santa Sede, sopra tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici.

VIII. Parimenti sarà libero ai vescovi l'ascrivere tra i chierici, e promuovere agli ordini a titolo di beneficio, di cappellania, di legato pio, di patrimonio, o di altra legittima assegnazione tutti quelli, che giudicheranno essere necessari, ed

utili alle rispettive chiese, e diocesi.

IX. Si conserveranno i capitoli nelle chiese metropolitane e cattedrali, e similmente quei delle collegiate, almeno più insigni; e tali capitoli godranno di una conveniente dotazione dei beni. Similmente godranno di una conveniente dotazione dei beni, le mense arcivescovili e vescovili, i seminari, le fabbriche delle chiese metropolitane, delle cattedrali e collegiate, almeno più insigni, e le parrocchie.

Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto con sua Santità, e col presidente della repubblica.

X. L'insegnamento, la disciplina, l'educazione, ed amministrazione dei seminari vescovili sono soggetti all'autorità de' vescovi rispettivi secondo le forme canoniche.

XI. I conservatorii, gli ospedali, le fondazioni di carità, ed altri consimili luoghi pii, in addietro governati da sole persone ecclesiastiche, saranno per l'avvenire amministrati in ciascuna diocesi da una congregazione di persone per metà ecclesiastiche, e per l'altra metà secolari. Il presidente della repubblica sceglierà le persone secolari, come l'ecclesiastiche, che dal vescovo gli verranno proposte.

Nelle congregazioni presiederà sempre il vescovo, cui altresì sarà libero di visitare que' luoghi, che legittimamente sono amministrati dai laici.

XII. Sua Santità accorda ai vescovi il diritto di conferire le parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Premesso il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i vescovi le conferiranno ai soggetti, ch'eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di giuspatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli, che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni tra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giuspatronato laico il vescovo istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo. In tutti i sopraddetti casi, i vescovi non isceglieranno, se non persone accette al governo.

XIII. Il vescovo, oltre le altre pene canoniche, potrà punire gli ecclesiastici colpevoli, anche col rinchiuderli nei seminari, e nelle case dei regolari.

XIV. Nessun parroco potrà essere astretto ad amministrare il sagramento del matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degl'impedimenti canonici.

XV. Non si farà alcuna soppressione di fondazioni ecclesiastiche, qualunque esse sieno, senza l'intervento dell'autorità della Sede apostolica.

XVI. Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti che ne sono derivati e principalmente in vista dell'utilità, che da questo concordato ridonda alle cose concernenti la religione, ed anche per l'oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, sua Santità dichiara, che coloro, i quali hanno acquistato dei beni ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da lui, nè dai romani Pontefici suoi successori, ed in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quei che hanno causa da loro.

XVII. Resta severamente proibi-

to tuttociò, che o con la parola, o col fatto, o in iscritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo della religione cattolica, e dei suoi ministri.

XVIII. Il clero sarà esente da ogni sorta di servizio militare.

XIX. Sua Santità riconosce nel presidente della repubblica italiana gli stessi diritti e privilegi, che riconosceva nella maestà dell' imperatore come duca di Milano.

XX. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta espressa menzione nei presenti articoli, le cose rimarranno, e saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qualche difficoltà, il santo Padre e il presidente della repubblica si riservano di concertarsi tra loro.

XXI. Il presente concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, e decreti emanati finora dalla repubblica sopra materie di religione.

XXII. Ambedue le parti contraenti promettono, che tanto esse, quanto i loro successori osserveranno religiosamente tutte le cose, delle quali si è convenuto per l'una parte e per l'altra nei presenti articoli.

Il cambio delle ratifiche sarà fatto in Parigi dopo lo spazio di due mesi.

Fatto in Parigi il giorno 16 settembre 1803. Seguono i nomi dei plenipotenziari ec.

Concordato tra Pio VII, e Luigi XVIII re di Francia.

Ritornata la Francia sotto il dominio del suo re, la religione di quel reame reclamò che si ponesse un riparo alla vedovanza di molte chiese, e che tolto fosse lo stato penoso d' incertezza intorno al concordato del 1801, pei gravissimi disordini avvenuti. Rimossi gli ostacoli, e principalmente sul giuramento della carta costituzionale, e colla dichiarazione di piena sottomissione di sei antichi vescovi, a quanto la santa Sede avesse fatto, Pio VII nominò per conchiuderlo in suo plenipotenziario il segretario di stato Cardinal Ercole Consalvi, e il re di Francia il conte Blacas d'Aulps, ambasciatore in Roma; laonde il concordato contiene le seguenti condizioni, e fu sostituito a quello del 1801.

Art. I. Il concordato tra il sommo Pontefice Leone X, e Francesco I re di Francia è ristabilito.

II. In conseguenza dell' articolo precedente, quello del dì 15 luglio 1801, cessa di avere effetto.

III. Gli articoli chiamati organici fatti senza saputa della Santità sua, e promulgati senza alcuna sua approvazione il dì 8 aprile dell'anno 1802, insieme col sopraddetto concordato del dì 15 luglio 1801, sono abrogati in tuttociò, che hanno di contrario alla dottrina, ed alle leggi della Chiesa.

IV. Le chiese, che nel regno di Francia furono soppresse con la bolla di sua Santità del dì 29 novembre 1801, saranno nuovamente erette sino a quel numero, che di comune consenso sarà stabilito come più vantaggioso alla religione.

V. Tutte le chiese arcivescovili e vescovili del regno di Francia, erette con la sopraddetta bolla del dì 29 novembre 1801, sono conservate insieme coi loro titolari attuali.

VI. L'articolo precedente relativa-

mente alla conservazione dei medesimi titolari attuali nelle loro sedi vescovili ed arcivescovili presentemente esistenti in Francia, non potrà impedire alcune particolari eccezioni fondate sopra gravi e legittime cause, nè che alcuni dei detti titolari attuali possano essere trasferiti ad altre sedi.

VII. Le diocesi delle chiese sì presentemente esistenti, come delle altre le quali debbono erigersi, richiesto prima il consenso degli attuali vescovi, e capitoli delle sedi vacanti, saranno ristrette tra quei limiti che si conosceranno di maggior vantaggio all' amministrazione di esse.

VIII. Sarà fissata una dotazione conveniente a tutte le chiese sì esistenti, che da erigersi nuovamente in beni stabili, e in rendite sullo stato, quanto più presto si potrà, ed intanto sarà assegnata ai pastori delle medesime una rendita sufficiente per migliorare la condizione. Sarà egualmente provveduto alla dotazione dei capitoli, delle parrocchie, e dei seminari tanto esistenti che da erigersi.

IX. Sua Santità, e sua maestà cristianissima conoscono tutti i mali, che affliggono le chiese della Francia, e veggono parimenti quanto il sollecito accrescimento delle sedi attualmente esistenti sia per essere proficuo alla religione. Affinchè pertanto non sia ritardato più lungamente un vantaggio sì grande, sua Santità procederà senza indugio con la promulgazione di una bolla all' erezione delle sedi, ed alla nuova circoscrizione delle diocesi sopraddette.

X. Volendo sua maestà cristianissima dare un nuovo attestato del suo impegno per la religione, userà, di concerto colla Santità sua, di tutti i mezzi che sono in suo potere, per far cessare quanto più presto sarà possibile, i disordini, e gli ostacoli che si oppongono al bene della religione, ed alla esecuzione delle leggi della Chiesa.

XI. I territori delle antiche abbazie dette *nullius* saranno uniti a quelle diocesi, dentro i confini delle quali si troveranno compresi nella nuova circoscrizione.

XII. La reintegrazione del concordato osservato in Francia fino al 1789 (stipulata con l' articolo primo di questa convenzione) non porterà seco la reintegrazione delle abbazie, dei priorati, e degli altri benefizi, che in quel tempo esistevano. Ciò non ostante i benefizi, che potranno fondarsi in avvenire, saranno soggetti alle regole prescritte nel concordato medesimo.

XIII. Le ratifiche della convenzione presente saranno cambiate dentro un mese, o più presto, se sia possibile.

XIV. Appena cambiate queste ratifiche, sua Santità confermerà con sua bolla la presente convenzione ed immediatamente dopo pubblicherà una seconda bolla per fissare la circoscrizione delle diocesi.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma li 11 giugno 1817.

Ercole Cardinal Consalvi.

Blacas d'Aulps.

Questo concordato fu poscia pubblicato da Pio VII nel concistoro segreto de' 28 luglio 1817, e fe-

steggiato colla creazione di alcuni Cardinali, tre de' quali francesi, cioè Talleyrand de Perigord, de la Luzerne, e de Bossuet, innalzati poi dal re alla dignità di pari del regno. *V.* Pistolesi, *Vita di Pio VII* tomo IV, p. 177; Bellomo, *Continuazione del Bercastel* vol. II, p. 168, e seguenti, riportando quest' ultimo a p. 173 quanto dissero i nemici di questo nuovo concordato, e i paralogismi di M. de Pradt. Colla bolla poi degli 8 ottobre 1822, Pio VII effettuò la circoscrizione delle diocesi, come si legge nella bolla *Paternae charitatis sollicitudo, qua conventionem,* etc.

Concordato tra Pio VII, e Massimiliano Giuseppe re di Baviera.

Questo concordato fu stipulato nel 1817, ed oltre al cenno, che se ne diede all' articolo *Baviera* (*Vedi*), qui lo riportiamo interamente ne' suoi articoli.

Art. I. La religione cattolica apostolica romana sarà conservata illesa in tutto il regno di Baviera, e i paesi soggetti con quei diritti, e quelle prerogative, delle quali dee godere, giusta le ordinazioni divine, e le sanzioni canoniche.

II. Sua Santità, *servatis servandis*, stabilirà le diocesi del regno di Baviera nella maniera seguente. Trasferirà la sede di Frisigna a Monaco, e la erigerà in metropolitana, la quale avrà a sua diocesi l'attual territorio della diocesi di Frisigna. Il vescovo però di questa chiesa, e i successori di lui dovranno essere chiamati arcivescovi di Monaco, e di Frisigna. Assegnerà allo stesso arcivescovo in suffraganee le chiese vescovili di Augusta, Passavia, e quella di Ratisbona, previa la soppressione della loro qualità metropolitica. Il vescovo però della chiesa di Passavia, attualmente vivente, godrà sinchè avrà vita, del privilegio di esenzione. Erigerà la chiesa di Bamberga in metropolitana, e le assegnerà a suffraganee le chiese episcopali di Wirtzburgo, Eichstet, e Spira. Il territorio di Ascaffemburgo, che apparteneva un tempo alla diocesi di Magonza, ed ora appartiene a quella di Ratisbona, e la parte bavarica della diocesi di Fulda, sarà aggiunta alla diocesi di Wirtzburgo. Unirà poi alla diocesi di Augusta la parte bavarica della diocesi di Costanza, insieme col territorio esente di Kempten. In simil guisa la parte bavarica della diocesi di Salisburgo, e il territorio della prepositura esente di Berchtolgaden, parte si unirà da lui alla diocesi di Passavia, parte a quella di Monaco; alla quale eziandio assegnerà la diocesi di Chiemsec, previa la soppressione di questa sede. Saranno designati i nuovi confini di ciascuna diocesi in quanto sarà necessario.

III. I capitoli delle chiese metropolitane avranno due dignità, il preposito cioè, il decano, e dieci canonici; e i capitoli delle chiese cattedrali avranno parimenti due dignità, cioè il preposito, il decano, e otto canonici. Ciascun capitolo inoltre, tanto metropolitano quanto cattedrale, avrà almeno sei prebendati, ossia vicari. Se poi in avvenire le rendite di queste chiese, per mezzo di nuove fondazioni, o per accrescimento de' beni, si aumentassero a segno, che erigere si possano nuove prebende, si accrescerà altresì il numero de' canoni-

ci e de' vicari. In ogni capitolo gli arcivescovi, e i vescovi destineranno, a norma del sagro concilio tridentino, due de' canonici, i quali adempiano rispettivamente le parti di teologo, e di penitenziere. Le dignità, e i canonici tutti, oltre il servigio del coro, serviranno da consiglieri agli arcivescovi, e ai vescovi nell'amministrazione delle loro diocesi. Agli arcivescovi però, e ai vescovi sarà libero totalmente l'assegnar ad essi a proprio beneplacito le speciali incumbenze del loro officio. In simil maniera gli arcivescovi, e i vescovi assegneranno gli offizi de' vicari. Sua maestà assegnerà cinquecento fiorini annui a quelli, che avranno la carica di segretari vescovili.

IV. Le rendite delle mense arcivescovili e vescovili, saranno stabilite in beni, o fondi stabili da lasciarsi alla libera amministrazione degli arcivescovi e vescovi. Di un simile genere di beni, e del medesimo diritto di amministrazione godranno i capitoli delle chiese metropolitane, e cattedrali, e i vicari, ossia prebendati addetti al servizio delle chiese sopraddette. La quantità delle rendite annuali, sottratti i pesi, sarà la seguente:

Diocesi di Monaco.

Per l'arcivescovo sarà di fiorini ventimila; pel preposito, di fiorini quattromila; pel decano, di fiorini quattromila; per ciascuno de' cinque canonici giuniori, di fiorini mille seicento; per ciascuno dei tre vicari seniori, di fiorini ottocento; per ciascuno dei tre vicari giuniori, di fiorini seicento.

Diocesi di Bamberga.

Per l'arcivescovo, di fiorini quindicimila; pel preposito, di fiorini tremila e cinquecento; pel decano, di fiorini tremila e cinquecento; per ciascuno de' cinque canonici seniori, di fiorini mille e ottocento; per ciascuno de' cinque canonici giuniori, di fiorini mille quattrocento; per ciascuno de' vicari seniori, di fiorini ottocento; per ciascuno dei tre vicari giuniori, di fiorini seicento.

Diocesi di Augusta, Ratisbona, e Wirtzburgo.

Per ciascun vescovo, di fiorini diecimila; per ciascun preposito, di fiorini tremila; per ciascun decano, di fiorini tremila; per ciascuno dei quattro canonici seniori, di fiorini mille seicento; per ciascuno dei quattro canonici giuniori, di fiorini mille e quattrocento; per ciascuno dei tre vicari seniori, di fiorini ottocento; per ciasciuno dei tre vicari giuniori, di fiorini seicento.

Diocesi di Passavia, Eichstett e Spira.

Per ciascun vescovo, di fiorini ottomila; per ciascun preposto, di fiorini duemila e cinquecento; per ciascun decano, di fiorini duemila e cinquecento; per ciascuno de' quattro canonici seniori, di fiorini mille e seicento per ciascuno de' canonici giuniori, di fiorini mille e quattrocento; per ciascuno de' tre vicari giuniori, di fiorini seicento.

Tutte queste rendite dovranno nella loro somma conservarsi sempre salve ed intere, e i beni e i fondi da cui proverranno, non potranno essere nè distratti, nè cambiati in pensioni. Nel tempo che

vacheranno le sedi arcivescovili e vescovili, le dignità, i canonicati, le prebende, ossia i vicariati, le sopraddette rendite avranno a percepirsi, e conservarsi a vantaggio delle chiese rispettive. Inoltre tanto agli arcivescovi e vescovi, quanto alle dignità, ai canonici seniori, e vicari parimenti seniori, sarà assegnata un'abitazione corrispondente alla loro dignità, e al loro stato. Sua maestà assegnerà anche un locale adatto per la curia arcivescovile e vescovile, pel capitolo, e per l'archivio. L'una parte e l'altra dei contraenti nominerà commissari per l'esecuzione di questo assegnamento di rendite, fondi, e beni da compirsi entro un trimestre dopo la ratifica della presente convenzione, se pure potrà farsi, o al più entro un semestre, e sua maestà comanderà, che sieno in autentica forma esibiti tre esemplari dell'atto formale di tale assegnazione, uno per l'archivio regio, l'altro pel nunzio apostolico, e il terzo per l'archivio di ciascuna chiesa. Gli altri benefizi dove esistono saranno conservati. In quanto poi alla diocesi di Spira, poichè per circostanze particolari non le si possono per ora assegnare beni fondi e beni stabili, le sarà intanto provveduto dalla maestà sua sino a tanto che le si possa fare un tale assegnamento, coll'assegnamento di una prestazione annua da pagarsi nella somma pel vescovo, di fiorini seimila; pel preposito, di fiorini mille cinquecento; pel decano, di fiorini mille cinquecento; per ciascuno degli otto canonici, di fiorini mille; per ciascuno dei sei vicari, di fiorini seicento. Finalmente i fondi, le rendite, i beni mobili ed immobili delle fabbriche e delle stesse chiese, saranno conservati, e se non basteranno per la manutenzione delle chiese, per le opere del culto divino, e i salari degl' inservienti necessari, supplirà sua maestà.

V. Sieno conservati a ciascuna diocesi i propri seminari, e provveduti di congrua dotazione in beni, e fondi stabili. Nei seminari saranno ammessi, formati, ed educati, a norma del sagro concilio di Trento, quei giovanetti, i quali gli arcivescovi, e i vescovi, giusta la necessità, e l'utilità delle diocesi, giudicheranno dovere essere ammessi. La sistemazione, l'amministrazione, l'istruzione, il regime di questi seminari saranno di pieno e libero diritto soggetti all'autorità degli arcivescovi, e vescovi secondo le forme canoniche. I rettori, e i professori de' seminari saranno pure nominati dagli arcivescovi e dai vescovi, e qualunque volta lo giudicheranno essi necessario ed utile, ne saranno rimossi. Siccome è dovere de' vescovi il vegliare nelle dottrine appartenenti alla fede e ai costumi, così in niun modo saranno impediti dall'esercitare un tal dovere anche sulle scuole pubbliche.

VI. La sua real maestà assegnerà parimenti, di concerto cogli arcivescovi, e vescovi, una casa con dote sufficiente, nella quale ritrovino asilo, e sollievo i chierici infermi, e vecchi.

VII. Inoltre sua maestà, considerando quanti vantaggi abbiano ritratto la Chiesa e lo stato dagli Ordini religiosi, e quanti ritrarre ne possano in avvenire, e affine eziandio di mostrare il suo propenso animo verso la santa Sede, procurerà d'accordo con la santa Sede, di ristabilire con una convene-

vole dotazione alquante case degli Ordini monastici dell'un sesso e dell'altro per l'educazione della gioventù nella religione e nelle lettere, e in aiuto de' parrochi, o per la cura degli infermi.

VIII. I beni de' seminari, delle parrocchie, de' benefizi, delle fabbriche, e di tutte le altre ecclesiastiche fondazioni, dovranno essere sempre nella loro integrità conservati, nè potranno essere distrutti, o cambiati in pensione. La Chiesa inoltre avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo sarà suo proprio, e godrà dello stesso diritto, che le antiche fondazioni ecclesiastiche. Nè di esse, nè di quelle che in appresso si faranno, potrà farsi soppressione alcuna ed unione, senza l'intervento dell'autorità della sede apostolica, salve le facoltà attribuite ai vescovi dal concilio tridentino.

IX. Sua Santità, avendo in mira il vantaggio, che da questa convenzione deriva alla religione e alle cose ecclesiastiche, concederà in perpetuo alla maestà del re Massimiliano Giuseppe, e ai cattolici successori di lui con lettere apostoliche, da spedirsi subito dopo la ratifica della presente convenzione, l'indulto di nominare alle sedi vacanti arcivescovili e vescovili del regno bavarico, degni ed idonei ecclesiastici, forniti di quelle doti, che ricercano i sagri canoni. Sua Santità poi darà alle persone che sieno tali, la canonica istituzione giusta le forme consuete. Prima però che l'abbiano avuta, non potranno in veruna maniera intromettersi nel regime, ossia nell'amministrazione delle rispettive chiese, alle quali sono nominati. Le tasse poi delle annate e della cancelleria, saranno stabilite di nuovo proporzionatamente alle rendite annuali di ciascuna mensa.

X. Sua Santità conferirà le prepositure così nelle chiese metropolitane, che nelle cattedrali. Ai decanati nominerà sua maestà, e nominerà eziandio ai canonicati nei mesi apostolici, ossia papali. In quanto agli altri sei mesi, nominerà nei primi tre l'arcivescovo e il vescovo, e negli altri tre il capitolo. Non saranno in avvenire ammessi nei capitoli delle chiese metropolitane e cattedrali, che quei nazionali, i quali, oltre le qualità richieste dal sagro concilio di Trento, abbiano con lode atteso alla cura delle anime, e sieno stati di aiuto all'arcivescovo, o al vescovo nell'amministrazione della diocesi, oppure si sieno resi illustri per virtù, o per scienza. I vicariati poi delle stesse chiese metropolitane, o cattedrali, saranno liberamente conferiti dall'arcivescovo, o dal vescovo. Per questa volta però, essendochè non possono osservarsi tutte le cose che sonosi stabilite in questo articolo, per non trovarsi ancora formati i capitoli, il nunzio apostolico, d'accordo con sua maestà, ed ascoltati quei che vi avessero interesse, costituirà i nuovi capitoli. Lo stesso si praticherà intorno ai vicari, ossia ai prebendati. Alle dignità, ai canonici, e ai beneficiati tutti residenziali, siccome è proibita, secondo i sagri canoni, la pluralità dei benefizi, così è comandata la residenza secondo il rigore degli stessi canoni, salva però sempre l'autorità della Sede apostolica.

XI. Il re di Baviera presenterà a quei benefizi sì parrocchiali che curati e semplici, a' quali presenta-

vano i duchi ed elettori antecessori suoi per legittimo diritto di patronato, acquistato o per dotazione, o per fondazione, o per costruzione. Inoltre sua maestà presenterà a quei benefizi, a cui presentavano le corporazioni ecclesiastiche, che non esistono attualmente. I sudditi di sua maestà, i quali godono nel modo legittimo di sopra esposto del diritto di patronato, presenteranno ai benefizi sì parrocchiali che curati e semplici soggetti a questo diritto. Gli arcivescovi, e vescovi daranno la istituzione canonica ai presentati aventi i dovuti requisiti, premesso l'esame intorno alla dottrina e ai costumi da farsi dagli stessi Ordinari, se si tratta di benefizi patronati o curati. La presentazione poi a tutti questi benefizi si farà entro il tempo prescritto dai canoni, altrimenti saranno essi liberamente conferiti dai vescovi, e dagli arcivescovi. Gli altri benefizi tutti sì parrocchiali che curati, e semplici, che conferivano prima i vescovi antecessori delle otto chiese del regno di Baviera, saranno liberamente conferiti dagli arcivescovi, e dai vescovi a persone accette a sua maestà.

XII. Agli arcivescovi ed ai vescovi sarà libero di esercitare per loro regime nelle diocesi quel che compete ad essi in forza del pastorale ministero, e per dichiarazione, o per disposizione de'sagri canoni, secondo la presente disciplina delle chiese approvata dalla santa Sede. Specialmente potranno sostituire in qualità di vicari consiglieri ed aiutatori della loro amministrazione qualunque, che giudicheranno idoneo ai suddetti uffici: oltre a ciò sarà lecito ad essi promovere allo stato clericale ed anche agli ordini maggiori per titolo approvato dai sagri canoni (previo l'esame da farsi dagli stessi arcivescovi e vescovi, o dai vicari loro, insieme cogli esaminatori sinodali), tutti quelli che giudicheranno o necessari, od utili alle loro diocesi, ed al contrario allontanare dagli ordini quelli, che giudicheranno indegni, senza che possano per verun modo esserne impediti.

Conoscere nel loro foro le cause ecclesiastiche, e massimamente le cause matrimoniali che, giusta il canone duodecimo, sessione 24 del sagro concilio, spettano ai giudici ecclesiastici; e portare di esse sentenza, eccetto le cause meramente civili dei chierici, per modo di esempio di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute, e definite dai giudici laici.

Castigare colle pene stabilite dal sagro concilio di Trento, e con altre, che giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito clericale alla loro dignità ed al loro ordine conveniente, salvo però il ricorso canonico, e metterlo in custodia nei seminari, e nelle case da destinarsi a questo effetto, punir eziandio colle censure qualunque fra i fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche, e dei sagri canoni.

Comunicare col clero e col popolo diocesano per dovere dell'uffizio pastorale, e pubblicare liberamente le loro istruzioni ed ordinazioni sulle cose ecclesiastiche; di più sarà totalmente libera la comunicazione dei vescovi, del clero e del popolo colla santa Sede, per le cose spirituali, ed ecclesiastiche.

Erigere, dividere ed unire le

parrocchie di concerto con sua reale maestà, principalmente per ciò che riguarda l'assegnazione delle rendite.

Ordinare, e determinare le preghiere pubbliche, ed altre pie opere quanto lo richiederà il bene della Chiesa, o dello stato, o del popolo, e vegliare perchè nelle funzioni ecclesiastiche, e specialmente nella messa, e nella amministrazione de' sagramenti, si usino le formole della Chiesa in lingua latina.

XIII. Quante volte gli arcivescovi e vescovi indicheranno al governo libri o impressi nel regno o introdottivi, i quali contengano qualche cosa contraria alla fede, ai buoni costumi, e alla disciplina della Chiesa, il governo ordinerà, che sia nel dovuto modo impedita la loro divulgazione.

XIV. Sua maestà proibirà, che la religione cattolica e i riti, ossia la liturgia di lei sieno disprezzati o con parole, o con fatti, o con iscritture, o che sieno impediti i pastori, o i ministri della Chiesa nell' esercizio della lor carica, per custodire massimamente la dottrina della fede, e dei costumi, e la disciplina ecclesiastica. Desiderando inoltre, che giusta i divini precetti sia serbato il dovuto onore ai santi ministri, non soffrirà, che alcuna cosa si faccia, la quale possa portare loro disonore, o renderli dispregevoli, anzi comanderà, che in qualunque occasione tutti i magistrati del regno li trattino con particolare riverenza, e coll' onore dovuto alla loro dignità.

XV. Gli arcivescovi, e i vescovi faranno alla presenza di sua maestà il giuramento di fedeltà espresso colle seguenti parole: » Io giuro e prometto sopra il santo evangelo divino, ubbidienza e fedeltà alla reale maestà: parimenti prometto, che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè serberò dentro o fuori alcuna sospetta unione, che nuoca alla pubblica tranquillità, e se tanto nella mia diocesi, o altrove, saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello stato, lo manifesterò a sua maestà ".

XVI. Con la presente convenzione le leggi, le ordinazioni, e i decreti emanati finora nella Baviera sono abrogati in quanto ad essa si oppongono.

XVII. Ogni altro oggetto, che spetta alle cose, o persone ecclesiastiche, di cui non si è fatta espressa menzione, sarà diretto ed amministrato secondo la dottrina della Chiesa, e la vigente approvata disciplina di lei. Se poi in avvenire sopravverrà qualche difficoltà, sua Santità, e sua maestà si riservano di conferire fra loro la cosa, ed accomodarla amichevolmente.

XVIII. L'una parte e l'altra dei contraenti promette, ch'esse, e i successori loro manterranno inviolabilmente tuttociò, di cui si è convenuto fra loro in questi articoli, e la presente convenzione sarà dichiarata legge di stato da sua maestà. Questa inoltre promette, ch'essa, e i suoi successori niente mai per qualunque cagione aggiungeranno agli articoli di questa convenzione, nè muteranno alcuna cosa di essi, o li dichiareranno senza l' autorità, e la cooperazione della Sede apostolica.

XIX. La consegna delle ratifiche di questa convenzione si farà qua-

ranta giorni dalla data di essa, o più presto se si potrà.

Roma 5 giugno 1817.

Ercole Cardinal Consalvi.

Casimiro Haeffelin, vescovo di Chersoneso.

Concordato tra Pio VII, e Vittorio Emmanuele re di Sardegna.

Mentre nel glorioso pontificato di Pio VII, e dopo il suo trionfale ritorno in Roma, si fecero tanti concordati ed ecclesiastici regolamenti per far rifiorire la cattolica religione nelle regioni oltramontane, per le disastrose vicende, che tanto danno le fecero negli ultimi del decorso secolo, e nei primi del corrente; la pietà, e la sollecitudine de' principi italiani ancora procurarono a' loro sudditi un sì grande spirituale benefizio. Principalmente con tutto l'animo religioso, proprio di un principe della sempre pia real casa di Savoja, a ciò intendeva il re di Sardegna Vittorio Emmanuele, che maggiore pur anche ne sentiva il bisogno, dappoichè le diocesi de' suoi stati di terraferma governate venivano in forme diverse secondochè a diversi governi avevano obbedito nei politici sconvolgimenti, guerre, e successive invasioni. Avendo il re spedito a Roma per tal effetto il conte Barbaroux, in qualità di suo ministro plenipotenziario, egli felicemente nel 1817 stipulò colla santa Sede gli articoli di un concordato, per conseguenza del quale nacque una nuova circoscrizione di diocesi, secondo la bolla pontificia promulgata da Pio VII nel mese di giugno dell'anno stesso. Da essa ricavasi, che negli stati di terraferma vennero erette dieci nuove sedi vescovili, rimanendo sussistenti tutte quelle stabilite dalla bolla, che il medesimo Pio VII avea emanato nel 1803. Le nuove sedi furono: Alba, Aosta, Biella, Bobbio, Fossano, Pinerolo, Susa, Tortona, Alessandria, e Cuneo. La sede di Vercelli fu innalzata al grado di chiesa metropolitana, di cui assegnaronsi per suffraganee Alessandria, Biella, Casale, Novara, e Vigevano, siccome della metropolitana di Torino si dichiararono suffraganee, Acqui, Asti, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Alba, Cuneo, Fossano, Pinerolo, e Susa. Le chiese vescovili di Tortona, di Bobbio, e di Nizza divennero suffraganee di Genova, alle cui archidiocesi fu aggiunta l'isola di Capraja.

Concordato tra Pio VII, e Ferdinando I, re delle due Sicilie.

Dopo il tragico fine di Murat a Pizzo di Calabria, vieppiù assicurato sul trono Ferdinando intraprese a riunire i due suoi regni in un sol corpo diretto da eguali leggi: il perchè poscia non più si fece chiamare Ferdinando IV, ma Ferdinando I. Quindi stabilì di dare ai due regni un medesimo regolamento ecclesiastico. A ciò venne spronato dal suo religioso zelo, dappoichè a cagione degli antecedenti politici sconvolgimenti, conveniva rinnovare l'ordinamento delle diocesi de' suoi dominii. A tal effetto il cav. Luigi de Medici di lui ministro di stato, in qualità di suo plenipotenziario, avendo intavolato in Roma colla santa Sede le pra-

tiche per la formazione di un concordato, per la fervorosa brama che aveva il Pontefice Pio VII di riparare i disordini, che nelle cose ecclesiastiche eransi introdotti nel regno delle due Sicilie, furono le pratiche medesime coronate da un esito felice, ed in trentacinque articoli, che qui appresso per la loro importanza riportiamo, venne nel concordato abbracciata presso che l'intera legislazione.

Art. I. La religione cattolica apostolica romana è la sola religione del regno delle due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti, e le prerogative, che le competono secondo l'ordinazione di Dio, e le sanzioni canoniche.

II. In conformità dell' articolo precedente, l'insegnamento nelle regie università, collegi e scuole sì pubbliche che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima religione cattolica.

III. Riconosciutasi nella convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi vescovati, dove i vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, e questa unione che allora non fu eseguita essendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggior decadenza delle suddette, ed altre mense, si farà nei dominii di qua dal Faro, nel modo debito, e ricercato prima il consenso delle parti che vi avranno interesse, una nuova circoscrizione di diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo de' fedeli, e in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Fra le sedi, o che per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità de' luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche, e le più insigni si conserveranno come cattedrali. Nei dominii poi di là dal Faro si conserveranno tutte le sedi arcivescovili e vescovili, che attualmente esistono, e di più affine di provvedere meglio al comodo e al vantaggio spirituale de' fedeli, ne sarà accresciuto il numero. I territori di alcune abbazie *Nullius dioecesis*, sia per la loro piccolezza che ne hanno fatta, verranno di concerto unite a quelle diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova circoscrizione. Le abbazie concistoriali, che si ritrovano colla rendita di là di cinquecento ducati annui rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddetta, quando non siano di jus patronato, o si aggregheranno ad altre abbazie ecclesiastiche sino all' indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore dei capitoli, e delle parrocchie. Questa disposizione non riguarda le commende degli Ordini militari.

IV. Ciascuna mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tre mila in beni stabili, libera dai pubblici pesi. La Santità sua, di concerto con sua maestà, assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei vescovati, coi quali sarà applicabile la presente disposizione.

V. Ciascuna chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile, avrà il suo capitolo e seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta, se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intiero assegnata una sufficiente dote in beni stabili. Ciascuna dignità del capitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cinquecento

di annua rendita, e gli altri canonicati non meno di ducati quattrocento. Le dignità dei capitoli delle altre chiese arcivescovili, e vescovili, che nella nuova circoscrizione verranno stabilite, nella parte del regno di qua dal Faro, non dovranno aver meno di ducati centottanta di annua rendita, ed i canonicati non meno di ducati cento. Questa disposizione non comprende i canonicati di patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi patroni non se ne vogliano nelle debite forme aumentare le rendite. I seminari saranno regolati, e le loro rendite amministrate a tenore del concilio di Trento.

VI. Le rendite delle chiese da unirsi si applicheranno a quelle chiese, le quali nella nuova circoscrizione si conserveranno, meno che gli altri casi urgenti delle suddette chiese da riunirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica da farsi coll'intervento della santa Sede. I capitoli di quelle chiese, che nella nuova circoscrizione non saranno conservati, ricercato prima il consenso degl'interessati, saranno convertiti in capitoli collegiati, e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente.

VII. Le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure di sotto due mila anime non abbiano meno di ducati cento annui; quelle di sotto cinque mila anime ducati centocinquanta; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra non meno di ducati duecento annui. Sarà a carico delle rispettive comuni il mantenimento delle chiese parrocchiali, e del sotto parroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento. Questo articolo non comprende le chiese parrocchiali di jus patronato regio ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a carico dei rispettivi patroni. Neppure vi restano comprese le chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i capitoli, e le collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

VIII. La collazione delle abbazie concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla santa Sede, la quale le conferirà ad ecclesiastici sudditi di sua maestà. I benefizii semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla santa Sede, e dai vescovi secondo la distinzione dei mesi nei quali la vacanza succeda, cioè dal gennaio al giugno dalla santa Sede, e da luglio al dicembre dai vescovi. La provvista sarà sempre in persone suddite di sua maestà.

IX. Si rassegnerà sollecitamente al santo Padre la nota delle abbazie come si ritrova nella curia del cappellano maggiore, che sono di nomina di sua maestà, e la nota di quelle, che sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.

X. I canonicati di libera collazione, tanto dei capitoli cattedrali, che dei collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla santa Sede, e nei secondi sei mesi dai vescovi. La prima dignità sarà sempre di libera collazione della santa Sede.

XI. La Santità sua accorda ai vescovi del regno il diritto di conferire le parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso delle parrocchie di libera collazione, i vescovi le conferiranno ai soggetti fra gli approvati ch' eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di jus patronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l' instituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente, nelle parrocchie di jus patronato regio e laicale, il vescovo istituirà il presentato, purchè sull'esame sia rinvenuto idoneo. Si eccettuano le parrocchie, che vacheranno in curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o canonicato conferito dalla santa Sede, le quali saranno di collazione pontificia.

XII. Tutti i beni ecclesiastici, non alienati dal governo militare, che al ritorno di sua maestà si sono trovati nell'amministrazione del così detto demanio, sono restituiti alla chiesa. Seguita la ratifica del presente concordato, la massa degli anzidetti beni sarà interinalmente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de' quali verranno nominati da sua Santità, e due da sua maestà, e questi dovranno fedelmente amministrarli finchè non sieno nel modo debito destinati ed applicati.

XIII. Essendo stata alienata sotto il governo militare nei dominii di qua dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla chiesa, e la maestà sua per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica, tanto in Napoli, prima che seguita fosse la invasione di detti dominii, quanto in quella di là dal Faro, per impedire che fossero invasi essendo stata costretta ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici con avere assegnato ai possessori ecclesiastici nei suddetti dominii di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili; perciò ad istanza della maestà sua, ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla religione sommamente importa di conservare, sua Santità dichiara che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia nè da sè, nè dai romani Pontefici suoi successori, e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

XIV. Le attuali ristrette circostanze economiche del patrimonio regolare non alienato, e trovato da sua maestà al suo ritorno nell' amministrazione del così detto demanio, non permettendo di ripristinare tutte le case religiose, dell'uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero, che sarà compatibile coi mezzi di dotazione, e specialmente le case di quegli istituti, che sono addetti all'istruzione della gioventù nella religione, e nelle lettere, alla cura degl'infermi, e alla predicazione. I beni dei regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti. I locali religiosi non alienati, eccettuati quelli interamente addetti ad altri usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinar-

si formeranno parte del patrimonio regolare, ed essendovi l'utilità del detto patrimonio, potranno anche alienarsi, colla condizione che il prezzo ricavatone, debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio medesimo. Si aumenterà il numero de'conventi, che tuttavia esistono dei religiosi osservanti, riformati, alcantarini, e cappuccini, qualora le circostanze, e i bisogni delle popolazioni lo richieggano. Fissate le rendite, e le località già enunciate, sarà libera la vestizione dei novizi degli Ordini regolari possidenti, e delle monache, in proporzione de'mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei novizi pei religiosi mendicanti. Le doti delle fanciulle che monacheranno, saranno impiegate in favore del monistero secondo le disposizioni economiche. Tutti i religiosi sì mendicanti che possidenti, i quali saranno ripristinati, come quelli che esistono, dipenderanno dai loro rispettivi superiori generali. Ai religiosi di quegli Ordini regolari possidenti, che si riammetteranno nei dominii di qua dal Faro ottenendo l'indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di beneficio ecclesiastico, il governo per conto dell'erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui ora godono, finchè sieno provveduti di un corrispondente beneficio, o cappellania. Ai religiosi poi di quegli istituti, che non potranno ripristinarsi, il governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni.

XV. La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo sarà suo proprio, e godrà lo stesso diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche. Questa facoltà si intende da oggi innanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, le quali sono state in vigore finora, e all'esecuzione delle suddette leggi anche in futuro pei casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate. Non potrà farsi soppressione alcuna, o unione delle fondazioni ecclesiastiche senza l'intervento della autorità della Sede apostolica, salve le facoltà attribuite ai vescovi dal sagro concilio di Trento.

XVI. Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano la esenzione dai pubblici pesi regi e comunali, sua maestà promette di far cessare lo abuso nei passati tempi introdotto per cui gli ecclesiastici, e i loro beni venivano più gravati dei laici stessi, che anzi ai momenti felici di maggiori risorse dello stato dal religioso sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del clero.

XVII. Resterà soppresso il così detto monte frumentario eretto in Napoli, ossia la regia amministrazione degli spogli, e delle rendite delle mense vescovili, abbaziali, ed altri benefizi vacanti. Appena eseguita la nuova circoscrizione delle diocesi, si stabiliranno invece in ciascuna di esse delle amministrazioni diocesane composte di due canonici, che il capitolo, sia metropolitano, sia cattedrale, eleggerà e rinnoverà di tre anni in tre anni per pluralità di voti, e di un regio procuratore, che verrà nominato da sua maestà. A ciascuna amministrazione presiederà il vescovo, o il vicario generale, e nel tempo di sede vacante il vicario capitolare. L'ordi-

nario e sua maestà, per mezzo del suo regio ministro, erogheranno di concerto tutti i frutti percepiti dai sopraddetti vacanti, a benefizio delle chiese, degli ospedali, dei seminari in sussidi caritatevoli, e in altri usi pii; sarà però riservata la metà delle rendite delle mense vescovili vacanti in favore del futuro vescovo. La risoluzione tuttora vigente di depositare nel sopraddetto monte frumentario la terza parte della rendita de' vescovati e benefizi, sotto il nome di terzo pensionabile, in forza del presente articolo resta abrogata; senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni, delle quali sono in possesso. All'occasione delle provviste dei vescovati e benefizi di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche. I nominati da sua maestà a tali pensioni otterranno dalla santa Sede le corrispondenti lettere apostoliche, colle quali saranno abilitati a percepirle vita loro naturale durante, rimanendo dopo la loro morte libero da tal peso il vescovato e benefizio, a carico del quale erano state riservate.

XVIII. Sua Santità sopra alcuni vescovati ed abbazie del regno, che verranno stabilite, si riserva *in perpetuum* dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il romano Pontefice *pro tempore* disporrà a suo piacimento in benefizio de' suoi sudditi dello stato ecclesiastico.

XIX. I benefizi, e le abbazie situate nel regno delle due Sicilie, i cui frutti o in parte, o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie chiese, collegi, monisteri, e pie case di Roma, e di altri paesi dello stato ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i benefici, e le abbazie di regio patronato, nè quelli i cui beni sono alienati.

XX. Gli arcivescovi, e i vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero secondo i sagri canoni. Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il numero 12 sessione XXIV del sagro concilio tridentino, spettano ai giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' chierici, come per esempio quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute, e definite dai giudici laici. Castigheranno colle pene stabilite dal sagro concilio di Trento, oltre quelle che giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito chiericale conveniente alla loro dignità, e al loro ordine, salvo il corso canonico, e li rinchiuderanno nei seminari, e nelle case dei regolari. Procederanno eziandio colle censure contro qualunque tra i fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche, e dei sagri canoni. Non saranno impediti dal fare le sagre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina Apostolorum,* e dal convocare i sinodi diocesani. Ai medesimi arcivescovi, e vescovi sarà libero di comunicare col clero, e col popolo diocesano per dovere dell'officio pastorale, pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche, ordinare ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiegga il bene della Chiesa, o dello stato, o del

popolo. Le cause maggiori spetteranno al sommo Pontefice.

XXI. Gli arcivescovi e i vescovi promoveranno ai sagri ordini, previo il prescritto esame, e quando sieno provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei chierici che giudicheranno necessarii, o utili alle loro diocesi, colle cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del primo luglio 1622 della santa memoria di Gregorio XV, e nel concordato Benedettino, al capitolo quarto, che ha per titolo: *Requisiti de' promovendi*, le quali cautele, e prescrizioni non sono derogate col presente concordato. Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi, gli arcivescovi, e vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sagro patrimonio per gli ordinandi da costituirsi in benifondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta. Avendo dimostrato la sperienza accadere frequentemente nel regno, che nel costituire i patrimoni sagri si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteca, e altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali patrimoni si trovano poi sprovveduti e mancanti di sussistenza, ad evitare questo abuso dovrà per la verità del fatto costare in forma legale il documento della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo, o fondi che dall'ordinando si costituiscono in patrimonio sagro; al qual effetto le curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza, e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà ricusarlo. I promovendi ai sacri ordini a titolo di beneficio o cappellania, per essere ordinati, dovranno costituirsi un supplemento certo sino all'ammontare della tassa diocesana come sopra, quando il frutto di esso beneficio, o cappellania fosse minore di detta tassa. Questa disposizione non comprende le diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

XXII. Sarà libero di appellare alla santa Sede.

XXIII. La comunicazione colla santa Sede dei vescovi, col clero e popolo su tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera, e per conseguenza le circolari, leggi, e decreti del *liceat scribere* sono rivocati.

XXIV. Ogni qualvolta gli arcivescovi nei libri introdotti, o che s'introducono stampati, o che si stampano nel regno troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della Chiesa, e ai buoni costumi, il governo non ne permetterà la divulgazione.

XXV. Sua maestà sopprime la carica di regio delegato della giurisdizione ecclesiastica.

XXVI. La carica di cappellano maggiore, e la sua giurisdizione si conterrà nei limiti della costituzione di Benedetto XIV, che comincia *Convenit*, e del susseguente motoproprio dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

XXVII. La proprietà della chiesa sarà sagra ed inviolabile ne'suoi possessi ed acquisti.

XXVIII. In considerazione dell'utilità, che dal presente concor-

dato ridonda alla religione, e alla Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla persona di sua maestà il re Ferdinando, sua Santità accorda in perpetuo a lui e ai suoi discendenti cattolici successori al trono, l'indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici forniti delle qualità richieste dai sagri canoni, a tutti quei vescovati ed arcivescovati del regno delle due Sicilie, pei quali sua maestà finora non godeva del diritto della nomina; ed a tal effetto, tostochè sieno seguite le notifiche del presente concordato, sua Santità farà spedire la bolla d'indulto. Sua maestà manifesterà in tempo debito a sua Santità i nominati, affinchè a tenore de' canoni, si facciano i necessari processi, ed ottengano la istituzione canonica nei modi, e nelle forme praticate fino adesso. Prima però che l'abbiano avuta non potranno in verun modo intromettersi nella amministrazione delle rispettive chiese, alle quali sono nominati.

XXIX. Gli arcivescovi, e i vescovi faranno alla persona di sua maestà il giuramento di fedeltà espressa colle seguenti parole: » Io giu- » ro e prometto sopra i santi evange- » li ubbidienza e fedeltà alla real » maestà; parimenti prometto che » io non avrò alcuna comunica- » zione, nè interverrò ad alcuna » adunanza, nè conserverò dentro » o fuori del regno alcuna so- » spetta unione, che nuoca alla » pubblica tranquillità, e se tanto » nella mia diocesi che altrove » saprò che alcuna cosa si tratti » in danno dello stato, lo manife- » sterò a sua maestà.

XXX. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa: e sopravvenendo qualche difficoltà il santo Padre, e sua maestà si riservano di concertarsi fra loro.

XXXI. Il presente concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati sinora nel regno delle due Sicilie sopra materia di religione.

XXXII. Essendosi rappresentato a sua Santità per parte della maestà sua, che attese le attuali necessità delle chiese del regno di qua dal Faro e gli effetti prodotti dalla nemica invasione, la convenzione del 1741 non è più sufficiente a provvedere ai mali, che richieggono un indispensabile riparo, e che altresì la parte dei dominii di là dal Faro, che la convenzione suddetta non abbracciò, è pure bisognosa di provvidenze; e che d'altronde essendosi dei dominii di qua e di là dal Faro fatto ora un regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle chiese di ambedue i suddetti domini, resta convenuto che il presente concordato è sostituito al precedente.

XXXIII. Ognuna delle alte parti contraenti promette in suo nome, ed in quello de'successori, di osservare esattamente tuttociò, che si è convenuto in questi articoli.

XXXIV. Le ratifiche del presente concordato saranno cambiate in Roma non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente.

XXXV. Seguita la ratifica del presente concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi soggetti, uno da nomi-

narsi da sua Santità, e l'altro dalla maestà sua, i quali saranno muniti, dalle rispettive parti contraenti, delle opportune facoltà.

Fatto in Terracina il giorno 16 febbraio dell'anno 1818.

Ercole Cardinal Consalvi.
Cav. L. De Medici.

Qui convien notare, che relativamente al suddetto articolo 22 del concordato » sarà libero di appellare » alla santa Sede " nell'aprile del medesimo anno il re Ferdinando I dichiarò la sua volontà coll'ordine concepito in questi termini precisi: » visto l'articolo 22 del con- » cordato del 16 febbraio, decreta » che non sono aboliti i legittimi » e canonici privilegi del tribuna- » le della monarchia delle due Si- » cilie, contenuti nella bolla del » sovrano Pontefice Benedetto XIII, » che li riguarda ".

Pio VII, dopo aver ratificato il concordato, lo annunziò al sagro Collegio nel concistoro segreto dei 18 marzo, con apposita allocuzione. Indi nel medesimo anno, quinto kalendas julii, pubblicò la bolla, o *Litterae apostolicae quibus nova circumscriptio dioecesium in ditione regni utriusque Siciliae citra Pharum decernitur*, che incomincia colle parole „ *De utiliori dominicae.*

Concordato tra Pio VII e Giorgio re di Annover. V. l'articolo ANNOVER.

Concordato tra Leone XII, e Guglielmo I re de' Paesi-Bassi. V. volume IV. pag. 290 del *Dizionario*, e l'articolo OLANDA.

Oltre i suddetti concordati, convenzioni, o trattati fatti tra la santa Sede o alcun monarca, e repubblica, ed oltre quelli che si riportano ai rispettivi articoli, suole il Papa, come principe sovrano a vantaggio de'suoi stati, e de'suoi sudditi fare coi medesimi monarchi, massime coi confinanti de'suoi dominii, delle convenzioni risguardanti materie commerciali, finanziere, postali, sanitarie, per l'estradizione, arresto e consegna dei disertori, e dei rei con patti di reciprocanza: e per dare alcun esempio, ne rammenteremo qui tre dell'odierno pontificato. Nel 1835 si fece una convenzione col ducale governo di Parma per la reciproca consegna dei disertori ed altri delinquenti di ambedue gli stati mediante ventisei articoli concordati. Nel 1840 ebbe luogo l'accessione alla convenzione stipulata tra le corti d'Austria e di Sardegna, colla quale si guarentisce ai rispettivi autori la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche pubblicate nei loro domini, e se ne vietano le ristampe e contraffazioni: convenzione composta di ventinove articoli. E nel corrente anno venne stipulata tra il medesimo Papa regnante, e il re di Sardegna, che attualmente pure regna, la convenzione sul reciproco arresto e sulla consegna de'rei dei rispettivi due stati, la quale convenzione fu stipulata in diecinove articoli.

CONCORDIA *(Concordien.)* Città con residenza di un vescovo del regno lombardo veneto, il cui vescovo risiede in Porto-Gruaro, piccola città del medesimo regno, che è divisa dal Lemene, e sulla sponda della Reghena, capo luogo di distretto, molto commerciante, servendo di scala alle merci di Germania dirette a Venezia. Decorata

è questa città di varie belle case. Concordia, antica città altre volte fiorente, ed oggi interamente decaduta pegli avvenimenti come andiamo ad accennare, è distante da Porto-Gruaro meno di una lega per terra. Concordia aveva anticamente il titolo di colonia, e prese il soprannome di Giulia, perchè la colonia vi fu inviata da Giulio Cesare, e perciò fu detta *Iulia Concordia*, siccome apparisce anche da diverse iscrizioni, e da altri storici monumenti. Della antichità e celebrità di questa città della Venezia, fecero menzione Tolomeo, Plinio, Strabone, Antonino, Pomponio Mela, ed altri. Attila nel quinto secolo la rovinò, e per questo gli abitanti si ritirarono nelle vicine lagune, e precisamente in Caorle, per cui da alcuni autori ne furono reputati fondatori. Concordia mai più venne rialzata dalle sue rovine, dalle quali nei diversi scavi furono disotterrate importanti iscrizioni, urne, monete, lucerne ed altri oggetti, che attestano la sua passata grandezza, e quanto ella sia stata considerabile al tempo de'romani. Concordia è patria di alcuni uomini illustri, e di Ruffino, celebre prete della chiesa aquileiese. La città godeva grandi privilegi accordati dagl'imperatori, e principalmente da Ottone *il Grande*. Prima il vescovo vi esercitava il dominio temporale, che estendevasi per tutta la diocesi, e pigliava il titolo di principe, o vescovo di Concordia, di conte, o marchese. *V.* l'articolo Cividale del Friuli, ove si parla dell' altra Colonia Giulia chiamata *Colonia Julia Karnorum*.

La fede vuolsi predicata in questa città quando lo fu nei dintorni, ed alcuno ritiene che s. Ermagora ne fosse l' apostolo. La sede vescovile, secondo Commanville, ebbe origine l'anno 550, e Chiarissimo del 579, ovvero Agostino ne fu il primo vescovo, di cui si conosca il nome, come riporta l'annalista Baronio all'anno 590: indi gli successe nel 606 Giovanni. Nell'802 fiorì Pietro, che ottenne de'privilegi per sè e successori da Carlo Magno. Poscia governarono questa chiesa que'pastori, di cui fa il novero l'Ughelli *Ital. Sacr.* tomo V. pag. 323 e seguenti. Nel 1507 Giulio II fece vescovo di Concordia Francesco Argentino, oriondo alemanno, ma nato a Venezia, che poi nel 1511 creò Cardinale; ma morendo poco di poi in Roma, fu sepolto nella basilica di santa Maria in Trastevere, finchè sotto Paolo III le sue spoglie mortali vennero trasferite nella cattedrale di Concordia. Il vescovo Matteo Sanudo, nobile veneto, celebrò il sinodo diocesano, che pubblicò colle stampe nel 1587, nel qual anno appunto, ed agli otto aprile avea in Concordia celebrato il sinodo. Fu sotto di lui, che Sisto V, considerando nocevole ai vescovi l' intemperie del clima della città, trasferì in Porto-Gruaro la sede vescovile insieme al capitolo, il quale da quattordici canonici fu ridotto a dodici, giacchè le prebende de' due diminuiti servirono per l'istituzione di quattro mansionari, ai quali la città ne aggiunse due altri.

Allorquando fu eretto il vescovato di Concordia, venne sottoposto alla chiesa patriarcale di Aquileia, finchè essendo questa stata soppressa nel 1751, Benedetto XIV dichiarò la sede di Concordia suffraganea della metropolitana di Udine

dal medesimo Papa eretta a tal grado: ma a'nostri giorni Pio VII colla bolla *De salute Dominici Gregis*, nel 1818 la fece suffraganea del patriarca di Venezia. La cattedrale di Concordia pregevole per le sue antichità e per le reliquie sue, è dedicata a Dio sotto l'invocazione di s. Stefano protomartire.

Qui noteremo, che al tempo di Diocleziano nel terzo secolo, il preside romano fece martirizzare in Concordia i ss. Donato, Secondiano, e Romolo con altri ottantasei compagni, tutti vicentini, le reliquie dei quali si conservano nella cattedrale in un'urna di marmo greco, e le cui ossa trasudano acqua limpida, che da' fedeli per divozione viene usata nelle loro infermità. Dio per glorificare i detti ss. martiri operò per tal fede prodigiose guarigioni. È poi sorprendente, che queste ossa sieno alcuni anni interamente asciutte; ed in altri l'acqua che hanno trasudato, supera quattro dita circa la superficie delle medesime ossa.

Siccome il vescovo, anche a cagione dell'aria, fa la sua residenza a Porto-Gruaro, è però obbligato a recarsi a Concordia col clero in diverse volte dell'anno per la celebrazione de'divini uffizi, cioè nella festa di s. Stefano, e in quella dell'anniversario della dedicazione della chiesa, la quale nell'edifizio ritrovasi in buon stato. Le altre sagre funzioni sono dal vescovo celebrate col clero a Porto-Gruaro, ove ha l'episcopio, e il seminario, nella chiesa dedicata a s. Andrea, ed allorchè si restaurava, le funzioni ebbero luogo nella chiesa di s. Francesco. Il capitolo si compone della dignità del decano, di cinque canonici, compresi il teologo e il penitenziere, di tre mansionari, e di altri preti e chierici in servigio della chiesa. Prima il capitolo aveva anche la dignità del prevosto, e i canonici erano dodici. Lo stesso capitolo, per mezzo del parroco nominato dalla comune, ed approvato dall' Ordinario, esercita le funzioni parrocchiali nella cattedrale, ove evvi il fonte battesimale. In Porto-Gruaro, oltre la cattedrale vi sono due confraternite, l'ospedale e il detto seminario. La diocesi di Concordia è molto estesa, e vi si contano circa centodiciotto parrocchie distribuite in sedici vicariati rurali. Prima eravi nella diocesi un gran numero di monisteri dell'uno e dell'altro sesso. Di essi è superstite quello delle Salesiane a san Vito, mentre da ultimo a Spilimbergo fu fondato un convento di riformati di s. Francesco. In Porto-Gruaro eranvi tre parrocchie, con cinque conventi di religiosi. La mensa vescovile è tassata nei libri della cancelleria apostolica in fiorini quattrocento.

Da ultimo in Porto-Gruaro, colle pie oblazioni, e collo zelo dell'attual vescovo e dei fedeli, e particolarmente dell'avvocato benemerito Antonio Spiga, venne, con architettura di Antonio Marchi rifabbricata la chiesa cattedrale con ecclesiastica magnificenza, in luogo dell'antica già caduta e deserta. L'attuale monsignor vescovo Carlo Fontanini, a' 4 agosto 1833, solennemente consagrolla in onore di Dio, della beata Vergine, e dell'antico titolare s. Andrea Apostolo. *V.* l'opuscolo, *Quando per vero amore di religione rallegravasi Porto-Gruaro della fabbrica, e consagrazione della chiesa sua cattedrale*, Treviso 1834, letto in

detto giorno nella stessa cattedrale dal lodato vescovo. Il suo predecessore Giuseppe Maria Bressa di Venezia, merita di essere encomiato, perchè ne gettò le costosissime fondamenta, ed eresse i muri maestri.

CONCORDIO (s.), martire. Regnando Marco Antonio, fu condotto questo santo d'innanzi a Torquato, governatore dell' Umbria, che risiedeva a Spoleto, affinchè rinunciasse alla fede cristiana. Riuscendo inutile ogni maniera di persuadenti parole a rimovere Concordio dalla saldezza della sua credenza, fu avuto ricorso in prima ai colpi di bastone, e dappoi fu disteso il pazientissimo santo sul cavalletto, ma nulla giovò, ch' egli sempre insisteva nella ripetizione di queste parole: *siane gloria a voi, mio Signore Gesù Cristo.* Adirato il governatore, comandò, che gli fosse troncato il capo, se dopo tre giorni ricusasse di prestare adorazione, sacrificando ad un idoletto, che aveva seco un sacerdote, incaricato di questa empia missione. Concordio, anzichè adorare, sputacchiò quell' insensata divinità, e si dispose con ciò ad offerire della propria vita al Dio vivente quel sacrificio, che altri volevano offerto a quell' idolo. La memoria di questo santo è ricordata dal martirologio romano nel giorno primo di gennaio, ed altri martirologi ne fanno menzione a' dì due dello stesso mese.

CONDANNE DI ERRORI IN GLOBO. Dai teologi chiamasi condanna in globo quella, che la Chiesa fa di molti errori insieme, con diverse censure conglomerate, senza individuare queste con quelli. La diversa specie di condannare dimostra la somma prudenza della Chiesa, la quale sa conoscere i tempi, i luoghi, le persone, per apprestare a' suoi fedeli seguaci i mezzi più opportuni della perseveranza cattolica. Dice il gran Bossuet, esser necessario sovente, che la Chiesa usi termini generali nelle sue definizioni. L'uso di condannare in globo alcuni errori e proposizioni, si vedrà dai seguenti esempi, che in compendio andiamo a riportare, mentre delle bolle pontificie per condanne di errori, si tratta all'articolo *Bolla* (*Vedi*), e principalmente al § IX, ed al § X.

Prima di ogni altra cosa, si deve rammentare, che Gelasio I, nel concilio romano, proibì alcuni libri nel declinare del secolo V, ed altrettanto fece il concilio generale V costantinopolitano II, senza estrarvi nemmeno gli errori. Questi però furono estratti per opera dei sommi Pontefici, dei concili ecumenici, e delle cattoliche università, e furono censurati in globo. Tuttavolta il primo Papa, che espressamente condannasse in globo errori, è Giovanni XXII residente in Avignone, quando cioè nel 1317 dichiarò nella sua bolla contro gli eretici *fraticelli*, che alcuni de' loro sentimenti erano *eretici*, altri *insensati*, altri *favolosi*, senza accennare quali fossero in particolare. Quindi, verso il fine del suo pontificato, condannò in globo gli errori di Marsilio Menandro da Padova, e di Giovanni Gianduno di Perugia, scrittori venduti a Lodovico di Baviera, i quali tra gli altri abbominevoli scritti, compilarono trentasei capitoli, ch' egli oppose al Papa, pretendendo di mostrare con essi, che Giovanni XXII non era vero Pontefice. Va qui rammentato, che Marsilio ajutato da Gianduno, nel 1320, dedi-

cò allo scismatico Lodovico di Baviera il libro intitolato *Defensorium pacis* circa l'imperiale ed ecclesiastica giurisdizione, che fu condannato dal detto Pontefice con una bolla riferita dal Rinaldi, *Annali eccl.* all'anno 1327, n. 21. *V.* l'esame di Francesco da Venezia fatto in Avignone nel 1328, presso il Baluzio tom. VII *Miscell.* p. 311; Alvaro Pelagio, de *Planctu eccles.*; lib. 7, cap. 68; e Natale Alessandro, *Hist. eccl. saec.* XIII e XIV cap. 3, art. 13. tom. VIII.

Nel 1347 la facoltà teologica di Parigi condannò quaranta articoli di rea dottrina in globo, come *erronei, sospetti, e malsonanti della fede.* Nel 1412 la facoltà di teologia in Praga condannò nella stessa forma quarantacinque articoli di Giovanni Huss, dichiarandoli in globo come ciascuno, o *eretico,* o *erroneo,* o *scandaloso,* o *tenente lungi i fedeli dal vero cammino della fede.* Così lo praticò dipoi il concilio di Costanza, il quale condannò in globo quarantacinque proposizioni di Wicleffo, e trenta di Giovanni Huss: quindi Papa Martino V nella sua bolla *Inter cætera,* si protestò di condannarle anch'egli, come prima del suo ingresso a quel concilio erano state condannate. Così Sisto IV confermò la condanna degli errori di Pietro d'Osma, che furono in globo condannati dalla congregazione complutense. Indi Leone X, nella sua bolla del 1519, condannò in globo quarantuna proposizioni di Lutero; s. Pio V, Gregorio XIII, ed Urbano VIII similmente proscrissero gli errori di Bajo in numero di sessantanove. Innocenzo XI condannò le sessantotto proposizioni di Molinos: Innocenzo XII quelle del libro intitolato *Massime de' santi,* per tacere di tanti altri che si possono consultare nella *Morale* al Antoine dell'edizione romana. Qui appresso ci limitiamo soltanto al far cenno della condanna di Clemente XI contro i giansenisti.

Clemente XI, siccome vigilante pastore della Chiesa universale, anche ad istanza di Luigi XIV re di Francia, a' 16 luglio 1705, fece la celebre bolla *Vineam Domini Sabaoth,* Bull. Rom. tom. X, part. I, p. 145, contro la quale subito si scatenarono i giansenisti, perchè vedeano per essa condannato con più solennità il *Caso di coscienza.* Questi eretici, sempre pertinaci, ebbero un degno successore di Arnaud, in Quesnello, il quale pubblicò nel 1671 *Il nuovo Testamento;* e vedendo che da alcuni si gustava, fece un'aggiunta alle sue riflessioni. Fu allora che si sfogò contro le potenze più cattoliche, e procurò d'insinuare nel cuore de' fedeli quelle massime, che già da cinquant'anni affliggevano la Chiesa. Il gesuita p. Tullier, confessore di Luigi XIV, trovò nell'opera di Quesnello cento ed una proposizioni degne di condanna. Il re le denunziò a Clemente XI, il quale condannolle in generale colla costituzione *Unigenitus* de' 13 luglio 1708, Bull. Rom. loco citato p. 200, per quattro ragioni, che sono in essa dichiarate. Fu però ritenuto in Francia, che una semplice proscrizione non bastasse, ma che fosse d'uopo d'una spiegazione con particolari qualificazioni; quindi è che il Pontefice ordinò in Roma, che sopra *Il nuovo Testamento* fosse fatto rigoroso esame, il quale durò per quasi due anni, con ventitre congregazioni dei Cardinali Spada, Ferrari, Fabroni, Casini, e Tolomei, insieme ad insi-

gni teologi. A queste congregazioni intervenne anche Clemente XI, che per avere maggior aiuto e lume dal cielo, ordinò una processione generale di tutti gli abitanti di Roma alla basilica vaticana, nella quale pel medesimo fine egli si recò più volte a celebrare la messa, e farvi fervorose orazioni. Finalmente, agli 8 settembre 1713, sottoscrisse e pubblicò la celebratissima bolla *Unigenitus Dei Filius*, Bull. Rom. loc. cit. p. 340, colla quale condannò in globo severamente, e colle convenienti censure cento ed una proposizioni estratte dall'opera di Quesnello, come *non cattoliche, e contenenti il puro, e pretto dannato Giansenismo*. *V.* il Zaccaria nelle note al Pallavicini *Storia del concilio di Trento*, lib. I, cap. XXI, pag. 51, Faenza 1792; ed il Bergier, *Dizionario enciclopedico*, alla voce *Condanna in globo*.

CONDEDO (s.), prete e romito inglese, dall'Inghilterra passò in Francia unitamente a tre suoi discepoli, Giovanni, Cinomaglio e Zaccheo. Dimorò da prima presso s. Valerio in Caux, indi nella badia di Fontenelle, ove fu tratto dalla fama di s. Lamberto, e finalmente stabilì la sua ferma dimora a Belcinac, isola della Senna, che ebbe in dono dal re Teodorico III. Quivi costrusse due chiese, una intitolata alla ss. Vergine, l'altra ai santi Apostoli Pietro e Paolo. La morte di lui avvenne circa l'anno 685, e le reliquie, a cagione delle inondazioni di Belcinac, furono in progresso di tempo trasportate a Fontenelle.

CONDOM (*Condomus*, o *Condonum Vasconum*). Città vescovile di Francia nel dipartimento del Gers, un tempo capitale del Condomese in Guascogna, e nella bassa Guienna. È capoluogo di circondario, e di cantone, ed è posta in riva al Baise in una valle deliziosa, piena di fiorentissimi vigneti. Ella è sede di un tribunale di prima istanza, e di una conservazione delle ipoteche; ha molte chiese, ed un collegio comunale, due ospedali, ed una società di agricoltura. La sua origine si deve ad un monistero di benedettini; e nel 1569 fu presa e saccheggiata da Gabriele di Montgomery, capo dei protestanti ugonotti, che tanti danni recarono alla Francia. Condom fu patria di molti uomini illustri, fra' quali nomineremo Biagio di Monluc maresciallo di Francia, di Scipione Dupleix istoriografo, e di Sabathier autore del *Dizionario delle antichità pagane*.

Il sommo Pontefice Giovanni XXII, residente in Avignone, nel 1317, fondò la sede vescovile di Condom, dichiarandola suffraganea della metropolitana di Bordeaux; cangiò l'abbazia di s. Pietro in cattedrale, l'abbate in vescovo, e i monaci benedettini in canonici, lasciando loro però l'osservanza della regola monastica. Per diocesi assegnò tutto il Condomese, il quale prima colla città costituiva una porzione della diocesi di Agen al di là della Guienna. Il Papa Giulio III, eletto nel 1550, secolarizzò i canonici, e il capitolo venne composto della dignità del prevosto, di quella dell'arcidiacono, e di dodici canonici. Sembra, che la chiesa dei benedettini fosse già cattedrale quando Giovanni XXII istituì il vescovato; ma s'ignora da chi sia stata eretta a tal grado. Certo è che Onorata moglie del conte di Guascogna Garcia, ebbe a rifabbricarla, ed ancora

abbiamo che nel secolo XI, Ugo, vescovo d'Agen, vi collocò i benedettini, e che in seguito divenne celebre abbazia, ricolmata di favori dai conti di Astarac, e dai conti di Guascogna. Ma questa diocesi, che comprendeva cento trenta parrocchie divise in tre arcipreture, ed il cui vescovo godeva la rendita annua di sessantamila lire, restò soppressa pel concordato del 1801, coll'autorità del Pontefice Pio VII.

CONDONATO. *V.* Oblato.

CONDORMIENTI. Settari del secolo decimoterzo, che infettarono l'Alemagna. Ebbero essi tal nome perchè sotto pretesto di carità e fratellanza dormivano in una stessa camera senza distinzione di sesso. Il loro capo fu un oscuro personaggio di Toledo. Si raccoglievano essi in un luogo presso Colonia, dove si dice, che adorassero l'immagine di Lucifero, e da lui ottenessero grandi oracoli. Il loro capo si affogò nel mare passando in Inghilterra.

Condormienti si appellarono eziandio alcuni anabattisti del secolo decimosesto, i quali cadevano nella medesima indecenza de' primi.

CONDULMIERI o CONDULMERO famiglia. Trasse l'origine da Pavia, da dove nei primi secoli della veneta repubblica si trasferì a Venezia. Siccome in seguito Angelo, e il suo figlio, si rendettero benemeriti della repubblica, per aver somministrato gente armata nella guerra contro i genovesi, fu in parte ascritta alla nobiltà nel 1381; ed in parte rimase fra le popolari. Di quest'ultimo ceppo nacque Gabriele, che con distinta dichiarazione del senato venne ricevuto fra i nobili patrizi, e la cui linea in appresso, e nel 1554, fu ammessa nel maggior consiglio. Gabriele ottenne la dignità di Cardinale dallo zio Gregorio XII, e nel 1431 fu sollevato al pontificato col nome di *Eugenio IV* (*Vedi*). Egli ebbe per padre Angelo Condulmieri, e per madre Beriola Corraro, che vide tre Pontefici suoi stretti parenti; cioè Gregorio XII suo fratello, Eugenio IV suo figlio, e Paolo II suo nipote per parte di Polissena sua figlia. Oltre all'essere sorella, madre, ed avola di tre sommi Pontefici, fu ella ancora avola, zia, e bisavola di nove Cardinali, di sei patriarchi, e di undici vescovi. Anche Polissena Condulmieri fu madre, sorella, e nipote di tre Papi. *Gregorio XII* (*Vedi*) patrizio veneto fu fatto Cardinale nel 1404, e nel 1406 divenne Papa. Egli discendeva dalla famiglia Corraro o Correr, che trasse l'origine da una casa, a cui tutte le memorie danno Roma per culla. Fu per l'irruzione de' barbari, che quella casa si ricovrò in Venezia, ove nell'anno 863 vivevano due fratelli Corraro, che essendo separati di abitazione, e nelle facoltà, fecero anche differente lo stemma. I Corrari furono sempre in onoranza nella repubblica, ed ebbero rilevanti impieghi, ed autorità nel senato, e negli eserciti. L'ammissione loro al patriziato rimonta al 1297, ed un Angelo Corraro vestì la porpora procuratoria. Gregorio XII annoverò tre parenti, e nipoti al sagro Collegio, cioè Antonio Corraro, che ne divenne decano, e fu uno de' primi fondatori della congregazione di s. Giorgio in Alga, Angelo Barbarigo patrizio veneto, e Gabriele Condulmieri poi Papa Eugenio IV. Questi creò poscia Cardinali Fran-

cesco Condulmieri figlio di suo fratello, che in Vaticano gli eresse poi il monumento sepolcrale, e Pietro Barbo, figlio di sua sorella, poi Paolo II. Tuttavolta il virtuoso Eugenio IV si dimostrò disinteressato co' parenti, i quali venivano trattati da lui in palazzo senza distinzione.

Paolo II (*Vedi*), come dicemmo, riconosceva per madre Polissena Condulmieri, e per padre Nicolò Barbo, d'una famiglia che per comun sentimento degli scrittori, si crede originaria da quell'antica romana degli Enobarbi, da L. Domiziano, per le cui virtù meritò di essere ascritto all'ordine senatorio. Da lui discese l'imperatore Nerone. Un ramo della famiglia passò a Parma, dove con gran lode resse la repubblica nel conflitto delle fazioni, le quali però avendo tolto il dominio ai Barbi, gli espulsero, ritirandosi essi in Venezia. Poco appresso vennero annoverati tra i senatori; servendo la repubblica nelle più luminose magistrature di toga, e di spada, anzi per le loro prodezze un imperatore di Costantinopoli diede ai Barbi per istemma un leone in piedi, con una sbarra d'oro a traverso. Esaltato nel 1464 Paolo II al triregno, non solo si mostrò d'animo grande coi Condulmieri suoi stretti congiunti, ma anco con tre nipoti, figli di altrettante sorelle, che creò Cardinali. Essi sono Marco Barbo, che poscia eresse allo zio in Vaticano un bel deposito; Battista Zeno, e Giovanni Michieli patrizi veneti. Per Gregorio XII, Eugenio IV, e Paolo II la famiglia Condulmieri fu grandemente onorata, e salì al più alto grado di rinomanza, lustro ed opulenza.

CONDULMIERI Francesco, *Cardinale*. Francesco Condulmieri di Venezia, nipote di Eugenio IV, fu vicecancelliere, camerlengo della S. R. C., ed amministratore dell' arcivescovato di Narbona nel 1433. Passato poi nel 1436 alla sede vescovile di Bezanson, indi fu patriarca di Costantinopoli, e a' 19 settembre del 1431 venne promosso dallo stesso Eugenio IV al Cardinalato col titolo di s. Clemente. Poscia ottenne nel 1438 la chiesa di Verona, ove fondò il collegio degli Accoliti, ed introdusse i frati dell'Osservanza. Sostenne parecchie legazioni, ed in quella contro il turco, perirono in battaglia Ladislao re di Polonia e di Ungheria, ed il Cardinal Giuliano Cesarini. Intervenne alle dispute, ch' ebbero luogo tra Marco di Efeso ed il vescovo di Coron. Era troppo libero di lingua, e nella fuga di Eugenio fu ritenuto dai romani dentro il Campidoglio fino al termine di ogni contesa. Dopo il conclave di Nicolò V, morì a Roma vescovo di Porto nel 1453, contando ventidue anni di Cardinalato. Venne sepolto nella basilica vaticana.

CONDULMIERI Gabriello, *Cardinale*. *V.* Eugenio IV.

CONFERENZA. Così chiamansi i ragionamenti, che gli ecclesiastici fanno tra loro sulle materie religiose, di teologia, e principalmente di morale. Ve ne sono, secondo i luoghi, settimanali, mensili ec., ordinarie, e straordinarie. Le conferenze ecclesiastiche, e spirituali sono utilissime se si fanno nei debiti modi, e col beneplacito, e secondo le ingiunzioni dei rispettivi Ordinari. Conferenze pure si chiamano le dispute regolate e pubbliche, che talvolta ebbero luogo col

concorso del potere secolare tra i cattolici, e gli eretici. Fra le rinomate sono da ricordarsi quella di Cartagine, tra i cattolici e i donatisti, l'altra tra i cattolici e gli ariani, ed altra tra i cattolici e i severiani: ve n' è anche una di Roma meritevole di menzione.

La conferenza di Cartagine fu tenuta in quella città nell'anno 411 per comando di Onorio imperatore, coll'intervento di duecento ottanta vescovi cattolici, e di centocinquantanove vescovi donatisti, i quali furono confusi solennemente da s. Agostino, cui i cattolici avevano dato il carico principale della disputa. Tuttavolta i donatisti per la maggior parte restarono ostinati nell'errore, sebbene un gran numero di vescovi cattolici offrisse loro di dividere le proprie sedi, ed altri anche di cederle loro interamente, se avessero rinunciato allo scisma, esprimendosi perciò s. Agostino colle seguenti parole: » È » per i nostri popoli, che noi sia» mo vescovi; or quello che noi » siamo per li nostri fratelli, siamo» lo alla buon'ora in quanto ad es» si siamo utili; ma desistiamo pu» re di esserlo, quando noi diven» tiamo per loro di pregiudizio. » Dopo che il Figlio di Dio scese » dal cielo, affinchè noi divenissi» mo suoi membri, sentiremo noi » pena a scendere dalle nostre cat» tedre, per impedire che i mem» bri di Cristo non sieno disgiun» ti, e separati per una divisione » funesta? " *V.* Cartagine. La conferenza tra i cattolici e gli ariani dell'anno 499 fu tenuta alla presenza di Gondebaldo V, re Ariano di Borgogna. S. Avito, arcivescovo di Vienna, siccome di gran scienza e pietà, avendo conferito a Lione coi vescovi ariani, li confuse, e li fe' ammutire, con trionfo de'cattolici. Convinse il re stesso senza però convertirlo, nè potè indurlo a confessare pubblicamente l' errore, che per timore di offendere i sudditi infetti dell'arianesimo, per cui si astenne di abbracciare la cattolica fede. Sigismondo, figlio e successore di Gondebaldo, fu più coraggioso di lui, e rinnegò la falsità dell'ariana credenza. *V.* il *D'Achery* nel tomo III del suo *Spicilegio.*

La conferenza tra i cattolici, e i severiani si tenne in Costantinopoli nell'anno 533 per cura dell'imperatore Giustiniano I. Il risultamento si fu la conversione del vescovo Filossene, e di gran numero di cherici e monaci, ch'erano stati infelicemente sedotti. Regia t. XI, Labbè tomo IV, Arduino tomo II.

La conferenza di Roma fu tenuta nell' 809 nella basilica Vaticana, tra i deputati dell'imperatore Carlo Magno, ed il Pontefice Leone III, sulla particola *Filioque* aggiunta al simbolo della fede. Regia t. XX, Labbè t. VII, Arduino t. IV.

CONFERMAZIONE. Sagramento istituito da Gesù Cristo, che non solo accresce al fedele battezzato la grazia santificante, lo rende perfetto cristiano, gli conferisce ed infonde i doni dello Spirito Santo, ma gli dà ancora le grazie speciali per credere, per confessare costantemente la fede cattolica, e resistere con coraggio ai nemici di nostra eterna salute. Questo sagramento imprime in noi un carattere sagro ed inviolabile, un carattere, in virtù del quale non possiamo riceverlo che una sola volta, per cui s. Paolo scrivendo agli efesini, disse loro: *Non rattristate lo*

Spirito Santo di Dio, mercè di cui foste contrassegnati Nel battesimo riceviamo un carattere, che ci rende figli di Dio, e nella confermazione ne riceviamo un altro, che ci fa soldati di Gesù Cristo. In virtù del primo noi apparteniamo a Dio; in forza del secondo combattiamo pel Figliuolo di Dio. Viene il sagramento amministrato coll'imposizione delle mani, e con l'unzione del sagro crisma sulla fronte del battezzato e per tal'azione si dice anche cresima la cerimonia, cresimare l'esecuzione di essa, e cresimato quello che ha ricevuto il sagramento. *V.* Battesimo, Crisma e Cresima.

§ I. *Denominazione, natura, e necessità del sagramento della Confermazione.*

La confermazione è chiamata con diverse denominazioni, dagli apostoli, dai padri, e dai concili; cioè imposizione delle mani; unguento sagro; sagramento del crisma; crisma santo e celeste; crisma di salvezza; segno del Signore; segno spirituale; segno della vita eterna; perfezione, e confermazione. Queste ed altre denominazioni sono fondate o sulla materia, o sugli effetti della confermazione, sagramento della nuova legge, locchè è definito in questi termini dal concilio di Trento, nella sessione VII, canone I: » Se alcuno dirà che la » confermazione in quelli che sono » battezzati, non è che una cerimonia vana, e superflua, laddove » ella è in fatti e propriamente » un vero sagramento; ovvero che » la confermazione una volta altro » non fosse, che una specie di catechismo dove quelli ch'erano » vicini ad entrare nell'adolescenza » rendevano conto della loro credenza in presenza della Chiesa, » sia anatema ". Questo punto di fede si prova colla Scrittura, e colla tradizione.

Si prova primieramente la confermazione colla Scrittura, dicendo Gesù Cristo a'suoi apostoli, *Jo. c.* 14. *v.* 16: » Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, acciocchè sempre resti » con voi; questo è lo spirito di » verità: ec. " e *c.* 17. *v.* 20 dice al Padre suo parlando degli apostoli: » Non prego solo per essi, » ma anco per tutti quelli che crederanno in me, in virtù delle loro parole ". Nel libro degli *Atti apostolici*, *c.* 2. *v.* 38, s. Pietro dice a quelli, che lo ascoltavano: » Si » battezzi ciascuno di voi, e riceverete il dono dello Spirito Santo, avvegnachè la promessa riguarda voi, e i vostri figliuoli, » e tutti quelli che sono ancora » lontani, ma che il Signore nostro Dio chiamerà ". Di fatti si legge nel *c.* 8. *v.* 17. ec., c. 19. v. 6: » Gli apostoli imponevano » le mani sopra i battezzati, e loro davano lo Spirito Santo ". Questa è adunque la promessa dello Spirito Santo fatta da Gesù Cristo a tutti i fedeli, seguita dall'esecuzione, ed un rito posto in uso dagli apostoli per produrne l'effetto. Osservano i teologi, che la confermazione ha le tre qualità richieste nei sagramenti della nuova legge: è un segno esterno e sensibile, costituito dall'imposizione delle mani, e dalla preghiera; ed ecco la prima qualità richiesta in un sagramento della nuova legge: è un segno santo, e santificante che produce la grazia, e che infonde lo

Spirito Santo; ed ecco la seconda: è un segno istituito da nostro Signore Gesù Cristo, poichè egli solo può comunicare alle creature la virtù di produrre la grazia, e gli apostoli non avrebbero avuto tanta cura di applicare il segno della confermazione ai battezzati se non ne avessero ricevuto l'ordine, e la istituzione da Gesù Cristo; ed ecco la terza condizione necessaria nel sagramento della nuova legge.

Si prova inoltre la confermazione colla veneranda tradizione, ed in primo luogo abbiamo che il principe degli apostoli s. Pietro dalla Giudea passò nella Samaria, da s. Filippo convertita, per amministrare a que' fedeli la confermazione. Il santo Pontefice, dice il Bernini *Storia delle eresie* p. 31, essendo colà andato, confermò que' popoli col nuovo sagramento della cresima, nel qual atto, come racconta s. Agostino, lib. 3. *De Bapt.*, si vedeva scendere dal cielo una luce sopra il capo del cresimato. Ciò vedutosi da Simon mago, ambizioso forse anch'esso di far scendere dal cielo quella luce, o di salire alla dignità episcopale, ardì domandarla a s. Pietro esibendogli perciò denaro. Inorridito il principe degli apostoli si rivolse a Simone e gli disse: *pecunia tua tecum sit in perditionem*, ec. Nel secondo secolo, san Teofilo di Antiochia, l. I *ad Ant.* n. 12, dice che siamo chiamati cristiani perchè riceviamo l'unzione di un olio divino. S. Ireneo, che visse nel medesimo secolo, discepolo di s. Policarpo, il quale lo era stato dell'apostolo s. Giovanni, *adv. haer.* lib. 1. c. 21. n. 3, scrive che i Valentiniani, dopo aver battezzato alla loro foggia i neofiti, facevano loro una unzione col balsamo, imitando così quanto si faceva nella Chiesa cattolica. Nel lib. 4 poi p. 75, dice che quelli, ai quali gli apostoli imponevano le mani, come abbiamo dagli *Atti Apost.* cap. 8, ricevevano lo Spirito Santo, ch'era per essi un pane di vita. Tertulliano, che fiorì nel terzo secolo della Chiesa, nel lib. *de Bapt.* c. 7. parla così: » nell'uscire dai » fonti battesimali, riceviamo l'un» zione di un olio benedetto secondo » l'antico uso di consagrare i pre» ti con una unzione. Questa un» zione tocca la carne, ma opera » un effetto spirituale..... Di poi » c' impongono le mani, invocan» do con una benedizione lo Spi» rito Santo. " Nel lib. 8 parla dei tre sagramenti del battesimo, della confermazione, dell' eucaristia, che un tempo davansi insieme nella Chiesa, e chiama chiaramente sagramento anche la confermazione.

S. Cipriano, nell'*ep.* 73 *ad Fubajanum*, dopo aver parlato di ciò che fecero s. Pietro, e s. Giovanni rispetto ai samaritani di fresco battezzati, imponendo loro le mani, soggiunge che » se taluno nell'ere» sia e fuori della s. Chiesa ha po» tuto ricevere la remissione dei » suoi peccati mediante il battesi» mo, potè ricevere anco lo Spiri» to Santo; e che non è più me» stieri, qualora egli ritorni, d'im» porgli le mani, e di segnarlo ac» ciocchè riceva lo Spirito Santo.... » Dunque, dic' egli, questo è il no» stro costume, che chi fu battez» zato nella Chiesa, sia presentato » ai vescovi, affinchè colla imposi» zione delle mani riceva lo Spi» rito Santo, e sia segnato col se» gno del Signore ". Il Pontefice s. Cornelio del 254, in una delle sue lettere, presso Eusebio, l. 6, c.

47, p. 313, dice di Novaziano, il primo degli antipapi, che dopo essere stato battezzato, non fu segnato dal vescovo, e che per mancanza di questo segno, non potè ricevere lo Spirito Santo. Testimonianze del quarto secolo sul sagramento della confermazione, si leggono nei concili di Elvira, di Nicea, di Laodicea ec., tutti distinguendola dal battesimo, e riconoscendola per sagramento, non per cerimonia, come pretendono i protestanti; sagramento che pur riconoscono i padri, fra i quali nomineremo s. Cirillo di Gerusalemme, *Catechesi* 3 *de Confirmatione;* s. Gio. Grisostomo, *homil.* 18 in *Act. apost.;* s. Girolamo, *Dialog. contr. Luciferian.;* s. Agostino, *Tract.* 6 *in epist. s. Joan.;* Innocenzo I, cap. 3 *ad Decentium;* s. Gregorio I, epist. 12; Beda, in cap. 8 *Act.;* s. Isidoro di Siviglia, lib. 2. *de Offic.* cap. 26; Amalarico, lib. 1 *de Offic.* cap. 27; Valfrido Strabone, *lib. de rebus eccles.* cap. 26, e Betram, lib. 4 *contra graecorum opposita,* capo VII, ec. Il p. Drowen, *de re sacram* t. 3, riferisce gli analoghi passi dei concili, e dei padri. I luterani, e i calvinisti furono i primi eretici ad attaccare direttamente la cresima. *V.* Chardon t. I, p. 156.

Provato questo punto di fede colla Scrittura, e colla tradizione, passiamo a dire se è necessario il sagramento della confermazione. Dicono pertanto i teologi che questo sagramento era sopra tutto necessario in tempo delle persecuzioni, quando tutti i cristiani dovevano essere pronti a spargere il sangue per attestare la loro fede. Non cessò per altro d'essere necessario dopo che il cristianesimo si è stabilito. La fede sempre è stata combattuta dagli eretici, dagli increduli, dai cristiani scandalosi, e lo è ancora al presente; ma la grazia, che Dio ci concede per resistere, non ci è data per assalire, giacchè, dice s. Paolo, *Timot.* c. 2, v. 7: Dio non ci ha dato lo spirito del timore, ma della fortezza, della carità, e della moderazione. La confermazione adunque non è necessaria di necessità di mezzo, perchè possiamo essere salvi senza di essa, purchè siamo battezzati; ma è necessaria di necessità di precetto divino nel pericolo di morte, di persecuzioni, di violente tentazioni ec., e lo è di precetto ecclesiastico, come si può vedere dai canoni di diversi concilii, fra' quali ecco quanto dice il canone V del concilio di Lambesa, celebrato nel 1281: » Vi sono molti » cristiani, i quali trascurano di ri» cevere il sagramento della con» fermazione, senza sapere di quali » grazie si privano; perchè non vi » sono ministri zelanti, che ve gl'in» ducano. Quindi è, che per ov» viare a una negligenza sì con» dannabile, noi proibiamo di am» ministrare il sagramento della » Eucaristia a coloro, che non a» vranno ricevuto quello della con» fermazione, se non fossero in ar» ticolo di morte; o se non aves» sero omesso di riceverlo, che a » causa di qualche impedimento » ragionevole ". Conchiudono i teologi, che siccome gli apostoli avevano somma cura di confermare tutti quelli i quali battezzavano, si può dedurre che Gesù Cristo avesse ad essi comandato di amministrare il sagramento della confermazione, e ai fedeli di riceverlo; il perchè i padri, e le madri sono obbligati a far cresimare i loro figliuoli innanzi di ammetterli alla

prima comunione, e peccano gravemente se vi manchino. Gli antichi canoni imponevano tre anni di penitenza a' genitori negligenti.

Evvi poi un precetto particolare della Chiesa, che proibisce di ricevere la tonsura senza essere confermato, precetto che sussisteva sino dalla metà del terzo secolo, e che fu rinnovato nel concilio tridentino nella sessione 23, capo IV: *Prima tonsura non initientur qui sacramentum confirmationis non receperint.* Questo precetto è fondato sulla natura dello stato ecclesiastico, ch' essendo uno stato di perfezione, domanda che coloro, i quali l' abbracciano colla tonsura, sieno perfetti cristiani. Quindi la sagra congregazione del concilio più volte ha dichiarato, che l' iniziato nella prima tonsura il quale non fosse prima cresimato, ed avesse dipoi preso gli ordini minori, è malamente promosso, acquista non legittimamente i beneficii, e non può ascendere agli ordini sagri senza la pontificia dispensa. Devonsi pure confermare le candidate religiose se non lo fossero, prima di dare loro il velo, e generalmente tutti gli adulti.

Non si sa poi precisamente quando Gesù Cristo abbia istituito il sagramento della confermazione; gli uni vogliono che fosse il dì della cena, altri quello della Pentecoste, altri nello spazio di tempo, che corre tra la pasqua di risurrezione, e l' ascensione. Veramente in questo tempo Gesù Cristo promise spesso a' suoi apostoli di dar loro lo Spirito Santo, ed istituì grandi misteri, nel numero de' quali potrebbe essere quello della confermazione. Il secondo sinodo di Chalons nella Senna, celebrato l'anno 813, fece decreti contro alcuni plebei, che ritornavano più volte a farsi confermare. Bisogna credere che allora non fosse in uso, almeno colà, scrivere i nomi di coloro che si cresimavano, dai quali registri si traggono le fedi necessarie a prodursi massime nel contrarre il matrimonio. In Roma i vescovi autorizzati a cresimare mandano gli attestati delle cresime fatte alla patriarcale basilica lateranense, dal cui archivio poi si ritirano all' occorrenza dai confermati. Ma gli attestati delle cresime, che per privilegio si fanno nella basilica vaticana, si ritirano da quell' archivio.

§ II. *Materia, e forma della Confermazione.*

La confermazione viene amministrata con l' imposizione delle mani, e con l'unzione del sagro crisma, sulla fronte del battezzato. Quindi disputano i teologi, quale di queste due azioni sia la materia essenziale, e principale di questo sagramento. Gli uni pensarono che lo sia la prima, altri la seconda; l'opinione più comune si è, che tutte e due sieno necessarie alla integrità del sagramento: per conseguenza la preghiera che accompagna l'imposizione delle mani, e le parole unite all' unzione sono egualmente parte della forma. Nella chiesa greca, e nelle sette orientali, si dà questo sagramento immediatamente dopo il battesimo, e si amministra come nella Chiesa Romana, con l' unzione del sagro crisma; se non che il vescovo presso noi dice al confermando: » *Io ti* » *segno col segno della croce, e ti* » *confermo col crisma di salute,* » *nel nome del Padre, del Fi-*

» *gliuolo, e dello Spirito Santo.* » *Amen*". I greci, che altra volta si servirono dell' imposizione delle mani nell'amministrazione di questo sagramento, dicono nel conferirlo: » *Questo è il segno, e il sug-* » *gello del dono dello Spirito San-* » *to*", formola che i vescovi greci usano anche in Roma allorchè amministrano ai loro il sagramento.

Il crisma poi della confermazione è un unguento composto d'olio, e di balsamo, che serve pure nelle unzioni, che si fanno nel battesimo. L' olio di oliva è essenziale nel crisma della confermazione, e se si adoperasse altro olio, come di noce, di mandorle ec. per comporlo, non sarebbe materia valida al sagramento. La mescolanza del balsamo coll' olio è necessaria di necessità di precetto ecclesiastico, dappoichè sia certo che la Chiesa ordini fare il santo crisma con olio e con balsamo; nei primi cinque secoli della Chiesa non si usava il balsamo per la confermazione. Il crisma dev' essere benedetto e consagrato, e già nel terzo secolo era ne stabilita la benedizione. Il crisma dev' essere benedetto dal vescovo; ma siccome la Chiesa non ha definito, che la benedizione in sè fosse dell' essenza del sagramento, così non l' ha pur definito della benedizione fatta dal vescovo.

La ragione, per la quale Gesù Cristo ha voluto scegliere l'imposizione delle mani, e la cresima, per la materia della confermazione, si è, che non ve n' ha di più adatta per contrassegnare gli effetti di questo sagramento. L' imposizione delle mani accenna la protezione speciale di Dio sopra coloro che si confermano; l'olio per le qualità grasse e fluide, significa l'abbondanza della grazia, che deriva da Gesù Cristo per lo Spirito Santo sui confermati, come altresì significa la forza, perchè con esso anticamente ungevansi gli atleti; e pel balsamo, che sparge buon odore, e preserva dalla corruzione, s'intende l'odore delle virtù, che deve diffondere chi riceve la confermazione. Il concilio di Trento, sess. 7, can. 2: » Se alcuno dirà, » che quelli i quali attribuiscono » qualche virtù al santo crisma » della confermazione, fanno in- » giuria allo Spirito Santo, sia a- » natema ".

§ III. *Ministro della Confermazione.*

È di fede, che il vescovo solo sia il ministro ordinario della confermazione. Il concilio di Trento lo ha così deciso contro gli eretici nel terzo canone della sessione 7: » Se alcuno dirà, che il vescovo » solo non è il ministro ordinario » della santa confermazione; ma » che ogni semplice prete lo è pa- » rimenti, sia anatema ". Dicesi che il Papa s. Urbano I, eletto nel 226, ordinasse che i battezzati ricevessero la cresima dalla mano soltanto de' vescovi, onde sciocca mente argomentarono gli eretici, che da lui fosse istituito il sagramento della confermazione. *V.* il capo, *Omnes fideles de Cons.* d. 5, e Tertulliano, lib. *de Resur. Carn.* lib. *de Progr.*, e lib. *de Bapt.*, non che Dionisio Areopagita, *de Eccl. Hier.* cap. 2, part. 2. Quindi si ha pure che il Pontefice s. Eusebio del 309 confermò la prescrizione, che la cresima fosse soltanto amministrata dai vescovi. I Wiclefisti, gli Ussiti, i Valdesi, ed altri

eretici pretesero, che i semplici sacerdoti fossero ministri ordinari della confermazione.

I semplici preti, per qualche urgente necessità, e nelle remote regioni, possono essere i ministri straordinarii del sagramento della confermazione, per concessione ed indulto de' sommi Pontefici. Alcuni teologi, come s. Tommaso, ne convengono; altri sono di diverso parere, come Ugo di s. Vittore ec. S. Gregorio I, nel declinare del VI secolo, colla sua seconda lettera a Gennaro vescovo di Cagliari, permise ai preti della Sardegna di amministrare la cresima in mancanza de' vescovi. *V. lib.* 4, *Epist.* 26; Bellarmino, lib. 4, *de Rom. Pont.* cap. 10; Natale Alessandro *saec. II. dissert.* 10, § 14 e 21; non che le note dei Maurini in questo luogo di s. Gregorio I. Riporta il Bernini, *Storia delle eresie* p. 208, che da Durando fu accusato s. Gregorio I, perchè permise ai preti di Cagliari di conferire la cresima, la quale per ragione divina ai soli vescovi appartiene. Egli però coll'autorità dei canoni dei concili Fiorentino e Tridentino risponde, che il ministro ordinario della cresima è il vescovo *ad honorem potius sacerdotis, quam ad legis necessitatem.* Ministro straordinario è il sacerdote ove non sono vescovi, i quali sempre confermano, ma illecitamente allorchè i cresimandi non sono loro sudditi, meno che l'Ordinario ne li autorizzi. Il Chardon, tom. I, p. 294, parla della concessione di s. Gregorio I; ma dice che nella Sardegna, avendo i sacerdoti usurpata la facoltà di cresimare, egli prima proibì loro, e poi per amore della pace loro permise di proseguire nella introdotta usanza. Qui però noteremo, che il sesto concilio di Parigi dell'827, e quello di Meaux dell'843, non permettevano amministrare la confermazione neppure ai *corepiscopi* (*Vedi*), e riguardo a quelli che potevano amministrarla, si voleva da altri concili, che i cresimandi da loro dovessero essere nuovamente confermati. Tuttavolta Isacco di Langres dice in questo proposito: *Si quis non ab episcopo, sed a corepiscopo fuerit confirmatus, reiterari aliis benedictionibus non debet.* Lo stesso si legge in un capitolare dell'803, il cui autore attesta di conformarsi in questa cosa all'autorità di Papa s. Leone III, ch'era stato sopra ciò consultato.

Quindi altri sommi Pontefici, secondo i bisogni e le circostanze, accordarono ai semplici preti, e ad altri anche per privilegio perpetuo il permesso di amministrare la confermazione. Innocenzo IV la concesse ai pp. domenicani, Giovanni XXII, e Leone X ai pp. francescani spediti in America, nei luoghi ove non fossero vescovi, privilegio che fu riconosciuto dalla congregazione de' riti a' 5 aprile 1704, come dimostra il Lambertini, *De Canon. ss.* lib. 11, cap. 2, n. 4. Gregorio XIII ne facoltizzò i gesuiti; Benedetto XIII l'abbate dei benedettini cassinesi di s. Paolo fuori le mura di Roma, come riporta il Sandini, *Vit. Pont.* tom. I, pag. 208 adnot. 8; Innocenzo XIII, e Benedetto XIV ne diedero il permesso al p. custode o guardiano del santo sepolcro in Gerusalemme, de' minori osservanti, come si legge nella costituzione 10, *Bullar.* tom. I, pag. 28, e nello stesso Benedetto XIV, *De Synod. Dioeces.* lib. 7,

cap. 7, § 6, per non nominare altri Pontefici, che eguale indulto accordarono ad altri religiosi missionari nelle terre degli infedeli, ove non fossero vescovi, bolle che registra il Ferrari, *Biblioth. Canon. verb. Confirmatio* art. 11. Anzi Benedetto XIV, a' 26 aprile 1749, colla costituzione, *Suprema*, *Bull. Bened. XIV*, tom. II, pag. 59, agli abbati del monistero dell' Assunta de' benedettini di Kempten nella provincia di Magonza, diede la facoltà di conferire nel loro monistero, e nella chiesa di s. Lorenzo (da tali abbati dipendente), il sagramento della cresima ai fedeli sudditi della loro spirituale giurisdizione quasi vescovile. In Roma i vescovi di rito diverso dal latino, vengono autorizzati ad amministrare la cresima in caso di bisogno, ma osservando la forma, la materia, e le cerimonie proprie della Chiesa Romana.

Non va qui taciuto, che tra i greci i semplici preti da lungo tempo sono autorizzati a conferire la confermazione senza che la Chiesa Romana abbia ciò mai loro interdetto, giacchè qualunque volta si trattò dell'unione della Chiesa greca colla romana, questa ricevette i greci con tutti i loro usi e riti, come principalmente si può vedere nei concili generali Lionese II e Fiorentino. Tuttavolta Benedetto XIV, nella costituzione 57 *Bull. Rom.* tomo I, dice che la Sede apostolica avea ciò proibito a' sacerdoti greci, e perciò riputava nulla la cresima da loro fatta: ma di poi, colla costituzione 129, loc. cit. p. 512 disse: » per una certa » tolleranza, e facilità della Sede » apostolica il medesimo sacerdote » in oriente a' greci l'uno, e l'altro sagramento (il battesimo, e » la cresima) conferisce ".

Non si deve neppure passare sotto silenzio, che talvolta gli stessi sommi Pontefici hanno conferito la cresima, il perchè non riuscirà discaro, che qui ne riportiamo alcuni esempi, ove noteremo le cose principali relative.

E primieramente, avendo abjurato il luteranismo la regina Cristina di Svezia, ed abdicato il trono, si recò a Roma per istabilirvisi, venendo accolta con distinzione, e paternamente nel 1655 dal Pontefice Alessandro VII. Nella mattina del santo Natale i due Cardinali legati Medici, e Sforza, deputati ad incontrarla, con quattro vescovi assistenti al soglio, andarono a prendere la regina nelle sue stanze nel palazzo Vaticano, e la condussero nella contigua basilica, ove il Papa celebrava solennemente la messa, e prima d'incominciarla la regina ricevette da lui la cresima, assistendo il Cardinal de' Medici nell'offizio di padrino in luogo del re di Spagna. La regina avanti di recarsi in Roma, e standio in Innsbruck avea manifestato di voler prendere nella cresima un secondo nome e chiamarsi Cristina-Alessandra, volendo con questo secondo nome assumere quello del Papa che riconosceva qual secondo padre, e perciò la sera precedente fece al medesimo domandarne licenza.

Piacque ad Alessandro VII il pensiero della regina, perchè non riguardava il nome a lui imposto nel battesimo, ma quello assunto come successore di s. Pietro; e siccome la regina, prima di recarsi a Roma avea visitato il santuario della beata Vergine di Loreto, il Papa le insinuò di far precedere

quello di Maria ai nomi di Cristina-Alessandra, e quindi chiamarsi Maria-Cristina-Alessandra, locchè fece la regina. Seguita la cresima, essa si assise sopra un ricco talamo per assistere alla messa pontificale, ricevendo a suo tempo dalle mani di Alessandro VII la comunione; quindi nel seguente giorno il Papa la invitò seco a desinare.

Altri esempi delle cresime fatte dai sommi Pontefici, oltre la descritta, sono di Benedetto XIII, il quale nell'anno santo 1725, si recò a Vignanello, feudo del principe Ruspoli, la cui figlia era consorte al proprio nipote, ed ivi consagrò la magnifica chiesa eretta dal principe. Dopo la funzione il detto Pontefice cresimò don Alessandro Ruspoli, ch'ebbe a padrino il Cardinal Coscia favorito del Papa, e le sue due sorelle, cui fece da madrina la duchessa di Gravina. Di tutto ciò si conserva memoria in una lapide marmorea in detta chiesa. Nel seguente anno Benedetto XIII canonizzò san Turibio, arcivescovo di Lima nel Perù, morto nel 1609, dopo aver cresimato circa novecento mila persone, come riporta il Novaes nella vita di detto Pontefice, t. III. p. 88. Noteremo ancora che innumerabili sono le cresime fatte da Benedetto XIII, come quello che con tutta facilità esercitava le funzioni episcopali, e nella sua prima gita a Benevento, chiesa arcivescovile da lui ritenuta nel pontificato, dopo aver cresimato un gran numero di fanciulli, partendo dalla città a' 12 maggio 1727, andò a dormire a monte Sarchio nel palazzo del principe, dove nel dì seguente amministrò la cresima a cinquecentosei fanciulli.

Benedetto XIV nel 1751 nel primo giorno di quaresima cresimò il principe di due Ponti, a cui poco dopo mandò in dono il corpo di s. Giulio di nome proprio, rinvenuto nel cimiterio, o catacomba di Rignano. Lo stesso Pontefice trovandosi nel 1754 in Castel Gandolfo, nel dì della festa della natività di s. Gio. Battista, nella chiesa principale dopo aver celebrato la messa, avendo deposta la pianeta, sedente sul faldistorio, conferì il sagramento della confermazione al marchese d. Giovanni Lambertini suo pronipote, alla presenza dei Cardinali Argenvilliers, ed Albani, oltre i prelati e signori della corte, facendo da compare il Cardinal Girolamo Colonna pro-maggiordomo. Al volume IV, pag. 212 e 213 del *Dizionario*, si riportano il battesimo, e la confermazione amministrati da Benedetto XIV, e Clemente XIII a vari ebrei convertiti. Qui però aggiugneremo, che nel 1761 Clemente XIII nella sua cappella segreta del palazzo Quirinale, conferì la prima tonsura a Gianfrancesco Minati di Padova, il quale, convertito dal giudaismo alla cattolica fede, era stato precedentemente dal medesimo Papa battezzato, e cresimato, ed in quel tempo mantenuto a sue spese nel seminario Vaticano. Nello stesso anno, e nella medesima cappella Clemente XIII agli 8 dicembre dopo avere celebrato la messa, cresimò d. Cesare Lambertini, altro pronipote del suo immediato predecessore Benedetto XIV, essendone padrino Carlo III re di Spagna rappresentato per procura dal Cardinal Orsini; indi il re mandò al suo figliano o figlioccio il suo real ritratto contornato di brillanti, del valore di scudi diecimila.

Finalmente noteremo, quanto diffusamente si può leggere nel *Diario di Roma* del 1784 num. 972. Il sommo Pontefice Pio VI nella cappella Sistina del palazzo Vaticano, vestito di pianeta e mitra, dopo avere recitata una dotta omilia sul sagramento della confermazione, cresimò le figlie dell' ambasciatore veneto Andrea Memmo, d. Lucia, e d. Paola, nella mattina della domenica *in Albis*. Accompagnarono tali dame, in vece della loro madre, la contestabilessa Colonna, e la principessa d' Avello, e le madrine furono d. Costanza Falconieri duchessa Braschi nipote del Papa, e d. Giulia Falconieri principessa Santacroce: tanto le madrine, che le candidate vestivano tutte di bianco. Quindi Pio VI celebrò la messa, nella quale comunicò le candidate, e poi ascoltò quella del cappellano segreto. Furono presenti alla funzione il re di Svezia Gustavo III, molti Cardinali, prelati, e nobiltà sì romana che estera. Monsignor Romualdo Braschi maggiordomo diede un lauto rinfresco a tutti, nello stesso palazzo apostolico; e l'ambasciatore nel palazzo di Venezia fece un sontuoso pranzo. Il Papa regalò alle cresimande due preziose corone di lapislazzoli benedette legate con cappiette, e medaglie d'oro; d. Costanza donò a d. Lucia un anello o rosa di otto brillanti, dei quali era più grosso quello in mezzo; e d. Giulia regalò a d. Paola una pretensione con gruppo, e cifra di brillanti: monsignor Dini, primo maestro delle cerimonie, ebbe dall' ambasciatore un orologio d' oro.

§. IV. *Cerimonie che precedono, accompagnano, e seguono il conferimento del sagramento della Confermazione.*

Oltre quanto superiormente si è detto, vi sono cerimonie che precedono la cresima, altre che l' accompagnano, altre che la seguono. Le cerimonie, che la precedono, consistono nelle seguenti. Quelli che devono essere cresimati fa d'uopo abbiano *Padrini*, o *Madrine (Vedi)*, ossiano *Compari* o *Comari (Vedi)*, acciò li presentino al vescovo, e li sostengano, per significare il loro stato d' infanzia, e di debolezza nella via spirituale. Per questa presentazione si contrae nel modo come si disse all' articolo *Comparatico (Vedi)*, fra i compari e le comari, i figliocci, e le figlioccie un' alleanza ed affinità spirituale, simile a quella, che dai medesimi si contrae nel battesimo, come per esempio il padrino non può sposare la madre del suo figlioccio, nè la madrina il padre della sua figlioccia. Celestino V comandò che un solo, o uomo, o donna rispettivamente sia il padrino, o la madrina nella confermazione, mentre che nel battesimo più di uno se ne concedono. Opusc. 8, part. 2, c. unico. L' affinità poi, che contraggono spiritualmente questi padrini, e matrine, è meno estesa che quella del battesimo, perchè non passa il primo grado. Conc. Trid. sess. 24, c. 2, de Ref. Devono i cresimandi lavarsi la fronte, e recar seco bende di lino bianche convenienti e nette per bendarsi la fronte dopo che si sarà fatta l' unzione del sagro crisma: comunemente le bende sono fettuccie di seta bianca larghe circa due pollici. In alcuni luoghi le bende non si usano, ovvero in mancanza di esse, i ministri del

vescovo asciugano la fronte dei confermati con bambagia. Anticamente nella cresima cambiavasi il nome della persona che dovea ricevere la confermazione, massime quando il nome che avea era non convenevole, come ridicolo o indecente, ovvero quando la persona per una particolare divozione a qualche santo, avesse bramato assumerne il nome. S. Gregorio di Tours lib. 5, cap. 38, racconta che s. Ermenegildo figlio di Leovigildo re de' goti, *cum chrismaretur*, prese il nome di Giovanni. Dell'uso di cambiare il nome nella cresima, *V.* il Cardinal de Aguirre, tomo IV, *Concil. Hispan. in praef.*; il Martene; Gio. Enr. Stussii, *Commentat. de Nominum mutatione*, Gothae 1735; ed il padre Vincenzo Dom. Fassini, *de veterum quorundam Christianorum propriis, selectisque nominibus*, Venetiiis 1772. I canoni dei concili di Milano, e di Acqui del 1585, e di quello di Tolosa del 1590, comandarono, che nella cresima si cambiasse a' cristiani il nome, se ne portassero uno non conveniente, già assunto nel battesimo, o prima.

Le cerimonie, che accompagnano la confermazione, consistono in ciò: che quelli i quali debbono essere cresimati, essendo in ginocchio nei tempi, e nei luoghi indicati dal vescovo, questi stando a sedere ovvero in piedi protende le mani sopra di loro, e recita l'orazione: *Spiritus Sanctus superveniat in te, et virtus Altissimi custodiat te a peccatis.* R. *Amen*, colla quale invoca lo Spirito Santo, siccome forza ec. Indi il vescovo dice altre orazioni, intinge il pollice della mano destra nel santo crisma, col quale fa un segno di croce sulla fronte di quello che conferma, dicendo: *Signo te signo cru* ✠ *cis, et confirmo te chrismate salutis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.* Delle vesti che assume il vescovo, delle orazioni che recita nella confermazione, e delle cerimonie che in essa si fanno, *V. Pontificale Romanum*, Venetiis 1823, pag. 411; *Forma Confirmationis*, etc.; e *Forma Confirmationis*, etc. *ex Pontificali Romano deprompta*, Romae 1824. Il Chardon, *Storia de' Sagramenti*, t. I, p. 223, riporta alcuni estratti dei più antichi Pontificali, coll'ordine tolto dal Pontificale mss. dell'arcivescovo Egberto, che è vissuto verso il secolo ottavo.

Il santo crisma applicato in forma di croce sulla fronte, ch'è la sede del coraggio, del timore, della vergogna, insegna ai confermati a confessare coraggiosamente la loro fede, a temere Iddio, a non arrossire della croce di Gesù Cristo, delle sue massime, del suo vangelo, ma a gloriarsene; e ad arrossire del mondo, delle passioni, del peccato. Riguardo al tempo, in cui si conferisce la cresima, questo è la Pentecoste, e in altre solennità, potendosi cresimare in qualunque tempo per giuste cause: così si dica delle ore, che per lo più sono quelle del mattino. Il quinto concilio di Milano, e quello celebrato in Acqui nel 1585, prescrivono per l'amministrazione della confermazione l'ora di terza, e ragione ne rendono, perchè in quell'ora venne lo Spirito Santo sopra gli apostoli. Lo che comanda anche il Rituale ambrogiano stampato sotto il Cardinal Monti *De sac. Confirm.* p. 11. Il cerimoniale ambrogiano prescrive, che il vescovo si vesta di stola, e piviale di color bianco, e che porti la sua croce al-

zata, la mitra, e il pastorale. Il Cardinal Federico Borromeo nel suo rituale stabilì che nella città di Milano, la confermazione debba ministrarsi nel quinto giorno della Pentecoste, cominciando a contare dal lunedì, con regolare distribuzione.

Le cerimonie poi, che seguono la confermazione, consistono, in questo, che il vescovo dopo aver fatto l'unzione del crisma, dà uno schiaffetto leggiero sulla guancia del cresimando, dicendo: *Pax tecum*, e poi recita tutte le altre consuete orazioni. Negli antichi Sagramentari non si fa menzione di questo schiaffetto, laonde s'ignora il tempo di sua origine. Questo schiaffetto tiene luogo del bacio di pace, che accompagnava altre volte le diverse cerimonie della Chiesa. Serve ancora a rammentare al confermato, che deve essere pronto a sofferire ogni affronto e travaglio pel nome di Gesù Cristo. Anticamente le bende, che avevano servito a fasciare la fronte de' cresimati, si conservavano per sette giorni, uso che durò sino al secolo XII; nei secoli XIV, e XV non si conservavano, che due o tre giorni, e nel secolo XVI si ritenevano ventiquattro ore, ciocchè ora in pochi luoghi si usa, solendosi asciugare la fronte ai cresimati. In Roma ed altrove tali bende o fettuccie si ripongono, in venerazione al santo olio di cui furono a contatto, e restarono unte. Prima nella vigilia del giorno di sì importante funzione i cresimandi dovevano non solo lavarsi la fronte, ma si facevano tagliare quei capelli che potevano loro cadere sugli occhi, acciocchè non vi fosse impedimento all'applicazione del santo crisma.

§ V. *Soggetto della Confermazione, disposizioni per riceverla, ed effetti di essa.*

Il soggetto capace di ricevere la confermazione deve essere battezzato, essendo il battesimo l'introduzione agli altri sagramenti. Quantunque i bambini e i fanciulli che non abbiano l'uso della ragione, essendo nati spiritualmente pel battesimo, possono ricevere la cresima validamente, la quale perfeziona lo spirituale nascimento Nei primi dodici secoli della Chiesa, i vescovi nell'occidente ordinariamente conferivano la confermazione ai fanciulli subito dopo il battesimo. In progresso di tempo fu creduto più conveniente il cresimare soltanto le persone giunte agli anni della discrezione, per cui ora si suole dare a quelle, che abbiano compiti sett'anni. Il catechismo romano esortando a differire la confermazione sino ai sette anni ha in mira il maggior frutto di questo sagramento, il quale certamente maggiore può sperarsi in quell'età nella quale il cresimando è abile a comprendere ciò che riceve. Tuttavolta si amministra la confermazione anche prima di quell'età per giuste cause, cioè quando i fanciulli sono in pericolo di morte, o che il vescovo preveda di non potere se non dopo lungo tempo ritornare ne' luoghi ove fossero fanciulli, che non avessero ancora detta età. Nell'oriente si è sempre data, e tuttora si conferisce la cresima ai fanciulli immediatamente dopo battezzati, uso che approva la Chiesa romana.

In quanto alla disposizione per ricevere con frutto la confermazione, fa d'uopo a chi la riceve di essere in istato di grazia, cioè di aver

conservato l'innocenza battesimale, o averla riparata colla penitenza, giacchè la confermazione è un sagramento dei vivi. Conviene pure in riceverla sapere quelle verità, la cui cognizione è necessaria a tutti i fedeli, come gli articoli di fede contenuti nel simbolo, i comandamenti di Dio e della Chiesa, l'orazione domenicale, la salutazione angelica, e ciò che riguarda il sagramento della confermazione. I concili provinciali di Roano del 1581, quello di Aix del 1587, e quello di Narbona del 1609, comandano che su detti punti si usi particolare diligenza. È bene essere digiuno nel riceverla, ciocchè non è obbligo, come lo era nei primi dodici secoli della Chiesa, nei quali bisognava che fosse digiuno tanto chi dava, quanto chi riceveva la confermazione. Tuttavolta il concilio Trecese del 1400 ordinò il digiuno ai cresimandi, e quello di Colonia del XIII secolo il raccomandò. I concili di Meaux, e di Roano del 1072 imposero al ministro della confermazione egual digiuno; ma questo lodevole costume per diverse ragioni poco si osserva.

Gli effetti che produce la confermazione sono due, l'aumento della grazia, e il carattere, articolo di fede definito dal concilio Tridentino, ed appoggiato sulla Scrittura, e sui padri, come sul capo 8 degli *Atti*; sulla lettera di s. Cipriano a Jubajano; sul capo 26 del XV libro della Trinità di s. Agostino; sulla lettera del Pontefice s. Innocenzo I a Decenzio; e sulla lettera di Papa s. Gregorio I al vescovo di Cagliari. Credettero poi sempre i padri e i teologi essere il presentaneo pericolo di morte una di quelle circostanze, in cui obbliga il divin precetto tutti quelli, che non hanno ricevuto il sagramento della confermazione, a riceverlo, *acciocchè*, come dice s. Tommaso part. 3, q. 72 art. 7, ad 4, *nella risurrezione perfetti appariscano.* Oltre a ciò va riflettuto, che vivendo ordinariamente qualche tempo quelli, che da piccoli ricevettero la confermazione, ed essendo in tutta la loro vita esposti alle spirituali occulte battaglie, si fa loro molto necessario questo santo soccorso per ben vivere, e trionfare de' loro avversari. Il Chardon, *Storia de' sagramenti* al cap. VIII, parla degli effetti interni del sagramento della confermazione, cioè dell'accrescimento della grazia santificante, e di quella che è propria di questo sagramento, vale a dire del dono della spirituale fortezza; ed al capo IX fa parola di altri effetti mirabili, e sorprendenti della confermazione, cioè del dono de' miracoli, e delle visioni soprannaturali. Questi effetti erano molto ordinarii ne' due primi secoli della Chiesa, ed aggiunge le nozioni per quanto tempo tali grazie sieno state comuni nella Chiesa. Al capitolo poi X dimostra, che nel terzo secolo ancora vigeva molto comunemente il dono de' miracoli, e delle visioni; e che dipoi si fecero rari perchè già rassodata la Chiesa, Dio non li credette più cotanto necessari, facendoli rinnovare nel quarto secolo per reprimere l'audacia di Giuliano apostata, come racconta s. Gio. Grisostomo. Finalmente s. Agostino ne riporta molti avvenuti nel secolo quinto, e così quelli degli altri secoli sono ricordati dalle storie ecclesiastiche.

Chi amasse erudirsi su questo argomento, può consultare i se-

guenti autori: Chardon citato t. I, pag. 155 e seg., *Della Cresima;* Sarnelli, *Lettere eccl.* tom. X, lett. LXVIII, *Che il sagramento della cresima non sia reiterabile;* Holstenius, *de forma et ministro confirmationis apud graecos;* Assemani *in Cod. liturg.* t. III; Francesco Vitale, *Dell' antichità, origine, ed ufficio de' padrini nella confermazione, nelle Dissertaz. liturgiche,* Roma 1756; Gio. Battista Frangipane, *sopra la cresima da darsi a' moribondi non confessati,* Palermo 1763; Trombelli, *De confirmatione,* Bononiae 1775, tom. I, Dissert. V, *De materia confirmationis* p. 229. Il Cancellieri nella sua *Lettera* al dottor Koreff a p. 180 riporta i titoli delle sei dissertazioni recitate nell'accademia di liturgia istituita da Benedetto XIV, sui più eruditi punti di questo argomento. Senza levare il pregio a tanti altri uomini di valore, che hanno lodevolmente faticato nel raccogliere le più sincere, ed antiche testimonianze dell' uso della cresima dai primi tempi della Chiesa sino ai giorni nostri, Carlo Vitasse nel tomo I, *De sacramento confirmationis,* si è senza dubbio segnalato, non avendo omesso padre, concilio, o monumento alcuno per dimostrare, come ha fatto, l'uso perpetuo, e la pratica continua della Chiesa nell' amministrazione di questo sagramento. Così il Lambertini tom. I, *Notific.* VI, pag. 29, ediz. romana del 1742. In Roma nella basilica lateranense si amministra solennemente la cresima nel sabbato santo, e in quello di Pentecoste ai novelli battezzati; con solennità pure si amministra in tutte le domeniche dalla Pentecoste sino al mese di agosto; privatamente si amministra poi anche in altri tempi dell'anno, al che alludendo Prudenzio, disse nel lib. 1, *contr. Symm.*

Coetibus aut magnis Lateranas currit ad aedes,
Unde sacrum referat regali chrismate signum.

Della cresima, che pur si fa con ecclesiastica pompa nella basilica vaticana, e del privilegio di conferirla in essa, si tratta al vol. XII, p. 243 del *Dizionario,* ove pure si parla dell'antico rito, per cui in alcune solennità ivi si amministrava il battesimo, e immediatamente la cresima.

CONFESSIONALE, o Confessionario (*Confessarii sedes, sacrum poenitentiae tribunal).* Luogo ove i sacerdoti ascoltano le confessioni. Esso è di legno, per lo più di pulita noce, e si compone di un seggio pel confessore, di due genuflessori laterali pei penitenti, avanti ai quali sono due aperture riparate da gelosie, o graticcie di ferro, di latta, o di legno con suoi piccoli sportelli per chiudersi dal confessore, e nel davanti del confessionario vi sono tre grandi sportelli, uno inferiore che ne chiude l'ingresso, e due superiori per socchiudersi nell'atto della confessione. Talvolta però in vece de'due sportelli superiori vi sono soltanto tendine, ed in qualche luogo non vi sono nè queste, nè i due sportelli. Vi sono pure confessionarii di materiale, come ordinariamente sono quelli delle monache. Sopra le dette due laterali aperture, si suole porre l'immagine del nostro Signore Crocefisso, o della beata Vergi-

ne; e dentro si trova la nota stampata de'casi riservati al Papa, ed alla sagra penitenzieria apostolica. Il confessionale del Cardinal penitenziere maggiore nelle patriarcali basiliche Lateranense, Vaticana, e Liberiana, ove il detto Cardinale ascolta le confessioni nella settimana santa, è un seggio di noce, senza ripari elevato sopra di alcuni gradini, da dove il Cardinale con una lunga bacchetta di legno dorata, segno della potestà spirituale *in foro conscientiae*, tocca il capo a quei fedeli, che a lui si presentano. Queste bacchette sono ancora presso i confessionari delle patriarcali basiliche di Roma, e di altre basiliche cattedrali, e santuari in diverse parti del mondo, colle quali i confessori *Penitenzieri (Vedi)* toccano il capo de'fedeli, che perciò loro si presentano dinanzi. Questo uso può forse derivare dagli antichi romani, i quali per affrancare uno schiavo, gli davano un colpo di bacchetta sulla testa. Si considera il colpo, che ricevono i fedeli colla bacchetta penitenziaria, come l'acqua benedetta e la benedizione sacerdotale, perchè, come è noto, prendendo la prima, e ricevendo la seconda con cuore pentito, vengono scancellati i peccati veniali.

Benedetto XIV, con decreto dei 31 agosto 1743, concesse ai penitenzieri della basilica vaticana venti giorni d'indulgenza per ogni colpo, che darebbono colla bacchetta da essi usata nella basilica: ed accordò similmente venti giorni d'indulgenza per quelli, che con sentimento d'umiltà e di contrizione dei propri peccati, ricevono sul capo tali colpi di bacchetta. Dipoi Clemente XIV, con bolla de' 5 agosto 1774, concesse la stessa indulgenza a favore sì dei fedeli, che dei penitenzieri. Questa indulgenza è comune ai penitenzieri delle altre patriarcali basiliche di Roma, e di altri santuari e luoghi: così dicasi de'fedeli, che da loro ricevono il colpo di bacchetta. Ma il Cardinale penitenziere maggiore acquista cento giorni d'indulgenza nel toccare il capo d'ogni fedele, come altrettanti ne acquistano i fedeli, che ricevono il colpo sul capo. *V.* Confessori.

CONFESSIONE (*Confessio*). Questo termine ha diversi significati. I. significa lode: *Confitemini Domino*, vuol dire, *lodate il Signore*. II. Professione di fede, cioè enumerazione, e dichiarazione degli articoli della fede, che si professa. *V.* Professione di fede, Confessione Augustana, Confessione di Fede, e Confessionisti. III. La preghiera del *Confiteor Deo omnipotenti* etc., che il prete dice nel principio della messa, o durante l'uffizio, e la recitazione di questa preghiera. *V.* Confiteor. IV. Il luogo, in cui il sacerdote recita il *Confiteor* prima d'incominciare la messa avanti l'ultimo gradino dell'altare. V. Il seggio, da cui il confessore ascolta le confessioni, e si disse ancora della penitenza, ch'egli impone. *V.* Confessionale, Confessore, e Penitenza. VI. Quel luogo sotterraneo, che viene sovrastato dall'altare maggiore, in cui si custodiscono, e venerano i corpi de'santi, principalmente de' martiri, nel quale si discende per alcuni scalini, il perchè talvolta questo luogo fu chiamato *discesa*. Osserva il Macri nella *Notizia de'vocaboli ecclesiastici*, alla parola *Confessio*, che confessione si prende per quella parte della *Chiesa (Vedi)*, in cui

si riponevano i corpi e le reliquie dei santi martiri, sebbene in progresso di tempo qualunque luogo, in cui giacevano reliquie, comprese quelle de'confessori, era chiamato *Confessio*, come *Martyrium* si disse tutta la chiesa. Aggiunge, che alcuna volta un reliquiario fu detto confessione, e che questo vocabolo non può denotare un oratorio, siccome rilevasi da molti testi di Anastasio Bibliotecario, uno dei quali è questo: *Fecit confessionem beati Laurentii martyris ex argento pesantem libras centum;* parole che non si possono applicare nè a chiesa, nè ad oratorio. Cassiodoro, colla sua nota eleganza, encomiò Roma arricchita delle confessioni dei ss. apostoli Pietro, e Paolo: » te- » nemus aliquid Apostolorum pro- » prium, si peccatis dividentibus » non reddatur alienum quando » confessione illas quae videre u- » niversitas appetit, Roma feli- » cior in suis finibus habere pro- » meruit, epist. 3 ". Furono così nominati i due santuari delle basiliche Vaticana ed Ostiense, perchè in essi i fedeli, e particolarmente gl'imperatori, e i principali prelati della cristianità solevano fare la loro professione di fede. Si dicono ancora *Limina Apostolorum* dalla greca voce, che significa *porto*, per essere quasi sicuri porti, ai quali dalle più remote regioni ricorrevano i cristiani dopo lunga pellegrinazione. Il detto Anastasio chiamò la confessione *Loculum*. Ma delle confessioni dei santi apostoli si tratta agli articoli, Chiesa di s. Paolo nella via Ostiense; Chiesa di s. Pietro in Vaticano, e Limina Apostolorum, che è il luogo ove in dette due basiliche riposano i loro corpi. VII. Fu detto ancora confessione l'abito monastico e religioso considerato come abito di penitenza, della quale la confessione forma parte. VIII. La confessione de'peccati sì generale, sì particolare, e per singoli come quella che anticamente praticavasi, e che praticano gli ebrei il lunedì, il giovedì, tutti i giorni di digiuno, e quando sono infermi. IX. La confessione sagramentale, o auricolare, cioè la dichiarazione, e l'accusa che fa il peccatore pentito delle sue colpe ad un sacerdote approvato per riceverne l'assoluzione. *V.* Confessione Sagramentale.

CONFESSIONE AUGUSTANA *V.* Augustana confessione ed interim.

CONFESSIONE di FEDE. Dichiarazione pubblica, ed in iscritto di quello, che credesi. I concili hanno composte alcune *Confessioni, o professioni di Fede* (*Vedi*), che si chiamarono ancora *Simboli* (*Vedi*), per distinguere la dottrina cattolica dagli errori; mentre gli eretici per parte loro ne formarono per esporre la propria erronea credenza. Della ridicola confessione degli *Antropomorfiti* (*Vedi*), parla il Bernini, *Storia delle eresie* p. 76. S. Epifanio convinse gli antropomorfiti col testo di s. Giovanni: *Spiritus est Deus*; e s. Cirillo li chiamò pazzi perchè affermavano: *Christum nescio quo pacto posse peccare*, come se il non sapere, bastasse per asserire una cosa. Nel concilio di Rimini, gli ariani presentarono ai vescovi cattolici una formula, o confessione di fede, che portava la data 22 maggio 369, e volevano che l'accettassero senza riguardo ai decreti dei concili, nè alle formole precedenti. Dall'iscrizione *sotto il consolato* di..... e dalla data

conobbero i vescovi cattolici, che questa era l'ultima formula di Sirmio, la quale era pessima, la rigettarono, e non fecero conto della iscrizione. *V.* Rimini, e Sirmio.

In progresso di tempo la maggior parte degli eretici cambiarono come gli ariani la loro professione di fede; non poterono mai contentare tutti i loro seguaci, nè soddisfare a sè stessi. Sovente si fece loro questo rimprovero, e in particolare ai protestanti. Eglino fecero una raccolta delle loro *Confessioni di Fede*, divisa in due parti. La prima parte ne contiene sette, cioè 1. la confessione elvetica, composta dalle chiese protestanti degli svizzeri. Già ne avevano fatta una in Basilea l'anno 1538, ma siccome non sembrò abbastanza diffusa, ne composero una seconda l'anno 1566, cui pretesero, che tutte le chiese, o per dir meglio le sette calviniste, non solo degli svizzeri, e dei Grigioni, ma anco dell'Inghilterra, della Scozia, della Francia, e della Fiandra, sottoscrivessero, o si adattassero. 2. Quella, che i calvinisti di Francia presentarono al re Carlo IX nella conferenza di Poissy nell'anno 1561, già compilata da Teodoro Beza. Questa confessione fu sottoscritta dalla regina di Navarra, dal suo figlio Enrico IV, dal principe di Condè, dal conte di Nassau, e da altri. 3. La confessione anglicana, compendiata in un sinodo di Londra l'anno 1562, e pubblicata sotto la regina Elisabetta nel 1571. 4. Quella degli Scozzesi, fatta nel 1568 in una assemblea del parlamento di questo regno. 5. La confessione Belgica composta nel 1561, per la chiese accattolica di Fiandra, approvata in uno de' sinodi di essa nel 1579, e confermata nel sinodo di Dordrecht nell'anno 1619. 6. Quella dei calvinisti di Polonia composta nel 1570 in un sinodo di Czenger. 7. Quella, che si chiamò delle quattro città imperiali, cioè Strasburgo, Costanza, Memmingen, e Lindau, presentata all'imperatore Carlo V nel 1530 nello stesso tempo che quella d'Ausburg, la quale fu compilata da Bucero.

La seconda parte della raccolta contiene le confessioni di fede delle chiese, ossieno sette Luterane, e quelle che vi hanno maggiore relazione. In primo luogo la confessione d'Ausburg, composta da Melantone nel 1530, e presentata a Carlo V da molti principi dell'impero nella dieta tenuta in quella città. 2. La confessione sassona fatta a Wirtemberg nel 1551, per essere presentatata al concilio di Trento. 3. Un'altra composta nella stessa città l'anno 1552, e che appunto fu presentata al concilio di Trento dagli ambasciatori del duca di Wirtemberg. 4. Quella di Federico, elettore palatino, morto nel 1566, e pubblicata nel 1577, come avea ordinato nel suo testamento. 5. La confessione de' Boemi, o dei Valdesi, approvata da Lutero, da Melantone, e dall'accademia di Wirtemberg nel 1532, pubblicata dai signori, e presentata a Ferdinando re d'Ungheria, e di Boemia nel 1535. 6. La dichiarazione appellata *Consensus in fide*, etc., composta dai ministri della chiesa di Polonia nel 1570 in un sinodo di Sandomir. Dietro a queste furono posti i decreti del sinodo di Dordrecht, tenuto nel 1618 e 1619. Finalmente la confessione di fede, che i protestanti ricevettero da Ci-

rillo Lucari, patriarca greco di Costantinopoli nel 1631, chiamata la confessione della fede orientale. Questa moltitudine di confessioni di fede, fatte dai protestanti nello spazio di quaranta anni, ad innumerabili scrittori, somministrò materia a gravi riflessioni. Se tutte le nominate sette pensassero lo stesso, sarebbe bastevole per tutte una sola professione di fede, come le decisioni del concilio di Trento furono, e sono sufficienti per unire tutti i cattolici nella stessa credenza. Bossuet, nella sua *Storia delle Variazioni*, ha mostrato l'incostanza, gli equivoci, le contraddizioni di tutte queste confessioni di fede. Ed il Bercastel, nella sua *Storia del Cristianesimo*, edizione veneta dell' Antonelli tom. XIX. p. 211 e seguenti, nel trattare della *strana diversità nelle confessioni di fede de' settari*, e nel dare un'idea delle principali, dice che basta scorrere queste diverse confessioni di fede, o, per meglio dire, queste equivoche e fallaci professioni dell'eresia, quali sono quelle di Bucero, di Melantone ec., per riconoscere gli artifizi, e l'instabilità dello spirito umano, da cui esse procedevano. *V.* il Bergier, tradotto ed accresciuto dal camaldolese p. Biagi, *Dizionario Enciclopedico* all'articolo CONFESSIONE DI FEDE.

CONFESSIONE SACRAMENTALE. La Confessione è un'accusa che il penitente fa dei suoi peccati, commessi dopo il battesimo, ad un sacerdote secolare, o regolare, che ha giurisdizione sopra di lui, per riceverne l'assoluzione. La confessione presa in questo senso ha sempre esistito nella Chiesa, siccome cosa d'istituzione divina; verità che si prova coll' autorità della Scrittura, e dei padri, non che coll' unanime consenso di tutte le chiese. La confessione de' peccati è il primo passo, che fa il peccatore per rimettersi in grazia di Dio: ella è, come dice s. Cesario d' Arles, il principio della sanità dell'anima. I greci la chiamano *Exomologesis*, che significa *rivelazione di cosa occulta;* e coll'andar del tempo la voce *Exomologesis*, fra i latini significò lo stesso, e talvolta anche litanie ed orazioni pubbliche, come attesta s. Isidoro di Siviglia. Non solo si confessavano in secreto i peccati occulti, ma accadeva sovente ne' primi secoli della Chiesa, che si confessassero pubblicamente. Questo costume durò più nella Chiesa occidentale che nell' orientale. La detta parola greca *Exomologesis*, che significa confessione, è presa sovente dai padri greci, e latini anche pel corso intero della penitenza pubblica.

Prima però di proseguire nell' argomento, l' erudito p. Menocchio, nelle sue *Stuore*, t. I, capo XXXIII della Centuria terza, discute il punto: *se nella legge mosaica vi fu qualche sorta di confessione de' peccati fatta a' sacerdoti;* e conchiude, dopo aver citato varie opinioni, e testi scritturali, che per istimolo della propria coscienza chi aveva peccato ricorreva al sacerdote, manifestava la colpa sua, e col sagrificio di qualche vittima si purgava dal delitto, laonde quando si dice *sacerdotes comedunt peccata populi*, è lo stesso che dire, le carni degli animali sagrificati per ottenere la remissione de' peccati. Presso gli ebrei la confessione facevasi ponendo la mano sopra un vitello in presenza del sacerdote, come apparisce dal Misnha, ch' è una raccolta delle leggi giudaiche. Nelle medesi-

me leggi trovasi, che qualunque accusato, quando veniva condannato a morte, andava a confessarsi in presenza di testimoni in un luogo appartato qualche tempo avanti il suo supplizio. Si dice ancora, che nel giorno dell' espiazione solenne gli ebrei si confessavano gli uni cogli altri; ma Paolo Medici, *Riti e costumi degli ebrei confutati*, trattando a pag. 101, capo XVI, *della confessione degli ebrei*, dichiara, che gli ebrei non hanno confessione auricolare, ma sibbene una certa formola, o sia orazione quotidiana, ch' egli ivi riporta, in cui sono descritti tutti i capi de' vizi e de' peccati, che si possono nella giornata commettere: la recitano la mattina, e nel dopo pranzo, e la tralasciano nel sabbato, e nei giorni solenni. Aggiunge inoltre, che gli ebrei nelle loro infermità fanno la confessione in lingua ebraica, e nel modo che descrive a pag. 202. Osserva finalmente il p. Menocchio, che anco i gentili conobbero l'utilità della confessione delle colpe, e il p. Cornelio a Lapide, commentando il capo 6 del Levitico, riporta queste parole di Seneca, *de moribus*: *Ubi est confessio, ibi est remissio;* e l'autorità di Pitagora, che diceva che li peccati non si dovevano nascondere, ma confessare, acciocchè più facilmente colla riprensione seguisse l'emenda; e quella di Aristotile, il quale affermava essere poco meno che impeccabili coloro, i quali ingenuamente confessavano le proprie colpe. Una qualche confessione de' falli commessi risale alla più alta antichità, e si vede espressamente ordinata dalle leggi di Zoroastro, che trovasi nel Sadder; gl' iniziati non erano ammessi ai misteri senza avere esposto il segreto dei loro cuori in presenza dell' Essere supremo.

§ I. *Istituzione della Confessione.*

Ritornando al nostro assunto della confessione sagramentale dei cattolici, e della sua continua esistenza nella Chiesa, i protestanti fecero i maggiori sforzi, per provare che questa pratica non è fondata nè sulla Scrittura, nè sulla tradizione dei primi secoli. Daillè compose un grosso volume su tal soggetto; fu confutato da molti controversisti, ed in particolare da d. Dionisio di s. Maria in un trattato della confessione, contro gli errori dei calvinisti, stampato a Parigi nel 1665. Questo autore riportò i passi della Scrittura santa, e quelli dei padri di tutti i secoli, cominciando dagli apostoli sino a noi; e mostrò, non esservi alcun punto di fede, o di disciplina, su cui la tradizione sia più costante, e meglio fondata. Di fatti abbiamo nell' evangelo, Matt. c. 18, v. 18, che Gesù Cristo disse a' suoi apostoli: *Tuttociò che legherete e scioglierete sulla terra, sarà legato e sciolto in Cielo.* Joh. c. 20, v. 22: *Ricevete lo Spirito Santo; i peccati saranno rimessi a coloro a cui voi li rimetterete, e saranno ritenuti a coloro, a cui voi li riterrete.* Con queste parole Gesù Cristo stabilisce gli apostoli ed i loro successori nel sacerdozio, giudici, e medici; giudici per pronunziare una sentenza di assoluzione o di condanna, per legare, o sciogliere, rimettere o ritenere i peccati dei penitenti; medici per guarire le loro infermità spirituali. Ora i sacerdoti

non possono esercitare l'officio di giudici o di medici, se i penitenti non accusano loro i propri peccati, e loro non discoprono le proprie malattie spirituali per mezzo della confessione, dappoichè senza di ciò non potrebbero nè giudicare, nè applicare rimedii, avvegnachè non si giudichi senza cognizione di causa, non si medichi, nè si guarisca, quando s'ignorino le malattie. Dunque è chiaro ed incontrastabile, che Gesù Cristo ha istituito la confessione, allorchè ha stabilito gli apostoli, e gli altri sacerdoti giudici, e medici de' fedeli, rispetto ai loro peccati. Quindi gli apostoli non potevano fare un uso legittimo e prudente di questa podestà, quando non avessero conosciuto quali fossero i peccati, che dovevano rimettere, o ritenere, e la confessione era il mezzo più naturale per conoscerli.

Si legge negli *Atti degli Apostoli*, c. 19, v. 18, che la moltitudine de' fedeli recavasi a visitare s. Paolo, confessavano, ed accusavano i loro peccati. *Se confessiamo i nostri peccati*, dice s. Giovanni, *Dio giusto e fedele nelle sue promesse ce li rimetterà*, 1. Io. c. 1, v. 9. Quando s. Giacomo dice ai fedeli, c. 5, v. 16: *Confessate i vostri peccati gli uni agli altri*, non però si debbe intendere, di confessarsi pubblicamente, e indistintamente ad ogni sorta di persone, ma ai sacerdoti; e s. Barnaba apostolo disse nella sua lettera n. 19: *Confesserete i vostri peccati*. I santi padri quindi de' primi secoli si spiegano chiaramente sull' esistenza della confessione. Nel primo secolo s. Clemente, ep. 2, n. 8, disse: *Convertiamoci . . . . poichè quando saremo partiti da questo mondo non ci potremo più confessare, nè far penitenza*, ec. Nel secondo secolo s. Ireneo, *adv. haer.* l. I, cap. 9, parlando delle donne sedotte dall'eretico Marco, dice che essendosi convertite, e ritornate alla Chiesa, confessarono che si erano lasciate sedurre da quell'impostore: nel lib. 3, c. 4, dice, che Cerdone ritornando sovente alla chiesa, e facendo la sua confessione, continuò a vivere in una alternativa di confessioni, e di ricadute negli stessi errori. Tertulliano, *De Poenit.* c. 8. e seg., insegna che la penitenza è composta di tre parti, cioè della confessione, della contrizione, e della soddisfazione, disapprovando quelli, che per vergogna occultano i loro peccati agli uomini quasi potessero occultarli a Dio. Origene, *Hom.* 2, in *Levit.* n. 4, dice, che un mezzo pel peccatore, il quale vuole rientrare in grazia con Dio, è di manifestare il suo peccato al sacerdote del Signore, e di cercarne il rimedio. Nel terzo secolo la Chiesa condannò i montanisti, e dipoi i novaziani, che le negavano la podestà di assolvere dai gran delitti; e come si potevano distinguere dalle colpe leggiere, se non per mezzo della confessione? *V.* il Bernini, *Storia delle eresie*, p. 53. S. Cipriano, nella sua *epist.* 12, distingue parecchie sorte di peccati, tanto segreti, quanto pubblici, ed aggiunge che non si sono ricevuti alla comunione, che quando siasi fatta penitenza, la quale s'imponeva dal ministro della Chiesa, in conseguenza della confessione del colpevole. Lattanzio, *Divin. Instit.* l. 4, c. 17, dice che la confessione de' peccati seguita dalla soddisfazione, è la circoncisione del cuore, cui Dio ci comanda per mezzo dei profeti, e che

la vera Chiesa risana le infermità dell' anima colla confessione, e colla penitenza. Paolino narra, che s. Ambrogio piangeva coi penitenti, i quali gli confessavano i loro peccati, e che loro manteneva un secreto inviolabile; locchè prova che ordinariamente erano peccati segreti ed occulti. S. Girolamo, nel lib. 3 del suo *Commento* sul cap. 16 di s. Matteo, dice che il vescovo, ed il prete, dopo avere udito le diverse specie de' peccati, decide chi sieno quelli, che debbono essere legati, e chi sieno quelli, che debbono essere sciolti di assoluzione. S. Leone I, epist. 80, c. 5, dichiara che i preti non debbono esigere la confessione pubblica dei peccati segreti, e che basta che il colpevole gli accusi per una contrizione segreta. I padri, e i Pontefici ec. de' susseguenti secoli hanno parlato nel modo stesso della confessione in prova della istituzione divina dedotta dalla difficoltà della sua pratica così contraria all' amor proprio, la quale non si sarebbe mantenuta per tanti secoli nella Chiesa universale senza un precetto divino, che vi obbligasse i fedeli.

Osserva per altro il Bergier, che avanti l'anno 250, per ordinario i sacerdoti non ascoltavano le confessioni dai fedeli, ma i vescovi; che nell' anno 390 il concilio di Cartagine, cap. 3, 4, accorda ai sacerdoti la facoltà di riconciliare i penitenti soltanto in assenza del vescovo; che giudicavasi necessaria la confessione prima di ricevere la comunione; che non si esigeva una confessione pubblica, altrimenti sarebbe inutile lo stabilire un penitenziere. Questo era stato istituito, come narra Socrate, *Stor. Eccl.*, l. 5, c. 19, dopo la persecuzione di Decio verso l'anno 250, per ascoltare le confessioni di quelli ch'erano caduti dopo il battesimo; in prova di che abbiamo, che Nettario, il quale nel 381 divenne patriarca di Costantinopoli, ristabilì l'antica disciplina della confessione auriculare, col sopprimere il penitenziere pubblico, perchè si seppe dalla confessione pubblica d'una donna, ch'essa aveva peccato. Quindi è noto, che tutte le chiese del mondo credevano nel secolo XVI la istituzione divina della confessione, tale quale si pratica nella Chiesa romana, giacchè nell' occidente il concilio di Trento condannò per eretica la dottrina contraria a quest'articolo; e nell' oriente Geremia patriarca di Costantinopoli, condannò i luterani, i quali quantunque ammettessero l'uso della confessione segreta, pretendevano nondimeno non essere necessario l'accusare le circostanze, le quali cambiano la specie del peccato. La credenza adunque della Chiesa universale del detto secolo sulla confessione era quella medesima della Chiesa universale dei primi tempi, venuta sino a noi per una costante e mai interrotta tradizione, come si è sempre creduta nella Chiesa la divina sua istituzione. Hanno torto i protestanti nel sostenere, che la confessione deve la sua origine dal concilio generale XII, lateranense IV, celebrato nel 1215 dal sommo Pontefice Innocenzo III, giacchè in esso fu soltanto ordinato ai fedeli dell'uno, e dell'altro sesso, pervenuti all' età della discrezione, il dovere di comunicarsi e confessarsi una volta l' anno al proprio sacerdote; e che se taluno per qualche giusta causa vuol confessare i suoi peccati ad un sacerdote stra-

niero, chiederà ed otterrà la permissione dal suo sacerdote, perchè altrimenti lo straniero non potrebbe nè legarlo nè scioglierlo. Per sacerdote proprio s'intende il curato, ed ogni confessore approvato dall'Ordinario. Da questo medesimo concilio fu di nuovo inculcato il segreto a' confessori, e che questi dovessero essere richiesti dagl'infermi, obbligando a ciò i medici. Chiaro è perciò, che il comando del concilio non fu istituzione, ma determinazione del precetto divino di confessarsi annualmente. *V.* Comunione, Penitenza, e Confessore.

§ II. *Necessità ed utilità della Confessione.*

La confessione di tutti i peccati mortali è necessaria di precetto divino, a tutti quelli che abbiano peccato mortalmente dopo il battesimo. Questo è un articolo di fede definito dal concilio di Trento nella sessione 14, col canone 6. La confessione annuale è di precetto ecclesiastico, che obbliga tutti i fedeli giunti all'età della discrezione, secondo il XXI canone del mentovato concilio Lateranense, rinnovato nel concilio Tridentino in questi termini: » Che ogni fedele » dell'uno e l'altro sesso, giunto » all'età di discrezione, confessi » da solo fedelmente tutti i suoi » peccati al suo proprio prete, al» meno una volta all'anno, e pren» da cura di adempiere a tutto » suo potere la penitenza che gli » viene ingiunta, e che rice» va con riverenza, almeno alla » festa di Pasqua, il sagramento » dell'Eucaristia, quando non fos» se che, giusta il parere del suo » proprio prete, per qualche cau» sa ragionevole, giudicasse dove» re astenersene per qualche tem» po, altrimenti gli è proibita l'en» trata nella chiesa durante la sua » vita, e dopo la sua morte reste» rà privo della sepoltura cristia» na ".

Sono pure obbligate a confessarsi per precetto divino, come dice il Collet, *Moral.* t. X, p. 704, tutte quelle persone che prevedessero di essere tra poco in un pericolo probabile di morte, come le donne in procinto di parto, i soldati in procinto di combattere, quelli che intraprendessero un viaggio pericoloso per mare, o per terra. Ogni fedele è obbligato dal precetto ecclesiastico a confessarsi una volta all'anno; e sebbene la Chiesa non abbia espressamente determinato il tempo della confessione annuale, il costume generale è di farla nella quindicina di Pasqua. Non si soddisfa al precetto della confessione annua con un sacrilegio. *V.* s. Alfonso de Liguori, *Theol. mor.* lib. 6, n. 667. In Francia nel pontificato di Gregorio XI, e, secondo altri, soltanto per editto del 1397 fu accordata ai condannati a morte la facoltà di confessarsi, giacchè sino a quell'epoca, malgrado le zelanti rappresentanze del clero, la giustizia secolare pretendeva di punire i colpevoli nella loro anima, come nel loro corpo. *V.* l'articolo Comunione. Il Barante, nella sua *Storia dei duchi di Borgogna*, racconta, che il signore di Craon, il quale per più anni aveva potuto temere il patibolo, si sentì mosso da compassione pegl'infelici condannati a morte: egli adunque sollecitò il re ed il suo consiglio, e al-

le sue si unirono le istanze dei principi del sangue, e previa consulta del parlamento, si accordò finalmente la confessione sagramentale a tutti quelli, che si condurrebbono al supplizio.

Il Chardon, *Storia de' Sagramenti* tom. II, p. 69 e seg., parlando delle confessioni quotidiane, osserva che pure anticamente persone divote si confessavano ogni giorno, oltre ogni settimana; ciò era ordinario fra i monaci, come lo prova il p. Mabillon nella sua *Praef.* sopra gli atti de' santi del terzo secolo dell' Ordine benedettino, mediante gli statuti di molti Ordini regolari. Questa divozione si estendeva anche ai secolari, molti de' quali purificavano ogni giorno colla confessione le loro coscienze. Giona, vescovo d'Orleans, lo afferma, e Beda il consiglia. Ma osserva il p. Mabillon, che per queste giornaliere confessioni non si devono sempre intendere le sagramentali, ma piuttosto quelle, che scambievolmente facevano i fedeli tra di di loro per ispirito di umiltà; in questo senso egli spiega gli statuti de' Certosini.

All'articolo *Abbadessa* (*Vedi*) si disse che anticamente esse ascoltavano i peccati delle loro monache, non per sagramentale confessione, ma per un atto pubblico di umiliazione, somigliante alla denuncia della colpa, ciocchè è in uso presso alcuni Ordini religiosi. Ma il Papa Innocenzo III informato dell'arroganza di qualche abbadessa, ingiunse ad alcuni vescovi di reprimere l' abuso della confessione, che loro facevano le monache, dicendo: *Sebbene la b. Vergine Maria sia stata superiore a tutti gli apostoli in merito e dignità, con tuttociò ai soli apostoli il Signore confidò le chiavi de' cieli.* Sembra, che altre volte in casi urgenti tutti gli uomini, ed anche le donne si confessassero a vicenda gli uni gli altri; e lo storico Joinville, nella *Vita di s. Luigi IX re di Francia,* dice che quel re confessò il contestabile di Cipro Guido d'Ebelin, e gli diede l'assoluzione. Osserva qui però il citato Chardon a p. 77, che ciò accadde perchè, posta in fuga l'armata cristiana dai Saraceni, e avvicinandosi il nemico, ciascuno si confessò al sacerdote che potè trovare. Nella Cronaca di Ferdinando re di Castiglia si legge, che i soldati spagnuoli essendo in punto di venire alle mani co' mori, alcuni si confessarono ai sacerdoti che poterono avere, ed altri ai loro compagni. Luigi, conte di Liegi vicino a morte, fece venire una vergine cattolica, e le confessò tutti i suoi peccati, con molte lagrime, non perchè da lei potesse sperare il perdono, ma per obbligarla con ciò a pregare per lui. Questa usanza era ben diversa dallo spirito de' flagellanti eretici, che sprezzando l'autorità sacerdotale, si confessavano a' laici, e ne ricevevano l' assoluzione. Anticamente invalse l'opinione per la grande idea, cui giustamente si aveva della necessità della confessione, che molti antichi dottori scolastici insegnarono comunemente, in difetto di ecclesiastici poter uno andare dai laici, e confessarsi, essendo in pericolo di morte. Il p. Bernardo da Venezia, annotatore del Chardon, fa osservare, non avere però il laico potestà d' assolvere, come disse il maestro delle sentenze, ma sperare che Dio usi misericordia in virtù della confessione fatta.

Si legge nella vita di Urbano VIII, e nell'anno 1637, che passato alla Cina un certo sacerdote, col zelo di propagare la fede cattolica, questi di là rappresentò alla santa Sede una nuova questione, che il Papa fece dai teologi disputare, cioè se in caso di necessità potessero i laici sentire le confessioni sagramentali; poichè avendo risposta esser lecito tal uso, facile strada si aprirebbe alle confessioni delle femmine, che in quell'impero si guardano con rigorosa gelosia. Ma non durarono troppo fatica i teologi romani per dimostrare, contro i luoghi del diritto canonico, addotti in favore della confessione lecita in simil caso, che il potere e la facoltà di ritenere, e di rimettere i peccati, fu da Gesù Cristo concessa soltanto ai sacerdoti. Tutto narra ampiamente Marco Battaglini nei suoi *annali del sacerdozio ed imperio*, all'anno 1637, n. 70 e seg. *V.* Giovanni Morino, *Commentar Histor. de administ. Sac. Poenitentiae*, lib. 8, cap. 24. Quindi aggiunge in proposito il Sarnelli, t. VII. p. 22: » E però » benchè chi confessato sia al laico nell'articolo della necessità abbia ottenuto il perdono da Dio, » imperocchè ha adempiuto, come ha potuto, il concepito proponimento di confessarsi, secondo il comandamento di Dio; non » è perciò ancora riconciliato colla » Chiesa finchè possa essere ammesso ai sagramenti della Chiesa, se prima non è assoluto » dal sacerdote; conforme quegli » che è battezzato *baptismo flaminis*, non si ammette all'Eucaristia. » E perciò bisogna, che di nuovo si confessi al sacerdote, quando ne avrà il comodo; e precisamente perchè, come è detto, il » sagramento della penitenza non » fu perfetto: onde bisogna che lo » perfezioni, il perchè dallo stesso ricevimento del sagramento » conseguisce effetto più pieno, sì » anche perchè viene ad adempiere il precetto di ricevere il » sagramento della penitenza. Fin » qui s. Tommaso ". Tuttavolta la confessione ai laici è una cosa affatto abbandonata dalla Chiesa perchè, fra le altre ragioni, fu in moltissimi casi pericolosa la confessione fatta ad un laico, benchè in caso di urgente necessità.

In quanto all'utilità della confessione, essa pei grandi vantaggi che contiene è utilissima perchè serve a placare la collera di Dio, ed a soddisfare alla sua giustizia, a rimettere i peccati, a rendere all'anima la sua primiera bellezza, ed il suo antico vigore. Consola i penitenti, li illumina, li sostiene, li anima a correggersi dalle loro cattive abitudini, ed a praticare la virtù. Così esprimonsi i santi padri, il concilio di Trento, e il *Catechismo Romano*, part. 2, *de confess.* § 49.

§ III. *Materia, ministro e soggetto della confessione.*

La materia necessaria della confessione, cioè le cose che sono necessarie a confessarsi, sono tutti i peccati mortali commessi dopo il battesimo, poichè nella nuova legge la confessione è stata stabilita dalla divina autorità per la remissione dei peccati, e l' assoluzione del prete suppone necessariamente la confessione di essi. La materia poi sufficiente della confessione, vale

a dire le cose delle quali possiamo confessarci ed avere l'assoluzione, sono anche i peccati veniali.

Il ministro della confessione sagramentale, come si è detto, è il solo sacerdote approvato dal superiore legittimo. Allorchè poi si legge di certe confessioni fatte ai laici, esse erano in uso nel caso di necessità, in cui non si potesse avere prete; ma tutti i teologi, e i moralisti asseriscono non doversi credere perciò, che fossero confessioni sagramentali, sibbene piuttosto una pratica di umiltà per parte di coloro che si confessavano, per cui si potevano conciliare l'immensa misericordia di Dio come colle altre buone opere, e per parte di coloro i quali ricevevano la confessione, non era che un soccorso di suffragi e di preghiere fatte da essi al Signore per quelli, che si umiliavano dinanzi a loro. Il Chardon citato, capit. X, p. 74, nel dire che nei primi secoli la confessione pubblica, o segreta si faceva al vescovo, o al sacerdote, e qualche volta a tutti insieme, e qualche altra al solo vescovo, o al solo prete Cardinale, o al penitenziere dal vescovo deputato, aggiunge che in caso di necessità anche i diaconi qualche volta fecero simile funzione di consenso de'vescovi, come si legge nell'*epist.* 13 di s. Cipriano, edit. Pamel. *Oxon.* 18. Il concilio di Elvira stabilì la cosa medesima nel canone 32, ma con queste parole: se alcuno cade » in peccato degno di morte eter- » na, vogliamo ch'egli faccia la » penitenza, come gli sarà prescrit- » to dal vescovo, a cui deve pre- » sentarsi. Ma in caso di pressante » malattia, bisogna che il sacerdo- » te gli dia la comunione, e il » diacono se il sacerdote glielo or- » dinerà". Si servì il concilio come s. Cipriano della parola comunione in vece di confessione, giacchè i diaconi, e molto meno i chierici, e i laici non davano la sagramentale assoluzione coll'imposizione che facevano colle mani, ma la loro era un'esterna cerimonia, che dichiarava avere i penitenti eseguita la penitenza. Forse aderirono a questa idea i padri del primo concilio di Toledo, rimandando i diaconi caduti in certi falli al posto di suddiaconi, e privandoli della potestà d'imporre le mani sui penitenti, come facevano sui catecumeni, mentre si recitavano sopra loro le consuete orazioni. I casi di necessità d'imporsi dai diaconi la penitenza a chi si confessava, accadevano quando i sacerdoti erano in iscarso numero.

In progresso l'ambizione de'diaconi provocò lo zelo de'vescovi a reprimerli, e Odone di Parigi nelle sue costituzioni dice: » proibiamo » rigorosamente, che i diaconi a- » scoltino in verun modo le confes- » sioni, se non in urgentissima ne- » cessità, perchè non hanno le chia- » vi, e non possono assolvere". Il concilio di Vorcester pure vietò loro questa funzione, come un' usurpazione dei diritti del sacerdozio: il che fece altresì Gualtieri vescovo di Dunelma proibendo loro di ascoltare le confessioni, ed imporre la penitenza, se non in caso di malattia gravissima nel penitente, o di assenza del sacerdote. Il sinodo di Poitiers del 1280, volendo, com'ei dichiara, sradicare interamente l'abuso dalla ignoranza introdotto, ingiunse ai diaconi, che si astenessero dall' ascoltare le confessioni, e dal dare l'assoluzione

nel foro penitenziale. Da questi, ed altri monumenti si vede, che i diaconi nella chiesa occidentale, poichè delle orientali nulla si trova, udirono le confessioni sino al termine del secolo XIII in caso di somma necessità, ed anche fuori per grandissimo abuso, il perchè da un gran numero di vescovi, e sinodi si fecero molti decreti per arrestarne il corso. Nè soltanto ai diaconi, ma eziandio ai chierici inferiori in caso di necessità si faceva la confessione almeno de' peccati occulti. Lanfranco, arcivescovo di Cantorbery, in una sua piccola opera sopra la confessione distinse i peccati in due classi, de'quali alcuni chiama segreti ed altri pubblici, ed insegnò che gl'inferiori chierici potevano ascoltare la confessione dei primi, ed assolvere, riservando i secondi ai sacerdoti, s'intende nel caso di necessità: l'opinione dell' arcivesovo è riputata erronea.

Il ministro della confessione annuale, senza naturalmente escludere nè il Papa, nè il vescovo, è il solo curato, giacchè del solo curato devesi intendere la parola di *proprio prete*, di cui parla il canone *omnis utriusque sexus* del concilio Lateranense succitato. In questo medesimo senso e modo l'intesero Martino IV, nella bolla *Ad uberes* data l'anno 1281; Benedetto XI, nella costituzione *Inter cunctos*; Sisto IV, nell'extrav. *Vices illius;* il dottor s. Tommaso, in *Supplement.* 3, part. q. 8, art. 5, non che altri dottori, e molti concili, come quelli di Beziers del 1246, d'Arles del 1275. ec. Il concilio poi di Parigi del 1212, nel canone 12 decretò che nessun prete potesse confessare nella parrocchia senza licenza del suo curato, o del suo superiore. Il curato è qui nominato il proprio sacerdote, siccome altrove Bonifacio IV nel concilio, che celebrò l' anno 610, col cap. *Sunt nonnulli* 25. q. 1. raffrenò coloro, i quali sostenevano non avere i monaci potestà di amministrare nè il battesimo nè la penitenza, quindi Giovanni IV del 640 dichiarò, che i monaci potevano essere parrochi. Nel 1096 Urbano II confermò il decreto di Bonifacio IV, aggiungendo che riputava i monaci degnissimi dell'esercizio d'ambo i ministeri. Non essendo poi permesso agli altri religiosi l' amministrare il sagramento della penitenza, Gregorio IX nel 1227 lo concedette ai domenicani, come si ha da Van-Espen, *Jur. eccl. univ.* part. 2. tit. 6. capo VI, par. 10. Clemente VIII dipoi, moderando la costituzione di Gregorio XIV, a' 3 febbraio 1602, colla bolla *Alias*, *Bull. Rom.* t. V, par. II, p. 491, permise a sacerdoti cappuccini di amministrare il sagramento della penitenza. Il concilio poi di Trento dichiarò e regolò questo interessante punto, ses. 23. cap. 15, *De reform.*: » Quantunque i sacerdoti ricevano » nella loro ordinazione il potere » di assolvere dai peccati, contuttociò il santo concilio stabilisce » che nessun sacerdote, anche regolare, possa udire le confessioni de' secolari, nemmeno dei » sacerdoti, nè riputarsi capace di » poterlo fare, se non ha o un » benefizio parrocchiale, oppure » non è giudicato capace da' vescovi, che se ne saranno renduti » certi per via dell' esame, se lo » troveranno necessario, ovvero altrimenti, e s' egli non ha la loro approvazione, che sempre

» si deve dare gratuitamente ".

Il soggetto poi della confessione, cioè la persona, che può e deve confessarsi, è ogni cristiano giunto all'età della discrezione, che sia capace di peccato, e che pecchi di fatto. Dal che ne segue che una persona impeccabile non sarebbe capace di confessione, e che le confessioni, le quali si facevano altre volte prima del battesimo, non erano sagramentali, poichè il battesimo è la porta, e il primo de'sagramenti, e non se ne può ricevere alcuno prima d'esso. Pompeo Sarnelli, *Lett. eccl.* t. II, p. 70, lettera XXXII, *Che sorta di confessione fosse quella, che facevano gli adulti innanzi al battesimo*, dice essere stato antico uso, che i catecumeni confessassero tutti i proprii peccati, secondo le loro specie distinte al confessore, non perchè assoluti fossero da' medesimi peccati, non essendo capaci di assoluzione sagramentale, nemmeno perchè fosse loro imposta la soddisfazione, il che sarebbe stato fare ingiuria al sagramento del battesimo, anzi, come dice s. Tommaso, alla stessa passione e morte di Gesù Cristo, quasi ch'essa non fosse sufficiente alla piena soddisfazione de'peccati di quelli che si battezzano; ma per la ragione addotta dal medesimo s. Tommaso p. 3, qu. 68, art. 6: *Si qui tamen baptizandi, ex devotione sua, peccata confiteri vellent, esset eorum confessio audienda, non ad hoc, quod eis satisfactio imponeretur; sed ad hoc, quod contra peccata consueta eis spiritualis informatio vitae traderetur.* Da ciò è chiaro, che anticamente si confessavano i catecumeni al sacerdote, non perchè fossero assoluti; non perchè venisse loro imposta penitenza; ma perchè, come si è detto con s. Tommaso, sapendosi la loro vita passata, potessero stabilire come si dovevano regolare per l'avvenire, detestando, come dice s. Gregorio Nazianzeno, *orat.* 40 *in Sanctum Baptisma*, i peccati passati, proponendo di non ricadervi in avvenire, anzi per ammonirli, che se avessero offeso il prossimo lo soddisfacessero, con riparare alle ingiurie ad esso fatte, e sebbene non è più in uso, che i catecumeni si confessino nella detta maniera, prima però del loro battesimo si fanno ad essi analoghe avvertenze, e basta che si confessino interiormente con Dio, dolendosi dei peccati commessi.

Il penitente deve confessarsi a viva voce ad un prete presente, non per iscritto, nè a segni, a meno che non fosse mutolo, nè per interprete, eccettuati gli stranieri, nel caso che non potessero altrimenti confessarsi nè per lettere ad un confessore assente. La confessione è nulla se si fa per lettera al confessore assente, s. Alfonso de Liguori, *Theolog. Mor.* lib. 6, n. 493. I muti pertanto, e gli stranieri che ignorano la lingua del paese in cui si trovano, possono confessarsi a segni, o per interprete, da un prete presente. Non deve però tacersi, che non mancano molti esempi di confessioni e di assoluzioni fatte, e date per lettere ad assenti, come si vede nel *Chardon* t, II, p. 94, e seg. e dalla lettera di Roberto vescovo di Mans, scritta nell' 872 ai vescovi radunati vicino ad Angers nella corte di Carlo *il Calvo*, in cui confessa i suoi peccati almeno in generale, e ne domanda l'assoluzione a quei vescovi, i quali gli rispondono con una lettera intitolata *Epistola absolutionis*; da parecchie let-

tere del Pontefice s. Gregorio VII, e da una tra le altre a Remedio di Lincoln, nella quale gl' invia l'assoluzione con queste espressioni: » Abbiamo creduto dovervi mandare l'assoluzione de' vostri peccati per l'autorità de' ss. Apostoli Pietro, e Paolo, di cui teniamo il luogo, purchè però applicandovi alle opere buone, e piangendo i vostri errori, rendiate il vostro corpo degno di diventare il tempio di Dio ". Ma queste confessioni, e queste assoluzioni, secondo l'opinione dei teologi, non erano sagramentali, ma solo di cerimonia, e deprecatorie. Perciò l'assoluzione, o non cadeva sui peccati, ma solamente sulle pene canoniche ad essi inflitte, per cui i teologi dicono essere stata propriamente un' indulgenza; ovvero era una remissione delle pene temporali dovute a' peccati. Su questo va consultato il Chardon *Storia dei sagramenti*, tomo II, lib. II, cap. 36, *Della virtù ed effetti dell' assoluzione* ec., cap. 38; *Dell' assoluzione de' penitenti infermi* ec. cap. 39, *Che anticamente si dava l'assoluzione anche a quelli, i quali per la infermità avevano perduto l'uso de' sensi, o erano divenuti frenetici* ec. cap. 40; *che anticamente non si comunicava co' penitenti morti senza l' assoluzione, specialmente nella Chiesa Romana; che in seguito si mitigò codesto rigore* ec.; *Della condannazione, e dell' assoluzione de' morti* ec.; *Di alcune assoluzioni straordinarie, e raramente usate,* delle quali riporteremo il seguente cenno.

Le assoluzioni straordinarie, usate di rado nella Chiesa, sono quelle impartite a molti lontani collettivamente, e che non erano precedute dalla confessione. Tale fu quella data da s. Gregorio VII a quanti si fossero uniti al partito di Rodolfo da lui dichiarato re d' Alemagna, in luogo di Enrico IV. Il Papa indirizzò le sue parole ai ss. apostoli Pietro, e Paolo, in questo modo: » Acciocchè Rodolfo governi il regno dell' Alemagna, e lo » difenda, essendo egli stato dagli alemanni eletto, io concedo » per parte nostra a tutti quelli » che a lui aderiranno, l'assoluzione da tutti i loro peccati, e in » voi confidando do loro la benedizione per questa, e per l'altra » vita ". Lo stesso Pontefice, scrivendo a' frati del monistero di Marsiglia, per consolarli dell'assenza del loro abbate, ch' egli tratteneva in Roma, disse loro, lib. 6, ep. 15; » Coll' autorità del b. Piero principe degli apostoli, che a noi, » benchè indegni, fu confidata, vi » promettiamo il perdono di tutti » i vostri peccati, e vi diamo l'assoluzione colla benedizione ". Non fu s. Gregorio VII il solo, che desse simili assoluzioni; anche Pietro il venerabile abbate di Cluny ne diede una simile a' suoi monaci stando lontano da loro, con questi termini: » Frattanto io faccio lontano ciocchè non posso fare presente, e secondo il dovere della » mia carica vi assolvo da tutti i » peccati a nome di Dio onnipotente creatore del tutto, e di nostro Signore Gesù Cristo.... in » quanto io posso.... confidandomi nell' abbondanza delle grazie » di lui, che disse a' suoi discepoli: » Tutto ciò che legherete sulla terra, ec." Non pare, che simili assoluzioni si riferissero alla scomunica di cui non v' era apparenza in tali persone assolte; neppure alla

indulgenza, non indicandolo i termini, come non può dirsi, che contenga una semplice benedizione, o voti in favore di quelli, a cui furono date. Finalmente osserva il p. Bernardo da Venezia, traduttore e annotatore del Chardon, che parlando delle assoluzioni collettivamente date a molti insieme, e senza precedente confessione, giusta l'opinione dei teologi, furono confortatorie, e cerimoniali, o poco diverse dalla formola generale, che precede anche a' nostri dì l'assoluzione sagramentale, oppure da quelle generali assoluzioni, che sogliono dare i superiori regolari nelle visite de' monisteri loro soggetti.

Supponendo poi, che quelle confessioni, e quelle assoluzioni fossero sagramentali, o comunque sia, l'uso fu abolito espressamente da Clemente VIII colla costituzione 282, *Sanctissimus* de' 20 luglio 1602, Bull. Rom. tomo V, par. II, p. 460. Dichiarò egli, che a nessuno era lecito di confessarsi sagramentalmente per lettere, o per internunzio al confessore assente, nè da questo ottenere l'assoluzione. Sebbene il concilio di Trento aveva definito, che quelli, i quali dopo il battesimo avessero peccato, dovevano presentarsi al tribunale della penitenza, per esserne assoluti per sentenza del competente ministro, tuttavia alcuni scolastici, fertili in sottigliezze, avevano inventato un metodo, che non poteva essere più comodo ai penitenti, o piuttosto ai peccatori poco disposti alla penitenza, insegnando che si poteva, anche in assenza, fare la confessione, e ricevere l'assoluzione per lettera, o per mezzo di un terzo. Ognuno vede, non esservi cosa più comoda, che confidare l'istoria de' propri peccati ad una carta, la quale non ne fa arrossire, o confessarli, come i sagramentari, al Padre eterno. Così, conchiudono i teologi, si torrebbe alla confessione ciò che ha di più penoso, nel fare cioè a viva voce l'intero racconto de' propri mancamenti, e si torrebbe ancora ciò ch'essa ha di più salutare, essendo la medesima una gran parte della penitenza pel passato, ed uno dei preservativi più efficaci per la ricaduta. Per questi motivi adunque fu Clemente VIII costretto a condannare la nuova opinione come falsa, erronea, scandalosa, e temeraria, vietando di sostenerla in pubblico o in privato, anche come semplicemente probabile, sotto pena di scomunica *ipso facto*, riservata al Papa.

§ IV. *Proprietà, condizioni, e segreto della Confessione.*

La confessione deve essere umile, sincera, ed intera, dovendosi confessare i peccati tali quali sono senza accrescerli, o diminuirli; in termini chiari, e senza racconti superflui, ed estranei all'argomento. La confessione dev'essere umile nella positura del penitente, e ne' suoi modi d'accusarsi, con vera contrizione de' suoi peccati. I teologi poi distinguono, rispetto alla confessione due maniere d'integrità, la materiale, e la formale: la prima comprende l'accusa di tutti i peccati senza eccettuarne pur uno per qualunque ragione si fosse; la seconda comprende l'accusa di tutti i peccati mortali, di cui ci sovveniamo dopo un diligente esame, con tutte quelle spie-

gazioni, che ne danno i medesimi teologi.

In quanto al segreto della confessione è di diritto naturale, divino ed ecclesiastico. È di diritto naturale, perchè è fondato sulla giustizia, che obbliga a custodire un segreto, il quale viene confidato con tal condizione, e sulla carità, la quale proibisce di fare agli altri quello che non vorremmo a noi fatto. È di diritto divino egualmente che il sagramento della penitenza, dappoichè Gesù Cristo nello stabilirlo, stabilì pure la legge del segreto, senza il quale nulla sarebbe stata l'istituzione del sagramento, niuno certamente volendosi esporre a rischi certi, come quelli della pubblica infamia, e della morte stessa, nel caso della rivelazione de' propri enormi delitti. È poi di diritto ecclesiastico, dopo che il concilio generale lateranense IV condannò i confessori, i quali violano il segreto, ad una penitenza perpetua in qualche monistero. La legge ecclesiastica, che prescrive al confessore il silenzio assoluto è antichissima, giacchè sino dal quarto secolo furono soppressi i penitenzieri, come dicemmo di sopra parlando di Nettario, perchè un delitto accusato a quello di Costantinopoli era divenuto pubblico, ed avea prodotto dello scandalo; laonde il concilio lateranense tornò a comandare il segreto senza veruna eccezione. Questa legge è sì stretta, e così estesa, che un confessore può dire col s. Agostino: » quello, che so per mez-
» zo della confessione, meno il so
» di quanto ignoro del tutto ". S. Giovanni Climaco osserva, che Dio veglia specialmente nella sua Chiesa a questo riguardo, e nell'*epist. ad Pastor*, c. 13, dice:
» Non s'è mai udito, che i pecca-
» ti, i quali si sono confessati nel
» tribunale della penitenza sieno
» stati divulgati. Dio ciò non per-
» mette affinchè i peccatori non sie-
» no distolti dalla confessione, e in
» conseguenza non sieno privi del-
» la sola speranza di salute, che ad
» essi rimane ".

Oltre ai vantaggi, che procaccia la legge del segreto rispetto alla confessione, ella è anche sommamente utile allo stato, col porre il sacerdote in caso di arrestare il corso dei più gravi delitti e disordini, collo ispirare ai peccatori sentimenti di un sincero pentimento, distogliendo, od obbligando il penitente negandogli l'assoluzione, a prevenirne l'esecuzione. Questa riflessione la conobbe assai bene Enrico IV re di Francia, quando il p. Colon suo confessore gli portò queste, ed altre ragioni. È noto che nell'anno 1383 s. Giovanni Nepomuceno volle soffrire crudeli tormenti, e la morte, anzichè manifestare all'imperatore Wenceslao la confessione dell'imperatrice Giovanna di Baviera sua moglie. Il segreto della confessione è adunque assolutamente necessario, ed obbliga i confessori, e i penitenti. Obbliga pur questi, perchè la giustizia e la carità li costringono a tacere quello che non potessero rivelare senza mancar di rispetto al sagramento, o senza fare un torto ingiusto al confessore, siccome fanno coloro che pubblicano e pongono in burla le domande savie e prudenti, le quali sono state loro fatte dallo stesso confessore, e i pii avvisi, e le salutari penitenze ad essi imposte.

Un penitente deve denunciare

al vescovo un confessore pericoloso, che lo avesse sollecitato al delitto, o voluto indurre nell' errore. Questa regola è fondata nei pontificii decreti massime di Pio IV, Gregorio XV, Benedetto XIV, ec. E primieramente Gregorio XV confermò la costituzione dell' immediato predecessore Paolo V, il quale nel 1608 l' avea mandata all' inquisitore generale di Portogallo, ed ordinò ai 30 agosto 1622 colla costituzione 34, *Bull. Rom.* tom. III del Cherubini, al tribunale dell' inquisizione, che severamente castigasse qualunque sacerdote, il quale col pretesto della confessione vera, o finta sollecitasse i penitenti ad atti disonesti, prima o dopo la confessione, oppure nel luogo ove sogliono sentirsi le confessioni, sebbene queste non si effettuassero. Dipoi il zelante Benedetto XIV volendo togliere gli abusi introdotti nel tribunale della penitenza, colla bolla *Sacramentum poenitentiae*, data ai 17 giugno 1741, che si legge nel *Bull. Bened. XIV*, tom. I, p. 50, rinnovò le pene contro i sollecitanti imposte da Gregorio XV colla menzionata costituzione, e dalla congregazione del s. Offizio a' 11 febbraio 1611, e da altra congregazione tenuta alla presenza di Alessandro VII a' 24 settembre 1665. Vietò pertanto Benedetto XIV nuovamente a tutti i sacerdoti di udire la confessione de' loro complici in peccato disonesto (a' quali impose il precetto di denunziarne il sollecitante) fuorchè in caso di estrema necessità, cioè in articolo di morte, quando non siavi altro sacerdote, che possa esercitare l' uffizio di confessore. In questo caso dichiarò poscia il Pontefice agli 8 febbraio 1745, colla costituzione *Apostolici*, loc. cit. p. 489, che potrà udire la confessione del complice suddetto un semplice sacerdote non approvato, anche in presenza dell' approvato sollecitante, purchè non vi sia pericolo di scandalo, o d' infamia, che con mezzi opportuni dovrebbe sfuggire il sacerdote complice. L' assoluzione di questo tuttavia sarebbe valida nel punto di morte, ma egli resterebbe soggetto alle censure nella medesima bolla fulminate, cioè di scomunica riserbata alla santa Sede. Indi con decreto della congregazione generale del s. Offizio, ai 5 agosto dell' anno stesso 1745, dichiarò ancora le pene contro i sollecitanti, e contro quelli, che si abusano del sagrifizio della messa per fare sortilegi, o indovini per caso.

Introdotto poi l'abuso in Portogallo, che alcuni confessori esigevano dai penitenti il nome de' complici, che poscia correggevano con mal consigliato zelo, onde nasceva un naturale abborrimento al sagramento della penitenza, il Cardinale inquisitore di quel regno, e il Cardinal patriarca di Lisbona si opposero sollecitamente a sì dannevole opinione, che procurarono per altro di sostenere alcuni dottori con iscritti perversi. Quindi, ai 7 luglio 1745, Benedetto XIV, colla bolla *Suprema*, *Bull. Magn.* tom. XVI, p. 305, la condannò come scandalosa, alla fama del prossimo ingiuriosa, e tendente alla violazione del sigillo sagramentale. Indi, a' 2 giugno dell'anno seguente 1746, coll' autorità della bolla *Ubi primum*, loc. cit. tom. XVII, p. 29, impose la pena di scomunica riserbata al sommo Pontefice,

a quelli che prendessero in altro senso la sopraddetta condanna, confermando tutte con nuova bolla, *Ad eruditendam*, de' 28 settembre 1746, loc. cit. pag. 87, alla quale dipoi a' 10 dicembre 1749, aggiunse la bolla, *Apostolici ministerii*, loc. cit. tom. XVIII, p. 50, in cui ordinò, che i penitenti interrogati dai confessori del nome dei loro complici, sieno obbligati a denunziarli all'Ordinario, il quale dovrebbe prendere i provvedimenti opportuni contro de' medesimi confessori denunziati; anzi vi è l'obbligo di denunziarli anche al santo Offizio, se dalle circostanze si conosca, che tali confessori mostrino adesione alla massima falsa, che sia lecito il domandare il nome del complice. Sono però esonerati dalla denunzia quei penitenti, che sono colpevoli della mancanza. È però da notarsi attentamente, che l'obbligo di denunziare il confessore interrogante nel nome e persona del complice, secondo la costituzione benedettina, riguarda il solo caso in cui consti al penitente dell'adesione alla falsa massima per parte del confessore anzidetto, ovvero una tale adesione si possa dal penitente con fondamento arguire dal modo di procedere del confessore.

§ V. *Confessioni generali, e confessioni pubbliche.*

Fra tutte le eccellenti pratiche, consuetudini, e ordinamenti della Chiesa, poche ve ne sono, la cui origine non rimonti alla veneranda antichità, o almeno da essa non derivino. Una di queste è la confessione generale di tutti i peccati commessi dall'uso di ragione, la quale ordinariamente si fa da quelli, che di proposito vogliono correggersi, cambiar tenore di vita, ovvero da quelli, che per maggior sicurezza, o pel timore di non avere avuto nell'accostarsi ai sagramenti le condizioni richieste per farlo con frutto, e da veri cristiani, prendono la generosa risoluzione di sottoporre di nuovo al tribunale della penitenza tutti i peccati della vita trascorsa. Dicono i teologi e i moralisti, che è necessario il fare una confessione generale di tutti i peccati mortali, tutte le volte che le confessioni precedenti fossero state nulle, o sacrileghe, e ne riportano i motivi, e le circostanze. Fuori però di alcuni casi, che rendono le confessioni generali o necessarie od utili, non è a proposito il permetterle ai penitenti, particolarmente agli scrupolosi, i quali non vi trovano la pace, di cui vanno in traccia con inquietudine, ed i quali quando ne abbiano fatta una, già ne vogliono incominciare un'altra, a pregiudizio della tranquillità della loro anima, e di quella del confessore.

Il primo caso d'una confessione generale, che rinvenne il lodato benedettino p. Chardon, *Storia dei Sagramenti* t. II. p. 92. e seg., è quello della femmina, di cui parlano Socrate e Sozomeno, la quale confessò al sacerdote penitenziere tutti i peccati che aveva commesso dopo il battesimo, sebbene evvi molta probabilità che non fosse generale, ma la prima confessione ch' essa facesse dopo il battesimo. Certo è, che s. Arido confessò alla presenza del b. vescovo Nicezio tutti i peccati commessi dalla sua

prima giovinezza, ed altre volte accusati nel tribunale della penitenza, come narra s. Gregorio di Tours. S. Eligio per mezzo d'una confessione generale cominciò a darsi alla vita penitente, da lui poscia santamente condotta, locchè avvenne al principio del settimo secolo. Non solo ciò praticavasi di tempo in tempo dalle persone pie, che si sentivano eccitate a farla da spirito di penitenza, ma talvolta i più saggi prelati consigliavano, ed ordinavano la confessione generale; così fece l'arcivescovo Incmaro col giovine Pipino re d'Aquitania, il quale aveva menato una vita piena di disordini. S. Anselmo consigliò la stessa cosa a suo fratello, che preparavasi a fare il viaggio di Terra santa. Racconta s. Pier Damiani, che dinanzi l'altare di s. Pietro in Roma, e sotto la confessione di esso, ricevette la confessione generale dell'imperatrice Agnese, che la fece con profluvio di lagrime incominciando da quanto le era accaduto dall'età di cinque anni sino a quell'ora. Sino dal principio dell'Ordine cisterciense, i novizi subito dopo la loro conversione dovevano confessare all'abbate tutti i peccati della vita trascorsa. Il p. Martene narra, che s. Federico vescovo di Liegi avanti d'intraprendere il viaggio di Gerusalemme, fece a Berengario abbate di s. Lorenzo la confessione generale. Queste ed altre sono le prime confessioni gènerali di cui si abbia memoria.

Per ciò che riguarda la confessione pubblica, oltre a quanto abbiamo detto più sopra, si rileva da s. Cipriano, che nei primi secoli non solamente si faceva la confessione pubblica de'peccati occulti, ma eziandio la si faceva alla presenza de' sacerdoti, i quali col vescovo formavano il senato ecclesiastico: laonde la penitenza imponevasi alla presenza de'sacerdoti, che insieme col vescovo erano giudici dei peccati pubblici, notori ed occulti, loro confessati spontaneamente, o discoperti. Abbiamo da Eusebio, *Histor. eccles.* lib. 5, cap. ultimo, che Natalio confessore pentito del peccato commesso, si prostrò ai piedi del Papa Zeffirino, eletto l'anno 203 dal clero, e dal popolo, per ottenerne il perdono: si rivolse Natalio anche al popolo affinchè lo aiutasse appresso Dio colle sue orazioni, e gli servisse d'intercessore appresso il Papa, e i sacerdoti. Di questa medesima disciplina si fa parola di frequente negli scritti di s. Cipriano, perchè una quantità di fedeli caduti nelle persecuzioni, e bramosi di riconciliarsi senza passare per le prove della penitenza canonica, ottenevano lettere dai martiri, che chiedevano grazia ai vescovi per loro. Da tali passi, e da altri si rileva, che ne'primi secoli della Chiesa, si faceva la confessione pubblica de' peccati alla presenza del vescovo, del clero, ed anche del popolo, il quale condolevasi co'penitenti, e univa le sue orazioni alle loro per ottenere da Dio, e dai suoi ministri la grazia della riconciliazione.

Nei primi secoli non era cosa rara accusarsi pubblicamente dei peccati segreti, o questa confessione si facesse di proprio moto del peccatore, il quale per questa via studiavasi di placar la divina giustizia, oppure per consiglio del sacerdote, a cui si aveva segretamente accusato, e il quale alcune volte per l'altrui edificazione, o per

altri motivi obbligava il penitente a rivelare in pubblico ciocchè avea all' orecchie di lui confidato. Tuttavolta la Chiesa prendeva le più prudenti precauzioni, acciocchè questa confessione non pregiudicasse a coloro, che la facevano. Lo che era tanto più necessario, perchè senza tali precauzioni i penitenti si sarebbono esposti al rigore delle leggi civili, che condannavano a morte i rei di alcuni delitti soggetti alla pubblica penitenza. Questa precauzione divenne ancor più necessaria sotto gl'imperatori cristiani, i quali avevano decretata pena di morte contro molti delitti, che sotto i principi pagani non si consideravano capitali. Quindi non si obbligavano a cagion di esempio gli omicidi, e gli assassini ad accusarsi in pubblico, come nè anche le femmine adultere, o gli uomini che avessero commesso adulterio con donna nobile, e molto superiore alla loro condizione, per non esporsi al rigore delle leggi, e ad altri inconvenienti, che sarebbono venuti dietro a tal pubblica confessione. V'ha motivo di credere, che per riparare ai disordini di certe confessioni pubbliche, non si facevano che quelle consigliate dai sacerdoti a cui si era fatta la confessione segreta; lo che sembra insinuare Origene, *Hom.* 2. in *Psal.* 37, secondo lo spirito, e la consuetudine della Chiesa del tempo suo, ciocchè durò sino al settimo secolo.

Tuttavolta nel quinto secolo il Pontefice s. Leone I scrisse una lettera ai vescovi della Campania per moderare lo zelo di quelli che costringevano i penitenti ad accusarsi in pubblico delle loro colpe segrete, *Epist.* 336: » Io comando » che in ogni maniera si reprima » la presunzione di alcuni, i quali » contro la regola apostolica, e » contro ogni legge esigono da' fe- » deli, che scrivano nei libelli, e » palesino pubblicamente ogni spe- » cie di peccati, poichè basta sco- » prire al solo sacerdote in con- » fessione segreta i peccati, di cui » uno si conosce colpevole. Con- » ciossiachè, quantunque paja lode- » vole l'ardore della fede in colo- » ro, che per amor di Dio voglio- » no soffrire la pubblica confusio- » ne: tuttavia i peccati di tutti » non sono tali, che quelli i quali » domandano la penitenza non ab- » biano a temere nel pubblicarli. » Si lasci dunque codesta mala » consuetudine, per non allontana- » re molti da' rimedi della peni- » tenza, o a cagione della vereconn- » dia, o per tema di non far sa- » pere i fatti propri a'loro nemici, » ed esporsi così al rigore delle » leggi ". Questa lettera di s. Leone I mostra primieramente, che la Chiesa non usò mai costringere i peccatori ad accusarsi pubblicamente di que'peccati, che potevano esporli o alle severità delle leggi, o ad altri inconvenienti considerabili, perchè li avrebbe altrimenti distornati dal chiedere la penitenza. In progresso di tempo intiepidito il cristiano fervore, e divenendo più sensibili gl'inconvenienti delle confessioni pubbliche, se ne abolì la consuetudine insensibilmente, e se nei secoli posteriori se ne trovano alcuni esempi, questi sono rarissimi, nè si può dire, che il costume più sussistesse, come si vedrà dai seguenti esempi.

Potamio, vescovo di Braga, nel concilio di Toledo del 556, confessò a' vescovi ivi radunati un gra-

vissimo delitto occulto, per cui fu deposto dal vescovato. S. Teodardo, vescovo di Narbona, trovandosi nel monistero di s. Martino di Chartres moribondo, alla presenza dell'abbate e di tutti i sacerdoti, che avea seco, fece la confessione di tutti i suoi peccati, dimostrando col pianto il suo dolore. S. Annone, arcivescovo di Colonia, egualmente prima di morire alla presenza dell'abbate Ersone, dei padri, e dei fratelli di altri monisteri, confessò pubblicamente quanto avea fatto in tutto il corso della vita, dichiarandosi reo e peccatore. S. Getalo eremita si recò nel 1070 in Roma, e fece la confessione innanzi al Papa, ed ai Cardinali. Il re d'Inghilterra Guglielmo *il Conquistatore*, in punto di morte fece altrettanto ad alta voce, presenti molti sacerdoti, e grandi del regno, dalla gioventù sino alla vecchiaia, pregandoli ottenergli da Dio la remissione de' peccati. Lo stesso, senza nulla dissimulare, fece al punto estremo nel 1158 Ugo, vescovo di Cantorbery, avanti tutti i religiosi, priori, ed abbati di Normandia; ed i prelati gl'imposero la penitenza. Il p. Martene, *De ant. Eccles. rit.* t. II, c. 6, riporta ancora altri posteriori esempi di confessioni fatte a sacerdoti insieme, che tutti davano l'assoluzione al penitente. Finalmente ne abbiamo un esempio nel secolo XVI; cioè allorquando nel 1515, celebrando in Bologna la messa Leone X, alla presenza de' Cardinali, e di Francesco I re di Francia, in uno alla sua corte, non potendo per la folla ammettere tutti alla comunione, un ufficiale francese ad alta voce disse: » Poichè santo Padre non » mi posso comunicare dalle vostre » mani, nè confessarmi all' orecchio » di vostra Santità, dirò il mio » peccato in pubblico; che ho com» battuto con tutta la mia forza » contro il defonto Papa Giulio II. Allora il re colla sua vivacità, e naturale franchezza, che in tutto il tempo della messa era stato colle mani giunte innanzi al suo volto, con voce alta soggiunse: » Vera» mente santo Padre, io sono nel» lo stesso caso; ma quel Ponte» fice era il più formidabile dei » nostri nemici, e sarebbe meglio » ch' egli fosse stato alla testa del» l' armata, che sulla cattedra di » s. Pietro ". La maggior parte dei signori della sua corte confessarono pubblicamente la stessa colpa, per cui Leone X sul momento diede a tutti l'assoluzione dalle censure, in cui potevano essere incorsi. Per altro è troppo noto quanto Giulio II dopo la sua morte fosse commendato altamente nel concilio generale lateranense V, e difeso dalle accuse, siccome doppiamente glorioso, pel sacerdozio santamente esercitato, e pel principato valorosamente sostenuto.

Sì per le confessioni generali, che per le confessioni ordinarie, è necessario l'esame, o discussione della coscienza, affine di conoscere i peccati, detestarli, ed accusarli, e riceverne dal confessore la sagramentale assoluzione. L'assoluzione è un atto pel quale un sacerdote approvato qual giudice, e qual ministro di Gesù Cristo, in suo nome, e col potere, ch'egli ha da lui ricevuto, rimette i peccati al penitente, il quale presentasi colle debite disposizioni. Dappoichè il senso delle parole, *ego te absolvo*, non è già: *io vi dichiaro che i vostri peccati vi sono rimessi;* ma bensì: *io qual*

ministro di Gesù Cristo vi rimetto i vostri peccati; io vi amministro il sagramento della penitenza, colla grazia remissiva de' peccati. Così decise il concilio di Trento, sess. 14, c. 6, can. 9. Per conseguire l'assoluzione e il perdono de' peccati, è necessaria la contrizione, cioè il dolore, e la detestazione dei peccati commessi, con un fermo proposito di non più commetterne. Finalmente è obbligo di fare la penitenza imposta dal confessore in proporzione delle colpe commesse. *V.* Pompeo Sarnelli, *Lett. eccles.* tom. VII, Lettera X *Della confessione pubblica;* Dionigi di Sainte Marthe, *Trattato della confessione contro gli errori dei calvinisti,* Parigi 1685; Lorenzo Cozza, *Dubia selecta circa sollicitationem*, Romae 1709; Domenico Soto, *Trattato del segreto* ec. Dovai 1623; Girolamo Onofrio, *Trattato del suggello della confessione,* Milano 1611; Giovanni Maldero, *Trattato del suggello della confessione;* Lenglet Dufresnoy, *Trattato storico, e dogmatico del segreto inviolabile della confessione*, Parigi 1725; *Trattato della Confessione generale del ven. servo di Dio il b. Leonardo da Porto Maurizio*, 1830.

CONFESSORE (*Confessarius*). Sacerdote secolare o regolare, che ha facoltà di ascoltare la confessione dei peccati, e di assolverli col sagramento della penitenza; ministero delicato, pericoloso, terribile, e di gran responsabilità, per cui i vescovi con prudenti precauzioni lo conferiscono dopo un rigoroso esame, a quelli forniti delle necessarie qualità. Benedetto XIII nel 1725 ordinò ai confessori, che nel confessare in chiesa, o in sagrestia, i confessori secolari usino la cotta, e la stola, e i regolari la sola stola, sotto pena di sospensione di confessare sì ai primi, che ai secondi.

Ai confessori sono assolutamente due cose necessarie per la validità della confessione, la potestà d'ordine, inseparabile dal carattere sacerdotale, che si dà a tutti i preti nella loro ordinazione, e la potestà di giurisdizione: l'ordinazione dà ai sacerdoti la potestà interna, e soprannaturale, che è richiesta per parte del ministro per rimettere i peccati; la giurisdizione dà quello che è richiesto dalla parte dei fedeli, cioè l'autorità di giudicarli, quando si accusano dei loro peccati. Tutti i sacerdoti nella loro ordinazione ricevono la potestà di assolvere i peccati, non ricevono però i soggetti su cui possano esercitare quella potestà; e questi soggetti non sono loro dati che per mezzo della giurisdizione, che è ordinaria, o delegata, e che si concede dal vescovo, o da qualche altra persona privilegiata. La necessità di questa duplice potestà, per la validità della confessione, è fondata sul diritto divino, dichiarato nel XXI canone del concilio generale lateranense, celebrato da Innocenzo III; sul cap. 7, sess. 14 del concilio di Trento; sul decreto di Eugenio IV; sull'autorità de' principali teologi; sulla natura della assoluzione, la quale essendo un atto giudiziario o di giustizia, suppone necessariamente nel confessore che è giudice, la giurisdizione sopra i soggetti, dappoichè è evidente, che non potrebbe portare giudizio, pronunciar sentenze obbligatorie, se non avesse soggetti sui quali abbia autorità, o che sieno obbligati ad

ubbidirgli. Da tali principii ne segue:

» 1. Chiunque non sia sacerdote, » o che essendolo non abbia la » giurisdizione ordinaria o delegata dal superiore legittimo, » non può confessare validamente.

» 2. I confessori che abbiano la » giurisdizione ordinaria o delegata, non ne possono usare » validamente che sui loro soggetti; il Papa sopra tutti i » fedeli della Chiesa universale; » il vescovo sopra i suoi diocesani; il curato sopra i suoi » parrocchiani; i superiori regolari sopra i loro religiosi; » i cappellani degli eserciti sui » soldati dei reggimenti di cui » sono cappellani.

» 3. I curati non possono essere » chiamati dai loro confratelli » per confessare nelle loro parrocchie, salvo che non fossero » approvati per tutta la diocesi, secondo il diritto comune. » Lo possono tuttavia in virtù » della consuetudine, e del consentimento tacito dei vescovi, » che sono sempre padroni di » revocare questo medesimo consentimento.

» 4. I vicari di un annesso non » possono, sulla requisizione del » curato, ascoltare validamente » le confessioni dei parrocchiani » del luogo principale, senza una » permissione particolare del vescovo, perchè la loro giurisdizione è limitata a' loro annessi.

» 5. I regolari non possono confessare i secolari senza essere approvati dai vescovi, nè estendere le loro approvazioni da » una diocesi ad un'altra, come » se, essendo approvati in sua » diocesi, fossero presunti di esserlo in tutte le altre. Non » basta, che domandino l'approvazione, bisogna che la ottengano, senza eccettuare nè i professori di teologia, nè persino » i generali d' Ordini religiosi.

» 6. Ogni confessore approvato può » confessare le persone delle altre diocesi, che vengano a presentarglisi in buona fede, e » non per frode, onde evitare i » confessori delle loro diocesi: » laonde i pellegrini, i viaggiatori possono confessarsi dove » si trovano, giacchè sono soggetti agli Ordinari de' luoghi » ne' quali s' incontrano senza » dolo per ricevere i sagramenti.

» 7. Ogni confessore approvato può » assolvere gli stranieri, anche » dai casi riservati nella diocesi » di essi, ma non da quelli che » fossero riservati nella diocesi » del confessore.

» 8. I confessori che non sono curati, non possono confessare i » loro penitenti nelle diocesi in » cui non sieno approvati.

» 9. Un confessore approvato per » un monistero di fanciulle, non » è presunto approvato per un » altro. Un confessore straordinario che si desse loro per » una volta, non può parimenti confessarle una seconda volta, senza una nuova delegazione.

» 10. Un confessore che abbia avuto i casi riservati per un tempo limitato, può, dopo finito » questo tempo, terminare le confessioni dei casi riservati che » avesse cominciate, mentre durava quel tempo. Quello che

» avesse avuto una delegazione » generale in una diocesi per » assolvere dai casi riservati, » commutare i voti, dispensare » dagl' impedimenti del matri- » monio ec., non perde la sua » potestà alla morte del prelato » che lo avesse delegato, ma la » conserva fino alla revocazione » del suo successore. Non acca- » de il medesimo per una de- » legazione particolare per l'as- » soluzione di alcune persone in » particolare, o per qualche al- » tra funzione della giurisdizio- » ne spirituale; queste delega- » zioni finiscono colla morte del » vescovo allorchè non sieno » ancora cominciate, da che non » sono tante grazie accordate » al delegato, quanto commissio- » ni, delle quali gli si dà l'ese- » cuzione: *nudum ministerium* ".

I concilii emanarono santissime providenze sui confessori, e le principali sono le seguenti, che riguardano le loro qualità, e doveri. Un sacerdote essendo in peccato mortale non perde per questo il potere di rimettere i peccati, perchè la virtù dello Spirito Santo, che lo ha renduto ministro di Gesù Cristo coll'ordinazione, non cessa di produrre il suo effetto. *Concilio di Trento sess.* 14 *de Poenit.* Il sacerdote che avrà rivelata la confessione sarà messo in prigione perpetua, e non vivrà che di pane ed acqua. *Concilio di Pannafiel, anno* 1302, *can.* 5. Lo stesso decreto emanò il *concilio provinciale di Magonza del* 1549. I sacerdoti non ascoltino le donne nel *Confessionale* (*Vedi*), senza necessità, prima del levare del sole; ma nella chiesa in vista di tutti, e tra il confessore e il penitente siavi una gelosia di legno che li divida, e non vadano a confessar nelle case senza precisa necessità, tanto gli uomini quanto le donne. *Concilio di Milano del* 1565, pag. 2, tit. 6. Se un penitente ricusa di deporre i sentimenti d'odio e d'inimicizia, o di restituire per quanto potrà la roba altrui; se non è pronto a rinunziare allo stato di peccato mortale, e a schivare le occasioni, che potrebbero farlo ricadere nei falli, de' quali si accusa, il confessore non deve assolverlo; ma deve a questo proposito consultar la dottrina ch'è ricevuta nella Chiesa, e tenere una condotta, che sia a quella conforme. *Regole di s. Carlo sopra l'amministrazione de' sagramenti.* Nessun prete confesserà nella parrocchia senza licenza del curato, e del suo superiore. Il curato è qui nominato il proprio sacerdote, siccome altrove. *Concilio di Parigi del* 1212, can. 12.

I vescovi sono esortati ad usare buon discernimento nell'approvazione de' confessori, e a non conceder loro senza gravi ragioni di assolvere dai casi riservati. *Concilio di Soisson,* del 1456, *Regola VII.* Il sacerdote deve usare gran discrezione amministrando la penitenza; informarsi studiosamente delle circostanze del peccato, e delle qualità del peccatore, per conoscere qual consiglio Dio gli deve dare, e qual rimedio applicare al suo male. Guardisi con tutta diligenza di non iscuoprire il peccatore per alcun segno, nè in qualsivoglia maniera; e se ha bisogno di consiglio, lo domandi con circospezione senza esprimere la persona; imperciocchè quegli che avrà rivelata la confessione sagramentale sarà non sola-

mente deposto, ma chiuso strettamente in un monistero per far penitenza. *V. IV conc. gen. di Laterano anno* 1215, c. 21. Il confessore dev'essere di virtù irreprensibile, dotto, e di un segreto inviolabile; deve avere della dolcezza per trarre a sè i peccatori; essere di maniere consolanti, ma intrepido nel riprendere, prudente per applicare i rimedi a tenore de' mali, rassicurare le coscienze timorose, distinguer lebbra da lebbra, applicare i rimedi secondo le qualità del morbo. *Concilio di Colonia anno* 1536 *tit. de Sacram.* Il sacerdote, che ascolta le confessioni, dev'essere integro e discreto, altrimenti s'egli è avido di lucro, se induce a far delle anime ree, se vuole investigare curiosamente ciò che non gli appartiene, se è indulgente cogl'indocili, se non sa sviluppare una coscienza intrigata; s'è dato all'ubbriachezza, e alla collera; se è leggero, e incapace di custodire il segreto, si può ben dire, ch'egli è più atto a far perire il gregge, che ad impinguarlo a buoni pascoli. *Ibidem* c. 33. Noi raccomandiamo ai sacerdoti nelle parrocchie, che ascoltano le confessioni, di farlo con molta attenzione, e cautela, vale a dire d'informarsi con esattezza dei peccati del penitente, e delle circostanze che gli hanno accompagnati, in guisa che porganò a' semplici maniera di confessarsi, e discuoprire la loro coscienza, senza insegnar loro nè direttamente, nè indirettamente il male, che non sanno. *Sinodo di Chartres, anno* 1526. I confessori devono avere il cuore tenero e compassionevole, ad esempio di s. Ambrogio, del quale leggiamo, che qualunque volta un peccatore presentavasi a lui per chiedergli la grazia della penitenza, versava egli stesso tante lagrime, che ne spremeva dagli occhi del suo penitente. *Sinodo di Troja, anno* 1459. Queste ed altre sono le qualità e i doveri, che i venerabili concili esigono dai confessori. Il santo Cardinal Borromeo arcivescovo di Milano, nel primo concilio cui tenne in quella metropoli, fece decreti, i quali racchiudono le qualità dei confessori nella scienza, nella pietà, nello zelo, nella carità, nella prudenza, e nella pazienza coi penitenti.

Molte egualmente, ed utilissime sono le provvidenze prese dai sommi Pontefici sui confessori, come si tratta ai diversi articoli, massime a *Confessione sagramentale, Parrochi, Monaci*, ec. (*Vedi*), e noi ci limiteremo qui a riportarne alcune. Urbano VIII ordinò, che tutti i sacerdoti approvati ad udire le confessioni, avessero presso di sè, e leggessero con diligenza la bolla in *Coena Domini*. Nel pontificato d'Innocenzo XII si eccitò in Portogallo una contesa tra l'arcivescovo di Braga, e il vescovo di Leiria da una parte, e dall'altra alcuni regolari, i quali pretendevano di non potere essere proibiti dal confessare, essendo stati approvati a questo ministero dai vescovi antecessori. Il Papa perciò, a' 6 settembre 1698, colla costituzione *Emanavit*, che si legge nel *Bull. Rom.* tomo IX, p. 488, approvò il decreto della sagra congregazione dei vescovi e regolari, in cui si comandava l'osservanza in quel regno della costituzione di Clemente X de' 21 giugno 1670 contro quelli, che confessavano senza licenza degli Ordinari attuali, non ostante la bolla della crociata, la quale in

questa materia non aveva introdotto diritto alcuno di nuovo. Oltre a questo, essendosi lagnati i vescovi dello stesso reame, che molti pretendevano in vigore de' privilegi della medesima crociata, di potersi confessare con ogni confessore approvato da qualunque vescovo, benchè questo non fosse l'Ordinario del luogo ove tal confessione si facesse, per la qual sentenza il commissario della *Bolla della Crociata* (*Vedi*) aveva pubblicato un libro voluminoso, lo stesso Innocenzo XII colla costituzione *Cum sicut*, loc. cit. p. 537, data a' 19 aprile 1700, dichiarò che la bolla della crociata non concedeva ai confessori la facoltà di poter confessare senza l'approvazione del vescovo di quel luogo, in cui sono i penitenti; e condannando il libro del commissario d. Lorenzo Perez di Carvaglio, condannò pure Innocenzo XII, con iscomunica riservata al Papa, la dottrina contraria a questa dichiarazione. Questa bolla fu dopo alcun tempo ricevuta, e pubblicata dalle parti, laonde cessò affatto la contesa; *Memoires de Trevoux*, fevrier 1702, pag. 202.

Avendo dunque Innocenzo XII dichiarato, che il confessore eletto dal penitente per l'indulto della bolla di crociata, dovea essere approvato dall'Ordinario del luogo, in cui si fa la confessione, Benedetto XIV con la bolla *Apostolica*, *Bull. Bened. XIV*, tom. I, p. 358, pubblicata agli 11 agosto 1744, confermò il decretato da Innocenzo XII, e dichiarò che le bolle d'Innocenzo XIII de' 13 maggio 1722, e di Benedetto XIII de' 23 settembre 1724 sulla stessa materia, fra le altre cose decisero, che i regolari sono affatto esclusi dal godimento dell'indulto di esse per ciò che riguarda l'elezione del confessore relativamente al privilegio, che la stessa bolla della crociata concede, riguardo all'elezione del confessore. Lo stesso Benedetto XIV a' 5 agosto 1748 emanò la bolla *Pastoralis*, *Bull. Bened. XIV*, tom. II, p. 471, colla quale prescrisse diversi regolamenti sopra la nomina de' confessori straordinari per le monache. *V.* l'Alexandris, *De Confessario Monialium*, Romae 1763; Terzago, *Istruzione pei Confessori*, Venezia 1823. Sarnelli, nel tom. VIII, p. 81, lett. XXXV, tratta del confessore da eleggersi da taluno per facoltà del Papa, che anticamente non riceveva l'approvazione dell'Ordinario, ciò che poi venne rivocato dal concilio di Trento. D. Giovanni Soglia, ora Cardinale di s. Chiesa, nel 1828 pubblicò in Roma colle stampe del Bourliè, *Della penitenza*, etc., ed *Avvertimenti ai confessori*.

Non solo i vescovi sono ordinari amministratori del sagramento della penitenza, ma anco talvolta gli stessi sommi Pontefici hanno voluto esercitare il ministero di confessare, siccome si rileverà dai seguenti esempi. Clemente VIII, eletto nel 1592, più volte si vide nel confessionale ad ascoltare le confessioni di quelli, che gli si presentavano, massime nell'anno santo 1600 nel confessare i pellegrini. Clemente IX, creato Pontefice nel 1667, con singolar pietà amministrò il sagramento della penitenza, in un confessionale della basilica vaticana, che subito dopo la coronazione si destinò. Clemente XI, che regnò dal 1700 al 1721, malgrado i suoi frequenti incomodi, sì nella basilica di s. Pietro in Vaticano, che

negli ospedali che di frequente visitava, spesse volte sentiva le confessioni particolarmente nella settimana santa, e per quasi tutte le ore pomeridiane. In un mss., che si conserva dai maestri di camera *pro tempore*, al capo XXXII, *Sagramento della penitenza esercitato dall' intenso zelo del Papa Clemente XI*, si legge quanto segue: » Il confessionario del Papa è sempre esposto nelle basiliche.

» Nostro Signore tutti li sabbati » santi al giorno si è degnato u- » sare questa somma carità nella » chiesa di s. Pietro. Deve avvertire » il maestro di camera di fare stabi- » lire sopra di esso il baldacchino » di quel colore, che in quel gior- » no la Chiesa usa nei paramenti. » Deve anche addobbarsi la sedia » per il Papa con damaschi tri- » nati, e con tappeti gli scalini del- » l'una e l'altra banda. Dalla guar- » dia svizzera si fa un gran circo- » lo: dentro di esso restano quelli » della corte del Papa, il Cardi- » nal penitenziere maggiore sulla » banda dritta siede in uno sgabello, » vicino al medesimo il prelato » maestro di camera, e gli altri » penitenzieri. Entrano nello stec- » cato quelle persone, che per or- » dine di monsignore maestro di ca- » mera si fanno ammettere, e de- » ve questo preferire i forestieri, e » quelli che sono raccomandati » dai penitenzieri, nei limiti però » della discretezza, poichè siccome » è necessario che si spediscano » quelli che hanno maggior biso- » gno, così come quelli ricorrono » in questo tribunale non devono » avere l'intero arbitrio, per non » permettere ch'entrino quelli che » a loro piace, sieno o non sieno » ricorsi alla sagra penitenzieria.

» Il numero maggiore non è » stato più di ventitre di quelli » che hanno goduto di questo van- » taggio, tra' quali alcuni religiosi, » e preti. Confessò anche sua Bea- » titudine nella basilica di s. Gio- » vanni in Laterano nell'aprile 1702. » Non si ammettono le donne per » maggiore rispetto, e se mai en- » trassero delle donne nello stecca- » to, con moderazione, e modestia » si suol permettere; ma quando » monsignor maestro di camera » prevede qualche libertà poco » discreta, deve destramente prov- » vedere, come fece il medesimo » prelato per mezzo de'parenti in » s. Giovanni in Laterano con al- » cune donne ".

Il Pontefice Benedetto XIII, eletto nel 1724, essendo stato prima per moltissimi anni arcivescovo di Benevento, continuò nel zelante esercizio delle funzioni episcopali, e di frequente nel suo pontificato si vide esemplarmente esercitare anche l'uffizio di parroco, e confessore nel confessionale. A questo Papa dobbiamo la canonizzazione di s. Giovanni Nepomuceno boemo, protomartire del sigillo della confessione sagramentale, per cui meritò che dopo 342 anni dopo la sua morte e martirio ch'ebbe luogo nel 1383, fosse ritrovata incorrotta, e fresca la sua lingua, che avea negato all'imperatore Venceslao, di rivelare la confessione dell'imperatrice di lui consorte e penitente del santo. *V.* il p. Menochio, tomo II p. 227 delle sue erudite *Stuore*, capo XXXVIII; *De'confessori de'principi*, ove riporta le ragioni, per cui non si deve procurare un tal delicato, e grave uffizio. Il Berlendi, *Dell'oblazioni dell'altare* alle p. 274, 305, e seg.

trattò il punto, che i confessori non possono celebrare le messe imposte da loro ai penitenti, nè darne in penitenza se non a' sacerdoti.

Su questo argomento possono altresì consultarsi, *L'istruzione per i novelli confessori*, opera d'un ecclesiastico, che si esercitò nelle missioni, Lucca 1725; *Avvertimenti utili a tutti i confessori, del ven. servo di Dio b. Leonardo da Porto Maurizio*, Roma 1772; *Instruction de s. Charle aux confesseurs*, a Rome 1828; *Manuel des Confesseurs*, par l'abbé Gaume, chanoine a Nevers, Paris 1830. *L'uomo apostolico istruito nella sua vocazione al confessionario*, opera del p. fr. Gaetano Maria da Bergamo cappuccino, Bassano 1773; Baccari de' signori della Missione, *Pratica del Confessionale*, Firenze 1838, tomi quattro.

CONFESSORE DELLA FEDE (*Confessor*). Cristiano, che professò pubblicamente la fede di G. C., che ha patito per quella, e che era disposto a morire per tal motivo. In questo egli viene distinto da un martire, che ha sofferto la morte per rendere testimonianza della sua fede. Nella storia ecclesiastica sovente sono confusi questi due nomi, ma più ordinariamente si appellano *confessori* quelli, che dopo essere stati tormentati dai tiranni, sopravvissero e morirono in pace; e quei, che senza aver sofferto tormenti vissero santamente, e sono morti in odore di santità. Racconta il Bernini, *Storia delle Eresie* pag. 51, che nella persecuzione di Decio formaronsi ne' cristiani due classi, i quali caddero nella idolatria, come in due classi si distinsero i cristiani costanti nella fede; quei che sopportarono i tormenti si dissero *martiri*, e quelli, che senza di essi erano chiusi nelle carceri, si chiamarono *Confessori*.

Il Macri, nella *Notizia de'vocaboli*, ec., alla voce *Confessor*, dice egualmente, che spesse volte significa martire, ovvero che aveva nei tormenti o in presenza de'giudici confessata la fede, chiamato da Tertulliano *Martyr designatus*. Questi però erano di tre sorta; *Confessor* si nominava colui, che citato in giudizio confessava liberamente la fede; *Professor* era quegli, che non citato, da sè stesso si offeriva al martirio; *Extorris* finalmente si chiamava colui, che spaventato dall'acerbità de' tormenti, per timore di non essere indotto a negare la fede, si eleggeva un volontario esilio, giacchè disse Gesù Cristo agli Apostoli, Matt. c. 10. v. 23: *Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra*. In fatti la Chiesa non approvava lo zelo di quelli che da sè stessi soffrivano il martirio, meno in qualche circostanza in cui erano a ciò mossi dallo Spirito Santo. Clemente Alessandrino dice, che coloro i quali da sè stessi si presentano ai giudici imitano la temerità di quelli, che provocano un animale feroce, ed in tal guisa si costituiscono rei del delitto di chi li condanna a morte. Quindi un concilio di Toledo vietò di accordare gli onori del martirio a quelli, ch'erano andati ad esibirsi da sè stessi.

Il senatore veneto Flaminio Cornaro, nel tomo XIII della nuova *Raccolta Calogieriana* pag. 75, ha pubblicato una dissertazione, *De cultu s. Felicis presbyteri Nolani cum titulo Confessoris apud venetos*, ove dimostra con vari esem-

pi ed autorità, essere stato attribuito il titolo di confessore ad alcuni santi martiri, che patirono nelle persecuzioni. Sullo stesso titolo di *Confessore* hanno specialmente trattato il Muratori nella *Diss. quo tempore vixerit s. Felix Nolanus* nel tom. I. *An.*, il Baronio *in Praef. ad Martyrologium*, p. 42, ed ai 2 di gennaio; *Litt. R* il Ruinart ed il commendatore Vettori, *De VII Dormientibus* p. 24, *et in Dissert. Philologica* p. 66. *V.* Martire.

Oggi però la Chiesa chiama *Confessor* i martiri di volontà, che osservarono, e difesero la legge evangelica vivendo nell'esercizio delle eroiche virtù, e morendo santamente nel bacio del Signore, finchè meritano di essere registrati nel catalogo de'santi. Così chiamansi confessori i santi, che vanno distinti dagli apostoli, dagli evangelisti, dai martiri, dai dottori, dalle vergini ec. *Purpuratus Confessor* fu da s. Ambrogio chiamato il buon ladrone crocefisso con Gesù Cristo. Una santa vergine non martire altre volte venne detta *Confessa*; nel codice di Rodrado con tal titolo abbiamo, *Missae in Natali Virginis confessae.* Nel concilio Toletano IV s. Leucadia venne chiamata *confessor*. Confessore alcune volte significò il salmista, il cantore, o il chierico della prima tonsura, perchè nel linguaggio della Scrittura *confiteri* è cantare le lodi di Dio, e precisamente nel salmo 9: *Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo.* In questo senso si prende nell'orazione del venerdì santo; *Acolythis, exorcistis, lectoribus, ostiariis, confessoribus.* Il medesimo significato trovasi nel concilio Toletano primo al canone 9: *Nulla professa, vel vidua, absente episcopo vel presbytero in domo sua antiphonas cum confessore, vel servo suo faciat.* Finalmente Confessore, *Confessarius*, per distinguerlo da *Confessor*, nome consacrato particolarmente ai santi, chiamasi il prete secolare o regolare, il quale amministra il sagramento della penitenza. Sull'uffizio e messa de'confessori Pontefici, e non Pontefici, si può consultare l'articolo *Comune dei Confessori* nel *Diz. Sacro liturgico* di d. Gio. Diclich, Vol. I, p. 188, ed il p. Gavanto colle addizioni del p. Merati, *Compendio delle cerimonie eccl.* p. 446, *Del Comune de' Confessori.* Osserva il Novaes, nella vita di s. Melchiade, Papa XXXIII, eletto nell'anno 311, essere opinione di non pochi eruditi, che tutti i trentadue Pontefici i quali lo precedettero, abbiano acquistata la gloria di martiri in difesa della fede, per cagione de' travagli, che sostennero per la causa di Dio, tuttochè diversi antichi scrittori diano ad alcuni di essi l'onore soltanto di confessori, perchè veramente non morirono co' tormenti. *V.* il p. Ansaldi: *De martyribus sine sanguine adversus Dodwellum*, Mediolani 1744. Questa dissertazione fu dal medesimo autore fatta ristampare con nuove interessanti aggiunte, e con questo titolo: *Dissertationes duae de Martyribus adversus Dodwellum iterum editae et illustratae*, Venetiis 1756.

CONFESSORE del conclave. Questo si elegge nella sede vacante per voti dai Cardinali nella terza congregazione generale. Il Pontefice Pio IV, nella sua bolla *In eligendis*, che si legge nel *Bull. Rom.* tom. IV, par. II, pag. 145, § 17, prescrisse che per confessore dei Cardinali in conclave si elegges-

se *vir religiosus*, per cui molti pretesero che il confessore dovesse essere un regolare; ma pel conclave, ch'ebbe luogo nella morte di Benedetto XIV, ed elezione di Clemente XIII, fu la questione sciolta, dappoichè restò eletto per confessore d. Adeodato Barcali sacerdote secolare, il quale fu preso per confessore dallo stesso Clemente XIII, laonde per uomo religioso si deve intendere di esemplari costumi, pio, e dotto. Per lo più il confessore del conclave è un regolare, che in conclave veste l'abito del suo Ordine, con l'onorario di scudi trenta mensili, con quei compensi, e privilegi, di cui si tratta all'articolo Conclavisti. Il confessore del conclave del 1829 fu il p. Lorenzo da Camerata cappuccino, e predicatore apostolico, fatto vescovo *in partibus* dal Papa regnante; e il confessore del conclave 1830-1831 fu il p. Luigi Togni, già prefetto generale de' pp. ministri degl'infermi detti Crociferi, ed ora procuratore generale de' medesimi.

CONFESSORE della famiglia pontificia. È sempre un religioso sacerdote dell'Ordine de' servi di Maria, sino dal pontificato di Paolo III, eletto nell'anno 1534. D'allora fino a Clemente XIII, il confessore della famiglia pontificia fu costantemente preso dal medesimo Ordine, mediante pontificio rescritto, che si rinnovava ad ogni nuovo confessore, a scelta del Papa regnante. Quindi Clemente XIII colla costituzione *Gravissimae Apostolici Regiminis*, data a' 19 gennaio 1762, confermò in perpetuo un tal privilegio esclusivo all'Ordine de' serviti, riserbando però a sè e successori la nomina del soggetto, da prendersi tra i più dotti teologi, ed esemplari religiosi dell'Ordine stesso, nominando egli fr. Antonio Maria Borini. Volle inoltre Clemente XIII, che i medesimi confessori serviti della famiglia pontificia, godessero in perpetuo il voto attivo, e passivo ne' capitoli, e congregazioni generali dell'Ordine, quindi a' 14 aprile del medesimo anno concesse al medesimo confessore il posto nella cappella Pontificia, col rispettivo abito del suo Ordine, cioè dopo il predicatore apostolico cappuccino, il quale siede appresso i procuratori generali degli Ordini regolari. *V.* il *Bull. Rom. Continuatio*, tom. II, p. 220, ed il Guerra, *Epitome Const. Attendentes*, tom. IV, p. 155. *V.* Cappelle Pontificie, ove si tratta del posto che il confessore vi ha, e delle candele, ceneri, palme, ed *Agnus Dei* benedetti, che riceve dalle mani del Papa.

Il confessore della famiglia Pontificia deve confessare quegli individui appartenenti ad essa, che bramano accostarsi al tribunale della penitenza; ed allorquando nel palazzo apostolico hanno luogo le comunioni generali, in quelle della famiglia nobile interviene il confessore per chi ne vuol profittare, assumendo la stola violacea sull'abito religioso. Di queste comunioni si parla al vol. IX, pag. 166, e seg. del *Dizionario*. Il confessore ha stabile abitazione nel palazzo apostolico Quirinale, ed è assistito da un laico del proprio Ordine. L'onorario mensile, che il palazzo apostolico somministra al confessore, è di scudi quaranta, e tra le cose, che gli spettano riceve le medaglie di argento, le quali si coniano pel possesso del nuovo Papa, e per la festa dei principi degli apo-

stoli. *V.* Famiglia Pontificia, e Servi di Maria ordine religioso.

Tra i confessori religiosi serviti della famiglia pontificia fiorirono anche degli uomini illustri. Il p. maestro Gio. Battista Calderini morì nel 1574, dopo essere stato confessore in cinque conclavi. Il p. m. Mariano Grana fu confessore di Gregorio XIII, e di Gregorio XIV. Il p. m. Melchiorre Bonucci fu confessore di Urbano VIII. Alcuni sono stati elevati alla dignità episcopale, altri furono membri di diverse congregazioni cardinalizie, ed il presente padre confessore lo è di quella di Propaganda *fide*.

CONFESSORE del Papa. È un sacerdote secolare, o regolare, talvolta monsignor sagrista, e talvolta un Cardinale. Secondo il beneplacito de' Pontefici hanno i loro confessori onorario mensile, ed abitazione nel palazzo apostolico, locchè ordinariamente non ha luogo. Ricevono bensì dal palazzo apostolico la candela benedetta per la festa della Purificazione, e la palma benedetta per la domenica delle palme, e le medaglie d'argento pel possesso del Papa, e nell'annuale festiva ricorrenza dei ss. Pietro e Paolo. Anticamente il confessore del Papa aveva diverse attribuzioni, come quella di destinare i soggetti per recitare in diverse circostanze il discorso nelle *Cappelle Pontificie (Vedi)*. Il Pontefice Giovanni XXII, residente in Avignone, nel 1316 assegnò l'uffizio di confessore del Papa ad un religioso agostiniano, o eremitano di s. Agostino, insieme a quello di bibliotecario, e sagrista; ma Sisto IV nel 1472 divise questi uffizi, come meglio si potrà vedere agli articoli Bibliotecario di s. Chiesa, e Sagrista Pontificio. Il confessore del Papa nei ruoli di Paolo IV del 1555, che sono i più antichi, i quali esistono nell'archivio del palazzo apostolico, veniva registrato dopo i segretari del Pontefice, e fra gli uffiziali *extra ordines*. Il confessore del Papa esercita con lui il sagro suo ministero, come con qualunque fedele, meno però che nella formola dell'assoluzione, omette l'assoluzione dalle censure, non essendo il sommo Pontefice, siccome augusto capo della Chiesa, in veruna maniera soggetto alle medesime. Il Papa si confessa ginocchioni, ed il confessore *de more* deve stare in piedi; per altro riceve anche il permesso di sedere.

Ecco alcuni confessori de' Pontefici. Il francescano Nicolò da Curbio fu confessore d'Innocenzo IV, che nel 1254 spirò nelle sue braccia, e poi scrisse la vita di quel Papa molto importante per la storia ecclesiastica. Bentivenga de Bentivenghi francescano, fu confessore e cappellano di Nicolò III, che nel 1278 lo creò Cardinale, e fece penitenziere maggiore. All'articolo Penitenziere maggiore, si tratta dell'assistenza, ch'esso presta al moribondo Pontefice. S. Vincenzo Ferreri fu confessore dell'antipapa Clemente VII ne' primi due anni del suo pseudo-pontificato, indi lo abbandonò: s. Antonino, arcivescovo di Firenze, esercitò il ministero di confessore con Gregorio XII, e con Eugenio IV, il quale nel 1447 spirò nelle sue braccia. Giovanni Alvarez di Toledo, Cardinale di Paolo III, fu poscia confessore di Paolo IV, eletto nel 1555. Il domenicano Arcangelo Bianchi era confessore di fr. Michele Ghislieri, il quale, divenuto Papa, lo creò Cardi-

nale. Clemente VIII ebbe per confessore Francesco Toledo gesuita, che fece Cardinale, e morì nel 1596, avendogli a tal effetto data abitazione nel palazzo apostolico, e poi prese per confessore il Cardinal Baronio, al quale ogni sera faceva la sua confessione. Essendo moribondo Leone XI, molti gli fecero premura, che creasse Cardinale il degno nipote di lui, e tra questi ci fu il confessore di lui; ma il Papa gli ordinò di partire dalla sua presenza, perchè in quel tremendo punto gli suggeriva più l'amore de' suoi parenti, che quello delle cose eterne, ond'è che prese per confessore il p. Pietro della Madonna della Pegna, carmelitano, predicatore apostolico, nelle mani del quale rese il suo spirito al Creatore. Riginaldo Lucarini di Trevi, vescovo di Città della Pieve, fu confessore di Urbano VIII; il p. Gio. Paolo Oliva, preposito generale della compagnia di Gesù, fu confessore d'Innocenzo X, ed il gesuita Giambattista Cancellotti lo fu di Alessandro VII, il quale lo voleva vedere ogni mattina. Fr. Francesco Maria Casini, predicatore apostolico, fu confessore d'Innocenzo XII, che prima di morire fece con lui la sua confessione generale; Clemente XI creò dipoi Cardinale il Casini, ed egli ebbe per confessore il p. Gregorio Selleri domenicano, maestro del sagro palazzo apostolico, che Benedetto XIV aggregò al sagro Collegio. Clemente XIV elesse per suo confessore, il p. Pietro Sangiorgi conventuale; Pio VII monsignor Menocchio vescovo di Porfirio, sagrista Pontificio; Pio VIII il canonico d. Giuseppe Canali, che il Papa successore promosse al vescovato di Ferentino, e da ultimo a vicegerente. Gregorio XVI ebbe per confessore prima il Cardinal Zurla, e poi il p. abbate Bianchi da lui creato in seguito Cardinale di Santa Chiesa.

Di alcuni altri confessori dei Papi, si parla all'articolo *Confessore della Famiglia Pontificia. Vedi.*

CONFITEOR. Confessione dei peccati, che recitasi al principio della messa, a prima, a compieta ec., nonchè avanti di confessarsi sino alle parole *tibi pater,* dicendosi il resto dopo la confessione. Questo termine in linguaggio della Scrittura significa ordinariamente: *io lodo, io rendo grazie, io rendo gloria,* per cui alcuni chiamano il *Confiteor* anco *preghiera.* Si disse pure l'*Exomologesi,* cioè confessione de' peccati, ed orazione, ed anche *l'apologia del sacerdote,* come può vedersi in Pil. Jac. Hardtmannus, *De confessione peccatorum ante sacram synaxim,* in lib. *De gestis Christianorum sub Apostolis,* p. 424.

Il rito della recita del *Confiteor* nel principio della messa, e in quella parte appunto che dicesi confessione, si crede introdotto dal Pontefice s. Ponziano del 233, intorno a che però va consultato il Bona, *Rer. Liturg.,* l. 2, cap. 2, e il Lambertini, *del sagrifizio della messa,* t. II, p. 219. Il Platina, e Radulfo al capo 23, attribuiscono il *Confiteor* nella messa a s. Damaso I del 367. Altri ne fanno autore s. Celestino I, eletto Papa nell'anno 423, ad imitazione delle chiese orientali, ed ambrosiana, come affermano Amalario, Valfridio, il Micrologo, Bernone, e Onorio Augustodunense, dappoichè prima di tale introduzione la messa incominciava dalla lezione, come se-

guiva nell'Africa a' tempi di s. Agostino, e nelle Gallie a' tempi di s. Gregorio Turonese, *Hist. Franc.* l. 8, c. 7. Ed è perciò che tutte le preci, le quali si dicono dai sacerdoti avanti l' ultimo gradino dell'altare, prima della lezione, sono chiamate *Parascevastica*, o sia preparatorie. Prima si dicevano in sagrestia, o mentre si andava all'altare, nell'atto di pigliare gli ornamenti sacerdotali, alla porta del coro. Vi erano chiese, in cui il sacerdote si volgeva altre volte verso il popolo durante tutto il *Confiteor* della messa.

Il Macri, alla voce *Confiteor*, coll'autorità d'Innocenzo III, dice che nel recitarlo il sacerdote prima di accostarsi all'altare, imitando il penitente *pubblicano*, confessa le sue colpe, percuotendosi il petto, per denotare l' interna contrizione: *Significamus nos cor conterere, ut a Domino dirigatur* (S. August., in psalm. 146), scuotendo in tal modo dal petto le interne colpe, e macchie spirituali, come si espresse, *Max. hom.* 3 *de quadrag.* Nè deve qui tacersi, che solevano gli antichi cristiani percuotersi il petto, quando udivano rammentarsi i peccati sensuali, come si ha dal medesimo s. Agostino, il quale pur ci dice, che i cristiani si battevano il petto anche quando nell'orazione domenicale, pronunziavano le parole *dimitte nobis*, etc., di più quando nel vangelo udivano le parole ingiuriose, dette contro il Redentore *Daemonium habes*, per detestare l'empietà de' giudei, come asserisce Innocenzo III, il quale insegna, che la triplice percussione del petto significa la contrizione del cuore, la confessione della bocca, e la soddisfazione delle opere.

Il *Confiteor* viene detto anche generale, e pubblica confessione. Trattando i liturgici del principio della messa, prescrivono che dopo essersi detto dal ministro: *qui fecit coelum et terram*, il sacerdote inchinandosi profondamente all'altare, colle mani giunte dica il *Confiteor*, e lo proseguisca, battendosi tre volte colla destra il petto al *mea culpa*, e stando inchinato finchè dal ministro, o ministri si sia detto il *Misereatur tui*, etc. Quando s'incomincierà dal ministro, o dai ministri il *Confiteor*, il sacerdote si erigerà: nel fare il sacerdote la confessione nella messa privata dirà: *Vobis Fratres, e Vos Fratres;* non si volterà nè da una parte nè dall' altra, perchè non deve prestare alcun segno di riverenza verso il popolo. Se sia avanti al Papa, o al Cardinal legato della santa Sede, ovvero al patriarca, all'arcivescovo, o al vescovo nelle loro provincie, città e diocesi, in vece di dire *Vobis Fratres*, dirà *Tibi Pater*. Similmente nel fine dove si dice, *Vos Fratres*, dirà *Te Pater*, il che dicendo genufletterà innanzi al Pontefice, e s'inchinerà profondamente agli altri prelati. Quando il ministro, e quelli che assistono, anco se vi fosse il Papa, risponderanno al *Confiteor*, diranno rivolti alquanto al celebrante: *Tibi Pater*, e *Te Pater*, e fatta dai circostanti la confessione, il celebrante, stando in piedi, dirà *Misereatur vestri*, etc.

Nel recitare il *Confiteor*, non si deve aggiungere, secondo il Gavanto, par. II, tit. 8, rub. 7, lit. X, il nome del patrono, o del titolare della Chiesa, nella quale si celebra, essendo questo privilegio concesso da s. Pio V alle chiese di Spagna soltanto. Non si può fare

diversamente senza l'indulto apostolico del Papa, locchè venne confermato con decreto della sagra congregazione de' riti de' 20. marzo 1706, approvato da Clemente XI. Le monache, recitando il *Confiteor*, devono dire *vobis fratres*, e non *vobis sorores*, come stabilì la detta congregazione agli 8 agosto 1629, perchè parlano in nome della Chiesa, siccome il sacerdote dice *Dominus vobiscum*, ancorchè vi sia presente un solo. Altro decreto riportato dal Cardellini a p. 3392, è questo: » Regulares absque speciali privilegio, sed sola communicatione aliarum religionum, non possunt addere nomen sancti fundatoris in litaniis, et *Confiteor*, nec recitare officia, et missas concessas aliis religionibus ".

Il Garampi, parlando del *Confiteor*, o formola di confessione, nelle sue *Memorie ecclesiastiche*, dice che quella delle costituzioni dei canonici della cattedrale di Città di Castello del 1288, incomincia come segue: » Confiteor Deo omnipotenti et Beatae Mariae semper Virgini et omnibus sanctis, et tibi pater, me graviter peccasse per superbiam, in maligna cogitatione, suggestione, delectatione, consensu, verbo et opere, mea culpa etc. " Varie formole della confessione o *Confiteor*, si possono vedere presso il Cardinal Bona *Rerum Liturgic.* lib. 2, cap. 2, num. 5, e presso monsignor Giorgi, *de Litur. Rom. Pontif.* tom. 3, p. 56.

Nella cappella Pontificia quando il Papa assiste alla messa, il celebrante dice con lui il *Confiteor* in piedi, sia Cardinale, patriarca, arcivescovo, o vescovo assistente al soglio; quindi dopo la recita del sermone il diacono ad alta voce canta il *Confiteor* avanti l'ultimo gradino del pontificio trono, e genuflette alle parole *tibi Pater*, e *te Pater*. Quando poi il Papa celebra solennemente la messa, fa la confessione col Cardinal vescovo assistente, e col Cardinal diacono ministrante, il quale nei Pontificali di Pasqua, e di Natale, in cui ha luogo la comunione dei Cardinali diaconi e de' soliti laici nobili, prima di essa si reca al trono papale ove canta il *Confiteor*, chinando il capo nelle due volte, che dice *tibi Pater*, e *te Pater*. Quando poi il Pontefice interviene a qualche cappella in mozzetta, e stola, come per l'esequie che i Cardinali viventi celebrano ai Papi, da cui furono creati, la confessione, o il *Confiteor*, viene recitato dal Cardinale più degno. Finalmente, allorchè il Papa dice messa bassa in alcuna chiesa, rispondono alla confessione genuflessi l'elemosiniere, e il sagrista, vescovi, e i cappellani segreti tutti colla cotta. E quando la dice nella sua cappella segreta risponde quello o quelli, che gliela servono. Dell'origine di recitare il *Confiteor* avanti la *Comunione* (*Vedi*), e di altre analoghe notizie, si tratta a quell'articolo verso la metà del § VII.

CONFRATE, o CONFRATELLO, o Fratello. Nome, che si dà alle persone con cui si forma una società particolare per motivi religiosi, come gl'individui che compongono le arciconfraternite e confraternite; e dicesi anco tra gl'individui di un medesimo corpo, ed ordine. *V.* Confraternita, massime al § III, *Altre notizie sulle confraternite, e sui confrati di esse*. Nel nascere del cristianesimo, i fedeli appellavansi fratelli; ed una associazione

formata per praticare le stesse buone opere di pietà, o di carità, stabilisce tra essi una nuova fraternita. *V.* Frate.

CONFRATERNITA o CONFRATRIA. *Sacrum sodalitium, sacra sodalitas, confraternitas.* Società, e adunanza di persone divote stabilite in alcune chiese, o oratorii per celebrare alcuni esercizi di religione, e di pietà, o per onorare particolarmente un mistero, od un santo, non che per esercitare uffizi caritatevoli. Dice il Macri, *Notizia dei vocab. eccl.*, che la parola confraternita deriva dal greco, e significa congregazione, o compagnia. Le confraternite sono pur chiamate scuole, fratellanze ec. di chierici, e di laici. Il Piazza, *Opere pie di Roma*, p. 500, dice che il nome di confraternita si deduce dal medesimo vocabolo ecclesiastico di compadre, e commadre, e perciò anche confrate, o confratello, quasi uniti molti in vincolo, e unione di fratellanza cristiana, di cui parlò Tertulliano *in Apol.* cap. 39 con queste enfatiche parole: » et fratres vestri sumus jure naturae » matris omnium; et si vos mali » homines quia mali fratres, quanto » dignius fratres, et dicuntur, et habentur, qui unum Patrem Deum » agnoverunt, qui unum spiritum » biberunt sanctitatis, qui de uno » utero ignorantiae ejusdem ad unam lucem expaverunt veritatis. » Sed eo fortasse minus legitimi » existimamur, quia nulla de nostra fraternitate Tragediae exclamat etc. » .....

Parlando il ch. Martinetti nel suo *Codice universale de' doveri*, delle *Confraternite*, le definisce per fratellanze secolari, luoghi ed opere pie di *terza specie*, i confratelli delle quali per l'osservanza dello statuto che tiene le veci di regola, e per una foggia uniforme di abito che usano, imitano in qualche parte le forme istituite dal clero regolare. Diconsi le confraternite di *terza specie*, perchè nella primitiva Chiesa i vescovi coi loro preti, e chierici riunivansi presso le chiese cattedrali, ove » consueverunt seligere clericos ad » sanctiorem vitam adspirantes, eosque assumpserunt, ut secum in » clausura, paupertate, et obedien» tia remanerent, indeque ortum » habuisse canonicorum ordinem in » ecclesiis cathedralibus, et collegia» tis traditur ". *Concil. Toletan.* 4, can. 22, et 6; Augustinus serm. 22, *De com. vita cleri.* Perciò, come osserva il Frances, *De eccl. cath.* cap. 14, pag. 138, il clero secolare ha il primo posto nella chiesa, quindi succedono i monaci e religiosi, per cui una terza specie di pie adunanze può trovarsi nelle confraternite. Difatti, distinguendosi le confraternite le une dalle altre pel colore, e per la forma dell'abito de' confrati, pegli statuti e regole che osservano, per le chiese e i cimiteri che hanno, per le processioni e opere di pietà che eseguiscono, inalberano croci ed insegne particolari. La maggior parte di queste confraternite non ammettono confrati se non dopo averli provati per un qualche tempo sotto la direzione d'un maestro de'novizi, o almeno dopo essere state da questo, o da altri a ciò destinato, prese le necessarie informazioni sul soggetto da ammettersi; ed è perciò che sembrano formare un corpo nella Chiesa, per cui i sommi Pontefici concessero indulgenze, grazie e privilegi. Certo è, che dalle confraternite

si ricavò gran profitto spirituale da ogni classe di persone, particolarmente dai laici, che occupati tutta la settimana nelle secolari occupazioni ed arti, colla coltura delle cose divote, nei dì festivi vi traggono immensi vantaggi spirituali. Alcune di queste confraternite per la loro antichità, lustro e benemerenze furono elevate al grado di *Arciconfraternite* (*Vedi*), così appellate dal greco vocabolo *archos*, che significa capo, principale, primo, superiore, etc, coll'autorizzazione di aggiungere ai loro istituti altre confraternite, le quali dovessero osservare le loro regole, statuti e costituzioni, vestire il loro abito, e godere de'loro privilegi, indulgenze ec. Riconoscono tali confraternite le arciconfraternite come madri, e come loro superiore generali. In Roma le confraternite sono in gran numero come conviene alla capitale del cattolicismo, e la prima ad essere eretta in arciconfraternita, e col potere di aggregarne delle altre, fu la nobile *Arciconfraternita del ss. Salvatore ad Sancta Sanctorum* (*Vedi*).

§ I. *Origine delle confraternite.*

Le confraternite sono antichissime nella Chiesa, nè sono state sconosciute agli ebrei, ai pagani, come rilevasi dalla legge 1. *De collegiis et corporibus illicitis*, e da altri monumenti. Fa menzione delle confraternite Gioseffo ebreo nel lib. 7. *Antiquit.*, e nella sagra Scrittura sono note le congregazioni dei Sadducei, degli Scribi, dei Farisei, degli Esseni, degli Erodiani, dei Samaritani, dei Gorteni, dei Nazareni, che tenevano radunanze. Sulle scuole, o sinaghe degli ebrei va consultato Paolo Medici, *Riti e costumi degli ebrei.* L'origine delle confraternite si fa da molti rimontare agli antichi collegi de'*Sodali*, che dipendevano dai Flamini, dicendoci il citato Frances c. 25: *Nullus enim flamen erat, sine sodalium collegio*; e Cicerone ne parlò nel libro de *Senectute* cap. 13: *sodalitates autem me quaestore constitutae sunt.* Secondo Tito Livio, lib. 1. *Dec.*, se ne fa primo istitutore Numa Pompilio, successore di Romolo, re di Roma *ad sacrificia et libamina Diis administranda*: e si dissero *Sodales*, siccome notò Gottofreddo in *Festo* lettera S, *quia una sedent, vel quia dapibus una vescuntur.* La stessa etimologia approva Plutarco nella vita di Licurgo, cui attribuisce tali istituzioni in Isparta, dicendo: *Et ex ea institutione voluntates uniri, et amicitias vinculo strictiori nodari.* D'indi si fanno derivare i *sodales Augustali, Diali, Quirinali, Antoniani, Elviani, Alessandrini.*

Il Muratori, *Dissertazioni sopra le antichità italiane* tom. III, diss. 75, *Delle pie confraternite dei laici, e della origine di esse*, ec., dice che non vi ha città in Italia, terra, o castello, e persino villa o parrocchia, che non abbia una, o più di simili congregazioni, società, compagnie, scuole ec., tutte istituite pel culto divino, per cantare le lodi di Dio e de' santi, ed esercitarsi in altre opere di pietà, e misericordia; tutte sottoposte a leggi particolari, con singole vesti ed insegne, riunendosi ciascuna alla sua propria chiesa, od oratorio nelle feste, e in diverse circostanze. Quindi narra, che ne' secoli del paganesimo esistevano compagnie somiglianti di persone, che trattavano le co-

se sagre. Roma, e molte altre città istituirono gli Augustali in onore di Augusto, i quali nondimeno si possono collocare tra i sacerdoti. Altre adunanze in Roma appellavansi collegi, ai quali apparteneva la cura de' pubblici giuochi, e sagrifizi, che si celebravano in onore de' falsi dei, o per dare sollazzo al popolo. Aggiunge il medesimo Muratori, che di siffatti collegi non furono prive le città della Grecia, ed erano chiamati, Eterie, e Fraterie. Così in Roma si contavano *Sodales, Flaviales, Hadrianales, Trajanales*, ec., ed inoltre *Collegia Dendrophororum, Fratrum Arvalium, Septemvirorum Epulonum, Capitolinorum*, siccome ancora quelli degli *Artisti*. Senza l'autorità poi del senato, o dell'imperatore, non si potevano istituire queste confraternite; e perchè talvolta senza tale autorizzazione se ne formarono alcune, le quali in seguito produssero molte fazioni, e gravi sconcerti per testimonianza di Asconio Pediano, e di Svetonio nella vita di Augusto, ne furono abolite alcune ancora tra quelle stesse approvate, e di primaria istituzione. Marciano giurisconsulto, nella l. *mandatis off. de collegiis*, attesta la medesima cosa, con aggiungere nondimeno, *Collegia Religionis causa coire non prohiberi*. Osserva però lo stesso Muratori, che le confraternite dei cristiani, lungi dal volersi credere istituite all'esempio di quelle dei pagani, voglionsi ritenere fondate per l'industria di pie persone, bramose di accrescere il culto a Dio, con obbligarsi ad alcuni uffizi e doveri di religione. Altri, parlando delle adunanze antiche de' primitivi cristiani, in cui si adunavano per esercitarsi nel divin culto, e per celebrare le *Agapi* (*Vedi*), cioè piccole, e sobrie cene, le confondono colle confraternite; ma ben si vede che quelle adunanze tali non possono chiamarsi, comechè in seguito possano averne data una qualche origine.

Il Piazza, nel suo erudito Emerologio di Roma tom. I, p. 125, digr. 13, tratta *dell'origine, e del frutto nella Chiesa delle confraternite laicali, osservanti le loro regole, e istituti di cristiana pietà*, oltre quanto diffusamente ancora ne scrisse nel suo *Eusevologio Romano*, tract. 6, c. 1, *de Archiconfrat.* Dice adunque, che le profane società degli antichi romani con riti, e cerimonie superstiziose, con discapito della modestia, come rilevò Prudenzio, furono bandite dallo zelo apostolico de' santi Pontefici col vangelo, e colla disciplina della Chiesa. Così egli crede, che il principio delle confraternite possa anche rimontare ai tempi i più travagliosi della Chiesa, quando nelle più fiere persecuzioni i cristiani rifugiavansi nei cimiteri, e nelle catacombe sì della via Appia, che degli altri luoghi suburbani a Roma, ove celebravano le sagre sinassi, ed esercitavansi in opere di cristiana pietà, venendo furtivamente alimentati dalle stesse matrone romane benchè gentili. Quindi, data la pace alla Chiesa dall'imperatore Costantino nei primordii del quarto secolo, ad onta che i fedeli fossero liberi di adunarsi ovunque per la celebrazione de' santi misteri, tuttavolta proseguirono con gran fervore in divote fratellanze a frequentare i luoghi santificati dalle loro orazioni, dal sangue, dalle ossa, e dai sepolcri de' gloriosi martiri da loro seppelliti. Ivi continuarono a

celebrare le agapi, o convivi di fraterna carità, raccogliendo, e poi distribuendo le limosine, e facendo collette per le fabbriche delle chiese, continuando altresì a seppellire i morti. All' istituzione poi degli Ordini monastici, e religiosi, ne seguirono l'esempio coll' assumere un abito penitente, coll' adottare un regolamento, o statuto in *substantialibus* di alcun Ordine approvato dai Pontefici, e coll' ordinarsi in una società di persone, che vivono nel secolo, e nello stato secolare distinguendosi poscia, come dicemmo, le une dalle altre, per le divise, per le insegne, e per le imprese particolari.

La regolare istituzione per altro delle confraternite, secondo l'annalista Baronio, si deve ripetere sotto l' imperatore Costantino *il grande*, e dopo l'anno 313. Queste chiamaronsi anche *Fraglie* dalle persone adunate per fare qualche opera di pubblica carità. Lo stesso Baronio narra che le persone di novecento cinquanta botteghe di artisti, si formarono in corpo per seppellire i defonti, facendo l' uffizio di vespilloni, e *Beccamorti* (*Vedi*), i quali dal pio imperatore vennero eccitati con concessioni a continuare l' opera, che in progresso fiorì in un modo singolare. Si ha inoltre un modello delle confraternite secondo un marmo esistente nella chiesa de' ss. Cosma e Damiano in Roma, cioè di alcuni sacerdoti dei primi secoli, i quali con vicendevoli obbligazioni erano convenuti di suffragare le loro anime dopo morte, celebrando quaranta messe, ed esercitandosi in alcune opere pie. Abbiamo dalla legge 42, e dalla seguente *de Episcopis* nel codice Teodosiano, che nell'anno 418, in Alessandria, eravi una società di chierici chiamati *Parabolani ad curanda debilium aegra corpora destinati.* Si parla da Giustiniano Augusto, nella *Novella* 43 e 59, *dei Letticarii, e Decani,* istituiti per seppellire i corpi de' fedeli, ma non sembrano confraternite, perchè non consta, se i loro collegi avessero uniformità colle pie compagnie de' nostri tempi. Secondo il Sirmondo, e il Pagi, le confraternite propriamente avrebbono avuta origine nel 658, o nel 660, in cui venne celebrato il concilio di Nantes, Labbé tomo IX, ovvero nell' 800, o nell' 895, al qual anno altri riportano tal concilio, nel canone 15 del quale si parla *de Collectis, vel Confratriis, quos consortia vocant.* Pensa il Du Cange, che la parola *Consortium* significhi *congregationem presbyterorum.* Certo è, che ivi si tratta di una confratellanza di laici, a cui nondimeno si ammettevano ancora i chierici secolari. Inoltre in quel tempo si trovano in altri monumenti nominate le fratellanze, le compagnie, le congregazioni, le società, le scuole, ec., e se ne parla anche nella vita di s. Marziale, scritta da uno de' suoi discepoli, e nei capitoli scritti dall'arcivescovo di Reims Incmaro nell'anno 852, stampati nella raccolta de' concilii del p. Labbé. A questo prelato si attribuisce l'origine, ovvero la regolarità degli statuti delle confraternite, e le norme disciplinari delle medesime. Fra le altre cose egli prescrisse: » Che tutti i » confratelli debbono essere con- » giunti cogli ossequi, colle obla- » zioni, colle luminarie, colle ese- » quie ai defonti, e con altri so- » miglianti uffizi di pietà; offren- » do candele in particolare, e in

» generale, prima, o nella messa; » vietando i pasti, permettendo so- » lo qualche refezione di pane in- » zuppato nel vino, col permesso » però del sacerdote. Chi facesse » pasti, se prete o chierico, fosse » privato del grado, e se laico o » femmina sino alla soddisfazione » d' una penitenza fosse separato. » Le unioni dei confratelli senza » il sacerdote, sono proibite; e le » colazioni si permetteranno dopo » i divini uffizi ". Stimò inoltre il citato Baronio, di aver trovato in Roma nell' anno 894, *Sodalitium plurimorum sacerdotum, inter quos et episcopi nonnulli, ad hoc ut post obitum singuli consodalium sacrificiis juvarentur.* Altro vestigio di confraternite si vorrebbe dedurre dal Mabillon, il quale negli Annali benedettini, dice: *quod forte primum exemplum est ejusmodi sodalitiorum seu confraternitatum, ut vulgato vocabulo utar.* Ma di eguali esempi si parla nel medesimo Mabillon in Francia, riportati all' anno 859, dove tra'vescovi, o preti, o monaci si conveniva di celebrare messe, e di far altre opere pie per suffragio dei defonti. Dal che vedesi, passare grande differenza tra le pie società di allora, e le secolari oggidì esistenti.

Che a' tempi di Carlo Magno, e prima dell'anno 800, si trovassero fra' cristiani d'occidente delle confraternite di persone pie, lo abbiamo da quanto riporta il Muratori citato, dicendoci, che in quell' epoca erano istituite delle compagnie affine di esercitare alcune opere caritatevoli e pietose, cioè offrire al tempio, mantenervi la luminaria, accompagnare alla sepoltura i defonti, dar limosine, e attendere *ceteris pietatis officiis*, per guadagnarsi merito presso Dio, e prestarsi pel proprio prossimo. Tuttavolta si deve confessare che le confraternite suddette non sono come le presenti, non alzando le antiche segno alcuno, come ora si fa con vessillo volgarmente detto *Stendardino* ec. Cominciando il secolo XIII, ed essendo cessate le continue invasioni dei barbari, e le dissenzioni civili, che nell'Italia durarono sino al secolo decimo, nella medesima cominciarono pubbliche processioni di penitenza da una all'altra città in compagnia di uomini a piedi nudi, incedendo due a due preceduti dall' immagine del Crocefisso. Laonde per distinguersi una dall' altra, cominciarono gl' individui, i quali le componevano, a vestire un sacco, ed innalzare un vessillo o gonfalone, e a prendere il nome di *flagellanti*, o *battuti* dalla disciplina, che si facevano cantando lodi a Dio, da cui imploravano la pace, e la remissione dei peccati. Però in Francia se ne rinvengono anteriori vestigi, ed un concilio di Roano del 1189 descrive *Societatem seu Frateriam*, o sia *Fratriam*, istituita non meno dai chierici, che dai laici, e i pp. Martene e Durando nel *Thesaur. nov. anecdot.* pubblicarono uno strumento, con cui Arnaldo vescovo di Narbona conferma che nell' anno 1212 una *Confraternita* s' era istituita in Marsiglia, e ne riferisce gli statuti.

Nel secolo XII, e forse avanti di esso, fiorirono, particolarmente in Venezia, queste pie compagnie appellate *Scuole;* nome, che in Milano e in altre città d' Italia si dà a simili confraternite laicali, perchè quasi divengono scuole della pietà cristiana. È noto, che ne' tempi an-

tichi il nome di *Scuola* significò una congregazione, un corpo di gente, e in Roma v'erano *Scholae Cantorum, Scholae Addestratorum, Mappulariorum, Cubiculariorum*, etc., non che quelle di cui fa menzione Anastasio Bibliotecario nella vita di Leone III, cioè dei franchi, dei sassoni, dei frisoni, ed altre di nazioni oltramontane. Che negli ultimi anni del secolo XI esistesse in Napoli una congregazione in forma di confraternita nella chiesa di s. Restituta, lo abbiamo dal Mazzocchi, *Dissertatio Cathedr. napolitan.* parte II, capo III, pag. 143. Però il nome di scuola alle confraternite invalse specialmente in Venezia, della cui antichità tratta la cronica di Andrea Dandolo, nel t. XII *Rer. Ital.* Da questo insigne scrittore si apprende che nel 1109, e nel dogado di Ordelafo venne trasportato a Venezia il corpo del protomartire s. Stefano, *quod in monasterio s. Georgii devotissime collocarunt: sub cujus vocabulo innumeri cives scholam celeberrimam perfecerunt.* Però Francesco Sansovino, nella descrizione di Venezia, lib. VII, dice che la prima scuola di quella città, fu la *Scuola della carità*, il cui principio, secondo lui, rimonta al 1260; e nell'anno seguente pone la fondazione della *Scuola di s. Giovanni Evangelista.* L'Ughelli, nel tomo V dell' *Italia sacra*, descrive l'antichità *Sacerdotum sanctae veronensis ecclesiae scholae*, aggiungendo trovarsi notizia di essa nel secolo decimo.

Dai *flagellanti*, e dai *battuti*, ossia dalle sagre missioni di piissimi religiosi, sembra derivare l'incontrastabile origine delle attuali confraternite, ch'ebbero luogo sotto Federico II, allorchè i popoli italiani erano divisi dalle fazioni dei guelfi, e dei ghibellini. Tra i religiosi, che predicarono nelle missioni la pace tra i popoli, invitandoli fervorosamente con processioni, penitenze, ed eloquenti prediche, è a nominarsi fr. Giovanni da Vicenza domenicano, che presso l'Adige trattò di una pace generale tra i principi e popoli discordi, mediante una sua predica, ch'ebbe luogo nel 1223. Nell'anno 1260, avvenne altro celebre spettacolo di pubblica penitenza, che però non piacque a Manfredi re di Sicilia, e al Pallavicino signore di Brescia e Cremona, i quali proibirono siffatte penitenze dei flagellanti e battuti. Intanto con questa pia novità presero origine molte delle moderne confraternite, dappoichè riconosciutosi, che la flagellazione, ossia il disciplinarsi era un atto molto salutevole alla penitenza, formarono pie società sotto particolari gonfaloni, con fare processioni, con raunarsi ne' dì festivi alle loro chiese, massime gli artisti, ove imploravano la Divina misericordia col disciplinarsi, e con esercitare altri atti di cristiana divozione; e così in molte città si formarono una o più di tali società, dette comunemente *Compagnie de' battuti.* Il Campi, *Storia di Piacenza*, dice che nel 1240 ebbe principio in quella città la *Confraternita de' battuti* nell'oratorio di s. Savino, i quali andavano vestiti con cappe bianche. *La compagnia della vita* fu istituita in Bologna nel 1260, e così in Mantova *la Compagnia della morte.* In Bergamo *la Compagnia di s. Croce* si crede principiata nel 1253 dal p. Celestino cappuccino, per non dire di altre. Certo è, che nell'anno

1260, per testimonianza del Sigonio, *De Regno Ital.* lib. XIX; degli *Annali Bolognesi*, pubblicati dal Muratori nel tomo XVIII; di fr. Pipino Domenicano, nella cronica pur data alla luce dal Muratori, nel tom. IX *Rer. Italic.*, si formarono in molte città simili confraternite, per lo spirito dominante di pietà e penitenza.

In Roma la più antica confraternita è quella del *Gonfalone* eretta come tale, dappoichè secondo altro sistema anteriore è in antichità quella di s. Spirito in Sassia. Dopo quella del Gonfalone seguì l'istituzione di gran numero di confraternite, di molte delle quali parlammo al citato articolo Arciconfraternita, mentre all' articolo *Marino* (*Vedi*), si dirà se la primazia di tal confraternita si debba alla romana, od alla marinese, avvegnachè vuolsi, che in Marino, e nella chiesa di s. Lucia s. Bonaventura fondasse la prima confraternita. Queste confraternite anticamente, a seconda del colore dell'abito, furono chiamate dei *penitenti bianchi*, dei *penitenti neri*, dei *penitenti bigi*, o di altri colori, che sono i nomi dati in Francia a somiglianti confraternite. In Francia queste sembrano rimontare avanti l'anno 1234, giacchè apprendiamo dal canone settimo del concilio d' Arles di detto anno, che le confraternite devono essere proibite se non sono erette per autorità del vescovo. Secondo il padre Molinet, la più antica confraternita di Francia fu quella de' *penitenti bigi* d' Avignone, instituita nel 1268, indi se ne videro per tutto il regno fondare, principalmente nel secolo XVI, come si può vedere nelle sue *Instit. et exerc. des Confraires des Penitens*, lib. I, cap. 29. Nella stessa città di Avignone vi furono delle confraternite dei bianchi fondate nel 1527; come ne vennero istituite in Tolosa negli anni 1571 e 1577, dei bianchi, dei turchini, e de' neri, ed in Lione dei bianchi nel 1577. Nel Lionese, nella Linguadoca, e nella Provenza di molto si moltiplicarono le confraternite con differenti abiti ed istituti. Se ne videro egualmente in Parigi dei bianchi, turchini, neri, e bigi sotto il regno di Enrico III, che però furono soppresse dopo la morte di questo principe avvenuta nel 1589. Sotto il regno di lui fiorirono in Parigi, ed altrove i *Penitenti turchini*, così detti dal colore dell' abito, le cui confraternite veneravano il dottore s. Girolamo per protettore.

§ II. *Altre notizie sulle Confraternite, e sui confrati di esse.*

Non si possono erigere le confraternite senza il permesso del vescovo diocesano, che deve poi visitarle, e toglierne gli abusi, sebbene fossero istituite presso i regolari privilegiati, come decretò il concilio di Trento nella sessione 22, cap. 8 *De reform.* Così pure dispose s. Carlo Borromeo nel quinto concilio di Milano, p. 3, tit. 18. Le confraternite, ed i loro beni si considerano come cose ecclesiastiche e dedicate al culto, e perciò sono soggette al vescovo, ed ai tribunali ecclesiastici. De Ferrière, alla parola *Confraternita*, dice che quantunque le confraternite non sieno benefizi, i beni di esse sono presunti beni di Chiesa, e per conseguenza non possono essere alienati senza una giusta causa, e sen-

za le formalità richieste nella vendita dei beni di Chiesa. In Francia non si riconoscevano le confraternite quando non erano autorizzate con lettere patenti, registrate nei parlamenti, nella giurisdizione de' quali erano stabilite. Nel t. V, p. 1522 delle *Mem. del clero*, si legge che i giudici secolari non possono pigliar cognizione del servizio divino, nè del fatto delle confraternite, come neppure degli statuti, e regolamenti di esse. Quantunque le confraternite sieno lodevolissime nello spirito, e nelle opere, gli abusi furono spesso condannati dai concili, ed anche dalle leggi civili: tali sono i giuramenti, che altre volte si esigevano, i posti, i conviti, ed i banchetti, che vi si facevano, e che dal concilio di Sens del 1528, e dall' articolo 7 della legge di Roussillon del gennaio 1563, in Francia si proibirono. E perciò il Macri osserva, che il Budeo, *in Pandect. de off. quaest.*, alludendo a questi disordini, dice di tali fratelli, e fratellanze, che *potius epulones, seu coepulones dici possunt, quia plerumque epulandi magis, quam divini cultus gratia conveniunt more gentilium, ideoque lege Franciae omnino improbantur.* Ma tali disordini non furono generali in Italia ed altrove, in cui la maggior parte delle confraternite si mantengono col primitivo spirito, e coi lodevoli scopi, con decoro, e vantaggio delle anime, e del prossimo. Bensì alcune confraternite tuttora conservano l'uso de' conviti e delle agapi in certe ricorrenze, ed in alcuni giorni in cui i confrati si riuniscono, o per un breve pellegrinaggio, come in Roma nella visita delle *sette Chiese* (*Vedi*), ovvero per una qualche festa solenne, e straordinaria; ma cristiana e morigerata n' è la condotta.

Pompeo Sarnelli, *Lett. Eccl.* t. V, pag. 21, nella let. XI, tratta; *Che una confraternita debba avere l' insegna diversa dall' altra.* Per insegne intendonsi anche le mozzette, che sono di colori differenti. La congregazione de' vescovi, e regolari ordinò che le confraternite si distinguessero con qualche segno di colore: *Si duae confraternitates ejusdem loci deferunt eumdem saccum distingui debent aliquo coloris signo*, Novarae 13 maii 1586. Vero è però, che questo segno distintivo si deve portare dalla seconda confraternita, nel secondo luogo fondata, qualora la prima non avesse mutata insegna, dappoichè in tal caso si deve costringere la prima a prendere l' antica insegna. Così la medesima congregazione decise, Savona 6 agosto 1586; la quale mutazione non si deve facilmente concedere, Ancona 20 febbraio 1601. Non è lecito di assumere le insegne aliene, dalle quali si conosce la qualità delle persone, e si ha la distinzione degli onori e delle dignità. Se poi la seconda confraternita si avesse fatte le insegne all' uso della prima, deve onninamente mutarle, perchè essendo il diritto acquistato dalla prima, non ha ragione di servirsi di quell' abito ad emulazione, e si può implorare l' ufficio del giudice competente. *V. Sylvester verbo, Insignia*, n. 2. Se poi ambedue le confraternite contendenti sono antiche, ed usano le medesime insegne, godrà la preferenza quella, che ha avuto le insegne dal sommo Pontefice, dovendosi avere riguardo al privilegio. Ma supposto che ambidue sieno di egual dignità, quella

che ha un grado minore dovrà cambiare le insegne. Se poi le insegne fossero simili, e non constasse dell' epoca delle istituzioni, siccome sempre vi è qualche particolarità, le confraternite potranno continuare ad usarle. I colori dalle confraternite si debbono usare nelle mozzette, ne' veli pendenti dai Crocefissi, e negli stendardi. Di colori differenti sono pure le vesti, dette sacchi, e i cordoni coi quali i confrati si cingono i lombi. Il citato Piazza, rendendo ragione della diversità degli abiti, e dei colori tutti misteriosi, adottati o concessi con qualche ragione, dice che per segno di mortificazione e di penitenza adottarono il colore cinerino; per segno di pensare alla morte presero il nero; per conservarsi puri di cuore e di costumi, usarono il bianco; per significare la carità verso il prossimo, e l' amore verso Dio, il bianco e il rosso; per figura di modestia, il colore paonazzo, venendo col verde espressa la speranza de' celesti godimenti, come col celeste, e col rosso l' umiltà, e lo zelo per l'onore di Dio, e per la fede. I quali differenti colori furono una imitazione di quelli usati per le sante crociate dai valorosi combattenti, incedendo le confraternite nelle divote processioni a guisa di schiere, precedute da bandiere, croci, ed insegne, etc.

Il sacco o veste de' confrati per lo più è di tela, e talora anche di saja, e di lana, veste che si chiude col cingersi con una cintura o cordone, al quale alcune confraternite fanno appendere una corona. Oltre al sacco evvi la mozzetta, che cuopre le spalle. Attaccato al sacco vi è il *cappuccio* (*Vedi*) di forma aguzza, col quale sogliono nell'associare i cadaveri, nelle questue, nelle processioni di penitenza ec. cuoprirsi il volto, rimanendo libera la vista da due aperture corrispondenti agli occhi per vedere, e non essere conosciuti. Al sinistro lato della mozzetta pongono i confrati sopra uno scudo o targa l'immagine del loro patrono, o lo stemma proprio della confraternita. Dalle flagellazioni alcuni ripetono l'origine del sacco, soprana, o cappa de'confrati, giacchè dopo essersi modestamente denudati, assumevano una tal veste per disciplinarsi. Il Muratori, parlando dell' origine della veste dei confrati chiamata sacco, è di opinione che sino dall' origine delle confraternite, i confrati che vi si aggregavano, per distinguersi dal resto del popolo, incominciassero a vestire di una veste propria ch'era probabilmente il sacco attuale, con cui procedevano nelle funzioni sotto il loro gonfalone. Nel 1334, abbiamo da Giovanni Villani, e dall'anonimo autore della cronica Romana, che fr. Venturino da Bergamo dell'Ordine de'predicatori, annoverato poi tra i beati dalla divozione del popolo, mosso da desiderio, e da zelo di guadagnare anime a Dio, accompagnato da diecimila persone o da trentamila, come dicono alcuni altri, predicando da per tutto la penitenza, e la pace, andò sino a Roma. Ma perchè tal novità produsse una gran commozione de'popoli, e le prediche si facevano senza licenza de' superiori, temendo Papa Giovanni XXII qualche pregiudizievole conseguenza, chiamò in Avigone fr. Venturino, e sebbene d'illibati e santi costumi, e degno di miglior sorte, per le calunnie soggiacque a prigionia e ad esilio. Gio. Antonio Flaminio

Imolese, presso Leandro Alberti, nel libro V degli *Uomini illustri dell' Ordine de'predicatori*, ecco come descrive i fatti di fr. Venturino; » Vestem albam interiorem tegebat » caerulea in nigrum tendens, duabus crucibus altera rubente, altera alba ex panno signata. In » parte sinistra eminebat columba » candida ramum olivae ore ferens. » Frontem pilei *Thau* Ezechielis » prophetae signum ornabat. In » manibus baculos, sed nullo ferro » praefixos, more peregrinantium » gestabant. Funiculos item septem » nodis distinctos, quibus se caederent, et orationes Dominicas, » quas recitabant, numerarent etc.".

Certamente, che se alcuna delle confraternite già istituite non avesse preso ancora qualche abito per distintivo de'confratelli, lo poterono imparare dal narrato esempio. Quindi, nel 1339, vide l'Italia altro lodevole fervore di siffatte divozioni, ed anche con maggior commozione ne' popoli, per testimonianza dello anonimo autore della cronaca di Padova, giacchè corse voce, che a cagione d'un miracolo in Irlanda avesse principio una trasmigrazione de'flagellanti, o battuti. Dipoi questo divoto movimento si propagò successivamente in Inghilterra, in Francia, in Piemonte, in Genova, nella Puglia, nella Marca anconitana, nella Romagna, in Bologna, Ferrara, e Padova. Andavano in processione tanto uomini che donne *pannis lineis albis et longis usque in terram induti*, disciplinandosi, e da per tutto predicando la correzione de'vizi e la pace: e maraviglioso fu il frutto, che se ne riportò ne' costumi, massime tra gli Italiani. Gravi autori furono spettatori e insieme storici di tutto ciò. Questa gran brigata di flagellanti fu appellata la *Compagnia de'Bianchi*, laddove la precedente era detta la *Compagnia de'Battuti*. Da ciò avvenne che in quasi tutte le città d'Italia, le persone dabbene le quali desideravano la continuazione di cotanto utile divozione, istituirono nuove scuole, ossia confraternite di uomini, che vestendo abito bianco si applicavano a molte funzioni di pietà. Ecco ciò, che tra gli altri scrittori l'autore della cronaca di Padova scrisse intorno a Padova; » et in tantum placuit omnibus ista » devotio, et talis habitus, quod Pa» duae factae fuerunt sex frataleae » de dicto habitu: quarum quaelibet » una dominica ibat per Paduam » intrando omnes Ecclesias: et alia » dominica alia fratalea, et sic » successive. Multi fuerunt qui dum » viderent se in casu mortis or» dinabant dum mortui fuerint, se » portari indutos de albo, quod qui» dem erat maxima compassio ad » videndum ". Ed ecco ond'ebbe principio quel rito continuato tuttora di portare al sepolcro i cadaveri, quando già non sieno chiusi nella cassa mortuaria, vestiti con cappa bianca, di quella confraternita cui vivendo erano ascritti, ovvero di quella che ne associa il cadavere.

Per questo pio fervore dei cristiani in que'medesimi tempi fu ancora commosso s. Vincenzo Ferreri (inclito ornamento dell' Ordine dei predicatori), verso l'anno 1401, e 1405 con singolar frutto de'fedeli. Al Ferrerio succedette nell'apostolico ministero s. Bernardino da Siena minor osservante, il quale predicando con gran zelo la parola di Dio, e propagando il culto al Nome ss. di Gesù, percorse quasi tutta

l'Italia, ed innumerabile gente trasse alla via della salute. Non mai succedevano questi fruttuosi spettacoli di pietà, che in quell'occasione non si fondasse qualche nuova confraternita dal popolo infervorato alla divozione. Nel 1433 con incredibile frutto predicò s. Bernardino in Modena, e pel suo distretto, e fu allora, che i Modenesi istituirono due nuove confraternite, una sotto il titolo della *ss. Annunziata*, e l'altra detta in appresso di *s. Erasmo*. Talvolta ancora la pestilenza terminata diede origine ad alcune di queste confraternite, delle quali solamente resta a dire che siccome assai lodevole è la loro istituzione, così dobbiamo desiderare, che religiosamente sieno adempiute le loro leggi, e che non compariscano in esse que' disordini, e macchie riprovate da Nicolò di Clemente nel trattato *de' novis celebrit. non instituendis*; e dal p. Teofilo Raynaudo, gesuita, negli *Heterocl. spiritual.* par. I e II. Ed è perciò, che c'insegnano i trattatisti dei doveri de' confrati, ch'essi durante il tempo delle pie funzioni in cui portano l'abito della confraternita, devono menare una vita totalmente fraterna e religiosa, evitare qualunque scandalo, edificare il popolo, essere guidati da vero spirito cristiano, non di irreligione, o di vanità, ed amare principalmente l' unità, la pace, e la concordia per l' incremento della confraternita, secondo il pio scopo, per cui fu istituita. *V.* il Ferrari, *Bibl. canonica verbo Confraternitas, e la storia degli Ordini monastici, religiosi e militari, e delle Congregazioni secolari*, tradotta dal francese dal p. Giuseppe Fontana, e stampata in Lucca nel 1739, nella quale nel tomo VIII al capitolo XXXIV si tratta di alcune arciconfraternite e confraternite di penitenti. Agli articoli delle sedi vescovili, si dice se hanno confraternite.

§ III. *Delle Confraternite di Roma.*

Delle confraternite di Roma, oltrechè all'articolo Arciconfraternite nel *Dizionario*, si parla in diversi luoghi, singolarmente delle più antiche, e principali. Così pure agli articoli delle *Chiese di Roma (Vedi)*, si dice ove furono erette, trattandosi ancora delle confraternite nazionali ai rispettivi articoli delle città e regni, e delle confraternite degli artisti all'articolo Università' artistiche. Solo per ultimo in questo paragrafo faremo cenno dell' arciconfraternita di Gesù, e Maria, e della confraternita de' Sacconi rossi. Di questa seconda parleremo come una delle più recenti, e dell' altra faremo menzione per avere da ultimo avuto una chiesa in proprietà. Le confraternite di Roma si governano con particolari statuti, e secondo le costituzioni approvate dai sommi Pontefici. Ciascheduna ha inoltre uffiziali, che si occupano dello spirituale e del civile, come sono i governatori, i guardiani, i consiglieri, i camerlenghi, i sindaci, i fabbricieri, gl' infermieri, i provveditori, i sagrestani, i segretari, gli archivisti ed altri, oltre i ministri e gl' inservienti, cioè gli esattori, i computisti, i cappellani, i chierici, i mandatari o *Bidelli* (*Vedi*), ed altri secondo le norme, e la qualità dei rispettivi sodalizi. Molte confraternite hanno un Cardinale per protettore, e quasi tutte un prelato per primicero. Non

mancano esempi, che i Cardinali protettori delle confraternite, esaltati al pontificato, continuarono la loro protezione alle confraternite. Così fece Clemente XIV colle confraternite di s. Barbara de' librari, e così ha fatto il regnante Gregorio XVI coll' arciconfraternita del ss. Sagramento, e di s. Maria della Neve.

I confrati delle confraternite, che associano cadaveri, partecipano d'una distribuzione di cera; ma l' arciconfraternita della morte, che ha per principale istituto di associare i morti abbandonati per le campagne, li porta a seppellire per carità. Sebbene in generale le confraternite abbiano per iscopo l' associare i cadaveri, e il suffragarne le loro anime, esercitano altre opere meritorie e divote, come il visitare, l' assistere, e il sovvenire i carcerati, visitare gl' infermi, dotare le zitelle, e quelle che vogliono monacare, redimere gli schiavi, alloggiare i pellegrini ed i convalescenti, promovere il culto di Dio, e de' santi. Nelle processioni, e nelle associazioni de' cadaveri, uno dei guardiani suol portare sempre seco lo statuto del sodalizio, per qualunque emergenza, o questione di precedenza che potesse insorgere, venendo sempre le confraternite precedute dai mandatari, con particolari vestimenta, e dall' insegna detta comunemente *stendardino*, ossia stendardo o gonfalone. Vengono poi chiuse dal cappellano in cotta e stola, il quale deve sempre seguire le confraternite.

L' arciconfraternita del Gonfalone, istituita in Roma da s. Bonaventura, e quella di s. Spirito in Sassia, godono per la loro antichità la precedenza sulle altre; dopo di esse viene l' arciconfraternita di s. Anna de' Parafrenieri, la quale gode la prerogativa, che nelle processioni, ed associazioni de' cadaveri le torcie di cera, ch' erano state date ai suoi confrati, sieno dai medesimi portati al proprio sodalizio. L' arciconfraternita del ss. Sagramento, eretta nella chiesa di s. Maria sopra Minerva, per invigilare che nelle chiese fosse tenuto esposto e portato agl' infermi, colla dovuta venerazione e decenza, siccome credesi che sia stata la prima istituita per onorare il Corpo di Cristo, nella processione a cui interviene nella detta chiesa, nel venerdì mattina dell' ottava della festa del *Corpus Domini*, si fa precedere dal padiglione, come le basiliche.

L' arciconfraternita poi di s. Maria dell'Orazione o della Morte, fu la prima che si recasse in divoto pellegrinaggio alla santa casa di Loreto, e che incominciasse ad incontrare fuori delle porte di Roma, negli anni santi, le compagnie e confraternite ad essa aggregate: ciò che per la prima volta praticò nell'anno santo del giubileo 1575, e precisamente colla confraternita di Perugia: abbracciò i confrati, li alloggiò con carità cristiana, lavò loro i piedi; cose tutte, che poscia vennero imitate a Roma in tal tempo, e tuttora si praticano da altre arciconfraternite. *V.* Anni santi, ove pur dicesi quali confraternite si recassero in Roma a lucrare l' indulgenza dell' universale giubileo, con analoghe notizie interessanti.

Clemente XI, confermando una costituzione di s. Pio V, ed un decreto di Paolo V del 1608, con bolla, che si legge nel *Bull. Magn.*

tom. VIII, pag. 447, nuovamente prescrisse, che per le pagelle, o patenti delle aggregazioni delle confraternite, non si possa esigere più d'uno scudo d'oro per ciascheduna, come si può vedere al volume II, pag. 314 del *Dizionario*. Quindi nel 1720 il medesimo Clemente XI con altra costituzione, la quale si legge loc. cit. p. 263, stabilì che niun fratello di qualsivoglia confraternita, possa andare solo per la città a domandare la limosina, col sacco di essa, tranne i confrati, che dal sodalizio saranno a ciò destinati. Tra i singolari privilegi concessi dai Pontefici alle principali, e più benemerite confraternite di Roma, eravi quello di liberare un delinquente dalla galera in vita, e dalla morte, purchè non fosse reo di lesa maestà. Questo privilegio, cui godevano le arciconfraternite del Gonfalone, della Morte, della ss. Trinità de' Pellegrini, di s. Gio. Decollato, del ss. Crocefisso, del ss. Salvatore, che liberava due delinquenti, della Pietà de' carcerati, di s. Girolamo della Carità, del Suffragio, ed altre, solevasi effettuare ogni anno in tempi determinati, nei quali recavasi il sodalizio processionalmente, e con solennità, alle carceri Panfiliane, ove dai ministri era loro consegnato il reo liberato dalle menzionate pene. Ma nel 1644 Innocenzo X, considerando che per tal privilegio molti avevano commessi impunemente enormi delitti, nella lusinga di potersi liberare dal meritato castigo della giustizia punitiva, per mezzo delle arciconfraternite, abolì onninamente i privilegi concessi dai suoi predecessori con bolle e brevi, come racconta il Piazza nell' *Eusevologio Romano*, trattato VI, capo VIII. Tuttavolta in progresso di tempo la maggior parte delle nominate confraternite tornarono a godere il privilegio, e sebbene i Papi si sieno riservati di approvare la domanda fatta dalle arciconfraternite, l'annullò definitivamente Pio VII colla nota bolla *Post Diuturnas*.

Benedetto XIV, per accrescere maggiormente in Roma il culto ai ss. Pietro e Paolo, ordinò, colla costituzione *Admirabilis*, che la loro festa si celebrasse più solennemente per otto giorni in altrettante chiese, cioè in quelle, che conservano qualche memoria spettante ai medesimi apostoli; quindi stabilì, che in ciascuno di detti giorni le confraternite di Roma si recassero processionalmente alla visita delle otto chiese da destinarsi però dal Cardinal vicario. Siccome poi sino da Clemente X potevano le confraternite forestiere lucrare nell'anno santo l'indulgenza del giubileo con una sola visita delle quattro patriarcali basiliche; Benedetto XIV, nell'anno santo 1750, estese simile indulto anche alle confraternite di Roma. Dipoi nell'anno santo, che celebrò Leone XII nel 1825, dopo aver aperta, ai 24 dicembre 1824, la porta santa della basilica vaticana, deposta la croce, e il cereo, con cui entrò in chiesa, si assise sopra una sedia sulla predella dell'altare della Pietà, ed ai guardiani delle arciconfraternite affidò la custodia delle porte sante delle quattro basiliche, sostituendo così i confrati ai cavalieri di s. Pietro, e di s. Paolo, cui prima apparteneva vegliare all'ingresso delle porte sante. Delle confraternite di Roma, che nel giovedì e venerdì santo si recano alla

visita della basilica vaticana, a venerare le reliquie maggiori, tratta il Cancellieri *Descriz. delle funzioni della settimana santa* p. 112, e seg., ove pure riporta le visite, che esse prima facevano processionalmente alla basilica il giovedì, e venerdì santo a sera.

La confraternita poi dei *Devoti di Gesù Cristo al Calvario, e di Maria ss. Addolorata*, in sollievo dei defunti, chiamata de' *Sacconi rossi* per i sacchi che usano i confrati, fu istituita da Gio. Antonio, e Michele Scolari, e da Giuseppe Denzi, affine d'impiegarsi nell'esercizio della *Via Crucis* (*Vedi*), in memoria della passione, e morte di Gesù Cristo, ed in suffragio delle anime del purgatorio. Agli 8 settembre 1760, per la prima volta si recarono i confrati a fare il detto pio esercizio nell'anfiteatro Flavio ossia nel *Colosseo* (*Vedi*), e dipoi nel 1768 venne ricevuto il sodalizio nella *Chiesa di s. Bartolommeo all' Isola* (*Vedi*). Quindi, nell'anno 1775, venne la compagnia eretta in confraternita, adottando per vestito un sacco di canevaccio di colore rosso, chiuso davanti, con maniche tonde, e cappuccio. Si cinsero con una grossa corda, alla quale appesero la *Corona del Signore* (*Vedi*). Per istemma, od insegna, stabilì la confraternita, l' effigie del Redentore colla croce sulla spalla, che s' incontra coll'afflitta sua ss. Madre, nell'andare al Calvario. Nell'anno seguente Pio VI la fece approvare, e riconoscere per confraternita dal Cardinal Colonna vicario di Roma, in uno agli statuti pel suo regolamento, ed egli stesso ne benedisse il sacco. In seguito la confraternita fu aggregata all' Ordine francescano, colla partecipazione di tutti i privilegi, indulgenze, ec. Il primo protettore fu il Cardinal Domenico Orsini.

L' arciconfraternita delle anime più bisognose del purgatorio, sotto l'invocazione di Gesù, Maria, e di s. Giuseppe, ebbe origine da una pia unione di persone, le quali colle preghiere, limosine, ed altre opere meritorie, bramavano suffragare le anime de' fedeli defonti più bisognose di spirituali ajuti. A tale effetto la società ogni lunedì recavasi nella chiesa di s. Andrea della Valle, per ivi assistere al pio esercizio, che celebravasi in vantaggio delle anime purganti. Quindi si aggiunse la visita scambievole degli aggregati in caso d'infermità, la celebrazione di trenta messe per ogni confratello defunto, e di una messa quotidiana per le anime più bisognose del purgatorio, e a tal effetto gli aggregati furono tassati di baiocchi dieci al mese. Facendo progressi l' istituzione, ottenne dal Cardinal vicario, che i confratelli si potessero riunire in congregazione, ed esercitarsi nei loro divoti esercizi nelle chiese della Madonna di Loreto al Foro Trajano, di san Salvatore in Lauro, e di s. Gregorio a Ponte quattro capi. Quindi i confrati ottennero dal capitolo vaticano la chiesa di s. Egidio in Borgo pio per celebrarvi le sagre funzioni, e congregarvisi, dopo che il Cardinal Carpegna, vicario di Roma, a forma della costituzione di Clemente VIII *Quaecumque*, stabilì le regole della pia unione, che approvò a' 14 luglio 1687 sotto il titolo di *Compagnia di Gesù e Maria e s. Giuseppe delle anime più bisognose del purgatorio.*

Per vestito fu decretato il sacco

di saja nera, con mozzetta bianca di scotto, una corda per cintura, e zandali per calzari; benedisse il primo sacco il ven. Innocenzo XI, il quale si aggregò alla pia unione che con breve de' 20 dicembre 1687, chiamò confraternita, in considerazione del gran numero dei fedeli, i quali vi si erano ascritti. Fiorendo sempre più il sodalizio, ottenne dai padri eremitani scalzi di s. Agostino alcune camere presso la loro chiesa e convento del Gesù e Maria al Corso dalla parte della strada del Babuino. La confraternita ridusse quelle camere in forma di oratorio, e nel 1724 vi si trasferì dalla chiesa di s. Egidio. Nel seguente anno fu elevata al grado di arciconfraternita, locchè Benedetto XIII confermò con breve de' 6 settembre 1727, e Clemente XII con breve de' 28 settembre 1734 ne approvò lo statuto. Non solo i nominati Pontefici, ma anche Alessandro VIII, Innocenzo XII, e Clemente XI concessero privilegi all' arciconfraternita, la quale fra i suoi edificanti esercizi espone il ss. Sagramento dalle ore venti alle ventiquattro nel giorno precedente all' esecuzione di qualche sentenza di morte, e dall'aurora della seguente mattina sino al punto della esecuzione, recitando le prescritte preci, e poi ha luogo la recita dell' uffizio, e la messa cantata per l'anima del defunto giustiziato. Finalmente, sotto il protettorato del vivente Cardinal Carlo Maria Pedicini, l'arciconfraternita, col beneplacito di Leone XII, ottenne dai padri serviti la loro antica chiesa parrocchiale di s. Nicola in Arcione, mediante solenne istromento, ed a' 29 settembre del 1827, i confrati vi andarono processionalmente, esercitandovi, con nobile decoro e pompa ecclesiastica, molte sagre funzioni, e in un modo particolare l'ottavario de' fedeli defonti.

Della chiesa parrocchiale di s. Nicola in Arcione parlammo al volume XII pag. 83 del *Dizionario*. Soltanto qui ci permetteremo aggiungere, che questa chiesa, dedicata a s. Nicola, vescovo di Mira detto comunemente di Bari, venne denominata in Arcione forse dall'antico vico e foro su cui è edificata, chiamato *Archimonio* (dalla qual parola corrotta dal volgo, probabilmente derivò quella d'Arcione), dove i mercanti greci si adunavano per vendere le mercanzie. Tuttavolta alcuni autori credono, che la denominazione in *Arcione* le venisse dalla famiglia degli *Arcioni*, ch'ebbe la sua casa in questo tratto di via. Le derivò forse quel nome dagli archi degli acquedotti dell'acqua vergine, che presso di essa, sotto la contrada di capo le Case, cominciarono ad apparire. La cura della parrocchia fu data nel 1478 da Sisto IV ai detti religiosi serviti: ma essendone poi stati rimossi, mentre era vicario e parroco don Giovanni Luca Fenest maltese, aiutato dalle limosine di pie persone, rifabbricò la chiesa nel pontificato d'Innocenzo XI. Quindi, nel 1729, Benedetto XIII restituì la chiesa, e la parrocchia ai serviti; locchè confermò Clemente XII. Questi religiosi, con disegno del marchese Girolamo Theodoli, la rimodernarono al modo che oggi si vede, e poscia venne solennemente consagrata dal Cardinal Gentili, il quale abitava nel palazzo di contro edificato dal padre di lui sopra l'area già concessagli da Clemente X, *Al-*

tieri, del quale era stato aiutante di camera: per cui in segno di gratitudine eresse su quel palazzo lo stemma degli Altieri. Altri però dicono che lo stesso Cardinale Gentili fabbricò un tal palazzo. Il quadro dell'altare maggiore della chiesa di questa confraternita fu dipinto da Pietro Sigismondi di Lucca, effigiandovi la b. Vergine, s. Nicolò, e s. Filippo Benizzi servita; nè manca la chiesa di altri buoni dipinti. Ivi riposano le ceneri di due insigni archeologi, Famiano Nardini, e Lorenzo Re.

Delle confraternite di Roma trattano gli autori, che descrissero i tanti pii istituti degni della capitale del cristianesimo, non che Ridolfino Venuti nella *Descrizione di Roma moderna*. Carlo Bartolommeo Piazza nelle sue *Opere pie di Roma*, al trattato V descrive le *Arciconfraternite;* al trattato VI parla delle *Confraternite, e compagnie universali;* al trattato VII *delle Confraternite nazionali;* al trattato VIII *delle confraternite delle arti;* e al trattato IX *delle congregazioni, compagnie*, ec. Il titolo di arciconfraternita, che si dà a qualche insigne confraternita, riconosciuta meritevole dall'Ordinario, viene dal Papa conferito coll'autorità d'un breve apostolico.

CONGALLO (s.), uno de'più illustri fondatori della vita monastica in Irlanda, nacque nel 516 da genitori di nobile schiatta, al settentrione dell'Ultonia. Fu informato alla pietà da s. Fintano nel monistero di Cluain-Aidhnech, e dopo aver compita la sua educazione, divenne fondatore della grande badia di Bangor o Benchor, situata nella contea di Down. Il Camden è di avviso, che s. Congallo sia stato il patriarca dei monaci d'Irlanda, ma s'inganna a partito. Egli è certo per altro che questo santo si adoperò con tutto l'impegno a propagare lo stato religioso nella stessa Irlanda. Anzi dicesi ch'egli fosse alla direzione di tre mila monaci. Le virtù erano da lui esercitate in grado eroico, e per la sua santità e prudenza si meritò la stima e l'amore di quanti si trattenevano con esso lui. Verso l'anno 562 recossi nel paese di Galles, e vi costrusse un monistero nella contrada, che a que'giorni si chiamava la *terra di Heth*. Essendo poi ritornato in Irlanda, vi fabbricò un altro monistero, cui diede il nome di Cell-Comgail, al presente Saynkille, il quale venne riunito all'arcivescovato di Dublino. Terminò i suoi giorni a' 10 maggio dell'anno 601.

CONGREGAZIONE (*Congregatio*). Radunanza, congrega, compagnia, società, convento ec. Così chiamansi: 1.° parecchie società di preti, e di religiosi (*V.* Congregazioni di comunità religiose); 2.° la pia adunanza di parecchie persone, massime de' giovanetti studenti, in forma di confraternita, e che per lo più si erige in onore della beata Vergine (*V.* Congregazioni divote, o pie adunanze); 3.° la riunione dei Cardinali della santa romana Chiesa in congregazioni ordinarie, e straordinarie, avanti al Papa, nel palazzo apostolico, ed altrove, alcune con prelati, ed altri ecclesiastici distinti del clero secolare e regolare, per discutere affari ordinari e straordinari. *V.* Congregazioni Cardinalizie; Congregazioni Cardinalizie attuali; Congregazioni Cardinalizie, che si adunano nella sede vacante.

CONGREGAZIONI Cardinalizie. Le congregazioni Cardinalizie, od adunanze di Cardinali, sono stabilite in Roma dai sommi Pontefici, e destinate a conoscere, discutere, e decidere gl'importanti affari ecclesiastici, particolarmente della Chiesa universale, e del dominio temporale della santa Sede, poichè i Cardinali sono i consiglieri del romano Pontefice. Vale per un trattato la lettera scritta dal Cardinal Ammannati, detto il Cardinal Papiense, al Cardinal di Mantova Francesco Gonzaga, in quella parte ove parla dell' officio de' Cardinali, massime nelle consulte de' pubblici affari; *De cardinalium officio pauca nunc audi*, etc. pag. 157 della terza edizione di Milano del 1506. Le congregazioni Cardinalizie sono corredate quasi tutte di consultori prelati, e distinti ecclesiastici del clero secolare e regolare, e di altri ministri destinati dal sommo Pontefice. I membri, che le compongono, ne ricevono l' intimazione in iscritto dai pontificii cursori per adunarsi ordinariamente, o straordinariamente ne' luoghi soliti, e per occuparsi degli affari ad esse spettanti, a seconda di quello che in istampa, o in iscritto i segretari delle congregazioni hanno precedentemente rimesso ai singoli individui di esse. Ecco due esempi di formole d' intimazioni, che i cursori trasmettono a' Cardinali.

E.me ac R.me Domine.

Feria quarta die prima junii 1842, *hora decima tertia cum dimidio, in ven. conventu s. Mariae supra Minervam erit congregatio sancti officii. Ideo, etc.*

E.me ac R.me Domine.

Die sabbati 4 junii 1842, *hora* 13 *in puncto, in Palatio Apostolico Vaticano erit sacra Congregatio concilii. Ideo, etc.*

Ogni congregazione ha il suo capo, che chiamasi prefetto, ed è uno de' Cardinali della medesima, e quella di *Propaganda fide* ne ha tre, *il prefetto generale, quello dell'economia, e quello della stamperia.* Alcune congregazioni hanno lo stesso Pontefice per prefetto, come sono le congregazioni del *santo offizio, ossia della romana ed universale inquisizione, della sagra congregazione della visita apostolica, e della sagra congregazione concistoriale.* Ogni congregazione ha il segretario, il quale ordinariamente è un prelato, meno quella del santo offizio, il cui segretario è un Cardinale. Gli atti, i decreti, i rescritti, e le lettere che si formano, o spediscono in nome d' ogni singola congregazione cardinalizia, vengono sottoscritti e segnati, per lo più dal prefetto, e sempre dal segretario. Il primo, e il secondo principalmente regolano gli affari delle congregazioni, avendo a tal effetto udienze assegnate dal Papa per riferire le materie più gravi, ed implorare l' approvazione de' più importanti decreti e risoluzioni. L'uffizio del segretario precipuamente è di proporre le materie, che si debbono discutere nelle congregazioni. A lui tocca per lo più recarsi all' *Udienza del Papa (Vedi)*, per riferire gli affari trattati, e le risoluzioni prese, registrare gli atti, e scrivere le lettere, conforme ai decreti, e alle deliberazioni delle congregazioni. Allorchè

si fa concistoro, non si tiene mai veruna congregazione Cardinalizia, ma si differisce ad altro giorno, ovvero per quel turno vaca.

Leggesi nel Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, dell'edizione del 1646 a pag. 59, che quando si tiene il concistoro, non ha luogo veruna congregazione, e si tralascia benchè intimata, ed in vece si aduna nell'ore pomeridiane dello stesso giorno del concistoro, il quale si fa sempre di mattina in ogni settimana, cioè nel lunedì, o nel mercoledì, ovvero nel venerdì. Tale era l'antico costume. Per solito, dopo il concistoro segreto, e dopo che n'è partito il Papa, i Cardinali restano nell'aula per tenere alcuna congregazione risguardante interessi ed affari del sagro Collegio, che sono proposti dal *Cardinal camerlengo*, e dal *Segretario del sagro Collegio* (*Vedi*). *V.* Concistoro. Nell'annuale *Diario Romano* vengono enumerati i giorni in cui le congregazioni si celebrano (sempre però nella mattina alternativamente, se nel palazzo apostolico, ed eccettuate le feste mobili, non che le ottave privilegiate). Eccone anzi l'ordine:

Nel lunedì mattina si fa nelle camere del palazzo del collegio Urbano, la congregazione di propaganda; e in quelle del palazzo apostolico ove abita il Papa si tengono le congregazioni dell'indice, o delle indulgenze.

Nel martedì hanno luogo nel palazzo apostolico, le congregazioni della sagra consulta, o della immunità. Si tiene pure la congregazione dei riti, che chiamasi preparatoria per la beatificazione, e canonizzazione, e l'antipreparatoria presso il Cardinal ponente, o relatore della causa. In questo giorno si sogliono tenere pure le congregazioni de'riti, che chiamansi generali, avanti il sommo Pontefice.

Nel mercoledì si fa congregazione del santo offizio nel convento di s. Maria sopra Minerva.

Nel giovedì talvolta ha luogo la suddetta congregazione avanti il Papa, nell'anticamera di onore. Nel medesimo palazzo apostolico, e nelle consuete camere delle congregazioni, si fanno quelle della sagra visita, o della reverenda fabbrica di s. Pietro.

Nel venerdì si fanno le congregazioni della consulta, o de'vescovi e regolari nel palazzo apostolico.

Nel sabbato si adunano nello stesso Pontificio palazzo, le congregazioni del buon governo, o de'sagri riti, o del concilio.

I rispettivi segretari delle congregazioni intervengono a queste in abito prelatizio, per ricevervi i membri di esse, che vi si recano coll'abito cardinalizio del colore corrente, accompagnati da due individui della loro anticamera in abiti neri. Prende il primo luogo il Cardinale più degno per anzianità di esaltazione al cardinalato, e tutti i Cardinali siedono in sedie, mentre il segretario all'ultimo luogo siede sullo sgabello. Nella sala ove si tiene la congregazione evvi una gran tavola coperta di tappeto, con cartelle di pelle, carta, calamaio, penne ed arena. Evvi ancora l'immagine del Crocefisso, il campanello, e l'orazione *Adsumus, Domine sancte Spiritus* etc., la quale prima d'incominciare la congregazione si recita dal più degno Cardinale in piedi col capo discoperto, come lo sono gli altri, acciocchè gl'illumini lo Spirito Santo per procedere con religiosa

saviezzza, e rettitudine alla discussione e risoluzione degli affari. Terminata la congregazione, il detto Cardinale recita *l' Agimus tibi gratias*, e suona il campanello per dare il segnale che è finita, aprendosi subito la porta dal custode delle congregazioni, il quale veste l'abito corto con gonnella. Del modo onde si tenevano prima le congregazioni, parla il Sestini nel suo *Maestro di camera*, capo XXXVIII, *delle Congregazioni*, ove tra le altre cose dice che se le congregazioni si tenevano in casa di un Cardinale, questi al venire ed al partire dei colleghi per onorarli faceva suonare la campanella, e deporre la mantelletta ai Cardinali stessi.

Riporteremo qui l'ordine col quale siedono in congregazione i membri componenti quella del s. offizio, che potrà servire di norma per le altre congregazioni. L'ordine è lo stesso che tengono nella cappella pontificia.

Prima i Cardinali dell'ordine dei vescovi, poi quelli dell'ordine dei preti, indi quelli dell'ordine dei diaconi, e tutti secondo la loro anzianità di promozione al Cardinalato. Il Cardinal segretario della congregazione siede nel posto, che gli tocca secondo l'ordine e l'anzianità.

Ordine col quale siedono i Consultori.

I patriarchi siedono secondo la loro dignità, cioè prima il Costantinopolitano, poi l'Alessandrino, indi l'Antiocheno, e per ultimo il Gerosolimitano. Gli arcivescovi stanno seduti secondo la loro anzianità, poscia vengono i vescovi col medesimo ordine.

I prelati secondo il posto, che loro è assegnato nella cappella pontificia. Va però avvertito, che monsignor assessore del s. offizio non ha posto distinto, ma bensì quello che gli appartiene a tenore del collegio prelatizio a cui è addetto. Se è protonotario apostolico partecipante, prende la mano al p. maestro generale de'domenicani. L'uditore della camera prende il posto come in cappella. Il p. generale de'domenicani, e il p. maestro del sagro palazzo apostolico siedono secondo il posto, che hanno in cappella, cioè il p. generale dopo i protonotari apostolici, e il p. maestro del sagro palazzo dopo gli uditori di rota. Il p. commissario del s. offizio siede dopo i prelati, quindi prende luogo il consultore de'minori conventuali, considerato consultore ordinario, e come tale precede i consultori semplici.

Se il superiore dei domenicani non è maestro generale, ma vicario generale, siede dopo il p. commissario, il quale è sempre dello stesso Ordine, sedendo prima però del consultore conventuale.

Gli altri consultori siedono tutti secondo l'anzianità della loro destinazione. Il padre primo compagno del padre commissario siede dopo l' ultimo consultore, indi l'avvocato fiscale se è ammesso alla consulta; così se sono ammessi ad essa sederanno i seguenti, cioè prima l'avvocato de' rei, poi il sommista, quindi il capo notaro.

S. Pio V, nel 1566, decretò che i canonici regolari dovessero precedere nelle congregazioni i monaci, e che gli abbati rispettivi, secondo l'anzianità di loro promozione alle abbazie, avessero la precedenza. All'articolo *Commendatore*

di s. Spirito (Vedi) si dice perchè tal prelato nelle congregazioni prenda la mano e la precedenza al decano della rota. *V.* il termine del paragrafo delle sue *prerogative, distinzioni* ec.

I Cardinali, e i consultori emettono il voto, ed esternano il proprio parere secondo l'anzianità di promozione; ma nella prima congregazione cui essi intervengono, dopo esserne stati fatti membri dal Papa, non votano, nè possono interloquire. Eugenio IV, colla costituzione de'26 ottobre 1432, privò i Cardinali di parlare nelle congregazioni avanti di ricevere le insegne cardinalizie, ma s. Pio V, nel 1571, e Gregorio XV vi derogarono. Vero è però, che ai Cardinali non si conferiscono le congregazioni, se non dopo che in concistoro fu ad essi assegnato il titolo o la diaconia, e dal Papa venne eseguita la cerimonia dell'apertura della bocca per votare ed interloquire nelle loro congregazioni. Quattro di queste subito dopo sono assegnate al nuovo Cardinal dal Pontefice, per mezzo di biglietto del Cardinal segretario di stato. Secondo la collezione de' *Diari di Roma* del secolo decorso, poche volte i Cardinali ebbero due o tre congregazioni. Vi sono esempi, che i Papi facendo la funzione dell'apertura della bocca ad alcun Cardinale, nei concistori che tennero nei loro viaggi, fecero poi spedire il biglietto collo assegnamento delle congregazioni, di cui doveva far parte, le quali sogliono essere adatte alle speciali cognizioni, ed alle cariche esercitate dal Cardinale. Pio VIII fece prefetto della sagra congregazione dell' indice il Cardinale Caprano, sebbene ancora colla bocca chiusa; era però il porporato intervenuto, ed avea votato nel conclave, in cui venne eletto quel Pontefice. I consultori delle congregazioni sono nominati dal Pontefice, con biglietto del Cardinal segretario pegli affari di stato interni. I consultori regolari godono il privilegio della residenza in Roma, e i superiori non possono rimuoverli senza il beneplacito del Papa, il quale però non mai intende impedire ai rispettivi superiori di servirsi di essi per le occorrenze dell' Ordine, cui appartengono. Dalle disposizioni di Alessandro VII, Clemente X, e Benedetto XIII sui Consultori della *Congregazione dell'indice de libri proibiti* (*Vedi*), si vedrà in parte confermato quanto dicemmo.

Tanto i Cardinali, quanto i consultori possono essere membri di parecchie congregazioni. La parte del rotolo, che i Cardinali annualmente ricevono, e del quale parlammo all'articolo Cardinali, serve anco in compenso ai Cardinali per l'intervento alle congregazioni; nè altri ne hanno per essere membri di queste, meno quelli della congregazione de' sagri riti. Osserva il Marchetti, *Del denaro che viene a Roma straniero per cause ecclesiastiche calcolo ragionato*, capo IV, pag. 68, che nelle segretarie delle congregazioni de' Cardinali, in quella delle indulgenze compresevi le perpetue, che si spediscono per segretaria de'brevi, si lascia un tenuissimo emolumento per lo stipendio dovuto ai ministri. Lo stesso è per conto della segretaria de'vescovi e regolari, per quella dell'immunità (per la quale ora non si paga più), per quella della disciplina, e della rev. fabbrica di s. Pietro, in occasione della spedizio-

ne di alcune grazie, mentre nelle altre segretarie, come della sagra penitenzieria, del s. offizio, de' memoriali, dell'indice, e del concilio ec., nulla affatto si paga, e la santa Sede pensa del proprio a pagare il ministero, e persino le spese di officio, come la carta, ed ogni altra cosa, affinchè tutti i fedeli sieno in esse serviti *gratis* in qualunque loro spirituale occorrenza.

Il Cardinal de Luca, *Il Cardinal pratico*, pag. 255, osservando che cosa abbiano di singolare le cause cardinalizie, cioè quelle il cui giudizio spetta ai Cardinali, si esprime come segue: » Circa le cause cardinalizie, cioè quelle, nelle quali » i Cardinali sono giudici, queste » sono di due sorte; una antica, » e l'altra moderna. L'antica è di » quelle cause, che si chiamano » commissarie, cioè che dal Papa » si commettono con commissioni » speciali, in quello stesso modo, » che segue nei prelati. E la moderna è quella, la quale deriva » dalle sagre congregazioni accennate di sopra nel capitolo decimoterzo; perchè la congregazione commetta la cognizione, e decisione di qualche causa ad uno » de' Cardinali della medesima, il » che particolarmente nella forma » giudiziale contenziosa suol seguire nelle congregazioni del s. offizio, e della rev. fabbrica di s. » Pietro. Imperocchè sebbene nelle altre, particolarmente in quella de' vescovi e regolari, e dei » riti, le cause sogliano distribuirsi tra i Cardinali, i quali si dicono ponenti, nondimeno questi » sono più relatori, che giudici. » In queste cause cardinalizie, tre » cose si scorgono di singolare, a » differenza delle prelatizie in altri » tribunali. Primieramente, che non » si concede quella libertà d'allegare sospetto, che nella curia lo » stile porta negli altri prelati e » giudici. Secondariamente le cause Cardinalizie sono sempre tali, » sicchè nel grado dell'appellazione, o del ricorso si commettono » ad un altro Cardinale, o più uniti » insieme, aggiungendosi alle volte » la legge di dover sentire il voto » della rota, o d'altro tribunale. » E terzo, perchè essendo commissioni segnate di mano del Papa, » quindi segue, che per un certo » stile non soggiacciono alla segnatura di giustizia, ma solamente » a quella di grazia ec.". Lo stesso Cardinal de Luca, a pag. 381, tratta di alcune congregazioni, o tribunali, cui intervengono uno, o più Cardinali, risguardanti affari spettanti al principato temporale più che alla curia papale. Queste congregazioni straordinarie non sono frequenti, come erano quelle delle strade, dell'annona, delle acque, dei confini, e simili. Aggiunge, che ve ne sono delle straordinarie particolari deputate a certi negozi e cause particolari, appartenenti all'uno, e all'altro principato, secondo le contingenze, ed opportunità, le quali hanno termine colla risoluzione dell'affare. La più considerabile allora era la congregazione di stato, nella quale non eranvi Cardinali fissi come nelle altre ordinarie; ma si andavano scegliendo ad arbitrio del Papa secondo le occorrenze. Parla egli eziandio di alcuni tribunali, a cui intervengono i Cardinali, come particolarmente sono quelli della *Segnatura di grazia (Vedi)*, che si tiene avanti il Papa, perchè, a guisa delle altre congregazioni, v'interviene un nume-

ro competente di Cardinali deputati, comunque l'intervento loro sia soltanto per fare assistenza al Papa, mentre il tribunale con un Cardinale per prefetto si regge dai prelati, come quello della *Segnatura di giustizia* (*Vedi*).

Alessandro VII non solo nel palazzo vaticano fondò archivii pegli atti delle congregazioni Cardinalizie, che prima si conservavano presso i rispettivi segretari, ma raccomandò ai Cardinali componenti le dette congregazioni il doveroso, e necessario segreto di ciò che si tratta, perchè dal segreto dipende principalmente il successo de' più ardui affari. E qui noteremo, che in alcune congregazioni, e in taluni affari di rilevanza e gelosi, sogliono i Pontefici imporre il segreto pontificio. All'articolo Concistoro si disse, che i Cardinali debbono esternare liberamente il proprio sentimento, secondo la loro coscienza, l'equità, e la giustizia. Si racconta del Cardinal Bernardo Navagero veneto, che nei concistori, e nelle congregazioni con dottrina, facondia, e soavità di modi schiettamente esponeva il suo sentimento, destando in tutti ammirazione. Abbiamo dal Plato, *De Cardinalis dignitate et officio*, pag. 280, che nella vita del ven. Cardinal Bellarmino si legge di lui, rapporto all'esposizione del proprio parere: » Nasceva quella sempre » aggradita libertà in condannare » con somma chiarezza, e prudenza, quando conveniva a suo tempo, le cose riprensibili, e dire il » suo parere colla penna, e colla » voce dentro e fuori delle congregazioni richiesto, senza eccettuare grado nessuno, nè il sommo Pontefice. Per lo che dopo » la sua morte alcuni Cardinali » graziosamente dicevano: *non avremo più chi ci faccia le correzioni fraterne* ". Per non dire di altri, il Cardinal Alfonso della Cueva spagnuolo, fu molto amante della rettitudine, per cui nelle congregazioni Cardinalizie esaminava con tanta e così diligente attenzione le ragioni delle parti, che spesso lasciava le cause affatto indecise.

Per lo più il Papa conferisce le prefetture delle congregazioni ad uno dei membri delle medesime residenti in Roma, e se sono promossi ad altra carica o prefettura, sempre restano aggregati alla congregazione, cui lasciano di presiedere. Nell'assenza, o impotenza de' Cardinali prefetti, il Cardinale più antico per ordine di creazione, sottoscrive le lettere, i decreti, e i rescritti, qualora il Cardinal prefetto non abbia deputato nessuno. Talvolta per la lunga assenza dei Cardinali prefetti di Roma, il Papa dichiara pro-prefetto un Cardinale della stessa congregazione; e siccome nella vacanza delle prefetture o cariche Cardinalizie subentra a supplirvi il Cardinal segretario di stato, così egli in alcune fa le veci di prefetto. Anticamente il titolo di prefetto non vi era, cioè nell' origine e ne' primordi delle più antiche congregazioni. Faceva da capo il più anziano, e perciò non sottoscrivendosi col titolo di prefetto, non si possono dare elenchi completi di quelli d'ogni congregazione. Sino circa la metà del secolo XVII, ed anche dopo, le congregazioni si tenevano in casa di detti capi, e talvolta avanti il Papa. Il Cardinale Marzio Ginetti di Velletri, che fu vicario di Roma sotto cinque pontificati, eserci-

tò la prefettura in undici congregazioni cardinalizie.

I Cardinali più antichi per lo più sono membri di parecchie congregazioni, e l'attual Cardinale decano del sagro Collegio, oltre l'essere prefetto della congregazione cerimoniale e della correzione de' libri della Chiesa orientale, nonchè segretario di quella del s. offizio, e presidente del consiglio supremo della rev. camera apostolica (il quale si compone ancora del Cardinal segretario pegli affari di stato interni, del Cardinal presidente della congregazione di revisione, di tre prelati uditori di rota, dell' avvocato generale del fisco, e della rev. cam. ap. con voto consultivo, e di un prelato segretario, ch'è sempre il sostituto della segretaria per gli affari di stato interni), per tacere di altre cospicue cariche, è membro delle congregazioni concistoriali, de' vescovi e regolari, del concilio, dell' immunità, di propaganda, dell' indice, dell' esame de' vescovi in sagra teologia, della consulta, del buongoverno, dell' economia, degli affari ecclesiastici straordinari, degli studi, e del censo. Il Cardinal decano *pro-tempore* è sempre prefetto della congregazione cerimoniale; ed agli articoli delle singole congregazioni cardinalizie, si dice delle prefetture inerenti ad una carica cardinalizia. Le lettere, e i decreti delle sagre congregazioni nella maggior parte si suggellano col sigillo del Cardinal prefetto; e siccome i Cardinali prefetti hanno diverse facoltà per concedere indulti, grazie, e dispense, le quali vengono accordate dai Pontefici, così ad ogni nuovo Papa i Cardinali prefetti rassegnano la nota delle consuete facoltà, le quali vengono confermate, ampliate o diminuite, secondo il suo beneplacito. Se le concedono tutte, a piè della nota i Papi fanno il rescritto. *Die .... februarii* 1831 *petitas facultates concedimus. Gregorius PP. XVI.*

Delle congregazioni, che in sede vacante rimangono sospese, e di quelle che hanno luogo, si tratta all'articolo Congregazioni cardinalizie, che si adunano nella sede vacante.

Il Parisi, *Istruzioni per la gioventù impiegata nella segretaria* a pag. 165 del vol. II, e a pag. 30 del vol. III, riporta il cerimoniale, che si deve tenere scrivendo alle congregazioni cardinalizie, ed in qual modo si debba rispondere alle medesime; mentre a pag. 80 del vol. II dice del metodo delle congregazioni nel conservare, e registrare i rescritti alle suppliche. *V.* il Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, cap. XV, *de Cardinalium congregationibus*; e l'articolo Archivi della santa Sede, ove in fine si dice di quelli delle Congregazioni trasportati a Parigi, e ricuperati da Pio VII.

§ I. *Origine delle Congregazioni Cardinalizie.*

Sebbene il sommo Pontefice nel suo venerabile carattere di vicario di Gesù Cristo e di successore di s. Pietro, sia destinato a governare, reggere e pascere il gregge eletto, ed abbia la sublime potestà di sciogliere, e di legare i seguaci del vangelo, per cui gode nella Chiesa universale, centro dell'unità e comunione cattolica, non solo il primato di onore, ma ancora quello di vera assoluta giurisdizione sopra tutti i fedeli; e sebbene sia assisti-

to dal superno lume dello Spirito Santo, per cui decide infallibilmente su tutti i dogmi della fede e dei costumi, ed emana le leggi della disciplina; ciò non pertanto egli si serve di alcune congregazioni formate dai Cardinali, e da dotti consultori versati nelle scienze teologiche, canoniche, ed in ogni ecclesiastica disciplina. Da siffatte congregazioni il Papa sente il parere sulle materie di religione e di polizia ecclesiastica, e per mezzo di esse appresta il comodo, e il vantaggio a tutti i cattolici del mondo, di far prevenire alla santa Sede le suppliche, i reclami, e gli schiarimenti nei dubbi di coscienza. Sono altresì queste sagre congregazioni l'organo delle pontificie grazie, di cui fu sempre generosa, e indulgente la Sede apostolica. Benissimo riflette il commentatore del Bergier, all'articolo Congregazione, che non deve recar maraviglia se i romani Pontefici cambiato abbiano in diversi tempi i mezzi per governare la Chiesa universale, come quelli che sono investiti del divino primato, hanno in deposito tutta la tradizione, e sono legittimi giudici della parola di Dio scritta e tradita, non che custodi e riformatori della disciplina a norma delle diverse circostanze de' tempi. Il Pontefice può, e deve usare al regolamento della Chiesa que' mezzi, ch'egli stesso crede opportuni col divino lume, ed anche col consiglio di persone dotate di dottrina, di sperienza, e di probità, se lo reputa espediente, quali sono i Cardinali, i consultori, ed altri addetti alle sagre congregazioni cardinalizie. Quindi passa il menzionato commentatore con sodi argomenti a confutare quelli dei novatori contro tali congregazioni, ed a parte a parte assai bene le difende.

Venendo ora all' origine delle congregazioni cardinalizie, gli eruditi ne rinvengono qualche traccia sino dal pontificato di Giovanni VIII, eletto nell'anno 872. Dicono perciò che quel Papa ordinasse con suo decreto, che le congregazioni si adunassero due volte il mese in una chiesa, per informarsi de' costumi del clero, e farvi decidere dai Cardinali le controversie relative alla santa Sede, a guisa dei settanta vecchioni, o consiglieri del popolo d' Israele. In seguito più volte la settimana si tennero congregazioni de' Cardinali, per trattare gli affari di tutta la cristianità. Certo è, che per volere de' Pontefici ristretta fu nelle congregazioni cardinalizie, dal momento della loro instituzione in Roma, la somma degli affari più rilevanti del governo ecclesiastico; affari che anticamente passavano per le mani di diversi Cardinali non solo bene informati di essi, ma che aveano inoltre conoscenza dei luoghi, cui gli affari medesimi spettavano, per provvedere ai quali molte furono le spedizioni de' Cardinali *a latere* in diverse provincie cattoliche.

La prima stabile congregazione si deve a Paolo III, e questa fu la congregazione *della santa romana ed universale inquisizione detta del s. Offizio* (*Vedi*). Tra i Pontefici, che ne istituirono maggior numero, va rammentato il gran Sisto V, il quale bramoso di giovare a tutti i fedeli del mondo, col dare egregia norma per la spedizione più pronta delle cause loro agitate in Roma, colla celebre bolla *Immensa aeterni Dei*, data a' 22 gennaio 1587, *Bull. Rom.* tomo IV,

par. IV, pag. 392, confermò ed istituì quindici congregazioni dei Cardinali, assegnando a ciascheduna le sue cause determinate, Cardinali distinti, e convenevole autorità, con riserva però, che le cause più gravi, e le più difficili consultazioni si riferissero alla suprema autorità del sommo Pontefice. Ad ogni congregazione assegnò cinque Cardinali, numero che in progresso venne aumentato, in proporzione dell' importanza della congregazione, e delle materie, che in essa si trattano. Dispose inoltre quel Pontefice che niuna congregazione potesse convocarsi senza l'intervento almeno di tre Cardinali. Tra i Pontefici poi, che migliorarono le norme, e la procedura delle congregazioni, o che ne ampliarono, o restrinsero le facoltà, e la giurisdizione, rammenteremo qui il zelantissimo Benedetto XIV.

Sulla origine, giurisdizione e prerogative delle congregazioni cardinalizie, e de' Cardinali che le compongono, dottamente trattò il celebre Cardinal Gio. Battista de Luca nel cap. XIII del suo *Cardinale della S. R. Chiesa pratico.* Egli lo divide in cinque punti: I. Che anticamente tutte le cause, ed i negozi si trattavano nel concistoro. II. Introduzione de' tribunali. III. Principio dell' introduzione delle congregazioni particolari, e straordinarie. IV. Introduzione delle congregazioni fisse e ordinarie, e quali sieno. V. Qual sia la giurisdizione de' Cardinali in queste congregazioni: cose tutte delle quali parleremo. in breve, per la loro somma importanza, e per istabilire una giusta idea dell'argomento.

Tutti gli affari riguardanti il governo politico o civile dei due principati del Papa, spirituale e temporale, anche come vescovo particolare di Roma, anticamente si trattavano dal medesimo Papa, coi Cardinali in concistoro, in forma contenziosa, e coll' intervento degli avvocati, e procuratori delle parti; disputavansi tutte le cause, e le liti anche private, come al presente si fa ne' tribunali, per cui il Papa faceva da giudice, e da principe. Il concistoro poi si teneva ogni giorno, quando non fosse impedito da solennità, o funzioni ecclesiastiche. In progresso di tempo cagionando tal sistema qualche incomodo, per la moltiplicità degli affari, e sembrando poco decente alla maestà sì del Papa, che del sagro Collegio de' Cardinali, si cominciarono a trattare alcuni affari di minor conto dai cappellani del Papa, dai chierici, dai prelati, e da altri uffiziali della santa Sede. Quindi ebbero origine i tribunali degli *Uditori di Rota* (*Vedi*), della *Camera apostolica* (*Vedi*), della *segnatura di grazia*, della *segnatara di giustizia* succitati, e tanti altri tribunali in parte esistenti, e in parte soppressi, o incorporati ad altri. Ne' concistori però si trattarono in seguito gli affari più gravi, e si adunarono con minor frequenza, anco perchè furono successivamente stabilite, e meglio regolate le cariche, e le udienze del Papa, il quale nella sua domestica camera, coll'opera ed ajuto de' ministri, cioè dei Cardinali segretari di stato, e di altri Cardinali, e prelati, discute e risolve la maggior parte degli affari della Chiesa, e dello stato. Ma quando poi gli affari erano di qualche importanza, incominciando i Papi a chiamare nella loro camera alcuni

Cardinali per consultarli, ebbero origine, e s'introdussero le congregazioni cardinalizie temporanee, cioè sino al termine del negozio, per cui il Papa l'aveva istituite, come tuttora alle volte si pratica.

Nei primordi del secolo XVI, pei funesti errori degli eretici Lutero, Calvino, Zuinglio ed altri, avendo Paolo III istituita la congregazione del santo offizio, ossia della inquisizione, fu poi da altri Papi ampliata e riformata. Laonde, a suo esempio, vennero successivamente istituite le altre congregazioni cardinalizie, le quali in parte riporteremo al seguente paragrafo, cioè quelle che ora non esistono, e in parte all'articolo *Congregazioni Cardinalizie attuali* (*Vedi*). All'articolo poi CONGREGAZIONI CARDINALIZIE CHE SI ADUNANO NELLA SEDE VACANTE, si vedrà la loro anteriore istituzione alle congregazioni cardinalizie fondate da Paolo III in poi.

In queste congregazioni, dice il medesimo de Luca, i Cardinali in particolare non hanno veruna giurisdizione, la quale però risiede nell'intero corpo, sicchè i particolari non sono veri giudici, anzi i medesimi corpi universali non esercitano la loro giurisdizione nella forma di tribunale, ma come dicono i giuristi più in dominio che in esercizio, ovvero più in teorica che in pratica, ed in forma sommaria stragiudiziale, dando i loro oracoli e risoluzioni per lettere o decreti, l'osservanza ed esecuzione de' quali con i termini giuridici segue dai vescovi, e governatori, ed altri giudici ordinari, o delegati, oppure dall'uditore della camera, o da altri giudici, o tribunali della corte Romana, eccettuata la congregazione primaria della sagra inquisizione universale, la quale ha il suo tribunale chiamato del santo offizio, con giudici, notaro, carceri, ed altri ministri. Non deve tacersi, che nei primi tempi le congregazioni cardinalizie si tenevano nelle case private de' Cardinali più anziani di ciascuna, ma sotto Alessandro VII fu introdotto l'uso di tenerle nel palazzo apostolico dove abita il Papa, eccettuata la congregazione del santo offizio, che nel mercoledì mattina, come dicemmo di sopra, si aduna in una sala del convento della chiesa di s. Maria sopra Minerva, e qualche volta nel giovedì mattina, ed ora assai di rado avanti il Papa, *Coram Sanctissimo*, e la congregazione di propaganda *fide*, che si convoca nel suo palazzo a piazza di Spagna. Tuttavolta ancora si continuano a tenere alcune congregazioni particolari, e straordinarie, in casa del Cardinal più anziano della medesima, incedendovi i Cardinali in abito corto.

Nella *Pratica della curia romana*, tomo II, Roma 1815, *Delle congregazioni in genere*, si legge quanto segue: » Salve le facoltà » speciali di alcune congregazioni, » come quella del buon governo, » della rev. fabbrica di s. Pietro, » del santo offizio, di Loreto, di » Avignone, delle acque, ed altre, » non possono le congregazioni, nè » sogliono giudicare nelle cause ve- » ramente contenziose, per decreti » d' Innocenzo VII, presso il di lui » Bollario pag. 341, e di Clemen- » te XII, confermati da Benedetto » XIV, come nel di lui Bollario » stampato in Venezia p. 56, § 19. » In sequela di ciò, s'ingiungono » alcune volte al tribunale dall'A.

» C. le facoltà rispettive di alcune » congregazioni, affinchè proceda » giudizialmente, allorchè una ma- » teria in essa trattata divenga più » litigiosa, come nella *Lucien. Trans- actionis*, 17 gennaio 1775, § 5, » cor. Molino. Di fatti, per eseguì- » re le risoluzioni delle sagre con- » gregazioni, ex. gr. del concilio, » dell'immunità, de' vescovi e re- » golari ec., si va avanti l'A. C. » ove si procede per l'esecuzione, » con chiedere i rispettivi oppor- » tuni mandati, citata la parte, » come si ha nell'*Appendice al* » *conc. Rom.* fogl. 290. E se men- » tre pende il giudizio avanti l'A. » C. per l'esecuzione, la parte ot- » tiene nella congregazione la nuo- » va udienza, deve sospendersi il » proseguimento del giudizio ese- » cutivo. Se si è proposta in una » delle congregazioni una supplica, » ovvero istanza, benchè non sia » a notizia d'altri, resta vietato di » proporre la stessa materia in al- » tra congregazione, benchè di giu- » risdizione cumulativa, come rile- » vasi dal *Thesaur. resol. concilii*, » foglio del dì 15 luglio 1780 in » una *Sutrina*. Il notaro degli atti » giudiziali di tutte le congrega- » zioni, è uno di quelli dell' A. C. » nel di cui uffizio vi è il sostituto » a ciò destinato ".

Col regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, emanato dal regnante Pontefice ai 5 ottobre 1831, niuna innovazione si è fatta relativamente alle congregazioni ecclesiastiche, che anzi venne confermata la giurisdizione nelle cause civili di loro istituto, come si può vedere al § 23 del regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche. Al § 23 si legge: » Le sagre congregazioni » non sono soggette al tribunale » di segnatura. Ed al § 26: Le » questioni di competenza fra le » sagre congregazioni, ovvero fra » le sagre congregazioni e gli altri » tribunali, saranno giudicate sopra » semplici memorie dal Cardinal » prefetto della segnatura col voto » consultivo dei prelati decano, e » sotto decano del supremo tribu- » nale, previa la relazione che do- » vrà farsi al santo Padre. Nello » stesso modo saranno esaminate » e decise le altre controversie re- » lative ai giudicati proferiti in se- » quela delle risoluzioni, che si ema- » neranno dalle sagre congregazio- » ni ". *V.* Girolamo Plato, *de Cardinalis dignitate*, etc. p. 288, *Synopsis S. R. E. Cardinalium Congregationum, aliorumque magistratuum Papae;* dove a p. 291 riporta la summentovata lettera del Cardinal Papiense, *ubi de officio Papae, et Cardinalium*, etc.; l'avvocato Danielli, il quale di tutte le congregazioni scrisse diffusamente e dottamente nella sua *Recentior Praxis Rom. Cur.*; la costituzione di Pio VII, *Post diuturnas*, e le legislazioni di Leone XII, e di Gregorio XVI.

§ II. *Congregazioni cardinalizie antiche, e più rinomate ora non più esistenti.*

Congregazione di Avignone. All'articolo *Avignone* (*Vedi*) si è parlato della residenza, che sette Pontefici fecero in quella città, e si disse che avendola Clemente VI comperata dalla regina Giovanna I come signora di Provenza, l'unì al contado *Venaissino* (*Vedi*), altro dominio della santa Sede. Quindi avendo Gregorio XI restituita a Roma la

residenza pontificia, gli antipapi Clemente VII, e Benedetto XIII, occuparono Avignone, e il contado, ma venendo ricuperati tali dominii alla Chiesa romana da Alessandro V, vi stabilì un Cardinal legato, perchè li governasse, al quale poi in certo modo successe il Cardinal prefetto della congregazione cardinalizia, istituita da Innocenzo XII pel regolamento degli affari economici e politici dello stato.

Eugenio IV nominò in legato, e vicario pontificio d'Avignone Marco Condulmero suo parente; e Sisto IV, con amplissime facoltà, dichiarò legato il suo nipote Cardinal della Rovere, che fu poi il gran Giulio II. Molti de' successivi Pontefici fecero legati di Avignone, e di tutto il contado Venaissino i proprii nipoti, e fra gli altri lo furono *Farnese* fatto da Paolo III; *Barberini*, da Urbano VIII; *Altieri*, da Clemente X ec. In progresso di tempo la forma del governo legatizio non diede più quei buoni risultati, che per lo addietro eransi sperimentati. Divenuto Pontefice Innocenzo XII, nell' abolire, colla bolla *Romanum decet Pontificem*, data a' 23 giugno 1692, *Bull. Rom.* tom. IX, p. 260, il nepotismo, cioè la grande autorità, che godevano i nipoti dei Papi, e le primarie cariche che da loro occupavansi, una di queste fu la soppressione di Cardinal legato della legazione di Avignone. Quindi, a sua vece, istituì la congregazione di Avignone, detta ancora congregazione di Avignone, e Carpentrasso, essendo questa seconda città la capitale del suddetto contado Venaissino. Alla congregazione attribuì l'autorità del Cardinal legato, e le affidò il governo dell' intera provincia; quindi unì la congregazione alla *congregazione lauretana* (*Vedi*). Soleva il Cardinal prefetto essere sempre il Cardinal segretario di stato, e la congregazione componevasi, oltrecchè dei Cardinali, anche di prelati, uno dei quali era il segretario, cioè monsignor sotto-datario *pro-tempore*. La giurisdizione della congregazione esercitavasi dal prelato vice-legato residente in Avignone, ed ivi spedito dai Papi dopo che i Cardinali legati lasciarono di risiedervi, essendo il prelato vice-legato munito colle facoltà opportune. Contro la sentenza del vice-legato, si concedeva l'appellazione, dovendosi ricorrere al Cardinal prefetto, o alla piena congregazione, su di che va consultato il Cardinal de Luca, *Rel. Rom. Cur. disc.* 16, num. 11. *V.* la costituzione di Benedetto XIV, *Bonarum artium*, che riguarda la città di Avignone.

Sotto il pontificato di Benedetto XIV, insorsero gravi questioni fra il vicelegato d'Avignone monsignor Acquaviva, ed il rettore di Carpentrasso l'abbate Santacroce, per cui il Papa con breve de' 25 agosto 1753 restrinse di molto le facoltà del rettore. Il prelato vicelegato poi siccome rappresentante la congregazione d'Avignone, e perciò lo stesso Pontefice come sovrano di quel dominio, oltre ample facoltà, aveva la guardia svizzera, la guardia de' cavalleggieri, e l'uso del baldacchino nella camera, ove teneva udienza pubblica due volte la settimana. Esercitava la sua giurisdizione su tutte le comunità del contado, e nell'amministrazione regolavasi coi metodi antichi della congregazione del buongoverno. Anzi aveva pure la facoltà di conferi-

re benefizii ecclesiastici, di accordare dispense matrimoniali pel terzo, e quarto grado, come insegna il Riganti, *Regul.* 14 *Cancell.* tom. II, num. 46.

Nel pontificato di Clemente XIII la Francia invase Avignone, che poi restituì a Clemente XIV. Dopo quell' epoca il prelato vice-legato ebbe il titolo e l' autorità di presidente della congregazione, e diminuita venne la giurisdizione alla congregazione, la quale dipendeva dal tenore del breve di Clemente XIV, istitutore della presidenza, emanato nel 1774, e che incomincia colle parole *Dudum jam Romani Pontificis.* Con questo breve venne pur disposto, che Avignone non si chiamasse più legazione, ma presidenza come Urbino. Invaso però nuovamente dalla Francia lo stato Avignonese, negli ultimi anni del pontificato di Pio VI, la congregazione restò soppressa. *V.* il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* colle note del Zaccaria, edizione di Roma 1774, vol. II, pag. 114 e 115.

Non si deve poi passare sotto silenzio, che la legazione, o presidenza d' Avignone, e Carpentrasso dava alla camera apostolica una discreta rendita, anzi con parte di essa, Benedetto XIV nell' università romana eresse due cattedre, una di matematica, l' altra di chimica, con l' annuo assegno di scudi duecento per ciascheduna. Ne ricavava anco lucro monsignor sotto-datario, come segretario della congregazione, cioè dalle patenti, che si spedivano a molti impiegati nella provincia Avignonese, per le quali era fissato il pagamento di una certa somma proporzionata all' entità dell' impiego.

Congregazione del Terrore degli uffiziali di Roma. Il Pontefice Paolo IV, zelante, ed integerrimo vendicatore de' vizi, per l' amore che aveva alla giustizia, a' 22 gennaio 1557 istituì questa congregazione, come riporta il Vittorelli, nelle *Addizioni al Ciacconio*, t. III, col. 818. Questa congregazione si componeva di venti Cardinali, e quaranta prelati, nella quale il Papa, coi detti Cardinali in qualità di giudici, dava in un giorno d' ogni mese un' udienza pubblica, in cui udiva tutte le querele, e riceveva le suppliche di ogni persona che si presentasse, di qualunque condizione, e paese fosse, e alle medesime rendeva giustizia secondo il merito della cosa. Di questa congregazione non si hanno altre notizie; e l' annalista Rinaldi ne parla all' anno 1557, n. 1, 2.

Congregazione dell' abbondanza dello stato ecclesiastico. Sisto V ne fu l' istitutore a' 22 gennaio dell' anno 1587 mediante la bolla *Immensa*, acciocchè vegliasse su quella dello stato, e prevedesse le penurie e carestie de' viveri. Quindi nell' anno seguente, come si legge nella bolla *Abundantes*, *Bull. Rom.* tom. IV, par. IV. p. 414, consegnò alla congregazione la somma di duecento mila scudi, acciò li erogasse all' importante scopo soltanto, giacchè siccome si esprimeva nella bolla, Sisto V la dichiarava patrimonio de' poveri avendola accumulata colla sua parsimonia e frugalità. Ei raccomandò a' successori d' invigilare, che la somma non si diminuisse, ma piuttosto ne procurassero l' aumento. Indi vedendo Sisto V che i poveri pativano la carestia del pane, e non si corrispondeva alle paterne sue sollecitudini,

adunò il concistoro, ove pieno di giusta indignazione rimproverò una tal trascuranza, e disse, che se alcuni si abusavano di sua clemenza, avrebbero poi provata la sua giustizia. *V.* Jacopo Cohellio, *Notitia Cardinalatus* ec. p. 99; *congregatio XVII pro urbertate Annonae*, e l'articolo Annona.

Congregazione della stamperia vaticana. Avendo Pio IV istituita nel palazzo vaticano una stamperia con assortimento di caratteri, anche orientali, ne commise la sopraintendenza al celebre letterato Paolo Manuzio, che a tal uopo chiamò in Roma. Dipoi Sisto V ne aumentò il lustro, coll'accrescerla e perfezionarla. Oltre a ciò, colla bolla *Immensa*, eresse la *congregazione della stamperia vaticana*, incaricandola di far imprimere con diligenza tutti i libri riguardanti le dottrine della fede cattolica. Con questa stamperia Sisto V pubblicò le opere di s. Ambrogio da lui corrette, e dalla medesima fece stampare le opere di s. Gregorio Magno, di s. Bonaventura, e di altri santi Padri: il Bollario Romano di Laerzio Cherubini, e le due sagre Scritture, la versione dei settanta, e la Volgata. In appresso Paolo V incorporò alla stamperia camerale la Vaticana. *V.* il Cohellio, *Not. Card.* p. 111, *Congregatio XX de typographia vaticana.*

Congregazione Navale. Nel 1587 Sisto V la eresse per la forza navale della marina pontificia, componendola di cinque Cardinali, i quali dovessero presiedere alla fabbrica, ed armamento di dieci galere, ed ogni altro navale e militare apparato. *V.* Marina Pontificia, ed il Cohellio, *Not. Cardinalatus*, *Congregatio XVIII*, *De classe paranda et servanda ad status ecclesiastici defensionem.*

Congregazione per sollevare dagli aggravi, o gravami lo stato ecclesiastico. Bramoso il magnanimo Gregorio XIII di accrescere le rendite della camera apostolica, e in pari tempo di moderare le indiscrete gravezze de' sudditi, trovando la congregazione de' Cardinali chiamata *Congregazione degli Arcigogoli*, nella quale si trattava del modo di accrescere i proventi al tesoro pontificio, nel giorno medesimo in cui fu eletto Papa, cioè a' 14 maggio 1572, interamente la soppresse, imponendo ai governatori dello stato di frenare la licenza dei baroni. Il successore poi Sisto V, mediante la costituzione *Immensa*, in vantaggio dei dominii dello stato ecclesiastico, istituì la congregazione per sollevare dagli aggravi lo stato ecclesiastico, composta di Cardinali, prelati, ed un segretario, i quali dovevano procurare, che non venissero oppressi più del dovere coi gravami delle gabelle, imposte, e tributi arbitrari de'commissari, questori, giudici o magistrati: e che la congregazione dovesse conoscere le ingiurie, ed estorsioni de'nominati magistrati, come la *manu regia* senza forma veruna di giudizio. Quindi ordinò Sisto V, che le cause, le quali sono di natura giudiziarie, per la revisione, o decisione, dovessero rimettersi ai giudici ordinari. Le controversie, che non potevano comporsi dalla congregazione, venivano riferite al Papa, perchè col consiglio della medesima congregazione vi provvedesse. Anche Clemente IX, per estinguere molte gabelle, delle quali Roma, e lo stato pontificio erano da molti anni aggravati, isti-

tuì una congregazione, che gli meritò nella sua morte il generale compianto. *V.* il Lunadoro, *Rel. della Corte di Roma*, vol. II, p. 131: ed il Cohellio, *Not. Card. Congregatio XIV, Pro gravaminibus tollendis* p. 77.

Congregazione soprà i baroni dello stato ecclesiastico. Per contribuire maggiormente alla quiete, ed al buon regolamento dello stato, per ovviare a' danni, che i baroni potessero recare ai loro vassalli, ai quali non pagavano i debiti cui avevano con essi, o li facevano stentar lungamente con liti e cavilli, Clemente VIII istituì questa congregazione, colla bolla *Justitiae* de' 22 giugno 1596, la quale si legge nel t. V, par. II. *Bull. Rom.* p. 107. Uffizio pertanto della congregazione era di far eseguire i mandati esecutivi dai giudici, ed esibiti dai creditori contro qualunque barone debitore, sopra tutti i di lui beni, ad utilità degli stessi creditori, e passato un mese mettere i detti beni all'incanto, e dal ricavato soddisfare il creditore, e il resto consegnarlo al barone. Le cause si agitavano nella congregazione in forma giuridica, ed essa veniva formata dal Cardinal prefetto, da alcuni chierici di camera, dall'avvocato del fisco, dal commissario della camera, dall'uditore della camera, dal tesoriere ec. Dalla congregazione de' baroni non eravi appellazione, che alla sola segnatura di grazia. *V.* il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, p. 128 e 132.

Congregazione de Auxiliis divinae gratiae. Nel 1585 in Lisbona fu pubblicato colla stampa il libro *della concordia della grazia, e del libero arbitrio* del p. Ludovico di Molina, gesuita spagnuolo. Questo libro venne riprodotto con tre edizioni propagandosi con gran plauso per tutta l'Europa. Quindi fu denunziato alla romana inquisizione, per cui il Pontefice Clemente VIII, volendo che questo affare fosse esaminato col più severo rigore, nel 1602 deputò una congregazione di otto celebri teologi, i quali dopo tre mesi dichiararono sessanta proposizioni del Molina erronee, e temerarie. Vi risposero i gesuiti, il perchè venendo dal Papa aggiunti alla congregazione due altri esaminatori, la congregazione ridusse le sessanta proposizioni soltanto a venti. Fu allora, che Clemente VIII ordinò, che coll'assistenza de' Cardinali della suprema inquisizione, degli esaminatori deputati, e dei due generali degli Ordini litiganti, domenicani e gesuiti, le due parti proponessero alla sua presenza le loro ragioni. Furono pertanto celebrate per sì rilevante affare quarantasette congregazioni dai 20 marzo 1602 sino a' 22 febbraio 1606, delle quali Clemente VIII presiedette a trentasette, e Paolo V a dieci, conferitone l'esame coi Cardinali soltanto, per cui a' 28 agosto 1606, giorno dedicato a s. Agostino, Paolo V permise ai due Ordini religiosi di potere insegnare nelle loro scuole l'uno, e l'altro sistema sulla grazia, purchè lo facessero con quella savia e rispettosa moderazione, che conviene a teologi cattolici, e principalmente religiosi.

Questa determinazione di Paolo V venne poi confermata da Urbano VIII a'22 maggio 1625; da Innocenzo X a'23 aprile 1654, e da Alessandro VII a'15 settembre 1657. La storia di questa insigne

controversia fu esattamente, e copiosamente descritta da Teodoro Eleuterio nella: *Historia controversiarum de divinae gratiae auxiliis sub summis Pontificibus Sixto V, Clemente VIII, et Paulo V,* Antuerpiae 1705; dal p. Livino Meyer, nel libro: *Historia controversiarum de divinae gratiae auxiliis sub summis Pontificibus Sixto V, Clemente VIII, Paulo V, ab objectionibus Rev. P. Hyacinthi Serry vindicata*: e dal detto Serry, coll'*Historia Congregationis de auxiliis divinae gratiae*, Venetiis 1740.

Congregazione de' Confini. Urbano VIII la istituì nel 1637 a' 3 novembre, colla costituzione *Debitum*, componendola di Cardinali e prelati, acciocchè non fossero alienati, od abbandonati ad altri senza il consenso del Papa i castelli, e dominii dello stato ecclesiastico, ed affinchè vegliasse alla difesa di esso, e impedisse nella comunicazione degli stati limitrofi la propagazione delle pestilenze, o malattie contagiose. Su questo importantissimo argomento altri Papi avevano preso le più saggie provvidenze, e ne tratta diffusamente il Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, a p. 113, *Congregatio XXI, De confinibus status ecclesiastici conservandis* sino a p. 153. *V.* le costituzioni 3, *Sollicitudo*, di Sisto V; la costituzione 78, *Romana*, di Clemente VIII; la costituzione 108, *Pastorale*, di Paolo V, e la costituzione 65, *Decens*, dello stesso Urbano VIII, oltre l'articolo *Sovranità de' Romani Pontefici (Vedi)*. Gli altri articoli del *Dizionario*, che pure potranno consultarsi sui confini dello stato pontificio, e le frontiere degli stati limitrofi, sono Congregazione Sanitaria, Pestilenze, Avignone, e particolarmente a pag. 243 del vol. III del *Dizionario*, ove riportasi quell'articolo, non che gli articoli di Benevento, Sicilia, Toscana ec., e di altri stati confinanti. Presentemente non esiste la *Congregazione de' confini*, ma evvi nel palazzo apostolico Quirinale la segretaria riunita a quella di stato, e dipendente dal Cardinal segretario di stato, con distinto prelato per segretario; carica che ora copre monsignor Pier-Filippo Boatti. Era di lui coadiutore il rispettabile cavaliere abbate Luigi Armellini romano, primo minutante della segretaria di stato, di onorevole ricordanza, il cui giusto e splendido elogio funebre si legge nel *Diario di Roma* ai numeri 32 e 35 del corrente anno 1842. (Nel medesimo anno in Loreto coi tipi dei fratelli Rossi, il ch. avv. Pietro Castellano ci ha dato l'interessante *Elogio funebre del cavaliere Luigi Armellini*, ec. morto in Napoli ai 17 aprile 1842). Anticamente questa congregazione ebbe anche il Cardinal prefetto, e lo furono i Cardinali Bernardino Spada di Brisighella fatto da Urbano VIII, e Flavio Chigi, nipote di Alessandro VII, che lo fece prefetto della congregazione de' confini, e governatore di Fermo ec. Anzi il Cardinal Nicolò Spinola genovese, creatura di Clemente XI, nel 1731, era prefetto de' confini. Altrettanto si legge nei seguenti anni. Egli morì nell' anno 1735.

Congregazione sopra l' elezione de' vescovi. Commendevole fu l'istituzione della *Congregazione dell' esame de' vescovi* (*Vedi*), nei soggetti, che debbonsi promovere al governo delle chiese. Pure essendo essa giovevole soltanto per assicu-

rarsi sulla dottrina, e sulle cognizioni del candidato, non già sulla prudenza, sui costumi, sulla condotta, e sulle qualità, che si desiderano in un vescovo, non si ritenne sufficiente a conoscere l'idoneità del promovendo, del qual processo si tratta all'articolo *Concistoro* (*Vedi*), ed al § III e seg. Perciò il zelante Innocenzo XI, mentre era suo uditore il celebre monsignor Gio. Battista de Luca, poi amplissimo Cardinale, volle istituire questa congregazione sull'elezione de' vescovi, formandola di diversi Cardinali, di alcuni prelati e togati forniti d'integrità, prudenza, e zelo, acciocchè prendessero diligente informazione de' soggetti promovendi ai vescovati, affine di esaminare i meriti, e le qualità loro. Fu stabilito che la congregazione si terrebbe nel palazzo apostolico alle occorrenze, intimandola alcuni giorni avanti monsignor uditore, come segretario di questa congregazione, in uno alla dispensa della nota delle chiese, che dovevansi provvedere, e de' soggetti che si proponevano per occuparle, potendo ciascuno de' congregati liberamente proporre quelli, che avesse creduto degni. Quindi in essa discutevasi sulla scelta de' soggetti, la cui nota, dopo la congregazione, veniva dall'uditore portata all'udienza del Papa, il quale tra gli approvati eleggeva chi più a lui piaceva, come talvolta sceglieva per vescovi anche persone, di cui non si era trattato nella congregazione.

Non si calcolavano affatto gli uffizi, e le raccomandazioni, procedendosi con l'intrinseco merito, e colla sentenza di s. Bernardo: *Volentes repelle, nolentes compelle;* il perchè per lo più le elezioni riuscivano all'improvviso, e inaspettate. La scelta cadeva nei chierici secolari, ch'eransi esercitati nei vicariati delle diocesi, nella cura delle anime, nelle missioni e simili, e nei regolari su quei soggetti, che avessero esercitate le cariche principali del loro Ordine, o congregazione, ovvero nel servire la santa Sede, come consultori, o qualificatori delle congregazioni cardinalizie; e sì pei primi che pei secondi avevasi particolarmente in mira che fossero addestrati nell'arte di governare. *V.* il prelodato de Luca, *Il Cardinale pratico,* cap. XXXIV *Della congregazione sopra l'elezione de' vescovi.*

In progresso sì utile congregazione andò dimenticata, ma assunto al pontificato Benedetto XIV, e considerando essere del maggior interesse della Chiesa, che i vescovi, ai quali è affidata la cura del gregge di Gesù Cristo, fossero persone non solo probe, ma ancora zelanti, e fornite di dottrina, a seconda del costante impegno de' suoi predecessori, di dare ottimi pastori alle chiese, nel 1740, col disposto dalla costituzione: *Ad apostolicae* data a' 16 ottobre, Bull. Magn. tom. XVI, p. 7, eresse una congregazione di cinque Cardinali, col prelato uditore per segretario, alla quale spettasse esaminare le qualità di coloro, che si dovevano promovere ai vescovati, prescrivendo la congregazione ai componenti il segreto del santo offizio, dacchè dovevano procedere colla massima circospezione nell'informarsi sulle qualità de' promovendi. *V.* il cav. Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma,* vol. II, capo XII, *Della congregazione per l'elezione de' vescovi.* Tuttavia anche questa rispettabile congregazio-

ne ebbe corta durata, e vuolsi che una sola volta si adunasse, forse per le opposizioni dei Cardinali ambasciatori, e ministri delle corti estere, e singolarmente dei Cardinali protettori dei regni, che allora proponevano i vescovati in concistoro. Da quel tempo in poi, nel cessare di esistere sì la congregazione d'Innocenzo XI, che di Benedetto XIV, rimase in gran parte al segretario di esse, uditore del Papa, la prerogativa e le attribuzioni di prendere a tempo debito segreta, e diligente informazione sugli ecclesiastici del clero secolare, e regolare, di specchiata condotta, e di conveniente dottrina, per presentarli, e proporli al sommo Pontefice nelle vacanze delle sedi, ed allorchè si deve ad esse provvedere. *V.* Uditore del Papa, e Congregazione Concistoriale.

Congregazione Fermana. Avendo Eugenio IV, del 1431, dato al Cardinal nipote il governo della città e stato di Fermo, i suoi successori fecero altrettanto coi loro nipoti, per cui il governatore di Fermo era sempre il Cardinal nipote. Ma avendo Innocenzo XII soppresso tal governatore, in vece colla costituzione *Constantis fidei*, data a' 3 gennaio 1692, *Bull. Magn.* tom. XIII, pag. 49, eresse questa congregazione per fungerne il governo, alla quale assegnò tutte le facoltà, che Sisto V aveva concesse alla congregazione della sagra consulta. Innocenzo XII volle che ne fosse prefetto il Cardinal segretario di stato *pro-tempore*, e che mutandosi questo Cardinale, si dovessero cambiare anche i prelati, che la componevano. Da ciò per altro nasceva, che le cause già decise si tornavano a produrre colla nuova congregazione; il perchè a cagione delle protezioni, ne derivavano gravi inconvenienti. Volendovi provvedere Benedetto XIV, colla costituzione *Nemo*, data a' 28 luglio 1746, loc. cit. tomo XVI, pag. 5, rivocò quella d'Innocenzo XII, e riformò la congregazione, componendola del Cardinal segretario di stato come prefetto, del prelato uditore del Papa, d'un uditore di rota, d'un chierico di camera, d'un votante di segnatura di giustizia, d'un segretario, del fiscale generale, e di un avvocato. Insorse poi la controversia, se il governo politico, ed economico dello stato di Fermo ancora appartenesse a questa congregazione, ovvero a quella del buon governo, Benedetto XIV, colla costituzione *Paterni*, de' 6 settembre 1746, loc. cit. tom. XVII, p. 85, decise appartenere alla congregazione Fermana. Ma il successore Clemente XIII, vedendo che le misure dei suoi predecessori non raggiungevano il bramato scopo, e che sebbene si dovesse radunare nelle stanze del Cardinal prefetto una volta al mese, non sempre si osservava, coll'autorità della costituzione *Cum*, etc. emanata a' 19 settembre 1761 presso il Guerra, *Epitome* tom. I, pag. 538, soppresse la congregazione Fermana, ed assoggettò il governo della città, e del territorio di Fermo, come quello degli altri luoghi dello stato ecclesiastico, alle congregazioni della consulta, e del buon governo, ordinando a questa ultima, che erogasse in vantaggio della provincia Fermana, la grande somma di danaro, che si spendeva dalla città di Fermo per la soppressa congregazione. Incumbenza di essa era il regolamento degli af-

fari ed il giudicare privativamente gl'interessi delle comunità. L'udienza si teneva dal prelato segretario; il notaro era quello delle altre congregazioni, e regolavasi come la congregazione del buon governo. *V.* il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, p. 217, e *la pratica della Curia Romana*, t. II, pag. 73.

Congregazione di Ancona. Avendo Clemente XII eretto in Ancona un ampio lazzaretto e molo nel porto, che esentò dalle gabelle, nel 1734 istituì una congregazione composta di cinque Cardinali, e di tre prelati, per attendere al buon regolamento di detto porto. *V.* Ancona, ed il Cancellieri nel suo *Mercato* a pag. 249.

Dal summentovato Lunadoro, dell'edizione del 1646, a p. 26, abbiamo che vi fu la *Congregazione della Zecca*, nella quale si trattava sulle monete, che dovevano coniarsi, coll'intervento di quattro Cardinali, uno de' quali n'era il capo, ed in casa di lui si tenevano le congregazioni, a cui intervenivano alcuni ministri camerali. Il medesimo autore, a pag. 49 parla della *Congregazione di stato*, la quale si teneva, o avanti il Papa, o avanti il Cardinal nipote, avendovi luogo tutti i Cardinali, ch'erano stati nunzi apostolici, ed il segretario di stato: avvertendo che se la congregazione si celebrava innanzi al Papa, i Cardinali vestivano l'intero abito cardinalizio, e se celebravasi avanti il Cardinal nipote, i Cardinali incedevano colla sottana, fascia, mozzetta, e ferraiuolone.

Gli scopi tanto delle suddescritte congregazioni, che delle altre di minor conto, nell' estinguersi, furono riuniti, e incorporati in altre congregazioni, e tribunali antichi, od istituiti da quel Pontefice, che soppresse le congregazioni medesime.

CONGREGAZIONI CARDINALIZIE attuali. All'articolo Congregazione, e principalmente a quello delle *Congregazioni Cardinalizie* si è definito, che cosa sono. Nel secondo articolo si è aggiunto il modo, e il luogo della loro celebrazione, l'origine delle congregazioni col novero di quelle che più non esistono. Nel presente articolo parleremo delle esistenti, della loro istituzione, e de'sommi Pontefici, che ne migliorarono le norme e la procedura, ne ampliarono o restrinsero le facoltà e la giurisdizione; non che lo stato in cui trovansi, col catalogo dei rispettivi Cardinali prefetti, oltre a quanto di essi, de'segretari, consultori, ed altri, si è detto al precedente citato articolo.

Le congregazioni cardinalizie, ossia la riunione de'Cardinali di santa romana Chiesa (per le quali oltre gli affari competenti, talvolta il Papa affida negozi particolari per giudicarli), sono ordinarie perchè stabili, o straordinarie pei negozi, ed affari straordinari che terminano colle discussioni. Si dicono congregazioni *Coram Sanctissimo* quelle, che il Papa tiene avanti di sè, locchè ha luogo per l'esame de'vescovi, per gravi affari straordinari, ed alcune di quelle del santo offizio, e de' sagri riti col cerimoniale, che si dirà ai rispettivi articoli. Per negozi egualmente straordinari, ecclesiastici, e civili, suole il Pontefice convocare avanti di sè alcune particolari congregazioni di quei Cardinali che vuole, ed essi vi si recano pri-

vatamente in abito corto, sedendo d' intorno al tavolino, alla cui testa è lo stesso Pontefice, che avanti d'incominciarle si scuopre il capo, e recita l'orazione allo Spirito Santo, *Adsumus Domine* etc. suonando il campanello al termine della congregazione. Se vi è un prelato per segretario, egli siede su di uno sgabello senza postergale, ed ha un piccolo tavolino a parte. Per solito queste congregazioni particolari si tengono di sera. Le congregazioni cardinalizie ordinarie sono le seguenti, che riportiamo per ordine alfabetico, accennandone le cose principali, dappoichè vi vorrebbono assai volumi per fare l'istoria di ognuna. L'ordine però, col quale sono notate le congregazioni cardinalizie nelle annuali *Notizie*, o almanacco di Roma, è come appresso.

S. Romana ed universale inquisizione.
Visita apostolica.
Concistoriale.
Vescovi e Regolari.
Concilio.
Residenza de' vescovi.
Immunità ecclesiastica.
Propaganda fide.
Indice.
Sagri riti,
Ceremoniale.
Disciplina regolare.
Indulgenze e sagre reliquie.
Esame de' vescovi.
Sopra la correzione de' libri della chiesa orientale.
Rev. fabbrica di s. Pietro.
Consulta.
Speciale sanitaria.
Buon Governo.
Lauretana.
Acque.
Economica.
Affari ecclesiastici straordinari.
Degli studii.
Speciale per la riedificazione della basilica di s. Paolo.
Vi sono inoltre le congregazioni del censo, della revisione de' conti, e della segnatura di grazia.

Congregazione delle Acque.

Il sommo Pontefice Sisto V, colla costituzione *Immensa aeterni Dei*, de' 22 gennaio 1587, istituì una congregazione di sei Cardinali, la quale avesse cura delle strade, ponti ed acque, e di quelle acque segnatamente, che con molto dispendio, erano state condotte in Roma per comodo de' cittadini, e ad ornamento della capitale del cristianesimo sì da lui, che da altri Pontefici suoi predecessori. Posteriormente lo stesso Sisto V, colla costituzione *Supremi cura regiminis*, data 11 kal. martii 1590, attribuì specialmente la cura dell'acqua, dal suo antico nome detta Felice già Claudia, alla congregazione suddetta con amplissima facoltà, ordinando inoltre, che annualmente si scegliessero due cittadini romani per visitatori, i quali avessero l'incarico di accedere personalmente almeno ogni tre mesi, e riconoscere lo stato degli acquedotti, ed altre opere annesse, rilevare i ristauri, e lavori occorrenti, e di tutto fare sollecitamente relazione alla summentovata congregazione cardinalizia. Sisto V pertanto, colle due costituzioni, emanò savissime provvidenze sull'aprire nuove strade, dilatare e restaurar le vecchie, fabbricare nuovi ponti, ristorare e mantenere gli esistenti, e principalmente sulle acque, e di quelle condotte, e portate in Roma. Dipoi

Paolo V, a' 13 settembre 1612, mediante la costituzione, *In sede B. Petri,* commise ad una congregazione composta di molti deputati, fra' quali un chierico di camera, e a due visitatori affidò la ispezione, e la custodia, non che la conservazione e la cura assidua degli acquedotti, e delle fontane dell'acqua da lui condotta in Roma, e dal proprio nome chiamata Paola, su di che può vedersi l' articolo Acque, ed Acquedotti di Roma; e l'articolo Strade di Roma. Il Cohellio, *Notitia Cardinalatus,* etc. Romae 1653, ne tratta a pag. 86 e seg. *Congregatio XVI, Pro viis, pontibus et aquis curandis. V.* Fontane di Roma.

Che vi fossero due distinte congregazioni, una sulle acque, e l'altra sulle fonti e le strade, si rileva anche dal Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* p. 52 dell'edizione di Bracciano. In quanto alla prima ci dice, che la congregazione delle acque si occupava del corso de' fiumi, ponti, e simili, presieduta da un Cardinale, nella cui casa adunavasi. In quanto alla seconda aggiunge, che la congregazione si occupava delle acque, delle fonti, e delle strade, essendo il capo il Cardinal camerlengo; ma la congregazione facevasi in casa del Cardinale più degno. Sulle strade sono a vedersi le costituzioni *Sacerdotalis* d' Innocenzo XII, e *Cum omnibus* di Benedetto XIV.

Sino agli ultimi tempi le strade, oltre la congregazione cardinalizia, avevano un prelato chierico di camera per presidente, colle attribuzioni, e ministri, che accenna il Lunadoro, dell'edizione di Roma, vol. II, p. 278. Così egli a p. 280 parla del presidente delle ripe, delle acque, e delle fontane, oltre la congregazione delle acque, cui poi da Pio VI fu attribuita la presidenza sulle *Paludi Pontine e Chiane,* delle quali si parla all'articolo Citta' della Pieve, ed altrove. *V.* Paludi Pontine. Ma di sì vasto, ed importantissimo argomento diffusamente trattò monsignor Nicola Maria Nicolai, nella sua opera divisa in due tomi contenente il testo delle leggi, regolamenti, istruzioni, e dettagli di esecuzione ec., intitolata *sulla providenza delle acque e strade, e sua giurisdizione economica,* Roma 1829.

Pio VII, il primo dicembre 1818, sugli acquedotti di Roma emanò il moto-proprio, che incomincia colle parole: » I tre grandissimi acque» dotti che conducono a Roma le » acque Vergine, Felice, e Paola » formati parte con gli avanzi delle » opere dell'antica magnificenza ro» mana ec. ". Con quel moto-proprio Pio VII, penetrato com' era della necessità di provvedere ad un oggetto tanto interessante, non meno al bene ed alla salute pubblica, che al decoro della città, ed all' interesse anche de' privati possessori delle acque, applicò al sistema amministrativo dell' azienda degli acquedotti, quelle regole di amministrazione, e di arte, che con tanto saggio accorgimento erano state stabilite nel moto-proprio de' 23 ottobre 1817, sul regolamento dei lavori pubblici di acque e strade, il quale incomincia: » Dal primo » momento, che abbiamo riassunte » le redini del nostro governo ". La storia delle suddette tre acque dal citato Nicolai è compendiosamente riportata al tomo II, p. 170 e 270.

Prima di parlare della riunione

della presidenza delle acque a quella delle strade, ci sembra opportuno dare un cenno come trovavasi la congregazione delle acque, coll'autorità della *Pratica della curia Romana* tom. II, p. 73, *Del tribunale, ossia Congregazione delle acque*. Questo è un tribunale, che ha giurisdizione in tutte le materie risguardanti i fiumi, i laghi, i condotti pubblici, loro dipendenze, e tutto altro che venga sotto il nome di acqua pubblica; procede per lo più all'economica, ma giudica ancora contenziosamente; è composto di vari Cardinali col loro prefetto, e segretario, il quale, insieme col Cardinal prefetto, regola gli affari della congregazione, che però si raduna di rado, ed alle volte passa più d'un anno prima che si convochi. Bensì nelle cose di rilievo si manda in giro ai Cardinali della congregazione la posizione, per raccogliere sovr'essa i loro rispettivi sentimenti. Si regola la segretaria delle acque come quella del buon governo, ed il suo segretario è pur giudice ordinario nelle cause contenziose. Egli non ha giorno destinato per l'udienza, onde si cita per ora certa avanti di lui. Il notaro di questa congregazione è lo stesso notaro dell'A. C., che serve a tutte le congregazioni. Il medesimo tribunale ha *in partibus* i suoi giudici, che si chiamano delegati della congregazione delle acque, e questi si deputano dal segretario e dal prefetto, fuorchè nelle legazioni, nelle quali il Cardinal legato procede come delegato nato della congregazione delle acque, ed egli deputa i delegati subalterni nei luoghi della sua provincia. Dal giudicato dei legati si appella al segretario della sagra congregazione, ed alla stessa congregazione. Dove poi vi sono delegati, i giudici ordinari locali sono delegati nati. Era tale lo stato della congregazione, quando Leone XII pubblicò il moto-proprio, di cui andiamo a parlare.

Animato il magnanimo Leone XII dallo zelo del pubblico bene, dopo avere consultato una congregazione di Cardinali, a' 21 dicembre 1828, credette utile di pubblicare il moto-proprio sul metodo da tenersi dai chierici di camera nella revisione de' conti, e negli affari di pubblica amministrazione, non ostante la costituzione di Benedetto XIV del 1747, e quella di Pio VII dei 6 luglio 1816. Gli piacque dunque di stabilire una congregazione di *Revisione* nel seno stesso del tribunale della camera, composta di quattro chierici di camera, la quale riunisse le attribuzioni nella parte dispositiva, relativamente a tutti gli oggetti d'introito ed esito della cassa generale dello stato, ed avesse l'attribuzione non meno importante della revisione de' conti di tutte le pubbliche amministrazioni, sindacando eziandio ogni ramo di finanza. Riflettendo però Leone XII, che i chierici di camera addetti alla congregazione di revisione non potevano distrarsi coll'esercizio delle presidenze inerenti al loro collegio, li esentò da esse, e da qualunque intervento a giudicar le cause nella piena camera, il perchè dovette riunire ed amalgamare negli altri cinque chierici di camera tutte le presidenze, che per lo passato da un maggior numero si sostenevano. Perciò le strade, le acque, e le ripe furono unite in una sola presidenza, e fu nominato per primo presidente delle acque e strade, con chirografo

de' 19 gennaio 1829, monsignor Luigi Lancellotti, che già era presidente delle strade. L'affinità della materia pareva consigliare questa riunione: giacchè scorrendo le acque in gran parte sotto il lastricato delle pubbliche vie, ogni qualvolta occorre di far de' lavori negli acquedotti, di regolare e rettificare il corso delle acque, non possono a meno di guastarsi, e rompersi le strade, e quindi convien risarcirle; come altresì può accadere che la presidenza delle strade, non avendo cognizione delle condutture, delle forme, ed altre costruzioni sotterranee relative alle acque, faccia dei lavori di strade, e chiaviche, che riescano di detrimento alle condutture medesime, e di alterazione alle forme, oltre a tante altre giuste ragioni.

Finalmente il regnante Pontefice Gregorio XVI, col regolamento pei lavori pubblici di acque e strade, istituì la prefettura generale di essi, nella persona del Cardinal prefetto della sagra congregazione, come si legge nel detto *Regolamento pei lavori pubblici di acque, e strade nello stato pontificio,* pubblicato agli 8 giugno 1833, dal Cardinal Gamberini, segretario di stato pegli affari interni. La congregazione delle acque si compone del Cardinal prefetto, ed ora di altri undici Cardinali, d'un prelato segretario, del fiscale, del sotto segretario, e del computista. La prefettura generale delle acque e strade componesi dello stesso Cardinal prefetto, d'un prelato chierico di camera presidente, del segretario della congregazione, di due signori secolari, fra i quali il sopraintendente delle poste pontificie *pro-tempore,* d'un fiscale diverso dal precedente, d'un sotto segretario egualmente diverso dal nominato, e dal capo contabile, ch'è lo stesso computista della congregazione, di quattro *Maestri di strade (Vedi),* di due segretari di camera e notari delle acque e strade, dell'ispettore generale dell'illuminazione notturna della città di Roma, dei consiglieri per l'amministrazione dei lavori delle strade urbane, e finalmente del consiglio d'arte.

Dalla prefettura generale delle acque e strade dipendono i lavori delle strade nazionali o postali (non più delle strade provinciali, comunali dell'agro romano che furono attribuite, in vigore del numero VIII del Regolamento, alla presidenza della Comarca), e quelli per la navigazione del fiume *Tevere* (*Vedi*), per le bonificazioni pontine, i lavori idraulici provinciali, tanto dei fiumi, quanto dei *Ponti (Vedi),* e canali di navigazione, e gli acquedotti di Roma. Le questioni legali risguardanti i lavori suddetti sono portate avanti le congregazioni governative in prima istanza, quindi alla prefettura generale, o in appello, e nella disparità di sentenza, in terza istanza avanti la sagra congregazione delle acque in grado definitivo, ed avanti la medesima piena congregazione, in grado di revisione. *V.* gli articoli Acque, negli *Indici della Raccolta delle leggi pontificie,* ove si legge al § XXXIII del *Regolamento* degli 8 giugno 1833: » Le que» stioni, risguardanti i lavori sud» detti, sono portate in prima istan» za avanti la congregazione go» vernativa delle rispettive legazio» ni, o delegazioni; in appello alla » prefettura generale; nella diffor» mità dei giudicati, alla sagra con-

» gregazione delle acque, la cui ri-
» soluzione è definitiva. Se poi le
» questioni si riferiscono ai lavori,
» la cura dei quali è affidata im-
» mediatamente alla prefettura, que-
» sta la definisce in prima istan-
» za, e la sagra congregazione in
» appello. Il giudicato è definitivo,
» se la seconda sentenza è confor-
» me alla prima; nel caso di di-
» screpanza, si fa luogo ad una
» nuova proposizione della causa
» avanti la stessa sagra congrega-
» zione ".

Riporteremo il novero di alcuni Cardinali prefetti della sagra congregazione cardinalizia delle acque.

Francesco Cennini di Salamandri sanese, fatto Cardinale nel 1621 da Paolo V, prefetto delle acque, morì nel 1645.

Francesco Barberini juniore romano, pronipote d'Urbano VIII, creato Cardinale nel 1690 da Alessandro VIII, prefetto delle acque, morì nel 1738.

Alessandro Albani d'Urbino, nipote di Clemente XI, fatto Cardinale da Innocenzo XIII, divenne prefetto delle acque, e lasciò di vivere nel 1779.

Carlo Livizzani modenese, creato Cardinale da Pio VI, e da lui fatto prefetto delle acque, paludi pontine, e chiane, morì nel 1802.

Anton Maria Doria Pamphily genovese, Cardinale di Pio VI, prefetto delle acque, paludi pontine, e chiane: terminò i suoi giorni nel 1821.

Fabrizio Ruffo napoletano, fatto Cardinale da Pio VI, prefetto delle acque, paludi pontine, e chiane, morì nel 1827.

Agostino Rivarola genovese, fatto Cardinale da Pio VI, prefetto delle acque, paludi pontine, e valle di chiane, il quale in virtù del suddetto regolamento degli 8 giugno 1833 fu il primo prefetto generale delle acque e strade: ora è primo Cardinale diacono.

Ludovico Gazzoli di Terni, creato Cardinale dal Papa regnante, fu fatto da lui prefetto generale delle acque e strade, cui attualmente presiede con zelo.

Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari.

Fu istituita dal Pontefice Pio VII, con biglietto del Cardinal Bartolommeo Pacca pro-segretario di stato, ed attualmente decano del sagro Collegio, dato nell'anno 1814, e diretto al p. d. Francesco Fontana generale de' barnabiti, poi amplissimo Cardinale. Ecco il tenore del biglietto: » Riflettendo la Santità di
» nostro Signore, che tanti anni
» di vertigini, e di sconvolgimenti
» hanno cagionato degli sconcerti
» notabili in materia di religione,
» e che spetta alla sua apostolica
» sollecitudine l'apprestarvi un sa-
» lutare rimedio, è venuta nella
» determinazione di destinare una
» congregazione, composta di otto
» Cardinali molto distinti nelle
» scienze ecclesiastiche, un segreta-
» rio con voto, e con cinque con-
» sultori della congregazione, onde
» possano esaminarsi tutti gli affa-
» ri, che dal mondo cattolico sa-
» ranno inoltrati alla santa Sede,
» e che verranno alla detta con-
» gregazione rimessi per l'esame,
» e voto, e sia così la Santità sua
» messa in grado di dare quelle
» risposte, e di prendere quelle ri-

» soluzioni, che sono dettate da » retti e sani principii, e conformi » alla sua dignità Pontificia.

» Conoscendo la Santità di no- » stro Signore di quanti lumi è » fornito il p. Fontana nelle scien- » ze ecclesiastiche, di quanto zelo » è animato per il bene della re- » ligione, e della Chiesa, e per » il decoro della santa Sede, si è » degnata di nominarlo segretario » con voto della detta congrega- » zione cardinalizia ".

Per membri della congregazione furono destinati i Cardinali Mattei, della Somaglia, di Pietro, Pacca, Brancadoro, Litta, Gabrielli, ed Opizzoni. Per consultori furono dichiarati gli abbati d. Filippo Guidi, d. Marco Mastrofini, d. Gioacchino Bettini, il p. d. Luigi Lambruschini, il p. d. Antonio Maria Grandi, ai quali in seguito con biglietto di segretaria di stato furono aggiunti monsignor d. Francesco Baldi, e il p. abbate d. Mauro Cappellari, ora regnante Pontefice.

La prima sessione fu tenuta ai 16 agosto 1814 nelle camere del prelodato Cardinal pro-segretario di stato. In questa prima sessione il segretario propose il piano da tenersi nelle adunanze della sagra congregazione, e nell'esame e disbrigo degli affari. Tra le altre cose fu stabilito che la congregazione si radunerebbe una volta la settimana, che ricevuti, e raccolti i voti, il segretario dovesse col suo inviarli al Cardinal segretario di stato, o farne rapporto egli stesso al medesimo Cardinale a seconda delle circostanze. In qualche caso straordinario la congregazione stessa, se lo giudicherà a proposito, commetterà al suo segretario di fare immediatamente il rapporto a sua Santità. Che in certe materie, e massime che importano l' introduzione di qualche *gius nuovo*, o controverso, o che hanno rapporto alla dottrina in punti, che non sono chiaramente definiti, sarà necessario, che la sagra congregazione si tenga, e dica i pareri o in iscritto, o a voce *Coram Sanctissimo*. Se il santo Padre non ne avrà dato l'ordine, starà alla congregazione stessa determinare i casi, ne' quali si debba a sua Santità domandarne la tenuta alla sua presenza. Il sigillo della congregazione avrà lo stemma di sua Santità, coll' iscrizione: CONGREGATIO NEGOTIIS ECCLESIASTICIS PRAEPOSITA.

Non va poi taciuto, che già lo stesso Pontefice Pio VII dopo la sua esaltazione al supremo pontificato, il che avvenne nel marzo 1800, deputò una congregazione di Cardinali con monsignor di Pietro per segretario, e poscia anche egli Cardinale, col titolo di *Congregazione degli affari ecclesiastici straordinarii*, perchè esclusivamente trattasse tutti i grandi affari, che la santa Sede aveva colla Francia, e difatti sino al 1809 epoca della deportazione di quel Papa, la congregazione si occupò di tuttociò che con quel regno fu trattato, anzi la congregazione talvolta si occupò eziandio di affari ecclesiastici di altri regni, e nazioni.

La sagra congregazione si compone al presente di undici Cardinali, di un prelato segretario, che una volta la settimana ha udienza dal Papa, e di sette consultori. Si occupa degli affari della Chiesa di tutto il mondo cattolico, cioè degli straordinari, e di quelli ancora appartenenti ad altre congregazioni,

che il Papa le rimette, adunandosi per lo più avanti di lui nella sera, come egualmente di sera si adunano nelle camere del Cardinale più degno, o del Cardinal segretario di stato. Ecco come il ch. Costanzi, *L'osservatore di Roma* tom. I, p. 60, descrive questa importante, e cospicua congregazione: » Un' altra grande congrega» zione, nel 1814, è stata eretta » dal Pontefice Pio VII nel suo » glorioso ritorno al trono, la quale » è stata l' espressione del suo pie» toso impegno per il bene di tutti i » suoi figli. Tutta quasi l'Europa, » divenuta preda di una fazione » miscredente, aveva veduto andar » sossopra gli affari dei regni spi» rituali, e temporali. Riordinate » in fine le cose per un tratto pro» digioso della divina onnipotenza, » ogni sovrano pensò a rimettere » nel suo primitivo stato tuttociò, » ch' era stato disorganizzato, ed » il Papa molto più si diede cura » di richiamare al giusto metodo » tuttociò, ch'erasi disordinato nel» la Chiesa. Le congregazioni car» dinalizie preesistenti, ciascuna nel» le sue particolari attribuzioni, sa» rebbero state adattatissime al ne» cessario ordinamento; ma la quan» tità immensa degli oggetti, che » si presentavano, ed oggetti di » nuovo genere, e di somma ur» genza, indussero il Pontefice loda» to, a sgravio di nuovo peso alle » altre congregazioni, ed al più » sollecito disbrigo, a formare una » nuova congregazione per gli af» fari ecclesiastici straordinarii di » tutto il mondo cattolico, com» posta di otto Cardinali, di un se» gretario chierico regolare di san » Paolo ossia barnabita, di cinque » consultori, e degli opportuni scrit» tori. Questa congregazione ebbe » un cambiamento nel segretario, » il quale è un prelato; non le » mancano però mai materie straor» dinarie, sulle quali fa duopo » prendere straordinari provvedi» menti". *V.* Concordati, e gli articoli relativi.

Novero dei segretari della congregazione.

P. D. Francesco Fontana, barnabita, promosso agli 8 marzo 1816 da Pio VII al cardinalato, mentre era segretario.

P. D. Luigi Lambruschini, barnabita, fatto Cardinale dal Papa regnante.

P. D. Anton-Maria Grandi, barnabita.

Monsignor Pietro Caprano, arcivescovo d' Iconio, poi creato Cardinale da Leone XII.

Monsignor Giuseppe Antonio Sala, fatto Cardinale dal Papa regnante.

Monsignor Castruccio Castracane degli Antelminelli, fatto Cardinale dal Papa regnante.

Monsignor Luigi Frezza, creato Cardinale dal Pontefice, che regna, mentre fungeva l' uffizio di segretario.

Monsignor Francesco Capaccini, attualmente sostituto della segretaria di stato, e segretario della cifra.

Monsignor Giovanni Brunelli al presente segretario, già sottosegretario, e consultore della medesima congregazione.

Congregazione del Buon Governo.

Il governo economico delle comunità delle città, terre, e castelli dello stato ecclesiastico, anticamen-

te era appoggiato al tribunale della camera, non esclusa però la giurisdizione della sagra congregazione della consulta, come dice il Cardinal de Luca trattando di questa congregazione, nella sua opera, *Il Cardinale pratico* pag. 378. Osserva il Lunadoro su questo punto, che la congregazione del buon governo è molto affine a quella della sagra consulta, laonde non deve andare da lei disgiunto, siccome al civile, il politico governo che alla consulta appartiensi, ed unito deve essere ad essa l'economico del buon governo. Ma siccome il trattare gl'interessi delle comunità nel tribunal camerale per la forma giudiziaria ritardava quelle pronte provvidenze occorrenti, il Pontefice Clemente VIII colla costituzione *pro commissa Nobis a Domino*, a' 15 agosto 1592, istituì questa congregazione colle opportune facoltà, componendola di diversi Cardinali, uno de' quali poi divenne prefetto, e di diversi prelati, ed uno di essi fosse il segretario, i quali dovessero usare vesti paonazze, e fossero considerati commensali e famigliari del Papa. I prelati addetti alla congregazione sono chiamati *ponenti del Buon governo*, perchè essi propongono alla congregazione i rispettivi interessi delle diverse comunità soggette. Il numero e le descrizioni di tali ponenze, dal citato Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, sono riportate a pag. 125 e seg. dell'edizione colle note del Zaccaria. Avanti l' istituzione del Cardinal prefetto, il Cardinal nipote del Pontefice presiedeva la congregazione, e sottoscriveva le lettere. Anticamente si adunava alternativamente con quella della consulta in ogni sabbato, non che con quella degli aggravi, o sgravi, di cui parlammo superiormente.

Paolo V ampliò la giurisdizione della congregazione, coll' autorità della costituzione, *Cupientes*. Alessandro VII egualmente fu benemerito di essa, ed emanò utilissime provvidenze sulle comunità, imponendo ai governatori d' invigilare sui commissari dei baroni. Così Clemente XII confermò ad aumentò le prerogative della congregazione massime sui debitori dello stato, e sul vantaggio de'sudditi. Benedetto XIV riformò molte cose spettanti alla congregazione, come rilevasi dalle costituzioni 38, e 62, che si leggono nel tom. III del suo bollario. Colla costituzione *Quamvis*, data a 29 luglio 1752, *Bull. Magn.* t. XVIII. p. 304, Benedetto XIV volle, che nelle comunità dove si trattavano affari civili, in cui avessero parte gli ecclesiastici, due di questi, uno secolare, l'altro regolare, assistessero a' consigli con voto consultivo, ed intervenissero eziandio una volta all'anno al rendimento de'conti delle spese fatte dalla comunità: giacchè pagando il clero ancora per esse, era ben giusto che conoscesse l'erogazione del denaro, e richiamata fosse in vigore la circolare d'Innocenzo XI de'9 luglio 1681. Colla costituzione poi *Gravissimarum* del primo ottobre 1753, *Bull. Magn.* tom. XIX. p. 73, Benedetto XIV stabilì meglio la giurisdizione della congregazione, prescrivendo i metodi ne'negozi giudiziali, ed economici. Il suo successore Clemente XIII, nel 1761, soppresse la *Congregazione Fermana* (*Vedi*), ed assoggettò il governo della città, e territorio di Fermo alle congregazioni del buon governo, e della consulta.

Sino agli ultimi tempi, la giurisdizione, e le attribuzioni della congregazione principalmente erano sull'economico, e civile stato delle comuni, e perciò ad esse prescriveva la maniera di fare gli appalti, di amministrare le loro rendite, esaminarne lo stato, le spese, le alienazioni che facevano, gli obblighi che contraevano, considerandosi nullo ciò, che non avesse l'approvazione della congregazione. Toccava ad essa il facoltizzare le comuni d' imporre le gabelle, le cui controversie poi giudicava, procedeva privativamente sui debiti e crediti delle stesse comunità, sulle cause sì civili che criminali, e miste, eccettuate quelle di Roma, e quelle delle città amministrate dai Cardinali legati; inoltre procedeva formalmente contro i debitori, e delinquenti, vegliava ai bussoli per l'elezioni dei magistrati comunali, in somma, come dice il De Luca, la congregazione si occupava di tutte quelle cose spettanti gl'interessi delle comunità dello stato pontificio, tanto se erano attrici quanto se erano ree, nelle cause civili e criminali. Dipoi il Pontefice Pio VII, col moto proprio, di procedura civile, dei 22 novembre dell'anno 1817, al titolo V, emanò alcune providenze sulla congregazione. Si vegga la collezione delle costituzioni, leggi, ed ordini sulla congregazione del buon governo, che riporta Reginaldo Angeli, sotto-segretario della medesima, nel libro che pubblicò in Roma nel 1824, intitolato: *I doveri de' cittadini verso la patria, e degli impiegati municipali* ec: non che l'articolo Comunita' o Comune. Il Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, ne tratta alla pag. 79, *congregatio XV, de bono regimine rectaque administratione bonorum cujusque comunitatis ecclesiasticae ditionis.*

Ma assunto al pontificato il regnante Gregorio XVI, essendo l'ordinamento amministrativo delle comuni, e delle provincie uno degli oggetti, che più richiamarono le sue zelanti cure governative, ne fece pubblicare le disposizioni per mezzo dell'editto in data 5 luglio 1831, del Cardinale Tommaso Bernetti pro segretario di stato, in virtù delle quali la congregazione del buon governo cessò da qualunque occupazione, che non fosse strettamente giudiziaria, subentrando nella cessata giurisdizione i presidi delle diverse provincie, e i consigli provinciali di ognuna: in una parola la giurisdizione del buon governo fu conservata nei casi di controversia per alienazione de'beni comunali, come si può vedere nel vol. VI *della raccolta delle leggi* ec. *dello stato Pontificio*, Roma 1835, a pag. 134. Sono a vedersi pure le pag. 119, ove si riporta il citato editto, e 432, ove si legge la disposizione sulla cessazione della giurisdizione del buon governo. Nel volume II della *Raccolta* si trattano i seguenti punti: giurisdizione del buon governo nei giudizi in appello, delle controversie amministrative decise dalle congregazioni governative delle delegazioni pag. 72: composizione della congregazione del buon governo in tali giudizi amministrativi, pag. 258. Non formano materia contenziosa le vertenze relative all' ammissione, ed all'esclusione dei salariati comunali, quelle sulle occupazioni, od innovazioni delle strade, e quelle sui diritti di pascere, e legnare, p. 259. Le decisioni debbono essere sottoscritte da tutti i componenti la

congregazione. L'ordinanza per sospendere l'esecuzione degli atti amministrativi debb'emanarsi dall'intera congregazione, e non col mezzo di semplici rescritti, pag. 260.

La congregazione del buon governo al presente è composta di diecinove Cardinali, uno de'quali è prefetto, di sei prelati ponenti, il più anziano de'quali prende il titolo di decano, d'un prelato segretario, di un avvocato fiscale, e del capo d'uffizio della computisteria. Il Pontefice Pio VI collocò gli uffizi, e la residenza del Cardinal prefetto, e di monsignor segretario, nel palazzo del *Collegio Germanico* (*Vedi*), come dicemmo a quell'articolo, col pagare al collegio una annua corrisposta; ma avendo Leone XII dato il detto palazzo, e il collegio annesso al seminario romano, e stabilitavi la residenza del Cardinal vicario di Roma, il suo successore Pio VIII trasportò la residenza degli uffizi, del Cardinal prefetto, e di monsignor segretario, al palazzo della cancelleria, nel modo che si disse al volume VII pag. 195 del *Dizionario*. Ecco il novero di alcuni Cardinali prefetti del Buon governo.

Carlo Pio di Savoja, Cardinale d'Innocenzo X, prefetto: morì nel 1689.

Giuseppe Renato Imperiali, genovese, Cardinale di Alessandro VIII, prefetto: cessò di vivere nel 1737.

Domenico Riviera di Urbino, fatto Cardinale da Clemente XII, prefetto: morì nel 1752.

Federico Marcello Lante della Rovere, romano, Cardinale di Benedetto XIV: morì nel 1773.

Giorgio Doria, genovese, Cardinale di Benedetto XIV: morì nel 1759.

Antonio Casali, romano, Cardinale di Clemente XIV: morì nel 1787.

Filippo Carandini, modenese, Cardinale di Pio VI, il quale lo fece prefetto, e siccome fu il primo ad abitare il detto palazzo del collegio Germanico, questo dal suo cognome prese il nome di palazzo Carandini: morì nel 1810.

Ignazio Busca, milanese, Cardinale di Pio VI, prefetto: morì nel 1803.

Girolamo della Porta, di Gubbio, Cardinale di Pio VII: morì nel 1812.

Ferdinando Maria Saluzzo, napolitano, Cardinale di Pio VII: morì nel 1816.

Giuseppe Albani, romano, Cardinale di Pio VII: morì nel 1834.

Guidobono Cavalchini, di Tortona, Cardinale di Pio VII: morì nel 1828.

Ercole Dandini, romano, Cardinale di Pio VII, cessò di vivere nel palazzo della cancelleria nel 1840 a' 22 luglio.

Agostino Rivarola, genovese, Cardinale di Pio VII, attuale prefetto fatto dal Papa regnante.

Congregazione del Censo.

La eguale, e proporzionata distribuzione della imposta, formando una delle primarie parti della giustizia distributiva, impegnò sino da antico tempo la sollecitudine de' sommi Pontefici. Tralasciando le più antiche ricerche, che potrebbero farsi ne' secoli anteriori al XVI, non troviamo rivolta più specialmente la cura de' Pontefici, e delle *Comu-*

nità (*Vedi*) dello stato ecclesiastico alla formazione de' catasti dall'anno 1543, quando da Paolo III venne ordinata una tassa di trecento mila scudi d'oro da ripartirsi su tutte le comunità. Dopo quell'epoca, sotto Paolo V del 1605, Innocenzo XI del 1676, e Clemente XI eletto nel 1700, varie disposizioni furono date perchè ogni comunità venisse rettificando con più accurate norme il suo estimo, e fu celebrato sopra tutti l'editto pubblicato dal Cardinal Imperiali prefetto della *Congregazione del Buon Governo (Vedi)*, nel pontificato di detto Clemente XI nel 1708.

In questi catasti, anteriori a Pio VI, sono in particolar modo da osservarsi le seguenti cose: 1.° che la sopraintendenza alla parte legislativa, ed alla correzione de' medesimi, venne attribuita, ed esercitata dalla mentovata congregazione del buongoverno; 2.° Che il principio pel quale furono essi formati, fu quello delle assegne, o dichiarazioni de' proprietari, e per lo più affermate col giuramento; 3.° che non vi fu un modo generale di composizione di un catasto universale per tutto lo stato pontificio, ma ciascuna delle comunità ebbe facoltà di formare il suo indipendentemente da quello d'ogni altra; 4.° Finalmente, che pochissime tra le comunità medesime, dopo il nominato editto del 1708, formarono i loro catasti mercè l'elevazione delle mappe, e le stime de' periti agrari, quali furono Ravenna, Cesena, Perugia, Todi, Spoleto, ed Orvieto; le altre tutte conservarono il metodo difettoso, e sospetto delle dichiarazioni. Il grandioso disegno di un catasto generale devesi attribuire a Pio VI d'immortale memoria, che lo promulgò coll'editto del 1777. Del resto, sebbene più sviluppati ne fossero gli ordinamenti, che per gli antecedenti non era stato, pure esso riposava sulla stessa base, cioè sulle dichiarazioni de' proprietari. L'amministrazione continuò ad essere in potere della congregazione del buongoverno, la esecuzione fu attribuita a dei delegati, che si spedirono espressamente nelle diverse provincie, ed in ciascuna comunità fu costituita una congregazione catastale per tutelare gl'interessi de' particolari.

Era però riserbato al glorioso Pontefice Pio VII di prendere su questo importantissimo argomento migliore provvidenza, ed egli, coll'editto del 1801, abolendo le tante guise, e denominazioni d'imposte, che sotto svariate forme travagliavano la proprietà e l'agricoltura, vi costituì la sola imposta fondiaria, detta *Dativa reale*, e curò seriamente, perchè la detta unica imposta sui fondi, fosse distribuita tra i contribuenti proporzionatamente al reddito de' fondi medesimi. Pio VII lo fece col motoproprio de' 6 luglio 1816, che incomincia colle parole: *Quando per ammirabile disposizione della divina Provvidenza.* Sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica dei suoi stati, al titolo VI, *Organizzazione de' dazi, e di altri oggetti relativi all' erario camerale*, coll'articolo 19, furono gettate le basi, ed enunciati i veri principii di un catasto generale fondato sulla misura, e sulla stima reale ed analitica de' fondi, ed uniforme, per quanto si può, tra le varie parti dello stato. Tali principii sono pur quelli, che oggi governano i più

famosi catasti di Europa. A noi pare poi giusto ed indispensabile, il riportar qui appresso per intero le parole del menzionato articolo 19.

» Per coordinare ogni sistema amministrativo, e particolarmente quello, che riguarda le contribuzioni, alla maggior uniformità possibile, in guisa che alcuno dei sudditi pontificii non soffra maggior peso dell'altro, e volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura, e di stima, onde si tolga ogni motivo di giusto reclamo, viene fino da ora stabilito, che si eseguisca in tutto lo stato, colla maggior celerità compatibile con la natura dell'opera, la compilazione dei nuovi catasti regolati a *misura*, ed a *stima*, con un modulo comune, che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avuto riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazione, e d'infortuni, ed a tutti gli altri elementi, che possono e devono aversi in considerazione nello stabilire un censimento, acciò si renda per tutto corrispondente alla forza intrinseca, ed al valore reale de' fondi stessi.

» A quest'effetto si deputa fino da ora una congregazione particolare col titolo di *Congregazione de' Catasti*, a cui verranno affidate le massime, l'ordinamento, e la esecuzione di questa importante operazione, la quale, non potendosi per natura sua terminare in ristretto spazio di tempo, deve però fino da ora assicurare i possidenti, che nel più breve termine possibile la perequazione dell'estimo universale sarà compita.

» Questa congregazione è inoltre incaricata di rivedere, e correggere ove esistono, e rispettivamente di formare ove non esistono, nel più breve termine possibile, i censimenti dei fondi urbani, conservando le norme prescritte dal moto-proprio daziale dei 19 marzo 1801, e dai successivi regolamenti ".

La prima congregazione de' catasti venne presieduta da monsignor Cesare Guerrieri, allora tesoriere generale della R. C. Apostolica, e composta di prelati, tra' quali monsignor Nicola Maria Nicolai sostenne le funzioni di segretario. Vi fu aggiunta una direzione in sussidio del presidente, e venne dichiarato direttore il marchese Luigi Marini. Quindi, essendo stato nel 1819 monsignor Guerrieri esaltato alla dignità Cardinalizia, conservò in questa la presidenza del censo, e continuò a reggere le gravi operazioni intraprese, trasportandone la residenza nel palazzo Pio edificato dagli Orsini sulle rovine del teatro di Pompeo, a Campo di fiore, che tuttora occupa. Alla medesima congregazione nel 1822 furono aggregati vari distinti Cardinali, conservati per altro, anzi ridotti a sette i prelati, che la componevano. Così la congregazione prese il titolo di *Congregazione generale del censo*, e fra i prelati venne compreso il tesoriere generale, e l'avvocato generale del fisco. Ebbe un segretario egualmente prelato, anch'esso tratto fino ad oggi dai chierici di camera; ebbe pure un consultore legale, e restò presieduta dal Cardinal presidente del censo.

Al Cardinal Guerrieri successero

negli stessi onori, ed attribuzioni col titolo però di *pro-presidente*, monsignor Domenico Cattani dopo li 6 febbraio 1832, epoca della morte del Cardinale; poscia monsignor Paolo Mangelli Orsi nell'aprile del 1835.

Nello stesso anno, come meglio diremo in appresso, venendo ordinata una revisione generale di tutto l'estimo rustico già compilato per lo stato, la presidenza di detta novella operazione venne confidata al Cardinal Gio. Francesco Falzacappa, nel quale poco dopo, nel 1837, furono ancora riunite le attribuzioni della presidenza del censo, e presidente della revisione generale del censo. Parimenti intorno a quel tempo, cioè nel 1838, colla morte del marchese Marini fu soppressa la direzione del censo, e le occupazioni di essa vennero a riunirsi nel Cardinal presidente. Finalmente, nel settembre 1840, implorata dal Cardinal Falzacappa la rinuncia da sua Santità, fu dalla medesima Santità sua accordata, e venne surrogato alla carica col titolo di pro-presidente monsignor Gaspare Grassellini, chierico di camera, che attualmente con lode l'esercita. Esposta così l'origine, e le vicende della congregazione del censo, è necessario il raccontare adesso, per quanto la brevità di un articolo il permette, l'interessante storia delle grandi operazioni eseguite per opera della medesima, per la formazione e perfezione degli estimi di tutto lo stato.

A due grandi classi possono ridursi le dette operazioni, quelle cioè che riguardano le misure, e quelle che riguardano la stima dei terreni. La prima cura della congregazione del censo, e della presidenza fu quella di eseguire la misura di tutto lo stato, e la formazione delle mappe di tutti i territorii, per offrire così un catasto topografico. Non si avevano che poche mappe qua e là di alcuni territorii, alle quali poca fede potevasi aggiugnere; quella stessa dell'agro romano compilata dal Cingolani era da ritenersi per difettosa. Le sole, di recente formazione, che potevano conservarsi, erano quelle elevate dal cessato governo Italico nelle legazioni, e nelle provincie di Urbino, e Pesaro, già intraprese fino dal 1811. In tutte le altre provincie bisognava crearle per la prima volta. La congregazione, nel febbraio 1817, pubblicò il regolamento a tale oggetto, cioè sulla misura e formazione delle mappe in centonovantacinque articoli, e sulle norme del medesimo le misure, e le mappe di tutto lo stato vennero eseguite in quattro anni circa. Si ebbe allora la superficie intera dello stato ecclesiastico in rubbia romane due milioni, quattrocento trentasette mila, ottocento trentatre; dalle quali detratte le aree delle città, terre, castelli, e ville, quelle dei fiumi, laghi, canali, strade, ec., si hanno rubbia due milioni centosessantasei mila, novecento sessantatre censibili. Le mappe di tutte le provincie dello stato, che si conservano nell'archivio della presidenza del censo, ascendono al numero di quattromila, e settantatre, nelle quali sono descritti circa quattro milioni di appezzamenti.

Inoltre la operazione anzidetta obbligò all'adottazione d'una misura comune in tutto lo stato, ad ottenere così la uniformità tra le mappe per un pronto ragguaglio fra la

superficie de' terreni delle diverse comunità. La congregazione de' catasti ordinò, che la misura censuale fosse il quadrato diviso in dieci tavole; ciascuna tavola è divisa in mille canne censuali; ciascuna canna censuale è eguale al metro, ed è divisa in cento parti dette centesimi, eguali ai centesimi del metro. Così veniva ad adottarsi per tutto lo stato quella stessa misura uniforme, ch' è diffusa, ed adottata in tante parti d' Europa. Per renderne più divulgata poi, e più comune l' applicazione, furono in seguito, nel dicastero stesso del censo, calcolate e compilate delle tavole di ragguaglio per tutte le comuni dello stato, mercè le quali le misure lineari di ciascuna di esse furono comparate in tutte le loro divisioni colla misura censuale. L' opera, ch' è molto utile ed interessante, è compresa in nove volumi, e trovasi vendibile presso lo stesso dicastero del censo.

Posseditrice di questo prezioso deposito di tutte le mappe dello stato pontificio, che comprendono la intera, e minuta descrizione di tutta la di lui superficie, la presidenza volse l' animo a trarne il profitto, che gli altri stati (ove si è ridotto un catasto topografico) hanno curato di trarne, la formazione, e la pubblicazione cioè delle carte geografiche, e topografiche delle provincie, e delle città. Ma sinora i suoi sforzi non sono stati coronati che da lenti successi. Si hanno soltanto pubblicate le carte topografiche della città di Roma, vasto ed esattissimo lavoro, inciso per ordine e cura del Cardinal Guerrieri, la carta del suburbio di Roma, che fu fatta per ordine del Cardinal Falzacappa, e la carta di Civitavecchia, pubblicata recentemente per ordine di monsignor Grassellini. Tuttavolta si prosiegue presso quel dicastero la incisione di altre carte topografiche, e le mappe, ch' esso possiede, servono alla formazione della carta geografica generale di tutta l' Italia, della quale si occupa oggi il governo imperiale austriaco.

Dalle operazioni e dai lavori eseguiti per effettuare la misura generale di tutto lo stato, base primaria della formazione di un intiero catasto, passando a quelle per eseguire con giustizia e con uniformità la stima de' terreni, diremo come le massime pincipali ne furono enunciate nel moto proprio del Pontefice Pio VII, sulle stime de' fondi rustici, dato li 3 marzo 1819, che comincia colle parole *manifestammo già*, e furono poscia più particolarmente sviluppate colle istruzioni generali della congregazione del censo del 1823. Per esse si dispone, che la stima de' terreni si deduca dalla rendita netta dei medesimi, la quale venga assunta sul prodotto medio di quelle coltivazioni a cui trovansi attualmente addette, combinate coi diversi gradi d' intrinseca feracità, e colle circostanze di loro esposizione, e giacitura, e sottratta dal prodotto ogni spesa di coltivazione, ed ogni parte che debbasi attribuire agli infortuni ed alle intemperie del cielo, e alla umana industria (artic. I.); 2.° che per ciascun territorio fosse formata una speciale tariffa estimativa, nella quale venisse rappresentato, e calcolato, come in uno specchio statistico, il prodotto di ciascun grado di coltivazione, e le spese necessarie per ottenerlo giusta le consuetudini locali del territorio, e con

siffatta speciale tariffa fossero giudicati, ed apprezzati ciascuno de'fondi che la compongono (artic. II, III, V, e IX,); 3.° che tale tariffa, come ogni altra operazione di stima, fosse eseguita col concorso e sotto gli occhi de'possidenti, e delle magistrature di ciascuna comunità, e dalle medesime confermata (artic. IV, e XVIII,); 4.° che i prezzi, ai quali calcolati i prodotti, si deducessero da quelli che ebbero luogo nel decennio decorso dal 1785 al 1794 (artic. VII); 5.° che sulla rendita netta de'terreni, depurata a seconda degli antecedenti articoli, si formassero i capitali degli estimi censuali alla ragione del quattro per cento (artic. XI); 6.° che finalmente, formati così gli estimi di tutte le comunità, fossero resi di pubblica ragione per tre mesi, e dopo accolti, e soddisfatti i reclami di ciascun proprietario, ricevessero la sanzione della congregazione generale (artic. XIX, XX). *V.* il citato moto-proprio, non che le istruzioni del 1823.

Compiute dall'anno 1819 a tutto il 1824 tutte le necessarie operazioni e gli studi preliminari, che qui sarebbe lungo descrivere, furono le stime de'fondi rustici intraprese col cominciare del 1825 coll'opera di otto ispettori, ognuno dei quali regolava dieci periti d'ufficio, ed altrettanti geometri sussidiari. Ed al fine dell'anno 1827, cioè dopo soli tre anni, erano già compiuti gli estimi di tutto lo stato, ed eseguite mille cento novantacinque tariffe, ed estimati mille duecento quarantadue territori. L'estimo totale dello stato, che nel precedente catasto era considerato per centosessantaquattro milioni, duecento settantadue mila, settecento cinquanta, nel novello veniva ad essere di scudi centottantatre milioni, duecentottantotto mila, seicento dodici, con aumento perciò di altri diecinove milioni. Tra le provincie, alcune scemavano del loro estimo di un quinto, o di un terzo, altre intorno a metà; altre in vece crescevano di circa il doppio. Furono portate dalla presidenza alcune ulteriori modificazioni, dopo serie e lunghe discussioni, a questi originari e primitivi estimi, pei quali i medesimi venivano ad essere ridotti a scudi centottanta milioni, quattrocento trentaquattro mila,quattrocento cinquantaquattro. Pure in parte per la novità, difficoltà, e grandezza dell'operazione, parte per l'interesse vivissimo, che doveva sorgerne per ciascun proprietario, come per ciascuna provincia, l'universalità non si mostrava soddisfatta dei risultamenti ottenuti. Desiderosa quindi la congregazione del censo di ottenere la comune soddisfazione, dopo il 1831, ordinò che si ricevessero i reclami de'proprietari, ed ancora delle comunità, ed ai medesimi si rendesse scrupolosa, ed imparziale giustizia. Tale novella e difficile operazione fu recata a termine nel 1833. L'estimo generale giungeva per essa a scudi centosessantauno milioni, trentuno mila ottocento novantanove, e la congregazione, e la presidenza desiderose di vederlo in fine messo in attività, si affrettavano a farlo descrivere nei catastini, che sono i volumi, ne'quali vengono esposti i singoli fondi col loro valore di ciascun territorio dello stato.

Ad onta di tuttociò gli animi non si quietarono per siffatti ulteriori risultamenti, e da ciascuna

delle provincie si levavano de'clamori, e si adducevano delle ragioni per mostrare qualche singola provincia aggravata in comparazione di ogni altra. Il regnante Papa Gregorio XVI, mentre ardentemente desiderava di pronunziare questo solenne giudizio di giustizia distributiva, e voleva insieme, ch'esso fosse tale da riscuotere la comune soddisfazione, e da procurare a tutti i popoli le più giuste, e le più miti condizioni, secondando l'animo suo provvido e generoso, volle che le lagnanze di ciascuna provincia, ed i modi di provvedervi fossero esaminati, e discussi in Roma da una commissione composta di deputati scelti, ed inviati da ciascuna legazione, o delegazione dello stato, compreso l'agro Romano. Fu allora disposto che l'estimo, quale risultava dopo il predetto sforzo de'reclami, e quale era descritto ne' catastini, fosse provvisoriamente messo in attività per tutto lo stato, e su di esso, dal settembre 1835 in poi, si ripartisse, e si pagasse la imposta; che il medesimo assumesse il carattere ed il titolo di estimo provvisorio; che intanto si ordinasse una revisione generale di esso estimo per tutto lo stato da eseguirsi da una sola giunta di periti di general fiducia; e che le correzioni, che ne nascessero, servissero alla finale rettificazione del generale catasto. A tal effetto fu disposto un regolamento generale di revisione dell'estimo rustico dello stato, che porta la data degli 11 luglio 1835.

Quindi colle sopraddette condizioni, fu scelta una giunta di periti, e la direzione della ordinata revisione fu affidata ad un Cardinale col titolo *di presidente della generale revisione del Censo*. Col principio del 1836 fu intrapresa la divisione dell'estimo della provincia di Ferrara, e condotta fino a quella di Pesaro, per varie vicende nel 1840 venne interrotta, poscia nel marzo del 1842 ricominciata in quella stessa provincia, ove mentre noi scriviamo il presente articolo si continua con molto ed efficace zelo ed operosità. Questa è la breve istoria del catasto Pontificio, di cui non possono non lodarsi le massime, come quelle, che sono oggi adottate dai più celebri catasti di Europa, e fondate sui migliori principii della economia rurale. Che se il medesimo non vedesi ancora toccare al suo termine, nè giugnere a quell'ultima perfezione, che gl'interessi de'contribuenti possono desiderare, egli è certo che nulla si è risparmiato dalla congregazione del censo, e sopra tutto dal Papa regnante per arrivarci: che ove si considera per la gravissima difficoltà della materia, e per la vastità dell'operazione, non dee recar maraviglia se siensi nello stato Pontificio incontrate le stesse difficoltà di tempo o di contraddizione, che nè più nè meno si sono incontrate, e tutt'oggi travagliano la formazione de'catasti di ogni altro regno. Nondimeno ogni cosa concorre per far sperare, che l'attuale operazione di revisione possa ottenere un felice successo, e dare al Pontefice Gregorio XVI la consolazione paterna di poter imporre il suo nome al più solenne atto di giustizia distributiva verso i suoi sudditi.

Chi volesse più particolarmente conoscere la legislazione, e la storia dal catasto Pontificio, potrà consultare *la Raccolta delle leggi*, e

disposizioni di pubblica amministrazione, ove all'articolo Censo si riportano le leggi, e i regolamenti relativi al nuovo censimento dello stato ecclesiastico pubblicato in Roma nel 1824, principalmente il volume II della prima collezione; il volume I del 1834; e i volumi I e II del 1835. Così ancora va consultata *la relazione generale del nuovo censimento*, pubblicata nel 1824 dal Cardinal Guerrieri, e poi riprodotta a tutto il 1833, da monsignor Cattani pro-presidente del censo.

Al presente la congregazione del censo si compone di otto Cardinali, di monsignor presidente, del pro-tesoriere generale, di due prelati uno de'quali è segretario, dei monsignori avvocato generale del fisco, e della R. C. Apostolica, non che d'un consultore legale. *V.* Catasto.

Congregazione della Cerimoniale.

Sisto V n'è l'istitutore, come si legge nella bolla *Immensa* del 1587. Il Lunadoro dice, che è una derivazione della *Congregazione de'sagri riti* (*Vedi*). Appartiene a questa congregazione l'invigilare all'esatto adempimento della sagra liturgia, non che dirigere, e decidere intorno alle questioni ed ai dubbi che riguardano la formalità, le preeminenze tra i Cardinali prelati, ed altri. Ad essa pure spetta il cerimoniale appartenente agli ambasciatori, e rappresentanti de'sovrani presso la santa Sede; come anche il giudicare, e decidere su alcuni punti delle sagre cerimonie nelle cappelle e funzioni pontificie, perchè ordinata, grave, ed esatta sia la maniera di procedere nelle medesime negli atti esterni, e solenni del culto divino, e degna della maestà della santa Sede. Era ben giusto che le sagre funzioni celebrate nella capitale del cristianesimo dal sommo Pontefice, dai Cardinali di santa Chiesa, e dalla romana prelatura, fossero accompagnate da regolate e stabili cerimonie, e da ecclesiastica gravità, e corrispondente ordine, affinchè si distinguesse il corteggio del supremo Gerarca per un misto di sacerdotale, di regio, di principesco, e di sagro, da inspirare riverenza e venerazione. Perciò conveniva, che un'apposita congregazione vegliasse sui rispettivi cerimoniali, li facesse eseguire e giudicasse sui punti di divergenza, e sulle questioni, che potessero insorgere in progresso di tempo.

Il Cardinal decano *pro-tempore* del sagro Collegio è sempre il prefetto di questa congregazione come quegli, che per la sua anzianità, e sperienza, e relative cognizioni, si ritiene per uno, e forse il più istruito de'Cardinali nelle cerimonie, nella liturgia, e particolarmente in quelle riguardanti la Sede apostolica e la romana corte. A tal effetto giustamente il Cardinal decano viene consultato sopra le vertenze di qualunque specie di etichetta, di distinzione, di onorificenza, di trattamento, e di cerimoniale; massime in tutto quello, ch'è dovuto ai singoli membri del sagro Collegio de'Cardinali. Gli ultimi Cardinali prefetti della cerimoniale furono, i Cardinali Gio: Francesco Albani, Leonardo Antonelli, Alessandro Mattei, e Giulio Maria della Somaglia. Al presente è il Cardinale Bartolommeo Pacca, ed undici Cardinali, oltre di lui, ne sono membri. Il segretario è sempre uno dei

Maestri delle cerimonie pontificie (*Vedi*). *V.* il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma* tom. II. pag. 108, e gli articoli CERIMONIE e CERIMONIERE.

Dalla segretaria della cerimoniale si danno le istruzioni alla *Guardia nobile Pontificia* (*Vedi*), che porta il berrettino cardinalizio al Cardinale, che nella sua promozione si trova fuori di Roma, in uno alla partecipazione di sua esaltazione. Egualmente dalla sagretaria si manda in precedenza al novello Cardinale, il cerimoniale, con cui deve ricevere tanto la detta guardia quanto l'ablegato, che gli recherà la berretta cardinalizia. Alla stessa guardia si consegna un'istruzione pel Cardinale, relativa al suo contegno, e al formolario, che deve usare nello scrivere ai sovrani cattolici, ed a tutti i Cardinali per partecipare loro la propria esaltazione. Dalla segretaria pure si consegna a monsignor ablegato, destinato per la berretta cardinalizia, l'istruzione, e il ceremoniale per la imposizione della berretta, ed altro, che si deve praticare prima e dopo di tal funzione, non che la formola del giuramento, che il Cardinale dovrà sottoscrivere, avanti di ricevere la berretta. Tanto la formola sottoscritta, che un'esatta relazione della funzione risguardante la seguita imposizione della berretta, dall'ablegato si dovrà rimettere a monsignor segretario della cerimoniale, per collocarsi nell'archivio della congregazione. In questo archivio si custodiscono le copie delle lettere, che i sovrani scrivono in risposta al nuovo Cardinale, ed ivi pure si conserva la copia delle risposte, che i sovrani fanno alle lettere scritte ad essi da tutti i Cardinali per la solennità del santo Natale.

Alla segretaria della congregazione cerimoniale spetta risolvere le questioni, che insorgono tra i prelati delegati colle civiche magistrature, coi capitoli, e colle autorità sì civili, che militari, ec. Egli è perciò che la segretaria di stato, e la segretaria per gli affari di stato interni sono in comunicazione colla segretaria della cerimoniale, e nei ricorsi, che ricevono, o nei dubbi che insorgono, sia ai delegati, sia alle magistrature, sia alle autorità ecclesiastiche, civili, e militari, sempre viene interpellato monsignor segretario della congregazione cerimoniale. La congregazione nelle materie più rilevanti, o nuove, alle quali non si possono applicare le decisioni già emanate, si raduna come tutte le altre nelle camere delle congregazioni, nel palazzo apostolico, ove risiede il Papa.

Appena è eletto il nuovo Pontefice, secondo la volontà sua, incombe al segretario della cerimoniale scrivere lettera circolare ai Cardinali, ed altri, se riconosce, o no i propri parenti, e nel caso che li riconosca, qual trattamento loro si competa. Quando poi il Papa nel suo appartamento riceve sovrani, o principi reali d'ambo i sessi, monsignor segretario si trova nella pontificia anticamera per regolare il ricevimento; ed altrettanto fa se il Papa restituisce a' sovrani la visita, recandosi nell'anticamera di questi ultimi, affine di regolare il cerimoniale. Se poi il Papa farà il ricevimento de' sovrani solenne e pubblico, il segretario lo concerterà prima col prefetto delle cerimonie, al quale tocca poi regolare il ricevimento, ed annunzia-

re al Pontefice il sovrano visitante, come accadde quando l'imperatore Francesco I si recò a visitare Pio VII. In quel punto il prefetto delle cerimonie disse ad alta voce: *sua maestà l'imperatore d'Austria;* ed il Pontefice si mosse ad incontrarlo.

Congregazione del Concilio.

Prevedendo, e prudentemente temendo i venerabili padri dell'ultimo concilio generale celebrato in Trento, che per le maliziose arti di alcuno, o per le eccedenti sottigliezze di qualche teologo, ovvero per l'ignoranza di altri, potessero nascere de' dubbi sulla intelligenza de' dottrinali e decreti, in esso concilio pubblicati, sebbene espressi colla più luminosa chiarezza, supplicarono il Pontefice Pio IV, che provvedesse in qualunque maniera, e nel modo più acconcio ai disordini, ai dubbi, e alle difficoltà, che potessero insorgere. *Sess.* 25, *de recipiendis, et observandis decretis Concil.*

Aderendo Pio IV alle giuste richieste de' padri, nell'approvare e confermare solennemente il concilio, colla bolla *Benedictus Deus* 7 kal. februarii 1563, dichiarò con autorità apostolica: » d'interdire a » ciascuna persona sì ecclesiastica, » che secolare di qualunque dignità, condizione, o grado, ed a' prelati medesimi, sotto pena d'interdetto dell'ingresso alle chiese, » ed agli altri sotto pena di scomunica da incorrersi nello stesso » momento, *latae sententiae*, che » osasse senza il permesso della santa Sede di pubblicare in » qualsiasi modo commentari, annotazioni, glosse, ec., o qualunque siasi altra sorte d'interpretazione sui decreti del concilio » di Trento, sotto qualunque velo, o colorito pretesto ancora di » conferma, ed approvazione di » detti canoni; e se incontrandosi » difficoltà in alcun decreto ne desiderasse taluno la dichiarazione » ed interpretazione, dovesse ricorrere alla santa Sede apostolica » maestra di tutti i fedeli, e la cui » autorità lo stesso concilio aveva » adorata sì riverentemente; la qual » Sede apostolica riserva a sè il diritto di decidere, e dichiarare le » controversie, questioni, e dubbi, » che nascer potessero sui decreti » del sagrosanto concilio".

Poco dopo di tale approvazione e dichiarazione, lo stesso Pio IV volle istituire, 4 nonas augusti 1564, colla bolla *Alias nos*, presso il Bull. Rom. tom. II, pag. 3, una congregazione di otto Cardinali, i quali, come osserva il De Luca, o come presidenti, ovvero come prelati, teologi ec., erano intervenuti al medesimo concilio, e perciò informati pienamente del suo spirito, e dei motivi degli emanati decreti. Eccone i nomi: Il prefetto era il Cardinal Giovanni Moroni, gli altri sette sono: Jo. Michele di s. Anastasia Saraceno; Gio. Batt. di s. Clemente Cicala; Michele di s. Sabina, Alessandrino, poi Papa s. Pio V; Clemente di s. Maria in Aracoeli; Ludovico di s. Ciriaco alle Terme; Simonetta; Carlo di s. Martino ai Monti Borromeo, che veneriamo sugli altari; e Vitelloticos Vitelli. A questa congregazione Pio IV diede l'incarico di vegliare sull'esecuzione del concilio, e di riferire i dubbi al sommo Pontefice, il quale soltanto doveva spiegarli. Dipoi s. Pio V, come avverte il Fagna-

no, cap. *Quoniam de Constitutionibus,* e poscia particolarmente Sisto V, mediante la costituzione *Immensa*, 11 kal. februarii 1587, come osserva Wan-Espen, *Jur. Eccl. univ.*, part. I, tit. 22, cap. 5, conferì alla medesima congregazione l'autorità d' interpretare quelle cose solo, le quali risguardano la riforma e disciplina de' costumi, con dipendenza però dal Papa, al quale spetta l' interpretazione di quelle materie, che appartengono ai dommi di fede. Perciò avverte il citato De Luca, che da Sisto V in poi la congregazione si disse interprete del concilio, essendo prima soltanto esecutrice. Quindi, colla costituzione 74, Sisto V concesse alla congregazione altre facoltà; e Gregorio XIV l' autorizzò a scrivere le sue risoluzioni in nome del Pontefice.

Adunque questa rispettabilissima congregazione abbraccia tutte le cause, che dipendono dai decreti del concilio Tridentino; riconosce i decreti de' sinodi, o concili provinciali e diocesani, qualora contro questi ultimi si presenti reclamo alla santa Sede; esamina lo stato delle diocesi, che i vescovi nella loro relazione ad *Limina Apostolorum,* presentano al sommo Pontefice, e risponde alle richieste di essi, tratta della residenza dei chierici, della assenza de' parrochi, di percezioni, o perdite di frutti, e di quotidiane distribuzioni, per cui vengono dalla congregazione dispensati i chierici, secondo le diverse cause canoniche, dalla residenza *ad tempus.* Concede agli Ordinari la facoltà di diminuire il numero delle messe ordinate da testamentarie disposizioni, allora quando però vi è giusta causa, come di minorazioni di frutti, o di rendite; conosce le cause di nullità di voti, o sieno di professione solenni di persone religiose, dispense matrimoniali d' impedimenti dirimenti, di pubblica irregolarità, di unioni di benefici ai seminari, ed alle chiese, di permute e rassegne ammesse dagli stessi Ordinari, di giuste od ingiuste esclusioni fatte da' parrocchiani, dagli esaminatori, e dai vescovi ai concorrenti, di questioni di giurisdizione co' prelati inferiori, e di tutte quelle materie, di cui in ultimo faremo menzione nell' elenco delle facoltà, che i Papi concedono alla congregazione allorchè vengono esaltati al pontificato. Su di che può consultarsi il Cardinal de Luca, *Il Cardinale pratico,* pag. 297 e seg., *Della congregazione del concilio di Trento.*

È degno di osservazione che le facoltà cui sogliono i sommi Pontefici accordare ai segretari della sagra congregazione, non sono articoli estranei dalle attribuzioni della medesima, ma riguardano cose, in cui la congregazione ha il voto consultivo presso il sommo Pontefice, di modo che converrebbe fare in ciascun caso particolare relazione a sua Santità. Attesa la moltiplicità degli affari, le udienze sarebbero lunghissime, e soffrirebbero un grandissimo ritardo le petizioni. Quindi è, che a maggior celerità, senza implorare in ciascun affare il pontificio oracolo, in vigore delle facoltà ricevute, si disbriga l'istanza, come se fosse stata riferita al Papa, e si usa il mentovato privilegio accordato da Gregorio XIV, di scrivere *nomine Papae.* Più è da osservarsi, che di dette facoltà si fa uso in quel modo, ch' è consentaneo alle massime e allo stile della

sagra congregazione, e non già per derogare al medesimo, giacchè se particolari emergenze esigessero la deroga, sarebbe soggetto di esame nella piena congregazione, e quindi di relazione al sommo Pontefice.

Urbano VIII, a' 2 agosto 1632, decretò, che le risoluzioni della congregazione devono essere autenticate dal sigillo, e dalla sottoscrizione del Cardinal prefetto, e del prelato segretario, perchè abbiano autenticità e valore. Benedetto XIV poi (che da prelato era stato segretario della congregazione, ad essa preposto da Clemente XI) nel confermare il decreto di Sisto V sulla visita, che ad *Limina Apostolorum* (*Vedi*) debbono fare i vescovi, e gli abbati, che hanno giurisdizione quasi vescovile, e sull'obbligo per cui essi in tal circostanza dovevano rassegnare al Papa il ragguaglio dello stato delle loro chiese, considerando che i Pontefici per le loro gravi, e moltiplici occupazioni non sempre avrebbero potuto di ciò occuparsi, colla bolla *Decret. Bull. Bened. XIV*, t. I, pag. 24, istituì una particolare congregazione di dodici prelati, detta volgarmente *del Concilietto*, aggiunta alla congregazione del concilio, i quali, esaminati gli stati delle diocesi, ne dovessero rendere conto al Papa in determinata udienza. Oltre a ciò Benedetto XIV, col disposto della costituzione *Summus Pontifex*, data die 13 decembr. 1740, loc. cit. pag. 13, prescrisse l'osservanza della formola, secondo la quale i vescovi ed abbati, che recavansi in Roma *ad limina*, o ciò facessero per procuratore, dovevano fare alla congregazione la relazione dello stato delle loro chiese; la qual formola fu decretata nel concilio romano tenuto da Benedetto XIII nel 1725, cioè la esecuzione dell'istruzione, che avea compilata la stessa sagra congregazione del concilio.

Questa congregazione attualmente si compone del Cardinal prefetto, di ventotto Cardinali, del prelato segretario, ch'è uno de' primari della corte romana, del sottosegretario, di quattordici prelati aggiunti alla congregazione (essendo stato da ultimo accresciuto di due il numero antico di dodici) per ricevere ed esaminare le relazioni, che danno dello stato delle loro chiese, gli arcivescovi, i vescovi, e gli Ordinari *nullius;* e di monsignor segretario delle lettere latine *pro tempore,* come estensore delle risposte della congregazione ai vescovi. La congregazione Cardinalizia si aduna nel palazzo apostolico nella mattina del sabbato dal mese di novembre a tutto il mese di maggio ogni quindici giorni, quando si possa, e da giugno a tutto settembre ogni ventidue giorni. Anticamente si convocava dal Cardinal antiquiore, nel giovedì o nel sabbato d'ogni settimana, come si legge nel Lunadoro.

Va avvertito, che il detto sottosegretario non ha luogo nella congregazione del concilietto, e v'interviene soltanto quando il segretario di cui supplisce l'ufficio sia impedito o assente. Egli ne fa le veci in tal circostanza, in vigore del breve pontificio, che gli viene spedito allorchè riceve la sua carica.

La congregazione del *Concilietto* si aduna avanti il Cardinal prefetto, con monsignor segretario, e i quattordici prelati, i quali fanno le relazioni dell'esame fatto sugli

stati delle diocesi; relazioni, che poi il detto segretario, nell' udienza ordinaria del lunedì sera, riferisce al Papa, non avendo più luogo l' udienza de' prelati, e la loro relazione al Pontefice. Tali prelati sono nominati dal Papa per mezzo di una terna combinata tra il Cardinal prefetto, e monsignor segretario; quindi il Cardinal segretario di stato pegli affari interni spedisce al prelato prescelto il biglietto di nomina, e di partecipazione ai detti prefetti, e segretario. Quest' ultimo è per solito promosso al Cardinalato, ed in sua vece si reca all' udienza del Papa il sotto-segretario. In queste udienze si riferiscono gli affari, che hanno bisogno di speciali facoltà. In tutte le cause, e le risoluzioni della congregazione, il segretario ne porta un esemplare al Papa, ed a monsignor maestro di camera; quindi ogni anno colla stampa ne pubblica un tomo, che pure rassegna al Pontefice con questo titolo: *Thesaurus resolutionum sacrae congregationis concilii etc. munus secretarii ejusdem sac. congreg. obeunte R. P. D. N. N., et triplici indice locupletatus,* Romae etc. La raccolta di queste risoluzioni stampate incomincia dal 1718.

Elenco delle facoltà, che s' implorano secondo il consueto dal segretario della s. congregazione del concilio ad ogni nuovo Pontefice.

1. Ammettere i procuratori per la visita de' sacri limini, e presentare la relazione dello stato della diocesi.

2. Prorogare ai medesimi vescovi il termine ad adempire la visita de' sacri limini, ed a presentare la relazione dello stato della chiesa.

3. Assolvere i vescovi medesimi, qualora dentro il termine prescritto non abbiano adempito ad alcuna, ovvero all' una, o all'altra delle suddette obbligazioni personalmente, o per mezzo del procuratore.

4. Accordare insieme con l'assoluzione un nuovo termine, per adempiere alle dette obbligazioni.

5. L' estensione di questi quattro articoli di facoltà anche per gli abbati *Nullius,* e vicari apostolici.

6. Concedere, e prorogare di triennio in triennio ai vescovi, vicari apostolici, abbati *nullius,* ed ai vicari capitolari la facoltà di assolvere i veri poveri dai passati inadempimenti di legati, e pene di tal causa incorse; e di ridurre le messe non mai ridotte de' legati, beneficii, cappellanie, alla tassa del concilio.

7. Accordare la medesima facoltà, ancorchè le messe sieno state altre volte ridotte.

8. Concedere e prorogare di triennio in triennio ai suddetti la facoltà di trasferire da un luogo, chiesa, altare, e giorno ad altro paese, chiesa ec., dentro la stessa diocesi, le messe lasciate a designati altari, chiese e giorni, in caso di mancanza di sacerdoti, d'insufficienti limosine, o rendite di legati, per i quali non sieno tenuti gli eredi all'aumento.

9. L' estensione di quest' articolo, anche a poterle trasferire fuori di diocesi, qualora per gl' indicati motivi non si potessero soddisfare dentro la diocesi.

10. Le medesime facoltà contenute nei precedenti quattro articoli al prefetto, e segretario della s. congregazione, per accordare nei

singoli casi, che si presentino, le assoluzioni, le condonazioni, le riduzioni di messe, ancorchè ridotte altre volte, e le traslazioni anche fuori di diocesi, il tutto per altro secondo le solite massime, e clausole della s. congregazione.

11. Inoltre la facoltà di assolvere i parrochi, che dopo la soppressione delle feste abbiano ommessso la celebrazione della messa *pro populo* nelle feste ridotte, sull'opinione di non essere a ciò tenuti.

12. Di assolvere i capitoli, che o per deperimento di rendite, o appoggiati alla consuetudine non abbiano applicata la messa pontificale *pro benefactoribus.*

13. La facoltà ai vescovi, vicari apostolici, ed abbati *nullius* di eleggere gli esaminatori, e giudici pro-sinodali per tempo maggiore di un anno.

14. Di accordare agli Ordinari la facoltà di assolvere, e dispensare tanto gli ecclesiastici, che i secolari dalle censure ed irregolarità contratte, tanto per violata immunità ecclesiastica locale, e personale, quanto per omicidi volontari, e ciò tanto in genere che in ispecie, con le solite clausole per altro di aver riportata la composizione col fisco, e parte offesa, quante volte questa non si ricusi irragionevolmente.

15. Di accordare, e prorogare di triennio in triennio ai vescovi, vicari apostolici, abbati *nullius,* e vicari capitolari la facoltà, attese le circostanze de' tempi, di accrescere la limosina manuale delle messe a baj. 15, e quella delle perpetue, ossia conciliare a baj. 20.

16. Di accordare ai vescovi, vicari apostolici, abbati *nullius*, e vicari capitolari la facoltà di anticipare, e prorogare il tempo per l'adempimento del precetto pasquale per quel termine che, secondo le circostanze de' tempi e de' luoghi, si crederà necessario.

17. Di accordare ai vicari apostolici la facoltà di spedire le dimissorie.

18. La medesima facoltà per i vicari capitolari durante l'anno del lutto fuori degli stati di Sardegna, Piemonte, Napoli e Malta, pei quali stati i concordati riservano espressamente tale facoltà al concilio.

19. Di abilitare i vicari capitolari all'esecuzione delle bolle, brevi, rescritti, ed indulti, che fossero stati diretti al vescovo morto, o trasferito prima di eseguirli, ovvero al vicario generale.

20. Di accordare al prefetto, e segretario della s. congregazione la facoltà di ridurre le messe cantate a messe lette.

21. Ne' luoghi, in cui hanno avuto luogo le abolizioni de' benefici, o pii legati per le affrancazioni, o oltre simili leggi di sospendere l'adempimento de' pesi, lasciando fermo un 10 per 100 ad oggetto di ripristinare, o in tutto, o in parte, secondo la varietà delle circostanze, i benefizii, o opere pie.

22. Di dichiarare i sospesi legati di messe, doti, limosine, di cui sieno periti i fondi senza colpa dei beneficiati, possessori, o degli obbligati, che non sono d'altronde tenuti a supplire del proprio.

23. Di sospendere i legati medesimi, ancorchè i fondi di questi non sieno intieramente periti, se i luoghi pii, che sono obbligati all'adempimento, si trovino nella precisa necessità di vivere colle rendite di detti legati.

24. Di abilitare alla celebrazio-

ne della messa quei sacerdoti, che si trovino privi del titolo della santa ordinazione, purchè sieno di buona condotta.

25. Di perpetuare le cappellanie *ad nutum* amovibili, affinchè servano di titolo alla santa ordinazione.

26. Di prorogare con giusta causa il tempo ai beneficiati, per fare la professione della fede.

27. Nelle critiche circostanze, in cui potessero trovarsi le università, di dispensare i beneficiati dal prendere la laurea, la quale non potrebbero conseguire senza recarsi a studiare nelle università, e purchè d'altronde consti dalla perizia dei medesimi.

28. Di prorogare per giusta causa ai beneficiati il tempo ad entrare *in sacris*, o ricevere il presbiterato.

29. Di condonare ai beneficiati i frutti percepiti senza aver fatta la professione della fede, o preso il grado di dottore, o essere ascesi agli ordini sagri dentro il termine prescritto dal Tridentino, o dalle bolle apostoliche di provista, o dalle costituzioni capitolari,

30. Di assolverli dalla caducità, in cui sarebbero incorsi per qualunque delle suddette mancanze.

31. Di dispensare i giovani dalla delazione triennale dell'abito clericale voluta dai concordati di Napoli, Sardegna, Piemonte, e Malta, affinchè possano ricevere la prima tonsura.

32. Di sanare le delazioni del suddetto abito fatte in buona fede senza il previo permesso dell'Ordinario, o il servigio prestato ad una chiesa non destinata dal medesimo Ordinario.

33. Dispensare nel difetto dell'età di anni 10 richiesta dal concordato di Benedetto XIV con la corte di Napoli, perchè i giovani possano vestire l'abito ecclesiastico, non che dal difetto dell'età di anni 13 richiesta nei medesimi per essere iniziati alla prima tonsura.

34. Dispensare i giovani Maltesi dai requisiti voluti nel *moto-proprio* di Pio VI, ed in ispecie dalla mancanza del beneficio, non che dall'intiera tassa del patrimonio prescritta per i tonsurandi, e minoristi di scudi 40, e per i promovendi agli ordini sagri di scudi 80 maltesi, con la condizione, che non vi sia pericolo, che abbiano a mendicare con disonore dell'ordine,

35. La facoltà di spedire per le diocesi di Francia l'*extra tempora*, e le dispense di un anno di età pel sacerdozio.

36. La facoltà di accordare la licenza di celebrare la messa votiva della b. Vergine, e de' defonti pei sacerdoti, tanto privi di vista nell'occhio del canone, quanto ai ciechi affatto, ingiungendo l'assistenza di altro sacerdote, o almeno di un diacono; non che la messa di *Passione* a quei sacerdoti, che per incomodi di salute non possono celebrare le messe correnti col *Passio*.

37. Di assolvere dalle censure, e dispensare dalle irregolarità contratte per non aver fatto i depositi, o i rinvestimenti dentro il termine prescritto nei beneplaciti di alienazioni di beni ecclesiastici, solite ad accordarsi con la comminazione delle pene stabilite *contra alienantes bona ecclesiae*, nel caso che non si adempiano i depositi, o rinvestimenti.

38. Di assolvere gl'incorsi nella scomunica del canone *Si quis suadente*, dopo congrua penitenza, e

dopo aver soddisfatto alla parte offesa, e quante volte questa non si opponga irragionevolmente.

39. Di accordare la conservazione del santissimo Sagramento negli oratori pubblici, richiedendolo il bisogno, e purchè possa ritenersi colla dovuta decenza, e senza pregiudizio de' diritti parrocchiali, ferma restando la spedizione del breve, e con la facoltà di derogare al breve, se si richiegga dal vescovo.

40. Di poter rimettere alla piena congregazione i memoriali con rescritto *a monsignor segretario che ne parli*, qualora dopo inteso il vescovo, si creda che meriti discussione, o per la gravezza dell'articolo, o per la giusta opposizione della parte contraria al ricorrente.

41. La facoltà in genere di tutte le piccole deroghe di volontà dei testatori, qualora vi concorre una legittima causa.

42. La facoltà di accordare piccole deroghe di statuti di capitoli, o confraternite, concorrendovi un legittimo motivo.

43. La facoltà di commutare le doti di maritaggio in favore di monacande, purchè non vi sia la proibizione del testatore.

44. Di prorogare, col consenso de'collatori, alle zitelle il termine a prendere stato, non ostante il lasso del tempo prescritto nelle loro doti, e ciò estensivamente nel caso, in cui si chiegga la grazia dopo trascorso il termine suddetto.

45. Di approvare le cessioni delle doti che si fanno dalle zitelle reciprocamente con la clausola *arbitrio episcopi accedente consensu Collatorum, et dummodo dotes pro monacandis destinatae non inserviant pro puellis, quae in saeculo nubunt.*

46. Di dispensare le zitelle da qualche requisito, che loro mancasse, necessario a conseguire le doti, col consenso de'collatori, e salva rimanendo la prelazione a favore di quelle zitelle, che avessero tutti i requisiti.

47. Di abilitare a sposarsi quelle zitelle aventi partito pronto, senza perdere il diritto della dote, le quali quantunque abbiano i requisiti necessari non possono conseguirla, o per particolari circostanze de' luoghi pii, o delle amministrazioni di tali legati.

48. Di concedere, per causa canonica agli Ordinari l'indulto provvisorio di assenza dalla residenza, anche per lo spazio di un mese, qualora, o per le ferie, o per le altre particolari circostanze, non potesse farsene prima la relazione al sommo Pontefice.

49. Di concedere ai parrochi, che si recano in Roma, un discreto e provvisorio indulto di assenza, finchè sia giunta la informazione del vescovo, quante volte la causa dell'assenza sia legittima, ed esibiscano il regolare discesso.

50. Di accordare, per cagione di malattia, licenza ai coadiutori per una discreta assenza dal coro, e dalla residenza.

51. La facoltà al segretario di potere all'occorrenza, leggere gli antichi processi compilati con segreto di s. offizio, e di poterli far leggere ad un'altra persona di sua fiducia, restando però lo stesso segretario, e la persona da lui scelta rigorosamente obbligati all'osservanza del suddetto segreto.

52. La facoltà di ridurre pel regno di Francia l'applicazione del-

le messe *pro populo* nelle messe soppresse da Pio VII, in sequela del concordato del 1801, e di assolvere i parrochi dalle passate ommissioni.

Nel secondo volume della *Pratica della corte romana*, capo IX, *Della congregazione del concilio*, si portano utili nozioni sulla medesima. Si nota che i Cardinali, i quali la compongono, sono chiamati; *patres sacri concilii Tridentini interpretes*: si dice della remissione, che monsignor segretario fa ai memoriali *pro informatione* all'Ordinario di quella diocesi cui appartiene l'affare, e tornata questa, porta egli medesimo l'affare alla congregazione, ove si decide dai Cardinali, che hanno il voto decisivo per le materie le quali discutono, mentre il segretario ha il voto consultivo: che negli affari contenziosi la parte opponente scrive in un libro esistente nella segretaria la protesta *Nihil transeat*, contro il supplicante di alcuna cosa, il quale allora cita la parte opponente avanti monsignor segretario per la concordazione del dubbio, e destinazione della congregazione: che proposta e risoluta la causa in piena congregazione, può il segretario concedere al soccombente la nuova udienza, quando però la risoluzione sia unica, e non sia stata presa a pieni voti. Se poi vi è l'*amplius*, allora il solo Cardinale prefetto può accordare, *citata parte*, la nuova udienza.

Il disbrigo di tutti gli affari, che appartengono alla medesima congregazione, o si spediscano per lettera, o per decreto, secondo le circostanze, si eseguisce senza spese di sorte alcuna, in forza del breve *Sacrosanctam Synodum* de' 27 novembre 1775 di Papa Pio VI. Resta unita alla congregazione del concilio altra congregazione sullo stato, erezione e governo de'seminari, e componesi del Cardinal prefetto, di alcuni Cardinali, e di monsignor segretario. È pure annessa alla congregazione del concilio la *congregazione sopra la residenza de'vescovi* (*Vedi*), della quale è prefetto lo stesso sommo Pontefice, e per lui ne esercita le veci il Cardinal vicario, il quale unitamente al segretario ne forma i decreti. Molti affari, che ora tratta la congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, prima venivano disbrigati dalla congregazione del concilio. A questa spetta la cognizione de'sussidi da distribuirsi agli eredi Giustiniani di Scio, Genova, ed altri luoghi. L'eredità e prelatura Caraffa, e sua dipendenza, si amministrano dal segretario della congregazione, e da quello della congregazione di propaganda. Finalmente il collegio Lucarini, nella città di Trevi, diocesi di Spoleto, dipende dalla direzione del Cardinal prefetto del concilio. *V.* Trevi. Sulla congregazione sono a vedersi il Cohellio *Notitia Cardinalatus* p. 55, *Congregatio VI Super executione, et interpretatione sacri concilii Tridentini*; ed il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma*, vol. II cap. X. Il ch. monsignor Gio. Fortunato Zamboni ai nostri giorni ci ha dato la dottissima, ed importante opera *Collectio declarationum s. congregationis Card. sac. Concil. interpretum*, divisa in otto volumi.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti della sagra congregazione del Concilio,

Giovanni Moroni, milanese, Cardinale di Paolo III, fatto pel pri-

mo prefetto da Pio IV, morì nel 1580 decano del sagro Collegio.

Francesco Aleciati, milanese, Cardinale di Pio IV, morto nel 1580. *V.* il Zamboni nella sua utilissima opera: *Collectio decretorum S. C. Concilii,* tom. I, pag. 83.

Antonio Caraffa, napolitano, Cardinale di s. Pio V: morì nel 1591. Sisto V lo aveva fatto prefetto nel 1587, nel qual anno colla bolla *Immensa* estese le facoltà della congregazione.

Tolomeo Galli di Como, Cardinale di Pio IV, morì nel 1607.

Paolo Emilio Zacchia, genovese, fatto Cardinale da Clemente VIII, morì nel 1605.

Roberto Ubaldini, fiorentino, Cardinale di Paolo V, morì nel 1635.

Bonifazio Bevilacqua, ferrarese, Cardinale di Clemente VIII, nel 1626 era prefetto: morì nel 1627.

Francesco Cennini di Salamandri sanese, Cardinale di Paolo V, morì nel 1645.

Fabrizio Verospi, romano, Cardinale di Urbano VIII, morì nel 1639.

Giambattista Pamphily, romano, Cardinale di Urbano VIII, al quale successe nel pontificato col nome d' Innocenzo X nel 1644.

Giulio Sacchetti, fiorentino, ma nato in Roma, fatto Cardinale da Urbano VIII, cessò di vivere nel 1663; nel 1660 era prefetto.

Paluzzo degli Albertoni Altieri, Cardinale di Alessandro VII, prefetto nel 1657; morì nel 1698.

Angelo Celsi, romano, Cardinale di Alessandro VII, prefetto nel 1669, morì nel 1671.

Pier Luigi Caraffa, napolitano, Cardinale d' Innocenzo X, cessò di vivere nel 1655.

Vincenzo Maria Orsini, Cardinale di Clemente X, prefetto nel 1674, fu eletto Papa nel 1724, col nome di Benedetto XIII.

Flavio Chigi, sanese, nipote, e Cardinale di Alessandro VII, morì nel 1698.

Francesco Paolucci, forlivese, dopo essere stato trenta anni segretario del concilio, e dell'immunità, da Alessandro VII fu creato Cardinale, e fatto ancora prefetto della congregazione: morì nel 1661.

Federico Baldeschi Colonna, Cardinale di Clemente X, prefetto nel 1676, morì nel 1691.

Giuseppe Sacripanti di Narni, riformatore de' tribunali di Roma, per comando d' Innocenzo XII, che il fece Cardinale: morì nel 1717: dopo essere stato prefetto sino al 1700.

Bernardino Panciatici, fiorentino, Cardinale di Alessandro VIII, e fatto da Clemente XI prefetto nel 1701, per aver ricusato la carica di segretario di stato: morì nel 1718.

Pietro Marcello Corradini, di Cori, nato in Sezze, fatto Cardinale da Clemente XI, e da questo nel 1718 nominato prefetto, carica che rinunziò nel 1721, quando Innocenzo XIII lo dichiarò pro-datario: morì nel 1743.

Curzio Origo, romano, Cardinale di Clemente XI, fatto prefetto da Innocenzo XIII, morì nel 1737.

Antonio Saverio Gentili, romano, fatto segretario del concilio nel 1728 da Benedetto XIII, nel 1731 da Clemente XII fu creato

Cardinale e prefetto: morì nel 1753.

Mario Millini, romano, fatto Cardinale e prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1756.

Giangiacomo Millo, piemontese, Cardinale e prefetto per volere di Benedetto XIV, morì nel 1757.

Clemente Argenvilliers, nato in Roma, fatto prima Cardinale, e poi prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1758.

Ferdinando Maria de Rossi, Cardinale di Clemente XIII, morì nel 1775.

Carlo Vittorio Amadeo delle Lanze, piemontese, Cardinale di Benedetto XIV, fatto prefetto da Pio VI, morì nel 1784.

Guglielmo Pallotta, maceratese, fatto Cardinale, e in seguito prefetto da Pio VI, terminò i suoi giorni nel 1795.

Tommaso Antici di Recanati, creato Cardinale da Pio VI, e nel 1791 fatto prefetto.

Filippo Carandini, modenese, segretario del concilio, Cardinale di Pio VI, e fatto da lui prefetto, morì nel 1810.

Giulio Gabrielli, romano, Cardinale di Pio VII, e prefetto, morì nel 1822.

Emmanuele de Gregorio, napolitano, segretario del concilio, fatto Cardinale, e poi prefetto da Pio VII; morì nel 1839.

Vincenzo Macchi, di Capo di Monte, diocesi di Montefiascone, fu fatto Cardinale da Leone XII, quindi nel 1834 prefetto dal Papa che regna. Inviato poscia a Bologna qual commissario delle quattro legazioni, e poi legato di Bologna, in detto tempo fecero da pro-prefetto prima il Cardinal Agostino Rivarola, poi il Cardinal Polidori.

Paolo Polidori, di Loreto, nato in Jesi, fu fatto dal regnante Gregorio XVI segretario della congregazione, indi Cardinale, poi pro-prefetto, e nel 1841 prefetto della medesima.

Congregazione Concistoriale.

Il sommo Pontefice Sisto V istituì questa congregazione colla bolla *Immensa Aeterni Dei*, col titolo di congregazione per l'erezione delle chiese, e provvisioni concistoriali. Il Cardinal de Luca chiama questa congregazione una specie di assessore, o consultore del concistoro, perchè in essa si esaminavano, e si preparavano i più gravi negozi concistoriali, i quali non si proponevano nè si concludevano nel concistoro, se prima non precedeva il suo voto. Le materie, che le appartengono, sono le nuove erezioni delle chiese metropolitane, o cattedrali, ovvero le loro divisioni, smembrazioni, unioni e soppressioni: l'esame delle istanze de'vescovi, che bramano rassegnare le loro chiese, ed essere perciò assoluti dal vincolo, che ad esse li legava: l'esame delle elezioni dei capitoli, e la conferma, od esclusione de'soggetti da loro eletti alle dignità metropolitane, vescovili, e monasteriali: l'esame delle coadiutorie, delle presentazioni o nomine di principi sovrani e delle repubbliche: la deputazione dei suffraganei per esercitare i pontificali, la concessione del diritto di godere il pallio, la ritenzione delle dignità e de'benefici maggiori incompatibili col vescovato, o con altra prelatura, la separazione della mensa abbaziale dal-

la conventuale, la secolarizzazione delle chiese cattedrali o metropolitane, o collegiate e de'loro capitoli, la dispensa dell'inabilità al vescovato, ed altri somiglianti materie riguardanti il *Concistoro* (*Vedi*). A quell'articolo parlando al § III *de'Ministri del concistoro*, e poscia di monsignore uditore del Papa, e delle sue attribuzioni, si dice in gran parte di quelle del prelato segretario della concistoriale, che tuttora egli esercita.

Osserva il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* vol. II. p. 54, *della congregazione concistoriale*, che Sisto V istituì questa congregazione per esaminare, discutere ed obbiettare sulle cose, giacchè non conveniva alla maestà del concistoro il disputare, e il fare contraddittori, e perciò era meglio, che gli affari fossero prima esaminati e definiti, riserbandosi al concistoro la pubblicazione loro. Prima la congregazione si costituiva di un numero di Cardinali ad arbitrio del Papa, e da un segretario, il quale talvolta era un semplice togato, cui era concesso l'uso del mantellone, per cui veniva posto nel novero dei camerieri secreti del Pontefice, secondo la costituzione di Urbano VIII, data 18 kal. januarii 1625. Facevano eziandio parte della congregazione un numero competente di prelati, e qualche dotto religioso profondo nella teologia, egualmente secondo il beneplacito dei Papi. Per lo più n'era prefetto il Cardinal decano *pro-tempore* del sagro Collegio, in casa del quale, e nel palazzo apostolico soleva adunarsi, cioè soltanto quando il bisogno lo richiedesse. Nel secolo decorso fu prefetto della concistoriale il Cardinal Gio: Francesco Albani. Sono però molti anni che la prefettura è ritenuta dallo stesso Pontefice, nè più vi sono i prelati, e i religiosi consultori, ed il segretario è sempre un prelato distinto, che elegge il Papa, e che i Cardinali dichiarano segretario del sagro Collegio, per lo che nella sede vacante fa le veci del segretario di stato, ed entra con essi in *Conclave* (*Vedi*). Prima il *segretario del sagro Collegio* (*Vedi*), era il *chierico nazionale* (*Vedi*) per l'Italia.

Al presente la congregazione si compone del Papa prefetto, di dodici Cardinali, del prelato segretario della concistoriale, e del sagro Collegio, e del sostituto, che anticamente si chiamava *sollecitatore* del sagro Collegio, ed ora appunto *sostituto* di esso; qualifica che da ultimo ha ricevuto. Evvi ancora il computista del sagro Collegio. Il detto sostituto ed alcuni uffiziali appartenenti alla segretaria del sagro Collegio, ordinariamente si prestano anco per la segretaria della concistoriale. Aggiungiamo, col citato de Luca, che la congregazione ha figura di tribunale contenzioso, perchè talora si fa la formale compilazione de' processi sulla giustificazione delle cause per le soppressioni, o divisioni delle chiese, sulla loro unione, e qualità, che richieggonsi nelle nuove erezioni ec. *V.* il Cardinal De Luca, *Il Cardinal pratico* ec. cap. XXX, *Della congregazione concistoriale;* e Jacopo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, p. 56, *Congregatio VII Pro erectione ecclesiarum, et provisionibus concistorialibus.* Delle congregazioni istituite da Innocenzo XI, e da Benedetto XIV, sulla elezione dei vescovi, di cui era segretario monsignor uditore del Papa, si tratta

all'articolo *congregazioni sopra la elezione de'vescovi* (*Vedi*).

Congregazione della sagra Consulta.

La primaria sua origine rimonta al Pontefice Paolo IV *Caraffa*, il quale verso il fine del suo pontificato essendosi illuminato dell'abuso di autorità, e d'influenza esercitata dai propri parenti, gli esiliò da Roma nel modo che si disse all' articolo *Caraffa* (*Vedi*), in uno al Cardinal nipote Carlo Caraffa, ch'era sopraintendente di tutti gli affari dello stato ecclesiastico; il perchè mancando tal primo ministro, Paolo IV deputò quattro Cardinali alla sopraintendenza dello stesso stato ecclesiastico. In seguito Sisto V, nel 1587, colla bolla *Immensa* diede forma di congregazione a tale unione di Cardinali, ch'erano presieduti dal Cardinal primo ministro, e la denominò *Congregazione sopra le consultazioni dello stato ecclesiastico*, la compose di cinque Cardinali, e le diede l'incarico di ascoltare, e spedire i consulti, i dubbi, e le querele spettanti a cause civili, criminali, e miste del foro secolare di tutto lo stato pontificio. Coll'autorità pertanto del Cardinal De Luca, *Il Cardinale pratico* c. XXXII, dove parla *della congregazione della consulta*, diremo delle sue antiche attribuzioni, e da ultimo parleremo di quelle attuali a lei attribuite dalle ultime legislazioni.

Il Cardinal De Luca loda sommamente l'istituzione di questa congregazione, e dice che potrebbe servire di norma ed esempio a tutti i principi come risguardante piuttosto il principato secolare, che l'ecclesiastico del Papa; ed il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* vol. II cap. XVI, parlando *Della congregazione della sagra consulta, del segretario e di altri soggetti di questo tribunale*, dice essere essa tanto considerabile, e rilevante quanto desiderabile, ed importante si è la quiete, la prosperità ed il pacifico governamento de' sudditi pontificii: cose tutte procurate da questo tribunale degno dell'alta mente di Sisto V. Sino dal principio venne composto, oltre che dai Cardinali, e dal segretario di stato prefetto, da un competente numero di prelati, uno de'quali è il segretario, carica rispettabile, che fruiva di emolumenti, mentre gli altri prelati, e i Cardinali uon ne godevano. Tuttavolta leggo nel Lunadoro a pag. 55 dell'edizione del 1646, che i prelati della consulta avevano la parte di pane e vino dal palazzo apostolico, e mille scudi di regalia all'anno per cadauno, e il segretario ne aveva due mila. Tra i prelati distribuivansi le provincie, o presidati, o governi col nome di ponenze, per cui chiamaronsi *Ponenti di consulta*, acciocchè cgnuno si occupasse, e riferisse i negozi della sua ponenza, non convenendo che i Cardinali frequentemente, e quando non sieno cause gravi ecclesiastiche, come per esempio contro i vescovi ed altri prelati o simili, si occupassero nell'esaminare i processi, locchè non era loro permesso dalle rispettive moltiplici occupazioni. Nella medesima congregazione, sino dall'origine, intervenne il procuratore fiscale di Roma, interpellandosi in alcuni casi dubbi l'avvocato fiscale. Il Lunadoro, loc. cit. pag. 120 e seg., nel riportare il novero degli

otto ponenti di consulta, di ognuno descrive le provincie, e i governi loro asségnati. Dal medesimo Lunadoro si conosce, che la congregazione si teneva due volte la settimana nelle stanze del Cardinal nipote suo capo, il martedì, e il venerdì mattina. Di poi si adunò nel palazzo apostolico senza eccettuazione che del solo venerdì santo, e del secondo martedì di carnovale, perchè talvolta gli affari potevano aver bisogno di pronto rimedio. A tal effetto anco in tempo di sede vacante, quando tutte le congregazioni, e i tribunali collegiali non possono agire, le congregazioni dei prelati di consulta continuavansi a celebrare. Quando occorreva qualche affare importante, come le risoluzioni dei ponenti, monsignor segretario ne faceva la relazione ai tre Cardinali capi d'ordine dentro in conclave, i quali sottoscrivevano le lettere, e gli ordini, che in loro nome si emanavano.

Gli affari principali, e più frequenti che si trattavano dalla sagra consulta, erano sopra le cause criminali di tutto lo stato ecclesiastico, eccettuato Roma, Avignone, Benevento, Spoleto, e Fermo co'luoghi ad essi soggetti. Nel pontificato di Clemente XIII, essendo stato soppresso il governo e la congregazione per lo stato di Fermo, colla costituzione *Cum eae*, ne fu attribuita la giurisdizione, ed affidato il governamento, come gli altri luoghi dello stato pontificio, parte alla congregazione del buon governo, parte a questa della consulta. Nelle provincie poi che avevano il Cardinal legato, la sagra consulta procedeva in qualche caso particolare, e co' debiti riguardi. Era la consulta un tribunale anco pei ricorsi dei vassalli contro i baroni dei feudi, e loro ministri, reprimendone gli arbitrii, e l'estorsioni. Giudicava sui sindacati dei governatori; rivedeva i processi di condanna di morte e di altre pene inflitte dai governatori, meno quelli autorizzati con breve apostolico a non soggiacere a tal revisione, che secondo i casi diminuiva le condanne. Si ricorreva pure alla congregazione di consulta per moderare i monitori, e l'inquisizione secondo i casi; anticamente ingerivasi anco sulla pubblica istruzione, sul governo delle immunità, eccettuato l'economico spettante al buon governo, cioè sul politico, nell'elezione de'magistrati, nella formazione dei consigli, nelle questioni di precedenza, in sostanza ella aveva ingerenza in ciò che spettava alla conservazione della pubblica quiete, ed alle volte interponeva i decreti per l'ammissione tra i nobili o i cittadini di quegl'individui, che avevano i requisiti a ciò richiesti dagli statuti dei luoghi, senza i quali gli escludeva. Così provvedeva alle questioni tra' confinanti, perchè la congregazione de'confini si adunava di rado, vegliava alla salute pubblica delle provincie, coll'impedire la propagazione de' morbi contagiosi, ed esercitava altre incumbenze.

Clemente XII, sulla piazza del Quirinale, fece edificare il magnifico palazzo, che prese il nome di palazzo della consulta, perchè vi furono collocati il prelato segretario, il sotto segretario e gli uffizi di questa congregazione. Sebbene il Cardinal segretario di stato *pro tempore* sia stato il prefetto della congregazione della consulta,

e dal 1833 in poi per disposizione del Papa che regna, lo sia il segretario per gli affari di stato interni, pure abbiamo degli esempi, che alcuni prefetti di essa congregazione non furono segretari di stato, cioè i Cardinali Domenico Pinelli genovese, fatto prefetto nel 1590, Mariano Pierbenedetti di Camerino, fatto prefetto da Leone XI nel 1605 appena creato Papa, e Bonifacio Bevilacqua di Ferrara, che morì nel 1626. *V.* Segretario di stato, ed il Cohellio, *Not. Cardinalatus, congregatio XIII pro consultationibus negotiorum status ecclesiastici, sacra consulta nuncupata*. Avanti di parlare dell'odierno stato della congregazione e tribunale, e di accennare le nuove sue attribuzioni, colla *Pratica della curia Romana*, vol. II, capo XXII, *del tribunale della consulta*, aggiungeremo qualche altra analoga nozione, per meglio dichiarare in parte quanto più sopra si è detto.

Questo tribunale, prima delle legislazioni di Pio VII, Leone XII, e Gregorio XVI regnante, giudicava tutte le cause di delitti meramente laici, o di misto foro, commessi però dai laici in tutti i luoghi soggetti alla sua giurisdizione, la quale o mediatamente, o immediatamente si estendeva a tutto lo stato ecclesiastico. Nelle legazioni però giudicava solo in grado di ricorso. Giudicava anche nelle cause civili appartenenti alle materie giurisdizionali presiedendo, come pur si disse, agli affari di sanità. Il segretario regolava quasi da sè, e con dipendenza del prefetto, gli affari della consulta che riguardavano le deputazioni de' governatori e dei bargelli: e spediva le lettere in nome della sagra consulta, emettendo il voto in piena consulta. Accadeva alle volte, che si proponeva in sagra consulta qualche supplica, la quale toccava l'interesse civile del terzo; ed allora, per non pregiudicare alle ragioni altrui, la sagra consulta soleva rescrivere: *Instet citata parte*. In seguito di questo rescritto si citava la parte avanti il ponente di quella provincia, alla quale apparteneva l'affare colla citazione: *Ad videndum destinari consultam pro propositione causae, de qua agitur*, e questa citazione bastava per avvisare la parte, che la sagra consulta voleva che fosse intesa anch'essa in causa: e fatte quindi le scritture, e distribuite ai ponenti, si giudicava poi l'affare, o in quella consulta, che aveva destinata monsignor ponente, col decreto che faceva alla detta citazione, ovvero in altra che fosse più comoda al tribunale. I giudicati poi della consulta si facevano eseguire da monsignor governatore di Roma.

Ma per le nominate provvidenze di Pio VII, Leone XII, e Gregorio XVI, la congregazione e tribunale della sagra consulta ebbe de' notabili cambiamenti nelle sue prerogative, e giurisdizioni, le quali prima colla segretaria di stato, e poi nell'anno 1833 compenetraronsi nella segretaria di stato per gli affari di stato interni: per cui ora la sagra consulta fra le sue competenze ha la giudicatura in grado di appello, o di revisione, delle cause criminali decise dai tribunali al di quà dell'Appennino, ed è il tribunale esclusivo per le cause di lesa maestà, e per quelle di tagli arbitrari, e diradamenti di selve, come si vedrà dai seguenti cenni. Essa con particolari ministri provvede principal-

mente alle disposizioni sanitarie per garantire la pubblica incolumità tanto dagl'interni quanto dagli esterni pericoli. *V.* Congregazione Speciale Sanitaria.

E primieramente, colla costituzione *super restauratione regiminis Pontificii, tertio kalendas novembris* 1800, Pio VII nel riformare i tribunali, conservò alla sagra consulta le sue attribuzioni, e le concesse privativamente la cognizione delle cause criminali in grado di appello, o di ricorso dalle curie baronali; le cause contenziose di nobiltà furono delegate alla sagra rota. Obbligò ogni ponente di consulta a formarsi uno studio di persone abili, le quali sarebbono poi preferite nel conseguimento dei governi dello stato, ed a tal effetto venne aumentato l' onorario de' ponenti, del segretario, e del tribunale. I governatorati di patente, che prima conferiva il prelato segretario, sarebbono eletti dal pieno tribunale. Qui però noteremo, che lo stesso Pio VII reintegrò il prelato segretario della prerogativa di eleggere i governatori dipendentemente però, e con intelligenza del Cardinal segretario di stato prefetto della consulta. Le cause dovranno proporsi col ristretto a stampa, distribuito precedentemente ai prelati sulla relazione verbale. Ciascun governatore dovrà mandare alla sagra consulta la relazione delle visite carcerarie, senza mentovare altre provvidenze. Dipoi Leone XII, col moto proprio de' 21 dicembre 1827, stabilì due tribunali di appello: a quello di Bologna assegnò le legazioni, ed a quello pel rimanente dello stato la sagra consulta.

Da ultimo il regnante Gregorio XVI, col regolamento organico pei tribunali pubblicato a' 5 novembre 1831, dichiarò che il tribunale della consulta, per quello che riguarda il ramo criminale, si componesse: del Cardinale prefetto, dei prelati ponenti, e di un prelato segretario diviso in due turni, che vengono presieduti, l'uno dal ponente più anziano in ragione di nomina col titolo di decano, e l'altro dal segretario. Ciascuno de' detti turni dovrà conoscere, e giudicare, come tribunale di appello, tutte le cause giudicate dai tribunali di Roma, compreso quello del prefetto dei sagri palazzi apostolici, e dai tribunali delle provincie, o delegazioni di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento con sentenze, che condannano alla pena capitale, e così dovrà giudicare le cause giudicate dalle congregazioni particolari dei baroni, che mantengono ancora la giurisdizione feudale. Inoltre dovrà conoscere, e giudicare come tribunale di revisione, e come tribunale supremo, siccome distesamente si legge al titolo II, che ne qualifica le cause, e la giurisdizione. Il titolo X gli concede la privativa giurisdizione nelle cause di lesa maestà, e stabilisce le norme di procedura. Con l' editto poi de' 20 luglio 1834 venne dichiarato, che la segretaria della consulta continuerebbe a prestare i suoi servigi alla congregazione di sanità, colla spedizione degli ordini, delle risoluzioni, e provvidenze della medesima, co' metodi, e sistemi in uso.

Al presente la sagra congregazione di consulta si compone del Cardinal prefetto, ch' è sempre il segretario pegli affari di stato interni, di altri tredici Cardinali, di

undici prelati ponenti, compreso il decano, di monsignor segretario, del sotto segretario, e di altri ministri. Il segretario ha l'udienza dal Papa ogni martedì sera; in caso d'impotenza o di assenza, vi si reca monsignor decano.

La carica di segretario di consulta dai Pontefici si suole conferire ad alcun primario prelato della santa Sede, giacchè da essa viene promossi ad altra distinta carica, che porta l'esaltazione al cardinalato, ovvero da questa stessa può esservi direttamente elevato. Così avvenne ai monsignori Riganti, Bottini, e Pandolfi, come anche a monsignor Olgiati, il quale fu avvertito pel cardinalato, ma fu colto dalla morte prima che venisse dichiarato in concistoro. Il Papa che regna gli diede in successore monsignor Isola, che ebbe però a rinunziare per la sua avanzata età.

Congregazione sopra la correzione de' libri della Chiesa orientale.

Il re di Spagna e di Sicilia, Filippo IV, nel pontificato di Urbano VIII, espose nell'anno 1631 alla santa Sede, che i greci uniti, i quali abitavano nei suoi dominii, massime di Sicilia, eransi lagnati, perchè dagli scismatici si era stampato un Eucologio pieno di errori, e pregò che si cercasse di porre rimedio ai danni, ed alle conseguenze, le quali ne avrebbero potuto derivare. Di questo fatto dal Cardinal Barberini, nipote del Papa, si fece relazione in un'adunanza generale de' membri componenti la congregazione di propaganda *fide*, e venne decretata dai Cardinali la correzione dell'Eucologio. Quindi, considerata la gravità e l'importanza dell'affare, si giudicò necessario di deputare per tale oggetto una congregazione particolare composta del nominato Cardinal Barberini, e dei Cardinali di Cremona, e Brancacci, ai quali si aggiunsero i prelati e i teologi in quel tempo per scienza, e per dottrina più illustri. Urbano VIII approvò colla sua autorità questa novella congregazione, di cui una qualche traccia avea già lasciata Clemente VIII, ed appositamente chiamò in Roma uomini per ecclesiastica erudizione dottissimi, tra i quali il p. Dionisio Petavio (che per ragione di salute non potè accingersi al viaggio), ed il p. Giovanni Morino, prete dell'oratorio di Francia, il quale, dice Benedetto XIV, *pluribus sessionibus interfuit, in quibus multa scitu digna protulit, ad rem recte instituendam opportuna*.

Dapprima questa congregazione si chiamò *Congregatio particularis super correctione Euchologii Graecorum*, poi *Congregazione deputata alla correzione dei libri della Chiesa orientale*. Sebbene questa sagra congregazione, dal 1636 al 1645, avesse tenuto ottantadue adunanze, nondimeno la grande opera della correzione dell'Eucologio non era ancor compita per modo da potersi dare alla luce. Per varie circostanze il lavoro principiato restò sospeso fino al pontificato di Clemente XI, il quale ristabilì negli ultimi anni del suo pontificato la congregazione della correzione de' libri orientali, come quello che nella lingua greca si era perfezionato, sino dall'età di tredici anni, e di diciassette avea tradotto in latino una parte del Menologio de' greci, per non nominare

altre importanti opere dal greco idioma in quello del Lazio da lui tradotte. Tuttavolta, essendosi proceduto con lentezza per ciò che riguarda l'Eucologio, ed essendo morti i Cardinali e i teologi componenti la medesima congregazione, Benedetto XIV ne' primordi del suo celebre pontificato, volle di nuovo ristabilirla deputandovi cinque Cardinali, dei quali uno ne fosse il prefetto, non che cinque consultori, ed un prelato segretario, distinto da quello della sagra congregazione di propaganda *fide*. Ne fu anzi dichiarato segretario monsignor Nicola Antonelli, poi amplissimo Cardinale di s. Chiesa. Benedetto XIV, nella sua enciclica che comincia colle parole *Ex quo primum*, inviata sotto il dì primo marzo 1756 ai vescovi ed ecclesiastici di greco rito, dà piena contezza dell' origine delle correzioni de' libri della Chiesa orientale, facendo pubblicare l'Eucologio greco corretto per le stampe della congregazione di propaganda *fide*. *V.* Novaes, *Elementi della storia de' sommi Pontefici*, tomo XIV p. 230, e 231, nonchè l'articolo Greci.

Dai *Diari di Roma* del secolo decorso si rileva, che nel 1722 era prefetto della congregazione il Cardinal Pico, e n'erano membri i Cardinali prefetti *pro tempore* della *congregazione di propaganda fide*, come lo sono tuttora, e pochi altri Cardinali, fra' quali Ganganelli, che nel 1769 divenne Clemente XIV, Fantuzzi, Vitaliano, Borromei, ed il dottissimo Gerdil, oltre Stoppani, ed altri.

Stabilita la congregazione per la correzione, e revisione de' libri orientali nell'anzidetta forma, si è conservata fino al presente nello stesso modo. Per opera della medesima non solo si venne alla perfetta emendazione del suddetto Eucologio, ma ben anche sono stati corretti i libri liturgici di alcune nazioni orientali. Anzi nell'odierno pontificato è stato da essa esaminato il sinodo celebrato dai *Greci Melchiti* (*Vedi*), in Siria presso Bayrut nel monistero di Carcafe sotto Pio VII nell'anno 1806, sinodo, che fu condannato dal regnante Gregorio XVI con apostolico breve, pubblicato a' 16 settembre 1835, il quale incomincia colle parole, *Melchitarum Catholicorum Synodus Antiochena nuncupata* etc., e si legge nel tom. V, p. 125, e seg. *Bull. Pont. S. C. de Prop. fide*, Romae 1841. Attualmente la congregazione si compone, oltre che del prefetto, di cinque Cardinali, e di cinque consultori, essendo la segretaria nel collegio Urbano.

Elenco di alcuni Cardinali Prefetti.

Ludovico Pico de' Principi della Mirandola, fatto Cardinale nel 1712 da Clemente XI, e prefetto nel 1722 da Innocenzo XIII: morì nel 1743.

D. Fortunato Tamburini di Modena, cassinese, fatto Cardinale da Benedetto XIV, che nel 1743 lo fece prefetto: morì nel 1761.

Nicolò Antonelli di Sinigaglia, Cardinale di Clemente XIII, e da lui nel 1761 dichiarato prefetto della congregazione di cui era stato segretario: terminò i suoi giorni nel 1767.

Gio. Carlo Boschi di Faenza, Cardinale di Clemente XIII, che nel

1769 lo nominò prefetto: morì nel 1788.

Leonardo Antonelli di Sinigaglia, Cardinale di Pio VI, e da lui nel 1796 fatto prefetto: morì decano del sagro Collegio nel 1811. Sotto di lui ne fu segretario il celebre p. Fontana barnabita, che dal detto Papa venne creato Cardinale.

Lorenzo Litta, milanese, Cardinale di Pio VII, e quindi dal medesimo fatto prefetto: morì nel 1820.

Bartolommeo Pacca di Benevento, fatto Cardinale da Pio VII, e prefetto da Leone XII nel 1826, ed al presente decano del sagro Collegio.

Congregazione della disciplina regolare.

Questa importantissima congregazione riconosce l'origine da Innocenzo X, la conferma da Clemente IX, e la perfezione da Innocenzo XII, che si riguarda qual primario fondatore. Il Cardinal De Luca nel suo *Cardinal pratico,* cap. XXXV discorrendo *Della congregazione sopra lo stato de' regolari,* dice che fu istituita da Innocenzo X, e che componesi di alcuni Cardinali, con un prelato per segretario con voto; e che sebbene la congregazione fosse istituita per la soppressione di alcuni conventi e monisteri d'Italia, tuttavolta proseguì ad esistere per la reintegrazione di que' monisteri, che le calde istanze de' popoli bramarono ristabiliti, occupandosi la congregazione anco di analoghi affari forensi, come delle licenze del vestire negli Ordini religiosi, se per alcuna causa fosse stata loro sospesa, o ristretta, la facoltà. Dice ancora il De-Luca, che solendo essere il segretario della disciplina, anche segretario della *Congregazione della visita apostolica,* nacque una certa unione tra le due congregazioni, che talvolta si fecero ambedue in un medesimo giorno, e sessione.

Perchè si conosca la primaria origine della congregazione della disciplina, è a sapersi che, nel dicembre 1649, Innocenzo X pubblicò un decreto, nel quale ordinava una esatta nota di tutti i conventi e monisteri d'Italia, delle loro rendite e del numero de' religiosi, che vi dimoravano, vietando frattanto di concedere l'abito a' nuovi religiosi. Quindi nel 1652, a' 15 ottobre, pubblicò la costituzione 157 *Instaurandae,* che si legge nel *Bull. Rom.* tom. VI, par. 3, pag. 233, colla quale comandò rigorosamente, che nella stessa Italia si sopprimessero tutti i monisteri e conventi, ne' quali pel ristretto numero di religiosi non si potesse osservare la regolare disciplina, secondo gli statuti di ciascun Ordine, cioè che fossero soppressi i conventi, ed i monisteri, i quali non potevano sostentare sei religiosi, e che fossero assoggettati sotto certe discipline agli Ordinari quelli, ove non potevano almeno mantenersi dodici religiosi, secondo altra costituzione di Urbano VIII. Indi nello stesso tempo Innocenzo X diede facoltà ai rispettivi vescovi di convertire a loro arbitrio le rendite de' monisteri, e conventi soppressi, in altri sagri e pii usi; ed appunto colla costituzione *Instaurandae,* Innocenzo X eresse la congregazione, che poscia Clemente IX confermò agli 11 aprile 1668, colla costituzione *Injuncti. V.* il decreto d'Innocenzo

X *ut in parvis*, de' 10 febbraio 1654. Assunto al triregno il zelante Innocenzo XII, penetrato dall' impegno sulla disciplina de' regolari del concilio Tridentino, vedendo come i canoni disciplinari formati in esso non sarebbero stati durevoli col decorrere de' secoli, ordinò che sospesi i noviziati, si surrogasse una congregazione speciale a quella d'Innocenzo X sullo stato de' regolari, componendola di Cardinali, prelati, d' insigni teologi, e di un segretario prelato, cioè Carlo Agostino Fabroni, che poi Clemente XI creò Cardinale, per esaminare, se in tutte le religiose società si osservavano i decreti emanati dalla sagra congregazione del concilio, *Quoad Apostatas, et ejectos, seu ejiciendos*. Questa fu una pia istituzione, giacchè essendo specialmente i regolari, che col loro esempio, e colla loro dottrina debbono mantenere nel popolo cristiano la probità de' costumi, e la giusta credenza, è troppo necessario, che si conservi in essi una esatta disciplina, e lo spirito del loro santo istituto. *V.* DISCIPLINA REGOLARE.

Questa congregazione si occupò delle provvidenze da prendersi conducenti al santo fine propostosi dal sommo Pontefice, il quale a tal effetto emanò la costituzione *Sanctissimus in Christo Pater, et Dominus noster*, data a' 18 luglio 1695. Si decretò in essa, che uno o due conventi, con autorità apostolica, si destinassero in ogni provincia d' Italia, ed isole adiacenti, ove si dovesse porre in pieno vigore l'intera osservanza delle regole, e le particolari costituzioni di ogni Ordine, le leggi del concilio di Trento, e i decreti di Clemente VIII, d' Innocenzo X, di Alessandro VII, e principalmente la vita comune perfetta in detti conventi privativamente: quindi, dopo essersi assicurati dell' osservanza, si costituissero i noviziati, e i professori: che in detti luoghi dimorassero i soli religiosi esemplari, ed osservanti delle regole, dovendosi allontanarne gl' indegni: mancando poi le rendite pel mantenimento di simili conventi, o monisteri, dovessero supplirvi gli altri dell' Ordine, sopprimendosi con autorità apostolica i piccoli conventi, ed eccitandosi i superiori a concorrere al venerando scopo, e minacciandosi di punizione i negligenti.

Nel 1698, a' 4 agosto, Innocenzo XII emanò la bolla *Debitum Pastorale*, e con essa soppresse la congregazione sullo stato de' regolari eretta nel 1652 da Innocenzo X, e stabilì meglio questa da lui fondata. Ne fu fatto prefetto il Cardinal Imperiali, ne vennero stabiliti membri i Cardinali Colloredo, Carpegna, Negroni, Sagripanti, e Paolucci, col suddetto monsignor Fabroni per segretario. Quindi le cause contenziose, e giurisdizionali dei vescovi sopra i regolari, le relative, ed economia, elezione, ed altre furono trasferite, e confermate alla *Congregazione de' vescovi, e regolari* (*Vedi*). Si attribuirono in ispecial modo alla congregazione sulla disciplina privativamente, quelle che riguardano gli affari disciplinari, la vita interna, l' osservanza claustrale, lo stabilimento principalmente, e la soppressione dei noviziati, e professori, la deputazione dei conventi di osservanza, e vita comune perfetta, il luogo per collocare i novizi, e professi, l'autorità d' imporre pene, e fulminare cen-

sure ecclesiastiche contro i contumaci. Inoltre da questa congregazione dovevasi promovere l'osservanza dei decreti di Clemente VIII, *Super receptione novitiorum, super reformatione regularium,* e quanto si era disposto nella precedente costituzione *Sanctissimus.* Ai 5 dicembre 1698, fu emesso dalla congregazione il decreto, che approvato dal Pontefice, venne affisso ne' pubblici luoghi, e diramato a tutti i vescovi d'Italia, ed isole, col quale si dichiararono incorsi *ipso facto* nella privazione degli uffizi, di voce attiva, e passiva, ed inabilitazione quei superiori, che senza licenza della sagra congregazione dei conventi di perfetta osservanza rimovessero i religiosi. Con altro decreto de' 7 giugno 1700, si sanzionarono le nullità delle professioni, se le vestizioni accadessero senza l'autorizzazione della sagra congregazione, ed incorsi i vestiti *ipso facto* nelle pene dei decreti generali. Indi, ai 3 luglio 1703, nel pontificato di Clemente XI, si aggiunsero straordinariamente alla congregazione i Cardinali Ferrari, Panciatici, Sperelli, e Gabrielli, nonchè i prelati Grimaldi, Fabroni, e Vallemani allora segretario, e poi Cardinale, oltre diversi teologi religiosi, cioè un domenicano, un carmelitano, un gesuita, un teatino, un servita, un cappuccino; e si rinnovò il decreto, che nei soli conventi di vita comune perfetta si autorizzassero i noviziati, ed i professori.

Le norme principali di questa cospicua congregazione sono: che nella fondazione de' nuovi conventi e case religiose, dopo che la congregazione de' vescovi e regolari ha emesso il decreto di erezione, resta il ricorso alla congregazione sulla disciplina regolare, cui appartiene esaminare, se la nuova fondazione possa, colle rendite e limosine, alimentare i dodici individui in perfetta osservanza e vita, e quindi presso autentici documenti, e segrete informazioni, autorizzare definitivamente la nuova fondazione. Fra i doveri in fine della congregazione sulla disciplina regolare, forse il più grande è quello di vegliare, e riferire al Papa i rilassamenti dell'osservanza, e consultare sui modi di riparare i mali ulteriori.

Per alcun tempo le congregazioni generali si tennero innanzi al Papa, *Coram Sanctissimo,* e sempre incessanti furono le cure della congregazione. Pio VI, a' 5 gennaio 1790, colla costituzione *Singulare,* a rimovere ogni controversia sulle attribuzioni che potessero appartenere, o alla congregazione dei vescovi, o della disciplina, dispose negli articoli V, VI e VII; che quanto riferivasi ai noviziati e professori di qualsivoglia istituto, ai decreti generali di Clemente VIII, ed altri particolari, come di Innocenzo XII de' 17 luglio 1695, non che alla riforma dei regolari, e all' interna disciplina, vita comune perfetta, appartenesse alla congregazione sulla disciplina. Si confermò altresì la facoltà abituale, concessa agli 11 luglio 1769, a monsignor Lascaris, arcivescovo di Teodosia, e segretario della congregazione da Clemente XIV, di dispensare, abilitare, e sanare con giuste cause, alcune osservanze di regole, le costituzioni relative ai novizi, ed all'interna disciplina; e s' inculcò il dovere alla medesima congregazione sulla disciplina, già imposto da

Innocenzo XII, di proporre opportunamente al Pontefice i divisamenti, che si credessero più atti, o per infiammare, o per ristorare la disciplina ecclesiastica ancora, nei conventi fuori d'Italia.

Ma per le vicende degli ultimi anni del secolo XVIII, e del primo decennio del corrente, fu disperso, e pressocchè distrutto, il corpo benemerito dei regolari, principalmente nei luoghi invasi dai repubblicani, e dagli imperiali francesi. La divina Provvidenza avendo fatto trionfare la religione cattolica, restituì a' 24 maggio 1814, a Roma gloriosamente Pio VII, il quale subito fece risorgere gli Ordini regolari e la compagnia di Gesù, facendo che in ogni istituto fossero emulate le glorie dei fondatori e dei tempi più felici. La congregazione della disciplina tosto ripigliò la sua azione, ma temperata alle circostanze di economia decaduta, e di personale mancato negli istituti diversi. Quindi è che da allora sino ad oggi ancora di un consiglio di prudenza le fa mestieri, almeno del discreto uso temporaneo di speciali indulgenze, finchè poco a poco ristorata l'economia, formati i religiosi nel luogo degli antichi, possa riprendere ogni istituto quel vigore di disciplina intera, ed universale, che tanta utilità produsse alla Chiesa, ed alla società. Già alcuni Ordini richiamarono nei monisteri, e conventi di noviziato e di studio, la piena osservanza, e la vita comune e perfetta. Così, per non dire di tutti, i camaldolesi fecero nei monisteri dell'Avellana, e di Gubbio: ed i cisterciensi ottennero dalla congregazione de'vescovi e regolari, il decreto che nel monistero di Monte dell'abbate, nella diocesi di Perugia, sia riportato il rigore delle regole ultimamente confermate dal regnante Gregorio XVI. Così non deve tacersi, che il rispettabile p. Giuseppe Maria d'Alessandria di Sicilia, ministro generale dei minori osservanti, riordinati gli studi, medita e prepara vigorosamente, e prudentemente in quel gran corpo ciò che più conviene a confermare, o ristorare la disciplina regolare, e già in Italia, ed anche fuori è richiamata (ove si è potuto) l'osservanza della costituzione 76 *Militantes*, de'22 novembre 1679, d'Innocenzo XI.

Frattanto in più modi agisce la congregazione della disciplina, e nelle cose gravi, e complicate provvedono riuniti i Cardinali prefetti, e membri, e i prelati segretari delle congregazioni de'vescovi e regolari, e della disciplina, nelle camere del palazzo apostolico. Ivi consultano sull'argomento in questione stampato, e distribuito precedentemente. Quindi il segretario della disciplina rassegna al Papa il voto della consulta per averne il suo oracolo o sanzione. Se gli affari sono ordinari, e di quelli di cui la congregazione ha ricevuto dal Pontefice le consuete facoltà, questi si risolvono in congresso settimanale innanzi il Cardinal prefetto, per cui nelle forme si pubblica il rescritto autenticato dal sigillo, e dalla firma del Cardinal prefetto, e segretario. Se finalmente il negozio superi, e non sia compreso nelle facoltà come le istanze di secolarizzazione, le relative, od altre, dopo che sia ogni cosa digerita, e munita delle informazioni dei procuratori generali, dei vescovi, talora dei Cardinali protettori, dei confessori, e di altre necessarie giustifi-

cazioni, si riferiscono al Papa da monsignor segretario nell' udienza settimanale fissata ad ogni lunedì mattina non impedito. Quindi secondo la mente del Pontefice, si spediscono nelle forme gl' indulti ordinariamente rimessi per l'esecuzione agli Ordinari, o superiori generali come giudici misti, cioè che verificato l'esposto, ed adempiute le condizioni prescritte, sia nel loro arbitrio e coscienza l' esecuzione.

Non deve poi passarsi sotto silenzio, che riprodotta a' nostri giorni la questione medesima, la quale Pio VI colla costituzione *Singulare* aveva risoluta, sulla competenza della congregazione de' vescovi e regolari, e di questa della disciplina regolare, dopo maturo esame e consulta dei due Cardinali prefetti, Odescalchi della prima, e Lambruschini della seconda, dal regnante Gregorio XVI per mezzo di un dispaccio del Cardinal Bernetti allora segretario di stato, in data 31 agosto 1833, il quale fu comunicato ad ambedue le congregazioni, in quaranta articoli furono notate le attribuzioni di ciascuna congregazione, e le promiscue di ambedue: fermo sempre che se per illudere od estorcere la grazia si ricorra ad altra congregazione dopo avere avuto una ripulsa dalla prima, la grazia ottenuta dalla seconda venga considerata radicalmente di un vigore. Così ancora, secondo il decreto d'Innocenzo XII de' 4 giugno 1692, firmato da Ansaldo Ansaldi suo uditore, e confermato da Clemente XIII ai 15 aprile 1759, sottoscritto da monsignor de Simone, oltre la nullità del conseguito indulto, gli agenti, o chi lo domandò, sommariamente devono essere condannati e puniti col carcere, ed altre pene ad arbitrio del segretario della congregazione prevenuta; ed inoltre sono obbligati a rifondere ogni pena e danno.

V. il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, capo XIII, *della congregazione della disciplina regolare*; i decreti di Clemente VIII pubblicati nel 1596, e nel 1599; la costituzione di Benedetto XIII *In suprem. militantis ecclesiae*, colla quale confermò quella d'Innocenzo X, *Apost. monast.* § 14: la costituzione 47, di Benedetto XIV, *Bull. Benedict. XIV* tomo II; *de Synod. Dioces.* del medesimo Pontefice, lib. 3, cap. 2, e la *ses.* 25, capo 3 *de Regularibus Concil. Trident.* Presentemente la congregazione si compone del Cardinal prefetto, di altri sedici Cardinali, di monsignor segretario, d'un sostituto, dell'avvocato fiscale, e di sette consultori tutti religiosi. Monsignor segretario *pro tempore* della congregazione de' vescovi e regolari ha sempre luogo in questa congregazione con voto decisivo.

Serie dei Cardinali prefetti della congregazione.

Giuseppe Renato Imperiali, genovese, Cardinale di Alessandro VIII, morì nel 1730.

Fr. Gio. Antonio Guadagni, fiorentino, de' carmelitani scalzi, nipote e Cardinale di Clemente XII, morì santamente nel 1753.

Girolamo Guglielmi, di Jesi, creato Cardinale da Clemente XIII, morì nel 1773.

Gio. Carlo Boschi di Faenza, Car-

dinale di Clemente XIII, morì nel 1788:

Gio. Maria Riminaldi, di Ferrara, Cardinale di Pio VI, morì nel 1789.

Ignazio Busca, milanese, Cardinale di Pio VI, morì nel 1803.

Francesco Maria Pignatelli, napolitano, Cardinale di Pio VI, morì nel 1815.

Pietro Francesco Galleffi, di Cesena, Cardinale di Pio VII, morì nel 1837.

Antonio Doria Pamphily, genovese, Cardinale di Pio VI, morì nel 1821.

Benedetto Naro, romano, Cardinale di Pio VII, morì nel 1832.

Luigi Lambruschini, barnabita, genovese, Cardinale del Papa regnante.

Paolo Polidori, di Loreto, nato in Jesi, creato Cardinale dal Papa che regna.

D. Ambrogio Bianchi, camaldolese di Cremona, fatto Cardinale dal regnante Gregorio XVI.

I Cardinali Fabroni, Vallemani, Landi, Benedetto Barberini, e Carlo Acton erano stati segretari della congregazione della disciplina.

Congregazione Economica.

L'origine di questa congregazione rimonta al gran Pontefice Benedetto XIV. Questi col suo moto-proprio, che incomincia colle parole, *Benchè da molti dei Romani Pontefici nostri predecessori, e specialmente da Pio IV, Urbano VIII, e Clemente XII* ec. *per la buona direzione, ed amministrazione dell'erario pontificio* ec., emanato a' 18 marzo 1746, come si legge nel tomo II, p. 15, e seg. del *Bull. Benedict.* XIV; dopo avere con saggio accorgimento provveduto alle cose spettanti all'erario pontificio, precipuamente alla scritturazione, e registro de' conti, esibizioni di bilanci ec., sulla fine del mese di maggio, colla costituzione *Ne igitur ea, quae pro felici prosperaque directione et administratione ipsius aerarii Pontificii, XIV* kal. maij 1746, loc. cit. p. 24, istituì una congregazione, che chiamò *Economica*. La volle composta del Cardinal Albani del titolo di s. Clemente, camerlengo di s. Chiesa, e dei Cardinali Gentili, Riviera, Valenti segretario di stato, di monsignor Giambattista Mesmer tesoriere generale, di monsignor Rubini commissario della R. C. apostolica, e di monsignor Argenvilliers uditore del Papa come segretario della congregazione con diritto di votazione.

Le attribuzioni di questa congregazione furono quelle d'invigilare non solo alla esatta esecuzione di quanto prescrive nel suddetto moto proprio, e promoverne l'adempimento, ma eziandio il porre la sua attenzione a tutti i rami di vendite, e spese riguardanti la *Camera apostolica (Vedi)*, proporre, insinuare, e formare alcun piano al Papa regnante, e successori, suggerendo que' consigli e quelle provvidenze, che giudicasse più convenienti al miglior governo della stessa camera, al profitto del pubblico erario, al sollievo della capitale, e delle comunità dello stato ecclesiastico, in fine alla salvezza, e indennità de' popoli. Oltre a ciò Benedetto XIV dispose, che la congregazione si adunasse il primo mercoledì di ciascun mese nel palazzo apostolico, cioè nelle camere del Cardinal segretario di stato,

coll'intervento altresì del computista generale della medesima camera apostolica. Nè deve passarsi sotto silenzio, che il zelante Benedetto XIV ai 18 settembre dello stesso anno, emanò la costituzione *Apostolica Sedis*, *Bull. Magn.* t. XVII p. 17 colla quale confermò la congregazione de'residui (cioè de' debiti restati degli appaltatori camerali), istituita dal predecessore Clemente XII, con utilissimi provvedimenti, per far prosperare le finanze dello stato. Ma della *Congregazione Economica*, pel rimanente del secolo XVIII, se ne ignorano gli atti, poichè Roma e lo stato nel declinare di esso secolo soggiacquero all'occupazione straniera, per cui essendo morto Pio VI in Valenza di Francia, in Venezia gli fu dato in successore Pio VII.

Pertanto nel 1800 recossi in Roma il nuovo Pontefice, e tutto intento alla riorganizzazione del governo pontificio disciolto nelle indicate vicende, con editto della segretaria di stato del 9 luglio dello stesso anno, istituì quattro congregazioni, fra le quali trovasi in secondo posto nominata quella relativa agli affari economici, col titolo di riforma dell'antico sistema del governo. Ordinò Pio VII, che si chiamasse *congregazione Economica* e si componesse di cinque Cardinali, cioè Borgia, Antonelli, Doria, Carandini, e Ruffo, di altrettanti prelati, che furono i monsignori della Porta tesoriere, Gavotti, Cavalchini, Sanseverino, Martorelli, e che avesse per segretario monsignor Lante. Vi aggiunse eziandio i quattro cavalieri romani, che avevano diretta la giunta provvisoria napolitana, Aldobrandini, Gabrielli, Massimo, e Ricci, i quali però si ritirarono dalla congregazione dopo il conto reso della loro operazione. Col detto editto s'invitarono i più doti e zelanti a presentare a questa congregazione i loro piani per essere esaminati e discussi. La congregazione venne incaricata dell'esame del piano d'istituzione delle due deputazioni di Annona, e Grascia, nominate collo stesso editto de' 9 luglio 1800. Nel novembre di questo anno, tertio kalendas, Pio VII fece pubblicare la rinomata bolla *Post diuturnas, super restauratione regiminis Pontificii*. Con tal bolla la congregazione economica del governo deputata venne al grande oggetto, e stabilmente confermata. All'articolo 2, *de publicae aeconomiae* etc., le si diede il carico della fissazione de' stabili appuntamenti al tesoriere non meno che a tutti quelli, i quali ritraevano dagli emolumenti, e propine la loro sussistenza. E cogli articoli 33, 34 della citata bolla le si affidò la riforma delle spese della congregazione del buon governo, e della camera apostolica. Quindi la congregazione economica si consultò in tutti gli affari economici, amministrativi, ed è perciò che i pontificii moto-propri sul libero commercio de'grani, e grascie, quello sul sistema daziale dell' industria, agraria, arti e manifatture, ed in genere in ogni legge riguardante l'economia pubblica, si trova scritto, *previa consulta della nostra Congregazione Economica*.

In seguito la congregazione in qualche circostanza ebbe pure la parte esecutrice. Si distinse principalmente nell'operazione della vendita de'beni comunitativi, affidatale all' intendimento di dimettere l'enorme debito di cui erano gra-

vate le comunità, la quale operazione essendo condotta con alta savicezza, tre milioni di scudi e più di debito si estinsero con poco più di un milione di scudi di beni fondi a valore catastale, e ciò senza la menoma coazione.

Il congresso economico riunivasi regolarmente nelle sere di lunedì nelle camere del capo del medesimo, ch'era sempre il più anziano Cardinale. Furono capi della congregazione il Cardinal Borgia, e per sua morte nel 1805, gli successe il Cardinal Giuseppe Doria. Così divenuto tesoriere monsignor Lante, sebbene continuasse a far parte della congregazione, venne fatto segretario monsignor Paolo Vergani, assessore delle finanze e commercio, e sotto segretario Vincenzo Folcari, già minutante della segretaria del tesorierato. Le facoltà poi del consesso economico si estesero altresì al contenzioso, avanti il quale molte cause furono agitate in formalità di giudizio, e segnatamente quelle sulle quali aveva già per offizio preso precedente cognizione. La sacra congregazione così ordinata nel 1800, ebbe vita sino al 1809, anno in cui, per la seconda invasione delle armi francesi e violenta deportazione di Pio VII, ebbe per allora il suo fine.

Terminato nel 1814 il dominio straniero, e ritornato Pio VII pacificamente alla sua sede, e al possesso de'suoi stati, subito si prese cura di ripristinare la congregazione economica, mediante biglietto di segretaria di stato del 15 luglio 1815, venendo eletti cinque Cardinali a comporla, cioè Doria, Litta, Pacca, Ruffo, ed Albani, oltre il Cardinal Consalvi segretario di stato come capo. Vi fu compreso monsignor Ercolani tesoriere, venne fatto segretario monsignor Nicola Maria Nicolai, e confermato in sotto-segretario Vincenzo Folcari, che lo è tuttora. Non si deve tacere che vi fu qualche variazione nell'impianto, dappoichè con altro biglietto di segretaria di stato del successivo giorno 26 le si attribuì: 1.° L'incarico di discutere, e deliberare sulle massime da stabilirsi per una retta, semplice, ed uniforme amministrazione pubblica; 2.° Le si tolse ogni facoltà contenziosa, e giudiziale; 3.° Le facoltà si limitarono a discutere, e deliberare sui soli affari e le materie, che le fossero rimesse dal sovrano per organo della segretaria di stato; 4.° Si vietò alla medesima di occuparsi di affari particolari, dell'andamento ordinario delle amministrazioni, ma delle sole massime generali, dalle quali debbono discendere i regolamenti delle medesime; 5.° Si precrisse che le deliberazioni si dovessero sottoporre al sovrano per la sanzione, il quale si riserba la sanzione, la promulgazione, e la sorveglianza all'esecuzione. Si accorda ad essa soltanto la facoltà e il diritto di richiedere ai capi delle amministrazioni gli schiarimenti ed i documenti necessari alle discussioni. In appresso fu alla congregazione imposto il segreto, e vennero aggiunti i Cardinali Mattei decano del sagro Collegio, e della Somaglia vicario di Roma, non che monsignor governatore *pro-tempore*.

Dopo la morte di monsignor Nicolai, segretario della congregazione, ed uditore generale della reverenda camera apostolica, avvenuta nel gennaio 1832, la segretaria della congregazione economica,

la quale trovavasi presso lo stesso segretario in via di Monsegato, per ordine della segretaria di stato venne trasferita in piazza di chiesa nuova in casa del sotto-segretario summentovato, conservando ad esso la qualifica, l'onorario, ed ogni altra competenza, compresa la regolare distribuzione delle stampe di governo. La segretaria al presente si compone del sopraddetto sotto-segretario, di due minutanti, e di tre scrittori.

La congregazione economica, dall'epoca del suo ristabilimento nel 1815, cominciò ad adunarsi non più presso il Cardinale più antico in ordine di creazione, ma per massima nel palazzo apostolico, e precisamente nelle stanze dei Cardinali segretari di stato *pro-tempore*. I Cardinali componenti la congregazione, che, come dicemmo, in principio furono cinque, fra'quali v'erano sempre i Cardinali camerlengo di s. Chiesa, e prefetto del buon governo, in progresso si estesero fino a dieci, mentre a tutti i prelati governatori, e tesorieri promossi alla dignità cardinalizia si conservò il posto, e la rappresentanza nell'economico consesso. Attualmente sei sono i Cardinali componenti la congregazione, tra i quali il regnante Pontefice nel 1834 annoverò prima il Cardinal Grimaldi, e poi il Cardinal Alberghini. Vi è compreso anche il Cardinal Tosti come pro-tesoriere generale. *V.* Sovranita' de'Romani Pontefici.

Congregazione dell' Esame dei vescovi.

Pompeo Sarnelli, *Lett. eccl.* tom. V, p. 68, dice che l'esame dei vescovi s' introdusse a' tempi di s. Agostino, nel concilio IV cartaginese, cap. 1, distinct. 23: *Qui episcopus ordinandus est antea examinetur*. Perciò fino da allora fu ritenuta utile cosa, cha i vescovi di città determinate si esaminassero. Il Cardinal De Luca, *Il Cardinale pratico*, cap. XXXIII, *Della congregazione dell'esame de' vescovi*, dice che essendosi nel concilio di Trento trattato e conchiuso, che la maggior cosa, in cui si deve porre tutta la premura per la conservazione, e per l' incremento della religione cattolica, è l' elezione dei vescovi, per provvedere le chiese di buoni, e capaci pastori; perciò divenuto Papa nel 1590 Gregorio XIV, il quale come vescovo di Cremona, e come incaricato da Pio IV intervenne al nominato concilio Tridentino, con una costituzione prescrisse le diligenze da usarsi nella elezione dei vescovi. Egli voleva ripristinare l'antico esame; ma il suo breve pontificato gl'impedì di mandarlo ad effetto. Divenuto Papa nel 1592 Clemente VIII, oltre l' inculcare l'esatta formazione del processo concistoriale, ordinò che gli eletti ai vescovati di libera provvisione del Papa, compresi quelli d'Avignone, e del contado Venaisino (siccome dominii della santa Sede), ed anche quelli di nomina, o presentazione de' principi sovrani d'Italia ed isole adiacenti, si dovessero esaminare pubblicamente alla presenza del Papa nella sagra teologia, ovvero in sagri canoni. Ed è perciò, che istituì questa congregazione, componendola di alcuni Cardinali e prelati canonisti, tra' quali sogliono comprendersi il vicegerente, il decano della rota l' uditore del Papa, ed alcuni teo-

logi regolari dei diversi Ordini religiosi, oltre il padre maestro del sagro palazzo apostolico.

Fu stabilito, che l'esame si facesse in sagri canoni, ovvero in teologia, secondo gli studii fatti dagli esaminandi, a' quali viene concesso di eleggere in quali delle tre facoltà bramano farsi esaminare, dietro istanza che presentano per mezzo di mons. uditore del Papa. Ora non si fa distinzione di tre facoltà, ma solo di due, cioè teologia, o sagri canoni. Agli esaminatori venne imposto, con decreto de' 16 maggio 1625, da Urbano VIII, e con giuramento, che prestavano al Cardinal più antico della congregazione, e poi al Cardinal vicario, di non manifestare, nè indicare le materie sulle quali faranno gli esami: ma da Clemente XIII in poi gli esaminatori furono dispensati dall'emettere il detto giuramento, e fu permesso ad essi di significare agli esaminandi i punti, sui quali verserà l'esame, senza incorrere nelle censure fulminate da Urbano VIII. A questo esame sono soggetti tutti i vescovi delle parti suddette, i vescovi coadiutori, e suffraganei, e quelli ch'essendo vescovi titolari, sono trasferiti ad una chiesa residenziale, benchè sieno stati nunzi apostolici, e chierici di camera, ad onta altresì che per l'esercizio delle loro cariche e giudicature, sia la loro idoneità notoria. Ne sono esenti i soli Cardinali, e quelli i quali nel trasferirsi ad un altra chiesa già avevano per la prima subito l'esame, ed erano stati riconosciuti ed approvati, dicendo Innocenzo III, in cap. *cum venerabilis* n. 7: *Semel admissum ad aliquod officium non posse in simili officio reprobari requirente eamdem personae idoneitatem.* Gli esaminatori se sono fatti vescovi, nel presentarsi al trono del Papa per l'esame sono da lui dispensati. Avverte il medesimo De Luca, che cogli esaminandi di notoria idoneità si procede con riguardo e circospezione, e non col rigore, che suol praticarsi cogli altri. Sogliono i Pontefici dispensare dall' esame chi era prima stato esaminatore della congregazione, e il prelato segretario di essa, non che altri, riconoscendone pienamente la capacità. Per un semplice titolo *in partibus,* l'eletto vescovo non deve soggiacere all' esame, per essere la chiesa *extra Italiam*, e perchè essendo essa nelle parti degl' infedeli, non hanno diocesani da istruire, nè clero da dirigere. Se poi un vescovo di chiesa residenziale fuori d'Italia dovesse essere promosso a qualche sede di quest' ultima regione, Clemente XII dispose che dovesse subire l'esame; talvolta però in tali casi il Papa dispensa per prudenti ragioni. Altri poi sono dispensati in vigore di privilegio apostolico, o benigno rescritto, che da essi s' invoca per mezzo di monsignor uditore del Papa, detto volgarmente *Uditore santissimo.* All'articolo *Concistoro* (*Vedi*), ed al § III *Dell' Uditore del Papa come segretario del concistoro*, si dice, che dopo avere tal prelato dato l'avviso di sua elezione al promovendo al vescovato questi fa l'istanza per essere esaminato, o in teologia, o in sagri canoni: che stabilitosi dal Papa il giorno dell'esame, monsignor uditore lo partecipa al prelato segretario dell'esame, colla nota de' soggetti da esaminarsi: che quindi detto segretario intima l'esame tanto ai pro-

movendi che ai Cardinali, ed ai consultori quella mattina stabilita per l'esame, mandando a quelli, che dovranno esaminare, il nome dell'esaminando; e che se monsignor uditore interviene all'esame, non esamina, e se lo farà sarà in sagri canoni: finalmente, che dopo l'esame, e dopo essersi riconosciuta la dottrina, e il merito del promovendo, si fa il processo, se non è stato fatto precedentemente, come ora suol praticarsi; quindi si propone in concistoro.

L'uditore del Papa, e il segretario della congregazione concistoriale, sempre si annoverano tra i consultori della congregazione dell'esame, e tra quelli in sagri canoni. Suole alcun promovendo supplicare per mezzo di monsignor uditore il Pontefice di essere esaminato in particolare, o da un Cardinale per singolare concessione, o da un consultore; ma queste concessioni sono rare, dovendo tutti soggiacere all'esame pubblico: però se si deve esaminare un solo vescovo, si deputa l'esaminatore, che deve esaminarlo nella propria abitazione, non avendo allora luogo l'esame *coram Sanctissimo*. Quando si fa l'esame in tal modo, il promovendo subisce un solo esame, o dal Cardinale, o dall'esaminatore non Cardinale. Talvolta lo stesso Papa esaminava alcun promovendo: di Clemente VIII ne fa testimonianza il Lunadoro, nell'edizione del 1646, *Della congregazione per esaminare i soggetti destinati ai vescovati, dicendo*, che il Papa soleva esaminarli in sagri canoni, ed il Cardinal Bellarmino nella teologia. Nell'istituzione della congregazione, i Cardinali esaminatori erano otto, o dieci. Dell'esame, che faceva Clemente VIII, parla anche il Macri al verbo *orcinus*, e riporta l'analoga interrogazione, e risposta. Si racconta, che quando nel 1602, fu fatto vescovo s. Francesco di Sales, perchè si era recato in Roma, siccome savojardo, il ministro di Torino pretese, che non dovesse soggiacere all'esame, e che le parti rimasero soddisfatte soltanto allora quando Clemente VIII, per terminare la questione, disse: *l'esamineremo noi*.

L'esame de' vescovi per lo più si tiene nel martedì o venerdì mattina nelle camere del palazzo apostolico, cioè nel pontificio appartamento. Gli esaminandi non possono essere più di quattro, nè meno di tre, dispensandosi alle volte con ammettersene due. Sulla precedenza degli esaminandi va notato, che i secolari precedono i regolari, le dignità maggiori le minori, e tra gli eguali prevale l'età. Il Papa va all'esame vestito di sottana, rocchetto, e mozzetta, e si asside in trono. I Cardinali vi si recano coll'abito cardinalizio del colore corrente, accompagnati almeno da due cappe nere, ossiano individui della propria anticamera; il caudatario veste tutto di nero; i consultori vescovi, prelati, ecclesiastici, e regolari, come anche il segretario dell'esame, hanno l'abito proprio; e gli esaminandi assumono quello del loro grado. Che se non sono prelati, non possono avere l'abito prelatizio che nella mattina del concistoro, cioè quando già sono stati approvati mediante l'esame, e il processo. Vi sono casi, in cui essendosi gli esaminandi smarriti avanti sì imponente consesso, il Papa conoscitore della loro idoneità e dottrina, li dispensò di pro-

seguirlo; come vi furono casi, sebbene rari, che i promovendi non essendo riusciti nell'esame, e non avendo potuto corrispondere ai quesiti ed alle argomentazioni loro fatte, non vennero approvati, e perciò non furono promossi alla dignità vescovile.

Dai *Diari di Roma* rilevansi le seguenti notizie. Nel numero 135 del 1718 si narra, che Clemente XI tenne un esame de' vescovi avanti la predica quaresimale; altrettanto riporta il numero 720 del 1722, d'Innocenzo XIII. Quindi si ha dal numero 1543 dell'anno 1727, che Benedetto XIII, quando si recò alla chiesa di s. Clemente de' suoi padri domenicani ibernesi per consagrare l' altare maggiore, nel contiguo convento tenne l'esame di diversi vescovi; poi rimase ivi a pranzo, ed in coro si pose tra i religiosi all'officiatura. Il numero 6159 del 1757 riporta, che stante la convalescenza di Benedetto XIV, l'esame pei vescovi del concistoro, che tenne in gennaio nella stessa sua camera domestica, fu fatto in una di quelle del palazzo quirinale di sua residenza, senza la presenza di lui. Pel medesimo motivo di convalescenza, Benedetto XIV non intervenne agli esami dei vescovi, che ebbero luogo per due altri concistori, nei mesi di marzo, e di maggio, come si legge ai num. 6195, e 6219. Altro simile esempio si ha da Pio VI, il quale essendo infermo nel 1779, nel mese di giugno si tenne l'esame de' vescovi nel palazzo Vaticano, senza la sua presenza. *V.* il numero 464 di tal anno dei medesimi *Diari di Roma*.

L'esame pertanto si suole fare nella camera dell'appartamento pontificio, ove si aduna il concistoro segreto. Ai due lati del trono del Papa siedono in due banchi i Cardinali esaminatori, stando dietro di essi, e in piedi gli altri esaminatori; a destra del trono, su di uno sgabello si pone un campanello, col quale il Papa dà il segno, che è finito l'esame, e prima che s'incominci, egli recita l'orazione: *Adsumus Domine sancte Spiritus* etc. Mentre si fa l'esame in questa camera non vi sono che il Papa, gli esaminatori, e il promovendo. Giunta l'ora dell'esame, il prelato segretario dell'esame, secondo l'ordine anzidetto di precedenza, introduce il primo esaminando, e quando avrà terminato, il secondo, e progressivamente gli altri. Il primo esaminando viene a porsi in ginocchio su di un cuscino, avendo avanti di sè uno sgabello di legno, cioè innanzi al Papa, e in mezzo ai Cardinali esaminatori, e resta in ginocchioni per tutto il tempo dell'esame, avendo però a fianco ed in piedi il segretario dell'esame. L'esame si fa dal Cardinale, e dall'altro esaminatore non Cardinale, il primo sedendo al suo posto, il secondo in piedi vicino al Papa, nelle facoltà teologiche e canoniche, cui si elesse il promovendo, supplicando il Pontefice. Nell'idioma latino gli sono proposte le materie, ed egli in egual idioma risponde alle difficoltà, che gli sono obbiettate. I Cardinali esaminano *extra formam*, e i consultori per lo più in forma sillogistica. I primi terminano quando vogliono, ma i secondi finiscono l'esame ad un cenno del Papa. Prima, secondo il De Luca, erano tre gli esaminatori d'ogni promovendo, uno de'quali

era Cardinale. Compito l'esame, il promovendo, e tutti gli esaminatori non Cardinali uscivano dalla camera, ed ivi rimaneva il Papa coi Cardinali, i quali davano il loro voto coll'espressione, o formola: *Est Idoneus*, la quale risoluzione veniva registrata in un libro dal segretario dell'esame, ed il Papa diceva a monsignor uditore se ciascun promovendo era idoneo. Compiti gli esami, lo stesso monsignor uditore pubblicava i promovendi per approvati. Al presente terminato che sia l'esame di tutti, il Papa rivolgendosi agli esaminatori tanto Cardinali, che non Cardinali, esterna la sua soddisfazione, se procedettero bene, e tutti convengono con segni di approvazione pegli esaminati, i quali da quel momento prendono il nome di *vescovi eletti*, e come tali ricevono gli analoghi trattamenti. Savissimi e prudenti insegnamenti di moderazione dà il Cardinal De Luca agli esaminatori, sul modo di esaminare i promovendi secondo le chiese cui sono destinati, ricordando loro di limitarsi nelle interrogazioni, e non far pompa di ingegno, e di erudizione, facendosi carico, che i promovendi stanno trepidanti avanti il capo venerando della Chiesa, cui fanno corona Cardinali distinti, e dotti personaggi quasi altrettanti giudici, anche per l'avvertenza che alcuno degli esaminatori stessi, per l' imponenza del luogo, sono compresi di rispetto. In mancanza di un esaminatore, dee supplire il segretario siccome esaminatore nato.

Di questa cospicua congregazione fu benemerito anche Benedetto XIV. Al presente gli esaminatori in sagra teologia sono ventiquattro, nove de'quali Cardinali; e gli esaminatori in sagri canoni compreso il segretario sono tredici, sette dei quali Cardinali. Va però avvertito, che qualcuno di detti Cardinali sono registrati in ambedue le facoltà, perchè in ambedue esaminano i promovendi ai vescovati. La congregazione non ha prefetto, considerandosi per tale il sommo Pontefice, in presenza del quale (meno il caso d'impotenza o infermità) ha sempre luogo l'esame. *V.* gli articoli Congregazione sopra l'elezione de'vescovi, ora non più esistente, e *Congregazione concistoriale*. Anticamente il segretario dell'esame soleva essere quello della congregazione di propaganda *fide*. Il segretario fruisce l'onorario di scudi quattordici mensili, e tiene il registro degli esaminati, di chi gli esaminò, e del giorno e luogo, in cui si fece l'esame.

Congregazione della Reverenda fabbrica di s. Pietro.

Questa veneranda congregazione composta di Cardinali prelati, oltre l'economica amministrazione della basilica vaticana per ciò che riguarda la conservazione, l' ulteriore ornamento ed i restauri del medesimo immenso tempio di s. Pietro e delle di lui adiacenze, gode ancora il singolar privilegio della gelosa cura d' invigilare all' esecuzione, ed esatto adempimento dei legati pii, e per tale effetto tutti i notari indistintamente sono obbligati nel termine di un mese, sotto una multa nello stato pontificio, di dar notizie alla rev. fabbrica di tutte e singole le pie disposizioni da essi rogate. Questa congregazione, sebbene riconosca per prin-

cipal fondatore Clemente VIII, ebbe origine in epoca assai anteriore.

Dappoichè i zelanti Pontefici benemeriti della sontuosa basilica ravvisarono, che essa non si sarebbe potuta conservare splendida, magnifica, e decorosa senza qualche particolare assegnamento, costituirono, confermarono, ed ampliarono con facoltà e privilegi questa congregazione, e tribunale, anche perchè vegliasse al suo mantenimento. Per darle poi una rendita, le accordarono l'elemosina della santa crociata di diversi regni, ed inoltre vollero che avesse la facoltà di applicare tutti quei pii legati, che non fossero stati adempiti, i legati pii incerti, i legati lasciati a persone incerte per isgravio di coscienza e per restituzione di mal tolto, i legati pii ripudiati o lasciati per pranzi o pubblici spettacoli, i pii legati che non possano eseguirsi per qualche impedimento di fatto o di ragione, ed i legati pii che si lasciano a persone incapaci: i quali legati tutti i medesimi Pontefici disposero che andassero interamente in benefizio della fabbrica della chiesa, da cui la congregazione prese il nome. *V.* Chiesa, o Patriarcale basilica di s. Pietro in Vaticano.

E primieramente nel rifabbricare Giulio II la basilica Vaticana, per provvedere ai bisogni della medesima, colla costituzione XXII, *Liquet*, concesse larghissime grazie ed indulgenze a tutti quelli, che avessero somministrato limosine, od avessero impiegato la loro opera nella riedificazione della basilica, per cui spedì in varie parti del mondo a raccogliere limosine parecchi commissari. A questi il successore Leone X accordò diverse facoltà, come d'impiegare ed applicare i legati pii questionabili ed incerti, in beneficio della stessa fabbrica ec. Quindi il Pontefice Clemente VII, promovendo il proseguimento della fabbrica, coll'autorità della 3 costituzione *Admones*, *Bull. Vat.* t. III. p. 156, istituì un collegio di sessanta persone di curia scelte da tutte le nazioni, alle quali affidò la cura, e l'amministrazione del vasto edifizio, concesse privativa giurisdizione sopra tutte le cause concernenti in qualunque modo l'interesse, le facoltà, e i privilegi della rev. fabbrica, e per incoraggirle forse con privilegi ed esenzioni, le sottrasse alla giurisdizione di qualunque giudice, e superiore, e persino a quella del Cardinal arciprete nelle cose relative alla fabbrica, assoggettandole immediatamente a sè stesso, e alla santa Sede, come narra il Martorelli, *Opere* tomo V, *Storia del clero Vaticano* pag. 128. Il cav. Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* vol. II, capo XX, *Della congregazione della rev. fabbrica di s. Pietro*, aggiunge che Clemente VII accordò pure al collegio la facoltà di eleggersi un giudice, al quale appartenesse la decisione delle cause, che lo riguardassero, con privativa giurisdizione in tutte le cause, nelle quali potesse avere interesse la rever. fabbrica per qualunque siasi titolo, come pure può vedersi nel Vespigiani, *compend. privileg. rev. fabricae*, e nel Calcagnin, *Obser. pract.* leg. 19. Quindi s. Pio V volle, che dalla sentenza del detto giudice non vi fosse appello, se non al medesimo collegio, nè più che una volta. Ma l'indipendenza di questo collegio

non sembrò egualmente opportuna a Sisto V, il quale sebbene l'assoggettasse finchè visse, coll'autorità della costituzione 102, alla sola persona del Cardinal di Cosenza, Gio. Evangelista Pallotta, arciprete della basilica con facoltà di cambiare le persone del collegio e di emendare e regolare tuttociò che riputasse utile alla fabbrica, tuttavia da indi in poi rimase sempre dipendente dal Cardinal arciprete.

Clemente VIII, col disposto di una bolla che si legge nel *Bull. Vat.* tom. III, p. 333, soppresse il collegio, e sostituì alle persone di curia una congregazione di Cardinali, e di prelati, dichiarandone prefetto il Cardinal arciprete *protempore* della basilica vaticana, la cui serie viene riportata al vol. XII, pag. 322, e seguenti del *Dizionario*. Ciò non pertanto dalla storia de'Cardinali rilevasi, che Bartolommeo Ferratini di Amelia, canonico vaticano, fu prefetto della fabbrica di s. Pietro, e nel 1606 venne creato Cardinale da Paolo V. Così ancora si legge che il Cardinal Giacomo Lanfredini, appena eletto Benedetto XIV, fu fatto visitatore apostolico della reverenda fabbrica di s. Pietro, ma morì nel 1741. *V.* le costituzioni 7, e 8 di Clemente VIII, corroborate dall'approvazione d'Innocenzo XII colla sua terza costituzione; quindi confermate, ampliate, e meglio dichiarate da Benedetto XIV, colla costituzione 53, che comincia colle parole, *Quanta*; ed il Cardinal De Luca, *Il Cardinal pratico*, cap. XXII, *della congregazione della fabbrica di s. Pietro.*

Si compone questa congregazione di diversi Cardinali, che al presente sono sedici, oltre il Cardinal prefetto, e de' prelati uditore della camera, tesoriere, maggiordomo, decano della rota, d'un chierico di camera, e di vari altri prelati, tra' quali dell'economo, ch'è pure canonico vaticano, e segretario della congregazione. In oltre di questa congregazione fa parte integrale anche un prelato giudice singolare, il quale è altresì canonico vaticano, e nella promozione di monsignor economo ordinariamente gli succede nella carica di economo, e segretario. Il detto prelato giudica, singolarmente in Roma, tutte le cause in cui ha interesse per qualunque siasi titolo la rev. fabbrica, ed ha diritto di giudicare anche nella congregazione generale dei Cardinali, e prelati. Vi sono ancora l'avvocato fiscale, ch'è sempre un avvocato concistoriale, il procuratore fiscale, ch'è sempre uno dei procuratori di collegio, il cancelliere generale, ed il computista. Il detto cancelliere è anche pubblico notaro con facoltà di rogare qualunque siasi atto dopo un formale esperimento, che si tiene avanti il Cardinal prefetto della rev. fabbrica, con l'intervento di monsignor economo, e segretario, e di due pubblici notari della capitale, e dopo l'approvazione sovrana. La segretaria, cancelleria, e computisteria, non che la residenza di monsignor economo, sono attualmente nel palazzo di proprietà della reverenda fabbrica, già dei marchesi Astalli, in via Araceli, numero uno, architettato da Gio. Antonio de Rossi.

Questa congregazione ha una estesissima autorità, giurisdizione, diritti, e privilegi. Tutti i suoi beni debbono considerarsi come quel-

li, che immediatamente appartengono alla santa Sede apostolica, o fisco pontificio. *Resoluz.* 26 augusti 1733. Tutte le cause, nelle quali ha interesse la rev. fabbrica, debbono riputarsi come cause della santa Sede, coll' uso di tutti quei privilegi, che competono alla rev. camera apostolica, come si ha dal moto-proprio di Paolo III, 8 aug. 1545: *Extraordinarias expensas.* Si appartiene alla medesima la spiegazione ed interpretazione de' suoi privilegi, nel caso che insorgesse questione sui medesimi. Non s' intende poi fatta deroga a qualunque privilegio della rev. fabbrica senza una menzione espressa, speciale ed individuale del tenore di essi, mentre una qualsiasi deroga generale, mancando la speciale ed individua, si considera piuttosto per un' implicita conferma di ciò, che non si trova nominato ed espresso nella deroga. Oltre quanto si è detto di sopra, la congregazione della rev. fabbrica sorveglia specialmente che si eseguiscano dagli eredi dei defonti, o da quelli cui si appartiene, i legati pii, ed in caso che non vengano adempiti, quieta la coscienza coll'assoluzione, e composizione, e supplisce de *thesauro Ecclesiae* a favore dei trapassati, che aspettano l' esecuzione dei pii suffragii. Ma una tale assoluzione e composizione non si accorda se non quando si riconoscono giusti i motivi, colle clausole però opportune, come principalmente, che non siensi le celebrazioni ommesse con animo determinato ad implorare poi la composizione, la quale è nulla in tal caso, siccome dichiarò Innocenzo XIII nella sua costituzione. Col mezzo della segretaria di questa congregazione, oltre i rescritti di assoluzione e composizione per qualunque mancanza di adempimento di legato pio, si rilasciano ancora da monsignor segretario i rescritti di riduzione e traslazione di messe, di commutazione di giorni, ore, ed altari, di dilazione a soddisfare le opere pie, di sanazione sopra qualunque difetto di surrogazione di fondi dotali dei legati pii o cappellanie, di abilitazione a celebrare le messe per *alium*, e finalmente di esonerazione e liberazione da qualunque legato pio, o cappellania per mancanza di fondi dotali, o per qualunque altra imponente causa e circostanza.

La costituzione di Benedetto XIV, che comincia: *Quanta curarum*, divise la congregazione della rev. fabbrica in due classi, o specie, cioè in maggiore o generale, ed in minore o particolare. La prima è costituita da un buon numero di Cardinali, di prelati minori, e degli altri summentovati. Suole adunarsi nel palazzo pontificio più volte all'anno ad arbitrio del Cardinal prefetto, e nella medesima vengono agitate le materie contenziose, sulle quali la rev. fabbrica possa avere interesse in qualunque modo. La seconda è destinata per gli affari economici, e si tiene innanzi al Cardinal prefetto coll' intervento di tre Cardinali, e dei sopraddetti due prelati economo, e segretario, e del giudice ordinario.

Racconta il Cardinal De Luca, che nel regno di Napoli fu introdotto questo tribunale con alcune convenzioni fatte dai regi ministri, cioè che il giudice non possa procedere nelle cause senza un assessore secolare, come non lo potessero i commissari locali della diocesi; e che la congregazione di

Roma non ingerivasi nelle cause del tribunale di Napoli, e solo nelle composizioni, quando le parti ne facevano istanza. Tocca inoltre a questa congregazione ordinare le necessarie spese ed ogni altro occorrente per la manutenzione, e conservazione ben costosa del più gran tempio del mondo, e de' suoi annessi. Una volta le spese sino a cinquanta scudi si facevano con l'autorizzazione del Cardinal prefetto, e di monsignor economo; se erano maggiori, si doveano approvare dalla congregazione particolare, alla quale ogni quattro mesi si presentavano i conti secondo il disposto della costituzione 53 di Benedetto XIV. Oggi detta congregazione particolare più non esiste, e l'economia della rev. fabbrica è affidata in tutto, e per tutto al solo monsignor economo e segretario.

In ciascun sabbato monsignor economo e segretario ha l'udienza dal Papa. Che se egli fosse impedito, od assente, si reca all'udienza il prelato giudice, od il segretario sostituto. L'oggetto è per riferire gli affari che riguardano la rev. fabbrica, e per avere facoltà speciali a poter concedere, col mezzo della suindicata segretaria, quelle grazie, che sono riservate unicamente al sommo Pontefice. È però nelle facoltà ordinarie di monsignor segretario, che dimanda, e riceve da ogni nuovo Papa le seguenti concessioni, le quali si rimettono all'esecuzione dei rispettivi Ordinarii:

1. Di ridurre temporaneamente le messe avventizie delle cappellanie, e dei legati pii temporanei, e perpetui.
2. Di commutare temporaneamente i giorni, le ore, e gli altari prescritti da' testatori, od altri pii disponenti.
3. Di trasferire temporaneamente da una chiesa all'altra gli obblighi perpetui, e temporanei delle messe, colle solite clausole *accedente consensu quorum interest, et dummodo populi commoditati non officiat.*
4. Di accordare temporaneamente la proroga delle riduzioni, e traslazioni di messe con le solite clausole *iisdem perdurantibus circumstantiis, et servata forma primae concessionis.*
5. Di ammettere la surrogazione dei fondi, purchè consti della loro idoneità.
6. Di abilitare a celebrare la messa per *alium.*
7. Di differire per un discreto tempo la celebrazione delle messe avventizie, e di quelle che provengono da legati pii perpetui, e temporanei.
8. Di ridurre in perpetuo le messe all'effetto di portare l'elemosina alla tassa sinodale.
9. Di trasferire in perpetuo le messe in altro tempio, ed altare, quando più non esistono quelli assegnati nella rispettiva istituzione.

L'economo, e segretario della rev. fabbrica, è in libera ed assoluta facoltà, senza bisogno d'implorarla, di ammettere a composizione, chi ha mancato di adempire a qualche pia testamentaria disposizione. Perciò chi si trova in questa mancanza, può ricorrere, ancora senza palesare il suo nome, nè il luogo, e domandare la composizione, che gli viene accordata, se non è recidivo, col pagamento di una di-

screta elemosina, da erogarsi pel sagro tempio vaticano, e coll'obbligo di far celebrare qualche messa. Se poi l'inadimplente è povero, si accorda la composizione coll'obbligo di recitare qualche divota preghiera. Che se poi l'inadempimento si è verificato mediante un giudizio, monsignor economo, nell'ammettere alla composizione, non pregiudicherà ai diritti del procuratore, e del commissario, ma li manterrà illesi col rescritto: *Concordato procuratore, seu Commissario*, ed allora il supplicante non potrà godere l'effetto della grazia, se non prima soddisfatto il procuratore, o commissario.

Nell'abolizione delle giurisdizioni di tutti i tribunali particolari, e privilegiati, Pio VII, nel suo moto-proprio de'6 luglio 1817 all'articolo 64, dichiarò illesa la giurisdizione della congregazione della rev. fabbrica. Leone XII, nell'articolo 67 del suo moto-proprio del dì 5 ottobre 1824, dichiarò egualmente mantenuta la giurisdizione del tribunale della fabbrica di s. Pietro. Altrettanto dispose il regnante Pontefice nel § 382 del suo moto-proprio del 10 novembre 1834, contenente il regolamento legislativo, e di procedura giudiziale. Con dispaccio poi del Cardinal segretario pegli affari di stato interni, scritto di espresso volere sovrano al Cardinal prefetto della rev. fabbrica li 14 novembre 1835, vennero stabilite le massime e tracciata la procedura da tenersi dalla congregazione della fabbrica in tutti i casi nei quali esercita la potestà giudiziaria coi metodi seguenti.

I commissari della rev. fabbrica nelle provincie, ed il prelato giudice della stessa fabbrica in Roma decidono qualunque causa, e per qualunque somma in primo grado di giurisdizione. Dai decreti e dalle sentenze dei commissari fino a qualunque somma, compete l'appello al prelato giudice della fabbrica in Roma. Dalle sentenze del prelato giudice in Roma emanate in primo grado, appartiene l'appello alla piena congregazione. Dalle sentenze emanate da detto prelato in figura di tribunale di appello, quando sieno difformi, spetta l'appello in terzo ed ultimo grado alla stessa piena congregazione, nella quale si osservano i metodi del tribunale della s. rota, tanto circa la formola de'dubbi, quanto per la pubblicazione delle decisioni in istampa, per le domande di nuova udienza, e per la spedizione della sentenza. La piena congregazione della rev. fabbrica ha il diritto ancora di procedere, e giudicare in via di segnatura, e si uniforma ai metodi prescritti dal citato moto-proprio de'10 novembre 1834, pel tribunale supremo della segnatura di giustizia per l'annullamento, ossia circoscrizione degli atti giudiziali, e sentenze nelle questioni di competenza fra giudice e tribunali, sull'unione ed evocazione delle cause, sulla ricusa di giudice per legittimi sospetti, e sulle domande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intiero.

Il prelato segretario ed economo fa le funzioni di uditore di segnatura, e l'uditore particolare del Cardinal prefetto della congregazione esercita le funzioni di uditore della prefettura. Nelle questioni di valore superiore agli scudi duecento, o di valore indeterminato, non possono i medesimi interloquire,

ma debbono rimettere le istanze alla piena congregazione, come si pratica nel tribunale di segnatura di giustizia.

Negli affari, che non sorpassano la somma di scudi duecento, o non trattano di valuta indeterminata, dai decreti del prelato segretario ed economo si ricorre all'uditore della prefettura.

Se sono difformi i decreti, compete il ricorso alla piena congregazione, sebbene si tratti di somma non eccedente gli scudi duecento. Accordata dalla congregazione in figura di segnatura la restituzione in intiero, la causa viene portata all' esame, e giudizio della piena congregazione, sebbene vi abbia interloquito, o in grado di appello in secondo e terzo grado, o come tribunale di segnatura.

Gli atti preparatori per la proposizione delle cause di qualunque specie in piena congregazione, e per l'estensione delle decisioni, come pure l'esecuzione delle risoluzioni e rescritti, e per la tassa di spese, si fanno avanti monsignor segretario, che sempre ed in qualunque causa è il ponente, il quale fa la relazione in piena congregazione, e ne pubblica le risoluzioni, e le decisioni.

La rev. fabbrica di s. Pietro ha anche la giurisdizione criminale per qualunque siasi delitto, che si commettesse nella basilica e nelle sue pertinenze da qualsivoglia persona anche ecclesiastica. Per la direzione delle cause criminali, evvi un giureconsulto col titolo di luogotenente, o uditore criminale, e per la formazione de'processi può valersi dei ministri anche laici. Nel trattare gli affari, e le cause criminali procede in tutto conformemente ai metodi, e alle pratiche delle curie ecclesiastiche. Nei delitti minori monsignor economo e segretario giudica singolarmente. Nei delitti maggiori giudica una congregazione, presieduta dal Cardinale prefetto. Dalla sentenza di questa congregazione, si appella alla piena congregazione della rev. fabbrica. Tale giurisdizione non solo non fu derogata con moto-proprio di Pio VII, e coi regolamenti legislativi del Papa che regna, ma fu bensì da ambedue i Pontefici conservata.

Dalla raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione, che nell' odierno pontificato si vanno pubblicando, al vol. V, pag. 45 si legge conservata dalle nominate ultime legislazioni la giurisdizione del tribunale della fabbrica di san Pietro, nelle cause ecclesiastiche civili di sua competenza; nel vol. III dell'anno 1834 p. 106, evvi la conferma della giurisdizione particolare del tribunale; alla pag. 108 la dichiarazione, colla quale si rende inappellabile il disposto dell'articolo 383 del citato moto-proprio di Gregorio XVI dei 10 novembre di detto anno, alla medesima sagra congregazione della fabbrica di s. Pietro, allorchè procede come tribunale di appello, ed in tutti i casi nei quali esercita la potestà giudiziaria, su di che è pure a vedersi il volume II, p. 379 del 1834, nel quale viene parimenti dichiarato, che il tribunale della reverenda fabbrica procede negli appelli, e nei ricorsi colle forme stabilite per la sagra rota, e pel supremo tribunale della segnatura.

Oltre agli autori summentovati, sono a consultarsi i seguenti. Jacobo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*,

congregatio XI, *De construenda et exornanda basilica principis apostolorum, sive pro fabrica s. Petri;* Gio: Carlo Vespignani (che fu giudice di questa congregazione), *Compendium privilegiorum rever. fabricae s. Petri*, Romae 1676, *Notis et nonnullis accessionibus locupletatum* a Hier. Baldassino, Romae 1762; Filippo Maria Renazzi, *Compendio di teorica e di pratica per uso de' commissari ed altri uffiziali della rev. fabbrica di s. Pietro*, Roma 1793; *Stato della rev. fabbrica di s. Pietro, dall'anno 1785 al 1792*, Roma 1795. Ma meglio di tutti completamente, e con grande erudizione, Nicola Maria Nicolai, ch'era stato fiscale della congregazione, ci diede un'interessante opera col titolo *de vaticana basilica divi Petri, ac de ejusdem privilegiis, libri quatuor cum appendice*, Romae typis Vincentii Poggioli.

Congregazione dell' Immunità ecclesiastica.

Questa ragguardevole congregazione, che tratta le controversie intorno la libertà ed indipendenza della giurisdizione ecclesiastica, ed intorno alle violazioni, che si commettono contro di essa, fa rispettare l' immunità dovuta alle chiese, e ai luoghi che la godono; della qual cosa ci diedero l' esempio gli stessi gentili, i quali resero i loro templi immuni, e quali asili sicuri ed inviolabili pei rei. Antichissima è nella Chiesa l' immunità, e tra gli altri ne rende testimonianza Ammiano Marcellino, che visse sotto l' impero di Costanzo nel sesto secolo. Lo scrittore Zosimo afferma, che l' immunità fu sempre sostenuta dalla Chiesa con ogni impegno e con tutta la libertà ecclesiastica, per la quale i concili fecero santissimi canoni, ed i romani Pontefici si adoperarono con molto zelo. *V.* Immunità' ecclesiastica.

L' origine della sagra congregazione dell' immunità, e controversie giurisdizionali, considerata come tribunale, e come tutrice speciale, costituita provvidamente dalla sapienza de' Pontefici a difesa dell' immunità locale, personale, e reale, rimonta a tempo assai rimoto. Il p. Lantusca dei minori francescani in un manoscritto autografo ben ordinato ed esistente nell'archivio della congregazione, che comprende il periodo dal 1340 al 1626, cita una bolla di Benedetto XII data da Avignone a' 16 maggio 1340 a favore dell' università di Cremona, ed a difesa della libertà ecclesiastica. Quindi cita le altre seguenti bolle di Innocenzo VI, *Tactus dolore cordis intrinsecus*, contro i violatori dell' immunità ecclesiastica, data dal Laterano a' 18 aprile 1357, e trasmessa all' arcivescovo di Milano, e a tutti i vescovi della Lombardia; d'Innocenzo VIII del 1492, moderatoria, e confermatoria della bolla di Benedetto XII ad istanza dell' università di Cremona. Per altro queste bolle, siccome speciali, non si trovano nel bollario romano. Dopo ciò il medesimo p. Lantusca raccolse periodicamente i decreti immunitari, da Clemente VII a Clemente VIII, cioè dal 1523 al 1595, tra' quali avvi un monitorio al re di Francia Francesco I, allora anche duca di Milano per l'esenzione del clero di Lodi dalla parte colonica. Quindi raccolse una serie di decreti immunitari, specialmente dei Pontificati di Paolo V, Gregorio

XV, ed Urbano VIII, sotto i quali già vegliava per la sagra immunità una congregazione speciale di prelati, presieduta da un Cardinale per decidere le cause immunitarie, che venivano alla santa Sede da tutti gli stati d'Italia, da oltremonte e da oltremare, come da Aragona, Catalogna, Portogallo, Ragusi, Illiria, Sicilia, Malta, Lipari, e sino dal Messico. A cura dei prelati segretari si continuò poi l'utile lavoro del p. Lantusca, e la collezione de' decreti riuniti in vari tempi da monsignor Paolucci, primo segretario della congregazione, sino al dì d'oggi.

Non deve credersi, che nell'età precedenti mancassero tutori alla sagra immunità sublime di origine, e non indotta dalla legge degli uomini, ma dalla religione, e dall'intima riverenza verso di essa. Il decreto di Graziano, e le decretali di Gregorio IX ne forniscono molti documenti. I vescovi perciò, ed i Papi di ogni secolo a tutela della immunità, e libertà ecclesiastica, soffrirono ogni calamità, e prodigarono per sino la vita. Omettendo esempi più antichi, s. Gregorio VII, intrepido sostenitore, e vindice dell'immunità, morì per essa in esilio a Salerno; s. Tommaso arcivescovo di Cantorbery, profugo per l'immunità dall'Inghilterra, accolto benignamente nel 1171 da Alessandro III, cadde poi martire dell'immunità per ordine del re Enrico II. Difesero egualmente la libertà con eroico zelo i Borromei, ed altri degni vescovi. Questi però ordinariamente, per la naturale loro potestà, e giurisdizione, erano i giudici dell'immunità nella loro diocesi. I Papi, ai quali Dio affidò la cura della Chiesa universale (per cui sempre alla santa Sede appartennero le cause maggiori del cattolicismo), ne' casi straordinari, e nei gravami delle parti contendenti, erano i giudici superiori di appello, che con opportuni e saggi rescritti definivano le controversie. In fatti sull'argomento del privilegio clericale a favore de' chierici, di cui si tratta anche all'articolo *Ecclesiastici* (*Vedi*), a favore dei chierici celibi senza i canonici requisiti, Clemente III nel 1187, nel capit. 25: *In audientia*, ed Innocenzo III del 1198, cap. *Contingit de sentent. excomunic.*, al vescovo di Ferrara stabilì il metodo giudizioso della trina monizione, per richiamare i chierici al loro dovere, che, in caso di trascuranza, si dichiarassero decaduti dal privilegio.

È pertanto fuor di dubbio che la sagra immunità nacque col mondo: fu nella legge scritta, non che presso tutte le genti, ove furono templi e sacerdoti. Nella legge di grazia i vescovi, i concili, e i Papi sempre la sostennero vigorosamente, su di che vanno consultate le bolle di Gregorio XIII. Quindi eretta da Sisto V la congregazione de' vescovi e regolari, ebbe questa l'esclusivo e geloso incarico di tutelare, e vegliare sui diritti della sagra immunità, ed il successore Gregorio XIV nel 1590 emanò alcune leggi sulla immunità delle chiese, colla bolla *Ex quo*. In progresso di tempo ed in occasione di alcune sopravvenute differenze tra i giudici ecclesiastici e secolari, nei processi criminali o civili intentati contro i chierici, la cui conoscenza poteva spettare agli ecclesiastici ed ai secolari, non che per l'affluenza degli affari da cui era gravata la con-

gregazione de' vescovi e regolari, si pensò dai romani Pontefici di formare una congregazione di prelati, quasi come parte della detta congregazione, acciocchè attendesse privativamente alle materie dell' immunità. Così venne progredito sino ad Urbano VIII, il quale a' 30 aprile 1626 tenne l'ultima congregazione prelatizia, e volendo dare migliore e più stabile provvedimento a questa delicata materia, nel 1626 pensò d' istituire questa congregazione Cardinalizia come oggi si trova. Essa per la prima volta si adunò ai 28 maggio, e dai Pontefici successori fu confermata ed ampliata con apostoliche costituzioni, massime da Benedetto XIII colla bolla *In supremo*, da Clemente XII colla bolla *Officio*, da Benedetto XIV, *Bull.* t. III, p. 160, *Institutiones Ecclesiasticas;* da Clemente XIII che prescrisse meglio le regole, e le norme tra la giurisdizione ecclesiastica, e laicale, mediante il contenuto della costituzione *Praestat Romanum Pontificem*, data a' 23 agosto 1766, che si legge presso il Guerra, *Epit. Bullar.* t. III, p. 67. *V.* il Cardinal De Luca, *Rel. Rom. Cur.*, ed il *Cardinale pratico, della congregazione sopra la giurisdizione dell' immunità ecclesiastica.*

La congregazione venne costituita da diversi Cardinali, e da diversi prelati (tra' quali si annoverano il decano della rota, un chierico di camera, il decano della segnatura di giustizia), dal segretario del buon governo, dal decano di consulta, da un protonotario apostolico, da monsignor vicegerente, dal segretario del buongoverno, e da altri prelati dell' una e l'altra segnatura referendarii, tra cui avvi il segretario perito nei sagri canoni, e nelle materie forensi. Si stabilì, che i prelati votanti fossero dei principali tribunali e congregazioni di Roma, acciocchè ognuno potesse in essa votare con piena cognizione degli argomenti, e per maggiore autorità della congregazione. La maggioranza degli affari periodici e quotidiani, si doveva disimpegnare dal Cardinal prefetto, e dal prelato segretario. Nei suoi primordi, al dire del Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, dell' edizione del 1646, la congregazione si adunava ogni martedì in casa del Cardinale più anziano, e il Cardinal prefetto godeva l' annuo onorario di mille scudi. Al presente la congregazione si aduna nel palazzo apostolico abitato dal Papa, ed il prelato segretario ha l' udienza dal Pontefice quando ha materie da riferire, che superino le facoltà ordinarie concesse alla sagra congregazione, ed il prefetto non gode più onorario. Ora, oltre il Cardinal prefetto, si compone di diecinove Cardinali, e di nove prelati compreso il segretario; avvi il sostituto, e la segreteria. Per organo del prelato segretario passano le lettere che si ricevono, e a cui si risponde economicamente secondo le leggi immunitarie, o si comunicano le decisioni della piena congregazione: le lettere sono sottoscritte dal Cardinal prefetto, e dal segretario, e munite del sigillo del primo. Nelle solenni adunanze si consulta sopra gli affari più gravi, o di massima generale, o nelle appellazioni delle curie vescovili, o dove le parti portino contraddittoriamente, e direttamente qualche questione immunitaria.

Dice il citato De Luca, che questa congregazione ordinariamente procede in forma estragiudiziale; ed

alcune volte assume una specie di cognizione giudiziale sopra la legittimazione del processo fatto sul delitto, il quale si pretende eccettuato. Fra le altre cose è considerabile per la pratica del foro, che almeno nell' Italia è un tribunale dei ricorsi con la privativa in questa materia dell' immunità, e della giurisdizione ecclesiastica coi secolari. Che però dai vescovi ed Ordinari de' luoghi non si dà l' appellazione ai metropolitani, ovvero ad altri superiori, in quel modo che si dà nelle altre cause, ma soltanto si dà il ricorso a questa congregazione, la quale però non prende parte nelle cause di ecclesiastica giurisdizione tra i vescovi e i prelati, dovendosi esse trattare nella forma giudiziale in rota, e negli altri tribunali, ma solamente quando trattasi della violazione della libertà o giurisdizione ecclesiastica per i giudici e tribunali secolari, con autorità di giudice, e di magistrato. Del resto le principali materie, che si propongono dai prelati ponenti nella congregazione, prescindendo da quelle, che per riguardo agl' interessi del principato si risolvono dalla segretaria di stato, o da qualche particolare congregazione; versano sopra esami di delitti, o di rei, che godere non possono dell' immunità ecclesiastica secondo le costituzioni apostoliche, in esaminare la maniera ed il sito delle catture, od i pesi e le gabelle imposte da alcun magistrato, o da qualche comunità civica, alle persone e ai luoghi ecclesiastici, essendo di somma empietà il turbare, e ledere i diritti, e la indipendenza di santa Chiesa, di che si tratta nei relativi articoli del *Dizionario*.

Finalmente questa congregazione, come risulta dall' *Appendice del concilio Romano*, p. 284, e 290, riceve le appellazioni delle cause, che in prima istanza eransi prodotte avanti le curie vescovili. Quando una causa deve portarsi al giudizio della piena congregazione, tocca al segretario di destinare il ponente, e questo deve fare il ristretto delle cause, che si chiama il *foglio*, ove compendiosamente espone la questione, il fatto, e il diritto, da cui emergono uno o più dubbi da risolversi. Quindi detto foglio dieci giorni innanzi si distribuisce a tutti i membri della congregazione. Questa congregazione, come quelle del concilio, e de' vescovi e regolari, non usa de' mandati per dare esecuzione ai suoi decreti, ma li eseguisce il tribunale dell' A. C. come semplice esecutore.

Le risoluzioni della congregazione comprese nella *Sinopsi* e raccolta delle medesime fatta dal p. abbate generale de' cisterciensi, d. Andrea Ricci, furono stampate in Torino, con questo titolo: *Synopsis, decretâ, et resolutiones S. Cong. Immunitatis*, ove si legge: *Resolutiones et decreta hujus S. C. fieri in concreto, non in abstracto, unde non semper trahendae sunt in consequentiam, sed solummodo in variatis facti circumstantiis firma regula*. Con tale avvertenza bisogna percorrere il p. Ricci. Non è a tacersi, che gli affari di questa congregazione, comparativamente ai tempi antichi, si sono diminuiti per una ragione canonica. I vari concordati, specialmente da Benedetto XIV in poi, fatti coi principi laici e la santa Sede, portarono di conseguenza, che molte delle cause immunitarie, o rimisero alquanto dell' antica di-

sciplina, od assunsero altre forme, e giudici ecclesiastici *in partibus*, e quindi le questioni in minor numero vengono alla congregazione della immunità.

Si può consultare eziandio il Danielli, *Recentior. Praxis Rom. Cur.*, ed il Cohellio, *Notitia Cardinalatus congreg. IV, De Immunitate ecclesiastica. Nella Raccolta delle leggi*, che annualmente si stampano dalla tipografia camerale, sull' immunità si trattano i seguenti punti: vol. III, p. 1 e 363, *Privilegi, e forme dell' esigenza delle tasse pubbliche dovute dagli ecclesiastici:* vol. V, p. 277, *Regole dell' immunità ecclesiastica relativamente ai giudizi criminali:* p. 307, *Conferma dei privilegi degli ecclesiastici negli atti criminali:* p. 308, *Quali delitti tolgano il diritto d' immunità; e come si proceda all' estrazione dei rei dai luoghi immuni*, vol. VI, p. 467. La sagra congregazione dell' immunità è incaricata di concedere facoltà annuale alle commissioni dei comuni per esigere i dazi comunali dagli ecclesiastici. *V.* il *Regolamento organico, con appendice*, de' 5 novembre 1831; ed il *moto-proprio* de' 10 novembre 1834, pubblicati dal regnante Gregorio XVI. Dalle sue provvidenze, e da quelle de' suoi predecessori furono eccettuati, ed esclusi, sotto l' osservanza di certe discipline a pubblico bene, alcuni delitti più enormi del sagro asilo dell' immunità. Per la cappella, che i Cardinali di questa congregazione ogni anno celebrano nella chiesa od oratorio interno del collegio inglese, a' 29 dicembre nella festa di s. Tommaso arcivescovo di Cantorbery per onorare questo sostenitore della immunità ecclesiastica, *V.* il volume IX, pag. 147 del *Dizionario.*

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Giambattista Pamphily, romano, Cardinale di Urbano VIII, da cui inoltre fu fatto prefetto della congregazione. Nel 1614 gli succedette nel pontificato col nome d' Innocenzo X.

Giulio Sacchetti, fiorentino, nato in Roma, Cardinale di Urbano VIII: morì nel 1663.

Angelo Celsi, romano, Cardinale di Alessandro VIII: morì nel 1671.

Francesco del Giudice, genovese, Cardinale di Alessandro VII: morì decano del sagro Collegio nel 1725.

Sebastiano Antonio Tanara, Cardinale d' Innocenzo XII: cessò di vivere decano del sagro Collegio nel 1728.

Giorgio Spinola, genovese, Cardinale di Clemente XII: terminò i suoi giorni nel 1738.

Giambattista Spinola, genovese, Cardinale di Clemente XII: morì nell'anno 1753.

Giacomo Lanfredini, fiorentino, Cardinale di Clemente XII: morì nel 1741.

Raniero Delci, sanese, Cardinale di Clemente XII: morì decano del sagro Collegio nel 1761.

Valeriano Borromei, milanese, Cardinale di Clemente XIII: morì nel 1793.

Gaetano Fantuzzi, di Ravenna, Cardinale di Clemente XIII: morì nel 1778.

Luigi Valenti Gonzaga di Mantova, Cardinale di Pio VI: morì nel 1808.

Bartolommeo Pacca di Benevento,

Cardinale di Pio VII, attualmente decano del sagro Collegio.

Emmanuele de Gregorio, napolitano, Cardinale di Pio VIII: morì nel 1839.

Annibale della Genga, spoletino, Cardinale di Pio VII, che lo fece prefetto, e lo ebbe a degno successore nel 1823 col nome di Leone XII.

Carlo Maria Pedicini, di Benevento, Cardinale di Pio VII, al presente sotto-decano del sagro Collegio.

Giacomo Filippo Fransoni, genovese, Cardinale di Leone XII, fatto prefetto nel 1831, dal regnante Gregorio XVI.

Benedetto Barberini, romano, Cardinale di Leone XII, fatto prefetto dal Papa regnante nel 1834.

Congregazione dell' Indice de' libri proibiti.

Chiamasi questa Congregazione dell' *Indice*, perchè come diremo è suo officio l'esaminare i libri stampati, e le opere contrarie ai dommi della fede, ed alla morale, e compilarne un indice o registro, che pubblica nel proibire la lettura di tali opere. Saggiamente i romani Pontefici, sino dai primi secoli della Chiesa, adottarono la disciplina d' interdire i libri scandalosi, che potevano pervertire colle false loro dottrine, il costume, e la credenza de' fedeli. A tal effetto il concilio romano, adunato nell'anno 494 ovvero nel 496 dal santo Pontefice Gelasio I, con un decreto dichiarò quali libri dovevano riceversi, e potevano leggersi, e quali dovevansi rigettare. *V.* Indice dei libri, e Libri.

Il Cardinal de Luca, il *Cardinale pratico*, capitolo XXXI, *Della Congregazione dell' Indice dei libri proibiti*, osserva che anticamente non essendovi gran copia di libri, giacchè la stampa non incominciò che dopo la metà del secolo XV, il Papa da sè medesimo, e per mezzo di quelli che deputava, esaminava i libri sì per l'approvazione, sì per la proibizione, e riprovazione di essi. Ma moltiplicatisi i libri colla stampa, e sopramodo i perniciosi e pestiferi, dopo le fatali eresie di Lutero, Calvino, ed altri disgraziati apostati, che ne compilarono un numero grandissimo, con grave danno della fede, e de' costumi, da Pio IV, e dal concilio di Trento nella sessione XVIII, furono deputati alcuni Cardinali, ed alcuni padri di sperimentata pietà e dottrina cattolica per l'esame, e proibizione dei libri di tal genere pubblicati, formandone un indice dei loro autori. Prima però di questo incarico, avverte il Zaccaria, *Storia letteraria d'Italia*, tom. III, p. 293, e 306, ove ci ha dato una breve storia degl' *Indici romani* sino a quello di Benedetto XIV, che già monsignor della Casa essendo nunzio di Paolo III in Venezia, nel 1548 pubblicò un indice di libri proibiti, sul quale nell'anno seguente l'apostata Pier Paolo Vergerio stampò un suo giudizio, e discorso. Quindi nel 1557 Paolo IV fece imprimere pel Blado un indice che è rarissimo, e da pochi conosciuto; ma non essendone il Papa rimasto contento, ne ordinò un altro, che fu pubblicato nel 1559.

Formatosi pertanto dai commissionati del concilio di Trento l'indice de' libri da proibirsene la lettura, fu sottoposto all'esame, e re-

visione del detto Pontefice Pio IV, il quale avendo ciò fatto eseguire da prelati dottissimi, l'approvò ai 24 marzo 1564, colla costituzione 78 *Dominici Gregis*, la quale si legge nel *Bull. Rom.* tom. II, pag. 108 del Cherubini, che è la costituzione 101 del *Bull. Rom.* tom. IV, parte II del Cocquelines. A tale indice furono premesse in dieci titoli certe *Regole* dai padri, le quali si chiamano *Regole dell' Indice*, e contengono molte cose da osservarsi tanto dai vescovi, che dagli inquisitori, e dagli stampatori intorno alla lettura, revisione, e vendita de' libri. Osserva il Novaes nella vita di Pio IV, che il concilio invitò i deputati alla formazione dell' indice, che quanto su tal materia avessero riunito, fosse al Papa presentato, acciocchè egli col suo giudizio, e colla sua autorità lo terminasse, ciò ch' egli fece tre mesi dopo il termine del concilio; la qual cosa dimostra, che la maggior parte del lavoro era già da quello disposta, non essendo possibile che in soli tre mesi si avesse potuto svolgere sì grande operazione, e condurla a fine. Quindi la facoltà teologica di Parigi negli articoli, pei quali a' 15 luglio 1567 giudicò meritar condanna la Bibbia in idioma francese di Renato Benedetto, citò le *Regole III e IV* di questo indice, sotto il nome di concilio di Trento. *V.* La Fontaine, tom. III della costituzione *Unigenitus*, col. 1215. Aggiunge il citato Novaes, che l'indice pubblicato anteriormente da monsignor della Casa, dopo il Vergerio, fu attaccato da Quesnello, e dagli altri, che con vituperi, e fanatiche contumelie inveirono contro la proibizione dei loro libri, e di quelli della loro tempra; fatta giustamente dalla santa Sede.

Incombendo alla *Congregazione della santa Romana Inquisizione* (*Vedi*) vegliare sulla pravità dei libri, e degli scritti, esaminarli, e proibirli, toccava ad essa far eseguire le mentovate regole, e l' indice di Pio IV, e del concilio di Trento; ma succedendo a questo Pontefice s. Pio V già dell'Ordine de' predicatori, come quello che più d'ogni altro conosceva i molti e gravi affari che deve trattare la menzionata congregazione, nell' anno 1571 coll'autorità della costituzione, che citano molti scrittori, ne deputò espressamente una particolare, perchè si dedicasse in modo speciale dell' interessante e geloso argomento. Anche il Catalani cita la suddetta costituzione, ed ecco la memoria analoga, che se ne legge nell'archivio della congregazione; » Pius V erexit Congregationem » Indicis 1571. Delegavit Cardina- » les Clarevallensem, Theanensem, » Montis-Alti (che fu poi Sisto V) » Justinianum. Sed inde defuncto » Clarevallense subrogatus fuit Sir- » letus. Consultores, episcopus Reg- » gien, episcopus Signinus sacrista, » magister sacri palatii, procurato- » res ordinum mendicantium, se- » cretarius, fr. Antonius Possius » ordinis min. ", come quello che essendo stato molto tempo al concilio di Trento aveva piena cognizione della prefata deputazione istituita dal medesimo concilio, e che le diede per segretario un religioso domenicano di cui si riparlerà, mentre dopo fr. Antonio tutti gli altri segretari furono domenicani. Rimase però eguale giurisdizione ed autorità alla congregazione dell' Inquisizione, la quale in progres-

sò continuò talvolta a proibire con particolar decreto que' libri, che erano stati già interdetti dalla congregazione dell'Indice. Quindi Sisto V nel 1587 nell'istituire e confermare molte congregazioni colla bolla *Immensa*, approvò ed ampliò ancor questa, incaricandola di riprodurre di tempo in tempo l'indice de' libri proibiti, pel mantenimento della purità della fede, contaminata dagli eretici per mezzo della stampa, concedendole facoltà di accordare la licenza di leggere e ritenere libri proibiti ai teologi, canonisti, ed altri letterati, non per altro fine che per confutarli e purgarli dagli errori, conoscere questi e combatterli; laonde senza i richiesti requisiti, e senza giusti motivi, la licenza non si dovesse accordare. Ampliò egualmente l'autorità di questa congregazione il zelante Clemente VIII; che inoltre a' 17 ottobre 1596 colla costituzione 112 *Sacrosanctum Fidei Catholicae depositum*, presso il *Bull. Rom.*, tom. V, part. II, pag. 82, fece pubblicare un nuovo indice di libri proibiti, sul quale egli avea nei precedenti anni fatto lavorare con diligenza i Cardinali, e deputati della stessa congregazione. Il lodato Zaccaria, nella sua *Storia della proibizione de' libri*, lib. 1, epoca sesta, p. 166 e seg., eruditamente tratta questo punto.

Lamentandosi molti autori cattolici, che i loro libri erano proscritti talvolta dalle congregazioni dell'Inquisizione ossia del s. Offizio, e da questa dell'Indice, il gran Pontefice Benedetto XIV, per togliere motivi alle loro ingiuste querele, e perchè la dignità delle proibizioni della santa Sede si mantenesse nel suo vigore, col disposto della costituzione *Sollicita et providа*, data die 9 julii 1753, *Bull. Magn.* tom. XIX, p. 59, piena di equità, e di saviezza, per cui meritò gli applausi di tutte le nazioni, determinò il modo che dovevasi osservare nell'esame, e nella condanna de' libri, massimamente di autori cattolici, proponendo alcune saggie regole a' Cardinali, ed a' consultori della congregazione, le quali vengono eseguite nell'esame de' libri, e nel giudizio, che se ne deve fare. A questa sì opportuna costituzione molto concorse co' suoi lumi e consigli, il dotto Cardinal Quirini, allora prefetto della sagra congregazione, il quale per lo zelo che aveva di sì grave punto, si offrì del proprio a supplire alle spese che dovevano derivare dal nuovo metodo, ed a formare perciò un fondo, come meglio descrive il Zaccaria, *Storia della proib.*, epoca VII, n. 6, e seg.

La congregazione nella sua istituzione venne costituita da alcuni Cardinali, oltre il Cardinal prefetto, da un numero considerabile di religiosi ed altri ecclesiastici profondi nelle materie teologiche, dal *p. maestro del sagro palazzo apostolico* (*Vedi*) *pro tempore*, per cui ha la qualifica di *assistente perpetuo*, il quale, pel suo uffizio, è incaricato della revisione ed approvazione de' libri che si stampano, ed introducono in Roma, e del medesimo suo Ordine de' predicatori è il segretario della congregazione. Anticamente la congregazione si adunava in casa del Cardinal prefetto, ma dipoi nel palazzo apostolico ove risiede il Papa. Quando alla congregazione si denunzia qualche libro sospetto, se ne commette la revisione ad un consultore, il qua-

le, nella successiva congregazione riferisce il proprio parere, e l'esame che ne ha fatto, se vi sono cose contro la fede, i buoni costumi, la giurisdizione ecclesiastica ec., e quindi si passa alla disamina, e per voti si determina se debbasi proibire, o correggere: i Cardinali hanno il voto decisivo, e i consultori il consultivo. Va però avvertito, che se non piace alla sagra congregazione il voto del consultore, si decreta *Scribat alter;* come talvolta si rimette la revisione dei libri denunziati anche a più consultori.

Alessandro VII, e Clemente X ordinarono, che i superiori degli Ordini regolari non potessero mandar via da Roma i loro sudditi, consultori della stessa congregazione dell'indice, senza esporne prima le cagioni alla stessa congregazione, ed averne ottenuto il consenso. Indi Benedetto XIII, con bolla dei 21 agosto 1727 che incomincia, *Alias* etc., *Bull. Rom.* tom. XII, p. 248, stabilì che nei conventi, e monisteri di studio, un solo religioso potesse essere consultore, il quale non potesse escludersi dai superiori. Che se poi vi fossero nel medesimo luogo altri consultori, questi debbono pagare due paoli il giorno pel proprio mantenimento, ed altrettanti pel compagno converso se lo vorranno, altrimenti i superiori saranno in libertà di mandarli altrove.

Il segretario di questa congregazione è sempre un rispettabile religioso domenicano, non solo, come dice il citato de Luca, perchè l'Ordine de' predicatori meritevolmente gode molte prerogative nelle materie di fede, ma principalmente per essere stato dal concilio di Trento deputato in segretario della suddetta deputazione appunto un religioso dell'Ordine di s. Domenico, che fu il p. fr. Francesco Forerio di Lisbona, teologo al medesimo concilio, per la formazione dell'indice de'libri da proibirsi.

Questo segretario risiede sempre nel convento di s. Maria sopra Minerva, ove si tiene la segretaria della congregazione. Tocca a lui di convocare le congregazioni di concerto col Cardinal prefetto, cioè la preparatoria ch'egli tiene nella sua residenza, e la generale de' Cardinali, che ha luogo nel palazzo pontificio, e precedentemente trasmette ai Cardinali, ed ai consultori e i libri da esaminarsi, e ciò che dovrà trattarsi nella congregazione, le cui risoluzioni il segretario riferisce al Papa nell'udienza che ha il mercoledì mattina, se ne abbia bisogno. Ottenuta l'approvazione del Pontefice, si forma il decreto della proibizione di talun libro, il quale si pubblica colle stampe in due sesti, in grande per affiggersi ne'luoghi di Roma, ed in piccolo per aggiungersi all'indice. Il segretario è autorizzato colle summentovate clausole di concedere la licenza di leggere e ritenere libri proibiti, per tre anni, e di rinnovarla per egual tempo, la sottoscrive col proprio nome, e sigilla col proprio stemma. Ma dell'autorità, prerogative, e tutto altro che risguarda il segretario della congregazione dell'indice, il p. Giuseppe Catalani dell'oratorio di s. Girolamo della Carità, ci ha dato; *De secretario sacrae congregationis Indicis*, Romae 1751, ove pure riporta i dottissimi soggetti che ne esercitarono l'uffizio, e quelli che meritarono la dignità cardinalizia, l'ultimo de' quali fu il

p. fr. Giuseppe Agostino Orsi fiorentino creato Cardinale nel 1759 da Clemente XIII, e perciò dal Catalani non registrato. *V.* la costituzione di Benedetto XIV, premessa all'indice de'libri proibiti da lui fatto pubblicare nel 1758.

Delle facoltà, che dalla sagra congregazione si concedono agli Ordinari, si tratta al citato articolo: *Indice de'libri proibiti.* L'indice fu pubblicato nel pontificato di Pio VII, nell'anno 1819, in nome del Papa, e colla consueta lettera prolusoria del segretario della congregazione, non potendo niun altro pubblicarlo, come costantemente si è praticato, dal primo indice autentico pubblicato nel 1596 da Clemente VIII. Quindi due volte nell'odierno pontificato, cioè nel 1835, e nel 1841, si è pubblicato l'indice generale con questo titolo: *Index librorum prohibitorum Sanctissimi Domini nostri Gregorii XVI Pontificis Maximi jussu editus,* Romae *ex typogr. R. C. Apostolicae.* Nell'ultimo Indice, oltre la lettera dell'attuale segretario p. m. Fr. Tommaso Antonino Degola, si leggono: la costituzione di Benedetto XIV, *Quae ad catholicae Religionis,* die 23 decembris 1757; *Regulae Indicis Sac. Synodi Tridentinae jussu editae, Observationes ad regulam quartam et nonam Clementis Papae VIII jussu factae; Observationes ad regulam decimam Alexandri Papae VII jussu additae; L'Instructio pro iis, qui libris tum prohibendis, tum expurgandis, tum etiam imprimendis, diligentem, ac fidelem, ut par est, operam sunt daturi Clementis VIII auctoritate regulis indicis adjecta;* la citata bolla di Benedetto XIV; *Sollicita ac provida Romanorum Pontificum; Decreta de libris prohibitis nec in Indice nominatim expressis; Mandatum sa. me. Leonis XII additum decreto sac. Congreg. die sabbati XXVI martii* 1825; *Monitum sac. Cong. editum feria III die IV martii* 1828; ed il *Monitum sac. Cong. editum feria V die VII januarii* 1836.

Sulla congregazione, oltre i citati autori, e costituzioni, si possono consultare: Jacobo Cohellio, *Notitia Cardinalatus, Congregatio X pro Indice librorum prohibitorum;* l'Apostolo Zeno nelle note alla *Biblioteca dell'eloquenza Italiana* di monsignor Fontanini tom. II, p. 13 e seg.; il padre fr. Mariano Ruele carmelitano, nel *Saggio dell'Istoria dell'Indice Romano de' libri proibiti,* inserito nella *Biblioteca volante scansia* XXIII, p. III, Roma 1739; ed il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma,* vol. II, capo IX, *Della congregazione dell'indice, e del segretario della medesima.* Attualmente, oltre il prefetto, i Cardinali componenti la sagra congregazione sono dieci, quindi viene l'*assistente perpetuo,* p. maestro del sagro palazzo, il *segretario,* e ventotto consultori, fra' quali sette del corpo episcopale.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Arcangelo Bianchi, milanese, dell'Ordine de' predicatori, già confessore di s. Pio V quando era suo correligioso, e da lui fatto vescovo di Teano, dignità che rinunziò quando lo stesso Papa lo dichiarò prefetto della sagra congregazione dell'Indice, quindi lo creò Cardinale, e morì nel 1580.

Marc' Antonio Colonna romano, Cardinale di Pio IV, già discepolo di Sisto V, che il fece prefetto: morì nel 1597.

Bonifazio Bevilacqua, ferrarese, Cardinale di Clemente VIII, morì nel 1627.

Tommaso Maria Ferrari, domenicano, Cardinale d'Innocenzo XII, morì piamente nel 1716.

Carlo Agostino Fabroni, di Pistoja, fatto Cardinale da Clemente XI, morì nel 1727.

Gio. Antonio Davia, bolognese, Cardinale di Clemente XI, morì nel 1740.

D. Leandro Porzia del Friuli, cassinese, già consultore dell' indice per benignità di Clemente XI, fatto Cardinale da Benedetto XIII, e prefetto da Clemente XII, morì nel 1740.

D. Angelo Maria Quirini, veneziano, cassinese, Cardinale di Benedetto XIII, fatto prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1755.

Francesco Landi, piacentino, fatto Cardinale, e prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1757.

D. Antonio Andrea Galli, bolognese, canonico regolare del ss. Salvatore, consultore dell'indice, creato Cardinale da Benedetto XIII, e prefetto per morte del precedente: terminò di vivere nel 1767.

Benedetto Veterani, di Urbino, Cardinale di Clemente XIII, morì nel 1766.

Giacinto Gerdil, savojardo, barnabita, creato Cardinale, e poi prefetto, morì nel 1802.

Stefano Borgia di Velletri, Cardinale di Pio VI, e da lui fatto prefetto, morì nel 1805.

D. Michelangelo Luchi, di Brescia, cassinese, fatto Cardinale nel 1801, da Pio VII, e quindi prefetto, morì a' 29 settembre 1802.

Lorenzo Litta, milanese, Cardinale di Pio VII, e dal medesimo fatto prefetto nel 1803, morì nel 1820.

Michele di Pietro, di Albano, fatto Cardinale, e poi prefetto da Pio VII, morì nel 1821.

Francesco Fontana, barnabita di Casal Maggiore, fatto nel 1816 Cardinale, e prefetto da Pio VII, morì nel 1822.

Francesco Saverio Castiglioni, di Cingoli, Cardinale di Pio VII, e da lui fatto prefetto, divenne a' 31 marzo 1829 Pontefice col nome di Pio VIII.

Pietro Caprano, romano, fatto Cardinale da Leone XII. Con singolar esempio, Pio VIII appena eletto, essendo ancora colla bocca chiusa, gli conferì la stessa prefettura, ch' egli aveva nell'assunzione al pontificato: morì nel 1834.

Giuseppe Antonio Sala, romano, creato Cardinale dal Papa che regna, quindi fu fatto prefetto a' 16 marzo 1834, e morì a' 23 giugno dell'anno 1839.

Giacomo Giustiniani, romano, creato Cardinale da Leone XII, nel 1834, dichiarato prefetto dal regnante Gregorio XVI.

Congregazione delle Indulgenze e sagre Reliquie.

Sempre presso i cattolici venne riguardato come cosa gravissima la dispensa del tesoro delle sante indulgenze, e quando la calamità de'tempi, e le frodi negli uomini inventarono corruttele ed abusi, tanto i Romani Pontefici quanto i concili

generali, principalmente il Tridentino, con leggi santissime si studiarono di emendare quegli abusi, ed estinguerli per quanto fu possibile. E poichè per malizia dei tempi cominciarono a cadere in non curanza i decreti de'sommi Pontefici, e la soverchia facilità invalsa nella concessione delle indulgenze, così prima Pio IV, colla bolla *Decet Romanum Pontificem*, data a'7 novembre 1562, dispose che la spedizione di qualunque indulgenza, *sine clausula porrigendi manus adiutrices*, fosse rilasciata *gratis*, sotto pena di scomunica *latae sententiae* a carico di quelli, che ricevessero qualche cosa; e poi Clemente VIII provvidamente istituì una congregazione di Cardinali e prelati celebri per pietà, e dottrina, chiamandola *congregazione delle indulgenze*. Ad essa incumbeva di porre un sistema nella largizione di siffatti doni spirituali, temperandola a seconda dell'antica lodevole norma prescritta nei citati decreti. Ma essendo la congregazione non perpetua, solo per poco tempo ebbe vita, e colla morte degl' illustri personaggi di cui era formata, rimase anch'essa estinta. Dopo molti anni la congregazione riprese vigore, e fu ristabilita da Clemente IX, come tra gli altri afferma l'Oldoino, *Vit. Pont.* tom. IV, col. 787, preponendola il Pontefice non solo alle indulgenze acciocchè le materie relative fossero secondo i sagri canoni in essa trattate, e posto fosse ad effetto quanto impose il concilio di Trento nella *Sess.* 21 col decreto de *Indulgentiis*: ma preponendola anche alle reliquie de'santi, perchè i fedeli non fossero ingannati dalle frodi degl' impostori, spaccianti reliquie false per vere, e perchè invigilasse affinchè venerate, ed esposte fossero solo le reliquie di quelli, che per santi riconosce la Chiesa Romana. Contro l'audacia de'sacrilegi spacciatori delle false reliquie aveva già inveito s. Agostino *de Oper. Monach.*, ed Innocenzo III ne prese provvidenza col capo *Cum ex eo, de Reliquiis et veneratione Sanctorum*.

Clemente IX adunque colle lettere apostoliche, costituzione 36, data a'6 luglio 1669, dichiarò la congregazione non temporanea ma perpetua, dando ad essa ampla facoltà, sì per le indulgenze, che per le sagre reliquie. Per ciò che riguarda la dispensa delle reliquie, che in Roma si fa dal Cardinal vicario, dal suo vicegerente, e da monsignor sagrista, e sull'invenzione de'corpi de santi martiri nelle catacombe e cimiteri di Roma, oltre quanto dicemmo al volume X p. 236 *del Dizionario*, si possono vedere gli articoli Reliquie, Cimiteri, e Catacombe.

La congregazione venne composta di diversi Cardinali, del Cardinal prefetto, di parecchi consultori, del segretario ec. Dall'erezione della congregazione sino al 1710 non si hanno altre memorie, se non che in questo intervallo più volte si tenne la sagra congregazione, la quale emanò parecchi decreti; da quell'anno però l'archivio conserva tutti gli atti dai quali risulta, che la congregazione tenesse in quel tempo le sue adunanze una volta ed anche due al mese nel palazzo apostolico, a forma delle altre congregazioni. Ivi si proponevano i dubbi, si riferivano le istanze, e quindi avevano luogo le risoluzioni, i rescritti, e i decreti che si stampavano, come dal seguente esempio.

» Feria secunda die ..... in » palatio Apostolico..... erit s. » congregatio Indulgentiis sacrisque » reliquiis praeposita, in qua prae- » ter nonnullos libellos plerum- » que a Sanctitate sua remissos » proponentur infrascripta dubia ".

Il segretario doveva riferire le risoluzioni e i decreti al Papa, che si facevano dal Cardinal prefetto, firmandoli il segretario. I Pontefici, oltre le udienze stabilite, ne concedevano altre speciali, e quindi si facevano i rescritti *ex audientia Sanctissimi*, le quali udienze sotto Clemente XIII cominciarono ad essere più frequenti, cioè quattro al mese: il perchè le congregazioni da allora in poi si tennero più di rado. I ristretti delle suppliche che si riferivano al Pontefice, talvolta erano muniti del voto di qualche consultore della sagra congregazione. La facoltà di concedere le indulgenze, o fossero esse state approvate nelle congregazioni, o avessero ottenuto il consenso del Papa nella udienza, era solamente presso la sagra congregazione.

La stessa segretaria de'memoriali, sotto Benedetto XIV, si attribuì il diritto di fare il rescritto: *Alla congregazione delle Indulgenze — Alla congregazione delle Indulgenze colle facoltà necessarie, ed opportune. V.* Memoriali Segretaria, ove si parla delle indulgenze, che essa concede per autorità delle facoltà concesse dai Pontefici *pro-tempore*, e a seconda del loro beneplacito.

Sebbene poi i privilegi e le indulgenze, dopo il rescritto della sagra congregazione mediante lettere apostoliche in forma di breve spessissimo si concedessero, tuttavolta il medesimo Benedetto XIV, mediante semplice rescritto o decreto della stessa sagra congregazione, più volte concesse la stessa grazia colla clausola *absque ulla brevis expeditione*, cioè senza spedire affatto il breve. Il primo decreto, che trovasi in archivio della congregazione, e fatto come sopra, porta la data de'10 marzo 1742, essendo allora prefetto il Cardinale Pico, e segretario monsignor Erba Odescalchi poi Cardinale. Un tal esempio fu seguito dai successori di Benedetto XIV.

In ogni elezione del nuovo Pontefice la sagra congregazione dà alle stampe l'elenco delle indulgenze, che si concedono dal Papa alle corone, medaglie, croci, crocefissi, rosari, ec., benedette da lui, e da chi ne ottiene l' autorizzazione per indulto apostolico. Così, per parlare degli ultimi tempi, nel 1823 Leone XII fece pubblicare da monsignor Piatti, arcivescovo di Trebisonda, segretario della congregazione, l' elenco delle indulgenze ch'egli concedeva per le corone, medaglie, crocefissi, croci, rosari, ec. benedette da lui, o da chi ne avea l' autorizzazione per indulto apostolico. Quindi il medesimo Leone XII, inerendo al decreto di Clemente VIII, de'10 giugno 1597, volle che lo stesso elenco d'indulgenze, per maggiore comodo de'fedeli, venisse impresso in forma di libretto, si pubblicasse colla stampa, sì in lingua latina, che italiana, proibendo l'impressione di tal libretto in ogni qualunque luogo fuori di Roma; e durante un Pontificato si cita sempre dalla congregazione nei rescritti, che autorizzano a compartire simili benedizioni *ut in Elencho ex typographia R. C. A. anno .....*

edito. Questi libretti furono riprodotti tanto sotto Pio VIII, che nell'odierno pontificato. Di questo libretto parlammo all'articolo Benedizioni, e precisamente al volume V pag. 77 del *Dizionario*. *V.* Indulgenze, e gli altri anologi articoli. Questo elenco è ormai divulgato in tutto il mondo cattolico essendo stato inserito in ogni edizione (fino alla decima del 1841) della *Raccolta d'orazioni, e pie opere colle indulgenze*, da un consultore della stessa sagra congregazione.

L'autorità di questa congregazione si diffonde principalmente, oltre quanto riguarda le sagre reliquie e la loro identità, a proibire che sieno promulgate false, apocrife ed indiscrete indulgenze, a riconoscere le impresse, ed esaminarle, ed anche a rivocarle, e rigettarle, sempre dopo la relazione fattane al Pontefice, e talora a dichiararne meglio la concessione. Tra le tante facoltà, che la congregazione nelle persone del Cardinal prefetto e di monsignor segretario riceve dai Pontefici, a seconda del loro beneplacito, v'hanno quelle degli altari privilegiati a settennio, ed in perpetuo; delle indulgenze plenarie, e minori, o ne'giorni delle feste solenni, come di qualche santo protettore, della beata Vergine, ne' venerdì di quaresima ec., ed altre molte. Se ne formano i decreti dal Cardinal prefetto e dal prelato segretario, il quale ha la udienza dal Papa quando ne abbisogna.

Fino a tutto il Pontificato di Leone XII, il prelato segretario o in assenza il sostituto, ebbero stabilmente l'udienza in ogni settimana. Da Pio VIII poi, oltre le ordinarie facoltà del Cardinal prefetto, e di monsignor segretario, se ne aggiunsero anche molte straordinarie, per cui al presente l'udienza si domanda soltanto quando la necessità lo richieda, o per casi particolari. Attualmente la congregazione delle indulgenze, e delle sagre reliquie, oltre che del Cardinal prefetto, si compone di dieci Cardinali, del prelato segretario, del sostituto, e di ventinove consultori, fra i quali hanno sempre luogo il sagrista pontificio, il segretario della congregazione de'riti, il promotore della fede, il prefetto delle cerimonie pontificie, e molti rispettabili e dotti religiosi. Nella segretaria de' brevi pontificii per le indulgenze vi è il *sostituto de'brevi d'indulgenze*, ed i brevi, che per esse ivi spedisconsi sono per le indulgenze a settennio; quelle perpetue, fuori d'Italia, o per corporazioni religiose e confraternite anche in Italia; giubileo per una sola volta; indulti personali per benedir corone, e dare la benedizione in *articulo mortis* con indulgenza; indulgenze di formolario; indulgenze plenarie in oratorio privato ec. Per la concessione delle indulgenze, tanto per quelle che concede questa sagra congregazione che le segretarie de'brevi, e de'memoriali, *V.* il cav. Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II capo XV, *della congregazione delle indulgenze, e delle sagre reliquie;* e gli articoli, Brevi e Memoriali.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Giambattista Gabrielli, nato in Città di Castello, cisterciense, Car-

dinale d'Innocenzo XII, morì nel 1711.

Lodovico Pico de' principi della Mirandola, fatto Cardinale nel 1712 da Clemente XI, e quindi prefetto, morì nel 1743.

Raffaele Cosimo Girolami, fiorentino, già segretario della congregazione, da Benedetto XIV creato Cardinale, e fatto prefetto della medesima, morì nel 1748.

Gioacchino Ferdinando Portocarrero, spagnuolo, fatto Cardinale, e prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1760.

Nicolò Antonelli di Sinigaglia, fatto Cardinale da Clemente XIII, e poi dal medesimo prefetto, morì nel 1767.

Lodovico Calini di Brescia, Cardinale di Clemente XIII, morì nel 1782.

Tommaso Antici di Recanati, Cardinale di Pio VI.

Diego Innico Caracciolo della Puglia, Cardinale di Pio VII; indi da lui fu nominato prefetto, e morì nel 1820.

Benedetto Naro, romano, fatto Cardinale da Pio VII, morì nel 1832.

Giorgio Doria Pamphily, romano, creato Cardinale da Pio VII, e dipoi dichiarato prefetto, cessò di vivere nel 1837.

Antonio Frosini di Modena, Cardinale di Pio VII, e prefetto per volere di Leone XII; morì nel 1834.

Castruccio Castracane degli Antelminelli, di Urbino, fatto Cardinale, e quindi prefetto dal Papa regnante.

Congregazione della Santa Romana, ed universale inquisizione, detta del santo Offizio.

Tra le congregazioni cardinalizie, delle quali la santa Sede abbonda nella capitale del cattolicismo, occupa il primo luogo quella della inquisizione universale, volgarmente chiamata del santo offizio, sì per la qualità delle materie che tratta, risguardanti la cattolica religione, e sì per la sua antichità, avendo avuta tutte le altre congregazioni cardinalizie un'origine posteriore. Questa rispettabile congregazione della santa Romana Inquisizione non è, come tanti nostri nemici spacciarono, un tribunale terribile, tenebroso e funesto; nè meritano confutazione le ridicole favole sparse a suo carico, ed interamente ingiuriose alla stessa Sede apostolica, il cui augusto capo sempre a questa congregazione presiedette. L'oggetto di essa, come meglio poi si dirà, è il più utile e vantaggioso, giacchè non tende ad altro, che all'estirpazione delle eresie, che sono di sì grave danno pei fedeli, e per la Chiesa. Nè la sua procedura può essere più saggia, imparziale e prudente, perchè procedendo segretamente risparmia la fama dei delinquenti, cura la loro conversione, e lascia luogo alle difese, da sostenersi, o direttamente dai prevenuti, o da un avvocato abile ed integerrimo del medesimo tribunale, ovvero permette che altro avvocato, a scelta dell'accusato, ne sia patrocinatore. Laonde nulla evvi d'ingiusto, di prepotenza, di abuso di potere, ma invece tutta carità, e dolcezza congiunta alla giustizia. Il privilegio di chi errò nella fede di recarsi a questo tribunale, e confessare da sè stesso il suo errore, e quindi essere benignamente assoluto senza subir per esso alcuna pena esterna, dà l'idea della indulgenza, e clemenza della

sagra congregazione. Le stesse pene, che la medesima infligge, non tendono che ad ottenere la conversione de' rei, la loro salvezza eterna, e procedono dalla maternità della santa Sede, e dal padre il più pietoso qual è il sommo Pontefice, essendo sempre pei ravveduti assai miti, e leggiere in proporzione dei delitti, degli scandali ec.

Aumentandosi le abbominevoli eresie, con gravissimo danno della fede, era indispensabile il provvedervi con energia e pari zelo ad estirparle; lo che fecero i Pontefici con istituire la santa *Inquisizione* (*Vedi*). Ciò vuolsi che avesse origine da Lucio III nel modo che si dice a quell'articolo. Meglio però, e più formalmente la stabilì il gran Pontefice Innocenzo III, ad insinuazione di s. Domenico fondatore dell' Ordine de' predicatori, dal suo nome detti domenicani, e che secondo l' Oldoino fu da quel Pontefice fatto primo inquisitore, per impedire la funesta propagazione delle eresie degli Albigesi nella Francia. A quel fine spedì Innocenzo III diversi monaci di Cistello con una costituzione de'29 maggio 1204. Capo di essi era il zelante Pietro di Castel Nuovo col carattere di legato apostolico, il quale venne ucciso nel 1251, fra Como e Milano, per ordine dei fanatici eretici, per cui fu il protomartire della Inquisizione, venerato dalla Chiesa sotto il nome di *s. Pietro martire* (*Vedi*), tenuto da alcuni per primo inquisitore. Indi in Tolosa, capitale degli stati di Raimondo, Innocenzo III fondò il tribunale della Inquisizione, nome che gli fu dato perchè faceva inquisizione di quelli, che nascostamente dommatizzavano, e li puniva con severità a seconda degli enormi loro delitti, e gravissimi danni, che recavano eziandio colle armi. Ma a miglior intelligenza delle cose crediamo di dover aggiungere il seguente cenno storico.

L' istoria di s. Pietro martire è notissima. Era egli di Verona, di famiglia manichea. A dispetto dei suoi, ed ancor fanciullo, imparò la dottrina cattolica, e si fece religioso seguace di san Domenico. Fu ucciso, come dicemmo, a Bablassina, tra Como e Milano, e fu santo operatore di gran miracoli, vivo e morto. Il suo assassino si convertì a vita santa; ed ha una venerazione popolare sotto il nome di *Beato Carino* a Forlì, ma il culto di lui non è approvato. San Pietro è stato grande benefattore de' Serviti, in allora nascenti, onde essi cantano: *Sanctus Petrus de Verona fecit nobis multa bona.* Se poi s. Domenico sia stato vero inquisitore, è cosa contesa. Niun autore contemporaneo ne ha parlato; niun fatto di eretici condannati è citato, incontrandosene uno solo spontaneo riconciliato con penitenze salutari. *V.* il p. La Cordaire nella *Vita di s. Domenico* da ultimo pubblicata. E bensì verissimo che si fece a suo tempo la guerra dei crociati contro gli eretici Albigesi, nella quale s. Domenico era solo un portento di tutte le virtù per la loro conversione. Operò gran miracoli, e vi attese sette anni; e siccome era assai unito ai Crociati, si vuole che assistesse in una battaglia con in mano un crocefisso, il quale trafitto dalle freccie pur si conserva.

Non dimostrando i vescovi la necessaria diligenza in iscuoprire, e

castigare i delitti di eresia, come ad essi apparteneva, secondo il capo *Ad abolendam de haereticis* in 6, e perciò *inquisitores nati*, il Pontefice Gregorio IX, nel 1231, approvò il primo tribunale di Tolosa, ne nominò inquisitori i domenicani, e scrisse una lettera al priore di questi religiosi nella Lombardia, commettendo all'Ordine l'uffizio della inquisizione, lo che poi confermò Bonifacio IX, come afferma il Bzovio all'anno 1403, num. 24, cosa che l'anonimo certosino, il quale nel secolo XV scrisse la storia dell'origine degli Ordini religiosi, rivolge a grande onore, e a gloria dei domenicani. Non si deve però tacere, che nella Toscana, ed in alcuna città della repubblica di Venezia, l'Inquisizione fu in mano de' minori conventuali, come nelle Spagne più tardi l'ebbero i chierici regolari, su di che va consultato Ludovico Paramo, *de origine Inquisit.*

Nel 1251 Innocenzo IV, coll'autorità della costituzione *Ad extirpandas*, indirizzata ai magistrati della Lombardia, Romagna, e Marca Trivigiana, dichiarò i capitoli, che dovevano osservarsi dai tribunali contro gli eretici, e loro fautori. Ma delle altre istituzioni di tribunali, e dei religiosi cui furono affidati, si tratta al citato articolo Inquisizione, bastando queste cose, che credemmo opportuno di ricordare prima di tenere proposito sul tribunale, e sulla congregazione romana.

Pertanto il Pontefice Paolo III, per consiglio dei Cardinali Caraffa, che fu poi Paolo IV, e di Toledo, come abbiamo dal Panvinio in *Elog. Pauli IV*, col disposto della bolla *Licet ab initio*, de' 21 luglio 1542, il cui titolo è *Deputatio nonnullorum S. R. E. Cardinalium generalium Inquisitorum haereticae pravitatis cum amplissima auctoritate* (*Bollario* Mainardi tom. IV part. I, p. 211), istituì il principal tribunale dell'inquisizione, collo stabilire in Roma una congregazione di sei zelantissimi Cardinali. Per essi con somma potestà dovevasi inquisire contro gli eretici, e i corrotti nella fede, a cagione delle eresie di Lutero, Calvino, ed altri loro seguaci, e concessa fu loro facoltà di nominare gli inquisitori, e di esercitare la loro giurisdizione in qualunque parte del mondo cattolico.

Giulio III annoverò a questa congregazione il Cardinal Cervini, con gran vantaggio di essa, e che poi gli successe nel pontificato col nome di Marcello II. Divenuto Papa Paolo IV, confermò la congregazione in concistoro, e nominò supremo inquisitore il Cardinal Ghislieri domenicano, poi Papa col nome di Pio V, come si ha dal Rinaldi all'anno 1558, n. 25.

Accrebbe Paolo IV l'autorità alla congregazione, ed ordinò che non solo inquisisse, e giudicasse sulle eresie, ma ancora sopra molti altri delitti relativi; e che le cause le quali con autorità de' Cardinali della congregazione sogliono terminarsi, si proponessero in certi giorni ogni settimana alla presenza del Papa. Il Gabuzzi, nella vita di san Pio V, lib. I, cap. V, dice che il suddetto Cardinal Ghislieri fu l'unico ad avere il titolo di supremo Inquisitore; ma il Wadingo, nel tom. II degli *Annali de' minori Francescani*, dimostra con monumenti della biblioteca Vaticana, che molto prima del Ghislieri a-

vea goduto questo onore il Cardinal Gio. Gaetano Orsini, avendolo dichiarato Innocenzo IV, supremo inquisitore generale, che nel 1277 meritò di essere elevato alla cattedra di s. Pietro, col nome di Nicolò III.

Il medesimo Paolo IV, affinchè nessuno errore di eresia potesse ingombrare la mente de' fedeli colla lezione de' libri empi, pubblicò colla costituzione 77. *Bull. Rom. Cherub.* tom. II, p. 108, un indice di questi libri formato dagl' inquisitori del santo offizio, la lettura, e ritenzione de' quali egli proibì con pena di scomunica riserbata al Pontefice, privazione, ed inabilità a qualunque impiego e benefizio, perpetua infamia, ed altre pene, il rigore delle quali dipoi fu moderato da Pio IV. In ajuto della congregazione dell' Inquisizione, fu eretta poscia la *Congregazione dell'Indice* (*Vedi*), come si può leggere nell'aureo libro del Zaccaria, intitolato: *Storia polemica della proibizione de' libri,* Roma 1777.

Avvicinandosi nell'agosto 1559 l' estrema ora di Paolo IV, chiamò questi a sè i Cardinali, e raccomandò loro questo santissimo tribunale, com' egli il chiamava; ed appena morto l' infima plebaglia di Roma, provocata dai nemici della sua giusta severità, ridusse in pezzi la statua, che il popolo romano per riconoscenza gli aveva innalzato in Campidoglio, distrusse i monumenti di sua famiglia Caraffa, e bruciò le carceri dell' inquisizione, facendone uscire i prigioni. Questi gravi eccessi, per ordine del successore Pio IV, furono espiati dal magistrato romano nella *chiesa di s. Eustachio* (*Vedi*), come ancora venne risarcito il tribunale dei danni ricevuti, e si accrebbe di due altri Cardinali la congregazione. S. Pio V, successore di Pio IV, non solo fece erigere nella *chiesa di s. Maria sopra Minerva* (*Vedi*) un bel deposito a Paolo IV, ma stabilì le esequie anniversarie, che ivi a quel Pontefice si celebrerebbero ogni anno dalla congregazione dell' inquisizione, e della quale fu assai benemerito, come in seguito si dirà. Gli successe Gregorio XIII, che per disposizione di Paolo IV era stato posto tra i componenti della congregazione, come ad essa apparteneva Sisto V quando fu dato in successore a Gregorio XIII. Non solo Sisto V confermò le costituzioni, che Paolo III, const. XLI, Pio IV, const. XCIII, e s. Pio V, const. XXXIII, avevano emanato in favore della congregazione, ma agli otto Cardinali, che la componevano, ne aggiunse non già due altri, come avea fatto Pio IV, ma sì altri quattro, compiendo così il numero di dodici. Indi colla bolla *Immensa aeterni Dei* de' 22 gennaio 1587, ampliò le singolari loro facoltà d' inquisire, procedere, sentenziare, e definire in tutte le cause, che concernono l' eresia manifesta, scisma, apostasia dalla fede, magia, sortilegi, divinazioni, abuso di sagramenti, e qualunque altra cosa che sentisse d' eresia presunta, non solo nello stato ecclesiastico, ma per tutto il mondo cattolico. *V.* gli articoli relativi del *Dizionario.* Sisto V nella detta bolla, per la prima nominò questa del santo offizio, col titolo: *Congregatio prima pro s. Inquisitione,* e vi è la rubrica: *Ista congregatio jamdiu instituta fuit, eique amplam auctoritatem dedit Paulus III.* Va qui avvertito, che forse il maggior

privilegio dei Cardinali inquisitori generali del s. offizio è, che due bastano per congregarsi, quando il solito di tutte le altre congregazioni cardinalizie è, che devono essere tre. Questo singolare privilegio concesso da Pio IV fu approvato da s. Pio V nel primo anno del suo pontificato, come si legge nel citato Bollario del Mainardi tom. IV, par. I, pag. 327, cioè nella costituzione, *Cum felicis record. Pius IV.*

Tutti i successivi Pontefici ebbero nella massima stima questa insigne congregazione, e Benedetto XIV emanò intorno a lei particolari provvidenze. Essendo nel suo pontificato insorta la controversia, se i rei di eresia, fuggiti dalle carceri dell' inquisizione al luogo immune potessero da questo estrarsi, il Pontefice, confermando la costituzione di Giovanni XXII, *Ex parte,* data nel 1327, *Bull. Rom.* tom. III, par. II, p. 154, con una lettera circolare agl' inquisitori del santo offizio, che incomincia *Elapso,* data die 10 febr. 1751, *Bull. Magn.* t. XVIII, p. 190, dichiarò che questi rei si potevano estrarre dagli inquisitori dandone parte all' Ordinario del luogo. I rei però dell' inquisizione di caso non eccettuato, non saranno così levati dal luogo immune; quelli poi condannati alla galera, o a carcere perpetua fuggiti nell' immunità, non si possono estrarre se non coll' indulto apostolico. Dipoi Benedetto XIV, colla costituzione degli 8 luglio 1755, *Ad supremum justitiae solium,* Bull. Magn. t. XIX, p. 24, che confermò a' 28 di detto mese colla costituzione *Motu itaque,* loc. cit. p. 151, avendo già riformati i tribunali di Roma, riformò ancora quello dell' inquisizione principalmente nel numero degli uffiziali, de' patentati, de' privilegiati ec.

Qui noteremo che la giudicatura delle cause de' patentati, cioè gli addetti e familiari del s. offizio, apparteneva a mons. assessore, a tenore della menzionata costituzione benedettina *Ad supremum,* in cui si esprimono quali fossero i patentati del s. offizio di Roma e delle altre inquisizioni, e come godevano del privilegio del foro. Questa giudicatura si esercitò tanto in figura di segnatura, quanto in qualità di giudice ordinario. In figura di segnatura faceva egli tutto quello, che soleva fare prima delle ultime legislazioni monsignor uditore della segnatura di giustizia, e dai decreti di lui si poteva ricorrere soltanto alla piena sagra congregazione; e se da essa veniva conceduta l' appellazione, spettava allora al prelato assessore di deputare per giudice uno dei consultori privati, che si chiamava giudice deputato. Monsignor assessore giudice ordinario aveva la cognizione in prima istanza di tutte le cause passive dei patentati tanto del s. offizio, quanto della tenuta del medesimo chiamata *Conca,* nella stessa guisa, che gl' inquisitori locali erano giudici in prima istanza di tutti i patentati privilegiati *de partibus,* dalle sentenze de' quali si rivedevano le cause in seconda istanza dal detto prelato assessore, ed in ulterior istanza, da uno dei consultori prelati, che si deputavano come sopra, avanti del quale si procedeva pegli atti del notaro del santo offizio, senza trasporto di atti, nè commissione di sorte veruna.

Finalmente Pio VII nel 1800, colla bolla *Post diuturnos,* § 2, tit. *De jurisditionibus Trib. Civil.,* abolì

ogni privilegio di foro de' patentati semplici del s. offizio in qualunque luogo dello stato ecclesiastico, ed anche in quelli eccettuati nella succitata bolla *Ad supremum;* ma nel § 4 del tit. *De jurisd. trib. et judicum criminalium*, Pio VII nel confermare la detta disposizione sui patentati semplici, conservò il privilegio del foro criminale ai patentati privilegiati.

Oltre quanto si è detto sulla congregazione dell' inquisizione, sul suo istituto, e sull'officio di lei, si può anche leggere il Cardinal De Luca, *Il Cardinal pratico,* cap. XXV, *Della congregazione dell' inquisizione universale chiamata s. officio.* Questo tribunale suole procedere pei seguenti titoli: 1.° Pei delitti di eresia, e bestemmie ereticali. 2.° Per poligamia simultanea, sia uomo il reo, o donna. 3.° Per furto delle sagre particole, concorrendovi insulto fatte alle medesime. 4.° Per sollecitazioni *ad turpia* con abuso della confessione sagramentale. 5.° Per affettata santità. 6.° Per disprezzo delle sagre immagini. 7.° Per divinazioni e sortilegi. 8.° Per ritenzione e lettura de' libri proibiti ereticali. 9.° Per uso dei cibi di grasso nei giorni eccettuati, con disprezzo del precetto ecclesiastico.

L' autorità della suprema inquisizione si estende, trattandosi di cause di fede, sopra qualunque persona, di qualsiasi grado, condizione, e dignità, sieno vescovi, magistrati, o comunità, nè v' ha privilegio personale o locale, che esima dalla giurisdizione di lei. Rammenteremo, che il concilio di Trento assoggetta i vescovi alla sola giurisdizione del Romano Pontefice, onde la sagra congregazione può bensì inquisire, ma non sino al pronunziare sentenza, la quale soltanto dal romano Pontefice viene proferita. I Cardinali inquisitori generali però saranno allora i consiglieri di lui, e ne avemmo l' ultimo caso sotto Leone XII. Inoltre la congregazione del s. offizio costringe, sotto pena di scomunica, i magistrati ed i giudici ad eseguire i suoi decreti, ed in genere gl' inquisitori procedono contro gli eretici, fautori, e ricettatori di essi, contro i sospetti di una falsa credenza, contro quelli che impediscono agl' inquisitori di esercitare liberamente il loro uffizio, e contro coloro, che richiesti a prestare la propria opera per poterlo eseguire, si ricusano, ancorchè sieno principi, magistrati, e comunità; contro i pagani, e gli *Ebrei* (*Vedi*), che venuti alla fede e battezzati, ritornano a professare il paganesimo; contro quelli, che impediscono ai bramosi di professare la vera fede, di abbracciarla; contro quelli, che sostengono temerariamente, e pubblicamente che la ss. Vergine non sia stata concepita senza macchia originale; contro chi usa litanie nuove non approvate dalla congregazione de' riti; contro chi celebra la messa, o ascolta le confessioni non essendo sacerdote; contro i testimoni falsi, che depongono in causa di fede. Procedono inoltre gl' inquisitori contro i cristiani apostati, contro i giudei, ed altri infedeli se neghino quelle verità, che nella loro credenza sono comuni coi cristiani, se invochino i demoni, e cerchino d'indurre anche i cristiani ad eseguirli, se pronunzino delle bestemmie ereticali ec. In una parola questa congregazione avendo la soprantendenza, e superiorità su tutte le

altre inquisizioni inferiori e locali, sugl'inquisitori *de partibus*, e sui vicari del medesimo s. offizio, per tal effetto chiamasi Inquisizione universale. Sulle costituzioni emanate per essa dai sommi Pontefici, *V.* l'avvocato Danielli nella sua opera, e per ciò che riguarda i libri proibiti, la costituzione di Gregorio XV, *Apostolatus officium.*

Nel 1634, Urbano VIII, per mezzo della congregazione, decretò che non solo le canonizzazioni, ma anche le beatificazioni si dovessero esclusivamente trattare dalla sagra congregazione de' riti. Anzi nel 1625, Urbano VIII confermò il decreto della congregazione del s. offizio, de' 25 febbraio, nel quale si approvava il culto immemorabile della beata Colomba di Rieti, morta nel 1501 in Perugia; approvazione, che equivalendo alla beatificazione non solenne chiamata equipollente, fu la prima di questa specie. Con altro decreto della medesima congregazione, de' 2 dicembre 1625, Urbano VIII approvò ancora il culto immemorabile del beato Matteo Carrero Mantovano, dell' Ordine dei predicatori, morto in Vigevano nel 1471.

Su tali decreti emanati dal santo offizio, ci sia permessa una breve relativa digressione. La congregazione del santo offizio ha uno scopo opposto a quello della sagra congregazione de'riti, mentre questa attende al culto dei santi, quella all' esecrazione delle eresie. Pure è accaduto, e accade che s' incontrino: I. per l'opportunità, poichè il sommo Pontefice assistendo in persona alla congregazione del santo offizio, gli si può da questa naturalmente somministrare l'opportunità per certi decreti; il che pure è accaduto per quelli summentovati di Urbano VIII, che appunto per opporsi possibilmente al falso culto dei santi, ha fatto certe salutari restrizioni nelle stesse congregazioni del s. offizio, e così pure ha dichiarato, che queste non ostavano al culto del tale, e tale servo, o serva di Dio. In oggi però da gran tempo questo caso non è accaduto nel s. offizio, ma suole risolversi dai riti: II. perchè il santo offizio può occuparsi di certe difficoltà, che s'incontrarono, o si possono incontrare; e talvolta esso coi suoi esami e colle decisioni fece svanire l'oggetto dei postulatori. Questo fa molto onore alla santa Sede, e alla premura, che si mantenga intatta e immacolata la santità da ogni possibile mal inteso. Tutte le cause poi d'affettata santità si promovono presso la congregazione de' riti, sempre coll'intervento di monsignor assessore del medesimo s. offizio come consultore nato dei sagri riti. Sotto Pio VII decise la causa di falsa santità d'una vivente, per la quale pubblicò un editto il p. Angelo Maria Merenda commissario del s. offizio. E così dicasi di altre, come per esempio di coloro che insegnavano di fare in penitenza le stesse perversità, che si erano commesse peccando.

Differisce questa congregazione dalle altre cardinalizie in più cose, avendo lo stesso Pontefice per prefetto, come dispose Paolo IV; per segretario un Cardinale più anziano; un prelato per assessore, che ordinariamente da questa primaria carica viene creato Cardinale. Essa ha pure un p. commissario, e dei consultori, forniti di tal dottrina, che come si vedrà molti di essi furono

promossi alla dignità cardinalizia. Ecco lo stato presente della congregazione: il regnante Pontefice n'è il *prefetto*; il Cardinal Pacca, decano del sagro Collegio, è il *segretario*, ed in oltre vi sono *quindici Cardinali*, fra'quali sempre si noverano profondi teologi e canonisti, i segretari di stato, i vicari di Roma, ed alcun religioso. Ognuno di questi Cardinali ha il nome d'*Inquisitore generale*. Vi sono ancora diciannove *consultori*, compreso l'assessore, e il p. *Commissario*. Tra i consultori alcuni, come si dirà, sono presi sempre da un ceto di prelati, e religiosi, gli altri sono a beneplacito del Papa, che vi suol aggregare, oltre alcuni personaggi, diversi dotti teologi regolari; e tutti hanno il voto. Entrano ancora nella congregazione due domenicani, compagni del p. commissario, il primo de'quali chiamasi il *p. primo compagno*, e ch'è sempre consultore durante nell'offizio: *l'avvocato fiscale*; *l'avvocato dei rei*, *il sommista*, *il giudice relatore delle cause criminali*, *il capo notaro*, sette *qualificatori*, per l'esame e preparazione delle materie, come dice il citato De Luca, ed altri uffiziali ed inservienti. Qui appresso riporteremo alcune notizie sui Cardinali segretari del s. offizio, sul prelato assessore, sul p. commissario, e sui consultori. Tra i qualificatori vi sono anche de'vescovi, prelati, e rispettabili religiosi, alcuni de'quali mentre erano qualificatori, furono promossi al cardinalato, siccome negli anni addietro avvenne coll' arcivescovo di Tarso Pietro Ostini, nunzio di Vienna. Ora è qualificatore il suo successore nella nunziatura monsignor Altieri arcivescovo d'Efeso.

Il p. Giambattista Gabrielli di Città di Castello, cisterciense, venne fatto da Innocenzo XII prima qualificatore del s. offizio, e poi Cardinale nel 1699. Sui qualificatori si legge nel Lunadoro quanto segue: » alle volte suole la congre- » gazione commettere affari, libri, » scritti da esaminarsi a talun teo- » logo, che compreso non è nel » numero de'consultori, e che non » ha luogo in congregazione, se non » allora quando presentar deve il » ragguaglio de'negozi raccoman- » datigli: tal personaggio tiene il » titolo di *qualificatore*." *V.* Wan-Espen, *Jus. Can. Univ.* par. I, tit. XXII. Altri definiscono i qualificatori per quei teologi dal s. offizio, impiegati a dare alle proposizioni erronee, che si trovano nei libri, la qualifica, o sia la denominazione, che loro conviene, come di proposizioni ereticali, prossime all'eresia, scandalose, ed offensive alle pie orecchie, e simili. Il qualificatore per altro non interviene alla congregazione de'consultori nel lunedì, ed è perciò che se il Papa ne fa taluno Cardinale, non riceve il biglietto di avviso in congregazione, come lo ricevono i consultori, intorno alla qual cosa si parlerà. I qualificatori prestano il giuramento di osservare il segreto al p. commissario, essendo presente un notaro.

Elenco di alcuni Cardinali segretari del s. Offizio.

Gio. Battista Pamphily, romano, da Urbano VIII creato Cardinale, e poi fatto segretario del s. offizio: quindi nel 1644 gli successe nel pontificato col nome d'Innocenzo X.

Francesco del Giudice, napolitano, Cardinale di Alessandro VIII, inquisitore del regno di Spagna, segretario del s. offizio, morì decano del sagro Collegio nel 1725.

Fabrizio Paolucci, forlivese, Cardinale d'Innocenzo XII, segretario, morì nel 1726, decano del sagro Collegio, e segretario di stato.

Pietro Ottoboni, veneziano, nipote di Alessandro VIII che lo fece Cardinale, divenne segretario, e morì nel 1740.

Tommaso Ruffo, napolitano, Cardinale di Clemente XI, segretario, morì decano del sagro Collegio d'anni 90, nel 1753.

Neri Maria Corsini, fiorentino, nipote di Clemente XII che lo creò Cardinale dell'ordine de'diaconi, quindi divenne segretario del s. offizio, e terminò di vivere nel 1770.

Gio. Francesco Stoppani, milanese, Cardinale di Benedetto XIV, di poi segretario del s. offizio, morì nel 1770.

Luigi Maria Torregiani, fiorentino, fatto Cardinale da Benedetto XIV, indi segretario di stato di Clemente XIII: poi ottenne la sua dimissione, e fu dichiarato segretario del s. offizio: morì nel 1777.

Carlo Rezzonico, veneziano, nipote di Clemente XIII che lo creò Cardinale, e poscia segretario, morì nel 1799.

Leonardo Antonelli di Sinigaglia, già assessore del s. offizio, fatto Cardinale da Pio VI, e da Pio VII segretario della congregazione: morì nel 1811 decano del sagro Collegio.

Giulio Maria della Somaglia di Piacenza, fatto Cardinale da Pio VI, segretario della congregazione da Pio VII, e di stato da Leone XII; morì nel 1830, essendo decano del sagro Collegio. Questo Cardinale cominciò a fare da segretario come seniore, e seguitò, ma non ebbe mai il biglietto della segretaria di stato.

Bartolommeo Pacca di Benevento, Cardinale e pro-segretario di stato di Pio VII, dichiarato da Pio VIII segretario del s. offizio, ed attualmente decano del sagro Collegio.

Elenco di alcuni assessori del s. Offizio promossi al Cardinalato.

Francesco Albizi di Cesena esercitò l'avvocatura, e quindi fu fatto uditore della nunziatura di Napoli e di Spagna; e poscia da Urbano VIII nel 1635 fu fatto assessore del s. offizio, non che segretario della congregazione sugli affari d'Iberia, e poi di quella sulla causa de'Giansenisti, nella quale si fece gran merito per la condanna delle cinque proposizioni. Innocenzo X, mentre l'Albizi era assessore, ai 2 marzo 1654, lo creò Cardinale, e fu il primo assessore, che nell'esercizio della carica fosse promosso alla porpora. Egli stampò con data falsa di Amsterdam l'anno 1683 l'opera *De inconstantia in fide*. L'autore è nominato *auctore Francisco tituli s. Praxedis S. R. Ec. presbytero Card. Albitio*. È un tomo in foglio, che dalla congregazione si suole distribuire a tutti i Cardinali, e ai consultori della medesima. Si ripiglia poi alla morte loro, o quando cessano. Contiene decreti, ma non autentici, però veri.

Cesare Monti, milanese, da ponente

di consulta fu da Urbano VIII promosso ad assessore del s. offizio nel 1624, indi venne da lui fatto patriarca d'Antiochia, poi nunzio prima a Napoli, quindi a Madrid, finalmente Cardinale nel 1633.

Lorenzo Casoni de' conti di Villanova, da segretario della concistoriale, e del sagro Collegio, fu mandato da Alessandro VIII nunzio a Napoli, ove, dopo dieci anni, da Clemente XI suo antico ed intimo amico venne promosso alla carica di assessore del s. offizio nel 1702, e poi nel 1706 al cardinalato. Fu il primo assessore, dopo l'Albizi, che venne da questo cospicuo posto annoverato al senato apostolico.

Marc'Antonio Ansidei, perugino, era segretario del concilio, quando da Clemente XI nel 1717 venne fatto coadiutore di monsignor Zauli assessore del s. offizio, divenuto impotente ad esercitare la carica per le sofferte malattie. Successe a lui nel 1722 nella segretaria, e fu creato Cardinale da Benedetto XIII nel 1726, e pubblicato nel 1728.

Raffaele Cosimo Girolami, fiorentino, da segretario delle indulgenze e consultore del s. offizio, fu da Benedetto XIII fatto assessore, oltre essere stato dichiarato arcivescovo di Damiata. Dopo dieci anni Clemente XII lo fece segretario de' vescovi e regolari, finchè nel 1743 da Benedetto XIV venne creato Cardinale.

Giuseppe Maria Ferroni, fiorentino, nel 1728 fu fatto arcivescovo di Damasco, e segretario dell' immunità da Benedetto XIII. Clemente XII, nel 1738, lo fece assessore del s. offizio, e nel 1743 Benedetto XIV gli conferì la carica di segretario de' vescovi e regolari, e poi nel 1753 lo decorò della dignità cardinalizia.

Pietro Girolamo Guglielmi, di Jesi, fu fatto assessore del s. offizio da Benedetto XIV, il quale nel 1753 lo elesse segretario dei vescovi e regolari. Clemente XIII nel 1759 lo creò Cardinale.

Lodovico Valenti di Trevi, da Benedetto XIV fu promosso all'assessorato del s. offizio, quindi da Clemente XIII alla nunziatura di Lucerna nel 1759, donde passò a quella di Spagna, e al Cardinalato nel 1776.

Benedetto Veterani, di Urbino, nel 1759 da Clemente XIII fu nominato assessore del s. offizio, e nel 1766 venne da lui fatto Cardinale.

Leonardo Antonelli, di Sinigaglia, nel 1776 fu da Clemente XIII nominato assessore, e nel 1775 Cardinale da Pio VI.

Paolo Francesco Antamori, romano, da giudice dell' A. C. fu da Pio VI nel 1775 dichiarato assessore, e nel 1780 Cardinale, dandogli in successore monsignor Paolo Luigi Sylva, che morì dopo la deportazione di Pio VI in Francia.

Alessandro Malvasia, bolognese, fatto nel 1800 assessore da Pio VII, e poi Cardinale nel 1816.

Fabrizio Turiozzi, di Toscanella, dichiarato nel 1816 assessore da Pio VII, e quindi nel 1823 promosso alla sagra porpora; fu suo successore il rispettabile monsignor Nicola Cuneo, che morì nel 1824.

Raffaele Mazio, romano, da Leone XII venne fatto assessore ne

1824, e da Pio VIII fu creato Cardinale nel 1830.

Giuseppe Alberghini, bolognese, da Pio VIII venne fatto assessore, e nel 1834 fu decorato della porpora dal regnante Gregorio XVI, il quale gli diede per successore l'esemplare prelato Domenico Cattani di Brisighella, che la morte rapì nel 1838.

Silvestro Belli, di Anagni, fu dichiarato assessore dal Papa che regna, il quale nel crearlo Cardinale nel 1841, gli diede per successore monsignor Lorenzo Simonetti.

Elenco di alcuni commissari del s. offizio creati Cardinali.

Fr. Michele Ghislieri, di Bosco, dell'Ordine de' predicatori, nominato dalla santa universale inquisizione romana, inquisitore prima a Como, poi a Coira città dei Grigioni, indi a Bergamo. Nel 1551, per opera del Cardinal Caraffa (poi Paolo IV), il Pontefice Giulio III lo fece commissario generale della sagra inquisizione, e il detto Paolo IV, nel promoverlo al vescovato di Sutri nel 1566, perchè non poteva più esercitare le attribuzioni del commissariato, gli diede la qualifica di prefetto del palazzo dell'inquisizione, e nell'anno seguente lo creò Cardinale; anzi, con singolar esempio, lo fece pure supremo inquisitore, uffizio riserbato al sommo Pontefice. Nel 1566 fu fatto Papa col nome di Pio V; e meritò di essere solennemente canonizzato da Clemente XI.

Fr. Arcangelo Bianchi, milanese, dell'Ordine di s. Domenico, compagno e confessore di fr. Michele Ghislieri. Paolo IV lo dichiarò commissario, e poi Pio V lo creò Cardinale.

Fr. Agostino Galamina, di Brisighella, domenicano, inquisitore, poi commissario del s. offizio, maestro del sagro palazzo, e generale del suo Ordine, fu creato Cardinale nel 1611 da Paolo V.

Fr. Desiderio Scaglia, cremonese, domenicano, inquisitore per volere di Clemente VIII, venne fatto commissario da Paolo V, che nel 1621 l'elevò al Cardinalato.

Fr. Vincenzo Maculani, di Firenzuola, domenicano, vicario generale del suo Ordine, fu fatto commissario da Urbano VIII nel 1632, e poi nel 1639 *maestro del Sagro palazzo (Vedi)*, e nel 1644 Cardinale. Al citato articolo si riportano quelli innalzati al Cardinalato, e perciò stati tutti consultori del s. offizio.

Fr. Luigi Maria Lucini, di Como, domenicano, prima compagno del p. commissario del s. offizio, indi spedito inquisitore a Novara, e nel 1714 da Clemente XI nominato commissario generale, finalmente creato Cardinale nel 1743 da Benedetto XIV.

Elenco di alcuni consultori del s. offizio, che senza altra carriera ecclesiastica vennero innalzati al Cardinalato.

Fr. Felice Peretti, di Montalto, dei minori conventuali fatto inquisitore nel dominio veneto da Paolo IV nel 1557, quindi da Pio IV nominato consultore del s. offizio, e da s. Pio V, nel 1570, creato Cardinale. Nel 1585, ven-

ne sublimato al triregno col nome di Sisto V.

Giambattista Castagna, romano, dopo luminosa carriera, da Gregorio XIII fu fatto consultore, e nel 1583 Cardinale. Dipoi nel 1590 venne eletto Pontefice col nome di Urbano VII. Lo stesso Gregorio XIII, prima di essere Cardinale, da Paolo IV era stato annoverato tra i consultori del s. offizio. Questa consultoria si diede da Gregorio XIII al patriarca di Gerusalemme Gio. Antonio Facchinetti della Noce, che poi creò Cardinale, dalla qual dignità nel 1591 fu esaltato alla cattedra apostolica, col nome di Innocenzo IX.

Francesco Toledo, gesuita spagnuolo, fu fatto da s. Pio V consultore, e nel 1593 creato Cardinale da Clemente VIII.

Ven. Roberto Bellarmino, di Montepulciano, della compagnia di Gesù, da Clemente VIII venne fatto prima consultore, e poi Cardinale, con isplendido elogio, nel 1599.

Fr. Felice Centini, conventuale di Ascoli, fu reggente del collegio di s. Bonaventura, indi consultore del s. offizio, e nel 1611 Cardinale di Paolo V.

Francesco Sforza Pallavicini, di Parma, della Compagnia di Gesù, fu fatto consultore da Alessandro VII; e quindi nel 1657 Cardinale.

D. Giovanni Bona, piemontese, generale de' cisterciensi foglianti, affinchè si trattenesse in Roma fu da Alessandro VII nominato consultore del s. offizio, de' riti, di propaganda fide, e dell'indice, e poscia dal successore Clemente IX nel 1669 fu annoverato al sagro Collegio.

Beato Giuseppe Maria Tommasi, siciliano, era oriundo sanese, e de' chierici regolari teatini. Innocenzo XII lo dichiarò esaminatore de' vescovi e consultore de' riti, e Clemente XI lo fece consultore del s. offizio, e Cardinale nel 1712.

Fr. Pier Maria Pieri, sanese, dell'Ordine de' servi di Maria, fu fatto da Benedetto XIII consultore dell'indice, de' riti, e del s. offizio, non che esaminatore de' vescovi, quindi da Clemente XII nel 1734 venne creato Cardinale.

D. Giovanni Besozzi, milanese, abbate cisterciense, fu nominato consultore del santo offizio, beneficato da Clemente XIII con annua pensione di ottanta scudi, e creato Cardinale da Benedetto XIV nel 1743.

Fr. Lorenzo Ganganelli di Borgopace, nato in sant' Arcangelo, era minore conventuale, e da Benedetto XIV fu nel 1746 fatto coadiutore al consultore del s. offizio, padre Innocenzo Ballestracci del medesimo Ordine; indi nel 1759 fu creato Cardinale da Clemente XIII, convinto del suo ingegno, dopo avere esaminati i voti che emetteva nelle consulte del s. offizio. Per ultimo meritò di succedergli nel pontificato col nome di Clemente XIV nel 1769.

Francesco Fontana di Casal Maggiore, barnabita, fu fatto da Pio VII consultore di varie congregazioni, e di quella del s. offizio, poi nel 1816 divenne Cardinale.

D. Mauro Cappellari di Belluno, abbate camaldolese, da Pio VII successivamente fu fatto consul-

tore delle congregazioni degli affari ecclesiastici, del s. offizio, di propaganda *fide*, della correzione de' libri della chiesa orientale, ed esaminatore de' vescovi in sagra teologia, quindi da Leone XII, nel concistoro de' 21 marzo 1825 venne creato Cardinale, e riservato in petto, fu pubblicato poscia a' 13 marzo 1826. Venne assunto al pontificato nel 1831, ed è il regnante Gregorio XVI.

D. Ambrogio Bianchi di Cremona, abbate camaldolese, dal Papa che regna prima fu fatto consultore degli affari ecclesiastici, della disciplina regolare, e del s. offizio, ed esaminatore de' vescovi in sagra teologia, indi nel 1835, venne creato Cardinale, e pubblicato nel 1839.

Allorquando nel concistoro segreto, che ordinariamente suole adunarsi il lunedì mattina, il sommo Pontefice dichiara e pubblica Cardinale di s. Romana Chiesa, monsignor assessore del santo offizio, qualunque consultore, o il padre commissario della medesima congregazione, il biglietto di partecipazione del Cardinal segretario di stato viene a lui recato nella consulta (che contemporaneamente si suol tenere nelle stanze del palazzo dell'inquisizione) da un cerimoniere pontificio, il quale dal mandatario del tribunale che sta per custode alla porta, è introdotto nella camera della consulta. Il biglietto viene passato dal maestro di cerimonie a monsignor assessore del s. offizio che presiede all'assemblea, il quale lo legge ad alta voce. Allora ha termine la consulta, e tutti i membri che la compongono fanno le loro congratulazioni col promosso al cardinalato, che da monsignor assessore colla propria carrozza nobile, e colle bandinelle tirate, viene accompagnato alla sua residenza; ciocchè accade di frequente a cagione che diversi primari prelati, i quali occupano cariche, che per consuetudine importano promozione cardinalizia, sono sempre consultori. Talvolta un consultore digniore accompagnò coll'assessore il Cardinale. L'assessore, nella sua promozione al cardinalato, riceve dalla pia casa del s. offizio il donativo di scudi mille, e siccome ivi risiede, talvolta suol fare il ricevimento pubblico per la sua promozione nel proprio appartamento. Va qui notato, che nella promozione dell'assessore al cardinalato, non vi è regola da chi debba essere letto il biglietto di partecipazione, giacchè talvolta lo lesse il medesimo assessore, il p. commissario, il consultore più anziano, ed anche lo stesso cerimoniere che lo portava.

In questa congregazione hanno luogo alle volte tra i cosultori, i prelati, l'uditore della camera, e i segretari delle congregazioni cardinalizie de' vescovi e regolari, non che quello di propaganda *fide*. Lo hanno poi sempre monsignor vicegerente, il prelato decano della rota, il generale dell' Ordine dei predicatori, il padre maestro del sagro palazzo apostolico di detto Ordine, per disposizione di Gregorio IX, ed un religioso minore conventuale da Sisto V in poi, che ne fu il primo consultore. Si deve però avvertire che tutti devono ricevere l'istituzione dal Papa con biglietto di segretaria di stato; e tra i soli che lo sono senza biglietto, si annoverano il p. maestro del sagro pa-

lazzo, e il p. generale dei domenicani. *V.* il *Manuale consultorum* del Bordoni. Il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma*, vol. II. cap. VIII *della congregazione del s. offizio* ec., *dell'assessore e commissario, ed altri ministri d'Inquisizione*, dice che: » V'ha l'inquisitore, detto commissario del s. offizio, ed è sempre dell'Ordine di s. Domenico. Questi fa le veci del giudice ordinario della congregazione. L'assessore, che è prelato cospicuo di questa corte, è il consigliere di lui, e presta, per così dire, negli affari la stessa opera quale il commissario: che anzi al giudizio dell'assessore altrettante cause si sottomettono, quante insorgono civili controversie spettanti a detto tribunale; e civili e criminali cause risguardanti le persone, che munite sono delle lettere patenti di detta congregazione ". *V.* la costituzione citata *Ad supremum*, e il Cardinal de Luca a p. 295, del *Cardinale pratico*, il quale afferma, che la cognizione delle cause degli addetti alla sagra Inquisizione, in prima istanza appartiene all' assessore, quando così ordini la congregazione, e nelle altre istanze a'Cardinali, o prelati consultori singolari deputati dalla medesima congregazione de'Cardinali. Questa talvolta, quando lo richieda la gravità, ed importanza della causa, suol conoscere collegialmente della giustizia e de'meriti, per quindi ordinare, o ritardare l'esecuzione, come anche ammettere, o negare l'appellazione ec.

Le congregazioni del s. offizio sono di tre specie, e sogliono tenersi tre volte la settimana, meno i tempi di vacanza. La prima si tiene nel lunedì mattina nel palazzo del tribunale, coll' intervento de' consultori, di monsignor assessore, del p. commissario, del primo compagno di questo, del fiscale ec., all'effetto di leggere i processi, e le lettere degl' inquisitori *de partibus;* prendonsi le opportune provvidenze, e si preparano le materie per la congregazione de' Cardinali. Questa si fa in apposita stanza ogni mercoledì mattina , nel convento de' domenicani di santa Maria sopra Minerva, quando per qualche circostanza non si debba anticipare al martedì precedente o posticipare ad altro giorno della stessa settimana. In essa i Cardinali intervengono in abito cardinalizio del colore corrente, trattenendosi l'assessore, il commissario, i consultori, e i ministri del tribunale nella camera contigua. Entrano in quella de' Cardinali, quando sieno assisi alle loro sedie, l'assessore, il commissario, e il fiscale; ed allora riferiscono le risoluzioni prese nella consulta del lunedì. Questa discussione si chiama discussione o congregazione segreta; terminata la quale, si suona il campanello, ed entrano in congregazione alcuni consultori, e il notaro. La terza congregazione è quella che si chiama *Coram Sanctissimo*, perchè si tiene innanzi al Papa, qualche volta nel giovedì mattina, recandovisi il Pontefice vestito di rocchetto e mozzetta, i Cardinali coll'abito cardinalizio del colore corrente, e i prelati e gli altri con quelli di loro uso. Questa congregazione si aduna per comando del Pontefice, ed è chiamata di *Feria quinta*. Le decisioni che vi si emanano vanno in nome di sua Santità,

e sono sommamente autorevoli. Tal congregazione si tiene nella camera del concistoro segreto, detto perciò anche *camera del santo offizio*. Il Papa siede in trono, legge al principio l' orazione *Adsumus* ec., e quando è terminata suona il campanello: i Cardinali siedono ne' banchi laterali. In essa si tratta qualche grave affare particolare, e si approvano i decreti delle due congregazioni precedenti. L'assessore, il commissario, e i consultori, si trattengono nella camera vicina, per entrare quando sono chiamati dal Papa. Entrati che sieno nella sala della congregazione, l'assessore, e il commissario in piedi si pongono rimpetto al Papa, fra il termine dei banchi de' Cardinali, e si pongono i consultori dietro i Cardinali in piedi. Se gli uni, e gli altri sono interrogati, dicono il loro parere. *V. Il sagro arsenale* ovvero *pratica nell'ufficio di sagra Inquisizione* del T. Eliseo Masini, di cui abbiamo tante edizioni; quella di Roma è del 1630, e quella di Venezia è del 1665.

Il cerimoniale di precedenza, come debbono sedere in congregazione tutti i membri della sagra universale inquisizione, si riporta all'articolo *Congregazioni Cardinalizie* (*Vedi*), perchè possa servire di regola alle altre congregazioni composte di Cardinali, prelati secolari, e regolari, ed altri. Solo qui noteremo, che se fra i consultori evvi l'uditore della camera, egli deve prendere la mano agli altri prelati. Venendo poi il consultore conventuale considerato consultore ordinario, come tale precede tutti i consultori semplici, e siede dopo il p. commissario; così fu deciso dopo analoghe dispute di precedenza. L'ordine poi delle votazioni incomincia dall' ultimo, e sale fino al primo, ossia a chi presiede. All' incontro i Cardinali votano dal più degno, e scendono all' ultimo in dignità. I voti de' consultori sono riferiti ai Cardinali; ma senza dire chi gli ha emessi. E siccome nella mattina de' 29 aprile, nella chiesa di s. Maria sopra Minerva, dai Cardinali, ed altri della congregazione si celebra la festa di s. Pietro martire, con cappella cardinalizia nel modo che descrivemmo al volume IX, p. 137 del *Dizionario*; se cade in giorno di lunedì tal festa, alla quale i consultori debbono intervenire, allora l'ordinaria consulta si fa nelle ore pomeridiane, come almeno si praticò in alcune circostanze. Cadendo però la festa di s. Pietro martire mentre i Cardinali sono rinchiusi in conclave, la cappella si suole celebrare nella detta chiesa coll' intervento de' consultori, p. commissario, ec. Tanto si fece nel 1721 pel conclave per morte di Clemente XI, come si legge nel numero 592 del *Diario di Roma*. Inoltre, celebrandosi nella detta chiesa a' 18 agosto l'esequie anniversarie di Paolo IV, se è in giorno di congregazione, essa si tiene prima di dette esequie. Di quelle poi che la congregazione celebra ad ogni Cardinale e consultore defonto, si tratta al volume II, p. 96, e al volume IX, p. 127, e 128 del medesimo *Dizionario*.

Due volte all'anno, cioè nel lunedì santo, e nel giorno 22, ovvero 23 di dicembre, dai Cardinali si tiene congregazione nello stesso palazzo del s. offizio, e si chiama della *visita graziosa*, perchè dai medesimi si fa la visita alle carceri del tribunale. Nella settimana,

in cui si fa questa visita non ha luogo la congregazione del mercoledì.

Nella sera di ogni mercoledì, che non sia vacanza, l'assessore ha l'udienza ordinaria dal Papa, per riferirgli le cose trattate nelle congregazioni, ed altro. In sua assenza, od impotenza, va all'udienza il p. commissario. Al medesimo assessore incombe riferire ai Cardinali quanto si è trattato nelle consulte, ed in assenza, e impotenza anche questa relazione tocca al p. commissario. Gli affari si preparano al sabbato nella congregazione detta particolare, cui intervengono l'assessore, il commissario, il suo padre primo compagno, l'avvocato fiscale, e un sostituto cancelliere. Essi risolvono a chi riferire si debbano, se ai consultori, o ai Cardinali, ovvero al Papa. Alcune cose le risolvono eglino stessi, se le materie sono ordinarie, o esecutorie. Monsignor assessore riceve gli ordini tanto dal Papa, che dai Cardinali. Della spedizione degli affari, e delle congregazioni tenute dai Cardinali nella sede vacante, si parla all'articolo, Congregazioni che si tengono dai Cardinali in sede vacante. Il perno principale della congregazione essendo il segreto il più rigoroso, tutti i membri, e gli addetti alla congregazione e tribunale debbono prestarlo, e chi lo rompe incorre nelle più severe censure pontificie, oltre le pene criminali, se si discopre dalla congregazione. Quando un Cardinale è stato dal Papa nominato a far parte della congregazione, deve mandare al palazzo del s. offizio il suo uditore o segretario, cui dà a studiare le cause della congregazione, per prestare il giuramento nelle mani del p. commissario. Il giuramento del segreto si presta o avanti i Cardinali, o avanti il padre commissario. Avanti ai Cardinali radunati in congregazione, lo prestano i nuovi Cardinali aggregati dal Papa alla medesima, in piedi e al proprio posto. Lo prestano pure, ma in ginocchio sullo sgabello i nuovi consultori, che di poi prendono possesso della carica col sedere alla loro sedia, ed assistere alla congregazione.

Se l'avvocato fiscale, e l'avvocato de' rei sono ammessi a far da consultori, e ad intervenire alle congregazioni, lo prestano anch'essi inginocchiati allo sgabelletto, e poi vanno a sedere, ma dopo gli altri. Ora il fiscale interviene, sebbene non sia consultore. Il p. primo compagno del p. commissario anch'esso allo stesso modo presta il giuramento, e poi va al suo posto, prima degli avvocati, ma dopo i consultori. L'altro compagno, detto secondo compagno, siccome non interviene alle congregazioni, così presta il giuramento avanti al commissario, coll'assistenza di un notaro, o del sostituto del capo notaro, che interviene all'atto. Così il capo notaro è presente ancora al giuramento dei Cardinali e dei consultori, e ne roga l'atto. Allo stesso modo avanti al p. commissario giurano tutti gli altri, cioè il capo notaro, tutti i sostituti di lui quando sono eletti, l'archivista, il sommista, e tutti gl'inservienti bassi, primo de' quali è il mandataro: lo presta anche il computista.

Il palazzo dell'inquisizione di Roma è situato dietro il colonnato di s. Pietro dalla parte di porta Cavalleggieri. Viene formato dai due palazzi nel 1566 acquistati da s.

Pio V, e dalle case successivamente comperate, e ridotte ad abitazione, e agli usi per la santa romana ed universale inquisizione. Esso serve di residenza a monsignor assessore, al p. commissario, ai pp. compagni, e a due religiosi conversi domenicani, uno de' quali è il maestro di casa del pio luogo. Vi è in esso una bellissima cappella, il cui altare è dedicato a s. Pio V, del quale ivi si celebra la festa con qualche solennità a' 5 di maggio. Inoltre vi sono una ragguardevole biblioteca, l'archivio, la cancelleria, e le carceri della sagra inquisizione, non che giardini ec. Vi risiedono pure alcuni inservienti di quel tribunale, e della congregazione. Nella vita del santo Pontefice Pio V si legge, ch'egli assegnò rendite stabili per l'inquisizione, e che dalla fiorentina famiglia Pucci acquistò il suo palazzo nel 1566 per la somma di sei mila scudi, che stabilì per questo offizio col disposto della costituzione XII *Sollicitae nostrae considerationis providentia*, data a' 18 maggio, *Bull. Rom.* t. IV, part. III, p. 240. Anche il Ciacconio, *Vit. Pont.* t. II, col. 992, riporta che s. Pio V fece comode abitazioni pegli uffiziali del tribunale, e che nel 1569 fabbricò le carceri. Anticamente le carceri del s. offizio erano a Ripetta presso il palazzo Borghese, e poi furono anche presso il convento della Minerva. S. Pio V le stabilì nel luogo ove ora sono. Dopo l'ultima invasione francese si formarono le carceri in alcune camere di detto convento, cioè dal 1814 al 1825, epoca in cui Leone XII benemerito della santa inquisizione, restaurato il suo palazzo, le ripristinò al primiero locale destinato da s. Pio V. Su questo punto si può leggere quanto analogamente dicesi nel volume IX, p. 268 del *Dizionario*.

Tra le rendite del s. offizio evvi la rinomata *tenuta di Conca* posta a mezza strada tra *Anzio*, e *Velletri (Vedi)*, della quale crediamo opportuno di dare un cenno storico. In questo vastissimo tenimento la sagra congregazione ha il governatore, il cancelliere, ed altri ministri. Comprende circa tremila e quattordici rubbia di terreno, che altri però dicono tremila e cinquanta. Confina colla rinomata tenuta di *Campo-Morto* del capitolo vaticano, della quale si parlò al volume XII pag. 314, 315, e 321 del *Dizionario;* inoltre confina colla tenuta di *Castella*, e co' territori di *Cisterna*, e di *Nettuno* (*Vedi*). In questo tenimento, che si divide in tre quarti, e comprende molti pascolari, sonovi grandi ferriere mosse dal fiume Astura, fiume celebre per la sconfitta definitiva riportata dai latini l'anno di Roma 417, e che pose fine alla loro indipendenza. L'edificio della ferriera di Conca è rinomato, con forno fusorio, e che è uno dei principali dello stato pontificio. Sono essi forni in Conca, in Bracciano, e in Canino ec. Siccome le ample tenute di Conca e Campo-Morto sono di aria malsana, così dai Pontefici erano state assegnate per rifugio, ed asilo ai delinquenti rei di delitti. Pio VII, ai 6 luglio 1816 abolì tal privilegio. Tuttavolta il suo degno successore Leone XII per prudenti ragioni lo volle ristabilito nel 1826, con bolla de' 15 settembre, saggiamente però prescrivendo provvide leggi, acciocchè il confugio si potesse conciliare colla sicurezza pubblica.

Il casale di Conca surse dalle rovine della celebre città di *Satricum*, appartenente ai volsci. I satricani, diversi da quelli della Campania, nell'anno 258 di Roma entrarono nella famosa lega latina per riporre, a dispetto de' romani, i Tarquinii sul trono. Vinti i latini al lago Regillo, i satricani rimasero tranquilli sino alla guerra *anziata* dell'anno di Roma 264. Coriolano prese *Satricum* nel 268, e saccheggiolla pei volsci, in potere de' quali rimase sino al 371. Poco dopo il romano Camillo la debellò, ne discacciò i volsci, e la fece tributaria della plebe. Cinque anni dopo poterono i volsci ricuperarla, usando vilmente della vittoria verso i prigionieri; ma i romani, nell'anno 380, vinsero compiutamente i latini, che per rabbia ridussero in cenere *Satricum*, risparmiando il solo tempio della Madre Matuta, perchè atterriti da una voce, che udissi uscire dal medesimo tempio. Rimase Satrico deserta fino all'anno 400, in cui gli anziati limitrofi, a cagione dell'importanza del luogo, vi dedussero una colonia, e così la città fu restaurata; ma poco dipoi, avendo i romani dichiarato nuova guerra ai volsci, questi in numero di quattro mila difesero Satrico, che da Marco Valerio Corvo, ad eccezione del tempio, fu incendiata. Di nuovo nel 416 si raccolsero gli anziati, e i volsci presso Satrico, sebbene in istato abbietto ridotta; ma furono rotti pienamente dal romano valore. Sembra che il tempio di Matuta e quello di Giove rimanessero in piedi sino all'anno di Roma 547. In una pianura poi, presso il casale di Conca, fra due fiumicelli sorge un colle isolato di tufo, il quale, nel secolo XIII, venne fortificato di nuovo colle pietre dell'antico suo recinto, di opera saracinesca. Tali ristauri vennero rinnovati nel secolo XVI con ogni sorta di materiali. Conca passò in dominio della romana inquisizione nel pontificato di s. Pio V da lui acquistata, ed alla congregazione donata con bolla concistoriale de' 3 aprile 1566 *Dum inter arcana*, che riportasi nel *Bollario Domenicano* al tomo V, p. 119 con questo titolo. *S. Romanae et Universalis Inquisitionis Commissarius generalis veniat in possessionem Conchae.* L'originale, in decente custodia, si conserva nell'archivio del s. offizio, e tutte le sottoscrizioni, compresa quella di s. Pio V, vi sono originali. Nello stesso tomo V, pag. 124 del *Bollario Domenicano*, è riportata la citata costituzione *Sollicitae*, ed il titolo è: *Commissarius generalis mittatur in possessionem palatii s. officii.* L'uno e l'altro documento si dicono *ex archivio Ordinis*, ed il santo offizio, nello stesso anno 1566, entrò in possesso della tenuta di Conca, e dei memorati palazzi.

Sulla romana universale inquisizione, congregazione, e tribunale del s. offizio, oltre i citati autori, si possono consultare i seguenti; Francesco Macedo, *Schema Sacrae Congregationis s. officii romani, cum elogiis Cardinalium*, Patavii 1676; Jacobus Cohellio, *Notitia Cardinalium*, Congregatio II, *De sacra Inquisitione, sive de sancto officio.* Il p. Fabrizio nella *Lux salutaris evangelii*, p. 569, riporta gli scrittori sul tribunale dell'inquisizione.

Congregazione Lauretana.

Avendo il Pontefice Sisto IV

sottratto dallà giurisdizione del vescovo di Recanati il santuario della santa Casa di Loreto, e le persone addette alla medesima, l'assoggettò immediatamente alla santa Sede, ed il suo nipote Giulio II confermò dipoi interamente l'operato da Sisto IV. Quindi Leone X eresse la chiesa di Loreto in collegiata, e dichiarò esenti dalla giurisdizione vescovile non solo tutti gl'inservienti del santuario; ma ancora i pellegrini, durante la loro dimora nella città di Loreto. Lo stesso confermarono Clemente VII, e Paolo III. Finalmente Sisto V dichiarò cattedrale la chiesa di Loreto, e stabilì i limiti della giurisdizione del vescovo, e di quella del Cardinal protettore del Santuario, dal quale dipendeva il governo delle cose, e delle persone, ch'erano state dichiarate esenti dalla giurisdizione vescovile. Siccome però nacquero ben presto alcune controversie, Paolo V, colla bolla: *Divina disponente clementia*, data li 14 luglio 1620, compose le questioni fino allora agitate, e segnò e stabilì più esatte le linee di demarcazione, rapporto alle due giurisdizioni del vescovo, e del Cardinal protettore.

Ma tale forma di governo non dando quel buon risultato che si sperava, il sommo Pontefice Innocenzo XII, dopo aver confermato l'esenzione dell' insigne santuario della *santa Casa di Loreto* (*Vedi*), dalla giurisdizione dell' Ordinario, colla soppressione dell' autorità e della carica del Cardinal protettore del medesimo santuario, assoggettò il santuario stesso immediatamente al Papa, ed alla santa Sede, e coll'autorità della bolla, *Sacrosancta Redemptoris*, data die 9 augusti 1698, *Bull. Rom.* t. IX p. 470, istituì in Roma una congregazione di Cardinali, e prelati, uno de'quali deputò in segretario, e per prefetto dichiarò il Cardinal segretario di stato *pro-tempore*. A questa congregazione, che dalla città ove venerasi la santa Casa, prese il nome di *Lauretana*, affidò il regime di tutto quello che era stato dichiarato esente dalla giurisdizione vescovile, e da quella dei tribuuali ordinari, e la incaricò dell'amministrazione del patrimonio del santuario, da eseguirsi sulla faccia del luogo mediante l'opera d'un prelato governatore. Inoltre alla medesima congregazione affidò la cura di decidere ogni controversia in venerazione del più augusto santuario di Europa, e del mondo. Colla medesima bolla Innocenzo XII dichiarò le facoltà del vescovo di Loreto, e del prelato governatore.

Ad onta però di tali lodevoli provvedimenti, in progresso di tempo, essendo insorte nuove differenze e questioni sull'esercizio delle rispettive giurisdizioni, e specialmente fra il vescovo di Loreto, ed il prelato governatore, perciò a troncarne interamente l'origine, Papa Benedetto XIV, a' 6 gennaio 1742, pubblicò la costituzione, *Humilitatis nostrae*, che si legge nel *Bull. Magn.* t. XVI, p. 129, ed ordinò che si raccogliessero tutte le risoluzioni emanate sino allora dalla congregazione come esecutrice, ed interprete della bolla Innocenziana, le quali fossero perciò ridotte per ordine alfabetico in compendio, affinchè tutte le controversie potessero essere risolte, e fossero quindi diligentemente stampate. In seguito all'insorgere di ulteriori differenze, volle quel Pontefice che si ricorresse alla sagra congregazione, e quindi

interamente si ubbidisse alle risoluzioni, ed ai decreti, che sulle questioni avrebbe emanato. A tal effetto il sapientissimo principe avea dalla medesima congregazione fatto discutere una quantità di dubbi, le cui risoluzioni potessero alle circostanze applicarsi ad alcuna differenza, facendo altresì che tanto le anteriori, che queste risoluzioni della congregazione Lauretana fossero riunite in un sol volume, o compendio che intitolò *Synopsis Lauretana*, il quale tuttora serve di norma alla stessa congregazione. Così con queste leggi venne regolata l'amministrazione del patrimonio della s. Casa, e la giurisdizione sopra gli stipendiati, e le cose al medesimo spettanti.

Questa congregazione presiede al regolamento di tutti gli affari che appartengono alla santa Casa di Loreto, suoi ministri, famigliari e numerosi dipendenti. Non avea però giurisdizione nelle cause contenziose civili, le quali in prima istanza si vedevano *in partibus*, ed in seconda nella Rota di Macerata, quando esisteva quel tribunale, o da quello dell'A. C., come tutte le altre della Marca, a norma di quanto dispose Benedetto XIV colla sua costituzione. Circa la giudicatura della prima istanza *in partibus*, è da sapersi che prima la congregazione Lauretana, e per essa il governatore di Loreto, aveva la giurisdizione privativa nella sola suddetta prima istanza, in tutte le cause dei ministri, e dei patentati privilegiati della santa Casa, e rispetto a chierici godono essi del foro Lauretano solamente nelle materie risguardanti il loro ministero. I soli laici ne godevano indistintamente. Per sapere poi quali patentati, e privilegiati godevano, e quali no, della privativa del foro di Loreto, fa duopo consultare la citata raccolta di diverse risoluzioni chiamate *Synopsis Resolutionum*, che si legge nel *Bollario di Benedetto XIV*; avvertendo aver essa avuto, come si è detto, forza di legge; attributo accordato dal medesimo Benedetto XIV colla costituzione *Humilitatis*.

Dipoi, con moto-proprio di Clemente XIII, de'28 aprile 1763, fu accordata la privativa del foro di Loreto con altre dichiarazioni, ai soldati chiamati corazzieri, come ancora ai questuanti della santa Casa nell'attualità dell'esercizio del loro offizio. Clemente XIV, successore del precedente Pontefice, con biglietto scritto dal prelato suo uditore, ai 16 novembre 1772, a monsignor uditore della segnatura, decise per questa privativa di foro. Egualmente il tribunale di segnatura decise a favore dei custodi delle limosine in una *Faventina 17 giugno* 1779, ed altra *Ferrarien. li 15 luglio* dello stesso anno.

Pio VII però colla bolla *Post diuturnas*, tertio kal. nov. 1800, *super restauratione regiminis Pontificii*, tit. *De jurisdictionibus tribunalium civilium* al §. 3, e tit. *De jurisdict. trib. et judicum criminalium* etc. § 16, relativamente alla congregazione Lauretana, dispose, che sia ristretto per l'avvenire il privilegio del foro Lauretano alle sole cause riguardanti l'interesse dello stesso santuario di Loreto, e rapporto ai patentati non si estenda assolutamente oltre quelli, che sono descritti nel rollo, e addetti all'immediato e continuo servizio del santuario nella città di Loreto, e nelle sole cause passive. Nuova riforma su ta-

le giurisdizione venne fatta col moto-proprio del lodato Pontefice in data 6 luglio 1816; venendo abolito del tutto il privilegio del foro lauretano, e tolta al prelato governatore, ed alla stessa congregazione la giurisdizione contenziosa, tutto assoggettandosi ai tribunali ordinari.

Finalmente Leone XII, con breve de'21 dicembre 1827, che incomincia, *Laureti civitas*, nuovamente affidò ad un prelato, come già avevano fatto Sisto IV, ed Innocenzo XII, il governo di Loreto con particolare giurisdizione sulla città, e territorio di Loreto, col titolo di *commissario apostolico della s. Casa di Loreto*, il quale dovesse amministrare tutti i beni della pingue e vasta amministrazione della stessa santa Casa, e dovesse rendere conto al Cardinal prefetto della congregazione Lauretana. Il medesimo Leone XII restituì ancora alla congregazione Lauretana la giurisdizione contenziosa, siccome fu stabilito da Innocenzo XII, con la modificazione per altro della citata costituzione, *Post diuturnas*, e rese altresì all'amministrazione della santa Casa il privilegio, che aveva di escutere i debitori con la *mano regia*. Sino all'odierno pontificato la congregazione si compose del Cardinal prefetto *pro-tempore*, ch'era sempre il segretario di stato, di alcuni Cardinali membri di essa, di alcuni prelati, compreso il segretario che è sempre monsignor sotto-datario *pro-tempore*, e che non passarono mai il numero di sei, d'un giudice relatore, e del sotto-segretario ed archivista. Ma il regnante Pontefice non solo approvò ed ampliò la giurisdizione del commissariato di Loreto, che prende luogo fra le delegazioni dopo la prima di Macerata, ma stabilì nella città un tribunale di prima istanza soggetto a quello di appello di Macerata, tranne gli affari, ne' quali ha interesse la santa Casa, e pei quali vi è l'appello alla sagra congregazione Lauterana, e diede un regolamento, e disposizioni per le cause del santuario di Loreto. Indi per organo della segretaria di stato, li 21 novembre 1831, e colle disposizioni addizionali de'20 febbraio 1832, prescrisse il regime per la città di Loreto e per l'amministrazione della giustizia, tanto per le cause del foro privilegiato Lauretano, quanto per quelle non soggette a questo foro, dichiarando che si dovessero nominare dodici prelati votanti per la congregazione Lauretana, affinchè formino quattro turni, e giudichino delle questioni sia civili sia criminali, come pure in via di segnatura; formando così i diversi gradi di giurisdizione stabiliti nel regolamento del 1831.

Attualmente la congregazione lauretana si compone del Cardinale prefetto, che per disposizione dello stesso Gregorio XVI dal 1833 deve essere sempre il segretario per gli affari di stato interni; di altri dieci Cardinali, di tre votanti prelati del primo, di altrettanti del secondo turno, di tre prelati votanti nel turno di appello per le cause civili e criminali, e di altrettanti pel turno di segnatura; non che dei prelati assessore, e segretario, dell'uditore criminale, e del sotto segretario ed archivista. Le segretaria e l'archivio sono nel palazzo quirinale, ove è unito l'archivio della *Congregazione cardinalizia d'Avignone* (*Vedi*), la quale cessò di esistere quando i repubblicani francesi invasero colle armi

nel declinare del passato secolo Avignone, e il contado Venaissino. Il Cardinal prefetto, e monsignor segretario della congregazione lauretana, lo erano pure di quella di Avignone. All' articolo SEGRETARIO DI STATO si riporta la serie dei Cardinali prefetti della congregazione lauretana. *V.* 1.° *Summorum Pontificum constitutiones super controversiis jurisdictionibus inter episcopum et gubernatorem lauretanos*, Romae 1743; 2.° il cav. Lunadoro, *Relaz. della Corte di Roma* vol. II, p. 214, *Della Congregazione della santa Casa di Loreto;* non che l'articolo LORETO.

Congregazione di Propaganda fide.

Degna della grandezza d'animo, fervido zelo, e generosità apostolica de' Romani Pontefici, fu la meravigliosa istituzione di questa benemerita, e celebratissima congregazione, il suo portentoso incremento, e il floridissimo suo stato in tutte le parti del mondo, il cui nome risuona glorioso e rispettato dalla moltitudine delle differenti nazioni, che sino dal suo nascere ne sperimentarono i benefici effetti, sia nella loro conversione, o confermazione nella vera fede, sia nella civilizzazione, e dirozzamento loro. Stabilita essa fu per la propagazione della religione cattolica, e per ubbidire al comando divino di Gesù Cristo, che disse agli apostoli: *Euntes in mundum universum, praedicate evangelium omni creaturae*. *V.* MISSIONI, e PROPAGAZIONE DELLA FEDE.

Ognuno già sa come i sommi Pontefici, sino dal nascere della Chiesa, curassero l'adempimento del detto divino comando, e principiando dal primo di essi il principe degli Apostoli s. Pietro, per tutte le parti spedirono zelantissimi uomini a predicare l'evangelo, e successivamente a risvegliare in altri la fede illanguidita, ed insieme accorrere con apostolica sollecitudine a correggere gli errori, ed a combattere l'eresia e lo scisma, per cui innumerabili furono quelli, che riportarono la bella palma del martirio. Fra i tanti dalla congregazione a tal fine inviati, si venera per protomartire di Propaganda *fide* il cappuccino s. Fedele da Sigmaringa, ed anche adesso si aumenta il catalogo de' numerosi suoi atleti, con que' missionari esemplari che da ultimo nella Cina soffrirono pene, tormenti e morte, per confessare e diffondere la dottrina di Gesù Cristo. Tralasciando di noverare que' Pontefici che si distinsero in questo santo scopo, e tutte le vittime dello scopo medesimo, avvegnachè tutto si riporta in molti articoli del *Dizionario*, veniamo piuttosto all'erezione di questa congregazione, operata dall'alta mente di Gregorio XV, *Ludovisi*, bolognese, dichiarando altresì quanto alcuni suoi predecessori, forse collo stesso divisamento, gliene abbiano preparata per così dire l'istituzione, per cui il loro nome sarà in perenne benedizione nella Chiesa di Dio.

Questa grand' opera adunque, come osserva il Cocquelines nella prefazione agli *Annali di Gregorio XIII*, p. 5, fu promossa, ed alcuni ne ripetono il nascimento dall'altro bolognese Gregorio XIII, *Buoncompagno*, che degnamente successe a s. Pio V l'anno 1572, dappoichè egli diede particolare

ispezione ai Cardinali Caraffa, Medici, e Santorio, perciò che riguardava la propagazione, e il mantenimento nella fede dei maroniti, slavi, greci, etiopi, egiziani, etc. A proprie spese fece stampare egli parecchie migliaia di analoghi libri, come di catechismi in diverse lingue, ed ordinò che in casa del Cardinal Santorio si tenessero congressi tutti risguardanti la propagazione della fede. Allo stesso Gregorio XIII si deve la fondazione di numerosi *Collegi* (*Vedi*), che enumerammo a quell' articolo, in diverse parti del mondo, ed in Roma, pegl' inglesi, pei greci, e pei maroniti, ec. Nel Giappone aprì inoltre una casa ai gesuiti, ricevette gli ambasciatori dei principi di quel regno, procurò le conversioni di molti Armeni, pei quali voleva fondare eziandio un altro collegio in Roma; confermò nel cattolicismo i cristiani del Malabar; spedì missionari ai ruteni abitanti in Caffa del Chersoneso, con gran copia di libri atti ad istruirli. Le stesse apostoliche premure ebbe Gregorio XIII pegli abitanti del Ceylan, del monte Libano, pei caldei giacobiti, e per altre nazioni. E perchè la Chiesa era travagliata, massime l'Alemagna, dalle funeste conseguenze della così detta riforma, consolidò la fondazione in Roma del collegio Germanico-Ungarico, e ne fu amplissimo benefattore.

Che se la congregazione riconosce i suoi principii da Gregorio XIII, un aumento lo riconosce dallo zelo di Clemente VIII, *Aldobrandini*, fiorentino, il quale, elevato al pontificato nel 1592, prese particolar cura della promulgazione, e del mantenimento della fede. A tal effetto, nella mattina degli 11 agosto 1599, tenne la prima congregazione avanti di sè, mentre le altre congregazioni successivamente si adunarono ogni settimana in casa del Cardinal Santorio, detto dal suo vescovato di Santa Severina, e perciò riconosciuto per primo prefetto della congregazione. Nelle congregazioni settimanali si preparavano le materie, che ad ogni quindici giorni si riferivano al detto Pontefice, il quale ricevette l'abiura degli errori del patriarca Alessandrino, spedì soccorsi ai maroniti del Libano, fondò in Roma il collegio scozzese, e nel 1600 concedette licenza a' religiosi mendicanti di diffondere la santa fede. Sotto il detto Clemente VIII avvenne ancora la conversione della nazione Rutena alla fede ed unità cattolica, per la riconciliazione della quale e de' suoi vescovi, tenne anzi il Papa un celebre concistoro, di cui dal Cardinal Baronio si pubblicarono gli atti. Spedì poi Clemente VIII sull' affare sapientissimi brevi, e costituzioni.

Nel 1605 però, colla morte di Clemente VIII, non si adunarono più le congregazioni. Tuttavolta non si deve tacere che Paolo V, il quale successe al brevissimo pontificato di Leone XI, mostrò sommo interesse per la conversione delle Indie, e di tante terre idolatre, che sotto questo nome si comprendono, da lui riempite di operai evangelici, rivolgendo anche le sue cure all' Inghilterra, ed apprestando con sollecitudine pastorale le necessarie istruzioni ai cattolici di quel regno allora bersagliati.

Divenuto nel 1621 Pontefice il gran Gregorio XV, per vieppiù promovere la cattolica religione, per dilatarla nella parte degli in-

fedeli, per difenderla, e per riparare agl'immensi danni che in paesi cattolici recava l'eretica pravità, seguendo l'intendimento di Gregorio XIII e Clemente VIII, diede felice perfezione, e compimento alla incomparabile opera, che divenne il braccio dritto della santa Sede. A' 22 giugno 1622 Gregorio XV pubblicò la bolla, *Inscrutabili divinae providentiae arcano ad Christi Ecclesiae regenda gubernacula*, etc. *Bull. de Propaganda fide*, t. I, p. 26, ch'è la costituzione XXVI del *Bull. Rom.* t. III, p. 425, del Cherubini, e la LVIII del *Bull. Rom.* tom. V, par. V, pag. 26 del Cocquelines. Con questa celebre bolla Gregorio XV stabilì la congregazione di *Propaganda fide*, e ad essa riservò il negozio della propagazione della fede, e la spedizione degli operai evangelici nelle parti straniere. Indi prescelse per membri della congregazione medesima i Cardinali Saoli, Farnese, Bandini, Sordi, Barberini (poi Urbano VIII), Mellini, Borgia, Ubaldini, Cobelluzzi, Valerio, Zolleren, Ludovisi nipote del Papa, e Sagrati; insieme ai prelati Vives (benefico donatore del palazzo della congregazione, e benemerito assai del collegio Urbano), Agucci, e scelse Francesco Ingoli per segretario, nonchè il p. Domenico di Gesù e Maria, generale de' carmelitani scalzi. E siccome questo ultimo personaggio ne fu assai benemerito, non riuscirà discaro che qui si riporti un piccolo tratto della sua vita, data alla luce dal p. Filippo della ss. Trinità, preposito generale dello stesso Ordine, e pubblicata in Roma nel 1668, anche per alcune notizie analoghe all' istituzione della congregazione.

Si legge pertanto al libro VI, capo V della detta opera, che fino dal tempo di Clemente VIII i carmelitani scalzi procurarono la istituzione della congregazione di Propaganda fide; giacchè il p. Pietro della Madre di Dio, già generale dell' Ordine, allora predicatore apostolico, fu il primo a dar principio a questo negozio, e mandò nel 1604 i carmelitani scalzi alle missioni in Persia. Quindi il suddetto p. Domenico promosse presso Paolo V questa santa opera, che finalmente a sua istanza si perfezionò sotto Gregorio XV. Questa congregazione si componeva allora di undici Cardinali e due prelati, i quali una volta il mese si dovevano adunar avanti il Papa, e due volte avanti il Cardinal decano. In essa si trattava della conversione degl' infedeli, e di tutti gli altri affari appartenenti alle missioni. La prima sessione fu fatta avanti a Gregorio XV ai 14 gennaio 1622, ed alla congregazione il Papa aggiunse il padre Domenico, come quello ch' era stato promotore dell' istituzione, e che in seguito aiutò con ogni mezzo ch' era in suo potere, tanto co' prudenti consigli, che colle limosine di molte migliaia di scudi d' oro, da lui trovate da alcuni principi, signori, e pie persone, e che precisamente da alcuni si vuole ascendessero ad ottanta mila scudi, non potendo niuno resistere al suo zelo e fervore. Gregorio XV a tal effetto consegnò al p. Domenico nella chiesa di s. Maria della Vittoria, e alla presenza di tutti i religiosi, un breve segnato il primo marzo 1622, col quale dichiarò servirsi del suo aiuto nel propagare la religione cattolica. *V.* l'*Enchyridion*, pag. 132,

del p. Eusebio di Tutti i Santi, ed il libro *de procuranda salute omnium gentium*, Antuerpiae 1613, che stampò il p. Tommaso da Gesù dello stesso Ordine. In quel libro, al c. I del l. 3, propose la grande idea *de erigenda congregatione pro fide propaganda*. Vuolsi aggiungere, che Gregorio XV fu mosso all'istituzione della congregazione, anche per le istanze del lodato monsignor Gio. Battista Vives di Valenza, e del ven. p. Gio. Leonardi lucchese, fondatore della congregazione de' chierici regolari della Madre di Dio.

Nello stesso giorno 22 giugno suddetto, Gregorio XV, colla costituzione *Romanum decet Pontificem ex pastoralis officii debito*, *Bull. de Prop. fide* p. 30, loc. cit., ch'è la costituzione XIX del *Bull. Rom.* t. V, par. V, p. 28, assegnò in perpetuo alla nuova congregazione, il pagamento di cinquecento scudi d'oro, che ogni Cardinale doveva sborsare nella sua promozione, per l'*Anello Cardinalizio* (*Vedi*), nel modo che si dice a quell'articolo, e che tuttora riscuote la sagra congregazione, diminuito però da Pio VII, dopo l'epoca infausta della così detta repubblica, nella somma di scudi seicento d'argento. L'amministrazione di tali somme, e delle altre rendite, che sarebbono assegnate all'istituto, venne da Gregorio XV affidata ai Cardinali dell'istituto medesimo. Ed affinchè le altre nazioni avessero nell'Italia, principal seggio del cattolicismo, un esempio da imitare, il Papa rinnovò la costituzione di Clemente VIII, in cui si vieta agli italiani di far dimora in que' paesi, nei quali non si permette il libero culto della religione cattolica; ed altra bolla promulgò, ch'è la XXVIII del *Bull. Rom.* t. III, pag. 427 del Cherubini, contro gli eretici dimoranti in Italia, e contro i fautori loro, siccome pure riporta il Bernini, *Storia delle eresie*, pag. 701.

Quindi Gregorio XV, col disposto della costituzione *Cum inter multiplices, et gravissimas Apostolatus nostri curas*, 14 decembris 1622, *Bull. de Prop. fide* loc. cit. p. 35, concesse alla congregazione ampli privilegi, cioè che tutte le scritture, istromenti, bolle, brevi, patenti, facoltà, licenze, e concessioni spettanti in qualunque modo ad essa, si concedano *gratis* da tutti i ministri, scrittori notari apostolici, e da qualunque pubblico ministro della santa Sede; privilegi che dovrebbero anche godere i ministri, i deputati, e gli agenti della stessa sagra congregazione. Inoltre Gregorio XV, acciò la congregazione godesse di tutte le grazie che potessero influire all'utilità e vantaggio della medesima, con pienezza di autorità apostolica, espressa nella costituzione *Cum nuper ex injuncto humilitatis nostrae pastoralis officio*, 13 junii 1623, le concesse di potersi eleggere un giudice particolare per tutte le cause civili, o criminali, che le potessero spettare, per l'esecuzione delle cui sentenze in perpetuo deputò l'uditore generale della camera apostolica, e suoi giudici dipendenti. Su di ciò è a vedersi il Cardinal de Luca: il *Cardinal pratico*, capo XXXVI, *della congregazione della Propaganda della fede*. Finalmente Gregorio XV assoggettò alla congregazione tutti i collegi sino allora istituiti, e quelli che in progresso s'istituissero, collo scopo di propagare la fede per tutto il mondo, ciò che poi confermò

Urbano VIII, che gli successe nel medesimo anno 1623. All'articolo Collegi di Roma, si può vedere quali sono i soggetti alla congregazione.

Per dare alla congregazione un prefetto, Gregorio XV deputò a sottoscrivere le carte della congregazione i Cardinali Sauli decano del sagro Collegio, e Ludovico Ludovisi suo nipote, magnanimo fondatore del collegio irlandese. Le carte poi concernenti le rendite, l'esito, e l'economia della congregazione, per molto tempo si sottoscrissero da ciascun Cardinale dei tredici componenti la congregazione stessa, il quale durante quattro mesi per turno ne regolava l'uffizio. Da questo sistema ebbe origine il Cardinal prefetto dell'economia, nella cui assenza e impotenza dal Papa si nomina un pro-prefetto, ovvero supplisce il Cardinal prefetto generale. Dopo la morte dei Cardinali Sauli e Ludovisi, Urbano VIII, ai 29 dicembre 1632, commise la generale direzione degli affari al Cardinal Antonio Barberini suo nipote surrogandogli, in caso di bisogno, il proprio fratello Cardinal Barberini del titolo di s. Onofrio, con apposito pontificio breve. Da questi due ultimi Cardinali ebbe principio la regolare, e non interrotta serie de' Cardinali prefetti della congregazione, che riporteremo in fine.

Urbano VIII, col massimo impegno, procurò il maggior incremento della congregazione, e sotto di lui venne instituito l'insigne, e celebratissimo *Collegio Urbano* (*Vedi*), qual seminario ubertoso, e benemerito a tutte le nazioni per bandire l'evangelo, coltivare i fedeli, e richiamare gli scismatici, e gli eretici alla Chiesa cattolica, come si legge nella bolla d'istituzione *Immortalis Dei Filius*, *Bull. de Prop. fide*, t. I, p. 65; ove a p. 71 eziandio si leggono le esenzioni di tutti i pubblici dazi a favore sì del collegio che della congregazione. Il predecessore Gregorio XV avea concessa la franchigia delle lettere al collegio stesso; franchigia per la quale l'amministrazione delle pontificie poste paga al presente alla congregazione un annuo compenso. Urbano VIII ebbe la consolazione di vedere l'Etiopia e il re di Congo nell'Africa, non che il patriarca di Costantinopoli Partemio giurare ubbidienza alla santa Sede.

Noi qui non riporteremo le notizie risguardanti i prodigiosi effetti delle immense e costanti cure della congregazione di *Propaganda fide*, poichè esse potranno leggersi ai tanti relativi articoli del *Dizionario*. All'articolo poi Collegio Urbano, non solo si dice con qualche diffusione tuttociò che spetta a sì gran collegio, ed a' suoi alunni, ma si riportano ancora importanti notizie intorno alla congregazione, si descrive il vasto edifizio della medesima, la residenza del Cardinal prefetto generale, di monsignor segretario, della segretaria, dell'archivio, della computisteria, della chiesa, del collegio e suo museo, della biblioteca ec., nonchè della rinomatissima stamperia e de' pregi che tanto la distinguono, in fine del suo Cardinale prefetto. Della *Congregazione poi della correzione de' libri delle chiese orientali*, originata da questa di Propaganda, il cui segretario talvolta fu insieme quello della congregazione di Propaganda, si tratta pure all'articolo relativo.

Alessandro VII fu anch' egli uno de' Pontefici benemeriti della congregazione, la quale già sotto di lui possedeva pingui rendite. Quel Papa da esse assegnò anzi alla regina Cristina di Svezia, che rinunziato il regno, abiurato il luteranismo, erasi ritirata in Roma, l'annua somma di scudi ventimila. La congregazione ogni mese si teneva dapprima avanti il Papa, e talora quelli che la componevano ascesero al numero di trentotto, ma sotto Alessandro VII di rado si convocavano, ond'è che dal 1666 incominciarono i Papi a ricevere ad ordinaria udienza i prelati segretari della congregazione, i quali prima portavano all'udienza le intiere posizioni degli affari che riferivano. Ma regolata in progresso di tempo la procedura della congregazione, ora solo portano all' udienza pontificia tuttociò, che è più importante per fare la chiara, ed esatta relazione degli affari al sommo Pontefice, riferiscono i risultati delle congregazioni generali, e domandano quelle grazie ed indulti non compresi nelle moltissime facoltà, che ha il Cardinal prefetto generale.

Tra i Cardinali della congregazione alcuni sono membri di quella particolare della Cina, per nomina che, come dei primi, ne fa il Papa, con biglietto del segretario di stato. Questa congregazione all'occorrenza si aduna nelle camere del Cardinal prefetto, che come ponente di questa particolare congregazione è sempre il prefetto generale *pro-tempore*. Così con voto consultivo vi è segretario il prelato segretario di Propaganda. La congregazione particolare della Cina venne deputata da Alessandro VII in occasione, che dal medesimo furono spediti in quell'estesissimo impero i primi *Vicari apostolici* (*Vedi*), con carattere vescovile. La prima adunanza ebbe luogo ai 13 gennaio 1665; ma però da principio non sembra che fosse permanente, adunandosi secondo il bisogno. Divenne permanente dal pontificato d' Innocenzo XI, cioè dall'anno 1677 in poi. In seguito le congregazioni si adunavano di sera presso il Cardinale prefetto generale, recandovisi i Cardinali componenti in abito corto.

Nel medesimo pontificato d' Innocenzo XI, e nel 1671 nel collegio di Propaganda ebbe origine la conferenza ecclesiastica, che ivi si teneva ogni quindici giorni. Ne fu promotore il dotto monsignor Giovanni Ciampini, e le diede per istituto, di esaminare la storia ecclesiastica nelle parti più importanti, con quel metodo e scopo che meritò gli encomi d'Innocenzo XI, e che descrive il Piazza, *Opere pie* p. 701, *Della conferenza ecclesiastica nel collegio di Propaganda fide.* Dell' accademia quivi istituita da Benedetto XIV sopra i concili generali e particolari, di cui stabilì primo segretario monsignor Nicolò Antonelli, poi segretario della congregazione, si fece menzione all'articolo *Accademie* (*Vedi*).

Dopo l' estinzione della benemerita compagnia di Gesù (che Pio VII fece però risorgere più gloriosa ed a cui il Papa regnante affidò il Collegio Urbano), compagnia che aveva coperto il nuovo mondo, e due parti dell'antico, di nuovi cristiani, soprattutto dopo la guerra da ogni banda suscitata nel declinare del secolo decorso, contro la cattolica religione, contro la santa Sede, ed

il suo venerando capo, le terre più lontane, e remote del globo altre volte coltivate con tanto zelo e felice successo, restavano abbandonate; mancavano quasi da per tutto gli operai evangelici, e quelli che ancora travagliavano nella vigna del Signore non vedevano speranza di essere rimpiazzati, onde con viva fiducia reclamavano il soccorso divino, tanto pei neofiti, quasi in punto di essere abbandonati alla ignoranza ed alla seduzione, quanto per gl' infedeli, i quali si vedevano privi della preziosa luce, che già brillava a' loro occhi. Su questa vista dunque i missionari delle Indie orientali, che ancora rimanevano superstiti alla soppressa compagnia di Gesù, composero una messa *pro fidei propagatione*, per impetrare da Dio la conversione delle genti, la quale presentata alla sagra congregazione di Propaganda *fide*, e da questa al sommo Pontefice Pio VI, fu da lui approvata con decreto della medesima congregazione de' 12 marzo 1787, sottoscritto dal Cardinal Antonelli, prefetto generale, e da monsignor Borgia, segretario della congregazione. Quindi venne la messa concessa a tutti i missionari apostolici per dirla a loro arbitrio, ne' giorni non impediti, in tutte le missioni. Questa messa, che fu stampata allora in Liegi da Desser, è benissimo combinata, dappoichè fu composta con quelle espressioni di zelo, di religiosa unzione, e di quel vivo ardore, di cui per l'onore di Dio è ripiena la sagra Scrittura. L'epistola ed il vangelo sonovi perfettamente adattati: l' orazione è presa da quelle del venerdì santo, dove la carità, e la tenerezza materna della Chiesa cattolica per tutti gli uomini, sono espresse di una maniera inimitabile. *V.* il Feller, *Journ. histor. et litter.*, t. VIII. 1. nov. 1787 n. 355. Questa messa, che da principio non si era accordata, se non che pei luoghi di missione, ora con decreto della sagra congregazione generale del 9 agosto 1841, confermato dal Papa regnante, è stata concessa anche pel Collegio Urbano, e per tutte le diocesi, nelle quali sia eretta l'associazione della propagazione della fede.

Lungo del pari sarebbe il noverare le rendite, e i pii legati lasciati con lodevole divisamento a questa congregazione per secondare l'istituto santissimo, e supplire alle immense spese ordinarie e straordinarie, cui va soggetta pel mantenimento, e pegli aiuti copiosi, che fornisce agl' innumerabili suoi vicari apostolici, prefetti, e superiori delle missioni, missionari, ministri, ed agenti, che ha per ogni parte del mondo. Non solo i Romani Pontefici, che con ogni maniera di sollecitudini e di paterno interessamento, interpongono la loro salutare influenza ed autorità co'sovrani, e persino con quelli pagani ed infedeli, accompagnando talvolta i zelanti uffizi con distinti donativi, affine d'impetrare protezione ai cattolici, ed alle missioni; ma altri ancora potentemente cooperarono colle loro pie liberalità, e con altri mezzi, a sì tanto scopo. Tra i Pontefici vanno rammentati, oltre i sullodati, Innocenzo XII, che donò alla congregazione centocinquantamila scudi d'oro, e Clemente XII che gliene fornì settantamila. Tra i personaggi poi, che furono generosi di soccorsi, e che lasciarono parte, o tutta la loro eredità alla

propaganda *fide*, si distinsero oltrecchè Paolo Andreozzi, moltissimi Cardinali, per la maggior parte stati prefetti, e membri di essa. Noi per ricordare alcuni, senza qui nominare i tanti benefattori del collegio Urbano, in quell'articolo ricordati, faremo menzione dei Cardinali Ferdinando Adda, o Abdua, che lasciò centomila scudi d'oro; Nicolò Spinola che donò circa novantamila scudi d'oro: e quindi dei Cardinali Galamina, Ubaldini, Ottoboni, Carrara, Cornaro, Torregiani, Yorck, Borgia, Di Pietro, Consalvi, della Somaglia, Arezzo ec., i quali furono generosi di disporre in morte di gran parte, o della loro intera eredità in vantaggio della congregazione, che mai sempre erogò le sue rendite con impiegare somme cospicue, oltre tante altre beneficenze pegli aiuti spirituali e temporali de'cattolici dipendenti dalla sua giurisdizione.

A voler descrivere quale, e quanto estesa sia la giurisdizione ecclesiastica, che la sagra congregazione esercita, vi vorrebbono molti libri. Di essa per altro si fa menzione ai rispettivi, e analoghi articoli del *Dizionario*. Laonde, seguendo il nostro metodo compendioso, perchè se ne possa prendere un'idea, riporteremo qui appresso il catalogo de'soli vicari apostolici, delegati e prefetti apostolici, per la principal parte insigniti del carattere vescovile, stabiliti con autorità della santa Sede in ogni parte del mondo, sotto la direzione della sagra congregazione di Propaganda *fide*.

AFRICA.

Abissinia: prefettura apostolica.

Capo di Buona Speranza: vicariato apostolico.

Egitto, ed Arabia: vicariato apostolico pei copti.

Egitto: vicariato apostolico.

Congo: prefettura apostolica.

Isola Maurizio: vicariato apostolico.

Isola di Borbone: prefettura apostolica.

Madagascar: prefettura apostolica.

Marocco: prefettura apostolica.

Senegal: prefettura apostolica.

Tripoli: prefettura apostolica.

Tunisi: prefettura apostolica.

Noteremo, che sapendosi da ultimo dalla congregazione di propaganda, che nell'Africa meridionale, ossia nella Cafreria, vi è fondata speranza, che i Cafri possano essere con facilità convertiti alla cattolica fede, ha essa eretta in quei luoghi una prefettura apostolica, affidandone la cura ai sacerdoti detti Maristi, della congregazione stabilita in Lione. Il prefetto destinato per detta missione, quanto prima si recherà in quelle vaste regioni, con missionari, e catechisti.

AMERICA.

America meridionale: prefettura apostolica.

Cajenna: prefettura apostolica.

Curacao: prefettura apostolica.

Giammaica colle Lucaje o Bachamà, e la Colonia inglese in Honduras nel Yucatan: vicariato apostolico.

Gujana Brittanica, o Demerary: vicariato apostolico.

Guadalupa: prefettura apostolica.

Isola della Trinità colle Antille inglesi: vicariato apostolico.

Martinicca: prefettura apostolica.

S. Domingo o repubblica di Haiti: delegazione apostolica.

S. Pietro e Miquelon: prefettura apostolica.

Surinam: prefettura apostolica.

Terra-nuova: vicariato apostolico.

Texas: vicariato apostolico.

ASIA.

Aleppo: vicariato apostolico pei latini, e delegazione apostolica pegli orientali.

Asia minore: vicariato apostolico, che si funge dall'arcivescovo di Smirne.

Caldea: delegazione apostolica.

Cina e regni adiacenti: quattordici vicariati apostolici, che si descrivono a quell'articolo, alcuni de'quali, come alcuni di altre parti, hanno il coadiutore insignito del carattere episcopale.

Indie Orientali: nove vicariati apostolici, che si riportano a quell'articolo.

Persia: vicariato apostolico, esercitato dal vescovo di Babilonia.

EUROPA.

Anhalt-Coethen. Anhalt Dessau, Anhalt-Bernburg: vicariato apostolico, che si esercita da monsignor nunzio apostolico di Baviera, incaricato dell'amministrazione spirituale di detti luoghi.

Bosnia: vicariato apostolico.

Costantinopoli: vicariato apostolico, che si esercita dal vicario patriarcale pei latini.

Germania: vicariato apostolico delle missioni settentrionali, che si fungeva dall'amministratore apostolico della diocesi di Osnabruch, col titolo di pro-vicario apostolico, ed ora si esercita da un vescovo in *partibus*; dimorante nella stessa diocesi di Osnabruch.

Gibilterra: vicariato apostolico.

Grecia: delegazione apostolica, che si esercita dal vescovo di Sira.

Inghilterra: otto vicariati apostolici, che descrivonsi a quell'articolo.

S. Maurizio, abbazia nel basso Vallese, di cui è abbate, e primicerio del capitolo un vescovo *in partibus*.

Mesolcina e Calanca: prefettura apostolica.

Moldavia: vicariato apostolico, al presente sotto un visitatore apostolico, vescovo *in partibus*.

Olanda: quattro vicariati apostolici, ed una missione composta di sette arcipreture, come si può vedere in quell'articolo. Solo qui diremo, che della missione delle sette arcipreture è vice superiore l'incaricato di affari della santa Sede all'Aia.

Rezia nei Grigioni: prefettura apostolica.

Sassonia: vicariato apostolico.

Scozia: tre vicariati apostolici, di cui si tratta a quell' articolo.

Sofia: vicariato apostolico.

Svezia: vicariato apostolico.

Vallachia: vicariato apostolico, al presente amministrato dal vescovo di Nicopoli.

OCEANIA.

Batavia: prefettura apostolica.

Oceania occidentale: vicariato apostolico.

Oceania orientale: vicariato apostolico.

Australia: prefettura apostolica.

I rapidissimi progressi poi fatti dalla cattolica religione, particolarmente nella parte occidentale dell'Oceania, che ha formato fin qui

un solo vastissimo vicariato apostolico, determinarono la sagra congregazione di Propaganda, nel darne lieto ragguaglio al Papa che regna, di supplicarlo insieme, che si compiacesse agevolarne la cura pastorale con la erezione per ora di altro vicariato apostolico chiamato *Centrale*, perchè costituito con le regioni, o isole del centro dismembrate dall'occidentale, e con la elezione del rispettivo vicario apostolico insignito del carattere episcopale, con titolo, com'è solito, *in partibus*. Il medesimo Pontefice approvò la risoluzione dei Cardinali della congregazione, e fece spedire gli opportuni brevi pontificii.

Ora adunque esiste il terzo vicariato dell'Oceania detto *Centrale*, che comprende le isole Wallis, Futura, Tonga, Hamoa, Witij, la Nuova Caledonia, le novelle Hebridi, e tutte le altre isolette interposte o adiacenti alle menzionate. I limiti precisi del nuovo vicariato, sono all'est il meridiano che passa per l'isola di Mangea, ossia il confine stesso fra il vicariato occidentale, e l'orientale. All'ovest il meridiano che passa per la punta più orientale dell'isola Christoval, senza comprenderla nel vicariato. Al nord la linea equizionale. Al sud finalmente il Tropico di Capricorno. L'eletto vicario apostolico è monsignor Pietro Bataillon, sacerdote della società de' Maristi di Lione, ai quali sono confidati ambedue i vicariati occidentale, e centrale. Il vicario fu fatto vescovo di *Enio* o *Enios*, anzi per facilitare la di lui consagrazione, siccome dimorante nell'isole Wallis all'incirca seicento leghe distante dalla nuova Zelanda, residenza del vicario apostolico occidentale, il Pontefice gli ha dato un coadiutore nel sacerdote Guglielmo Dovarre eletto vescovo di Limisso, Amatensis, il quale ricevuta in Lione l'episcopal dignità, si reca con vari missionari novelli destinati al vicariato *Centrale*, a consagrare il suo coadiutore, e prestargli assistenza nel regime pastorale.

Oltre i nominati vicari, delegati, e prefetti apostolici, la congregazione di Propaganda *fide* esercita la sua ecclesiastica giurisdizione sui seguenti patriarcati, arcivescovati, e vescovati di chiese determinate; con questo però, come dicesi meglio all'articolo *Concistoro* (*Vedi*), che tanto degli arcivescovi, e dei vescovi vicari apostolici delle missioni, coi vescovi coadiutori, soggetti alla sagra congregazione, non si fa proposizione in concistoro, ma si dichiarano tali per breve apostolico, incombendo però a monsignor uditore del Papa l'assegnazione del titolo *in partibus*, a richiesta della congregazione, come quello che di tali titoli custodisce il registro. *V.* gli articoli Arcivescovi, e Vescovi. A quelli poi degli arcivescovati, e vescovati *in partibus* si dice se la congregazione abbia vicario apostolico, prefetto, collegi, ec., e missione. Gli arcivescovi, e i vescovi poi di chiese determinate si propongono al Papa con decreto consultivo della medesima congregazione, che li approva, o rigetta dalle terne, cui riceve dai sinodi provinciali, se degli Stati Uniti d'America, al modo che si disse al volume II p. 18, del *Dizionario*; e se dell'*Irlanda* (*Vedi*), con quelle prescrizioni, che riportansi a quell'articolo. L'elezione poi dei patriarcati, si fa sempre dai vescovi di ciascun patriarcato, meno il caso che il Papa, ad insi-

nuazione della sagra congregazione, elegga un coadiutore al patriarca vivente, o che la santa Sede per l'elezione del patriarca, non creda necessario l'adottare qualche straordinario divisamento. Seguita che sia l'elezione, il patriarca novello, unitamente a quelli che ebbero parte all'elezione, invia alla congregazione gli atti di essa per far fede della canonica procedura, locchè essendo di fatto, la congregazione supplica il Pontefice ad approvare l'eletto, e a dargli il pallio dopo averlo dichiarato in concistoro. Ecco la nota de' patriarcati, arcivescovati, e vescovati dipendenti per la Sede apostolica dalla congregazione di Propaganda, i quali tutti hanno articoli nel *Dizionario*.

Antiochia de' greci Melchiti, patriarcato. Questo patriarca, per concessione pontificia, può esercitare come amministratore la sua giurisdizione su quella nazione anche nel patriarcato Alessandrino, e di Gerusalemme.

Antiochia de' Maroniti, patriarcato.

Antiochia de' Siri, patriarcato con l'amministrazione della chiesa arcivescovile di Gerusalemme di rito siriaco.

Babilonia, patriarcato de' Caldei.

Cilicia, patriarcato degli Armeni.

Adelaide, vescovato nell'Australia meridionale, nella nuova Olanda, eretto nell'aprile 1842.

Achonry, vescovato nell'Irlanda.

Alesio, vescovato in Albania.

Andros, vescovato nel mare Egeo.

Antivari, arcivescovato nell'Albania.

Ardagh, vescovato nell'Irlanda.

Armagh, arcivescovato nell'Irlanda.

Babilonia, vescovato nell'Asia.

Baltimora, arcivescovato dell'America settentrionale.

Bards-Town, vescovato negli Stati Uniti Americani. Oggidì ebbe dal Papa regnante anche il titolo di *Louis Ville*, ove il vescovo fu autorizzato a risiedere.

Boston, vescovato negli Stati Uniti Americani.

Cashel, arcivescovato nell'Irlanda.

Charlestown, vescovato negli Stati Uniti di America.

Charlottetown, vescovato nell'isola del principe Odoardo.

Chelma, e Belzi unite di rito greco, vescovati in Polonia.

Cincinnati, vescovato negli Stati uniti di America.

Clogher, vescovato nell'Irlanda.

Clonfert, vescovato nell'Irlanda.

Cloyne, e Ross, vescovati nell'Irlanda.

Corfù, arcivescovato nell'Isole Jonie.

Cork, vescovato nell'Irlanda.

Costantinopoli, metropolitano primaziale pegli armeni.

Crisio, vescovato di rito greco unito in Croazia.

Derry, vescovato nell'Irlanda.

Detroit, vescovato nel Michigan negli Stati Uniti di America.

Down, e Connor, vescovati uniti nell'Irlanda.

Dromore, vescovato nell'Irlanda.

Dublino, arcivescovato nell'Irlanda.

Dubuque, vescovato nel territorio Visconsin nell'America settentrionale.

Durazzo, arcivescovato in Macedonia,

Elphin, vescovato in Irlanda.

Emily, vescovato nell'Irlanda.

Fernes, vescovato nell'Irlanda.

Filadelfia, vescovato negli Stati Uniti di America.

Fogaras, vescovato di rito greco in Transilvania.

Galway, vescovato dell'Irlanda.

Gran-Varadino di rito greco unito, vescovato in Ungheria.

Halifax, vescovato nella Nuova Scozia.

Hispahan, vescovato in Persia.

Hobertown, vescovato nella terra di Vandiemen, ossia Tasmania nella nuova Olanda, eretto nel 1842.

Kerry ed Agadon, vescovati nell'Irlanda.

Kildare, e *Leighlin*, vescovati nell' Irlanda.

Killala, vescovato nell' Irlanda.

Killaloe, vescovato nell' Irlanda.

Kilfenora, *e Kilmacduagh*, vescovati uniti nell' Irlanda.

Kilmore, vescovato nell' Irlanda.

Kingston, vescovato nell' alto Canadà. La parte occidentale dell'alto Canadà è stata eretta in vescovato distinto da Kingston, ma non si è stabilito ancora il titolo della sede.

Leopoli, arcivescovato di rito armeno in Polonia.

Leopoli, *Halicia*, *e Cameneè*, arcivescovati uniti di rito greco ruteno, nella Galizia Polono-Austriaca.

Limerich, vescovato nell' Irlanda.

S. Louis, vescovato nel territorio di Missouri negli Stati Uniti di America.

Luceoria, *e Zytomeritz*, vescovati uniti di rito ruteno nella Wolinia.

Luck ed Ostrog, vescovato di rito greco ruteno nella Wolinia.

Marcana, *e Trebigna*, vescovati uniti nella Dalmazia turca.

Meath, vescovato in Irlanda.

Minsck, *o Minsko*, vescovato di rito greco ruteno unito, in Lituania.

Mobile, vescovato nell' Alabama, negli Stati Uniti di America.

Montreal, vescovato nel basso Canadà.

Munkats, vescovato di rito greco unito, nell' Ungheria.

Nankin, vescovato nella Cina.

Nashville, vescovato nel Tennesee, nell' America settentrionale.

Natchez, vescovato nello stato del Missisipì nell' America settentrionale.

Naxivan, arcivescovato nell' Armenia.

Naxos, *o Naxia*, arcivescovato nell' Arcipelago.

Nicopoli, vescovato in Bulgaria.

Nuova Orleans, vescovato negli Stati Uniti di America.

Nuova Yorck, vescovato negli Stati Uniti di America.

Ossory, vescovato nell' Irlanda.

Pekino, vescovato nella Cina.

Pinsco, *e Turcovia*, vescovati uniti di rito greco ruteno in Lituania.

Poloscko, arcivescovato di rito greco ruteno, a cui sono unite le chiese di Orsa, Micislavia, e Vitepesco nell' Alba Russia.

Presmilia, *Sanocia*, *e Samboria unite*, di rito greco ruteno nella Galizia.

Pulati, vescovato nell' Albania.

Quebech, arcivescovato nel Canadà nell' America settentrionale.

Raphoe, vescovato nell' Irlanda.

Richmond, vescovato negli Stati Uniti di America.

Santorino, vescovato nell' Arcipelago, o mare Egeo.

Sappa, vescovato in Albania.

Scio, vescovato nell' isola di Scio.

Scopia, arcivescovato nella Servia.

Scutari, vescovato in Albania.

Sira, vescovato nell' Arcipelago.

Smirne, arcivescovato nell' Asia minore.

Sofia, arcivescovato nella Servia.

Supraslia, vescovato di rito greco

ruteno unito, nella Prussia orientale.

Sydney, arcivescovato nella nuova Galles meridionale.

Tanger, vescovato in Africa.

Tine, e Micone, vescovati uniti nell' isola del medesimo nome, nell' Arcipelago.

Tuam, arcivescovato nell' Irlanda.

Uladimiria, e Bresta, vescovati uniti, di rito greco ruteno nella Wolinia, e Lituania.

Vincennes, vescovato nell' Indiana negli Stati Uniti di America.

Waterford, e Lismore, vescovati uniti nell' Irlanda.

Zante e Cefalonia, vescovati uniti nelle Isole Jonie.

Delle accademie che si tennero nel Collegio Urbano, dell' accademia per la festa dell' Epifania del Signore, di alcune sagre funzioni, delle conclusioni, e delle annuali esequie, che per i Cardinali, e benefattori della congregazione si celebrano nella contigua chiesa, coll' intervento de' Cardinali della congregazione di Propaganda, si tratta all' articolo Collegio Urbano, ove sono pure notizie relative riguardanti tanto i Cardinali della congregazione, che il Cardinal prefetto generale, ed il prelato segretario.

Questo colossale e mirabile stabilimento pio, nelle ultime deplorabili vicende, in cui lo stato pontificio soggiacque a straniere invasioni, ed al più grave depauperamento, soffrì vistose perdite. A riparare in parte a queste, e pei crediti che la sagra congregazione aveva colla camera apostolica, il Pontefice Pio VII, nel 1817, deputò espressamente una congregazione, composta dei Cardinali Litta prefetto generale, Pacca camerlengo di s. Chiesa, Consalvi segretario di stato, e dei prelati Guerrieri tesoriere generale, e Pedicini segretario della stessa Propaganda. Il risultato si fu, 1.° che Pio VII dichiarò la congregazione esente da tutti i pubblici dazi e le imposizioni, così presenti come future a norma della citata costituzione di Urbano VIII, *Immortalis*; 2.° che la camera apostolica pagasse alla congregazione il mensile assegno di scudi duemila. Quindi col moto proprio de' 19 giugno 1817 il medesimo Pio VII cedette alla congregazione i diritti della camera apostolica sugli *Spogli* (*Vedi*). E siccome il prodotto di essi consideravasi oltrepassare di molto annui scudi trentamila, dispose che l'eccedenza d' introito di tal somma si passasse alla stessa camera, la qual cosa non fu mai possibile di effettuare, dappoichè, ad onta della più diligente ed esatta amministrazione, sotto la dipendenza immediata del Cardinal prefetto dell' economia di Propaganda *pro tempore*, come presidente di tale azienda, mai s'introitò il supposto prodotto, ma solo poche migliaia di scudi. L' uffizio di questa azienda degli spogli esiste nel palazzo della congregazione di Propaganda.

Attualmente la congregazione si compone del Cardinal prefetto generale, che riunisce la prefettura della celebre stamperia di propaganda, del Cardinal prefetto dell'economia, e di altri ventisei Cardinali; d'un prelato segretario, che ordinariamente viene da questa importante carica elevato al cardinalato, d'un protonotario apostolico, di ventidue consultori ec. Nella segretaria cinque sono i minutanti, con diversi scrittori, oltre quello incaricato per le materie delle udien-

ze del Papa. Così l'archivio, la computisteria hanno ufficiali, e subalterni; in una parola ripeteremo, che numerosissimo è il ministero in servizio della sagra congregazione, essendo proporzionato alla sua giurisdizione, e corrispondenze. Va però notato, che talvolta il Cardinal prefetto della stamperia fu un Cardinale diverso (sempre però uno de' membri della congregazione), e che per assenza del prefetto generale venne dichiarato dal Papa un Cardinale pro-prefetto colle facoltà ordinarie, che in virtù del breve apostolico di deputazione dei prefetti ad essi competono. In quanto poi riguarda il protonotario apostolico partecipante, che interviene alle congregazioni generali di Propaganda, esso viene destinato dal Papa. Il primo fu eletto nell'adunanza generale tenuta da Urbano VIII co' Cardinali della congregazione ai 6 febbraio 1626, coll'obbligo di trovarsi sempre presente alle congregazioni generali, e dove in esse si parli dei missionari, ed altri dipendenti dalla Propaganda, che soffrirono glorioso martirio per la propagazione della fede, il protonotario ne registra gli atti, e ne fa il processo secondo il suo uffizio. Urbano VIII gli attribuì anche alcune anologhe facoltà. Ma su questo punto si tratta più a lungo a *Protonotari apostolici (Vedi)*. Solo aggiungeremo, che tra i prelati annoverati da Gregorio XV alla congregazione, vi fu Gio. Battista Agucchi protonotario apostolico.

La congregazione generale ordinariamente si aduna circa ogni mese nel lunedì mattina, e se vi è il concistoro, si trasporta al seguente giorno. La congregazione si tiene nelle camere della stessa congregazione, nel suddetto palazzo a piazza di Spagna. Tutti i Cardinali v'intervengono in abito cardinalizio, e i monsignori segretario e protonotario apostolico in abito prelatizio. Il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* dell'edizione del 1646, dice che prima v'intervenivano anche i prelati, l' assessore del s. offizio, che talvolta era un cameriere d'onore del Papa, ed il giudice della medesima congregazione, ch' era un referendario d' ambedue le segnature. Della giurisdizione della congregazione il medesimo autore parla nell'edizione del 1774 colle note del Zaccaria, vol. II, capo XVI, *della congregazione di Propaganda fide*.

Oltre alle congregazioni generali, ogni settimana hanno luogo nelle camere del Cardinal prefetto generale i congressi, cui intervengono il prelato segretario, e i minutanti. Riferiscono essi le corrispondenze epistolari, e si trattano in tal congresso gli affari, stabilendosi inoltre quelli per riferirsi da monsignor segretario nell'ordinaria udienza, che nella sera delle domeniche ha dal Pontefice, da cui implora quelle grazie delle quali non ha facoltà il prefetto generale. Il medesimo segretario suole in queste udienze presentare al Papa i vescovi, prefetti, missionari ed alunni di *Propaganda fide*, che partono per la loro destinazione, o che vengono in Roma.

Anche il Cardinal prefetto dell'economia tiene i congressi economici, cui intervengono il prelato segretario, e i ministri dell'azienda di Propaganda, per le sue rendite, amministrazione, spese ec. Chi bramasse ulteriori notizie su questa sagra congregazione, sul suo istitu-

to, e suoi singolari pregi, oltre i relativi articoli del *Dizionario*, potrà consultare i seguenti autori: Carlo Bartolommeo Piazza, *Opere pie di Roma*, pag. 749 e seg. *Della congregazione di Propaganda fide; Gregorii XV constitutio erectionis s. Congregat. de Propaganda fide*, Bruxellis 1623; *Breve Compendium historiae congr. Cardinalium de Prop. fide* a Thoph. Sigfrido Bayero, et Carolo Menzelio editum, Regiomonte 1721; *Libellus divisionis provinciarum orbis terrarum pro Cardinalibus de Propaganda fide*, Romae typ. ejusdem Sac. Congr. Th. ed. Amidenius, *de Pietate Romana; Collegium de propaganda in universum mundum per sacerdotes saeculares Catholica fide*, pag. 17; Jacobo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, congregatio III *De propaganda fide*. Il protestante Mattia Zimmermann, nel libro, che sotto il nome di Doroteo Asciano pubblicò nell'anno 1670 in Lipsia, *de Montibus pietatis Romanensibus*, credè di farsi onore, ristampando l'elenco de' libri in varie lingue impressi per ordine della congregazione nel 1639 nella sua tipografia. Soprattutto è a vedersi il *Bullarium Pontificium Sac. Congr. de Propaganda fide*, che coi tipi del Collegio Urbano, con nobile ed utile divisamento fa pubblicare la sagra congregazione dal 1839 in poi, avendo pubblicato nel 1841 il quinto tomo in foglio.

Riporteremo la serie de' Cardinali prefetti generali, dopo i Cardinali Sauli, e Ludovisi summentovati, che progressivamente si successero, e le cui notizie biografiche si potranno leggere ne' rispettivi articoli. Ci permetteremo ancora di aggiungere la serie de' prelati segretari di Propaganda per l'importante loro ufficio, che in uno a quello de' Cardinali prefetti generali, li rende conosciuti per tutto il mondo, poichè scrivono le lettere, che si spediscono in nome della sagra congregazione. Ebbi campo di tesserne la serie allorchè compilai nel 1828 le *Notizie storiche* in occasione che Leone XII, nel concistoro de' 15 dicembre, pubblicò Cardinale il prelato Pietro Caprano segretario d'allora, ed al quale presentai le dette notizie in omaggio di venerazione e rispetto. Nelle ricerche per tali notizie ebbi anzi la ventura di rinvenire quelle di tre segretari, non registrati nell'elenco del prezioso archivio della congregazione, per cui di mia mano ve le aggiunsi.

Ebbi l'onorevole incarico di far l'indice generale ragionato di questo immenso e pregevole archivio nel principio del 1830, mentre era prefetto generale il Cardinal Cappellari, ora regnante Pontefice, e segretario monsignor Castracane, ora amplissimo Cardinale penitenziere maggiore; operazione ardua, e laboriosa che intrapresi col massimo piacere, e con coraggio condussi, ma che nel declinar dello stesso anno dovetti tralasciare, pel conclave ed assunzione al pontificato di Gregorio XVI. E sebbene poi fossi invitato a riassumerla, per mancanza di tempo non la potei recare ad effetto.

Serie dei Cardinali prefetti generali, e di alcuni altri prefetti.

Antonio Barberini, fiorentino, cappuccino, degno fratello di Urbano VIII, che lo creò Cardinale nel 1624; e quindi a' 29 dicem-

bre 1632 gli affidò la prefettura. Fu uno de' principali benefattori del Collegio Urbano, e morì nel 1648.

Antonio Barberini, fiorentino, nipote di Urbano VIII, che nel 1607 lo creò Cardinale, surrogandolo poi al proprio fratello nella prefettura: morì nel 1671.

Luigi Capponi, fiorentino, Cardinale di Paolo V, fatto prefetto da Innocenzo X, allorchè il precedente Cardinal Barberini si ritirò in Francia, non ritornando in Roma, che nel 1653: morì nel 1659.

Paluzzo Paluzzi degli Albertoni Altieri, romano, Cardinale di Alessandro VII. Fu adottato per nipote da Clemente X, il quale per la morte del sopraddetto Cardinal Barberini, nel 1671 lo dichiarò prefetto: terminò i suoi giorni nel 1698.

Carlo Barberini, romano, pronipote d'Urbano VIII, fatto Cardinale da Innocenzo X, e prefetto nel 1698 da Innocenzo XII: morì nel 1704.

Giuseppe Sagripanti, di Narni, riformatore de' tribunali di Roma per ordine d'Innocenzo XII che in premio lo creò Cardinale: indi nel 1704 venne fatto prefetto da Clemente XI, e morì nel 1727.

Vincenzo Petra, napolitano, Cardinale di Benedetto XIII, che inoltre nel 1727 lo nominò prefetto: morì nel 1747.

Silvio Valenti Gonzaga, di Mantova, creato Cardinale da Clemente XII, e prefetto da Benedetto XIV: morì nel 1756.

Giuseppe Spinelli, napolitano, Cardinale di Clemente XII, poscia nel 1756 dichiarato prefetto da Benedetto XIV: morì nel 1763.

Prospero Sciarra Colonna, romano, Cardinale di Benedetto XIV, prefetto dell'economia: morì nel 1765.

Giuseppe Maria Castelli, milanese, Cardinale di Clemente XIII, e dal medesimo nel 1763 fatto prefetto, morì nel 1780.

Leonardo Antonelli, di Sinigaglia, Cardinale di Pio VI, che nel 1780 lo fece prefetto generale, prefetto della stamperia, degli studi del Collegio Urbano, e della congregazione della correzione de' libri della Chiesa orientale. Egli fu il primo che rinunziasse alla prefettura generale, il che accadde nel 1795.

Luigi Valenti Gonzaga, di Mantova, Cardinale di Pio VI, prefetto dell'economia, morì nel 1808.

Giacinto Sigismondo Gerdil della diocesi di Ginevra, barnabita, fatto da Pio VI prima Cardinale, e poi nel 1795 prefetto; carica, che in seguito rinunziò: morì nel 1802.

Romualdo Braschi Onesti, di Cesena, nipote di Pio VI, creato da lui Cardinale, e da Pio VII fatto prefetto dell'economia, morì nel 1817.

Stefano Borgia, di Velletri, già segretario di Propaganda, e Cardinale di Pio VI. Essendo poi vacata la prefettura per la rinunzia emessa in Venezia nel 1800 dal Cardinal Gerdil, Pio VII la conferì al Borgia, che cessò di vivere in Lione nel 1804, mentre accompagnava il Pontefice a Parigi.

Antonio Dugnani, milanese, Cardinale di Pio VI. Per morte del Cardinal Borgia, avvenuta a' 23

novembre, Pio VII, con biglietto di segretaria di stato de' 15 dicembre 1804, lo destinò in pro-prefetto sino al suo ritorno in Roma, con tutte le facoltà ordinarie e le straordinarie, che per l'assenza del Papa da Roma erano state concedute al defunto Cardinal Borgia, colla dichiarazione che tutte le risoluzioni, le quali si sarebbono prese dalla congregazione generale, a pluralità di voti, si potessero fare eseguire come confermate dall'autorità pontificia.

Michele di Pietro, di Albano, Cardinale di Pio VII, che nel 1806 lo fece prefetto, e durò sino al 1814.

Lorenzo Litta, milanese, Cardinale di Pio VII, e da lui nel 1814 fatto prefetto, ufficio che esercitò sino al settembre 1818. Fu anche prefetto della stamperia, e della correzione de' libri orientali.

Francesco Fontana di Casalmaggiore, barnabita, Cardinale di Pio VII, che nel 1818 lo fece prefetto della congregazione, della stamperia, e della correzione dei libri orientali ec.: morì nel 1822.

Gio. Filippo Gallerati Scotti, milanese, Cardinale di Pio VII, che nel 1817 lo fece prefetto dell'economia.

Luigi Ercolani, di Foligno, Cardinale di Pio VII, e nel 1819 fatto prefetto dell'economia.

Ercole Consalvi, romano, Cardinale, e celebre segretario di stato di Pio VII, venne fatto prefetto nel 1823 da Leone XII, e morì a' 24 gennaio 1824.

Giulio Maria della Somaglia, piacentino, Cardinale di Pio VII, e come segretario di stato di Leone XII, restò pro-prefetto di questa congregazione, cioè dai 25 gennaio 1824, sino ai 2 ottobre 1826.

Tommaso Riario Sforza, napolitano, Cardinale di Pio VII, da Leone XII venne fatto prefetto dell'economia nel dicembre 1825.

D. Mauro Cappellari di Belluno, abbate camaldolese, fu creato Cardinale da Leone XII, e ai 2 ottobre 1826 venne fatto prefetto generale, e della stamperia, e fu il primo prefetto ad avere la residenza nel palazzo della congregazione: quindi ai 2 febbraio 1831 divenne il primo tra i Cardinali prefetti, che fosse innalzato al pontificato. Governa tuttora egli la Chiesa universale col nome di Gregorio XVI.

Carlo Maria Pedicini di Benevento, già segretario di Propaganda, fu da Pio VII creato Cardinale, e da Gregorio XVI venne fatto suo successore nella prefettura, e nel 1834 vice-cancelliere di s. Chiesa.

Giacomo Filippo Fransoni, genovese, Cardinale di Leone XII, fatto da Pio VIII nel 1830 pro-prefetto dell' economia, quindi da Gregorio XVI nel 1834 prefetto generale, e della stamperia.

Mario Mattei di Pergola, fatto Cardinale da Gregorio XVI, e poi nel 1834 prefetto dell' economia.

Serie dei prelati segretari di Propaganda fide. Le notizie biografiche di quelli divenuti Cardinali si possono vedere a' rispettivi articoli del Dizionario.

Francesco Ingoli, fatto segretario da Gregorio XV nel 1622, esercitò l'uffizio sino al 1649. Questo

rispettabilissimo prelato da Gregorio XV fu anche destinato segretario alla congregazione da quel Papa stabilita per compilare il cerimoniale pel conclave che approvò colla bolla *Decet Romanum.*

Dionisio Massari, dichiarato segretario nel 1649 a' 30 agosto da Innocenzo X, funse il segretariato sino al mese di aprile 1657.

Mario Alberici, napolitano, fu nominato segretario da Alessandro VII, a' 7 maggio 1657, e quindi nel 1664 dal medesimo Pontefice venne promosso a segretario dei vescovi e regolari. Nell'anno 1674 Clemente X l'inviò nunzio a Vienna, e nell'anno appresso lo creò Cardinale; fu egli il primo segretario, che dopo l'indicata promozione venisse elevato al cardinalato.

Domenico Maria Corsi, fiorentino, fu pro-segretario per alcun tempo, e dipoi nel 1686, venne creato Cardinale da Innocenzo XI.

Girolamo Casanata, napolitano, da Clemente IX nel 1667 fu fatto segretario, e nell'aprile 1668 fu promosso all' assessorato del s. offizio, mentre da Clemente X venne fatto segretario de'vescovi e regolari, e poi nel 1673 conseguì la sacra porpora.

Federico Ubaldi, arcivescovo di Cesarea, fu dichiarato segretario da Clemente IX a'17 maggio 1668, ed esercitò la carica sino al marzo 1673.

Francesco Ravizza, arcivescovo di Laodicea, da Clemente X, a' 20 novembre 1673, nominato segretario. Esercitò una tal carica sino al maggio 1675.

Urbano Cerri, romano, nel 1675 fu fatto segretario da Clemente X, e morì nel 1679.

Odoardo Cibo, patriarca di Costantinopoli, nel 1680 da Innocenzo XI venne nominato segretario; e lasciò un tale uffizio nel 1695.

Carlo Agostino Fabroni di Pistoia, parente di Clemente IX, da Innocenzo XII fu fatto segretario de'memoriali, e nel 1695 di Propaganda *fide.* Fu il primo che da questa carica fosse creato Cardinale: la qual dignità gli venne conferita da Clemente XI nel maggio 1706.

Ulisse Giuseppe Gozzadini, bolognese, da Clemente XI fu fatto pro-segretario, e poi Cardinale nel 1709.

Antonio Banchieri di Pistoja, pronipote di Clemente IX, da vicelegato d'Avignone, a' 16 novembre 1706, da Clemente XI fu dichiarato segretario, e nell'ottobre 1707 assessore del s. offizio. Nel 1712 divenne segretario di consulta, e poi Benedetto XIII nel 1724 lo fece governatore di Roma, e finalmente Cardinale nel 1726.

Carlo Collicola di Spoleto, per un tempo fece da pro-segretario, e dopo varie cariche, da Benedetto XIII nel 1726 fu elevato alla porpora.

Silvio de' Cavalieri, romano, arcivescovo di Atene, da Clemente XI fu nominato segretario il primo di novembre 1707, ed esercitò la carica sino agli 11 gennaio 1717.

Domenico Passionei di Fossombrone, da nunzio d'Olanda venne da Clemente XI nel 1719 nominato segretario, indi fu mandato agli svizzeri per nunzio, nella quale qualifica fu inviato a Vienna, e nel 1738 lo stesso Pontefice lo creò Cardinale.

Pietro Luigi Carafa, napolitano, arcivescovo di Larissa. Era nunzio in Toscana, quando a' 16 giugno 1717, Clemente XI lo fece segretario, da dove nel 1724 Benedetto XIII lo promosse alla segretaria de' vescovi e regolari, e nel 1728 al cardinalato.

Bartolommeo Ruspoli, romano, fu fatto dal suo parente Innocenzo XIII segretario de' memoriali, quindi da Benedetto XIII, altro suo parente, a' 28 novembre 1724, venne preposto a segretario di Propaganda, da dove Clemente XII a' 2 ottobre 1730 lo creò Cardinale.

Nicolò Fortiguerra di Pistoia, per comando di Clemente XI dall'archivio di Propaganda trasse le memorie intorno alle missioni di Africa, di Asia, e di America, e n'ebbe la prelatura, e un canonicato a s. Pietro, oltre alcuni offici nella corte pontificia. In morte di Clemente XI il Fortiguerra ne lodò le gloriose geste. Quindi dedicò il suo lavoro sulle missioni a Benedetto XIII, *Orsini*, il quale non facendone conto per la contrarietà del Cardinal Coscia, il Fortiguerra scrisse la satira del *Ricciardetto* contro gli Orsini, nel qual poema l'autore celebrò i Corsini per gratitudine a Clemente XII, che a' 2 ottobre 1730 lo promosse a segretario della congregazione. Esercitò tale uffizio fino a' 17 febbraio 1735, in cui morì, e fu sepolto nella chiesa del collegio Urbano. Angelo Fabroni ne scrisse la vita, e fece il catalogo delle sue opere.

Filippo Maria Monti, bolognese, da segretario della concistoriale, venne da Clemente XII nel marzo 1735 fatto segretario di Propaganda, da dove Benedetto XIV a' 19 agosto 1743 creollo Cardinale. Aveva egli allora pubblicata colle stampe la relazione delle missioni del Tibet, e il modo per ampliare la fede in quella regione.

Nicolò Lercari, genovese, da Benedetto XIV a' 17 luglio 1744 fu fatto segretario, e Cardinale a' 14 marzo 1757.

Nicola Antonelli di Sinigaglia, da Benedetto XIV a' 16 marzo 1757 venne fatto segretario, e da Clemente XIII, a' 24 settembre 1759, fu creato Cardinale.

Mario Marefoschi di Macerata, nel 1759 nominato venne segretario da Clemente XIII, ed a' 29 gennaio 1770 fu creato Cardinale da Clemente XIV.

Stefano Borgia di Velletri, da governatore di Benevento, fu fatto segretario delle Indulgenze e di Propaganda a' 24 ottobre 1770 per volere di Clemente XIV. Passati diciotto anni, Pio VI, a' 30 marzo 1789, lo creò Cardinale, e poi divenne prefetto.

Giovanni Rinuccini, fiorentino, prosegretario sotto Pio VI, il quale poi lo fece governatore di Roma, e nell'anno 1794 Cardinale.

Antonio Felice Zondadari, sanese, arcivescovo di Adana, da Pio VI, a' 5 ottobre 1790, fu dichiarato segretario, e nel primo giugno 1795 arcivescovo di sua patria. Fu creato Cardinale da Pio VII nel 1801.

Cesare Brancadoro di Fermo, arcivescovo di Nisibi. Fu promosso a questa segretaria da Pio VI a' 19 giugno 1795, e poscia al Cardinalato da Pio VII a' 23 febbraio 1801.

Domenico Coppola, napolitano, fu

dichiarato segretario da Pio VII li 12 agosto 1801, ed arcivescovo di Mira. Morì a' 15 dicembre 1807.

Giambattista Quarantotti, romano, nominato da Pio VII segretario di Propaganda a' 27 dicembre 1807; quindi nella deportazione di quel Pontefice munito di facoltà apostoliche, continuò nell' esercizio della carica colle riserve richieste dalle circostanze, e poi a' 22 luglio 1816 fu creato Cardinale, e fatto prefetto della stamperia di Propaganda. Morì nel 1820.

Carlo Maria Pedicini, di Benevento, fu prima coadiutore nella carica di segretario di Propaganda al precedente monsignor Quarantotti, quindi divenne effettivo a'27 luglio 1816, donde, a' 10 marzo 1823, da Pio VII fu creato Cardinale, e per disposizione del Papa regnante, divenne poscia anche prefetto della congregazione medesima.

Pietro Caprano, romano, da segretario degli affari ecclesiastici straordinari fu fatto da Pio VII arcivescovo d' Iconio, segretario dell' esame de' vescovi, e a' 10 marzo 1823 segretario di Propaganda; quindi da Leone XII, nel concistoro de'2 ottobre 1826, fu creato Cardinale, e pubblicato in quello de' 15 dicembre 1828. Pio VIII, appena eletto, benchè colla bocca chiusa, gli conferì la prefettura dell' Indice, ch'egli stesso esercitava nel Cardinalato. Morì a' 25 febbraio 1834.

Castruccio Castracane degli Antelminelli di Urbino, da segretario degli affari ecclesiastici straordinari, venne da Leone XII, a' 15 dicembre 1828, dichiarato segretario di Propaganda, indi fu creato Cardinale dal regnante Gregorio XVI, a' 15 aprile 1833.

Angelo Mai, bergamasco, da primo custode della biblioteca vaticana, fu promosso dal Papa che regna, a'16 agosto 1833, alla segretaria di Propaganda, quindi al Cardinalato a' 12 febbraio 1838.

Giovanni Ignazio Cadolini, di Cremona, dal regnante Gregorio XVI prima fatto arcivescovo di Spoleto, poi traslato nel concistoro de' 12 febbraio 1838 alla chiesa arcivescovile di Edessa *in partibus*, e contemporaneamente a segretario di Propaganda *fide*.

Congregazione della Residenza de' Vescovi.

Si considera ausiliaria a quella del concilio, e vi si risolvono le questioni circa l'obbligo, che corre ai vescovi di risiedere nella loro diocesi, argomento importantissimo, dal concilio di Trento trattato con sommo impegno. Prima e dopo del concilio, i romani Pontefici sempre ebbero costantemente a cuore tal residenza. Di fatti abbiamo, che Benedetto XII, nel primo concistoro tenuto a' 10 gennaio 1335 in Avignone, congedò i vescovi ed abbati, che avevano abbandonate le loro chiese, e minacciolli di gravi pene, se non ritornassero sollecitamente ai loro benefizi. Il suo successore Innocenzo VI, nel 1352, sotto pena di scomunica ordinò la residenza nelle loro diocesi ai vescovi e agli altri beneficiati aventi cura d' anime, i quali per lo avanti correvano alla curia pontificia d'Avignone per acquistar nuovi bene-

fizi, come osservò Tolomeo da Lucca nella vita di quel Papa, presso il Baluzio, *Vite de' Papi Avignonesi*, t. I, p. 357. Giovanni Nauclero, *Generat.* 46, all'ann. 1352, pag. 1013, dice che Innocenzo VI soleva dire, essere dovere che le pecorelle sieno guardate dal proprio pastore. Nell'anno 1375 Gregorio XI, con una bolla de' 29 maggio, obbligò tutti i prelati alla residenza nelle loro chiese, ciò ch'egli non aveva mai cessato di raccomandar loro, dacchè occupava la cattedra di s. Pietro. Ingiunse in essa bolla a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi, abbati ed altri superiori monastici, di rendersi fra due mesi alle loro chiese o monisteri, e risiedervi continuamente. Da questo ordine eccettuò i quattro patriarchi titolari dell'oriente, i Cardinali, i legati, i nunzi, e gli ufficiali della corte romana. *V.* Pompeo Sarnelli, *Lett. Eccl.* tom. III, pag. 30, Lettera XLV, *La residenza de' vescovi, e de' curati essere di diritto divino. V.* Benefizio ecclesiastico. A non dire di altri, Paolo V, per la settimana santa del 1608, pubblicò un decreto, in virtù del quale si ordinava a tutti i vescovi, compresi ancora quelli che si trovavano nella corte del suo nipote Cardinal Borghese, di recarsi alle loro chiese. Il Pontefice Urbano VIII, per fare eseguire quanto prescrissero le costituzioni pontificie e i concili, principalmente il Tridentino, sulla residenza nelle rispettive sedi, ed il tempo determinato per l'assenza della visita dei sagri limini, o di altra imponente e canonica necessità, coll'autorità della bolla *Sancta Synodus*, data a' 12 dicembre 1634, istituì questa congregazione componendola di vari Cardinali, e di un prelato segretario, acciocchè costringesse i pastori a non tenersi lontani dalla loro greggia, secondo le ordinanze dei Pontefici e i sagri canoni. Quindi Urbano VIII disse ai Cardinali vescovi, cui includeva nella legge, che se fino allora si potevano scusare coll'addurre in loro difesa, che il Papa sapendo l'assenza la tollerava; egli non intendeva tollerarlo, e permetterlo. Il Cardinal de Luca, *Il Cardinal pratico*, cap. XVII, *Della residenza de' Cardinali nella corte, e se ottenendo vescovati ed altre dignità, o prelature, o cariche residenziali, sieno scusati da una delle residenze, e da quale*, dice quanto segue.

Per ambedue le qualità, e per sè stesse, e disgiuntamente (cioè quella di canonico della Chiesa universale, ed anche della particolare di Roma) è ne' Cardinali l'obbligo di risiedere appresso il Papa, e ad esso assistere come vescovo dell'una, e dell'altra chiesa. Di più portando la loro qualità di senatori, e di consiglieri collaterali di assistere presso il medesimo Papa, come principe e direttore della repubblica, ne segue, che quando anche non fossero le costituzioni apostoliche, le quali ciò dispongono, tuttavia per i soli termini della ragione comune la dignità Cardinalizia dovrebbe dirsi residenziale, seco portando quindi l'obbligo di risiedere appresso il Pontefice, e nella sua corte, acciò possa seguire quel fine, pel quale tal dignità è stata eretta.

Innocenzo X proibì a' Cardinali di partirsi da Roma, o dal suo distretto, cioè pel raggio di quaranta miglia senza licenza del Papa; ma perchè, come osserva lo

stesso Cardinal de Luca, a mantenimento del decoro della dignità Cardinalizia, fa d' uopo provvedere alcuni Cardinali con chiese cattedrali, ed anche metropolitane di residenza, e di amministrazione, ovvero concedere loro la ritenzione di quelle che già avessero nell'esaltazione al cardinalato, non potendosi supplire a tutti con abbazie, o commende, e con gli altri benefizi che non portano il peso della residenza; perciò prima del concilio di Trento la questione era problematica secondo le opinioni, portando la pratica che prevalesse quella opinione più favorevole alla sublime dignità cardinalizia, cioè di dover soddisfare alla residenza, a cui essa è obbligata nella corte romana, ed appresso il Papa; sicchè fosse scusata dall' altro obbligo portato dalla dignità al Cardinal conferita. Nasceva però un altro inconveniente, ed era, che nella persona di un Cardinale cumulandosi più cattedrali o metropolitane in commende ovvero in amministrazione, non si sapeva dove più propriamente dovesse risiedere. Ma essendosi nel concilio di Trento fortemente agitata la questione, se la residenza de' vescovi fosse di ragione divina ovvero umana, e benchè rimanesse indecisa, tuttavolta vedendosi essere chiaro e indubitato, che l'obbligo della residenza de' Cardinali sia di ragione umana, da ciò seguì che si principiò a praticare ed abbracciare l'altra opinione, già stabilita per la citata bolla di Urbano VIII, che la residenza vescovile prevale alla cardinalizia, per cui s'intende da questa seconda dispensato, quando al cardinalato si concede la ritenzione della chiesa cattedrale, o metropolitana, ovvero che esse siano a lui conferite essendo già Cardinale. Da ciò venne per conseguenza l'esclusione, e la proibizione della suddetta pluralità di chiese per avanti praticata, eccettuato il vescovato cardinalizio compatibile con altro vescovato o arcivescovato attuale, per la ragione che questi vescovati non obbligano alla residenza. A questa ragione va aggiunto il riflesso, che essendo al presente maggiore il numero de' Cardinali in proporzione a quello degli antichi tempi, e che perciò non manca la sede apostolica di ajuti, troppo grande sarebbe il pregiudizio d' una chiesa particolare avente un solo pastore, per una sua lunga assenza. E sebbene alle volte i Cardinali, che hanno in amministrazione chiese cattedrali e metropolitane, sieno impiegati in servigio della Chiesa universale e della santa Sede con qualche legazione, ovvero con alcuna carica appresso il Papa, e non soddisfino alla residenza, nondimeno questi sono casi particolari, che non fanno regola, come accade essere talvolta alcuni prelati impiegati nelle nunziature, e in altre cariche, a cagione di quei giusti, e prudenziali motivi, adoperati dai Pontefici, e che a tutti non possono essere noti. *V.* CARDINALI.

Clemente XI, appena eletto nel 1700, preso da meraviglia in vedere in Roma diversi vescovi, che vi si trattenevano da lungo tempo, col pretesto de'loro affari, impose ad essi, che nel termine di dodici giorni ritornassero alle proprie chiese, dalle quali non potessero partire, se non per indispensabile necessità. Lo stesso comandò a tutti gli ecclesia-

stici, che a titolo di benefizio, o di qualunque superiorità locale, erano obbligati di fare altrove la loro residenza. Divenuto Pontefice Benedetto XIV, e considerando che nulla fu mai tanto a cuore de'suoi predecessori e de' concili quanto la residenza de'vescovi nelle loro chiese, una delle maggiori sue cure fu l'osservanza di questo punto di disciplina ecclesiastica. Quindi per allettare i vescovi alla residenza, dispose, che dei benefici vacati nei mesi, la cui collazione spettava alla santa Sede, ne godessero i vescovi residenti l'alternativa nelle elezioni; concessione però da avere vigore nel suo pontificato soltanto. E siccome il concilio di Trento, che avea assegnato per cagione di non risiedere la carità cristiana, la necessità urgente, e l'evidente utilità della Chiesa o della repubblica, aveva prescritto tre soli mesi continui, o interpolati, per potere stare assenti dalle loro chiese; e quindi Urbano VIII aveva concesso a'vescovi cismontani quattro mesi, e sette agli oltramontani per questa assenza nella mentovata visita *ad limina Apostolorum;* in progresso di tempo da tali licenze insorsero questioni, fra le quali se i mesi concessi da Urbano VIII si potessero unire ai tre accordati dal Tridentino. Laonde con saggio provvedimento volle Urbano VIII istituire la congregazione, perchè da essa si dovessero trattare e decidere tali questioni.

Vedendo però Benedetto XIV, che la congregazione si adunava di rado, egli per ravvivarla, e riporla nell'intero suo vigore, ai 3 settembre 1746, coll'autorità della costituzione *ad universae,* che si legge nel *Bull. Bened. XIV,* tom. II, p. 128, comandò che la congregazione riassumesse il tralasciato suo regolare esercizio, non che le sue funzioni. A tale effetto stabilì che il prefetto fosse sempre il Cardinal *Vicario di Roma* (*Vedi*) *pro-tempore,* e che il segretario fosse egualmente sempre monsignor segretario della *Congregazione del concilio* (*Vedi*) *pro-tempore.* Da ciò proviene, trattarsi nella segreteria del concilio gli affari riguardanti la residenza dei vescovi: nondimeno questi affari hanno registri totalmente separati, e senza una speciale deputazione, i Cardinali della congregazione del concilio non possono ingerirsi sulla residenza de'vescovi, essendo congregazione separata.

In seguito i Pontefici non mancarono inculcare l'osservanza della residenza, e Clemente XIII, con editto de' 13 marzo 1759, ordinolla strettamente agli arcivescovi, vescovi, ed ecclesiastici di qualunque grado si fossero, che avesssero benefizio e titolo, obbligante alla stabile residenza. A questo oggetto Clemente XIII, rivocando qualunque licenza, che su ciò per lo innanzi fosse stata conceduta, rigorosamente comandò agli ecclesiastici allora dimoranti in Roma, di partire nel termine di dodici giorni, e di rendersi direttamente alle loro chiese, sotto le pene imposte dal concilio di Trento, dalle costituzioni apostoliche, ed altre nel suo editto minacciate. A' nostri giorni Leone XII nell'enciclica, che ai 3 maggio 1824 diresse a tutti i vescovi dell'orbe cattolico, inculcò con molto calore la residenza nelle diocesi. Al presente la congregazione si compone del Cardinal prefetto, di cinque Cardinali, e del prelato segretario, i quali alle occorrenze

si adunano nel palazzo apostolico abitato dal Papa.

Congregazione de'sagri Riti.

Stando sommamente a cuore a Sisto V l'esatta osservanza delle rubriche, la giusta procedura sulle cause de'santi, la custodia delle cerimonie nelle funzioni dalla Chiesa stabilite pel decoro del culto divino, colla costituzione *Immensa aeterni Dei*, data a'22 gennaio 1587, *Bull. Rom.* t. IV, par. IV, p. 392, istituì questa cospicua e benemerita congregazione pei sagri riti e cerimonie, cui, secondo il tenore di tal bolla, incombe » di fare in modo » che ovunque, e in tutte le chiese » di Roma, del mondo, e nella nostra » cappella Pontificia, e nelle messe, » e ne' divini uffizi, ed in ogni al» tra cosa, che risguardi il divin » culto, vengano rigorosamente ese» guite le cerimonie antiche; e se » andò talun primitivo rito in dis» uso, e se fu depravato, venga » restituito all'antico splendore, e » riformato secondo il bisogno. In» combe pure ad essa di emenda» re e rinnovare i pontificali, i ri» tuali, e i cerimoniali, e tutti i » libri de'sagri riti; e di esamina» re, e concedere colla nostra appro» vazione gli uffizi divini de'santi. De» ve parimenti essa usare una parti» colare attenzione per la canonizza» zione de'santi, e per la celebra» zione delle loro feste, acciocchè » tutto si faccia ordinatamente, » rettamente, ed a seconda delle » tradizioni de' padri ". Laonde questa rispettabile congregazione decide controversie spettanti all'uso de'pontificali, alla venerazione delle sagre immagini sì dipinte, che in marmo, o di altra materia, particolarmente se debbonsi esporre al pubblico culto e venerazione; concede ai celebranti l'uso del berrettino o perrucca, per cuoprirsi il capo per giuste ragioni; dichiara le rubriche de'breviari, e messali; e tratta cause di precedenze tra il clero secolare, e regolare nelle sagre funzioni, nelle solenni processioni, cause che pure talvolta sono discusse dalla congregazione de'vescovi e regolari, e da quella del concilio. In queste ultime due congregazioni per altro tali materie si trattano sotto l'aspetto di decidere di un diritto competente a ciascuna delle parti, ma nella congregazione de'riti sotto l'aspetto di dichiarare la disposizione dei cerimoniali, e dei libri rituali. La congregazione de' riti giudica ancora delle differenze, che insorgono nelle medesime sagre funzioni fra il clero e i regolari, sebbene tuttavolta il Papa avocando a sè tali questioni, ne incarichi il tribunale della rota per la decisione. Riconosce altresì le liti sul *jus* di celebrare funerali, e di tuttociò che può alterare e disturbare il divin culto e le sagre cerimonie, accordando e stabilendo i distintivi ecclesiastici, nelle vesti, e negli ornamenti: in una parola molte sono le sue attribuzioni, come quella che giudica e risolve i punti della sagra liturgia, stabilisce gli uffizi e le messe proprie per alcuni santi, gli analoghi inni, ec. *V.* Cerimonie, Liturgia e Riti.

Ma la più grave ed interessante occupazione di questa congregazione consiste nella procedura per la beatificazione, e canonizzazione dei servi di Dio, siccome con qualche discussione trattammo agli articoli Beatificazione, e Canonizzazione. Ri-

conosce pur essa il culto immemoriabile di talun beato, o santo, che chiamasi equipollente beatificazione o canonizzazione: e fa fare il processo e gli atti per riconoscere il martirio sofferto da alcuno per la fede cattolica. La prima causa di martiri, stata trattata dalla sagra congregazione, si fu quella de' ventitre martiri del Giappone, minori osservanti, nel pontificato di Urbano VIII. Quel Pontefice perciò diede luogo nella congregazione ad un protonotario apostolico partecipante, pei processi, ed atti de'martiri.

Dell'antica procedura sul riconoscimento, o dichiarazione d'un beato, o santo, oltre quanto dicemmo ai citati articoli, va consultato il Cardinal De Luca, *Relaz. Rom. Cur.* disc. 18. n. 24, e il *Cardinale pratico* del medesimo autore a pag. 321 e seg, ove riporta tutti i saggi, e provvidi regolamenti di Urbano VIII per argomento sì grave, come che senza licenza della congregazione non si possa procedere ad atto alcuno di canonizzazione, beatificazione, o dichiarazione di martirio, se non dopo passati cinquanta anni dalla morte de'servi di Dio. Si tratta ancora in questa congregazione delle città, provincie, regni, e nazioni, le quali desiderano qualche santo per protettore, lo che si accorda dalla santa Sede per l'organo di essa, che stabilisce ai santi la celebrazione dell'uffizio con rito doppio, semidoppio, con ottava, ed altre particolarità. Va pur notato, che la congregazione per decreto del medesimo Urbano VIII, agli 11 agosto 1632, dichiarò essere di niun valore qualunque suo decreto stampato o manoscritto, se in autentica forma non sia sigillato, e sottoscritto dal Cardinal prefetto, e da monsignor segretario di essa.

Il citato Cardinal De Luca osserva, che questa congregazione si può dire essere di due specie, cioè una ordinaria per determinare le differenze, ovvero le difficoltà sui riti e sulle cerimonie ecclesiastiche, nell'offizio divino, nella messa, e nelle altre cose suindicate, compreso il decidere sulle controversie di precedenza tra chiese, prelati, chierici costituiti in dignità ec. L'altra specie di congregazione è quella la quale tratta delle materie della canonizzazione, o della beatificazione, ovvero del culto de'servi di Dio, martiri, confessori, vergini ec.

La prima specie di congregazione, cioè la ordinaria, secondo il prefato autore, viene costituita da un competente numero di Cardinali destinati ad arbitrio del Papa, con un prelato segretario, e con l'intervento di alcuni prelati, cioè del sagrista, del protonotario apostolico, del padre maestro del sagro palazzo, del promotore della fede, dell' assessore aggiuntovi da Pio VII, e con breve speciale confermato da Leone XII, di uno o più maestri di cerimonie pontificie, uno de' quali era anticamente il segretario della congregazione. In questa congregazione si trattano e si conchiudono gli accennati negozi collo stesso metodo delle altre congregazioni, cioè con la forma estragiudiziale, e con l'informazione dei vescovi, o di altre persone ecclesiastiche. I decreti sono sottoscritti dal Cardinal prefetto, e dal segretario. Sembra, che questa congregazione abbia più delle altre del giudiziale, mentre alle volte tratta sulle questioni di precedenza, per le

quali si osserva talora la consuetudine immemorabile, non disapprovata dal cerimoniale ec.

L'altra specie è quella della congregazione straordinaria sopra le canonizzazioni, e beatificazioni, ed è più numerosa, dappoichè non solo v' intervengono i medesimi Cardinali col prefetto della congregazione ordinaria, col segretario, e con alcuni maestri di cerimonie, ma ancora diversi prelati, fra' i quali i tre più anziani uditori di rota, come periti canonisti e consultori sopra le prove sufficienti dei miracoli, o delle virtù, o del martirio. Così ancora v' intervengono il prelato protonotario della congregazione, l' assessore del s. offizio, il *Promotore della fede* (*Vedi*), ch' è un oppositore fiscale, per cui anticamente esercitavasi tal carica dall' avvocato fiscale della camera apostolica ; alcuni consultori del clero secolare e regolare (massime di quest' ultimo), versati nelle facoltà teologiche, fra i quali ha sempre luogo monsignor sagrista agostiniano, e il padre maestro del sagro palazzo apostolico. Questi consultori esaminano i processi del Cardinal ponente, e danno il loro suffragio, il quale non si attende se trattasi di beatificazione e canonizzazione d' individui dell' Ordine del consultore regolare votante; eccezione a cui non soggiacciono i vescovi regolari consultori, e il detto p. maestro del sagro palazzo domenicano.

Questa specie di congregazione fa una figura maggiore di un tribunale contenzioso, facendo voluminosi processi sopra i miracoli (pei quali, se sono di prodigiose guarigioni, idonei e dotti medici, e chirurghi emettono il loro parere), sulle virtù, o sul martirio, all' effetto della canonizzazione, beatificazione, o concessione di culto. Alla difesa di tali cause vi sono espressamente alcuni avvocati, richiedendosi una pratica particolare. Debbono perciò essere essi autorizzati con ispeciale rescritto della sagra congregazione, comechè per le altre materie rituali graziose, e contenziose possa agire qualunque procuratore. Fin qui il Cardinal De Luca.

La pratica però presente è come la descrivemmo ai citati articoli Canonizzazione, e Beatificazione; e qui ne daremo un cenno di ricapitolazione. Le congregazioni de' riti, che si adunano nel palazzo apostolico, si distinguono in ordinarie, e straordinarie. Nelle prime, oltre i Cardinali, intervengono il protonotario apostolico, monsignor sagrista, il p. maestro del sagro palazzo, il promotore della fede, e il segretario, ed assessore della congregazione. In queste si sottopongono all' esame i dubbi minori nelle cause de' santi, e tutte le altre materie rituali tanto graziose quanto contenziose, le quali precedentemente dal segretario sono notate in un foglio, che stampato si distribuisce otto giorni prima. Nelle congregazioni *straordinarie* si trattano i dubbi maggiori delle cause di beatificazione, e canonizzazione, che sono il martirio, le virtù, i miracoli. Diconsi queste *antipreparatorie*, *preparatorie e generali*. Le prime si tengono dai consultori prelati e regolari in casa, ed avanti il Cardinal ponente o relatore; le seconde nel palazzo apostolico alla presenza de' Cardinali; le terze avanti il sommo Pontefice, ed in queste votano anche i Cardinali.

Per altro tali voti non sono che consultivi, essendo la decisione riservata al sommo Pontefice, il quale si reca alla congregazione vestito di mozzetta, e rocchetto, mentre i Cardinali ci vanno in abito cardinalizio del colore corrente, e i consultori, e gli altri, se prelati, coll'abito prelatizio, se regolari o ecclesiastici secolari, coll' abito loro proprio. Le congregazioni ordinarie s'intimano dai cursori pontificii, le altre straordinarie con biglietti stampati, dalla segretaria della stessa congregazione. Della pubblicazione del decreto di beatificazione, che si fa dal prelato segretario, ec., si tratta al volume IV, p. 267 del *Dizionario*. Clemente IX da prelato era stato segretario di questa congregazione, come Benedetto XIV, allorchè era avvocato concistoriale, esercitò l'uffizio di promotore della fede.

Al presente la congregazione si compone del Cardinal prefetto, e di altri diciannove Cardinali, del sagrista, del protonotario apostolico, del segretario, del promotore della fede, del p. maestro del sagro palazzo, dell'assessore sotto-promotore della fede, di trenta consultori, del sostituto, del cancelliere, ed archivista, e degli impiegati della segretaria. A supplire a questo cenno compendioso sopra sì importante congregazione, potranno leggersi i molti articoli del *Dizionario*, che vi hanno relazione, ed ove si riporta la maggior parte de' suoi celebri decreti. *V.* Jacopo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, congregatio V, *Pro sacris ritibus et caeremoniis;* Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, capo XIV, *Della congregazione de' sagri riti, e de' personaggi di detta congregazione.* Luigi Cardellini, che fu il primo assessore e sotto-promotore della fede, ci ha dato l'autentica collezione dei decreti di questa sagra congregazione, stampata in Roma coi tipi del collegio Urbano.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Vincenzo Lauri, di Tropea, Cardinale di Gregorio XIII, fatto capo, o prefetto da Sisto V, morì nel 1592.

Gabriele Paleotti, bolognese, fatto Cardinale da Pio IV, e prefetto da Sisto V, morì nel 1597.

Tolomeo Galli, di Como, Cardinale di Pio IV, indi prefetto, morto decano del sagro Collegio nel 1607.

Francesco Maria Bourbon, del Monte Santa Maria, fatto Cardinale da Sisto V, indi prefetto, cessò di vivere nel 1627, essendo decano del sagro Collegio.

Carlo Emmanuele Pio di Savoja, ferrarese, Cardinale di Clemente VIII, morì decano del sagro Collegio nel 1641, dopo aver promosso nell'Ughelli l' opera dell' *Italia Sagra.*

Giulio Sacchetti, fiorentino, fatto Cardinale da Urbano VIII nel 1626, e prefetto dal medesimo, morì nel 1663.

Marzio Ginetti, di Velletri, Cardinale di Urbano VIII, quindi prefetto successivamente di undici congregazioni, compresa quella dei riti, fu vicario di Roma sotto cinque Papi, e morì nel 1671.

Nicolò Albergati Ludovisi, bolognese, adottato nella famiglia dei Ludovisi, fu fatto Cardinale da Innocenzo X, indi prefetto, e decano del sagro Collegio, morì nel 1687.

Gaspare Carpegna, romano, da

Clemente X suo parente creato Cardinale, poscia prefetto, era di tal riputazione, che Clemente XI con trentacinque Cardinali si recò nella sua abitazione, ove era infermo, per tenervi congregazione; morì nel 1714.

Ferdinando d'Adda, o de Abdua, milanese, Cardinale di Alessandro VIII, indi prefetto, terminò i suoi giorni nel 1719.

Fabrizio Paolucci, forlivese, Cardinale d'Innocenzo XII, quindi prefetto, morì decano del sagro Collegio nel 1726.

Carlo Maria Marini, genovese, Cardinale di Clemente XI, fu fatto prefetto da Benedetto XIII, e morì nel 1747.

Nicolò Coscia, di Petra di Fusi diocesi di Benevento, favorito di Benedetto XIII, che prima lo fece Cardinale agli 11 giugno 1725, e dipoi prefetto: morì nel 1755.

D. Fortunato Tamburini, di Modena, abbate cassinese, da Clemente XII fatto consultore dei sagri riti, da Benedetto XIV Cardinale, e quindi prefetto. Mentre quel Pontefice era agonizzante, il primo maggio 1758, chiamollo a sè insieme al Cardinale Cavalchini, ponente della causa del ven. Francesco di Gironimo gesuita, e con monsignor Veterani promotore della fede, volle sottoscrivere il decreto della beatificazione di quel servo di Dio, celebrata poi nel 1806 da Pio VII, il qual servo di Dio fu canonizzato nel 1839 dal regnante Gregorio XVI. Il Cardinal Tamburini morì nel 1761.

Giuseppe Maria Ferroni, fiorentino, Cardinale di Benedetto XIV, fatto prefetto da Clemente XIII, morì nel 1767.

Flavio Chigi, romano, Cardinale di Benedetto XIV, nominato prefetto da Clemente XIII, morì nel 1771.

Mario Marefoschi, maceratese, da Clemente XIV nel 1770 creato Cardinale, e nel seguente anno prefetto, cessò di vivere nel 1780.

Giovanni Archinto, milanese, da Pio VI fatto Cardinale, e poi prefetto, morì nel 1799.

Giulio Maria della Somaglia, di Piacenza, Cardinale di Pio VI, fu fatto prefetto da Pio VII nel 1800, e morì a' 2 aprile 1830 decano del sagro Collegio.

Carlo Maria Pedicini, di Benevento, fatto Cardinale da Pio VII, da Pio VIII fu nominato prefetto di questa congregazione, cui già apparteneva sino da quando era prelato. Al presente è sotto-decano del sagro collegio.

Congregazione della Revisione de' Conti.

A Leone XII si deve l'istituzione, come al regnante Gregorio XVI la conferma, e l'incremento di questa apposita congregazione per la revisione de' conti, e degli affari di pubblica amministrazione dello stato pontificio. A' 21 dicembre 1828, Leone XII emanò per questa istituzione il moto proprio *Quando le Nostre speciali cure rivolgemmo al riordinamento delle singole aziende*, ec. Si determinò pertanto il provvido Pontefice alla formazione di questa congregazione, per far discutere con solidi e sicuri metodi i conti preventivi delle aziende dello stato, e rivederne i consuntivi, non che regolare l'amministrazione generale della camera apostolica, collettrice di tutti i

redditi appartenenti a' dominii della medesima, e distributrice di essi in soddisfazione de' pesi inerenti allo stato. *V.* Camera apostolica e Tesoro pontificio.

Stimò opportuno il zelante Pontefice di osservare diligentemente quanto in ordine a sì interessante oggetto avevano predisposto tanti gloriosi Pontefici, e principalmente Paolo III, colla costituzione, *Cum sicut accepimus*, in data de' 21 aprile 1544, e Pio IV, Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Innocenzo XIII, Clemente XII, Benedetto XIV, non che la costituzione *Super restauratione regiminis Pontificii, Post dinturnas* tertio kal. novembris 1800, e il motoproprio, *Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza*, dei 6 luglio 1816, di Pio VII, immediato predecessore di Leone XII.

Calcando quest' ultimo le stesse orme de' lodati Pontefici, volle formare la *congregazione di revisione* nel seno medesimo del tribunale della camera, componendola di quattro *Chierici di camera* (*Vedi*), e volendo che riunisse in sè le attribuzioni nella parte dispositiva relativa a tutti gli oggetti d' introito ed esito della cassa generale dello stato, a quelle non meno importanti della revisione de' conti di tutte le pubbliche amministrazioni; stabilì che provvedesse con mature discussioni alla retta ordinazione di tutta l'azienda camerale, e col più accurato esame sindacasse esattamente e periodicamente ogni anno, la gestione di ogni ramo di finanza, e di qualunque pubblica amministrazione. Leone XII non intese di escludere da questa revisione gli altri chierici di camera, ma solo volle avere un riguardo all'amministrazione delle rispettive presidenze, che da loro si disimpegnano, avvegnachè per la discussione giudiziaria delle cause camerali, non avrebbono avuto il necessario tempo per dedicarsi totalmente all' esaurimento delle attribuzioni della revisione, oltrechè avrebbero sostenuta una doppia ed incompatibile rappresentanza, di amministratori cioè e di revisori nello stesso tempo, ed eziandio in qualche circostanza avrebbero dovuto portar giudizio sulle loro stesse revisioni. A tale effetto Leone XII dichiarò, che i quattro chierici di camera componenti la congregazione di revisione, sieno esenti da qualunque ingerenza amministrativa, e dall' intervento nel giudicare le cause di competenza del tribunale di piena camera.

Quindi il Pontefice stabilì, che uno de' quattro prelati della congregazione, sarebbe annualmente presidente per turno, e riferirebbe gli affari al Papa. Compose l' offizio di tre contabili revisori tutti di egual rango, di un segretario, e di un numero di commessi, e scrittori proporzionato al bisogno. Prescrisse inoltre, che la congregazione si riunirebbe due volte la settimana nel proprio locale, e straordinariamente tutte le volte che facesse di bisogno, presso l' intimo del presidente. Nello stesso giorno 21 dicembre 1828, Leone XII fece pubblicare dal Cardinal Bernetti suo segretario di stato il regolamento, che provvedendo ad ogni inconveniente, prescrisse le norme conducenti all'oggetto, essendo le attribuzioni della congregazione di revisione: 1.° L' esame e la rettificazione della tabella preventiva generale delle rendite e spese dello stato di ogni anno; 2.° La prescrizione dei re-

golamenti per tutti i rami di finanza, che si mandano per amministrazione e per appalto; 3.° L'esame e la rettificazione de'contratti, che si fanno dal tesorierato, e dalle presidenze de'chierici di camera; 4.° La sindacazione, e sentenza del consuntivo ne' conti dell' amministrazione della camera, e di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Quindi con cinque capitoli, suddivisi in articoli, si dichiararono le norme in ordine agli enunciati quattro oggetti, in un a quelle risguardanti la sistemazione e l'andamento dell' officio addetto alla medesima congregazione.

Assunto al pontificato il regnante Gregorio XVI, nella paterna intenzione di assicurare la debita regolarità, saggezza, rettitudine, ed economia nell'amministrazione delle rendite dello stato, per mezzo del Cardinal Bernetti segretario di stato, ai 21 novembre 1831, emanò un editto composto di ventiquattro articoli. Con esso il suddetto motoproprio di Leone XII, e l'analogo regolamento, relativo al metodo da osservarsi nella sindacazione de'conti, e negli affari di pubblica amministrazione, furono confermati nelle loro parti, e nell' insieme delle attribuzioni ivi conferite alla congregazione di revisione, le quali però vennero ampliate, e modificate cogl' indicati articoli. Le norme principali delle disposizioni di Gregorio XVI furono, che la congregazione di revisione sarebbe composta di un Cardinale per presidente, di quattro prelati chierici di camera non aventi alcuna pubblica amministrazione, nè aventi parte nei giudizi del tribunale della camera, e di quattro deputati laici scelti nella capitale, e nelle provincie. Ordinò ancora che ciascuno de' quattro prelati chierici di camera fosse per turno annuale vice-presidente, e tenesse luogo del Cardinal presidente in sua assenza; che gli affari vi fossero discussi, conchiusi, e giudicati a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità di voti, quello del presidente o quello del vice-presidente, il quale ne faccia le veci, fosse decisivo; che la congregazione venisse rivestita delle facoltà di commettere ai tribunali competenti di procedere civilmente o criminalmente a carico di quegli amministratori, appaltatori, ed impiegati, che fossero stati da lei giudicati in qualunque modo colpevoli; che la congregazione nel disimpegnare le proprie attribuzioni dovesse avere la cura di proporre con separati rapporti all' oracolo sovrano tutti quei miglioramenti, che, oltre i prescritti nel medesimo editto, potessero aver luogo; che la congregazione non avesse l' obbligo preciso di riunirsi due volte la settimana, ma una sola, tranne i casi di urgenza, affinchè ai suoi componenti non mancasse un tempo congruo per meditare gli affari prima della discussione.

Ma di tutto ciò, che riguarda questa utile, e benemerita congregazione, si tratta nella *Raccolta delle leggi, e disposizioni di pubblica amministrazione*, che dalla stamperia camerale si vanno pubblicando nell' odierno pontificato, come facilmente si può vedere ai due diligenti indici alfabetico-semianalitici delle materie, limitandoci qui ad accennare le cose principali indicate nei detti articoli. Uno di essi tratta come la congregazione di revisione assista ogni anno all' estrazione delle cartelle da estin-

guersi, del consolidato, e della cassa d'ammortizzazione, il cui conto annuale della cassa viene da essa sindacato, per quindi pubblicarlo, esaminando eziandio le deliberazioni del consiglio di liquidazione, e le deliberazioni sulle diverse passività dello stato. Un altro versa sul posto d'onore, che monsignor tesoriere generale prende nella congregazione in tutta la discussione, eccetto che in quella sulla sindacazione de' conti. Un altro dichiara come l'appello dalle sentenze sindacatorie della congregazione sia sempre in devolutivo. Altri poi portano i seguenti titoli: dei preventivi parziali, e generali; del fondo di riserva da designarsi dal Papa, e da lasciarsi a sua disposizione; appartenere al tesoriere proporre le misure sull'avanzo, o deficienza dei redditi in confronto delle spese annuali; esame e rapporti dei metodi di percezione, ed amministrazione sui redditi camerali, non che dei contratti; gravatorie contro i contabili o amministrazioni, che non presentano i consuntivi nell' epoche fissate dalla legge; facoltà della congregazione di richiamare gli atti dei dicasteri, e di farne visitare gli officii; in caso di parità di voti prevalere il voto collegiale dei contabili; voto decisivo in caso di parità di pareri, attribuito al presidente, o vice presidente. Va però qui notato, che al voto collegiale di tre contabili si è virtualmente derogato colla preponderanza decisiva in caso di parità del Cardinal presidente, e del prelato chierico di camera, che ne fa le veci. Anzi il Cardinal Alberghini fece di più derogare espressamente dal medesimo regnante Pontefice un rapporto, e rescritto nell'udienza degli 8 gennaio 1839 sull' impianto, sebbene precario, dell' officio, ma che sussiste tuttora.

Altri titoli di tali indici sono ancora i seguenti:

Facoltà di procedere contro gli impiegati, ed amministratori di tutte le branche camerali; attribuzione esclusiva di conoscere e giudicare in via amministrativa tutte le questioni dipendenti dalle offerte date per appalti, affitti, forniture, ed altri contratti fiscali; essere i magistrati dell' ordine giudiziario incompetenti a giudicare delle licitazioni, e delibere fatte dalla congregazione di revisione. Tali atti poi eseguiti dalla congregazione equivalgono a pubblici istromenti per iscrivere le ipoteche a profitto della camera apostolica.

Altri titoli in fine, facoltà, prerogative, e attribuzioni della congregazione di revisione contenute ne' suddetti indici della *Raccolta delle leggi*, sono i seguenti: Facoltà esclusiva di concedere i supplementi ai conti preventivi nel corso delle gestioni; estremi richiesti dalla congregazione, ed ordinati dalla segretaria per gli affari di stato interni per la concessione dei fondi suppletori a quelli assegnati ne' preventivi; giudicare sulle controversie amministrative nei giudizi, per cui la congregazione giudica in secondo grado le controversie decise dalla congregazione camerale; essere vietato ai magistrati dell'ordine giudiziario d' interloquire sulle decisioni della congregazione di revisione per atti di asta ed appalti camerali equivalenti a pubblici istromenti per l' inscrizione delle ipoteche; regole prescritte dalla congregazione nella redazione del consuntivo generale degl' introi-

ti, e delle spese della reverenda camera apostolica; forme delle sindacazioni, norme per la compilazione de' preventivi, e consuntivi da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni; giurisdizione esclusiva della congregazione con facoltà di giudicare inappellabilmente, e colla clausola de *aperitione oris* nelle controversie concernenti l' esenzione totale o parziale del pagamento de' dazi fiscali; estensione della preponderanza del voto del Cardinal presidente della congregazione, anche alle decisioni per affari contenziosi.

Dalle sentenze sindacatorie emanate sui conti dalla revisione, quando sieno definitive, ne' modi stabiliti più specialmente dal recente ordine circolare delle segretarie per gli affari di stato interni, non compete appello nemmeno in devolutivo. Il § 32 del citato ordinamento 1835 toglie ai tribunali le facoltà anche per questa specie di appello.

Il primo presidente della congregazione di revisione è stato il Cardinale Vincenzo Macchi, porporato di Leone XII, dichiarato tale dal regnante Gregorio XVI, il quale poscia nominò i seguenti Cardinali, già prima fregiati da lui di tal dignità, cioè Giuseppe Alberghini, Ugo Pietro Spinola, e Giacomo Luigi Brignole, ch' è l'attuale presidente. Questo Cardinal presidente della congregazione della revisione de' conti ha l' udienza ordinaria dal Papa ogni martedì sera. *V.* Congregazione economica.

Congregazione della Segnatura di Grazia. V. Segnatura di Grazia.

Congregazione speciale per la riedificazione della basilica di san Paolo.

Questa fu istituita con saggio accorgimento da Leone XII nel 1825, e al modo che dicesi al vol. XII, p. 220 del *Dizionario,* sotto la presidenza di un Cardinale, che fu allora Giulio Maria della Somaglia, decano del sagro Collegio, e segretario di stato. Quindi lo furono i Cardinali Tommaso Bernetti, e Giuseppe Albani, cioè il primo in parte del pontificato di Leone XII, e Gregorio XVI, e il secondo nei venti mesi, nei quali fu Papa Pio VIII. Allorquando poi nel 1833 il Pontefice regnante divise in due la segretaria di stato, vale a dire in segretaria di stato, e in segretaria per gli affari di stato interni, con due diversi Cardinali per segretario, a quest' ultima attribuì la presidenza della commissione, e congregazione per la riedificazione della patriarcale basilica di s. Paolo nella via ostiense, la *Descrizione istorica ed artistica* della quale ebbi l'onore di leggere nell'accademia Tiberina, di cui sono socio residente, nell' adunanza de' 14 febbraio 1842. Il primo segretario degli affari di stato interni, ch'esercitò la presidenza della congregazione, fu il Cardinal Anton Domenico Gamberini, cui successe nel 1840 il Cardinal Mario Mattei.

La congregazione al presente si compone di altri cinque Cardinali, del tesoriere generale come deputato, di tre prelati, fra' quali due uditori di Rota, del segretario, dell'architetto direttore, e di quattro architetti rinconti. *V.* Chiesa o basilica patriarcale di s. Paolo nella via ostiense.

Congregazione speciale Sanitaria.

Volendo il regnante Pontefice migliorare l'andamento amministrativo e giudiziario degli affari sanitari, dopo avere inteso il parere di una congregazione di Cardinali, con editto del Cardinal Anton-Domenico Gamberini, segretario per gli affari di stato interni de' 20 luglio 1834, istituì una congregazione composta del Cardinal segretario pegli affari di stato interni *pro tempore,* e prefetto insieme della s. consulta (colla qualifica di presidente), di monsignor segretario della s. consulta nella qualità di vice-presidente, il quale dovesse supplire, e rappresentare il Cardinal presidente, quando egli non potesse presiedere alle adunanze; dei monsignori decano, e sottodecano della stessa *Congregazione della sagra Consulta* (*Vedi*), per turno, e di tre consiglieri di sanità, cioè di un officiale di sanità marittima da nominarsi dal Papa, di un membro della camera di commercio di Roma da scegliersi dal Cardinal presidente in ogni biennio sulla terna, che dovrà all'effetto presentarglisi dalla detta camera, e per terzo del sotto-segretario della s. consulta, che farà ancora le funzioni di segretario di detta congregazione speciale. Al presente il sotto-segretario della s. consulta non è più consigliere, e segretario della congregazione sanitaria, essendosi attualmente conferita dal Pontefice tal carica ad altro soggetto. Inoltre fanno parte della congregazione monsignor uditore del camerlengato, e l'assessore generale di polizia *pro tempore,* non che uno dei fisici addetti alla medesima s. consulta per turno, da cambiarsi in ogni biennio.

Tal congregazione venne dal Pontefice incaricata del regime sanitario per tutto ciò che concerne la garanzia della salute pubblica dai pericoli che possono sovrastarle non meno dall'esterno che nello interno dello stato, dovendo tutte le materie sanitarie, o che hanno stretta relazione con questo ramo, essere di privativa attribuzione e giurisdizione della medesima congregazione. Le adunanze si stabilirono periodicamente una volta la settimana dal medesimo Pontefice, in quel giorno che al Cardinal presidente piacerà di destinare, e straordinariamente tutte le volte che l'urgenza il richiedesse, o il Cardinal presidente lo giudicasse opportuno. La medesima congregazione poi prenderà in esame, risolverà, e deciderà su tutte le materie sanitarie, ed emetterà tutti quei provvedimenti, che le circostanze richiederanno, affine di tutelare la pubblica salute, sempre a termine delle disposizioni del codice sanitario, delle leggi e dei regolamenti vigenti. Le deliberazioni poi, e gli ordini, cui la congregazione emetterà, obbligheranno alla loro piena osservanza ed esecuzione qualunque persona di qualsisia età, grado, e condizione, ancorchè insignita della qualità ecclesiastica, non che qualunque corporazione o regolare, o secolare, ed in una parola qualsisia persona, benchè privilegiata, o privilegiatissima, e che avesse bisogno di special menzione.

Dispose inoltre il provvido Papa, che la medesima congregazione presiedesse, invigilasse, e provvedesse al buon ordine, e al più regolare andamento dell'azienda sanitaria in tutto lo stato, e procedesse alla no-

mina di quei ministri, ed uffiziali addetti alla medesima, che a seconda del codice sanitario si sono fino ad ora nominati dalla congregazione della sagra consulta. La spedizione poi degli affari, ed ordini, delle risoluzioni, e provvidenze della stessa congregazione, si eseguirà dalla segretaria della sagra consulta con quello stesso metodo, e sistema che allora era in uso; siccome nella medesima segretaria continueranno a custodirsi i relativi atti, posizioni, e registri, non dovendo in ciò aver luogo alcuna innovazione. Quindi, col suddetto editto, in diversi articoli furono dichiarate le attribuzioni della congregazione, l'esame e la riforma del codice sanitario, l'amministrazione della giustizia in materie sanitarie, il ministero sanitario, e compenetrazione in esso delle attribuzioni attuali della polizia de' porti, e della polizia medica, le disposizioni penali, la procedura nei giudizi, ec.

Di poi, a' 10 giugno 1835, venne pubblicato dal Cardinal presidente l'ordine circolare per la detta concentrazione in un solo ministero della polizia de' porti, e del ramo sanitario; i doveri dei diversi uffizi sanitari per la concentrazione in essi dell'azienda sulla polizia degli stessi porti; le istruzioni per gli ufficiali sanitari sul materiale dei legni, e sulla spedizione dei legni nazionali mercantili. Così pure pel minacciante contagio del *cholera morbus*, la congregazione emanò dichiarazione, che sarebbe chiamata al servigio la guardia civica di Roma, qualora la guarnigione di linea dovesse recarsi a formare i cordoni sanitari, pei quali si pubblicò opportuno regolamento. Altresì ebbe luogo la fissazione d'un sistema per l'espurgo delle lettere, disposizioni sui lazzaretti attigui ai cordoni sanitari, ed infinite altre provvidenze, che lungo sarebbe qui enumerare, le quali si riportano nella *Raccolta delle leggi, e disposizioni di pubblica amministrazione nello stato pontificio*, che utilmente si pubblica nell'odierno pontificato, massime sul morbo asiatico *cholera*, affine di circoscriverne, ed arrestarne i fatali progressi nello stato ecclesiastico.

All' articolo *Pestilenze* (*Vedi*) non solo si parlerà della congregazione de' Cardinali e prelati, deputata nel 1656 da Alessandro VII per la peste che faceva strage nel limitrofo regno di Napoli ed altri stati italiani, non che per provvedere alle conseguenze della funesta pestilenza, la quale propagatasi nello stato, e in Roma mietè numerose vittime; ma si dirà eziandio delle provvide misure prese dai Pontefici romani, nelle diverse lagrimevoli circostanze, in cui i contagi e le pestilenze decimarono i loro sudditi. Finalmente al medesimo articolo si parlerà delle provvidenze prese da questa congregazione speciale sanitaria pel mentovato morbo asiatico, e della istituzione fatta in Roma dal Papa sullodato, di una *commissione straordinaria di pubblica incolumità*, affinchè provvedesse ai bisogni pubblici nel caso che si manifestasse il cholera asiatico, come infatti si verificò, e ponesse in opera tutti i mezzi preservativi riconosciuti i più efficaci, a moderarne la terribile forza. Ella fu composta dell' attivissimo Cardinal Giuseppe Antonio Sala romano, e di personaggi egualmente zelanti, ed energici all' uopo, cioè dei

monsignori Cioja commendatore di s. Spirito, e Marini uditore di Rota, dei principi Borghese, ed Altieri, del commendatore d. Pietro de' principi Odescalchi, e di monsignor Camillo Amici per segretario, tutti romani.

Congregazione degli Studi.

Il glorioso Sisto V, colla celebre bolla *Immensa aeterni Dei*, data a' 22 gennaio 1587, istituì la *congregazione sopra l' università dello studio romano*, per presiedere all' *Università di Roma* (*Vedi*), chiamata la Sapienza, di cui fu amplissimo, e munifico restauratore il gran Leone X. Sisto V non solo beneficò l' università anche nel suo economico, e ne regolò le norme, ma volle che della romana fosse sempre rettore un avvocato concistoriale. *V.* Jacopo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, congregatio XIX, *pro universitate studii romani.*

Volendo quindi provvedere alla istruzione pubblica, che si dà in tutto lo stato del governo Pontificio nelle università, collegi, e scuole, il Pontefice Pio VII avea in animo di istituire una congregazione di Cardinali al grande oggetto, e restaurare quella sapientemente eretta da Sisto V, ma la morte ne impedì l'effettuazione. Era riserbata questa gloria al magnanimo suo successore Leone XII, al quale stando sommamente a cuore la più regolare, ed uniforme direzione dei buoni studi nelle università, collegi, pubbliche scuole, stabilimenti, e luoghi tutti d' istruzione ed insegnamento, emanò la celebre bolla *Quod divina sapientia omnes docet*, V kalendas septembris 1824, colla quale istituì la congregazione degli studi. In essa egli rende giustizia all' alta mente di Sisto V, e all' immediato predecessore Pio VII, del quale dice: » Nullo modo autem silentio praeterire possumus fel. rec. Pium » VII postremis hisce diebus novam studiorum rationem istaurare voluisse, quam tamen non » potuit morte praeventus ad optatum finem perducere". Quindi in ventisette titoli, e in trecentonove articoli, compresi nella medesima bolla, stabilì le regole da osservarsi, e le opportune leggi per le università, pegli arcicancellieri, cancellieri, e rettori delle stesse università; pei collegi, o corpi collegiali delle quattro facoltà; pei professori, e per la loro elezione, ed obbligazioni; pei sostituti o professori soprannumerarii; pei bibliotecarii delle università ec.; pei direttori degli osservatorii astronomici, e dei musei, o gabinetti; pei custodi degli orti botanici; pei bidelli ed altri inservienti; per l'amministrazione economica delle università; per le scuole pubbliche fuori delle università; per l'ammissione degli studenti; per le discipline degli studenti; pegli esercizi di religione; per la collazione de' gradi; pel corso scolastico; per le lauree; per la collazione delle lauree di onore, e di premio; per le lauree comuni; per le matricole di libero esercizio in medicina, e chirurgia; per le matricole di libero esercizio in farmacia; per l' esame, e idoneità al notariato; per le propine da pagarsi da chi riceve i gradi, le matricole, i diplomi d' idoneità pel notariato ec.; pegli esami annuali; per l' anno scolastico, e per le vacanze; e finalmente disposizioni generali, anche sulle accademie di scienze, lettere, ed arti ec.

Crediamo poi indispensabile di riportare il titolo I della bolla, *Della congregazione degli studi*, riguardante appunto la benemerita istituzione di questa, che renderà perennemente benedetto l' animo grande di Leone XII, pei felici vantaggi che se ne ottennero.

» 1. Si erigerà una congregazione, » la quale presieda agli studi » tanto in Roma, quanto nello » stato Pontificio.

» 2. Questa sarà composta dei Car- » dinali segretario di stato, ca- » merlengo della santa romana » Chiesa, vicario di Roma, pre- » fetto della congregazione del- » l' indice, prefetto di quella del » buongoverno, e di altri Cardi- » nali da eleggersi dal sommo » Pontefice; e fra i medesimi » sua Santità nominerà il Car- » dinal prefetto della congrega- » zione.

» 3. La medesima praticherà il me- » todo usato dalle altre congre- » gazioni cardinalizie, ed avrà » per segretario un degno ed » idoneo ecclesiastico, il quale » sia un familiare del sommo » Pontefice, o prelato. Esso re- » gistrerà diligentemente tutti gli » atti, avrà cura, e custodia del- » l'archivio, ed eseguirà le altre » incombenze, che gli saranno » addossate dalla sagra congre- » gazione, e dal Cardinal pre- » fetto.

» 4. Saranno a questa congrega- » zione soggette tutte le univer- » sità, le pubbliche e private » scuole di Roma, e dello stato, » e qualsivoglia corporazione, o » individuo impiegato nella isti- » tuzione della gioventù.

» 5. Farà la sagra congregazione » osservare con esattezza i pre- » senti regolamenti, ed anco quel- » li, che saranno pubblicati in » appresso.

» 6. Tutte le volte che la sagra » congregazione crederà oppor- » tuno di visitare qualche uni- » versità, o scuola pubblica, o » altro stabilimento di pubblica » istruzione, potrà deputare un » visitatore, il quale prenda le » opportune informazioni, o dia » quelle provvidenze, di cui sa- » rà incaricato dalla stessa sagra » congregazione.

» 7. Chiunque si creda gravato » dai superiori locali in cose ris- » guardanti le dette università, » scuole, e stabilimenti d' istru- » zione, potrà esibire il suo ri- » corso alla sagra congregazione.

» 8. Ogni rescritto, o del sommo » Pontefice, o dato dall'udienza » di lui concernente la materia » degli studi, dovrà presentarsi, » e registrarsi nella segretaria » della s. congregazione, prima » che possa essere eseguito.

A memoria perenne di questa utilissima istituzione, il medesimo Papa fece incidere dal valente Nicola Cerbara una bella medaglia, di gran diametro, avente da un lato la sua pontificia effigie, vestita con mozzetta e stola, ed in giro questa iscrizione: LEONI XII P. M. STVDIORVM INSTAVRATORI. Nel rovescio in elegante gruppo piramidale di sei figure, si volle rappresentare la Religione colla testa raggiante, tenendo colla destra mano la croce, circondata dalle altre cinque figure allegoriche. La prima sedente a destra è la filosofia colla lira ed altri attributi; dietro questa si vede in piedi la giustizia; dal lato

sinistro la figura seduta sopra vari volumi è allusiva alla filosofia; dietro la medesima, quella che tiene un gallo in mano, allude alla medicina; la figura poi sedente sul globo stellato con una fiamma sul capo, rappresenta la teologia. Sotto le figure evvi la seguente epigrafe: MISIT ANCILLAS SVAS VT VOCARENT AD ARCEM. Questa medaglia suole dalla sagra congregazione essere distribuita ai benemeriti della congregazione medesima.

Leone XII dichiarò prefetto della congregazione, il Cardinal Francesco Bertazzoli, e per membri i Cardinali della Somaglia, come segretario di stato, Pacca, Galleffi come camerlengo di s. Chiesa, Castiglioni come prefetto dell'indice, che fu poi Papa Pio VIII: gli altri Cardinali furono de Gregorio, Zurla come vicario di Roma, e Cavalchini come prefetto del buongoverno. Il Papa nominò per segretario il suo cameriere segreto e coppiere, monsignor Giovanni Soglia, ora Cardinale. Di poi Papa Pio VIII nel 1830 al defonto Cardinal Bertazzoli diede in successore nella prefettura il Cardinal d. Placido Zurla, per morte del quale, il regnante Pontefice Gregorio XVI, fece nel 1834 prefetto di questa cospicua congregazione, il Cardinal Luigi Lambruschini, suo segretario di stato. Al presente la congregazione, oltre questo porporato, ha per membri quattordici Cardinali, un prelato segretario, un sostituto, un avvocato fiscale, e diversi impiegati.

Non contento Leone XII delle maravigliose ed utili provvidenze emanate colla lodata bolla, a' 5 novembre del medesimo anno 1824, si recò nell' università, o archiginnasio romano per la ricorrenza dell'annuale riapertura degli studi dell'università, ch'egli volle rendere più solenne per animare e far fiorire ogni ramo d'insegnamento, ed a tal uopo recitò analoga e dotta allocuzione, che incomincia colle parole: *Cum fauste, feliciterque evenerit ut auxiliante Deo Romanorum Pontificum* etc. Questa allocuzione venne stampata, e dal Cardinal Bertazzoli prefetto fu rimessa ai vescovi dello stato, perchè i sovrani sentimenti servissero di norma non solamente all'università romana, ma ancora alle altre università, e pubbliche scuole del medesimo stato pontificio. In seguito, nel gennaio 1825, lo stesso Leone XII fece pubblicare una declaratoria sulla sua bolla *Quod divina sapientia*, su alcuni dubbi e questioni insorte. Ma di altre declaratorie, encicliche dei Cardinali prefetti, regole, ordinazioni della congregazione, decreti, risoluzioni, atti, e di tutto altro che riguarda la sagra congregazione degli studi, si possono vedere: *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione*, Romae 1828 typis Antonii Boulzaler; *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione*, che si stampa dalla tipografia Camerale, ne' suoi indici semianalitici, agli articoli ISTRUZIONE PUBBLICA. Nell'anno poi 1841 in Roma s' incominciò coi detti tipi a pubblicare *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione, jussu Em.i Rm.i Domini Cardinalis Aloysii Lambruschini, Sanctissimi Domini Nostri Gregorii XVI Pont. Max. a secretis status, sacrae congregationis studiis moderandis praefecti* etc. *Cura Prosperi Caterini ejusdem s. Congregationis secretarii denuo edita et aucta*, con prefazione di questo prela-

to, *ac Paraenesis Card. Franc. Bertazzolii s. Congregationis studiorum praefecti juventuti in tota Romani Pontificis ditione pietati bonisque artibus addictae.* Inoltre va consultato l'editto emanato a'25 gennaio 1828, con annuenza del Papa Leone XII, dal suo segretario di stato Cardinal della Somaglia, col quale egli pubblicò le provvidenze prese dalla sagra congregazione per la tutela amministrativa del patrimonio addetto alla pubblica educazione ed istruzione, colle cautele ipotecarie, per assicurare i capitoli, e le annualità al medesimo appartenenti, concedendo a tal uopo il detto Pontefice competenti privilegi affine di rimovere qualunque ostacolo e ritardo.

Congregazione de' vescovi, e regolari.

Fra le congregazioni Cardinalizie, che il gran Pontefice Sisto V istituì, o rinnovò colla famigerata bolla *Immensa aeterni Dei* de'22 gennaio 1587, sono nominate due congregazioni, *La congregazione per le consultazioni de' regolari*, con cinque Cardinali, perchè componesse, e terminasse le controversie di tutti i regolari, eccettuate le particolari, vertenti tra i religiosi, le quali volle che si decidessero dai loro rispettivi superiori; e *La congregazione per le consultazioni dei vescovi*, ancor essa composta di cinque Cardinali, affinchè ascoltasse le domande, questioni e controversie di tutti gli Ordinari, e rispondesse con diligenza sciogliendo i proposti dubbi. Diede loro ample facoltà, tra le quali merita special menzione quella di deputare i visitatori, ed i vicari apostolici: come ancora l'altra di difendere la immunità della Chiesa, le persone ed i beni. Queste congregazioni, per la connessione che hanno tra di loro per gli affari, e per le persone, furono unite dallo stesso Sisto V. *V.* Jacopo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, che tratta di ambedue le congregazioni distintamente, congregatio VIII, *Pro consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum*; congregatio IX, *pro consultationibus regularium* pag. 61. Il dotto Cardinale De Luca, *Relaz. Rom. Cur. Disc.* 1, n. 15, ed il *Cardinale pratico*, cap. XXVII, *della congregazione sopra i negozi dei vescovi, e de'regolari dell' uno, e dell'altro sesso*, egregiamente trattò questo argomento delle due congregazioni, che si stimano unite, della ragione per cui ne venne fatta la unione, da chi vengano costituite, delle loro leggi, e regole, della procedura sì coi vescovi, che coi regolari, delle materie, e negozi che ad esse spettano, e della distribuzione delle cause tra'Cardinali ponenti; le quali cose, coll'autorità di tanto uomo, noi descriveremo compendiosamente.

Secondo l' anzidetta bolla di Sisto V, questa di cui parliamo, comporrebbe due distinte congregazioni; una sopra i negozi de' vescovi, e del clero secolare; l'altra su quelli de'regolari, e delle monache. Ma dallo stesso Sisto V, e meglio dal pontificato di Clemente VIII, vennero considerate come unite, ebbero un solo Cardinal prefetto, un solo prelato segretario, e composte amendue furono dai medesimi Cardinali, i quali nel pontificato d' Innocenzo X erano ventiquattro, come si legge nel Lunadoro, *Relaz. della Corte di Roma*

pag. 59, dell'edizione del 1646. In una parola le due congregazioni vennero riputate una sola, come i vescovati, e gli stati, che sono composti da più parrocchie e provincie. Si loda, e non a torto, tale unione, a motivo della qualità degli affari, che vi hanno corrispondenza ed analogia; p. e. pel governo de' monisteri di monache, sebbene esenti, o governati dai regolari, mentre per le disposizioni e decreti del concilio di Trento, e per le costituzioni de' Pontefici, vi hanno gran parte i vescovi; come pure per le frequenti differenze, che talvolta insorgono tra i medesimi vescovi e i regolari, sia per le prediche, processioni, confessioni ed altro.

La congregazione si regola quasi interamente come quella del concilio, al cui articolo dicemmo avervi in alcuni affari la cumulativa fra le due congregazioni. Essa si occupa nel procedere in forma estragiudiziale (non dovendosi ingerire in quelle cause giudiziali, e contenziose, le quali ricercano il processo, e la sentenza, quando le parti non consentano), e nel dare le spedizioni con tenui emolumenti, ed anche *gratis*. Tuttavolta osserva il De Luca, che se la congregazione del concilio procede con termini giuridici analogamente ai sagri canoni, secondo lo stile dei tribunali ecclesiastici; la congregazione de' vescovi e regolari, alcune volte giustamente procede da principe ecclesiastico, con modi prudenziali, secondo il decretato dai concilii, anche con informazioni segrete, essendo non pochi affari in sostenimento della episcopale dignità, o in decoro degli Ordini religiosi, e monisteri, e quindi non vogliono essere resi pubblici e notori. Quando poi giungono a questa congregazione ricorsi contro i superiori ecclesiastici, il Cardinale prefetto li verifica col prelato segretario nel detto modo, e quindi si prendono le opportune provvidenze, e risoluzioni secondo i casi.

L' avvocato Danielli nella sua stupenda opera tratta dello stile giudiziario di questa congregazione, secondo la diversità de' negozi, ed avverte che qualora trattasi di affari, i quali non ammettano dilazione, si risolvono tosto in nome della congregazione, premesse le suaccennate informazioni *extra judicium* dal Cardinal prefetto, e da monsignor segretario; ma se sono affari rilevanti, che esigano ricerche ed esami, vengono allora proposti alla congregazione dal prelato segretario, il quale esibisce le istanze coi documenti e ristretti presentati dalle parti. Così nei maggiori e gelosi negozi si porta la decisione alla piena congregazione, con iscritture delle parti contendenti, deputandosi un Cardinale per ponente, ossia relatore della causa alla medesima congregazione, che si tiene nel palazzo apostolico, ove risiede il Papa, essendo già stati i Cardinali informati dagli avvocati, e procuratori delle parti vertenti.

Ecco quanto prescrisse all' articolo I, il Pontefice Pio VII, nell'anno 1800, colla bolla *Post diuturnas De jurisdic. trib. et judicum*: » Tutte le cause criminali » provenienti dalle curie de' vesco- » vi si trasferiscono dalla curia » dell' A. C. alla sagra congrega- » zione de' vescovi e regolari, e tut- » te le appellazioni compulsorie, » e inibizioni relative alle medesi-

» me cause, dovranno accordarsi » per l'avvenire da monsignore » uditore del Papa, ingiunto il » peso al fiscale generale, ed al » sostituto generale di comparire » nella difesa delle medesime cau- » se, come facevano in passato nel » tribunale dell'A. C. ". Quindi al paragrafo, o articolo 46 del medesimo titolo si legge: » Il mini- » stero particolare dell'A. C. avrà » in primo luogo un luogotenente » criminale, il quale dovrà essere » ancora il relatore delle cause » criminali d'appello dalle curie » vescovili, che si sono trasportate » dal tribunale medesimo dell'A. » C. nella sagra congregazione dei » vescovi e regolari, continuando » ad avere le medesime facoltà » circa il regolamento dell'ordina- » toria, che gli sono attribuite » dalla costituzione di Benedetto » XIV. Avrà un solo sostituto luo- » gotenente, la cui incombenza » consisterà, come per lo passato, » nel compilare i ristretti per le » cause di appello dalle curie ve- » scovili da proporsi nella sagra » congregazione suddetta, e nel » formare i processi più gravi in » servizio del tribunale dell'A. C.". In forza poi di declaratoria d'ordine del Papa regnante, per organo della segretaria pegli affari di stato interni, in data de' 28 ottobre 1835, e diretta ancora al Cardinal prefetto della segnatura, nella procedura delle cause criminali, si deve osservare la istruzione circolare diramata alle curie ecclesiastiche, 15 kal. januarii 1835, per cui è interamente cessato il metodo preesistente di spedire le citazioni speciali, e di fare la disputa preliminare sulla validità, sull'osservanza, e sugli effetti dell'appello.

I decreti di questa congregazione debbono essere sottoscritti, e sigillati con sigillo del Cardinal prefetto, non che sottoscritti dal segretario. Questi decreti sono talvolta eseguiti, o per lettera in forma di breve, o per monitorio dell'uditore della camera. *V.* il citato Cardinal De Luca, *Relat. Rom. Cur.*, il quale dice: che il segretario della congregazione, fino dai suoi tempi, soleva essere un prelato qualificato, passato per gradi nell'esercizio di diverse cariche, per essere pratico delle materie. Questo segretario viene da questo ufficio creato Cardinale. Alessandro VII dalla nunziatura di Polonia promosse a segretario de' vescovi e regolari, monsignor Emilio Altieri nel 1657, quindi Clemente IX lo fece suo maestro di camera nel 1667, e Cardinale ai 29 novembre 1669, succedendogli, dopo cinque mesi nel pontificato, col nome di Clemente X. Monsignor Antonio Pignattelli fu fatto nel 1668 da Clemente IX nunzio di Vienna, e nel 1671 fu trasferito da Clemente X al vescovato di Lucca, indi venne richiamato in Roma, e conseguì la carica di segretario de' vescovi e regolari. Ma siccome in questo impiego, forse per la poca pratica della curia, il Pignattelli non riuscì con grande applauso, lo stesso Pontefice lo fece suo maestro di camera, il qual posto gli fu conservato dal successore Innocenzo XI, che nel 1681 lo creò Cardinale, dopo di che nel 1691 divenne Papa col nome di Innocenzo XII. Inoltre è da notarsi, che monsignor segretario per solito è consultore del s. offizio. All'articolo *Congregazione della disciplina regolare* (*Vedi*), non solo dicemmo che vi ha sem-

pre luogo il segretario de' vescovi e regolari *pro-tempore*, e con voto decisivo; ma che alcune attribuzioni sono promiscue ad ambedue le congregazioni. Finalmente questo prelato ha dal Papa l' udienza ordinaria nella sera dei venerdì, meno i tempi di festa, o vacanza. Il sotto-segretario poi, per impotenza ed assenza del segretario, non solo si reca all'udienza del Papa, ma fa in tutto le veci del medesimo a forma dell'apostolico breve di nomina.

Fra le materie che spettano a questa congregazione, oltre quelle che si rileveranno dall'enumerazione principale delle facoltà cui appresso riporteremo, e che soglionsi concedere alla sagra congregazione a beneplacito de' Pontefici, le spetta particolarmente: l'esame de' nuovi istituti, e delle loro costituzioni, la fondazione de' nuovi conventi, e monisteri de' regolari di ambo i sessi, e il passaggio da un monistero o convento all'altro; le licenze per l'ammissione delle educande ne' monisteri di monache, ovvero per le monache sopra il numero ordinario, o per le converse inservienti e delinquenti; le licenze per aumento, e diminuzione di dote, e dispense sulle elezioni; il permesso di uscire dal chiostro per tempo determinato in alcuni casi, e la scelta de' confessori ordinari; il *beneplacito apostolico* (*Vedi*) sopra l' alienazione dei beni ecclesiastici de'regolari, le cause sulla validità della elezione de' provinciali, ed altri superiori locali; la giurisdizione sulla elezione de' vicari capitolari in sede vacante, per cui la congregazione in alcune circostanze, suole deputare un vicario apostolico. *V.* Benedetto XIV, *de Synod. Dioeces.* lib. 2. cap 19. Così pure per ispeciali facoltà concesse da Sisto V, li deputa a qualche vescovo per giuste ragioni. Si occupa inoltre delle differenze tra gli Ordinari, i parrochi e i regolari, come della nullità delle professioni de'regolari, e di molte altre materie. La sagra congregazione, oltre le attribuzioni di sua privativa giurisdizione, ha la cumulativa con molte altre, e soltanto (come osserva lo stesso Cardinal De Luca § 19) non si può immischiare nelle cause, che riguardano direttamente le questioni di fede, la formale interpretazione del concilio di Trento, la prescrizione de'riti ne'divini offizi, e le cause di canonizzazione. Tratta poi ancora dell' immunità, cioè delle materie spettanti ad essa, allorquando sieno connesse con altre di sua attribuzione.

Presentemente la congregazione, oltrechè del Cardinal prefetto, si compone di trentacinque Cardinali, del prelato segretario, del sotto segretario, che, per impotenza od assenza del segretario, va all'udienza del Papa, di venti consultori, dell'avvocato giudice relatore, e di diversi impiegati. Mentre era Cardinal prefetto della congregazione Odescalchi, e segretario monsignor Soglia, ora Cardinal vescovo di Osimo e Cingoli, con decreto della sagra congregazione, *nonis septembris* 1834, ad esempio delle altre congregazioni, venne stabilito di aggiungere alla medesima congregazione de' vescovi e regolari, dei consultori ..... *quorum esset super dubiis seu quaestionibus, de quibus rogarentur, sententiam suam exponere, firmis tamen manentibus antiquis institutionibus*, etc. Il regnante Gregorio XVI approvò, e con-

fermò tal decreto, e per mezzo del Cardinal segretario per gli affari di stato interni, nominò per primi consultori i seguenti personaggi:

Monsignor Albertino Bellenghi della congregazione benedettina, camaldolese, arcivescovo di Nicosia.
Monsignor Nicola Ferrarelli, vescovo di Marronea, ora arcivescovo di Mira.
Monsignor Bonaventura Cano-y-Torrente, dell'Ordine de'mercedari della redenzione degli schiavi, vescovo di Magida.
Monsignor Carlo Vizzardelli, segretario delle lettere latine.
Monsignor Pietro Marini, uditore della sagra Rota.
Monsignor Luigi Vannicelli, votante della segnatura di giustizia, ora Cardinale.
Il p. Antonio Kolman, della compagnia di Gesù.
Il p. d. Pietro Silvestro Glauda, procuratore generale, ora vicario generale de' dottrinari.
Il p. m. Tommaso Cipolletti, dell'Ordine de' predicatori.
Il p. Luigi de Luca, dell'Ordine de' minori conventuali.
Il p. m. Luigi Pungileoni, dell'Ordine de' minori conventuali.
Il p. Paolo di s. Giuseppe, procuratore generale dell'Ordine dei carmelitani scalzi.
Il p. Giuseppe Crescini, procuratore generale de' chierici regolari della Madre di Dio.
Il p. m. Gavino Secchi-Murro, dell'Ordine de' servi di Maria.

Dell'importanza, cospicuità, ed estesa giurisdizione di questa sagra congregazione, si potrà prendere un'idea dal seguente novero delle facoltà, di cui suol essere munita.

Questa congregazione è piena di affari, alcuni de' quali si spediscono dal sotto segretario, altri da monsignor-segretario, altri nel congresso settimanale composto del Cardinal prefetto, di monsignor segretario, e del sotto-segretario; altri si propongono in piena congregazione, ed altri si portano all'udienza del Papa. Da ultimo il regnante Gregorio XVI, volendo dare un sollievo al sotto segretario, ha istituito l'offizio di sommista, il quale deve prestarsi nel compilare per le congregazioni i ristretti di quelle posizioni, che a tale effetto gli saranno inviate dalla segretaria, sempre però con piena intelligenza di monsignor segretario, e del sotto-segretario, senza pregiudizio alcuno della preeminenza del medesimo sotto-segretario, e dei diritti di lui, e degli altri officiali della segretaria.

Oltre poi le facoltà ordinarie, la sagra congregazione ha ancora speciali facoltà, che sogliono essere a lei comunicate dai romani Pontefici pel sollecito disbrigo degli affari. Dessa, in forza delle facoltà di cui è munita, o previa l'udienza del Papa, secondo la diversità delle materie, permette ai vescovi capitolari di dare le dimissorie, commuta l'esecutore delle grazie pontificie; dispensa dall'irregolarità; toglie le inabilità; restituisce alla voce attiva e passiva; dispensa dal servizio triennale; permette la surrogazione de' fondi, e la restrizione dell'ipoteca anche rapporto ai legati pii; applica i beni da un luogo pio all'altro; riduce le tasse de' patrimonii sagri; approva la erezione de' monti frumentarii, e de' pegni coi rispettivi statuti; rilascia i beneplaciti pei contratti anche d'enfiteusi, di colonie, e di vendite a

frutti compensativi, e sana i contratti già fatti senza il beneplacito apostolico; permette in fine la imposizione dei debiti; dispensa dalla numerata pecunia nella formazione de' censi; approva le transcrizioni anche in materia beneficiaria; commuta la recita delle ore canoniche specialmente alle monache; permette ai sacerdoti, tanto regolari, che secolari, d' immischiarsi nelle amministrazioni; abilita i regolari ai beneficii; dispensa in casi particolari dalle costituzioni degli Ordini; esercita la sua autorità nella celebrazione de' capitoli tanto generali, quanto provinciali; all' occorrenza ne conferma gli atti, e dispensa i superiori dagl' interstizii per essere rieletti, e vi abilita i vocali. Concede ancora la secolarizzazione, e la facoltà di acquistare e di disporre ai religiosi perpetuamente secolarizzati; approva gli atti delle visite apostoliche; concede i permessi per gl' ingressi, ed egressi dai monisteri; i passaggi da un Ordine all'altro; trasferisce i noviziati *extra Italiam*. Per organo della medesima si fanno le erezioni, unioni, e soppressioni di monisteri, conventi, e di altri pii stabilimenti; si concedono le minorazioni, e condonazioni di pene inflitte ai rei condannati dalle curie ecclesiastiche. Siccome poi questa sagra congregazione ha la tutela de' luoghi pii, così anche per mezzo suo i sommi Pontefici concedono le deroghe alle pie volontà, in materia di doti, di legati pii, e di altre pie disposizioni, come si rileva dai registri della segretaria, dai quali si possono conoscere le altre attribuzioni, che per brevità si omettono. Aggiungeremo soltanto che i sommi Pontefici si servono di questa sagra congregazione per ispedire le loro encicliche ed i decreti, ed allocuzioni ai vescovi di tutto il mondo, eccettuati soltanto quelli, che si trovano ai luoghi soggetti alla sagra *Congregazione di Propaganda fide* (*Vedi*), al quale articolo ne facemmo il novero. In tali casi si accompagnano le encicliche, decreti ed allocuzioni con lettere circolari della stessa sagra congregazione de' vescovi e regolari. Parimenti, con circolari di questa sagra congregazione, sogliosi imporre le contribuzioni straordinarie sull' uno e l'altro clero, stabilire le norme per le dotazioni, amministrazioni, vendite e liquidazione di beni, e rendite de' luoghi pii, ed estendere al clero secolare, e regolare alcune disposizioni, che dai dicasteri si emanano per i laici, ed infine comunicare le pontificie determinazioni ai vescovi, ed ai superiori degli Ordini regolari.

Nel 1836 la sagra congregazione fece pubblicare per mezzo della tipografia della R. C. Apostolica: *Collectanea in usum secretariae sacrae congregationis episcoporum, et regularium*. In essa viene riportato quanto di questa congregazione scrisse il lodato Cardinal De Luca nell' opera *Relat. Rom. Curiae* in XX §§. Ivi egualmente si legge il nuovo metodo per la discussione degli affari della piena congregazione, il decreto *pro causis criminalibus*, emanato dalla congregazione stessa, 20 kal. januarii 1835, approvato dal Papa Gregorio XVI; ed inoltre sono riportati altri importantissimi decreti. Di questa rispettabile congregazione il Lunadoro nella *Relaz. della corte di Roma* colle note di Francesco Zaccaria, tratta al vol. II, cap. XI, *Della congregazione de' vescovi, e de' regolari, del se-*

gretario, e di alcuni ministri di detta congregazione.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Gabriele Paleotti, bolognese, Cardinale di Pio IV, fu fatto prefetto da Sisto V; morì nel 1597.

Michele Bonelli, di Bosco, dallo zio s. Pio V venne creato Cardinale, quindi prefetto: lasciò di vivere nel 1598.

Nicolò de Pellevé, francese, Cardinale di s. Pio V, indi prefetto: morì nel 1594.

Vincenzo Lauri, di Tropea, fatto Cardinale da Gregorio XIII, poi prefetto: morì nel 1592.

Benedetto Giustiniani, genovese, Cardinale di Sisto V, indi prefetto: morì nel 1621.

Alessandro de' Medici, fiorentino, Cardinale di Gregorio XIII, verso il 1603 fu dichiarato prefetto da Clemente VIII, cui successe nel 1605 col nome di Leone XI.

Francesco Maria Brancacci, napolitano, Cardinale di Urbano VIII, prefetto: morì nel 1675.

Gaspare Carpegna, romano, creato Cardinale da Clemente X, prefetto della congregazione: morì nel 1714.

Girolamo Casanata, spagnuolo, Cardinale di Clemente X, morì nell'anno 1700, dopo avere esercitato questa prefettura.

Fabrizio Paolucci, forlivese, Cardinale d'Innocenzo XII, fatto prefetto da Clemente XI: morì nel 1726 decano del sagro Collegio.

Giuseppe Firrao, napolitano, Cardinale di Clemente XII, indi prefetto: morì nel 1744.

Francesco Barberini, il giuniore, romano, pronipote d'Urbano VIII, fu fatto Cardinale da Alessandro VIII, poscia prefetto: terminò di vivere nel 1738, decano del sagro Collegio.

Raffaele Cosimo Girolami, fiorentino, da Clemente XII fu nominato segretario de' vescovi e regolari, da Benedetto XIV creato Cardinale, indi dal medesimo fatto prefetto: morì nel 1748.

Carlo Alberto Guidobono Cavalchini, Cardinale di Benedetto XIV, indi prefetto: morì decano del sagro Collegio nel 1774.

Francesco Caraffa di Trajetto, napolitano, già segretario de' vescovi e regolari, nel 1773 creato Cardinale da Clemente XIV, indi fatto prefetto, morì nel 1818 d'anni 96.

Bartolommeo Pacca, di Benevento, Cardinale di Pio VII, dal medesimo fu fatto prefetto nel 1818. Attualmente è decano del sagro Collegio.

Carlo Odescalchi, romano, Cardinale di Pio VII. Nel 1827 da Leone XII venne nominato prefetto, carica che fu coperta da lui sino al 1834, nel qual anno il Papa regnante lo fece vicario di Roma. Questo Porporato rinunziò generosamente alla sua dignità, per entrare nella compagnia di Gesù, ove morì santamente.

Giuseppe Antonio Sala, romano, fu creato Cardinale da Gregorio XVI, e dal medesimo nel 1834 venne fatto prefetto; morì nel 1839.

Costantino Patrizi, romano, fatto Cardinale da Gregorio XVI, indi prefetto nel 1839, e poi vicario di Roma nel 1842.

Pietro Ostini, romano, Cardinale di Gregorio XVI; quindi vescovo

di Jesi, e nel 1842 prefetto della congregazione.

Congregazione della Visita apostolica, ed adempimento dei legati pii di Roma, e suo distretto.

È dovere d'ogni vescovo di visitare da sè medesimo, o per mezzo di altri la diocesi, le chiese, i luoghi pii ec., massime dopo il decreto del concilio di Trento, *Sess.* 24. cap. 3. *de Reform.* Così il sommo Pontefice, secondo i regolamenti anche del concilio romano, fa la visita delle chiese di Roma e suo distretto e persone soggette, non solo come capo di tutta la Chiesa, patriarca d' Occidente, e primate d'Italia; ma anche come vescovo di Roma. Su di che è a vedersi il Cardinal De Luca, *Rel. Rom. Cur. dis.* 24.

Sempre ai Romani Pontefici è stata a cuore la sagra visita, che fecero in persona, o per mezzo di altri. Nicolò V nel 1452 incaricò della visita delle chiese di Roma, il celebre Cardinal Mezzarota, camerlengo di s. Chiesa. Nella vita di Gregorio XIII si legge, che nel 1572 quel Pontefice si determinò di far visitare tutte le diocesi della cristianità, principalmente quelle di Italia. A tale oggetto istituì una congregazione particolare di Cardinali sulle medesime visite, la quale dovesse giudicare le difficoltà, che insorgessero su tal materia. E per dar esempio a' vescovi di quello che dovevano fare nelle loro diocesi, Gregorio XIII visitò con molta pietà gli ospedali di Roma, ed altri pii luoghi.

Ma l'istituzione della congregazione della sagra visita apostolica di Roma e suo distretto, cioè di quella che tuttora esiste, si deve allo zelo di Clemente VIII. Questi, agli 8 giugno 1592, coll'autorità della costituzione 19 *Speculatores*, che si legge nel *Bull. Rom.* tom. V, par. 1, p. 359, la fondò, e quindi si applicò in persona alla visita di tutte le chiese, dei monisteri, collegi, ospedali, e confraternite di Roma. Incominciò tale visita a' 14 giugno nella patriarcale basilica di s. Giovanni in Laterano, accompagnato da molti Cardinali e vescovi, per dare l'esempio a tutti gli altri vescovi della cristianità nel visitar le chiese, monisteri, conventi, e pii luoghi di qualunque specie, affine di riconoscere se sieno stati soddisfatti gli obblighi delle messe ed anniversari, di promovere la ecclesiastica disciplina, di osservare se i paramenti, gli arredi, e le sagre suppellettili sieno convenienti all'uso che se ne deve fare, emendando ad un tempo gli abusi, e riformando, e ristaurando tuttociò che appartiene al culto divino, ed anco alla decenza, ed ai buoni costumi. Poscia Clemente VIII fece prefetto della congregazione il venerando Cardinal Francesco Maria Tarugi, il quale poi santamente morì nel 1606. Di questa visita scrisse il Cardinal Valerio un *Commentario*. Urbano VIII, poco dopo la sua elezione nel 1624, zelando la riforma del clero, prescrisse la visita delle chiese e luoghi pii di Roma, e la raccomandò a sei vescovi illustri per dottrina e santità, a' quali diede il nome di *Congregazione della Visita apostolica*, di cui dichiarò presidente il proprio fratello cappuccino, Cardinal Antonio Barberini, che morì nel 1648. Lo stesso Urbano VIII diede principio a questa visita, facendola alle basiliche patriar-

cali: e il Lunadoro nella *Relaz. della corte di Roma*, cap. XXI, tom. II, *della congregazione della visita apostolica, e della revisione delle messe*, dice che quel Pontefice deputò una congregazione di Cardinali e di prelati perchè eseguissero la visita. Nel 1656 Alessandro VII rinnovò esso pure questa congregazione, vi aggiunse più prelati consultori, ed altri uffiziali, concedendole giurisdizione anche sopra le chiese, e pii luoghi del distretto di Roma, come si legge nella costituzione 15 *Cum in pastorali*. Ai medesimi Alessandro VII assegnò le individuali incumbenze, ed egli stesso personalmente si recò alla visita delle prime quattro chiese patriarcali di Roma. Quindi scrisse due brevi, uno comune ai vescovi della Francia e della Spagna, l'altro ai vescovi della Germania, invitandoli a fare personalmente la visita delle loro diocesi colla maggior diligenza pastorale.

Il Pontefice Innocenzo XII ampliò e dilatò le facoltà di questa congregazione nel 1693, colle bolle *Agrum* degli 11 gennaio; *Cum in pastorali officii nostri; Ut in prosequendo,e Quoniam eadem die.* Accrebbe, determinandolo, il numero dei Cardinali e prelati, ordinò che si eseguissero senza appellazione i decreti, che dalla congregazione sarebbero emanati, e volle che qualsivoglia chiesa, monistero, o pio luogo non si potesse sottrarre dalla sagra visita, ad onta di qualunque esenzione e privilegio che godesse; che qualsiasi persona fosse obbligata a consegnare i documenti richiesti dai ministri della visita; che la congregazione potesse trasferire la celebrazione di messe ad altro altare; e che le cause civili, criminali e miste, insorte in occasione della visita, si dovessero portare alla decisione della congregazione. Finalmente aggiunse ad essa l'autorità della revisione dei libri e registri degli obblighi delle messe, anniversari, e altri pii legati, per conoscere se vengano adempiuti i relativi obblighi, e le concedette di esaminare l'amministrazione delle cappellanie, per vedere se furono celebrate puntualmente le messe assegnate.

Tra le prime cure, messe in opera da Clemente XI appena eletto nel 1700, si fu quella d'intimare una visita generale a tutte le chiese di Roma. Anche Benedetto XIV, agli 8 maggio 1745, aprì egli stesso la visita apostolica delle chiese di Roma, incominciando dalla basilica lateranense, alla quale si recò per tre giorni continui: ivi volle persino fare la dottrina cristiana, spiegandola a' fanciulli della parrocchia, ed emanò diversi decreti pel buon servigio della basilica. A'nostri giorni Leone XII, nel principio del suo pontificato, intimò formalmente la visita apostolica, e l'aprì in persona a'13 giugno 1824; giorno in cui prese il solenne possesso nella detta basilica lateranense, avendone perciò emanata apposita bolla ai 31 maggio, e dichiarando presidente alla visita, il Cardinal Zurla vicario di Roma. Perciò, dopo aver dato dalla gran loggia la solenne benedizione, nella camera de'paramenti aprì la visita apostolica, commettendo il proseguimento degli atti al detto Cardinale, che a quest'effetto vi si recò nella seguente mattina, donde passò a farla alle basiliche, chiese ec. di Roma.

Tutte le chiese di Roma debbo-

no tenere nelle rispettive sagrestie, le tabelle approvate dal segretario *pro tempore* della congregazione, ove sieno descritti tutti gli obblighi di messe, anniversarii e simili, e quindi i libri e registri ove di giorno in giorno si notano gli adempimenti di tali obblighi. Questi libri, al principio di ogni anno, si esibiscono alla segretaria della visita, per riscontrarli coi registri di essa. Dopo un diligente esame, trovato che sia tutto regolare, la segretaria restituisce i libri alle chiese colla legale sua approvazione, sottoscritta dal menzionato segretario. Trovandosi poi degli obblighi non eseguiti, procede in forza de' suoi decreti, anche con sequestro, *inaudita parte*, in vigore delle speciali facoltà, di cui è ella munita, prendendo in amministrazione il fondo del legato inadempito, di qualunque specie esso sia.

Tutti i notari di Roma, che stipulano atti, o *inter vivos*, o *causa mortis*, in cui sia ingiunto il peso di qualche legato pio, o di celebrazione di messe perpetue, o a lungo tempo, come ancora esequie anniversarie, devono, nel termine di quindici giorni, lasciarne copia originale alla segretaria della congregazione della visita, e quindi riportare la fede della seguita presentazione, sotto pena ai trasgressori del pagamento di venticinque scudi d'oro. Egualmente i parrochi, i confessori, i sacerdoti, e qualunque altra persona, a cui sia data *brevi manu* qualche somma, o lasciato qualche stabile, o mobile per titolo di legato pio, o celebrazione di messe perpetue, o a lungo tempo, sono tenuti darne nota nello spazio di giorni quindici, e riportare una fede dell' esibizione.

In virtù poi delle facoltà accordate a questa congregazione dalle costituzioni e bolle pontificie, richiamate in piena osservanza con rescritto di Pio VII de' 29 marzo 1801, esibito per gli atti del Provinciali notaro dell' A. C. agli 11 aprile del medesimo anno, il segretario alza tribunale privativo per le materie contenziose, e tiene l'udienza ne' giorni che stabilisce a suo arbitrio; ma che, a tenore della notificazione pubblicata dal procuratore fiscale, e commissario di detta congregazione li 16 luglio 1814, sono i mercoledì mattina d'ogni settimana, ovvero altro giorno ad arbitrio del segretario. Per tali guise, sino dai tempi più remoti, si presero delle opportune provvidenze alla foggia di quanto si è praticato nei più vicini. Si pubblicarono cioè editti in proposito, e questi, previo oracolo del Pontefice, segnati dai segretari *pro tempore*, specialmente sotto il dì primo settembre 1704; 25 gennaio 1720; 11 febbraio 1731, e più di recente sotto li 6 febbraio 1816.

È noto, che la congregazione della visita è ben diversa dalla visita apostolica straordinaria, che sogliono aprire i sommi Pontefici (come si è detto di alcuni) nel principio del pontificato, o in occasione dell' anno santo; visita che dura sinchè dal medesimo Pontefice, o dal suo successore, sia chiusa col recarsi nella basilica lateranense, ovvero con un decreto della stessa sagra visita. Così fece appunto il Papa regnante, chiudendo quella di Leone XII, la quale si componeva dei seguenti soggetti, riportati nelle *Notizie annuali di Roma*, e sono: il Cardinale Zurla vicario di Roma *presidente*; monsignor Lorenzo Mat-

tei patriarca d'Antiochia, *segretario*; Monsignor Giuseppe Antonio Sala, *assessore;* monsignor Nicola Grimaldi, *giudice*. A tutti questi prelati, che poscia furono fatti Cardinali da Gregorio XVI, si univano altri prelati convisitatori, istoriografi per gli atti, revisori, e regolari, secondo che venne espresso nelle lettere apostoliche di Leone XII. Gli atti poi della visita apostolica straordinaria si depositano nell' archivio della congregazione della visita apostolica ordinaria. A quest'ultima, mentre è aperta la prima, rimangono le facoltà soltanto ordinarie, ovvero quelle rilasciate dal Papa, che ha aperto la visita straordinaria. *La congregazione poi della rev. Fabbrica di s. Pietro* (*Vedi*) ha la comulativa con questa congregazione, sia nella riduzione delle messe, che sui legati pii ed altro, in forza di risoluzione emanata il dì primo settembre 1818 da una particolare congregazione cardinalizia deputata da Pio VII, e quindi passata in perfetta regiudicata.

I Papi poi, che aprirono la visita apostolica straordinaria prima di prendere il possesso, sono: Clemente IX nell'anno 1667; Alessandro VIII nel 1689; Clemente XI nel 1701; Innocenzo XIII nel 1721; Benedetto XIII nel 1724; e Clemente XII nel 1730. La medesima visita straordinaria apostolica venne aperta, dopo aver preso il solenne possesso, da Clemente VIII nel 1592, da Urbano VIII nel 1624, da Alessandro VII nel 1656, e da Innocenzo XII nel 1693. Il lodato Leone XII, che, come abbiamo detto, l'aprì nello stesso giorno del possesso, 13 giugno, giorno di domenica festa della ss. Trinità dell'anno 1824, passò poi a'4 luglio, IV domenica dopo la Pentecoste, ad aprirla nella basilica vaticana; fece altrettanto alla basilica liberiana agli 11 luglio, V domenica dopo la Pentecoste, ed alla basilica ostiense a' 18 luglio, VI domenica dopo la Pentecoste. I convisitatori furono i monsignori della Porta, patriarca di Costantinopoli vicegerente; Sala, assessore della visita; Mattei, patriarca antiocheno segretario della medesima; Groppelli; Sinibaldi, arcivescovo di Damiata; Cherubini; Gamberini, giudice della visita, cui successe il sopraddetto monsignor Grimaldi quando fù fatto vescovo d'Orvieto.

Al presente la congregazione della visita ordinaria si compone: del prefetto, ch' è sempre il sommo Pontefice, di undici Cardinali, d'un prelato segretario, di un sostituto, di un cancelliere, ch'è sempre il segretario *pro-tempore* del vicariato, del fiscale e commissario, il quale si suole, scegliere tra i curiali rotali. *V.* il Cardinal De Luca *Il Cardinale pratico*, cap. XXXV, *Della congregazione della visita apostolica*. Essendo poi sospese alla congregazione della visita, nel tempo della visita straordinaria, tutte le facoltà, il prelato segretario trasmette le relative suppliche al Cardinal presidente della visita straordinaria, come si è praticato nell'ultima. Per ciò che riguarda il cerimoniale, tanto dell' apertura, che della chiusura della sagra visita, lo riportiamo all' articolo *Visita apostolica* (*Vedi*).

CONGREGAZIONI *Cardinalizie che si adunano nella Sede vacante*. Della potestà, e giurisdizione del sagro Collegio de'Cardinali nel tempo della sede vacante tratta il Cardinal De Luca, nell'opera: *Il Car-*

dinale pratico cap. IX. Su questo argomento si possono anco vedere gli articoli, Conclave, Cardinali, sagro Collegio, Sede vacante, ed altri relativi. Il Lunadoro osserva, che Pio IV, principalmente in sede vacante, restrinse l'autorità a'Cardinali, e nell'opera citata ne dice le ragioni. Parla poi il De Luca di quelle cose permesse a' Cardinali, perchè non eccettuate dalle costituzioni apostoliche, meno qualche urgente e straordinaria necessità, in cui occorra un pronto provvedimento. Quindi, per modo di esempio, osserva che per morte di s. Pio V, il quale fu l' immediato successore di Pio IV, il sagro Collegio emanò gli ordini pel proseguimento della formidabile lega conchiusa da s. Pio V contro il Turco; come ancora osserva, che nella sede vacante, per morte d'Innocenzo X, i Cardinali spedirono a'principi d'Italia, per sedare i gravi tumulti della Lombardia, monsignor Altieri, poi Papa Clemente X. Memorabile fu pure in quel conclave la destinazione che fece il sagro Collegio in governatore di Roma, di monsignor Rospigliosi, poi Papa Clemente IX, togliendone monsignor Ariberti, gran fautore di donna Olimpia Maidalchini, cognata d'Innocenzo X. Anche Clemente XII limitò l'autorità de'Cardinali in tempo di sede vacante.

Nel formare Gregorio X le leggi da osservarsi nella sede vacante, dispose, che colla morte del Papa cessino tutti gli uffiziali ecclesiastici, e i tribunali della corte. E sebbene anche da Pio IV venisse poi confermata tal legge, non del tutto rimangono sospese le facoltà delle congregazioni Cardinalizie, le quali continuano a spedire gli affari ordinari, per mezzo del rispettivo segretario, come quelli ch'erano risoluti nelle congregazioni prima della morte del Papa. Ma sulla autorità de' Cardinali, in tempo della sede vacante, va pure consultato il Ferrari, *Bibliot. canon. verbo Cardinales* ar. V. I Cardinali in queste congregazioni sono presieduti dal Cardinal decano, che col campanello richiama a determinarsi, e a comporsi que' Cardinali, che sono prolissi ne' loro pareri, o che sostengono con troppa vivezza le rispettive opinioni. Collo stesso campanello, il Cardinal decano chiama i due primi delle cerimonie, che sono alla porta della camera capitolare a disposizione dei Cardinali, e per introdurre all' udienza di essi il loro segretario, e gli altri.

Di quattro specie poi sono le congregazioni, che i Cardinali celebrano in tempo della sede vacante. Le prime sono quelle, che subito dopo la morte del Papa si tengono nelle sere avanti l' ingresso in conclave in casa del Cardinal decano; le seconde sono le congregazioni generali, che si adunano nella camera de' paramenti del Vaticano, e in sagrestia della contigua basilica; le terze sono le congregazioni, che in conclave ogni sera tengono i Cardinali capi d' ordine; e la quarta specie delle congregazioni, sono le congregazioni generali, che in conclave tengono i Cardinali per qualche affare particolare, e le congregazioni che talvolta i Cardinali componenti la congregazione del s. offizio tengono nelle camere del Cardinal segretario della medesima. Di queste quattro specie di congregazioni Cardinalizie, si parla ne' seguenti paragrafi.

Congregazioni, che hanno luogo avanti il Cardinal decano del sagro Collegio, in tutte le sere dopo la morte del Papa, sino all' ingresso de' Cardinali in conclave.

In ogni sera, dal giorno della morte del sommo Pontefice fino all' entrata de' Cardinali in conclave, in casa del Cardinal decano del sagro Collegio, come primo dell' ordine de' vescovi, si aduna la congregazione composta, oltre di detto porporato, dei Cardinali primo dell' ordine de' preti, e primo dell' ordine de' diaconi, e in loro assenza de' Cardinali più antichi dei due ordini, non che del Cardinal camerlengo di santa Romana Chiesa, di monsignor segretario del sagro Collegio, come quello che in sede vacante fa le veci del segretario di stato, supplendo per sua impotenza il sostituto dello stesso sagro Collegio. I Cardinali vi si recano in abito paonazzo Cardinalizio, senza la mantelletta, coll' accompagnamento delle loro anticamere; il prelato in abito prelatizio nero, e il sostituto, se vi ha luogo, con veste nera talare di sottana, e ferraiuolone.

La congregazione si tiene in una camera con baldacchino, ove, a ridosso del dossello o postergale del trono, siedono in fila i detti quattro Cardinali, aventi innanzi un tavolino con l' occorrente per iscrivere, e cornucopi, o candellieri con candele di cera accese. Il primo luogo è preso dal più degno, e l'ultimo si prende dal Cardinal decano come padrone di casa. Siedono in fila con questo ordine: prima viene il Cardinal diacono, poi il Cardinal camerlengo, se è vescovo suburbicario, quindi il Cardinal prete, poscia il Cardinal decano. Il segretario siede da un lato su semplice sgabello, e se lo supplisce il sostituto, riferisce gli affari stando in piedi. Il Cardinal decano in tutte queste congregazioni fa servire i congregati, e gl' individui delle loro anticamere con rinfreschi. Quando partono i Cardinali, giusta il costume, sino alla sala sono accompagnati con candellieri, e sino alla carrozza con torcie. Il Cardinal camerlengo però è accompagnato al suo palazzo dalla guardia svizzera, e dalle torce accese sostenute dai propri domestici. Un maestro delle cerimonie pontificie introduce nella congregazione quelli, che sono ammessi all' udienza.

I Cardinali, che si congregano in tutte le sere, dalla morte del Papa sino all' ingresso in conclave, sono sempre i medesimi, nè ha luogo il turno che si pratica in quelle del conclave, come in appresso diremo. Il segretario del sagro Collegio, o il sostituto del medesimo, ed altri, che si recassero a dette serali congregazioni, tanto nell' entrare, che nel partire dovranno genuflettere; altrettanto debbono fare i famigliari del Cardinal decano, sia nel presentare i rinfreschi, sia per qualche occorrenza. In queste congregazioni si trattano gli affari correnti, e quelli propri della sede vacante; il perchè tutti gli ordini, risoluzioni, e decreti si spediscono dal prelato segretario, e sono sottoscritti, oltre che da lui, dai Cardinali capi dei tre ordini episcopale, presbiterale, e diaconale, non che dal Cardinal camerlengo. Al medesimo segretario spetta registrare gli affari trattati e le risoluzioni prese, ed agire in tutto

ciò che occorre. Il simile praticasi nelle congregazioni serali dei capi d' ordine in conclave.

Tra gli affari, che si trattano nelle congregazioni in casa del Cardinal decano, nomineremo la destinazione dei prelati pro-legati di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, e Urbino e Pesaro, per fare le veci dei Cardinali legati, che devono recarsi al conclave: così la destinazione dei pro-delegati, per supplire ai pro-legati se fossero in alcuna provincia delegati. Ma tanto per la scelta dei prelati pro-legati, che dei pro-delegati, ne viene da monsignor segretario del sagro Collegio, fatta partecipazione alla congregazione generale de' Cardinali per la conferma. Se i prelati pro-legati, o pro-delegati sono in Roma, prima di partirne vanno ad ossequiare tutti i Cardinali.

Congregazioni generali, che si tengono da tutti i Cardinali avanti di entrare in conclave.

Tre o quattro giorni dopo la morte del Papa, i Cardinali si adunano nella grande camera de' paramenti del palazzo Vaticano, per celebrare la prima congregazione generale, adunandosi poi nei seguenti giorni per le altre nove congregazioni, nella camera capitolare della basilica vaticana. I Cardinali vi si recano in cappa nel modo che diremo, e i caudatari li accompagnano, alla prima congregazione in sottana paonazza, ferraiuolo di seta nera, e alle altre coll' abito, detto croccia, col quale sono stati alle esequie novendiali. Per esse, e pel trasporto del cadavere pontificio, ed anche per le vesti che usano i Cardinali, e gli altri in sede vacante, *V.* il volume VIII, pag. 188, 189, 190, e seg. del *Dizionario*. Antichissimo è l'uso di fare le congregazioni generali in sede vacante, prima cioè di entrare in conclave, ove i Cardinali prendono quelle provvidenze, che si descriveranno. Nella *Storia de' conclavi de' Pontefici romani*, e per quello fatto in morte di Leone X, si rileva che agli 11 e 13 dicembre 1521, fu fatta congregazione generale dei Cardinali, in casa del Cardinal decano, e che ai 16 si tenne nella cappella di Sisto IV in s. Pietro, e cantata la messa dello Spirito Santo, entrarono in conclave i Cardinali. Per ultimo Clemente XII regolò meglio la celebrazione delle dieci congregazioni generali, col chirografo, *Avendo Noi con ispecial nostra bolla* ec., dato a' 24 dicembre 1732, diretto ai Cardinali capi d'ordini, e camerlengo di s. Chiesa, sugli ordini, e riforme riguardanti il conclave, e la sede vacante. *V.* il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma*, t. I, capo VIII, *Delle congregazioni, che tengonsi dai Cardinali ne' giorni destinati dell' esequie del Papa.*

Il prefetto delle cerimonie pontificie nel giorno precedente alla prima congregazione generale, per mezzo dei cursori pontificii, fa dispensare ad ogni Cardinale *de mandato Card. decani, l'intimatio*, ossia schedula per la prima congregazione generale, ove dicesi del luogo in cui si tiene in *aula parameniorum palatii apostolici vaticani*, coll' indicazione delle vesti, colle quali debbono incedere i Cardinali: *Cardinales a defuncto Pontifice non creati, subtana, consueto rocchetto, et mozzetta violacei coloris cum rubris tamen ornamentis*

induti; creaturae vero praedefuncti Pontificis, subtanis, rocchettis non rugatis, et absque laciniis, vulgo merletti, et mozzettis laneis cum ornamentis violaceis accedent. Cum autem ad palatium pervenerint, more solito cappas induent violaceas; creaturae scilicet laneas, non creaturae ex camellotto, et in aulam praedictam convenient. Oltre tale schedula, il detto cerimoniere rimette a tutti i Cardinali un foglio stampato in cui dichiaransi i giorni, nei quali si celebrano le dieci congregazioni, e tutto ciò che in ciascuna viene fatto. I Cardinali sempre vi si recano con due carrozze, non potendo in sede vacante avere in esse alcuno a spalla.

Prima congregazione generale.

Adunati tutti i Cardinali nella camera de' paramenti al Vaticano, il segretario del sagro Collegio ad alta voce legge le costituzioni Pontificie risguardanti il buon regolamento del conclave, l'elezione del Papa, e gli affari della sede vacante; ed in caso di bisogno suppliscono a tal lettura i due primi maestri delle cerimonie pontificie, che ivi sono presenti, vestiti di mantellone. Le costituzioni sono: di Gregorio X, che incomincia: *Ubi periculum in § caeterum;* di Giulio II, sulla simoniaca elezione, *Cum tam divino*, data ai 24 gennaio 1505; di Pio IV, *In eligendo*, dei 9 ottobre 1561; di Gregorio XV, *Aeterni Patris*, de' 15 novembre 1621, e *Romanum*, de' 12 marzo 1622; di Urbano VIII, *Ad Romani*, de' 28 gennaio 1628, in conferma del cerimoniale prescritto da Gregorio XV; e di Clemente XII, *Apostolatus officium*, de' 5 ottobre 1731, pel regolamento del conclave, e di tutto ciò che appartiene alla sede vacante. Terminata la lettura della costituzione, ogni Cardinale giura di osservarla, come facevasi con giuramento non molto dissimile dai sagri elettori del secolo ottavo, e come osserva il Cenni, *In praefat. ad Concil. Lateran. Stephani III*, anno 769, pag. 20 e seg.

Quindi il Cardinal camerlengo consegna l'*Anello Pescatorio* (*Vedi*) del Papa defonto al primo maestro di cerimonie, che lo spezza, e così rotto lo mostra in giro a tutti i Cardinali. Indi dallo stesso cerimoniere si cancella, o rompe l'impressorio o sigillo, col quale con piombo si suggellano le bolle nella cancelleria apostolica, avendolo consegnato al Cardinal decano il presidente del piombo. Il prelato sotto-datario consegna la cassetta colle suppliche della dateria apostolica sigillata, la quale viene data in custodia a due chierici di camera. Altrettanto si fa della cassetta pur sigillata de'brevi, che presenta o il Cardinal segretario de'brevi, o il sostituto de' medesimi. Dipoi per voti si conferma, od elegge il *Governatore di Roma* (*Vedi*), e l'uno o l'altro si reca da ogni Cardinale pei debiti ringraziamenti. Si deputano due dotti personaggi, e prelati ordinariamente, uno per l'orazione *in funere* ad elogio del Papa defonto (che solevasi nominare dal Cardinal nipote), e l'altro per la orazione *de eligendo summo Pontifice*. Da ultimo si stabilisce egualmente per voti il luogo ove si deve celebrare il conclave, deputandosi anzi tre Cardinali per la costruzione, e sopraintendenza del medesimo. Dai cerimonieri si

dispensa ad ogni Cardinale il *Caeremoniale continens ritus electionis* etc., che in ogni conclave si ristampa dalla tipografia della R. C. Apostolica. Dopo la congregazione, i Cardinali colle stesse cappe passano nella cappella Sistina, per accompagnare il cadavere del defonto Papa nella contigua basilica vaticana.

Seconda congregazione.

Questa, e le altre otto seguenti si tengono nella camera capitolare della basilica vaticana. I Cardinali v'intervengono pel passetto, che dalla cappella del coro, ove assistono alle esequie novendiali, conduce in sagrestia. Tanto i Cardinali che assisterono alle esequie, quanto quelli che si recano alle sole congregazioni, incedono in cappa; ma i caudatari de'secondi vestono di sottana e ferraiuolo nero. Se qualche Cardinale non desidera assistere alle congregazioni, è in libertà di farlo. Va inoltre avvertito, che i Cardinali nelle congregazioni delle due ultime sedi vacanti, ambedue accadute nella stagione invernale, vi si recarono in cappa; ma in quelle della sede vacante per morte di Pio VII, che cessò di vivere a' 20 agosto 1823, essendo la stazione estiva, i Cardinali vi andarono col solo abito cardinalizio, s'intende senza mantelletta. Anche in queste congregazioni i Cardinali nell'emettere il loro sentimento, lo fanno per anzianità. In queste congregazioni inoltre si leggono dal segretario del sagro Collegio, le lettere responsive dei sovrani ai Cardinali, intorno alla partecipazione della morte loro comunicata del defonto Papa, e le lettere dei nunzi pegli affari. Siccome quelli, che si presentano ai Cardinali in queste congregazioni, debbono genuflettere, sia nell'entrare che nel partire, non riuscirà discaro, che prima di progredire nella descrizione delle congregazioni, ne rendiamo ragione, coll'autorità del dotto Cardinal De Luca, Il *Cardinal pratico*, p. 98, e seg.

Quando i Cardinali sono insieme congregati, formano il corpo universale del sagro Collegio. Così dicasi quando ordinariamente nella sede vacante si adunano nella camera capitolare, ed alle volte anche nel conclave, quando lo richiede il bisogno. Facendo adunque il sagro Collegio la figura di un gran principe, e di un gran prelato, i Cardinali uniti insieme ricevono quegli ossequi, che si prestano al principe, con genuflessioni, e con altri segni di riverenza, dai ministri, uffiziali, e sudditi pontificii anche dell'ordine magnatizio, ed eziandio dai ministri, e ambasciatori de'sovrani presso la santa Sede. E sebbene alcuni credano, che questi ossequi si prestino per la ragione, che tra i congregati vi sia il Papa, nondimeno ciò contiene una semplice credenza manifesta, non solo perchè avanti che segua l'elezione, niuna ragione e diritto si acquista nella persona degli elettori, ma ancora per l'incertezza della persona, nella quale deve quella seguire, potendo cadere in uno dei Cardinali assenti, di che fu ultimo esempio Adriano VI, ed eziandio in persona non fregiata della dignità cardinalizia, l'ultimo de'quali esempi accadde nel 1378 nella persona dell'arcivescovo di Bari Pri-

gnani, eletto col nome di Urbano VI. Conchiude pertanto il medesimo De Luca, che le genuflessioni, ed altri atti di venerazione si debbono rendere al sagro Collegio, perchè rappresenta l'uno, e l'altro principato. Tuttavolta va letto quanto analogamente dicemmo al vol. I, pag. 307 e 308 del *Dizionario*, e nell'articolo Conclave.

Nella seconda congregazione si confermano i ministri principali di Roma, e dello stato ecclesiastico, e i prelati provvisoriamente destinati al regime delle provincie, proposti dai Cardinali capi d'ordine. Non mancano esempi, che talvolta i Cardinali non ne confermarono alcuno, anzi li sospesero, nominandone altri. Nel 1730, nel conclave per morte di Benedetto XIII, fu rimosso dalla carica di tesoriere generale monsignor Nicolò Negroni, e i Cardinali vi sostituirono nel cospicuo posto, monsignor Carlo Maria Sagripanti, che poi fu confermato dal nuovo Pontefice Clemente XII. Così ancora a monsignor Sardini fu dal sagro Collegio sostituito nel posto di commissario delle armi, monsignor Francesco Ricci, il quale fu egualmente confermato da Clemente XII, e nel secolo precedente, accadde la rimozione anche del governatore di Roma.

I Cardinali nella precedente congregazione deputati alla costruzione del conclave, riferiscono al sagro Collegio come sarà formato, e come distribuito, avendo presente la stagione, e il numero de' Cardinali viventi. Si ricevono dai Cardinali all'udienza i conservatori di Roma, col priore de' capo-rioni, i quali vestiti dell'abito di rubbone nero, si recano a complimentare il sagro Collegio, ed a condolersi per la morte del Papa defonto loro principe, prestando ancora la dovuta ubbidienza al sagro Collegio. Ad essi, ed al primo conservatore, che ha fatto i detti atti, come a tutti gli altri, risponde in nome del sagro Collegio, il Cardinal decano del medesimo. Partiti i conservatori ed il priore de' capo-rioni dall'udienza, si recano al Campidoglio, ove tengono consiglio pei provvedimenti che loro incombono nella sede vacante.

Terza congregazione generale.

Si elegge il confessore pel conclave, che solendo per solito essere un religioso, nel conclave per morte di Benedetto XIV, fu in vece prescelto un prete secolare, dopo essersi esaminato se ciò poteva farsi. L'elezione si fa con votazione, e talvolta a viva voce per proposizione di qualche Cardinale, come lo fu nel 1829 per morte di Leone XII, giacchè alzatosi in piedi il Cardinale Vidoni, propose per confessore il p. Lorenzo da Camerata cappuccino, allora predicatore apostolico, poi fatto dal Papa regnante vescovo di Corico *in partibus*. Per l'estimazione, in cui era presso tutto il sagro Collegio tal personaggio, restò con unanime consenso eletto confessore.

Quarta congregazione generale.

In questa si stabiliscono due medici ed un chirurgo pel conclave. Non è impedimento l'aver ser-

vito il defonto Papa, e l'essere stati con egual qualifica in altri conclavi. Altrettanto si deve dire di altri conclavisti ec. In quello per l'elezione di Clemente XIII, per medico concorse il sacerdote d. Matteo Carelli; ma non avendo esibito nè breve nè rescritto pontificio di abilitazione ad esercitare la medicina, fu escluso perchè ebbe tredici voti favorevoli, ed altrettanti contrari. Nella stessa congregazione si venne all'elezione del chirurgo, e restò eletto Carlo Labusieri fra cinque concorrenti, fra' quali il chirurgo Guattani, il quale restò escluso, perchè quando dovevasi per lui far correre il bussolo, il Cardinal duca di Yorck fece sapere a' Cardinali colleghi, che il re d' Inghilterra suo padre avrebbe gradito non fosse ammesso in conclave, il perchè restò escluso, sebbene professore celebre, e molto accreditato.

Quinta congregazione generale.

In essa sono eletti uno speziale, con due aiutanti, e due barbieri con due aiutanti, tutti per servizio del conclave.

Sesta congregazione generale.

L'ultimo Cardinale diacono estrae a sorte le celle del conclave, in cui ciascuno de' Cardinali dovrà abitare durante il conclave. Talvolta ne furon erette quattro di più, per iscartare le più incomode. Allorchè i Cardinali nel visitar le celle, trovano che sono troppo anguste, nella congregazione seguente ottano a quelle de'Cardinali, che si congettura non vengano al conclave, o per lontananza, o per vecchiezza. L'ozione si fa per anzianità di cardinalato, non per dignità d' ordine. Nella medesima congregazione i maestri delle cerimonie pontificie non partecipanti esibiscono i loro brevi apostolici facoltativi per essere ammessi in conclave, per privilegio concesso dal Papa che li fece. I cerimonieri sono sei; due partecipanti, tre non partecipanti, e il primo de' soprannumeri.

Settima congregazione generale.

Si propongono le istanze dei Cardinali, allora dimoranti in Roma, per avere il terzo conclavista, oltre i due permessi, del quale abbiano particolare bisogno. Quindi ogni Cardinale esibisce il nome, cognome, patria, ed età d' un famigliare d' altro Cardinale per iscopatore del conclave; e consegnasi l'analogo foglio ai Cardinali deputati a riconoscerne l' idoneità. Prima gli scopatori del conclave, *baiuli pro servitio, et munditia conclavis*, erano ventiquattro. Clemente XIII li accrebbe al numero di trentacinque, ed ora se ne ammettono quanti sono i Cardinali, acciocchè li abbiano a servire. Si avverta che uno nomina quello dell'altro.

Ottava congregazione generale.

Si eleggono due Cardinali per approvare i conclavisti de' Cardinali, i quali a tal effetto in foglio

esibiscono il nome, cognome, patria, età, e qualifiche de' conclavisti.

Nona congregazione generale.

A pluralità di voti segreti si scelgono tre Cardinali per presiedere alla clausura del conclave, vegliare sugli inservienti di esso, e alla nettezza, e polizia del conclave.

Decima congregazione generale.

I Cardinali, che non sono insigniti degli ordini sagri, presentano il breve facoltativo ottenuto dal Pontefice defonto, per avere la voce attiva e passiva nell' elezione del nuovo Papa. Secondo la bolla *In eligendis* di Pio IV, i Cardinali, che non sono in *sacris*, non potrebbero votare. Sisto V approvò tal bolla, e Gregorio XV confermò la prescrizione del breve di dispensa. Su questo punto si possono consultare il Passerini *de elect. Pap. quaest.* 7; Camarda de *elect. Pon. dis.* 17 p. 169; il Cohellio, *Notit. Cardinal.* cap. 18; ed il Barbosa, *Jur. eccl.* lib. 1, cap. 1, num. 75. I brevi di dispensa pei detti Cardinali sono *ad tempus*, e talvolta sogliono prorogarsi. Se il tempo termina durante il conclave, il Cardinale deve ordinarsi, ovvero non può più votare negli scrutini, ed accessi.

Nella medesima congregazione si deputano il falegname, il muratore, il chiavaro co'loro giovani, lo stagnaro e il vetraro, per servizio del conclave. Si sogliono preferire quelli di cui si servì il Cardinal camerlengo per la formazione del conclave. Questa è l'ultima congregazione generale, che i Cardinali celebrano avanti di entrare in conclave.

Altre notizie riguardanti le congregazioni cardinalizie della Sede vacante.

Ora faremo parola da chi, e del modo come si facevano, e si fanno le condoglianze al sagro Collegio in queste congregazioni per la morte del Papa, con altre analoghe notizie. Prima però noteremo, che tutte le udienze si domandano al sagro Collegio, che destina il giorno. Alcuni del corpo diplomatico leggono, e recitano a memoria il complimento in idioma latino, francese, ed italiano, cioè gli ambasciatori, e i ministri, mentre gl'incaricati, ed altri diplomatici fanno le condoglianze pei loro sovrani in privato nella casa del Cardinal decano, che risponde sempre in idioma italiano, tanto nella sua abitazione, che nelle mentovate dieci congregazioni generali. Si deve notare, che talvolta in alcune sedi vacanti, si variò l' ordine di quanto è descritto nelle dieci congregazioni. Anticamente gli ambasciatori ed i ministri de' sovrani, sebbene Cardinali, non che i Cardinali protettori di stati, e regni presso la santa Sede, nelle suddette dieci congregazioni generali facevano le condoglianze al sagro Collegio; insieme ad esibizioni, ed alle premure per una sollecita, e degna elezione, le cui particolarità sono di molta importanza. Pertanto dai *Diari di Roma* dell'anno 1721,

nella sede vacante per morte di Clemente XI, al numero 577, si riporta il discorso che l'ambasciatore di Francia pronunciò al sagro Collegio nella terza congregazione, e nel numero 579 si legge il tenore delle condoglianze fatte dai Cardinali protettori delle corone, in nome de' rispettivi sovrani. Il numero 580 contiene l'allocuzione del Cardinal Althann, ministro cesareo, nella quale nominò gl'imperatori austriaci *avvocati della santa Sede, e della Chiesa*; quindi esibì le forze del primo monarca della cristianità, come si espresse.

Per morte di Benedetto XIII, avvenuta nel 1730, il *Diario di Roma* numero 1966, riporta i discorsi fatti nelle congregazioni al sagro Collegio dall'uditore della città, e provincia di Ferrara, in luogo dell'ambasciatore marchese Calcagnini; e quello pronunciato dal conte Aldovrandi quale ambasciatore della città e provincia di Bologna, il primo in nome de' ferraresi, il secondo dei bolognesi.

Nella sede vacante per morte di Clemente XII nell'anno 1740, abbiamo dal numero 3521 del *Diario di Roma*, il discorso che recitò ai Cardinali in una congregazione generale, il barone di Schade, ambasciatore dell'Ordine gerosolimitano: e il discorso dell' abbate avvocato Montecatini, ministro di Ferrara. Al numero 3524 riportasi il discorso del conte Lagnascki, ministro del re di Polonia, e quello detto dal ministro imperiale monsignor de Thunn. Al numero poi 3533 vi è il discorso recitato dal ministro di Francia Cardinal de Tencin.

Benedetto XIV morì nel 1758, e nel numero 6372 del sopraddetto *Diario di Roma*, sono le condoglianze fatte ai Cardinali, dal conte Bentivoglio ambasciatore di Bologna; indi nel numero 6375 si legge il discorso del residente di Ferrara avvocato Montecatini, diretto al sagro Collegio. Dall' istoria poi mss. di tal sede vacante e conclave, si ha, che al sagro Collegio fecero i complimenti, e le condoglianze nelle congregazioni, il Cardinal Portocarrero pel re di Spagna, e per l'Ordine gerosolimitano; il Cardinal Alessandro Albani per l'imperatore, e per l' imperatrice regina; il Cardinal di Yorck per Giacomo III re d' Inghilterra suo genitore; il Cardinal Corsini pel re di Portogallo; il Cardinal Orsini pel re delle due Sicilie, ed il Cardinal Gio. Francesco Albani pel re di Polonia. Ognuno parlò, giusta l' anzianità del Cardinalato, come si pratica nelle congregazioni Cardinalizie, ed a tutti corrispose il Cardinal decano. L' ultime congregazioni, nelle quali l' ambasciatore di Bologna, ed il rappresentante di Ferrara fecero le condoglianze al sagro Collegio, e le proteste di fedeltà, ebbero luogo nella sede vacante in cui fu eletto Pio VI, dopo il qual pontificato Bologna e Ferrara non ebbero più rappresentanti in Roma.

Congregazioni de' Cardinali capi d' ordine in conclave.

Osserva il Cardinal de Luca, il *Cardinal pratico*, p. 106, che quella potestà e giurisdizione, la quale nelle dette congregazioni generali si esercita da tutto il sagro Collegio, sia coll' udire da monsignor segretario

e da altri ministri la relazione degli affari, sia col ricevere ad udienza il magistrato romano, gli ambasciatori e ministri de' principi presso la santa Sede, dopo che i medesimi Cardinali sono entrati in conclave, si esercita soltanto da tre Cardinali, i quali si dicono capi d'ordine secondo che superiormente dicemmo parlando delle congregazioni, che essi pur tengono (sebbene con minore autorità) avanti di far l'ingresso in conclave. Dai capi d'ordine si emanano, e sottoscrivono gli ordini, e le provvisioni; e se il conclave si prolunga per l'alternativa del turno dell'anzianità, tutti i Cardinali vengono a godere di queste prerogative, colla subordinazione però all' intero sagro Collegio in quelle cose gravi, che abbisognano del parere e del consenso di tutti i Cardinali, e con la conclusione per le due delle tre parti, come dispose Pio IV nella sua bolla. Coi suddetti tre Cardinali interviene sempre il Cardinal camerlengo, che nella sede vacante gode ed esercita maggior autorità, per far eseguire quanto riguarda la sua carica, e le sue attribuzioni. Dei tre ordini dei Cardinali, cioè vescovi suburbicari, preti, e diaconi, a cagione del numero ristretto di questi ultimi, e di soli sei dei primi, tocca più spesso ai Cardinali vescovi e diaconi, rifare da capo d'ordine, di quello che sia dei preti, che è molto più numeroso.

Il primo turno de' capi d' ordine incomincia il primo giorno dopo quello dell' ingresso de' Cardinali in conclave, e viene composto dal Cardinal decano primo de' vescovi suburbicari, dal Cardinal primo prete, e dal Cardinal primo diacono, sebbene essi, dalla morte del Papa sino a quel punto, già abbiano esercitata in parte la sovrana autorità, che in certo modo si aumenta nei successivi turni. Per assenza, od impotenza di detti tre Cardinali, suppliscono quelli che vengono appresso.

Nella sera pertanto del primo giorno di conclave principiano le congregazioni de' capi d'ordine per turno, insieme al Cardinal camerlengo, ed a monsignor segretario del sagro Collegio, facente le funzioni di segretario di stato. Tali congregazioni hanno luogo costantemente ogni sera per tutto il tempo che dura il conclave. Queste congregazioni si adunano nella sala accanto a quella delle ruote nobili. Ivi è un tavolino coperto di tappeto, con cartelle di pelle, scrivanie complete, ed altro per ognuno de' nominati. I quattro Cardinali siedono di fronte, il prelato segretario, o per sua impotenza, il sostituto, da un lato in piccola sedia. Le congregazioni incominciano ordinariamente alle ore ventiquattro, ed occorrendo, oltre a queste, i predetti Cardinali e prelato, si adunano in congregazione anche tra giorno. I Cardinali vi si recano in abito Cardinalizio paonazzo, senza mantelletta, e senza rocchetto, e monsignor segretario vestito colla solita zimarra nera. I Cardinali sono accompagnati dai loro conclavisti. Il segretario riferisce le corrispondenze e gli affari, che discussi vengono risoluti, e poi dal medesimo prelato spediti in nome de' Cardinali capi d'ordine, e da loro sottoscritti. Per le udienze poi, che i Cardinali assegnano a' primari ministri della santa Sede, e a qualche ambasciatore, o ministro alla ruota nobile, detta delle udien-

ze, di essa ruota ognuno de' tre Cardinali capi d' ordine ha una chiave diversa, la quale dopo il triduo del loro officio consegna al Cardinale del proprio ordine, che subentra a succedergli.

Congregazioni straordinarie, che tengono tutti i Cardinali in conclave, e di quelle particolari della congregazione del s. offizio.

Allorquando i Cardinali capi d'ordine abbiano a risolvere qualche affare grave, nella camera delle loro congregazioni per mezzo di monsignor segretario del sagro Collegio, invitano a recarvisi tutti i Cardinali, i quali v' incedono col consueto abito Cardinalizio, sul quale possono portare pure la croccia.

Occorrendo poi, che si aduni nel conclave la congregazione del s. offizio, i Cardinali che la compongono, si riuniscono nella cella del Cardinal segretario della medesima congregazione vestiti di abito cardinalizio. Va qui notato, che in una delle congregazioni, le quali si tengono avanti di entrare in conclave nella camera capitolare della basilica vaticana, terminata che sia, vi si trattengono i Cardinali componenti la congregazione del s. offizio, ove ammettono monsignor assessore, il padre commissario, il padre primo compagno di lui, il fiscale, e il capo notaro. Quindi i Cardinali, come inquisitori generali, ad essi conferiscono le opportune facoltà, di far decretare cioè ai consultori del medesimo s. offizio, durante il conclave e sede vacante, sulle materie risguardanti la sagra inquisizione. Gli affari più gravi, e più delicati dagli offiziali della congregazione si spediscono in conclavi ai Cardinali di essa con cassetta sigillata. Nella sede vacante il sigillo del s. offizio consiste, oltre che delle figure dei ss. Pietro e Paolo, dell' iscrizione in mezzo SEDE VACANTE, mentre, quando vive il Papa, v'ha invece il suo stemma. Le cassette del s. offizio, della s. penitenzieria, e della segretaria del sagro Collegio, non si aprono alle rote del conclave, e sono esenti dall' essere esaminate.

CONGREGAZIONI *divote, o pie adunanze.* Riunione, od assemblea di persone pie, in forma di *Confraternita* (*Vedi*), ordinariamente eretta in onore della b. Vergine Maria, o di alcun santo, o santa. In molte parrocchie, sia di città, sia di campagna, in molti collegi e pubbliche scuole, si formarono associazioni diverse dell' uno e l'altro sesso, come di diverse età, stati, e condizioni, per esercitare buone opere, e praticare in compagnia esercizi cristiani, udire le prediche, recitare orazioni determinate, salmeggiare, cantare le divine lodi ec. » Quello starsi in » mezzo ai divoti di Maria, in » qualche congregazione o pia adu- » nanza, che con raccoglimento » religioso salmeggi, attenda al- » la santa meditazione, oda la di- » vina parola a ciascuno adatta- » ta, e forse più che altrove, fre- » quenti i sagramenti, santifi- » chi le feste, visiti e gli ospe- » dali e le prigioni, meni una » vita da buoni cristiani; quello » starsi pertanto in mezzo a sì » esemplari ed utili congregazioni » ben presto fa divenire giusti, e » convertire anche quei peccatori, » ai quali sembrava di essere alieni » dal ravvedimento ".

Nel popolo di Dio, come si ha nel libro I *Reg.* 10, e seg., erano istituite certe adunanze, congregazioni, ovvero scuole, e collegi, ove un certo numero di persone, cui la sagra Scrittura dà pure il titolo di profeti, si esercitavano nel canto delle divine lodi. Le adunanze sagre quindi incominciarono colla Chiesa, ed abbiamo che il dottore delle genti s. Paolo le insegnò ai Corinti, e gliene prescrisse il modo, dicendo loro: *Cum convenitis, unusquisque vestrum psalmum habet, doctrinam habet, apocalypsim habet, linguam habet;* etc. Dalle adunanze de' Giudei trasportò l'apostolo questa forma nella Chiesa cattolica. Di tali specie erano quelle di cui tratta s. Luca: *Intravit Jesus, secundum consuetudinem suam, die sabbati in synagogam, et surrexit legere, et traditus est illi liber Isaiae prophetae,* etc. Sotto l'imperatore Trajano vennero ai cristiani vietate le adunanze, chiamate collegi, sodalizi, ed agapi; adunanze che con voce greca chiamò quell'imperatore nell'editto di proibizione *hetarias.* Tuttavolta, per consiglio di Plinio, represse egli in gran parte il rigore di quell'editto; tanto più che venne in cognizione che innocue riuscivano al principato siffatte congregazioni. Delle sagre adunanze ecclesiastiche, o sagre sinassi, e dell'eucaristia, che in esse si soleva ministrare, ne fa testimonianza s. Ignazio martire.

Numerose sono le pie congregazioni esistenti in Roma, nelle chiese, ne' monisteri o conventi, negli ospedali, nelle scuole, ne' collegi ed altri luoghi, e di esse ampiamente trattarono diversi autori, fra' quali Camillo Fanucci sotto Clemente VIII, Carlo Bartolommeo Piazza nel pontificato di Innocenzo XI, ed a' nostri giorni l'erudito sacerdote Guglielmo Costanzi. Delle principali si tratta anche agli analoghi articoli del *Dizionario.* I romani Pontefici sempre protessero queste congregazioni, il santo loro scopo, e le pie loro pratiche; il perchè concessero a chi le frequentava indulgenze, e grazie spirituali, secondo la consueta benignità della Sede apostolica. Abbiamo particolarmente che Sisto V accordò molte indulgenze alle congregazioni stabilite ne' collegi de' gesuiti. Delle diverse congregazioni dai gesuiti istituite nel *Collegio Romano* (*Vedi*), si tratta a quell'articolo.

CONGREGAZIONI DI COMUNITA' RELIGIOSE. Queste sono di due specie, di società di preti secolari, e di società di religiosi. In quanto alla società de' preti secolari, ve ne sono, come si vedrà ai rispettivi articoli, che senza far voti si unirono per impiegarsi in servigio di Dio, e del ben pubblico; come sono la cura dei collegii e dei seminari, le missioni della città, e della campagna. Fra questo numero sono i Lazzaristi, quei di s. Sulpizio ec. *V.* CONVITTO. In Roma risiedono le seguenti congregazioni in comunità: dell'oratorio di s. Filippo Neri, de' sacerdoti dell'oratorio in s. Girolamo, chiamati volgarmente *Filippini* (*Vedi*), dei *Dottrinari* (*Vedi*), de' *Missionarj* (*Vedi*), de' *Pii operaj* (*Vedi*), de' *Passionisti* (*Vedi*), del ss. Redentore detti *Liquorini* (*Vedi*), de' *Fratelli delle Scuole cristiane* (*Vedi*), ec. Vi sono altre congregazioni religiose in grandissimo numero, e tali che lungo sarebbe il noverarle, le quali però hanno appositi articoli nel *Dizionario.*

Quando s'introdusse la rilassatezza negli Ordini monastici, e sì di-

minuì il fervore religioso, ed osservante della primitiva istituzione, un certo numero di religiosi, che zelarono la riforma, per fare ritorno all'antico fervore dell'istituto, si separarono dagli altri, e formarono congregazioni sotto superiori particolari, osservando la regola dell'Ordine cui appartenevano, con quelle maggiori austerità e modificazioni, secondo i tempi, le circostanze, lo spirito, e lo scopo dei benemeriti riformatori. Così i benedettini, gli agostiniani, i canonici regolari, ed altri si divisero in diverse e separate congregazioni. *V.* il Piazza, *Opere pie di Roma*, e il p. Bonanni *Catalogo degli Ordini religiosi.*

CONGRESSO. Adunanza di persone per abboccarsi insieme a trattare alcun affare. Questo vocabolo indica appunto genericamente qualunque adunanza di persone raccolte a consulta per provvedere ai comuni, o reciproci interessi: comuni se le persone, che v'intervengono, sono o rappresentano i membri d'una stessa società; reciproci poi se rappresentano vari individui, o diverse società. Parlando de' congressi in senso politico, diremo che il congresso degli Stati Uniti di America provvede ai comuni interessi di quella nazione, ed i congressi diplomatici europei hanno cura degli interessi reciproci de' vari stati di Europa; e sotto quest' ultimo rispetto il congreso è il mezzo più semplice per accomodare in via diplomatica le diverse pretensioni di potenze belligeranti, come altresì per ravvicinare quelle che si ritrovano in uno stato d'irritamento, e per tal modo disporre, con trattative e conferenze preliminari, e conchiudere la pace, ed anco prevenire una funesta rottura. In generale il congresso è il mezzo di cui si servono gli stati per accomodare le contestazioni che riguardano i rispettivi interessi.

Celebri sono stati i congressi di *Munster* (*Vedi*), ed *Osnabruck* (*Vedi*). Nella storia vi sono tre epoche principali nella storia de' congressi relativamente all'importanza della loro influenza sui cambiamenti, e destini dell'Europa. La prima presenta la fondazione di un nuovo sistema degli stati europei per mezzo del doppio congresso di Munster ed Osnabruck, dietro il quale seguì la famigerata pace di *Westfalia* (*Vedi*), e da questa fino alla pace d'*Utrecht* (*Vedi*), cioè dal 1648 al 1713. La seconda mostra l'influenza sempre più crescente dell'Inghilterra, potenza coloniale e marittima, sullo stato politico di Europa, ed è dalla pace di Utrecht fino al congresso di *Vienna* (*Vedi*), cioè dal 1713 al 1815. La terza palesa il ritorno al sistema dell'equilibrio europeo, ed al sistema di legittimità, e d'ordine tutelare reciproco, cioè dal congresso di Vienna alla conferenza di Londra, vale a dire dal 1815 al 1839. Egli è perciò, che dopo i congressi tenuti a Vienna, si può ritenere il congresso qual consiglio di pace Europea. Vuolsi che Enrico IV, e Sully, allorchè ebbero in idea di formare in Europa un'unione di stati, i cui membri fossero eguali in forze, e facessero decidere le loro questioni per mezzo di un senato, appunto mirassero a costituire un permanente congresso, che vegliasse alla pace europea, stabilendone, e consolidandone l'equilibrio politico. *V.* Europa.

CONGRESSO DI EMS. *V.* Ems.

CONLIE, o COULAINE, *Colonia Villa.* Borgo di Francia, dipartimento della Sarthe, capo luogo di cantone nella diocesi di Mans. Nell' 843, vi fu celebrato un concilio che si conosce sotto il nome di *concilium coloniense, seu in Villa Colonia.*

CONNOR (*Connorien.*). Città vescovile d' Irlanda, nella provincia d'Ulster, ossia Ultonia, contea, e baronia: dicesi *Connoria*, perchè situata sul lago di Cone. Quivi si tengono quattro fiere all' anno. La sede vescovile, secondo Commanville, vi fu stabilita l'anno 507; ma secondo altri, in quell'anno morì il suo primo vescovo Ego Menisio, il quale vuolsi pur morto nel 514. Certo è che da s. Patrizio, mandato in Irlanda dal Sommo Pontefice s. Celestino I, furono fondati tutti i vescovati d'Irlanda verso l'anno 435. Si hanno scarse notizie dei successori di Ego suffraganei dell'arcivescovo di Armagh sino al 1100, ovvero al 1124, in cui entrarono gl'Inglesi in Irlanda. Nel pontificato di Eugenio IV, e nell'anno 1442 la sede vescovile di Connor fu unita a quella di *Down* (*Vedi*), ambedue restando soggette alla mentovata metropolitana di Armagh. Però il vescovo delle due sedi risiede in Belfast, come si legge nel *Catholic Directory* del 1839.

CONONE (s.), vescovo. Leggesi nell'antico breviario di Limoges, che questo santo era figlio di Eugenio re di Scozia. Comunque sia, egli è certo, che Conone fu vescovo dell'isola di Man, e che molto sudò nel propagare e mantenere la fede di Cristo, che aveavi per la prima volta predicata s. Patrizio. Egli morì verso l'anno 648, ed era molto onorata nelle isole Ebridi la memoria di lui, in fino a che la pretesa riforma ne tolse l'antico culto.

CONONE (s.), martire. Viveva questi santamente in Iconio, nell' Asia con un suo figliuolo, che da lui educato nelle virtù cristiane era stato ordinato diacono di quella chiesa. Venuto in quella città Domiziano per eseguire l'editto che contro i cristiani avea pubblicato l'imperatore Aureliano, furono presi ambedue, e condotti al cospetto del giudice. Fu oltre ogni dire ammirabile la fortezza, che dimostrarono contro le lusinghe insieme e le minaccie, che veniano loro fatte, affine di persuaderli a negare la fede di Gesù Cristo, nè minore fermezza d'animo manifestarono entrambi in mezzo ai più crudeli e prolungati tormenti, nei quali finirono la gloriosa vita verso l'anno 275. Le reliquie di questi santi si custodiscono in Acera, città della terra di Lavoro, presso a Napoli, in una chiesa che s' intitola dal loro nome.

CONONE DA TOMIS, *Cardinale. V.* CONONE PAPA.

CONONE, Papa LXXXV. Era figlio di Benedetto, ed oriundo della Tracia. Nacque propriamente in Tomis, e fu educato nella Cilicia. Alla morte di Giovanni V, i suffragi si trovarono divisi tra i due competitori Pietro e Teodoro; l'uno sostenuto dal clero, e l'altro dai magistrati, e dall'esercito (*V.* ANTIPAPI VI, e VII, non che VIII, e IX). Il clero, ed i vescovi non potendo entrare nella chiesa di Laterano chiusa dall'esercito, risolsero, dopo due mesi e mezzo di incertezze e di opposizioni, di far la

elezione nel palazzo, e la scelta cadde ai 21 ottobre 686 sopra Conone. Questo vecchio venerabile per l'aspetto e pei bianchi capelli, semplice, pacifico, straniero alle fazioni, acquetò incontanente tutti i partiti. Alla sua elezione fu però rinnovato l'abuso già stato tolto dall'imperatore Costantino Pogonato, di dover attendere dall'esarca di Ravenna la conferma dell'elezione medesima. Ma quella soggezione del clero romano all'esarcato di Ravenna non fu il solo motivo, che sin dalle prime amareggiasse il breve pontificato di Conone. Aveva conceduta egli la confidenza a certo diacono Costantino, uomo cattivo ed artificioso, ed ordinatolo vescovo di Antiochia, lo aveva fatto altresì rettore della Chiesa Romana in Sicilia, senza prima informarsi col clero romano, secondo il costume di quei tempi nelle provvisioni ecclesiastiche. Una sedizione insorse quindi contro quel mandatario litigioso e violento, ed il governatore della provincia lo fece mettere in prigione. Si aggiunga a questo la vita infelice ed inferma condotta da Conone durante il suo pontificato, nel quale si sa aver in una ordinazione creati sedici vescovi. Morì ai 21 settembre del 687, e fu sepolto nel vaticano. Vacò la santa Sede due mesi, e ventitre giorni.

CONONISTI. Eretici del secolo VI discepoli di un certo Conone, secondo alcuni vescovo di Alessandria, o di Tarso secondo altri. Rinnovò gli errori dei triteisti, insegnando che siccome le persone della santissima Trinità sono distinte, così sono anche tre dei. Aveva eziandio qualche errore sulla risurrezione, ma però non rigettava il dogma.

CONRANO (s.), vescovo d'Ornkey delle isole Orcadi, che sono al settentrione della Scozia. Di questo santo non ci rimangono notizie estese, solamente si sa che viveva nel secolo settimo, che era ragguardevolissimo, sì per la innocenza della vita, che per lo zelo ed aspre penitenze, e che il nome di lui prima della pretesa riforma, suonava celebre sulle bocche di tutti, siccome quello di s. Palladio, o di s. Vientigerno.

CONSA. *V.* Conza.

CONSACRAZIONE. *Consecratio.* Azione con cui si destina al culto di Dio una cosa comune o profana, con preghiere, cerimonie, e benedizioni. Questo è il contrario del sacrilegio, e della profanazione, che consiste nell'impiegare in usi profani una cosa già consagrata al culto di Dio. Il costume di consacrare a Dio gli uomini destinati al servizio di lui, i luoghi, i vasi, gli strumenti che devono servire al culto di lui, è antichissimo. Nell'antica legge Iddio lo aveva ordinato, e ne prescrisse anche le cerimonie. Secondo la nuova legge poi, quando queste consecrazioni riguardano gli uomini, e si fanno mediante un sagramento, si appellano *ordinazioni* (*Vedi*), ma chiamasi sagra l'ordinazione de' vescovi, e l'unzione de' re. *V.* Coronazione dei re, e degli imperatori. Quando poi si fanno soltanto con una cerimonia istituita dalla Chiesa, sono *benedizioni* (*Vedi*). La consacrazione delle chiese, e degli altari viene chiamata pure dedicazione. Le prove di tuttociò si possono leggere nel Bergier *Diz. enciclopedico* alla parola *consecrazione*. Della consecrazione dell' *altare*, della *chiesa*, del *calice*, del *vescovo*, e di altri luoghi, suppellettili sagre, cose e persone ec., si

tratta ai rispettivi articoli del Dizionario.

Consacrazione dicesi più particolarmente dell'azione, colla quale secondo l'istituzione di G. C. nella messa, si cangia il pane e il vino, nel corpo e nel sangue del medesimo nostro Signore Gesù Cristo. Dice lo stesso Bergier, che si conosce a prima vista che gli eterodossi, i quali non credono la presenza reale di Gesù Cristo nell' *Eucaristia (Vedi)*, hanno dovuto sbandire dalla liturgia il termine di *Consacrazione*. I teologi cattolici, dopo s. Tommaso d'Aquino, sono di concorde sentimento, che la consacrazione del pane e del vino si faccia con queste parole di Gesù Cristo: *Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue* ec. Non si può provare, che prima di s. Tommaso nella Chiesa latina siavi stata su di ciò una opinione diversa. Ma si disputò per sapere quale sia al presente, e quale sia stato in ogni tempo il sentimento della chiesa greca sulle parole della consacrazione. Si deve pertanto sapere, per conoscere lo stato della questione, che nella chiesa Romana prima di pronunziare le parole di Gesù Cristo, il sacerdote fa a Dio una orazione, colla quale lo supplica a cambiare il pane ed il vino nel corpo e sangue di Gesù Cristo. Nella liturgia greca, e nelle altre liturgie orientali, oltre questa prima orazione, ve n'ha una negli stessi termini dopo che il sacerdote ha pronunciato le parole di Gesù Cristo. Quest' ultima dai greci viene chiamata *l'invocazione dello Spirito Santo*. Alcuni la credono essenziale alla consacrazione, il perchè conchiusero molti teologi, che secondo i greci la consacrazione non si fa per le parole di Gesù Cristo, la quale opinione essi hanno tacciato di errore.

Si osserva, che avanti il XIV secolo, o prima del concilio generale di Firenze, i greci, e i latini non avevano tra di loro veruna disputa sulle parole essenziali della consacrazione, quantunque i teologi latini fossero molto istruiti de' termini, di cui si servono i greci nella seconda invocazione. Di tal questione non si parlò punto nel secondo concilio generale di Lione, nè nei tempi posteriori, se non fra alcuni teologi. Ma nel concilio di Firenze, adunato da Eugenio IV nel 1439, vi fu viva disputa su questo punto tra i greci, ed i latini. Laonde nella sess. 10 fu emanato il seguente decreto: » Noi di» chiariamo, che il corpo di Gesù » Cristo è veramente consacrato » col pane di frumento, tanto azzi» mo, quanto fermentato; e che » i sacerdoti debbono servirsi del» l' uno, o dell'altro, ciascuno se» condo l' uso della sua Chiesa, sì » orientale, che occidentale ". In questo accordo de' greci non convenne Marco d' Efeso, anzi i greci non sono d' accordo tra essi sulla forma essenziale della consacrazione; gli uni stanno per le parole di Gesù Cristo, gli altri per l' invocazione, molti per l' una e per l'altra, niuno però di loro ha negato la necessità delle parole di Gesù Cristo per consecrare.

Pompeo Sarnelli, *Lettere Eccles.* tom. VII, lett. 18, n. 7, e n. 19, tratta della consagrazione della Eucaristia nella messa, come si deve fare da quelli che concelebrano, e come più possono insieme consagrare. Nel tomo IX poi, pag. 8, dice che la consagrazione del sagrifizio della messa include l' offerta, così

che la consacrazione, e l'oblazione sono una stessa cosa nel sagrifizio della messa, e per conseguenza il sacerdote offre consacrando, e mentre fa la consacrazione fa insieme l'oblazione, la quale espressamente si denota nell'elevazione dell'Ostia, e del Calice, che si fa in tutte le liturgie, anche nelle chiese orientali, riferendosi all'oblazione del sagrifizio cruento della croce, che di sè fece Gesù Cristo, quando in essa elevato *tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis.* Ephes. 3, 2. Aggiunge il medesimo autore, che è grave sagrilegio consagrare l'una specie senza l'altra, essendo la consagrazione dell'una, e dell'altra specie necessaria all'essenza del sagrifizio.

In quanto alle principali cerimonie della consacrazione dell'Ostia, detto che si abbia dal sacerdote, *Qui pridie quam pateretur,* etc., e posti i gomiti sopra l'altare, il celebrante, stando col capo inchinato pronunzia sopra l'ostia, e sopra le altre che avessero da consacrarsi, distintamente, con riverente raccoglimento, e segretamente le parole della consagrazione, e tenendo l'ostia coi pollici ed indici, dice: *Hoc est enim,* etc., e quindi l'adora. Poscia in alto la mostra al popolo perchè sia da esso adorata, e tosto colla mano destra la pone sul corporale nel luogo ove l'avea presa, tenendo sempre unite le dette dita sino all'abluzione, meno quando dovrà toccare la medesima ostia. In quanto alle principali cerimonie della consagrazione del vino, il celebrante adora prima l'ostia consagrata, scuopre il calice, lo alza alquanto, e subito deponendolo dice: *Item tibi gratias agens,* ed inchinando il capo soggiunge, *Benedixit,* etc. E tenendo il calice, colla medesima venerazione, e segretamente, su di esso pronunzia le parole: *Hic est enim calix sanguinis,* etc. Dette queste parole, depone il calice sul corporale, e dice: *Haec quotiescumque feceritis,* etc., e genuflesso adora riverentemente il sangue, e ripreso il calice, essendo eretto lo alza alquanto, perchè il popolo lo adori; indi ripone il calice sul corporale, ed il ricopre colla palla, genuflettendo alle due specie sagramentali. *V.* il *Missal. Rom.* par. 2, tit. VIII, *De Canone Missae usque ad consecrationem,* Rub. 3 e seg., non che i molti articoli del *Dizionario* a questo appartenenti. Nell'elevazione dell'ostia e del calice il servente non solo sostiene il lembo della pianeta, acciocchè il prete abbia più libere le braccia, ma suona pure il *Campanello (Vedi),* al qual articolo se ne rende ragione, in uno all'origine di tal uso.

CONSAGRAZIONE, ED ORDINAZIONE DEL SOMMO PONTEFICE. Al volume VIII, pag. 168, e seg. del *Dizionario,* si disse ciò che riguarda la solenne funzione *Della consagrazione del Papa,* se il nuovo eletto non è che diacono o prete, e il modo come al presente segue, cioè prima della sua coronazione, che se già fosse vescovo non si consagra di nuovo, ma solo si benedice, come dicemmo anche al volume V, pag. 62 del medesimo *Dizionario.* Noi ci limiteremo in questo articolo di riunire cronologicamente quanto raccogliemmo dalle vite di tutti i Pontefici, ed eziandio di alcuni Antipapi, sull'interessante argomento della loro consagrazione, ordina-

zione, e benedizione, sviluppando quindi con maggior diffusione i relativi cenni riportati al citato luogo ove parlasi di questa funzione, che ha luogo sull'altare della confessione, nella basilica Vaticana, destinato per la consagrazione del solo Romano Pontefice. Prima però ci sembra opportuno, e necessario premettere due brevi digressioni: la prima, se dall' elezione, ovvero dalla consagrazione, ed ordinazione abbia incominciamento la suprema autorità Pontificia nell' eletto; la seconda se i diaconi sublimati al pontificato, sieno stati in qualche tempo consagrati Pontefici, ommesso il grado presbiterale.

Digressione che tratta se dall' elezione, ovvero dalla consagrazione, od ordinazione abbia incominciamento la suprema autorità del sommo Pontefice, e della sua intronizzazione.

In quanto al primo punto, abbiamo da Antonio Pagi, *Breviarium Gest. RR. Pont.*, che tra le regole, sulle quali dee stabilirsi la cronologia Pontificia va primieramente notato, che sino alla metà del secolo XI, non dal giorno dell' elezione, ma solo da quello dell' ordinazione, va preso il principio di ciascun pontificato, e che Giovanni XV, eletto nell'anno 985, da alcuni non fu contato perchè poco visse, e non fu consagrato; ciò che in quei tempi rendeva Papa pienamente l' eletto. Siffatta regola non piacque al Marangoni, *Chronol. RR. PP. superstes in pariete basilic. s. Pauli*, p. 7, e seg., il quale fa vedere, che nei primi secoli della Chiesa nel giorno stesso dell'elezione si consagrava il Papa. Ed è sì vera la cosa che Simmaco, prefetto di Roma, scrivendo all' imperatore Onorio, sulle contese nate l' anno 418 tra Eulalio antipapa, e san Bonifacio I Pontefice, usa la parola: *solemniter ordinari* per *eligi*, come osservò il Mabillon, *Commentar. in Ord. Rom.* p. 112, onde la regola del Pagi per que'secoli non ha luogo. Ma quando sul principio del sesto secolo cominciarono gli imperatori a pretendere di essere richiesti per confermare l' eletto Pontefice, fu allora necessario di separare la elezione dall'ordinazione, finchè giungesse all' eletto l' imperiale rescritto. Quindi è di parere il Marangoni, che in ordine all'autorità Pontificia nulla mancasse all' eletto Pontefice, sì perchè, dice egli, intanto che l' imperatore confermava la fatta elezione si intronizzava il Papa, col quale intronizzamento veniva posto in possesso del pontificato e degli annessi diritti, sì perchè la Pontificia podestà non dall' ordinazione o consagrazione dipende, ma sì da Dio, il quale al Papa la comparte immediatamente dopo seguita l' elezione.

E quanto alla prima ragione, siccome il Mabillon, loco citato § 18, opinò che l'intronizzazione non sempre si facesse ne' tempi antichi prima dell' ordinazione, ma anzi il più frequente uso portasse di premetterla alla consagrazione, prova il Marangoni con molti passi del libro pontificale, che sempre alla ordinazione andasse innanzi l' intronizzazione. Questo punto dovrebbe passare per dimostrato, ma il Zaccaria, *Stor. Letter. d' Ital.* tom. V, lib. II, cap. 5, n. 43, pensa che al sentimento del Marangoni necessario fosse provare due altre cose:

la prima che sempre dopo l'elezione si premettesse l'intronizzamento, prima che gl'imperatori all'elezione stessa dessero il loro consenso; l'altra che questa intronizzazione sia sempre stata di egual forza nel mettere in possesso dei pontificali diritti il nuovo eletto, sulla qual cosa v'è molta ragione da dubitare.

A dunque crede il Zaccaria, che dalla diversità de' tempi si debba dedurre ancora la differenza su questo punto. Onde egli opina, che per tutto il tratto di tempo nel quale doveasi aspettare dai Romani l'abusiva conferma dell'eletto Pontefice, richiesta dai greci imperatori e dai loro esarchi, cioè sino a Gregorio II, creato l'anno 715 (nel cui pontificato si sottrassero gl'italiani dall'ubbidienza di Leone l'*Isaurico*, come quello che negava il culto alle sagre immagini), o non seguisse affatto l'intronizzazione, o una cerimonia fosse essa, che niuna autorità conferisse al Pontefice eletto. La prima volta, che nella storia trovasi fatta menzione d'intronizzamento, è soltanto per l'elezione di Giovanni V nel 685, cioè dopo che l'imperatore Costantino Pogonato avea all'antecessore Benedetto II conceduto, come narra l'Anastasio, *ut qui electus fuerit in sede Apostolica e vestigio absque ulla tarditate Pontifex ordinetur*, senza aspettare, come abbiamo detto, nè il consenso dell'imperatore, nè quello degli esarchi di Ravenna, a' quali gl'imperatori avevano delegata la facoltà di confermare l'eletto, dopo l'anno 639, come stima il Cenni. Ora per quale ragione mai allora solamente si nomina da Anastasio cosa di qualche affinità all'intronizzamento, scrivendo di Giovanni V: » Hic post multorum Pontifi» cum tempora vel annorum, juxta » priscam consuetudinem, a gene» ralitate in ecclesia Salvatoris, » quae appellatur Constantiniana, » electus est, atque exinde in epi» scopium introductus", se non appunto perchè essendo solamente in que' tempi stata sciolta la Chiesa dal duro e prepotente legame di aspettare i rescritti da Costantinopoli, o dall'esarca di Ravenna, si pensò che allora si potesse subito, e prima anche dell'ordinazione, riconoscere l'autorità del nuovo eletto? In fatti d'allora in poi si trovano i Pontefici, o eletti, o appena eletti introdotti subito nel sagro palazzo; lo che non seguì mai in tempo dell'usurpazione imperiale, in cui il prete, o il diacono Cardinale eletto fino alla conferma dell'imperatore, o dell'esarca, non si moveva dal proprio grado, come si ha da una lettera scritta nel 640 da Giovanni IV agli scozzesi.

Ma il Mabillon riconosce più particolarmente l'intronizzamento nel Pontefice Conone, che a Giovanni V fu successore nel 686, mentre di lui si dice, che dopo la sua elezione e *vestigio omnes iudices una cum primatibus exercitus pariter ad ejus salutationem venientes, in ejus laudem omnes simul adclamaverunt. Videns autem exercitus unanimitatem cleri, populique in decreto ejus subscribentium, post aliquot dies et ipsi flexi sunt, et consenserunt in persona praedicti sanctissimi viri* (*Cononis*), *atque in ejus decreto devota mente subscripserunt, et missos pariter ex clericis, et ex populo, ad excellentissimum Theodorum exarcham, ut mos est direxerunt.* Or se quella salu-

tazione, se quelle acclamazioni fatte furono innanzi che l'esercito sottoscrivesse l'elezione, non può intendersi l'intronizzamento, il quale non seguiva se non che dopo l'elezione; poichè *juxta priscam consuetudinem*, per rendersi l'elezione compita, volevasi, nella forma che diremo all'articolo *Elezione de' sommi Pontefici* (*Vedi*), il consentimento abusivo dell'esercito.

Da questo documento però nasce un gran dubbio, che sembra distruggere quanto poc'anzi si disse. Se l'imperatore Costantino Pogonato avea ceduto alle sue pretensioni intorno la conferma degli eletti Pontefici, perchè i romani spedivano di ciò messi all'esarca? Vi risponde benissimo il Marangoni, dicendo essere ciò avvenuto perchè Giustiniano figlio di Costantino non volesse far conto della paterna cessione. Ma forse più verosimile sarà il convenire, con monsignor Vignoli, *Lib. pontifical.* tom. I, p. 299, che Costantino liberò bensì le pontificie elezioni dal riprovevole peso dell'imperial conferma, dappoichè troppo tempo si richiedeva per le spedizioni a Costantinopoli; ma non già di ricorrere ai vicini esarchi di Ravenna per le ratifiche in nome degl'imperatori.

Checchè ne sia su tal punto, tornando all'argomento, se dopo l'elezione si usasse vero intronizzamento, qual sembra che fosse quello del Pontefice Valentino nell'827, certo è che niuna autorità conferiva all'eletto, prima che, sotto il summentovato s. Gregorio II, Roma scuotesse il giogo degl'imperatori orientali. Questo sembra comprovarsi per tre ragioni: 1.° Dalla lettera di Giovanni IV a' vescovi di Scozia, da cui si rileva che l'eletto Pontefice è nominato nel secondo luogo, non già nel primo; e che ancora dopo l'elezione seguitava, come nella sede vacante, a stare l'amministrazione della sede apostolica nell'arciprete, nell'arcidiacono, e nel primicerio de' notari. 2.° Nella relazione *De electione Pontificis ad Exarchum*, tra i motivi che il clero e popolo di Roma adducono della necessità di sollecita conferma dell'eletto Pontefice, uno si è: *praesertim cum plura sint capitula, et alia quotidie procreentur, quae curae sollicitudinem, et Pontificalis favoris expectant remedium.* Dunque l'eletto frattanto non poteva prestar questo rimedio, ed operare da assoluto Pontefice. 3.° La terza ragione che sembra togliere ogni dubbio è, che s. Gregorio Magno, già eletto nel 590, potentemente si adoperò presso la corte di Costantinopoli, perchè non fosse approvata la sua elezione. Segno è dunque manifesto, che il Pontefice Gregorio egualmente santo che dotto credeva dover avere effetto la sua elezione, se l'imperatore non l'approvava secondo l'introdotto abuso; dunque quella elezione romana, come condizionata, non lo costituiva assolutamente Pontefice, perchè mancante di una ultima condizione, ch'era il consenso dell'imperatore, in quei tempi divenuta necessaria, per dura connivenza de' Papi medesimi, affine di conservare la pubblica quiete.

Dopo che l'impero passò in mano degli occidentali, le elezioni erano terminate, e compite senza il consenso imperiale, il quale però occorreva per la sola consagrazione, non perchè questa fosse invalida senza la presenza e il consentimento dell'imperatore, o senza

la presenza de' suoi ambasciatori per lui, ma perchè gl' imperatori volevano obbligare l'eletto a confermar loro i privilegi, da' Pontefici predecessori ad essi accordati, quasi per patto, e per convenzione degli stessi Papi. Non richiedendosi dunque in questi secoli il succennato imperial consenso, gli anni del pontificato de' Pontefici di questi secoli posteriori, cioè dopo l'impero occidentale, che s. Leone III rinnovò nell'800, vanno direttamente cominciati dal giorno dell'elezione, non da quello della consagrazione, come ne'secoli anteriori. S. Leone IX, eletto nel 1049, contò il tempo del suo governo, non dalla consagrazione, ma dalla coronazione, di che non vi era esempio, mentre sino a lui tutti i Papi lo contavano dalla consagrazione. Sulla sedia in cui intronizzavasi l'eletto Pontefice, va letto l' articolo Sedie, e il volume X, pag. 268 del *Dizionario*.

Digressione che tratta, se i diaconi sublimati al pontificato, furono in qualche tempo consagrati Pontefici, omesso il grado presbiterale.

Un esempio soltanto vi è nella Chiesa romana, che un puro laico sia stato assunto al pontificato. Fu questi Giovanni XIX nel 1024, il quale *largitione pecuniae* (come scrisse Glabero Rodolfo, monaco di Cluny, lib. IV, cap. I presso il Duchesne *Script. Hist. Franc.* t. IV, p. 41), *repente ex laicali ordine neophytus constitutus est praesul* della Chiesa cattolica, o come scrisse Romualdo di Salerno, *in Chron.* pag. 167: *uno eodemque die et laicus fuit, et Pontifex*, senza verun altro esempio nè prima, nè dopo, come conchiude Francesco Pagi succitato, *Breviar., in vita Joan. XIX*, n. 2.

Pretende il Baronio, *Annal. eccl.* an. 614, n. 1, che fino all' anno 615 non sia stato eletto verun Pontefice dal grado di suddiacono, nel qual tempo da tal grado fu innalzato alla cattedra apostolica s. Adeodato, o Deusdedit. Ma Liberato diacono di Cartagine, scrivendo sotto s. Silverio fatto Papa nel 536, dice presso il Labbé, *Concil.* t. V, col. 775: *Romana civitas Silverium subdiaconum, Hormisdae quondam Papae filium* (avuto prima del pontificato per legittimo matrimonio, come riporta il Baronio ad annum 536, n. 123), *eligit ordinandum*. Nel concilio, che Stefano III detto IV celebrò in Roma nell'anno 769, vietò sotto pena di scomunica: *Ne ullus unquam praesumat laicorum* (per cagione di Costantino, che da laico si era intruso antipapa contro di lui), *neque ex alio ordine, nisi per distinctos gradus ascendens, diaconus aut presbyter Cardinalis factus fuerit, ad sacrum Pontificatus honorem promoveri*. Così l'Anastasio *in Vita Steph. III*, e Graziano nel capo 4, *dist.* 79. Ma sino a quel tempo non ne erano esclusi i suddiaconi, come dimostrò il detto Pagi, t. I, pag. 206, *in Vit. Deusdedit*, num. 2; il quale inoltre afferma, loco citato *in praefat.* num. 10; che dopo il decreto di Stefano III, già nel mezzo del secolo XI, gli stessi suddiaconi potevano essere assunti al pontificato.

Fra i diaconi, ed i preti, osserva il Papebrochio, in *Conat. ad s. Leon. I*, pag. 152, num. 3,

che più volte ne' primi secoli della Chiesa furono esaltati al supremo governo più i diaconi che non i preti. Molte sono le ragioni di siffatta preferenza. 1.° Perchè i diaconi avevano più perfetto conoscimento delle cose della Chiesa, non solamente delle temporali, ma delle spirituali eziandio, *est enim diaconus episcopi oculus et adjutor*, onde avevano più occasione di essere informati. 2.° Perchè erano più conosciuti, a cagione del loro impiego, dai cittadini d'ogni condizione, e perciò più in vista ad essere esaltati al pontificato. 3.° Perchè essendo ogni cosa in cura loro, era più facile ad essi di acquistarsi gli animi del clero. 4.° Perchè spiccavano in dignità più che gli altri, e col portarsi con lodevole condotta, davano riprove di essere utili al buon governo della Chiesa universale.

A questo proposito dubita curiosamente il Mabillon, *Commentar. in Ord. Rom. Mus. Ital.* t. II, cap. 18, p. 119, se mai i diaconi sublimati alla suprema dignità sieno stati in qualche tempo consagrati Pontefici, ommesso il grado presbiterale. Sembra, ch' egli si pieghi a questa sentenza, adducendo l' esempio dell' antipapa Costantino, che eletto contro Stefano III nel 768 essendo ancora laico, fu ordinato primieramente chierico da Giorgio vescovo di Palestrina, indi suddiacono, poscia diacono nel giorno seguente, ed in fine nella prima domenica *Pontifex ab eodem Georgio, et aliis duobus episcopis, Eustratio Albanensi, et Citonato Portuensi consecratus est*, come lasciò scritto Anastasio bibliotecario, senza far motto del presbiterato. Se questo esempio, per essere d'un antipapa non fosse bastante a provare questa ommissione, apporta lo stesso Mabillon due altri esempi nei legittimi Pontefici, Valentino dell' 827, e s. Nicolò I, dell' 858, ai quali tuttavolta si possono aggiugnere s. Felice II nel 355, come osserva Eusebio, *Hist. Eccl. lib. VI, cap. II*; s. Agapito I nel 535; Vigilio nel 540, come si ha da Liberato, *Breviar. cap.* 22 presso il Labbè, *concil.* tom. V, e Sabiniano nel 604, come si apprende dal Pagi in *Vit. Sabiniani.* La stessa ommessione non solo praticossi da' diaconi eletti pel vescovato Romano, ma per altre chiese ancora. Ceciliano da diacono fu ordinato vescovo di Cartagine, come si legge in Ottato Milevitano lib. I, e s. Anastasio da diacono ancora venne ordinato vescovo di Alessandria, secondochè riporta Teodoreto, cap. 25.

Da ciò vede ognuno non essere stato ne' primi secoli l' ascenso per gradi necessario requisito, e che in caso di necessità il laico era eziandio, senza passare per altri gradi degli ordini, destinato al vescovato, come successe con s. Ambrogio, che da laico ancor non battezzato, ma solo catecumeno, fu proclamato e ordinato vescovo. Tuttavolta il Cardinal Borgia, nell'*Apolog. del Pont. di Benedetto X*, par. II, cap. 3, annot. 2, è d'avviso, che l'unico argomento delle narrate ordinazioni per salto, sia il silenzio degli scrittori, la qual cosa se sufficiente sia per sè sola a fissare un punto di sì grave momento, invita egli a giudicarne il dotto lettore. Questo silenzio sembrò bastante a gran numero di scrittori, riflettendo particolarmente alla minuta descrizione degli altri ordini ricevuti,

che non avrebbero gli stessi storici ommesso quello del presbiterato, qualora gli ordinati l'avessero avuto. E di tal sentimento è pure il p. Becchetti nella sua storia ecclesiastica. Con tuttociò il dottissimo Benedetto XIV nel breve che a' 10 ottobre 1756 diresse a Carlo eletto vescovo di Capo d'Istria abbraccia la sentenza del Morino, e del Juvenin, i quali pretendono di sostenere, che non vi è esempio di un vescovato conferito a chi non fosse già prete.

Qual sia la causa di questa ommissione, ingegnossi Enea vescovo di Parigi di darne qualche ragione, ed ecco la congettura ch'egli ne riporta presso il Dachery, *Spicileg.* tom. VII, p. 148: » Forte illi, qui » istiusce ordinationi assentiunt, hoc » intelligi volunt, quia qui benedi- » ctione pontificali perfungitur, re- » liquarum benedictionum honore » decoratur; sive quia consecratio- » ne corporis Christi et sanguinis of- » ficium praesulis ac presbyteri, » mystice unitur. Sicut enim in » terrarum rege diversae dignitates » adscribuntur, nam imperatores » ex consulibus creati, propter re- » gale commercium quondam non » ommittebant, nec mutabant con- » sulis, et patricii nomen, ita credi » potest, quod in sublimitate ma- » joris Pontificis consistat etiam » honor minoris sacerdotis. Forsi- » tan autem illi, qui de diacono » ordinant episcopum, praetermissa » benedictione presbyterali, assen- » tione b. Hieronymi in epistola » loquentis ad Titum ex parte con- » credere videntur, qui officium » presbyteri, in aliquo compartici- » pari affirmat ministerio episco- » pali. " Come se dicesse che contenendosi il grado di prete in quello di vescovo, poteva il primo ommettersi, senza che però a questo mancasse requisito alcuno.

In qual tempo poi sia andata in disuso l'ommissione del grado presbiterale nella consacrazione del Pontefice, che da diacono saliva al pontificato, non si conosce, a dire del Mabillon, sebbene fosse già cessato l'uso nel secolo XI, allorchè s. Gregorio VII eletto nel 1073; *infra hebdomada Pentecostes in presbyterum ordinatus est* (cioè nella basilica lateranense), *et in natali apostolorum in Romanum Pontificem consecratus*, nella basilica vaticana. Così ancora Gelasio II, eletto dal grado di diacono nel 1118, non fu consegrato Pontefice senza aver prima ricevuto il presbiterato; onde apparisce manifesto, che avendo questi due Papi preso separatamente il grado sacerdotale prima d'essere consagrati, l'ordinazione per salto nella Chiesa Romana interamente cessò nel tempo intermedio tra i santi Pontefici Nicolò I, e Gregorio VII.

Notizie diverse sulla consacrazione de' Pontefici Romani.

Eletto dunque il Pontefice dal grado di laico, di chierico, suddiacono, diacono, e prete, dopo l'elezione viene consagrato. I riti antichi, come i presenti, sono dichiarati al succitato volume VIII del *Dizionario*, ove dicemmo che i secondi, cioè gli odierni, poco differiscono da quelli, che si eseguiscono nella consagrazione de' vescovi. Fino però dai primi secoli della Chiesa la consacrazione del Romano Pontefice fu sempre fatta dai tre vescovi d'Ostia, di Porto, e di Albano. Negli atti di s.

Lorenzo, presso il Surio *Vit.* 55, *die* 10 *augusti*, si trova come avverte il Baronio all'anno 261 num. 11, che essendo eletto Pontefice s. Dionisio, fu consagrato da Massimo vescovo d'Ostia; per cui soggiunge lo stesso Baronio, che il rito di consagrare il vescovo romano dall' ostiense è antichissimo, e perciò il Papa s. Marco diede al vescovo d' Ostia il pallio. Lo dice chiaramente, fin dall'anno 411, s. Agostino in *Brev. collation. cum Donatistis diei* 3 cap. 16 § 29, tom. IX, p. 571: *Nec Romanae ecclesiae (episcopum) ordinat aliquis episcopus metropolitanus, sed de proximo Ostiensis episcopus*: lo che, come benissimo nota il Mabillon, nel citato *Comment.* t. II, cap. 18, p. 119: *non ita accipiendum quasi hic solus fuerit, sed praecipuus Pontificis vice metropolitani consecrator.* In fatti, secondo Leone II eletto nell'anno 682, come narra l'Anastasio, *in Vit. Leon. II* pag. 143, *ordinatus est a tribus episcopis, idest, Andrea Ostiensi, Joanne Portuensi, e Placentino Veliternensi* (chiesa allora non unita all'Ostiense) *pro eo quod Albanensis ecclesia episcopum minime habuit.* Vogliono alcuni col Sigonio, *de regno Ital.* lib. II, an. 682, che fino a Leone II il Romano Pontefice fosse consagrato dal solo vescovo d' Ostia; ma se in luogo del vescovo di Albano, che allora non vi era, gli fu surrogato, dice l'Anastasio, il vescovo di Velletri, manifesta cosa è, che egli prima di Leone II, già vescovo di Albano, unitamente coll'Ostiense e col Portuense amministrava per costume anteriore la consacrazione del Pontefice Romano, ciò che maggiormente conferma il Mabillon, *Mus. Italic.* tomo II, p. 118, soggiungendo che siffatta economia di consagrare il Pontefice da tre vescovi, si usò prima ancora del concilio Niceno, dal quale nell'anno 325 fu ordinato nel canone 4, che i metropolitani fossero consacrati da tre vescovi. Di ciò egli reca manifesto esempio nel fatto dell' antipapa Noviziano, il quale nell'anno 238 chiamati a Roma tre vescovi, che rese ubbriachi, si fece ordinar vescovo.

Benchè all'elezione di s. Damaso I nel 367 intervenisse il giudizio divino, insorse l'antipapa Orsicino diacono Cardinale, che venne creato nella basilica di Sicino presso il foro Esquilino, e dove fu ordinato da Paolo vescovo di Tivoli. Quando altro non vi fosse, questo solo mostrerebbe l'illegittima elezione di Orsicino, appartenendo al vescovo d'Ostia la consacrazione del Papa, per cui s. Marco, come dicemmo, lo distinse col pallio. Dipoi nel 498, nell'elezione del Pontefice s. Simmaco diacono Cardinale, Festo senatore romano, lusingato dalla sottoscrizione del famoso editto dell'imperatore Zenone, chiamato l'Enotico, fece eleggere l' arciprete Cardinale di s. Prassede Lorenzo in antipapa, nella basilica di s. Maria Maggiore nello stesso giorno in cui Simmaco si consagrava nella basilica lateranense.

Tanto era particolare al vescovo d'Ostia il diritto di consagrare con due altri vescovi il Romano Pontefice, che venendo egli stesso esaltato al soglio papale, o non potendo intervenire alla consacrazione del nuovo eletto, sottentrava in vece di lui, per assistente a questo ministero, l'arciprete d'Ostia, come si argomenta chiaramente dalla consagrazione di Pelagio I nell' anno

555, per la quale non trovandosi in Italia, siccome egli pure aveva con Vigilio condannati i tre capitoli, il terzo vescovo che lo consagrasse, con nuovo esempio fu consagrato dai vescovi di Perugia, e di Ferentino, intervenendo alla funzione Andrea arciprete d'Ostia, in mancanza del vescovo di questa città, a cui per antica consuetudine toccava in quell'atto il primo uffizio. Ciò non ostante, benchè Pelagio I fosse consagrato contro l'uso costante de'Papi, dimostra valida questa consagrazione il p. Berti in una sua dissertazione recitata nel 1747 nella celebre accademia di Benedetto XIV, e ch'è la VI nel tomo XVII delle *Dissertazioni ecclesiastiche* raccolte dal Zaccaria, e pubblicate in Roma nel 1795.

Altro esempio dell'intervento dell'arciprete d'Ostia, si raccoglie presso il Labbé, *Biblioth mss.* t. II, p. 327, da Goffredo abbate di Vandom, contemporaneo di Lucio III eletto Pontefice nel 1181: *Feria tertia eligitur Humbaldus, qui Pontifex erat Ostiae et Veliternensis urbium* (vescovati uniti da Eugenio III). *Sequenti dominica prima septembris coronatur, et insignitur a Theodino episcopo portuensi, et ab archipresbytero ostiensi juxta consuetudinem:* giacchè, come si legge nell' *Ordine Romano* di Cencio Savelli, poscia Onorio III, presso il Mabillon, *Mus. Ital.* tom. II, pag. 212, *Si forte episcopus ostiensis praesens non fuerit, archipresbyter ostiensis, seu veliternus interesse debet consecrationi. V.* il Pagi, *Breviar.* t. I, praef. n. 7. Si deve però qui riflettere, che l'assistenza dell'arciprete d'Ostia in questa occasione, non si deve intendere per consagrazione, perchè Lucio III essendo vescovo di Ostia era già consagrato, laonde si deve intendere per coronazione, o per benedizione, che gli antichi scrittori chiamarono consagrazione, come appresso diremo.

Oggidì essendo sei i Cardinali vescovi suburbicari, incombe di diritto di consagrare il Papa, ai primi tre più anziani nella dignità, essendo primo tra essi il vescovo d'Ostia e Velletri, decano del sagro Collegio, e il secondo il vescovo di Porto, sotto-decano. Quando il Pontefice era già vescovo, prima della sua elezione, non si consagra di nuovo, ma si benedice soltanto, e questa benedizione spesse volte si chiama consagrazione presso gli antichi scrittori, come dimostra il Pagi, *in Vit. Joan. XII* num. 22, et *Urbani IV* num. 4. Da s. Silvestro I, creato nell'anno 314, incominciò l'uso di consagrarsi il Papa in giorno di domenica, oppure di festa; però in giorno feriale si consagrarono Leone X, Clemente VII, e Paolo III. Negli antichi tempi la consagrazione, e la benedizione ancora venivano eseguite in giorno di domenica, e l'Anastasio scrisse di Benedetto III, eletto nell'855: *Dominico die, ut mos est, et antiqua traditio dictat, consecratus, ordinatusque est Pontifex.* Da ciò argomenta Antonio Pagi, fratello del precedente, *Critic. in Annal. Baron. an.* 855, *num.* 10: *Ordinationes Pontificum Romanorum non nisi diebus dominicis aut solemnioribus festis fieri solitas esse: quod quidem Onuphrus in Chronico ecclesiastico, Blondellus in apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et presbyteris, ac in libro contra primatum ecclesiae, Jacobus Cappellus, et quidam alii jam ob-*

servantur, et nunc apud omnes in confesso est.

Mentre è da convenirsi col Pagi che le consagrazioni de' Pontefici si facessero anticamente di domenica, non sembra potersi convenire che tutti si accordino in ciò ch' egli aggiugne, di farsi le consagrazioni eziandio nei giorni più solenni; giacchè per questa parte lo contraddicono il Noris, il Bianchini, ed il Cenni, sostenendo che nella sola domenica si facessero, non già nei giorni più solenni. In fatti è chiaro il riportato documento dell'Anastasio, il quale non parla che in altri giorni fuori di domenica, fosse il costume, e la tradizione antica di fare la consagrazione de' Pontefici. Tuttavolta nei primi del secolo decorso Clemente XI, eletto a' 23 novembre 1700, ai 30 festa di s. Andrea, che cadde di martedì, fu consagrato vescovo dal Cardinal Buglione vescovo di Porto, perchè allora si trovava vacante il vescovato d' Ostia e Velletri, supplendo egli come sotto decano del sagro Collegio.

Nel Pontificato di s. Giovanni II, Atalarico re d' Italia impose a sua istanza pene rigorose contro la simonia, oltre a ciò il re stabilì in vantaggio de' poveri delle tasse di denaro, per avere la conferma dei benefizi ecclesiastici, che aveva conseguiti. Laonde i Pontefici per la loro consagrazione furono tassati di tre mila soldi d' oro, come si ha da Cassiodoro, lib. 9, epist. 15, p. 148. Abbiamo però dal de Marca, *de concord. sacerd. et imper.*, lib. 8, cap. 9, § 10, che s. Agatone Papa, dopo il VI concilio generale celebrato in Costantinopoli, ottenne dall' imperatore Costantino Pogonato per mezzo di Giovanni vescovo di Porto suo legato, la condonazione dei tre mila soldi d' oro soliti pagarsi dalla santa Sede agl' imperatori per la conferma degli eletti Pontefici, senza di che non potevano consagrarsi: enorme abuso introdotto dal re Atalarico, e continuato sotto gl' imperatori con gravissimo danno dell' ecclesiastica autorità.

Giovanni V, come dicemmo di sopra, fu il primo Papa dopo l' imposta soggezione ad essere consagrato senza aspettare la conferma imperiale, o quella dell' esarca, conferma ch' ebbe di nuovo pieno effetto nel 741 per la consagrazione del Pontefice s. Zaccaria.

Simile esigenza fu rinnovata dagl' imperatori d' occidente, malgrado i giusti reclami e le proteste dei Sommi Pontefici, nell' 824 dall'imperatore Lotario, il quale emanò una costituzione, che per ovviare agli scismi e alla prepotenza delle fazioni, dovessero assistere alla consagrazione del Romano Pontefice gl' imperiali ambasciatori, prendendone motivo nell' elezione di Eugenio II nell' 824, per l' insorgenza dell' antipapa Zinzinio. L'immediato successore Valentino nell' 827 non attese questa legge. Dell' assistenza però degli ambasciatori alla consagrazione, si fece pure parola al volume I, pag. 299 del *Dizionario*, ove dicesi che il legato dell' imperatore giunto in Roma esaminava se canonica fosse la seguita elezione, prima che si devenisse alla consagrazione, o alla benedizione.

Adriano III eletto Papa nell' 884, si vuole che decretasse non doversi attendere la presenza degl' imperatori, o degli ambasciatori per effettuare la consagrazione del Papa. Laonde il suo successore Stefano

VI, nell'885, si fece subito consagrare. Eletto però nell'898 Giovanni V, a' 12 marzo, e consagrato alla fine d'agosto dopo avere abrogato quanto erasi fatto contro il Pontefice Formoso (che alcuni vogliono il primo vescovo, che da chiesa determinata salisse al pontificato), forse per ovviare alle contraddizioni che talvolta seguivano nella consagrazione de' Pontefici, ordinò che si facesse coll'assistenza degli ambasciatori imperiali. Enrico l'imperatore dopo essere stato nel 1012 coronato dal Papa Benedetto VIII, nel confermare i diritti della Chiesa Romana, dichiarò che l'elezione del romano Pontefice fosse libera al clero, e popolo romano, perchè a norma del decreto di Eugenio II re, e di Leone IV, il Papa fosse consagrato alla presenza de' legati dell'imperatore, *Extat. Diplom.* apud Labbeum, *Concil.* t. IX, col. 813. Damaso II, eletto nel 1047, essendo vescovo di Bressanone, fu soltanto benedetto. Così il successore s. Leone IX, che lo era di Toul, fu solo benedetto, ed intronizzato; finalmente in Alessandro II, eletto dopo la morte di Leone IX nel 1061, terminò onninamente l'abuso di aspettare gli ambasciatori, e la imperial approvazione. Indignato Enrico IV, che Alessandro II non gli avesse data partecipazione del suo esaltamento, fece in Basilea consagrare con scismatica unzione in antipapa il vescovo di Parma Cadolao dai vescovi di Vercelli, e di Piacenza, e prese egli il nome di Onorio II. Non si deve tacere che eletto, nel 1073, s. Gregorio VII nel tempo che si celebravano ad Alessandro II l'esequie nella basilica lateranense, acciocchè gl'impedisse di accettare la suprema dignità, non per riceverne la conferma, ne diede parte ad Enrico IV, il quale in vece spedì in Roma Gregorio vescovo di Vercelli, come cancelliere del regno d'Italia, perchè assistesse alla di lui consagrazione.

Passeremo per ordine cronologico a notare alcune consagrazioni ed ordinazioni, sì dei sommi Pontefici, che di qualche antipapa, dalle quali si rileveranno non inutili erudizioni, anche in relazione a quanto si è detto. Gelasio II, eletto a' 25 gennaio 1118, a' 9 marzo, si ordinò prete, e nel seguente giorno si fece consagrare, creando egli nel medesimo giorno Pietro Ruffo Cardinale. Innocenzo II, eletto nel 1130, dopo sette giorni a' 22 febbraio si ordinò prete, e ai 23 si consagrò nella chiesa di s. Maria Nuova nel foro romano. Alessandro III, eletto a' 7 settembre 1159, venne consagrato e coronato ai 20 nella terra di Ninfa, perchè contro di lui fu creato l'antipapa Vittore IV, il quale si fece consagrare a' 4 ottobre in Farfa da Ubaldo vescovo di Ferentino, e dal Cardinal Incmaro vescovo di Frascati, ed ivi coronato. Gli successe nell'antipapato Pasquale III a' 2 aprile 1164, che fu consagrato da Enrico, vescovo di Liegi, ai 26 di detto mese. Innocenzo III, eletto agli 8 gennaio 1198, a' 21 febbraio fu ordinato prete, e nel giorno seguente consagrato in s. Pietro. Noteremo, che prima della consagrazione, a' 18 febbraio, concesse all'arcivescovo di Milano la facoltà di promovere agli ordini sagri quelli, che avessero ricevuto alcún ordine dal Papa. Sebbene Adriano V del 1276, morisse dopo trentanove giorni di pontificato, senza avere ricevuto il sacerdozio, nè la consagrazione, fu pure con-

tato tra i Papi, bastando a quei giorni la sola elezione, ed accettazione dell'eletto per essere legittimo Pontefice, mentre che nei primi dieci secoli della Chiesa doveva essere consagrato, per essere come tale annoverato. Ed Onorio IV, eletto in Perugia a' 2 aprile 1285, prese in Roma il sacerdozio a' 14 detto, e fu consagrato nel dì seguente, e coronato a' 20 maggio. Alcuni vogliono che tutte queste funzioni venissero per lui fatte in questo ultimo giorno; ma ciò sembra inverosimile, per la podagra, e la chiragra da cui era molestato.

L'antipapa Benedetto XIII, eletto in Avignone a' 23 settembre 1394, a' 3 ottobre fu ordinato sacerdote dal Cardinal vescovo di Frascati, nel giorno seguente cantò solennemente la messa, ed agli 11 fu consagrato e coronato. Giovanni XXIII, eletto Papa in Bologna ai 17 maggio 1410, a' 24 fu ordinato prete dal Cardinal vescovo di Ostia, e nel giorno seguente, ch'era di domenica, fu consagrato nella basilica di s. Petronio. Martino V, creato Papa nel concilio di Costanza agli 11 novembre 1417, ai 12 ricevè l'ordine del diaconato, ai 13 il sacerdozio, ai 14 fu consagrato vescovo dal Cardinal Broignac, decano del sagro Collegio, e vescovo d' Ostia e Velletri, quindi a' 21 venne solennemente coronato in giorno di domenica. L'antipapa Felice V, eletto in Basilea a' 5 novembre 1439, accettò a' 23 dicembre, la notte seguente assistè in tal qualità all' ufficio della vigilia di Natale in Thonon, a' 24 luglio 1440 si fece consagrar vescovo, e coronare dal Cardinal Alemand vescovo di Arles. Sisto IV, eletto a' 9 agosto 1471, volle quindi essere consagrato vescovo, e dopo diciassette giorni, cioè a' 25 dello stesso mese, volle essere benedetto e coronato.

Era il rito antico notato nel cerimoniale del Patrizi, sect. 2, cap. 3; che nello stesso giorno il nuovo Pontefice si consagrava, si benediceva, e si coronava. Parlando il medesimo Agostino Patrizi delle consagrazioni del sommo Pontefice, lib. I cap. 1, sect. 2. *Rit. S. R. E.*, dice che questa si deve fare dopo che il consagrante abbia letto il tratto della messa. In ciò per altro si prese abbaglio, perchè, secondo la decisione d' Innocenzo III, cap. *Quod sicut de elect.* § *Super eo*, debbesi far questa prima dell' inno *Gloria in excelsis Deo*, così dicendo: *Solus Romanus Pontifex (qui ante hymnum Angelicum consecratur, et postmodum ipse missarum solemnia incipit, et perficit consecratus) in die consecrationis suae valeat ordines celebrare.*

Pio III, eletto ai 22 settembre 1503, ai 30 fu ordinato sacerdote dal Cardinal di s. Pietro in Vincoli, giacchè ne' quarantatre anni, che era stato vescovo di Siena sua patria, non era mai stato ordinato prete, e perciò dallo zio Pio II gli era stato dato per vescovo suffraganeo, il beato Antonio Fatati, che ne suppliva le funzioni episcopali. Nel dì seguente primo ottobre, fu consagrato vescovo, nella camera detta de'pappagalli al Vaticano, a cagione del male che avea in una gamba. Leone X, eletto agli 11 marzo dell'anno 1513, si ordinò prete ai 15 di martedì, perchè era imminente la settimana santa, e nel giovedì 17 si consagrò facendosi coronare nel sabbato 19 marzo. Siccome il novello Papa quando fos-

se vescovo si benediceva, e coronava, come tuttora si fa celebrando solennemente la messa pontificale, Innocenzo XI la volle dire privata. E Clemente XIV, che fu eletto ai 19 maggio 1769, ai 28 si fece consagrare vescovo nella solita basilica Vaticana dal Cardinal Lante vescovo di Porto, sotto decano del sagro Collegio, perchè il Cardinal decano Cavalchini vescovo d'Ostia e Velletri, per la sua età si temeva non potesse reggere alla lunga funzione. Per minor pompa ed incomodo si astenne pur egli dal celebrare pontificalmente, leggendo soltanto la messa, e volendo che i Cardinali in vece di parimenti sagri indossassero le cappe rosse. A'4 giugno si fece coronare. Questo Pontefice giusta il costume di proprio pugno partecipò bensì a tutti i sovrani la propria esaltazione, ma nella lettera scritta a 30 maggio al re di Napoli Ferdinando IV, scrisse di non averlo fatto prima, per non essere ancora consagrato vescovo, alla quale ordinazione dovette prepararsi con nove giorni di ritiro, e per aver dovuto disbrigare alcuni gravi affari. Finalmente, Pio VI, eletto a' 15 febbraio 1775, a' 22 si fece consagrare vescovo, e coronare: ed il regnante Gregorio XVI, eletto a'2 febbraio 1831, a' 6 detto di domenica si fece consagrare vescovo, e coronare. *V.* Coronazione de' sommi Pontefici.

FINE DEL VOLUME DECIMOSESTO.

203
M 829
25429
AUTHOR MORONI, GAETANO
TITLE Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica
Vol. 15-16 : COL-CON
DATE DUE
BORROWER'S NAME
STORAGE - CBPL
MAR 6 1988
CONNELL 87-637
JUN - 3 1988
RENEWED
25429